


per la storia
del pensiero
giuridico
moderno

79



MICHAEL STOLLEIS

STORIA
DEL DIRITTO PUBBLICO
IN GERMANIA

I

*PUBBLICISTICA DELL'IMPERO
E SCIENZA DI POLIZIA 1600-1800*

giuffrè editore milano

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da BERNARDO SORDI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME SETTANTANOVESIMO

MICHAEL STOLLEIS

STORIA
DEL DIRITTO PUBBLICO
IN GERMANIA

I

*Pubblicistica dell'Impero
e scienza di polizia 1600-1800*

traduzione di CRISTINA RICCA



Milano - Giuffrè Editore

ISBN 88-14-14087-1

Titolo originale dell'opera:
Michael Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*,
Bd.I *Reichspublizistik und Policywissenschaft 1600-1800*

- © Copyright by Verlag C.H.Beck, München, 1988
- © Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2008

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

PAGINA INTRODUTTIVA

La 'Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland' di Michael Stolleis è da tanti anni presenza assidua e familiare sui nostri tavoli di lavoro. I suoi tre volumi, che si snodano, ora con il ritmo lungo della sintesi, ora con il ritmo serrato dell'analisi, attraverso un arco cronologico imponente, dalla prima età moderna sino alla disfatta nazista del 1945, hanno costituito e costituiscono un insostituibile strumento per orientarsi con sguardo problematico sin nei più riposti meandri della grande giuspubblicistica tedesca ed in controluce, grazie anche alla ricchezza inesauribile di quella scienza, nella lunga, complessa, contraddittoria, vicenda dello Stato moderno. Hanno a loro volta, anche in Italia, stimolato ricerche, riflessioni, approfondimenti. Lo dimostra l'immediata attenzione dei 'Quaderni fiorentini' che a questa imponente trilogia hanno dedicato, in rapida sequenza (vol.17, 22, 29), tre corpose recensioni, quando le edizioni tedesche erano ancora fresche di stampa.

Eppure, questa traduzione italiana, che finalmente, a distanza di anni, corona un vecchio proposito, la cui prima messa in cantiere moltissimo deve all'iniziativa ed all'operosità di Cristina Vano, ora che finalmente si è materializzata, ha il timbro inconfondibile di un'opera nuova, più che di un ritorno; si presta a nuove letture, ripropone interrogativi antichi e mai interamente risolti, stimola nuove domande, prime fra tutte quelle consegnate alle pagine finali di questo primo volume: quando si approfondisce, divenendo davvero visibile, il solco della grande dicotomia tra privato e pubblico; come e perché nasce il diritto pubblico; quale dialogo si tesse tra diritto e (filosofia) politica; quale il rapporto tra costituzione e amministrazione ed ancor prima con l'antica 'polizia'; quali le origini del diritto delle genti; quali gli esiti di questo profondo rivolgimento della cultura giuridica, ora sul piano delle istituzioni, degli apparati, degli operatori del diritto, ora sul piano della cultura, ma anche su quello, più specifico, dell'insegna-

mento e della storia universitaria? L'individualità dell'itinerario tedesco, dalla cornice imperiale alla frammentazione territoriale, dal vigoroso impatto della Riforma protestante al precoce ed intensissimo sviluppo universitario, sapientemente illuminata in queste pagine, lungi dal chiudersi in un erudito e specifico Sonderweg, spingono, al contrario, verso una più generale prospettiva comparativa, aprendo e sollecitando una comprensione dell'intero e diversificatissimo percorso europeo.

Per l'attuale curatore di questa collana c'è innanzitutto il dovere di ringraziare tutti coloro che, dall'autore, alla traduttrice, dottoressa Cristina Ricca, sino al dottor Stefano Pietropaoli, prezioso nella cura redazionale di questa edizione, l'hanno resa possibile; e pure la soddisfazione di poter, dopo tanti anni e tanti volumi, affiancare alla 'Privatrechtsgeschichte der Neuzeit' di Franz Wieacker il suo principale corrispondente pubblicistico, con l'impegno di proseguire nel lavoro appena iniziato, per offrire quanto prima al pubblico italiano la traduzione dell'intera trilogia.

BERNARDO SORDI

ABBREVIAZIONI

Adam	M. Adam, <i>Vitae Germanorum Jureconsultorum et Politicorum</i> , Heidelberg 1620
ADB	Allgemeine Deutsche Biographie
Althusius-Bibliographie	H.U. Schupin-U.Scheuner (Hg.), <i>Althusius - Bibliographie</i> , bearb.v. D. Wyduckel, 2 Bde, Berlin 1973
AöR	Archiv des öffentlichen Rechts
ARG	Archiv für Reformationsgeschichte
ARSP	Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie
Arumaeus	D. Arumaeus, <i>Discursus academici de iure publico</i> , Bd. I-V, Jena 1616- 1623
Boehm-Müller	L. Boehm-R.A. Müller (Hg.), <i>Universitäten und Hochschulen. Eine Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen</i> , Düsseldorf 1983
Cod.	Codex
D.	Digestum
Deutsche Verwaltungsgeschichte	K.G.A. Jeserich-H. Pohl-G. Ch. v. Unruh (Hg.), <i>Deutsche Verwaltungsgeschichte</i> , Bd. I-V, Stuttgart 1983-1987
DÖV	Die öffentliche Verwaltung
FS	Festschrift
Geschichtliche Grundbegriffe	O. Brunner-W. Conze.-R. Koselleck (Hg.), <i>Geschichtliche Grundbegriffe</i> , Bd. I-V, Stuttgart 1972-1984
HAB	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Handbuch	H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. I-III/3, München 1973-1986
Handbuch Kir- chen-Geschichte	H. Jedin (Hg.) Handbuch der Kirchengeschichte, 7 Bde, Freiburg 1962 (1965, 1985)
Hist VjSchr	Historische Vierteljahresschrift
HRG	A. Erler- E. Kaufmann (Hg.), Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I-IV, Berlin 1971-1987
HZ	Historische Zeitschrift
Inst.	Institutiones
IPO	Instrumentum Pacis Osnabrugense
IRMAE	Ius Romanum Medii Aevi, Milano 1961 ff.
Ius Commune	Ius Commune, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main
Jöcher	Ch. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 4 Bde, Leipzig 1750-1751 m. Nachträgen (Jöcher-Adelung)
Jugler	J.F. Jugler, Beyträge zur juristischen Biographie, Leipzig 1773-1780
Kleinheyder-Schröder	G. Kleinheyder-J. Schröder (Hg.), Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten, 2. Aufl. Heidelberg 1983
Kulpis	vedi Sulpicius
Landsberg	vedi Stintzing-Landsberg
LexMA	Lexikon des Mittelalters
Link	Chr. Link, Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit. Grenzen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre, Wien-Köln-Graz 1979
Lipenius	M. Lipenius, Bibliotheca realis iuridica, d. 1-6, 1757-1823 (ND)

- Maier H. Maier, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, 2. Aufl. München 1980
- MIÖG Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtswissenschaft
- Moser J.J. Moser, Bibliotheca iuris publici, 3 Bde, Stuttgart 1730-1734
- ND Ristampa
- NDB Neue Deutsche Biographie
- Pütter J.S. Pütter, Litteratur des Teutschen Staatsrechts, Teil 1-3, Göttingen 1776- 1783, Teil 4 bearb. v. J.L. Klüber, Göttingen 1791 (ND 1965)
- RE Realencyklopädie der Altertumswissenschaften
- RHD Revue historique du droit
- Ritter M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges (1555-1648), 3Bde, 1889-1908, ND Darmstadt 1974
- RJ Rechtshistorisches Journal, Bd. 1-6, Frankfurt 1981-1987
- Staatsdenker M. Stolleis (Hg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert. Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 2. erw. Aufl. Frankfurt 1987
- Stintzing-Landsberg R. Stintzing- E. Landsberg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 3 Bde, München 1880-1910 (ND 4 Bde, 1957/1978).
- Stobbe O. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, I Leipzig 1860, II Braunschweig 1864
- Strieder F.W. Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte, Bd 1-21, Kassel 1781-1868
- Sulpicius J.G. Sulpicius, De studio Juris Publici recte instituendo, 1688, 2. Aufl. oO.1.770.
- VSWG Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Wieacker	F. Wieacker, <i>Privatrechtsgeschichte der Neuzeit</i> , 2. Aufl. Göttingen 1967, trad. ital. a cura di U. Santarelli, <i>Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania</i> , 2 voll., Milano 1980
Willoweit	D. Willoweit, <i>Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt</i> , Köln-Graz 1975
Wyduckel	D. Wyduckel, <i>Ius publicum. Grundlagen und Entwicklung des öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft</i> , Berlin 1984
ZevKR	Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
ZHF	Zeitschrift für historische Forschung
ZKR	Zeitschrift für Kirchenrecht
ZNR	Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte
ZRG (Ga,RA,KA)	Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische, Romanistische, Kanonistische Abteilung)

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

I. Compiti dell'opera. — II. Delimitazioni della trattazione. — 1. Periodizzazione. — 2. Ambito geografico. — 3. Oggetto. — III. Il quadro storiografico. — IV. Interesse e scopo della ricerca.

I. *Compiti dell'opera.*

La formula « storia del diritto pubblico » compendia molteplici significati e necessita di precisazioni sotto diversi punti di vista. Prima di tutto per ciò che riguarda gli aspetti più ovvi, dietro i quali si nascondono le maggiori difficoltà: la storia giuridica del diritto pubblico è qui considerata come parte delle scienze storiche in generale, vale a dire come quella parte che per ragioni storiche oggi ha trovato posto nelle facoltà giuridiche. Il compito di questo settore della storia del diritto consiste nell'illustrare la nascita, la differenziazione e l'elaborazione scientifica di quelle regole giuridiche che costituiscono la « cosa pubblica » e regolano il rapporto interno tra dominanti e dominati e che al tempo stesso ne ordinano le relazioni verso l'esterno con altre collettività.

L'evoluzione, talora rivoluzionaria, di tali regole accompagna il flusso della storia con determinati slittamenti e ritardi, in cui si esprime, tipicamente, la staticità degli ordinamenti giuridici. Non dimeno sia le regole, con la loro aspirazione a durare nel tempo, sia anche la riflessione condotta su di esse, conservano quella consistenza propria di una tradizione intellettuale, che attribuisce loro una posizione relativamente autonoma rispetto ai fatti. Si trovano ripetutamente numerosi esempi che testimoniano che le tradizioni di pensiero, formule sperimentate e convinzioni acquisite, specie se garantite dalla protezione delle istituzioni, possono rallentare, deviare, separare e talora persino accelerare il corso degli eventi storici.

Il pensiero giuridico-politico non padroneggia la storia come un guidatore la sua vettura, ma neppure vi è sottomesso come uno schiavo. La riflessione intorno ai concetti di dominio e obbedienza, di individuo e Stato, di costituzione e diritto costituzionale, non si lascia « ricostruire » in modo attendibile o pronosticare partendo dalle situazioni storiche concrete, né d'altra parte costituisce essa stessa la storia ⁽¹⁾. Gli scritti che documentano tale riflessione rappresentano piuttosto un settore riconoscibile e in parte autonomo del materiale storico nel suo complesso, un settore che rimarrebbe peraltro incomprensibile senza uno strettissimo collegamento con gli eventi storico-politici.

La *storia del diritto pubblico* verrà dunque qui intesa principalmente come storia di quella letteratura intenta alla comprensione scientifica, alla penetrazione dogmatica ed alla sistematizzazione del diritto pubblico, verrà dunque intesa come *storia del pensiero scientifico*. Questo volume mira ad illustrare le concezioni che si ebbero di un determinato settore dell'orizzonte intellettuale, soprattutto nelle Università della prima età moderna. Il quadro d'insieme risulterà tanto più approfondito e preciso, quanto più si riuscirà — pur con le necessarie limitazioni nel tempo e nello spazio — a collegare nell'esposizione il corso degli eventi storico-politici con le specifiche condizioni dell'elaborazione scientifica di ordinamenti normativi. Ciò comporta la necessità di esaminare il quesito storiografico in stretta correlazione con le discipline « affini »: la storia della legislazione ⁽²⁾, dell'amministrazione ⁽³⁾, nonché la storia co-

⁽¹⁾ O. G. OEXLE, *Rechtsgeschichte und Geschichtswissenschaft*, R. KOSELLECK, *Geschichte, Recht und Gerechtigkeit*, entrambi in: Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages Frankfurt, a cura di D. SIMON, 1987, 77 e ss., 129 e ss.; L. BOEHM-K. REPGEN, *Geschichtswissenschaft*, in: *Staatslexikon*, vol. 2 (1986⁷) 936-945.

⁽²⁾ W. EBEL, *Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland*, 1958²; A. WOLF, *Gesetzgebung in Europa 1100-1500. Zur Entstehung des Territorialstaates*, München 1996; F. EBEL, *Über Legaldefinitionen. Rechtshistorische Studie zur Entwicklung der Gesetzgebungstechnik in Deutschland, insbesondere über das Verhältnis von Rechtssetzung und Rechtsdarstellung*, 1974; R. SCHULZE, *Geschichte der neueren vorkonstitutioneller Gesetzgebung*, ZRG RA 98 (1981) 157; B. DIESTELKAMP, *Einige Beobachtungen zur Geschichte des Gesetzes in vorkonstitutioneller Zeit*, ZHF 1 (1983) 385; *Gesetzgebung als Faktor der Staatsentwicklung* (Der Staat, Beih. 7), 1984 con contributi di W. JANSSEN, J. KUNISCH e R. GRAWERT; *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff*, a cura di O. BEHREND-SCH. LINK, 1987.

stituzionale dell'età moderna ⁽⁴⁾. Tuttavia, considerando l'interesse di fondo che è rivolto in queste discipline alla posizione della norma, alla norma stessa — e dunque all'assetto normativo dell'«ordine costituzionale» nel suo complesso — nonché alle istituzioni ed al loro interagire, ciò che manca è la storia della produzione scientifica e del clima intellettuale di un dato periodo storico, degli intenti pedagogici e dottrinari nell'ambito delle «scienze dello Stato». Concentrando però l'attenzione sui teorici dello Stato e sulla loro opera, sulle Università e sui loro ordinamenti didattici ⁽⁵⁾, cioè sulla costruzione della teoria e sulla trasmissione didattica in generale, la «storia dei fatti» e gli attori politici rimangono necessariamente periferici, nonostante il loro concreto influire sulla produzione intellettuale sia di notevole importanza.

Da questo punto di vista si pongono problemi pratici ed espositivi diversi, cui si deve almeno accennare. Primo fra tutti il quesito relativo al punto di partenza cronologico dell'esposizione, che tuttavia trova facile soluzione nella misura in cui esso si identifichi con il momento in cui cominciano ad essere pubblicati scritti in cui lo *ius publicum* viene inteso, sul piano terminologico e contenutistico, come il diritto particolare riferito al potere pubblico. Seguendo tale ipotesi diventa tuttavia necessario chiedersi se la formulazione verbale di uno *ius publicum* possa essere considerata come un indizio sicuro, forse come l'unico indizio possibile dell'esistenza della «cosa», essendo la «cosa» un costrutto linguistico, perché il pensiero necessita di un linguaggio per essere trasmesso ed è solo ricostruibile attraverso di esso: una volta che la «cosa» è verbalizzata, risultano superflue le speculazioni relative all'esistenza di uno

⁽³⁾ *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, a cura di K. G. A. JESERICH-H. POHL-G. CHR.V. UNRUH, 5 voll., 1983-1987.

⁽⁴⁾ F. HARTUNG, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 1969⁹; E. FORSTHOFF, *Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit*, 1972⁴; O. KIMMINICH, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 1970; R. SCHEYHING, *Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit*, 1968; CH. F. MENGER, *Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit*, 1986⁵; H. BOLDT, *Einführung in die Verfassungsgeschichte*, 1984; dello stesso autore *Deutsche Verfassungsgeschichte*, vol. 1, 1984. — Sulla storia costituzionale del XIX e XX secolo E. R. HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, 7 voll., 1957-1984.

⁽⁵⁾ N. HAMMERSTEIN, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, HZ 241 (1985) 287; dello stesso autore *Jus Publicum Romano-Germanicum*, in: *Diritto e Potere nella Storia Europea*, Firenze 1982, 717.

ius publicum avant la lettre. In altri termini: se sin dall'antichità è contemplata la bipartizione dello *ius civile* in *ius privatum* e *publicum*, da quando cominciano i contemporanei realmente a considerare il diritto pubblico come un settore disciplinare autonomo all'interno del diritto generale ⁽⁶⁾? Ed ancora: come si distingue una separazione della materia operata a fini didattici da una bipartizione solidamente ancorata nel pensiero giuridico? È lecito limitarsi alla produzione scientifica delle Università e, in caso contrario, dove ed in che modo vanno fissati i confini con la storiografia generale della filosofia e delle scienze sociali e politiche? Infine la domanda centrale: come può una storiografia del diritto pubblico essere collegata anche nell'esposizione ai materiali della storia costituzionale e amministrativa in modo tale da renderne palesi le evidenti influenze reciproche e comprensibili sia lo sfondo « politico » in senso lato delle riflessioni teoriche sia la plasmabilità dei fatti attraverso determinate « idee »?

La parola « idee » ricorda in genere, almeno in tedesco, lo sfondo filosofico dell'« Idealismo », la fede in un concetto impenetrabile — un'entità evidentemente ben più degna della semplice « parola » — in un « sistema » e nella « necessità » di sviluppi storici ai quali le fonti devono più o meno piegarsi.

Non è necessario ripetere in questa sede le obiezioni filosofiche contro l'idealismo tedesco come sono state formulate dalla metà del XIX secolo. È però importante rilevare che i resti di tali convinzioni si sono mantenuti, in parte banalizzati, sia nella metodologia giuridica sia nei metodi di storia del diritto che vengono spesso applicati senza essere stati formulati. Si tratta oggi, nel contesto della storia del diritto, soprattutto di abitudini del pensiero popolar-idealistico che hanno influenzato la concezione tradizionale di « storia delle idee » tedesca.

Ora si possono osservare notevoli cambiamenti sia all'interno del campo giuridico che all'esterno di esso. Le speranze di « potersi

(6) Fondamentali e premessi all'esposizione seguente M. BULLINGER, *Öffentliches Recht und Privatrecht*, 1968; S. GAGNER, *Über Voraussetzungen einer Verwendung der Sprachformel « Öffentliches Recht und Privatrecht » im kanonistischen Bereich*, Deutsche Landesreferate zum VII. Internat. Kongreß für Rechtsvergleichung in Uppsala 1966, 1967, 21-55.

tirare fuori dalle paludi di uno storicismo idealistico attraverso il riferimento ai metodi delle scienze sociali affini» (7) si sono nel frattempo affievolite, ma allo stesso tempo rinsaldate nelle loro fondamenta perché i proficui contatti tra le scienze storiche e quelle sociali non vengono ormai più messi in discussione. La « storia delle idee classica » cerca all'interno di questo processo evolutivo un nuovo fondamento a contatto con il concetto anglosassone della « intellectual history » e con quello francese della « histoire sociale des idées » (8). Per quanto i singoli punti di partenza siano così divergenti risulta chiaro lo sforzo comune di ricercare alla fonte le conquiste del pensiero individuale e degli atteggiamenti di pensiero collettivo (mentalità, « habitus », « Zeitgeist ») e di tradurli nella nostra lingua lasciandone possibilmente invariata la valenza. L'assunzione di fondo è di critica nei confronti delle proprie abitudini di pensiero, di cautela nell'utilizzo di concetti anacronistici, nella misura in cui comportino associazioni provenienti dall'uso del linguaggio attuale, di coscienza chiara del fatto che i parametri della concezione intellettuale del mondo per mezzo della lingua si allontanano quanto più ci si addentra nelle profondità della storia e di conseguenza aumenta la distanza temporale, ma anche lo stesso asse temporale tra diversi gruppi sociali.

Si tratta allora di decifrare le grammatiche dell'uso linguistico, delle strutture di pensiero e dei sentimenti del passato. Questo implica a sua volta l'accettare tali grammatiche, strutture e sensazioni in primo luogo come estranee e il contrastare la tendenza ad etichettare assonanze linguistiche tra passato e presente con le espressioni « già » e « ancora ».

Soprattutto lo storico del diritto — sentendosi oppresso dalla necessità di legittimare il suo lavoro e cercando quindi argomenti atti a dimostrare la sua utilità presente — è tentato di trarre conclusioni in base alla particolare stabilità di un campo linguistico più antico da lui analizzato e sulla equivalenza o analogia strutturale della realtà

(7) W.J. MOMMSEN, *Geschichte als Historische Sozialwissenschaft*, in: *Theorie der modernen Geschichtsschreibung*, a cura di P. ROSSI, 1987, 107 (110).

(8) J.M. SCHOLZ, (a cura di) *Vorstudien zur Rechtshistorik*, 1977; *Modern European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives*, a cura di D. LA CAPRA-S. L. KAPLAN, Cornell Univ. Press 1982; V. SELLIN, *Mentalität und Mentalitätsgeschichte*, HZ 241 (1985) 555-598.

espressa in cifre linguistiche e di sovrapporre la sua esperienza presente della realtà e le analogie con il diritto vigente. Questa tentazione è però meno forte nella storia della scienza del diritto pubblico che nella storia del diritto privato dell'Età Moderna, perché il materiale del diritto pubblico è rimasto più variabile se non addirittura amorfo, essendo la sua definizione concettuale e la sua canonizzazione procedute più lentamente e non avendo quasi mai raggiunto quelle vette d'astrazione, quella forza d'impatto e quell'obbligatorietà proprie della dogmatica del diritto civile.

II. *Delimitazioni della trattazione.*

La trattazione richiede diverse delimitazioni se non vuole fallire fin dal principio a causa della sovrabbondanza di materiale e della pluridimensionalità degli spazi storici.

1. *Periodizzazione.*

Dal punto di vista temporale la trattazione dei due volumi comprende il periodo tra la seconda metà del XVI secolo e il presente. Il porre all'inizio la pace di Augusta del 1555 non esclude il seguire alcune linee fino nei sostrati più antichi, ma pone a base la convinzione più volte confermata dalle fonti che non si possa parlare prima di un « diritto pubblico » propriamente detto, oggetto di sforzi scientifici intensivi e sistematici. Così viene fissato il legame tra il sorgere dello *ius publicum* e quello dello Stato moderno nella prima età moderna, o ancora più precisamente si assume che la scienza del diritto pubblico nell'età moderna in Germania nasca come « disciplina » nell'« età confessionale » tra il 1555 e il 1648.

Sicuramente ci furono « dominio » e « amministrazione » durante tutto il corso della storia. Per lo meno tutte le civiltà, probabilmente però anche tutte le altre forme di cultura, hanno sviluppato una forma di controllo centrale del potere e di suddivisione del lavoro per quanto riguardava le questioni comuni. Per permettere a questi sistemi di funzionare era anche sempre necessario un fondo di norme accettate e osservate senza che fossero scritte o dovessero avere la qualità di « norme giuridiche ». Se si comprendesse tutto ciò, la storia del « diritto pubblico » sarebbe allo stesso tempo la

storia del potere e dell'amministrazione umana. Altrettanto sconfinata ne risulterebbe la storia scientifica, se si considerasse come scienza la semplice scrittura di testi e una riflessione in qualche modo strutturata.

L'uso linguistico del termine *ius publicum* assume connotati più precisi solo nel contesto della « prima età moderna » e del « sorgere dello Stato moderno » in Europa, vale a dire di fenomeni che si estendono dal tardo Medioevo fino al XIX secolo. Queste nozioni di « prima età moderna » e « Stato moderno » comportano a loro volta elementi sconosciuti e relativamente vaghi. Dai dibattiti sullo « Stato nel Medioevo »⁽⁹⁾, sul prolungamento del Medioevo fino alle soglie dell'era industriale e sulla costituzione di un'epoca postmedievale dell'età moderna, la tradizionale separazione tra Medioevo e età moderna è d'ostacolo alla formulazione di determinati quesiti storiografici⁽¹⁰⁾. Soprattutto per il fenomeno « Stato moderno » con le sue caratteristiche — « un concetto di sovranità preciso e monistico; una amministrazione razionale orientata verso la pretesa di potere dello Stato; un ceto di funzionari salariati; un potere legislativo e fiscale di fatto illimitato »⁽¹¹⁾ — non è funzionale il limite del 1500 ed è in effetti consigliabile prendere come quadro di riferimento l'epoca dall'XI-XII secolo fino all'industrializzazione nel tardo Settecento essendo tutte le caratteristiche, comunemente considerate

(9) F. KEUTGEN, *Der deutsche Staat des Mittelalters*, 1919; G. v. BELOW, *Der Deutsche Staat des Mittelalters. Eine Grundlegung der deutschen Verfassungsgeschichte*, 1935²; 1925; TH. MAYER, *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter*, HZ 159 (1939) 457; H. MITTEIS, *Der Staat des hohen Mittelalters* (1940), 1968⁸; O. BRUNNER, *Land und Herrschaft*, 1965⁵; E. KERN, *Moderner Staat und Staatsbegriff*, 1949; A. O. MEYER, *Zur Geschichte des Wortes Staat*, in: *Die Welt als Geschichte* 10 (1950) 229; H. H. HOFMANN (a cura di), *Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, 1967; W. MAGER, *Zur Entstehung des modernen Staatsbegriffs*, 1968; TH. SCHIEDER, *Wandlungen des Staats in der Neuzeit*, HZ 216 (1973) 265; A. CARACCILO, *La Formazione dello Stato moderno*, Bologna 1973²; J.H. SHENNAN, *The Origins of the Modern European State, 1450-1725*, London 1974; P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, 1974; R. SPRANDEL, *Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter*, 1975; S. SKALWEIT, (a cura di) *Der « moderne Staat »*. *Ein historischer Begriff und seine Problematik*, 1975; dello stesso autore *Der Beginn der Neuzeit*, 1982.

(10) J. KUNISCH, *Über den Epochencharakter der frühen Neuzeit*, in: E. JÄCKEL -E. WEYMAR (a cura di), *Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit*, Karl Dietrich Erdmann zum 29. April 1975, 1975, 150.

(11) SKALWEIT (nota 9) 21.

costitutive dello « Stato moderno », di origine « medievale »: la sovranità ⁽¹²⁾, l'ideologia legislativa moderna e la sua concezione volontaristica del diritto ⁽¹³⁾, il ceto di funzionari con le sue radici nell'amministrazione ecclesiastica ⁽¹⁴⁾ e nel feudalesimo ⁽¹⁵⁾, il dominio territoriale esercitato da una cancelleria stabile e gli inizi della riscossione periodica delle imposte ⁽¹⁶⁾.

Questo non significa naturalmente niente per una storia scientifica finché le affermazioni contemporanee riguardanti i fenomeni citati non siano accomunate in una « disciplina ». Tale processo presuppone tradizioni di insegnamento, una solidarietà tra docenti e discenti e un canone di questioni storiografiche comuni. Di tutto ciò non è lecito parlare prima del XVI secolo nel campo dello *ius publicum*, come si dimostrerà in seguito, nonostante tutte le discussioni medievali sulla posizione dell'imperatore e del papa, sull'elezione dell'imperatore e sulla costituzione dell'Impero, sul diritto e sulla giustizia, sulle regalie, le decime e le tasse, in senso stretto non è lecito parlarne nemmeno prima del 1600.

⁽¹²⁾ HOFMANN (nota 9); J. DENNERT, *Ursprung und Begriff der Souveränität*, 1964; H. QUARITSCH, *Staat und Souveränität*, vol. I: *Die Grundlagen*, 1970; dello stesso autore *Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jb. bis 1806*, 1986; H. DREIER, *Der Ort der Souveränität*, in: *Parlamentarische Souveränität und technische Entwicklung*, a cura di H. DREIER-J. HOFMANN, 1986, 11-44.

⁽¹³⁾ M.J. ODENHEIMER, *Der christlich-kirchliche Anteil an der Verdrängung der mittelalterlichen Rechtsstruktur und an der Entstehung der Vorherrschaft des staatlich gesetzten Rechts im deutschen und französischen Rechtsgebiet*, 1957; S. GAGNER, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm 1960; G. DILCHER, *Gesetzgebung als Rechtserneuerung. Eine Studie zum Selbstverständnis der frühmittelalterlichen Leges*, FS E. Erler, 1976, 13; R. GRAWERT, *Gesetz*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe*, vol. 2 (1975) 863-922; dello stesso autore *Historische Entwicklungslinien des neuzeitlichen Gesetzesrechts*, in: W. CONZE-R. KOSELLECK, (a cura di) *Studien zum Beginn der modernen Welt*, 1977, 218. Vedi anche nota 2.

⁽¹⁴⁾ D. WILLOWEIT, *Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1, 346 e ss. W. REINHARD, *ibidem* 162 ss.

⁽¹⁵⁾ E. WYLUDA, *Lehnrecht und Beamtentum*, 1969; O. KIMMINICH, *Die Bedeutung des Beamtentums für die Herausbildung des modernen Staats*, in: W. LEISNER, (a cura di) *Das Berufsbeamtentum im demokratischen Staat*, 1975, 47; H. HATTENHAUER, *Geschichte des Beamtentums*, 1980.

⁽¹⁶⁾ W. NÄF, *Frühformen des modernen Staates im Spätmittelalter*, HZ 171 (1951) 225; J.R. STRAYER, *Die mittelalterlichen Grundlagen des modernen Staates*, 1975; WILLOWEIT (nota 14) 92 e ss., 118 e ss.; dello stesso autore *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, in: SIMON (nota 1).

La storia della scienza incomincia con la sua nascita, ovvero in Europa centrale nella prima età moderna con l'istituzione della disciplina universitaria o con dibattiti letterari extrauniversitari che, indipendentemente dalla terminologia moderna di « scienza »⁽¹⁷⁾, erano allora considerati « eruditi ». Solo quando si mostrano i primi segni che i rappresentanti moderni della giurisprudenza, della politica o della storia cominciano ad intendere in questo modo lo *ius publicum*, quando incominciano a riflettere se lo *ius publicum* meriti delle cure particolari, quando sono pubblicati saggi o libri che danno importanza al fatto di essere considerati come appartenenti allo *ius publicum*, si crea una nuova disciplina e insieme ad essa la sua storia.

Se è vero che questo fenomeno ha origine nel secolo XVI allora è anche vero che la tradizionale linea di separazione del « Rinascimento » riacquista il suo — sia pur limitato — valore. Il moltiplicarsi di fenomeni d'importanza storica mondiale intorno al 1500, i cambiamenti delle tecniche di guerra, l'invenzione della stampa, la conquista del Nuovo Mondo, l'Umanesimo e il Rinascimento, la Riforma, il primo capitalismo, la recezione del diritto romano e il passaggio dal cosiddetto « Stato dei ceti » al primo Assolutismo: tutto questo segna una cesura, forse la più importante nella storia europea. Ognuno di questi fenomeni costituisce una via d'accesso ai problemi intellettuali dell'epoca. Il loro comune contrassegno è l'ampliamento e la liberazione, la novità e il divenire scienza dell'intero sentimento del vivere. Ciò è testimoniato in modo tanto molteplice quanto compatto da rendere ovvio l'ancorare anche gli inizi dello *ius publicum* come materia d'insegnamento universitario in quest'epoca, prestando fede alle fonti più antiche che lo confermano all'unanimità⁽¹⁸⁾.

2. *Ambito geografico.*

Dal punto di vista geografico l'esposizione si riferisce all'« Im-

(17) W. THEIMER, *Was ist Wissenschaft?*, 1985.

(18) Di altro parere D. WYDUCKEL, *Ius publicum. Grundlagen und Entwicklung des öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft*, 1984.

pero »⁽¹⁹⁾ fino al 1806 e alla « Germania » tra il XIX e il XX secolo. Problemi di demarcazione, quali possono nascere nel rapporto tra storia del diritto privato europeo e nazionale⁽²⁰⁾, si pongono in quest'ambito in misura minore. Nella materia è già implicita una limitazione « nazionale »: lo *Ius publicum Imperii Romano-Germanici*, al centro di questa storia, era valido all'interno dei confini territoriali dell'Impero. Solo in casi eccezionali fu esposto al di fuori dei confini imperiali per attirare studenti tedeschi⁽²¹⁾, e fu seguito in Germania da studenti stranieri solo in quanto parte delle « materie cortigiane » (scienze politiche, storia dell'Impero, diritto naturale e delle genti, *ius publicum universale*). I campi di validità e di azione dello *ius publicum* avevano perciò fin dall'inizio delimitazioni più nette di carattere nazionale rispetto allo *Ius Commune* che perse il suo carattere internazionale solo con le codificazioni del XVIII e del XIX secolo e attraverso la limitazione degli studi propria dello Stato nazionale, quasi contemporaneamente all'estinguersi della lingua universitaria europea, il latino. Lo *ius publicum* era considerato addirittura una specialità tedesca, come testimonia l'olandese Ulric Huber: *nihil est tamen celebrius quam Juris Publici doctrina per Germaniam, ubi non desunt egregia scripta hominum maximorum de hac Arte luci data, quae et in Academiis ubique colitur*⁽²²⁾.

3. Oggetto.

Infine dobbiamo chiarire i termini dell'oggetto. Il diritto penale, diritto di vita e di morte esercitato dal sovrano, espressione tradizionale di un « puro esercizio dell'autorità », appartiene al diritto pubblico: *merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines ...* (D. 2.1.3). Eppure prese molto presto una via di sviluppo indipendente, sia attraverso la codifica-

⁽¹⁹⁾ P. MORAW, K. O. v. ARETIN, N. HAMMERSTEIN, *Reich*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe*, vol. 5 (1984) 423-456, 456-486 ivi ulter. letteratura.

⁽²⁰⁾ H. COING, *Einleitung*, in: *Handbuch* vol. 1, 1973, 3-35.

⁽²¹⁾ H. SCHNEPPEN, *Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben*, 1960, 101 sull'attività di insegnamento di entrambi i VITRIARIUS a Leiden.

⁽²²⁾ U. HUBER, *Oratio III Quâ disseritur; Quamobrem Ius Publicum olim in Academiâ nostra professione publicâ non sit honoratum*, Franeker 1682. A questo proposito cfr. infra 253 ss.

zione nella *Carolina*, la procedura giudiziaria penale di Carlo V del 1532, sia nell'ambito della storia della scienza⁽²³⁾, cosicché ci pare qui lecito lasciarlo da parte. Si presenta invece difficile la delimitazione dal diritto delle genti che fu sempre considerato come disciplina particolare dello *ius publicum* e rimase in stretto contatto con la materia principale attraverso il diritto naturale ossia lo *ius publicum universale*. Anche nei libri di testo di politica (*prudencia civilis*), che costituiscono una delle radici principali dello *ius publicum*, sono trattati fino al XVII secolo guerra e pace, diritto d'ambasciata e alleanze. Un'abbondanza di disputazioni e dissertazioni parallele nelle facoltà artistiche e giuridiche dimostra che ancora nel XVIII secolo lo *ius publicum*, il diritto delle genti e la politica erano considerati in modo strettamente collegato⁽²⁴⁾. Altrettanto complicata appare la delimitazione tra lo *ius publicum* e il diritto canonico. Fintanto che le diverse funzioni del potere pubblico furono esercitate vicendevolmente da poteri secolari ed ecclesiastici, in rapporti di scambio o di concorrenza, la Chiesa e il diritto canonico fecero parte della sfera pubblica: *Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit* (D. 1.1.1.2): già questo principio di diritto romano suggeriva l'includere le norme della Chiesa nel corpus dello *ius publicum*. La portata dell'influenza dello Stato su beni e diritti ecclesiastici, su culto e confessione, era da osservare nello *ius publicum* tanto quanto la portata delle competenze ecclesiastiche nelle questioni secolari. Questa è la linea di tradizione del diritto ecclesiastico, ora considerato parte integrante del diritto pubblico. Il diritto stabilito all'interno della Chiesa è invece considerato soprattutto come diritto indipendente anche in tempi di più stretta unione

(23) E. SCHMIDT, *Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege*, 1965³; F. SCHAFFSTEIN, *Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts*, 1930; dello stesso autore *Die europäische Strafrechtswissenschaft im Zeitalter des Humanismus*, 1954; dello stesso autore *Abhandlungen zur Strafrechtsgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte*, 1986; H. RÜPING, *Grundriß der Strafrechtsgeschichte*, 1980, 40 e ss. 4. ed.

(24) A. NUSSBAUM, *Geschichte des Völkerrechts*, 1960; W. PREISER, *Völkerrechtsgeschichte*, in: K. STRUPP- H.J. SCHLOCHAUER, *Wörterbuch des Völkerrechts*, vol. 3, 1962, 680-703; E. REIBSTEIN, *op. cit.* 703-721; H.U. SCUPIN, *op. cit.* 721-744; W. GREWE, *Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, 1984 (2. ed. 1988). — Sulle dissertazioni cfr. il volume a cura di F. RANIERI, *Juristische Dissertationen deutscher Universitäten 17.-18. Jahrhundert*, vol. 1, 1986.

tra il potere secolare e quello ecclesiastico ed è trattato separatamente nei corsi universitari. Ciò nonostante ci sono stati trattati di « diritto ecclesiastico »⁽²⁵⁾ in cui si esprimeva l'ovvia appartenenza della Chiesa e del suo diritto alla sfera pubblica.

III. *Il quadro storiografico.*

Lo stato attuale delle ricerche nel campo qui preso in esame non è dunque facile da descrivere a causa delle gravi mancanze ma anche della parziale ricchezza di materiali e di ricerche dettagliate e anche di compendi di più vecchia data. Di recente è stato nuovamente constatato, che « la mostruosa montagna di libri innalzata dalla 'pubblicistica imperiale', dalla scienza del diritto pubblico del Sacro Romano Impero nel XVII secolo e in quello successivo 'macchiato di inchiostro' non può essere assolutamente considerata come ben indagata. La più recente bibliografia (Althusius-Bibliographie, 1973) nomina ad esempio oltre 20.000 titoli tra fonti e critica ma è ancora incompleta. Il numero solo delle dissertazioni principali qui non citate dovrebbe comporsi di cinque cifre »⁽²⁶⁾. La storia della letteratura registra fenomeni paralleli⁽²⁷⁾.

I deficit nella ricerca di questa « montagna di libri » si spiegano soprattutto partendo dal legame tradizionale tra la storia del diritto e il diritto civile. Ne hanno sofferto la storia del diritto penale e quella del diritto pubblico⁽²⁸⁾. Soprattutto la storia del diritto

⁽²⁵⁾ J.G. ESTOR, *Delineatio iuris publici ecclesiastici Protestantium exhibens iura et beneficia Augustanae Confessionis eique addictorum*, Frankfurt und Leipzig 1732; G. CH. NELLER, *Periculum iuris publici ecclesiastici catholicorum ad statum Germaniae accommodati*, Frankfurt 1745, sotto il titolo di *Principia iuris publici ecclesiastici*, Frankfurt und Leipzig 1746.

⁽²⁶⁾ B. ROECK, *Titelkupfer reichspublizistischer Werke der Barockzeit als historische Quellen*, in: *Archiv für Kulturgeschichte* 65 (1983), 329 (333).

⁽²⁷⁾ G. DÜNNHAUPT, *Der barocke Eisberg. Überlegungen zur Erfassung des Schrifttums des 17. Jahrhunderts*, in: *Aus dem Antiquariat* 1980, 441.

⁽²⁸⁾ M. STOLLEIS, *Aufgaben der Neueren Rechtsgeschichte, oder: hic sunt leones*, RJ 4 (1985) 251 con corrispondenze in MAYER-MALY, *op. cit.* 268 e PICKER, RJ 5 (1986) 367. Della « predominanza della ricerca sulla storia del diritto privato » e dei deficit da lei nati parla anche W. BRAUNEDER, in: *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, a cura di R. SCHNUR, 1986, 631.

amministrativo presenta mancanze ancora molto gravi (29). La storia della costituzione, curata a partire dal secolo XIX (30), era pur sempre in gran parte storia della letteratura del diritto pubblico. Allo stesso tempo i giuristi di diritto pubblico, considerando il legame con la storia da sempre presente nel loro campo, hanno ricercato relativamente spesso le fondamenta storiche della loro materia e sono rimasti consapevoli del fatto che la loro materia è in particolar modo sottomessa ai cambiamenti nella politica e nella storia.

Anche i libri di testo di storia del diritto hanno — nonostante la loro tradizionale concentrazione sul diritto civile e su campi specifici del diritto tedesco — gettato uno sguardo sulla letteratura relativa alla giuspubblicistica (31). Chi vuole penetrare nella storia del diritto pubblico come scienza sarà agevolato soprattutto dall'ancora insostituibile opera di Stintzing e Landsberg (32) e dalla letteratura monografica (33). Entrambe le esposizioni generali della storia scientifica del diritto pubblico edite di recente mostrano quali difficoltà si incontrino ancora oggi nei tentativi di sintesi. Hanns Gross (34) fa cominciare la sua ricostruzione storica giustamente proprio nel 1599, la conclude però già nel 1804. La sua meritevole presenta-

(29) R. SCHULZE-R. MIZIA, *Verwaltungsgeschichtsschreibung in Deutschland und Österreich*, in: *Die Verwaltung* 18 (1985) 351; G. DILCHER, *Der lange Weg zum Verwaltungsstaat*, HZ 242 (1986) 99-109. — Per la Repubblica Democratica Tedesca cfr. K. BLASCHKE, *Die Verwaltungsgeschichte als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung*, in: *Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa* 2 (1965) — Per l'Italia cfr. *L'Amministrazione nella Storia moderna*, 2 voll., Milano 1985 (su questi la mia recensione HZ 244, 1987); per la Francia P. LEGENDRE, *Histoire de l'administration (de 1750 à nos jours)*, Paris 1968; J.-L. MESTRE, *Introduction historique au droit administratif français*, Paris 1985 e — in forma più stringente — H. LEGOHEREL, *Histoire du droit public français*, Paris 1986.

(30) BOLDT, *Einführung* (nota 4) 119 e ss.

(31) Da rilevare soprattutto il contributo di H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. 2, *Neuzeit bis 1806*, 1966, 113 e ss.

(32) R. STINTZING-E. LANDSBERG, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft*, 3 parti in 4 voll., 1880-1910 (ND 1957).

(33) *Althusius-Bibliographie*, a cura di H. U. SCUPIN-U. SCHEUNER, 2 voll., 1973; H. MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltungslehre*, 1980²; *Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert*, a cura di M. STOLLEIS, 1995³, con rispettiva postfazione.

(34) H. GROSS, *Empire and Sovereignty. A History of the Public Law Literature in the Holy Roman Empire 1599-1804*, Chicago 1974.

zione, pur essendo ancora fortemente improntata alle prospettive della letteratura di vecchia data, è passata quasi inosservata nel nostro paese. La tesi di abilitazione discussa a Münster da Dieter Wyduckel ⁽³⁵⁾ risale fino al Medioevo, tenta di condurre parallelamente la storia istituzionale e scientifica del diritto pubblico per sfociare infine in uno sguardo verso un « realismo giuridico post-positivistico ». Il pregio di quest'opera, dato più da una sintesi armonizzante di uno sviluppo durato 600 anni che dal lavoro sui dettagli, viene sminuito da una valutazione delle fonti che le classifica a seconda che rispettino o meno una separazione tra diritto pubblico e diritto privato vicina a quella attuale, considerata a priori come « giusta ». A causa della quantità di materiale che è accumulata in uno spazio limitato permane in gran parte dell'opera il carattere di un grande schizzo.

Come sempre sono dunque per la storia letteraria del diritto pubblico indispensabili le esposizioni di più vecchia data del XIX secolo che a loro volta rimandano a quelle del XVIII secolo, per esempio, accanto a Stintzing-Landsberg, la « Geschichte der deutschen Rechtsquellen » (Storia delle fonti del diritto tedesco) di Otto Stobbe (1860/64), la « Geschichte des Allgemeinen Staatsrechts und der Politik seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart » (Storia del diritto pubblico generale e della politica dal XVI secolo fino ad oggi) di Johann Caspar Bluntschli (1864) e « Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften » (La storia e la letteratura delle scienze dello Stato) di Robert von Mohl (1855/58). Bluntschli e Mohl devono a loro volta molto alla grande opera di Pütter e Klüber ⁽³⁶⁾. A sua volta Pütter si basò sulle ampie bibliografie e miscellanee del XVII e XVIII secolo che insieme alle opere introdotte hanno accompagnato fin dall'inizio la storia del diritto pubblico ⁽³⁷⁾.

⁽³⁵⁾ D. WYDUCKEL, *Ius publicum. Grundlagen und Entwicklung des öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft*, 1984. Cfr. Anche H. DREIER, JZ 1985, 570 e W. HENKE, Der Staat 1986, 123; H. HOFMANN, ZNR 1986, 202-204. Non critico è D. NEUMANN, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 72 (1986) 549-552.

⁽³⁶⁾ J.S. PÜTTER, *Litteratur des Teutschen Staatsrechts*, Teil 1-4, Göttingen 1776, 1781, 1783, Erlangen 1791 (J.L. KLÜBER), ND 1965.

⁽³⁷⁾ Cfr. J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, Stuttgart 1729-1734; dello stesso autore *Neueste Bibliothek der allgemeinen teutschen Staatsrechte*, Frankfurt 1771; C.

Avendo il diritto pubblico le sue radici nel diritto romano e nella « politica » con il suo complesso di « scienze dello Stato » ed essendo tra l'altro il diritto amministrativo nato dall'antica scienza di polizia, sin dall'inizio non è stata possibile una limitazione delle ricerche alla « storia del diritto » in senso stretto. La storia dello sviluppo dell'economia nazionale, della statistica, delle scienze della finanza e soprattutto della scienza politica in quanto parte della filosofia pratica erano, sia detto con un eufemismo, almeno da tenere d'occhio. Molto utile si sono rivelate a questo proposito la sopracitata « Althusius-Bibliographie », riveduta da Dieter Wyduckel, le opere di Roscher, Schmoller, Zielenziger, John e Stoltenberg e anche la seconda edizione dell'opera di Hans Maier, « Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre » (L'antica dottrina tedesca dello Stato e dell'amministrazione; 1980), riveduta nella sua parte bibliografica.

Il quadro storiografico è dunque caratterizzato dal fatto che l'accessibilità delle fonti storico-letterarie si deve basare in gran parte sulle opere di più vecchia data che hanno però scelto e interpretato il materiale secondo particolari punti di vista. Per questa ragione i risultati della lettura personale delle fonti e quelli della lettura della bibliografia critica spesso non corrispondono. Certamente questo può considerarsi come un fenomeno normale, ma in questo caso è reso particolarmente evidente dalla mancanza di una più ampia ricerca moderna.

Colpisce anche il fatto che finora i collegamenti trasversali con la storia della letteratura generale — e in modo particolare della letteratura barocca ⁽³⁸⁾ — siano stati sfruttati di rado, anche se i

THURMANN, *Bibliotheca Statistica*, Halle-Magdeburg 1701; B. G. STRUVE, *Bibliotheca Philosophica*, Jena 1704; D. NETTELBLADT, *Initia Historiae Litterariae Juridicae universalis*, Halle-Magdeburg 1764; M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, vol. 1-6, 1757-1823 (ND 1970); G. HUGO, *Lehrbuch eines Civilistischen Cursus*, vol. 6, 1818², §§ 46 ss. « Juristische Bücherkenntnis ».

⁽³⁸⁾ W. BARNER, *Barockerhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen*, 1970; C. WIEDEMANN, *Barockdichtung in Deutschland*, in: B. KÖNNECKER-C. WIEDEMANN, *Deutsche Literatur in Humanismus und Barock*, Frankfurt 1973, 177; *Stadt-Schule-Universität-Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert*, a cura di A. SCHÖNE, 1976; V. SINEMUS, *Poetik und Rhetorik im frühmodernen deutschen Staat. Sozialgeschichtliche Bedingungen des Normenwandels im 17. Jahrhundert*, 1978; G. E.

rapporti molto stretti tra « la repubblica degli eruditi e il Principato »⁽³⁹⁾ risultano immediatamente evidenti. Questa condizione storiografica non è solo dovuta alla specializzazione delle discipline, ma anche alla scissione di principio tra cultura letteraria e cultura scientifica, come si è visto a partire dalla critica kantiana della conoscenza. Nel frattempo ci siamo tanto abituati alle linee di separazione tra teoria politica, giurisprudenza, retorica, poesia e poetica da fare fatica a concepire la complessità di quelle personalità attive in vari incarichi e in generi letterari diversi dal XVI fino al XVIII secolo. Ugo Grozio, per esempio, che brillò come filologo, teologo, poeta, diplomatico ed esperto di diritto naturale e internazionale, è una di quelle personalità⁽⁴⁰⁾. È chiaro che gli individui pongono le loro priorità personali tra *vita activa* e *vita contemplativa*, ma l'ideale accettato del tempo era pur sempre una personalità informata e allo stesso tempo attiva in tutte le scienze e le arti. Erano altrettanto diffusi i sovrani che scrivevano poesie e componevano musica⁽⁴¹⁾ quanto la formazione e la pratica giuridica di importanti poeti quali, tra gli altri, Gryphius, Hoffmannswaldau, Logau, Moscherosch, Lohenstein, Prasch, Haugwitz, Hallmann, Harsdörffer, Neumark, Neukirch, Zingref⁽⁴²⁾. Lo Stato e la politica, la giustizia

GRIMM, *Literatur und Gelehrtentum in Deutschland. Untersuchungen zum Wandel ihres Verhältnisses vom Humanismus bis zur Frühaufklärung*, 1983; K. GARBER, *Zentraleuropäischer Calvinismus und deutsche « Barock »-Literatur. Zu den konfessionspolitischen Ursprüngen der deutschen Nationalliteratur* in: *Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland - Das Problem der « Zweiten Reformation »*, a cura di H. SCHILLING, 1986, 317 ss.

⁽³⁹⁾ W. KÜHLMANN, *Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Entwicklung und Kritik des deutschen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters*, 1982.

⁽⁴⁰⁾ A. DUFOUR, *Grotius - Homme de loi, homme de foi, homme de lettres*, in: *Grotius et l'ordre juridique international*, a cura di A. DUFOUR-P. HAGGENMACHER- J. TOMAN, Lausanne 1985, 9; CH. EDWARDS, *Hugo Grotius. The Miracle of Holland. A Study in Political and Legal Thought*, Chicago 1982.

⁽⁴¹⁾ N. HAMMERSTEIN, « *Recreationes ... Principe dignae* ». *Überlegungen zur adligen Musikpraxis an deutschen Höfen und ihren italienischen Vorbildern*, in: FS f. R. Hammerstein, a cura di L. Finscher, 1986, 213.

⁽⁴²⁾ L'importanza del tema trattato finora solo marginalmente è stata riconosciuta soprattutto da CONRAD WIEDEMANN, il quale ha aperto una strada con diversi contributi interessanti, soprattutto C. WIEDEMANN, *Heroisch- Schäferlich-Geistlich. Zu einem möglichen Systemzusammenhang barocker Rollenhaltung*, in: *Schäferdichtung*, a cura di W. VOSSKAMP, 1977, 96; dello stesso autore *Der galante Stil. 1680-1730*, 1969, 160 e ss. Sulla

e l'ingiustizia, il buon sovrano e il tiranno furono discussi intensamente in tutti i generi della letteratura del Rinascimento e del Barocco. L'élite politica, scientifica e artistica era un elemento all'interno di un insieme complessivo formato da tutte le persone colte in cui i singoli mantenevano contatti a livello europeo attraverso viaggi e carteggi. La cultura del diritto pubblico degli inizi dell'età moderna ne rappresenta solo un settore che è reso accessibile solo attraverso la conoscenza del rapporto con l'ambiente intellettuale a cui si è accennato. Anche in questo senso si presentano ancora notevoli lacune nella ricerca.

IV. *Interesse e scopo della ricerca.*

La catalogazione della storia scientifica del diritto pubblico all'interno delle *scienze storiche* intrapresa al principio di quest'esposizione riguarda l'interesse, lo scopo della ricerca e il metodo: « Lo scopo e il metodo della storia del diritto non sono diversi da quelli della storia in generale »⁽⁴³⁾, però con la particolarità che l'elaborazione di ipotesi e la scelta del materiale vengono dettate dall'esperienza presente del diritto propria dello storico con formazione giuridica. Egli cerca, con un orizzonte più limitato rispetto allo storico generale, informazioni sul diritto o fenomeni simili al diritto nella congerie di informazioni del passato. Il fatto di poterle riconoscere implica il riconoscimento di analogie ovvero di « somiglianze » tra ieri ed oggi. Questo passaggio del pensiero attraverso le analogie rappresenta il punto più difficile della ricerca, perché vi si nasconde il problema del trasferimento di una informazione codificata nel passato ai nostri utilizzi attuali della parola e alle nostre

poesia tedesca solo accenni in R. SCHNUR, *Moderner Staat, moderne Dichtung und die Juristen* (nota 35) 851. Un notevole arricchimento delle nostre conoscenze su questo contesto offre il volume *Res Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit*, a cura di S. NEUMEISTER-C. WIEDEMANN, 1987, soprattutto attraverso i contributi di EMILIO BONFATTI, ADALBERT WICHERT (su LOHENSTEIN), WILHELM KÜHLMANN (Tacitismo), YVES CARBONNEL e GÜNTER WEYDT (su GRIMMELSHAUSEN).

⁽⁴³⁾ F. WIEACKER, 15; anche D. SIMON, *Rechtsgeschichte*, in: *Handlexikon zur Rechtswissenschaft*, a cura di A. GÖRLITZ, 1972; riassunto M. SENN, *Rechtshistorisches Selbstverständnis im Wandel. Ein Beitrag zur Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte der Rechtsgeschichte*, Zürich 1982.

abitudini comprensive. Traducendo siamo esposti al doppio rischio di incomprendimenti da parte nostra e da parte del lettore e in caso estremo al fallimento della decodificazione del messaggio. Ogni « traduzione » è legata al tempo e più tardi è anche riconoscibile nel suo legame con una determinata epoca.

Lo stesso vale per le ipotesi o per le domande principali che sono rivolte alle fonti. I quesiti, la cui risposta è oggetto di questo libro, non negano per questo anche l'influsso del tempo, del luogo e dell'autore. Sono improntati alle esperienze del giurista all'interno dello Stato interventista e sociale del presente ⁽⁴⁴⁾, allo Stato caratterizzato da una fitta rete di regolamentazioni e da una protezione giuridica evoluta. Il loro sfondo è l'osservazione del mondo moderno burocratizzato degli Stati industriali occidentali, in cui quotidianamente il « diritto pubblico » è prodotto e consumato come merce di massa. Conformemente a questo sviluppo la formazione attuale dei giuristi si è spostata verso il diritto pubblico. Mentre verso il 1900 il diritto pubblico era raramente materia d'insegnamento e d'esame ⁽⁴⁵⁾, oggi occupa ampio spazio nel *curriculum* di studi. Lo studente ha a disposizione una grande scelta di libri di testo sul diritto costituzionale e amministrativo. Più di un terzo delle cattedre universitarie di giurisprudenza nella Repubblica Federale Tedesca è da classificare come appartenente al diritto pubblico. Osservando inoltre che ampi campi del diritto economico, del diritto dell'informazione, del diritto del lavoro e del diritto dell'ambiente come il diritto dei servizi pubblici sono completamente o prevalentemente strutturati sulla base del diritto pubblico — i giuristi attuali di diritto civile ci si adattano — l'attuale onnipresenza

⁽⁴⁴⁾ M. STOLLEIS, *Sozialversicherung und Interventionsstaat 1881-1981*, in: *Schriften des Sozialgerichtsverbandes XXII*, 1982, 60-84; dello stesso autore *Die Geschichtlichkeit des Sozialrechts*, in: *Sozialgerichtsbarkeit* 1984, 378-382; dello stesso autore *Möglichkeiten der Fortentwicklung des Rechts der sozialen Sicherheit zwischen Anpassungszwang und Bestandsschutz*, 55. DJT 1984, vol. II, parte N, 9-69.

⁽⁴⁵⁾ PH. ZORN, prefazione a L. v. RÖNNE, *Das Staatsrecht der preussischen Monarchie*, 1899⁵, vol. 1, IV: «...nell'esame da procuratore legale ancora oggi il diritto costituzionale ha la parte di Cenerentola, e il diritto amministrativo in questo esame è assolutamente assente ».

del diritto pubblico allontana l'immagine dello Stato del tardo liberalismo del XIX secolo ⁽⁴⁶⁾.

Ma lo storico del diritto non tiene solo presente l'evidente moltiplicarsi del diritto pubblico nell'ampliamento dello Stato interventistico. Lo muove altrettanto la forma composta « Rechtsstaat » (Stato di diritto) tipica della lingua tedesca (Art. 28 I GG), la cui storia politica e intellettuale ha origine ben prima del XVIII secolo. È evidente come la particolare densità di regolamenti sempre attribuita al Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca nella prima età moderna, l'esistenza di una giurisdizione imperiale funzionante e una classe di giuristi particolarmente numerosa formatasi in quasi 40 università abbiano costituito il terreno per quella forma di « Stato di diritto » che la borghesia tedesca della fine del XVIII e del XIX secolo riuscì lentamente a imporre come equivalente alla mancanza di collaborazione politica. Il conservatorismo proprio dell'immagine tedesca dello Stato di diritto e il mantenimento dello *status quo* attraverso assicurazioni formali, hanno senza dubbio anche ragioni storiche che risalgono a ben prima del XIX secolo ⁽⁴⁷⁾.

Infine, le questioni sull'identità tedesca, che periodicamente vengono risollevate, rendono necessaria una riflessione storica. Ognuno oggi sa che per i tedeschi l'accettare la storia come propria comporta difficoltà e identificazioni non sempre piacevoli. Anche questa ricerca d'identità risale a ben prima del XX secolo. I crimini, senza precedenti, del nazionalsocialismo e la divisione tedesca dopo il 1945 non hanno fatto sorgere dal nulla le difficoltà della ricerca tedesca in direzione di una acquisizione sicura e di una rielaborazione proficua della storia con la creazione di una considerazione collettiva di sé, ma hanno al massimo approfondito un qualcosa di preesistente. Nel XIX secolo si constatò con delusione che il vecchio Impero non fu un vero Stato e che per trovare un periodo di

⁽⁴⁶⁾ F. WIEACKER, *Das Sozialmodell der klassischen Privatrechtsbücher und die Entwicklung der modernen Gesellschaft*, 1953; L. RAISER, *Die Zukunft des Privatrechts*, 1971. Bilanci parziali si trovano anche in H. LEHMANN, *Grundlinien des deutschen Industrierechts*, FS E. Zitelmann, 1913 e H. LANGE, *Die Entwicklung der Wissenschaft vom bürgerlichen Recht seit 1933. Eine Privatrechtsgeschichte der neuesten Zeit*, 1941.

⁽⁴⁷⁾ K. MICHAELIS, *Die Deutschen und ihr Rechtsstaat*, 1980; M. STOLLEIS, *Rechtsstaat*, HRG IV (1986) 367-375; E. SCHMIDT-ABMANN, *Der Rechtsstaat*, in: *Handbuch des Staatsrechts*, a cura di ISENSEE/KIRCHHOF, vol. I, 1987, 987-1043 ivi ulter. letteratura.

splendore dell'Impero era necessario risalire fino agli Hohenstaufen. Nel XVIII secolo il sentimento nazionale che si risvegliava non poteva fare leva né sul concetto di Impero che stava svanendo né su quel tappeto rattoppato formato da piccoli territori, ragion per cui conformemente al dualismo politico si crearono due identità parziali, quella prussiana e quella austriaca. Nel secolo XVII era diventato più che mai comune il lamento sulla « patria tedesca » impotente e sotto il giogo di potenze straniere. In tutti questi periodi storici il diritto costituzionale imperiale e territoriale era coinvolto nella ricerca di un'identità. La questione se la Germania contasse per il sentimento nazionale più che una somma di signorie, province, paesi, regioni o territori ereditari, nei quali c'erano diverse capitali al plurale ma non ce n'era nessuna al singolare ⁽⁴⁸⁾, non riguardava solo una decisione interna tra nazione culturale (greca) e Stato (latino) ⁽⁴⁹⁾, ma era anche una questione dell'ordine normativo che avrebbe dovuto dare una struttura a questa entità. Proprio a causa del notorio particolarismo e dello smembramento che furono subito praticamente più volte, pur lodandone i vantaggi a livello di ordinamento di pace e come terreno propizio ad un gran numero di culture, in Germania si cercò con particolare intensità un diritto naturale che superasse la divisione, uno *ius publicum universale*.

Lo storico del diritto, la cui ricerca si prefigge gli scopi sopra accennati, si chiede quale fu la strada che portò a questi fenomeni, sia che lo ammetta apertamente o che utilizzi, provando un po' di vergogna, l'espressione della « pura curiosità ». Egli vorrebbe aprire a ritroso alcune strade per sé e possibilmente per altri. L'analisi degli stili di pensiero, delle convinzioni e dei pregiudizi passati è un contributo al chiarimento del ricordo comune. Addentrandosi nel proprio passato la società di oggi sperimenta la sua identità storica. Questa non deve essere forzatamente la nazione nel senso del XIX secolo. Eppure la ricostruzione del pensiero giuridico si riferisce in quanto parte di un ricordo collettivo ad un campo limitato, alla società unita prima sotto il nome di *Sacro Romano Impero della*

⁽⁴⁸⁾ L. GALL, *Frankfurt als deutsche Hauptstadt?* In: D. SIMON (nota 1) 1-18.

⁽⁴⁹⁾ C. WIEDEMANN, *Römische Staatsnation und griechische Kulturnation. Zum Paradigmawechsel zwischen Gottsched und Winckelmann*, in: Akten des VII. Internat. Germanisten-Kongresses, Göttingen 1985, vol. 9, 1986, 173.

Nazione Tedesca, dal XVI al XVIII secolo, poi sotto il nome di *Germania*, che proprio grazie alla sovrastruttura di diritto costituzionale disparata e improntata alla discontinuità cercava in passato e cerca ancora oggi il suo centro d'equilibrio nella storia comune e nella storia del diritto. In questo senso può valere la bella confessione di Gustav Hugo, che la storia del diritto e « soprattutto quella del diritto pubblico è una delle pagine più importanti della storia di un popolo e anche della storia dell'umanità »⁽⁵⁰⁾.

In ogni caso l'importanza in questo senso non è sinonimo di utilità immediatamente applicabile nelle questioni di diritto pubblico. Che questi problemi siano situati nella storia è una verità lapalissiana. Lo storico, presentando la determinazione storica dei problemi, non li risolve, anzi se possibile ne palesa l'irrisolubilità. Ma il rendere accessibile la dimensione temporale agevola la comprensione delle questioni. Quello che appare come solo bidimensionale al presente, acquista nel tempo diverse dimensioni. Lo storico può così rendere più accessibili e comprensibili soluzioni o fallimenti passati, può facilitare la valutazione giuridico-politica di proposte legislative rivelando fino a che punto i cambiamenti arrivino a toccare livelli profondi e dove siano da sopporre le maggiori resistenze. Così sono relativizzati storicamente i punti di vista attuali.

Nonostante questo rapporto indiretto con il presente, la seguente esposizione non utilizza il diritto pubblico in vigore come filo conduttore metodico o come punto di fuga prospettico verso il quale alla fine si orienta tutto. Il diritto oggi vigente non è lo strumento adatto per separare nell'infinita quantità di informazioni storiche il materiale « vivo » da quello « morto ». I bisogni del presente non possono servire a regolare il corso della storia secondo moderni punti di vista e toglierle il peso di quanto, secondo l'opinione comune, « oggi non interessa più ». Il punto essenziale del lavoro non è la preistoria del presente. Si orienta invece per quanto possibile verso la prospettiva del periodo descritto come ci si presenta nelle fonti (tenendo sempre conto del problema della « traduzione »). I punti di vista secondo i quali si articola l'opera, le suddivisioni di letteratura o i generi, le tendenze e controtendenze

⁽⁵⁰⁾ G. HUGO, *Lehrbuch eines Civilistischen Cursus*, 3 voll., 1832¹¹, 4. A questo proposito dettagliato P. CAPPELLINI, *Systema Iuris*, vol. II, Milano 1985, 256 ss.

devono dunque scaturire « dagli oggetti stessi » ⁽⁵¹⁾, nella misura in cui sia possibile rispetto alla insopprimibile soggettività dell'autore, alla distanza temporale e alla problematica della « giusta » scelta delle fonti e della loro 'traduzione'.

⁽⁵¹⁾ Riferito a WIEACKER, in: Bollettino d. Istituto d. Dir. Romano 59-60 (1956) 277: « ... ritengo appunto giusto che la storia del diritto debba costituire il proprio strumentario a partire dal suo oggetto ». Questa massima è anche il motto di S. GAGNER nella sua ricerca *Zur Methodik neuerer rechtsgeschichtlicher Untersuchungen*, I, Ebel-sbach 1993.

CAPITOLO II

DIRITTO ROMANO E DIRITTO PUBBLICO

I. 'Recezione' e diritto pubblico: stato della ricerca. — II. L'unità del diritto' nel Medioevo. — III. Crisi e tentativi di riforma. — 1. Istruzione giuridica e riforma dell'Impero. — 2. Rinascimento e Riforma. — 3. Effetti sulla formazione dei giuristi. — IV. Indizi di un'autonomizzazione del diritto pubblico? — 1. Vigelio. — 2. La bipartizione ulpiana. — V. Conclusioni.

I. 'Recezione' e diritto pubblico: stato della ricerca.

L'insegnamento del diritto pubblico quale disciplina autonoma e consapevole della propria autonomia emerse nelle università tedesche a partire all'incirca dal 1600, accanto ai settori disciplinari tradizionali del diritto privato, del diritto canonico e di quello feudale. A partire da questo momento si diffuse l'abitudine di qualificare determinate questioni giuridiche come *Quaestiones iuris publici*; nacquero dispute e dissertazioni *ex iure publico* e, poco dopo, anche trattati, quasi sempre intitolati *Ius publicum Imperii Romano-Germanici*, in termini moderni libri di testo di diritto pubblico o, più propriamente, costituzionale. In concomitanza, si consolidò la prassi di contrassegnare in modo analogo cattedre e cariche accademiche, nonché le denominazioni dei corsi universitari.

Tale processo ebbe luogo in un'epoca in cui la 'romanizzazione' del diritto (estesasi dal XIII al XVI secolo), la c.d. 'Recezione' ⁽¹⁾, si

(1) L'accesso all'attuale stato della ricerca è presentato da H. KRAUSE, *Kaiserrecht und Rezeption*, 1952; WIEACKER, 124; H. SCHLOSSER, *Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte*, 1985³, 38 e ss.; H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. 1, 1973, 25 e ss.; 261 e ss., vol. 2/1 (1977) 501 e s.; G. WESENER, *Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung*, 1976³, §§ 10 e ss.; W. STELZER, *Gelehrtes Recht in Österreich*, 1983 e sull'articolo «Recezione» HRG vol. IV (1987), 28. fascicolo.

era ormai ampiamente compiuta. La tradizionale spiegazione della nascita del diritto pubblico partiva dunque anche dal presupposto che quest'ultimo si fosse sviluppato 'emancipandosi' dal diritto privato, una volta conclusasi la Recezione, quale ramo del diritto positivo, sulla base di nuove fonti di diritto costituzionale imperiale e territoriale, per affermarsi, da quel momento in poi, come disciplina autonoma, ampiamente scevra da influssi del diritto romano (2). Di conseguenza, residue vestigia di diritto romano nello *ius publicum* finirono per essere criticate nel corso del XVII e XVIII secolo come sintomo di arretratezza, mentre la creazione ed applicazione di autonome fonti giuspubblicistiche fu valutata positivamente come segno di progresso (3).

Tuttavia, è più che dubbio che una simile 'emancipazione' possa rendere giustizia ai complessi meccanismi di sovrapposizione e compenetrazione dell'antico ordinamento giuridico, ormai percepito come insufficiente, nell'ambito del processo di formazione degli stati moderni.

I problemi iniziano già dal presupposto necessario di una simile 'emancipazione': cioè che il diritto romano sia stato soggetto ad una recezione *in toto*, quindi anche con i propri principi di *ius publicum*. Tale presupposto era da sempre dibattuto, e non senza motivo; esso apportava infatti una significativa variante nella teoria delle fonti del diritto. Mentre taluni sostenevano che la recezione del diritto romano fosse avvenuta *in complexu* (*Vollrezeption*), per poi eventualmente bollare come inapplicabili singole proposizioni di *ius publicum*, altri in dottrina si rifiutavano di ammettere l'assimilazione delle proposizioni ritenute inapplicabili, ed assumevano invece, più modestamente, che si fosse verificata una recezione soltanto parziale — attraverso la prassi — del diritto romano. Ragion per cui Thomasius, nel 1717, poteva apoditticamente affermare che il diritto pubblico romano « non è assolutamente da annoverarsi fra gli elementi di diritto straniero recepiti » (4). Savigny espresse in seguito la propria

(2) R. HOKE, *Die Emanzipation der deutschen Staatsrechtswissenschaft von der Zivilistik im 17. Jahrhundert*, in: *Der Staat* 15 (1976) 211.

(3) PÜTTER, I, §§ 15, 16.

(4) CH. THOMASIIUS, *D. Melchioris von Osse Testament gegen Hertzog Augusto Churfürsten zu Sachsen. Zum Gebrauch des Thomasischen Auditorii*, Halle 1717, 177.

adesione, asserendo che « solo il diritto privato dei Romani è divenuto parte, nella sua totalità, del nostro ordinamento giuridico » (5): un'affermazione sorprendente, dato che Savigny aveva piena coscienza del fervore del dibattito intorno al significato del diritto romano nella sfera del diritto pubblico in pieno XVIII secolo (6).

Fu anche per questo motivo che la maggior parte degli autori del XIX sec. prese le distanze da Savigny. Si era concordi sul fatto che, con la Recezione, si fosse in linea di principio assimilato l'«intero» diritto romano. Non si poteva parlare di una recezione a sé stante del solo diritto privato. Ciò nonostante v'erano materie, fra le quali il diritto pubblico romano, che, a causa delle proprie diversità strutturali, per via della *varietas temporum*, non erano state suscettibili di applicazione alle situazioni giuridiche dell'età della Recezione, e pertanto avevano silenziosamente perso significato (7). Detta interpretazione storica coincise — in linea di massima — con la situazione costituzionale del XIX secolo. Il diritto romano non possedeva ivi alcun ruolo, era 'nafragato' e non più utilizzabile per la soluzione di problemi di diritto costituzionale, nemmeno quale fonte giuridica sussidiaria. Poteva dunque instaurarsi un'analogia fra il XIX ed il XVI secolo: in entrambi i periodi un diritto costituzionale tedesco autonomo si sostituiva all'ormai obsoleto diritto pubblico romano, sì da lasciare il solo diritto privato quale campo di

(5) F. C. v. SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, vol. 1, 1840, (2. ND 1981) § 1, n. 3.

(6) G. ENGELBRECHT, *De usu iuris Romani in iure publico R. G.*, Helmstedt 1962; F. G. LAUTENSACK, *De inepta ratione decidendi controversias iuris publici ex legibus Romanis et iure canonico*, Erfurt 1710; M. H. GRIEBNER, *De praedicio principum imperii ex abusu iuris Iustinianei*, Wittenberg 1715; E. OTTO, *Dissertatio de abusu legum Romanorum in iure publico*, Duisburg 1718; H. KLUGKIST, *Oratio de auctoritate legum Romanorum in iurisprudencia publica*, Bremen 1729; E. C. WESTPHAL, *Vom Gebrauche des römischen Rechts in dem teutschen Staatsrecht und der Privatrechtsgelehrsamkeit der erlauchten Personen im Reich*, Halle 1779; A.J. SCHNAUBERT, *Vom Gebrauch der in Teutschland geltenden fremden Rechte bei Erörterung der ins teutsche Staatsrecht gehörigen Materien*, in: *Beyträge zu dem teutschen Staats- und Kirchenrecht*, Göttingen 1783, II, 95-146.

(7) Un riassunto dello stato della discussione alla fine del secolo si trova in M. FLEISCHMANN, *Über den Einfluss des römischen Rechts auf das deutsche Staatsrecht*, in: *Mélanges Fitting*, vol. 2 (1908) 637-698.

applicazione del diritto romano, finché la codificazione segnò il tramonto di esso anche in ambito privatistico.

Nel contempo, tuttavia, non poteva farsi a meno di osservare l'esistenza di connessioni fra la nascita dello Stato moderno ed il diritto romano. Paul Laband notava come l'Assolutismo si fosse servito del diritto romano, a fondamento della propria legittimazione del potere, e arrivava addirittura ad affermare: « La formazione dello Stato assoluto e la Recezione del diritto romano in Germania costituiscono un unico e identico processo » (8). In modo analogo anche Otto von Gierke, pur agli antipodi di Laband dal punto di vista giuspubblicistico, parlava di una « comunanza storica fra la concezione statale autoritaria ed il diritto romano » (9), cogliendo in tal modo l'opportunità di bollare, incidentalmente, il diritto romano come strumento di assoggettamento centralistico dello Stato di polizia. Laband, invece, aveva più chiaramente presente lo sviluppo storico, per cui il diritto romano si era innanzi tutto infiltrato nelle 'amministrazioni' dei singoli territori, e giuristi imbevuti di diritto romano avevano gettato le basi dello 'stato moderno'.

Tanto l'importanza delle problematiche in tal modo sollevate, quanto le antinomie emerse, avrebbero potuto fornire un impulso ad ulteriori indagini. Anche la storicizzazione del diritto romano, processo avviato dalla promulgazione del codice civile tedesco, avrebbe potuto liberare energie storico-giuridiche per una rilettura del collegamento fra Recezione e genesi del diritto pubblico. Tuttavia si produsse poco in tal senso, anche se i germanisti guardavano al diritto pubblico con favore, come ad una disciplina che era riuscita a liberarsi per tempo dalla perniciosa tutela del diritto romano.

L'impulso per un riesame della materia derivò esclusivamente dalla pressione di elementi esterni, ossia da romanisti dedicatisi alla

(8) P. LABAND, *Ueber die Bedeutung der Rezeption des römischen Rechts für das deutsche Staatsrecht*, 1880, 39. Cf. H. MOHNHAUPT, *Römischrechtliche Einflüsse im « ius publicum »/öffentliches Recht des 18. und 19. Jahrhunderts in Deutschland*, in: *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 16 (1988) 151-175.

(9) O. GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. 1, 1868, 647. Dobbiamo qui limitarci ad un accenno ai fronti creatisi nella politica del diritto del XIX secolo. Cfr. G. BESELER, *Über die Stellung des römischen Rechts zu dem nationalen Recht der germanischen Völker*, 1836; dello stesso autore *Volksrecht und Juristenrecht*, 1843, 42. Riassume ora B. R. KERN, *Georg Beseler. Leben und Werk*, 1982.

storia del diritto privato moderno. I lavori di Koschaker ⁽¹⁰⁾ e Wieacker ⁽¹¹⁾, che hanno contribuito in modo notevole alla reinterpretazione della Recezione, ebbero origine nel periodo del nazional-socialismo, quando il diritto romano come materia universitaria si trovava in cattive acque e rischiava la totale eliminazione dai piani di studio.

Quei romanisti che non furono costretti — come avvenne per un gran numero di essi — ad emigrare, svilupparono specifiche strategie difensive. Essi posero anzitutto, più chiaramente di prima, l'accento sul significato culturale del diritto romano per la storia intellettuale in Europa ⁽¹²⁾.

In secondo luogo, tentarono — del tutto legittimamente — di correggere la distorsione del diritto romano posta a base della propaganda nazista, al punto 19 del programma del partito nazionalsocialista (« Intendiamo sostituire il diritto romano, asservito ad un ordine materialistico del mondo, con un diritto comune tedesco »). A ciò servirono i richiami al *mos maiorum*, al bene comune come norma suprema di ogni esercizio del potere, al senso dello Stato tipicamente romano, alla capacità di difesa e di conquista, ed anche alla coscienza razziale dei romani ⁽¹³⁾. Corrette visuali storiche

⁽¹⁰⁾ P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, 1938; dello stesso autore *Europa und das römische Recht*, 1947. Sul contesto M. STOLLEIS, *Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht*, 1974, 30 e ss.

⁽¹¹⁾ F. WIEACKER, *Vom römischen Recht*, 1944, in particolare 240 e ss., 246. Contemporaneo G. DAHM, *Zur Rezeption des römisch-italienischen Rechts*, HZ 167 (1942), estratto 1955.

⁽¹²⁾ Soprattutto KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, 1938, uno scritto pubblicato pur sempre sotto la protezione dell'Akademie für Deutsches Recht.

⁽¹³⁾ E. SCHÖNBAUER, *Vortrag auf dem Rechtshistorikertag 1936* (non pubblicato, cfr. il resoconto di G. DULCKEIT, ZRG RA 57, 1937, 539); dello stesso autore *Zur Krise des römischen Rechts*, FS Koschaker 1939, vol. 2, 385; più differenziato M. KASER, *Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung*, 1939 (con eminente recensione di WIEACKER, ZgStW 101, 1941, 167); G. DAHM (nota 11) 25: « In verità il romano sottostava a molteplici legami, dello stato e della collettività » e 47: « La tesi che l'assimilazione del diritto straniero abbia distrutto l'ordine del popolo tedesco o anche solo lo abbia danneggiato di continuo rappresenta un'inaccettabile semplificazione », 50 un avviso nei confronti di « ogni limitazione piccolo-borghese del campo visivo ..., che considera l'apertura del pensiero tedesco allo straniero e l'assunzione qualsiasi di un bene formativo straniero come una sfortuna ». Che l'accentuazione dei *mos maiorum* non

e tentativi di sfuggire alla minaccia incombente sulla disciplina per mimetismo o per accentuazione dell'ortodossia nazionalsocialista diedero vita a strane commistioni.

Queste strategie, ad ogni modo, furono piuttosto inutili, per quanto riguardava la valutazione della Recezione. Houston Steward Chamberlain ed Oswald Spengler avevano diffuso l'opinione che oggetto di recezione fosse stato non il 'buon' diritto romano di epoca classica, ma il diritto 'giudaicizzato' del tardo Impero, che si insegnava nelle scuole di Berito e Costantinopoli. L'unica difesa consisteva nella sottile argomentazione secondo cui la Recezione del XV secolo non aveva in realtà comportato un'infiltrazione contenutistica di elementi estranei, bensì (soltanto) un mutamento nello stile di pensiero. Nel campo del diritto aveva comunque introdotto, contemporaneamente ai tempi, la scientificizzazione e la professionalizzazione del ceto dei giuristi. Pertanto — così doveva intendersi il messaggio — ad essere recepiti non sarebbero stati i contenuti materialistico-individualisti, ma 'soltanto' lo spirito scientifico del pensiero giuridico romano.

Quando, tramontato il nazionalsocialismo, vennero a cadere gli intenti difensivi di tali argomentazioni, condizionati dal momento storico, il significato sul piano scientifico di questa reinterpretazione della Recezione poté essere valutato in modo scevro da condizionamenti. Vi fu subito accordo sul fatto che quel processo storico poteva contrassegnarsi, più esattamente che in passato, con il termine 'scientificizzazione', e che il sostegno alle tendenze accentratrici del potere nel moderno Stato territoriale era da ricercarsi non tanto nei contenuti giuridici, quanto nella formazione metodologica di una élite specialistica ⁽¹⁴⁾. Con ben altri auspici fu riabilitata la tesi di Laband quando Wieacker (1944) scrisse che « lo Stato moderno ed il diritto romano si sono puntellati a vicenda » e che, senza

avesse bisogno di un rapporto con il contesto del regime lo dimostra F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, 1934, che vede nei rapporti non di diritto la vera correlazione all'individualismo giuridico dei romani.

⁽¹⁴⁾ Riassunto in P. BENDER, *Die Rezeption des Römischen Rechts im Urteil der Deutschen Rechtswissenschaft*, 1979.

Recezione, « lo Stato moderno e l'attuazione dei suoi compiti sociali » sarebbero stati « inimmaginabili » (15).

Da questo momento in poi ricevertero nuovo impulso anche le teorie sul rapporto fra diritto romano e genesi del diritto pubblico moderno. Una volta spostato l'interesse dalla formazione di una élite scientifica alla scientificizzazione della vita giuridica, l'influsso del diritto romano sul diritto pubblico dei secoli XVI-XVIII venne riconosciuto — nonostante l'enorme distanza fra le due discipline — in misura più ampia di quanto sino allora comunemente accettato. Solo ora apparivano chiari i notevoli punti di contatto e di scambio esistiti fra diritto romano e diritto pubblico fino al XIX secolo.

In primo luogo venivano applicate alle necessità dell'epoca terminologie, massime ed istituti del diritto romano, attraverso reinterpretazione o sovrapposizione in contesti del tutto nuovi. Dove esistevano possibilità di approccio i commentatori avevano cercato il collegamento fra i testi della tradizione, rappresentanti l'autorità, e le realtà assolutistiche del XVI e XVII secolo. Dal momento che i testi antichi non erano letti nel loro aspetto storico-culturale, ma in quello normativo, non potevano muoversi obiezioni contro siffatti collegamenti.

Così, ad esempio, il contesto privatistico (in diritto di famiglia) della *patria potestas* (Inst. 1.9) non si opponeva ad una analogia con il potere monarchico; anzi: per i giuristi coevi erano di tutta evidenza le affinità strutturali fra la posizione del *pater* e quella del principe. La *patria potestas* rappresentava il modello organizzativo naturale per una logica che non separava il 'privato' dal 'pubblico' e che, del resto, non poteva operare una tale separazione considerando l'intreccio delle facoltà potestative, a partire dalla famiglia fino a giungere al potere monarchico. Anche per questo non esistevano difficoltà di massima a derivare dal titolo *de fideicommissis* (Inst. 2.23-24; Nov. 159) l'istituto moderno dei fedecommissi di famiglie nobiliari, inalienabili e non suscettibili di gravami ipotecari (16). Il titolo sulle regalie del diritto feudale (F. 2.56) servì come punto di partenza per lo sviluppo dei

(15) F. WIEACKER, *Vom römischen Recht*, 1944, 250 e ss.

(16) Fondamentale PH. KNIPSCHILD, *Von Stammgütern, Tractatus de fideicommissis familiarum nobilium*, Ulm 1654. — La letteratura più recente si trova in A. Erler, *Familienfideikommiß*, HRG I (1971) 1071-1073.

diritti finanziari territoriali (17). Sui passi fondamentali relativi a *iurisdiction* e *lex regia* (D. 1.2.1; 2.1; Inst. 1.2.6; Cod. 3.13) si sviluppò il dibattito sulla sovranità, popolare o regia, che permeò di sé la prima metà del XVII secolo (18). La dottrina romana della consuetudine costituì il punto di partenza per la figura della ‘consuetudine imperiale’ e dei diritti consuetudinari degli Stati territoriali (19). La questione, se al principe dovesse attribuirsi *dominium*, *potestas* o *imperium* (*merum et mixtum*), fu affrontata con l'utilizzazione di categorie del diritto romano (20). Lo stesso avvenne per la responsabilità del principe nell'ipotesi di impiego di funzionari incapaci; in questo caso già il semplice dubbio costituiva sacrilegio: *Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator* (Cod. 9.29.2) (21).

Ma i rapporti fra diritto romano e *ius publicum* continuarono ad esistere anche quando la maggioranza dei ‘giuspubblicisti’ ebbe respinto il diritto romano quale fondamento dello *ius publicum*. Il diritto romano era ‘latente’, in un certo senso, nella tecnica giuridica e nella metodica. Il pensiero giuridico, nella sua peculiarità di derivazione dei criteri decisionali dalla interpretazione testuale, era derivato dal diritto romano, e tutto il pensiero giuridico di epoca successiva restò legato a questa origine, venendo fecondato da novità attraverso il diritto comune (insegnato in concomitanza) e sfidato a costituire corrispondenti istituti di diritto pubblico. Persino la ‘scientificizzazione’ della dottrina pubblicistica sul finire del XIX secolo, che mutuava la propria sostanza giuridica dal sostrato storico, politico, economico ed ideologico dell'epoca, e dalla formazione di concetti ‘forti’, a sostegno del postulato dello Stato di diritto, non si sottrae al fascino della ‘superiorità’ dogmatica del diritto comune. Il ‘metodo giuridico’ per antonomasia è quello civilistico. Esso era, agli occhi dei giuspubblicisti, provocatoriamente perfetto, corrispondeva all'ideale scientifico dell'epoca, che il diritto pubblico cercava di soddisfare. Carl Friedrich von Gerber,

(17) D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt*, 1975, 47 e ss.

(18) Vedi sotto p. 190 e ss.

(19) B. ROECK, *Reichssystem und Reichsherkommen*, 1984, 86-88.

(20) WILLOWEIT (nota 17) con tutte le postfazioni seguenti.

(21) Cfr. ad esempio N. REUSNER, *Consiliorum sive Responsorum volumen I*, Frankfurt 1601, I, 1, 2.

Paul Laband e Otto Mayer non si inserivano più nella tradizione — frattanto in declino — dei giuspubblicisti dell'Impero (22); essi avevano cominciato da civilisti, e l'attitudine a prendere a modello il diritto civile era per loro del tutto naturale (23). Il diritto civile poteva tuttavia rappresentare un 'modello' solo sul piano del metodo, grazie alla sua (presunta) indipendenza politica, ed alla stringenza logico-argomentativa, poiché non erano più rinvenibili, ormai, elementi contenutistici derivanti dal diritto romano (24).

La concezione secondo cui la scienza del diritto pubblico si sarebbe, nel corso del XVI e XVII secolo, « separata e resa indipendente dal ceppo originario del diritto comune gradualmente e solo in alcuni campi, quali il diritto costituzionale » (25), e soltanto in questo senso 'emancipata' dal diritto romano, si dimostra dunque, ad una più attenta indagine, solo in parte sostenibile. Essa è senz'altro, da un certo punto di vista, esatta, se si guarda al deciso indirizzarsi, nella teoria delle fonti del diritto pubblico, a partire dal 1600, alle norme costituzionali dell'Impero (Bolla d'oro, decreti imperiali, capitolati elettorali, trattati di pace), alla perdita d'influenza della teoria della continuazione dell'Impero tardoantico nell'*Imperium Romano-Germanicum*, alla qualificazione — nel processo di crescente storicizzazione e positivizzazione del diritto pubblico — del diritto romano come diritto sussidiario con possibilità di applicazione sempre più rade. Per altro verso, la tesi della 'emancipazione' del diritto pubblico può rivelarsi fuorviante nel momento in cui passa sotto silenzio quanto il diritto pubblico dei secoli XVII e XVIII risentisse, nell'enucleazione di figure dogmatiche, nell'interpretazione ed applicazione delle norme, nella sistematica dei manuali, nella sua terminologia e (non da ultimo) nella produzione legislativa, del modello del diritto romano.

(22) C. F. v. GERBER, *Ueber öffentliche Rechte*, 1852, 1 e s.: « La letteratura di diritto costituzionale del secolo scorso è oggi quasi dimenticata ... il divario tra il presente e il secolo passato è più profondo di quello che separava diversi secoli ».

(23) W. WILHELM, *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, 1958; P. v. OERTZEN, *Die soziale Funktion des staatsrechtlichen Positivismus*, 1974; M. FRIEDRICH, *Paul Laband und die Staatsrechtswissenschaft seiner Zeit*, AöR 111 (1986) 198.

(24) Sul diritto costituzionale cfr. M. STOLLEIS, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 3 (1984) 85 e ss.

(25) L. RAISER, *Die Zukunft des Privatrechts*, 1971, 17.

II. L'«unità del diritto» nel Medioevo.

L'utilizzazione del diritto romano nel campo giuridico-politico di « Imperatore e Impero » ebbe inizio prima della nascita della scienza giuridica europea nell'Italia settentrionale dei secoli XI e XII. La convinzione del permanere dell'Impero e del suo diritto non era ancora del tutto tramontata, nonostante la migrazione di popolazioni ⁽²⁶⁾. La Recezione carolingia dell'antichità, un processo complesso non solo della storia dell'arte e della scienza ⁽²⁷⁾, ma anche della storia politica e di quella giuridica, caratterizzato da influssi dell'Impero romano tanto d'Oriente quanto d'Occidente, condusse, fra l'altro, all'assunzione, da parte dell'Impero franco e carolingio, di titoli romano-bizantini e del relativo cerimoniale ⁽²⁸⁾. Causa prima dell'adattamento, costantemente praticato, da parte degli imperatori, dal medioevo fino all'Età Moderna, di formulazioni del diritto romano, era « la convinzione comune che l'*Imperium Romanum*, giunto, grazie alla *translatio imperii*, fino all'età presente, sia la sola forma pensabile del *Corpus Christianum* occidentale: l'Impero costantiniano è la stessa comunità giuridica che si perpetua fino alla fine dei tempi » ⁽²⁹⁾. Il principe-Cesare era *Imperator*, ed i giuristi, in specie quelli dell'epoca Hohenstaufen, non lo elevarono semplicemente a *dominus mundi* (D. 14.2.9), bensì anche a signore del diritto, spiegando che, attraverso la *lex regia* (D. 1.4.1; Inst. 1.2.6), gli era stato trasmesso il diritto, in quanto *lex animata* (Nov. 105.2.4), di creare, abrogare ed interpretare le leggi ⁽³⁰⁾. La que-

⁽²⁶⁾ W. GOEZ, *Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, 1958; WIEACKER, 26 e ss., 45 e ss.

⁽²⁷⁾ J. FLECKENSTEIN, *Die Bildungsreform Karls des Großen als Verwirklichung der « norma rectitudinis »*, 1953; E. PATZELT, *Die Karolingische Renaissance*, 1965²; *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, a cura di W. BRAUNFELS, 5 voll., 1965-1968; dello stesso autore *Die Welt der Karolinger und ihre Kunst*, 1968.

⁽²⁸⁾ FLEISCHMANN (nt. 7) 672 ss.; KRAUSE (nt. 1) 26 ss.; KOSCHAKER, (nt. 10), 1947, 69 ss.; P. E. SCHRAMM, *Karl der Große im Lichte der Staatssymbolik*, in: *Karolingische und ottonische Kunst*, 1957, 16-42; COING, IRMAE V, 6, 1964, 31 ss., 94 ss.

⁽²⁹⁾ WIEACKER, 50.

⁽³⁰⁾ Cod. 1.17.21 e 1.14.12 (*leges condere et interpretari; tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur*), e gli aforismi « *quod principi placuit legis habet vigorem* » (D. 1.4.1; Inst. 1.2.6; Cod. 1.17.1) e « *princeps legibus*

stione se l'imperatore fosse padrone di tutti i beni pubblici (D. 50.16.15), e se il suo diritto dovesse configurarsi quale proprietà piena, o quale usufrutto, se egli fosse vincolato agli impegni presi dai suoi predecessori o ai negozi da lui conclusi con propri sudditi, dinanzi a quale tribunale potesse essere convenuto, ma, sopra ogni altra cosa, l'importante problema, se il suo Impero iniziasse a partire dall'elezione, o dall'incoronazione, furono affrontati con l'ausilio di *topoi* giusromanistici.

Le ricerche sui teorici « ghibellini » (Riezler) nel XIV sec. (Marsilio da Padova, Guglielmo d'Occam, Lupold von Bebenburg) ⁽³¹⁾ hanno mostrato quanto si ritenesse adatto il dirittoromano, assieme agli argomenti teologici e canonici, giusnaturalistici e storici, per la difesa di una determinata opinione. Da quale ambito testuale provenissero le formule romanistiche era una questione di

solutus » (D. 1.3.31). Vedi sul punto Coing (nt. 28); D. WYDUCKEL, *Princeps legibus solutus*, 1979; M. STOLLEIS, *Condere leges et interpretari. Gesetzgebungsmacht und Staatsbildung im 17. Jahrhundert*, in ZRG. GA. 101 (1984) 89 (94-97).

(31) G. DE LAGARDE, *Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l'état laïque*, 1948²; A. GEWIRTH, *Marsilius of Padua and medieval political Philosophy*, New York 1951; H. SEGALL, *Der « Defensor pacis » des Marsilius von Padua*, 1959; S. GAGNÉR, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm 1960, 121 ss.; J. MIETHKE, *Marsilius und Ockham. Publikum und Leser ihrer politischen Schriften im späteren Mittelalter*, in *Medioevo VI* (1980) 543-567 (ivi ulter. letteratura); dello stesso autore *Marsilius von Padua. Die politische Philosophie eines lateinischen Aristotelikers des 14. Jhs.*, in: *Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit*, Abhandlungen der Akademie d. Wiss. zu Göttingen, 1989, 52-76.

R. SCHOLZ, *W. v. Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico*, 1944; W. KÖLMEL, *Wilhelm Ockham und seine kirchenpolitischen Schriften*, 1962; H. JUNGHANS, *Ockham im Lichte der neueren Forschung*, 1968; J. MIETHKE, *Ockhams Weg zur Sozialphilosophie*, 1969; A. S. MCGRADY, *The Political Thought of William of Ockham, Personal and Institutional Principles*, 1974; B. WILLMS, *Kontingenz und Konkretion. Wilhelm von Ockham als Wegbereiter des neuzeitlichen Rechts und Staatsdenkens*, in R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986, 13.

E. Wolf, *Lupold von Bebenburg*, in *Große Rechtsdenker*⁴, 1963, 40-58; COING (nt. 28) § 75; H. G. WALTHER, *Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität*, 1976; G. BARISCH, *Lupold von Bebenburg. Zum Verhältnis von politischer Praxis, politischer Theorie und angewandter Politik*, in 113. Bericht d. Hist. Vereins f. d. Pflege der Gesch. d. ehem. Fürstbistums Bamberg, 1977, 219-433; J. MIETHKE (a cura di), *Lupold von Bebenburg. De iuribus regni et imperii. Über die Rechte von Kaiser und Reich* (Latino-Tedesco, traduzione di A. SAUTER), 2005.

secondaria importanza. L'autorità insita nel diritto romano si estendeva a tutti i suoi rami: non esisteva un particolare *ius publicum* di dignità superiore o inferiore. Tutti i passi 'pertinenti' erano considerati sullo stesso piano, purché appartenessero ad un insieme testuale 'legittimo', unitariamente concepito.

È senz'altro possibile qualificare come 'giuspubblicistici' gli apporti forniti da Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), in qualità di giurista e consigliere politico, alle pretese egemoniche ed alla posizione giuridica del principe ⁽³²⁾. Allo stesso modo si potrebbe definire un contributo di 'diritto pubblico', con elementi teologici, e di diritto canonico e romano (come il *rex imperator in regno suo*), il *Tractatus de regni et imperii iuribus* di Lupold von Bebenburg, imperniato sul quesito se il re dei romani o l'imperatore necessiti, una volta eletto, per esercitare i propri diritti, dell'adesione papale. Anche le *Octo quaestiones super potestate ac dignitate populi* di Guglielmo d'Occam (ca. 1339) ⁽³³⁾ trattano questioni 'di diritto pubblico', quali il rapporto fra potere temporale e spirituale, l'autonomia della giurisdizione temporale e la differenza di dignità fra successione elettiva o ereditaria.

Ma il termine 'giuspubblicistico' può facilmente condurre ad equivoci anacronistici, nella misura in cui sembra sottintendere che i giuristi del XIV secolo avessero dinanzi agli occhi un proprio 'diritto pubblico' con regole peculiari, valevoli solo in tale ambito. Senz'altro non era così.

Anzi, anche gli autori del XV secolo che scrissero — come Enea

⁽³²⁾ L. CHIAPPELLI, *Le idee politiche del Bartolo*, in *Archivio giuridico* 27 (1881) 387; C. N. SIDNEY WOOLF, *Bartolus of Sassoferrato, His Position in the History of Medieval Political Thought*, Cambridge 1913; F. ERCOLE, *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 58 (1916) 177; J. BASKIEWICZ, *Quelques remarques sur la conception de dominium mundi dans l'oeuvre de Bartolus*, in: *Bartolus da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, vol. 2, Milano 1962, 9; M. DAVID, *Le contenu de l'hégémonie impériale dans la doctrine de Bartole*, op. cit. vol. 2, 199; P. VACCARI, « *utrum iurisdictio cohaeret territorio* ». *La dottrina di Bartolo*, op. cit. vol. 2, 735; COING (nt. 28) 96 ss.; J. MIETHKE, in: J. EHLERS (a cura di), *Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter*, 1989.

⁽³³⁾ Cfr. sul punto il fondamentale articolo di R. SEEGER, *Occam*, in *RE* 2. 14 (1904) 260-280 (265).

Silvio Piccolomini ⁽³⁴⁾, Peter von Andlau ⁽³⁵⁾, Johann von Kitzscher ⁽³⁶⁾ — sull'ordinamento imperiale, o, come Philipp von Leyden, *De cura reipublicae et sorte principantis* ⁽³⁷⁾, si mossero nell'ambito della concezione giuridica tardomedievale che vedeva lo *ius civile* come un tutto unico, internamente e al suo estremo, analogamente allo *ius canonicum* ⁽³⁸⁾.

Lo stesso discorso può farsi per i numerosi « giuristi colti al servizio dei re tedeschi del tardo Medioevo » ⁽³⁹⁾, per i giuristi nelle province imperiali ⁽⁴⁰⁾, come per i giuristi delle libere città imperiali del XV e XVI secolo ⁽⁴¹⁾. Essi applicano diritto romano e canonico, stando alle risultanze dei fondi delle biblioteche consiliari ed alle citazioni ⁽⁴²⁾ che si rifacevano allo stile letterario dell'Italia settentrionale. L'autorità del testo determinava l'autorità dell'argomentazione: dunque lo *ius civile* contava tanto nelle liti fra

⁽³⁴⁾ A. MEUSEL, *Enea Silvio als Publizist*, 1905; G. KALLEN, *Aeneas Sylvius Piccolomini als Publizist in der Epistola de ortu et auctoritate imperii Romani*, 1939.

⁽³⁵⁾ P. v. ANDLAU, *Libellus de Caesarea Monarchia*, ed. J. HÜRBBIN, ZRG. GA. 12 (1891) 34-103; 13 (1892) 163-219; J. HÜRBBIN, *Peter von Andlau, der Verfasser des ersten deutschen Reichsstaatsrechts*, 1897; LABAND (nt. 8). L'ulter. letteratura è in COING (nt. 28) § 75; R. NEWALD, NDB I, 270; M. STOLLEIS, *P. v. Andlau*, LexMA 1, 597; P. HERBERGER, HRG 3 (1984) 1634-1636; prima edizione tedesca del *Libellus* a cura di RAINER A. MÜLLER, 1997.

⁽³⁶⁾ J. v. KITZSCHER, *Dialogus de Sacri R. Imperii rebus perq. utilis curio epithomatibus historiarum ne dum Romanarum sed & externarum fere omnium*, Wittenberg o. J. (dopo il 1504). In materia M. GROSSMANN, *Humanism in Wittenberg 1485-1517*, Niewkoop 1975, 89 s.

⁽³⁷⁾ PH. v. LEYDEN, *De cura reipublicae et sorte principantis*, a cura di R. Fruin-P.C. Molhuysen, s'Gravenhage 1900; R. FEENSTRA, *Philip of Leyden and his Treatise « De cura reipublicae et sorte principantis »*, Glasgow 1970.

⁽³⁸⁾ WIEACKER, 78 s. con ulter. letter.

⁽³⁹⁾ P. MORAW, *Gelehrte Juristen im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters (1273-1493)*, in R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986, 77.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. COING (nt. 28), § 26; H. LIEBERICH, *Die gelehrten Räte. Staat und Juristen in Baiern in der Frühzeit der Rezeption*, ZBLG. 27 (1964) 120-189; 29 (1966) 253-258; Id., *Gelehrte Räte*, HRG 1 (1971) 1474-1477; H. IMMENKÖTTER, *Hieronymus Vebus. Jurist und Humanist der Reformationszeit*, 1982; HAMMERSTEIN, in SCHNUR (nt. 39) con ulter. letter.

⁽⁴¹⁾ E. ISENMANN, *Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen (15.-17. Jahrhundert)*, in SCHNUR (nt. 39) 545

⁽⁴²⁾ ISENMANN, 553 ss., sulla biblioteca consiliare di Norimberga.

privati quanto nelle controversie fra il principe ed una libera città imperiale. In questo ambito non si operava distinzione fra sfera pubblica e privata. Non vi era posto per 'liti private': ogni lite era, certo, affare di singole persone, ma al contempo dichiarazione e azione pubblica nella e con la comunità. Così l'acquisto di un feudo rappresentava un valore patrimoniale prezioso per il singolo, ma nello stesso tempo consentiva l'inserimento del compratore nella gerarchia dei feudi, ossia nella macrostruttura paracostituzionale del mondo feudale. La necessità di approvazione imperiale per i patti successori di diritto feudale ⁽⁴³⁾ dimostra la connessione fra « privato » e « pubblico ». Essendo il diritto romano, in linea di principio, utilizzabile in qualunque campo, esso permeò di sé in modo piuttosto uniforme le sfere della vita sociale. Tanto i livelli più bassi delle istituzioni amministrative, quanto i centri del potere di governo non facevano eccezione. Anzi, all'opposto: il diritto romano si proponeva specialmente in essi come « Keyserliches Recht » (diritto imperiale), grazie al suo nitore concettuale, alla sua chiarezza e comprensibilità ⁽⁴⁴⁾.

Attivi in numerosi campi, i giuristi della prima Età Moderna formati col diritto romano e canonico, i quali sono da reputarsi i veri artefici della Recezione, hanno ornato controversie e procedure con erudita terminologia latina, vi hanno così messo ordine e fornito una logica, hanno in breve: « scientificizzato » ⁽⁴⁵⁾. Questo lavoro risulta in modo chiaro dalla traduzione, spesso difficile, di titoli e doveri della gerarchia romana (D. 1.9-22). Così ad esempio il diritto statutario delle autorità cittadine viene munito delle espressioni autoritative del tardo Impero romano. I termini *princeps*, *praetor*, *rector* (*praeses*) *provinciae*, *quaestor*, *pragmatica sanctio* potevano applicarsi alle istituzioni locali ⁽⁴⁶⁾, gli scabini potevano definirsi *defensores civitatis* ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴³⁾ ISENMANN, 579 ss. su un contratto ereditario feudale del 1473, 75.

⁽⁴⁴⁾ KRAUSE (nt. 1) 133 ss.

⁽⁴⁵⁾ WIEACKER, 131 ss.

⁽⁴⁶⁾ Così si rese possibile utilizzare D. 49.1.1, testo relativo al rapporto fra giurisdizione del principe e del governatore provinciale in caso di *appellatio*, al rapporto fra giurisdizione imperiale e giurisdizione territoriale.

⁽⁴⁷⁾ B. H. D. HERMESDORF, *Römisches Recht in den Niederlanden*, IRMAE V, 5^a, Milano 1968, 93 (96 s.).

Solo caso per caso può distinguersi se si trattasse di coloriture linguistiche o di mirate reinterpretazioni di istituti locali. Le definizioni in quanto tali erano senz'altro scarsamente adeguate, tanto più che solo approssimativamente si conoscevano le funzioni corrispondenti alle definizioni nell'antica Roma. Ma non per questo esse rimasero prive di conseguenze. La nuova terminologia era l'espressione esteriore di un modo argomentativo che si distingueva dalle epoche precedenti, per l'intensificata astrattezza, esattezza ed essenzialità come per l'accresciuta importanza della deduzione logica. Quanto più le cancellerie imperiali, regionali e cittadine si assuefacevano a detto stile argomentativo, tanto più fondavano il proprio agire sulle norme alla base di esso. L'argomentazione giuridica restringeva — come d'altronde anche oggi — l'ambito d'azione in quanto conduceva ad escludere alternative di fatto disponibili, ricoprendole o — attraverso la semplice non menzione — « rendendole invisibili ».

La « scientificizzazione » sorta dalla Recezione influenzò in maniera sottile lo stile delle controversie nell'ambito della potestà pubblica, determinò il livello dell'argomentazione ed indirizzò l'attività amministrativa lungo linee maggiormente razionali ed unitarie. Questi elementi stilistici intensificarono la tendenza già esistente al rafforzamento delle amministrazioni cittadine e regionali. Su questo vi è concordia in dottrina: « l'istruzione dei funzionari imperiali attraverso lo studio del diritto romano si tradusse in una conduzione ed in una impostazione dell'amministrazione più energica e razionale », sintetizzava Gerhard Oestreich ⁽⁴⁸⁾. In modo analogo si esprimeva Wilhelm Brauneder: « lo strutturarsi di un'organizzazione giuridica ha in ogni caso contribuito in modo non irrilevante, nella sua tensione potenziale prima, nel suo sostanzarsi poi, a profilare il territorio in senso statale » ⁽⁴⁹⁾; e Notker Hammerstein ritiene che potrebbe oggi « considerarsi argomento sicuro che la maggiore statalizzazione e una più intensa razionalizzazione degli interessi pubblici venivano perseguite tramite l'istituzione di commissioni *ad*

⁽⁴⁸⁾ G. OESTREICH, *Ständetum und Staatsbildung in Deutschland*, in: Id., *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969, 281.

⁽⁴⁹⁾ W. BRAUNEDER, in: SCHNUR (nt. 39) 642.

hoc»⁽⁵⁰⁾. Come dimostrato da Peter Moraw, quella scientificizzazione produsse effetti anche a livello dell'Impero, in quanto gli consentì di trasformarsi in contesto politico, mediante il diffondersi di una cultura giuridico-politica, e lo dotò di un «linguaggio». Il sostrato di norme di diritto imperiale, ampliandosi verso un uso generalizzato, costituiva «il terreno di esercizio e di ulteriore crescita di una rete di relazioni ... (fra i giuristi colti), a cui cento o duecento anni prima non si sarebbe potuto neanche lontanamente pensare»⁽⁵¹⁾. La questione se detti giuristi fossero portatori dell'«idea dello Stato moderno», o conservatori e paladini delle situazioni già acquisite, è quindi posta in termini semplificanti. Dal punto di vista del metodo i giuristi erano indirizzati dall'istruzione uniforme, dai rapporti personali e da una prassi professionale sempre più unitaria, verso uno stile che doveva tendenzialmente condurre a strutture amministrative e statali moderne. Essi appartenevano al ceto intellettuale dirigente dell'epoca e avevano soppiantato i teologi già alla fine del secolo XV, per quanto ineriva al conseguimento di posizioni di comando e al connesso prestigio sociale. Questa spinta verso la «modernità» ben poteva conciliarsi con l'eventualità di dover difendere, all'occasione, punti di vista tradizionali. Il sapere giuridico, la puntualità terminologica e la retorica corrispondente erano universalmente applicabili, e quando le forze politiche più potenti dell'epoca mirarono ad intensificare il proprio potere territoriale, fu possibile reperire abbastanza giuristi disposti ad appoggiare, con le loro armi, questa tendenza⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ N. HAMMERSTEIN, *Universitäten - Territorialstaaten - Gelehrte Räte*, in: SCHNUR (nt. 39) 642. Il motivo più importante è stato individuato da WIEACKER, 189: la tecnica giuridica «autorizzava il giurista non solo ad emettere sentenze ma anche nell'amministrazione e in ogni trattazione a strutturare analiticamente e ordinare formalmente i punti di discussione e gli concedeva così nella politica e nell'economia un monopolio rispetto agli interessati. L'energia obiettivizzata, il tendere verso un fine e la pienezza di organizzazione della vita pubblica in Europa [...] non sarebbero state possibili senza questo tipo di pensiero giuridico».

⁽⁵¹⁾ MORAW (nt. 39) 146 s.

⁽⁵²⁾ H. THIEME, *Le rôle des Doctores Legum dans la société de l'Allemagne du XVIe siècle*, Recueil de mémoires et travaux VI, Montpellier 1967, 45 ss.

III. *Crisi e tentativi di riforma.*

1. *Istruzione giuridica e riforma dell'Impero.*

I giuristi che, a partire dal tardo Medioevo fino alla cesura della Riforma imperiale nel 1495, furono attivi in qualità di consulenti, giudici, consiglieri feudali o imperiali, ebbero — sotto tutti i profili rilevanti — un'istruzione universitaria di tipo uniforme. Anche se il baricentro culturale, in quel torno di tempo, si spostò dall'Italia settentrionale alla Francia e all'Olanda, e il *mos gallicus* umanistico introdusse nuovi accenti stilistici rispetto al tradizionale *mos italicus* ⁽⁵³⁾, non subì tuttavia modifiche (almeno sino alla scissione religiosa) il principio che voleva l'insegnamento e il commento delle masse testuali del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici* condotti distintamente secondo l'ordine testuale, e non per suddivisioni argomentative ⁽⁵⁴⁾. L'autorità del testo trådito era preminente rispetto ai principi materiali dell'ordinamento. Anche nelle università tedesche fondate fra il 1450 ed il 1510 ⁽⁵⁵⁾ si procedette allo stesso modo. I legisti leggevano i *Digesta* (I), il *Codex* 1-9 (II), il *Codex* 10-12 e le *Novelle* (III), nonché le *Istituzioni* (IV) ⁽⁵⁶⁾, i feudisti i *Libri feudorum* (V) ⁽⁵⁷⁾, i canonisti il *Decretum Gratiani*, il *Liber Extra*, il *Liber Sextus* e le *Clementine* (VI-IX) ⁽⁵⁸⁾. Non esisteva un corso separato di *ius publicum*, all'inizio per il semplice motivo che l'ordine delle materie secondo cui era strutturato l'insegnamento non raggruppava le materie pubblicistiche in un *corpus* a sé stante.

⁽⁵³⁾ K. LUIG, *Mos gallicus, Mos italicus*, HRG 3 (1984) 691-698.

⁽⁵⁴⁾ H. COING, *Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm*, in: *Handbuch* 1, 39-138 e 2/1, 3-102; H. HÜBNER, *Jurisprudenz als Wissenschaft im Zeitalter des Humanismus*, FS K. Larenz 1973, 41-62; K.H. BURMEISTER, *Das Studium der Rechte im Zeitalter des Humanismus im deutschen Rechtsbereich*, 1974.

⁽⁵⁵⁾ Treviri (1454/72); Friburgo (1455/60); Basilea (1459/60); Ingolstadt (1459/72); Greifswald (1465); Magonza (1476/77); Tubinga (1476/77); Wittenberg (1502); Francoforte sull'Oder (1506). Sul punto E. SCHUBERT, *Motive und Probleme deutscher Universitätsgründungen des 15. Jahrhunderts*, in: P. BAUMGART-N. HAMMERSTEIN (a cura di), *Beiträge zu Problemen deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit*, Nendeln 1978, 13 ss., 21 ss.

⁽⁵⁶⁾ COING (nt. 54) 1,70; P. WEIMAR, in: *Handbuch* 1, 155 ss.

⁽⁵⁷⁾ G. DILCHER, *Libri feudorum*, HRG 2 (1978) 1995; P. WEIMAR, in: *Handbuch* 1, 166.

⁽⁵⁸⁾ H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, 2^a ed. 1954 § 26.

Quei principi giuridici che nel tardo antico erano ritenuti di *ius publicum*, unitamente a quelli che dai giuristi medievali erano stati estrapolati da altri contesti per venire impiegati in consulenze o trattati di *ius publicum*, come infine talune costituzioni imperiali medievali recepite nel *Corpus iuris civilis*, erano discussi secondo la posizione in cui si trovavano nel corso dell'insegnamento universitario.

Il protrarsi del primato dell'ordine tradizionale su quello per argomenti aveva del resto una sua più profonda giustificazione. L'autorità del diritto giustiniano era intatta ⁽⁵⁹⁾, sia che si fondasse sul riconoscimento statale dell'ordine legislativo giustiniano quale « diritto imperiale », sia su una falsa ordinanza legislativa dell'imperatore Lotario III del 1137, sia sull'« autorità spirituale » del testo antico presso i giuristi di formazione umanistica ⁽⁶⁰⁾. In qualunque caso, il diritto romano era quell'ordinamento valido e omnicomprensivo, alla luce dei cui principi ogni contraddizione appariva conciliabile. La gerarchia mondana, a partire dall'imperatore, attraverso principi elettori, principi, signori e città, fino all'ultimo dei servi della gleba, e quella spirituale, a partire dal Papa attraverso la piramide ecclesiastica fino a preti e credenti, era articolata giuridicamente e costituiva, per la teoria, un tutto organico, all'interno del quale non era possibile, né per il diritto secolare, né per quello ecclesiastico, un antagonismo fra « pubblico » e « privato ». Per il pensiero medievale, tutte le attività individuali sono « pubbliche », correlate alla collettività e rilevanti per essa. Matrimonio, educazione dei figli, conduzione e rappresentanza della casa, appartenenza ad associazioni, gilde, corporazioni, comunità di villaggio e cittadine, erano faccende « pubbliche », regolate da un diritto certo poliedrico, ma concepito come unità. « Il privato » come sfera giuridicamente garantita all'interno della totalità era altrettanto impensabile, in questa commistione delle sfere, quanto una sfera del « pubblico » ritagliata dalla totalità. Altrettanto debole era, di conseguenza, anche la possibilità di distinzione delle *duae positiones* del diritto romano.

⁽⁵⁹⁾ H.E. TROJE, *Arbeitshypthesen zum Thema « Humanistische Jurisprudenz »*, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 38 (1970) 519-563 (540); BURMEISTER (nt. 54).

⁽⁶⁰⁾ KRAUSE (nt. 1); K. LUIG, *Conring, das deutsche Recht und die Rechtsgeschichte*, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 355 ss.

Ad ogni modo, nel corso del XV secolo iniziò a delinearsi un cambiamento. La costituzione dell'Impero e della Chiesa si trovò in grave pericolo. A partire dai Concili di Costanza (1414-1418) e Basilea (1431-1437) ⁽⁶¹⁾, aveva preso consistenza il dibattito sulla riforma dell'Impero ⁽⁶²⁾. Le diete di Asburgo (1438), Francoforte (1442) e in particolare Norimberga (1466/67), resero evidente il mutare dell'atteggiamento intellettuale, per il solo fatto che la costituzione imperiale si era trasformata in oggetto di trattative: l'edificio sacro dell'Impero era divenuto ora plasmabile dai compromessi politici, il suo ordinamento perdeva l'aura di sacralità e diveniva — *cum grano salis* — « diritto costituzionale positivo ». Ciò divenne doppiamente evidente dopo che Bertoldo di Henneberg nel 1484 e Massimiliano nel 1486 vennero eletti rispettivamente arcivescovo di Magonza e imperatore. Così ebbe inizio la fase dell'attuazione effettiva della Riforma dell'Impero ⁽⁶³⁾.

Tutto ciò, certo, non diede vita ancora ad una disciplina di diritto pubblico; rappresentò, tuttavia, una forte spinta evolutiva, nel senso di un diritto costituzionale imperiale « profano » e positivo, che ora, con i suoi « pezzi forti » (Bolla d'Oro, Pace generale perpetua, Tribunale camerale dell'Impero, Dieta imperiale ed esercito imperiale), si delineava come complesso normativo di peculiare rilevanza.

2. Rinascimento e Riforma.

Questa evoluzione ebbe nuovo impulso, durante il XVI secolo, grazie all'individualismo incipiente del senso della vita, alla esperienza decisiva della scissione religiosa e delle guerre di religione

⁽⁶¹⁾ E. ISERLOH, in: *Handbuch der Kirchengeschichte*, (ND. 1985), vol. 3/2, cap. 49, 50 con ulter. letter.

⁽⁶²⁾ A. LAUFS, *Rechtsentwicklungen in Deutschland*, 1984; K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. 2 (1250-1640), 1980, 244.

⁽⁶³⁾ Ampia letteratura in A. LAUFS, *Reichreform*, HRG 4 (1986) 731-739 e part. in H. ANGERMEIER, *Die Reichreform 1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart*, 1984; Id. (a cura di), *Säkulare Aspekte der Reformationszeit*, 1983. Cfr. sul punto D. WILLOWEIT, *Reichsreform als Verfassungskrise*, in: *Der Staat* 26 (1987) 270-278. I documenti più importanti in K. ZEUMER, *Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung*, 1. Teil, 1913, nr. 173-176; A. BUSCHMANN, *Kaiser und Reich. Klassische Texte und Dokumente*, 1984, nr. 6-10.

come anche all'affermarsi sempre più incisivo dello Stato monarchico unitario.

Questi tre fattori spinsero alla differenziazione fra « privato » e « pubblico ». L'individuo, che andava autonomizzandosi, allentava i legami e i limiti tradizionali del pensiero, dell'arte e delle attività economico-politiche. Nel momento in cui scopriva, alle spalle del mondo cristiano, l'antichità, e la elevava a modello, gli si offriva un universo di nuove visuali e di nuovi campi di attività. L'individuo come punto centrale di questo nuovo mondo esperiva però non solo un entusiastico ampliamento del suo raggio di azione, ma anche il tormento della solitudine dovuta alla giustificazione personale davanti a Dio. Lo sconvolgimento teologico dato alla Chiesa come istituzione dal diffondersi dell'idea di un « sacerdozio universale » rese la fede un'esperienza del singolo, oscillante a seconda delle inclinazioni. Si rendeva inevitabile, così, il sorgere di diverse confessioni, non appena le nuove correnti si fossero rafforzate dogmaticamente.

I conflitti, le oppressioni e le guerre religiose che ne scaturirono, condussero, abbastanza tormentosamente, alla formulazione del concetto di una sfera inviolabile di libertà religiosa e spirituale, il cui riconoscimento doveva implicare la separazione fra interno ed esterno, fra pubblico e privato ⁽⁶⁴⁾. Il nuovo modello dello Stato monarchico unitario, così come venne affermandosi in modo idealtipico dal XVI al XVIII secolo, mostra, fra le sue caratteristiche, la tendenza a separare sempre più drasticamente la sfera del potere da quella del singolo. Il signore e la sua corte si distanziavano, ponendo in risalto le differenze di rango (titoli, cerimoniale, collegamenti con la nobiltà locale), e, dal punto di vista spaziale, instaurando le residenze nelle città ⁽⁶⁵⁾ e costruendo un complesso apparato di

⁽⁶⁴⁾ R. SCHNUR (a cura di), *Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte*, 1964, 113 ss. (G. JELLINEK); G. OESTREICH, *Die Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Eine historische Einführung*, in: K. A. BETTERMANN-F. L. NEUMANN- H. C. NIPPERDEY-U. SCHEUNER (a cura di), *Die Grundrechte*, 1966, 1/1, 5 ss.

⁽⁶⁵⁾ J. v. KRUEDENER, *Die Rolle des Hofes im Absolutismus*, 1973, 38 ss.; J. KUNISCH, *Absolutismus*, 1986, 63 ss.

comando, atto a riparare il signore dalla massa dei sudditi. Lo Stato si spersonalizzava, divenendo « macchina » ⁽⁶⁶⁾.

La trasformazione della signoria personale in signoria dell'« apparato statale » è il mutamento più importante che si verifica all'inizio dell'Età Moderna. Dato che ci coinvolge tuttora, quest'elemento può essere trattato in modo solo limitatamente « oggettivo ». La sua valutazione permane incerta; infatti, quei vantaggi che, da un lato, si ottennero grazie alla razionalizzazione e concentrazione dell'autorità per una migliore gestione del monopolio del potere — il contenimento del potere individuale, la tutela dalla guerra civile, il temperamento delle disuguaglianze, l'effettività, velocità e legalità dell'agire statale — dall'altro lato dovettero apparire come « allontanamento » fra signore e suddito, come la « freddezza del Leviatano » propria dell'apparato statale. La sfera del potere statale si elevò *al di sopra* dei sudditi, divenne potere « pubblico » (*potestas publica*) e già la sua designazione come 'pubblica' conteneva il modello opposto di una sfera non pubblica.

Entrambi i processi, la realizzazione del monopolio statale del potere e della sua amministrazione razionale, « meccanica », e la realizzazione di una sfera privata, assicurata da garanzie dei diritti umani, si snodano a piccole tappe attraverso tutta l'Età Moderna. Mentre la fine di questa evoluzione resta « aperta », il suo inizio può essere identificato piuttosto chiaramente, negli eventi significativi che si verificarono fra il 1480 ed il 1530.

Le università di quel periodo erano coinvolte sempre molto marginalmente negli eventi fondamentali dell'epoca, anche qualora essi fossero suscitati dall'attività di insegnamento di un professore di una nuova università, come avvenne per Lutero a Wittenberg. Le università « subirono » dapprima il nuovo movimento e il generale mutamento di prospettiva. Le materie collegate alla vecchia Chiesa, il diritto canonico nella facoltà giuridica, e le lezioni aristoteliche in quella di arti liberali, subirono un brusco tracollo.

Questo implicò, per la facoltà giuridica, la perdita di circa la metà dei corsi. Le cattedre canonistiche avevano sopportato il peso maggiore della formazione universitaria fino al XV secolo. In molte

⁽⁶⁶⁾ B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaates*, 1986.

università, come Lipsia, Friburgo, Ingolstadt, Treviri, Tubinga e Heidelberg, il diritto secolare venne introdotto solo dopo il 1450⁽⁶⁷⁾. Dopo l'incendio dimostrativo del *Corpus Iuris Canonici* da parte di Lutero, il 10 dicembre 1520⁽⁶⁸⁾, l'insegnamento del diritto canonico si interruppe. Questo stato di cose alimentò la tendenza già in corso al rafforzamento del diritto temporale, in concomitanza con gli interessi dei principi, che andavano nella stessa direzione.

Solo gradualmente si giunse a riconoscere, da parte dei protestanti, che i fondamenti del diritto canonico, soprattutto in tema di diritto processuale e matrimoniale⁽⁶⁹⁾, non potevano essere semplicemente lasciati da parte⁽⁷⁰⁾. Dopo che la situazione si fu calmata, il diritto canonico tornò nell'università, per collegarsi ai principi, all'inizio ancora incerti, di un peculiare diritto canonico protestante. Ciò che vi si insegnò con il nome di *ius ecclesiasticum protestantium* era però, nel suo nucleo centrale, così lontano dal passato, da doversi trattare come una nuova disciplina a sé stante⁽⁷¹⁾.

3. Effetti sulla formazione dei giuristi.

In questo modo tramontò l'unità tradizionale della formazione giuridica, quale era stata praticata nell'Europa tardomedievale⁽⁷²⁾. Il baricentro della formazione universitaria si spostò sul diritto secolare. Gli interessi del nuovo clero e dello Stato territoriale

⁽⁶⁷⁾ H. COING, *Repertorium und Bibliographie für die deutschen Universitäten bis 1500*, IRMAE II, 7, Milano 1966.

⁽⁶⁸⁾ M. LUTHER, *Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher verbrannt sind*, in: M. LUTHER, *Werke*, Weimarer Ausgabe, 1883 ss., vol. 7, 152-182.

⁽⁶⁹⁾ D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, 1967, 104 ss.; H. DIETRICH, *Das protestantische Eherecht in Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts*, 1970; R. FRASSEK, *Eherecht und Ehegerichtsbarkeit in der Reformationszeit*, 2005.

⁽⁷⁰⁾ W. MAURER, *Reste des kanonischen Rechts im Frühprotestantismus*, ZRG KA 51 (1965) 219; M. HECKEL, *Reformation und Recht*, JuS 1967, 489-497; H. LIERMANN, *Das kanonische Rechts als Gegenstand des gelehrten Unterrichts an den protestantischen Universitäten in den ersten Jahrhunderten nach der Reformation*, in: H. LIERMANN, *Der Jurist und die Kirche*, 1973, 108 ss.

⁽⁷¹⁾ Riassuntivamente D. TAMM, *Reformation, Rechtsstudium und Rechtswissenschaft*, in: L. GRANE (a cura di), *University and Reformation*, Leiden 1981.

⁽⁷²⁾ L. BOEHM, *Humanistische Bildungsbewegung und mittelalterliche Universitätsverfassung*, in: *Grundwissenschaften und Geschichte*, FS P. Acht, 1976, 31 ss.

diedero vita, in particolare nelle università fondate dopo la Riforma⁽⁷³⁾, ad un clima del tutto diverso: « confessionalismo e controllo statale » divennero le « parole chiave per la comprensione dei mutati rapporti giuridici delle nuove università »⁽⁷⁴⁾. Con la crescente necessità di giuristi specializzati, da parte di territori e città, per la amministrazione della giustizia, le missioni diplomatiche, la codificazione dei diritti territoriali⁽⁷⁵⁾, delle ordinanze di polizia, della zecca e dei tribunali, come per le posizioni di comando dell'amministrazione, si fece più intenso il collegamento fra università e territori; corrispondentemente, la ratifica papale alla fondazione di un'università si ridusse a mera formalità⁽⁷⁶⁾.

I diversi cambiamenti che ebbero luogo nella prima metà del XVI secolo non riguardarono solo il diritto canonico, rafforzando l'interesse dei principi all'istruzione universitaria, ma realizzarono nuovi contatti per l'apparentemente invariato studio del diritto secolare⁽⁷⁷⁾. La crescita del fabbisogno di interpretazione giuridica dei documenti imperiali ebbe di per sé un impatto sulle università: le leggi imperiali del 1495 (Tribunale camerale, *Reichsregiment, Gemeiner Pfennig*), controverse nella loro applicazione, il succedersi delle suddivisioni dell'Impero motivate dalla diversità di religione

(73) Marburgo (1527/41); Königsberg (1544); Dillingen (1554); Jena (1558); Ginevra (1559); Leiden (1575); Helmstedt (1575/76); Olmütz (1574/76); Würzburg (rifondata nel 1582); Graz (1586); Gießen (1607); Paderborn (1614); Rinteln (1621); Strasburgo (1621); Salisburgo (1623); Altdorf (1622). Cfr. sul punto TH. MÜTHER, *Aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation*, 1866; G. KAUFMANN, *Geschichte der deutschen Universitäten*, 1880 (ND 1958); F. PAULSEN, *Geschichte des gelehrten Unterrichts*, 1919; O. SCHEEL (a cura di), *Das akademische Deutschland*, 1930; H. RÖSSLER-G. FRANZ (a cura di), *Universität und Gelehrtenstand 1400-1800*, 1970; BAUMGART-HAMMERSTEIN (nt. 55); N. HAMMERSTEIN, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, HZ 241 (1985) 287-328 con ulter. letter.

(74) TAMM (nt. 71) 63.

(75) V. BRAUNEDER (nt. 39, 49) 635 ss. sui progetti di diritto territoriale sotto e sopra l'Enns nel XVI secolo.

(76) WILLOWEIT, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* 1 (1983) 371. V. anche H. RÜCKERT, *Die Stellung der Reformation zur mittelalterlichen Universität*, 1933; L. PETRY, *Die Reformation als Epoche der deutschen Universitätsgeschichte. Eine Zwischenbilanz*, in: Festg. J. Lortz, 1958, 2, 317-353.

(77) W. TRUSEN, *Spätmittelalterliche Jurisprudenz und Wirtschaftsethik*, 1961; Id., *Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland*, 1962; BURMEISTER (nt. 54).

dal 1519 al 1555, le capitolazioni elettorali dal 1519, gli ordinamenti di polizia (1530, 1548, 1577) e, non ultime, numerose liti su beni ecclesiastici e conventuali, richiedevano competenza giuridica ⁽⁷⁸⁾. Anche se spesso si chiedeva consiglio a teologi per faccende temporali ⁽⁷⁹⁾, i giuristi non tardarono ad assurgere a un ruolo di primaria importanza. Sul piano della costituzione imperiale si pose per la prima volta il problema della differenza di religione fra imperatore e *Reichsstände*. In tutti gli organismi imperiali (Collegio dei principi elettori, Collegio dei principi, Dieta imperiale, Tribunale camerale) si infiltrò come una malattia il conflitto religioso. Anche nei territori sorsero dissidi interni di analoga natura, soprattutto dove si trovavano enclaves di cavalleria imperiale o libere città imperiali di religione diversa ⁽⁸⁰⁾.

Per impedire o contenere gli effetti distruttivi di questi conflitti, vi era necessità di interpretazione e regolamentazione giuridica. Poiché la faida, quale mezzo legittimo di composizione dei contrasti, era stata abolita dalla proclamazione di una “pace territoriale” (*Landfrieden*) perpetua nel 1495 ⁽⁸¹⁾, le liti si indirizzarono sensibilmente verso arbitrati (*Austräge*) o processi giudiziari, in particolare dinanzi al Tribunale camerale e al Consiglio imperiale. In questo modo si trasformarono le tattiche delle controversie, e con esse la cultura giuridica. A seguito dell’invenzione della stampa divenne da un lato più semplice, dall’altro però più difficilmente evitabile, assillare l’avversario con appelli all’opinione pubblica, e bollarlo con l’accusa di illegalità, attraverso consulenze e « pareri *pro veritate* » (pretesamente) neutrali, lettere, relazioni e simili. La forma tradizionale delle battaglie a suon di libelli era cambiata grazie alla facilità di

⁽⁷⁸⁾ STINTZING I, 667 s.; BULLINGER 21.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. per esempio H. KUNST, *Martin Luther als politischer Berater seines Landesherrn*, FS U. Scheuner 1973, 360; G. CHR. v. UNRUH, *Obrigkeit und Amt bei Luther und das von ihm beeinflusste Staatsverständnis*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 339 e i riferimenti all’attività di consulenza di MELANTONE, BRENZ, JONAS, BUGENHAGEN tra l’altro in PÜTTER I, 106.

⁽⁸⁰⁾ U. SCHEUNER, *Staatsräson und religiöse Einheit des Staates. Zur Religionspolitik in Deutschland im Zeitalter der Glaubensspaltung*, in: SCHNUR (nt. 79) 363; K. BLASCHKE, *Wechselwirkungen zwischen der Reformation und dem Aufbau des Territorialstaates*, in: *Der Staat* 9 (1970) 347.

⁽⁸¹⁾ O. BRUNNER, *Land und Herrschaft*, 5^a ed. Wien 1965.

riproduzione ed all'enorme ampliarsi del raggio dei possibili lettori. Le « guerre di penna » preparavano ora il terreno per guerre reali, libelli accompagnavano le attività politiche ed ampie memorie i processi giurisdizionali. Divenne usuale inviare i propri elaborati giuridici a stampa sia alla cancelleria imperiale che alle corti interessate. Le questioni giuridiche acquisirono, in tal modo, carattere « pubblico ».

IV. *Indizi di un'autonomizzazione del diritto pubblico?*

Nonostante il numero dei problemi da affrontare fosse cresciuto con la Riforma e il graduale aumento di importanza della formazione confessionale ⁽⁸²⁾, nonostante i radicali cambiamenti nell'ambito del diritto canonico e le temporanee interruzioni, in alcune università, dell'insieme delle lezioni, il cuore della formazione giuridica, l'insegnamento del *Corpus iuris civilis*, permase inalterato. Nel solco della giurisprudenza colta si affermarono tanto il processo di diritto comune, quanto lo stile di pensiero e, pur se in diversi punti alterati, i contenuti sostanziali del diritto romano ⁽⁸³⁾. Sorsero diritti cittadini e territoriali con differenti intensità di « romanizzazione » ⁽⁸⁴⁾. Tuttavia non può parlarsi di una autonomizzazione del diritto pubblico almeno fino alla metà del XVI secolo. Gli slittamenti di fatto non produssero né specializzazioni terminologiche né sulle università cambiamenti sostanziali, ed esse permase — malgrado gli influssi dell'umanesimo europeo e del *mos gallicus* franco-olandese — nel loro apparato testuale tradizionale. La massa giuridica che nel frattempo si formava « dal basso », più tardi contrassegnata come « giuspubblicistica », relativa al diritto di città e territori, ed a regolamenti di tribunali, polizia e moneta, non venne presa in considerazione nella formazione universitaria, benché influenzasse la

⁽⁸²⁾ E. W. ZEEDEN, *Die Entstehung der Konfessionen*, 1965; E. ISERLOH, *Die Konfessionsbildung im 16. und 17. Jahrhundert*, in: H. JEDIN (a cura di) *Handbuch der Kirchengeschichte IV* (1985) 436; H. SCHILLING (a cura di), *Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland - Das Problem der « Zweiten Reformation »*, 1986 (soprattutto il contributo di M. HECKEL, 11-43).

⁽⁸³⁾ WIEACKER, 175 e s. — Un modello offre H. COING, *Die Rezeption des römischen Rechts in Frankfurt am Main*, 2^a ed. 1962.

⁽⁸⁴⁾ WIEACKER, 189 e s.

vita quotidiana ben più direttamente ed effettivamente del *Corpus iuris civilis*. Anche per quel che concerne il « diritto pubblico » di più elevato livello, quello della Bolla d'Oro e di altre leggi fondamentali dell'Impero, le università vi si aprirono solo assai lentamente, e non soltanto per tradizionalismo, ma anche perché si riteneva l'insegnamento metodico del diritto romano sufficiente ad affrontare i problemi che si presentassero nella vita pratica. Per tali motivi, le tendenze alla formazione di uno *ius publicum a sé* stante furono, durante tutto il sec. XVI, troppo deboli per trasformare i canoni tradizionali dell'insegnamento.

1. *Vigelio*.

Il primo libro che porti nel titolo l'espressione 'diritto pubblico' (1572) ⁽⁸⁵⁾ si contrappone alle osservazioni formulate solo in apparenza. Si tratta del lavoro dell'eccentrico Nicola Vigelio (1529-1600), che tentò di risolvere in un sol colpo tutte le questioni giuridiche attraverso la pubblicazione, in forma di trattato, di un *Corpus iuris* emendato da tutte le questioni dubbie e da tutti gli orpelli di erudizione. Nell'ambito dello *ius publicum*, che l'autore trattava come una parte della scienza generale del diritto, riunì tutti i passi 'pubblicistici' del diritto romano ⁽⁸⁶⁾, seguendo rigorosamente la definizione di Ulpiano. Nel primo libro di Vigelio, pertanto, si trattava di leggi, uffici e giurisprudenza, in particolare processual-penale; nel secondo libro del processo civile e nel terzo di tutti quei principi che attenessero a sacerdozio, beni ecclesiastici, fisco, esercito, città, compensi e cariche onorifiche, esenzioni e immunità, strade pubbliche e navigazione ⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁵⁾ N. VIGELIUS, *Institutionum Iuris Publici Libri III*, Basel (Oporinus) 1572, 2^a o 3^a ed. 1582. La prima edizione è considerata persa (già da JUGLER, *Beyträge* II, 1775, 86; PÜTTER I, § 60). Sulla biografia e l'opera STRIEDER 16 (1812) 322; STINTZING I, 425-440; M. BULLINGER, *Öffentliches Recht und Privatrecht*, 1968, 17; A. MAZZACANE, *Contrasti di scienza e rivalità accademiche in una lite del sec. XVI*, in: *Ius commune* III (1970) 10-32.

⁽⁸⁶⁾ Nella lettera di dedica al vescovo di Münster dice « omnia, quae ad ius publicum pertinent, ex libris iuris desumpta ».

⁽⁸⁷⁾ Dopo questo ordine tenuto nel terzo libro VIGELIO ha pubblicato anche un estratto di MYNSINGER, *Observationes*, Basel 1563 (1570, 1576) e Gail, *Practicarum Observationum ... libri duo*, pubblicato nel 1578: *Methodus observationum cameralium*, 1588 (2^a ed. Köln 1601).

L'insuccesso sul piano storico-scientifico di questo libro dipese, da un canto, dal fatto che esso stesso si distanziava dal dibattito giuridico, rinunciando a discutere esempi concreti, ed in tal modo usciva dal solco della tradizione dottrinarica; dall'altro lato, dalla mancanza di riferimenti alla realtà giuridica dell'Impero⁽⁸⁸⁾. Esso dunque non si agganciava a nessuno dei due aspetti; non era di utilità né per l'insegnamento dottrinario, né per la prassi.

2. *La bipartizione ulpiana.*

Non solo questo tentativo, ma anche le opere di maggior rilievo sul diritto romano mostrano, nei rapporti con il distaccarsi di un diritto pubblico dal diritto privato, che la concezione di uno *ius publicum* autonomo non si era radicata fino all'ultimo quarto del XVI secolo. François Hotman (1524-1590) si accontentava ad esempio di frasi altisonanti e vuote⁽⁸⁹⁾, Jacopo Cuiacio (1522-1590) interpretava Ulpiano senza pensare ad un settore giuridico indipendente⁽⁹⁰⁾. Lo stesso può dirsi per Ugo Donello (1527-1591) che, pur separando più nettamente le materie di diritto civile da quelle di diritto pubblico, considerava però il diritto pubblico solo come appendice priva di rilievo del diritto civile, poiché ciò corrispondeva allo stato delle fonti romane⁽⁹¹⁾. Il suo allievo di Leida Mello Brunsema (ca. 1557-1610), che aveva insegnato prima a Helmstedt, per poi essere chiamato, primo giurista, a Groninga, si mantenne esattamente sulla stessa linea: nel diritto pubblico, il diritto della *utilitas publica*, ricomprendeva educazione familiare, matrimonio e buon costume, istituzioni pubbliche per i cittadini, difesa della collettività da minacce esterne e interne. Poiché fra queste ultime vi era anche la collera divina, da placare con la spiritualità, egli ascriveva il diritto canonico sia allo *ius publicum* che allo *ius divinum*⁽⁹²⁾.

(88) PÜTTER I, 151: «... comprendere tutto solo a partire dalla costituzione dello stato romano secondo la legislazione di Giustiniano; niente della situazione tedesca»; BULLINGER (nt. 85), 17, nota 39. Sulle polemiche personali STINTZING I, 438-440.

(89) F. HOTMAN, *Antitribonianus*, 1567 (lat. Hamburg 1647).

(90) GAGNÉR (sopra 44, nota 6) 50; BULLINGER (nota 85) 17, nota 41.

(91) Come nt. 90.

(92) M. BRUNSEMA, *Oratio pro nova Juridicae Facultatis Groningae instituta prae-*

Tutti questi autori concepivano lo *ius publicum* soltanto nei confini tracciati dal *Corpus iuris*, ed il loro interesse per questa materia si riduceva ad un numero limitato di questioni.

La dicotomia coniata da Ulpiano spingeva, quantomeno, ad occuparsi dello *ius publicum* ed a riflettere sui suoi possibili contenuti, ma già allora non era possibile giungere ad una trattazione efficace della materia, perché il testo a disposizione non risultava abbastanza fecondo di spunti. Non vi era alcun motivo, per i legisti, di rifarsi ad altre fonti normative; il testo tradizionale su cui si appuntava la loro interpretazione conteneva, per essi, « l'intero diritto ».

Quest'impressione è confortata dal ritrovamento di lessici giuridici del secolo XVI. Essi citavano, in un primo momento, solo Ulpiano (D. 1.1.1.2; Inst. 1.1.4): *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad utilitatem singulorum* ⁽⁹³⁾, e divennero solo nel secondo terzo del secolo più dettagliati ⁽⁹⁴⁾. Così Pardulfo Prateio illustrava lo *ius publicum* come il diritto che vincolava tutti i cittadini all'interesse pubblico, portando incisivamente esempi di regole imperative che costituivano appendici del diritto privato, come disposizioni su matrimonio, adozione e confezione del testamento. In questo ambito rimase anche Simon Schard ⁽⁹⁵⁾, che senza dubbio possedeva conoscenze di diritto costituzionale imperiale, ma

lectioe habita 6. Juli 1596, a cura e con introduzione di T.J. VEEN, Groningen 1967. Cfr. pagina 8 v.

⁽⁹³⁾ AN., *Vocabularium utriusque iuris civilis et canonici*, Lyon 1540; J. SPIEGEL, *Lexicon iuris civilis*, Leiden 1541. Zur juristischen Lexikographie H.E. TROJE, in: *Handbuch* II/1 (1977) 788-795.

⁽⁹⁴⁾ P. PRATEIUS, *Lexikon iuris civilis et canonici*, Leiden 1567 (Frankfurt 1576, Leiden 1580); B. BRISSON, *Lexicon iuris: sive De verborum quae ad ius pertinent significatione libri XI*, 2^a ed. Frankfurt 1587, Sp. 467 e s.; J. KAHL, *Lexicon Juridicum Iuris Romani simul, et canonici, feudalis item, civilis, criminalis ...* Frankfurt 1600, 1026, tra l'altro una ripresa letterale dell'indice di J. BODIN, *De Republica libri sex*, Paris 1586 sulla voce « ius publicum ». Su KAHL vedi STEFFENHAGEN ADB 3 (1876) 715 e s.; STINTZING I, 682 e s.

⁽⁹⁵⁾ S. SCHARD, *Lexicon iuridicum sive verborum et rerum ad iuris rom. civilis simul et pontificii theoriam et praxin pertinentium*, 2^a ed., Köln 1599, 771 discute almeno la questione sul ricoprire cariche spirituali, ovvero se essa sia da ricondurre allo *ius publicum* o se l'espressione *ius populi* della *Lex Regia* siano da considerare come *ius publicum*.

non le applicava all'illustrazione del sintagma giuridico romano *ius publicum*.

Se si guarda, al di là dei dizionari, all'uso lessicale comune di *publicus* nel corso del XVI secolo, si nota un intensificarsi costante di esso, che permette almeno di ipotizzare il sorgere graduale di una coscienza della « sfera del pubblico » come fondamento per una nuova concezione del « diritto pubblico »⁽⁹⁶⁾. Così la “pace territoriale” (Landfrieden) perpetua venne definita *pax publica*, le diete imperiali *publica conventus*⁽⁹⁷⁾, i termini *status publicus*⁽⁹⁸⁾ e *bona publica*⁽⁹⁹⁾ si consolidarono, anch'essi sotto l'influsso del diritto romano (D. 50.16.15-17). Il rettore dell'università possedeva un *publicum sigillum* (ad esempio a Tubinga dal 1481). In *publicum producere* e *publicare* furono vocaboli applicati sia per la pubblicazione di libri che per l'emanazione di leggi⁽¹⁰⁰⁾, e la *potestas* del signore che deve indirizzarsi all'*utilitas publica*, all'interesse pubblico⁽¹⁰¹⁾, venne contrassegnata come *potestas publica*⁽¹⁰²⁾.

⁽⁹⁶⁾ Sulla Francia in questo senso GAGNÉR (sopra p. 4, nota 6) 50, nota 114; sulla Germania L. HÖLSCHER, *Öffentlichkeit* in: *Geschichtliche Grundbegriffe* vol. 4 (1978) 413-167, in particolare 427 ss. Sullo *ius publicum* e sul diritto pubblico.

⁽⁹⁷⁾ Così A. GAIL, *De pace publica*, Köln 1580; dello stesso autore *Practicarum observationum* I, 1578, nr. 3: *De pace publica*. Vedi anche sotto 128.

⁽⁹⁸⁾ BULLINGER (nota 85), 21 (Oldendorp).

⁽⁹⁹⁾ D. 50.16, 15 (Ulpiano).

⁽¹⁰⁰⁾ In *publicum producere* - *publicare* (così GOLDAST 1611 a HORTLEDER, PÜTTER I, 139); MYNSINGER, *Responsa ... publicatae et editae*, 1573 (PÜTTER I, 146).

⁽¹⁰¹⁾ A. STEINWENTER, *Utilitas publica - utilitas singulorum*, FS Koschaker 1939, 84; J. GAUDEMET, *Utilitas publica*, RHD 29 (1951) 465; TH. MAYER-MALY, *Gemeinwohl und Naturrecht bei Cicero*, FS Verdross 1960, 195; dello stesso autore *Gemeinwohl und Necessitas*, FS A. Erler 1976, 135-145; G. LONGO, *Utilitas publica*, Atti del Seminario Romanistico Internazionale, Perugia 1972, 155; F. WIEACKER, *Wertungen bei den römischen Juristen*, ZRG RA 94 (1977) 1; TH. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, ZRG RA 95 (1978) 93; ora riassunto in M. KASER, « *Ius publicum* » und « *ius privatum* », ZRG RA 103 (1986) 1-101 e P. CAPPELLINI, *Privato e pubblico*, in: *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano 1986, 660-687.

Sugli utilizzi medievali della terminologia cfr. TH. ESCHMANN, *A Thomistic Glossary on the Principle of the Preminence of a Common Good*, *Medieval Studies* VI (1944), 62; A. P. VERPAALLEN, *Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin*, Heidelberg 1954; H. MÜLLEJANS, *Publicus und Privatus im römischen Recht und im älteren kanonischen Recht unter Berücksichtigung der Unterscheidung Jus publicum und Jus privatum*, 1961; G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322*, Princeton 1964, 241.

V. Conclusioni.

Lo *ius publicum* della prima Età Moderna non si è semplicemente « emancipato » dal diritto romano, come risulta chiaro fin da adesso, ma affonda in esso, paradossalmente, anche una delle sue radici principali. La formulazione ulpiana vi si accompagna fin dall'inizio. Il diritto statale romano fu coinvolto, quale ramo dello *ius civile*, nel processo di Recezione — più esattamente: delle correnti delle diverse recezioni —, ed utilizzato nella realtà giuridica medievale come un elemento dello *ius privatum* dominante. Già ben prima della Recezione trasmessa attraverso le università dell'Italia settentrionale dal XIII al XV secolo, la pubblicistica e panegiristica imperiale si serviva di titoli, simboli e formule giuridiche del tardoantico, preparando in tal modo la recezione e la concezione di un « diritto imperiale »⁽¹⁰³⁾.

Il materiale tramandato dal diritto romano, che serviva da base normativa a glossatori e commentatori medievali, veniva usato, a partire dai brocardi assolutistici (*quod principi placuit legis habet vigorem; princeps legibus solutus; princeps lex animata; de principis potestate disputare, instar est sacrilegii*), per lodare il signore (*dominus mundi, caput orbis, pater omnium, persona publica*), fino al diritto di legiferare, di interpretare le leggi, di nominare funzionari. Dai principi del diritto ereditario poté derivarsi il ruolo eccezionale del testamento dei principi e delle leggi sul casato, la legittimazione a succedere nella universalità di « terra e popolo », ma anche l'inalienabilità e l'inereditabilità dei simboli della sovranità. La *patria potestas* fornì l'analogia per il potere del principe. I signori territoriali si servirono, a sostegno, della formula *praesides provinciae cum mero et mixto imperio* e della definizione romana della parola *territorium* (D. 50.16.239.8)⁽¹⁰⁴⁾. Le regalie imperiali e dei principi vennero derivate dai *Libri feudorum* (F. 2.56), la dottrina dei patrimoni nobiliari si originava dal diritto fedecommissario romano⁽¹⁰⁵⁾. In altre parole: il diritto romano era flessibile, e grazie ai suoi interpreti abbastanza adattabile ai mutati rapporti costituzionali;

⁽¹⁰²⁾ M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I (1955), II (1959), §§ 13, 15, 16, 82, 83, 226, 229; ivi (nota 101).

⁽¹⁰³⁾ Fondamentale KRAUSE (nota 1).

⁽¹⁰⁴⁾ WILLOWEIT (nota 17) 121 e ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Vedi sopra nota 16.

esso determinò però, in primo luogo, lo stile di pensiero dei giuristi dell'Età Moderna, destinati, nel solco della crisi della costituzione imperiale fra il 1580 ed il 1618, a muoversi su terreni sconosciuti. La trasposizione dell'apparato concettuale e della metodica interpretativa, della costruzione e connessione logica di situazioni concrete con il diritto positivo imperiale e costituzionale territoriale fu l'eredità fondamentale della Recezione per il « diritto pubblico ».

A fronte di ciò, i contenuti materiali dello *ius publicum* romano-medievale persero di significato, a parte talune formule utilizzabili dall'ideologia imperiale o dall'Assolutismo dei principi. Il resto si era dissolto e non poteva più comporsi in un sistema utilizzabile per la realtà costituzionale dei secoli XVI e XVII. Anche laddove si cercava la continuità con l'antica Roma, come in Germania ⁽¹⁰⁶⁾, vennero in luce le lacune del « diritto imperiale » come « diritto costituzionale » nel corso del XVI secolo. Esso non era solo incompleto: non potevano allargarsene a dismisura i confini della sua interpretabilità, perché ormai le norme di quello e la realtà fattuale si erano troppo allontanate fra loro. Nonostante tutti gli artifici interpretativi e la disponibilità a trascurare gli aspetti inconciliabili, per rispettare l'autorità del diritto romano, era evidente che ormai il vecchio Impero romano e quello tedesco medievale costituivano modelli politici del tutto diversi dall'attuale.

Il punto di forza del diritto romano era nel diritto privato. In esso aveva enucleato modelli applicabili a tutti gli ambiti culturali. I metodi e la applicazione, grazie ad essi realizzata, delle varie figure a sistemi particolari (responsabilità per vizi della cosa, ingiustificato arricchimento, *negotiorum gestio* e rappresentanza, responsabilità per fatto illecito, compravendita, locazione e affitto, garanzie personali, pegno e ipoteca, responsabilità patrimoniale, eredità, testamento, etc.) erano « recepibili ». Per converso, gli « elementi pubblicistici » del diritto romano non ottennero mai la continuità del diritto privato. Ogni

(106) J. HARTUNG, *Die Lehre von der Weltherrschaft im Mittelalter*, 1909; W. RÜSEN, *Der Weltherrschaftsgedanke und das deutsche Kaisertum im Mittelalter*, 1913; H. FINKE, *Weltimperialismus und nationale Regungen im späteren Mittelalter*, 1916; R. HOLTZMANN, *Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalterlichen Kaisertums und die Souveränität der europäischen Staaten*, HZ 159 (1939) 251; H. J. KIRFEL, *Weltherrschaftsgedanke und Bündnispolitik*, 1959; H. J. KÖNIG, *Monarchia mundi und respublica Christiana*, Diss. Hamburg 1966.

epoca realizzava il suo personale sistema di potestà pubblica, respingendo il precedente, quantomeno sul piano verbale. La legittimazione politica di volta in volta attuale delle mutevoli forme di potere tendeva all'interruzione della continuità, mentre essa si riproduceva spontaneamente nel diritto privato, dopo ogni mutamento, sia che persone comprassero o vendessero, sia che dessero a mutuo o s'indebitassero, sia che risarcissero danni o lasciassero eredità.

Il divario fra la vecchia situazione normativa, nella misura in cui essa era adatta alle costituzioni cittadine medievali, e la realtà costituzionale dell'Impero si accrebbe con la storicizzazione del pensiero nell'Umanesimo⁽¹⁰⁷⁾, cioè con il riconoscimento della distanza fra l'antico Impero romano e il Sacro « Romano » Impero della Nazione Tedesca⁽¹⁰⁸⁾. La graduale formazione della dignità imperiale ne è una prova⁽¹⁰⁹⁾. Il sentimento antiromano implicito nella Riforma fornì ulteriore linfa alla tendenza a dare fondamento autonomo ad imperatore e Impero, ed a sostituire con una costruzione secolarizzata la versione papale della trasmissione dell'Impero attraverso la Chiesa.

Il motivo principale dell'espulsione del diritto romano sostanziale dall'ambito della costituzione imperiale fu la nuova problematica emersa dagli eventi politici del secolo XVI e da leggi e documenti fondamentali ad essi connessi. A ciò si aggiunse il frazionamento del diritto della Chiesa: le regole sul patrimonio ecclesiastico, sull'autorità dell'episcopato, sul diritto matrimoniale del sovrano e molte altre dovevano essere riformulate. I dubbi religiosi erano sempre più dubbi di diritto, che non potevano più risolversi con l'aiuto del diritto canonico e del diritto romano.

⁽¹⁰⁷⁾ P. JOACHIMSEN, *Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter dem Einfluß des Humanismus*, 1910, in: *Gesammelte Aufsätze*, a cura di N. HAMMERSTEIN, 1968, 15; E. MENKE-GLÜCKERT, *Die Geschichtsschreibung der Reformation und Gegenreformation*, 1912; H. BARON, *Das Geschichtsdnken der Renaissance*, 1957; A. KLEMP, *Die Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung*, 1960; P. BURKE, *The Renaissance Sense of the Past*, 1969; R. LANDFESTER, *Historia Magistra Vitae. Untersuchungen zur humanistischen Geschichtstheorie des 15. und 16. Jahrhunderts*, Genf 1972.

⁽¹⁰⁸⁾ N. HAMMERSTEIN, *Das Römische am Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in der Lehre der Reichs-Publicisten*, ZRG GA 100 (1983) 119-144.

⁽¹⁰⁹⁾ A. ERLER, *Heiliges Römisches Reich*, HRG II (1978) 45-48 con breve presentazione delle tesi di WERMINGHOFF, STENGEL, ZEUMER tra gli altri. Vedi ora anche gli articoli di P. MORAW, K. O. v. ARETIN e N. HAMMERSTEIN « Reich » in: *Geschichtliche Grundbegriffe* 5 (1984) 423-508.

CAPITOLO III

POLITICA E DIRITTO PUBBLICO

I. Aristotele latino. — II. Neoaristolismo protestante. — 1. Melantone. — 2. Politiche aristoteliche del XVI secolo. — III. L'autonomia della politica: Machiavelli. — IV. Tacitismo e neostoicismo. — 1. Tacitismo. — 2. Neostoicismo. — 3. La recezione di Lipsius. — V. Gli sviluppi della dottrina politica sino agli inizi del XVII secolo. — 1. Ramus. — 2. Politiche riformate. — 3. Diffusione della materia politica. Arnisaeus. — 4. Letteratura extrauniversitaria. — 5. Politiche e « *ius publicum* ». — 6. Politiche cattoliche. Contzen. — VI. Conclusioni.

I. *Aristotele latino.*

Lo studioso che intenda far luce sulle origini dello *ius publicum* nella prima Età Moderna, oltre al diritto romano — importante più per lo strumentario metodico, per il procedere astratto e razionalizzante, e per la variegata gamma di formule argomentative fornite, che non per i contenuti —, si imbatte subito in un fenomeno extragiuridico.

I problemi fondamentali dell'organizzazione sociale rientravano, sin dall'antichità, nella sfera della « politica », ed erano discussi, presso le università medievali e rinascimentali, nelle facoltà di arti liberali. Fondamento testuale era l'Aristotele « latino » ⁽¹⁾. Ivi erano trattati i problemi classici della miglior forma di governo, dei fini dell'organizzazione sociale, della legittimazione del potere supremo, delle forme di esercizio e conservazione di esso, dei rimedi per le « malattie politiche », del fondamento del diritto di resistenza, e, infine, del declino degli Stati. L'analisi della politica aristotelica

⁽¹⁾ *Aristoteles Latinus*, a cura di L. MINIO-PALUELLO, Bruges 1953 ss.: nel vol. 29.1 la traduzione latina della *Politica*, di WILHELM VON MOERBEKE, a cura di P. MICHAUD-QUANTIN, 1961.

era ramo della filosofia pratica ⁽²⁾, in genere oggetto di lezione insieme all'economia e in appendice all'etica ⁽³⁾. Il programma avrebbe dovuto essere propedeutico ed obbligatorio per tutti gli studenti ⁽⁴⁾. La realtà degli studi era però diversa. Le lezioni erano poco frequentate, particolarmente per quanto concerne i futuri studenti di diritto; questi « mostravano scarsa disponibilità a prepararsi all'apprendimento del diritto romano sulla base di simili studi... Secondo il procedimento aristotelico il diritto pubblico era parte integrante della politica, ma ciò era di scarso rilievo nella prassi universitaria: la dottrina dello Stato insegnata alla luce della Politica passava del tutto in secondo piano a fronte delle nozioni di diritto positivo tratte dal diritto romano » ⁽⁵⁾.

Si può dunque partire dal presupposto che l'istruzione concernente la « politica » abbia sottratto, nell'insieme, poche energie allo studio giuridico, abbastanza tuttavia, per sentirsi liberati dalle questioni della « politica ». Ove occorresse produrre pareri pratici, senz'altro non si ricorreva ad Aristotele, ma alla commistione dei testi pertinenti di diritto civile, feudale e canonico. Accanto ad essi si utilizzavano la Bolla d'Oro e le leggi dell'Impero. Così, ad esempio, Hennig Goden e Simon Pistorius, nel 1519, risolvevano i problemi (di alto significato politico) se uno straniero fosse eleggibile imperatore e se la votazione da parte dei principi elettori potesse avvenire solo collegialmente, rifacendosi alla *patria potestas* ed alla disciplina romana della filiazione ⁽⁶⁾. La venalità nelle elezioni — un problema cruciale, soprattutto in occasione dell'elezione di Carlo V

⁽²⁾ W. HENNIS, *Politik und praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft*, 1963; H. MAIER, *Die Lehre der Politik an den deutschen Universitäten vornehmlich vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in: D. OBERNDÖRFER (a cura di), *Wissenschaftliche Politik*, 1962, 59; dello stesso autore *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*, 1980².

In generale sull'Aristotelismo della prima Età Moderna CH. B. SCHMITT, *Aristoteles and the Renaissance*, Oxford 1983.

⁽³⁾ STINTZING I, 663; MAIER, *Die Lehre* (nt. 2); W. HENNIS, *Zum Problem der deutschen Staatsanschauung*, VjHZG 7 (1959) 1-12.

⁽⁴⁾ A. SEIFERT, *Statuten- und Verfassungsgeschichte der Universität Ingolstadt (1472-1586)*, 1971, 148 ss.

⁽⁵⁾ MAIER, *Die Lehre* (nt. 2) 72.

⁽⁶⁾ PÜTTER, I, 101, 104 con ulter. letteratura.

— era combattuta con l'argomento che l'Impero è un dono di Dio, incommerciabile.

In seguito all'invenzione della stampa, ed all'appello della Riforma alla « Scrittura », si diffuse anche l'uso della Bibbia nelle argomentazioni giuridiche. Da allora in poi, e fino al XVII secolo inoltrato, essa fu ritenuta, soprattutto nel pensiero calvinista, essenziale fondamento validativo per asserzioni su monarchia ed Assolutismo. Così il catalogo dei diritti dei Re, contenuto in Samuele I, 8, 11-18 colmava la lacuna esistente nel diritto romano (7).

Per quanto concerne l'amministrazione, non v'era necessità, in ultima analisi, né del diritto romano né della politica aristotelica. L'insegnamento aristotelico dell'« *Oikonomia* » non era applicabile alla prassi del XV e XVI secolo. Gli esperti che svolgevano la propria attività nelle cancellerie, nei consigli e nei tribunali, non acquisivano le proprie conoscenze amministrative nelle Università, ma sul campo. Per l'applicazione degli statuti cittadini e degli ordinamenti regionali bastava la preparazione giuridica di base. Anche quando cominciarono a profilarsi la spersonalizzazione dello Stato e la separazione fra proprietà privata e patrimonio collettivo, anche una volta compiuti i primi tentativi di accentrare l'amministrazione finanziaria, uniformare pesi e misure, effettuare controlli di polizia su mercati e condizioni igieniche nelle città, attuare i diritti di banno e l'esercizio sovrano delle regalie, non si giunse a concepire in modo astratto e globale una pubblica amministrazione (8). I tempi non erano maturi per il moderno postulato dell'« unità dell'amministrazione » (9).

Lo studio della « politica » aristotelica nelle facoltà di arti

(7) CH. BESOLD, *De Jure Regio Samuelis Prophetae*, Tübingen 1620; J. MUNSTER / A. ALANUS, *Jus Regium occasione verborum I. Sam. VIII*, Diss. Åbo 1695. - Sul punto, inoltre, A. WEBER-MÖCKL, « *Das Recht des Königs, der über euch herrschen soll* ». *Studien zu 1 Sam. 8,11 ff. in der Literatur der frühen Neuzeit*, 1986.

(8) H. HEROLD, *Verwaltungsrecht im Mittelalter*, Festg. F. Fleiner, Zürich 1937, 157, un saggio interessante per il materiale impiegato, ma notevolmente anacronistico. H. LIEBERICH, *Die Anfänge der Polizeigesetzgebung im Herzogtum Baiern*, FS. M. Spindler, 1969, 307. Sui presupposti d'origine dell'amministrazione della prima Età Moderna, inoltre, v. i contributi di P. MORAW, D. WILLOWEIT e W. REINHARD, in *Deutsche Verwaltungsgeschichte I* (1983).

(9) B. O. BRYDE-G. HAVERKATE, *Die Einbeit der Verwaltung*, VVDStRL 46 (1988).

liberali fu dunque a lungo l'alternativa al sorgere di una materia corrispondente nelle facoltà giuridiche. Non costituì motivo di fastidio l'impossibilità di applicare fruttuosamente alle esigenze della prassi le nozioni di filosofia pratica, fintantoché fu sufficiente una scarna « preparazione di base » per le poco complesse esigenze amministrative. Per questioni « pubblicistiche » concrete (scelta e incoronazione dell'imperatore, collegio dei principi elettori, procedura nelle Diete d'Impero) bastava lo strumentario giuridico tradizionale, con il quale si metteva insieme il necessario traendolo da « Keyserrecht » (diritto imperiale), diritto feudale, Specchio Sassone, Bolla d'Oro e consuetudini imperiali.

II. *Neoaristotelismo protestante.*

Il mondo medievale e le sue tradizioni didattiche furono sottoposti a grandi rivolgimenti a partire dalla fine del XV secolo. Rinascimento e Umanesimo, Riforma e guerre di religione dissolsero l'ideale unità politico-religiosa caratteristica del pensiero occidentale. Il trapasso dal dominio personale tipico del Medioevo al dominio territoriale ⁽¹⁰⁾ modificò irrimediabilmente le strutture economiche e politiche. Anche la filosofia della politica fu inevitabilmente investita da tali cambiamenti e si frantumò in scuole e gruppi di vario orientamento confessionale.

Trasversalmente rispetto alle separazioni religiose si aprì il primo sottile, poi sempre più profondo divario fra la concezione religiosa dell'universo e l'empirismo agnostico e il razionalismo. Quanto più il pensiero politico si allontanava dalle sue matrici religiose, tanto più apertamente si facevano strada le tecniche di acquisto e di conservazione del potere. Parallelamente la fantasia politica si liberava dai vecchi legami e progettava città ideali ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁰⁾ WILLOWEIT (nt. 8) 66 ss.

⁽¹¹⁾ H. W. KRUF, *Städte in Utopia*, 1989; N. HAMMERSTEIN, *Die Utopie als Stadt. Zu italienischen Architektur-Traktaten der Renaissance*, in: *La città italiana del Rinascimento*, Venezia 1984, 37; J. KREYSSIG, *Die Utopia des Thomas Morus. Studien zur Rezeptionsgeschichte und zum Bedeutungskontext*, 1988.

stati ideali e « Utopie » (da quando Tommaso Moro aveva battezzato così la sua famosissima opera del 1516) ⁽¹²⁾ — per lo più di ispirazione platonica.

1. *Melantone.*

Nei territori soggetti alla Riforma la tradizione dell'Aristotele latino venne meno per qualche tempo ⁽¹³⁾. Anche l'insegnamento della « politica » ne fu vittima ⁽¹⁴⁾. Pure il giovane Melantone fu convinto, fra il 1518 e il 1522, che ciò non costituiva una perdita, infatti tutti i problemi della vita — anche quelli della sfera temporale — dovevano esser letti alla luce della riscoperta verità del Vangelo. La rinuncia al pagano Aristotele non solo sembrò possibile, ma addirittura necessaria dal punto di vista religioso, tanto più che il pensiero correva sempre all'Aristotele « scolastico » della tradizione ecclesiastica medievale.

Tali visuali mutarono tuttavia a seguito dell'impatto con la guerra contadina del 1525. Già nel 1527 Melantone trattava nei suoi corsi l'Etica Nicomachea, e nel 1529 allestiva un'edizione commentata di quest'opera. L'aver riconosciuto che il sermone della montagna non bastava a comprendere l'ordinamento statale condusse Melantone a commentare, per combattere il « fanatismo » che appariva così minaccioso ai Riformatori, anche la « Politica » aristotelica. Il Protestantesimo colmò, per così dire, gli spazi etico-politici non occupati dalla teologia attraverso l'autorità di antichi autori.

⁽¹²⁾ L. FIRPO, *Lo stato ideale della Controriforma*, Bari 1957; TH. NIPPERDEY, *Die Funktion der Utopie im politischen Denken der Neuzeit*, Archiv f. Kulturgeschichte 44 (1962) 357; F. SEIBT, *Utopia. Modelle totaler Sozialplanung*, 1972; R. VILLGRADTER-F. KREY (a cura di), *Der utopische Roman*, 1973 (ivi particolarmente i contributi di R.C. ELLIOTT, B. VICKERS e R. P. ADAMS); E. FRANK-T. P. MANUEL, *Utopian Thought in the Western World*, Oxford 1979; W. VOßKAMP (a cura di), *Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie*, 3 voll., 1982 (ed. econ. 1985).

⁽¹³⁾ Sulla critica di LUTERO ad ARISTOTELE, v. L. GRANE, *Contra Gabrielem*, Kopenhagen 1962, 10-12; A. ZUMKELLER, *Die Augustinertheologen Simon Fidati von Cascia († 1348) und Hugolin von Orvieto († 1373) und Martin Luthers Kritik an Aristoteles*, in ARG 54 (1963) 15-36.

⁽¹⁴⁾ Così ad esempio, si interruppero le lezioni a Greifswald fra il 1527 e il 1539 (E. HORN, *Kolleg und Honorar*, 1897, 77).

Questo procedimento trovò i suoi paralleli nel ripristino del diritto canonico, che si rivelò indispensabile per la costruzione del nuovo ordinamento ecclesiastico ⁽¹⁵⁾.

Il ritorno alla politica aristotelica da parte della teologia riformista non era altro che il risultato della riduzione delle pretese di ordine spirituale in questo campo. Esso corrispondeva all'antica dottrina — richiamata in vita — della perversità della vita terrena, della necessità di un potere secolare che tenesse a bada il male — « i rospi hanno bisogno delle cicogne » come diceva Lutero — in breve alla dottrina dei « due regni » ⁽¹⁶⁾. Tale dottrina ebbe a risultato un'autonomizzazione della politica analoga a quella che contemporaneamente andava attuandosi, in base a premesse totalmente diverse, ad opera di Machiavelli. Il principe, certo, nella concezione luterana, non era in nulla svincolato dai suoi doveri religiosi, derivava la sua posizione da Dio ed era responsabile nei suoi confronti della propria condotta ufficiale. Pure l'esortazione di Lutero a che il principe si attenesse al diritto territoriale, e non a Cristo ⁽¹⁷⁾, e l'ammissione di Melantone, secondo cui non poteva rinvenirsi nel Vangelo « alcuna dottrina della cosa pubblica » implicavano che il potere politico, in quanto incombenza temporale, dovesse esser governato da leggi proprie. Con tanto maggiore accanimento, perciò, ci si preoccupava di imbrigliare il potere politico in principi

⁽¹⁵⁾ J. HECKEL, *Das Decretum Gratiani und das evangelische Kirchenrecht*, in *Studia Gratiana* 3 (1955) 483 (anche in J. HECKEL, *Das blinde undeutliche Wort « Kirche »*, 1964, 1); R. SCHÄFER, *Die Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen Kirche Deutschlands von Luther bis zur Gegenwart*, ZRG KA 5 (1905) 165; G. SCHWANHÄUßER, *Das Gesetzgebungsrecht der evangelischen Kirche unter dem Einfluß des landesherrlichen Kirchenregiments im 16. Jahrhundert*, 1967; M. HECKEL, *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, 1968, 35 ss.

⁽¹⁶⁾ F. LAU, *Luthers Lehre von den beiden Reichen*, 1953²; J. HECKEL, *Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre*, 1957; H. H. SCHREY (a cura di), *Reich Gottes und Welt. Die Lehre Luthers von den zwei Reichen*, 1969 (bibl.); M. DIESELHORST, *Zur Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers*, in G. DILCHER-I. STAFF (a cura di), *Christentum und modernes Recht*, 1984, 129; E. ISERLOH, in *Handbuch der Kirchengeschichte IV* (1985) 222 (bibl.); H. GRAß, *Luthers Zwei-Reiche-Lehre*, ZevKR 31 (1986) 145.

⁽¹⁷⁾ M. LUTHER, *Werke*, Ediz. Weimar, 1883 ss., 32, 391

etico-teologici ⁽¹⁸⁾. Quanto più si sviluppava una dinamica autonoma della sfera politica, tanto più indispensabili divenivano onestà personale e religiosità dei singoli principi.

Dagli (incompleti) *Commentarii in aliquot politicos libros Aristotelis* del 1530/31 di Melantone si generò, nel volgere di brevi decenni, la dottrina della politica nelle università protestanti. Wittenberg estese le sue propaggini di giovane università (fondata nel 1502) nei territori protestanti. Gli allievi di Melantone improntarono, nel quadro del suo sistema d'insegnamento di etica, dialettica e retorica, anche la « Politica », e diedero alle stampe edizioni di fonti e commentari ⁽¹⁹⁾. Nel 1536 fu istituita a Wittenberg una cattedra di « etica e politica ». Nei sette decenni intercorsi fra la metà del secolo e lo scoppio della Guerra dei Trent'anni quasi tutte le università protestanti inserirono nei loro programmi « etica e politica » ⁽²⁰⁾, in cui gradualmente si verificò uno spostamento del centro di interesse dall'etica alla politica ⁽²¹⁾. Le prime autonome cattedre di politica, sporadicamente tenute da giuristi, sono testimoniate a partire dalla fine del XVI secolo in Olanda ⁽²²⁾.

Importante presupposto per il diffondersi della politica aristotelica fu la disponibilità di « testi »: « Thinking began with texts, whether of the Bible and the Cristian Fathers or of the writers of Greece and Rome » ⁽²³⁾. A partire circa dal 1535 pertanto si moltiplicarono, anno dopo anno, le edizioni di Aristotele, fino a raggiungere il culmine fra il 1550 e il 1560. Fra i luoghi di edizione, Parigi è di gran lunga il primo, seguita da Lione e Venezia. Con gran

⁽¹⁸⁾ CH. LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit. Grenzen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre*, 1979.

⁽¹⁹⁾ P. PETERSEN, *Geschichte der aristotelischen Philosophie im protestantischen Deutschland*, 1921; MAIER (nt. 2) 79; approfonditi rinvii alle edizioni testuali ora nella 2^a edizione (curata da CHARLES B. SCHMITT) di F.E. CRANZ, *A Bibliography of Aristotle-Editions 1501-1600*, 1984. Scarno riassunto in H. DENZER, in I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Handbuch der politischen Ideen*, vol. 3, 1985, 237 s.

⁽²⁰⁾ SCHMITT (nt. 2). Su Wittenberg H. STEINMETZ, *Die Universität Wittenberg und der Humanismus (1502-1521)*, in: *450 Jahre Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg*, 1952, 112; MAIER (nt. 2) 82. Su Jena E. MASCHKE, *Universität Jena*, 1969, 20.

⁽²¹⁾ MAIER (nt. 2) 83.

⁽²²⁾ GROSS, *Empire and Sovereignty*, 1974, XXIII nt. 20 su Franeker; MAIER (nt. 2) con ulter. letter.

⁽²³⁾ CRANZ (nt. 19) XI.

distacco, Basilea, Colonia e Lipsia contarono ciascuna circa un sesto delle cifre di Parigi. Seguivano, con minor numero di edizioni, Francoforte sul Meno, Strasburgo, Cracovia, Lovanio, Pavia, e altre città (24). Della « Politica » di Aristotele esistevano, nel XVI secolo, circa venti edizioni in greco e nove traduzioni latine, fra le quali quella di Leonardo Bruni di Arezzo arrivò alla 48esima edizione. Accanto ad esse abbiamo traduzioni nelle lingue nazionali in inglese, francese, italiano e spagnolo.

L'Aristotelismo nelle scuole protestanti divenne un « potere di ferro » (Petersen) (25). Ivi esso divenne la filosofia ufficiale dell'affermazione assolutistica, in quanto tracciava una linea di legittimazione diretta, dal padre di famiglia, attraverso il principe, sino a Dio; in quanto differenziava signore e servo e proponeva « il vivere bene e serenamente » quale scopo della comunità sociale. Proprio in questo « *bene beateque vivere* » risiedeva un'essenziale differenza con le antiche formule medievali di conservazione della pace e del diritto. La riscoperta dell'Aristotelismo quale filosofia sociale della prima Età Moderna segnò l'avvio del pensiero pubblicistico moderno diffondendo la convinzione che fosse possibile costruire la realtà in termini razionali. Pertanto non fu un caso che l'idea della modificabilità del diritto da parte del monarca nell'Alto Medioevo emergesse contemporaneamente alla recezione aristotelica da parte di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino (26), e il più forte impulso evolutivo in simile direzione si avesse proprio con il « Neoaristotelismo » del XVI secolo.

2. Politiche aristoteliche del XVI secolo.

Asserzioni di carattere generale su diffusione ed effetti dell'« Aristotelismo » nell'Europa centrale dei secc. XVI e XVII sono fonte d'equivoco, poiché potrebbero far credere che sia stata disseminata

(24) CRANZ (nt. 19) 216-218.

(25) H. DREITZEL, *Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat. Die « Politica » des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636)*, 1970, 135 ss. - In margine: nelle feste per il Magistero al « prandium Aristotelis » faceva seguito, il giorno successivo, il « prandium Platonis », un « pranzo di avanzi » (G. ERLER, *Leipziger Magisterschmäuse*, 1905).

(26) S. GAGNER, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm 1960; A. WOLF, *Gesetzgebung in Europa 1100-1500. Zur Entstehung der Territorialstaaten*, 1996.

in vari luoghi una dottrina unitaria compiutamente formata. E questo non può in alcun modo asserirsi. Ci troviamo notoriamente in uno dei periodi in assoluto più turbolenti della storia europea. Era venuto meno un canone disciplinare unitario. L'evoluzione dei metodi d'insegnamento della « politica » si realizzò nel quadro di tradizioni di pensiero, credi confessionali e condizioni politiche estremamente diverse l'una dall'altra. L'« Aristotelismo politico »⁽²⁷⁾ è in realtà un insieme composito di forze vettoriali divergenti, che possiedono in comune poco più delle linee generali del testo originario. Esso si radicò tanto nelle dottrine politiche dei luterani (Arnisaeus) e dei cattolici (Contzen), quanto in quelle dei calvinisti (Althusius, Keckermann) e dei neostoici (Lipsius). Persino per antiaristotelici dichiarati come Pietro Ramus non era ormai più possibile distaccarsi dallo schema praticato per secoli. Conviene dunque attribuire alla terminologia aspecifica « aristotelico » una ben scarsa valenza distintiva.

Anche i generi letterari in cui si espresse l'esegesi dei testi di Aristotele sulla *Politica* praticata nelle università compongono un'ampia gamma di testi politico-morali. Accanto a memorie, *Regentenbücher*, e trattati sulla tecnica di governo, v'è l'ampio genere dei precetti per i principi e dei trattati di educazione per principi che assai facilmente sconfinano nella cosiddetta letteratura di corte. Inoltre vi sono testi che in modo assai naturale coniugano caratteri propri di ciascuno dei tre generi. Poiché si trattò per lo più di scritti di « pratici dotti » destinati alla prassi governativa e di corte, la letteratura universitaria, il cui fine era l'insegnamento, può qualificarsi come un quarto genere. Ma non deve sopravvalutarsi l'importanza di simili classificazioni. I segni distintivi di ciascun genere erano sfuocati e non possedevano un ruolo di rilievo per gli autori.

Importante, per l'indagine di tale sviluppo, è particolarmente la funzione ausiliaria e propedeutica svolta dalla « *Politica* » nella fase genetica del diritto pubblico. Ci occuperemo perciò soprattutto di scritti dal peculiare influsso, partendo dai quali si chiarisce l'impor-

(27) Sull'ambiguità del termine SCHMITT (nt. 2) 10 ss.; cf. H. DREITZEL, *Der Aristotelismus in der politischen Philosophie Deutschlands im 17. Jb.*, in: *Aristotelismus und Renaissance. In memoriam Charles B. Schmitt* (Wolfenbütteler Forschungen, 40, 1988), 163-192.

tante funzione di premessa che questo campo non giuridico ebbe per la trattazione delle tematiche di *ius publicum* del XVII secolo.

a) *Oldendorp*.

Così, l'allora sindaco di città Johann Oldendorp (ca. 1486 — 1567) ⁽²⁸⁾, con il suo libro « Van radtslagende /wo men gude Politie vnd ordenunge /ynn Steden und landen erholden möghe » ⁽²⁹⁾ fornisce una « dottrina della consulenza »: in pratica, forniva pareri (destinati in particolare alle autorità cittadine) sulle qualificazioni necessarie per esser membro di consiglio, nonché su ore, luoghi e procedure delle sedute; raccomandava di raccogliere informazioni sulle questioni e formulava consigli pratici su come esse dovessero venir condotte (con l'aiuto di Dio) ⁽³⁰⁾. Dato che egli cita anche esempi di buon governo e formula un progetto di governo illuminato, il suo scritto è sostanzialmente una « politica ». Con esso si apre la lista dei « trattati sul governo » del XVI secolo.

b) *Ferrarius*.

Appena tre anni più tardi apparve lo scritto « Von dem Gemeinen nutze, in massen sich ein ieder, er sey regent ader unterdan, darin schicken sal, den eygen nutz hindan setzen, vnd der Gemeyn

⁽²⁸⁾ Su vita ed opere H.H. DIETZE, *Johann Oldendorp als Rechtsphilosoph und Protestant*, 1933; H. L. STOLTENBERG, *Geschichte der deutschen Gruppwisenschaft (Soziologie)*, 1937, 40-42; E. WOLF, *Große Rechtsdenker*, 1963⁴, 138-176; P. MACKE, *Das Rechts- und Staatsdenken des Johann Oldendorp*, 1966; M. LIPP, *Die Bedeutung des Naturrechts für die Ausbildung der allgemeinen Lehren des deutschen Privatrechts*, 1980; O. W. KRAUSE, *Naturrechtler des sechzehnten Jahrhunderts: ihre Bedeutung für die Entwicklung eines natürlichen Privatrechts* (1949), 1982, 115; A. HOLLERBACH, *Oldendorp*, in: *Lexikon f. Theologie u. Kirche*, 3^a ed. Vol. VII, 1998, Sp. 1039.

⁽²⁹⁾ Rostock 1530 (ND 1893, a cura di A. FREYBE). L'opera fu riedita in alto tedesco da CONRAD FORSTENOW, Rostock 1597, il quale pervenne alla significativa conversione di « Politie » in « Policey ».

⁽³⁰⁾ Analoga l'opera — più tarda — di CH. W. FRIEDLIEB, *Prudentia politica, das ist: Beschreibung einer Christlichen/Nützlichen und guten Policey...* Goslar 1613, 333 s. « Vom Ratschlagen » (su tale lavoro, si veda sotto). Il tema sembra attualmente abbandonato. Ma si veda W. BROHM, *Sachverständige Beratung des Staates*, in: J. ISENSEE-P. KIRCHHOF (a cura di), *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik*, vol. II, § 36. Una tarda eccezione rappresenta W. HENNIS, *Rat und Beratung im modernen Staat*, *Nachrichtendienst des Deutschen Vereins* 1963, 8-13.

wolfart suchen», di Johannes Ferrarius (Eisermann) (1485/86-1558) ⁽³¹⁾, in prosiegua collega di Oldendorp presso la Facoltà di Marburgo. In lui, che aveva studiato a Wittenberg e tenuto addirittura lezioni su Aristotele ⁽³²⁾, il modello aristotelico è estremamente evidente. Egli tratta l'uomo come animale sociale, che si unisce alla comunità sociale per perseguire lo scopo del *bene beateque vivere*. Sin dall'inizio emerge chiara la stretta relazione fra politica e religiosità riformista: *vita beata, verum bonum in Christus. Verus civis ad coelestia suscipit*. La comunità civile è definita come *consilium coetusque hominum ab bene beateque vivere iure sociatorum, ut eam pie instituti, aeternam vitam expectant* ⁽³³⁾. Dio ha assegnato a ciascuno la sua condizione sociale e al principe, in quanto « anima e filo conduttore » della comunità, il compito, descritto da Ferrarius in modo tradizionale, di risollevare i caduti, riordinare il caos, rafforzare l'Impero, aiutare i poveri, tutelare vedove e orfani, premiare la virtù, applicare la giustizia, emanare leggi giuste, dimostrarsi padre della patria ⁽³⁴⁾. Questi obiettivi sono altrettanto statici quanto l'articolazione della società in classi delineata da Ferrarius. Il ceti dirigente, quello colto e quello contadino ⁽³⁵⁾, sostengono, ciascuno a suo modo, la comunità, che può esser governata in forma monarchica, aristocratica o democratica. Anche nella dottrina delle

⁽³¹⁾ M. ADAM, *Vitae Germanorum Jureconsultorum et Politicorum...* Heidelberg 1620, 119-122; F. GUNDLACH, *Catalogus Professorum Academiae Marburgensis 1527-1910*, 1927, Nr. 135; H. HERMELINK, S. A. KAEHLER, *Fünf Kapitel aus der Geschichte der Universität Marburg 1527-1866*, 1927, 66 s., 105, 129 s.

⁽³²⁾ B. ECKERT, *Der Gedanke des gemeinen Nutzen in der lutherischen Staatslehre des 16. und 17. Jahrhunderts*, dissertazione, Frankfurt 1976, 16.

⁽³³⁾ J. FERRARIUS MONTANUS, *De republica bene instituenda, Paraenesis: in qua tum privati, quam qui aliis praesunt, officii sui non sine pietatis studio praestant, secus atque à philosophis traditum sit, monentur*, Basel 1556, 1, 4. Una terza edizione (tedesca) è stata curata da M. A. SAUR, Frankfurt 1601.

⁽³⁴⁾ *Op. cit.* II, 3.

⁽³⁵⁾ K. KÖHLER, *Die altprotestantische Lehre von den drei kirchlichen Ständen*, ZKR. 21 (1886) 99, 193; M. HONECKER, *Cura religionis magistratus Christiani. Studien zum Kirchenrecht im Luthertum des 17. Jahrhunderts, insbes. bei Johann Gerhard*, 1968, 73; HECKEL (nt. 15) 139 ss.; R. SCHWARZ, *Ecclesia, oeconomia, politia. Sozialgeschichtliche und fundamentalethische Aspekte der protestantischen Drei-Stände-Lehre*, in H. RENZ-F.W. GRAF (a cura di), *Protestantismus und Neuzeit*, 1984, 78-88.

tre forme di governo positive e delle tre deteriori Ferrarius si dimostra fedele discepolo di Aristotele.

Con riguardo alla nostra tesi, che la « Politica » filosofica nel XVI secolo abbia rivestito funzione sostitutiva e propedeutica allo *ius publicum* non ancora esistente, è importante notare che Ferrarius fu giudice, consigliere e professore, dunque operatore giuridico concreto, che tuttavia considerava senza problemi le dissertazioni sulla comunità e sulla sua organizzazione come tema della filosofia pratica.

c) *Modrevius*.

Se si raffronta l'opera di Ferrarius con il (più recente di vent'anni) *De republica emendanda* (1551) del cancelliere polacco Andrzej Frycz Modrzewski, si vede come fosse diffuso il comune fondamento aristotelico ⁽³⁶⁾. Modrevius fu studente a Wittenberg nel 1531/32, conobbe Lutero, abitò presso Melantone e, nel corso della sua permanenza decennale in Germania (Basilea, Strasburgo, Norimberga, Lipsia, Francoforte) fu attratto in particolare da Erasmo. La circostanza, senz'altro non casuale, che la sua opera « Von Verbesserung des Gemeinen Nutz » (Sul miglioramento del bene comune) venisse pubblicata, un anno dopo l'edizione latina di Ferrarius, dallo stesso Oporinus in Basilea, fa risaltare le analogie. Anche l'articolazione in cinque libri e la determinazione dello scopo dell'unione sociale « *ad bene beateque vivendum* » è di chiara impronta aristotelica. L'edificazione della società parte dall'ordinamento tradizionale della famiglia, per passare ad unità sempre più grandi, fino alla « *respublica* ». Nell'analisi delle forme di governo, Modrevius, in sintonia con la tradizione, ma anche con la situazione politica del suo paese, riconosce la monarchia temperata come la

⁽³⁶⁾ A. F. MODREVIUS, *Opera omnia*, vol. I, a cura di KASIMIR KUMANIECKI, Warschau 1953 (ivi 5 ss. sulla storia dell'edizione). Fra la seconda (1554) e la terza (1559) edizione latina fu pubblicata un'edizione tedesca (*Von Verbesserung des Gemeinen Nutz*, 5 voll., Basel 1557, trad. di WOLFGANG WISSENBERG). - W. MALINIAK, *Andreas Fricius Modrevius. Ein Beitrag zur Geschichte der Staats- und Völkerrechtstheorien* (Österr. Ak. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. Bd. 170, Abh. 10) 1913; A. LUCZAK, *Die Staats- und Rechtslehre des polnischen Renaissancedenkers Andrzej Frycz Modrzewski*, Zürich 1966; J. MALARCZYK, *Poglady spolecznopoltyczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego*, in: *Panstwo i prawo* 10, Warschau 1973.

migliore. Per essa è necessaria una teoria del governo sotto forma di regole per il re, i suoi consiglieri e cavalieri, per giudici e funzionari minori. Il secondo libro contiene una dottrina del diritto e della legge: diritto naturale e internazionale, diritto divino e positivo si compongono armonicamente, in sintonia con il proprio grado. Nel contesto del diritto positivo v'è una gerarchia che parte dalle norme determinanti per la costituzione del corpo sociale, fino ad arrivare ai più semplici precetti di polizia. Notevole, in tale quadro, la scala di valori: « Die gesatz sollem mehr gelten / denn deß Fürsten gebott » (le leggi devono valere di più dell'ordine del principe); essa mira a vincolare la monarchia al rispetto della legalità. In questo contesto ancora imbevuto di concezioni medievali il problema nodale dell'Assolutismo, che il principe, creatore della legge, si trova al tempo stesso sopra e sotto la legge, non è sentito come aporia.

Il terzo libro fornisce norme e principi empirici sulla guerra; il quarto libro, dedicato ai Padri del Concilio tridentino, tratta della Chiesa, e il quinto libro dell'istruzione scolastica ⁽³⁷⁾. Anche se v'è una redistribuzione delle materie e in particolare non sono trattati i temi del quinto libro di Aristotele, il modello è inconfondibile. Si tratta di un *Aristoteles latinus* applicato nella prassi amministrativa, nel pensiero politico e nel sistema di valori cristiano del XVI secolo, che ebbe forti ripercussioni nell'Europa centrale, come mostrano le frequenti citazioni negli scritti politici dei decenni successivi.

d) *Lauterbeck, Langenbeck.*

Il fatto che quello dei « trattati di governo » fosse uno schema rigido è dimostrato dal *Regentenbuch* di Georg Lauterbeck (ca. 1510-1570) ⁽³⁸⁾. Esso presenta, all'interno dei cinque libri che lo compongono, un tale numero di elementi giuridici da potersi ritenere il prototipo dei trattati di *ius publicum* diffusisi nel volgere di due generazioni. Nel primo libro si parte dalla costituzione dell'Im-

⁽³⁷⁾ I libri quarto e quinto furono proibiti, per un certo periodo, a causa di temute tendenze riformiste.

⁽³⁸⁾ G. LAUTERBECK, *Regentenbuch*, Leipzig 1557². Su esso JÖCHER II (1750) 2321; STOLTENBERG (nt. 28) 44 s.; H. WESSEL, *Zweckmäßigkeit als Handlungsprinzip*, 1978, 54 s., 87 s.; B. SINGER, *Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, 1981, 106-112.

pero romano per giungere all'Impero germanico, alla sua costituzione feudale ed alla posizione del monarca tedesco. Il secondo libro tratta la signoria territoriale del principe ed i vincoli giuridici cui essa è sottoposta, nonché le virtù necessarie ad un principe. Il terzo libro è dedicato alla guerra ed alle relazioni estere dello stato, il quarto al « governo delle città », ossia all'amministrazione locale, « per la costituzione e i miglioramenti di una buona ed onesta 'polizia' », tramite severi controlli su ozio, prodigalità, lusso, usura e criminalità. Il quinto libro si occupa di funzione e qualificazioni del giudice. Nell'insieme dunque un lavoro svolto su piani diversi: accanto ad una « storia dell'Impero »⁽³⁹⁾ ed ai lineamenti di un diritto costituzionale imperiale e territoriale, abbiamo uno 'Specchio del principe', un trattato sulla « polizia » e uno « Specchio del giudice »⁽⁴⁰⁾. Pure rappresenta un tutto unico grazie alla fondazione storica comune ed alla rappresentazione comune a tutte le attività statali di una comunità sociale ordinata, religiosa e pacifica, in cui tutte le classi compiono la loro parte per raggiungere l'ideale del *bene beateque vivere*.

Forse ad integrazione del « libro del *Regentenbuch* fu pensata l'opera di Detlev Langenbeck, « Der andere Teil des Regentenbuchs. De iustitia, iure et aequitate. Von der Rechtfertigkeit, auch was Recht und Billigkeit sey und heiße »⁽⁴¹⁾. Si tratta di una dottrina giuridica generale, che passa dallo Stato di natura (diritto di natura) al popolo (diritto delle genti o internazionale) ed alla comunità (*ius*

⁽³⁹⁾ In appendice al libro è inserito un testo « sull'utilità della storia ».

⁽⁴⁰⁾ Cfr. anche G. LAUTERBECK, *Ein kurtz Formular / oder unterricht / aus welchem sich einer / so sich an Fürsten / Graffen / oder Herren Höfen / für einen Rath oder Diener / wil gebrauchen lassen / zuersehen und zu lernen hat / wie er sich in alle seinem thun und wesen / dermassen verhalten sol / das er davon ehr und rhum haben möge*, Erfurt 1559; Id., *Handbüchlein von fürstlichem Ampt, Leben und Wesen des trefflichen Mannes Johannis IOVANI PONTANI an Alphonsum Hertzogen zu Calabrien*, Eisleben 1567, con una frase estremamente significativa dal punto di vista storico-giuridico nella Prefazione: « Per quanto riguarda però il diritto da utilizzare da parte del principe nel suo paese non c'è diritto migliore che il diritto comune imperiale. Nonostante questo ogni autorità se vuole può in vari casi tenere altrettanto da conto i suoi statuti e usi e applicarli come di consuetudine ».

⁽⁴¹⁾ Wittenberg 1572.- JÖCHER II (1750) 2259; STOLTENBERG (nt. 28) 47 s.; B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine*, 1986, 35.

civile). L'articolazione del materiale giuridico si fonda sul diritto romano (*personae, res, actiones*).

e) *Osse*.

Di analogia etica amministrativa patriarcal-religiosa è pervaso il cosiddetto « Testamento politico » del cancelliere sassone Melchior von Osse ⁽⁴²⁾, opera a metà fra memoriale e trattato di governo. Scritto nel 1555, fu pubblicato nel 1607 e nel 1622 in tedesco, nel 1609 in latino ⁽⁴³⁾. Oltre ad essere significativo per la storia dell'amministrazione ⁽⁴⁴⁾, il « Testament » è interessante anche come manuale di governo. Sono trattati i temi della saggezza nel governare (*prudencia regnativa*) e la condotta di vita del singolo, del padre di famiglia e del governante. La *prudencia*, sia teorica che pratica, deve attuarsi in ogni campo con le sue virtù essenziali: ordine, parsimonia, sobrietà e religiosità. In una combinazione, assolutamente tipica per l'epoca e dell'ambiente sassone, di Aristotelismo luterano, prassi amministrativa e giurisprudenza ⁽⁴⁵⁾, Osse realizzò, fra i primi, una compiuta costruzione dell'attività di governo, comprensiva di politica demografica, economia, istruzione, giustizia, polizia e organizzazione militare, seppur ponendo l'accento in modo particolare sull'amministrazione interna (*Policey*).

Riguardo alle opere sinora citate è in primo luogo caratterizzante che ivi si facesse uso della lingua volgare: erano infatti dirette ad un vasto pubblico di lettori nell'amministrazione dei territori e nei consigli cittadini, e non all'insegnamento universitario. Anche l'opera in latino di Modrevius e quella in basso tedesco di Olden-

⁽⁴²⁾ O. A. HECKER (a cura di), *Schriften D. Melchior von Osses mit Lebensabriß, Briefen und Akten*, 1922. Letteratura più recente in K. LUIG, *Osse*, HRG. 3 (1984) 1329-1333; MAIER (nt. 2) 113-119; WESSEL (nt. 38) 84; STOLTENBERG (nt. 28) 45 s.; SINGER (nt. 38) 102-106. A completamento H. MUTH, *Melchior von Osse und die deutsche Verfassungsgeschichte*, Jahrb. f.d. Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands 2 (1953) 125.

⁽⁴³⁾ Frankfurt 1607; Wolfenbüttel 1622; come *Prudencia regnativa*, Frankfurt 1609. Nel XVIII sec. CHR. THOMASIVS ne ha fornito una nuova edizione, commentata, utilizzata per le lezioni: *D. Melchior von Osse Testament gegen Hertzog Augusto, Churfürsten zu Sachsen, Sr. Churfürstl. Gnaden Räten und Landschaften. 1556*, Halle 1517.

⁽⁴⁴⁾ Vedi sotto p. 455 ss.

⁽⁴⁵⁾ LUIG (nt. 42).

dorp furono trasposte in alto tedesco. Ciò non tolse che gli editori cercarono di interessare, in seguito, anche un pubblico colto, con edizioni in latino (Oldendorp ⁽⁴⁶⁾, Ferrarius, Osse).

Si aggiungano le seguenti notazioni: tutti gli autori sono operatori pratici del diritto, nell'amministrazione, e tutti, eccetto Modrevius, sono protestanti, taluni con intensi legami con Lutero. Essi sostengono una « politica » che deriva linee generali e mete etico-sociali dalla tradizione aristotelico-cristiana, singoli dettagli invece dalle amministrazioni territoriali e dalle problematiche ivi predominanti. Relativamente ad Aristotele e alle « politiche » d'altri paesi, le opere tedesche si occupano con maggiore intensità di problemi giuridici. Non solo vi si tratta di costituzione e giurisdizione imperiale; materie di primo piano sono anche la posizione del giudice, i vincoli giuridici all'attività del regnante, i compiti della « polizia » ed i quesiti giuridici provenienti dalla spaccatura confessionale. Da qui deriva una tendenza alla « giuridicizzazione » del pensiero politico, peculiarità tedesca destinata ad espandersi con crescente intensità anche in altri campi. In sintesi: si percepisce il pericolo che minaccia l'unità del pensiero politico e di quello religioso, ma proprio per questo ci si aggrappa ad essa con maggiore intensità. L'universo normativo del diritto divino e naturale, dell'etica e del diritto positivo, persino quello delle « regole di convenienza » si fonda su *una* esperienza religiosa ed è reputato statico, immutabile ed onnicomprensivo. Esso include anche il mondo dell'esperienza sensibile, il cui enigma deve intendersi risolto in Dio, ed il cui futuro è governato dalla sua Provvidenza. Il lato empirico del problema è circondato e nascosto da quello metafisico: « non » si è « ancora » reso autonomo. Leggi fisiche svincolate dal volere divino sono altrettanto sconosciute quanto un pensiero meramente razionalistico.

III. *L'autonomia della politica: Machiavelli.*

Il risalto posto al « non ancora » è d'importanza cruciale, in

⁽⁴⁶⁾ J. OLDENDORP, *Wat byllik un recht ys, eyne korte verklaring, allen stenden denstlick*, Rostock 1529; dello stesso autore, *Eisagoge iuris naturalis*, Köln 1539; Id., *De iure et aequitate*, Köln 1541.

quanto l'unità delle concezioni normative ed empiriche si frantumerà definitivamente proprio nel XVI secolo. La frattura verificatasi già nel tardo Medioevo nella teoria della conoscenza ⁽⁴⁷⁾, e smisuratamente ampliata con Guglielmo d'Occam, si mostra ora anche nella politica: libera da vincoli normativi la politica diviene per la prima volta un fenomeno naturale regolato da « leggi » proprie, ed autonomo oggetto d'analisi. Sembra ora possibile, attraverso il paziente rilevamento dei fatti, l'analisi della psicologia del potente, l'esame degli esempi forniti dalla storia ⁽⁴⁸⁾, giungere in modo induttivo alla « vera natura delle cose » e mostrare che anch'esso è regolato da leggi, che possono esser decifrate e tradotte infine in « precetti d'azione ».

Le origini di un pensiero politico autonomo sono da sempre ricollegate a Niccolò Machiavelli (1469-1527). Nonostante vi siano precedenti o contemporanei accenni ad una visione « realistica », commisurata alla fattualità dell'agire politico, Machiavelli è colui che con estrema decisione fa della « natura del fenomeno », della « reale immagine » del potere e dei potenti il cardine del suo pensiero ⁽⁴⁹⁾. Ivi risiede il fascino dei suoi scritti. La vasta letteratura su Machiavelli, ormai accessibile solo con la consultazione di bibliografie specializzate, si è occupata della sua biografia, dell'attività politica a Firenze, dei modelli letterari, della storia della filosofia, delle idee politiche chiave del « Principe » e dei « Discorsi », nonché dei suoi trattati storiografici e di scienza militare. Gli studiosi di letteratura ne hanno esaminato gli scritti letterari e posto in risalto la sua importanza per

⁽⁴⁷⁾ G. DE LAGARDE, *La Naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge IV: L'individualisme ockhamiste. Ockham et son temps*, Paris 1942; J. MIETHKE, *Ockhams Weg zur Sozialphilosophie*, 1969.

⁽⁴⁸⁾ R. KOSELLECK, *Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte*, in: *Natur und Geschichte*, Karl Löwith zum 70. Geburtstag, 1967, 196; R. LANDFESTER, *Historia Magistra Vitae. Untersuchungen zur humanistischen Geschichtstheorie des 14.-16. Jahrhunderts*, Genf 1972; H. LÜBBE, *Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse*, 1977.

⁽⁴⁹⁾ Per un primo approccio alla bibliografia di Machiavelli vedi S. BERTELLI-P. INNOCENTI (a cura di), *Bibliografia machiavelliana*, Verona 1979 (= *Opere di Niccolò Machiavelli*, vol. 10) e l'edizione delle opere complete Garzanti, 1976, con introd. di D. CANTIMORI, XLII-XLVIII; H. MÜNKLER, *Machiavelli*, 1982, 483-505; QU. SKINNER, *Machiavelli*, Oxford 1981, 93-97; E. BARINCON, *Niccolò Machiavelli*, 1958, rist. con bibl. aggiornata al 1984, 150-155; A. BUCK, *Machiavelli*, 1985, 169-190.

la storia della lingua italiana. Numerosi studi sono dedicati alla diffusione e alla critica del suo pensiero nella storia del pensiero delle nazioni europee. Machiavellismo e Antimachiavellismo sono stati rappresentati nei loro variegati e complessi sviluppi, a partire dai primi scritti ugonotti, cattolico-gesuiti e poi anche luterani, pubblicati contro di lui negli ultimi trent'anni del XVI secolo⁽⁵⁰⁾, e dal diffondersi dell'abitudine di definire gli avversari politici definendoli « machiavellici », e « machiavellica » ogni astuzia politica⁽⁵¹⁾.

Machiavelli fu recepito in Germania successivamente rispetto a Spagna, Francia o Inghilterra. Senz'altro taluni privati possedevano i suoi scritti⁽⁵²⁾. Certamente si ebbe anche notizia del suo rogo postumo *in effigie* ad Ingolstadt (1559), e dei suoi scritti messi all'indice dalla Chiesa (1559)⁽⁵³⁾. Ma nel 1580, nella traduzione dell'*Antimachiavellus*⁽⁵⁴⁾ di Innocent Gentillet, compiuta da Georg Nigrinus (1530-1602), ancora si affermava che per fortuna sino a

(50) G. SASSO, *Niccolò Machiavelli. Geschichte seines politischen Denkens*, 1965; F. GILBERT, *Machiavelli e Guicciardini - Politics and History in Sixteenth Century Florence*, Princeton 1965; A. TAMBORRA, *Machiavelli nell'Europa orientale nei secoli XVI e XVII*, in: Atti del convegno internazionale sul pensiero politico di Machiavelli e la sua fortuna nel mondo, Firenze 1972, 101; *Machiavellismo e Antimachiavellismo nel Cinquecento*, Firenze 1970; S. MASTELLONE, *Venalità e Machiavellismo in Francia, 1572-1610*, Firenze 1972; Id., *Antimachiavellismo, machiavellismo, Tacitismo*, in *Cultura e storia IX* (1970) vol. 33/34, 132-136; J.G.A. POCOCK, *The Machiavellian Moment*, 1975; F. GILBERT, *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna 1977. Cfr. inoltre M. STOLLEIS, *Friedrich Meineckes « Die Idee der Staatsräson » und die neuere Forschung*, in: M. ERBE (a cura di), *Friedrich Meinecke heute*, 1981, 50-75, nt. 21-23. Ivi dovrebbero aggiungersi HEATHER INGMANN, *A Study in Ambivalence: the Influence of Machiavelli on Poetry and Drama of the French Renaissance (1533-1610)*, Tesi di dott. univ. Londra 1981; Id., *Two Protestant Poets against Machiavelli*, in *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance XLV* (1983) 285-299; E. GASQUET, *Le Courant Machiavélien dans la pensée et la littérature anglaises du XVI^e siècle*, Paris 1971.

(51) M. STOLLEIS, *Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts*, 1980.

(52) A. GERBER, *Niccolò Machiavelli: Die Handschriften, Ausgaben und Übersetzungen seiner Werke im 16. und 17. Jahrhundert*, 1913 (ristampa Torino 1962, New York 1973).

(53) F. H. REUSCH, *Die Indices Librorum Prohibitorum des 16. Jahrhunderts*, 1886, 198 Lit. N. Nuovamente nell'Indice di Trento, nel 1564; nel 1583 nell'Indice dell'Inquisitore spagnolo QUIROGA: « todas sos obras », e altresì negli Indici romani del 1590 e 1596. V. anche J. HILGERS, *Index der verbotenen Bücher*, 1904, e pure J.M. DE BUJANDA, *Index des livres interdits*, vol. 1 e 5, di 11 libri progettati, Genf (DROZ).

(54) I. GENTILLET, *Discours contre Machiavel*, a cura di A. D'ANDREA-P.D. STEWARD,

quel momento il pensiero di Machiavelli non aveva preso piede in Germania ⁽⁵⁵⁾. « Dio misericordioso voglia », è scritto nell'introduzione « che noi tedeschi almeno, a causa della nostra giusta libertà, ci rifiutiamo di riconoscere il veleno della tirannide, che si nasconde dietro i velati insegnamenti del Machiavelli, e che anzi per tempo riusciamo a trarre consiglio dagli esempi e dalle disgrazie dei popoli vicini ». L'impostazione, ingenuamente patriottica, di una particolare onestà e probità « tedesca », costituirà il motivo fondamentale della pubblicistica del XVII secolo. Essa non si limita ad affermare che in Germania vi sia — a causa della sua costituzione frutto di una peculiare evoluzione storica — uno straordinario istinto di libertà (si trattava di un motivo già ampiamente trattato a partire dalla riscoperta della « Germania » di Tacito, con il suo elogio dell'amore per la libertà dei Germani) ⁽⁵⁶⁾, ma rappresenta anche una difesa delle norme etiche e religiose nel campo della politica.

Era chiaro che il vitalismo amorale di Machiavelli, le sue raccomandazioni di combinare forza e astuzia ⁽⁵⁷⁾, di fingere, piuttosto che praticare, la religiosità, come in generale la sua visione del fenomeno del potere, potevano rivelarsi pericolosi per qualsiasi ordinamento fondato su norme. Confessioni diverse, senza tuttavia rimuovere altre divergenze, fecero fronte comune. Una politica autonoma, che seguiva, svincolata da legami etici e religiosi, solo la « legge » di natura, era un programma inaccettabile per gli uomini

Firenze 1974 e *Anti-Machiavel. Édition de 1576 avec commentaire et notes par C.-E. RATHÉ*, Geneva 1968.

⁽⁵⁵⁾ *Regentenkunst, oder Fürstenspiegel. Gründtliche Erklärung welcher massen ein Königreich und jedes Fürstentumb rechtmessig und rühsam könne und solle bestellet und verwaltet werden ... Geschrieben wider den beschreyten Italienischen Scribenten, Nicolaum Machiavellum, Historicum vnnd Secretarium der Statt Florentz. Nun erstmals dem Vatterlandt zu gutem, durch G. N. (= GEORG NIGRINUS)... verteutscht*, Frankfurt 1580. Su NIGRINUS, A. LINK, ADB. 23 (1886) 695.

⁽⁵⁶⁾ E.L. ETTER, *Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts*, 1966; K. v. SEE, *Deutsche Germanen-Ideologie vom Humanismus bis zur Gegenwart*, 1970, 9-17; K.C. SCHELLHASE, *Tacitus in Renaissance Political Thought*, Chicago 1976. V. anche sotto.

⁽⁵⁷⁾ M. STOLLEIS, *Löwe und Fuchs. Eine politische Metapher im Frühabsolutismus*, FS H.J. Schlochauer, 1981, 151-163, sulla trasposizione della metafora, in MACHIAVELLI, dalla biografia plutarca di LISANDRO.

imbevuti di religione dell'epoca, dunque per l'intera collettività. Per costoro era ovvio che una simile ideologia avrebbe scatenato il « male » inevitabilmente addossato all'uomo con il peccato originale. A disturbare il mondo religioso non era il solo Machiavelli pagano, quello che sostituiva la parola « Dio » con « fortuna », « necessitas » o « factum »; bensì la concezione più radicale, altrettanto insita in Machiavelli, di un corso della storia ciclico e secolarizzato, senza Dio. La provvidenza divina, la mano divina che aiuta e guida, la punizione finale del demonio e la ricompensa per i giusti — tutte quelle costruzioni trascendenti l'oscura lotta per il potere terreno — avrebbero dovuto segnare il passo dinanzi alle teorie di Machiavelli. Questa minaccia fondamentale, spesso più intuita che razionalmente compresa, all'ordine normativo tradizionale chiarisce la violenza dell'antimachiavellismo europeo. In Machiavelli si concentrava simbolicamente il male: egli divenne il « nemico ». Ben note le metafore utilizzate per definire lui e la sua dottrina (in parte a lui erroneamente attribuita), che andavano dal serpente satanico al diavolo zoppo, dalla *pestifera doctrina* all'*Antiquus*, l'*Old Nick(olò)* = il Diavolo, e via scorrendo ⁽⁵⁸⁾. Dovremo tornare in seguito al loro collegamento con il concetto-chiave, usato in Germania a partire circa dal 1600, della « Ragion di stato » ⁽⁵⁹⁾.

Sino al passaggio dal XVI al XVII secolo Machiavelli fu conosciuto soltanto da pochi iniziati nei circoli intellettuali. Non riuscì minimamente a scuotere la diffusione dell'Aristotelismo, sostenuta sia dalla Riforma che dalla Controriforma. Fino al XVII secolo inoltrato era normale citarlo nelle introduzioni delle « politiche » come autore assolutamente da condannare, nella stessa ottica respingerne le idee e, così sgombrato il campo, costruire il proprio sistema. Solo una minoranza sparuta di spiriti indipendenti osò emettere un giudizio critico su Machiavelli e porre in luce le sue qualità.

⁽⁵⁸⁾ CH. BENOIST, *Le Machiavélisme*, 3 voll., Paris 1907-1936; G. PROCACCI, *Studi sulla fortuna del Machiavelli*, Roma 1965; R. DE MATTEI, *Dal premachiavellismo all'antimachiavellismo*, Firenze 1969; L. FIRPO, *Le origini dell'antimachiavellismo*, in: *Il pensiero politico* 2 (1969) 337-367; J. MACEK, *Machiavelli e il machiavellismo*, Firenze 1980.

⁽⁵⁹⁾ Vedi sotto p. 231 ss.

IV. *Tacitismo e neostoicismo.*

Parallelemente al dibattito su Machiavelli corrono riscoperta e rivalutazione di Tacito. I due autori costituiscono, a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, una « coppia » singolarmente collegata, in un certo senso due Dioscuri politici. Lo storico romano, pressoché ignorato nel Medioevo, era riemerso alla luce nel XV secolo e veniva occasionalmente citato. All'inizio del XVI secolo fu pubblicata la prima edizione delle opere complete (Beatus Rhenanus, 1485-1547), e gli umanisti si interessarono alla ricostruzione filologica dei testi originali. Nel 1574 Justus Lipsius (1547-1606) terminò questa evoluzione con l'impresa filologica della prima edizione critica ⁽⁶⁰⁾.

La sensibilità del XVI secolo per lo stile ed il contenuto dell'opera tacitiana crebbe proporzionalmente al volgere della sensibilità stilistica dal « Rinascimento » verso il « Manierismo », dal « classico » verso l'« anticlassico » ⁽⁶¹⁾. Il passaggio politico dalla libertà repubblicana alla monarchia, quale si era verificato a Roma fra Cesare ed Augusto, ed a Firenze fra Savonarola e l'insediamento della signoria medicea, trovò il suo alter ego stilistico nel trapasso dalla classicità di Cicerone al manierismo di Tacito ⁽⁶²⁾. Cicerone e Livio furono gli autori dell'inizio, Tacito e Seneca della fine del XVI secolo. Tacito, il maestro dell'immedesimazione psicologica nel principe, della decifrazione delle « *causae latentes* », degli « *arcana*

⁽⁶⁰⁾ J. LIPSIUS, *C. Cornelii Taciti Historiarum et Annalium libri qui exstant*, Antwerpen 1574; Id., *C. Cornelii Taciti Opera omnia quae exstant*, Antwerpen 1581; Id., *Ad Annales Cornelii Taciti liber Commentarius sive notae*, Antwerpen 1581. - La letteratura più recente su TACITO si trova in S. BORZÁK, *P. Cornelius Tacitus. Der Geschichtsschreiber 1978*² (Suppl. vol. XI a Pauly, Real-Enzyklopädie); V. PÖSCHL (a cura di), *Tacitus*, 1986².

⁽⁶¹⁾ G.R. HOCKE, *Die Welt als Labyrinth*, 1957; Id., *Manierismus in der Literatur. Sprachalchemie und esoterische Kombinationskunst*, 1959; *Manierismo, Barocco, Rococò. Concetti e termini*. Relazioni e discussioni dell'Accademia nazionale dei Lincei, 1962; D. FREY, *Manierismus als europäische Stilerscherscheinung*, 1962; W. HOFMANN (a cura di), *Zauber der Medusa. Manierismus in Europa vom 16. Jh. bis zur Gegenwart*, Wien 1987. - Sul manierismo politico, R. SCHNUR, *Zur politischen Theorie vor Thomas Hobbes (1600-1640)*, 1963, 76 ss.; R. J. W. EVANS, *Rudolf II and his World*, 1973.

⁽⁶²⁾ ETTER (nt. 56); A. STEGMAN, *Le Tacitisme. Programme pour un nouvel essai de définition*, in: *Machiavellismo e Antimachiavellismi nel Cinquecento*, Firenze 1970, 117; MASTELLONE 1970 (nt. 50); SCHELLHASE (nt. 56); J. H.M. SALMON, *Cicero and Tacitus in Sixteenth-Century France*, in: *The American Hist. Review* 85 (1980) 307-331.

imperii » e dei crimini del Principato, rispondeva alla perfezione agli umori del preassolutismo. Parlava come si parla nelle vicinanze di tiranni e negli accampamenti: in modo conciso ed enigmatico, alludendo alle connessioni fra i fatti e allo stesso tempo in modo oscuro (63).

1. *Tacitismo*.

La recezione di Tacito, e con essa quel movimento umanistico-politico che prende il nome di « Tacitismo » ha vari punti chiave (64).

a) « *Germania* ».

Un caso a sé è la rivalutazione filologica e politico-propagandistica della « Germania » nelle aree di tradizione tedesca. Jakob Wimpfeling, Conrad Celtis, Johann Eberlin von Günzburg e Ulrich von Hutten trapiantarono nella loro epoca il quadro tacitano dei Germani e poggiarono la pietra miliare per un « mito dei Germani » ancor oggi presente e per un'« ideologia dell'Impero » ad esso ispirata (65). Tacito divenne così « autore nazionale », l'autorità più importante ove si discutesse di peculiarità caratteriali germanico-tedesche, come probità e fedeltà, coraggio e attaccamento alle tradizioni, nonché amore della libertà. Allo stesso tempo era possibile, con il richiamo a Tacito, stigmatizzare incostanza e discordie politiche, ma soprattutto il vizio del bere (66).

(63) Analisi critiche sullo stile di Tacito in BORZAK (not. 60), sex. XI, col. 496 ss.

(64) STEGMAN (nt. 62); SCHELLHASE (nt. 56); J. v. STACKELBERG, *Tacitus in der Romania*, 1960 (ivi ulter. letteratura)

(65) J. EBERLIN VON GÜNZBURG, *Ein zamegelesen buochlin von der Teutschen Nation gelegenheit, Sitten und gebrauche, durch Cornelium Tacitum und etliche andere verzeichnet* (1526), a cura di A. MASSER, Innsbruck 1986. - P. JOACHIMSEN, *Tacitus im deutschen Humanismus* (1911), in: *Gesammelte Aufsätze*, a cura di N. HAMMERSTEIN, vol. 1, 1970, 275; v. SEE (nt. 56); F. L. BORCHARDT, *German Antiquity in Renaissance Myth*, Baltimore-London 1971; M. FUHRMANN, *Einige Dokumente zur Rezeption der taciteischen Germania*, 1979; L. KRAPF, *Germanenmythos und Reichsideologie*, 1979; D. WILLOWEIT, *Von der alten deutschen Freiheit. Zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung der Tacitus-Rezeption*, in E. V. HEYEN (a cura di), *Vom normativen Wandel des Politischen*, 1984, 17-42.

(66) H. CONRING, *Tacitus G. C. De moribus Germanorum*, Helmstedt 1635 (Indice Conring n. 14).

b) *Annales, Historiae.*

« Tacitismo », in senso ampio, non è riferibile a tale fenomeno tipicamente tedesco, ma a quel fenomeno, verificatosi in tutta Europa intorno alla metà del XVI secolo, di lettura e commento (ben presto fondatosi anche su salde basi filologiche) degli Annali e delle Storie di Tacito. A fornire impulso a tale movimento fu sia lo stile (anche artistico) del tempo, sia direttamente la situazione politica. Urgevano parallelismi fra l'epoca delle guerre civili e di religione nel XVI secolo e la guerra civile a Roma anteriormente al Principato, fra l'insediamento di un ordine monarchico sovrano negli stati europei del XVI secolo e quello che ebbe luogo a Roma con Augusto ⁽⁶⁷⁾. L'atmosfera culturale legata alla situazione politica favorì il manierismo stilistico e l'oscurità di Tacito, che trattava colpi di stato e intrighi di corte, arbitrii del principe e conformismo politico dei sudditi. Egli consentiva di analizzare a fondo i meccanismi del sistema monarchico e le sue « occultissime machinazioni » (Boccalini), spargeva numerosi stimolanti aforismi sui rapporti con il potere, ed era mezzo idoneo a trasmettere l'ideologia romana del principato con i suoi caratteri di venerazione del monarca ⁽⁶⁸⁾.

Dette peculiarità lo predestinavano a divenire l'« Ippocrate della politica », atto a scoprire i vizi del tempo ed a suggerire le cure opportune. Esse spiegano anche come ne fu presto scoperta l'intima affinità con Machiavelli e lo si usò per aggirare la condanna ecclesiastica di quest'ultimo ⁽⁶⁹⁾. I temi « machiavellici » potevano facilmente venir dibattuti sotto la copertura di aforismi di Tacito: l'esaltazione dell'autore antico non rispondeva solo ad inclinazioni umanistiche, era anche utile ad evitare litigi con i teologi.

⁽⁶⁷⁾ TH. K. RABB, *The Struggle for Stability in Early Modern Europe*, London 1975.

⁽⁶⁸⁾ G. ABEL, *Stoizismus und Frühe Neuzeit. Zur Entstehungsgeschichte modernen Denkens im Felde von Ethik und Politik*, 1978, 105 s.

⁽⁶⁹⁾ G. TOFFANIN, *Machiavelli e il 'Tacitismo'. La 'Politica storica' al tempo della controriforma*, Padova 1921; ETTER (nt. 56) 153 formula delle riserve per la Germania. Machiavellismo e Tacitismo non sarebbero fenomeni contemporanei, Tacito non sarebbe stato usato per alludere nascostamente a MACHIAVELLI, perché anche in circoli cattolici si sarebbe parlato spesso di MACHIAVELLI. L'ultima osservazione è, a mio avviso, esatta solo se se ne parlava per difendere rigorose posizioni antimachiavelliche, mentre per altri versi — non diversamente che in Italia — era invece necessaria una mimetizzazione.

Un importante esempio di tale affermazione è la frase, secondo cui ogni azione significativa ha in sé qualcosa di ingiusto, ma il torto inferto al singolo trova il suo compenso nel vantaggio di tutti (Tacito, *Annali*. 14.44) ⁽⁷⁰⁾. Tale giustificazione utilitaristica dell'ingiustizia nel caso singolo rappresenta un punto focale del pensiero preassolutistico. Con essa si consentiva l'intervento *contra legem* da parte del governante, e la violazione della morale « civile », nella misura in cui fosse possibile sfruttare l'argomentazione della prevalenza dell'interesse di tutti ⁽⁷¹⁾. Si tratta di un topos della letteratura sulla Ragion di stato, la cui paternità è attribuita a pari titolo a Tacito ed a Machiavelli.

I due autori avevano in comune l'amoralità ed una visione disincantata della macchina politica, l'approccio psicologico e lo stile scarno e denso. Pertanto non è un caso che la polemica condotta dai Gesuiti contro Machiavelli e la nutrita serie dei commentari tacitiani fioriti a partire dal 1589 siano fenomeni paralleli. Annibale Scoto, Pietro Andrea Canoniero, Trajano Boccalini, Scipione Ammirato e Virgilio Malvezzi ⁽⁷²⁾ non erano filologi tacitiani, ma talenti politici, che si servirono di Tacito come base eccezionale per la discussione sui fondamenti della politica di quegli anni.

Non diversamente in Germania, anche se la discussione fu più profonda e di tenore accademico. Le satire di Boccalini furono tradotte in tedesco ⁽⁷³⁾, il commentario tacitiano di Ammirato prima

⁽⁷⁰⁾ D. NÖRR, *C. Cassius Longinus: Der Jurist als Rhetor (Bemerkungen zu Tacitus, Ann. 14.42-45)*, in: *Althistorische Studien*, Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag, a cura di H. HEINEN e altri, 1983, 187-222 (190).

⁽⁷¹⁾ Cfr. per tale separazione fra morale di stato e privata la lettera di Lipsius citata da ETTER, 136: « Summa, in re publica multa interveniunt, quae privatim iniqua, respectu alicuius publici beni aut quietatis tolerantur ».

⁽⁷²⁾ A. SCOTO, *In P. Cornelii Taciti Annales et Historias commentarii ad politicam et aulicam rationem praecipue spectantes*, Roma 1589; TR. BOCCALINI, *Commentarii sopra Cornelio Tacito*, Genova 1590; SC. AMMIRATO, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Firenze 1594 (2^a ed. Venezia 1599); V. MALVEZZI, *Discorsi sopra Cornelio Tacito* (1622), Venezia 1635; P. A. CANONHIERO, *Dissertationes politicae, ac discursus varii in C. Cornelii Taciti Annalium libros...* Frankfurt 1610. Su tali autori e i loro scritti, vedi in particolare STACKELBERG (nt. 64).

⁽⁷³⁾ T. BOCCALINI, *Pietra del Paragone politico*, 1615, in tedesco « *politischer Probiertstein auß Parnaso* », 3 parti, 1617-1618. Cfr. A. BUCK, *Traiano Boccalini (1556-*

in latino poi anch'esso in tedesco ⁽⁷⁴⁾. Pure, più forte degli stimoli diretti dall'Italia, furono gli impulsi provenienti dall'Olanda, che a sua volta si rifaceva all'Italia, come provano in particolare il soggiorno di Lipsius a Roma ed i suoi contatti con Antoine Muret ⁽⁷⁵⁾.

2. *Neostoicismo.*

La prima ed allo stesso tempo più importante « politica » del Tacitismo è quella di Justus Lipsius del 1589, un'opera che godé di entusiastica accoglienza e fu riedita quasi annualmente fino allo scoppio della guerra nel 1618. Contenuti e riflessi a livello europeo dell'opera sono stati accuratamente indagati e presentati ⁽⁷⁶⁾. Le seguenti osservazioni si limitano perciò ad un aspetto specifico, tentando di cogliere la relazione con l'origine dello *ius publicum*.

Lipsius riuscì in modo sottile a colmare la frattura, dolorosa per la coscienza europea, iniziata con Machiavelli, fra i criteri « utile/inutile » da un lato e « buono/cattivo » dall'altro. Già il metodo del discorso indiretto, tramite l'artistico montaggio di citazioni classiche, soprattutto tacitiane, conferiva alle sue opinioni un che di fluttuante e di inafferrabile. I confini fra descrizione e valutazione furono sistematicamente cancellati. Lipsius non offrì né un ordinamento normativo lontano dalla realtà, a cui la prassi era tenuta ad uniformarsi, né una cruda descrizione di tecniche di conquista e mantenimento del potere. Piuttosto, cercò anche in questo un equilibrio: il lettore apprende in modo indiretto la durezza delle

1613) als *Zeitkritiker*, in: A. BUCK-T. KLANICZAY (a cura di), *Das Ende der Renaissance: Europäische Kultur um 1600*, 1987, 37 ss.

⁽⁷⁴⁾ *Scipionis Ammirati Dissertationes politicae sive Discursus in C. Cornelium Tacitum*, Helenopolis (Frankfurt) 1609 (1612, 1618), trad. da CHRISTOPH PFLUG; JAKOB MICYLLUS, *Tacitus, cum versione Germanica*, Frankfurt 1612. La traduzione latina di CANONHIERO è cit. in nt. 72.

⁽⁷⁵⁾ G. OESTREICH, *Justus Lipsius in sua re*, in: Id., *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969; Id., *Strukturprobleme der frühen Neuzeit*, 1980, 320.

⁽⁷⁶⁾ J. L. SAUNDERS, *Justus Lipsius, The Philosophy of Renaissance Stoicism*, New York 1955; OESTREICH (nt. 75); ABEL (nt. 68); K. SIEDSCHLAG, *Der Einfluß der niederländisch-neostoischen Ethik in der politischen Theorie zur Zeit Sullys und Richelieus*, 1978; M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption in der politisch-juristischen Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland*, in: *Der Staat* 26 (1987) 1-30, ed i lavori su TACITO (nt. 62-64).

faccende politiche, e nel contempo anche il concetto normativo di uno Stato ben ordinato, governato monarchicamente, forte al di fuori e all'interno, senza conflitti religiosi. Così anche la realtà olandese del 1589 è rappresentata solo in forma filtrata, antichizzata; il testo tende alla « atemporalità ».

Il messaggio mediatore di Lipsius è più chiaramente comprensibile laddove risponde al quesito cruciale: è possibile usare mezzi illegittimi? Machiavelli ne aveva approvato l'uso, a tratti lo aveva addirittura raccomandato in caso non fosse stato possibile garantirsi altrimenti il comando, e aveva rimproverato colui che fosse stato troppo debole per appropriarsi di tali metodi. Gli avversari di Machiavelli rispondevano invece negativamente al quesito, facendo però determinate concessioni in casi di necessità e di astuzie di guerra. In più, avevano aperto zone di amoralità ove si trattasse di combattere nemici della cristianità come i Turchi o gli eretici (77). Lipsius offriva, per tale controversia, una soluzione originale, tipica del suo modo di pensare. Egli distingueva le frodi in piccole, medie e grandi, definendo parallelamente le condizioni che le potevano giustificare (*prudencia mixta*). Saggezza pratica e moralità venivano in tal modo riconciliate, o meglio, diplomaticamente correlate (78).

Il neostoicismo politico, cui Lipsius fornì l'impulso più forte, mirava all'affrontare con maestria le questioni esistenziali sollevate dalle guerre di religione. Suo modello portante era il capo politico, che riuniva in sé equilibrio interiore e forza controllata, fede ai principi e flessibilità dei metodi. In caso di conflitto fra verità religiose ed ordine pubblico, egli doveva dare la preferenza all'ordine pubblico, a meno che lo Stato non si trovasse nella condizione ottimale di unità religiosa.

Tale filosofia politica ebbe successo perché forniva risposta ad uno dei problemi più rilevanti dell'epoca, ossia la possibilità di con-

(77) Cfr. ad es. G. BOTERO, *Della Ragion di stato libri dieci*, Venezia 1589, II.5 (Segretezza), V.3 (rapporti con non credenti), IX.22 (strategie di guerra); P. DE RIBADENEIRA, *Tratado de la religion y virtudes que deve tener el Principe Cristiano*, Madrid 1595, II.4 (silenzio, inganni permessi).

(78) J. LIPSIVS, *Politiorum seu civilis doctrina libri sex*, 1589, IV.13,14 - Per la recezione colta del libro in Germania la traduzione tedesca del 1599 del consigliere palatino MELCHIOR HAGANAEUS ebbe un ruolo di secondo piano. Nonostante ciò la traduzione ebbe anche una seconda edizione: Neustadt a.d.H.-Frankfurt 1618.

vivenza pacifica di confessioni diverse in uno stesso Stato. Essa raccomandava autocontrollo e disciplina, ed una sorta di etica del lavoro sotto spoglie antiche; consigliava riforme militari valendosi di letteratura militare romana (79). In tal modo rispondeva all'atmosfera dell'epoca soprattutto dei paesi calvinisti, ma in principio di tutte le nazioni europee. Il vasto spettro della recezione di Lipsius in Europa lo dimostra.

Due momenti spirituali sorressero tale recezione. Da un lato la « politica » di Lipsius era utile in quanto nella sua articolazione, nella gerarchia delle questioni di rilievo e nella tendenza a soluzioni « mediane » e razionali, presentava numerosi punti di contatto con la tradizione aristotelica. Ciò facilitò la sua classificazione quale genere letterario. Per altro verso la trasfusione dei contenuti in una rete di citazioni antiche era originale e molto interessante per lettori umanisti. Un mondo spirituale, in cui si spendevano notevoli energie per la formulazione e soluzione di questioni pubbliche e private con l'aiuto di aforismi classici, emblemi e poemetti a senso, doveva restare amaliato dalla magistrale tecnica di montaggio di Lipsius (80).

3. *La recezione di Lipsius.*

Il singolare influsso di Lipsius, con i suoi risultati filologici, sulle scienze dell'antichità, con il neostoicismo sulla filosofia, con i suoi scritti di scienza bellica sulle tecniche militari, e con la sua « politica » sulla teoria politica del suo tempo sono stati recentemente rivalutati soprattutto grazie a Gerhard Oestreich ed ai suoi allievi (81). Al contrario, la funzione chiave del « movimento olandese » nella nascita dello *ius publicum* è stata sinora trascurata. Altdorf, Strasburgo e Jena rappresentano, da questo punto di vista, esempi particolarmente rilevanti dell'influsso europeo-occidentale.

(79) W. HAHLWEG, *Die Heeresreform der Oranier und die Antike*, 1941; G. OESTREICH, *Der römische Stoizismus und die oranische Heeresreform*, in ID., *Geist und Gestalt* (nt. 75); 11 ss.; W. REINHARD, *Humanismus und Militarismus. Antike-Rezeption und Kriegsbandwerk in der oranischen Heeresreform*, in: F.J. WORSTBROCK (a cura di), *Krieg und Frieden im Horizont des Renaissance-Humanismus*, 1986, 185-204.

(80) M. W. CROLL, *Style, Rhetoric and Rhythm*, 1966; W. BARNER, *Barockrhetorik*, 1970; W. KÜHLMANN, *Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat*, 1982, in particolare 204 ss. sui rapporti fra mutamenti stilistici e situazione politica.

(81) Vedi nt. 76, 79.

Altdorf e Strasburgo sono università imperiali cittadine di nuova fondazione, con strettissimi legami con l'Olanda. Jena costituisce una tappa della biografia di Lipsius⁽⁸²⁾: è un'università in cui ben per tempo fu istituita una cattedra di etica e politica⁽⁸³⁾ e che, fino al « preilluminismo » della fine del XVII sec. si è mostrata sempre particolarmente aperta a idee « moderne », esattamente all'opposto della vicina Lipsia.

a) *Altdorf.*

Altdorf fu sin dalla sua fondazione (1575/77) un punto d'incontro per studiosi stranieri. Dal 1583 vi insegnò Hubert Giphanius, dal 1588 Ugo Donello. Nel 1590 vi giunse Scipione Gentili, allievo di Lipsius e amico di Donello. Accanto a Basilea, Strasburgo, Tubinga, Ingolstadt e Heidelberg anche Altdorf profitò così dell'espulsione di grandi studiosi dalla Francia⁽⁸⁴⁾. Quando nel 1591 fu chiamato Conrad Rittershusius (1560-1613)⁽⁸⁵⁾, e nel 1600 Arnold Clapmarius (1574-1604), i rapporti fra filologia franco-olandese e giurispresenza barocca, e l'interesse per Lipsius e Tacito, nonché per la teoria politica raggiunsero uno spessore ineguagliato⁽⁸⁶⁾.

Arnold Clapmarius merita, fra i professori di Altdorf, particolare

⁽⁸²⁾ G. OESTREICH, *Lipsius in sua re* (nt. 75) ha mostrato che LIPSIUS non ricordava con piacere questo episodio luterano della sua vita.

⁽⁸³⁾ Vi fu preposto il filosofo WOLFGANG HEIDER (1558-1626), che ebbe dispute con MACHIAVELLI, MORO, BODIN e LIPSIUS. Oltre alle sue « guide allo studio » (*De recta ratione instituendae iuventutis scholasticae*, Jena 1594; *Hypotyposis scholastici boni simul et mali*, Jena 1607) v. il suo *Philosophiae politicae syntagma*, Jena 1628. Su di lui TEICHMANN, ADB. 11 (1880) 306; M. WUNDT, *Die Philosophie an der Universität Jena*, in: *Beih. d. Vereins f. Thüring. Gesch. u. Altertumskunde*, 1922, 22 ss.

⁽⁸⁴⁾ O. STOBBE, 2.15 s.; R. SCHNUR, *Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts*, 1962; WIEACKER, 167-169.

⁽⁸⁵⁾ Su vita ed opere approfonditamente STINTZING, I, 414 - 419, e, sulla biografia, pure C. RITTERSHAUSEN, *Vom fränkischen Gelehrtenengeschlecht der Rittershausen*, in: *Ges. f. Familienforschung in Franken*, vol.6, Nürnberg 1954, 98-109; H. KUNSTMANN, *Die Nürnberger Universität Altdorf und Böhmen*, 1963, 26 ss., 33 ss. Ivi 164 ss. anche sul figlio NIKOLAUS RITTERSHUSIUS (1597-1670), che intrattenne rapporti a Strasburgo con MATTHIAS BERNEGGER ed a Breslau con MARTIN OPITZ (1628). Nella biblioteca cittadina ed universitaria di Amburgo sono conservati due volumi di epistolari di C. RITTERSHUSIUS.

⁽⁸⁶⁾ G. MUMMENHOFF, *Die Juristenfakultät Altdorf in den ersten fünf Jahrzehnten ihres Bestehens*, Diss. Erlangen 1958; KUNSTMANN (nt. 85).

risalto, perché si occupò in modo rilevante non solo di Lipsius e Tacito, ma anche di Aristotele e Bodin, e perché, a quanto risulta, è il primo a tenere lezioni di *ius publicum*. Clapmarius⁽⁸⁷⁾, figlio di un avvocato di Brema, era stato studente ad Helmstedt, Heidelberg e Marburg (1591-1596), aveva viaggiato per l'Europa, aveva espletato anche servizio militare, e divenne precettore del figlio del cancelliere di Braunschweig Eberhard von Weyhe (dal 1533 fino a dopo il 1633)⁽⁸⁸⁾. Grazie alle sue relazioni con il langravio « colto » Maurizio d'Assia (1572-1632) Clapmarius fu chiamato come successore di Christoph Coler a ricoprire una cattedra di storia e politica. Morì quattro anni dopo, trentenne, lasciando una bibliografia non folta, ma importante proprio ai fini di questa indagine⁽⁸⁹⁾. Suo fratello (Dr. med.) Johannes Clapmarius, che si occupò della sua eredità, riferì di schizzi di altre opere, fra cui un commentario sulla Politica aristotelica ed uno su Tacito, nonché *libri quatuor de Iure publico*.

Proprio l'allusione alla triade Aristotele, Tacito e *ius publicum* è rilevante. Lo schema aristotelico è preso da Clapmarius a modello e, tramite l'elaborazione di suggestioni della letteratura italo-olandese (Ammirato, Lipsius), « modernizzato », in direzione di uno *ius pu-*

(87) APINUS, *Vitae professorum philosophiae*, Nürnberg-Altendorf 1728, 100-104; M. D. OMEIS, *Gloria Academiae Altdorfinae*, Altdorf 1683, 100 s., 106 s.; G. A. WILL, *Nürnbergisches Gelehrten-Lexikon*, Nürnberg-Altendorf 1755, parte 1, 197; parte 5 Altdorf 1802, 166; STEFFENHAGEN, ADB. 4 (1876) 273 s.; H. HEGELS, *Arnold Clapmarius und die Publizistik über die arcana imperii im 17. Jahrhundert*, Bonn 1918; G. OESTREICH, NDB. 3 (1957) 260; H. LIERMANN, in: H. C. RECKTENWALD (a cura di), *Gelehrte der Universität Altdorf*, Nürnberg 1966, 61-76.

(88) Vedi sotto p. 148.

(89) A. CLAPMARIUS, *Miscellanea politica*, Nürnberg 1601; Id., *Conclusiones de iure publico*, Altdorf 1602 (contiene una *Disputatio de iure publico*, Resp. J. CHR. KOTZER v. REICHENSTORFF): ediz. ulteriori 1617, 1629, 1641; Id., *Prima disputatio politica de Philosophia eiusque partibus et fine*, Nürnberg 1601; Id., *Secunda disputatio* (perduta); Id., *Tertia disputatio politica, De variis Philosophorum opinionibus circa definitionem summi boni. Ex 4.5.6 cap. Lib. I Eth. Nic. Aristotelis*, Nürnberg 1601; Id., *Nobile studiorum Triennium*, Bremae 1605, che non ho potuto consultare, ma identico a: Id., *Nobilis adolescentis Triennium*, Wittenberg 1611 (ulter. edizioni 1622, 1640, 1645, 1670, 1699). Il suo capolavoro è lo scritto *De arcanis rerum publicarum libri sex*, a cura di JOH. CLAPMARIUS, Bremen 1605 (ulter. edizioni 1611, 1624, 1641 (Elzeviro), 1644, 1665 cum notis et animadversionibus J. CHR. SAGITTARI, 1673, 1668 magnam partem correctus, auctus et castigatus per MARTINUM SCHOOCKIUM, qui adiecit plures libros arcanorum, id. 1672).

blicum e del dibattito emergente proprio nel 1600 sulla Ragion di Stato.

Si è ben presto rilevato l'influsso di Lipsius. Oltre al fatto che esso era senz'altro evidente nei testi, alla seconda edizione della sua opera principale *Arcana* (1611), era premessa una citazione da una lettera di Lipsius: *Justus Lipsius Epistol. quaest. lib. 5 Ep. 11. Quis ille tam confidens, aut tantis cervicibus, qui audeat Historiam usquequaque veram scribere? Quis regum illa, κούφια, & ut Tacitus noster appellat, Arcana imperii prodi vult? Denique ubi illa Juvenalis Simplicitas, cuius non audeo dicere nomen etc.* Lipsius, dal canto suo, aveva citato qui una frase di Bodin⁽⁹⁰⁾, che aveva paragonato i mezzi occulti di conservazione del potere di Aristotele agli *arcana* di Tacito e deplorato che ancora nessuno avesse proceduto ad un'analisi moderna di quegli *arcana*. Clapmarius, conoscitore della letteratura, inclusa quella italiana sulla *Ragion di Stato*, evidentemente recepì questa frase di Bodin e Lipsius, poi ripetuta ancora da Scipione Ammirato⁽⁹¹⁾, come un'esortazione. La sua risposta furono gli *Arcana imperii* del 1605.

Precedenti di questo lavoro si trovano nelle sue *Disputationes de iure publico* tenute a partire dal 1600 ad Altdorf. Il loro titolo non deve interpretarsi in senso restrittivo: si tratta di lavori di allievi in cui si succedono liberamente riflessioni di natura giuridica, storica e politica. In quasi ognuna delle duecento tesi della *Disputatio* del 1602 è utilizzato Tacito, e l'intero lavoro è denominato *excerpta ex C. Cornelio Tacito*. Non può pensarsi ad una rigorosa separazione fra politica e *ius publicum*. Oggetti dello *ius publicum* sono: *Iura imperii, Dominationis, Magistratum, Senatus, Comitiorum, Nundinarum, Vectigalium, Tributorum, Aerarii, Census, iura foederum, legationis, bellorum, victoria & id genus alia*.

⁽⁹⁰⁾ M. STOLLEIS, *Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts*, 1980, 16 s. ove ulter. letteratura.

⁽⁹¹⁾ S. AMMIRATO, *Discursus*, Helenopoli (= Frankfurt a. M.) 1609, 165: « neque dubitetur, quin ratio status nihil aliud quam boni reipublicae cura sit, ex eodem verbo definitio eius comprehenditur, quia status quod est... regnum vel imperium, vel quocumque nomine dominatus nuncupetur? ideoq. ratio status consequenter imperii regnive, aut cuiuslibet dominatus ratio erit, quam Tacitus arcana imperii denominatum, hoc est, profundas quasdam intimas ac secretiores leges, vel privilegia ad securitatem imperii alicuius constituta... »

All'interno sono riconoscibili diversi strati. Anzitutto l'articolazione della politica aristotelica, che si estende dal fondamento della signoria, attraverso l'edificazione dell'autorità di governo, le relazioni esterne della comunità (alleanze, ambascerie), per concludere con guerra e pace. Accanto a ciò si rinviene il catalogo di Bodin dei diritti della sovranità e maestà (*Iura imperii*), sino alla trattazione delle entrate dello Stato (regalie, imposte, dazi, tributi). Infine, dietro gli *Iura dominationis*, si nasconde il problema della Ragion di Stato. La tesi 47, destinata a costituire il cuore del futuro libro *Arcana*, contiene l'espressione *cattiva Ragione di Stato*. Essa risale a Scipione Ammirato e vien presa a modello per i successivi dibattiti sulla Ragion di Stato: essenziale la distinzione in una « buona » (utile per lo Stato, giuridicamente regolata) ed una « cattiva » (criminal-machiavellica) Ragione di Stato.

Gli *Arcana* stessi, pubblicati postumi ⁽⁹²⁾, sistematizzano il tema della ragion di stato secondo la dottrina aristotelica delle forme di governo, come mostrano i modelli e le frequenti citazioni e la distinzione citata di Ammirato. Il libro ebbe molto successo perché, come dimostrano le edizioni e le frequenti citazioni, riuniva in modo convincente l'Aristotelismo scolastico con la dottrina della sovranità di Bodin e nel contempo sistematizzava per la prima volta, ed in parte giuridicizzava, il dibattito, sino ad allora ancora alquanto informale, e condotto con argomenti di carattere etico, sulla ragion di stato. Gli stretti rapporti con il tardo umanesimo italo-olandese ne incrementarono il successo.

b) *Strasburgo*.

Strasburgo, la cui università, assieme ad Altdorf, Jena, Helmstedt, Gießen e soprattutto Leiden, divenne, a cavallo fra XVI e XVII secolo, uno degli atenei di maggior fama ⁽⁹³⁾, era particolar-

⁽⁹²⁾ Contro l'accusa di EBERHARD VON WEYHE, secondo cui Clapmarius avrebbe attinto a piene mani dai suoi scritti (« multa describens ex meis collectaneis », *De Regn. subsidiis*, Cap. 3 n. 4) si levarono numerose voci: RITTERSHUSIUS, BESOLD, CONRING e da ultimo JAKOB THOMASIIUS (*Dissertatio Philosophica de Plagio Literario*, Leipzig 1673, §§ 393, 394). BESOLD ritenne con la maggioranza che WEYHE avesse torto (*Discursus politici*, Straßburg 1623, 706).

⁽⁹³⁾ Fondamentale oramai A. SCHINDLING, *Humanistische Hochschule und Freie*

mente adatta a cogliere i frutti dell'Umanesimo della Germania meridionale del XVI secolo ed a coniugarlo con gli influssi provenienti dall'Olanda. Sin dall'inizio l'università, per il suo modello di studio e la sua collocazione specifica in una libera città dell'Impero, fu ampiamente aperta ad influssi e movimenti d'oltre confine: il che non impedì il sorgere di conflitti interni fra l'università e la città luterana. Soprattutto nei primi decenni del XVII secolo il circolo di Matthias Bernegger (1582-1640), che intrattene corrispondenza con studiosi di tutta Europa⁽⁹⁴⁾, diede vita ad un fulcro intellettuale di prima categoria. Studi ed edizioni filologiche, filosofia naturale ed astronomia, retorica, scienza storica e politica, nella veste del commento a testi antichi, erano tutte discipline ivi collegate⁽⁹⁵⁾. Senza esitare si recepì e discusse il Neostocismo olandese: i risultati dell'elaborazione di Lipsius vennero dati alle stampe a partire dal 1617⁽⁹⁶⁾. Analoga immediata recezione ebbero gli scritti di Keplero, Galilei e Grozio, con i quali si intrattenevano contatti epistolari.

Gli allievi di Bernegger, in particolar modo J. Freinsheim, J. Scheffer e J. H. Boecler⁽⁹⁷⁾, continuarono tale scienza universale

Reichstadt, 1977; ID., *Straßburg und Altdorf*, in: P. BAUMGART-N. HAMMERSTEIN (a cura di), *Beiträge zu Problemen deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit*, Nendeln 1978 con ulter. letteratura.

⁽⁹⁴⁾ C. BÜNGER, *Matthias Bernegger*, Straßburg 1893; A. REIFFERSCHIED, *Briefe G.M. Lingelsheims, M. Berneggers und ihrer Freunde*, 1889; ETTER (nt. 56) 153 ss.; H. SCHNEPPEN, *Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben*, 1960, 121 ss.; F. H. SCHUBERT, *Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit*, 1966, 351 ss.; SCHINDLING (nt. 93), 1977, 179; W. KÜHLMANN, *Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat: Entwicklung und Kritik des deutschen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters*, 1982, 43-66.

⁽⁹⁵⁾ L. KELLER, *Comenius und die Akademien der Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts*, 1895, 20; M. ORNSTEIN, *The role of scientific societies in the Seventeenth Century*, London 1963²; R. J. W. EVANS, *Learned Societies in Germany in the Seventeenth Century*, *Europ. Studies Review* 7 (1988) 129 ss.

⁽⁹⁶⁾ *J. Lipsii Politicorum libri ad disputandum propositi...* M. BERNEGGER, Straßburg 1617. FREINSHEIM vi aggiunse nel 1641 un indice dettagliato, BOECKLER nel 1674 pubblicò un saggio sulla politica di LIPSIUS (ulteriore riproduzione di questa edizione apparve a Frankfurt, 1682). - Su LIPSIUS e BERNEGGER v. anche W. FOITZIK, *Tuba Pacis. Matthias Bernegger und der Friedensgedanke des 17. Jahrhunderts*, phil. Diss. Münster 1955, 108 ss., 113, 122, 130.

⁽⁹⁷⁾ Su FREINSHEIM cfr. HALM, ADB. 7 (1878) 348; E. KELTER (a cura di), *Der Briefwechsel zwischen Matthias Bernegger und Johann Freinsheim*, in: *Beiträge zur*

filologico-storica, ma spostarono l'attenzione dagli interessi umanistici e di filosofia naturale di Bernegger alla politica ed al diritto naturale ⁽⁹⁸⁾. La chiamata dei tre studiosi ad Uppsala provocò un'inaspettata estensione di tale indirizzo alle università svedesi, ricca di futuri sviluppi.

Strasburgo rimase, anche una volta passata in mani francesi, fino alla fine del vecchio Impero, un'eccezione fra le università. La grande tradizione dell'Umanesimo della Germania meridionale, specialmente alsaziano, fu continuata, le tensioni religiose nella città ed all'esterno, verso il vicino collegio gesuita di Molsheim, si perpetuarono, la situazione dei confini favorì gli influssi dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Olanda, alimentò tuttavia anche un singolare « patriottismo imperiale », come rappresentato nella « Tannengesellschaft » (società degli abeti, così denominata a causa del suo simbolo, N.d.t.) e da Johann Michael Moscherosch ⁽⁹⁹⁾. Dottrina umanistica, impronta cosmopolita e patriottismo erano conciliabili, come dimostra anche l'esempio del noto commentatore tacitano Christoph Forstner (1598-1667) a Mömpelhard (Montbéliard), nel Württemberg ⁽¹⁰⁰⁾ Forstner

Gelehrsamkeit des 17. Jahrhunderts, 1905, 1-72; B. LÖW, *J. C. Freinsbemijs*, in: *Svenskt biografiskt lex.* 16 (1964-66) 484-486; ETTER (nt. 56) 159; CH. CALLMER, *Königin Christina. Ihre Bibliothekare und ihre Handschriften. Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte*, Stockholm 1977, 43 ss. Su BOECLER cfr. E. JIRGAL, *Johann Heinrich Böckler*, *MIÖG* 45 (1931) 322-384.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. però anche H. DOVERINUS, *Trinum Secretorum Politicorum. Politische Gebeimnussen, warinnen Fürsten, Herren und Obrigkeiten, dero Rätbe, und Officianten; So dann: die Stätte insonderheit sich nützlichen zuersehen haben*, Straßburg 1623. - Lo scritto si aggancia alla discussione avviata con BODIN, LIPSIUS e CLAPMARIUS sugli « Arcana Imperii, Dominationis & Aulæ » ed è un buon esempio della mistura, insegnata a Strasburgo, di dottrina umanistica e di grande apertura alle esigenze dell'amministrazione pratica.

⁽⁹⁹⁾ G. K. SCHMELZEISEN, *Rechtliches in Moscheroschs Gesichten*, FS N. Grass, 1974, vol. 1, 145-159; *Johann Michael Moscherosch. Barockautor am Oberrhein. Satiriker und Moralist*, Catalogo della mostra, Karlsruhe 1981; W. E. SCHÄFER, *Johann Michael Moscherosch. Staatsmann, Satiriker und Pädagoge im Barockzeitalter*, 1982; W. KÜHLMANN-W. E. SCHÄFER, *Frühbarocke Stadtkultur am Oberrhein*, 1983 con ulter. letter.

⁽¹⁰⁰⁾ CH. FORSTNER, *Notae politicae ad libros sex priores Annalium C. Cornelii Taciti*, Padua 1626 (e Leiden 1650); Id., *Ad libros Annalium XI-XIII C. Cornelii Taciti notae politicae*, Leiden 1652 (qui Frankfurt 1662); Id., *In tres postremos libros Annalium C. Cornelii Taciti notae politicae*, Frankfurt 1661. - P. STÄLIN, *ADB*. 7 (1878) 191 s.; E. F. P. BEAULIEU, *Essai sur la vie et les oeuvres de Christophe Forstner (fragments)*, in

era in stretto contatto con il circolo strasburgese, e fu tra i primi a coltivare l'utilizzo di Tacito come modello per notazioni politiche attuali, ai cui contenuti giovava il doppio ruolo di Forstner intellettuale e cancelliere del Württemberg.

c) *Jena, Heidelberg.*

L'università di Jena, fondata fra il 1548 e il 1558 ⁽¹⁰¹⁾, è degna di menzione in tema di recezione del tardo Umanesimo olandese e del Neostoicismo, già solo per il fatto che Lipsius vi insegnò negli anni 1572/73 ⁽¹⁰²⁾. Thomas Sagittarius (1577-1621) ⁽¹⁰³⁾ pubblicò nel 1614 i documenti jenesi su tale soggiorno ⁽¹⁰⁴⁾. Ma questo episodio biografico non è l'unico elemento di rilievo: si rinvencono a Jena più frequenti che altrove indizi di un orientamento della vita spirituale verso l'Olanda ⁽¹⁰⁵⁾. Il *Thesaurus Bellicus* di Elias Reusner ⁽¹⁰⁶⁾ si rifà a Lipsius; il suo successore Johannes Gryphiander si appoggia a Clapmarius ⁽¹⁰⁷⁾, viene stampato a Jena un florilegio dalle opere di Lipsius realizzato in Olanda ⁽¹⁰⁸⁾, lo storico Johann An-

Mémoires de la société d'Emulation de Montbéliard 30 (1903) 173; ETTER (nt. 56) 162-166, 185-187; W. H. STEIN, *Christoph Forstner (1598-1668). Mömpelgardische Politik und humanistische Reflexion auf dem westfälischen Friedenskongreß*, 1981, 62-97; R. HOKE, *Mömpelgard*, HRG III, 621-624.

⁽¹⁰¹⁾ M. STEINMETZ (a cura di), *Geschichte der Universität Jena 1548/58-1958*, Festg. z. vierhundertjährigen Universitätsjubiläum, 2 voll., Jena 1958-1962; E. MASCHKE, *Geschichte der Universität Jena*, 1969.

⁽¹⁰²⁾ G. OESTREICH, in: *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969, 11-156; Id., *Justus Lipsius als Universalgelehrter zwischen Renaissance und Barock*, in: *Strukturprobleme der frühen Neuzeit*, 1980, 318 (320 s.).

⁽¹⁰³⁾ R. HOICHE, ADB. 30 (1890) 173.

⁽¹⁰⁴⁾ TH. SAGITTARIUS, *Lipsius Proteus ex Antro Neptuni Protractus et claro soli expositus*, Frankfurt 1614. Il punto spinoso è che LIPSIUS, nel candidarsi alla cattedra jenesi si era avventatamente dichiarato luterano.

⁽¹⁰⁵⁾ N. HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972, 117 nt. 334 con ulter. letter.; M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption* (nt. 76).

⁽¹⁰⁶⁾ E. REUSNER, *Thesaurus Bellicus*, Jena 1609.

⁽¹⁰⁷⁾ J. GRYPHIANDER, *De arcanis rerumpublicarum*, in ARUMAEUS V.5.

⁽¹⁰⁸⁾ F. SWEERTHIUS, *Justi Lipsii Flores ex eius Operibus discerpti, in locos communis digesti*, Jena 1616; v. anche HIER. SIRTURUS, *Compendium politicum ex universa civili doctrina Justi Lipsii... concinnatum*, Frankfurt a.M. 1614.

dreas Bosius (1626-1674) tiene lezioni universitarie su Lipsius ⁽¹⁰⁹⁾, il giurista Johann Philipp Slevogt (1649-1727) scrive un'opera *De Lipsio deque libris eiusdem politicis* ⁽¹¹⁰⁾, lo slesiano Johann Tobias Geisler, che si era formato a Jena, pubblica nel 1656 ad Amsterdam *De statu politico secundum Praecepta Taciti formato* ⁽¹¹¹⁾, e così via.

Le università importanti per la recezione di Lipsius non sono ancora terminate. Fra queste Heidelberg, con la sua eccezionale concentrazione di umanisti di fama internazionale intorno al 1600 che curavano i contatti internazionali (Melissus, Freher, Zinzgref, Gruter, i due Lingelsheim, Denaisius, Leunclovius, e altri) ⁽¹¹²⁾; Greifswald, dove David Mevius commentò politicamente Tacito agli inizi della sua carriera ⁽¹¹³⁾; e anche Herborn e Marburgo, anche grazie al tacitista Cyriacus Lentulus ⁽¹¹⁴⁾ aperte al mondo olandese ⁽¹¹⁵⁾ non solo sotto il profilo confessionale.

⁽¹⁰⁹⁾ H. KAPPNER, *Die Geschichtswissenschaft an der Universität Jena vom Humanismus bis zur Aufklärung*, Jena 1931, 20 ss.

⁽¹¹⁰⁾ J. PH. SLEVOGT, *De Lipsio deque libris eiusdem politicis*, 1689. Sull'opera v. JÖCHER IV (1751) 636-637; JUGLER, *Beyträge* II (1775) 384-405; LANDSBERG, *ADB* 34 (1892) 463.

⁽¹¹¹⁾ J. T. GEISLER, *De statu politico secundum Praecepta Taciti formato*, Amsterdam (J. Jansonius) 1656. GEISLER veniva da Militsch presso Breslau ed aveva studiato a Jena (Matrikel Jena, II, 1652-1723, 1961, 1188).

⁽¹¹²⁾ Abbondante materiale sul punto ora in E. MITTLER (a cura di), *Bibliotheca Palatina* (Textband), 1986, 14 ss.; D. MERTENS, *Zu Heidelberger Dichtern von Schede bis Zinzgref*, *Zs. f. dt. Altertum* 103 (1974) 200-241; K. GARBER, *Zentraleuropäischer Calvinismus und deutsche «Barock»-Literatur*, in H. SCHILLING (a cura di), *Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland*, 1986, 317 (326 ss.); N. HAMMERSTEIN, *The University of Heidelberg*, in: *History of Universities*, vol. VI, Oxford 1986, 105 ss.; W. KÜHLMANN-H. WIEGAND (a cura di), *Parnassus Palatinus*, Heidelberg 1988.

⁽¹¹³⁾ D. MEVIUS, *Tacitus politice resolutus. Pro exercitio Academico & Manuductio juventutis ad scientiam Politicam ante quinque lustra ceptus*, 2^a ed. curata dal nipote di Mevius F. GERDESSEN, Stralsund 1663. A partire dal libro III degli Annali, GERDESSEN effettuò un commento autonomo.

⁽¹¹⁴⁾ C. LENTULUS, *Arcana regnorum et rerum publicarum e locuplete Cornelii Taciti penu eruta*, Herborn 1655; Id., *Princeps absolutus. Politicus in sex posteriores Annalium Taciti libros commentarius*, Herborn 1663. Su LENTULUS (prof. a Herborn nel 1650, avversario del primo cartesiano JOHANNES GLAUBERG — in proposito si veda SCHNEPPEN, nt. 94, 76 s. —, a Marburgo nel 1656, morto nel 1678), cfr. STRIEDER 7 (1787) 484-490; *Etter* (nt. 56) 166; G. WIRTH, *Die Entwicklung der alten Geschichte an der Philipps-Universität Marburg*, 1977, 48-57.

⁽¹¹⁵⁾ H. KIRCHNER, *Theses politicae de prudentia mixta, i.e. in qua fraudes: an ea*

Già da tali brevi osservazioni risulta chiaro che il « Tacitismo tedesco », con i caratteri derivati dal tardo Umanesimo italo-olandese, è una parte « occidentale » importante nel pensiero politico del tardo XVI e primo XVII secolo ⁽¹¹⁶⁾. Questa parte è più forte nella Germania protestante che in quella cattolica, e più forte nella Germania riformata che in quella luterana. Soprattutto il gruppo dei giuristi si interessò al commento politico di Tacito. In ciò vedeva evidentemente la possibilità di dibattere, nel crogiuolo stilistico dell'Umanesimo, i problemi-chiave della sovranità, della sottomissione del signore alle leggi, delle libertà di classe, dei carichi d'imposta, del diritto di alleanze e legazioni, di guerra e di pace, e — in special modo — della ragion di stato *sub specie* di *Arcana*. Si tratta di materie « pubblicistiche », e per questo non è un caso che i primi saggi sullo *ius publicum* siano apparsi ad Altdorf ancora prima della costituzione di una facoltà universitaria di giurisprudenza (1622), sulla base di parafrasi di Tacito. L'esegesi di Tacito fu un segnale, in quegli anni, di risveglio spirituale e di apertura a « moderni » sviluppi, in cui senz'altro rientravano i temi indicati, e soprattutto sovranità, ragion di stato e diritto internazionale di pace e di guerra. Pertanto appare chiaro che linee tacitiane e pubblicistiche si intersecassero in luoghi soggetti all'influsso dell'Europa occidentale, come Strasburgo, Jena, Altdorf, Herborn e Marburgo.

V. *Gli sviluppi della dottrina politica sino agli inizi del XVII secolo.*

Abbiamo già visto come la teoria politica del XVI secolo, che racchiude in sé gli elementi essenziali del nuovo diritto pubblico, è definibile solo in modo vago con il termine « Aristotelismo » ⁽¹¹⁷⁾. In fondo tutti gli indirizzi e le varietà di pensiero partivano da Aristotele, anche quando avessero la pretesa di combattere la tradizione aristotelico-scolastica. Spesso si tracciavano all'interno di contorni

principibus & rerumpublicarum moderatoribus... jus & fas sit? (Resp. CHR. AB HEYLLINGEN), Marburg 1595.

⁽¹¹⁶⁾ W. KÜHLMANN, *Geschichte als Gegenwart: Formen der politischen Reflexion im deutschen « Tacitismus » des 17. Jahrhunderts*, in: S. NEUMEISTER-C. WIEDEMANN (a cura di), *Respublica Literaria, Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit*, 1987, 325-348.

⁽¹¹⁷⁾ Vedi sopra p. 62 ss.; DREITZEL (nt. 27).

aristotelici vari contenuti teologici e politici e spesso si rinnovava solo la forma espositiva, modificando ben poco a livello di contenuto.

1. *Ramus*.

Grande influsso sulla forma espositiva ebbe, fra il 1560 ed il 1620, il filosofo e teologo francese Pietro Ramo (1515-1572) ⁽¹¹⁸⁾. I suoi inizi furono decisamente antiaristotelici: passava essenzialmente per un metodologo a causa del suo tentativo di ordinare le affermazioni secondo una logica stretta tendendo ad ottenerne un più alto grado di verificabilità scientifica e di persuasività. Il suo ideale è un sistema logico coerente di concetti, scomponibile in elementi sempre più piccoli, suscettibili di ricomposizione (*divisio, definitio*). Tale procedimento si presentava come assolutamente antiscolastico ma era in realtà del tutto scolastico, ossia « conforme alla scuola ». In particolare la conversione nelle riassuntive « tavole di Ramus », che contenevano « alberi genealogici di concetti », raccomandava tale metodo per l'insegnamento delle più diverse discipline.

Ramo si era presentato come avversario di Aristotele, ed era un riformato. I due elementi ne decretarono il deciso rifiuto da parte delle università sia luterane che cattoliche. Il suo influsso si estese però, attraverso gli atenei riformati, da Ovest ad Est, e si mescolò con la corrente di Melantone, nel c.d. filippo-ramismo ⁽¹¹⁹⁾, dato che anche i tradizionalisti non seppero sottrarsi ai vantaggi espositivi del ramismo. « Strasburgo, Heidelberg, Marburgo, Herborn, Siegen,

⁽¹¹⁸⁾ PETERSEN (nt. 19) 127 ss.; J. MOLTSMANN, *Zur Bedeutung des Petrus Ramus für Philosophie und Theologie im Calvinismus*, Zeitschr. f. Kirchengesch. 68 (1957) 295-318; W. J. ONG, *Ramus. Method and the Decay of Dialogue, From the Art of Discourse to the Art of Reason*, Cambridge Mass. 1958; C. VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'umanesimo*, Milano 1968, 331-589; C. WALTON, « Ramus and Socrates », Proceedings of the American Philosophical Society 114 (1970) 119-139; Id., « Ramus and Bacon on Method », Journal of the History of Philosophy 9 (1971) 289-302; C. B. SCHMITT, *Cicero scepticus*, Den Haag 1972, 78-108; V. PIANO MORTARI, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli 1978; E. SELLBERG, *Filosofin och nyttan. I: Petrus Ramus och ramismen*, Göteborg 1979; P. SHARRATT, *Ramus, philosophe indigné*, Bulletin de l'Association Guillaume Budé 1982, 187-206; W. SCHMIDT-BIGGEMANN, *Topica universalis*, Hamburg 1983; N. BRUYÈRE, *Méthode et dialectique dans l'oeuvre de la Ramée*, Paris 1984.

⁽¹¹⁹⁾ PETERSEN (nt. 19) 127-143.

Corvey, Düsseldorf, Gottinga, Erfurt, Nordhausen, Hannover, Stade, Amburgo, Lubeca, hanno tra le altre avuto professori ramisti o non esenti da influssi ramistici, in particolare nelle scuole dotte » (120). E si potrebbero aggiungere anche Basilea, Zurigo, Rostock e Altdorf.

Il ramismo, filosofia « en vogue », propagata prevalentemente nei ginnasi, si diffuse senza confini confessionali; influenzò però anche solo gli spiriti calvinisti che si muovevano all'interno dell'ortodossia aristotelica (Beza, Ursinus). Nei territori luterani il filipporamismo si diffuse solo in parte nonostante altre autorità (Suarez, Zabarella). Elemento unificante di tali varianti fu l'accresciuto interesse per le questioni di metodo. Nella gerarchia fra capacità artistica (*ars*), abilità nel servirsi di mezzi adeguati allo scopo (*prudentia*) e scienza priva di fini (*scientia*), delineata da Zabarella (121), la politica era una disciplina a metà fra *scientia* e *prudentia*. La tendenza del tempo era tuttavia nel senso del rafforzamento della « scientificità », ossia al miglioramento delle basi testuali in politica e giurisprudenza, ammissione della critica storica, corretta formulazione di ipotesi nella ricostruzione di lacune testuali e via di seguito. Detta tendenza fu rafforzata attraverso la riscoperta dell'antica matematica e geometria: nel 1533 la geometria di Euclide fu presentata nella redazione originale (Simon Grynaeus), e già prima della metà del XVI secolo il metodo matematico-geometrico era raccomandato anche in politica e giurisprudenza (122). Anche se esse erano destinate a trionfare definitivamente solo nel giusnaturalismo del XVII e XVIII secolo (123), sono evidenti gli sforzi di sostenere il metodo empirico-pratico in politica e giurisprudenza tramite la formalizzazione, l'esattezza espressiva e i collegamenti logici. Solo così può comprendersi il fascino del ramismo e la sua rapida recezione nelle « politiche » del Seicento. È evidente che ciò non servì a colmare il divario fra i partiti teologici dei luterani e dei riformati.

(120) PETERSEN (nt. 19) 131.

(121) J. ZABARELLA, *De natura logicae libri duo*, in: *Opera logica*, Frankfurt 1608.

(122) H. SCHÜLING, *Die Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert*, 1969; D. v. STEPHANITZ, *Exakte Wissenschaft und Recht*, 1970; M. HERBERGER, *Mos geometricus, mos mathematicus*, HRG. III (1984) 698-703 con ulteriori.

(123) Vedi sotto p. 342 ss.

2. *Politiche riformate.*

Corrispondentemente, le tre più importanti politiche riformate, quelle di Lambertus Danaeus, Johannes Althusius e Bartholomaeus Keckermann, assunsero forme diverse. Non solo divergevano le posizioni teologiche ⁽¹²⁴⁾ ma vi era anche un divario tra l'ambientazione politica delle loro opere e il loro « contenuto giuridico ».

a) *Danaeus.*

La « Politica », apparsa postuma, del teologo Lambertus Danaeus (1530-1595) fu composta a Leiden, negli anni 1581-1583, quando costui e Lipsius erano colleghi ⁽¹²⁵⁾.

Danaeus si richiamava al « vir mihi amicissimus » Lipsius particolarmente nella sua critica a Machiavelli, consistente nell'affermazione che già Gentillet, nel suo « Antimachiavelli » aveva scritto l'essenziale e che nella prassi politica tutti i seguaci di Machiavelli (e soprattutto Cesare Borgia) avessero miseramente fallito ⁽¹²⁶⁾.

Anche se forse Lipsius non avrebbe sottoscritto l'asserzione, sono però notevoli le coincidenze fra lui e Danaeus. Entrambi si basano su una concezione attiva e ottimistica dell'uomo, entrambi accettano la forza della Necessità — la *necessità* di Machiavelli è vestita qui di forme cristiane —, esortano però l'uomo a mostrare coraggio e disciplina, per essere artefice del suo destino. Entrambi sottolineano la rilevanza della guerra, che stimola lo Stato (macrocosmo dell'uomo) a mostrare le peculiarità di ordine, coraggio e resistenza nelle « tempeste della vita ».

⁽¹²⁴⁾ F. GOEDEKING, *Die "Politik" des Lambertus Danaeus, Johannes Althusius und Bartholomäus Keckermann*, theol. Diss. Heidelberg 1972.

⁽¹²⁵⁾ A. A. VAN SCHELVEN, *Lambertus Danaeus te Leiden*, in: *Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis*, s'Gravenhage 1991, 194-199 (lettera di DANAEOUS ad ADRIAN BLIJENBURGH del 10 ottobre 1581); più recentemente O. FATIO, *Nihil pulchrius ordine. Contribution à l'étude de l'établissement de la discipline ecclésiastique au Pays-Bas ou Lambert Daneau aux Pays-Bas (1581-1583)*, Leiden 1971.

⁽¹²⁶⁾ Prefazione a L. DANAEOUS, *Politices Christianae Libri septem*, (Genf) 1596 (2^a ed. Genf 1606); Id., *Politicorum Aphorismorum Silva*, Antwerpen 1583 (Leiden 1591, 1612, Milano 1620, Leiden 1620). - Per la biografia, P. DE FELICE, *Lambert Daneau, pasteur et professeur en théologie, 1530-1595. Sa vie, ses ouvrages, ses lettres inédites*, Paris 1882; O. FATIO, *Méthode et Théologie, Lambert Daneau et les débuts de la scolastique réformée*, Genf 1976, purtroppo senza analisi della « Politica ».

Anche se il teologo Danaeus e l'umanista Lipsius si fondano su autorità lontane fra loro come la Bibbia e Tacito, ed anche se Danaeus, che mantenne le distanze da Ramo, predilesse un'esposizione tradizionale, anche il suo caso è imbevuto di quella « politica » calvinistico-aristotelica, nello spirito del tardo Umanesimo. Le speranze di Danaeus erano rivolte ad uno Stato senza conflitti di religione, ad una collettività governata da una monarchia forte, animata di volontà di autodifesa. Il fatto che l'opera fosse destinata alla regina d'Inghilterra potrebbe averne rafforzato questi tratti ⁽¹²⁷⁾.

b) *Althusius*.

La « politica » riformata di maggior fama è nata nell'Alta Scuola di Herborn ⁽¹²⁸⁾. Il giurista Johannes Althusius (1557-1638), che vi insegnò, e giudicò di estrema importanza la fondazione di una scienza politica autonoma, era da gran tempo caduto nell'oblio, ma, a seguito della sua riscoperta da parte di Otto von Gierke ⁽¹²⁹⁾, è stato oggetto di intensi studi ⁽¹³⁰⁾. In essi è stato oggetto di interpretazioni attualizzanti e dichiarato padre della moderna scienza politica, dei principi della sovranità popolare, della democrazia e del diritto di resistenza ⁽¹³¹⁾. Ancora recentemente si è iniziata una storia dell'amministrazione partendo programmaticamente da Althusius, senza che venisse rilevato l'anacronismo di un'equiparazione dell'*ad-*

⁽¹²⁷⁾ DE FELICE (nt. 126) 364.

⁽¹²⁸⁾ W. MICHEL, *Der Herborner Philosoph Johann Heinrich Alsted und die Tradition*, 1969; J. KLEIN-J. KRAMER (a cura di), *J.H. Alsted. Herborns calvinistische Theologie und Wissenschaft im Spiegel der englischen Kulturreform des frühen 17. Jahrhunderts*, Frankfurt 1988; G. MENK, *Die Hobe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, 1584-1660*, 1981.

⁽¹²⁹⁾ O. v. GIERKE, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik*, 1880 (5^a ed. con pref. di J. v. GIERKE 1958).

⁽¹³⁰⁾ H. U. SCUPIN-U. SCHEUNER (a cura di), *Althusius-Bibliographie*, vol. I, 1973, 1 ss.; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 19-22; M. BEHNEN, *Herrscherbild und Herrschaftstechnik bei Althusius*, ZHF 11 (1984) 417; K.W. DAHM-W. KRAWIETZ-D. WYDUCKEL (a cura di), *Politische Theorie des Johannes Althusius*, Berlin 1988; WINTERS, in: *Staatsdenker*³, 29-51 con ulter. letter.

⁽¹³¹⁾ Oltre GIERKE (nt. 129) soprattutto C. J. FRIEDRICH, *Johannes Althusius und sein Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie von der Politik*, 1975 (su cui mia rec., ZHF 1976, 364).

ministratio con il termine moderno « amministrazione » (132). Accedere all'opera di Althusius, oggi, non è facile, perché risulta sempre più difficile comprendere quell'unità, da lui sentita come ovvia, di fede e pensiero politico, di trascendente e terreno, che corrisponde ad un'indistinzione fra pensiero ed agire. Inoltre il suo stile carico di citazioni ed « exempla », biblici e profani, presenta difficoltà non solo di lettura, ma anche di analisi delle riflessioni che permeano la sua opera. Infine deve ricordarsi che la « politica », fra la prima edizione (1603) e la terza (1614) (133), subì notevoli modifiche, a causa del passaggio di Althusius dalla cattedra di Herborn alla carica di Sindaco ad Emden (134). Le linee fondamentali restano tuttavia le stesse. La sua opera tende ad una scienza comprensiva della vita associata e del suo ordine creato da Dio. Il suo pensiero politico sulla nascita della collettività sociale (*consociatio*), sui fondamenti dello *ius divinum* (il decalogo) e sulla nomina concorde di un'autorità (135), fa leva sui precetti teologici fondamentali del Calvinismo: diritto e ordine provengono da Dio, e sono tesi a regolare il modo di vita umano, predeterminato da Dio in senso sociale e « simbiotico ». Comunità religiosa e politica si compenetrano: la comunità politica ideale è al tempo stesso il popolo di Dio. Essa nasce grazie alla spinta al sociale istillata nell'uomo da Dio e — dopo il peccato originale — per necessità. Essa si costruisce partendo dalle unità minime della famiglia, dei gruppi, dei villaggi, delle città e delle regioni, per giungere all'intera collettività (*consociatio publica universalis maior*). Alla comunità universale del popolo attiene anche la sovranità. Il paragonarla alla moderna « sovranità popolare » è ingannevole, in quanto in essa è immanente il contrasto con la sovranità del principe.

(132) G. CHR. v. UNRUH, *Intr.*, in: K. G. A. JESERICH-H. POHL-G. CHR. v. UNRUH (a cura di), *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. I, 1983, 3. Critico sul punto R. SCHULZE, *Verwaltungsgeschichtsschreibung in Deutschland und Österreich*, in: *Die Verwaltung* 118 (1985) 351 (358 s.).

(133) Sulle edizioni (1603, 1610, 1614, 1617, 1625, 1654) v. la *Althusius-Bibliographie* (nt. 130) vol. 1, nr. 11-18. La terza edizione del 1614 è in ristampa.

(134) H. ANTHOLZ, *Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden*, 1955.

(135) J. ALTHUSIUS, *Dissertatio politica de regno recte instituendo et administrando* (Resp. HUGO PELLETARIUS), Herborn 1602. Su tale saggio, sinora ignoto, cfr. M. STOLLEIS, in: *Wolfenbütteler Beiträge*, vol. 7 (1987). Lo studente di Aquisgrana PELLETARIUS fu autore anche di « *Miscellanea schemata de variis materiis iuris civilis* », Frankfurt 1613.

In Althusius mancava invece una simile intonazione polemica; la sua idea del sovrano non è quella dell'antiassolutismo moderno o della Rivoluzione Francese ⁽¹³⁶⁾. Più indicato sarebbe il parallelo con la teocrazia del Vecchio Testamento, in cui il popolo, grazie ad una guida forte sia spirituale che politica, è condotto ad una vita santa, giusta e felice nell'obbedienza al decalogo ⁽¹³⁷⁾.

La costruzione giuridica di tale comunità si fonda su tre contratti. Anzitutto occorre un contratto di tutti con tutti, per poter uscire dallo stato di natura e per costruire un fondamento esistenziale comune a tutti, sostanzialmente un sostrato giuridico comune. Questo « sostrato giuridico » consta di *Leges fundamentales* enucleabili e modificabili solo in base all'accordo di tutti, e dei diritti di maestà, che sono enumerati, con richiamo a Bodin, quali elementi della sovranità. Althusius menziona sei diritti di maestà (legislazione, sovranità territoriale, sovranità di guerra e di pace, potestà impositiva, diritto di nomina dei funzionari, potestà coercitiva penale). La « sovranità territoriale », da intendersi qui come « potere amministrativo », si suddivide a sua volta in sei elementi costitutivi.

Al contratto fondamentale di tutti con tutti fa seguito il contratto per la nomina dell'autorità di governo (*magistratus*). Esso non è stipulato direttamente da popolo e autorità, ma è concluso dai rappresentanti del primo. Essi « instaurano » l'autorità tramite l'elezione e la nomina, si obbligano mediante giuramento, e compiono la relativa inaugurazione. Il popolo, dal canto suo, promette fedeltà e obbedienza, a condizione tuttavia che la sovranità sia esercitata ai sensi del contratto.

Sovraordinato a questi due contratti è il terzo, che popolo e

⁽¹³⁶⁾ BEHNEN (nt. 130).

⁽¹³⁷⁾ Per questo parlare di « dittatura di Emden » (BEHNEN, 425) è eccessivo. La perdita della libertà era compresa ed accettata nel quadro dell'etica religiosa. La comunità di Emden non era uno stato amorale, che rendeva schiavi i suoi membri. Piuttosto i doveri dei singoli erano sentiti come frutto di principi religiosi ed etici che lo stesso ALTHUSIUS non utilizzava in modo strumentale, ma applicava credendovi in prima persona. BEHNEN ha giustamente rilevato la forte dipendenza di ALTHUSIUS dal quarto libro della *Politica* di LIPSIUS. Permangono però ineliminabili le divergenze fra il « neutralismo religioso » di LIPSIUS e l'ALTHUSIUS « fondamentalista »: essi vogliono due diversi tipi di stato.

autorità concludono con Dio ⁽¹³⁸⁾. Il popolo promette di sottomettersi alla volontà divina, di obbedire ai suoi ordini; Dio, dal canto suo, promette di essere misericordioso verso il popolo obbediente, di punire invece severamente le disobbedienze.

Elemento essenziale dell'equilibrio fra il potere popolare e quello dei capi sono i rappresentanti del popolo, i cd. efori, o ottimati, che incarnano l'elemento teologico-aristocratico del potere degli anziani. Althusius conferisce loro un grande potere: essi non hanno solo il compito di sorvegliare le autorità nelle loro attività politiche, e correggerne all'occorrenza il tiro, ma anche di realizzare i diritti del popolo e di provvedere a deporre i governanti che si incamminano verso la tirannia. Se la costituzione di questo importante organo debba avvenire per volontà popolare, cooptazione o altri meccanismi è problema che, nonostante la sua importanza, resta insoluto ⁽¹³⁹⁾: doppiamente importante perché dalla sua soluzione dipende la legittimazione dell'autorità, che se ne fa derivare. Althusius tuttavia non è particolarmente incline ad acuire i problemi giuridici della competenza, in quanto quel che gli preme non è la giuridicizzazione delle lotte di potere, ma la realizzazione di un'unità politico-spirituale della comunità associata. Stato e società, diritto pubblico e privato sono distinti concettualmente, ma non intesi in modo antitetico ⁽¹⁴⁰⁾, così che non possiamo attenderci l'enucleazione di un autonomo *ius publicum*.

c) *Keckermann*.

Bartholomäus Keckermann (1571-1609), il cui influsso, grazie ai lavori a carattere enciclopedico, si estese ben al di là del suo

⁽¹³⁸⁾ G. OESTREICH, *Die Idee des religiösen Bundes und die Lehre vom Staatsvertrag*, in: Id., *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969, 157.

⁽¹³⁹⁾ H. HOFMANN, *Repräsentation*, 1974, 355-374; Id., *Repräsentation in der Staatslehre der frühen Neuzeit. - Zur Frage des Repräsentationsprinzips in der « Politik » des Johann Althusius*, in: Id., *Recht-Politik-Verfassung*, 1986, 1-30.

⁽¹⁴⁰⁾ STINTZING I, 666, che registra con meraviglia tale dato, nonostante ALTHUSIUS « avesse ben compreso il peculiare significato del diritto pubblico ». Convincenti M. BULLINGER, *Öffentliches Recht und Privatrecht. Studien über Sinn und Funktion der Unterscheidung*, 1968, 19 ss. e H.U. SCUPIN, *Untrennbarkeit von Staat und Gesellschaft in der Frühneuzeit. Althusius und Bodin*, in: *Recht und Gesellschaft*, FS H. Schelsky 1978, 637-657.

Ginnasio di Danzica ⁽¹⁴¹⁾, dimostra in modo esemplare, con il suo *Systema disciplinae politicae* (1608) ⁽¹⁴²⁾, come le suggestioni di Ramus e Lipsius, e quelle dei teologi Danaeus e David Pareus potessero venire elaborate in un tutto armonico sulla base di un Aristotelismo inteso in senso ampio e adogmatico. Keckermann intese la « politica » come parte della filosofia pratica, in modo tipico degli aristotelici: all'etica individuale faceva seguito l'economia, e a quest'ultima la politica. Nella « politica », come in Lipsius, ripetutamente citato in senso adesivo, si tratta quasi esclusivamente della monarchia (*status perfectus*). Altre forme di governo (*imperfectae*) sono analizzate solo a mo' d'appendice, benché traspaia una qualche simpatia per la forma 'mista' di aristocrazia e democrazia: il che non può sorprendere se si guarda alla città-stato Danzica. Per quanto concerne i metodi di governo, Keckermann si sofferma a fondo sulle idee di Machiavelli, sulla *prudencia mixta* di Lipsius e sul pensiero di Bodin. Sulla questione religiosa si allontana da Lipsius per assumere un atteggiamento estremamente tollerante, irenico: certo un riflesso dei rapporti intrattenuti con David Pareus (1548-1622) ⁽¹⁴³⁾ ad Heidelberg, ma anche della situazione di confusione confessionale a Danzica, dominata da un ceto elevato riformato, e con una popolazione in parte tedesco-luterana, in parte polacco-cattolica. L'ideale di uno stato a unità religiosa era ivi irrealizzabile, il che spiega perché Keckermann propendesse per la separazione fra teologia e filosofia pratica ⁽¹⁴⁴⁾, e per la prevalenza della politica sulle altre scienze.

Lo stile espositivo della sua politica affascina per sistematica e

⁽¹⁴¹⁾ HOLTZMANN, ADB 15 81882 518; W.H. ZUYLEN, *Bartholomäus Keckermann. Sein Leben und Wirken*, theol. Diss. Tübingen 1934; TH. SCHIEDER, *Keckermann*, in *Altpreußische Biographie* vol. 1, 1974, 329; GOEDEKING (nt. 124); J. STAEDTKE, NDB. 11 (1977) 388; L. MOKRZECKI, *B. Keckermann*, in: *Zaslzemi ludzie Pomorza* 16.10, Gdansk 1977, 70-75; M. BÜTTNER, *Bartholomäus Keckermann*, in Id. (a cura di), *Wandlungen im geographischen Denken von Aristoteles bis Kant*, 1979, 153-172; W. SCHMIDT-BIGGEMANN, *Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und Barocker Wissenschaft*, 1983, 89-100.

⁽¹⁴²⁾ B. KECKERMANN, *Systema disciplinae politicae*, Hanau 1608 (pref. di GEORG PAULI, Heidelberg 1607). 2^a ed. Hanau 1610, 3^a ed. 1613, 4^a ed. 1616 e in *Opera omnia*, 2 voll. Genf 1614.

⁽¹⁴³⁾ G. A. BENRATH, *David Pareus*, in: *Schlesische Lebensbilder* vol. 5, 1968, 15-23.

⁽¹⁴⁴⁾ GOEDEKING (nt. 124) 294 ss.; R. A. MÜLLER, *Vera Philosophia cum sacra*

chiarezza; il modo di procedere è ramistico, lo schema aristotelico. L'Aristotelismo di Keckermann è aperto e sensibile alle novità. La sua politica, nella tradizione seicentesca degli « Specchi dei principi », si sofferma sulla *prudentialia regnativa* e fornisce nuovi spunti per la costruzione di uno *ius publicum*. Keckermann prende le mosse dalla monarchia e dal sovrano, elencando qualità e doveri necessari al suo compito ⁽¹⁴⁵⁾. È permesso al sovrano usare — così si parte subito dal dilemma machiavellico — mezzi illegittimi per un fine legittimo? Keckermann, vicino a Lipsius nell'approccio neutralmente cauto a Machiavelli, e nel distanziarsi moralmente dai *novi doctores ab Etruria* (Lips. PoI. II, 14), difende la tesi della sottomissione del sovrano a legge e morale, anche qualora ciò torni a suo svantaggio; ad ogni modo, deve distinguersi fra simulazione (consentita) e menzogna (proibita) (I, 3).

Per le modalità di stabilimento del sovrano, i necessari contratti e leggi fondamentali e diritti di sovranità, Keckermann si attiene strettamente ad Althusius. Una volta istituito il monarca, si pone il problema del corretto esercizio della sovranità. È qui la zona di transizione fra fondamenti teoretici e direttive politiche pratiche: al sovrano occorrono ausiliari e consulenti (I, 7), perché possa dedicarsi in generale alla cura dei sudditi (I, 8-13), nello specifico (I, 14-16) a giurisdizione ⁽¹⁴⁶⁾, censura, miniere, commercio, finanze, poste, difesa, etc.

In conformità al modello aristotelico, sono trattate in chiusura le cause di mutamento e decadenza della comunità sociale, esposti errori veniali e capitali dell'attività di governo, ed il diritto di resistenza verso un sovrano tirannico. Quest'ultimo è consentito anche se, *more solito*, a determinate condizioni: il sovrano deve tenere chiari atteggiamenti tirannici e dev'esser preclusa qualsiasi altra possibilità di intervento. Non è previsto un diritto di resistenza confessionale. Piuttosto dovrà sopportarsi un sovrano di religione

Theologia nusquam pugnat: Keckermann on Philosophy, Theology and the Problem of Double Truth, in: *The Sixteenth Century Journal* 15 (1984) 341-365.

⁽¹⁴⁵⁾ I doveri dei sudditi, corrispondenti a quelli del sovrano, si trovano solo accennati in KECKERMANN (I, 25).

⁽¹⁴⁶⁾ La possibilità di processi contro il sovrano è negata da KECKERMANN, perché inconciliabile con la sua autorità. Degna di nota la raccomandazione dell'esempio dei penitenziari olandesi, e il suo rifiuto della tortura (non permessa dalle Sacre Scritture!).

diversa, se costui non imporrà le proprie idee religiose ai sudditi: *agnoscite eum pro principe etiamsi non sit religioni vestrae addictus* ⁽¹⁴⁷⁾.

Non è presente in Keckermann una « politica » speciale, modellata sulle esigenze di singole città e territori. Lo studioso si accontenta di fornire una lista delle signorie più importanti, fra cui naturalmente *haec urbs nostra Dantiscana*. Non rientrava fra suoi compiti, ed andava al di là delle sue competenze, trattare tali politiche speciali: infatti egli non possedeva esperienza politica né di amministrazione. Quel che poteva fornire era il fondamento teorico, nelle sembianze di un Aristotelismo di ispirazione olandese, adeguato ai tempi, un compendio di dottrina di governo e un tentativo di mantenere sotto controllo la questione religiosa con una politica razionale ed esortazioni alla pace ed alla tolleranza.

3. *Diffusione della materia politica. - Arnisaevs.*

Negli ultimi due decenni del XVI secolo, e soprattutto intorno al 1600 le « politiche » subiscono una notevole diffusione.

Nel 1576 appaiono i lavori di Gentillet e Bodin, nel 1589 quelli di Botero e Lipsius, tutti, a modo loro, grandemente influenti, perché riprendono i grandi temi dell'epoca (*lex fundamentalis*, sovranità, ragion di stato, *prudencia mixta*). Nel 1586 vede la luce anche la « politica » di Gregorius Tolosanus (1540-1597) ⁽¹⁴⁸⁾, che fu presa a modello dagli autori tedeschi; due anni più tardi, ad Oxford, la *Sphaera civitatis* di John Case ⁽¹⁴⁹⁾. In Spagna è pubblicato nel 1595 il *Principe Cristiano* di Pedro de Ribadeneira, un'opera fondamentale di teoria dello stato cattolica, subito tradotta in latino, italiano, inglese e francese ⁽¹⁵⁰⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ *Systema* I, 32.

⁽¹⁴⁸⁾ G. TOLOSANUS, *De republica libri sexetviginti*, Lyon 1586 (Frankfurt 1589).

⁽¹⁴⁹⁾ J. CASE, *Sphaera civitatis, hoc est reipublicae recte ac pie secundum leges administrandae ratio*, Oxford 1586 (Frankfurt 1589, 1616).

⁽¹⁵⁰⁾ P. DE RIBADENEIRA, *Tratado de la religion y virtudes que deve tener el Principe Cristiano, para govarnar y conservar sus Estados. Contra lo que Nicolas Machiavello y los Politicos deste tiempo enseñan*, Madrid 1595 (Antwerpen 1597, 1601, Madrid 1601, Antwerpen 1603, Mainz 1603).

In Germania, dopo Melchior Junius (1545-1604) ⁽¹⁵¹⁾, Otto Casmann († 1607) ⁽¹⁵²⁾, e Friedrich Tilemann ⁽¹⁵³⁾, soprattutto Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636) rappresenta, con la sua *Politica* (1606), una variante tardoumanistica dell'Aristotelismo luterano fortemente propugnato ad Helmstedt da Caselius ⁽¹⁵⁴⁾.

Arnisaeus costruisce la sua politica dal basso verso l'alto, dalle unità più piccole alle più grandi; tratta le forme di Stato, l'autorità suprema e i subordinati ad essa, l'organizzazione statale, la legislazione e l'istruzione (Lib. I); oggetto del secondo libro sono le cause di sovvertimento e caduta degli Stati, assieme ai relativi rimedi. L'importanza dell'opera risiede meno nella struttura, aristotelico-classica, che nello sviluppo della teoria della sovranità di Bodin, nella dottrina — così feconda per l'interpretazione dell'Impero — della costituzione mista, e nel rifiuto, sia politicamente che teologicamente fondato, di sovranità popolare, contratto di dominazione e diritto di resistenza scaturente dalla violazione del contratto. Si rinvia, per il resto, alla documentata analisi dell'opera condotta da Horst Dreitzel ⁽¹⁵⁵⁾.

Dreitzel ha giustamente evidenziato che la scienza politica di Helmstedt è parte di un fenomeno straordinariamente « tedesco »: quello di un'« ondata » di « dispute, dissertazioni, manuali, sistemi e trattati specializzati » sulla politica, « contemporanea al consolidarsi di uno *ius publicum* » ⁽¹⁵⁶⁾. Nei fatti non vi fu, come mostra la sua panoramica ⁽¹⁵⁷⁾, fino al 1620 alcuna università tedesca in cui non fosse prodotto almeno un lavoro sistematico sulla politica. Emergono Altdorf (Freigius, Clapmarius, Scherb, Piccartus, Günther),

⁽¹⁵¹⁾ M. JUNIUS, *Politicarum quaestionum centum et tredecim*, Straßburg 1600 (Frankfurt 1606).

⁽¹⁵²⁾ O. CASMANN, *Doctrinae et vitae politicae methodicum et breve systema*, Frankfurt 1603. Cfr. RICHTER, ADB 4 (1876) 54.

⁽¹⁵³⁾ F. TILEMANN, *Dissertatio de eversionibus rerumpublicarum*, Wittemberg 1591; ID., *Systema studii politici*, Stettin 1605.

⁽¹⁵⁴⁾ H. ARNISAEUUS, *Doctrina politica in Genuinam Methodum quae est Aristotelis, reducta...* Frankfurt 1605 (1606, 1607, 1618, 1622, 1623, 1633, 1643, 1648, 1651, 1685); ID., *De jure Majestatis libri tres*, Frankfurt 1610 (1635, 1636, 1673, 1679, 1689); ID., *De republica seu relectionis politicae libri duo*, Frankfurt 1615 (1643, 1651?).

⁽¹⁵⁵⁾ DREITZEL (nt. 25).

⁽¹⁵⁶⁾ DREITZEL (nt. 25) 412 s.

⁽¹⁵⁷⁾ DREITZEL (nt. 25) 413 s. nt. 26.

Marburgo e Gießen (Goclenius, Kirchner, Crüger, Matthias, Liebenthal, König, Dithmar, Antonius, Reinking), Herborn (Althusius, Hoenoninus, Alsted), Jena (Gerhard, Heider), Strasburgo (Widemann, Golius, Gothofredus, Junius, Obrecht) e Wittenberg (Velstenius, Gueinzus, Gelstrupius, Avenarius, Pörtken, Martini). A Tubinga emerse Besold, a Helmstadt Arnisaeus, a Danzica Keckermann, a Magonza Adam Contzen. Questa ricchezza di opere universitarie, e di lavori di scuola condotti sulla loro base, prova che « l'età dei fondatori » della scienza politica in Germania fu al tempo stesso un'epoca di fioritura, la cui diffusione non fu fermata, ma solo alquanto rallentata, dalla guerra dei Trent'anni. Solo a partire dal 1645, fino agli anni settanta, appare una seconda ondata di « politiche » ed una seconda generazione di rappresentanti della teoria politica conduce il modello aristotelico alle sue battute finali, che coincisero con la fase iniziale del giusnaturalismo.

4. *Letteratura extrauniversitaria.*

La panoramica della « politica » agli inizi del XVII sec. sarebbe incompleta se si dimenticasse che, intorno al 1600, anche la letteratura « extrauniversitaria » diventa estremamente fitta, e in un duplice senso.

a) *Politiche in lingua tedesca.*

Di rilievo, in primo luogo, la comparsa di « Politiche » in lingua tedesca. Così il libro sui mutamenti di forma di governo dell'avvocato Paul Matthias Wehner⁽¹⁵⁸⁾, la *Politica historia* del consigliere principale Johann Scramm⁽¹⁵⁹⁾ (1606), la *Prudentia politica* di Christian Warner Friedlieb⁽¹⁶⁰⁾ (1613), o la « fonte della saggezza

⁽¹⁵⁸⁾ P. M. WEHNER, *Metamorphosis Rerumpublicarum*, Gießen 1610, un'antologia di esempi tratti dal quinto libro della *Politica* di Aristotele. Sulla biografia, J.P. NICERON, *Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten*, Th. 19, Halle 1760, 66; PÜTTER 1, 161.

⁽¹⁵⁹⁾ J. SCHRAMM, *Politica historia*, Eisleben 1606. Sull'opera Maier², 122.

⁽¹⁶⁰⁾ CHR. WARNER FRIEDLIEB, *Prudentia politica, das ist: Beschreibung einer Christlichen... Policy*, Goslar 1613 (anche 1614). Su tale opera, che poggia sull'analogia, coerentemente sviluppata, fra stato ed organismo umano, MAIER, 119-122. Su tale analogia, W. MELCHIOR, *Der Vergleich des Staates mit einem Organismus*, 1935; G.

politica » del funzionario Johann Georg Arnoldt (1605) ⁽¹⁶¹⁾. Fra essi emerge il lavoro, fortemente influenzato da Lipsius, del giudice di Magonza Michael Kreps, « Teutsche Politick » (1620) non solo per il suo orientamento filo-olandese, ma anche per un'evidente separazione fra teologia e politica ⁽¹⁶²⁾. Tutti tali autori scrivono per un pubblico non accademico in lingua nazionale. Nessuno di loro è professore universitario. Conseguentemente, usano la libertà di cui godono per allontanarsi dalla tradizione scolastico-aristotelica. Il rovescio della medaglia fu che essi, data la limitatezza della cerchia dei lettori, non ebbero vasta diffusione fuori delle università.

b) *Specchi dei principi*.

Altro insieme di lavori extrauniversitari politicamente significativi è rappresentato dagli 'Specchi dei principi', che si fondavano su una tradizione risalente all'antichità ⁽¹⁶³⁾. Accanto ai fini variamente combinabili dell'educazione del principe, dell'insegnamento, dell'esortazione e della lode al sovrano, questi manuali si pongono sporadicamente anche lo scopo di tratteggiare lo Stato ideale o di fornire consigli pratici *de republica optime administranda*. Si affiancano ai più ponderosi commentari e trattati delle università, come

FRÜHSORGE, *Der Politische Körper*, 1974; G. DOHRN VAN ROSSUM, *Organ*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe* 4 (1978) 555; D. PEIL, *Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart*, 1983, 302 ss.; B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine*, 1986, 38.

⁽¹⁶¹⁾ J.G. ARNOLDT, *Brunnquell der Politischen Weisheit*, Dresden 1605.

⁽¹⁶²⁾ M. KREPS, *Teutsche Politik oder Von der Weise wol zu Regieren in Frieden und Kriegszeiten*, Frankfurt a.M. 1620. Sull'opera M. STOLLEIS, *Säkularisation und Staatsräson um 1600*, in: G. DILCHER-I. STAFF (a cura di), *Christentum und modernes Recht*, 1984, 96 ss.

⁽¹⁶³⁾ G. RICHTER, *Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel*, 1932; A. WERMINGHOFF, *Die Fürstenspiegel der Karolingerzeit*, HZ. 53 (1902) 193-214; J. RÖDER, *Das Fürstenbild in den mittelalterlichen Fürstenspiegeln auf französischem Boden*, phil. Diss. Münster 1933; W. KLEINECKE, *Englische Fürstenspiegel vom Polikratius bis zum Basilikon Doron König Jakobs I*, 1937; L. K. BORN, *The perfect Prince. A study in 13th and 14th century ideals*, in: *Speculum* 3 (1928) 470; W. BERGES, *Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters*, 1938 (ristampa 1952), che termina con PETRARCA (1373); v. A. BALDINI, *Uno scritto di Johann Eberlin sull'educazione di un principe all'indomani della guerra dei contadini*, in: *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, vol. I, Milano 1990, 431-479.

genere leggero, elegante e diretto alla corte. Non hanno pretese scientifiche, ma per la loro vicinanza al sovrano costituiscono testimonianze di grande rilievo del pensiero politico del tempo.

Scritti di questo tipo ebbero un grande successo nel XVI e XVII secolo (164), in tale misura che una serie di 'istituzioni per principi' della fine del XVI sec. venne nuovamente data alle stampe: così Franciscus Patricius (165), l'« Agatharchia » di Wimpfeling (166), o l'« Institutio » di Erasmo (167). Tanto più si concentrava, nel preasolutismo, il potere nella persona del principe e del suo circolo consulente, tanto più diveniva importante agire sotto il profilo pedagogico, perché l'esercizio del potere fosse ancorato a principi etici e religiosi. In mancanza di limiti costituzionali, le 'istituzioni per principi' redatte individualmente e l'influsso personale del pedagogo del principe sembravano offrire determinate possibilità di addomesticare il potere sovrano. Inoltre si rendeva possibile esaminare ampiamente la *bona administratio* del paese, enumerata fra le virtù del principe, e così agganciarsi ai manuali sul governo ed alle teorie politiche. La maggior parte delle 'istituzioni per principi' contiene pertanto anche consigli concreti su organizzazione e prassi amministrativa, su peculiarità del paese, sul comportamento del principe in tempo di pace, in caso di disordini interni e in guerra, su entrate ed uscite e sull'osservanza religiosa.

La tendenza a superare il modello medievale di « regole di virtù » sovrana, prendendo in considerazione territorio e popola-

(164) B. SINGER, *Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, 1981, che a p. 158 ss. tratta anche dei manuali per principi del XVII-XX secolo.

(165) F. PATRICIUS, *De Regno et Regis Institutione Libri IX*, Paris 1519, rist. Mömpelgard 1594 (L. ZETZNER). Casi analoghi sono le ristampe di MARULLUS MICHAEL TARCHANIOTA, *De principium Institutione*, e AQUAVIVA BELISAR, *De principium liberis educandis*, entrambi Basel 1578 (P. PERNA).

(166) J. WIMPELING, *Agatharchia sive Epitoma Conditionum Boni Principis*, 1498, rist. da N. REUSNER, *Aureolorum Dogmatum de Principe et principis officio*, Jena 1596, e MARCUS ANTONIUS PITSILLIUS, *De instruendo Principe, Commentariorum Imago*, Straßburg 1606. Sul punto Singer (nt. 164) 75 ss., 173-249.

(167) ERASMUS VON ROTTERDAM, *Institutio Principis Christiani*, 1516, in: W. WELZIG, *Erasmus Studien-Ausgabe*, vol. 5 (procurato da GERTRAUT CHRISTIAN), 1968. V. anche O. HERDING, *Die deutsche Gestalt der Institutio Principis Christiani des Erasmus. Leo Jud und Spalatin*, in: *Adel und Kirche*, FS G. Tellenbach 1968, 534-551.

zione, amministrazione e finanza, guerra e pace, si mostra in special modo nelle « istituzioni » tedesche, relative ai singoli territori, tanto più che l'interesse sui conflitti di religione nel corso del XVI secolo andò scemando. Così, accanto ai modelli di governante cristiano delineati da Urbanus Rhegius (1489-1541) ⁽¹⁶⁸⁾, Thomas Rorer ⁽¹⁶⁹⁾, Hartmann Hartmanni ⁽¹⁷⁰⁾, Christoph Vischer ⁽¹⁷¹⁾, Siegfried Thomas ⁽¹⁷²⁾, P. Leyser ⁽¹⁷³⁾ e Tobias Herold ⁽¹⁷⁴⁾ si stagliano lavori a forte impronta umanistica: quelli di Johann Sturm ⁽¹⁷⁵⁾, Konrad Heresbach ⁽¹⁷⁶⁾, Johannes von Affelen e Hippolithus a Collibus ⁽¹⁷⁷⁾, Elias Reusner ⁽¹⁷⁸⁾, e l'opera tarda di Justus Lipsius *Monita et Exempla* ⁽¹⁷⁹⁾.

⁽¹⁶⁸⁾ U. REGIUS, *Enchiridion oder Christlicher Fürsten und Herrn handbüchlin, darinn Lere vnd trost aller Oberkeit alleyn auß Gottes Wort gezogen ...* Wittenberg 1535 (trad. di SPALATIN, *Christiani Principis et Magistratus Enchiridion*, Magdeburg 1538). V. WAGENMANN, ADB. 28 (1899) 374; SINGER (nt. 164) 82 s., 287 ss.

⁽¹⁶⁹⁾ TH. RORER, *Fürstenspiegel*, Schmalkalden 1566.

⁽¹⁷⁰⁾ H. HARTMANNI, *Gründliche, Wahrhaffte kurtze Beschreibung...* Heidelberg 1573. Sull'opera TEICHMANN, ADB. 10 (1879) 680; SINGER (nt. 164) 123 s.

⁽¹⁷¹⁾ CH. VISCHER, *Bericht... wie man junge Fürsten und Herren dermassen auffziehen solle, das sie bie nützliche Gefes und heilsame Regenten und dort in jenem leben Himmelsfürsten werden mögen...* Schmalkaden 1573.

⁽¹⁷²⁾ S. THOMAS, *Aulicus Praeceptor: Wie man der Könige, Fürsten, Graffen, deren vom Adel und fürnemmer Leut Kinder von Jugent auff zu aller Gottseligkeit und Erbarkeit unterweisen soll...* Erfurt 1594.

⁽¹⁷³⁾ P. LEYSER, *Regentenspiegel, gepredigt aus dem 101. Psalm*, Leipzig 1605.

⁽¹⁷⁴⁾ T. HEROLD, *Regentebuch*, Leipzig 1620. Su tale genere W. SOMMER, *Obrigkeits- und Sozialkritik in lutherischen Regentenpredigten des frühen 17. Jahrhunderts*, in: *Daphnis* 10 (1981) 112-140; ID., *Gottesfurcht und Fürstenherrschaft. Das Verständnis der Obrigkeit in Predigten von J. Gesenius und M. Waltber*, in: *Pietismus und Neuzeit*, vol. 6 (*Landesherr und Landeskirchentum im 17. Jb.*) 1981, 33-51.

⁽¹⁷⁵⁾ J. STURM, *De educatione Principum*, Straßburg 1551. Sull'opera SINGER (nt. 164) 98 ss., 271 ss.

⁽¹⁷⁶⁾ K. HERESBACH, *De educandis erudiendisque principum liberis ... deque republica Christiana administranda*, Frankfurt 1570. In collegamento con HERESBACH, STEPHAN W. PIGHIUS, *Hercules Prodicus seu Principis Iuventutis Vita et Peregrinatio*, Antwerpen 1587, biografia dello sfortunato principe KARL VON KLEVE (cfr. W. DIEDENHOFEN, *Der Tod in Rom*, in: *Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg*, 1984, 159 ss.

⁽¹⁷⁷⁾ J. AB. AFFELEN, *Vir politicus*, Hanau 1599 (su cui W. KÜHLMANN, in: H.-G. ROLOFF (a cura di), *Die Deutsche Literatur*, Reihe II (1450-1620), 1987, 340-342); H. COLLIBUS, *Princeps*, Basel 1593 (2^a ed. Hanau 1595). - STEFFENHAGEN, ADB. 4 (1876) 405 s.; ETTER (nt. 56) 131; K. CONERMANN, *Hippolithus a Collibus. Zur Ars politica et aulica in*

Nei lavori del secondo gruppo divenne normale, a partire dalla metà del sec. XVI, una bipartizione. Nella prima parte è trattata l'educazione di giovani principi e la dottrina delle virtù del governante, nella seconda le osservazioni su governo e amministrazione. Aspetto etico-religioso e dottrina politica si separano. Ciò emerge chiaramente nel libro, sinora sottovalutato, intelligente e critico di Reinhard Lorich ⁽¹⁸⁰⁾, in Jakob Omphalius ⁽¹⁸¹⁾, che combina assieme dottrina principesca e saggi di diritto statale, e, nel modo più evidente, in Konrad Heresbach ⁽¹⁸²⁾, che di due libri dedicò il primo alla dottrina pedagogica e al catalogo delle virtù, il secondo all'amministrazione statale ed alle questioni ad essa pertinenti.

Così si avviò uno sviluppo che condusse alla scissione delle « istituzioni » in due nuovi generi. I momenti etici si riversano nella letteratura specializzata sull'educazione ⁽¹⁸³⁾ e sui testamenti dei

Heidelberger Gelehrtenkreis, in: *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert*, vol. 3, 1981, 693-700 sul « Princeps » (1593), « Palatinus sive aulicus » (1595) e sul « Consiliarius » (1598). - 117 lettere di ed a H. a COLLIBUS nella biblioteca cittadina di Amburgo.

⁽¹⁷⁸⁾ E. REUSNER, *Speculum boni principis historico-politicum*, Jena 1610.

⁽¹⁷⁹⁾ J. LIPSIUS, *Monita et Exempla politica Libri Duo, qui virtutes et vitia Principum spectant*, Paris 1605.

⁽¹⁸⁰⁾ R. LORICHIUS, *Wie junge fursten vnd grosser berren kinder rechtschaffen instituiert vnd unterwisen, Auch in welchen stücken, lant vnd leut zu gut, sy fruchtbarlich vnterricht mögen werden*, Marburg 1537 (Id., *De institutione principum loci communes*, Frankfurt 1538). Curiosamente il lavoro finì nel primo indice ecclesiastico. Cfr. F. H. REUSCH, *Die Indices Librorum prohibitorum des 16. Jahrhunderts*, 1886, nr. 15; G. BECKER, *Deutsche Juristen und ihre Schriften auf den römischen Indices*, 1970. - Sulla biografia A. ISRAEL, in: *Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften früherer Zeiten*, Zschopau 1884, 196; SINGER (nt. 164) 86 s.

⁽¹⁸¹⁾ J. OMPHALIUS, *De officio et potestate Principis in Republica bene ac sancte gerenda libri due*, Basel 1550, su cui I. AHL, *Humanistische Politik zwischen Reformation und Gegenreformation. Der Fürstenspiegel des Jakob Omphalius*, 2005.

⁽¹⁸²⁾ K. HERESBACH (nt. 176), su cui SINGER (nt. 164) 118-121 con ulter letter.

⁽¹⁸³⁾ M. v. KATTE, *Zur Erziehung und Ausbildung Herzog August d. J. zu Braunschweig und Lüneburg*, in: *Wolfenbütteler Beiträge* 5 (1982) 9; N. HAMMERSTEIN, *Fürstenerziehung der frühen Neuzeit am Beispiel Hessen-Homburg*, in: *Bad Homburg*, v.d.H. 782-1982, 1983, 122; Id., *Prinzenerziehung im landgräflichen Hessen-Darmstadt*, in: *Hess. Jahrb. f. Landesgeschichte* 33 (1983/84) 193; Id., « Großer fürntrefflicher Leute Kinder », *Fürstenerziehung zwischen Humanismus und Reformation*, in: *Renaissance. Reformation. Gegensätze und Gemeinsamkeiten*, 1984, 265; L. BOEHM, *Konservatismus und Modernität in der Regentenerziehung an deutschen Höfen im 15. und 16. Jahrhundert*, in: *Humanismus und Bildungswesen des 15. und 16. Jahrhunderts*, 1985.

principi ⁽¹⁸⁴⁾, mentre i principi e le osservazioni su governo e amministrazione sfociano nei manuali di governo e nei trattati sullo *ius publicum*. Sino a XVII secolo inoltrato è evidente quella bi-, o addirittura tripartizione, ad esempio in Georg Engelhard Löhneys (185), che accumula saggi « Von Erziehung und Information Junger Herrn (1), Vom Ampt Tugent vnd Qualitet der Fürsten vnd bestellung derselben Räth vnd Officiren (2), Von bestellung der Concilien, die ein Fürst in seinem Lande haben mus » (3). Infine, ancora nel 1656 Seckendorff presenta un ricordo delle « istituzioni », quando apostrofa, alla fine del suo volume, in rime il giovane principe: « Ricordati dunque, quali sono il tuo lavoro e la tua posizione, il tuo operato e il tuo compito principale: impara a ben regnare il popolo che ti è affidato, lascia il paese fiorire in pace attraverso una buona amministrazione, nutrimento e diritto. A colui che si sottomette alleggerisci il peso quanto puoi, risparmi i miseri ma sappi usare le forze di cui disponi per costringere e vincere il nemico orgoglioso » ⁽¹⁸⁶⁾.

Le « istituzioni per principi » come genere letterario extrauniversitario riflettono a loro modo i grandi mutamenti del pensiero politico. Contengono in parte dottrine educative umanistiche antichizzanti, in parte esortazioni teologiche ad una vita devota, in parte introduzioni politico-empiriche alla retta amministrazione ed all'uso della *prudentia regnativa*. Per quanto concerne queste ultime, v'è una strettissima parentela fra i citati trattati di governo di Eiser mann, Modrevius, Lauterbeck da un lato, Löhneyß e Seckendorff dall'altro. Le « istituzioni », come le « politiche » in lingua tedesca, ebbero una scarsa diffusione. Non erano utilizzate nelle lezioni universitarie, ma strettamente limitate, in genere, ai circoli di corte,

(184) F. HARTUNG, *Der deutsche Territorialstaat des 16. und 17. Jahrhunderts nach den fürstlichen Testamenten*, in: ID., *Volk und Staat in der deutschen Geschichte*, 1940, 94-111; ID., *Die politischen Testamente der Hohenzollern*, o.c. 112-148; R. DIETRICH (a cura di), *Politische Testamente der Hohenzollern*, 1981; H. DUCHHARDT, *Das politische Testament und andere Quellen zum Fürstenethos der frühen Neuzeit*, 1987.

(185) G. E. v. LÖHNEYß, *Aulico Politica*, Remlingen 1622 (2^a ed. come « Hof-, Staats- und Regier-Kunst, Bestehend in drey Büchern... » da J. A. GERHARD, Frankfurt 1679). Su LÖHNEYß v. INAMA, ADB. 19 (1884) 133; N. CONRADS, *Ritterakademien der frühen Neuzeit*, 1982, 100-104.

(186) V. L. v. SECKENDORFF, *Teutscher Fürstenstaat*, Jena 1737³, *Additiones*, 192.

forse esclusivamente al precettore del principe; può dubitarsi, per la maggior parte dei casi, che fossero lette di frequente o addirittura realmente usate per l'educazione del principe.

5. *Politiche e « ius publicum ».*

In altre parole: veicolo principale di sviluppo della letteratura politico-giuridica rimasero le università. Qui si svolgevano le dispute intellettuali, e non a corte o nei salotti, né nei circoli letterari delle capitali o in una qualche altra « occasione pubblica ». Solo nella seconda metà del sec. XVII si evidenziano mutamenti, che tendenzialmente conducono fuori dalle università, verso un più vasto pubblico borghese.

Pertanto la lezione di politica rimase, intorno al 1600, ancora — o meglio, dopo l'interruzione all'inizio del sec. XVI, nuovamente — una materia propedeutica per i giuristi, benché sotto mutate condizioni esteriori. Con la nascita dello Stato territoriale crebbe la necessità di conoscenze pratiche dell'« amministrazione » (*status*) della cosa pubblica, di conoscenze che solo la giurisprudenza poteva offrire. I requisiti richiesti ai consiglieri dei sovrani erano aumentati di numero. Ci si aspettava da essi nozioni di base sulla condizione giuridica dell'Impero e dei territori, sul regolamento di giurisdizione in questioni spirituali e temporali, sulla produttività finanziaria di regalie, dazi e imposte, sul riparto delle controversie fra tribunali supremi e minori etc. Gli autori delle varie politiche a cavallo del 1600 tennero conto di tali esigenze, ed iniziarono ad effettuare *excursus* in cui affrontavano le problematiche giuridiche. Per converso, autori giuridici ritennero importante inserire la loro esposizione dello *ius publicum* in un quadro di scienza politica. Insomma, politica e giurisprudenza finirono con l'avvicinarsi laddove le mutate esigenze dello Stato territoriale richiedevano di arricchire la *prudencia civilis* con la *prudencia iuris (publici)*, per renderla aderente alla prassi.

a) *Bornitz.*

Vi sono numerosi esempi di tale tendenza. Ad illustrarla saranno

sufficienti Jakob Bornitz (ca. 1565-1625) ⁽¹⁸⁷⁾, Georg Schönborner (1579-1637) ⁽¹⁸⁸⁾ e pochi altri meno noti.

Bornitz ha scritto i suoi lavori, a cavallo del secolo, programmando una scienza politica compiuta. Punto di partenza è la gerarchizzazione di arti e scienze, al cui vertice si trova la *prudentia civilis*: ad essa sono riconducibili tutte le altre *artes* e *scientiae*: storia e conoscenze naturali, giurisprudenza, logica, grammatica, lingue, retorica, matematica, fisica, musica, geometria, medicina ed etica. La *prudentia civilis* è la scienza più difficile, sostiene l'autore, perché richiede la padronanza di tutte le altre.


A ciò è sotteso un programma sia di educazione del governante sia di rappresentazione dell'arte di governare. Dal principio ideale ci si attende in uguale misura ampie conoscenze teoriche ed esperienze pratiche. Bornitz mira all'organizzazione razionale dell'intera dottrina politica, anche se è consapevole dell'inevitabilità di casi imponderabili. Pure gli sembra possibile raggiungere un alto livello di *certitudo* = *perfectio artis politicae*. La situazione dell'epoca era per lui insoddisfacente, in quanto gli uni, senza agganci alla prassi, seguivano gli antichi testi di Platone e Aristotele, mentre gli altri accumulavano informazioni alla rinfusa; i giuristi, infine, credevano di poter prendere decisioni politiche con l'ausilio del diritto romano. Quest'ultimo, secondo Bornitz, sarebbe un grave errore. Del diritto romano sono stati trasmessi solo frammenti. Questi devono integrarsi con le Sacre Scritture ed i Padri della Chiesa, con la Bolla d'Oro, le suddivisioni territoriali, i regolamenti del tribunale camerale e del consiglio di corte, i capitolati elettorali e gli eventi della storia imperiale del XV e XVI secolo. Ma anche qualora il diritto pubblico si svincolasse dal diritto romano, rendendosi autonomo, resterebbe sottoposto alla disciplina-guida della *prudentia politica*; conoscenze di diritto pubblico sono certo indispensabili, ma non come fini a se stesse, bensì strumentali ad un corretto ordine politico.

Per giungere al superamento dell'asistematicità che aveva re-

⁽¹⁸⁷⁾ M. STOLLEIS, *Jakob Bornitz*, in: Id., *Pecunia Nervus Rerum*, 1983, 129.

⁽¹⁸⁸⁾ Sulla cui biografia ZEDLER, *Universal-Lexikon* 35 (1743) 755; J. SINAPIUS, *Schlesischer Curiositäten... Vorstellung*, vol. 2, Leipzig-Breslau 1728, 977; JÖCHER 4 (1751) 320; *Inama*, ADB 32 (1891) 282.

gnato sino a quel momento nella *prudentia politica*, Bornitz afferma di essersi sforzato, per quanto possibile, *in re politica methodus & ordo inveniri* (189). *Est enim theoria in quavis disciplina necessaria* (190). Come modello gli si offriva il metodo ramistico. Il concetto generale della *prudentia civilis* fu così scomposto:



La *prudentia politica (civilis)* si compone dunque di un elemento puramente teoretico (*ars*) e di un elemento pratico (*usus*); l'*usus*, a sua volta, della lettura di opere storiche e di rapporti di ambascerie, come di esperienze pratiche, risultanti sia da viaggi sia da prassi in senso stretto, di legislazione, di giustizia, di amministrazione e di diplomazia.

Bornitz trasse l'aspetto contenutistico di tale schema dal modello ideale del *Politicus*, che è definito come *vir bonus, & prudentiam civilem theorie & praxi obfirmatam sibi comparaverit, eandemq. dextrè ad foundationem & conservationem Reipubl. accomodare sciat* (191). Costituzione e conservazione della cosa pubblica come dovere primo del politico vengono frammentate da Bornitz nelle seguenti attività: *Fundare, Amplificare, Servare, Curare*, o in *Fundare, Conservare, Augmentare, Curare & Mutare*. Queste attività devono inoltre, dal punto di vista giuridico, essere esaminate sotto tre distinti aspetti: *Personae, Res, Actiones* (Inst. 1.2.12).

(189) J. BORNITZ, *Partitionum Politicarum Libri IV, in quibus ordine & summatim capita artis Politicae designantur*, Hanau 1608, Epistola Dedicatoria.

(190) J. BORNITZ, *De Nummis*, Hanau 1608, Praefatio.

(191) J. BORNITZ, *Discursus Politicus de Prudentia Politica Comparanda*, Erfurt 1602 (Wittenberg 1604) i.f. Da quest'opera proviene anche lo schema riprodotto nel testo, ulteriormente ampliato in ID., *Politicus, Id est, Brevis Designatio et Declaratio Artificis, & officii Politici*, Görlitz 1606.

Risulta chiaro, anche da tale sintesi, quali siano le componenti della sua concezione. Il modello della fondazione, conservazione ed ampliamento dello Stato è aristotelico quanto il rilievo dato alla socialità dell'uomo, il suo dipendere dagli altri, la sua meta finale del *bene vivere* e la rappresentazione del compito umano come tensione alla perfezione (*perfectio*), ovviamente in forma di speranza della liberazione cristiana: *summus finis est uni hominis cum Deo, in hac & in altera vita; tum hominis cum homine* ⁽¹⁹²⁾.

b) *Schönborner*.

Georg Schönborner (1579-1637), fra l'altro amico paterno e mentore del giovane Andreas Gryphius, non è l'esatto parallelo di Bornitz solo per origine, istruzione giuridica e carriera: anche il suo lavoro principale, *Politicorum libri septem* (1609) ⁽¹⁹³⁾, è una politica di struttura ramistica, su base aristotelica, con aggiunte caratteristiche in tema di *ius publicum*. Schönborner comincia in modo usuale con la formazione dello Stato a partire dalla famiglia, sino all'unità sociale più rilevante: la *Respublica*. Seguono i quesiti su chi sia idoneo a governare, come ottenga la carica e quali requisiti debba possedere.

Una volta insediato il sovrano, può chiedersi come debba comportarsi in quanto legislatore ed amministratore, su quali materie debba essere informato, quali azioni siano da punire e quali da premiare; infine, come debba strutturarsi l'apparato statale, dalla corte ai legati fino alle singole categorie di sudditi.

Se si è giunti a questo punto di evoluzione del corpo statale, occorrerà ora occuparsi delle sue necessità materiali (economia). In tale sede Schönborner si occupa del campo di studi che gli è più confacente, ossia entrate dello Stato ed apparato fiscale.

Il passo successivo porta ad una rottura della logica « aristotelica » fino a quel punto seguita: Schönborner torna sulla questione, inizialmente (1,6) lasciata in sospenso, delle forme di governo e, dopo

⁽¹⁹²⁾ J. BORNITZ (nt. 189) 36.

⁽¹⁹³⁾ G. SCHÖNBORNER, *Politicorum libri septem*, 1609 (2^a ed. Leipzig 1610, 3^a ed. 1614, 4^a ed. 1619, 5^a ed. Lübeck 1627, 6^a ed. Frankfurt 1628, 7^a ed. Frankfurt 1630). Una edizione scolare (W.F. WENDELINUS) 1634; due altri edizioni da ELZEVIR, Amsterdam 1650, 1660. Notizie sugli altri lavori in SINAPIUS (nt. 188) 978.

una rapida descrizione dei loro tipi (monarchia, aristocrazia, democrazia) passa ad una rappresentazione completa dello *Ius publicum Imperii Romano-Germanici*. Già nel quarto libro erano inseriti riferimenti alle guerre di religione asburgiche (4,6), alla pace generale perpetua (4,7), a bando imperiale ed esilio (4,8), ed alle diete imperiali (4,33). Il quinto libro contiene invece un'esposizione completa del diritto pubblico, nel seguente ordine: forma di governo imperiale, diritti imperiali, tribunali imperiali, *Reichsstände* e loro diritti territoriali, fino ad arrivare alle libere città imperiali; è qui sviluppato un « diritto costituzionale » analogo a quello praticato, all'incirca nello stesso periodo, a Jena da Dominikus Arumaeus e dalla sua cerchia di studiosi del diritto pubblico.

Il resto del lavoro torna a scorrere entro i binari tradizionali. Il sesto libro tratta della guerra, ossia della difesa verso l'esterno, mentre il settimo si occupa della difesa interna in caso di guerre civili e sollevazioni.

L'opera di Schönborner coagula componenti diverse. Per quanto riguarda la fondazione, e la dottrina delle finalità dello Stato e delle forme di governo, è una politica aristotelica. L'elaborazione delle informazioni è tardoumanistica, nel senso che i dati illustrativi ed informativi sono tratti dalla messe di esempi e citazioni forniti dalla storia antica, dalla Bibbia e dalla letteratura contemporanea. Il fondo ivi utilizzato è eccezionalmente ricco, con un accentuato tratto giuridico. Fra gli autori citati vi sono soprattutto giuristi (125), seguiti da storici (120) e filosofi (115), fra cui nuovamente alcuni giuristi, mentre poeti (44), teologi (22) e medici (8) formano una ristretta minoranza. Anche in ciò è evidente che Schönborner, come operatore giuridico pratico, utilizza anzitutto ciò di cui si serviva egli stesso: una « politica » normativa, un manuale di governo statale centrato particolarmente sui temi fiscali, ed il diritto pubblico dell'Impero. Sotto la denominazione tradizionale di « politica », cercava di realizzare un manuale di *ius publicum*.

c) *König, Liebenthal*.

A riprova del fatto che la combinazione di « politica » e *ius publicum* era divenuta usuale a cavallo del secolo, possono citarsi altri due esempi, fra cui, in primo luogo, la raccolta di dispute del

professore di Politica e storia di Rintel, Reinhard König (1583-1658) ⁽¹⁹⁴⁾. Il suo autore aveva studiato a Jena e Gießen, ossia due università dal peculiare orientamento « pubblicistico » ⁽¹⁹⁵⁾. Egli comincia col discutere di temi tradizionali (sullo Stato in quanto tale, su fondazione, ampliamento, conservazione e modifica dello stesso, su alleanze, commercio, forme di governo), per poi passare, con la frase *nun sermonem instituemus de forma & statu Imperii nostri Romano-Germanici*, al diritto pubblico (*forma imperii*, diritti della sovranità, *Reichsstände*). La politica e lo *ius publicum* sono strettamente concatenati: manca pure, nell'elenco delle autorità ⁽¹⁹⁶⁾, una differenziazione fra scienza politica e giurisprudenza.

Secondo esempio è il professore di Filosofia pratica e di Eloquenza di Gießen, Christian Liebenthal (1586-1647) ⁽¹⁹⁷⁾ con il suo *Collegium politicum* ⁽¹⁹⁸⁾. Nella lettera di dedica dichiara di aver coniugato lo *studium politicum* con la giurisprudenza per scegliere e fornire le informazioni necessarie sulla costituzione imperiale. La scienza politica fornisce il quadro, lo *ius publicum* i dettagli, del governo pubblico. Così si delinea il *Collegium politicum* (matrimonio e famiglia, genitori, figli e braccianti, villaggi, città e *Respublica*; autorità di governo e sue facoltà, imperatore e Impero, *Reichsstände*, leggi, religione, guerra, sudditi e imposte). Le questioni giuridiche implicate in particolare nelle dispute sui diritti di sovranità e le leggi fondamentali (7), su imperatore e Impero (8-10) corrispondono

⁽¹⁹⁴⁾ R. KÖNIG, *Acies Disputationum Politicarum, methodice instructa*, Jena 1619²; ID., *Theatrum politicum*, Jena 1622.

⁽¹⁹⁵⁾ Scarne notizie in W. HÄNSEL, *Catalogus Professorum Rinteliensum*, 1971, nr. 122. Indice delle opere in STRIEDER, 7 (1788) 223, 8 (1788) 525. Al periodo di Gießen risale una doppia disputa « *De statu imperii Romani* » e « *De origine electorum* », Gießen 1608, rilevante perché mostra KÖNIG al fianco di GOTTFRIED ANTONIUS e REINKING contro la tesi di BODIN dell'Impero come aristocrazia.

⁽¹⁹⁶⁾ Le citazioni più accurate sono quelle di BODIN. Per il resto si trovano, elencati senza distinzioni confessionali o di disciplina: KECKERMANN, ARNISAEUS, SCHÖNBORNER, LIPSIUS, EHRENBURG (= WEYHE), ARISTOTELE, TOLOSANUS, WESENBECK, CLAPMAR, BESOLD, CASE, MYNSINGER, CLUTEN, BORNITZ, ALTHUSIUS, CHYTRAEUS, KNICHEN, KIRCHNER, BERNEGGER, etc.

⁽¹⁹⁷⁾ Indice delle opere in JÖCHER 2 (1750) 2426; STRIEDER 7 (1788) 23; Sulla biografia EISENHART, ADB. 18 (1883) 565.

⁽¹⁹⁸⁾ CH. LIEBENTHAL, *Collegium politicum, in quo de Societatibus, Magistratibus, Juribus Majestatis, et Legibus Fundamentalibus ... tractatur*, Gießen 1619.

pienamente nel contenuto alle convinzioni dei giuristi in esse menzionati (G. Antonius, R. König, D. Reinking). Dal punto di vista espositivo sfugge il confine fra scienza politica e *ius publicum* ⁽¹⁹⁹⁾, poiché lo *ius publicum*, grazie alla sua forza espansiva nel campo del diritto costituzionale imperiale, riesce a far passare in secondo piano gli elementi scientifico-politici.

d) *Kirchner, Fridenreich, Besold.*

La notazione che il diritto pubblico dell'Impero si andò rinsaldando e diffondendo nelle raccolte di dispute e nei trattati di politica, trova conferma nei più diversi scritti; è espressione insomma di una tendenza generale. Essendo emersa, nella crisi della costituzione imperiale fra il 1580 ed il 1618, la necessità pratica di informarsi sulla pace di Passau e la pace religiosa di Augusta, sulla composizione di Tribunale imperiale e consiglio imperiale, sul vicariato imperiale, sul diritto di alleanza fra *Reichsstände*, sulla forma giuridica dell'Impero, sulla distribuzione di sovranità ed altre materie di scottante attualità, crebbe anche l'interesse per l'insegnamento di simili nozioni nelle università, e si accentrò laddove lo stato era oggetto di analisi, ossia nelle lezioni di « politica ».

La raccolta di dispute dal titolo *Respublica* del professore di Marburgo Hermann Kirchner (1562-1620), del 1608 ⁽²⁰⁰⁾, che poneva l'accento sul dibattito sulla sovranità con Bodin, e per la prima volta distingue fra *maiestas realis* e *maiestas personalis* ⁽²⁰¹⁾, chiariva anche cosa dovesse intendersi per *ius publicum* in Germania: la Bolla d'Oro, le suddivisioni territoriali e i capitolati elettorali, insomma le « leggi fondamentali » ⁽²⁰²⁾. La sua esposizione delle varie magistrature, degli organi consultivi (diete imperiali, consigli distrettuali, diete regionali, consigli segreti), delle città, delle ambascerie e

⁽¹⁹⁹⁾ In Disp. I, quaestio 17 è addirittura sostenuto uno stretto legame.

⁽²⁰⁰⁾ H. KIRCHNER, *Respublica*, Marburg 1608 (1610, 1614, 1634), su cui JÖCHER 2 (1750) 2103; STRIEDER 7 (1787) 112-122 e documentatamente TH. KLEIN, *Conservatio Reipublicae per bonam educationem. Leben und Werk Herrmann Kirchners (1562-1620)*, in W. HEINEMEYER-TH. KLEIN-H. SEIER (a cura di), *Academia Marburgensis*, 1977, 181-230.

⁽²⁰¹⁾ Vedi sotto, p. 204.

⁽²⁰²⁾ *Disputatio VI*, Th. 3, con riferimento all'uso dell'espressione « *leges fundamentales* » da parte di INNOCENT GENTILLET, *Antimachiavel* I, 1.

delle alleanze e di altre materie fa riferimento continuo a questioni e letteratura giuridica. Via via che le affermazioni assumevano carattere concreto, tanto più esatta doveva essere l'elaborazione giuridica di base. Ciò significava però una perdita in termini di validità assoluta, e di estensione analogica delle asserzioni. Giuridizzazione in questo senso significa anche territorializzazione e provincializzazione per una « politica » dai caratteri originariamente universali.

Ove gli autori avessero cultura giuridica, il riferimento al diritto vigente doveva riuscire loro alquanto naturale, come si è già constatato per Bornitz e Schönborner. Anche Hermann Kirchner fu giurista (Dr. jur. nel 1599), anche se non insegnò presso facoltà giuridiche. Analogo il caso del meno importante Zachariae Fridenreich (ca. 1580 - dopo il 1636) giurista di Königsberg in Prussia, attivo fino al 1606 presso il tribunale camerale dell'Impero, poi passato a Strasburgo (1608) e addottoratosi a Basilea (1609), per diventare infine consigliere nel Palatinato⁽²⁰³⁾. Nella prefazione alla sua « Politica »⁽²⁰⁴⁾ discusse il problema del rapporto fra scienza politica e giuridica, si schierò per un più stretto legame fra esse, e descrisse la dottrina della politica come scienza fondamentale necessaria, dedotta dalle forme fenomeniche di governo, la cui conoscenza era propedeutica all'applicazione dei dettagli giuridici. Nella sua opera, ancora evidentemente legata ai vecchi trattati di governo ed alle istituzioni per principi, gli elementi giuridici emergono nella trattazione della costituzione dell'autorità di governo, della legislazione e dell'esecuzione della legge; per il resto dominano gli aspetti etico-politici relativamente alle qualità di autorità e sudditi (*prudencia, pietas, humanitas, humilitas, justitia, oboedientia*).

La disinvolta commistione di argomenti etici, religiosi, politici e giuridici è tratto caratterizzante di tale genere letterario. Christoph

⁽²⁰³⁾ I dati sono incerti. Oltre JÖCHER-ADELUNG II (1787) 1253 e citazioni in copertine e prefazioni, non ho potuto rinvenire altre notizie. Fra i lavori devono menzionarsi: *De ignorantia*, Basel 1609; *Politicorum liber*, Straßburg 1609; *Controversiae, quae hodie in S. Rom. Imperio de tutela et administratione electorali Palatina, agitur, Synopsis, Marquardi Freheri et Dionysii Gothofredi, sparsis eâ de re Scriptis potiss. opposita...* Köln 1613 (e 1618); *Epigrammatum libri III*, Leipzig 1636.

⁽²⁰⁴⁾ Z. FRIDENREICH, *Politicorum liber, ex sacris profanisq. scriptoribus veros artis politicae fontes investigans ad Serenissimum Electorem Brandenburgicum*, Straßburg 1609.

Besold (1577-1638), professore di Diritto a Tubinga dal 1610 ⁽²⁰⁵⁾, ed amico di Johann Valentin Andreä (1586-1654), Giovanni Keplero (1571-1630) e Wilhelm Schickhardt (1592-1636) è un esempio da manuale di simili commistioni. I suoi scritti non toccano soltanto temi, di diritto e politica, ma si soffermano anche su questioni teologiche, utopiche, mistiche, nonché linguistiche e geografiche. I suoi numerosissimi saggi sulla « politica » vanno al di là delle tematiche tradizionali della politica aristotelica, e l'autore li poté ricondurre a sistema solo ordinandoli in opere unitarie e dotandoli di una sinossi storico-politico-giuridica ⁽²⁰⁶⁾. Besold ha scelto spesso il titolo *Dissertatio juridico-politica* per alludere al sottinteso legame fra scienza politica e giuridica.

Anche in altri casi è evidente l'osmosi fra libri di « Politica » e *ius publicum*: i *Disputationum Nomico-Politicarum libri tres* (1617) di Besold furono inseriti nella raccolta *Sacri Romani Imperii Jus Publicum* ⁽²⁰⁷⁾; egli stesso appose alla pubblicazione dei verbali dei consigli della Facoltà di Tubinga, da lui curata, un sottotitolo in cui specificava come le questioni ivi trattate fossero « prevalentemente » di diritto pubblico ⁽²⁰⁸⁾. Era anch'egli dell'avviso che la scienza politica fosse la disciplina generale più ampia, entro la quale la scienza giuridica, nello specifico lo *ius publicum*, era atta ad elaborare questioni concrete in dati paesi e signorie. Per Besold il legame interno di ogni scienza con il suo fondamento religioso è vivamente presente; le tendenze, percepibili in altri autori, alla separazione dei

⁽²⁰⁵⁾ La bibliografia più antica è riportata da B. ZELLER-LORENZ-W. LORENZ, in F. ELSENER (a cura di), *Lebensbilder zur Geschichte der Tübinger Juristenfakultät*, 1977, 9 ss; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 33-35.

⁽²⁰⁶⁾ CH. BESOLD, *Politicorum libri duo, quorum primus Reipublicae naturam et constitutionem XII Capitiibus absolvit: alter vero de Republica in omnibus partibus gubernanda IX Sectionibus tractat*, Tübingen und Frankfurt 1618 (1620); Id., *Discursus Politici*, 1-111 *de Monarchia, Aristocratia, Democratia generatim tractantes*, IV. *De Reipublicae Statu sub alterno ... V. De Reipublicae formarum inter se comparatione*, Straßburg 1624; Id., *Disputationum Nomico-Politicarum libri tres; ubi de successione, quae Regni sit Jure et electione Regiae, Tübingen 1617²*; Id., *Politicae Doctrinae*, 2. *Institutionum Juris, quae eae adhuc in usu, item 3. Rerum ab orbe condito gestarum SYNOPSIS*, Straßburg 1624 (5^a ed. Amsterdam 1643).

⁽²⁰⁷⁾ Tre voll., Frankfurt 1618.

⁽²⁰⁸⁾ Tübingen 1628.

rami del sapere, fioriere di un prossimo dissolversi dell'« unità delle scienze » (209), non si rinvergono ancora nella sua opera.

6. *Politiche cattoliche. Contzen.*

È tratto tipico della situazione confessionale tedesca il dato che la tendenza emersa alla compenetrazione reciproca di teorie politiche e primi modelli dello *ius publicum* siano proprie solo della letteratura riformata e luterana. Le università cattoliche, che in quei decenni furono subordinate senza eccezione alla *Ratio studiorum* dei Gesuiti, non ebbero sentore di tali mutamenti (210). Vi furono, certo, numerose istituzioni per principi e politiche del « principe cristiano », come quelle di Girolamo Frachetta (211), Pedro de Ribadeneyra (212), Vincenzo Castellano (213), Ciro Spontone (214), Giovanni Antonio Palazzo (215), Fulvio Pacciani (216), Pietro Andrea Canonhiero (217) o Federico Bonaventura (218), la cui recezione in

(209) M. STOLLEIS, *Die Einheit der Wissenschaften - zum 300. Todestag von Hermann Conring*, 1982 (Beitr.z. Gesch. d. Landkreises und d. ehem. Univ. Helmstedt, Heft 4, ristampato 2006).

(210) A. SEIFERT, *Der jesuitische Bildungskanon im Lichte zeitgenössischer Kritik*, ZBLG 47 (1984) 43-75.

(211) G. FRACHETTA, *Il Principe, nel quale si considera il Principe & quanto al governo dello Stato, & quanto al maneggio della Guerra, Distinto in due Libri*, Roma 1597. Una traduzione tedesca, « *Festgesetzter Printzen- oder Regentenstaat* », Frankfurt 1681 di GEORGE MARZI di Copenhagen fornisce la prima testimonianza del termine « Staatsbürger » (cittadino dello stato) nel senso di « partecipe al governo » (op.cit. 2,8).

(212) Vedi sopra, nt. 150.

(213) V. CASTELLANO, *De officio Regis libri IV*, Marburg 1597, un'edizione curata a Marburgo da EGENOLF dopo l'edizione di RUDOLF GOELENUS del 1594. Su CASTELLANI (1528-1601) V. A. VERNARECCI, *Dizionario degli uomini illustri di Fossombrone*, Fossombrone 1872, 13; M. PALMA, in: *Dizionario Biogr. d. Italiani*, vol. 21 (1978) 638 s.

(214) C. SPONTONE, *Dodici Libri del Governo di Stato*, Verona 1599.

(215) A. PALAZZO, *Discorso del governo e della ragion vera di stato*, Venezia 1606.

(216) F. PACIANUS, *Discursus politicus, de vero iustoque Principe, das ist: ein Discurs, von der Edlen tewren und werten Kunst / Wie ein Fürst sein Land und Leute... recht wol und also regiren sol... ubersetzet durch statium Borchbolten*, Hamburg 1614. Su PACIANI († 1612) cfr. G. TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese*, Modena 1781-1786, vol. 3, 403; sul traduttore BORCHOLT MUTHER, ADB 3 (1876) 156.

(217) P. A. CANONHIERO, *Dell'introduzione alla politica, alla ragion di stato e alla pratica del buon governo libri dieci*, Antwerpen 1614. Cfr. V. CASTRONOVO, in: *Dizionario Biofr. d. Italiani* 18 (1975) 175-177.

Germania è attestata in parte dalla loro traduzione in latino o in tedesco, in parte però anche dalla frequente citazione di esse. Questi lavori, prevalentemente italiani, che tuttavia non furono letti affatto soltanto da cattolici, non poterono o non vollero fare riferimento allo *Ius publicum Imperii*. Essi furono sempre concepiti « giuridicamente » come ‘politiche’ fondate su una base aristotelica liberamente elaborata: formulavano, senza pretese intellettuali, consigli di saggezza politica per il tempo di pace e di guerra, e ponevano quasi sempre in cima alla scala dei valori i comandamenti, Dio, la religione e i diritti della Chiesa.

Per quel che concerne le università cattoliche tedesche, solo a Colonia e a Magonza si formò, a quanto è dato sapere, un’autonoma tradizione d’insegnamento di scienze politiche, in Magonza successivamente interrotta. A Colonia furono attivi Jakob Omphalius (1550-1567) ⁽²¹⁹⁾, Jakob Middendorpius ⁽²²⁰⁾, Matthaeus Tympe ⁽²²¹⁾ e Kaspar Ens ⁽²²²⁾. A Magonza fondamentale è la figura del gesuita Adam Contzen (1571-1635) ⁽²²³⁾. La sua *Politica* ⁽²²⁴⁾ è la quintessenza di quanto la stretta ortodossia cattolica insegnava nella prima metà del sec. XVII.

Per quanto attiene ai rapporti fra politica e giurisprudenza, Contzen più che altro testimonia ciò che non si insegnava: la giurisprudenza, per non parlare dello *ius publicum*, è una realtà a lui

⁽²¹⁸⁾ F. BONAVENTURA, *Della ragion di stato e della prudenza politica*, Urbino 1623.

⁽²¹⁹⁾ J. OMPHALIUS, *De civili politica libri tres*, Köln 1565 (vedi sopra nt. 181).

⁽²²⁰⁾ J. MIDDENDORPIUS, *Politicae quaestiones*, Münster/W. 1593, su cui HOLTZMANN, ADB. 21 (1885) 71 s.

⁽²²¹⁾ M. TYMPE, *Aureum speculum principum, consiliariorum, iudicum*, Köln 1617, un lavoro inusuale in quanto contiene una doppia serie di 100 massime politiche ordinate alfabeticamente (1). Su TYMPE cfr. SIEGFRIED, ADB. 39 (1895) 53 s.

⁽²²²⁾ K. ENS, *Thesaurus Politicus*, Köln 1609; ID., *Schola politica*, Köln 1615; ID., *Nucleus historico-politicus*, Köln 1625. A questo proposito JÖCHER 2 (1750) 356.

⁽²²³⁾ ENNEN, ADB 4 (1876) 455; H. TÜCHLE, NDB. 3 (1957) 346; E. A. SEILS, *Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kurfürst Maximilian I. von Bayern*, 1978; R. BIRELEY, *Maximilian von Bayern, Adam Contzen S. J. und die Gegenreformation in Deutschland 1624-1635*, 1975.

⁽²²⁴⁾ A. CONTZEN, *Politicorum libri decem, in quibus de perfectae Reipublicae forma, virtutibus, et vitiis, institutione civium, Legibus, Magistratu ecclesiastico, civili, potentia Reipublicae, itemque seditione et bello, ad usum vitamque communem accomodate tractatur*, Mainz 1620.

del tutto estranea. Laddove discute del sistema di istruzione e del piano di studi delle università, la giurisprudenza è solo sfiorata (4,17,18; 5,29).

Contzen si mantenne nel contesto fissato dalla sua teologia: lo Stato è creazione di Dio, e può prosperare solo grazie alla difesa della vera religione, alla cura delle virtù di stato e di un sistema di istruzione ispirato a tali scopi (Lib. 1-4). Pertanto la legislazione e l'attività di autorità civili e religiose può correttamente intendersi solo con il riferimento al trascendente (Lib. 5-7). Il suo Stato necessita ovviamente anche dei mezzi finanziari necessari alla conservazione del potere, e può e deve confrontarsi con difficoltà interne — con le quali Contzen intende quasi esclusivamente i conflitti di religione — e con nemici esterni (Lib. 8-10).

Entro una simile concezione resta tuttavia spazio ad un intenso influsso di Justus Lipsius⁽²²⁵⁾, in particolare nei capitoli *De virtutibus Reipublicae* e in tema di esercito, dove Contzen apertamente afferma: *Omnes plurimum Lipsio debemus*. Questo influsso aveva però i suoi limiti. Lipsius non si trovava nella situazione di preassolutismo territoriale dei tempi di Contzen⁽²²⁶⁾, né era influenzato dalla prospettiva di corte: egli partiva da posizioni distanti dalla teologia, secolari e aconfessionali, che il teologo Contzen non poteva in alcun caso accogliere⁽²²⁷⁾. Il quadro di Contzen è improntato allo scetticismo, le sue pretese dall'autorità di governo sono più rigide e severe. Benché non sia assolutamente un fanatico alla Gaspare Scioppio, non è certo un irenico, bensì un teologo che non esita ad esortare lo Stato all'utilizzazione di mezzi coercitivi, qualora l'ordine pubblico sia posto in pericolo da dissidenti o eretici.

VI. Conclusioni.

Gli ultimi decenni del XVI e i primi del XVII secolo sono

⁽²²⁵⁾ SEILS (nt. 223), 36, 75, 101, 106 ss., 156 ss. Cfr. anche B. BAUER, *Jacob Pontanus SJ - ein oberdeutscher Lipsius*, Zeitschr.f. Bayer. Landesgeschichte 47 (1984) 77-120.

⁽²²⁶⁾ Caratteristica, in tale contesto, è la questione se sia possibile affidare armi ai sudditi. LIPSIUS sosteneva di sì, CONTZEN è contrario; LIPSIUS è influenzato dalle esperienze olandesi, CONTZEN proviene da un paese a confessione mista e in stato di guerra.

⁽²²⁷⁾ SEILS (nt. 223) 127 s.

permeati dai tentativi di riforma della Chiesa romana, cui si affiancano i primi sintomi di una pericolosa destabilizzazione della costituzione imperiale ed i prodromi della guerra futura. È l'epoca del declino economico delle libere città imperiali e di un corrispondente rafforzamento dell'Assolutismo territoriale. La lotta delle forze tese alla « confessionalizzazione »⁽²²⁸⁾, all'affermazione della « vera » religione ed alla fondazione teologica della politica, con quelle volte a separare le questioni religiose dalla politica, a laicizzare il pensiero ed a conformare il potere politico agli « interessi », rimase insoluta. Entrambe le parti avevano i loro sostenitori in campo confessionale. Esse usarono la lezione universitaria d'impostazione aristotelica tradizionale come cassa di risonanza e amplificatore delle proprie visuali. Proprio per questo il Neoaristotelismo del tardo XVI secolo si frantumò in varie correnti politiche e confessionali. Quasi tutte le 'politiche' sfruttarono il modello dell'Aristotele latino, ma riempiendolo di diversi contenuti.

Restano pochi e isolati autori che si sottrassero allo standard aristotelico. Si trattò dei rappresentanti del pensiero utopico, di teologi e politici 'atipici'⁽²²⁹⁾, come Johann Angelis von Werdenhagen (1581-1652), di tendenze platoniche e mistiche, con la sua *politica generalis* del 1632⁽²³⁰⁾.

Coloro che tendevano alla confessionalizzazione e pertanto ad un modello teologico-politico « chiuso », conferirono scarso valore ad una separazione fra teologia e politica, mentre distinsero nettamente scienza politica e scienza giuridica, riconoscendo a quest'ultima una posizione soltanto subordinata (Althusius, Contzen). Per converso, coloro che, nella linea di pensiero delle *Politiques* francesi, si erano volti al tardo umanesimo e ad un atteggiamento teologico

⁽²²⁸⁾ W. REINHARD (a cura di), *Bekenntnis und Geschichte. Die Confessio Augustana im historischen Zusammenhang*, 1980, 165-189; ivi Id., *Konfession und Konfessionalisierung in Europa*; Id., *Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters*, ZHF. 10 (1983) 257-277.

⁽²²⁹⁾ R. VON DÜLMEN, *Die Utopie einer christlichen Gesellschaft. Johann Valentin Andreae (1586-1654)*, 1978.

⁽²³⁰⁾ J.A. v. WERDENHAGEN, *Introductio universalis in omnes res publicas sive Politica generalis*, Amsterdam 1632. Su di lui P. ZIMMERMANN, ADB 41 (1896) 759-762; A. VOIGT, *Über die Politica generalis des Johann Angelis von Werdenhagen*, Amsterdam 1632, 1965; DREITZEL (nt. 25) 79.

irenico, si aprirono alla giurisprudenza, la integrarono nelle loro politiche, applicandola in quanto elemento pratico e ordinante; nel contempo si schierarono, lasciando fuori dai loro sistemi la teologia, per una « eliminazione » dei conflitti di religione dalla politica. La recezione di elementi giuridici nelle 'politiche' fu particolarmente agevole in quei casi in cui gli autori erano parte attiva nelle amministrazioni (Bornitz, Schönborner) o qualora i titolari delle cattedre di « politica » provenissero da studi giuridici e fossero perciò consapevoli dell'utilità pratica dell'inserimento, nella lezione di « politica », di elementi giuridici (König, Liebenthal, Kirchner, Besold). Nella sostanza, tali « elementi giuridici » attengono al diritto pubblico: essi si rifanno alla costituzione imperiale ed alle fonti relative della Bolla d'Oro, per arrivare alle suddivisioni territoriali ed ai capitolati elettorali contemporanei, alla forma di governo imperiale, ai diritti di maestà o altrimenti della sovranità, in modo particolare le regalie, come alle corrispondenti figure giuridiche del potere territoriale.

Sotto il profilo formale questi elementi erano ancora sparsi, distribuiti fra vari rami del sapere. Ma nelle facoltà giuridiche la loro unificazione sotto uno *Ius publicum imperii romano-germanici* era sentita come un obiettivo da raggiungere.

CAPITOLO IV

IUS PUBLICUM IMPERII ROMANO-GERMANICI

I. Conflitti religiosi e formazione dello Stato. — 1. Giuridicizzazione. — 2. Legislazione. — 3. Trattati, pubblicazioni di atti. — II. Giurisdizione superiore. — 1. *Reichskammergericht*. — 2. Tribunale palatino. — III. La nuova disciplina. — IV. Le nuove fonti del diritto. — 1. Treutler, Knichen, Hortleder, Paurmeister. — 2. Il conflitto di Donauwörth. — 3. Besold, Reinking, Limnaeus. — 4. L'unitarietà del diritto. — V. La nuova tematica. — 1. Confessionalizzazione e costituzione imperiale. — *Iurisdictio*. — 3. Regalie. — 4. Sovranità. — 5. Diritto delle genti. — 6. Ragion di Stato. — VI. Manuali, trattazioni generali. — 1. Raccolte di materiali. — 2. Dispute e dissertazioni. — 3. Manuali. — 4. Reinkingk. — 5. Limnaeus.

I. *Conflitti religiosi e formazione dello Stato.*

Le contrapposizioni di natura politica e religiosa del XVI secolo moltiplicarono, nell'arco dei pochi anni successivi all'esposizione delle tesi luterane, anche l'ambito dei problemi sottoposti alla riflessione giuridica. Le questioni di diritto, dalla richiesta di scegliere liberamente i pastori all'appropriazione di beni ecclesiastici nell'interesse di comuni o principati, aumentarono in quantità e in qualità. I conflitti fra autorità capitolare e governo cittadino, fra patriziato e cittadinanza, fra vescovi, principi e popolo si innalzarono sino al livello dell'Impero per diventare questioni centrali della politica europea. Questioni costituzionali dell'Impero si fusero così in modo inscindibile con l'antagonismo franco-asburgico e turco-asburgico ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ B. MOELLER, *Reichsstadt und Reformation*, 1962 (1987²); dello stesso autore (a cura di), *Stadt und Kirche im 16. Jahrhundert*, 1978; W. J. MOMMSEN (a cura di), *Stadtbürgertum und Adel in der Reformationszeit*, 1979; P. MIKAT, *Bemerkungen zum Verhältnis von Kirchengut und Staatsgewalt am Vorabend der Reformation*, ZRG KA 98 (1981) 264-309; P. BLICKLE, *Die Reformation im Reich*, 1982; R. WOHLFEIL, *Einführung in die Geschichte der deutschen Reformation*, 1982; H. RABE, *Reich und Glaubensspaltung 1500-1600*, 1989; G. SCHMIDT, *Der Städtetag in der Reichsverfassung. Eine Untersuchung zur korporativen Politik der Freien und Reichsstädte in der ersten Hälfte des 16.*

L'oggetto di simili contrapposizioni era *lato sensu* « giuspubblicistico », riguardava lo *status rei publicae*. Investiva la testimonianza pubblica della vera religione, le *res sacrae* e i patrimoni impiegati a scopo di culto, concerneva le prerogative delle autorità spirituali e secolari, nonché i problemi costituzionali emersi, con lo scoppio delle guerre di religione, in un Impero considerato sacro ⁽²⁾. Per questa ragione il dirompente processo innescato dalla Riforma va considerato di primaria importanza anche per l'intensificarsi della pressione dei problemi giuridici e la conseguente apertura di prospettive verso un diritto pubblico concepito in modo nuovo.

Tale percorso di confessionalizzazione non va separato dal parallelo sviluppo della « statualità » a livello territoriale. Ne risultò accelerato e conobbe una nuova fase in concomitanza con il frantumarsi dell'unica religione in confessioni diverse e con la conseguente paralisi della politica imperiale ⁽³⁾. La confessionalizzazione della politica facilitò lo sviluppo di individualità territoriali dal punto di vista politico ed ideologico, spinse alla realizzazione di nuove istituzioni ed al costituirsi di un ceto di prelati e di funzionari sottoposti alla confessione religiosa del territorio ⁽⁴⁾. In tal senso la

Jahrhunderts, 1984; H.-CHR. RUBLACK, *Martin Luther and the Urban Social Experience*, in: *The sixteenth century Journal* 16 (1985) 15-32.

⁽²⁾ K. SCHLAICH, *Maioritas-protestatio — itio in partes — corpus Evangelicorum. Das Verfahren im Reichstag des Hl. Römischen Reichs Deutscher Nation nach der Reformation*, ZRG KA 94 (1977) 264-299; dello stesso autore, *Die « protestatio » beim Reichstag in Speyer von 1529 in verfassungsrechtlicher Sicht*, ZevKR 25 (1980) 1-19; A.P. LUTTENBERGER, *Glaubenseinheit und Reichsfriede. Konzeptionen und Wege konfessionszentraler Reichspolitik (1530-1552)*, 1982.

⁽³⁾ Si rinvia alla fondamentale ricerca di D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt*, 1975, in seguito sempre premessa. Lo stesso vale per la presentazione di WILLOWEIT, *Deutsche Verwaltungsgeschichte I* (1983) e per il breve e preciso riassunto di HORST DENZER in I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Pipers Handbuch der politischen Ideen*, vol. 3, 1985, 233 ss.

⁽⁴⁾ Sulla sociologia della casa parrocchiale cfr. H. RÖSSLER-G. FRANZ (a cura di), *Beamtenstand und Pfarrerstand 1400-1800*, 1972; M. GREIFFENHAGEN (a cura di), *Das evangelische Pfarrhaus. Eine Kultur- und Sozialgeschichte*, 1984; CH. HOMRICHHAUSEN, *Evangelische Pfarrer in Deutschland*, in: W. CONZE, J. KOCKA (a cura di), *Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert*, Teil I, 1985, 248-278; L. SCHORN-SCHÜTTE, *Prediger an protestantischen Höfen der Frühen Neuzeit*, in: H. SCHILLING-H. DIEDERIKS (a cura di), *Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland*, 1985, 275-336.

spinta, in ogni caso presente, verso la centralizzazione e l'effettività del dominio signorile raccolse nuove energie proprio grazie al processo di confessionalizzazione. I rappresentanti degli interessi teologici e giuridici, che già si erano fatti avanti ben prima della Riforma ⁽⁵⁾, modificarono ora progressivamente la costituzione territoriale, facendo ricorso soprattutto all'arsenale retorico della Bolla d'Oro, alle leggi di riforma dell'Impero del 1495 e ad altri importanti decreti imperiali, alle consuetudini locali dell'Impero nonché al diritto romano e feudale.

1. *Giuridicizzazione.*

La questione confessionale e la questione dello Stato si condizionarono a vicenda, si supportarono reciprocamente e intensificarono il bisogno di argomentazione giuridica e di informazione circa gli « affari pubblici ». Ciascuna parte aveva interesse ad esporre pubblicamente e ad argomentare giuridicamente il proprio punto di vista. Il ricorso, che si andava rapidamente diffondendo, a strumenti quali volantini, pubblicazione di tesi e di atti, dispute dinanzi ad un vasto pubblico, era promettente in tal senso. Essendo ormai la parola stampata accessibile al consumo di massa, chiunque poteva e voleva fare riferimento a quanto fosse « chiaramente » scritto ⁽⁶⁾.

In altre parole: anche la stampa e la crescente giuridicizzazione della vita pubblica si condizionarono e implementarono reciprocamente. La giuridicizzazione « produceva » la stampa quantitativa-

⁽⁵⁾ H. HATTENHAUER, *Geschichte des Beamtentums*, 1980, 57 ss.; L. BOEHM, *Humanistische Bildungsbewegung und mittelalterliche Universitätsverfassung*, in: *Grundwissenschaften und Geschichte*, FS P. Acht, 1976, 311-333 (318); B. DIESTELKAMP, *Vom Königlichen Hofgericht zum Reichskammergericht. Betrachtungen zu Kontinuität und Wandel der höchsten Gerichtsbarkeit am Übergang zur frühen Neuzeit*, in: G. DILCHER-B. DIESTELKAMP (a cura di), *Recht, Gericht, Genossenschaft und Policy*, 1986, 44 (50 ss.).

⁽⁶⁾ K. BLASCHKE, *Wechselwirkungen zwischen der Reformation und dem Aufbau der Territorialstaaten*, in: *Der Staat* 9 (1970) 357; H. SCHILLING, *Konfessionskonflikt und Staatsbildung*, 1981; - W. REINHARD, *Etat et Eglise dans l'Empire entre Réforme et Absolutisme*, in: *Etat et Eglise dans la genèse de l'Etat moderne*, Madrid 1986, 175-185. — Sull'effetto della stampa vedi O. CLEMEN, *Die lutherische Reformation und der Buchdruck*, 1939; E. L. EISENSTEIN, *The printing press as an agent of change*, vol. 1, London 1979.

mente rilevante di testi giuridici, e la sempre più agevole reperibilità di testi giuridici forniva impulso alle tendenze di giuridicizzazione.

La richiesta di informazione stampata non si rivolgeva solo ad edizioni filologicamente più accurate del *Corpus Iuris Civilis* o all'ampio flusso di commentari e raccolte di *Consilia* del diritto comune dei secoli XV e XVI (7), ma in particolare ai testi dei decreti imperiali a partire dal 1495 e 1521 divenuti ormai letteralmente vitali nel contesto dei conflitti di religione. Negli studi legali era necessario disporre del testo esatto per mettere a punto le opportune risposte politiche; ai giuristi che dovevano argomentare a partire dal testo circa il corso controverso di determinate vicende innanzi alla dieta imperiale ed alle giunte distrettuali occorreivano edizioni a stampa della Bolla d'Oro, della più recente capitolazione elettorale, del *Corpus recessum Imperii* (8) e degli estratti ordinati dei decreti imperiali e dei provvedimenti delle Deputazioni che cominciarono ad apparire verso la metà del XVI secolo. Editori e stampatori scoprirono, o meglio, crearono così un nuovo mercato (9).

Dopo ogni elezione imperiale uscivano i capitolari elettorali, che esordivano con la formula « Per ordine e volontà di Sua Altezza Serenissima e Potentissima, Sua Altezza Carlo, re di Roma e della Spagna, verso il Sacro Impero » (Verschreibung und Verwilligung des allerdurchlauchtigsten größmchtigsten Herrn, Herrn Carls, römischen und Hispanischen Königs, gegen das Heilige Reich; 1519) (10), fino all'introduzione della Capitolazione elettorale perpetua (11). Nel 1474 si diede avvio alla stampa della Bolla d'Oro del 1356; due anni più tardi seguirono, in rapida successione, le rispet-

(7) H. GEHRKE, *Die Rechtsprechungs- und Konsilienliteratur Deutschlands vom 16 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, 1974; A. SÖLLNER, in: *Handbuch* II/1, 1977, 524 ss.

(8) F. H. SCHUBERT, *Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit*, 1966, 134 ss., 155.

(9) PÜTTER I, 137 s.; SCHUBERT (nt. 8) 150 ss., 152. Soprattutto l'attività di collezione ed edizione di MELCHIOR GOLDAST ha creato qui delle basi essenziali. Cfr. R. HOKE, *Goldast*, HRG I (1971) 1735 ss.

(10) PÜTTER II, 393 con ulteriore letteratura e F. HARTUNG, *Die Wahlkapitulationen der deutschen Kaiser und Könige*, HZ 107 (1911) 306; G. KLEINHEYER, *Die kaiserlichen Wahlkapitulationen. Geschichte, Wesen, Funktion*, 1968.

(11) E. PICK, *Die Bemühungen der Stände um eine ständige Wahlkapitulation und ihr Ergebnis, 1711*, 1969.

tive prime traduzioni tedesche (1476, 1477, 1484, 1485) ⁽¹²⁾. Nel 1495 si comincia a stampare la serie dei decreti imperiali, la cui prima raccolta data al 1507/8 ⁽¹³⁾. I principali centri tipografici furono Worms, Speyer, Magonza e Francoforte. Tutti i testi fondamentali di rilevanza costituzionale sono dunque già disponibili a stampa nella prima metà del XVI secolo ⁽¹⁴⁾: si comincia a raccogliere, a comparare, a ordinare e indicizzare la materia.

L'ulteriore passo verso l'interpretazione e il commento dei testi più importanti, che la prassi richiedeva con urgenza, giunti a questo punto era più breve. Così apparvero nel 1543 lo scritto di Justin Gobler sulla *Pace territoriale perpetua* ⁽¹⁵⁾, e poi le *Theses de violatione pacis publicae* di Matthias Enzlin (Tübingen 1586), la *Dissertatio de pacis publice turbatione* di Johann Halbritter (Tübingen 1591) e, soprattutto, il *De pace publica et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis imperii* di Andreas Gail ⁽¹⁶⁾. Quest'opera, in seguito pubblicata in appendice al *Practicarum Observationum* di Gail, rappresenta il primo commento sistematico sulla "pace territoriale" (*Landfrieden*) ed il banno (*Reichsacht*) ⁽¹⁷⁾. Da allora in poi la "pace territoriale perpetua" appartenne al repertorio standard

⁽¹²⁾ PÜTTER II, 400 ss.; A. POTTHAST, *Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500*, vol. I, 2^a ed. 1896, 194 s.; A. WOLF, *Die Goldene Bulle. König Wenzels Handschrift, Kommentar*, Graz 1977, 48-53 con ulteriore letteratura.

⁽¹³⁾ PÜTTER I, 138; II, 434. Sulla pubblicazione tra l'altro anche delle leggi imperiali A. WOLF, HRG IV (1986) 86-92.

⁽¹⁴⁾ *Deß Heyligen Römischen Reichs Ordnungen. Die Gülden Bull/sampt aller gehaltner Reichstag Abschieden ...* Worms 1539 (SEBASTIAN WAGNER), nonchè *Aller des Heyli(gen) Röm. Reychs Ordnungen, gehaltener Reichstäge und Abschiedt, Sampt der Gülden Bullen ...* Mainz 1560.

⁽¹⁵⁾ J. GOBLER, *De pace publica*, Basel 1543. Su di lui PÜTTER I, 139.

⁽¹⁶⁾ A. GAIL, *De pace publica et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis imperii*, Köln 1580. Lo scritto fu pubblicato nel 1601 a Hamburg da HERMANN HOLLER in una traduzione tedesca di THOBAS LONGIUS.

⁽¹⁷⁾ Diviso in due libri di 20 capitoli tratta dapprima il contenuto e la portata personale della pace territoriale, in particolare il suo allargarsi al ceto ecclesiastico. Poi sono spiegati la competenza per la dichiarazione della pace territoriale, il contenuto della dichiarazione e la responsabilità del tribunale camerale imperiale. Quest'ultima porta a questioni processuali sulla proposizione dell'azione, alle differenze rispetto alle questioni criminali, all'effetto dell'accusa sui beni di colui che disturba la pace territoriale, al ruolo dei testimoni, alla possibilità di una confessione, alla dipendenza del diritto in caso di morte dell'accusatore o di un testimone.

della pubblicistica imperiale ⁽¹⁸⁾, che continuò ad occuparsi del tema anche quando i bandi imperiali ebbero perso da tempo ogni efficacia.

Dopo il 1555 il trattato di Passau (1552) e la pace religiosa di Augusta richiamarono su di sé l'attenzione generale. I due testi vennero immediatamente stampati e furono oggetto di sempre nuovi commenti e citazioni, soprattutto in concomitanza con l'aggravarsi delle tensioni interconfessionali a partire dal 1576. Il terzo libro della grande raccolta di atti curata da Christoph Lehmann, *De Pace Religionis Acta Publica et Originalia, Das ist Reichshandlungen, Schrifften und Protocollen uber die Constitution deß Religion Friedens* ⁽¹⁹⁾, rinvia, in larga misura, a scritti sulla pace religiosa e le relative interpretazioni e dispute (*Von deß Religion Friedens mancherley Außlegungen, Disputaten und Interpretationen*). In seguito Mynsinger ⁽²⁰⁾ e Gail ⁽²¹⁾ curarono raccolte di decisioni del tribunale imperiale, che si trasformarono, a cavallo fra i due secoli, in veri e propri commentari ⁽²²⁾, per i quali valse da esempio la sistematica fornita da Gail ⁽²³⁾.

E alla fine anche la Bolla d'Oro, senza dubbio la legge fonda-

⁽¹⁸⁾ Cfr. ad es. le tesi (contenutisticamente secondarie) di CH. LEIBFRIED, *De pace publica profana et religiosa*, Basel 1599; le 80 tesi dettagliate e fondate di JOHANN FRIEDRICH, *De Pace publica. Ad praesentem Germanorum Reipublicae formam & usum accomodata*, Gießen 1618; G. SYLVIVS, *De pace publica profana*, Straßburg 1625.

⁽¹⁹⁾ CHR. LEHMANN, *De Pace Religionis Acta Publica et Originalia, Das ist: Reichshandlungen, Schrifften und Protocollen uber die Constitution deß Religion-Friedens in Drey Büchern abgetheilet*, Frankfurt 1631 (3^a ed. 1707). Il primo libro tratta il periodo tra il 1552 e il 1555 (nel cap. 38 il concetto del nuovo ordinamento della corte imperiale del 1614), il secondo libro contiene atti della dieta di Augusta dal 1559 al 1619.

⁽²⁰⁾ J. MYNSINGER, *Singularum observationum iudicii imperialis Camerae*, 1584, l'ultima edizione curata da Mynsinger e completata dalla Centuria VI.

⁽²¹⁾ A. GAIL, *Practicarum observationum ... libri duo*, 1578 (Köln 1595), I, 2, « de constitutionis pacis religiosae ».

⁽²²⁾ B. GERIKE, *Commentarius a pragmaticam constitutionem de pace religionis 1555 promulgatam*, Frankfurt 1612; H. A. CRANIUS, *De pace religionis Romano imperio servanda Dissertatio juridico-politica, in tres partes distincta*, Helmstedt 1619. Sul giurista di Helmstedt CRANIUS (1580-1626) dettagliatamente H. DREITZEL, *Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat. Die « politica » des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636)*, 1970, 390 ss.

⁽²³⁾ CRANIUS, *op. cit.*, prefazione.

mentale dell'Impero più elevata in rango ⁽²⁴⁾, fu oggetto, a cavallo fra i due secoli, di intenso dibattito. Le edizioni del 1594 e del 1611 furono pubblicate con l'assenso della corte di Heidelberg e sulla base dell'esemplare da essa posseduto. Il materiale politico degli scritti 'pubblicistici' di Christoph Ehem, Justus Reuber, Dioniso Gotofredo e Marquard Freher ⁽²⁵⁾ scaturiti in materia fu fornito dalle controversie in tema di tutela sorte dopo la morte del principe elettore Ludovico VI e del tutore Johann Casimir (1592). Gli scritti di Freher e Gotofredo del 1611 provocarono una replica bavarese di Johannes Zeschlinus ⁽²⁶⁾ e varie dispute tra Freher e il Consigliere di Baviera Christoph Gewold sulla qualificazione dell'elettorato come diritto personale o territoriale fra Palatinato e Baviera ⁽²⁷⁾. Fu per tale motivo che i primi commentari sulla Bolla d'Oro nella fase antecedente alla guerra ebbero carattere di valutazioni politicizzate ⁽²⁸⁾. Ciò vale ancor di più per la letteratura specifica degli anni

⁽²⁴⁾ A. WOLF, *Das «Kaiserliche Rechtsbuch» Karls IV. (sogenannte Goldene Bulle)*, Ius Commune 2 (1969) 1-32; dello stesso autore, *Die Goldene Bulle* (nt. 12); B. U. HERGEMÖLLER, *Fürsten, Herren und Städte zu Nürnberg 1355/56. Die Entstehung der «Goldenen Bulle» Karls IV.*, 1983. W. D. FRITZ, *Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356*, Weimar 1972.

⁽²⁵⁾ CHR. EHEM-J. REUBER, *Consilia et tractatus de tutela legitima electorum adversus testamentariam*, Heidelberg 1583; D. GOTHOFREDUS, *De tutelis electoralibus testamentariis legitimis excludentis libri sex*, Heidelberg 1611; M. FREHER, *De legitima tutela curaue electoralali Palatina*, Heidelberg 1614. Su EHEM e REUBER ora K. STUCK, *Personal der Kurpfälzischen Zentralbehörden in Heidelberg 1475-1685*, 1986, 28, 78.

⁽²⁶⁾ J. ZESCHLINUS, *De tutela curaue electoralali legitima*, Lauingen 1613.

⁽²⁷⁾ CHR. GEWOLD, *Antithesis ad Freheri assertionem de Palatino electoratu*, München 1612; dello stesso autore, *De sacri Romani imperii septemviratu*, Ingolstadt 1616. — La prima documentazione contemporanea sulla lite si trova in Z. FRIEDENREICH, *Controversiae, quae hodie in S. Rom. Imperio de tutela ed administratione electoralali Palatina agitur, synopsis, Marquardi Freheri et Dionysii Gothofredi, sparsis eâ de re Scriptis potiss. opposita ...* Köln 1613. Per la letteratura più recente cfr. H. GLASER, *Um Glauben und Reich. Katalog der Ausstellung in der Münchner Residenz*, 1980, 355-359.

⁽²⁸⁾ G. BUXTORF, *Dissertatio historico-juridica in XVII priora Aureae Bullae Caroli IV. Bullae capita*, Basel 1613; A. ENGELBRECHT, *Quaestio ad Titulum VII Aureae Bullae Caroli Quarti, quae est de successione electoralibus ex jure primogeniturae enucleata*, Halae 1614; M. FREHER, *Commentariolus ad Caput VII Aureae Bullae Carolinae de successione principum in primogenitis et haeredibus eorum, item de principum juniorum electoralibus domibus natorum institutione*, Heidelberg 1615; QU. CUBACH, *Discursus jurisprudentiae germano-publicae capita aliquot exhibens, inprimis explicationem methodicam Aureae Bullae*, in: ARUMAEUS II (1615), Nf. 35; D. ARUMAEUS, *Discursus academici*

di guerra ⁽²⁹⁾. Al modello del commentario trasudante di dati, e in una certa misura alieno dagli influssi delle lotte politiche, si giunse solo assai più tardi, con il lavoro di Johannes Limnaeus del 1662 ⁽³⁰⁾.

2. Legislazione.

Parallelamente alla pubblicazione e al commento dei testi costituzionali fondamentali dell'Impero, si registrò un rapido sviluppo della legislazione imperiale e territoriale; gli statuti del tribunale camerale e del tribunale palatino, la codificazione del diritto penale nella « Carolina » del 1532, le ordinanze di polizia dell'Impero (*Reichspolizeiordnungen*) del 1530, 1548 e 1570, le ordinanze imperiali sulla moneta (*Reichsmünzordnungen*) del 1524, 1527, 1551, 1555 e 1559, ebbero in parte efficacia diretta, e per altri versi funsero da modello legislativo nei territori. Non causarono però soltanto una trasformazione delle istituzioni, delle procedure e dei contenuti giuridici: essi determinarono anche un incremento ed uno sviluppo della cultura giuridica, nel dirigere nuove energie verso la formulazione ed interpretazione di tali testi. La diffusione a stampa consentiva l'acquisizione immediata dei testi da parte di tribunali e uffici; la legislazione aveva la possibilità di reagire in modo sensibilmente più rapido alle trasformazioni e di imporre in modo più efficiente il nuovo diritto, essendo disponibili *ad libitum* i testi originali. Testi e argomentazioni giuridiche divennero oggetto di consumo di massa.

Tutti i territori di maggiore importanza emanarono, nel XVI secolo, nuove ordinanze dei tribunali camerali e delle corti superiori, delle chiese, dei consigli di corte, delle camere di corte, della polizia

ad auream bullam Caroli quarti Romanorum imperatoris ... Jena 1617 (2. ed. 1619, 3. ed. 1663); H. ZIEGLER, *Discursus academici ad auream bullam Caroli quarti Romanorum imperatoris*, Jena 1617 (2. ed. 1619; 3. ed. cum accessionibus E. F. SCHROETERI, Jena 1663).

⁽²⁹⁾ M. RÜMELIN, *Dissertationes academicae ad Auream Bullam Caroli IV.*, Tübingen 1619 (2. ed. 1631 con note di J.J. SPEIDEL, completata da N. MYLER v. EHRENBACH, Stuttgart 1655, 4. ed. Tübingen 1702 con note di G. SCHWEDER); H. CH. V. GRIESHEIM, *Discursus ad basin Aureae Bullae eiusque titulos*, Rinteln 1621. Tra la pubblicistica cattolica ricordiamo G. L. LINDENSPÜR, *Notae ad Auream Bullam*, Ingolstadt 1639. Per ulteriore letteratura cfr. PÜTTER II, 484 s.

⁽³⁰⁾ J. LIMNAEUS, *In Auream Bullam Caroli Quarti Imperatoris Romani Observationes*, Straßburg 1662.

territoriale ⁽³¹⁾. Lo stesso vale soprattutto per le riforme del diritto cittadino e per le ordinanze di polizia nelle città. Tali normazioni furono tutte « riformate » più volte, ossia adeguate alle nuove esigenze, ridefinite e ampiamente pubblicizzate. Valgano da esempio la *Marca di Brandeburgo* (*Constitutio Joachimica* del 1527, ordinanze di polizia del 1518, 1541, 1550, ordinanza monetaria del 1540), la *Baviera* (diritto territoriale del 1518, regolamento dei tribunali del 1520, ordinanza di polizia del 1553, ordinanza monetaria del 1534), l'*Assia* (regolamenti dei tribunali del 1500 e del 1527, ordinanze di polizia del 1500, 1524, 1526, 1534, 1537, 1539, 1543, 1545, ordinanze monetarie del 1556 e 1560) e il *Württemberg* (regolamenti dei tribunali di corte del 1475, 1514, 1557, diritto territoriale del 1554, diritto territoriale del 1495, 1549, 1552, ordinanza monetaria del 1559) ⁽³²⁾.

Anche se questo ricco materiale legislativo, di importanza assolutamente non liminale per la formazione degli Stati territoriali in Germania, fu formulato e reso operativo da giuristi dotti, non esiste, in quest'epoca, una giurisprudenza relativa. Per quanto possiamo constatare gli insegnamenti universitari si accorsero appena di questa legislazione. I problemi « pubblicistici » erano trattati di preferenza (fosse o meno la sede più appropriata) nei corsi di Etica, Teologia e Politica, con riferimento puntuale ai testi del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*. Ciò nonostante la disponibilità in massa di materiale giuridico positivo ebbe notevoli riflessi sullo stile argomentativo e sulla cultura giuridica nel suo insieme. La continua produzione, da parte dei ceti e dei principi, di mandati e rescritti, ordinanze territoriali, riforme e « ordinamenti » di ogni tipo, suscitò, negli associati a tale processo, e in modo particolare negli operatori giuridici professionali delle amministrazioni di governo, l'abitudine

⁽³¹⁾ H. SCHLOSSER, *Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte*, 1985⁵, 53-55; WILLOWEIT, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte I* (1983) 289 ss.; K.W. NÖRR, *Typen von Rechtsquellen und Rechtsliteratur als Kennzeichen kirchenrechtlicher Epochen*, in: *Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht* 13 (1967/68) 225-238; D. WILLOWEIT, *Hofordnungen als Zeugnisse des Rechtsdenkens*, in: R. BUTZ-J. HIRSCHBIEGEL-D. WILLOWEIT (a cura di), *Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen*, 2004, 165-178.

⁽³²⁾ W. HARTZ, *Die Gesetzgebung des Reichs und der weltlichen Territorien in der Zeit von 1495 bis 1555*, Diss. Marburg (1929), 1931. Sulla delimitazione della ricerca cfr. sopra 44, nt. 2.

a rappresentarsi l'attività di governo come fondata in buona parte sulla formulazione e sulla diffusione pubblica di comandi autoritativi: un'immagine destinata a rivelarsi estremamente persistente.

In luogo della sentenza giudiziale resa oralmente, o del comando pronunciato in sella ad un cavallo, si moltiplicavano ora — sotto il velame di una antica terminologia romana — editti, mandati, rescritti e *leges*, ovvero precetti, regole, disposizioni, ordinamenti e leggi tutti decretati a tavolino e comunicati al paese in forma scritta. Il fatto che l'ultimo passo della trasmissione alla popolazione in prevalenza analfabeta avvenisse tramite una lettura pubblica all'ingresso del municipio, dinanzi ad una cancelleria o sulla piazza del villaggio non modifica nulla del significato essenziale di tale fattore per la moderna prassi di governo: il nuovo strumento della parola stampata moltiplica il numero delle comunicazioni, le forme si unificano; data la possibilità di controllo da parte dei lettori si eleva l'equilibrio e la razionalità dell'amministrazione; la crescita e il diffondersi di testi scritti rafforzano la condizione sociale dei letterati, in particolare qualora si servissero del latino, monopolizzando così la materia.

3. *Trattati, pubblicazioni di atti.*

All'incremento del materiale di diritto positivo grazie ad edizioni di testi e commenti delle leggi fondamentali ed alla legislazione di territori e città, deve aggiungersi ancora un gruppo di testi: più l'interpretazione del diritto positivo dell'Impero si allontanava dal diritto romano e dalla lettura scolastica della politica aristotelica, per orientarsi verso il materiale positivo delle leggi fondamentali, con tanta maggiore libertà ci si poteva avvicinare ai « trattati di Stato » più antichi, risalenti al tardo Medioevo. Anche ove motivo delle ristampe di talune antiche « istituzioni per principi » e di trattati sulla costituzione dell'Impero fosse l'interesse umanistico, è comunque impressionante l'entità delle ristampe e dei commenti del materiale più antico intorno al 1600.

Così apparvero non solo, come già detto, le ristampe degli « Specchi dei principi » di Wimpfeling e Patricius⁽³³⁾ e Nikolaus

(33) SINGER, *Fürstenspiegel*, 76 s.

Reusner diede alle stampe un'intera raccolta di scritti del genere ⁽³⁴⁾. L'evento effettivamente importante è dato dalla pubblicazione degli scritti di Marquard Freher ⁽³⁵⁾, Simon Schard ⁽³⁶⁾ e Melchior Goldast ⁽³⁷⁾, nonché dai commenti alle opere di Marsilio, Occam, Lupold von Bebenburg e Peter von Andlau. Apparvero anche altre controversie medievali e tardo medievali sul rapporto fra potere temporale e spirituale, cronache e documenti sino a quel momento inediti. Gli editori erano tutti riformati e luterani, umanisti colti in stretto contatto tra di loro. Goldast von Haiminsfeld (1578-1635), uno svizzero riformato, che aveva studiato ad Ingolstadt, Altdorf e Heidelberg fu, fra il 1606 e il 1615, ed il 1624 e il 1635, libero

⁽³⁴⁾ SINGER, *Fürstenspiegel*, 77.

⁽³⁵⁾ M. FREHER, *Germanicarum rerum scriptores*, 2 voll., Frankfurt 1600, 1602; dello stesso autore, *Chronica von Johannes Trithemius*, Frankfurt 1601. Il manoscritto di Peter von Andlau (vedi sopra p. 35) era stato trovato da FREHER a Heidelberg. Alla sua edizione del 1612 aggiunse un ampio commento e la dedicò all'imperatore MATTHIA per l'elezione. Cfr. D. KORNEHL, *Studien zu Marquard Freher (1565-1614). Leben, Werk und gelebrten-geschichtliche Bedeutung*, Diss. Freiburg 1967; R. HOKE, *Freher*, HRG I (1971) 1214-1216; B. SCHWAN, *Das juristische Schaffen Marquard Frehers (1565-1614)*, Speyer 1984.

⁽³⁶⁾ S. SCHARD, *De iurisdictione, autoritate, et praeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica, deque Juribus regni & Imperii*, Basel 1566 (2. ed. 1609, 3. ed. 1618); cfr. H.J. BECKER, HRG IV (1988) 1357 s.; LUPOLD VON BEBENBURG, *Tractatus de iuribus regni et Imperii*, è stato pubblicato a Basilea da SIMON SCHARD e MATTHIAS FLACIUS ILLYRICUS, nel 1614 da GOLDAST (*Monarchia imperii*, 3 voll., Frankfurt 1611) e nel 1624 dal lascito di MARQUARD FREHER da MATTHIAS BERNEGGER a Strasburgo. In questo periodo di tempo ci sono ancora ristampe dell'edizione di SCHARD dell'anno 1603, 1609 e 1612. A questo proposito vedi R. KLIPPEL, *Die Aufnahme der Schriften Lupolds von Bebenburg im deutschen Humanismus*, Diss. Frankfurt 1953 (battuta a macchina). Il lascito di FREHER si trova nella biblioteca Herzog August di Wolfenbüttel.

⁽³⁷⁾ M. GOLDAST, *Monarchia S. Romani Imperii sive Tractatus de iurisdictione imperiali seu regia et pontifica seu sacerdotali*, 3 voll. Frankfurt 1611 (ristampa Graz 1960); dello stesso autore, *Imperiales recessus constitutiones et ordinationes*, 1607 (unita nella *Collectio consuetudinum et legum Imperialium*, Frankfurt 1613); dello stesso autore, *Reichsbandlung und Reichssatzung*, Hanau 1609; dello stesso autore, *Politische Reichsbündel*, 1614; dello stesso autore, *Politica Imperialia, sive Discursus Politici, Acta publica, et Tractatus generales*, Frankfurt 1614. — Sulla biografia GONZENBACH, ADB 9 (1879) 327-330; H. SCHECKER, *Melchior Goldast von Haiminsfeld*, Bremen 1930; O. VASELLA, NDB 6 (1964) 601 s.; R. HOKE, *Goldast*, HRG I (1971) 1735-1737; G. KNOLL-K. P. SCHMIDT, *Die Erschließung der Bibliothek des Humanisten Melchior Goldast von Haiminsfeld (1576-1635) in Bremen*, in: *Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte* 5 (1980) 203-223.

scrittore a Francoforte sul Meno. Fu amico del consigliere di corte e pedagogo di principi della Sassonia-Weimar, Friedrich Hortleder (1579-1640), autore di una storia e di un'antologia documentaria sulla guerra di Smalcalda ⁽³⁸⁾. Hortleder, stando a quel che più tardi ebbe a dire di lui Gundling, « era il factotum di Weimar... un grande giurista che sapeva tutto ciò che sapevano i discepoli di Cuiacio, e allo stesso tempo un pratico » ⁽³⁹⁾. A Francoforte ebbe stretti contatti con Michael Caspar Lundorp (ca. 1580-1629), che aveva ivi la sua residenza: costui pubblicò una raccolta di atti in quattro volumi sull'esplosione della Guerra dei Trent'anni ⁽⁴⁰⁾.

Gli autori dei circoli giuridici e umanistici di Strasburgo, Heidelberg e Francoforte, fra i quali Goldast emerge quale *iuris publici cultor clarissimus* ⁽⁴¹⁾, fornirono, col loro lavoro di raccolta sistematica e commento, nutrimento fondamentale all'emergente interesse verso il diritto pubblico: resero, cioè, accessibili i materiali testuali su cui si fondava la costituzione dell'Impero. La pubblicistica imperiale e territoriale che si andava formando si soffermò con particolare intensità su tali fonti: fece anzi del ricorso alle fonti interne un vero e proprio canone metodologico. Visuali politiche e confessionali, impegno umanistico-filologico per la produzione di testi precisi e patriottismo imperiale di stampo protestante confluirono in tale attività. Nelle società di lingua « tedesca » del primo XVII secolo ⁽⁴²⁾, Freher e Goldast ebbero un ruolo di rilievo e i testi da loro pubblicati furono assunti a modello per linearità ed accuratezza.

⁽³⁸⁾ F. HORTLEDER, *Der Römischen Keyser- und Königlichen Majesteteten, auch des Heiligen Römischen Reichs Geistlicher und Weltlicher Stände ... Handlungen und Ausschreiben, Send-Brieffe, Bericht ... Verträge, und viele andere treffliche Schrifften und Kunden mebr. Von den Ursachen, Fortgang und endlichen Außgang des Teutschen Kriegs Kaiser Carls des Fünfften, wider die Schmalkaldische Bundts Oberste Chur- und Fürsten ...* 2 voll., Frankfurt 1617-1618 (2^a ed. 1645 curata da Z. PRUESCHENK). Cfr. PÜTTER I, 179-182, WEGELE, ADB 13 (1881) 165-169.

⁽³⁹⁾ N. H. GUNDLING, *Ausführlicher und vollständiger Discours über dessen Abriß einer rechten Reichs-Historie*, Frankfurt e Leipzig 1732, 53. Ivi anche 59 su LUNDORP.

⁽⁴⁰⁾ M. C. LUNDORP, *Acta publica und schriftliche Handlungen ...* Frankfurt 1621 (2^a ed. Frankfurt 1668). Sulla biografia E. FISCHER, M. C. Lundorp, *der Herausgeber der Acta publica*, 1870; WEGELE, ADB 19 (1884) 637 s.

⁽⁴¹⁾ *Bibliotheca Goldastiana*, Frankfurt 1641.

⁽⁴²⁾ CH. STOLL, *Sprachgesellschaften im Deutschland des 17. Jahrhunderts*, 1973.

Così il « Grimm del XVII secolo », Justus Georg Schottelius (1612-1676) diceva in versi:

Osserva il decreto imperiale, lo statuto dei tribunali
 il severo diritto sassone, la storia di Aventino
 Londorp, Lehmann e il germanofilo Goldast
 e l'intensa produzione del Signor Lutero... (43)

II. *Giurisdizione superiore.*

Un ruolo importante nella sempre più intensa giuridicizzazione della vita politica hanno giocato i tribunali imperiali attivi fra il XVI e il XVIII secolo. Tribunale camerale e tribunale palatino, con l'elevatissimo numero delle loro decisioni, modificarono decisamente il sapere giuridico e favorirono l'elaborazione scientifica delle materie pubblicistiche (44). La discussione sulla posizione dei tribunali nella costituzione imperiale toccava i gangli dell'ordinamento giuridico e fu di conseguenza assai accesa.

Le dispute si incentravano anzi tutto sul vocabolo *iurisdictio* (45), denso di significati; sulla ripartizione di competenze fra imperatore, ceti generali dell'Impero, e tribunale camerale; sulle prerogative di appello, e sulla composizione delle giurie, se dovesse essere paritaria sotto l'aspetto confessionale o interamente cattolica. Il tribunale camerale assunse presto per i protestanti le sembianze di un'ultima via di scampo, in quanto, per la pressione esercitata dalla Contro-riforma, pareva non vi fosse altro mezzo per ottenere tutela sul piano del dritto.

1. Reichskammergericht.

I casi spettacolari discussi presso il Tribunale della camera imperiale, per la loro risonanza, divennero parte delle discussioni politiche di tutti i giorni. Stile e contenuto delle argomentazioni,

(43) J.G. SCHOTTELIUS, *Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haupt-Sprache*, Braunschweig 1663. Cfr. H. SCHULTZ, *Die Bestrebungen der Sprachgesellschaften des XVII. Jahrhunderts für Reinigung der deutschen Sprache*, Göttingen 1888, 48.

(44) PÜTTER I, 116 s.

(45) Vedi sotto p. 170 ss.

grazie all'opera dei giudici nominati dai ceti e degli operatori giuridici professionali dei tribunali, destinati poi a tornare alle proprie carriere universitarie o funzionali (46), si affermarono a livello della coscienza giuridica generale. Nel volgere di un secolo sino alla sua distruzione avvenuta nel corso della guerra di successione nel Palatinato del 1689 — il tribunale di Speyer assurse a simbolo della funzionalità dell'ordinamento giuridico e della sottomissione al diritto del potere politico. Il ristagnare della sua giurisdizione dopo il 1588 fu chiaro sintomo della guerra imminente.

Le intense relazioni fra la prassi camerale e la nascente disciplina del diritto pubblico si rendono comunque evidenti solo a partire dalla metà del XVI secolo (47). Ciò dipende dal fatto che il tribunale si stabilizza gradualmente solo a partire da tale data (48); nel 1548 riceve un nuovo statuto, rielaborato nel 1555, e da allora cominciano a comparire nuovamente giudici protestanti (49). Fino a quella data

(46) STINTZING I, 479; G. GROH, *Das Personal des Reichskammergerichts in Speyer, Familienverhältnisse*, in: Pfälzische Familien- und Wappenkunde II (1956/57) 101-111, 129-141, 150-194; IV (1961) 65-73; dello stesso autore, *Das Personal des Reichskammergerichts in Speyer. Besitzverhältnisse*, 1971; S. JAHNS, *Juristen im Alten Reich. - Das richterliche Personal des Reichskammergerichts 1648-1806*, in: B. DIESTELKAMP (a cura di), *Forschungen aus Akten des Reichskammergerichts*, 1984, 1 ss.; della stessa autrice, *Der Aufstieg in die juristische Funktionselite des Alten Reichs*, in W. SCHULZE (a cura di), *Ständische Gesellschaft und Mobilität*, 1987 e *Das Reichskammergericht und seine Richter*, 2 voll. 2003.

(47) B. DIESTELKAMP, *Das Reichskammergericht im Rechtsleben des 16. Jahrhunderts*, FS Erlr 1976, 435-480; dello stesso autore, *Das Reichskammergericht im Rechtsleben des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation*, 1985; F. RANIERI, *Die Inanspruchnahme des Reichskammergerichts in den ersten Jahrzehnten seiner Tätigkeit, Versuch einer sozialgeschichtlichen Analyse der Reichjustiz zur Zeit der Rezeption*, ZNR 1982, 113-131; dello stesso autore, *Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtliche Analyse der Tätigkeit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert*, 2 voll., 1985 con approfondite annotazioni sullo stato presente delle ricerche; H. DE SCHEPER (a cura di), *Höchste Gerichtsbarkeit im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit*, Amsterdam 1985; A. LAUFS, *Reichskammergericht*, HRG IV (1986) 655-662.

(48) W. ENDEMANN, *Von dem Alten Reichskammergericht*, 1983; R. SMEND, *Das Reichskammergericht, 1. Teil, Geschichte und Verfassung*, 1911; H. SPANGENBERG, *Die Entstehung des Reichskammergerichts und die Anfänge der Reichsverwaltung*, ZRG GA 46 (1926) 231-289.

(49) A. LAUFS, *Die Reichskammergerichtsordnung von 1555*, 1976; P. SCHULZ, *Die*

il tribunale aveva cambiato continuamente di sede ⁽⁵⁰⁾, aveva dovuto interrompere più volte la sua attività, ed era stato esposto ad influssi politici cangianti: si erano andati intensificando i problemi della appartenenza confessionale dei giudici camerale e dei giudici *a latere* (assessori), e dell'impossibilità per città imperiali, prelati e conti di presentare membri. Un'altra ragione di tale situazione è data dal fatto che, parallelamente alla riorganizzazione fra il 1548 e il 1555, della quale furono espressione anche le ispezioni annuali compiute a partire dal 1556 da una delegazione della dieta imperiale ⁽⁵¹⁾, crebbe l'interesse verso le questioni di diritto costituzionale. La stessa costituzione imperiale, o meglio il conflitto confessionale in essa, si tradusse in norme costituzionali imperiali. Vi fu così un confluire delle due linee evolutive che ebbero ad effetto il sorgere di una pubblicistica volta alla soluzione di problemi concreti ⁽⁵²⁾.

Le questioni più dibattute erano ancora quelle sulle competenze del tribunale, come elencate nella seconda parte dello statuto del Tribunale della camera imperiale del 1555: rottura della pace territoriale, violazione del bando imperiale, illecita prestazione di soccorso a sudditi fuggiaschi, omissione di soccorso a mercenari senza padrone, materie del fisco imperiale, controversie possessorie fra i rappresentanti diretti dell'Impero appropriazioni indebite e cattura dei prigionieri, omessa o ritardata tutela giurisdizionale, impedimento all'esecuzione forzata, violazione di leggi imperiali e casi di lesione di interessi imperiali ⁽⁵³⁾.

In seconda istanza era tribunale d'appello, qualora non fosse in tutto o in parte preclusa la possibilità di appello, contro decisioni dei tribunali provinciali o cittadini: in caso di « affari criminali », il

politische Einflussnahme auf die Entstehung der Reichskammergerichtsordnung 1548, 1978; B. DICK, *Die Entwicklung des Kameralprozesses nach den Ordnungen von 1495 bis 1555*, 1981.

⁽⁵⁰⁾ Francoforte (1495/97), Worms (1497/99), Augsburg (1500), Norimberga (1501), Augsburg (1502), Regensburg (1503/04, 1507/09), Worms (1509/13, 1514/20), Speyer (1512), Norimberga (1521/24), Esslingen (1524/27), Speyer (1527-1688/89).

⁽⁵¹⁾ K. MENKE, *Die Visitationen am Reichskammergericht im 16. Jahrhundert*, 1984.

⁽⁵²⁾ STINTZING I, 478; F. HERTZ, *Die Rechtsprechung der höchsten Reichsgerichte im römisch-deutschen Reich und ihre politische Bedeutung*, MIÖG 69 (1961) 331.

⁽⁵³⁾ LAUFS (nt. 49) con ulteriore letteratura.

tribunale poteva però decidere soltanto con poteri cassatori. Il valore minimo delle controversie era fissato in 50 fiorini ⁽⁵⁴⁾.

La letteratura scientifica relativa al tribunale camerale inizia dopo la pubblicazione dello statuto camerale e dei protocolli di visita ⁽⁵⁵⁾, con la traduzione in latino dello statuto camerale ⁽⁵⁶⁾ e il suo commento ad opera degli assessori Caspar e Werner Koch ⁽⁵⁷⁾. Fu pubblicato un primo trattato di diritto processuale corredato dei formulari ⁽⁵⁸⁾; ma soprattutto Joachim Mynsinger von Frundeck (1514-1588) violò per primo un tabù, pubblicando in forma organica *Observationes* e *Responsa* concernenti l'attività del tribunale ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁴⁾ J. WEITZEL, *Zur Zuständigkeit des Reichskammergerichts als Appellationsgericht*, ZRG GA 90 (1973) 213-245; dello stesso autore, *Der Kampf um die Appellation aus Reichskammergericht. Zur politischen Geschichte der Rechtsmittel in Deutschland*, 1976; W. SELLERT, *Prozeß des Reichskammergerichts*, HRG IV, 29-36.

⁽⁵⁵⁾ NICOLAUS CISNER fu il primo a organizzarne una raccolta (Mainz 1570, 1580). A questo proposito E.J.K. v.FAHNENBERG, *Litteratur des Kaiserlichen Reichskammergerichts*, Wetzlar 1792 (ristampa 1972) 43 s., che riporta le stampe a partire dal 1945 (cap. II); SCHUBERT (nt. 8) 155; LAUFS (nt. 49).

⁽⁵⁶⁾ J. GOBLER, *Imp. Judicii camerae constitutio et ordinatio*, Frankfurt 1564. Su GOBLER vedi STINTZING I, 582 ss.

⁽⁵⁷⁾ Questo commento fu pubblicato con note di MYNSINGER e aggiunte di CONRAD VON UFFENBACH da JULIAN MAGENHORST (Ps.) nel 1601 a Francoforte (2a. ed. 1606). Cfr. PÜTTER I, 118, II, 488; FAHNENBERG (nt. 55) 26; S. SCHUMANN, *Joachim Mynsinger von Frundeck (1514-1588). Herzoglicher Kanzler in Wolfenbüttel — Rechtsgelehrter — Humanist. Zur Biographie eines Juristen im 16. Jahrhundert*, 1983, 64 ss.

⁽⁵⁸⁾ NOE MEURER, *Practica, von deß Cammergerichts-Ordnung und Prozeß neben allerley desselbigen Formen und Exemplarn*, Frankfurt 1566 (1567/68, 1571, 1577, 1584, 1592, 1598, 1601, 1612, 1621), più tardi proseguito da OTHO MELANDER, *Commentariae ad Noae Meureri processum cameralem*, Mühlhausen 1601 (Frankfurt 1612). — Su MEURER cfr. V. PRESS, *Calvinismus und Territorialstaat*, 1970, 194, 259, 282; E. MITTLER (a cura di), *Bibliotheca Palatina* (volume con testo), 1986, 284 e K. MANTEL, *Forstgeschichte des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluß der Forstordnungen und Noe Meurers*, 1980. Sul tardo consigliere di corte imperiale MELANDER (morto nel 1640) di Weberstadt vicino a Mühlhausen in Turingia, che contemporaneamente pubblicò senza permesso GEORG OBRECHT, *Tractatus de iurisdictione* (1602) e REGNER SIXTINUS, *De Regalibus* (1602) cfr. PÜTTER I, 135.

⁽⁵⁹⁾ J. F. JUGLER, *Beyträge zur juristischen Biographie*, II/1, Leipzig 1775, 1-19; STINTZING I, 485; E. DÖHRING, *Geschichte der deutschen Rechtspflege seit 1500*, 1953, 427 s. e ora completo in SCHUMANN (nt. 57); della stessa autrice, in: Braunschweigisches Jahrb. 64 (1983) 25-29; della stessa autrice, in: Arch. f. Kulturgesch. 62/63 (1980/81) 159.

A partire da tale momento, nel volgere di pochi anni si andò formando una vasta letteratura sul tribunale camerale: significativo che la maggior parte degli autori siano funzionari del Palatinato (Wurmser, Ehem, Hartmanni, Weissenberger, Cisner, Meurer, Denaisius, etc.), ossia al servizio del territorio maggiormente interessato, dal punto di vista politico, alla protezione del tribunale camerale. Il materiale di carattere processuale era raccolto e riordinato, « *ad quotidianam praxim pertinentium cognitione referti, ad utilitatem in foro versantium* »⁽⁶²⁾. Furono prese a modello per la presentazione del diritto sostanziale le opere di Mynsinger e Andreas Gail (1525-1587). I due attingevano alla loro esperienza come assessori nel Tribunale di Speyer (Mynsinger dal 1548 al 1556, Gail dal 1558 al 1569); Gail⁽⁶³⁾ anche all'esperienza quale consigliere di corte a Vienna. La *Quaestio* di volta in volta formulata era trattata fondandosi su norme del diritto comune, di quello feudale e di quello

(60) J. MYNSINGER V. FRUNDECK, *Singularum observationum iudicii imperialis Camerae (uti vocant) centuriae quatuor*, Basel 1563; dello stesso autore, *Responsorum iuris, sive consiliorum decades sex*, Basel 1573. Cfr. STINTZING I, 490; SCHUMANN (nt. 57).

(61) B. WURMSER-H. HARTMANNI, *Practicarum Observationum ... Libri Duo*, Basel 1570 (2a. ed. con titolo variato Köln 1620); R. SAILER, *Selectae sententiae camerales*, 1572/73, continuato da CHR. BARTH, Speyer 1604; M. WEISSENBERGER, *Tabulae super ordinatione iudicii camerae imperialis*, Mainz 1577; J. L. BENDER, *Conclusionum practicarum de revisione actorum liber singularis*, Frankfurt 1589; R. RULAND(T), *De commissariis et commissionibus camerae imperialis*, Frankfurt 1596; W. RODING, *Libri duo institutionum de Iudicio Romani Imperii summo*, Amberg 1594 (2a. ed. come *Manuale pandectorum iuris camerales*, 1598); CHR. BARTH, *Urteil und Bescheide des Kaiserlichen Kammergerichts*, Speyer 1604; J. FORSTER, *Processus iudicariis Camerales*, Mühlhausen 1606 (Frankfurt 1625); CHR. SCHWANEMANN, *Processus Iudicii Camerae Imperialis*, Hamburg 1609; F. FABRICIUS, *Corpus Juris Camerales*, Frankfurt 1613; J.J. BABEL, *Praxis juridica ad Camerae Imperialis possessionem*, Frankfurt 1620.

(62) WURMSER-HARTMANNI (nt. 61), prefazione.

(63) A. GAIL, *Practicarum Observationum, tam ad processum iudiciarum, praesertim imperialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium, Libri Duo*, Köln 1578 (fu usata l'edizione Köln 1595). L'opera conobbe 38 edizioni e una traduzione in tedesco di THOBAS LONCIUS « *Deß Keiserlichen Cammergerichts sonderliche Gerichtsbreuche und RechtsRegeln* », Hamburg 1601 (2^a ed. Hamburg 1673). Cfr. anche sopra nt. 16. Su GAIL cfr. PÜTTER I, 127; FAHNENBERG (nt. 55) 37 ss.; H. BURCKHARD, *Andreas Gaill*, Würzburg 1887; O. V. GSCHLIEßER, *Der Reichsbofrat. Bedeutung und Verfassung. Schickesal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1599-bis 1806*, Wien 1942, 125; DÖRING (nt. 59) 395; K. V. KEMPIS, *Andreas Gaill (1526-1587). Zum Leben und Werk eines Juristen der frühen Neuzeit*, 1988.

particolare, nonché su riflessioni individuali ⁽⁶⁴⁾. In tale contesto erano trattate sempre più materie « pubblicistiche », senza che ciò servisse all'enucleazione della distinzione. In particolare ci si occupava di questioni *lato sensu* costituzionali dell'Impero, rientranti nella competenza di primo grado del tribunale, ovvero casi di rottura della pace territoriale, casi di bando imperiale, registro imperiale e imposte dell'Impero, conflitti di religione (tutela della posizione confessionale di enclaves di città o cavalierati evangelici, imposizione violenta del ritorno al cattolicesimo, questioni elettorali di autorità capitolari, controversie sulla secolarizzazione di beni ecclesiastici, sulle prebende e così via), controversie fiscali, « riserve di caccia e caccia agli uccelli » ⁽⁶⁵⁾, questioni sul diritto di battere moneta ⁽⁶⁶⁾. Sporadicamente, casistica e commentari trattavano questioni fondamentali, come nel caso di dispense concesse *contra ius naturale, vel gentium* ⁽⁶⁷⁾, o a proposito di questioni particolari estrapolate dalla discussione della massima *princeps legibus solutus* ⁽⁶⁸⁾. Tale dibattito trovava evidentemente spunto nelle azioni dei principi e nelle reazioni dei ceti e dei sudditi. Il potere del principe s'intensificava, mentre quello delle città, soprattutto per motivi economici, si indeboliva. Anche a livello imperiale tensioni e azioni politiche si riflettevano nei processi del tribunale camerale, come nel caso della condanna del Palatinato (1602) al pagamento delle imposte turche (« Türkensteuer ») ⁽⁶⁹⁾.

Nell'ampia corrente di processi camerali della seconda metà del XVI secolo, riguardanti sia materie tradizionali (diritto feudale, diritti cittadini, regalie, coniazione), sia argomenti nuovi (riparti-

⁽⁶⁴⁾ GEHRKE (nt. 7) con ulteriore letteratura.

⁽⁶⁵⁾ J. MEICHSNER, *Decisionum diversarum causarum*, in: *Camera Imperiali indicatarum*, 4 voll. Frankfurt 1603-1606 (ulteriori edizioni 1663, 1688). La raccolta è dettagliatamente valutata da WILLOWEIT (nt. 3).

⁽⁶⁶⁾ N. REUSNER, *Consiliorum sive Responsorum volumina* I, II, Frankfurt 1601, vol. III Frankfurt 1602, ivi II, 13 e III, 7.

⁽⁶⁷⁾ MYNSINGER (nt. 60), *Centuria IV*, Observatio VIII.

⁽⁶⁸⁾ REUSNER (nt. 66) I, 1, 2 « De principis potestate disputare, instar est sacrilegii » (Cod. 9, 29, 2); I, 1, 7 « Princeps supra, extra ius omnia potest ». Poco prima F. PRÜCKMANN, *Paragaphi Soluta Potestas Tractatus de regalibus, in qua, quid Princeps ratione legum, prae aliis jure possit, accuratissime, tractatur*, Wittemberg 1592.

⁽⁶⁹⁾ K. LORENZ, *Die kirchlich-politische Parteibildung in Deutschland vor Beginn des dreißigjährigen Krieges*, 1903; M. RITTER II, 157 s.

zione di competenze fra imperatore, Tribunale della camera imperiale e tribunale palatino ⁽⁷⁰⁾, controversie confessionali alla luce della pace religiosa di Augusta del 1555) ⁽⁷¹⁾, gli elementi pubblicistici erano sparsi un po' dappertutto. Non era avvertita la particolare necessità di enuclearli e connotarli come *ius publicum*: siffatto procedimento non avrebbe reso più trasparente il materiale, né avrebbe rivestito significato ai fini delle vie legali, in quanto non esisteva un canale giurisdizionale apposito, distinto, di diritto pubblico. Con l'aumentare di raccolte indicizzate di casi e di antologie di sentenze classificate alfabeticamente ⁽⁷²⁾, anche la sistemazione pratica delle materie era divenuta più semplice.

Forse, piuttosto che all'analisi concreta da parte del tribunale camerale di singole materie « pubblicistiche », deve attribuirsi rilevanza al mutamento, prodotto dall'attività del tribunale, nella cultura giuridico-politica nel suo insieme. Il tribunale camerale era « peculiarmente il battistrada della recezione pratica » ⁽⁷³⁾, soprattutto in seguito al suo stabilizzarsi tramite le ispezioni ⁽⁷⁴⁾: ebbe un effetto unificante, producendo in particolare la convinzione, feconda di conseguenze in Germania, che i conflitti politici fossero convertibili in controversie giuridiche, per ciò suscettibili di discussione nei

⁽⁷⁰⁾ W. SELLERT, *Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit*, 1965.

⁽⁷¹⁾ H. RABE, *Der Augsburger Religionsfriede und das Reichskammergericht 1555-1600*, Festg. f. E. W. Zeeden, 1976.

⁽⁷²⁾ S. GÜNTHER, *Thesaurus Practicantum*, Speyer 1608; J. E. v. ROSBACH, *Praxis civilis sive processus iudiciarius*, Frankfurt 1609; P. M. WEHNER, *Practicarum Juris observationum selectarum liber singularis*, Frankfurt 1608 (1651, 1674, 1701); J. RUDINGER, *Singularum observationum Juris Cameralis & Centurias*, Straßburg 1611 (1654, 1701, 1735); P. OSTERMANN, *Syntagma Juris Cameralis*, Köln 1633 (1637); A. GILMANN, *Decisiones sive rerum in Camera Imperiali iudicatarum libri duo*, Frankfurt 1603.

Il tipo del pedante alfabetico è rappresentato da PETRUS DENAISIIUS, *Compendium iuris cameralis*, 1599 (2a. ed. Strasburgo 1600 come « *Jus Camerale* », 1609, 1652, 1717). Su DENAISIIUS (1561-1610) PÜTTER I, 133; FAHNENBERG (nt. 55) 57 s.; K. HANNEMANN, NDB 3 (1957) e TH. VERWEYEN, *Über die poetische Praxis von Opitz — am Beispiel eines Sonetts aus dem Englischen von Petrus Denaisius*, in: Daphnis 13 (1984) 137-165. DENAISIIUS ha partecipato nel 1601 due volte con pamphlet a un dibattito sull'immunità del personale del tribunale camerale della giustizia penale della città di Speyer.

⁽⁷³⁾ WIEACKER, 177.

⁽⁷⁴⁾ MENKE (nt. 51).

tribunali. La doppia strategia che ne derivò, di risolvere i conflitti sia dal punto di vista politico-militare che sotto il profilo giurisdizionale, fu una delle tendenze più importanti del cinquantennio antecedente la Guerra dei Trent'anni. La scientificizzazione, così spesso rilevata in questa fase della vita giuridica, trova corrispondenza nella giuridificazione della politica imperiale. La costituzione era solo apparentemente equilibrata dal 1555; in realtà crescevano le tensioni fra le fazioni religiose, fra i territori che andavano acquistando sempre maggiore potere, fra una politica imperiale apatica, quella di Rodolfo II, — in sorprendente contrasto con la vitalità della sua azione in campo artistico e nella propaganda ⁽⁷⁵⁾ —, ed i ceti che non potevano o volevano combattersi apertamente nell'ambito dell'Impero, e dovevano dunque mascherare i propri conflitti con « controversie giuridiche ».

Tale tendenza generale oltrepassò necessariamente il suo ambito originario, per estendersi ai singoli territori, ai loro tribunali di corte ed alle istanze superiori ⁽⁷⁶⁾. Tutte le parti processuali, rappresentate da consigli di dotti, cancellieri, consulenti o professori, dovevano esser consapevoli della necessità di risolvere questioni di costituzione imperiale o territoriale. Dovevano argomentare sulla base delle leggi fondamentali, ormai — come si è visto — disponibili a stampa singolarmente oppure in raccolte. Dovevano conoscere gli autori delle « politiche », per trarre dai loro scritti argomenti sulle forme di

⁽⁷⁵⁾ R. J. W. EVANS, *Rudolf II and his world. A Study in Intellectual History 1576-1612*, Oxford 1973; K. VOCELKA, *Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576-1612)*, Wien 1981 con recensione critica di B. ROECK, *Blätter für deutsche Landesgeschichte* 119 (1983) 489-493.

⁽⁷⁶⁾ DÖHRING (nt. 59) 27 ss. — Vale la pena di notare tra questi tribunali soprattutto il tribunale camerale imperiale di Rottweil che si trovò in una posizione periferica rispetto al centro. Anche se ottenne nel 1535 un nuovo ordinamento (sul vecchio del 1435 ca. cfr. H. GLITSCH - K. O. MÜLLER, *ZRG GA* 41, 1920, 281), che fu nuovamente trasformato nel 1572 (P. M. WEHNER, *Anmerkungen über die Rotweilische Hofgerichtsordnung*, Frankfurt 1610; E. MAURITIUS, *Diss. Iuris publici de iudicio Rothwilensi, vom Kayserl. Hof-Gericht zu Rotweil*, Kiel 1666; J.J. Moser, *Neues Teutsches StaatsRecht* 8, 2 (1774), Lib. VI. Cap. 1), nella prassi perdeva sempre più peso. Cfr. a questo proposito G. GRUBE, *Die Verfassung des Rottweiler Hofgerichts*, 1969; MITTEIS-LIEBERICH, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 1985¹⁷, 336 con ulteriore letteratura. Sugli altri tribunali superiori della Germania meridionale cfr. H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. 2, 1966, 169.

governo, sulla fondazione e i limiti del potere del sovrano e dei ceti. A questi si andarono sommando i primi trattati speciali su alleanze, legazioni, guerra e pace (77). Divenne inevitabile l'uso dello strumentario argomentativo forense, fondato sullo studio delle fonti, mentre per i ceti più deboli appariva ineludibile il ricorso — in mancanza di mezzi alternativi — al tribunale. Tali fattori furono di estrema rilevanza per la nascita di una cultura pubblicistica; infatti il giurista formatosi all'università essenzialmente sul diritto romano avvertiva ora la necessità di acquisire ulteriori cognizioni, di essere cioè « avviato al diritto pubblico », per potersi muovere nella prassi dell'amministrazione dei territori e nelle discussioni diplomatiche.

2. *Tribunale palatino.*

Assai in ritardo rispetto al tribunale camerale si andò formando analoga letteratura sulla giurisprudenza e sui pareri del tribunale palatino per gli anni successivi al 1559 (78).

Le edizioni degli statuti del tribunale palatino apparvero successivamente (79), e la letteratura di commento prese vita solo dopo la Guerra dei Trent'anni, ed in forma più vasta solo nel XVIII secolo (80). Già i contemporanei lamentavano però lo scarso interesse letterario all'attività del tribunale palatino (81). Mancarono inizialmente raccolte di sentenze paragonabili a quelle di Mynsinger e Gail. Non vi fu pertanto, da parte del tribunale palatino, un impulso comparabile a quello fornito dalla giurisdizione camerale nella fase iniziale del *ius publicum*.

Tuttavia, il tribunale palatino, presieduto dall'imperatore, ha

(77) Vedi sotto p. 214 ss.

(78) G. K. SCHMELZEISEN, *Der Reichsbofrat*, JuS 7 (1975) 427; sulla prassi delle perizie 1625-1673 GSCHLIEßER (nt. 63) 15 ss.

(79) W. SELLERT, *Die Ordnungen des Reichsbofrats 1550-1766*, 1. Halbbd., 1980.

(80) G. GUMPELSHEIMER, *De Senatu Imperiali aulico*, Straßburg 1623; E. MAURITIUS, *Exercitatio Juris Publici de S. Caes. Maj. & Imperii Iudicio Aulico*, Kiel 1666; J. CHR. v. UFFENBACH, *Tractatus singularis et methodicus de consilio Caesereo-Imperiali aulico; vom Kayserlichen Reichs-Hoff-Rath*, 2ª ed. Wien-Prag 1700; J.J. MOSER, *Einleitung zum Reichsbofratsprozeß*, 4 Teile Frankfurt e Leipzig 1731-1737. Cfr. tra l'altro le indicazioni di FAHNENBERG (nt. 55) 100, 206 ss., 306 ss.

(81) J. CHR. HERCHENHAHN, *Geschichte der Entstehung, Bildung und gegenwärtigen Verfassung des kaiserlichen Reichsbofrats*, 3 parti, Mannheim 1792/93, prefazione.

contribuito in misura notevole, proprio nei decenni precedenti lo scoppio della guerra, a spingere i protestanti verso il diritto costituzionale imperiale ⁽⁸²⁾. Per le sue competenze, esso era destinato a decidere di controversie feudali, di conflitti su *iura reservata* e privilegi dell'imperatore, nonché dei dissidi fra piccoli e vasti territori: decideva cioè su casi di ampia risonanza politica. In esso « si discussero ... questioni ben più importanti che nel tribunale camerale » ⁽⁸³⁾; per la conservazione delle strutture feudali dell'Impero era data « la possibilità di ottenere giustizia dal tribunale palatino, ... elemento la cui importanza non deve sottovalutarsi » ⁽⁸⁴⁾ « Questioni di diritto statale e costituzionale », è stato detto, e a giusta ragione, « erano in primo piano nella prassi del tribunale palatino » ⁽⁸⁵⁾. La spettacolare vittoria dei cattolici di Aquisgrana sul consiglio municipale (1593) si fondava su una sentenza del tribunale palatino ⁽⁸⁶⁾; analogamente la controversia sulla diocesi di Strasburgo (1583-1604) e il conflitto di Donauwörth (1605-1609) furono sottoposti alla sua decisione. Altri casi provennero da Dortmund, Hagenau, Biberach, Weil e Kaufbeuren ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾. Soprattutto a causa di Aquisgrana, Strasburgo e Donauwörth i protestanti non nutrivano dubbi: il tribunale palatino, data la sua composizione monofessionale, le sue competenze e la sua residenza a Vienna, era strumento di oppressione dell'autorità cattolica.

⁽⁸²⁾ M. RITTER II, 214; H.E. FEINE, *Zur Verfassungsentwicklung des Heil. Röm. Reiches seit dem Westfälischen Frieden*, ZRG GA 52 (1932) 65-133 (94); GSCHLIEßER (nt. 63) 51 s.; M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983, 100 ss.

⁽⁸³⁾ GSCHLIEßER (nt. 63) 42.

⁽⁸⁴⁾ K. O. FRHR. V. ARETIN, *Die Lebensordnungen in Italien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die europäische Politik*, in: H. WEBER (a cura di), *Politische Ordnungen und Soziale Kräfte im Alten Reich*, 1980, 84; sul tribunale palatino 63 s.

⁽⁸⁵⁾ K. S. BADER, *Die Rechtsprechung des Reichshofrats und die Anfänge des territorialen Beamtenrechts*, ZRG GA 65 (1947) 363. Cfr. anche le notizie su Dinkelsbühl in H. J. HECKER, *Die Reichsstädte und die beiden obersten Reichsgerichte*, in: R. A. MÜLLER (a cura di), *Reichsstädte in Franken*, 1987, 169-182.

⁽⁸⁶⁾ HECKEL (nt. 82) 82 ss.

⁽⁸⁷⁾ M. RITTER II, 214.

⁽⁸⁸⁾ Su questo punto come storico — naturalmente anche in quanto cattolico austriaco — più cauto GSCHLIEßER (nt. 63) 46, 51 ss. Per quello che concerne l'occupazione di cariche con i cattolici (GSCHLIEßER, 74 ss.) la loro esclusiva nomina rappresenta in ogni caso un chiaro segnale.

In ciò potrebbe risiedere il motivo della tardiva elaborazione letteraria, soprattutto considerando il fatto che questa fu iniziata dai protestanti ⁽⁸⁹⁾. Pertanto la pressione politica esercitata dal tribunale palatino rimase presente ma non si tradusse in un impulso spirituale all'analisi dell'istituzione e delle sue decisioni. Gli autori protestanti si dedicarono invece, con tutte le loro energie, a rinsaldare la propria posizione, secondo cui il tribunale camerale era l'unico e supremo tribunale imperiale, mentre al tribunale palatino spettavano solo competenze limitate, e niente affatto quelle in materia confessionale. Gli sforzi della dottrina in tal senso si concentrarono nel ventennio prima della guerra, e nella fase di elaborazione della Pace di Westfalia: ne conseguì il riconoscimento della competenza del consiglio su questioni confessionali, in cambio di concessioni sulla composizione del corpo giudicante e in tema di procedura. Dato che l'ingresso dei protestanti nelle giurie si attuò con notevoli indugi, e poiché l'imperatore impose solo nel 1654 il nuovo statuto del tribunale palatino, che sarebbe rimasto in vigore sino al 1806, la diffidenza dei protestanti non perse di intensità. Non si ottenne la pariteticità confessionale. Ciò non impedì tuttavia ai protestanti, nel XVIII secolo, di volgere il loro interesse letterario al tribunale palatino. Anche se il peso degli scritti riguardanti il tribunale camerale e di quelli riguardanti quello palatino è diversamente distribuito, pure può dirsi che entrambi gli organi abbiano realizzato una modernizzazione nella decisione delle controversie mediante la formazione di numerosi giuristi qualificati, l'unificazione dello stile argomentativo e la realizzazione di procedimenti ben organizzati sotto il profilo giuridico. I due tribunali hanno fatto compiere all'Impero un notevole balzo in avanti verso la moderna statualità, senza però che il cammino venisse completato ⁽⁹⁰⁾. Hanno segnata-

⁽⁸⁹⁾ J.B. ANDRAE, *Sammlung von Reichs-Hof-Raths-Gutachten*, 6 voll., Frankfurt 1752-1769; una importante panoramica alla fine del XVIII secolo è offerta da J.J. MOSER, *Neues Teutsches Staats-Recht* 8, 2 (1774), Lib. III. Una moderna presentazione monografica della letteratura sul tribunale palatino non mi sembra esistere. Sul processo cfr. soprattutto SELLERT (nt. 70); dello stesso autore, *Prozeßgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat, im Vergleich mit den gesetzlichen Grundlagen des reichskammergerichtlichen Verfahrens*, 1973; dello stesso autore, *Prozeß des Reichshofrats*, HRG IV, 22-29.

⁽⁹⁰⁾ B. DIESTELKAMP, *Zur Krise des Reichsrechts im 16. Jahrhundert*, in: H. ANGERMEIER (a cura di), *Säkulare Aspekte der Reformationszeit*, 1983, 49-64.

mente contribuito al processo di giuridicizzazione della costituzione imperiale, prodotto materiali pubblicistici e spianato la strada al formarsi della disciplina del « diritto pubblico », nella misura in cui hanno favorito i contatti, a livello professionale, col diritto costituzionale imperiale. In forza di tali fattori, si elevò il livello delle argomentazioni e crebbe l'esigenza di certezza storica: ciò condusse ad una discreta ondata di pubblicazioni di fonti medievali, che acquisivano, *ex abrupto*, un nuovo significato pratico. Ciò vale in particolare per gli scritti sulla lotta per l'investitura, e per la disputa con l'imperatore Lodovico il Bavaro. Tali scritti, nell'età dei conflitti di religione, erano letti sotto una nuova luce, soprattutto in quanto deponevano per l'autonomia del potere temporale ed a svantaggio delle pretese universalistiche della Curia romana ⁽⁹¹⁾.

Attività dei tribunali imperiali e formazione del diritto pubblico sono dunque inscindibilmente connesse. Tale osmosi si è perpetuata sino alla caduta dell'Impero nel 1806: anzi, a seguito dell'assunzione del diritto pubblico fra le materie stabilmente insegnate nelle facoltà giuridiche, si andò intensificando al punto che, alla fine del XVIII secolo un buon pubblicista doveva avere trascorso un periodo di formazione presso una delle due istanze supreme, preferibilmente il tribunale palatino.

III. *La nuova disciplina.*

« Sull'origine del diritto pubblico non v'è opinione unitaria », diceva nel 1629 Johannes Limnaeus (*Originem Jurispublici quod attinet, non una omnium est opinio*). Sinanche il momento iniziale è controverso. L'inizio delle lezioni universitarie di *ius publicum* non è determinabile con esattezza. Non vi è un « padre fondatore » né un « luogo o un momento di nascita ». Caratteristico della situazione intorno al 1600 è il fatto che le prime notizie di lezioni e dispute di diritto pubblico provengano quasi contemporaneamente da luoghi diversi e senza apparente relazione reciproca. Eppure la metafora problematica della « nascita » è giustificata: infatti già i contemporanei registrarono con meraviglia l'improvviso apparire della materia.

⁽⁹¹⁾ Vedi sopra nt. 35-37.

Filo conduttore di siffatti primi tentativi — prescindendo dal loro contemporaneo apparire — è dato dal fatto che le università in questione sono tutte di indirizzo luterano (Altdorf, Jena, Strasburgo, Gießen), e dal fatto che, se si eccettua Gießen, erano sedi che intrattenevano intense relazioni con il resto dell'Europa occidentale, in particolare con i Paesi Bassi ⁽⁹²⁾. Con questo, però, le analogie possono dirsi terminate. Si può dunque affermare che il passaggio ad una nuova materia, il sorgere di una « coscienza pubblicistica » e di un consenso sui metodi erano stati preparati dalla problematica politico-confessionale, dal ristagnare del diritto comune e della materia « politica » nel quadro della filosofia pratica, al punto che la necessità di una ridefinizione della disciplina fu avvertita in più luoghi contemporaneamente.

Intorno al 1600 l'influsso della pace religiosa di Augusta era ormai quasi svanito; i conflitti politici si accumulavano e apparivano, data la loro natura di dissidi interpretativi sulle leggi fondamentali dell'Impero, in una dimensione giuridica. Si avvertiva ormai diffusamente l'insufficienza del diritto comune e l'eccessiva genericità degli spunti ricavabili dalle politiche aristoteliche. I vari fattori spingevano tutti nella stessa direzione.

Se ci si attiene segnatamente alla formula *ius publicum*, possiamo trovarne le prime tracce nelle *disputationes* tenute da Arnold Clapmarius ad Altdorf a partire dal 1600, specificamente designate *ex iure publico*. Clapmarius, in un discorso indirizzato al langravio Maurizio d'Assia (1572-1632), propose un elenco di materie di diritto pubblico; e ne rilevò l'importanza per i reggenti: diritto imperiale, ordinamento religioso, diritto di guerra e di alleanza, Arcana della repubblica, tribunali e amministrazione ⁽⁹³⁾. Sin dall'inizio era evidente che tali materie non potevano essere elaborate prendendo spunto dal solo diritto romano. Sporadicamente si riferiscono citazioni secondo cui agli autori dei *Digesta* sarebbe da rimproverarsi di aver trattato solo episodicamente il diritto pubblico

⁽⁹²⁾ M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption in der politisch-juristischen Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland*, in: *Der Staat* 26 (1987) 1-30. Cfr. anche S. FRHR. V. SCHEURL, *Die theologische Fakultät Altdorf im Rahmen der werdenden Universität 1575-1623*, 1949.

⁽⁹³⁾ A. CLAPMARIUS, *Disputatio de Iure Publico* (Resp. Chr. Kotzer v. Reichenstorff) Nürnberg 1602, Th. VII. Vedi sopra p. 82 ss.

(Francesco Roselli) ⁽⁹⁴⁾, o addirittura di averlo completamente trascurato ⁽⁹⁵⁾. Si annota che i giuristi si accanivano a trattare le faccende di tutti i giorni (*cottidiana*) ⁽⁹⁶⁾, nel trattare cioè l'« attuazione pratica » di quelle discipline il cui insegnamento mancava nelle università. Così Eberhard von Weyhe, nel 1610, si doleva del fatto che il giurista apprendesse fin nei minimi dettagli il diritto privato — ivi incluse grondaie e cloache (D. 43.23) nonché la raccolta di ghiande (D. 43.28) — e nulla sui conflitti di religione, o su nomina e doveri dell'autorità, o su diete imperiali, diete delle deputazioni o su quelle dei distretti imperiali, nulla su fisco, nulla in materia militare, nulla su guerra, pace o alleanze: nulla, insomma, su argomenti la cui trattazione era ben più rilevante di quella di materie privatistiche ⁽⁹⁷⁾.

Tali lamentele dilagarono nei primi due decenni del XVII secolo. Quirin Cubach, nel 1617, sosteneva che purtroppo tutto il peso della formazione giuridica risiedesse nelle *iuris privati materias*, mentre si trascurava totalmente l'importante e utile *ius publicum* ⁽⁹⁸⁾. August Vischer, trasferitosi da Jena a Treviri, nel 1620 ripeteva tali lamentele, indirizzandole come avvertimento ai tre principi elettori ecclesiastici ⁽⁹⁹⁾. Il professore jenese di logica e metafisica Thomas Sagittarius ⁽¹⁰⁰⁾ aveva addirittura composto un distico, per vero alquanto fiacco:

*Publica iura docent pauci. quae causa? requiris:
ignorant multi publica jura Viri.*

⁽⁹⁴⁾ CLAPMARIUS (nt. 93) Th. II.

⁽⁹⁵⁾ C. RITTERSHUSIUS 1611, in: CLAPMARIUS, *Conclusiones de iure publico*, 2^a ed. Frankfurt 1617, Th. II.

⁽⁹⁶⁾ CLAPMARIUS (nt. 93) Th. III.

⁽⁹⁷⁾ WAHREMUND v. EHRENBURG, *Meditamenta pro foederibus ...* Lib. I, Hanau 1601 (2a. ed. Offenbach 1610), prefazione e I, 93 s. « tractatio publicorum negotiorum longe praevalet privatarum rerum explicationi ».

⁽⁹⁸⁾ QU. CUBACH, *Jurisprudentiae Germano Publicae Hoc est: Constitutionum Imperii, ut Constitutionis Religiosae Aureae Bullae, Ordinationis Camerae, ...* Lib. I, Erfurt 1617, I, 8.

⁽⁹⁹⁾ A. VISCHER, *De Electione Regis et Imperatoris Romanorum*, Luxemburg 1620, Dedicatio.

⁽¹⁰⁰⁾ In: DANIEL OTTO, *Dissertatio jur.-pol. De jure publico imperii Romani*, Jena 1617, tra prefazione e testo. Su SAGITTARIUS vedi anche R. HOCHE, ADB 30 (1890) 173.

(Pochi insegnano il diritto pubblico. Perché? chiederai
Perché molti non sanno nulla di diritto pubblico)

A partire dal 1620 i toni si fecero più acuti. I sostenitori della nuova materia levarono tutti contemporaneamente la loro voce. Non è un caso che le prime invocazioni in tal senso venissero da Jena. Ortolf Fomann, allievo di Arumaeus, scriveva che, mentre le materie di diritto privato erano state per secoli scandagliate nei dettagli, e lucidamente rifinite (*ad amusim pertractata*), v'era da rilevare il profondo silenzio delle università in tema di diritto pubblico; cominciarono però finalmente, in questa « epoca felice », ad esservi studiosi della materia ⁽¹⁰¹⁾. Georg Brautlacht, nel 1622, osservava che mentre, fino ad alcuni anni prima, non esistevano libri sul diritto pubblico, ora lo *ius publicum* iniziava ad emergere nelle università. Era stato per tanti anni « sepolto sotto la cenere »; ma adesso, senza che se ne sapesse il motivo, era iniziata la sua « rinascita » ⁽¹⁰²⁾. Analoga soddisfazione esprimeva Matthias Stephani nel 1624, nel ravvisare che corsi di diritto pubblico erano stati *instituti et habiti* ⁽¹⁰³⁾, e Johannes Limnaeus, già nel 1629, sembrava far riferimento a materia ormai stabilizzatasi, quando scriveva: *hodie in aliquammultis imperii nostri academiis juris publici professores docere novimus feliciter* (Dedicatio): sarebbe stata frutto della ineguagliabile misericordia divina la considerazione rivolta al diritto pubblico, e il fatto che riottenesse il dovuto splendore ⁽¹⁰⁴⁾. Pertanto — secondo lui — gli studenti avrebbero dovuto formarsi, in futuro, in egual misura nel diritto privato e nel pubblico, per essere preparati ai loro compiti professionali ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰¹⁾ O. FOMANN, *De Jure et privilegiis Comitum Palatinorum Caesareorum*, in: ARUMAEUS III (1621) *Discursus III*, Th. I h.

⁽¹⁰²⁾ G. BRAUTLACHT, *Epitome Jurisprudentiae publicae universae* (1620), Erfurt 1622, Dedicatio. Anche TH. LINDEMANN, *Exercitationes feudales*, Rostock 1622, Dedicatio: « Praesens autem hocce seculum, vel exinde tantum felicius reputandum est, quod eo jus publicum non Gnei Flavii scribae astu, sed praeclarissimorum ingeniorum cura & industria cultissimum proderit ... ».

⁽¹⁰³⁾ M. STEPHANI, *Discursus Academici ex Jure Publico*, Rostock 1624, Praefatio.

⁽¹⁰⁴⁾ J. LIMNAEUS, *Iuris publici Imperii Romano-Germanici libri IX*, vol. I, Straßburg 1629, I, 2,1. La citazione dalla Dedicatio si trova anche in STINTZING I, 667.

⁽¹⁰⁵⁾ LIMNAEUS (nt. 13) vol. I, Dedicatio e I, 2, 15 e 16.

Tali segni del generale riconoscimento e di un insediamento istituzionale della nuova disciplina non si limitano al solo circolo jenese di Arumaeus ⁽¹⁰⁶⁾. I discorsi, formulati a partire dal 1600, in difesa di una formazione pubblicistica provengono anche da Altdorf, Strasburgo, Marburgo e Gießen, Basilea ed Heidelberg. Anche Ugo Grozio prometteva, nel sottotitolo del *De jure belli ac pacis* (1625), di trattare i principali gangli del diritto pubblico (*praecipua iuris publici*). Se si estende al di là del mero *ius publicum* la questione della corretta preparazione giuridica, per considerarla alla luce del dibattito sulla formazione del *bonus consiliarius*, ossia del personale amministrativo delle signorie territoriali protoassolutistiche ⁽¹⁰⁷⁾, si può allargare lo spettro delle materie considerate necessarie a morale, politica, storia, geografia e lingue; e si può estendere inoltre lo sguardo anche alle sedi in cui si insegnava la « politica » — con agganci alla realtà pratica del relativo territorio nonché alla posizione dell'imperatore e all'Impero —: Tubinga, Francoforte sull'Oder, Helmstedt, Herborn e Danzica.

Solo ampliando lo spettro d'indagine è possibile comprendere la discussione sulla facoltà presso cui i futuri amministratori avrebbero ricevuto la formazione migliore. Gli sforzi di Johannes Caselius, Henning Arnisaeus, Johannes Althusius, Bartholomaeus Keckermann e Jakob Bornitz per il riconoscimento della « politica » quale disciplina autonoma e particolarmente adatta alla formazione di futuri *politici* ⁽¹⁰⁸⁾ si protrassero fino alla fine del XVII secolo ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ R. HOKE, *Die Reichsstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus, ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert*, 1968, 25 ss.; R. LIEBERWIRTH, *Der Staat als Gegenstand des Hochschulunterrichts in Deutschland vom 16 bis zum 18. Jahrhundert* (Sitz. Ber. d. Sächs. Ak. d. Wiss. zu Leipzig, Phil. Hist. Kl. vol. 120, q. 4), 1978, 21 riferito a STINTZING e HOKE.

⁽¹⁰⁷⁾ S. SCHARD, *Idea Consilarii*, Frankfurt 1588; H. A. COLLIBUS, *Palatinus sive Aulicus*, Hanau 1595; E. v. WEYHE, *Aulicus Politicus*, Hanau 1596; L. DUCCI, *Arte Aulica*, Ferrara 1601; J. BORNITZ, *Politicus*, Görlitz 1606; P.A. CANONHIERO, *Il perfetto Cortegiano*, Roma 1609; M. TYMPE, *Aureum speculum principum, consiliariorum, iudicum*, Köln 1617; M. BERNEGGER, *Dissertatio de consiliario principis*, Straßburg 1623. Sull'ideale del « buon consiglio » cfr. M. STOLLEIS, *Grundzüge der Beamtenethik 1550-1650*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986, 273-302.

⁽¹⁰⁸⁾ H. DREITZEL, *Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat. Die « Politica » des Henning Arnisaeus (ca.1575-1636)*, 1970, 105 ss., 127 s.

Non erano però destinati a un vero successo: lo *ius publicum* si era rapidamente insediato, infatti, nelle facoltà di diritto, come espressione della conservazione ai giuristi della competenza loro propria in tema di *res publica*. In tal senso, da un lato i giuristi avevano dalla loro l'autorità di Melantone, e, « dall'altro lato, i rappresentanti della classe giuridica — che, intorno al 1600, avevano ottenuto parificazione sociale ai membri della nobiltà — erano troppo saldamente insediati nelle alte sfere dell'apparato statale, per poter tollerare la possibile competenza di altri, in futuro, su questioni di stato »⁽¹¹⁰⁾. Pure, ci si deve guardare dall'applicare in modo indiscriminato le ripartizioni disciplinari fra facoltà e settori della disciplina scientifica. I limiti disciplinari erano chiaramente sfumati, data la base filosofica aristotelica comune alla maggior parte degli studiosi, e l'unitarietà della terminologia favorita dall'uso del latino. Lo *ius publicum*, come mostra l'esempio di Altdorf, poteva proliferare in una cattedra di storia prendendo le mosse dal commento di Tacito; analogamente, temi tradizionali della politica potevano venire affrontati nel quadro delle lezioni di diritto romano (e, ormai, anche in quelle di diritto pubblico), a proposito di *iurisdictio* e *potestas*.

Se tuttavia le questioni dello Stato, diritti di principi e ceti, imperatore e Impero, fossero materie adatte a dispute accademiche era un punto ancora discusso intorno al 1600⁽¹¹¹⁾. All'ottimismo dei fautori dello *ius publicum* nelle università si opponeva lo scetticismo delle cancellerie e dei consigli segreti. Già solo il pubblico dibattito sulla posizione giuridica e politica dei principi, ad esempio, poteva concepirsi alla stregua di un sacrilegio: *De principis potestate disputare, instar est sacrilegii* era la massima, tratta dal diritto romano, riattivata per l'età assolutistica⁽¹¹²⁾. In sintonia con la generale tendenza verso gli *arcana imperii*⁽¹¹³⁾, era proprio il diritto « pubblico » a poter formare oggetto di « segreto di Stato », con la conseguente avocazione ai consigli segreti della competenza relativa.

⁽¹⁰⁹⁾ H. DREITZEL, *Aristoteles' Politik im Denken Hermann Conrings*, in: F. FAGIANI-G. VALERA (a cura di), *Categorie del reale e storiografia*, Milano 1986, 33 ss.

⁽¹¹⁰⁾ LIEBERWIRTH (nt. 106) 19.

⁽¹¹¹⁾ STINTZING II, 29.

⁽¹¹²⁾ Vedi sopra p. 30.

⁽¹¹³⁾ M. STOLLEIS, *Arcana imperii und Ratio Status*, 1980; anche in: STOLLEIS, *Stato e ragion di stato nell'età moderna*, Bologna 1998.

Però, dato che le necessità dell'istruzione andavano manifestamente nella direzione opposta ⁽¹¹⁴⁾, si tentò di tracciare linee di separazione fra gli *arcana* fondati sull'assoluta segretezza e i *publica* del diritto pubblico, di fondamentale importanza per l'insegnamento universitario. La questione aveva per lo più la propria sede sistematica nei capitoli introduttivi: Christoph Besold, ad esempio, affrontava il tema della *iurisdictio* chiedendosi se fosse legittimo trattare, nelle università, della giurisdizione imperiale ⁽¹¹⁵⁾; Johann Paul Felwinger, invece, si chiedeva addirittura se fosse in assoluto consentito discutere di diritto pubblico nelle università ⁽¹¹⁶⁾.

Una possibile linea di separazione consisteva nel realizzare percorsi di studio distinti per nobiltà e borghesia: nella parallela fondazione, cioè, di università ed accademie per giovani nobili. Norbert Conrads ha illustrato il cammino percorso dall'idea di un'istruzione speciale per gli « aristocratici » nelle questioni dello Stato, dall'Italia attraverso la Francia, sino all'Europa settentrionale ed orientale ⁽¹¹⁷⁾. In tale processo, le regole antiche sull'istruzione di principi e paggi incrociavano il nuovo interesse dei primordi dell'Assolutismo a stringere legami con la nobiltà dei territori, qualificarla, tramite un'istruzione collegiale, alla carriera funzionariale, e quindi abituarla all'esercizio del potere politico, vuoi presso le corti vuoi nell'esercito ⁽¹¹⁸⁾. Per formare in tal modo i futuri alti funzionari amministrativi, diplomatici e ufficiali, le discipline della « politica » e dello *ius publicum* dovevano avere un ruolo di rilievo. Difatti, tutti i piani di studio dei *Gymnasia illustra* e delle accademie per giovani nobili prevedono l'insegnamento delle istituzioni del pensiero politico, della costituzione imperiale e di quella del territorio,

⁽¹¹⁴⁾ Evidentemente c'erano anche delle resistenze all'interno della facoltà contro l'introduzione del diritto pubblico, ad esempio a Wittenberg, nel 1630, come ricorda LIEBERWIRTH (nt. 106) 20.

⁽¹¹⁵⁾ CH. BESOLD, *De iurisdictione*, Tübingen 1616, I. Quasi esattamente 100 anni più tardi questa domanda divenne una delle più banali domande scolastiche, di cui si poteva in ogni caso fare a meno, così in J. BRUNNEMANN, *Examen iuris publici*, 1710.

⁽¹¹⁶⁾ J.P. FELWINGER, *An de iure publico in academiis disputare liceat?*, Frankfurt 1652.

⁽¹¹⁷⁾ N. CONRADS, *Ritterakademien der frühen Neuzeit, Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahrhundert*, 1982; K. BLEEK, *Adelserziehung auf deutschen Ritterakademien*, 1977.

⁽¹¹⁸⁾ J. v. KRUEDENER, *Die Rolle des Hofes im Absolutismus*, 1973.

elementi di geografia politica unitamente alla storia evolutiva degli Stati più importanti, e del diritto di natura e internazionale ⁽¹¹⁹⁾. Soprattutto lo *ius publicum*, nel corso del XVII secolo, acquistò rilevanza crescente: si arrivò a raccomandare che persino il principe reggente « dedicasse quotidianamente un'ora *in iure publico* » ⁽¹²⁰⁾.

Di considerevole peso il moltiplicarsi di tali accademie all'inizio del XVII secolo: anche a causa di tale fenomeno i primi del Seicento possono contrassegnarsi come l'età di svolta nella trasformazione dell'istruzione politica. Il Palatinato mosse un primo tentativo con la scuola per nobili di Selz, attiva dal 1576 ⁽¹²¹⁾. Il *Mauritianum* di Kassel e il *Collegium illustre* di Tubinga iniziarono la loro attività a cavallo fra il Cinque - e il Seicento; la Scuola di guerra e per giovani nobili a Siegen nel 1618, e la scuola danese per aristocratici di Sorø nel 1623 ⁽¹²²⁾.

In sintonia con quanto siamo venuti dicendo sul ruolo eminente dell'università di Altdorf, risulta che essa ebbe un ruolo fondamentale anche per la diffusione dell'ideologia delle accademie nobiliari. Dopo l'introduzione agli studi per giovani aristocratici scritta nel 1596 da Arnold Clapmarius (professore ad Altdorf dal 1600) ⁽¹²³⁾, proprio ad Altdorf fu pubblicata, nel 1601, la rielaborazione del trattato di De la Noues sul tema, ad opera di un nobile boemo ⁽¹²⁴⁾: non era certo un caso, date le intense relazioni fra Altdorf e la

⁽¹¹⁹⁾ DREITZEL (nt. 108); CONRADS (nt. 117) con ulteriore letteratura. Cfr. anche V. L. v. SECKENDORFF, *Unterthänigstes kurzes Bedenken über des von Ibro Churfürstl. Durchlaucht mir entdeckte intention wegen aufrichtung eines Collegij Illustris* (perizia dell'11 agosto 1664), *Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins* 2 (1851) 144-150.

⁽¹²⁰⁾ ANDREAS CRAMER, *Politisch Bedenken ... 1660*, in: D. LOHMEIER (a cura di), *Arte et Marte*, 1978, 259.

⁽¹²¹⁾ CONRADS (nt. 117) 136 ss.

⁽¹²²⁾ CONRADS (nt. 117) 105, 125, 131, 143 ss. con ulteriore letteratura.

⁽¹²³⁾ A. CLAPMARIUS, *Nobilis adolescentis Triennium, quomodo studiosus humaniorum literarum animum iuxta ac sermonem feliciter excolere possit*, Wittemberg 1611. A questo proposito H. HEGELS, *Arnold Clapmarius und die Publizistik über die arcana imperii im 17. Jahrhundert*, Bonn 1918, 23 s.

⁽¹²⁴⁾ *Domini de la Noue discursus de meliori juvenum nobilium Gallorum institutionae, latine e gallice interpretatus ad Radislae Wcbynskio lib. Baro de Wcbnicz et Tettau*, Nürnberg 1601. — Poco dopo fu pubblicata da G.E. v. LÖHNEYß la sua *Hoffschull — wie man Junge vom Adel ufferziehen soll*, 1609. Sulla dipendenza da DE LA NOUE vedi CONRADS (nt. 117) 102.

Boemia ⁽¹²⁵⁾ Albrecht von Wallenstein, che era studente ad Altdorf nel 1599 — ne fu però espulso in quanto attaccabrighe — tentò poi di fondare proprie accademie nobiliari ⁽¹²⁶⁾.

Se si guarda al panorama di università ed accademie nobiliari intorno al 1600, il periodo centrale del regno di Rodolfo II si rivela essere un'epoca di insicurezza politica e di ricerca di orientamenti pedagogici attraverso un rinnovamento dell'indirizzo di studi. L'intellettualismo vibrante dell'« epoca manieristica » produsse enormi fatiche in campo pedagogico (W. Ratichius, J.V. Andreae, J.A. Comenius) ⁽¹²⁷⁾. Sorsero a dozzine scuole ed università di impronta protestante, così come l'orientamento pedagogico della Compagnia di Gesù riorganizzava e dirigeva l'orizzonte cattolico secondo i canoni della Controriforma.

Le energie politiche dell'Impero si distribuivano nei territori maggiori. Gli organi imperiali erano soggetti ad una dilagante paralisi. I conflitti confessionali erano sempre più incontenibili e si traducevano in affermazioni di potere da parte dei ceti più potenti nei relativi territori. La messe di perizie e scritti giuridici e processuali andò aumentando, e crebbe di conseguenza il peso sociale del ceto dei giuristi formati al diritto pubblico, i cui componenti si distribuivano fra università, tribunali e corti, e tendevano inevitabilmente a costituirsi in *noblesse de robe*. Il diffondersi dello *ius publicum* in università ed accademie di nobili, la spinta all'apprendimento dell'« utile » e la polemica sulla « pedanteria scolastica » ⁽¹²⁸⁾ produssero un mutamento innovativo, da cui sarebbe nata la nuova disciplina dello *ius publicum*.

IV. *Le nuove fonti del diritto.*

Le dichiarazioni di programma, secondo cui era necessario introdurre e coltivare l'insegnamento del diritto pubblico nelle università vanno di pari passo con le indicazioni concernenti il

⁽¹²⁵⁾ H. KUNSTMANN, *Die Nürnberger Universität Altdorf und Böhmen. Beiträge zur Erforschung der Ostbeziehungen deutscher Universitäten*, 1963; CONRADS (nt. 117) 97.

⁽¹²⁶⁾ CONRADS (nt. 117) 204 ss.

⁽¹²⁷⁾ G. E. GRIMM, *Literatur und Gelehrtentum in Deutschland*, 1983, 223 ss.

⁽¹²⁸⁾ CONRADS (nt. 117) 125.

fondamento testuale del diritto pubblico stesso. Si trattava di una necessità, poiché la polemica sull'indifferenza verso il diritto pubblico fino a quel momento era al tempo stesso una polemica sulle carenze degli insegnamenti tradizionali di diritto romano, canonico e feudale. I propugnatori del nuovo *ius publicum* si distaccavano quindi dal passato non solo nei contenuti, ma anche dal punto di vista del metodo.

È impressionante la velocità con cui, a partire dal 1600, si diffuse l'opinione della superiorità del diritto pubblico rispetto a quello civile, quanto a peso politico e « rilevanza », e quindi della necessità di trattazioni indipendenti, condotte su fonti di puro diritto pubblico: le fonti, cioè, della costituzione imperiale tedesca. Quasi che tale idea fosse esplosa all'improvviso, dopo una lunga fase di incubazione, essa era espressa dagli autori più diversi con parole pressoché identiche. Senz'altro vi erano relazioni reciproche: stampa e commercio librario erano altrettanto utili quanto gli intensi scambi epistolari dell'epoca. Il fatto che tale riflessione assurgesse così rapidamente ad opinione comune dimostra che vi era un vasto consenso su natura e funzioni dell'istruzione giuridica di quegli anni.

1. Treutler, Knichen, Hortleder, Paurmeister.

Se si seguono gli indizi nel tempo, si rinvencono anzitutto talune timide osservazioni formulate nelle sedi tradizionali dei commenti al *de iustitia et iure* (D. 1.1.1). Così ad esempio il rinomato Hieronymus Treutler (1565-1607) commentava il passo in modo tradizionale, per poi proseguire: *Est autem nobis jus publicum aliud, consistens in pietate juxta verbum Dei & quatuor symbola ... item in statu imperii Romano germanici, de quo aurea Bulla Caroli IV & magna pars Recessuum in hodiernum usque diem factorum in Comitibus Imperii, der Reichsabschiede / & in primis pax religionis data Augustae 1555* ⁽¹²⁹⁾.

Ben più decisamente prendeva le distanze dalla tradizione Andreas Knichen (1560-1621), nella sua ampia opera sul diritto territoriale. Egli sosteneva con decisione che l'antico Impero romano era

⁽¹²⁹⁾ H. TREUTLER, *Selectarum Disputationum ad Jus Civile ... Volumina Duo*, Marburg 1596/1603, I, 1, Th. III. Sull'importanza dell'opera STINTZING I, 465 ss.

stato radicalmente diverso dal Sacro Romano Impero dei tedeschi. Nello studio del diritto pubblico si doveva tener conto — nel trattare lo *ius territorii* — del diritto positivo delle singole signorie territoriali. Coloro che tentassero di giudicare le condizioni attuali partendo dalla Glossa di Bartolo avrebbero sprecato olio di lampada e fatica (*oleum et operam*) ⁽¹³⁰⁾. Pertanto Knichen, al quale, in quanto cancelliere della Turingia, premeva il rafforzamento del potere territoriale del principe e per questo ebbe anche difficoltà con la libera città imperiale di Francoforte, si atteneva strettamente alla storia del territorio ed alle sue fonti, citando documenti e cronache a riprova dell'ampiezza di contenuto del relativo *ius superioritatis* e della *iurisdictio*.

Nell'agosto del 1608 il duca Johann Ernst di Sassonia-Weimar, in qualità di rettore dell'Università di Jena, tenne una prolusione, scritta dal suo maestro Friedrich Hortleder, in cui rifiutava l'applicazione del diritto romano, in particolare del vocabolo *princeps*, all'imperatore tedesco. Anche la *lex regia* (D. 1.4.1), a suo giudizio, non era più, all'epoca sua, quel che intendevano i romani usando tale concetto, bensì la capitolazione elettorale ⁽¹³¹⁾.

Il tema non era affatto « accademico », in quanto, a seguito dell'espugnazione violenta di Donauwörth nel quadro di un'esecuzione imperiale dal dubbio fondamento giuridico ad opera del duca di Baviera Massimiliano I, e dopo la dieta imperiale di Ratisbona, apertasi in tempo di crisi nel gennaio del 1608, in cui si era lottato per confermare la pace religiosa di Augusta, fallita a causa dei calvinisti del Palatinato ⁽¹³²⁾, la capacità di funzionamento della costituzione imperiale era seriamente minata. Alla chiusura del

⁽¹³⁰⁾ A. KNICHEN, *De sublime et Regio territorii iure synoptica Tractatio; in qua Principum Germaniae Regalia Territorio subnixa, vulgo Landes-Obrigkeith ... explicantur*, 1600, Epistola Dedicatoria (altre edizioni 1603, 1621, 1622, 1658, 1669, 1688). Su KNICHEN vedi STINTZING, ADB 16 (1882); WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen*, 121 ss.

⁽¹³¹⁾ STINTZING II, 42. Sotto la direzione di DOMINIKUS ARUMAEUS poco dopo BENEDICT CARPZOV scrisse un « *Commentarius in legem Regiam Germanorum* » (ARUMAEUS, IV, 43, più tardi in estratto, Leipzig 1640), con il quale l'identità di *lex regia* e capitolazione elettorale erano già fissati nel titolo. Vedi anche R. HOKE, *Die Souveränitätslehre des Benedict Carpzov*, in: H. HALLER e altri (a cura di), *Staat und Recht*, Festschr.f. G. Winkler, Wien- New York 1997, 319-336.

⁽¹³²⁾ M. RITTER II, 223 ss.

tribunale palatino fece eco lo scioglimento della dieta imperiale, che ormai altro non era che un convegno diplomatico di rappresentanze dei gruppi cetuali cattolico-imperiali, sassone-luterani e calvinisti palatini.

Già nel maggio del 1608 si costituiva l'Unione evangelica⁽¹³³⁾ e nel 1609 i principi e le città dell'Unione (Palatinato elettorale, Palatinato-Neuburg, Württemberg, Baden-Durlach, Ansbach, Kulmbach, Palatinato-Zweibrücken, Assia-Kassel, Anhalt, Norimberga, Strasburgo e Ulma) dichiaravano all'imperatore: « Non è possibile andare avanti con la giurisdizione e i poteri che furono propri degli imperatori latini. È bene che Sua Maestà imperiale prenda coscienza del fatto che vi è — e deve esservi — un'enorme differenza fra l'Impero tedesco, la sua aristocrazia, i suoi membri e sudditi e l'antico Impero romano »⁽¹³⁴⁾. In tale contesto la prolusione universitaria del giovane duca di Sassonia si inquadra in una controversia pubblicistica sulla costituzione imperiale e frutto della reazione protestante alle accuse mosse nel tribunale camerale, nel tribunale palatino e nella dieta imperiale.

La fazione protestante si irrigidì, in questi anni, sentendosi minacciata dalla Controriforma, sulle richieste di conservazione delle prerogative ottenute, di conferma delle leggi fondamentali dell'Impero e di concessione di tutela giurisdizionale presso il tribunale camerale a composizione paritetica. Le prese di posizione contro un diritto romano troppo favorevole all'imperatore si fecero pertanto sempre più diffuse.

Così nel 1608 il consigliere segreto e cancelliere del Brunswick-Lüneburg, Tobias Paurmeister (1553-1616) asserì che il diritto pubblico non doveva essere studiato prendendo le mosse dal diritto comune, reiterando lemmi di Accursio e Bartolo, o trattando *scrupulosas ac subtiles quaestiunculas*, non essendo esse rapportabili *ad rationem ac statum Reip. praesentem*. Piuttosto voleva trarre le sue argomentazioni direttamente dalle leggi e dalle norme fondamentali dell'Impero. Il sistema era quello fornito dalle fonti della scienza

⁽¹³³⁾ M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983, 111 s.

⁽¹³⁴⁾ J.J. MOSER, *Von den Kaiserlichen Regierungsrechten und -pflichten*, Leipzig 1772, 81.

politica, senza il quale qualsiasi indagine giuridica intorno al diritto pubblico doveva reputarsi lacunosa o incompleta ⁽¹³⁵⁾.

Significativo l'accento ai legami fra giurisprudenza e *Scientia politica*: esso dimostra che la nozione complessiva di una *bene ordinata respublica* di tradizione aristotelica era ancora intatta. Il diritto pubblico tendeva ad emanciparsi, ma solo in quanto parte di un ordine giuridico che obbediva a sua volta a principi superiori. Nello stesso 1608 il collega di carica e vicino sassone di Paurmeister, Jakob Bornitz, aveva tentato di ricondurre a sistema tali linee interpretative, esprimendole in forma di tavole ramistiche ⁽¹³⁶⁾.

2. *Il conflitto di Donauwörth.*

Ulteriore fonte, ripetutamente citata, del cambiamento delle concezioni metodologiche sulla fondazione del diritto pubblico è costituita dai libelli intorno al succitato conflitto, relativo ai credi confessionali, di Donauwörth ⁽¹³⁷⁾. I primi scritti di questo tipo risalgono al 1608 ⁽¹³⁸⁾. Vi fece seguito una relazione, ad opera del consigliere di Baviera, Wilhelm Jöcher (1610), in cui si trattava non solo l'*occasio* del conflitto — la turbativa di una processione ad opera di una folla di persone — e la punizione imperiale affidata dall'imperatore Rodolfo II al duca di Baviera, ma soprattutto il quesito giuridico: *quis iudicabit?* Era competente in materia il tribunale camerale dell'Impero, l'imperatore stesso o il tribunale palatino, che il 24 ottobre 1605 aveva preso sulla questione un

⁽¹³⁵⁾ T. PAURMEISTER VON KOCHSTÄDT, *Tractatus de Iurisdictione imperii Romani libri duo*, Hanau 1608 (2a. ed. Frankfurt 1616, 3^a ed. con prefazione di J. EICHEL, Helmstedt 1670). Pref.

⁽¹³⁶⁾ J. BORNITZ, *Partitionum Politicarum Libri IV, in quibus ordine & summatim capita artis Politicae designantur De Rep. Fundanda, Conservanda, Amplificanda & Curanda*, Hanau 1608. Cfr. M. STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum*, 1983, 135.

⁽¹³⁷⁾ M. LOSSEN, *Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian*, 1866; F. STIEVE, *Der Kampf um Donauwörth im Zusammenhang der Reichsgeschichte*, 1875; M. RITTER II, 213-222; R. BREITLING, *Der Streit um Donauwörth*, *Zeitschr. f. bayer. Landesgesch.* 2 (1929) 275-298.

⁽¹³⁸⁾ *Wahrhaftte unpartheyische Beschreibung: Warumb vnd was gestalt/deß Heylichen Römischen Reichs Stadt Schwäbisch Werdt (sonsten Dona Werdt genandt) von jbr Kays: Mayest: Rudolphen dem andern in die Aacht erkändt ...1608.*

provvedimento carico di conseguenze? Jöcher si servì, per discutere tale questione, di principi di diritto costituzionale risalenti al principato romano ⁽¹³⁹⁾: ne trasse la conclusione — nell'interesse della Baviera — dell'incompetenza del tribunale camerale.

A tale relazione reagì l'« *informatio* di risposta » ⁽¹⁴⁰⁾ dei protestanti, redatta dal vicescancelliere del Württemberg Sebastian Faber e dal cancelliere di Öttingen Ludwig Müller: essa, con le sue 481 pagine, fornisce testimonianza non solo dei toni emozionali del conflitto religioso ⁽¹⁴¹⁾, ma anche delle conseguenze, sul piano politico, del rifiuto del diritto romano. È ormai « diventato di dominio pubblico », sostenevano gli autori, « che vi sia una rilevante divergenza fra gli imperatori latini antichi e gli attuali tedeschi, e che perciò *ipsa totius reipublicae forma* non poggia sul diritto latino, o su Bartolo e Baldo, come ipotizza con molta leggerezza il relatore nei fogli 110 e 111, bensì piuttosto sulle consuetudini dell'Impero e sulle antiche costituzioni da esse derivanti, sulla Bolla d'Oro, su imperatore e capitolazioni imperiali, sui decreti imperiali e sulle costituzioni » ⁽¹⁴²⁾.

La frase, notissima, è citata a più riprese sino al XVIII secolo ⁽¹⁴³⁾. Essa prova che il distacco dal diritto romano verso lo *ius publicum* doveva avere una forte componente politico-confessionale.

Negando l'autorità del diritto romano si mirava a privare di fondamento l'analogia fra imperatori romani e tedeschi. Ciò avrebbe portato ovviamente all'interrompersi di linee di derivazione dirette, nonché alla storicizzazione e nazionalizzazione dello *ius publicum*. La formula, che si andava ormai diffondendo, di *Ius publicum imperii Romano-germanici*, voleva essere espressione della limitazione alla « patria tedesca » (*teutsche Vatterland*) — in modo ana-

⁽¹³⁹⁾ *Dona wertische Relation, das ist: Gründlicher wahrer bericht ...* 1610, 110 s.

⁽¹⁴⁰⁾ *Beständige Informatio facti & Juris wie es mit den am Keiserlichen Hof wider des H. Römischen Reichs Statt Donawerth außgangenen Processen/und darauß vorgenommenen Execution/aigentlich und im Grund der Wahrheit beschaffen seye*, 1611.

⁽¹⁴¹⁾ *Beständige Informatio* (nt. 140), 83 « wie man hingegen in Pöpstischen Reichs-Stätten mit den Evangelischen Burgern pflegt umbzugehen ».

⁽¹⁴²⁾ *Beständige Informatio* (nt. 140), 123.

⁽¹⁴³⁾ Cfr. per es. G. v. JENA, *Tractatus singularis de Ratione Status*, 3^a ed. Halle-Magdeburg 1693, Diss. X, Conclusio I.

logo alla limitazione della titolatura imperiale quale « nazione tedesca »⁽¹⁴⁴⁾.

Nella faccenda di Donauwörth la « *Informatio* di risposta » protestante tentava di vincolare l'imperatore al tribunale camerale, per evitare che costui ne aggirasse la giurisdizione procurandosi una decisione del tribunale palatino. Il tribunale camerale era per i protestanti « l'ultima e suprema *Justitia* nell'Impero »⁽¹⁴⁵⁾. Per difenderlo da tentativi di affermazione imperiale tramite il ricorso al diritto romano, gli autori chiamavano in causa la giuridicità della costituzione imperiale, la subordinazione [dell'imperatore] alle leggi fondamentali, fra cui soprattutto quella sulla competenza del tribunale camerale e la pace religiosa di Augusta. Il consigliere di Baviera implicato, Jöcher, rispose alle accuse che gli si muovevano di aver tentato di sostituire il diritto romano alla costituzione imperiale, sostenendo che il diritto costituzionale imperiale ed il diritto romano non erano alternativi, ma il diritto romano era parte integrante e imprescindibile della costituzione stessa⁽¹⁴⁶⁾.

3. *Besold, Reinking, Limnaeus.*

Il modello argomentativo impiegato nella « *Informatio* di risposta » assurse a modello: Christoph Besold, all'epoca ancora protestante e non ancora funzionario della Baviera, asseriva nel suo

⁽¹⁴⁴⁾ A. WERMINGHOFF, *Der Begriff « Deutsche Nation » in den Urkunden des 15. Jahrhunderts*, Hist. VjSchr. 11 (1908) 184; K. ZEUMER, *Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Eine Studie über den Reichstitel*, 1910; L. BITTNER, *Der Titel « Heiliges Römisches Reich deutscher Nation »*, MIÖG 34 (1913) 526; A. DIEHL, *Heiliges Römisches Reich deutscher Nation*, HZ 156 (1937) 457; K. SCHOTTENLOHER, *Die Bezeichnung « Heil. römisches Reich deutscher Nation »*, FS E. Stollreither 1950; G. LANDWEHR, « *Nation* » und « *Deutsche Nation* » — *Entstehung und Inhalts wandel zweier Rechtsbegriffe unter besonderer Berücksichtigung norddeutscher und hansischer Quellen vornehmlich des Mittelalters*, in: *Aus dem Hamburger Rechtsleben*, FS W. Reimers, 1979, 1-35; U. NONN, *Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Zum Nationen-Begriff im 15. Jahrhundert*, ZHF 9 (1982) 129-142; P. MORAW, K. O. FRHR. V. ARETIN, N. HAMMERSTEIN, *Reich*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe* 5 (1984) 423-486 con ulteriore letteratura.

⁽¹⁴⁵⁾ *Beständige Informatio* (nt. 140) 137.

⁽¹⁴⁶⁾ *Notwendige Erinnerung Was bey dem gantz gefährlichen Auff: und Ehrn-rührigen scripto vnder dem Titul Beständige Informatio ... zu bedencken*, Ingolstadt 1613, 138 ss.

trattato sulla competenza giurisdizionale ⁽¹⁴⁷⁾ di muovere dalla convinzione che la costituzione imperiale avesse subito radicali trasformazioni dall'epoca romana sino ad allora, e di abbandonare dunque le norme romane, ormai obsolete, in tema di *iurisdictio* (D. 2.1). Si sarebbe invece occupato *de Jurisdictione atque Imperio hodierni Romano-Germanici Regni, de potestate Imperatoris, Imperialibus Judiciis, Statuum privilegii eorumq; Jurisdictione, & aliis hisce similibus*. Dopo tale premessa programmatica Besold passa ad occuparsi della faccenda di Donauwörth: in quell'occasione il rappresentante della Baviera avrebbe tentato di difendere la legittimità dell'azione imperiale con numerosi argomenti tratti dal diritto romano, da Bartolo, Baldo e altri, richiamandosi in special modo all'antica *Lex Regia*. Su tale punto erano insorti a ragione Hortleder, Goldast e Coler, poiché l'imperatore tedesco non aveva alcun diritto di appellarsi alla *Lex regia*, dato che il suo potere derivava dalle capitolarioni elettorali con i ceti. In tale materia, perciò, il diritto romano non poteva esser trattato come diritto vigente, bensì quale parte della giurisprudenza (*non pro lege, sed pro iuris arte*) ⁽¹⁴⁸⁾. Siffatta opinione rappresenta un deciso mutamento di rotta nel senso della considerazione del diritto romano come « teoria giuridica » non vincolante, come strumento di mero esercizio intellettuale: opinione, questa, tutt'altro che diffusa all'epoca ⁽¹⁴⁹⁾.

La componente confessionale nell'abbandono del diritto romano condusse però la pubblicistica imperiale luterana ad un conflitto fra tradizionale fedeltà all'imperatore e rivalità confessionale. Da un lato condividevano la convinzione, di stampo prote-

⁽¹⁴⁷⁾ CH. BESOLD, *Discursus de iurisdictione imperii Romani ad praesentem reipublicae Rom. Germanicae faciem accomodatus*, Tübingen 1616.

⁽¹⁴⁸⁾ *Op. cit.* cap. 10.

⁽¹⁴⁹⁾ Una posizione di mediatore assume ARNOLD ENGELBRECHT (1583-1638) nella sua tesi di dottorato, *De iurisdictione veteris Reipub. Romanae tum translato ad Germanos Imperio, Imperatoris, ordinis ecclesiastici, Camerae imperialis, Statuum Imperii, Civitatum inferiorum*, Helmstedt 1613, Praef.: « neque praetermisi tamen ius Romanum, cum illud licet alienius pro fondamento tamen haberi debeat. In reliquis Jura, Constitutiones imperii, rem ipsam ... studui ». Su A. ENGELBRECHT, cancelliere in Brunswik-Wolfenbüttel, P. HERBERGER, *Hermann Conring, 1606-1681*, Ausstellungskatalog 1981, Kat. Nr. 30; G. SCHEEL, *Hermann Conring als historisch-politischer Ratgeber*, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring, 1606-1681, Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 278; DREITZEL (nt. 108) 98 nt. 47.

stante, di dover porre l'accento — a vantaggio della funzione di sicurezza della costituzione imperiale — sul diritto costituzionale positivo; per altro verso indugiavano nel minare, con tali argomentazioni, importanti fondamenti del ruolo centrale dell'imperatore.

Per tale motivo la dottrina delle fonti del principale rappresentante di una pubblicistica imperiale luterana « fedele all'imperatore », Dietrich Reinking, ha un carattere ambivalente. Per un'analisi per quanto possibile scevra da contraddizioni della posizione sovrana dell'imperatore, il diritto romano doveva apparirgli indispensabile fondamento validativo dell'ultima delle quattro monarchie di portata mondiale ⁽¹⁵⁰⁾. Al contempo non riusciva però a sottrarsi alla generale inversione di tendenza nel senso del diritto costituzionale positivo e traendone le conclusioni affermava: *Imperii Romani hodierni administratio non aestimanda est ex administratione Imperatorum priorum seculorum, sed ex Constitutionibus & Actionibus hodiernis* ⁽¹⁵¹⁾. L'Impero continuava dunque ad essere la prosecuzione dell'Impero romano, ma doveva ammettersi che la prassi di governo non poteva più obbedire alle regole antiche. In tal modo era possibile, sia pur con difficoltà, ricondurre ad un minimo comune denominatore legittimazione tradizionale ed ammissione della realtà.

Per i rappresentanti « filo-aristocratici » della pubblicistica imperiale le cose erano più semplici. Essi non respingevano *in toto* il diritto romano — non lo faceva nessuno — ma lo consideravano obsoleto per una piena comprensione della posizione di imperatore e Impero. Per il resto manteneva validità, sia in quanto « diritto imperiale » legislativamente introdotto, sia — come gli storici, il cui senso critico si andava affinando, avrebbero presto riconosciuto ⁽¹⁵²⁾ — in quanto diritto consolidatosi attraverso un *usus* secolare.

È possibile enucleare vari argomenti per la non applicazione del diritto romano nello *ius publicum*. L'argomento storico, usato anche

⁽¹⁵⁰⁾ G. LÜBBE-WOLFF, *Die Bedeutung der Lehre von den vier Weltreichen für das Staatsrecht des römisch-deutschen Reiches*, in: *Der Staat* 23 (1984) 369-389.

⁽¹⁵¹⁾ D. REINKING, *Tractatus de Regimine seculari et ecclesiastico*, Gießen 1619, Lib. I, Cl. II, Cap. II, concl. I. La massima fu ripresa più tardi da un seguace di REINKINGK contro LIMNAEUS: W. WITZENDORFF, *De Statu & Administrationis Imperii Romani forma hodierna Discursus*, Bardowik 1641, Conclusio I.

⁽¹⁵²⁾ K. LUIG, *Conring, das deutsche Recht und die Rechtsgeschichte*, in: M. STOLLEIS (nt. 129), 355 con ulteriore letteratura.

da Calvino nel commento al profeta Daniele, sostiene che l'antico Impero romano, lo si consideri o meno un « quarto Impero », si sia dissolto attraverso le migrazioni dei popoli. La continuità dei tedeschi con l'Impero « romano » era dunque un'arroganza dei tedeschi (Bodin), o un relitto storico, alla cui realizzazione politica nessuno credeva più (153). Di conseguenza il diritto romano non veniva più considerato come fonte sussidiaria dell'ordinamento. Nella migliore delle ipotesi poteva riaffiorare, in quanto *ratio scripta*, all'interno del diritto di natura sotteso allo *ius publicum*.

Un'altra corrente si attenne alla versione nazionalistica della tesi della *translatio imperii* (respingendo sia la variante francese, per cui l'Impero sarebbe giunto ai francesi attraverso Carlo Magno, sia in quanto protestanti — la variante curialistica riportata in auge dal cardinale Roberto Bellarmino, per cui la *translatio* sarebbe avvenuta tramite il perfetto potere papale) (154), e ne derivò che il diritto romano, in quanto « diritto imperiale », rientrava nel potere legislativo dell'imperatore, per cui in questioni costituzionali dell'Impero era necessario indagare volta per volta se una norma speciale di diritto costituzionale avesse abrogato o meno il diritto romano valido sussidiariamente.

Il punto sulla questione delle fonti (*Unde Jus publicum hauriendum?*) e specificamente sulla validità del diritto romano, fu fatto da Johannes Limnaeus nel 1629 (155). La sua posizione protestante ed aristocratica, garanzia di una valutazione realistica della posizione dell'imperatore, è fondata essenzialmente su argomentazioni storiche. Egli sostiene che, essendo il diritto pubblico del moderno Impero romano-germanico « completamente diverso da quello co-

(153) Così CH. LEHMANN, *Chronik der Stadt Speyer*, 1612, Lib. VI, cap. 31; J. BORNITZ, *Cynosura Juris Publici in Romano-Germanico Imperio*, Dresden 1625: « Enormiter vero impingunt & isti, qui juspubl: praesentis Status Romano-Germanici, ex justinianeis legibus haurire satagunt, ubi vix fragmenta quaedam status veteris & extincti, offendunt ». In questo senso poi si esprimerà anche H. A LAPIDE, *Dissertatio de ratione status* (1640), Freystadt 1647.

(154) Così M. COCCINIUS, *De imperii translatione a Graecis ad Germanos*, in: S. SCHAD, *De iurisdictione*, Basel 1556, 717 (725); M. FLACIUS ILLYRICUS, *De translatione imperii ad Germanos*, Basel 1566.

(155) J. LIMANEUS, *Juris publici Imperii Romano-Germanici libri IX*, 3 voll., Straßburg 1629-1634, Lib. I, cap. 3. Cfr. a questo proposito F. H. SCHUBERT, *Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit*, 1966, 283.

nosciuto dai romani, partono da premesse radicalmente errate coloro che tentano di prendere decisioni sul nostro stato attuale traendole dai principi dell'antichità, e da un diritto ormai estraneo a corte (cioè alla prassi politica, N.d.A.). In decisioni di questo genere ci si deve basare sulle condizioni attuali, e non su quelle passate o future. Infatti fra allora e adesso vi è un'enorme differenza [...]. E perciò pervengo alla conclusione che chi voglia acquisire una reale conoscenza dell'Impero, dei suoi ceti e dei membri che da questi dipendono certo avrà maggior successo se metterà da canto Bartolo e Baldo, e passerà a leggere in fretta i decreti imperiali, le capitolazioni elettorali dell'Impero, la Bolla d'Oro, le decisioni del tribunale camerale e le opere sistematiche dovute all'infaticabile Goldast » (156).

Tale fu il credo metodologico della pubblicistica imperiale sino alla caduta dell'Impero nel 1806. Tale massima non esprime solo l'opzione politica appena descritta, nel senso di un'analisi « realistica » della realtà costituzionale e della conseguente storicizzazione del pensiero pubblicistico; bensì anche la riconduzione dell'idea di un Impero universale all'interno dei confini nazionali. È l'epoca del « patriottismo imperiale » (1635) (157), l'epoca del sorgere di accademie linguistiche « nazionali » (158). L'interesse per la « lingua

(156) LIMNAEUS (nt. 155): « Cum ius publicum hodierni Imperii Romano-Germanici, diversum admodum sit ab eo, quod Romanis olim erat in usu, pessime ii faciunt, qui decisiones quaestionum ad statum nostrum pertinentium ex antiquitate & ab aula remoto iure, sine delectu accersunt. In decisionibus enim causarum is status semper attendendus est, qui nunc est, non qui olim fuit & quod nunc est. [...] Unde [...] concludo, eum, qui veram cognitionem Imperii, eiusdem status, et exinde dependentium membrorum scire anhelat, maiori cum fructu, relicto Bartolo, Baldo et aliis [...] progredi posse, si praeter Recessus Imperii, Capitulationes Imperatorias, Auream Bullam, Decisiones Cameralium, et industriâ Goldasti collecta opera, legat et volat. »

(157) A. WANDRUSZKA, *Reichpatriotismus und Reichspolitik zur Zeit des Prager Friedens*, 1955; dello stesso autore, *Vom Begriff des Vaterlandes in der Politik des dreißigjährigen Krieges* (1938), in: H. U. RUDOLF (a cura di), *Der dreißigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen*, 1977.

(158) H. SCHULTZ, *Die Bestrebungen der Sprachgesellschaften des XVII. Jahrhunderts für Reinigung der deutschen Sprache*, 1888; M. ORNSTEIN, *The role of scientific societies in the seventeenth century*, London, 1963²; J. LEFFTZ, *Die gelehrten und literarischen Gesellschaften im Elsaß vor 1870*, 1931; CH. STOLL, *Sprachgesellschaften im Deutschland des 17. Jahrhunderts*, 1973; M. BIRCHER- F. VAN INGEN (a cura di), *Sprachgesellschaften, Sozietäten, Dichtergruppen*, 1977.

prima tedesca » (Schottelius) procedeva in parallelo al commento delle leggi fondamentali in lingua tedesca; alla lotta contro « elementi stranieri » e « moderni » faceva eco il rifiuto del diritto romano. Certo il diritto romano non era respinto in quanto « non tedesco » — ciò si sarebbe verificato più in là —; ma la tendenza « nazionale » di quegli anni confluisce in modo significativo con il contemporaneo mutare di rotta del diritto pubblico verso le fonti « nazionali ».

4. *L'unitarietà del diritto.*

Infine, tale mutamento di rotta non deve essere frainteso: non si tratta di un'extrapolazione del diritto pubblico dall'insieme complessivo del diritto. L'idea di una forte unità del diritto, nelle sue articolazioni in diritto divino, naturale e umano, persiste, anche nei suoi elementi sacrali. Il diritto pubblico svolge, a modo suo, il compito che ha sempre svolto il diritto: attribuire ai soggetti ed alle loro corporazioni il posto che loro di volta in volta compete, regolare la distribuzione dei beni e fornire tutela giuridica, sia per il bene comune, che per quello dei singoli ⁽¹⁵⁹⁾. Diritto privato e pubblico non rappresentano « forme » distinte del diritto, ma solo diversificabili *positiones*: *Est enim unum & idem ius* ⁽¹⁶⁰⁾. Le *positiones* si differenziano solo per il loro scopo e per l'essere il diritto pubblico sottratto alla possibilità di disposizione dei privati.

Anche i lessici e le enciclopedie giuridiche si attengono alla rappresentazione unitaria. Pur accogliendo il mutamento di fonti operato a livello di *ius publicum* (benché assai più lentamente rispetto ai trattati di diritto pubblico), partono ancora dal presupposto di Ulpiano, ritenuto ovvio, di un diritto unitario, sistematizzato, ancorché bipartito, grazie alla *divisio*. L'*Encyclopedia juris publici, privatique, civilis, criminalis, feudalis, etc.* di Johann Philipp von Vorburg ⁽¹⁶¹⁾ riunisce tali materie sotto la denominazione unitaria di *Jus*. Hermann Wesseling, nel suo *Nomognostikon* del

⁽¹⁵⁹⁾ A questo corrispondono le determinazioni di opportunità riportate da M. STEPHANI, *Tractatio methodica, De Arte Juris et ejus Principiis*, Greifswald 1631, cap. VII.

⁽¹⁶⁰⁾ STEPHANI (nt. 159) op. cit.

⁽¹⁶¹⁾ Frankfurt 1640, « in effetti un registro delle materie dei primi sette volumi della dissertationum Basiliensium, Basel 1618-1624 » (PÜTTER I, 222).

1661, non riporta alcuna voce autonoma sullo *ius publicum* ⁽¹⁶²⁾, nonostante dia conto poi in larga misura, nelle voci dedicate a *magistratus supremus, maiestas, pax religionis, privilegium* o *Rex & Imperator Romanus*, della letteratura pubblicistica, e, nella premessa in difesa del diritto pubblico, essenziale per i governanti ed i loro consiglieri, affermi che esso dovrebbe godere della stessa attenzione del diritto romano, e dichiararsi addirittura nel frontespizio di aver sfruttato i decreti imperiali, la Bolla d'Oro e gli autori più importanti.

Alcuni anni più tardi il diritto romano sparisce del tutto, ufficialmente, dalle trattazioni sul diritto pubblico. Il *Lexicon juridicum Romano-Teutonicum* di Samuel Oberländer (1692-1720) ⁽¹⁶³⁾ promette, in copertina, « discorsi *in jure publico Romano-germanico* » e sul diritto pubblico afferma essere questo « il diritto generale dello Stato o del governo del Sacro Romano Impero... ».

Ciò non deve tuttavia indurre a credere che il diritto romano sia stato del tutto espulso dall'orbita dello *ius publicum*. Non solo la terminologia legislativa dell'Assolutismo, nel suo complesso, era « romana » (*lex*, editto, rescritto, mandato, decreto, costituzione); anche la sistematica dei codici, la tecnica dei rinvii, e così via dicendo, era romana. L'intera scientificizzazione dell'argomentazione e la ricerca di un ordine razionale nel contesto del materiale legislativo tuttora derivante dal potere sovrano, senza la recezione sarebbero inimmaginabili così come si sono realizzati. Anche nei casi in cui, trattando delle fonti del diritto si respingeva il diritto romano, questo rimaneva modello predominante. Lo schema delle istituzioni forniva l'articolazione del materiale, modernizzato nei contenuti ⁽¹⁶⁴⁾. L'obiezione in proposito ⁽¹⁶⁵⁾ fatta valere da Titius

⁽¹⁶²⁾ H. WESSELING, *Nomognostikon iuris universi bipartitum sive Aurifodina praecipuarum legum & canonum in Praxi versatilium, utriusque Iuris tum Publici tum Privati*, Köln 1661, I, 873, si accontenta di riferirsi a D. I.1.1.2.

⁽¹⁶³⁾ S. OBERLÄNDER, *Lexicon juridicum Romano-Teutonicum, Das ist: vollständiges Lateinisch-Teutsches Juridisches Hand-Lexicon*, Nürnberg 1721 (1723, 1726, 1753). Su di lui ADELUNG, *Fortsetzung zu Jöchers Gelehrten-Lexikon* 5 (1816) 887 s.

⁽¹⁶⁴⁾ Così J. TH. SPRENGER, *Institutiones iuris publici*, Frankfurt 1667; J. F. RHEZ, *Institutiones iuris publici*, Frankfurt/O. 1683; J. STRAUCH, *Institutiones iuris publici*, a cura di Kulpis, Frankfurt 1683; B. G. STRUVE, *Syntagma iuris publici*, Jena 1711; C. O. RECHENBERG, *Institutiones iuris publici*, Leipzig 1718.

soprattutto riguardo ai lavori di Vitriarius e Pfeffinger ⁽¹⁶⁶⁾ non toglieva nulla al fatto che il diritto pubblico fosse profondamente permeato da concetti del diritto romano e dalla relativa metodologia.

Nonostante, dall'inizio del XVII secolo, si fosse diffuso il generale rifiuto, a livello di *ius publicum*, del diritto romano in quanto fonte, vi furono intensi fenomeni di recezione. La posizione dei pubblicisti verso il diritto romano rimase ambivalente. Vi era accordo sul fatto che il diritto costituzionale positivo formasse il tessuto connettivo della materia ⁽¹⁶⁷⁾. Al tempo stesso, però, il diritto costituzionale positivo non poteva essere affrontato se non avvalendosi dello strumentario scientifico sviluppato a partire dal diritto romano.

V. *La nuova tematica.*

Le questioni di fondo intorno a cui ruotava il nuovo *ius publicum* provenivano da tre direzioni. Emergevano dalla graduale modifica della costituzione imperiale a partire dal 1555, dalle tensioni fra fazioni religiose, inaspritesi nel quadro della Controriforma, e dalla sovranità territoriale che prendeva forma nei territori maggiori. I tre fattori erano strettamente interdipendenti: i mutamenti salienti della costituzione imperiale risalivano alla scissione confessionale, e l'evoluzione della sovranità territoriale fu fortemente agevolata dal ristagnare della costituzione imperiale.

⁽¹⁶⁵⁾ M. STOLLEIS, *Pfeffinger*, HRG III (1984) 1723 s.

⁽¹⁶⁶⁾ G. G. TITUS, *Specimen iuris publici Romano-Germanici*, Leipzig 1698.

⁽¹⁶⁷⁾ G. ENGELBRECHT, *De usu iuris Romani in iure publico R. G.*, Helmstedt 1692; F. G. LAUTENSACK, *De inepta ratione decidendi controversias iuris publici ex legibus Romanis et iure canonico*, Erfurt 1710; M. H. GRIEBNER, *De praeiudicio principum imperii ex abusu iuris Iustinianei*, Wittemberg 1715; E. OTTO, *Diss. De abusu legum Romanarum in iure publico*, Duisburg 1718; H. KLUGKIST, *Oratio de auctoritate legum Romanarum in iurisprudencia publica*, Bremen 1729; E. C. WESTPHAL, *Vom Gebrauche des römischen Rechts in dem teutschen Staatsrecht und der Privatrechtsgelehrsamkeit der erlauchten Personen im Reich*, Halle 1779; A.J. SCHNAUBERT, *Vom Gebrauch der in Teutschland geltenden fremden Rechte bei Erörterung der ins teutsche Staatsrecht gehörigen Materien*, in: *Beiträge zu dem teutschen Staats- und Kirchenrecht*, Göttingen 1783, II, 95-146.

1. *Confessionalizzazione e costituzione imperiale.*

Dagli anni Settanta del XVI secolo la pace confessionale nell'Impero aveva iniziato a vacillare per una serie di eventi locali. L'ideologia riformista luterana si trovava ora, dopo l'iniziale espansione, in fase di consolidamento. Il più recente Calvinismo poteva ancora vantare conquiste territoriali, e ad Heidelberg aveva trovato anche una sede politica. Allo stesso tempo, dal lato cattolico, tornavano energie e fiducia nelle proprie forze: il Concilio Tridentino produceva i suoi effetti, in concomitanza con l'inizio del rapido affermarsi dei Gesuiti. Laddove apparisse promettente, i Gesuiti tentavano di convincere i ceti ad una nuova offensiva, che consentisse di riconquistare il terreno perduto ⁽¹⁶⁸⁾. Una « confessionalizzazione militante si andò reimpossessando della vita spirituale, degli ideali di massa, del pensiero giuridico e della politica interna ed estera » ⁽¹⁶⁹⁾. L'energica ricattolicizzazione di Würzburg ⁽¹⁷⁰⁾, l'inutilità dei tentativi protestanti di consolidare la posizione religiosa di siffatte città evangeliche o di aristocrazie territoriali circondate da aree cattoliche (1575/76) ⁽¹⁷¹⁾, l'altrettanto vana protesta dei conti di Wetterau contro l'abolizione delle prebende per canonici

⁽¹⁶⁸⁾ M. RITTER, *Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges (1555-1648)*, 1889 (ristampa 1974), vol. I, 263 ss., II, 3 ss. Una nuova grande sintesi si trova in E. W. ZEEDEN, *Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe 1556-1648*, 1977, 15-82. Sulla qui considerata questione si concentra anche M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983, 82 ss. e viene quindi qui in seguito presupposto; dello stesso autore, *Reichsrecht und « Zweite Reformation »: Theologisch-juristische Probleme der reformierten Konfessionalisierung*, in: H. SCHILLING (a cura di), *Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland — Das Problem der « Zweiten Reformation »*, 1986, 11 ss.; dello stesso autore, *Die Krise der Religionsverfassung des Reiches und die Anfänge des Dreißigjährigen Krieges*, in: K. REPGEN (a cura di), *Krieg und Politik 1618-1648, Europäische Probleme und Perspektiven*, 1987; W. SCHULZE, *Concordia, Discordia, Tolerantia, Deutsche Politik im konfessionellen Zeitalter*, in: ZHF, Beih. 3 (1987), 43 ss.

⁽¹⁶⁹⁾ HECKEL (nt. 168), 1983, 88.

⁽¹⁷⁰⁾ RITTER (nt. 168) I, 624; HECKEL (nt. 168) 86.

⁽¹⁷¹⁾ Il richiamo alla cosiddetta *Declaratio Ferdinanda* del 24 settembre 1555 a favore dei sudditi protestanti nei territori della Chiesa non fallì perché il potere rappresentante di FERDINANDO o CARLO V fosse dubbio o perché la *Declaratio* non fosse parte del decreto imperiale, ma perché i territori della Chiesa non volevano privarsi del loro *jus reformandi* e gli Asburgo dopo il 1555 non erano pronti a imporre la *Declaratio* che aveva svolto il suo compito tattico.

e abati (172), la lotta per la supremazia confessionale ad Aquigrana (173), il conflitto sull'amministrazione protestante dell'arcivescovato di Magdeburgo, che avrebbe poi portato alla paralisi del tribunale camerale (174), la « guerra di Colonia » scatenata (e persa) dall'arcivescovo cittadino Gebhard Truchseß (1582) (175), il conflitto capitolare di Strasburgo (176), quello dei quattro monasteri, che causò la fine anche della dieta delle deputazioni (1601) (177), ed infine la conclusione, avvilente per i protestanti, delle controversie di Donauwörth (178) — tali problemi, la cui natura di effetti « in serie » di un unico fenomeno era incontestabile, preoccuparono profondamente i protestanti. Infatti, in ultima analisi, erano i cattolici ad affermare dovunque le loro posizioni, o i loro adepti ottenevano almeno una situazione di stallo, con la possibilità di futuri sviluppi. Un accordo sulla questione religiosa si faceva sempre più illusorio, sia sul piano teologico sia su quello della costituzione imperiale.

Di conseguenza si fece più aspra la lotta su principi e procedure. Di particolare importanza divenne stabilire chi dovesse, nelle questioni controverse, aver l'ultima parola, decidere con effetti vincolanti e stabilire le modalità dell'esecuzione. Il conflitto confessionale sfociò pertanto in un conflitto giurisdizionale (179), e, alla fine, in una guerra. Nel 1601 la deputazione imperiale incaricata dell'ispezione del tribunale camerale smise la propria attività (180), nel 1608 la dieta imperiale si concluse per la prima volta senza un decreto imperiale

(172) RITTER (nt. 168) I, 472, 476.

(173) RITTER (nt. 168) I, 577 s.; II, 71, 154 ss.

(174) HECKEL (nt. 168) 84 s.

(175) G. v. LOJEWSKI, *Bayerns Weg nach Köln*, 1961; dello stesso autore, *Bayerns Kampf um Köln*, in: H. GLASER (a cura di), *Wittelsbach und Bayern*, vol. II/1, 1980, 40-47 con ulteriore letteratura.

(176) A. MEISTER, *Der Straßburger Kapitelstreit 1583-1592. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation*, 1899; GEBHARDT, II, 148 con ulteriore letteratura.

(177) RITTER (nt. 168) II, 160-166; HECKEL (nt. 168) 89 s.; D. KRATSCH, *Justiz, Religion, Politik. Das Reichskammergericht und die Klosterprozesse im ausgehenden 16. Jahrhundert*, 1990.

(178) M. LOSSEN, *Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian*, 1866; F. STIEVE, *Der Kampf um Donauwörth im Zusammenhang der Reichsgeschichte*, 1875; R. BREITLING, *Der Streit um Donauwörth*, ZBLG 2 (1929) 275-298.

(179) R. SMEND, *Das Reichskammergericht*, 1. Teil, 1911, 190-195.

(180) Vedi sopra nt. 177.

e la pace religiosa del 1555 non fu più confermata. Sorsero l'Unione protestante e la Lega cattolica e nel 1613 si sciolse definitivamente la dieta imperiale ⁽¹⁸¹⁾.

Soprattutto negli anni dal 1583 al 1613 si andò pericolosamente accumulando materiale esplosivo. Le opposte fazioni si combattevano con tutti i mezzi a disposizione. Alla paralisi delle istituzioni dell'Impero si aggiunse il rifiuto di prestare aiuto nella guerra contro i turchi del 1593-1606, il compiersi rapido di eventi spesso evidentemente illegali — come nel caso della lotta per la successione a Jülich — e, infine, sempre più spesso, le azioni militari (ancora) territorialmente limitate (Aquisgrana, Colonia, Donauwörth). Tutti i conflitti furono accompagnati da processi in cui di primario interesse era l'accertamento della *competenza giurisdizionale*.

2. Iurisdictio.

Punto di partenza del dibattito sulla *iurisdictio* fu Ulpiano: « *Imperium aut merum aut mixtum est. Merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia* » (D. 2.1.3) ⁽¹⁸²⁾.

A partire dal tardo Medioevo tale passo era stato interpretato e applicato a realtà mutevoli ⁽¹⁸³⁾. Potestà punitiva (*merum*) e potestà giurisdizionale in controversie civilistiche (*mixtum*) erano divenute, nel tardo XVI secolo, simbolo dell'autorità territoriale ⁽¹⁸⁴⁾. A colui che fosse titolare del *merum & mixtum imperium* doveva ritenersi spettare la *superioritas territorialis*. Oltre a tale accezione, *iurisdictio* era impiegata nel senso di amministrazione della giustizia, applica-

⁽¹⁸¹⁾ RITTER (nt. 168) II, 159 ss. Un'interessante fonte offre A. CHROUST, *Abraham von Dohna. Sein Leben und sein Gedicht auf den Reichstag von 1613*, 1896.

⁽¹⁸²⁾ A. STEINWENTER, *Jurisdictio*, RE 10 (1919) Sp. 1155-1157; R. HOKE, *Imperium merum et mixtum*, HRG II (1978) 333.

⁽¹⁸³⁾ P. COSTA, *Jurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

⁽¹⁸⁴⁾ D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt*, 1975; 17 ss., 186 ss. con riferimenti comprensivi.

zione del diritto, potere pubblico e *maiestas* ⁽¹⁸⁵⁾. L'ampiezza delle varianti di significato dimostra come fosse corrente all'epoca — e sino al XVIII secolo — la convinzione che l'attività giudiziale fosse il nocciolo della pubblica autorità ⁽¹⁸⁶⁾ e che le forme non giudiziali di quest'ultima fossero in ultima analisi da ricondurre a manifestazioni « giurisdizionali » in senso lato: nel senso, cioè, che l'autorità possa stabilire, sia in generale che nelle singole ipotesi, cosa sia legittimo. Da questo punto di vista era secondario di quali strumenti si serviva cioè se di legge, giudizio o ordinanza.

Data l'ampiezza di significato del termine *iurisdictio*, i problemi costituzionali dell'Impero finivano per essere rapportati quasi automaticamente a tale questione. La fissazione della *forma imperii* era propedeutica all'attribuzione della competenza giurisdizionale. La distribuzione del potere fra imperatore e ceti costituiva ripartizione della *iurisdictio* fra *maiestas* e *potestas*. La sottomissione dell'imperatore alle leggi fondamentali dell'Impero implicava una limitazione della sua *iurisdictio* a favore del tribunale camerale. L'interpretazione di diritto comune del titolo *de iurisdictione* era così applicata al diritto costituzionale imperiale moderno e alle nuove istituzioni del tribunale camerale e del tribunale palatino ⁽¹⁸⁷⁾.

Dal confluire di tali correnti, di cui quella di diritto comune era favorevole all'imperatore, quella fondata sul diritto costituzionale imperiale tornava invece utile ai ceti, sorse la nuova disciplina del diritto pubblico. L'addensarsi dell'interesse sul tema della *iurisdictio* fu determinato dal fatto che il termine possedeva una pluralità di significati, consentendo dunque di abbracciare tutti i gradi e le varianti di realizzazione della pubblica autorità. Il commento sulla *iurisdictio* si rivelò dunque oggetto ideale per trattazioni complessive del diritto pubblico; si trattava infatti, in sostanza, dei problemi della sovranità e dell'esercizio del potere. Georg Brautlacht ne rendeva

⁽¹⁸⁵⁾ Vedi per esempio J. LAMPADIUS, *De Jurisdictione, Juribus Principum et statuum Imperii*, Heidelberg 1620, I, 1, che differenzia tra 11 variazioni di significato della *iurisdictio*. Sulla « *Maiestas seu suprema iurisdictio* » vedi la terza parte di LAMPADIUS.

⁽¹⁸⁶⁾ O. v. GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, 1868-1913 (ristampa 1954), IV, 209 s.

⁽¹⁸⁷⁾ Vedi sopra 135-143.

avvertiti già nel 1620, nell'annotare che i termini *regalia* e *iurisdictio* ricomprendevano *maxima iuris publici pars* (188).

a) *I primi trattati.*

Avendo la Riforma suscitato un inatteso riaccendersi delle discussioni di epoca tardo medievale sulla suddivisione di poteri fra Imperatore e Papa, anche i testi antichi riacquistarono interesse politico. Già la prima edizione a stampa di Marsilio da Padova del 1522 apparve a Basilea corredata dalla prefazione di un religioso protestante, forse il Beato Renano (1485 — 1547) (189). A partire dalla fine del XVI secolo, e sino alla Guerra dei Trent'anni, si moltiplicarono le edizioni di Marsilio (190): una di esse è intitolata addirittura *Legislator Romanus de iurisdictione et potestate tam seculari quam ecclesiastica* (191).

Una prima raccolta di antichi scritti medievali in tema di giurisdizione fu pubblicata da Simon Schard (1535-1573), nel 1561, arricchita di un suo trattato sull'origine del collegio dei principi elettori (192). Nell'ultimo ventennio del XVI secolo prese così avvio una nuova fase di rielaborazione sistematica della *iurisdictio*, sulla base di D. 2.1.3. Heinrich Bocer (1531-1630) tenne dispute sul tema a Tubinga (193), Georg Obrecht (1547-1612) tenne, dal 1586, corsi a

(188) G. BRAUTLACHT, *Epitome Jurisprudentiae publicae universae*, (1620) Jena 1622. Cfr. sotto 217.

(189) R. SCHOLZ (a cura di), *Marsilius von Padua, Defensor Pacis*, 1932, LXVII s.

(190) Frankfurt 1592 (2a. ed. Heidelberg 1599); Frankfurt 1612, 1613; M. GILDAST, *Monarchia S.R.I.*, Hanau e Frankfurt 1611-1614, vol. II, 154-312, con cinque ulteriori edizioni fino al 1692.

(191) Così quella del giurista di Danzica DANIEL PATTERSON, Frankfurt 1613. Patterson faceva parte del cerchio di Marburgo di giuristi riformati intorno a HERMANN VULTEJUS e GEORG MARTIN.

(192) S. SCHARD, *De iurisdictione, autoritate, et praeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica, deque Juribus regni & Imperii*, Basel 1561 (la prefazione è datata 1561, la stampa 1552, fatto che non può corrispondere all'età di SCHARD. Anche il trattato contro ONUPHRIUS PANVINIUS, 1529-1568 sul collegio elettore è stato pubblicato nel 1561, non nel 1566 come afferma PÜTTER I, 142). Una seconda edizione fu pubblicata a Strasburgo nel 1698 da ZETZNER.

(193) H. BOCER, *Disputationum de universo ... Classes I-V*, Tübingen 1592-1602 (nella 2ª ed. 1612/13 ampliato delle *Classis VI* di diritto processuale); dello stesso autore, *De iurisdictione tractatus*, Tübingen 1609. Su di lui STINTZING I, 696-698.

Strasburgo *de iurisdictione et imperio*, che si rifacevano alla tradizione di diritto comune (*ex testibus Iuris Civilis* ed *ex iure interpretum*), con riferimento però anche alla prassi dell'epoca⁽¹⁹⁴⁾. Si trattava di un modello cui anche Obrecht si era apertamente attenuto nelle sue lezioni di diritto processuale: un collegamento fra diritto comune e canonico da un lato e prassi del tribunale camerale dall'altro⁽¹⁹⁵⁾.

Il corso di Obrecht ha rilevanza non solo perché, si tratta forse delle prime lezioni in assoluto sul tema, ma anche perché data la ricchezza del materiale usato e il riferimento a questioni di diritto imperiale concernenti la *iurisdictione*, rappresenta l'inizio della pubblicistica imperiale tipica di Strasburgo⁽¹⁹⁶⁾. Obrecht tratteggia le istituzioni della costituzione imperiale (imperatore, ceti, dieta dell'Impero e giurisdizione imperiale), per poi occuparsi, nella seconda parte dell'opera, di *merum et mixtum imperium*, ossia della *iurisdictione* quale perno dell'autorità territoriale: infatti, *qui iurisdictionem habet, praesumitur esse dominus illius loci*⁽¹⁹⁷⁾.

Da questo momento in poi ha inizio una serie ininterrotta di commentari dal titolo *de iurisdictione*. Negli anni fra il 1590 e il 1630 contiamo più di venti trattati sull'argomento; si sviluppano schemi strutturali e peculiarità contenutistiche; i trattati sulla giurisdizione finiscono per sfociare in trattazioni generali di *ius publicum*.

b) *La controversia fra Marburgo e Gießen.*

La serie ha inizio a Marburgo con Hieronymus Treutler, ma in particolare con Hermann Vultejus (1555-1634)⁽¹⁹⁸⁾ e il suo com-

(194) G. OBRECHT, *Tractatus de iurisdictione et imperio ... ex iure interpretum & testibus Iuris Civilis, ac odierna seculi huius Praxi luculentissime pertractatus*, a cura di OTHO MELANDER, Mühlhausen 1602 e a completamento: *In Obrechtii disputationes*, Oberursel 1603. Entrambe le stampe non erano autorizzate. Solo il figlio JOHANN THOMAS OBRECHT pubblicò lo scritto sulla giurisdizione nel 1617 a Strasburgo.

(195) A. SCHINDLING, *Humanistische Hochschule und Freie Reichsstadt. Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538-1621*, 1977, 304 s.

(196) A questo proposito STINTZING I, 672 s.; SCHINDLING (nt. 195) 303 ss. (307); H. MAIER, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*, 1980², 122, nt. 124.

(197) G. OBRECHT, *Tractatus* (nt. 194) cap. XIV.

(198) H. TREUTLER, *De iurisdictione* (1592), in: dello stesso autore, *Selectarum Disputationum ad Jus civile Justinianum vol. duo*, Marburg 1617. — Su VULTEJUS vedi

mento su giurisdizione e competenze dei tribunali ⁽¹⁹⁹⁾ Treutler sosteneva non potersi più applicare i principi del diritto romano alla giurisdizione, dato che l'Impero non aveva più una forma di governo monarchica pura, e invalidava il principio *princeps legibus solutus* ⁽²⁰⁰⁾: ciò condusse alla nota controversia con il professore di Gießen Gottfried Antonius (1571-1618). Essa fu condotta da Gießen attraverso ben sei scritti di Antonius ⁽²⁰¹⁾, da Marburgo ad opera dell'allievo di Vultejus, Georg Martin ⁽²⁰²⁾. Mentre la prima disputa di Antonius del 1606 discuteva ancora in modo convenzionale il concetto di *iurisdictio* nei due aspetti di *merum* e *mixtum imperium*, passando in rassegna i titolari della potestà giurisdizionale ed i tribunali dell'Impero sino all'istanza giurisdizionale minore, la *Disputatio* sul tribunale camerale imperiale del 1607 formulava già la tesi, unita ad un violento attacco a Vultejus, secondo cui Rodolfo II era un vero monarca, e in quanto tale *legibus solutus*.

Facile la replica. Georg Martin, come già Vultejus, sminuiva l'importanza del diritto romano, data la distanza storica: ne contestava perciò l'applicazione in quanto assolutamente inadatto alle condizioni del 1607. Ciò in riferimento sia alla *lex regia* (Inst. 1.2.6) che alla teoria dei quattro imperi derivata dal profeta Daniele. Si

STINTZING I, 452-465; A. MAZZACANE, *Umanesimo e sistematiche giuridiche in Germania alla fine del Cinquecento: equità e giurisprudenza nelle opere di Hermann Vultejus*, in: *Annali di storia del diritto* 12-13 (1968/69) 257-319.

⁽¹⁹⁹⁾ H. VULTEJUS, *Commentarius ad titulos Codicis qui sunt de jurisdictione et foro competenti*, Frankfurt 1599 (1625, 1630). A questo proposito STINTZING I, 462; F. H. SCHUBERT, *Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit*, 1966, 541.

⁽²⁰⁰⁾ D 1.3.31; 32.23; Inst. 2.17.8.

⁽²⁰¹⁾ G. ANTONIUS, *Disputatio de Jurisdictione veteri et nova seu hodierna maxime quatenus in Principe Germano residet*, Gießen 1606; dello stesso autore, *Disputatio de Camerae Imp. Jurisdictione*, Gießen 1607; dello stesso autore, *Disputatio apologetica de potestate Imperatoris legibus soluta, et hodierno Imperii statu ... adversus Hermannum Vultejum*, Gießen 1608; dello stesso autore, *Disputatio Anti-Vultejana secunda, tertia, quarta*, Gießen 1609/10. Su ANTONIUS vedi STEFFENHAGEN, ADB 1 (1875) 496 s.; STINTZING I, 136.

⁽²⁰²⁾ G. MARTIN, *Disputatio prima in institutiones iuris civilis: De Potestate Imperatoris legibus soluta & hodierno Imperii statu, adversus Gothofredum Antonium*, IC Gießenem, Marburg 1607 (anche da M. GOLDAST, *Politica Imperialia*, Frankfurt 1614, 630-636); dello stesso autore, *Contraria non Contraria, id est, Conciliationes omnium antinomiarum, quae in institutionibus Imperialibus occurrunt ... quibus etiam annexa est Apologia, Calumniis D. Antonii ... opposita*, Marburg 1608.

attaccava così sia la legittimazione fondata sul diritto romano che quella biblica dell'ideologia imperiale. Forma di Stato e forma di governo andavano distinte alla maniera di Bodin, e comunque l'Impero non poteva considerarsi, quanto al *modus administrandi*, una monarchia pura. Alla luce della teoria di Bodin⁽²⁰³⁾, l'imperatore era vincolato alle leggi fondamentali: da ciò si evinceva che l'imperatore era subordinato ad un giudice nella Renania-Palatinato. Anche il *topos* storico della *translatio imperii* non era al sicuro dalla critica storica, ove si tentasse di derivarne la condizione di *legibus solutus* per l'imperatore, o (dato ben più importante sul piano pratico) di far leva sulla sua pienezza di poteri giurisdizionali per trasferire le competenze del tribunale camerale imperiale al tribunale palatino.

Gottfried Antonius, nella fase seguente della disputa, moderò le sue posizioni, col precisare che non vi era dubbio sulla sottomissione dell'imperatore alle leggi fondamentali, considerate in qualità di contratti. Tuttavia, riguardo alle altre leggi di diritto positivo, l'imperatore doveva reputarsi *solutus*, come risultava dal diritto romano e dalla prassi camerale imperiale: pertanto il fatto che l'imperatore fosse subordinato a un giudice non valeva a tali fini⁽²⁰⁴⁾. Essendo l'imperatore titolare dei diritti di *maiestas*, era possibile attribuirgli la *iurisdictio*.

L'argomentazione di Antonius non era soltanto fondata su un circolo vizioso (si derivava la *maiestas* dalla potestà giurisdizionale, per far risultare poi da quest'ultima la *iurisdictio*): era del tutto contraddetta anche dalla prassi imperiale; infatti anche la mera legislazione imperiale aveva fondamento « contrattuale »: l'azione coordinata dei ceti era costituzionalmente fondata sia a livello imperiale che territoriale. Perciò gli studiosi di Gießen erano costretti a servirsi in larga misura di formule inadeguate a sostenere la critica storica e il semplice confronto con la realtà. Ciò doveva mostrarsi ancor più chiaramente per l'allievo di Antonius, Dietrich Reinkingk, nel corso della Guerra dei Trent'anni⁽²⁰⁵⁾.

(203) Tesi 63: Questi « contengono (ut hodie loquuntur) la costituzione della polizia » — un utilizzo notevolmente precoce della parola « costituzione ».

(204) G. ANTONIUS, *Disputatio apologetica*, 1608 (nt. 201), Th. 19, 34 s.

(205) CH. LINK, *Dietrich Reinkingk*, in: *Staatsdenker*³, 1995, 78-99.

Il dibattito, apparentemente limitato all'Assia — Marburgo e Gießen non soltanto erano esponenti delle due distinte correnti, ma rivali anche sul piano confessionale — è in realtà prodromico al sorgere delle due grandi scuole della pubblicistica imperiale. La corrente di Marburgo, favorevole ai ceti, fu proseguita in particolare a Jena; quella imperiale si perpetuò a Gießen grazie a Reinking, ma non trovò, se si prescinde da Vienna, un centro geograficamente ben individuato.

c) *Michaelis, Stephani, Paurmeister.*

Nel quadro della discussione, ormai sempre più fitta, sulla potestà giurisdizionale, accanto ai *De iurisdictione libri tres* di Scipione Gentili (1601) ed al *De iurisdictione tractatus* di Heinrich Bocer (1609), si segnalano tre opere di specifico orientamento pubblicistico. Anzitutto l'ampio trattato dell'Assessor del tribunale camerale di Soest, Thomas Michaelis⁽²⁰⁶⁾, che comincia col trattare dei pieni poteri dell'imperatore, svincolato dall'autorità papale, di quell'*imperium* che ha come componente fondamentale la *iurisdictione*. Giurisdizione è qui sinonimo di sovranità: conferisce signoria universale, potere legislativo e gli altri diritti di sovranità. Ciò non corrisponde però alla realtà del potere imperiale, come lo stesso Michaelis ammette. Limitano la *iurisdictione* perdite sostanziali di potere e la subordinazione al diritto attraverso le leggi fondamentali: la posizione monarchica dell'imperatore o la qualificazione dell'Impero come monarchia non ne risulta tuttavia intaccata. Bodin era dunque respinto.

Da tale ampia attribuzione di significati alla *iurisdictione* dell'imperatore, Michaelis passa a trattare del tribunale camerale. Ne intende la competenza come limitazione, a favore dei ceti, della giurisdizione imperiale. Laddove è giuridicamente competente il tribunale camerale, sotto l'aspetto personale, materiale e territoriale, è escluso l'intervento dell'imperatore. Il tribunale è a sua volta limitato dall'autorità territoriale (di cui si tratta subito dopo), in

(206) TH. MICHAELIS, *Conclusiones Juridicae de S. S. Caesareae Majestatis, Camerae, Statuum Imperii & aliorum Magistratum Jurisdictione ad praesentem Germanorum Rei-publicae formam & usum accomodatae*, 1601. Apparentemente il trattato fu pubblicato per la prima volta a Basilea nel 1607. Ulteriori edizioni nel 1611, 1614, 1618, 1621, 1644.

forza dei privilegi di *appellatio*: Michaelis si spinge a riconoscere una *fundata intentio di iurisdictio* (nel senso di « amministrazione della giustizia ») in favore dei territori.

Seguono osservazioni sulle cause di acquisizione della *iurisdictio*, sulla distinzione di essa in giurisdizione penale e civile (*merum & mixtum*), su giurisdizione superiore e minore. Da qui si passa a trattare i diversi tipi di pena e la procedura, fra l'altro, su tortura, fori competenti e privilegi di competenza. In conclusione si torna all'accezione generale di giurisdizione nel senso di *imperium*. In un lungo e dotto *excursus* Michaelis illustra la gerarchia dei funzionari dell'Impero romano ponendola sommariamente a raffronto con le posizioni comparabili della burocrazia imperiale ⁽²⁰⁷⁾.

Quel che sembrava dunque un passo in avanti verso il superamento del diritto romano si rivela quasi un ritorno all'Impero « romano ». L'ambivalenza della formula unitaria *Imperium romano-germanicum* si riflette dunque anche in quest'opera.

Di più ampio respiro e più concreto è invece il trattato sulla giurisdizione del professore di Greifswald Matthias Stephani (ca. 1565-1646) ⁽²⁰⁸⁾. Mentre il fratello, Joachim Stephani ⁽²⁰⁹⁾, si dedicava alla giurisdizione ecclesiastica, Matthias si valeva, per introdurre la teoria della giurisdizione, di una parte generale: significato e ripartizione (*merum & mixtum*), con ampia trattazione del diritto penale e dei diversi tipi di pena corrispondenti ai singoli delitti. Nella parte speciale la trattazione prende le mosse dalla giurisdizione di imperatore e Impero, a partire dall'imperatore romano sino al tribunale camerale, per dedicarsi successivamente a principi elettori, principi, altri nobili sino alla giurisdizione minore. Non v'è ancora distinzione fra « giurisdizione » e « sovranità territoriale »,

⁽²⁰⁷⁾ MICHAELIS (nt. 206), Th. 11-129; 130-150.

⁽²⁰⁸⁾ M. STEPHANI, *Tractatus de iurisdictione*, Greifswald 1606 (2^a ed. Frankfurt 1610/11; 3^a ed. Frankfurt 1623); dello stesso autore, *Codicis Iustiniani libri primi, priorum tredecim titulorum, qui sunt de sacro sive ecclesiastico iure et iurisdictione, interpretatio*, Frankfurt 1611. Le notizie biografiche sono scarse: STINTZING I, 729; EISENHART, ADB 36 (1893) 95.

⁽²⁰⁹⁾ J. STEPHANI, *De iurisdictione Iudaeorum, Graecorum, Romanorum, et ecclesiasticorum libri IV*, Greifswald 1582 (2^a ed. Frankfurt 1604). Su di lui EISENHART, ADB 36 (1893) 93.

laddove si discute di *iurisdictio* subordinata alla corte imperiale ⁽²¹⁰⁾: sin qui il trattato contiene dunque una fiera descrizione sistematica dello *Ius publicum Imperii* e dei territori. Solo nel terzo libro Matthias Stephani si occupa — assieme alla *iurisdictio* nelle università — di *iurisdictio ecclesiastica*, un campo nel quale i due fratelli si sono segnalati per la fondazione della teoria episcopale statalistica. Alla luce di tale teoria, nel 1555 i diritti dei vescovi cattolici nei territori evangelici sarebbero stati sospesi, e trasmessi ai relativi signori del territorio ⁽²¹¹⁾. *Cuius regio eius religio* è la formula coniata all'uopo da Stephani. Ciò significa che il fondamento della signoria territoriale è il diritto imperiale e che il contenuto del relativo *ius episcopale seu iurisdictio spiritualis* va determinato in base al diritto canonico. Pertanto il sovrano del territorio è titolare, nella sua duplice posizione di signore secolare e di capo spirituale, di una duplice *iurisdictio*. La prima fondata sulla sovranità territoriale, la seconda sui principi costituzionali imperiali: la teoria episcopale getta in tal modo un ponte fra diritto costituzionale imperiale e diritto costituzionale territoriale. Alla chiesa evangelica veniva in tal modo conferito un saldo fondamento giuridico, almeno *prima facie* al di fuori della sfera di intervento del signore del territorio. Tale teoria, inoltre, corrispondeva pienamente alle esigenze del preassolutismo tedesco, realizzando un equilibrio fra l'indipendenza dall'Impero e la necessità di trovare legittimazione nella costituzione imperiale. Mirata realizzazione della sovranità territoriale e inquadramento nell'affidabile cornice della costituzione dell'Impero non si escludevano reciprocamente, anzi si integravano significativamente.

Di particolare rilievo in questa fase di fondazione dello *ius publicum*, resa manifesta anche grazie ai trattati sulla giurisdizione, l'opera del consigliere segreto e cancelliere di Brunswick-Luneburg Tobias Paurmeister (1555-1616) ⁽²¹²⁾. Essa è sempre stata citata con

⁽²¹⁰⁾ STEPHANI, *Tractatus* (nt. 208), cap. VII: De iurisdictione, sive iure superioritatis, vulgo die LandsObrigkeit.

⁽²¹¹⁾ M. HECKEL, *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, 1968, 79 ss.

⁽²¹²⁾ Sulla biografia vedi FRIEDLÄNDER, ADB 2 (1875) 181 s. e ADB 25 (1887) 795; STINTZING II, 178; SCHUBERT (nt. 155) 495 ss.; H. GROSS, *Empire and Sovereignty*, Chicago 1974, 146 ss.

favore sia per la presa di distanza programmatica dal diritto romano ⁽²¹³⁾ sia in quanto esempio della possibilità di trattare l'intera materia dello *ius publicum* sotto la dicitura *de iurisdictione* ⁽²¹⁴⁾. « La sua opera » — scriveva Pütter — « è di intonazione ben più pratica di quelle scritte dai predecessori, piena di materiali tedeschi, tratti dalle leggi imperiali e da altri scritti più recenti sulla costituzione imperiale, è ancora oggi utile e di ampia fama. Essa però contiene ben più di quanto in genere ci si aspetterebbe di trovare sotto tale dicitura, quasi un trattato completo di diritto statale tedesco » ⁽²¹⁵⁾.

L'attenzione alla scienza ed alla prassi politica è parte del metodo di Paurmeister, nel senso di una particolare attenzione alla realtà materiale di territori e Impero ⁽²¹⁶⁾. Predominano gli autori delle « politiche », fra cui Lipsius. Uno dei momenti più importanti del primo libro è costituito dalla critica di Bodin. Dalla rassegna critica dei diritti di maestà e delle regalie Paurmeister prende lo spunto per sviluppare la propria teoria territoriale dello *status mixtus*. Ne consegue il ripudio della *lex regia* e della formula *legibus solutus* applicata all'imperatore ⁽²¹⁷⁾, che per il cancelliere e luterano del Brunswick è motivata da argomenti di politica territoriale e confessionale.

Il secondo libro è dedicato alla *iurisdictione* in senso proprio, quale giurisdizione in senso moderno. Il discorso si snoda ancora una volta nell'ambito della piramide imperiale dall'alto verso il basso: da imperatore e Impero si passa a principi elettori e principi, per concludere con la giurisdizione cittadina.

d) *Engelbrecht, Lampadius.*

I trattati sulla giurisdizione anteriori alla grande guerra si fondano tutti sul tradizionale commentario del diritto comune al titolo

⁽²¹³⁾ KULPIS, *De Studio iuris publici*, 1700², 60s.

⁽²¹⁴⁾ STINTZING II, 178; GROSS (nt. 212) 146 s.

⁽²¹⁵⁾ PÜTTER I, 159.

⁽²¹⁶⁾ T. PAURMEISTER, *Tractatus de Iurisdictione imperii libri duo*, Hanau 1608 (2^a ed. Frankfurt 1616; 3^a ed. con prefazione di J. EICHEL, Helmstedt 1670).

⁽²¹⁷⁾ Altrettanto CH. BESOLD, *Discursus de iurisdictione imperii Romani ad praesentem reipublicae Rom. Germ. Facies accomodatus*, Tübingen 1616.

de iurisdictione dei *Digesta*, ma si orientano in sensi assai diversificati, a seconda del fine da ciascuno perseguito.

La linea evolutiva di maggiore rilievo, già illustrata, produce trattazioni generali sul diritto pubblico. Le opere di Thomas Michaelis, Matthias Stephani e Tobias Paurmeister sono le prime espressioni di tale tendenza. In tale scia si trova anche la tesi di dottorato, del 1613, del futuro cancelliere di Brunswick-Wolfenbüttel, Arnold Engelbrecht (1583-1638) ⁽²¹⁸⁾, dove si fondono armonicamente la tradizione dello *ius commune*, le disquisizioni sulla *translatio imperii* e il diritto costituzionale positivo. Il lavoro di Engelbrecht rappresenta una trattazione sistematica, conciliativa anche per quel che concerne il diritto romano, ma chiaramente ancorata, nei suoi punti nevralgici, ad una *iurisdictione radicata in territorio* alla Paurmeister, nonché all'ambiente politico-confessionale di Helmstedt, Brunswick e Magdeburgo.

In stretta connessione personale e di idee fu scritta la dissertazione, pubblicata a Heidelberg, di Jakob Lampadius (1593-1649) ⁽²¹⁹⁾: vi si riversano non solo le esperienze da *Assessor* presso il tribunale camerale a Speyer, ma anche convinzioni politico-confessionali del tutto analoghe a quelle espresse da Paurmeister ed Engelbrecht. La carriera di Lampadius « dall'università a corte, dalla facoltà al consiglio segreto » ⁽²²⁰⁾, con una sosta presso il tribunale camerale imperiale, è assolutamente tipica per gli anni a cavallo fra il XVI e il XVII secolo. L'osmosi fra teoria e prassi emerge chiaramente dal tenore dello scritto. Dopo aver fornito la tradizionale definizione accademica della *iurisdictione* ed un'illustrazione generale, fondata ancora su bipartizioni ramistiche della struttura aristotelica di una comunità statale, di *maiestas* e *iurisdictione*, l'autore traccia una storia evolutiva dell'Impero sino alla Bolla d'Oro. A tale momento, secondo Lampadius, deve farsi risalire il diritto costituzio-

⁽²¹⁸⁾ A. ENGELBRECHT, *De iurisdictione veteris Reip. Romanae, tum translato ad Germanos Imperio, Imperatoris, ordinis ecclesiastici, Camerae Imperialis, Statuum Imperii, Civitatum Inferiorum*, Helmstedt 1613. Sulla biografia vedi sopra p. 161, nt. 149.

⁽²¹⁹⁾ J. LAMPADIUS, *De Jurisdictione* (nt. 185). Praeses era REINHARD BACHOV VON ECHT, 1575-1634; su di lui M. ADAM, *Vitae Germanorum Jureconsultorum et Politicorum*, Heidelberg 1620, 471 e STINTZING I, 683 ss.

Su LAMPADIUS vedi KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 158-160 con letteratura completa.

⁽²²⁰⁾ STINTZING II, 30.

nale imperiale vigente trattato in modo istituzionale nella terza parte. Il discorso è indirizzato non tanto all'illustrazione della *iurisdictio*, quanto a quella della stessa costituzione imperiale. Alla sommità la condizione dell'autorità imperiale e le sue competenze giurisdizionali; seguono i principi elettori e la dieta imperiale, la dieta dei deputati, i ceti secolari ed ecclesiastici dell'Impero. A tale descrizione si collega quella dei poteri ecclesiastico-statali e fiscali (regalie, diritti feudali dell'Impero, coniazione di monete, imposte). si passa poi a trattare dei territori e della sovranità territoriale, nonché delle città imperiali e della loro potestà coercitiva. Dopo un *excursus* sulle rispettive sfere di competenza di tribunale palatino e tribunale camerale imperiale — evidente, in tale contesto, la dipendenza da Paurmeister e da Besold⁽²²¹⁾ — fanno seguito l'arte della guerra, il diritto di alleanza e le ambascerie, cioè la politica estera della comunità, argomento solitamente trattato anche in sede conclusiva nelle « politiche ».

L'opera di Lampadius è forse l'esempio più evidente della linea evolutiva che giunge all'attuazione di trattazioni generali del diritto pubblico. Occorreva soltanto che cambiasse il titolo, per aversi un trattato sul diritto pubblico dell'Impero⁽²²²⁾.

e) 1613: anno di crisi.

Un secondo contingente di trattati *de iurisdictione* si concentra intorno all'anno critico 1613. Si tratta di controversie, perlopiù

(221) LAMPADIUS (A. 185), Th. 270. BESOLD aveva discusso tale questione poco prima in reazione alla disputa del 1613 (*Discursus de iurisdictione imperii Rom. Ad praesentem reipublicae Rom. Germanicae faciem accomodatus*, Tübingen 1616; *De Imperatoris et Statuum Jurisdictione*, Tübingen 1618).

(222) Pubblicazione curata e commentata da HERMANN CONRING: J. LAMPADIUS, *Tractus de constitutione imperii Romano-Germanici*, Leiden 1634 e 1642 e J. LAMPADIUS, *De republica Romano-Germanica ... cum annotatis H. Conringii*, Helmstedt 1671, (Indice delle opere CONRING Nr. 9, 231)

Altri esempi di questa tendenza si trovano in BESOLD (A. 221); J. CH. MEYFISCH, *De potestate et Jurisdictione Cam. Imp.*, Gießen 1618 (anche in N. HAMPEL, *Nucleus Discursuum*, Gießen 1621); C. H. OPPERMAN, *Dissertatio Methodica de Jurisdictione totius Imperii Tom. Germ. Politica, quae breviter Maiestatis imperatoriae, regalium, electionis Septemvirorum, Superioritatis territorialis, Jurisdictionis Cameralis, feudalis, Austregarum, Academiarum, aliarumq.*, Marburg 1627.

redatte in termini assai concisi, pareri emessi a fini politici concreti. Il problema centrale era costituito dalla concorrenza di diverse potestà giurisdizionali, in particolare dall'esclusione, difesa dai protestanti, del tribunale palatino dalla sfera di competenza del tribunale camerale ⁽²²³⁾: in questa sfera, infatti — così argomentavano i protestanti — l'imperatore esercitava la sua giurisdizione attraverso il tribunale, la potestà giurisdizionale *est ipsa Camera* ⁽²²⁴⁾. In stretta connessione con tale tema stava il quesito: *An Imperator cum statibus in eorum territoriis, concurrat in iurisdictione* ⁽²²⁵⁾? Oltre ad Arumaeus, Kirchberger, Braunschweig, Leipold, Besold e altri ⁽²²⁶⁾ è da rilevare il particolare impegno di Marquard Freher e Michael Löffen nell'interesse del Palatinato ⁽²²⁷⁾. Nei titoli dei relativi scritti il problema è affrontato senza mezzi termini: « Analisi esaustiva della questione se l'imperatore, per quanto concerne le questioni dei singoli territori, possa giudicare in via esclusiva (mediante il tribunale palatino) o debba valersi del consiglio di principi elettori e principi in generale » (1613) e « Analisi esaustiva della questione, sorta nel quadro del Sacro Romano Impero e tuttora irrisolta, se il tribunale palatino dell'imperatore abbia in ogni materia, indistintamente, *concurrentem iurisdictionem* con e accanto al tribunale camerale di Speyer » (1614) ⁽²²⁸⁾.

Entrambe le questioni erano di primaria importanza politica, sia per quanto riguarda il rapporto fra Palatinato e corte viennese, sia in relazione ai rapporti fra questi, da un lato, e l'elettorato di Sassonia

⁽²²³⁾ QU. CUBACH, *An imperator vel aula eius, der Reichshofrath, concurrat cum camera in causis imperii?*, in: ARUMAEUS IV, 29; H. WALBAUM, *Conclusiones inaugurales De Jurisdictione Camerae imperialis Spirensis et foro eius competenti*, Marburg 1627.

⁽²²⁴⁾ OPPERMANN (nt. 222), 172.

⁽²²⁵⁾ C. LEIPOLD, *De Concurrentia iurisdictionis in imperio Romano-Germanico*, Jena 1613, Quaestio III.

⁽²²⁶⁾ D. ARUMAEUS, *De iurisdictione*, in: ARUMAEUS III, 679-695; M. BRAUNSCHWEIG, *De reservata Imperatori Jurisdictione*, Basel 1619; LEIPOLD (nt. 225); BESOLD (nt. 221); MEYFISCH (nt. 222); H. U. HUNNIUS, *De iurisdictione tractatus politicus*, Gießen, 1616.

⁽²²⁷⁾ Compilato da J.J. MOSER, *Neues Tetusches Staatsrecht* 8 (1774), Lib. II, cap. 4, in particolare paragrafi 6-16. La ricerca più recente è presentata da C. P. CLASEN, *The Palatinate in European History 1559-1660*, 1963; fondamentale V. PRESS, *Calvinismus und Territorialstaat. Regierung und Zentralbehörden der Kurpfalz 1559-1614*, 1970.

⁽²²⁸⁾ D. KORNEXL (vedi sopra p. 133, nt. 35) 127; B. SCHWAN (vedi sopra p. 133, nt. 35) 85.

dall'altro, che capeggiava i ceti luterani. L'interpretazione evangelica mirava ad estendere e rafforzare le competenze del tribunale camerale in « tutti i processi e le giustificazioni giudiziarie » (Freher), contestando la qualità dei giudizi del tribunale palatino. Essendo il tribunale camerale imperiale l'unico organo giuridico dell'Impero dovevano essere escluse tutte le altre possibilità di decisione su dispute giuridicamente vincolanti. A tal fine occorreva, da un lato, liberarsi del diritto romano, confacente alle tendenze « assolutistiche » e dall'altro armonizzare la *iurisdictio* nel quadro delle leggi fondamentali dell'Impero. In particolare, l'istituzione del tribunale camerale imperiale ad opera dell'imperatore Massimiliano I andava interpretata alla stregua di una delega, operata in base ad un accordo fra l'imperatore e i ceti, della *iurisdictio* ad un organo rappresentativo, in quanto tale, dell'imperatore ⁽²²⁹⁾. In tal modo risultava possibile impedire interventi unilaterali dell'imperatore nell'istituzione o nelle decisioni, e aggiramenti della competenza del tribunale camerale imperiale.

Il partito cattolico faceva leva, dal canto suo, sul diritto romano ⁽²³⁰⁾, sulle limitazioni di competenza del tribunale camerale e sul riconoscimento del tribunale palatino a seguito dell'accordo di Passau, per derivarne il permanere presso l'imperatore dei diritti di maestà, la cui sussistenza risultava chiara anche solo in base ai *Privilegia de non appellando* unilateralmente concessi. Non si trattava solo di argomenti plausibili sul piano giuridico: anche i rapporti fattuali di potere, il riconoscimento del tribunale palatino e delle prerogative decisionali dell'imperatore ad opera della prassi imperiale si muovevano in questo senso. La paralisi di fatto del tribunale camerale a partire dal 1608 indeboliva ancor più le argomentazioni escogitate in suo favore.

⁽²²⁹⁾ Che i tribunali imperiali giudicassero nel nome dell'imperatore, ma la *iurisdictio* spettasse insieme all'imperatore e ai ceti viene anche ammesso nella pubblicistica favorevole all'imperatore, per esempio da REINKINGK (D. REINKINGK, *Tractatus de Regime seculari et ecclesiastico*, Frankfurt 1551⁵, 75-77).

⁽²³⁰⁾ Cfr. ad esempio ADAM FREISPACH, *De Iurisdictione*, Mainz 1613, che non solo fissa la tradizione di diritto comune della *iurisdictio* e la completa tra l'altro con suggerimenti presi dalla preassi del tribunale camerale imperiale ma anche rappresenta la variante curiale della teoria della *translatio*. Su questo professore di Magonza quasi sconosciuto si veda una breve annotazione in E. PICK, *Mainzer Reichstaatsrecht*, 1977, 42.

f) *Conclusioni.*

I risultati e il rilievo della produzione letteraria in tema di *iurisdictio* negli anni precedenti il 1618 trovano origine nel fatto che la crisi costituzionale dell'Impero del 1600 non poteva più risolversi con i mezzi del 1555. L'antica formula della *iurisdictio* quale condensato di tutti i diritti di sovranità si poneva in una luce nuova rispetto alla situazione medievale. Dopo l'istituzione di tribunale camerale e palatino, che svolsero attività continua e furono accettate come istituzioni concorrenti dalla metà del XVI secolo, si delineò un sempre più accentuato divario fra giurisdizione ed altre attività statuali. Anche nei territori si andò tracciando una serie di gradi di giurisdizione gerarchicamente ordinati, con peculiare importanza e proprie competenze. La questione fondamentale, rappresentata dalla controversia fra interessi esistenzial-religiosi e interessi politici, verteva dunque sulla titolarità della *iurisdictio* ⁽²³¹⁾. E poiché essa tendeva a farsi sempre più « quesito giuridico », il pensiero giuridico-politico ne risultava fortemente stimolato. Si trattava, in ultima analisi, della disputa fra Impero e territori per la sovranità. Era qui che si decideva se all'Impero sarebbe riuscito di inserirsi nella corrente europeo-occidentale che tendeva verso la formazione di stati nazionali sovrani.

Ma la formazione, sin troppo avanzata, di territori politicamente definiti, la situazione di stallo confessionale nell'Impero e il susseguirsi a catena di eventi rovinosi nella guerra fra Palatinato e Boemia, che provocò una guerra europea, avrebbero distrutto tale processo.

3. *Regalie.*

Oltre alla *iurisdictio*, le regalie costituirono un secondo importante punto di partenza per la nascente disciplina del diritto pubblico. I diritti sovrani, riconosciuti sin dal periodo franco, su mone-

⁽²³¹⁾ Altrettanto importante divenne perciò anche la questione sulla *iurisdictio* nei confronti degli ecclesiastici. Più lo stato diventava un'associazione unitaria di sudditi, più aumentava la pressione di abolire le esenzioni. Particolarmente chiaro in H. ARNISAEUS, *De Subjectione et exemptione Clericorum, Item de Protestate temporalis Pontificis in Principes*, Frankfurt 1612, cap. III.

tazione e dazi, edificazione di castelli, salvacondotti, caccia e pesca, risorse minerarie, controllo sui mercati, protezione degli ebrei, eredità vacanti ed eredità di criminali ecc., erano finiti con l'andar del tempo nelle mani dei signori e componevano le basi economiche della sovranità territoriale ⁽²³²⁾. « I principi governano la terra, la pietra, l'acqua e i boschi, la selvaggina e gli animali domestici con la forza », recitava la poesia didascalica di Freidank nel 1230 ⁽²³³⁾. Le diverse origini di tali diritti e la difformità del titolo secondo il quale essi competevano (dovuta alla separazione fra titolarità ed uso) erano giuridicamente conciliabili solo ammettendo che fossero riservati al signore in forza del suo diritto sovrano o dei poteri di disposizione sul territorio ⁽²³⁴⁾.

A causa del loro peso economico, essi spettavano al politicamente più forte, ossia al signore territoriale: con tale evidenza, che gli *iura regalia* — nonostante la loro derivazione « regale » — finirono per essere considerati come prerogativa esclusiva dei signori territoriali ⁽²³⁵⁾. V'è un'osmosi fra le terminologie del diritto territoriale e della teoria delle regalie: al punto che, alla fine, non sono più le regalie a fondare la signoria territoriale, ma è quest'ultima a costituire il *prius* da cui si derivano i diritti patrimoniali. La terminologia rimane a lungo confusa, tanto più che si riconducono fra le regalie anche i diritti secolari su una sede vescovile, e pure l'uso di una sede vescovile nel periodo di vacanza. Non ebbe luogo neppure

⁽²³²⁾ E. WETZEL, *Das Zollrecht des deutschen Königs von den ältesten Zeiten bis zur Goldenen Bulle*, 1893; A. ARNDT, *Zur Geschichte und Theorie des Bergregals und der Bergbaufreiheit*, 1916²; H. W. WAITZ, *Die Entwicklung des Begriffs der Regalien unter besonderer Berücksichtigung des Postregals vom Ende des 16. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, 1939; H. THIEME, *Die Funktion der Regalien im Mittelalter*, ZRG GA 62 (1942) 57-88 (ristampa 1968, adesso Ges. Schriften I, 1986, 181-212); J. OTT, *Der Regalienbegriff im 12. Jahrhundert*, ZRG KA 66 (1948) 234-304; E. SCHRADER, *Bemerkungen zum Spolien- und Regalienrecht des deutschen Königs im Mittelalter*, ZRG GA 84 (1967) 128-171; E. WADLE, *Mittelalterliches Zoll- und Münzrecht im Spiegel der confoederatio*, *Jahrb. f. Numismatik und Geldgesch.* 21 (1971) 187; WILLOWEIT (nt. 184) 47 ss.; J. FRIED, *Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert*, DA 29 (1973) 450-528.

⁽²³³⁾ J. GRIMM, *Deutsche Rechtsaltertümer*, vol. 1, 4^a ed. 1899, 345.

⁽²³⁴⁾ WILLOWEIT (nt. 184) 47 ss.; dello stesso autore, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1, 71.

⁽²³⁵⁾ W. WEGENER, *Regalien*, HRG IV (1986) 472 ss. con ulteriore letteratura.

una precisa distinzione fra regalie (su cose o su diritti), privilegi e riserve imperiali ⁽²³⁶⁾.

La disciplina delle regalie, a partire dall'alto Medioevo, si era sviluppata da un passo del diritto feudale (*Libri feudorum* 2.56) ⁽²³⁷⁾. Il catalogo ivi contenuto, estrapolato dal suo contesto di diritto feudale, a partire dal XVI secolo catalizzò l'interesse, in corrispondenza con il tentativo dei territori di attrarre i diritti di loro spettanza nella sfera della *superioritas territorialis* e, soprattutto, di aumentare le proprie entrate. Di conseguenza, crebbe il numero di scritti in argomento, culminando nel periodo antecedente la Guerra dei Trent'anni, e proliferando sino ai primi del XVIII secolo. Dato però il sorgere, nel XVIII secolo, di un ampio dibattito sul piano cameralistico e di scienza delle finanze intorno a regalie, dazi e imposte ⁽²³⁸⁾, lo sfumare di scritti giuridici sul tema nel XVIII secolo ⁽²³⁹⁾ può interpretarsi come attrazione dell'oggetto di carattere economico verso un'altra disciplina.

È significativo, ai fini del nostro collegamento fra regalie e *ius publicum*, che un gruppo di voci riguardanti le « entrate » del bilancio del nascente Stato moderno abbia fornito spunto a disquisizioni giuspubblicistiche. Ed è altrettanto significativo che nasca un genere letterario, la trattatistica *De regalibus* e che tali trattati forniscano da un lato materiale per la discussione sul sorgere della sovranità territoriale, e dall'altro la possibilità di dibattiti di natura cameralistica e di politica finanziaria. La fame di denaro del primo Assolutismo accrebbe anche il catalogo: utilizzo di strade pubbliche

⁽²³⁶⁾ J. PRATJE, *Die kaiserlichen Reservatrechte — Jura caesarea reservata*, 1958; R. HOKE, *Jura reservata*, HRG II (1978) 476.

⁽²³⁷⁾ G. DILCHER, *Libri feudorum*, HRG II (1978) 1995; P. WEIMAR, in: *Handbuch* vol. 1, 1973, 156, 166 ss. Il testo di F. 2.56 anche nel PÜTTER I, 53.

⁽²³⁸⁾ K. TH. V. INAMA-STERNEGG, *Der Accisenstreit der deutschen Finanztheoretiker im 17. und 18. Jahrhundert*, ZgStW 21 (1865) 515-545; L. v. STEIN, *Zur Geschichte der deutschen Finanzwissenschaft im 17. Jahrhundert*, in: Finanzarchiv I, 1884; K. ZIELENZIGER, *Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus*, 1913 (ristampa 1966); A. TAUSCHER, *Geschichte der Volkswirtschaftslehre*, Wien 1950; P. SCHIERA, *L'introduzione delle « Akzise » in Prussia e i suoi riflessi nella dottrina contemporanea*, in: Annali FISA II, 1965; dello stesso autore, *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'Assolutismo tedesco*, Milano 1968.

⁽²³⁹⁾ Cfr. vista generale di PÜTTER III, 294 ss. e PÜTTER/KLÜBER IV, 282 ss.

e fiumi, litorali marini, tasse su approdi e porti, dazi e imposte (straordinarie), diritti di caccia e pesca, pesca di perle, estrazione di ambra, ritrovamento di tesori, multe, incameramento di beni risultanti da eredità vacanti, di *res nullius* e di patrimoni di soggetti condannati per dati crimini (lesa maestà, incesto), sfruttamento minerario (minerali, metallo), diritti di macinazione e produzione di birra, estrazione di sale.

Gli autori di trattati *De regalibus* a cavallo fra il XVI e il XVII secolo erano per lo più professori di diritto feudale e al contempo operatori pratici presso amministrazioni pubbliche. Così per quanto concerne, ad esempio, Friedrich Pruckmann (1562-1630), attivo presso l'amministrazione del Brandeburgo a partire dal 1592, consigliere segreto dal 1604, vicescancelliere dal 1606 e cancelliere nel 1616 ⁽²⁴⁰⁾; Arnold von Reyger (1559-1615), professore e vicescancelliere del Brandeburgo; Regner Sixtinus (1543-1617), professore e consigliere segreto nell'Assia; Ernst Cothmann (1557-1624), professore e cancelliere nel Meclemburgo; Johannes Camman (1612-1649), consulente del Brunswick; M. Cuno (1551-1624), consigliere e professore nel Brandeburgo elettorale; Sigismund Finckelthaus († 1644), professore sassone, consigliere e sindaco; Johann Stucke (1587-1653), professore a Helmstedt, *Assessor* del tribunale palatino a Wolfenbüttel, cancelliere nel Brunswick e, per finire, a servizio dell'amministrazione svedese.

Data la prevalenza dell'interesse dei pratici per la materia, le sue radici scientifiche continuavano a risiedere « ancora » nell'ambito del diritto feudale, e non in quello dello *ius publicum* in senso stretto. Si trattava di una disciplina a metà fra i rami del diritto civile e della pubblicistica imperiale. Che non fosse materia di secondario rilievo è provato dalla densità della produzione letteraria intorno al 1600 ⁽²⁴¹⁾.

⁽²⁴⁰⁾ F. PRUCKMANN, *Tractatus de Regalibus*, Berlin 1587; dello stesso autore, *Paragraphi Soluta Potestas Tractatus de regalibus, in qua, quid Principes ratione legum, contractuum & ultimarum voluntatum, prae aliis jure possit, accuratissime tractatur*, Wittemberg 1592 (prefazione Berlin 1591). Sulla biografia cfr. K. LOHMEYER, ADB 26 (1888) 672.

⁽²⁴¹⁾ J. HALBRITTER, *De Regalibus conclusiones*, Tübingen 1593; Sc. GENTILIS, *Dissertatio de regalibus*, Altdorf 1609; G. SCHARDT, *Dissertatio de regalibus*, Regensburg 1610; Th. LINDEMANN, *Dissertatio de regalibus*, Rostock 1613; F. MEVIUS, *Lectio cursoria*

La struttura degli scritti è alquanto uniforme. Essi prendono le mosse da definizioni terminologiche, distinguono gli *iura regalia* da altri diritti, in modo particolare dalla *iurisdictio* ⁽²⁴²⁾, e statuiscono: *Regalia sunt jura soli Imperatori, cuive Imperator ea expresse, vel tacite habenda dedit, in signum praeeminentiae ad Imperii dignitatem, & utilitatem ejus conservandam pertinentia* ⁽²⁴³⁾; oppure *Regalia sunt jura, ei qui superiorem non recognoscit, vel cui concessione aut praescriptione consuetudineve quaesita sunt, competentia, ad salutem & decus Reipublicae tuendum* ⁽²⁴⁴⁾; oppure *Regalia sunt pars potestatis politicae, Principi vel Imperatori Romano, tamquam supremo Magistratui concessa* ⁽²⁴⁵⁾. L'ultima definizione mira evidentemente a ricompattare le singole, molteplici facoltà in un unico potere di sovranità. Altri autori, invece, si soffermano solo sull'utilità materiale o immateriale di tali poteri senza interessarsi ad una riconduzione giuridica unitaria. Sono anche da rilevare divergenze fra le definizioni accentuatamente filo-imperiali, che considerano l'imperatore

regalium maiestatis fiscique iurium, Greifswald 1613; M. BORCIUS, *De natura iurium maiestatis et regalium*, Jena 1614 (ARUMAEUS I, 828-913); S. FINCKELTHAUS, *Dissertatio de regalibus*, Leipzig 1615; B. PETTENBECK, *Disputatio de regalibus*, Freiburg 1616; N. PFOCH, *De regalibus*, Würzburg 1617; J. STUCKE, *Discursus iuridico-politicus circa cap. unum feud. quae sunt regalia*, Helmstedt 1617; W. HIRSCHBACH, *Dissertatio pol.-jur. de regalibus*, Wittenberg 1618; in: ARUMAEUS II, 524 come precettore dei fratelli CONRAD e BENEDICT CARPZOV; C. v. EINSIEDEL, *Tractatus maiestatem pertinentibus sive regalibus*, Halle 1619 (2^a ed. Halle 1678, a cura di J. CH. HEROLDT); C. KOCH, *De regalibus dignitatem annexam habentibus*, in: ARUMAEUS III, 14; D. OTTO, *De regalibus*, Jena 1620.

⁽²⁴²⁾ H. BOCER, *Tractatus de Regalibus*, Tübingen 1608; cap. I. Su di lui GÖPPERT, ADB 2 (1875) 759 s.

⁽²⁴³⁾ H. VULTEIUS, *De feudis eorundemque jure. Libri duo*, Marburg 1595, lib. I, cap. IV, nr. 3.

⁽²⁴⁴⁾ R. SIXTINUS, *De regalibus*, Mühlhausen 1602. Questa edizione curata da OTHO MELANDER (= OTTO SCHWARZMANN, 1571-1640) di una copia di collegio fu seguita da numerose altre edizioni di questa importante monografia sulle regalie (Kassel 1609, Frankfurt 1617, 1620, Hanau 1657, Nürnberg 1683, 1693, 1717). Sulla biografia STRIEDER 15 (1806) 24; EISENHART, ADB 34 (1892) 441; STINTZING I, 707.

In modo simile PRUCKMANN (nt. 240) definisce come « jus personae principis, vel superiorem non recognoscentis, vel quibus illi dederint, cohaerens: illis in signum praeeminentiae dignitatisque fastigium, lege Regiâ, vel a superioris concessum, vel praescriptione consuetudineve acquisitum, ut jus & justitiam subditis administrent. »

⁽²⁴⁵⁾ PAURMEISTER (nt. 216) lib. I, cap. IV, nr. 3.

come la fonte suprema delle regalie, e quelle che attribuiscono a chiunque ne sia titolare una sovranità non delegata.

Una volta definite le regalie, si passa ad enumerarle, a descriverne il contenuto, attribuirle a determinati soggetti di diritto, a discutere di modalità di delega e di revoca, per finire con i modi di acquisizione e di estinzione di esse. Ben presto emerge l'importanza della distinzione fra *regalia maiora* (veri e propri poteri immateriali sovrani) e *minora (regalia fisci)* ai fini del discorso sulla realtà istituzionale dell'Impero ⁽²⁴⁶⁾. Gli elementi riuniti sotto il titolo *regalia*, in realtà fra loro inconciliabili, possono finalmente venire di nuovo distinti: i caratteri della sovranità da un lato, i temi di politica finanziaria dall'altro ⁽²⁴⁷⁾. Taluni autori affrontano anche questioni processuali: così Sixtinus, per il quale anche Pütter notava che « fa buon uso delle conoscenze acquisite presso il tribunale camerale e delle altre esperienze pratiche » ⁽²⁴⁸⁾.

Emerge, nell'insieme, un'intensa connessione fra dottrina delle regalie, discussione sulle forme di governo dell'Impero e fondazione giuridica del potere territoriale. I *regalia maiora*, che era possibile distinguere dai diritti di riserva imperiali solo in base alla persona del titolare, rientravano inevitabilmente nella discussione sulla sovranità ⁽²⁴⁹⁾. Gli autori tedeschi, in tale contesto, dovevano decidere se seguire la teoria monarchica, l'aristocratica, o quella dello *status mixtus*, se differenziare fra sovranità ed esercizio della signoria, o se

⁽²⁴⁶⁾ Così chiaro in H. BOCER (nt. 242), cap. II; J. CAMMAN, *De regalibus maioribus reliquis, quae ad externam disciplinam publicam pertinent*, Gießen 1611; H. ARNISAEUS, *De Jure Maiestatis libri tres*, Frankfurt 1610; HIRSCHBACH (nt. 241); EINSIEDEL (nt. 241).

⁽²⁴⁷⁾ Di questo è conscia la maggior parte degli autori. Mentre CAMMAN (nt. 246) dice ancora « de iuribus maiestatis seu regalibus » (1611), J.G. BRUGLACHER (BRAUTLACHT) identifica solo gli *iura maiestatis* e gli *iura maiora* (1613). F. MEVIUS aggiunge: *iura regalia maiestatis et iura regalia fisci* (1613) e M. BORCIUS parla « de natura iurium maiestatis et regalium » (1614) ovvero la separazione tra gli elementi della sovranità e i titoli fiscali diventa ovvio.

⁽²⁴⁸⁾ PÜTTER I, 157 ss.

⁽²⁴⁹⁾ Per questo in tutti i trattati sulla sovranità (*maiestas*) si differenzia fra *maiora* e *minora*. Tipico è H. ARNISAEUS (nt. 246), lib. II, e III o K. F. v. SELMNITZ, *De divisione maiestatis in regalia maiora et minora*, Leipzig 1679 (Praeses V. ALBERTI); J. BARTSCH, *Diss. pol. De maiestate in genere et in specie de distinctis ejus quibusdam juribus*, Wittenberg 1693 (Praeses A.H. DEUTSCHMANN).

accontentarsi di giri retorici quali la *monarchia aristocratice temperata*.

I *regalia minora*, invece, appartenevano al campo della sovranità territoriale: venivano fatti rientrare in essa come parte finanziariamente rilevante e, una volta consolidata dal punto di vista giuridico, la sovranità territoriale, da questa nuovamente dedotti. Non era più necessario prendere le mosse dal diritto feudale: ciò non escludeva, tuttavia, che apparissero ancora, di tanto in tanto, scritti dedicati espressamente al commento del titolo 2.56 dei *Libri feudorum* ⁽²⁵⁰⁾. Assieme agli scritti sulla monetazione, alla letteratura su dazi e diritto d'imposta, ai trattati di *Oeconomia*, agli inizi della « statistica », alle teorie demografiche e agli scritti sulla « retta polizia », i trattati sulle regalie rappresentavano — per la loro eminente importanza ai fini delle entrate statali — la base della nascente cameralistica e del mercantilismo ⁽²⁵¹⁾.

4. Sovranità.

a) *La problematica del potere supremo*

L'indagine su *iurisdictio* e quella su *iura regalia* mostrarono che ad essi era sotteso il problema della responsabilità del detentore del potere supremo.

Giurisdizione, *regalia maiora* e diritti di riserva imperiali componevano il materiale da cui argomentare la titolarità della sovranità in capo all'imperatore. *Suprema potestas*, signoria territoriale e *regalia minora* adempivano alla stessa funzione in favore dei territori.

In entrambi i campi si posero, intorno al 1600, problemi apparentemente affini, quanto alla soluzione pratica dei conflitti confessionali. Ma ad un più attento esame risaltano le differenze. I territori

⁽²⁵⁰⁾ F. PRUCKMANN, ad. II, F. 56 de regalibus, Leipzig 1622; J. STUCKE (nt. 241).

⁽²⁵¹⁾ M. WACHENHAUSEN, *Staatsausgaben und öffentliches Interesse in den Steuerrechtsfertigungslehren des naturrechtlichen Rationalismus*, 1972; J. JENETZKY, *System und Entwicklung des materiellen Steuerrechts in der wissenschaftlichen Literatur des Kameralismus von 1680-1840*, 1978; H. SCHULZ, *Das System und die Prinzipien der Einkünfte im werdenden Staat der Neuzeit*, 1982; M. STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum. Zur Staatsfinanzierung in der frühen Neuzeit*, 1983. Sui rapporti scientifici in particolare H. MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltungslehre*, 1980² e J. BRÜCKNER, *Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht*, 1977.

più ampi, a partire dal tardo Medioevo, si erano evoluti nel senso di entità autonome, erigendo — nel quadro delle trasformazioni « pre-moderne » dell'organizzazione del potere — apparati giudiziari propri, idonee amministrazioni, propri sistemi normativi e organici burocratici. A seguito della Riforma sopravvenne anche l'istituzione di gerarchie ecclesiastiche territoriali. Le amministrazioni militari e finanziarie, nonché la diplomazia, sorsero poi nel corso del XVII secolo.

L'Impero, che prese parte a tali sviluppi solo in modo imperfetto, era di altra natura. Nonostante l'imponente processo di secolarizzazione che aveva permeato di sé l'intera Europa nel XVI secolo, l'Impero conservò qualche residuo di carattere sacrale. È difficile dire quanto i contemporanei fossero meramente impressionati dalla altisonante titolatura, dalla tradizionale preminenza nel cerimoniale rispetto alle altre nazioni europee, e da ottocento anni di storia. La sacralità è comunque in vario modo attestata, e rappresenta un fattore politico da non trascurare. Il materiale integrativo dell'Impero, ciò che gli permetteva di funzionare anche senza l'apparato di uno « Stato moderno », era la tradizione storica, l'intensa affinità culturale e linguistica delle sue parti e la religione comune — anche se oggetto di conflitti ⁽²⁵²⁾. Il patriottismo del XVI secolo, di cui appaiono permeate fonti umanistiche e riformate, frutto in particolare della recezione della *Germania* di Tacito ⁽²⁵³⁾, combinava equamente elementi storico-politici, culturali e religiosi.

Il problema della « costituzione » di un simile insieme era logicamente diverso da quello relativo all'amministrazione dei singoli territori. In questi ultimi il signore e i ceti lavoravano a volte insieme, più spesso in conflitto, alla fondazione della progettata « statualità », ideando formule giuridiche per mediare tra Stato per ceti ed Assolutismo; per l'Impero erano invece di primo piano la questione confessionale, la funzionalità degli organismi imperiali e le relazioni di politica estera. Le domande più incalzanti erano: sino a che punto sono efficaci gli strumenti dell'imperatore cattolico nei confronti dei ceti protestanti? La *maiestas* spetta all'imperatore, ai ceti, o è comune a

⁽²⁵²⁾ K.O. v. ARETIN- N. HAMMERSTEIN, *Reich*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe*, vol. 5 (1984) 465 ss.

⁽²⁵³⁾ Vedi sopra p. 73.

entrambi? L'imperatore è sovraordinato, subordinato o sullo stesso piano del tribunale camerale imperiale? Ha significato concreto il principio romano *Imperator legibus solutus* alla luce della sottoposizione alle leggi fondamentali dell'Impero, alle consuetudini locali dell'Impero, al diritto naturale e al diritto divino? Di quanto margine di manovra, « costituzionalmente ammissibile », dispongono principi elettori e principi nei propri territori su questioni di religione, nell'amministrazione della giustizia, nelle faccende militari — in particolare riguardo ai Turchi —, nei loro obblighi finanziari verso l'Impero, nella loro partecipazione alle istituzioni imperiali? Quali i vincoli giuridici posti ai ceti nei confronti dell'Impero?

È possibile conciliare le dispute di diritto costituzionale fra Impero e territori solo su un piano astratto. Quel che premeva era la titolarità del potere supremo, il fondamento giuridico di tale potere e i suoi limiti. Dopo il dissolversi dell'antico ordine, essa diventa la questione fondamentale, una volta accettata l'impossibilità di sanare il divario confessionale.

Fra gli studiosi contemporanei sono state discusse le modalità del passaggio dalla nozione « medievale » a quella « moderna » di potere supremo: ci si interroga sul dove e sul quando siano emersi gli elementi fondamentali dello Stato moderno, per fondersi in Jean Bodin con il concetto di sovranità ⁽²⁵⁴⁾. Oggi vi è accordo su alcuni dati, tuttavia di limitato valore. È concordemente ammesso che il termine classico del 1500 non costituisce un limite invalicabile per la nascita dello Stato moderno: affondano infatti le loro radici nel tardo Medioevo tanto le componenti fattuali di fondo (sviluppo della cultura scritta, amministrazione centrale ad opera di un contingente di funzionari leali e fungibili, monopolio legislativo amministrato in modo attivo, tendenza alla concentrazione del potere al vertice),

⁽²⁵⁴⁾ F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957³; R. L. BENSON, *Plenitudo potestatis. Evolution of a Formula from Gregory IV to Gratian*, in: *Studia Gratiana* 14 (1967) 193-217; G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322*, Princeton 1964; L. BUISSON, *Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter*, 1982²; R. E. GIESEY, *Medieval Jurisprudence in Bodin's Concept of Sovereignty*, in: H. DENZER (a cura di), *Jean Bodin*, 1973, 167-186; J. GAUDEMET, *La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l'Etat*, in: *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Firenze 1982, vol. I, 1-36.

quanto gli elementi ideologici che le accompagnano (tendenza alla laicizzazione del potere, ideologia della legiferazione, distinzione fra diritto pubblico e privato, deontologia del funzionario, dottrine della sovranità) ⁽²⁵⁵⁾. È altresì concordemente ammesso che tali componenti di origine medievale hanno dei precedenti nella giurisprudenza romana e nella filosofia greca.

È possibile infine rilevare a grandi linee anche continuità istituzionali fra Medioevo ed età moderna ⁽²⁵⁶⁾. Il papato, gli imperatori svevi e il regno francese hanno realizzato, ciascuno a suo modo, la

⁽²⁵⁵⁾ W. ULLMANN, *The Development of the Medieval Idea of Sovereignty*, in: Engl. Hist. Review 64 (1949) 1; S. MOCHI-ONORY, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato. Imperium spirituale, iurisdictio divisa, sovranità*, Milano 1951; P. RIESENBERG, *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York 1956; H. KRAUSE, *Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht*, ZRG GA 75 (1958) 206-251; W. GOEZ, *Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtedenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, 1958; S. GAGNÉ, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Stockholm 1960; M.J. WILKS, *The Problem of Sovereignty in the later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists*, Cambridge 1963; G. CHEVRIER, *Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée savante médiévale*, in: *Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Paris 1965, vol. 2, 841-859; H.M. KLINKENBERG, *Die Theorie der Veränderbarkeit des Rechtes im frühen und hohen Mittelalter*, in: P. WILPERT (a cura di), *Lex et sacramentum im Mittelalter*, 1969, 157-188; H. QUARITSCH, *Staat und Souveränität*, 1970; G. POST, *Vincentius Hispanus, « Pro ratione voluntas », ant the Early Modern Theories of Sovereignty*, in: *Traditio* 28 (1972) 159-184; Y. BONGERT, *Vers la formation d'un pouvoir législatif royal (fin 11e — début 13e siècle)*, in: *Etudes offertes à Jean Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 127-140; A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Nationalstaaten*, in: *Handbuch* vol. 1, 1973, 517-800; H. FUHRMANN, « Volkssouveränität » und « Herrschaftsvertrag » bei Manegold von Lautenbach, in: FS H. Krause, 1975, 21-42; B. TIERNEY, 'Divided Sovereignty' at Constance. *A Problem of Medieval and Early Modern Political Theory*, in: *Annuaire Historiae Conciliorum* 7 (1975) 238-256; H. G. WALTHER, *Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitätsgedankens*, 1976. — Infine H. QUARITSCH, *Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jb. bis 1806*, 1986; H. DREIER, *Der Ort der Souveränität*, in: H. DREIER-J. HOFMANN (a cura di), *Parlamentarische Souveränität und technische Entwicklung*, 1986, 11-44.

⁽²⁵⁶⁾ TH. MAYER, *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im hohen Mittelalter* (1939), in: H. KÄMPF (a cura di), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, 1956 (ristampa 1974), 284-331; W. NÄF, *Frühformen des « modernen Staates » im Spätmittelalter* (1951), in: H.H. HOFMANN, *Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, 1967, 101-114; K. BOSL (a cura di), *Der moderne Parlamentarismus und seine*

concentrazione del potere, una razionalizzazione del proprio governo grazie ad un'efficace opera di legislazione, la creazione di un ceto di funzionari e hanno potuto aspirare ad una *suprema potestas*. In Germania si verifica l'espansione delle signorie territoriali, nel XIV e XV secolo: anche in tale contesto emergono, dalla letteratura dedicata all'istruzione dei principi e dall'analisi di diritto comune del titolo del *Digesto* dedicato alla *iurisdictio*, sviluppi paralleli nel senso della connessione e della sintesi giuridica dei singoli poteri nel riconoscimento unitario al principe di un *imperium merum* ⁽²⁵⁷⁾.

b) *Bodin*.

Chi prenda le mosse da questo lento processo evolutivo di fattori istituzionali, politici, giuridici, ideologici, in direzione di un « monopolio del potere » territorialmente delimitato da parte di un legittimo titolare di sovranità ⁽²⁵⁸⁾, dovrà necessariamente svalutare il ruolo di Jean Bodin (1530-1596) nella formazione del moderno concetto di sovranità, per rinvenire « gli elementi portanti della concezione bodiniana di sovranità nel pensiero giuridico e statuale del Medioevo » ⁽²⁵⁹⁾. Ciò è senz'altro lecito e di estremo interesse nella storia del pensiero ⁽²⁶⁰⁾, sin tanto che non ci si fermi alla banale osservazione che Bodin ebbe dei predecessori e che utilizzò i risultati più avanzati della peculiare esperienza giuridica francese ⁽²⁶¹⁾. Si

Grundlagen in der ständischen Repräsentation, 1977; H. RAUSCH (a cura di), *Die geschichtlichen Grundlagen der modernen Volksvertretung*, 1980.

⁽²⁵⁷⁾ WILLOWEIT (nt. 3), 21 s.; dello stesso autore, *Entwicklung der Landesherrschaft*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 1, 1983, 79 s.

⁽²⁵⁸⁾ In questo senso H. QUARITSCH, in R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 54: « ...una organizzazione volta ai territori di cariche, la cui autorità era esercitata in modo 'sovrano' cioè unilaterale e con incondizionata pretesa di obbedienza, ovvero uno 'stato moderno' nel senso moderno del termine ».

⁽²⁵⁹⁾ D. WYDUCKEL, *Ius publicum*, 1984, 120.

⁽²⁶⁰⁾ R. E. GIESEY, *Medieval Jurisprudence in Bodin's Concepts of Sovereignty*, in: H. DENZER (a cura di), *Jean Bodin*, 1973, 167; M. REULOS, *Les sources juridiques de Bodin: textes, auteurs, pratique*, op. cit., 187-194.

⁽²⁶¹⁾ R. DERATHÉ, *La Place de Jean Bodin dans l'Histoire des Théories de la Souveraineté*, op. cit. 245 ss. Tra questi risultati sono da citare soprattutto: 1. il riconoscimento del re come signore feudale supremo (« le grand fiefieux du royaume »), 2. l'indipendenza dell'imperatore dal papato basata sulle leghe, 3. il regolamento della successione al trono attraverso la Lex salica, 4. la indivisibilità (« indisponibilità ») della

corre infatti in tal modo il rischio di perder di vista gli apporti specifici di Bodin: la concentrazione dei diritti di signoria nel nucleo essenziale di una *societas perfecta* e l'enucleazione di un catalogo di diritti di maestà, sulla base del quale si sarebbe discussa, da quel momento in poi, la questione della sovranità. Lo stesso Bodin era consapevole della novità della propria teoria, data dalla determinazione della sovranità, « poiché non esiste giureconsulto o filosofo politico che ne abbia fornito definizione »⁽²⁶²⁾. Gli studiosi hanno confermato, in seguito, che nonostante vi fosse un'ampia gamma di usi più antichi del termine *souveraineté* e dei suoi derivati, Bodin fu effettivamente il primo a coniugare collettività e sovranità, fornendo connotati storicamente pregnanti all'uso terminologico, per soppiantare altre valenze significative⁽²⁶³⁾.

L'opera inizia in modo programmatico: « République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, & et de ce qui leur est commun, avec Puissance souveraine » ovvero *Respublica est familiarum rerumque inter ipsos communium summa potestate ac ratione, con moderata multitudo* (1586). Nel primo libro, all'inizio del celebre ottavo capitolo, è poi detto: *Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas* e con questo è coniata una delle formule di teoria dello stato più discusse del tardo XVI e dell'intero XVII secolo. Le novità erano date dai caratteri dell'indeterminatezza temporale e dell'assolutezza: « La souveraineté est la puissance absolue & perpétuelle d'une République ». Essa doveva consistere in una potestà individuale (*propria*) e indivisa (*individua*). Pertanto un esercizio del potere a titolo temporaneo e delegato doveva esser qualificato « non sovrano » alla stessa stregua di un esercizio del potere gravato da doveri e condizioni. Conciliabili con tale potestà assoluta sono tuttavia per Bodin la sottoposizione al diritto divino e naturale, ai trattati conclusi dal sovrano e alle leggi fondamentali.

Ulteriore novità è data dal fatto che la potestà legislativa sia elevata a nucleo della sovranità: « Et par ainsi nous conclurons que la première

corona, 5. l'immortalità della corona (« Le roi ne meurt pas en France »), 6. l'intangibilità dei beni della corona.

⁽²⁶²⁾ J. BODIN, *Les Six Livres*, 1576, Paris 1583 (ristampa 1977) I, 8, 1 paragrafo. Sulla novità della definizione cfr. J. DENNERT, *op. cit.* 225 s. nt. 36, 229.

⁽²⁶³⁾ Breve riassunto in R. SCHNUR, *Bodin*, Staatslexikon 7^a ed. vol. 1, 1985, col. 861-863.

marque du prince souverain, c'est la puissance de donner loy à tous en general, & à chacun en particulier »⁽²⁶⁴⁾. In ciò rientrava la facoltà di abrogare e modificare leggi, di correggere e interpretare, a seconda dei casi, delle epoche e delle persone⁽²⁶⁵⁾. Alla base dell'illustrazione della *potestas condendi leges* sta una lunga tradizione, risalente al diritto romano. È possibile seguirne le tracce sia nell'ambito del diritto della Chiesa che in quello del diritto laico. I papi del tardo Medioevo e, in special modo, il casato degli Hohenstaufen, hanno ripetutamente posto a fondamento del proprio diritto sovrano la potestà legislativa nel corso del XII e del XIII secolo. Nel diritto romano si incontrano infine una serie di formule che operano il collegamento fra la pretesa al potere assoluto e il riconoscimento della potestà legislativa. Ben due volte è affermato che è di esclusiva pertinenza dell'*auctoritas* dell'imperatore *leges condere et interpretari* e soprattutto: *tam conditor quam interpret legum solus imperator iuste existimabitur*⁽²⁶⁶⁾. Per quanto antiche siano, queste formule vengono sistematicamente riordinate, giuridicamente motivate ed elevate a criteri nel decimo capitolo del primo libro di Bodin.

Anche se il ruolo politico di Bodin, nel panorama della guerra civile francese, soprattutto se raffrontato con quello di Michel de l'Hopital, fu di rilievo marginale⁽²⁶⁷⁾, è però esatto che « è enorme » la sua importanza « ai fini della formulazione teorica dell'Assolutismo francese, e in generale della coscienza statuale del XVII secolo »⁽²⁶⁸⁾. È innegabile l'influsso esercitato sul *Traité des Seigneuries* di Charles Loyseau (1608) e sul *De la souveraineté du Roi* di Cardin le Bret (1632), oltre che sull'insieme della produzione giuridico-politica dell'età di

⁽²⁶⁴⁾ J. BODIN, *Les Six Livres* (nt. 262), X, 221.

⁽²⁶⁵⁾ BODIN (nt. 262) 145.

⁽²⁶⁶⁾ D.1.3.31; C.1.14.12 e 21. A questo proposito D. WYDUCKEL, *Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre*, 1979.

⁽²⁶⁷⁾ R. SCHNUR, *Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts*, 1962, 9, 26.

⁽²⁶⁸⁾ R. V. ALBERTINI, *Das politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus*, 1951, 35. Vedi anche W. F. CHURCH, *The Problem of Constitutional Thought in France, from the End of the Middle Ages to the Revolution*, IX^o Congrès International de Sciences Historiques: Louvain 1952, 173-186; dello stesso autore, *Constitutional Thought in Sixteenth-Century France*, Cambridge Mass. 1941, 243 ss.

Richelieu e Mazzarino ⁽²⁶⁹⁾. « La nozione fu una pietra miliare nello sviluppo del pensiero politico francese » ⁽²⁷⁰⁾. Con la vittoria di Enrico IV divenne la posizione dominante ⁽²⁷¹⁾.

I motivi di tale successo, come rilevato da Church, risiedono nel fatto « che la maggioranza degli scrittori politici trovarono nella ridefinizione bodiniana del potere sovrano una soluzione importante per la crisi dell'epoca » ⁽²⁷²⁾.

c) *La recezione di Bodin nell'Impero.*

Bodin fu recepito in Germania senza soluzione di continuità, e discusso come nessun altro teorico dello Stato ⁽²⁷³⁾. Se si prescinde dalle dieci edizioni francesi dell'opera, apparse fra il 1576 e il 1583, dal momento che la loro diffusione in Germania non dev'essere stata significativa, l'effettiva recezione dei suoi scritti deve farsi risalire all'edizione latina del 1586 (Leiden e Parigi) e in particolare all'edizione apparsa a Francoforte nel 1591 di Johann Wechel e Peter Fischer ⁽²⁷⁴⁾. Tre anni dopo fu pubblicata ivi una nuova edizione (1594), una apparve nel 1601 ad Oberursel, le successive, dal successore di Wechel e Fischer, nel 1609, 1622 e 1641. Già nel 1592

⁽²⁶⁹⁾ DERATHÉ (nt. 261); W. F. CHURCH, *Richelieu and Reason of State*, Princeton 1972, 25 ss.

⁽²⁷⁰⁾ CHURCH (nt. 269) 26.

⁽²⁷¹⁾ E. HINRICHS, *Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs IV. Untersuchungen über die politischen Denk- und Handlungsformen im Späthumanismus*, 1969.

⁽²⁷²⁾ CHURCH (nt. 269) 29. Anche J. H. FRANKLIN, *Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory*, Cambridge 1973.

⁽²⁷³⁾ Non è comprensibile quindi H. MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltung- lehre*, 1980², 282: « Né Machiavelli né Bodin e neppure Hobbes hanno scritto per la teoria dello stato tedesca del XVII secolo. Sono rimasti in fondo estranei alla discussione fino al XVIII secolo, fino alla soglia della rivoluzione nello 'stato dei principi tedeschi' conservatore ». Su Polonia, Inghilterra e Italia vedi E. JARRE, *Le Bodinisme en Pologne au 17e siècle*, in: *Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique* 3 (1933) 120-132; H. VAHLE, *Bodins Polenbild. Zur französischen und polnischen Souveränitätslehre im 16. Jahrhundert*, in: *Archiv für Kulturgesch.* 52 (1970) 4-27; G. L. MOSSE, *The influence of Bodins République on English political thought*, in: *Medievalia et Humanistica* 5 (1948) 73-83; R. DE MATTEI, *Sulla fortuna del Bodin in Italia. Proiezioni italiane del concetto di sovranità*, in: *Studi in onore di A. Segni*, vol. 2, Milano 1967, 1-22.

⁽²⁷⁴⁾ R. W. EVANS, *The Wechel Presses: Humanism and Calvinism in Central Europe 1572-1627*, Oxford 1975.

vedeva la luce a Mömpelgard un'edizione tedesca, nella traduzione di Johann Oswaldt; nel 1611 ne apparve una seconda, a cura di Peter Kopff, « von Gemeinem Regiment der Welt » (275).

Le edizioni latine hanno lasciato tracce profonde nella letteratura giuridica e politica tedesca. Il dato è stato rilevato più volte, ad esempio da Gierke, Stintzing e Hancke (276); vi sono tornati, più di recente, Gerhard Henkel, ed in particolare Helmut Quaritsch, che ha condotto un'approfondita analisi della questione (277). Dopo di lui, sia Hanns Gross (278) che Rudolf Hoke, in collegamento con il suo libro su Limnaeus, si sono interrogati sull'« influsso di Bodin sugli inizi della dogmatica del diritto statale tedesco » (279). In tali studi è emerso come Bodin, dopo la svolta del XVII secolo, sia stato ampiamente citato e discusso.

Un esempio importante è fornito dalla diffusione di Bodin ad opera di Johannes Althusius (280). Non meno intensa la lettura

(275) *RESPUBLICA, Das ist: Gruentliche und rechte Underweysung, oder eigentlicher Bericht, in welchem außfuehrlich vermeldet wird, wie nicht allein das Regiment wol zubestellen, sondern auch in allerley Zustandt, so wol in Krieg und Widerwertigkeit, als Frieden und Wolstand zu erhalten sei, Mumpelgart 1592; Von Gemeinem Regiment der Welt. Eine politische, gruentliche und rechte Underweysung, auch herrlicher Bericht, ... Frankfurt 1611.*

(276) O. v. GIERKE, *Althusius*, 1958⁵; 151 ss.; STINTZING II, 32 ss.; E. HANCKE, *Bodin, Eine Studie über den Begriff der Souveränität*, 1894.

(277) G. HENKEL, *Untersuchungen zur Rezeption des Souveränitätsbegriffs durch die deutsche Staatstheorie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, jur. Diss. Marburg 1967; H. QUARITSCH, *Staat und Souveränität*, vol. 1, 1970; dello stesso autore, *Souveränität* (nt. 255).

(278) H. GROSS, *Empire and Sovereignty. A History of the Public Law Literature in the Holy Roman Empire, 1599-1804*, Chicago & London 1975.

(279) R. HOKE, *Bodins Einfluß auf die Anfänge der Dogmatik des deutschen Reichsstaatsrechts*, in: DENZER (nt. 260) 315-332. Notizie dettagliate sullo stato della ricerca in G. ROELLENBLECK, *Zum Schrifttum über Jean Bodin seit 1936*, in: *Der Staat* 2 (1963) 339; 3 (1964) 227; dello stesso autore, *Neues zu Jean Bodin*, ZHF 1983, 479 (484-486); R. SCHNUR, *Neue Forschungen über Jean Bodin*, in: *Der Staat* 13 (1974) 111 s.; H. MAIER, *Bodin-Bibliographie*, in: DENZER (nt. 260) 489; B. WIMMER, nella sua traduzione di Bodin, vol. I. 1981, 83-96, vol. II, 1986, 11-16.

(280) J.H. SALMON, *Althusius and Bodin*, in: dello stesso autore, *The French Religious Wars in English Political Thought*, Oxford 1959, 47-50; H.U. SCUPIN, *Der Begriff der Souveränität bei Johannes Althusius und Jean Bodin*, in: *Der Staat* 4 (1965) 1-26; M. STOLLEIS, *De regno recte instituendo et administrando*, in: *Wolfenbütteler Beiträge* vol. 7 (1987) 164-170.

operata a Gießen da Antonius e Reinking, a Jena da Arumaeus, Daniel Otto e Limnaeus, a Heidelberg da Johann Kahl ⁽²⁸¹⁾, a Tubinga da Christoph Besold, a Strasburgo da Georg Obrecht e successivamente da Boecler, a Helmstedt da Arnisaeus e Conring ⁽²⁸²⁾. Il fenomeno non si spiega solo con il rapido riconoscimento dell'alto valore dell'opera, ma in particolare con la rilevanza, per l'Impero tedesco, delle tesi sulla perdita di sovranità da parte dell'imperatore (I, 9) e sulla catalogazione dell'Impero fra le aristocrazie (II, 6). Bodin attribuiva i diritti di sovranità ai ceti riuniti nella dieta imperiale e definiva pertanto l'Impero come una « aristocrazia pura, in cui conta la volontà al massimo di tre o quattrocento persone » ⁽²⁸³⁾.

Con tale tesi « antiimperiale », Bodin creava un punto di cristallizzazione per il dibattito, tenuto vivo dai conflitti confessionali e dalla paralisi delle istituzioni imperiali, sul se in Germania vi fosse una forza politica in grado di dire l'ultima parola, e quale forza potesse essere presa in considerazione. La tesi di Bodin, sorta sul terreno politico della guerra civile francese, acquisì una diversa valenza nell'ambito dell'Impero. La questione della sovranità si disputava nel quadrato politico formato da Impero, principi elettori, ceti evangelici e cattolici. Sino al 1618 l'esigenza primaria non era, come invece in Francia, il neutralizzare la minaccia di una guerra civile mediante l'insediamento di un potere sovraordinato. In Germania il problema era di mantenere un delicato e complesso equilibrio fra potestà territoriali, dotate di ampio margine di autonomia

⁽²⁸¹⁾ J. CALVINUS, *De Majestate, ac Privilegiis eius: Proinde et de Lege Regia: Commentatio Juridico-Politica, & Historico-Juridica ...* Frankfurt 1600. — Sulla sua biografia STEFFENHAGEN, ADB 3 (1786) 715; STINTZING I, 682 s.

⁽²⁸²⁾ K. MOMMSEN, *Auf dem Wege zur Staatssouveränität. Staatliche Grundbegriffe in Basler juristischen Doktordisputationen des 17. und 18. Jahrhunderts*, Bern 1970; H. DREITZEL, *Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat*, 1970; H. MOHNHAUPT, *Potestas legislativa und Gesetzesbegriff im Ancien Régime*, *Ius Commune* 4 (1972) 188-239; CH. LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, in particolare 66 ss.; dello stesso autore, *Anfänge des Rechtsstaatsgedankens in der deutschen Staatsrechtslehre des 16. und 18. Jahrhunderts*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986, 775-795; H. DREITZEL, *Hermann Conring und die politische Wissenschaft seiner Zeit*, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 135 ss.

⁽²⁸³⁾ BODIN (nt. 262), II, 1 (trad. B. WIMMER).

decisionale, e un potere centrale che, in ultima analisi, dipendeva da esse, e nascondeva a fatica la sua impotenza di fatto con vuote pretese retoriche di signoria universale. Ciò è particolarmente evidente per il periodo finale del governo di Rodolfo II. Non vi era uno Stato unitario caduto in una fase temporanea di destabilizzazione, come in Francia a partire da Luigi XI (1461-1483), attraverso Francesco I (1494-1547), Enrico II (1518-1559), Francesco II (1544-1560), Enrico III (1551-1589) sino ad Enrico IV (1553-1610). In Germania si dibattevano invece svariate signorie di medio calibro, e innumeri piccole e microscopiche, allo scopo di migliorare e assicurare la propria posizione. Poiché nessuna di esse era realmente in grado di realizzare una politica su vasta scala, e ormai anche i fronti religiosi si erano stabilizzati, quel che premeva era la conservazione dello *status quo*. Ormai, nell'udire la formula «libertà tedesca», nessuno pensava più ad una subordinazione incondizionata all'Impero.

Lo stile del dibattito tedesco si distingueva in diversi punti dal modello francese. Bodin aveva prescelto la lingua nazionale per «esser meglio compreso da tutti i francesi» (introduzione), in modo particolare dalla nobiltà. Gli scritti di lotta nella guerra civile erano tutti redatti in francese⁽²⁸⁴⁾, e così la letteratura nazionale, da Rabelais a Montaigne e Margherita di Navarra. In Germania la discussione, all'interno delle università, era condotta pressoché esclusivamente in latino (se si prescinde da alcune controversie su temi di attualità). Vi prendeva parte solo un ristretto pubblico di specialisti. Lo stile era dunque più colto che scorrevole, secondo il modello culturale del tardo Umanesimo trapiantato nella realtà tedesca. Ciò nonostante, il dibattito non era affatto svincolato dalla realtà: i professori erano infatti anche consiglieri, cancellieri, ambasciatori e istitutori di principi al servizio di signori territoriali, insomma persone ben in grado di apprezzare il significato politico di una variazione della teoria.

La discussione su contenuto e qualificazione della *maiestas* (era il termine latino impiegato da Bodin per *souveraineté*), nonché dei

(284) SCHNUR (nt. 267) 14 ss. (CLEMENT MARCHAND, FRANCOIS DE LA NOUE, LOYS LE ROY, PIERRE DE BELLOY, DANIEL DROUIN, MICHEL HURAUULT DE L'HOPITAL, PHILIPPE DU PLESSIS MORNAY, CHARLES LOISEL tra gli altri).

termini *summa potestas, summum imperium, superioritas, supremitas, potestas absoluta, plenitudo potestatis, jus majestatis, jura imperii, sacra imperii, summa majestas, suprema iurisdictio, πολλίτευμα, regalia (majora), Hobeit, Hohe Oberkeit, Obrigkeit* ecc., inizia intorno al 1600 ed è talmente accesa da far pensare che l'apparizione delle edizioni latine di Bodin in Germania (1591, 1594, 1601, 1609) abbia avuto lo stesso effetto di una scintilla in una polveriera ⁽²⁸⁵⁾.

Al 1596 risale la disputa di Andreas Schepsius, a Marburgo, *an princeps legibus sit solutus*. Johannes Kahl scrisse a Heidelberg, nel 1600, *De principe, maiestate et eiusdem privilegiis*. A Basilea Richard Dieter(us), studente della Marca di Brandeburgo, si richiamava, nella propria disputa, a Bodin ⁽²⁸⁶⁾, per riprenderne la definizione di *maiestas* quale *summa, perpetua, legibus soluta potestas*, riprodurre l'elenco dei diritti di sovranità e illustrare modi di acquisto e di perdita della *Majestas*. Dieci anni più tardi era la volta delle 60 brevi tesi di dottorato pubblicate a Basilea da Daniel Otto ⁽²⁸⁷⁾, in seguito professore a Jena. Eberhard von Weyhe affrontò Bodin nel 1609 ⁽²⁸⁸⁾, Jakob Bornitz nel 1610 ⁽²⁸⁹⁾. Nel 1610 apparve anche la densa opera di Henning Arnisaeus *De Jure Majestatis libri tres* ⁽²⁹⁰⁾. Soprattutto Bornitz e Arnisaeus meritano, per le loro qualità sistematiche, una maggiore attenzione:

Bornitz definisce la *Majestas Summa in Republica universim imperandi potestas*: un centro di imputazione del potere statale, indipendentemente dalla forma di governo. Essa è indivisibile e illimitata, temporalmente e nell'oggetto. Come in Bodin, è però vincolata al diritto divino e naturale, alle leggi fondamentali ed ai

⁽²⁸⁵⁾ DREITZEL (nt. 282), 1970, 219 parla giustamente di una « ondata di trattati e dissertazioni che erano dedicate specialmente a questo fulcro della teoria statale di Bodin ».

⁽²⁸⁶⁾ R. DIETERUS, *De Summa Summi Imperii Potestate, quam Maiestatem appellamus*, Basel 1607.

⁽²⁸⁷⁾ D. OTTO, *De Maiestate*, Basel 1617.

⁽²⁸⁸⁾ WAHREMUND À EHRENBURG, *Meditamenta pro foederibus*, Lib. II, Frankfurt 1609, cap. I.

⁽²⁸⁹⁾ J. BORNITZ, *De Maiestate Politica et summo imperio*, Leipzig 1610.

⁽²⁹⁰⁾ H. ARNISAEUUS, *De Jure Majestatis libri tres*, in: dello stesso autore, *Opera politica omnia*, 2 voll., Straßburg 1648, vol. II/1. Cfr. DREITZEL (nt. 282).

trattati sovrani ⁽²⁹¹⁾. La sovranità non tende dunque alla tirannia, ma intende conciliare l'unitarietà e la sottoposizione a regole del potere sovrano. Le leggi fondamentali non sono dunque un mero sostegno, ma la base stessa del potere: *Quippe quae cum fundamento summi imperii & status stabilitae sunt*. La sottoposizione ad esse emerge ancor più chiaramente a proposito del significato del controverso *legibus solutus*. In tale contesto Bornitz si fa ardente sostenitore del principio giustiniano del vincolo morale al contenuto materiale della legge, *attamen lege vivimus*, e scaglia strali verso la *monstrousa & diabolica illa vox: Si libet, licet, sit pro ratione voluntas, ad Orcum, und orta est, & ubi sectatores ejus tyranni domicilium habent & supplicium patiuntur*.

Nel determinare i singoli diritti di sovranità (Bornitz ne enumera dodici) è in sintonia con molti degli autori (Althusius, Clapmarius, A. Gentili, T. Paurmeister, M. Stephani) che, intorno al 1600, tentarono di applicare le teorie di Bodin alla realtà tedesca. È caratteristica l'aggiunta dell'autorità ecclesiastica e l'ampia diversificazione del catalogo. L'attività legislativa, come in diritto romano, è suddivisa nel « dare », « interpretare » e « modificare » le leggi; seguono i diritti di punire e graziare i condannati a morte, il diritto di conferire ricompense e onori, di nominare e licenziare funzionari, il diritto di imporre o revocare tributi, il diritto di monetazione, le decisioni su guerra e pace, la convocazione della dieta imperiale, il diritto all'obbedienza generale e quello di inviare ambascierie.

Si distingue dalla *Majestas*, qualità ineliminabile di una collettività organizzata, l'*Imperium*, la potestà di comando, visto come l'aspetto tangibile della *Majestas*, il suo *formale & finitum effectum*. Si ottiene in tal modo che la titolarità giuridica e l'esercizio effettivo dei poteri non entrino in conflitto. Se non si voleva negare la sovranità all'Impero, ma neppure chiudere gli occhi dinanzi alla non sistematica ripartizione dei poteri supremi nell'Impero tedesco, non era possibile fare altrimenti. In tal modo si forniva adeguata risposta alla questione della sovranità, aggirando però la tesi « aristocratica » formulata da Bodin.

L'*Imperium*, quale aspetto pratico della *Majestas*, si suddivideva, secondo Bornitz, in *Jus Dominationis* — settore di applicazione della

⁽²⁹¹⁾ Per i dettagli vedi M. STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum*, 1983, 138 s.

Ragion di Stato —, *Jura reservata*, regalie e privilegi: nell'insieme il patrimonio giuridico tramite il quale l'*Imperium* poteva esplicarsi, o, per meglio dire, finanziarsi.

Arnisaeus formulava una definizione analoga a quella bodiniana: *Majestas est summa in republica potestas, quae omnes reliquos legibus suis comprehendit, ipsa nullius nisi Dei et naturae lege tenetur* ⁽²⁹²⁾. Horst Dreitzel ha accuratamente mostrato che l'aristotelismo di Arnisaeus, unitamente a un forte attaccamento allo *status quo*, lo colloca piuttosto nella tradizione che fra i teorizzatori dello Stato moderno. E pure v'è unanimità sui punti essenziali: nel riconoscimento di poteri di disposizione sul diritto positivo, nella sottoposizione a *ius divinum*, *ius naturale* e *leges fundamentales*, nell'opposizione al diritto di resistenza, campo in cui però Arnisaeus arriva ad argomentazioni diverse rispetto a Bodin ⁽²⁹³⁾. Arnisaeus discuteva poi le possibilità di conflitto fra sovranità interna e rapporti di dipendenza verso l'esterno, o vincoli di diritto feudale e (all'interno) in rapporto al giuramento formulato verso i sudditi ed ai vincoli che il sovrano ha ereditato dai predecessori.

Inevitabile che si prendessero le distanze da Bodin, laddove la sovranità « indivisa » si applicava al potere di fatto variamente « suddiviso » all'interno dell'Impero. Analogamente a Bornitz, Arnisaeus distingueva *maiestas* e *imperium*: la suddivisione consentiva di rappresentarsi una delega verso il basso dei diritti di signoria provenienti dalla sovranità. Preziosa, in tale contesto, la teoria delle regalie, con la connessa distinzione fra *jura maiora* e *minora*: *maiora non transeunt* ⁽²⁹⁴⁾; i *minora* invece potevano trasferirsi ai signori dei territori, a città ed università. Muovendo da tali presupposti Arnisaeus trattava nel secondo libro i *maiora* (legislazione, nomina dei funzionari maggiori, monopolio delle armi, autorità ecclesiastica, monetazione) e nel terzo i *minora*. Da rilevare, in proposito, che il nostro autore riusciva, distanziandosi da Bodin, ad illustrare la natura dell'Impero, conciliando la teoria della sovranità con quella

⁽²⁹²⁾ ARNISAEUS (nt. 290) I, I, n. 7 alla fine.

⁽²⁹³⁾ Cfr. DREITZEL (nt. 282) 228 ss. con riferimento allo scritto di ARNISAEUS, *De auctoritate principum in populum sempre inviolabili*, Frankfurt 1612, volto contro la teoria calvinista dello stato (ALTHUSIUS, HOENONIUS, CASMANN, DANAEUS, BRUTUS, ROSAEUS, BUCHANAN, HOTMAN, BOUCHER, GENTILLET), ma anche BELLARMINO, OBRECHT e altri.

⁽²⁹⁴⁾ Sull'origine della frase vedi DREITZEL (nt. 282) 240.

(ancora) indispensabile della *respublica mixta*: e ciò realizzando una suddivisione in funzioni della originariamente « indivisibile » sovranità ⁽²⁹⁵⁾. Arnisaeus tentava dunque una mediazione fra la costituzione mista dell'Impero e i presupposti teorici di Bodin. Tale risultato non poteva realizzarsi senza intime contraddizioni: ma queste non scaturivano da fragilità del supporto teorico, bensì dalle condizioni istituzionali dell'Impero, che si opponevano ad una soluzione « pulita » dal punto di vista teorico.

Se si esaminano nel loro insieme gli scritti dedicati a Bodin nel primo ventennio del XVII secolo ⁽²⁹⁶⁾, è possibile rilevare taluni tratti caratteristici. L'influsso di Bodin è enorme. Nessun autore tedesco può fare a meno di discuterne le opinioni. E ciò sin dai capitoli introduttivi, dedicati in genere all'etimologia di *Maiestas* ed all'enumerazione dei sinonimi, nonché alla formulazione di una definizione.

Spesso è ripresa senza mezzi termini la definizione di Bodin, come da Reinhard König, che parla di *summa, perpetua, legibus soluta potestas*, fatta salva l'invulnerabilità delle *leges status seu regni* ⁽²⁹⁷⁾. Analogo l'enunciato di Christoph Besold che, rifacendosi a

⁽²⁹⁵⁾ Non convincente DREITZEL (nt. 282) 243, che ritiene questa una « vera separazione dei poteri nel senso moderno del termine », perché l'autore non intende assolutamente relativa indipendenza reciproca, equilibrio e controllo.

⁽²⁹⁶⁾ A. SCHEPSIUS, *Quaestio an princeps legibus sit solutus explicata*, Marburg 1596; J. CALVINUS, *De principe, maiestate et eiusdem privilegijs*, Frankfurt 1600; H. KIRCHNER, *Respublica*, Marburg 1608; R. KÖNIG, *Dissertatio politica de Majestate*, Gießen 1608 (anche in M. GOLDAST, *Politica Imperialia*, Frankfurt 1614, 618-623); dello stesso autore, *De Majestate et iuribus imperatori specialiter reservatis*, in: ARUMAEUS II, 17; V. HESSE, *Dissertatio de summa Imperii maiestate*, Magdeburg 1616; L. RUDOLPHINUS, *De suprema principis potestate*, Frankfurt 1613; TH. METZGER, *De potestate principis assertiones*, Freiburg 1615; D. OTTO, *De majestate*, Basel 1616; M. BORTIUS, *De natura iurium maiestatis et regalium*, in: ARUMAEUS I, 30; E. FRUMELIUS, *De majestate*, Liegnitz 1618; CYR. HERDESANUS, *De iure maiestatis*, Frankfurt /O. 1618; J. BENCKENDORF, *De summa imperii maiestate*, 1616; TH. MICHAELIS, *Conclusiones ... de SS. Caesarea maiestati, Camerae ...* in: C. BIERMANN, *S. Imperii IUS publicum*, Hanau 1614; C. v. EINSIEDEL, *Tractatus de iuribus ad imperatoris Romano-Teutonici maiestatem pertinentibus sive regalibus*, Halle 1619; A. AFFELMANN, *De summa summi Principis potestate*, Rostock 1624; CH. BESOLD, *De Majestate in genere eiusque iuribus specialibus*, Straßburg 1625; G. FRANTZKE, *Disputatio juridico-politica de majestate in genere*, Jena 1629.

⁽²⁹⁷⁾ KÖNIG (nt. 296). Il fatto che compaia al posto di « lex fundamentalis » la dicitura « lex status » è di particolare significato per la creazione della parola « stato ».

Bodin, così descrive la sovranità: *summa et perpetua, Legibusque soluta definitur potestas, competens in res et personas suae ditio- nis* ⁽²⁹⁸⁾. Quasi identica la formula di Johann Angelis von Werdenhagen: *Maiestas... est summa, perpetua, legibus soluta et individua sive incommunicabilis in cives ac subditos potestas* ⁽²⁹⁹⁾. Hermann Kirchner (*Maiestas est summa reipublica potestas, quam, qui statui praeest, obtinet in subiectas*) ⁽³⁰⁰⁾ e Dietrich Reinking (*Maiestas est... summa et legitima reipublicae potestas in personas ac res sibi subiectas*) ⁽³⁰¹⁾ pongono l'accento sul rapporto di subordinazione fra signore e suddito. Altri definiscono lapidariamente *maiestas* la *summa potestas* ⁽³⁰²⁾. Tale uniformità non è tuttavia un tratto caratteristico: nel corso degli anni si assisterà ad un arricchimento e ad un differenziarsi delle definizioni, in una con l'intensificarsi dei tentativi di adeguarsi alla realtà istituzionale imperiale. Georg Frantzke ne è un esempio: *Majestas est publica potestas summa & absoluta unius vel plurium circa ea quae tum publice tum privatim spectant subditos & res civitatis consensu & vi acquisita ad gubernandum* ⁽³⁰³⁾.

Ancora caratteristico è il tentativo degli autori tedeschi di conciliare la palese contraddizione fra la bodiniana concentrazione della sovranità nel potere monarchico e l'equilibrato coesistere, nell'Impero, di imperatore e ceti mediante classificazioni e suddivisioni concettuali. Presso quasi tutti gli autori il modello prescelto fu la teoria, risalente ad Aristotele ma resa celebre da Polibio, della vantaggiosità della « costituzione mista » ⁽³⁰⁴⁾. La teoria mise radici nella dottrina tedesca, insieme alla recezione di Bodin, e in opposi-

Poco dopo A. COLER definisce l'imperatore come « legibus civilis solutus », ma con la restrizione « lege regni teneatur », in: *De Iure Imperii Germanici SS. Caesareae Majestati Electoribus*, Helmstedt 1613.

⁽²⁹⁸⁾ BESOLD, *De Majestate* (nt. 296), Sect. I, cap. II, I.

⁽²⁹⁹⁾ J. A. V. WERDENHAGEN, *Johannis Bodini Andegavensis de republica librorum breviarium*, Amsterdam 1645, Lib. I, cap. VII, nr. 2.

⁽³⁰⁰⁾ KIRCHNER (nt. 296), Disp. II, III.

⁽³⁰¹⁾ REINKING, *Tractatus de Regimine seculari et ecclesiastico*, Gießen 1619, I, 1, 1, nr. 11.

⁽³⁰²⁾ Così ad esempio DIETERUS (nt. 286) e G. BRAUTLACHT, *Epitome Jurisprudentiae publicae universae*, Erfurt 1622, Lib. III, 3.

⁽³⁰³⁾ FRANTZKE (nt. 296), Th. IX. Su FRANTZKE vedi STINTZING II, 260-271.

⁽³⁰⁴⁾ W. NIPPEL, *Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit*, 1980.

zione alle sue teorie ⁽³⁰⁵⁾. Il compito che ci si prefiggeva era dunque, ferma restando la teoria dello *status mixtus*, di rinvenire nell'Impero, in modo convincente, la sede della *Majestas*. A tal fine era possibile valersi, come fece Arnisaeus, di una ripartizione funzionale della *Majestas*.

Più agevole la distinzione fra una sovranità attribuita alla collettività in quanto tale e una spettante al sovrano. Hermann Kirchner ha il merito di aver distinto fra *Majestas reale* e *personale* ⁽³⁰⁶⁾. La suddivisione fu ripresa da Althusius, Hoenonius, nel circolo di Gießen intorno ad Antonius, da Besold e fra gli allievi di Arumaeus ⁽³⁰⁷⁾; essa si fa forte dell'autorità di Grozio ⁽³⁰⁸⁾, e grazie a Johannes Limnaeus assurge a dottrina dominante della pubblicistica imperiale favorevole ai ceti ⁽³⁰⁹⁾. L'opera prima di Christian Thomasius (1672) è ancora dedicata a tale teoria ⁽³¹⁰⁾. Essa aveva il vantaggio di poter riconoscere sovrano anche un monarca dai poteri limitati ad opera dei ceti — « fattore che sollevava alquanto » la pubblicistica imperiale ⁽³¹¹⁾.

Con Bodin vi era armonia, invece, su un altro punto essenziale: il limite costituito, per la formula *princeps legibus solutus*, dall'indi-

⁽³⁰⁵⁾ ARUMAEUS I, 1: Num status imperii odierni sit monarchicus aut aristocraticus, aut mixtus?; G. FRANTZKE, *De statu reipublicae mixto*, in: ARUMAEUS III, 1028-1036; D. OTTO, *De Jure publico Imperii Romani*, 1617, cap. VII; J. LIMNAEUS, *Juris publici Imperii Romano-Germanici libri IX*, 1629, vol. 1, 10, nr. 12 « Imperium mixtum ex monarchia et aristocratia arbitramur »; CH. BESOLD, *Dissertatio singularis de statu Reipublicae mixto*, in: dello stesso autore, *Operi Politici ... editio nova*, Straßburg 1626, cap. II, III.

⁽³⁰⁶⁾ KIRCHNER (nt. 296), Disp. II, Th. II.

⁽³⁰⁷⁾ R. KÖNIG, *Dissertatio politica de statu Imperii Romani*, Gießen 1608; M. BORTIUS (nt. 296); BESOLD, *Dissertatio politico-juridica de maiestate in genere*, Straßburg 1625, Sect. I, Cap. 1; BRAUTLACHT (nt. 302), Th. 6-9.

⁽³⁰⁸⁾ H. GROTIUS, *De Jure Belli ac Pacis*, Paris 1625, I, 3, 11; 1, 3, 17.

⁽³⁰⁹⁾ R. HOKE, *Die Reichstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert*, 1968, 77 ss., 94 ss.

⁽³¹⁰⁾ R. HOKE, *Die Staatslehre des jungen Thomasius. Seine Erstlingschrift aus dem Jahre 1672*, in: Festschr. H. Demelius, Wien 1973, 11-125. — Che THOMASIVS non sia il solo ad occuparsi di questo tema lo dimostrano CH. WAGNER, *Diss. pol. De maiestate ejusque divisione in realem et personalem, adversus monarchomachos*, Leipzig 1677 (Praeses V. ALBERTI); S. KRIPNER, *Exercitatio pol. Divisio maiestatis in personalem et realem*, Jena 1686 (Praeses M. COLER).

⁽³¹¹⁾ F. H. SCHUBERT, *Volkessouveränität und Heiliges Römisches Reich*, in: HZ 213 (1971) 121.

sponibilità del diritto divino, del diritto naturale e delle leggi fondamentali. È stato rilevato, esattamente, che già prima di Ulpiano il principio *princeps legibus solutus* era ritenuto intrinsecamente limitato a quelli che fossero gli effettivi poteri di disposizione del principe: esso non includeva, cioè, quelle norme giuridiche che il principe non fosse in grado di influenzare ⁽³¹²⁾. Bodin si rifaceva espressamente all'antica tradizione della sottomissione del sovrano a un diritto sovraordinato, affermando « che tutti i principi della terra sono soggetti alle leggi di Dio e di natura, e a numerose leggi comuni a tutti i popoli » ⁽³¹³⁾.

La prontezza dell'adesione degli autori tedeschi a tale aspetto della teoria di Bodin dipende da più di un motivo. In primo luogo, permaneva la continuità con gli insegnamenti medievali: era possibile asserire che il capovolgimento dei rapporti di potere derivante dalla recezione del concetto di sovranità aveva luogo in un mondo dai caratteri ben definiti dal punto di vista religioso. L'ordine sociale stabilito dalla Bibbia (diritto divino, diritto naturale) non ne veniva pertanto scalfito. In secondo luogo, la teoria delle leggi fondamentali forniva la possibilità di sviluppare ampiamente la subordinazione alla costituzione imperiale, senza per questo dover rinunciare all'attribuzione di *maiestas* all'imperatore. In terzo luogo, dal diritto di natura e delle genti, pensato come indisponibile dal singolo, era possibile derivare una serie di limitazioni e rettifiche alle pretese di comando di imperatori e signori territoriali. Può dunque a giusta ragione affermarsi che « non vi è stata in Germania, sino alla fine del XVIII secolo, una teoria assolutistica statale efficace dal punto di vista teorico » ⁽³¹⁴⁾. In ultimo luogo, si finiva per ricomprendere fra i vincoli normativi, travestendolo da « diritto naturale » o da norma fondamentale tacita, quelle consuetudini imperiali (*Reichsherkommen*) che solo con Johann Georg Kulpis (1652-1698) si iniziarono a studiare scientificamente ⁽³¹⁵⁾.

La delimitazione in tal modo ottenuta del principio *princeps*

⁽³¹²⁾ LINK (nt. 282) 89 ss.; dello stesso autore, (nt. 282) 1986, 779 ss. con ulteriore letteratura.

⁽³¹³⁾ BODIN (nt. 262) I, 8.

⁽³¹⁴⁾ LINK (nt. 282) (1979), 89.

⁽³¹⁵⁾ J.G. KULPIS, *De observantia imperiali, vulgo Reichs-Herkommen* (1685) in: J. SCHILTER (a cura di), *J.G. Kulpis dissertationum academicarum volumen*, Straßburg 1705.

legibus solutus accompagnò sino alla fine dell’Ancien Régime la riflessione teorica sull’armonizzazione del principio di sovranità con la costituzione di Impero e territori. Sin tanto che non si intaccava la sottomissione alla parola di Dio, al diritto divino e naturale, alle leggi fondamentali dell’Impero e alle sue consuetudini locali, tale dottrina era in grado anche di garantire una salvaguardia giuridica per il singolo. In altre parole, rese (per un certo tempo) superflua la formulazione di un’apposita dottrina dello Stato di diritto. Solo quando tali vincoli cominciarono ad allentarsi (prima l’autorità teologica dello *ius divinum*, poi anche quella del diritto naturale) si iniziò a sentire il bisogno di un nuovo tipo di salvaguardia, di carattere laico e formalizzato, rappresentato dall’idea di « Stato di diritto »⁽³¹⁶⁾.

Per quanto attiene alla dottrina delle forme di governo, la massa degli autori tedeschi era contraria all’affermazione di Bodin, che l’Impero fosse un’aristocrazia⁽³¹⁷⁾. La critica veniva non solo dai pubblicisti favorevoli all’imperatore⁽³¹⁸⁾, come sarebbe stato naturale attendersi. Anche la pubblicistica favorevole ai ceti risolveva la questione della *forma imperii* sostenendo che l’Impero era una monarchia « frammista » ad elementi aristocratici, da esso « temperata ». Fatta eccezione per Quirin Cubach, figura marginale⁽³¹⁹⁾, solo Hippolithus a Lapide, spinto da motivazioni politiche, aderiva incondizionatamente a Bodin. L’importanza di Bodin sta nell’aver, ad ogni modo, posto sino a metà del XVII secolo la questione della *forma imperii* al centro dell’attenzione.

Poiché la discussione si svolgeva integralmente nell’ambito dello schema aristotelico delle forme di governo, era a disposizione solo un angusto novero di possibilità. La democrazia (*Politie*) era esclusa

Cfr. a questo proposito ormai comprensivo B. ROECK, *Reichssystem und Reichsberkommen*, 1984, 75 ss.

⁽³¹⁶⁾ M. STOLLEIS, *Rechtsstaat*, HRG IV (1986) 367-375.

⁽³¹⁷⁾ BODIN (nt. 262) II, 1; II, 6. Cfr. H. DENZER, *Bodins Staatsformenlehre*, in: dello stesso autore, (nt. 260) 233 (242).

⁽³¹⁸⁾ R. KÖNIG, *Disputatio de statu imperii Romani*, in: M. GOLDAST, *Politica imperialia*, Frankfurt 1617, 645; REINKINGK (nt. 301) I, 1.

⁽³¹⁹⁾ QU. CUBACH, *Jurisprudentiae Germano publicae, h. e. constitutionum imperii compendiose et methodice digestarum* liber I, II, Erfurt 1617, Lib. I. Cfr. PÜTTER I, 171; STINTZING I, 670.

a priori. Era disponibile solo la monarchia modificata, l'aristocrazia modificata, o una « forma mista » stando a Cicerone, *quartum quoddam genus reipublicae maxime probandum esse sentio, quod his, quae prima dixi, moderatum et permixtum tribus* (De rep. 1, 29). La monarchia poteva essere modificata mediante l'integrazione di elementi aristocratici: in genere gli studiosi tentarono di ricondurre tali elementi « al di sotto della sfera della sovranità », sul piano dell'esercizio del potere monarchico. Analogamente era possibile adeguare alla realtà la tesi aristocratica, con il riconoscere che la *Majestas* spettante ai ceti era in parte esercitata da un monarca. Nella misura in cui si reputava la teoria dello *status mixtus* un quarto genere, e non un'ipotesi di monarchia o aristocrazia temperata, anche tale modello teorico induceva a configurare una sovranità « mista » o ripartita: occorre ricorrere dunque anche per tale ipotesi interpretativa all'espedito della distinzione fra *Majestas realis* e *personalis* o a quello della ripartizione fra titolarità ed esercizio.

Tali possibili varianti risentivano non solo dell'influsso di Aristotele, ma anche di quello dello stesso Bodin. Nessun autore tedesco perdeva occasione di prendere le distanze da quest'ultimo e dalla sua tesi affrettata e criticabile di un Impero « aristocratico ». Doveva però nel contempo ammettersi il fascino e la compiutezza della tesi bodiniana della sovranità, che esigeva una risposta sul piano dell'interpretazione di Impero e territori. La suscettibilità di modifiche della costituzione imperiale agli inizi del Seicento e durante la Guerra dei Trent'anni, con le connesse speranze di giungere ad una sovranità parlamentare aristocratica in capo alla dieta imperiale, o ad una sovranità monarchico-asburgica dell'imperatore, diede enorme impulso alla discussione.

Il dibattito si sarebbe spostato su un piano diverso (concernente anche la sede della sovranità) solo a seguito della Pace di Westfalia e della nuova disputa, iniziata nel 1667, sullo scritto di Pufendorf in tema di costituzione imperiale ⁽³²⁰⁾.

Ulteriore differenza fra Bodin e gli autori tedeschi era quella riguardante l'autorità ecclesiastica ⁽³²¹⁾. Bodin si era espresso con molta cautela a proposito dell'eventualità di differenze confessionali

⁽³²⁰⁾ ROECK (nt. 315) 71. Su PUFENDORF vedi sotto p. 286 ss., p. 358 ss.

⁽³²¹⁾ HENKEL (nt. 277) 68 ss.

all'interno di uno Stato. Aveva raccomandato di evitare discussioni e violenza in tema di credo religioso. Il principe doveva al massimo indurre all'unità confessionale, conducendo una vita esemplare dal punto di vista religioso ⁽³²²⁾, in ogni caso però l'ordinamento statale aveva la preminenza sul problema della verità. Nel catalogo dei diritti di sovranità non era inclusa la competenza in materia religiosa.

Gli autori tedeschi, per converso, data la diversità della costituzione politica dell'Impero, erano estremamente interessati alla questione religiosa. Poiché per lo più erano al servizio di territori, l'interesse prese una direzione ben precisa: data la prevalenza di autori protestanti, quella di una conservazione dello *status quo* ⁽³²³⁾. Essi si valsero dello strumentario fornito da Bodin per configurare, nella loro interpretazione della potestà territoriale, lo *ius circa sacra* non dal punto di vista episcopale, ma da quello territoriale. La classificazione romana dello *ius sacrorum* fra le materie di *ius publicum* e la normazione di Giustiniano, che includeva e subordinava all'imperatore gli apparati ecclesiastici, tornava a loro vantaggio ⁽³²⁴⁾. La posizione del sovrano medievale di « braccio secolare » della Chiesa si trasforma nella subordinazione della Chiesa al potere temporale. Si nega la possibilità di esenzioni del clero ⁽³²⁵⁾. Era possibile configurare i poteri di disposizione del sovrano sui beni ecclesiastici come uno *ius regale*, e far rientrare quest'ultimo fra gli elementi della sovranità. Tale argomentazione poteva però rivelarsi a doppio taglio per i ceti protestanti, ove non si correlasse al potere territoriale lo *ius maiestatis ecclesiasticum*: nelle mani dell'imperatore, infatti, un tale diritto di sovranità si sarebbe trasformato in un'arma antiprotestante. Pertanto si attribuiva l'autorità ecclesiastica alla giurisdizione territoriale, o allo *ius territorii*, o alla *suprema*

⁽³²²⁾ BODIN (nt. 262) IV, 7. Similmente anche la raccomandazione data nel terzo libro che il principe debba sostenere la confessione da lui desiderata indirettamente attraverso la distribuzione di incarichi di prestigio. Cfr. G. ROELLENBLECK, *Der Schluß des « Heptaplomeres » und die Begründung der Toleranz bei Bodin*, in: DENZER (nt.260) 53 (60 ss.).

⁽³²³⁾ HECKEL (nt. 168) 100 ss.

⁽³²⁴⁾ M. HECKEL, *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands*, 1968, 112-114 con ulteriore letteratura.

⁽³²⁵⁾ H. ARNISAUS, *De subiectione et exemptione clericorum. Item de potestate temporalis pontifici in principes*, Frankfurt 1612.

potestas del signore territoriale ⁽³²⁶⁾. Tale indirizzo culminò nella Pace di Westfalia, con cui si riconobbe espressamente ai territori il diritto di esercitare lo *ius reformandi* e l'*exercitium religionis* ⁽³²⁷⁾. Con essa l'Impero perdeva definitivamente la sua competenza in materia religiosa. La sua sacralità, che poteva ora concepirsi solo come sovraconfessionale, era destinata a soccombere con il razionalismo illuministico per ridursi a un titolo privo di significato.

I commentatori protestanti di Bodin in Germania presero, con toni nazionalistici, le distanze da quest'ultimo in materia politico-confessionale anche per quanto concerneva l'eredità dell'Impero romano e la questione della *Translatio imperii* ⁽³²⁸⁾. Bodin, con « forte nazionalismo » ⁽³²⁹⁾, sosteneva che l'Impero romano si fosse trasmesso ai Franchi tramite Carlo Magno, e riteneva usurpata la precedenza nel cerimoniale dell'imperatore tedesco rispetto ai monarchi europei ⁽³³⁰⁾: per i tedeschi, al contrario, la *Translatio* era ovviamente avvenuta in favore della « Germania » ⁽³³¹⁾. Agli autori protestanti interessava altresì, oltre alla critica della tesi francese, respingere le teorie curialistiche propugnate da Bellarmino (1589) ⁽³³²⁾ per cui doveva imputarsi al Papa la *translatio imperii* e l'insediamento dei principi elettori. Alcuni si richiamavano a Marsilio da Padova, che asseriva che la traslazione fosse avvenuta mediante acclamazione da parte del popolo romano « sovrano » ⁽³³³⁾ — anche se in tal modo si finiva per accogliere la tesi, per lo più respinta, della sovranità popolare. Altri, come Matthäus Flacius nel

⁽³²⁶⁾ HECKEL (nt. 324) 117 s. A completamento di HECKEL, LINK (nt. 282) 292 ss.

⁽³²⁷⁾ IPO Art. V § 30 XII.

⁽³²⁸⁾ W. GOEZ, *Translatio Imperii*, 1958, in particolare 281 ss.

⁽³²⁹⁾ GOEZ (nt. 328) 352.

⁽³³⁰⁾ BODIN (nt. 262) I, 9; dello stesso autore, *Methodus ad facilem historiae cognitionem*, 1566, cap. VII (a cura di P. MESNARD, Parigi 1951).

⁽³³¹⁾ CH. BEINDORFF, *De Romani imperii initiis, progressu ad Germanos translatio*, in: ARUMAEUS III, 6, th. 27; D. OTTO, *Diss. jur.-pol. de Jure publico Imperii Romani*, Jena 1617, cap. V (anche in: ARUMAEUS V, 2); J. GEBHARDT, *De translatione*, in: N. HAMPPEL, *Nucleus Discursuum... in Iure publico editarum*, Gießen 1619.

⁽³³²⁾ R. BELLARMINO (1542-1621), *Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos*, 3 voll., 1586/93, Ingolstadt 1605, Tertia Controversia, tres libri de translatione Imperii Romani. Cfr. GOETZ (nt. 328) 305-324.

⁽³³³⁾ Cfr. a questo proposito GOEZ (nt. 328) 349 s., 386 ss.

suo *De Translatione imperii ad Germanos* (1566) ⁽³³⁴⁾, sostenevano che la traslazione ai tedeschi si giustificasse « di per sé », mediante il passaggio dell'Impero romano a Carlo Magno e la sua trasmissione agli imperatori sassoni ⁽³³⁵⁾. Questa era naturalmente la soluzione preferita, perché fondata su una « sovranità del monarca ».

Quelle sul paragone con la Francia e sulle confessioni religiose erano in generale, però, dispute colte prive di significato sul piano pratico: intorno al 1600 era infatti ormai irrilevante se all'imperatore spettasse ancora il titolo di *Caput vel dominus mundi* o se il Papa, prima dell'anno 800, avesse custodito fiduciarmente l'Impero romano per poi trasferirlo. Ben più importante, ai fini del diritto costituzionale imperiale, era invece la fondazione giuridica della posizione dell'imperatore: da qui la questione se con la *translatio* si fosse trasferita, assieme all'Impero romano, la *Lex regia* (Inst. 1.2.6), come asseriva ad esempio Reinking ⁽³³⁶⁾, e come fosse stata recepita dalla maggioranza (in collegamento con la teoria di Bodin sulle leggi fondamentali).

d) Conclusioni.

Bodin rappresentò uno stimolo essenziale per il pensiero pubblicistico tedesco della prima metà del XVII secolo. Diversamente da Machiavelli, che suscitò un rifiuto sul piano della morale dell'epoca, Bodin forniva un'idea affascinante dal punto di vista giuridico, assai difficile da respingere, in quanto profondamente radicata nella tradizione legistica e canonistica, e rispondente alle esigenze dell'Assolutismo emergente in Francia e nei territori tedeschi ⁽³³⁷⁾.

⁽³³⁴⁾ GOEZ (nt. 328) 292-304.

⁽³³⁵⁾ D. ARUMAEUS, *Quomodo Imperium Romanum ad Germanos devenit*, in: ARUMAEUS III, 3; BEINDORFF (nt. 331); J. CLUTEN, *De Statu Romani Imperii*, in: C. BIERMANN, *S. Imperii Ius publicum*, 2^a parte, Hanau 1615, th.1-10; AN. *Tractatum praestantissimi eiusdem iuris consulti ... de translatione Imperii Romani ad Franco-Germanos sive Theutonas, an & quatenus a Pontifice Romano facta sit*, in: M. GOLDAST, *Politica imperialia*, Frankfurt 1614, 487-538.

⁽³³⁶⁾ GOEZ (nt. 328) 352-356; CH. LINK, *Reinkingk*, in: Staatsdenker, 89 A. 63.

⁽³³⁷⁾ La tesi propugnata da F. H. SCHUBERT, *Volkssouveränität und Heiliges Römisches Reich*, HZ 213 (1971) 91 che l'idea della sovranità popolare sia — nell'ambito europeo — per l'Impero di particolare importanza e sia stata « dal tardo Medioevo » la vera teoria dello stato è secondo il mio parere insostenibile essendo qui la sovranità

La guerra civile di religione pareva evitabile sulla base di una riflessione teorica; parallelamente poteva perseguirsi una sintesi tra proclamazione ed esercizio dei diritti di signoria. Il pensiero fondamentale di Bodin subì modifiche, non dal punto di vista definitorio, ma nella sua applicazione alla situazione costituzionale dell'Impero. In particolare si tentò di conciliare la teoria della costituzione mista con quella della sovranità; si distinse fra titolarità ed esercizio della sovranità e fra sovranità reale e personale; non solo si asserì la subordinazione del governante al diritto metapositivo, ma si incrementò il numero dei vincoli e si derivò dalla sottomissione alle leggi fondamentali (capitolazioni elettorali) la convinzione di una competenza comune a imperatore e ceti in tema di legiferazione e giurisdizione, nonché negli atti sovrani di maggiore importanza, concernenti tutto l'Impero ⁽³³⁸⁾.

Per quanto attiene ai territori, innegabile l'influsso di Bodin sulla formulazione, a partire da Andreas Knichen ⁽³³⁹⁾, di una teoria della *superioritas territorialis*. Anche se, nella federazione imperiale, non si ottenne mai una piena sovranità dei territori, pure è possibile tracciare analogie fra il reale esercizio del supremo potere nei territori e la *maiestas* a livello dell'Impero, quanto meno dopo la riaffermazione delle libertà cetuali nella Pace di Westfalia. Già nella prima metà del XVII secolo si profilò una quasi sovranità dei territori, che non era possibile definire in tal modo, data la subordinazione alla costituzione imperiale. Le formulazioni *superioritas territorialis*, «Landeshoheit» e successivamente «Landes-Obrigkeith» ⁽³⁴⁰⁾, qualificative di una signoria delimitata territorialmente,

popolare considerata come «non assolutista» e implicando che non lo sia nemmeno l'elezione dell'imperatore da parte dei principi elettori.

⁽³³⁸⁾ Così per il conferimento della dignità elettorale, il che significava direttamente critica all'arbitrario conferimento della dignità elettorale palatina a MASSIMILIANO I DI BAVIERA. Nell'inserimento di Hannover nel collegio elettorale tale questione si presentò nuovamente.

⁽³³⁹⁾ A. KNICHEN, *De sublimi et regio territorii iure synoptica tractatio, in qua principum Germaniae regalia territorio subnixta, vulgo Landes Obrigkeith indigata, nuspiam antebac digesta, luculenter explicantur*, Frankfurt 1600.

⁽³⁴⁰⁾ W. SELLERT, *Landeshoheit*, HRG I (1971) 1388-1394; F. MERZBACHER, *Landesherr, Landesberrschaft*, HRG I (1971) 1404-1405; dello stesso autore, (nt. 3) 170 nt. 191.

ma non nei contenuti, rientrano « fra i risultati di maggiore rilievo della prima pubblicistica »⁽³⁴¹⁾.

Come nei trattati sul diritto costituzionale imperiale, anche gli autori della sovranità territoriale hanno redatto lunghi cataloghi di diritti di maestà, alla luce dei quali indagare se di volta in volta sussistesse autorità territoriale. I cataloghi mostrano come, dietro l'innocente facciata della *superioritas territorialis*, si continuasse ad operare il riconoscimento ai principi di un ampio novero di diritti particolari, in particolare per quanto concerne l'esercizio del potere mediante l'attività giurisdizionale⁽³⁴²⁾. In cima ai cataloghi compariva infatti la *iurisdictio*, spesso intesa come sinonimo dell'intera *superioritas territorialis*⁽³⁴³⁾, sia come dicitura generale che in forma particolare *de iurisdictione superiore criminali et civili, Lehnrecht, Blutbann, Vogteirecht*⁽³⁴⁴⁾. Seguivano i diritti di salvaguardia, le regalie e i titoli dedicati al diritto feudale.

L'elaborazione di un diritto degli Stati territoriali si colloca, unitamente a quella del diritto costituzionale dell'Impero, intorno al 1600. Entrambe scaturivano da identiche situazioni storiche e spirituali. Identiche anche le posizioni metodologiche: rifiuto del diritto romano e analisi delle fonti storiche rese accessibili nel proprio territorio.

A fronte di ciò si mostrano notevoli differenze fra diritto dell'Impero e degli Stati territoriali per quanto attiene al loro insegnamento nelle università. Mentre il diritto costituzionale imperiale andava a costituire la colonna portante dello *ius publicum* nelle università, lo *ius publicum territoriale* restava ai margini dell'insegnamento universitario, se non era addirittura escluso dalle lezioni⁽³⁴⁵⁾. Le cose non erano diverse per quanto atteneva al diritto privato: le materie di diritto comune, di validità generale, dominavano nella repubblica degli eruditi a fronte del diritto speciale valido nei singoli territori. Tale situazione ha influito positivamente sull'unitarietà dell'istruzione giuridica, impedendo fenomeni di provin-

⁽³⁴¹⁾ WILLOWEIT (nt. 3) 173.

⁽³⁴²⁾ WILLOWEIT (nt. 3) 176 ss.

⁽³⁴³⁾ WILLOWEIT (nt. 3) 184 ss.

⁽³⁴⁴⁾ KNICHEN (nt. 339), cap. V.

⁽³⁴⁵⁾ Cfr. ad esempio J.G. ESTOR, *Origines iuris publici Hassici*, Jena 1738; dello stesso autore, *Ius publicum Hassia-cum hodiernum*, Jena 1739.

cializzazione. Sull'altro versante, però, ha prodotto il formarsi di campi giuridici specifici, al di fuori del diritto romano e di quello costituzionale imperiale, per lungo tempo trascurati dalla dottrina. Solo nella seconda metà del XVIII secolo l'interesse si volse verso il diritto statale territoriale e il « diritto privato tedesco »: il prezzo da pagare, naturalmente, era quello di una nazionalizzazione e — nella sfera pubblicistica — di una federalizzazione dell'ordinamento ⁽³⁴⁶⁾.

5. *Diritto delle genti.*

L'età confessionale fra la Pace di Augusta e quella di Westfalia è l'epoca del concetto di sovranità, della concentrazione del potere in vaste unità politiche e della formalizzazione delle loro relazioni reciproche. Si tratta di un processo che coinvolge l'intera Europa, a cui tuttavia i singoli paesi prendono parte in modo totalmente eterogeneo. La forma del « principato » si sviluppa in modo tendenzialmente uniforme, mentre scompaiono le forze di segno opposto. Le città dell'Europa centrale subiscono la crisi economica e perdono peso politico; si perpetua il declino della nobiltà, già in corso dal tardo Medioevo e la chiesa è divisa e invischiata in interminabili conflitti. In numerosi territori è dunque possibile ai principi ridimensionare, eliminare politicamente o ignorare il potere dei ceti ⁽³⁴⁷⁾.

In modo corrispondente si struttura il « principato » al suo interno. I territori cercano di condensare i propri diritti di sovranità in un *unico* titolo giuridico, creano un nuovo diritto, mirano addirittura a compendiare l'insieme del materiale giuridico in un *unico* libro, una « codificazione » ⁽³⁴⁸⁾. Si procede a ristrutturare l'ammi-

⁽³⁴⁶⁾ Ulteriori indicazioni sul diritto degli stati territoriali sotto 309 nt. 89, 361.

⁽³⁴⁷⁾ Sulle eccezioni U. SCHEUNER, *Nichtmonarchische Staatsformen in der juristischen und politischen Lehre Deutschlands im 16. und 17. Jahrhundert*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986, 737-773. Che L'« Assolutismo » fosse la maggiore tendenza del tempo ma non la realtà affermata ovunque è sottolineato da J. KUNISCH, *Absolutismus*, 1986, 37 ss., 54 ss. — Sulle città vedi H. SCHILLING, *The Situation in German Towns*, in: P. CLARK (a cura di), *The European Crisis of the 1590s. Essays in Comparative History*, London 1985.

⁽³⁴⁸⁾ Punto di partenza è il desiderio di GIUSTINIANO, « tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere » (Cod. 1.17.1). Su questo contesto, partendo dall'esempio danese, vedi M. STOLLEIS, *Condere leges et interpretari. Gesetzgebungsmacht und Staatsbildung im 17. Jahrhundert*, ZRG GA 101 (1984) 88-116. Vedi sopra 96 ss.

nistrazione e ad attribuirle nuove competenze: cura del clero territoriale, amministrazione finanziaria e militare. Dappertutto si afferma la visuale di un territorio unitario anche per quel che attiene alle questioni religiose. Nel territorio unitario sul piano confessionale il trono e l'altare mirano, con una sorta di « ripartizione dei compiti », a disciplinare i sudditi sul piano morale e amministrativo. Dato l'intenso coinvolgimento della Chiesa in tale processo, è stato possibile addirittura avanzare la tesi di una « costruzione dello Stato attraverso la confessionalizzazione »⁽³⁴⁹⁾: a parte tale fenomeno, e in particolare per i territori divisi da conflitti di religione, per l'interpretazione dei secoli XVI e XVII non può prescindersi dalla tesi che ravvisa il sorgere dello Stato moderno nell'accantonamento dei problemi sulla verità religiosa, nella realizzazione di un sostrato giuridico neutrale accettabile per tutti gli appartenenti ai vari credi, e nell'imposizione di soluzioni di diritto positivo sul piano processuale⁽³⁵⁰⁾.

Tale tendenza dei territori verso un governo e un amministrazione centrale conduceva naturalmente all'accentuazione della propria posizione verso l'esterno. In tale processo pesavano sia le distinzioni politico-confessionali che il principio di identità nazionale emergente nel XVI secolo⁽³⁵¹⁾. L'idea, già da tempo meramente teorica dal punto di vista dei reali rapporti di potere, di un Impero universale retto dall'imperatore era andata in frantumi nel corso del XVI secolo. La formula *dominus mundi* era ancora usata nel XVII secolo⁽³⁵²⁾, ma nessuno più la prendeva sul serio⁽³⁵³⁾. Le

⁽³⁴⁹⁾ W. REINHARD, *Zwang zu Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters*, ZHF 10 (1983) 257.

⁽³⁵⁰⁾ E. W. BÖCKENFÖRDE, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, in: dello stesso autore, *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, 1976; M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983.

⁽³⁵¹⁾ F. MEINECKE, *Weltbürgertum und Nationalstaat. Studie zur Genesis des deutschen Nationalstaats*, 1908 (Werke vol. 5, 1962) (a questo proposito M. ERBE (a cura di), *Friedrich Meinecke heute*, 1981). Ai presupposti medievali delle teorie moderne di nazione vedi J. EHLERS (a cura di), *Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationabildung im Mittelalter*, 1989.

⁽³⁵²⁾ Vedi sopra p. 52 la letteratura citata e p. 35, nt. 32 su BARTOLO.

⁽³⁵³⁾ Tipico a questo proposito è BODIN, *Les Six Livres de la République*, Paris 1583, I, 9; H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis*, Paris 1625, II, 22, 13.

relazioni feudali, che inizialmente avevano adempiuto a una soddisfacente funzione pacificatoria, si erano in parte dissolte o trasformate in residui storici, in parte erano divenute titoli economici. La loro stessa natura e origine le rendeva sempre più insoddisfacenti per le esigenze emergenti nel corso del XVI e XVII secolo. Le « nazioni » sentivano in modo sempre più forte la propria identità, pur se lontane dai concetti di « nazionalismo » e « Stato nazionale ». Analogamente, sotto l'influsso dell'idea di sovranità, il concetto di Stato si andava strutturando come identità giuridica, ossia come facoltà di respingere altrui pretese di sovranità su un dato territorio e sui suoi membri ⁽³⁵⁴⁾.

La delimitazione dei diritti di sovranità e delle sfere di influenza non è un fenomeno dell'età moderna. Ma solo la crescente consapevolezza della sovranità interna ed esterna degli Stati europei rese possibile e necessario formalizzare le relazioni e innalzarle a un nuovo livello di *ius gentium*. Solo lo Stato « limitato » poteva perseguire una politica monetaria uniforme, dar vita alla configurazione di un'unità economica territoriale, e per la prima volta ad un « bilancio statale », effettivamente introdotto alla fine del XVI secolo. Solo la piena territorializzazione della signoria poteva trasformare i rapporti di potere in rapporti di diritto: i territori potevano concepirsi come unità giuridiche; potevano ora agire come individui, contrattare, scambiarsi ambasciatori, farsi guerra e concludere accordi di pace. A tale epoca risale un canone di diplomazia formale (in parte ancor oggi valido) secondo cui le potenze sovrane si incontrano, con rispetto reciproco, sul piano convenzionale di un « protocollo » formale.

Il processo di identificazione degli Stati nel XVI e XVII secolo produce il diritto internazionale europeo ⁽³⁵⁵⁾: non è un caso che

⁽³⁵⁴⁾ W. KIENAST, *Die Anfänge des europäischen Staatensystems im späteren Mittelalter*, HZ 153 (1936) 229.

⁽³⁵⁵⁾ A. NUSSBAUM, *Geschichte des Völkerrechts*, 1960, 67 ss.; K.H. ZIEGLER, *Die römischen Grundlagen des europäischen Völkerrechts*, 1972 (Ius Commune IV); W. GREWE, *Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, 1984; J. FISCH, *Die europäische Expansion und das Völkerrecht*, 1984, che però riduce il diritto internazionale ad una strategia della legittimazione dell'espansione del potere europeo. Un bilancio impostato soprattutto su questioni di metodo dello stato delle ricerche attuale è dato da H. STEIGER, *Probleme der Völkerrechtsgeschichte*, in: *Der Staat* 26 (1987) 103-126. Riassume brevemente O.

tale innovazione sia propugnata dagli Stati economicamente e politicamente progrediti (Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna, Francia). L'Olanda, in particolare, a seguito della propria lotta per l'indipendenza ⁽³⁵⁶⁾, aveva sviluppato un senso peculiare della propria identità. Essa era divenuta la potenza marittima più ricca del XVII secolo, ed era per ciò interessata alla « libertà dei mari » ⁽³⁵⁷⁾ e alla tutela giuridica in base al diritto delle genti. Dati i conflitti con l'Impero asburgico era la nazione più idonea ad accogliere i risultati della tarda scolastica spagnola nel campo del diritto internazionale pubblico ⁽³⁵⁸⁾.

a) *Diritto d'alleanza.*

Nell'ambito dell'Impero i problemi di diritto internazionale pubblico erano problemi interni. Nelle lotte di potere fra Lega e Unione, fra ceti e imperatore, predominava la questione se il diritto di stringere alleanze (*ius foederis*) spettasse in via esclusiva all'imperatore, ai ceti o a entrambi. Dato che lo *ius foederis* — come quello di dichiarare guerra e firmare trattati di pace — rientrava fra i diritti

KIMMINICH, *Die Entstehung des neuzeitlichen Völkerrechts*, in: I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Pipers Handbuch der politischen Ideen*, vol. 3, 1985, 73.

⁽³⁵⁶⁾ M.E.H.N. MOUT, *De tirannie verdreven*, in: *Plakkaat van Verlatinge 1581*, s'Gravenhage 1929, 7-68; H. LADEMACHER, *Geschichte der Niederlande*, 1983, 75 ss.

⁽³⁵⁷⁾ H. GROTIUS, *Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana Commercia dissertatio*, Leiden 1609. A questo proposito vedi S. GURGEL DE AMARAL (a cura di), *Hugo Grotius*, Leiden 1925, 65-77; H. KLEE, *Hugo Grotius und Johannes Selden*, Bern 1946; R. FEENSTRA, *Mare liberum — contexte historique et concepts fondamentaux*, in: A. DUFOUR-P. HAGGENMACHER-J. TOMAN (a cura di), *Grotius et l'ordre juridique internationale*, Lausanne 1985, 37 ss.

⁽³⁵⁸⁾ C. BARCIA TRELLES, *Francisco de Vitoria, Fundador del Derecho internacional*, Valladolid 1928; E. DE HINOJOSA, *Los precursores españoles de Grocio*, An. Hist. Derecho 6 (1929) 220; J. BROWN SCOTT, *The Spanish Origin of International Law*, 1934; dello stesso autore, *Vitoria and Suarez. Contribution des théologiens au droit international*, Paris 1939; A.H. CHROUST, *Hugo Grotius and the Scholastic Natural law Tradition*, The New Scholasticism 17 (1943) 101-133; F. PUIG PEÑA, *La influencia de F. de Vitoria en la obra de Hugo Grocio*, Madrid 1947; E. REIBSTEIN, *Die Anfänge des neueren Völkerrechts*, Bern 1949; dello stesso autore, *Johannes Althusius als Fortsetzer der Schule von Salamanca*, 1955; J. SODER, *Francisco Suárez und das Völkerrecht*, 1972; H.F. KÖCK, *Der Beitrag der Schule von Salamanca zur Entwicklung der Lehre von den Grundrechten*, 1987.

di maestà ⁽³⁵⁹⁾, gli inizi del diritto internazionale pubblico in Germania ruotano intorno al quesito centrale sulla costituzione imperiale, a chi spettasse, a tale proposito, la sovranità (*maiestas*).

La prima importante monografia sul diritto d'alleanza (1601) si spiega appunto in tale contesto ⁽³⁶⁰⁾. Il suo autore, Eberhard von Weyhe (1553-dopo il 1633), fu prima professore a Wittenberg, poi brevemente nell'amministrazione di Holstein-Gottorp (1585), poi attivo a Dresda. A seguito di contrasti si trasferì nel 1592 ad Altdorf, poi nell'Assia-Kassel (1592) e nel 1605 a Bückeburg. Fra il 1617 e il 1628 fu cancelliere nel Brunswick-Wolfenbüttel ⁽³⁶¹⁾: insomma, una vita da funzionario amministrativo e ambasciatore diplomatico presso le corti. Da qui la sua citatissima raccolta di massime sulla vita di corte ⁽³⁶²⁾. Essa contiene regole sulla qualificazione del personale di corte e degli ambasciatori, sulla *prudencia aulica* e su come comportarsi con i principi. I *Meditamenta pro foederibus* tendono invece ad una descrizione analitica del diritto di alleanza, in quanto settore della *prudencia politica*.

Weyhe è senz'altro il precursore di questo genere in Germania, cosa di cui egli stesso è consapevole. Diversamente che in Italia, afferma, la questione in Germania non è ancora stata affrontata, né da giuristi, né da esperti di scienza politica. Pertanto egli intende discutere approfonditamente l'importanza dell'alleanza in quanto *Principum duorum vel plurium, aut populorum vel civitatum liberarum pactio publica & conventio indefinite vel ad certum tempus iuste, legitime & necessario ... introducta ac... approbata* ⁽³⁶³⁾. Le alleanze devono essere concluse in sintonia con l'osservanza di diritto divino, naturale e positivo e determinate formalità ⁽³⁶⁴⁾. Si possono distin-

⁽³⁵⁹⁾ BODIN (nt. 262), I, 10,2.

⁽³⁶⁰⁾ WAHREMUND VON EHRENBURG (= EBERHARD VON WEYHE), *Meditamenta pro foederibus, ex prudentum Monumentis discursim congesta*, Lib. I, Hanau 1601 (2a. ed. Offenbach 1610), Lib. II, Frankfurt 1609.

⁽³⁶¹⁾ J.F. JUGLER, *Beyträge zur juristischen Biographie* II/2, Leipzig 1775, 223-236; STRIEDER 17 (1819) 15 ss.; W.CH. LANGE, ADB 42 (1897) 173-177.

⁽³⁶²⁾ DURI DE PASCALO, *Aulicus politicus: diversis regulis, praeceptis; ...* Hanau 1596 (2a. ed. Rostock 1597; 3^a ed. Frankfurt 1615; 4^a ed. Wolfenbüttel 1622).

⁽³⁶³⁾ *Meditamenta* (nt. 360), II, 1.

⁽³⁶⁴⁾ *Meditamenta* (nt. 360), II, 2 offre una ricca raccolta di formulari di alleanza prevalentemente tedeschi.

guere alleanze pubbliche e private, alleanze di guerra e di pace, nonché a seconda della posizione politica dell'alleato in seno alla costituzione dell'Impero. Quest'ultima affermazione prova che non vi era affatto una suddivisione di principio fra diritto interno e diritto internazionale. Ancora a distanza di un secolo si sarebbe fatto rientrare il diritto internazionale, nato su base contrattuale e su un piano di pari posizione dei contraenti, nel diritto privato ⁽³⁶⁵⁾.

Non è ravvisabile una sistematica, nei *Meditamenta* — nonostante una lunga tirata in favore dell'ordine ⁽³⁶⁶⁾. Questo non ha affatto intaccato la fama del lavoro: si tratta infatti di una delle opere più citate della prima metà del XVII secolo.

Subito dopo il lavoro di Weyhe altri autori, sia nel circolo jeneso di Arumaeus ⁽³⁶⁷⁾ che a Basilea ⁽³⁶⁸⁾ e Tubinga ⁽³⁶⁹⁾, si cimentarono con il diritto di alleanza. Fra i loro lavori, degne di nota sono le tesi pubblicate a Basilea da Remigius Fesch, già di ragguardevole sistematica e spessore giuridico.

Nel corso della guerra, le linee evolutive del diritto costituzionale e del diritto delle genti imboccarono direzioni diverse. Nell'Impero la questione del diritto di alleanza dei ceti fu oggetto di accese discussioni. All'imperatore premeva molto impedire che essi stringessero alleanze con l'esterno. Nella Pace di Praga del 1635 sotto la pressione degli Asburgo tale possibilità era ancora negata. Nella Pace di Westfalia era ammessa, a patto che le alleanze non fossero concluse a danno di imperatore o Impero ⁽³⁷⁰⁾. Da questo momento in poi la voce di Grozio divenne dominante per il diritto interna-

⁽³⁶⁵⁾ Così per esempio in G. W. LEIBNIZ, *Systema iuris*, ca. 1695/97, in: G. GRUA (a cura di), *G. W. Leibniz, Textes inédits*, tome II, Parigi 1948, 819-838. Cfr. a questo proposito H. SCHIEDERMAIR, *Das Phänomen der Macht und die Idee des Rechts bei Gottfried Wilhelm Leibniz*, 1970, 120, 329 s.; H.P. SCHNEIDER, *Leibniz*, in: *Staatsdenker*, 1995³, 218.

⁽³⁶⁶⁾ *Meditamenta* (nt. 360), I, 1, (nella prima edizione 98-104).

⁽³⁶⁷⁾ J. GRYPHIANDE, *De salubri contra vim externam foederibus remedio*, in: ARUMAEUS I, 28; R. KÖNIG, *De amplificatione rerumpublicarum per foedera*, in: ARUMAEUS II, 19.

⁽³⁶⁸⁾ R. FESCH, *Dissertatio de foederibus ex iure publico*, Basel 1620.

⁽³⁶⁹⁾ CH. BESOLD, *Dissertatio politico-juridica de Foederum jure: ubi in simul de Patrocinio & Clientela; ac item de neutralitate, disputatur succinte*, Straßburg 1622.

⁽³⁷⁰⁾ IPO, Art. VIII § 2; IPM § 63; la reazione a questo scritto fu espressa da H. CONRING, *De foederibus*, Helmstedt 1659 (indice delle opere Conring nr. 172).

zionale ⁽³⁷¹⁾. Anche in tale ambito sorse un genere letterario autonomo sulle « alleanze secondo il diritto internazionale » ⁽³⁷²⁾.

b) *Diritto di legazione.*

Un tema analogo, che affonda radici nell'antichità (D. 50.7), è costituito dal diritto di legati e legazioni. Anche per tale tema era necessario, nella fase di transizione al moderno stato sovrano, un minimo impulso per lo scaturire di una serie di riflessioni « giuspubblicistiche ». L'impulso fu fornito, in Germania, dai *De legationibus libri tres* di Alberico Gentili ⁽³⁷³⁾ (1585) cui fece seguito, nel 1596, la pubblicazione, nella stessa stamperia di Hanau ⁽³⁷⁴⁾, del *Legatus, seu de Legatione, Legatorumque Privilegiis, officio ac munere Libellus* di Felix de la Mothe Le Vayer ⁽³⁷⁵⁾.

Tocca ancora agli allievi di Arumaeus ⁽³⁷⁶⁾, nonché a Hermann Kirchner (1562-1620) a Marburgo ⁽³⁷⁷⁾ e a Christoph Besold, appropriarsi della materia ⁽³⁷⁸⁾ e fondare un genere letterario durato sino alla fine dell'antico Impero ⁽³⁷⁹⁾. La disposizione del materiale

⁽³⁷¹⁾ GROTIUS (nt. 353), II, 15.

⁽³⁷²⁾ A. NUSSBAUM, *Geschichte des Völkerrechts*, 1960, 217 ss.; J. FISCH, *Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses*, 1979.

⁽³⁷³⁾ A. GENTILI *De legationibus libri tres*, London 1585 (2^a ed. Hanau 1604; 3^a ed., ma denominata « seconda », Hanau 1607; una edizione moderna curata da E. NYS in « Classics » 12, 2 voll., Washington 1924). Cfr. G.H.J. VAN DER MOLEN, *Alberico Gentili and the Development of International Law*, Amsterdam 1937; K. R. SIMMONDS, *Hugo Grotius and Alberico Gentili*, in: *Jahrb. f. Internat. Recht* 8 (1957) 85.

⁽³⁷⁴⁾ J. BENZING, *Die Hanauer Erstdrucker Wilhelm und Peter Antonius (1593-1625)*, in: *Archiv für Geschichte des Buchwesens* 21 (1980) 1006-1126.

⁽³⁷⁵⁾ Hanau 1596 presso WILHELM ANTONIUS come riproduzione della prima edizione Parigi 1579.

⁽³⁷⁶⁾ M. BORTIUS, *De legationibus et legatis*, in: ARUMAEUS I, 14; J. GRYPHIANDER, *De legatis et legationibus*, in: ARUMAEUS I, 29; R. KÖNIG, *De legatis et legationibus*, in: ARUMAEUS II, 21; J. GERHARD, *An legato mandati fines transgredi liceat*, in: ARUMAEUS IV, 11; dello stesso autore, *An legati munera accipere possint*, in: ARUMAEUS IV, 12.

⁽³⁷⁷⁾ H. KIRCHNER, *Legatus, ejusque Jura, Dignitas & Officium*, Lich 1604 (ulteriori edizioni Marburg 1610, 1614). Cfr. anche TH. KLEIN, *Conservatio Reipublicae per bonam educationem. Leben und Werk Hermann Kirchners (1562-1620)*, in: *Academia Marburgensis* vol. 1, 1977, 181 (189).

⁽³⁷⁸⁾ CH. BESOLD, *Spicilegia Politico-Juridica de legatis*, Straßburg 1624.

⁽³⁷⁹⁾ C. PASCHALIUS, *Legatus*, Amsterdam 1645; P.E. GAEVELIUS-H. AROSINUS, *De*

proveniva più o meno dall'oggetto stesso. Era naturale iniziare definendo cosa sia un legato, quanti tipi di legazione esistano, chi, in che modo e a quali fini sia legittimato a inviare ambasciatori: così, ad esempio, Hermann Kirchner (Lib. I). Si ponevano poi questioni specifiche: la sicurezza degli ambasciatori durante il viaggio, i limiti del loro mandato, i poteri di estrernazione e replica, infine il congedo dell'ambasceria e il resoconto ai mandanti (Kirchner, Lib. II).

Anche in questo ambito può osservarsi la dialettica fra diritto costituzionale imperiale e diritto internazionale. Due generazioni dopo si sarebbe verificato, in dipendenza da ciò, un caso spettacolare: poiché i principi elettori detenevano il potere di inviare legazioni, mentre ciò era interdetto ad altri influenti principi dell'Impero, questi ultimi furono esclusi dalla Pace di Nimega (1678). Di primo piano, in tale contesto, la presenza di Gottfried Wilhelm Leibniz, in qualità di esperto anonimo al servizio del ducato di Brunswick-Lüneburg, che in questa occasione ebbe a fornire un importantissimo contributo alla struttura costituzionale dell'Impero ⁽³⁸⁰⁾.

Sul piano del diritto internazionale, invece, il ruolo-chiave fu rivestito dal capitolo sulle legazioni dell'opera di Grozio. È difficile dire se la preminenza fosse dovuta all'autorità del nome o effettivamente al contenuto: quanto scritto da Alberico Gentili in materia, infatti, era di maggiore aderenza alla realtà e meglio articolato sotto l'aspetto giuridico ⁽³⁸¹⁾.

legationum iure, Uppsala 1659; H. CONRING, *Disputatio politica de legatis*, Helmstedt 1660 (indice delle opere Conring nr. 174); A. DE WICQUEFORT, *L'Ambassadeur & ses fonctions* (1677), Den Haag 1681; E.F. SCHROETER, *De ambasciatoribus*, Jena 1665. — Notizie su questo genere in PÜTTER III, 218; IV, 236 e O. KRAUSKE, *Die Entwicklung der ständigen Diplomatie vom 15. Jh.-bis zu den Beschlüssen von 1815 und 1818*, 1885; A. SCHAUBE, *Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften*, MÖG X (1889) 501; A. LOHMANN, *Die Botschafter. Eine Kulturgeschichte der Diplomatie*, 1976.

⁽³⁸⁰⁾ *Caesarini Fuerstenerii De jure Suprematus ac Legationis Principum Germaniae*, 1677, in: Akademie-Ausgabe IV-2, 13-270 introdotto da LOTTE KNABE. Sul significato e l'influsso dell'opera vedi sotto p. 288 ss.

⁽³⁸¹⁾ H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis* (nt. 353), II, 18. Cfr. A questo proposito F. NÜSSLEIN, *Gesandtschaftsrecht*, in: K. STRUPP-H.J. SCHLOCHAUER, *Wörterbuch des Völkerrechts* I, 1960, 666 e VAN DER MOLEN e SIMMONDS (nt. 373).

c) Ius belli ac pacis.

Il tema centrale della prima metà del XVII secolo è però la guerra e l'agognata pace. La trasformazione dell'esercito, la cui strutturazione divenne anch'essa elemento importante della « formazione dello stato » è strettamente connessa a questo tema ⁽³⁸²⁾.

La recezione dell'antichità nella scienza militare era pienamente in atto già nel Medioevo. In special modo era diffuso Vegezio, come mostrano gli oltre 300 manoscritti a noi pervenuti, ma erano noti anche gli scritti su arte militare e tattica di Frontino ed Eliano. Gli umanisti continuarono questa tradizione, intensificandola nel XV e nel XVI secolo ⁽³⁸³⁾. Nel tardo umanismo italo-olandese queste tendenze ricevettero ulteriore impulso dal conflitto con la Spagna, per sfociare nella « riforma militare degli Orange » ⁽³⁸⁴⁾. Le nozioni militari greche, romane e bizantine furono così riesumate e modernizzate ⁽³⁸⁵⁾. Nel quadro della scientificizzazione della strategia bellica ⁽³⁸⁶⁾ vi fu un ampio ricorso agli insegnamenti degli antichi da parte dei comandanti militari: fu così che sorsero — in parte mediante generali colti, in parte grazie all'opera di umanisti loro collegati — i moderni trattati sull'arte militare a partire dal commento di antichi testi.

In essi si teneva sempre presente sia l'aspetto esterno che quello interno della *res militaris*. All'interno la struttura dell'organizzazione militare conseguiva alla concentrazione preassolutistica delle forze nelle mani di una direzione centrale, dato che è riscontrabile anche

⁽³⁸²⁾ J. KUNISCH (a cura di), *Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit*, 1986.

⁽³⁸³⁾ F.J. WORSTBROCK (a cura di), *Krieg und Frieden im Horizont des Renaissancehumanismus*, 1986 con ulteriore letteratura; V. SCHMIDTCHEN, *Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie*, 1990; A. ÖNNERFORS, *Zu Person und Werk des Publius Flavius Vegetius Renatus*, in: Vetenskapssocieteten i Lund, Jahrb. 1991, 142-173.

⁽³⁸⁴⁾ Vedi le indicazioni bibliografiche sopra cap. 3 nt. 79 e G. OESTREICH, *Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500-bis 1800*, in: dello stesso autore, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969, 290.

⁽³⁸⁵⁾ W. HAHLWEG, *Griechisches, römisches und byzantinisches Erbe in den hinterlassenen Schriften des Markgrafen Georg Friedrich von Baden*, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 98 (1950) 40-48.

⁽³⁸⁶⁾ G. OESTREICH, *Die antike Literatur als Vorbild der praktischen Wissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert*, in: dello stesso autore, *Strukturprobleme der frühen Neuzeit*, 1980, 358.

in altri campi della formazione dello Stato ⁽³⁸⁷⁾. Con la realizzazione di un esercito stabile, ordinato e disciplinato, dotato di un'adeguata amministrazione militare, diveniva possibile coinvolgere e « impiegare » la nobiltà e guidare e disciplinare, una volta per tutte, le masse erranti di mercenari ⁽³⁸⁸⁾. Anche a livello dell'Impero i tentativi di costituire una difesa imperiale funzionante ebbero influsso positivo sulla costituzione imperiale, senza però che per questo si giungesse a costruire un vero e proprio Stato ⁽³⁸⁹⁾.

Dall'esterno i rapporti di forza, in particolare nei confronti dei turchi, avevano rilevanza sulla costituzione imperiale e sul diritto imperiale di guerra ⁽³⁹⁰⁾. Vi era terreno fertile per porre e affrontare le questioni di diritto internazionale della « guerra giusta », dell'alternativa fra guerra di religione e difesa territoriale, della liceità dell'attacco preventivo, dei limiti della legittima difesa e degli stragemmi bellici, della clemenza verso gli sconfitti, etc. ⁽³⁹¹⁾.

Gli scrittori umanisti di cose militari, e principalmente Machia-

⁽³⁸⁷⁾ G. PAPKE, *Von der Miliz zum stehenden Heer. Wehrwesen im Absolutismus* (= HdB d. Militärgesch. I/1), 1979. Sul lavoro di E. v. FRAUENHOLZ, *Die Landesdefension in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges*, 1939 critico S.A. KAEHLER, Gött. gel. Anz. 203 (1941) 508-521. Esemplare ora W. SCHULZE, *Landesdefension und Staatsbildung. Studien zum Kriegswesen des innerösterreichischen Territorialstaates (1564-1619)*, Wien 1973; dello stesso autore, *Die deutschen Landesdefensionen im 16. und 17. Jahrhundert*, in: KUNISCH (nt. 382) 129 ss.; U. MARWITZ, *Staatsräson und Landesdefension. Untersuchungen zum Kriegswesen des Herzogtums Preußen 1640-1655*, 1984.

⁽³⁸⁸⁾ H. EICHBERG, *Ordnen, Messen, Disziplinieren. Moderner Herrschaftsstaat und Fortifikation*, in: KUNISCH (nt.382) 347 ss.

⁽³⁸⁹⁾ B. SICKEN, *Das Wehrwesen des fränkischen Reichskreises 1681-1714*, 2 voll., Diss. Würzburg 1967; P.CH. STORM, *Der Schwäbische Kreis als Feldherr*, 1974; H. MOHNHAUPT, *Die verfassungsrechtliche Einordnung der Reichskreise in die Reichsorganisation*, in: K. O. FRHR. v. ARETIN (a cura di), *Der Kurfürst von Mainz und die Kreisassoziationen 1648-1746. Zur verfassungsmäßigen Stellung der Reichskreise nach dem Westfälischen Frieden*, 1975; CH. GREINER, *Der « Schild des Reiches ». Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (1655-1707) und die « Reichsbarriere » am Oberrhein*, ZHF-Sonderh. 2, 1986, 31.

⁽³⁹⁰⁾ W. SCHULZE, *Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung*, 1978.

⁽³⁹¹⁾ M. BEHNEN, *Der gerechte und der notwendige Krieg. « Necessitas » und « Utilitas reipublicae » in der Kriegstheorie des 16. und 17. Jahrhunderts*, in: KUNISCH (nt. 382) 43.

velli ⁽³⁹²⁾, non prendevano le mosse dai relativi frammenti del Digesto (D. 49.16), ma si concentravano sull'etica individuale, sulle virtù specifiche di ufficiali e soldati, sui problemi tecnici della natura delle armi, della costruzione di accampamenti e fortezze, dell'ordine di marcia e della distribuzione tattica, dei gruppi di assalto e della comunicazione bellica. In parallelo con la *prudentia politica civilis*, la *prudentia militaris* offriva il destro a riflessioni d'insieme di carattere etico, tecnico e politico sulla materia bellica. L'esperienza antica fu rielaborata in modo eccezionale da autorità quali Justus Lipsius ⁽³⁹³⁾, Heinrich von Rantzau ⁽³⁹⁴⁾ e Bernardino de Mendoza ⁽³⁹⁵⁾. Accanto ad essi devono ricordarsi Lazarus von Schwendi, con il suo importante « Discorso militare sull'istituzione dell'organizzazione militare e delle funzioni militari » ⁽³⁹⁶⁾, pubblicato nel 1593 dall'umanista e bizantinista Johannes Lewenklaue ⁽³⁹⁷⁾ presso Wechel-Erben a Francoforte. Nel 1609 si univa alla schiera Elias Reusner, con il suo *Thesaurus Bellicus* ⁽³⁹⁸⁾. « La moderna scienza degli eserciti » osserva Gerhard Oestreich « si fonda su simili prestazioni del tardo

⁽³⁹²⁾ A. BUCK, *Machiavellis Dialog über die Kriegskunst*, in: WORSTBROCK (nt. 383), 1-12 con ulteriore letteratura.

⁽³⁹³⁾ J. LIPSIVS, *De militia Romana*, 1595-1596. Su LIPSIVS vedi sopra p. 78 ss.

⁽³⁹⁴⁾ H. V. RANTZAU, *Commentarius bellicus*, Frankfurt 1595. Cfr. anche F. LAMMERT, *Heinrich Rantzau und sein Kriegsbuch*, in: Nordelbingen 14 (1938) 302-334; D. LOHMEIER, *Heinrich Rantzau und die Adelskultur der frühen Neuzeit*, in: dello stesso autore, (a cura di), *Arte et Marte. Studien zur Adelskultur des Barockzeitalters in Schweden, Dänemark und Schleswig-Holstein*, 1978, 67-84; R. HANSEN, *Krieg und Frieden im Denken und Handeln Heinrich Ranzaus (1526-1598)*, in: WORSTBROCK (nt. 383), 125-138.

⁽³⁹⁵⁾ B. DE MENDOÇA, *Tb́eoria y Práctica de guerra*, 1595.

⁽³⁹⁶⁾ M. JÄHNS, *Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland*, Abt. 1, 1889, 535-542; J. KÖNIG, *Lazarus von Schwendi (1522-1583)*, tesi di dottorato, Tübingen 1933; M. LANZINNER, *Die Denkschrift des Lazarus von Schwendi zur Reichspolitik (1570)*, in: ZHF, Beih. 3 (1987) 141-185; R. SCHNUR, *Lazarus von Schwendi (1522-1583). Ein unerledigtes Thema der historischen Forschung*, ZHF 14 (1987) 27-46 con tutte le ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁽³⁹⁷⁾ A. HORAWITZ, ADB 18 (1883) 488; F. BABINGER, *Herkunft und Jugend Hans Lewenklaue's*, in: Westfälische Zeitschrift 98/99 (1949), 112; dello stesso autore, *Johannes Lewenklaue's Lebensende*, Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Alt. 50 (1951) 5; D. METZLER, *Johann Löwenklaue*, Westfälische Lebensbilder 13 (1985) 19 ss.

⁽³⁹⁸⁾ E. REUSNER, *Thesaurus Bellicus*, Jena 1609. Su di lui E.K. SCHERER, *Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten*, 1927, 67 s.

umanesimo: esse rappresentano la base di strategia bellica ed organizzazione militare dell'età moderna » ⁽³⁹⁹⁾.

Contemporaneamente vengono discusse le questioni giuridiche inerenti, vuoi in connessione, in modo tradizionale, al diritto romano (D. 49.16), vuoi alla maniera più moderna della giurisprudenza del tardo umanesimo. Da menzionare, in tale contesto, l'italiano Pierino Belli (1502-1575), con il suo *De re militari et bello tractatus* (1561), l'olandese di origine iberica Balthazar de Ayala (1548-1584) e il suo *De jure et officiis bellicis et disciplina militari libri tres* (1582) ⁽⁴⁰⁰⁾, Alberico Gentili, con il *De jure belli commentatio* (1588/89) ⁽⁴⁰¹⁾, a sua volta riflesso nell'opera di Grozio ⁽⁴⁰²⁾ e stimolo per una serie di lavori tedeschi di tenore giuridico ⁽⁴⁰³⁾. Tali opere distinguono due ordini di problemi: quelli dello *ius ad bellum*, concernenti le cause giuste e quelle ingiuste di una guerra, e quelle dello *ius in bello*, la discussione sulla legittimità di determinati mezzi in battaglia ⁽⁴⁰⁴⁾. Già nei primi decenni del XVII secolo si assiste a una specializzazione e alla pubblicazione di numerose monografie su singoli aspetti del settore: ad esempio sul « se » e sul « come » delle rappresaglie,

⁽³⁹⁹⁾ G. OESTREICH, *Justus Lipsius als Theoretiker des neuzeitlichen Machtstaats*, in: dello stesso autore, *Geist und Gestalt* (nt. 384), 68. La raccolta edita da WORSTBROCK conferma questo giudizio, soprattutto nei contributi di R. HANSEN e W. REINHARD.

⁽⁴⁰⁰⁾ Edizione a cura di J. WESTLAKE, in « Classics » 2, 2 voll., Washington 1912. Su di lui W. S.M. KNIGHT, *Balthasar Ayala and his work*, in: *Journal of Comp. Legislation and Intern. Law*, Series III, 3 (1921) 220; J. PARALTA, *Balthasar de Ayala y el derecho de la guerra*, Madrid 1964.

⁽⁴⁰¹⁾ A. GENTILI, *De jure belli commentatio prima*, London 1588, *Commentatio secunda* 1589, *Commentatio tertia* 1589, ampliato sotto il titolo di « De jure belli libri tres » (a cura di C. PHILLIPSON, in « Classics » 16, 2 voll., Washington 1933); dello stesso autore, *De Armis Romanis libri duo*, Hanau 1599 (2a. ed. Hanau 1612). Su di lui NUSSBAUM (nt. 372) 104 ss.

⁽⁴⁰²⁾ FUJO ITO, *A. Gentili e U. Grozio*, in: *Rivista intern. di filosofia del diritto* 41 (1964) 621-627 e sopra nt. 373.

⁽⁴⁰³⁾ J. SVEVIUS, *De iure Bellico*, in: ARUMAEUS I, 23; V. RIEMER, *De Jure Bellico*, in: ARUMAEUS III, 5; G. PAULI, *De bello*, in: ARUMAEUS III, 17; PH. HORSTIUS, *De bello*, in: ARUMAEUS IV, 39; CH. BESOLD, *Dissertatio philologica de Arte Jureque Belli*, Straßburg 1624.

⁽⁴⁰⁴⁾ J. RENS, *Grotius et la Doctrine traditionnelle de la « Guerre juste »*, in: DUFOUR (nt. 357) 67 ss.; BEHNEN (nt. 391), 43-106; P. HAGGENMACHER, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Parigi 1983; K.D. ERDMANN, *Luther über den gerechten und ungerechten Krieg*, 1984. Segue GROZIO anche G. FRANTZKE, *Dissertatio de Jure Belli*, Jena 1629.

sul diritto di scorta, su quello di preda, sul diritto dei prigionieri, su neutralità, conclusione della pace, ecc⁽⁴⁰⁵⁾. La comparsa, nel 1625 a Parigi, del *De Jure belli ac Pacis libri tres in quibus ius naturae et Gentium: item iuris publici praecipua explicantur* di Grozio era destinata a permeare la discussione successiva, non fosse altro perché l'opera riuniva in sé tutto il materiale necessario, diventando così un punto di partenza obbligato.

Durante la Guerra dei Trent'anni, le motivazioni giuridiche della guerra ebbero ovviamente un ruolo di rilievo. Mentre la guerra contro i turchi (se si prescinde dai suoi notevoli riflessi sui conflitti interni all'Impero)⁽⁴⁰⁶⁾ si inquadrava nella tradizione delle guerre religiose « giuste », la guerra di religione fra cristiani rappresentava un problema insolubile⁽⁴⁰⁷⁾. Era legittimo combattere i protestanti in quanto servitori di Baal, come affermava Gaspare Scioppio (1576-1649) nel suo *Classicum belli sacri* di così cattiva reputazione⁽⁴⁰⁸⁾? Era legittimo imporre la verità con la spada ai « papi-sti », come se fossero eretici allontanatisi dal vero credo evangelico, più colpevoli ancora dei pagani inconsapevoli⁽⁴⁰⁹⁾?

I teologi irenici, quali ad esempio Georg Calixt (1586-1656) ed i teologi di Helmstedt, da questi influenzati⁽⁴¹⁰⁾, nonché gli uma-

(405) D. ARUMAEUS, II 8 und IV, 28 zu Repressalien sowie II, 5 zum Geleitsrecht; CH. BESOLD, *Dissertatio de Pace Pacisque jure*, Straßburg 1624.

(406) W. SCHULZE, *Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert*, 1978.

(407) A. CONTZEN, *De pace Germaniae*, Mainz 1616; J. MEIER, *Juris publici quaestio capitalis, sintne Protestantes jure Caesareo haeretici et ultimo supplicio afficiendi*, Straßburg 1621; H. VULTEJUS, *Consiliorum sive responsorum ...* vol. IV, Marburg 1631, Nr. 48 « ...an bellum iustum ? ». Vedi il recente K. REPGEN, *Kriegslegitimationen in Alteuropa. Entwurf einer historischen Typologie*, HZ 241 (1985) 27-49.

(408) G. SCIOPIO, *Classicum belli sacri*, Ticini 1619. Su di lui estesamente M. D'ADDIO, *Il pensiero politico di Gaspare Scioppio*, Milano 1962. — SCIOPIO era tanto conosciuto per il suo fanatismo e il suo modo di ferire verbalmente, che il filologo DANIEL HEINSIUS non volle ricevere a Leiden il borghese J.B. SCHUPP (1610-1661) nel 1634 perché lo riteneva erroneamente parente di SCIOPIO.

(409) *Ein gründliches und ohnpassioniertes Bedenken, Was von deß Abtrinnigen C. Scioppi blutdürstigen buch, genant Classicum Belli sacri zuhalten*, 1619 (in: E. WELLER, *Die Lieder des Dreißigjährigen Krieges*, Basel 1855, ristampa 1968, 15); JOHANN METERANO VON DER HEßLEIDEN, *Antiscioppius oder Symsons Backenzahn: mit welchem der in- über- und durchteuffelte Gaspar Sciop zerschmettert wirdt*, 1619 (op. cit.. 22).

(410) J. WALLMANN, *Helmstedter Theologie in Conrings Zeit*, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 35; I. MAGER, *Hermann*

nisti, fra cui si segnala Matthias Bernegger a Strasburgo ⁽⁴¹¹⁾, con i loro moniti di pace e saggezza, erano osservati con sospetto dagli ortodossi di entrambe le fazioni. Essi accolsero con particolare fervore il lavoro di Grozio. Già nel 1626 ne apparve una ristampa, a Francoforte, a cura di Daniel e David Aubry e Clemens Schleich. Subito dopo si moltiplicarono commentari e parafrasi.

Bernegger, in stretto contatto con Grozio, ha reso in tal modo celebre il suo circolo strasburghese ⁽⁴¹²⁾. È vero che la guerra ne ritardò la recezione nelle università, ma non è del tutto esatto che, prima della metà del XVII secolo, «nessuno si fosse occupato di Grozio» ⁽⁴¹³⁾, soprattutto se si tien conto della recezione orale e degli scambi epistolari. In un primo momento il significato dell'opera sul piano del diritto internazionale «fu soverchiato dalle controversie fra protestanti sulla teologia di Grozio». Ma «già nel XVII secolo opere introduttive, commentari, compendi, monografie, e trattazioni indipendenti di *ius naturae* e *ius gentium* prendenti spunto da Grozio, proliferano in modo tale, e l'opera acquista tale importanza nei piani di studio delle università protestanti, da provocare il sorgere, alla fine del secolo, di un genere letterario autonomo, dedicato esclusivamente alla raccolta del materiale e al com-

Conring als theologischer Schriftsteller — insbesondere in seinem Verhältnis zu Georg Calixt, cit., 55 ss.; dello stesso autore, *Lutherische Theologie und aristotelische Philosophie an der Universität Helmstedt im 16. Jahrhundert. Zur Vorgeschichte des Hofmannschen Streits im Jahre 1598*, 1975.

⁽⁴¹¹⁾ M. BERNEGGER, *Tuba pacis occenta Scioppiana belli sacri classico, salpiste Theodosio Berenico Norico, historianum et patriae studioso*, Straßburg 1621. A ciò C. BÜNGER, *Matthias Bernegger. Ein Bild aus dem geistigen Leben Straßburgs*, Straßburg 1893, 171 ss.; W. FOITZIK, *Tuba Pacis. M. Bernegger und der Friedensgedanke des 17. Jahrhunderts*. Phil. tesi Münster 1955.

⁽⁴¹²⁾ *Hugonis Grotii & Matthias Berneggeri epistolae mutuae*, Straßburg 1670. A partire da quest'opera sono stati sviluppati J.G. SCHEFFER, *Index in libros Grotii de jure belli ac pacis a Boeclero 1657 ed. sine nomine auctoris*, Amsterdam 1670; J. H. BOEKLER, *In H. Grotii jus belli et pacis commentatio*, Straßburg 1663; J.G. KULPIS, *Collegium Grotianum super jure belli ac pacis*, Frankfurt 1682; U. OBRECHT, *Annotationes in Hugonem Grotium de jure belli ac pacis*, Straßburg 1684; J.G. WICHERS, *Grotius enucleatus ... in compendium redacti à Jo. Scheffero*, Groningae 1771.

⁽⁴¹³⁾ STINTZING-LANDSBERG III, 6. Cfr. anche il riferimento a H. HOFMANN, *Recht — Politik — Verfassung*, 1986, 41^a; B. WAGNER, *De consensu gentium ejusque usu in cognoscendo iure naturali ad Hug. Grotium*, Wittenberg 1633.

pendio delle opinioni dottrinali sul tema » (414). Già nel 1719 Christian Thomasius tracciava un primo, significativo, bilancio provvisorio della recezione di Grozio in Germania (415).

Dalle moderne ricerche e bibliografie sul tema (416) risulta che la massa delle edizioni apparse in Germania (1663, 1664, 1673, 1680, 1687), di commentari, indici e sintesi risale al periodo successivo al 1650. Le università aprirono i battenti alla nuova disciplina, con differente rapidità. L'insegnamento inizia a Heidelberg nel 1661 (417); di poco successiva la sua comparsa a Kiel, a Greifswald, a Wittenberg ed a Strasburgo (418). La più conservativa Lipsia attese sino agli inizi del XVIII secolo: e anche allora fu costretta mediante decreto ad introdurre la disciplina; il motivo dei tentennamenti non era il diritto delle genti, bensì il diritto naturale, aborrito dai teologi di Lipsia. Nell'insieme è possibile dire, comunque, che le università tedesche, nei quarant'anni successivi alla guerra reagirono positivamente agli impulsi provenienti dall'Europa occidentale nel campo del diritto internazionale.

La fioritura della nuova disciplina (419) si deve anche al fatto che l'Europa del XVII e XVIII secolo aveva assistito a un gran numero

(414) H. HOFMANN, *Grotius*, in: Staatsdenker, 61. Numerose indicazioni in: *Althusius-Bibliographie*, 104.

(415) CH. THOMASIUS, *Paulo plenior historia juris naturalis*, Halle 1719. cfr. anche dello stesso autore, la premessa della su tradizione di Grozio, 1717.

(416) E. REIBSTEIN, *Deutsche Grotius-Kommentatoren bis zu Christian Wolff*, ZaöRV 15 (1953/54) 76-102; J. TER MEULEN-P.J.J. DIERMANSE, *Bibliographie des écrits sur H. Grotius imprimés au 17^{me} siècle*, Den Haag 1961; H.P. SCHNEIDER, *Justitia universalis*, 1967, 122 ss.; S.C. OTHMER, *Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa*, 1970, 48-53.

(417) E. KLEIN, *Samuel Pufendorf und die Anfänge der Naturrechtslehre*, in: *Semper apertus, Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*, 1986, vol. I, 414 (417).

(418) Vedi sotto p. 300 ss. e sopra nt. 412. Per Greifswald particolarmente importante D. MEVIUS, *Prodromus jurisprudentiae gentium pro exhibendis ejusdem principii et fundamentis praemisus*, Stralsund 1671 (2a. ed. *Nucleus juris naturalis et gentium*, Frankfurt und Leipzig 1686; a questo proposito STINTZING-LANDSBERG II, 128s.); per Wittenberg C. ZIEGLER, *In Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libros, quibus naturae et gentium jus explicavit, notae et animadversiones subitariae*, ed. quarta, Argentorati (Straßburg) 1706.

(419) J.G. STARKE, *Grotius and International Law in the 18th Century*, in: *Grotian Society Papers* (1972) 162.

di c.d. classiche « guerre di gabinetto » e di trattati di pace ⁽⁴²⁰⁾. La « piccola » guerra — limitata e disciplinata dal diritto delle genti —, con eserciti stabili, al cui mantenimento sono interessati i reggenti, rappresenta ormai la regola ⁽⁴²¹⁾. Si è ormai affermato il modello dello Stato territoriale, con una idea di sovranità o dinastia sovraordinata alle singole porzioni di territorio. Le relazioni fra tali stati sono formalizzate e si uniformano alle regole, razionalmente enunciate, dello *ius gentium*. In tale ottica può realmente affermarsi che il diritto internazionale è « il primo figlio del diritto di ragione » ⁽⁴²²⁾.

I contatti politici sono intrattenuti per mezzo di ambasciatori e legati. L'intero sistema di comunicazioni in tal modo formatosi vive di informazioni per quanto possibile precise su stati alleati e nemici. Come in altri campi della vita spirituale europea dell'epoca, tale esigenza è soddisfatta mediante la creazione di servizi di spionaggio stabili. Essi rivelano « lo stato presente delle più alte corti » ⁽⁴²³⁾ e « le situazioni e i mutamenti più singolari nelle guerre e nel governo degli stati » ⁽⁴²⁴⁾. Riviste quali l'*Europäische Staats-Cantzley* (1679),

⁽⁴²⁰⁾ U. SCHEUNER, *Die großen Friedensschlüsse als Grundlage der europäischen Staatenordnung zwischen 1648 und 1815*, in: *Spiegel der Geschichte*, Festg. M. Braubach, 1964, 220-250.

⁽⁴²¹⁾ Sulla « limitazione della guerra attraverso un nuovo, specifico ordinamento a base statale », si veda C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 1950, 123 ss.; J. KUNISCH, *Der kleine Krieg. Studium zum Heerwesen des Absolutismus*, 1973, dello stesso autore, *Staatsverfassung und Mächtepolitik. Zur Genese von Staatskonflikten im Zeitalter des Absolutismus*, 1979; H. DUCHHARDT, *Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, Europäisches Konzert. Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwig XIV bis zum Wiener Kongreß*, 1976; K.-H. LINGENS, *Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Jus Publicum Europaeum 1648-1794*, 1988.

⁽⁴²²⁾ WIEACKER, 258; cfr. M. BOURQUIN, *Grotius est-il le Père du Droit des Gens?* in: *Grandes figures et grandes Œuvres juridiques*, Mémoires publiées par la Faculté de Droit de Genève no. 6, Genf 1948, 77; E. DUMBAULD, *Hugo Grotius: The Father of International Law*, in: *Journal of Public Law* 1 (1952) 117; P. HAGGENMACHER, *Genèse et signification du concept de « jus gentium » chez Grotius*, in: *Grotiana*, New Series 2 (1981) 44-102; CHR. LINK, *Hugo Grotius als Staatsdenker*, 1983; M. AHSMANN, *Grotius as a jurist*, Delft 1983; W. GREWE, *Grotius — Vater des Völkerrechts?*, in: *Der Staat* 23 (1984) 161.

⁽⁴²³⁾ *Die Europäische Fama, Welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt*, Leipzig 1702-1735.

⁽⁴²⁴⁾ *Europäisches Staats-Archiv, Vorstellend Die merckwürdigsten darinn vorge-*

Die Europäische Fama (1702-1735), *Europäisches Staats-Archiv* (1706), *Europäische Staatsconsilia* (1715), *Europäischer Staats-Secretarius* (1734-1748), *Deutsche Staats-Cantzley* (1783-1803), *Teutsches Reichsarchiv* (1710-1722), oltre alle numerose raccolte di trattati di diritto delle genti attestano la vastità del campo che si apriva alla pubblicistica — nel doppio senso di giornalismo e di diritto pubblico — a partire dal tardo XVII secolo sino alla rivoluzione francese ⁽⁴²⁵⁾.

6. *Ragion di Stato.*

«Diritto delle genti e Ragion di Stato», scriveva Friedrich Meinecke, «sono per loro natura in rapporto concorrenziale. Il diritto delle genti mira a ridurre l'arbitrio della Ragion di Stato, per caratterizzarla il più possibile dal punto di vista giuridico. La Ragion di Stato si ribella e fa uso, anzi spesso abuso, del diritto come mezzo per i suoi fini egoistici. In tal modo mina le fondamenta che il diritto delle genti ha faticosamente cercato di porre» ⁽⁴²⁶⁾.

E in effetti anche i contemporanei la vedevano allo stesso modo: la teoria della Ragion di Stato era oggetto di esorcismi teologici, quale opera del diavolo; e si cercava in ogni modo di imbrigliarla sotto l'aspetto giuridico, imponendole limitazioni e trasformando in concetto giuridico la *ratio status*.

Innegabile, ad ogni modo, la comunanza fra Ragion di Stato e diritto delle genti nel presupporre l'individuazione politica e giuri-

fallene Begebenheiten und Veränderungen in Kriegs- und Regiments-Sachen ... Frankfurt und Leipzig 1706.

⁽⁴²⁵⁾ G. W. LEIBNIZ, *Codex Juris Gentium Diplomaticus, In quo Tabulae Authenticae Actorum publicorum, Tractatum, aliarumque rerum majoris momenti per Europam gestarum... continentur*, Hannover 1693; dello stesso autore, *Mantissa Codicis Juris Gentium Diplomatici. Continens Statuta Magnorum Ordinum Regiorum*, Hannover 1700. Sulle collezioni più tarda di contratti di diritto internazionale cfr. D.H.L. FRHR. VON OMPTEDE, *Litteratur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts*, Berlin 1785, 429; C.A. v. KAMPTZ, *Neue Literatur des Völkerrechts seit dem Jahre 1784*, Berlin 1871, §§73 ss. Cfr. ora anche H. KLUETING, *Die Lehre von der Macht der Staaten*, 1986, 132.

⁽⁴²⁶⁾ F. MEINECKE, *Die Idee der Staatsräson*, 1976⁴ (Werke vol. 1), 246. A questo proposito M. STOLLEIS, *Meineckes «Die Idee der Staatsräson» und die neuere Forschung*, in: M. ERBE (a cura di), *Friedrich Meinecke heute*, 1981, 50-75.

dica dello stato moderno. Essi emergono infatti nel momento del trapasso da una visuale correlata al « signore » a una visione dello stato metapersonale. Solo una collettività in grado, per definizione, di perseguire i « propri » interessi e dunque un'autonoma *ratio*, è concepibile come soggetto del diritto internazionale. Anche dal punto di vista storico, dunque, v'era interdipendenza fra Ragion di Stato e diritto delle genti. Solo il potere condensato presso un unico nucleo era concepibile come unità giuridica; soltanto esso consentiva l'imputazione giuridica di dichiarazioni di volontà e di atti di guerra e di pace. Se si tien conto di ciò, l'antagonismo fra potere e diritto delineato da Meinecke non è sufficiente a chiarire il complesso meccanismo formativo delle norme del diritto delle genti.

a) « *Ragione di Stato* ».

Per comprendere il contesto in cui fu recepita in Germania, intorno al 1600, la formula latinizzata *ratio status*, corrispondente all'italiano « Ragione di Stato », e quali precedenti sussistessero, è necessario tornare nuovamente a Machiavelli ed al pensiero politico connesso con il suo nome ⁽⁴²⁷⁾. Machiavelli non impiegò, nei suoi scritti, la formula « Ragion di Stato ». È però plausibile l'opinione, assai diffusa, che la formula, già prima degli scritti di Francesco Guicciardini (1523) e Giovanni della Casa ⁽⁴²⁸⁾, esistesse a livello di linguaggio corrente, e rispondesse al perseguimento razionale dei propri interessi politici descritto da Machiavelli.

Guicciardini, nel *Dialogo del Reggimento di Firenze*, riferiva l'osservazione per cui l'uccisione dei prigionieri pisani non era cristiana, ma rispondeva alla *ragione e uso degli stati*. Nel 1547 Giovanni della Casa (1503-1556) esigeva da Carlo V, nella fittizia *Orazione per la restituzione della Città di Piacenza*, la restituzione della città: fra le motivazioni addotte, oltre alla fede, all'equità, all'onore, alla clemenza sovrana, anche la *ragione, con la quale gli*

⁽⁴²⁷⁾ Vedi sopra p. 70 ss. Ora anche H. MÜNKLER, *Staatsraison und politische Klugheitslehre*, in: I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Pipers Handbuch der politischen Ideen* vol. 3, 1985, 23 ss.

⁽⁴²⁸⁾ P. TREVES, *Il realismo politico di F. Guicciardini*, 1931; R. DE MATTEI, *Origini e fortuna della locuzione 'Ragion di Stato'*, in: Studi in memoria di F. Ferrara 1943, I, 177; H. LUTZ, *Ragione di Stato und christliche Staatsethik im 16. Jahrhundert*, 1976², 9.

stati son governati e retti. Distingueva la *falsa ragione* dalla *ragione vera e legittima*, richiamandosi a un uso terminologico, connotante negativamente un'ottica utilitaristica, *che oggi si chiama Ragion di Stato* (429). Nella metà del XVI secolo troviamo diffuse espressioni quali « auctorité, raison und necessité » (430), il *rispetto di stato* (431) e altri sinonimi.

b) « Ratio status ».

Nel 1589 la formula, finalmente, fu accolta nel titolo di un libro, e si diffuse in tutta Europa. Il *Della Ragion di Stato libri dieci* di Giovanni Botero (1540-1617) (432), preceduto dal breve scritto *De regia sapientia libri tres, quibus ratio Reipub. bene, feliciterque: administrandae continetur* del 1583, fu presto tradotto in francese, latino e tedesco (1596), senza che, significativamente, si giungesse ad una corrispondente formulazione in tedesco (433). Dapprima fu recepita la formula latinizzata, data la evidente dominanza in Germania del latino come lingua colta: nel *Discursus Politicus de Prudentia Politica comparanda*, apparso ad Erfurt nel 1602, Jakob Bornitz (434) distingue fra la vera *prudentia politica* e quella degli

(429) G. DELLA CASA, *Opere* vol. III, Venezia 1728, 387 ss. (389-392). Cfr. MEINECKE (A. 426) 56; L. HATZFELD, *Staatsräson und Reputation bei Kaiser Karl V.*, in: *Zeitschr. f. Religion und Geistesgesch.* 11 (1959) 32-58; CH. BEC, *La Politique de Giovanni della Casa*, in: *Il pensiero politico* 7 (1974) 362-378; K. LEY, *Die 'scienza civile' des Giovanni della Casa. Literatur als Gesellschaftskunst in der Gegenreformation*, 1984; dello stesso autore, *Giovanni della Casa (1503-1556) in der Kritik. Ein Beitrag zur Erforschung von Manierismus und Gegenreformation*, 1984.

(430) HATZFELD, (nt. 429) 46.

(431) W. ANDREAS, *Staatskunst und Diplomatie der Venezianer im Spiegel ihrer Gesandtenberichte*, 1943, 158 nt. 1.

(432) La ricerca più recente è raccolta da L. FIRPO, *Dizionario Biogr. degli Italiani*, vol. 13 (1971) 352-362.

(433) *Raison et Gouvernement d'état*, Paris 1599; *Maximes d'état militaires et politiques*, Paris 1606; *Gründlicher Bericht von Anordnung guter Policeyen und Regiments: auch Fürsten und Herren Stands ...* Straßburg 1596; *De illustrium statu & politia, libri X*, Straßburg/Oberursel 1602. cfr. inoltre P.L. WEINACHT, *Staat. Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von Anfängen bis ins 19. Jahrhundert*, 1968, 140.

(434) BORNITZ è stato preso in considerazione prima da R. KUNKEL, *Die Staatsräson in der Publizistik des 17. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Publizistik*, phil. Diss. Kiel 1922 (solo in parte disponibile), poi da MEINECKE (nt. 426)

pseudopolitici e machiavellisti, la cui *ratio certe non prudentia, sed summa malitia est*. La Ragion di Stato era per lui il male travestito da bene: *Ratio status, quae titulo fucato proponitur, falsa est & apparens, vera illa, quae religione & virtute innititur, quae etiam veris politicis curae, altera detestanda est*. Quest'ultima indurrebbe ad azioni anti-giuridiche, giustificandole in quanto condizione del successo: si tratta di un *falsum & impium dogma*, dato che la vera dottrina non può mai allontanarsi dal giusto e dall'onorevole. Chi si attiene alla *Ratio status* è uno « pseudopoliticus », un *cacopoliticus*, un compare (*assecla*) di Machiavelli.

La discussione di Bornitz è degna di rilievo per essere il primo intervento, in ambito tedesco, sulla Ragion di Stato. Pure, a raffronto della discussione europea, non fornisce nuovi apporti di idee. La distinzione fra buona e cattiva Ragion di Stato era ormai un *topos*, grazie a Botero, Lipsius, Ammirato, Boccalini, Ribadeneira, Frachetta e Hippolitus a Collibus. Esempio, per il modo in cui tracciava la distinzione, Scipione Ammirato, che Bornitz conosceva⁽⁴³⁵⁾. Ma anche diversi altri autori erano a disposizione di Bornitz, prima del 1600: la versione latina (ed eventualmente anche la tedesca) dell'*Antimachiavel* di Innocent Gentillet (1580) e l'originale latino di Botero.

Che la nuova espressione fosse già ampiamente diffusa si può rilevare da Arnold Clapmarius, che si occupò del tema nel 1602. Dopo aver differenziato *Arcana* da *Jura dominationis*, egli proseguiva: *... arcana Dominationis (Italii & Gallis est Ragion di Stato, Germani non efferunt, nisi forte per Reichsstand/ vel per Reichssachen) sunt certa & secreta privilegia conservandae dominationis*,

155 e P.L. WEINACHT, *Fünf Thesen zum Begriff der Staatsräson*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 65-71. In sintesi ora M. STOLLEIS, *Jakob Bornitz*, in: dello stesso autore, *Pecunia Nervus Rerum*, 1983, 129-154.

⁽⁴³⁵⁾ S. AMMIRATO, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Firenze 1594 (2. ed. Venezia 1599), Lib. XII, Discorso I. La traduzione pubblicata nel 1609 a Francoforte utilizza al posto dell'espressione « ragion di stato » quella « prudentia regnativa ».

A questo proposito U. CONGEDO, *La vita e le opere di Scipione Ammirato*, Trani 1901; A. ALBERTI, *Politica e Ragion di Stato nell'opera di Scipione Ammirato*, in: *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino* 66 (1930/31) 602; J. V. STACKELBERG, *Tacitus in der Romania*, 1960, 120-128; R. DE MATTEI, *Il pensiero politico di Scipione Ammirato*, Milano 1963, 121-151; E. COCHRANE, *Florence in the Forgotten Centuries, 1527-1800*, Chicago 1973, 92-161.

introducenda boni publici causa, quibus opponit Tacitus flagitia dominationis (Itali la cattiva ragione di stato) quibus fides & religio violatur ⁽⁴³⁶⁾.

In altre parole, gli autori italiani della Ragion di Stato e i commentatori di Tacito avevano già da tempo spianato il terreno alle affermazioni di Bornitz e Clapmarius del 1602. Anche lo stampo discorsivo, imperniato sulla distinzione fra vera Ragion di Stato, vincolata a *ius divinum* e naturale, e cattiva, « machiavelliana », Ragion di Stato, era destinato a imporsi.

Senza riguardo alcuno alla verità storica la propaganda politica ed ecclesiastica cominciava a occuparsi di vita ed opere del segretario di stato fiorentino. In particolare nella letteratura teologica del primo Seicento Machiavelli divenne l'incarnazione politica del male. In un discorso tenuto a Rostock nel 1606 ⁽⁴³⁷⁾, gli si faceva carico dello stretto legame con Cesare Borgia, si accusavano i suoi scritti di confusione e ignoranza, i suoi consigli politici di violazione di tutte le norme fondamentali etiche, giuridiche e teologiche (*contra omnium gentium iura & leges*). Non sarebbe stato vero che avrebbe espresso le sue teorie per porre in guardia contro di esse. Tutti i crimini politici del secolo passato sarebbero stati da attribuirsi a lui, dato che era letto dovunque. L'Italia, che aveva prodotto tanti uomini buoni ed eccezionali, avrebbe dovuto compiangersi a causa di un simile mostro. In lui si sarebbe mostrata la mano di Satana. « Machiavelli e la sua dottrina », affermava qualche tempo dopo un contemporaneo luterano, « sia *teologice* che *politice* sono non solo lontani da Dio, ma anche pericolosi e nocivi; è bene pertanto seguire gli insegnamenti del saggio, nel primo cap. del suo libro, v. 36, ove è detto: 'Cura che il tuo timore di Dio non si trasformi in ipocrisia / e non servirlo con cuore ingannevole » ⁽⁴³⁸⁾.

Questi i toni durante il corso di tutto il XVII secolo. Ma anche

⁽⁴³⁶⁾ A. CLAPMARIUS, *Disputatio de iure publico*, Altdorf 1602, Th. XLVII. Vedi sopra 82 ss.

⁽⁴³⁷⁾ U. BÖTTICHER, *Oratio contra Nicolaum Machiavellum Florentinum Pseudopoliticum*, Rostock 1606. — Quanto gli argomenti qui raccolti fossero radicati rimane evidente anche per le due generazioni successive: A.M. HOLTERMANN, *Princeps Machiavelli, Osor religionis ... refutatus*, Marburg 1674.

⁽⁴³⁸⁾ CH. W. FRIEDLIEB, *Prudentia politica*, Goslar 1613, 16 s. La citazione dalla Bibbia si trova in JESUS SIRACH 1, 34.

in questo settore, nella discussione scientifica su Machiavelli, assistiamo ad un processo di obbiettivizzazione. Mentre in principio solo alcuni studiosi d'eccezione osano pronunciarsi in suo favore (J. Lipsius, F. Bacon, A. Gentili, N. Amelot de la Houssaie, G. Scioppio, G. Naudé, B. Spinoza), verso la metà del secolo diventa ammissibile lodare Machiavelli quanto meno per la sua acutezza politica, la sua esperienza, il suo stile. Il salto verso un'elaborazione scientifica delle teorie di Machiavelli fu compiuto nel 1660 da Hermann Conring, con un'edizione commentata del *Principe* ⁽⁴³⁹⁾.

Ma la diffusione della formula della Ragion di Stato non poggia solo sulla discussione su Machiavelli, pur essendovi una stretta connessione ⁽⁴⁴⁰⁾. La *Ratio status* mostra sin dall'inizio la tendenza a farsi *topos* argomentativo autonomo. Diviene così oggetto di discussione, nonostante il trasparire, in controluce, del diabolico Machiavelli, in quanto astrazione concettuale, nei sistemi della « politica » o dello « *ius publicum* ».

c) *Generi letterari.*

La loro diffusione in Germania è stata oggetto di studi recenti ⁽⁴⁴¹⁾. Basteranno dunque taluni cenni sull'evoluzione subita dai generi letterari della Ragion di Stato, ed in particolare sul come una questione genuinamente politica, trasposta nella discussione accademica, acquisti progressivamente caratteri giuridici: alla fine la Ragion di Stato apparirà in un certo senso giuridicamente addomesticata.

La distinzione in « generi » letterari è stata rilevata già dai bibliografi del XVII e XVIII secolo; in specie Gabriel Naudé ⁽⁴⁴²⁾,

⁽⁴³⁹⁾ M. STOLLEIS, *Machiavellismus und Staatsräson; ein Beitrag zu Conrings politischem Denken*, in: dello stesso autore, (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 173 ss., 183 ss.

⁽⁴⁴⁰⁾ A questo proposito differenzia, tra l'altro contro la tesi che MACHIAVELLI fosse il creatore della formula « ragione di stato », W. KÖLMEL, *Machiavelli und der Machiavellismus*, in: *Histor. Jahrbuch d. Görres-Ges.* 89 (1969) 372-408 (385 s.).

⁽⁴⁴¹⁾ Un breve panorama in STOLLEIS (nt. 426) e M. BEHNEN, « *Arcana - haec sunt Ratio Status* ». *Ragion di Stato und Staatsräson. Probleme und Perspektiven*, in: ZHF (1987), 1 ss. Riassuntivo, parallelamente al lavoro di BEHNEN, H. MÜNKLER, *Im Namen des Staates. Die Begründung der Staatsräson in der Frühen Neuzeit*, 1987, 323 ss.

⁽⁴⁴²⁾ G. NAUDÉ, *Bibliographia politica*, Paris 1633 (in tedesco Wittenberg 1641). A questo proposito CHR. BISSEL, *Die Bibliographia Politica des Gabriel Naudé*, 1966; J.

cui deve attribuirsi un occhio speciale per i « machiavellisti », ma anche i tedeschi Thurmman, Reinhard, Struve, Arnd, Morhof, Christ e Lipenius ⁽⁴⁴³⁾.

aa) *Specchi dei principi*.

Fra le sedi di discussione della Ragion di Stato, vi sono anzi tutto gli Specchi dei principi. Dal modello classico dei trattati educativi per giovani principi e dai cataloghi di virtù religioso-morali per i futuri governanti si diramano, nel XVII secolo, vari sottosectori. Da un lato, con l'includere informazioni pratiche sul paese e sugli abitanti, e su amministrazione e funzionari, si elevano a manuali di amministrazione (Löhneyss, Seckendorff), contenenti sapere specialistico e raccomandazioni per un lavoro rigoroso; dall'altro lato, perdono l'aura pubblicistica, per trasformarsi in « testamenti politici » di uomini politici di rilievo e di principi. Il manuale per principi, colto ed elegante, del tardo Umanesimo, perde invece terreno in confronto. Il comune denominatore di simili scritti è dato dal fatto che essi, a partire all'incirca dal 1590 — dunque nel momento culminante dell'onda 'antimachiavellista' e nel momento culminante del 'tacitismo' internazionale — rispondono al quesito se l'esercizio del potere sia conciliabile con rigidi criteri morali e se la violazione di precetti giuridici sia giustificabile o perdonabile alla luce della Ragion di Stato.

Quali fossero le sembianze di questo genere letterario alla metà del XVII secolo è rivelato da un libriccino del 1652 ⁽⁴⁴⁴⁾: la serie di

FREUND, *La situation exceptionnelle comme justification de la raison d'Etat chez Gabriel Naudé*, in: SCHNUR (nt. 434) 141-164; sulla nuova edizione di CONRING di NAUDÉ cfr. STOLLEIS (nt. 439) 196 s.

⁽⁴⁴³⁾ C. THURMANN, *Bibliotheca Statistica*, Halle-Magdeburg 1701; J.F. REINHARD, *Theatrum prudentiae elegantioris*, Würzburg 1702; B.G. STRUVE, *Bibliotheca Philosophica*, Jena 1704, cap. VII, § XXI; C. ARND, *Bibliotheca politico-heraldica*, Rostock-Leipzig 1706, 38-68; D.G. MORHOF, *Polyhistoris Continuatio*, Lübeck 1708, vol. 3, Lib.II, § XV; AN, *Bibliotheca iuris imperantium quadripartita*, Nürnberg 1727, 169 s.; F. CHRISTIUS, *De Nicolao Machiavelli libri tres*, Halle 1731; M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, Leipzig 1757, vol. 2, 242.

⁽⁴⁴⁴⁾ J.H. IM HOF, *Singularia Politica quae Capitibus sub nomine Rationum Status ea quae a Principe in salutem Status sui, observanda, & simul in Repub: imitanda sunt: docent*, Nürnberg 1652. — Il libro è erroneamente attribuito in ADB 14 (1881) 37 (43)

avvertimenti ai principi svela il modello dello stato territoriale protestante di piccolo calibro, non soggetto alle tentazioni della reale politica di potere. Il principe deve curarsi della « buona » religione, fare un matrimonio intelligente, mantenere buoni rapporti di vicinato, non intraprendere azioni di disturbo o progetti avventati, mantenere l'affetto dei sudditi, controllare quelli più potenti, non opprimere il popolo con tributi, vietare i duelli, permettere divertimenti e lusso (ma con moderazione!), prevenire i pericoli interni e provvedere alle fortificazioni, abbellire la capitale e non lasciare alle donne il governo. Deve, se possibile, mantenersi neutrale in caso di guerra, conoscere la sua terra e il suo paese, evitare innovazioni, lavorare con diligenza, e, se proprio non si può fare altrimenti, fra due mali scegliere il minore.

Sarebbe facile rimproverare a questi scritti ingenuità politica e mediocrità. Deve tenersi però conto che essi esprimevano, dopo i terrori della guerra, il desiderio di rapporti pacifici, « apolitici », e di un governo cristiano mite. Non era questione, in essi, di politica su ampia scala. Per i piccoli e medi stati tedeschi la salvaguardia dello status quo era al primo posto.

bb) *Letteratura sugli Arcana.*

Accanto agli Specchi dei principi si colloca il genere della « letteratura sugli *Arcana* ». Fra i due vi è una certa osmosi, ma gli scritti sugli *arcana imperii* sono più fortemente influenzati dalla tradizione machiavellico-tacitiana. Chi scriveva sugli *arcana* non intendeva tratteggiare il principe-modello, ma con l'aiuto di esempi storici, trovare le tecniche di conquista e consolidamento del potere e i confini etico-giuridici fra mezzi leciti e illeciti ⁽⁴⁴⁵⁾.

Il genere prende avvio in Germania con Arnold Clapmarius, « traduttore e interprete » di Ammirato (Chr. Weirauch, 1673), nel

a JOH H. IM HOF (1624-1705) mentre si tratta di suo figlio con lo stesso nome (cfr. CHR. FRHR. V. IMHOFF, NDB 10, 1974, 146-148).

Parallelamente si veda J. TH. SPRENGER, *Bonus Princeps*, Frankfurt 1652; A. FRITSCH, *Princeps peccans*, Jena 1674; A. M. HOLTERMANN, *Idea boni principis, Guilelmi VI. Hass. Landgr.*, Marburg 1674. Si veda anche il panorama offerto da B. SINGER, *Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, 1980, 158-163.

⁽⁴⁴⁵⁾ M. STOLLEIS, *Arcana imperii und Ratio status*, 1980.

1605 ad Altdorf ⁽⁴⁴⁶⁾, e con i suoi successori immediati Johannes Gryphiander a Jena, Christoph Besold e, a distanza di qualche tempo, Cyriacus Lentulus ⁽⁴⁴⁷⁾. L'ultimo esponente del genere è Franz Albert Pelzhoffer (1643-1710) con i suoi *Arcanorum statum libri decem*, in tre volumi (1710), che non rendono minimamente l'idea dell'esuberanza con cui era stato affrontato il tema un secolo prima ⁽⁴⁴⁸⁾.

Tali autori esaminano gli scopi della fondazione, della conservazione e dell'ampliamento di una collettività politica (*Fundatio, Conservatio, Amplificatio*) ⁽⁴⁴⁹⁾, nonché i mezzi: a proposito di essi, da Clapmarius in poi si distingueva fra consentiti e vietati, e, discutendo di questi ultimi, si entrava in polemica con Machiavelli. Tipica di questi scritti è anche la tendenza a sistematizzare e a moltiplicare le materie (*Arcana generalia & specialia, Arcana realia & personalia, Arcana belli & pacis*). Si partiva dallo schema aristotelico delle forme di governo buone e cattive: per ogni forma di governo si procedeva poi a suddividere i mezzi leciti da quelli illeciti ⁽⁴⁵⁰⁾. In tal modo si poteva affrontare, a proposito dello *status mixtus*, anche la questione della Ragion di Stato dell'Impero e sviluppare un'auto-noma *Ratio status imperii romano-germanici*.

Fermiamoci su un esempio di letteratura di *Arcana* della metà del XVII secolo. Nella facoltà di Filosofia dell'Università di Fran-

⁽⁴⁴⁶⁾ « Ea (sc. Arcana) », dice BESOLD (*Discursus Politici*, Straßburg 1623, 705) « ab Arnoldo Clapmario prudentissimo iuvene, primum ordine sunt digesta ».

⁽⁴⁴⁷⁾ J. GRYPHIANDER, *De Arcanis politicis*, Jena 1611; CH. BESOLD, *De arcanis rerum publicarum*, Tübingen 1614; C. LENTULUS, *Arcana regnorum et rerumpublicarum*, Herborn 1655.

⁽⁴⁴⁸⁾ F.A. PELZHOFFER, *Arcanorum status libri decem*, 2. ed. Frankfurt 1725. Il confronto con la teoria della Ragion di Stato e con MACHIAVELLI si trova nel libro primo, per il resto si tratta di una « politica » tradizionale, i cui singoli paragrafi sono correlati a speciali « *arcana* » come regole di intelligenza.

⁽⁴⁴⁹⁾ Dietro questa triade si nasconde nuovamente il diritto romano: ULPIANO, D. 1. 3. 41 « Totum autem ius consistit aut in adquirendo aut in conservando aut in minuendo ».

⁽⁴⁵⁰⁾ Cfr. per esempio il *baccalaureus* in teologia J. MAUCKISCH, *De Arcanis Politicis*, Leipzig 1645, un breve scritto che si orienta a CLAPMARIUS e risalta solo per una serrata polemica contro l'autore cattolico di ragione dello stato W. F. v. EFFEREN, *Manuale politicum de ratione status seu idolo principum*, 1630 (a questo proposito MEINECKE, nt. 426, 154 s.).

coforte sull'Oder le dispute sugli *arcana* si incentrano sugli *arcana* in generale (Th. I-XI) e sugli *arcana* specifici della monarchia (Th. XII-XXV) ⁽⁴⁵¹⁾. Come solito, si inizia con la definizione, l'elenco dei sinonimi e la letteratura sul tema. Poi si passa a definire gli *arcana* quali mezzi con cui assicurare la pace interna e i diritti di sovranità (*iura imperii*). *Arcana* sono le tecniche razionalmente impiegate allo scopo di stabilizzare la sovranità. Più in dettaglio, vi rientrano i sistemi per raggirare l'avversario e disperderne le forze, quelli per instillare false speranze nei truffatori e quelli per allearsi con potenze esterne mediante promesse o donazioni. Per quanto concerne in particolare la monarchia, i mezzi classici sono citati partendo da Machiavelli, ma soprattutto (e quasi esclusivamente) da Tacito: cambiare il meno possibile, non licenziare consiglieri di provata esperienza, usare cautela nei « matrimoni di stato », evitare la sete di potere, munirsi di motivi giuridici per le annessioni (*praetextus*), non assumere subito denominazioni e titoli, insediare funzionari fidati, tener d'occhio potenti e ambiziosi, tenere a freno gli insoddisfatti, regolamentare con intelligenza la propria successione. Tali materie non sono oggetto di disputa sul piano giuridico, ma rappresentano un esercizio mentale, presentato in forma astratta sulla base di citazioni da Tacito; non si ravvisano allusioni alla propria epoca — è una prova di cultura ed un esercizio mentale per futuri *politici*.

d) *Ragion di Stato dell'Impero: Hippolithus a Lapide.*

Sin dove possa spingersi la Ragion di Stato imperiale fu il problema centrale nel corso della guerra. Non era possibile sperare in un accordo sul punto. La guerra continuava a fluttuare, e la situazione degli Asburgo peggiorò sensibilmente dopo l'attacco alla Francia. Si credeva sempre meno in una motivazione religiosa: in un libello si diceva che l'*Amor Regionis*, in estate, si era avvolto in un manto religioso (*Amor Religionis*) ⁽⁴⁵²⁾.

⁽⁴⁵¹⁾ M. KLEPPERBEIN, *Disputatio politica de arcanis rerumpublicarum generalibus et ex classe specialium de Regiis* (Resp. A. G. v. SCHLIEBEN), Frankfurt/O. 1650. — Su MOSE KLEPPERBEIN, che si definisce della Slesia e candidato all'esame in entrambi i diritti non ho potuto trovare alcuna indicazione.

⁽⁴⁵²⁾ H. HITZIGRATH, *Die Publicistik des Prager Friedens (1635)*, 1880, 118 con ulteriore letteratura.

Crebbe di conseguenza anche l'onda delle controversie, in particolare le antiaburgiche ⁽⁴⁵³⁾. Fra esse emerge la celebre *Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico* di Hippolithus a Lapide ⁽⁴⁵⁴⁾. L'identità dell'autore, Bogislaus Philipp von Chemnitz (1606-1678) ⁽⁴⁵⁵⁾, è ormai definitivamente accertata ⁽⁴⁵⁶⁾. Non vi è sicurezza invece sull'anno di pubblicazione, se il 1640 o il 1647 ⁽⁴⁵⁷⁾. Non si tratta di questione futile: nel primo caso, infatti, lo scritto sarebbe una reazione, intervenuta a distanza di cinque anni, alla Pace di Praga del 1635 ⁽⁴⁵⁸⁾; nel secondo, invece, uno scritto propagandistico a sostegno delle forze antiaburgiche prodromico alla Pace di Westfalia.

⁽⁴⁵³⁾ Così BERNHARD COMENIUS (= JOHANN VON RUSDORF?), *Prodromus Exequiarum funestae Pacificationis Pragensis*, Rotterdam 1639, che sostiene l'opinione che L'Imperio sia una aristocrazia cetuale la cui libertà sarebbe stata seppellita dal minaccioso casato degli Absburgo durante gli accordi per la pace di Praga. — Oltre a HITZIGRATH (nt. 452) a questo proposito in particolare A. WANDRUSZKA, *Reichspatriotismus und Reichspolitik zur Zeit des Prager Friedens*, 1955.

⁽⁴⁵⁴⁾ La 1^a edizione fu pubblicata nel 1640 (il traduttore tedesco del 1761 definisce come luogo di pubblicazione « Stettin e Hamburg »), 2^a ed. Freystadt (?) 1647; traduzione tedesca « *Hippolithi a Lapide Abriß der Staats-Verfassung, Staats-Verhältnis, und Bedürfnis des Röm. Reichs Deutscher Nation, nebst einer Anzeige der Mittel zur Wiederherstellung der Grund-Einrichtung und alten Freyheit nach dem bisherigen Verfall* », Mainz und Coblenz 1761 (quale traduttore è nominato J. PH. CARRACH, cfr. PÜTTER I, 479); traduzione francese « *Interets des Princes d'Allemagne sous le nom d'Hippolithe a Lapide* », par Mons. BOURGEOIS DE CHASTENET, 2 voll., Paris 1712.

⁽⁴⁵⁵⁾ R. HOKE, *Hippolithus a Lapide*, in: *Staatsdenker*, 1995³, 118-128; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 55-57, entrambi con ulteriore letteratura.

⁽⁴⁵⁶⁾ A parte la testimonianza importante di CONRING, che non ha ancora conosciuto CHEMNITZ in Svezia, cfr. J.CH. MANZEL, *Cogitata de vera nominis Hippolithi a Lapide origine*, in: *Juristischer Büchersaal* 1738, 513-517 e J.S. MÜLLER, *Programma de vero Libelli de Ratione Status in Imperio Germanico Autore*, Hamburg 1739.

⁽⁴⁵⁷⁾ STINTZING II, 46 s.; F.H. SCHUBERT, Chemnitz, NDB 3 (1957) 199. La speranza di BREßLAU (introduzione a Severino di Monzambano, 1922, 19), che si possano raccogliere informazioni a questo proposito negli archivi svedesi si è rivelata infondata; BREßLAU stessa si dichiara per il 1642 quale anno di stesura e per il 1643 quale anno di pubblicazione. Già CONRING (Opera VI, 628) doveva ammettere « *Utrum tunc (1640) prodierit, non ausim dicere* ». Se però gli è stato richiesto nel 1640 e nel 1653 un giudizio sul libro (H. DREITZEL, in: *Hermann Conring*, 1983, 169 nt. 91), allora il 1640 sarebbe data certa.

⁽⁴⁵⁸⁾ *Friedensschluß/Von der Röm. Kays. Mayt. Vnd Churfürstl. Durchl. Zu Sachsen u. zu Prag auffgerichtet / Den 20./30. Maij Anno 1635*, Dresden 1635. Vedi sopra nt. 453.

Chemnitz divenne famoso grazie a questo scritto, assai più persuasivo del resto della sua opera ⁽⁴⁵⁹⁾. « Esso divenne presto », così Häberlin nel 1794, « il catechismo dei principi e dei loro consiglieri e arrecò incredibili danni alla corte imperiale » ⁽⁴⁶⁰⁾. Chemnitz mirava, fondandosi su Bodin e combattendo principalmente Reinking, a negare la sovranità all'imperatore, ad asserire l'assenza di significato politico e giuridico del suo titolo onorifico, per giungere a qualificare l'Impero come aristocrazia cetuale. Lo scritto prende le mosse da una vivace polemica con il diritto romano in campo pubblicistico ⁽⁴⁶¹⁾. Afferma, con Paurmeister, Knichen, Bornitz, gli autori dell'*Informatio* di Donauwörth e Limnaeus, che lo *ius publicum imperii* è fondato sul diritto costituzionale imperiale positivo dell'epoca. Già questo denota la posizione antiimperiale: un indizio in più in favore della nostra tesi, per cui il rifiuto del diritto romano sia dovuto piuttosto a posizioni antiimperiali e filopatrizie che non ad una corrente spirituale improntata a maggiore « realismo ».

Ma l'interesse principale dell'autore non è rivolto né al rifiuto del diritto romano né, all'inizio della seconda parte dello scritto, alla rapida illustrazione della tradizione letteraria sulla *ratio status* ⁽⁴⁶²⁾.

⁽⁴⁵⁹⁾ *Idea seu Effigies, cum veri, tum spurii Politici, quam in alma Viadrina, ex veterum historicorum monitis, exemplis, adumbrare conatus est, ac publice proposuit*, Frankfurt/O. 1625; *Senatus Deorum de praesentibus afflictissimae et periclitantis Germaniae miseris et reducenda pace*, (Jena) 1625 (a questo proposito brevemente F.WEBER, HZ 29, 1873, 273); *Quaestio odiosa, sed notabilis, de Remotione Austriae Domus abs Imperiali dignitate*, 1633 (?); *Vindiciae Secundum Libertatem Germaniae contra Pacificationem Pragensem. Das ist: Rettung der alten Teutschen Freyheit, gegen dem schadtlichen und schändtlichen Pragerischen Friedens Unfrieden*, 1636 (?); *Königlich Schwedischen in Teutschland geführten Kriegs*, I. T. Stettin 1648, 2. T. Stockholm 1653, 3. e 4. T. ed. da F.A. DAHLGREEN, Stockholm 1855.

⁽⁴⁶⁰⁾ C. F. HÄBERLIN, *Handbuch des Teutschen Staatsrechts*, vol. 1, Berlin 1794, 17.

⁽⁴⁶¹⁾ Vi si oppone uno scritto nato nella cerchia di J.H. BOECLER, *Discursus de Necessitate ICti, ad Hippolithi à Lapide, Praefationem libri, cui Titulum fecit: De Ratione Status, Autore G. M. T.*, Straßburg 1650. L'autore spiega l'importanza della legislazione e del diritto nello stato e ne fa derivare il ruolo indispensabile dei giuristi. Anche gli attacchi al diritto romano vengono controbattuti con il riferimento a CONRING (Th. 55 ss.)

⁽⁴⁶²⁾ R. HOKE, *Staatsräson und Reichsverfassung bei Hippolithus a Lapide*, in: SCHNUR (nt. 434) 407; M. STOLLEIS, *Textor und Pufendorf über die Ratio Status Imperii im Jahre 1667*, op. cit. 441 (448 s.).

Chemnitz non è in primo luogo un teorico: guarda « al nocciolo della questione pratica », ossia alla costituzione imperiale nel suo concreto evolversi storico. Spiega con impegno politico il catalogo dei diritti di maestà di Bodin ⁽⁴⁶³⁾, per giungere alla conclusione che l'imperatore non è titolare della *maiestas*: egli è solo in cima alla piramide imperiale, ma l'Impero è un'aristocrazia (composta da più aristocrazie), e la sua sovranità risiede nei ceti. V'è un duro attacco a Reinking, sostenitore della tesi avversaria. Ma la distanza da Reinking è ancor più profonda. Mentre quest'ultimo concepiva l'Impero come entità sacra e riusciva a raffigurarsi la situazione del monarca solo come frutto della volontà divina, Chemnitz era un sostenitore della « politica reale ». Voleva scoprire, in modo non dissimile da Machiavelli, al di là dei velami dei titoli onorifici e dei discorsi aulici, la realtà di fatto e giuridica dell'ossatura dell'Impero. Non vi è traccia alcuna, in Chemnitz, di quella fondazione religiosa, così importante per Reinking.

Nella seconda parte egli formula una serie di proposte di riforma per la costituzione imperiale, tutte incentrate sull'esautoramento degli Asburgo e sull'intensificazione delle attività dei ceti. Fra queste la trasmissione della corona imperiale a un'altra dinastia, la più frequente convocazione della dieta imperiale, la sottrazione agli Asburgo dei diritti di sovranità e la loro concentrazione nell'Impero, l'abolizione in particolare della supremazia giurisdizionale dell'imperatore sui ceti, la cessione di eserciti e fortificazioni all'Impero, la creazione di un tesoro di guerra imperiale e l'abolizione del tribunale palatino, che Chemnitz vedeva come la fonte di tutti i mali. Le proposte culminavano in quella di un'amnistia generale e nella richiesta, fondata addirittura sull'autorità di Machiavelli, di annientamento dell'arciducato d'Austria ⁽⁴⁶⁴⁾, in connessione con l'elezione di un imperatore non discendente dal casato degli Asburgo.

Lo scritto fu vietato e bruciato sul rogo ⁽⁴⁶⁵⁾. L'indignazione da esso suscitata mostra quale impatto avessero tali tesi anche dopo la Pace di Westfalia, che pure aveva ampiamente ridimensionato, sul

(463) Dettagli riportati da STINTZING II, 48 s.; HOKE, in: Staatsdenker, 118 ss.

(464) Sembra che più tardi si sia dispiaciuto nei confronti di *Conring* dei toni aspri usati. Cfr. D. WILLOWEIT, in: *Hermann Conring*, 1983 (nt. 439), 331, nt. 36.

(465) PÜTTER I, 211.

piano giuridico, le prerogative imperiali ⁽⁴⁶⁶⁾. Hippolithus a Lapide, l'« enfant terrible » della pubblicistica imperiale, non fu obliato neppure in seguito ⁽⁴⁶⁷⁾. Sino allo scoppio della guerra dei Sette anni la sua opera fornì alle parti francese e prussiana materiale antiasburgico in abbondanza ⁽⁴⁶⁸⁾.

Data la distanza temporale, è oggi possibile rilevare un aspetto per lo più passato inosservato a causa delle invettive contro gli Asburgo. L'opera costituisce, in sostanza, un tentativo di accentrare il potere nelle mani della dieta dell'Impero, un tentativo, cioè, di « parlamentarizzazione », analogo a quanto si verificava in Inghilterra ⁽⁴⁶⁹⁾. Anche se la dieta imperiale non era un parlamento in senso moderno, non può negarsi l'analogia con la *Glorious Revolution*. La differenza essenziale risiede tuttavia nei rapporti di forza. Quel che in Inghilterra era avvenuto dopo un lungo periodo di

⁽⁴⁶⁶⁾ DAVID FRASCATUS, *Antihippolithus seu calamus apologeticus quinque Invectivarum contra principaliora Maledicta, ubi H. a. L. Pseudostatista phraeneticus, Calvinista rabidus, Consiliarius inverecondus frontoso stylo abstrept adversus Principes Austriae*, 1652; J. SLÜTER (Sluterus), in p. 1. *Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII & IIX publicata à quodam, qui Hippolithus à Lapide vocari voluit, dissertationis de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico*, Tychopolis 1652; dello stesso autore, *In Hippolithi à Lapide ... Dissertationes De ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico Animadversio*, Hamburg 1653; dello stesso autore, *De Subjecto summa potestatis in Imperio seu Republicâ Rom. Germ. Commentatio, Dubiis à Dn. Jobanne Limnaeo adv. Quaedam istius argumenti in Hippolitho à Lapide olim animadversa ante annos aliquot motis opposita*, Rostock 1674; AN. (= GOTTL. V. HAGEN), *Comitologia Ratisbonensis, de anno 1654 Das ist: Was bey selbigen Reichstage zu Regenspurg ... in Jure anzumercken ... Item Unpassionierte Gedancken wider deß Hippolithi de Lapide von dem hochlöblichen Hause Österreich, von Reformierung des gantzen Römischen Reichs ... vorgestellte verdamliche Anschläge*, Frankfurt 1657; J.H. STAMLER, *De Reservatis Imperatoris Romano-Germanici*, Gießen 1657/1658; F.CH. BRÜGGEMANN, *De statu et scopo reipublicae Germanicae*, Jena 1667; J.H. BOECLER, *In Hippolithi a Lapide Dissertationem de Ratione Status in Imperio nostro Romano Germanico Animadversiones*, Straßburg 1674.

⁽⁴⁶⁷⁾ Cfr. la valutazione complessiva di J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. 3, Stuttgart 1734, 898-923.

⁽⁴⁶⁸⁾ AN. (= CARRACH), *Erläuterungsschriften über den Hippolithus a Lapide, Erster Theil*, Regensburg 1763; a questo proposito R. KOSER, *Brandenburg-Preußen in dem Kampfe zwischen Imperialismus und reichsständischer Libertät*, HZ 96 (1906) 193-242 e R. SCHNUR (nt. 434) 479 « ... un des auteurs les plus estimés par la diplomatie française ... ».

⁽⁴⁶⁹⁾ K. SCHLAICH, *Die « protestatio » beim Reichstag in Speyer von 1529 in verfassungsrechtlicher Sicht*, ZevKR 25 (1980) 1 (9).

incubazione e senza interventi dall'esterno, era impensabile in un Impero frantumato e sull'orlo della rovina economica. La voce di Hippolithus a Lapede non era espressione di un movimento politico in grado di affermare la parlamentarizzazione.

Nel contempo, era preclusa anche la strada francese verso lo stato moderno. Un Assolutismo del tipo di quello che ebbe la sua massima espressione in Francia con Luigi XIV non aveva alcuna possibilità di realizzarsi in Germania, data la radicale diversità della struttura politica: tanto più che i fautori luterani del potere imperiale, quali Reinking, aborriscono l'idea di un Assolutismo cattolico ⁽⁴⁷⁰⁾. Dopo la violazione della Pace di Praga nessuna delle maggiori potenze tedesche, né alcuna delle potenze straniere garanti, era interessata all'affermazione di un « Assolutismo imperiale » asburgico.

Sovranità parlamentare e Assolutismo monarchico erano dunque strade non praticabili in Germania ai fini del superamento della struttura medievale della costituzione imperiale. La Guerra dei Trent'anni, che può interpretarsi, oltre che come conflitto di religione e lotta per la supremazia in Europa, anche come decisione della questione se all'Impero sarebbe riuscito il trapasso alla forma dello Stato moderno ⁽⁴⁷¹⁾, si era conclusa in parità. In sostanza era stato garantito lo *status quo*, ma l'Impero non era riuscito nell'intento di « modernizzazione », né in un senso né nell'altro. La Germania, come ha giustamente osservato Wieacker, « ne soffrì le conseguenze peggiori: non si trasformò né in libera confederazione, né in stato unitario assoluto, bensì in una costellazione di medi e piccoli stati assoluti » ⁽⁴⁷²⁾. L'evoluzione costituzionale si spostò nei singoli territori ⁽⁴⁷³⁾, per dirigersi da lì, dopo il 1648, verso il modello assolutistico, senza che questo potesse però realizzarsi in forma pura, come ad esempio in Danimarca. Si diffuse in conseguenza nell'Impero la terminologia dell'equilibrio e del compro-

(470) Caratteristicamente gli scritti radical-assolutistici furono soppressi, così SEVERINUS CH. OLPUS, *Disputatio de ratione Status* (Resp. W. SCHRÖTER), Jena 1663.

(471) WANDRUSZKA (nt. 453) 114.

(472) WIEACKER, 281.

(473) O. KÜRSCHNER, *Die Landeshoheit der deutschen Länder seit dem Westfälischen Frieden*, tesi, Heidelberg 1938.

messo pacifico ⁽⁴⁷⁴⁾. Essa era in sintonia non solo con la ripartizione degli equilibri politici nell'Impero e con le esigenze di difesa dei ceti minori ma anche con gli interessi delle potenze straniere.

Ciò implicava anche una giuridicizzazione della politica e della sua formula standard, la *Ration di Stato*. La giuridicizzazione costituiva il compromesso praticabile fra machiavellismo da un lato, e ortodossia ecclesiastica dall'altro. Con il riconoscimento di una *Ration di Stato* subordinata al diritto divino e naturale, e alle leggi fondamentali, ma nel contempo ambito di manovra di un autonomo agire politico, si raggiungeva un compromesso fra amoralità e religione; o, come asseriva Meinecke, « fra lo spirito medievale e quello dello Stato moderno » ⁽⁴⁷⁵⁾.

e) *Ration di Stato e prudenza di governo: Conring.*

I versanti di maggiore rilievo su cui si incentrava la discussione in tema di ragione di stato nel XVII secolo erano la *prudentia civilis* (politica) e il diritto pubblico. La *Ration di Stato* rientrava nella politica quasi per diritto di nascita; si andò spostando però, nel corso della sua evoluzione, verso lo *ius publicum*. La ragione di stato, nel contesto degli studi di politica aristotelica, che ebbero un'ultima fioritura a Helmstedt nella seconda metà del XVII secolo ⁽⁴⁷⁶⁾, era presente come formula tipica del potere politico, descrittiva del fine statale del *bene beateque vivere*. Nelle lezioni di « politica » tenute dagli aristotelisti si mirava perciò ad imbrigliare nella rete della normatività l'inquietante novità della *Ration di Stato*, per conciliarla col fine della « beatitudine », come si diceva nel corso del XVIII secolo.

Esempio eccezionale di tale tipo di elaborazione è dato dal saggio di Conring *De ratione status* (1651) ⁽⁴⁷⁷⁾. L'autore parte, scolasticamente, dall'uso terminologico, per ripercorrere etimologia e storia del concetto e definirlo infine quale *utilitas reipublicae*. Per

⁽⁴⁷⁴⁾ WANDRUSZKA (nt. 453), 150 s.

⁽⁴⁷⁵⁾ MEINECKE (nt. 426), 150 s.

⁽⁴⁷⁶⁾ H. DREITZEL, *Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat*, 1970; dello stesso autore, *Hermann Conring und die Politische Wissenschaft seiner Zeit*, in: *Hermann Conring*, 1983 (nt. 439), 135-172.

⁽⁴⁷⁷⁾ M. STOLLEIS, *Machiavellismus* (nt. 439), 173-199.

evitare di fornire il destro a pericolosi equivoci, Conring (rifacendosi all'autorità di Aristotele) prende le distanze da interpretazioni machiavelliane o tacitane dell'*utilitas*. Nella parte generale passa a discutere delle qualità delle leggi, e di quali siano diritti e doveri di autorità e cittadini, se intendano perseguire la vera Ragion di Stato, il bene della collettività. La successiva parte speciale si suddivide in sezioni dedicate alle varie forme di governo: per ciascuna forma è elaborata la Ragion di Stato idonea, con i relativi limiti (religione, vincoli contrattuali, onore, giustizia). In chiusura una rapida disamina della costituzione imperiale. La Ragion di Stato quale direttrice normativa del buon governo, con cauta inclusione dei reali rapporti di potere, ma nel deciso rifiuto di una mera politica di interesse, svincolata da regole etiche e religiose: in tal modo può sintetizzarsi la posizione di Conring.

Un parallelo interessante può esser tracciato — anche solo sulla base dei legami personali con Conring e Leibniz — con le tesi, difese nel 1665 sotto la supervisione di Jakob Thomasius (1622-1684) ⁽⁴⁷⁸⁾, sulla Ragion di Stato ⁽⁴⁷⁹⁾. Siamo ancora nell'ottica dell'aristotelismo luterano, ancor più rigidamente intesa che a Helmstedt, ma significativa dal punto di vista storiografico: non solo perché Leibniz proveniva da tale cerchia spirituale, da cui successivamente si allontanò ⁽⁴⁸⁰⁾, ma anche perché Christian Thomasius, all'inizio fortemente influenzato dalle idee paterne, ne pubblicò le opere ⁽⁴⁸¹⁾, per poi successivamente distaccarsi da lui, differenziando le questioni

⁽⁴⁷⁸⁾ Sulla biografia vedi R. SACHSE, ADB 38 (1894) 102-112; dello stesso autore, *Acta Nicolaitana et Thomana, Aufzeichnungen während seines Rektorates an der Nikolai- und Thomasschule zu Leipzig*, 1912; F. KEMMERLING, *Die Thomasschule zu Leipzig*, 1927, 23; M. WUNDT, *Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jahrhunderts*, 1939, 142 s., 153 s.; 159, 227; P. PETERSEN, *Geschichte der aristotelischen Philosophie im protestantischen Deutschland*, 1921, 169, 200, 213, 285, 341, 349.

⁽⁴⁷⁹⁾ J. THOMASIIUS, *Exercitatio Politica de Ratione Status, definitionem ejus a Scipione Amirato propositam expendens: ...* (Resp. HEYNO F. v. BRÖSIGKE), 1665, Leipzig 1672.

⁽⁴⁸⁰⁾ L'importante lettera di LEIBNIZ a J. THOMASIIUS nella premessa a «*Marii Nizolii de veris principiis et vera ratione philosophandi*», Frankfurt 1670. A questo proposito PETERSEN (nt. 478), 349 s.

⁽⁴⁸¹⁾ *Jacobi Thomasi Dissertationes LXIII varii argumenti magnam partem ad historiam et philosophiam pertinentes*, ed. CHR. THOMASIIUS, Halle-Magdeburg 1693.

morali da quelle giuridiche e rifiutando le pretese egemoni dei teologi ⁽⁴⁸²⁾.

Le 45 tesi del breve lavoro esercitativo redatto a Lipsia consistono essenzialmente in una puntuale critica, condotta parola per parola, della definizione di Ragion di Stato fornita da Scipione Ammirato ⁽⁴⁸³⁾, e dagli autori successivi (Settala, Zuccolo, Bonaventura, Clapmarius) ⁽⁴⁸⁴⁾, di cui sono enumerate le critiche rivolte ad Ammirato. A Jakob Thomasius preme soprattutto di chiarire se *ratio* (*status*) rappresenti un argomento giuridico, politico o morale. Se si tratta di un argomento giuridico, deve chiarirsi se appartenga al diritto stesso, come una legge, o consista solo nella possibilità di infrangere il diritto, come privilegio regale. Thomasius si tien fuori dalla dialettica giuridica fra *lex* e *potestas*, per qualificare la Ragion di Stato come precetto della ragione (*dictamen rationis*), a disposizione del reggente, diretto al bene della collettività — da determinarsi non secondo gli interessi del principe o del popolo, ma normativamente — e da esercitarsi in forza del potere sovrano (*supremitas potestatis*). Le infrazioni al diritto di natura, delle genti e divino integrano una « cattiva Ragion di Stato », e in quanto tali sono proibite. Il sovrano può, nella sua azione, derogare alle leggi se ciò risponde alla Ragion di Stato correttamente applicata ⁽⁴⁸⁵⁾.

La « falsa Ragion di Stato », per Jakob Thomasius, è ovviamente costituita dalle teorie devianti dei machiavellisti e dei monarcomachi, contro cui rivolge le tradizionali obiezioni della pubblicistica luterana ⁽⁴⁸⁶⁾. La sua critica ad Ammirato del 1665 è, a raffronto dei rudi anatemi scagliati contro Machiavelli nel 1662, estremamente più differenziata e più precisa nella terminologia. Ma, a paragone dell'analisi di Machiavelli condotta da Conring, attenta alla verità

⁽⁴⁸²⁾ Vedi sotto pp. 361-369, pp. 383-405.

⁽⁴⁸³⁾ È stata utilizzata l'edizione latina dei Discorsi, Frankfurt 1618.

⁽⁴⁸⁴⁾ SETTALA e ZUCCOLO sono utilizzati nella traduzione iniziata da CONRING del dottore di Amburgo JOHANNES GARMERS, Amburgo 1658, 1663 (a questo proposito vedi il mio contributo citato nella nota 439).

⁽⁴⁸⁵⁾ Tesi 43. THOMASIVS non si pone la questione di diritto imperiale sulla derogazione delle leggi fondamentali: essa non avrebbe potuto trovare spazio all'interno di un esercizio a carattere « politico ».

⁽⁴⁸⁶⁾ J. THOMASIVS, *De Machiavellistis et Monarchomachis* (1662), in: *Jacobi Thomasi Dissertationes* (nt. 481).

storica e intesa alla risoluzione pratica del problema dei rapporti di potere ⁽⁴⁸⁷⁾, lo scritto di Jakob Thomasius risulta di minore apertura e maggiormente vincolato alle norme.

f) *Giuridicizzazione della Ragion di Stato.*

Anche se i contributi sono di un certo livello sul piano letterario e filosofico, nell'ultimo trentennio del XVII secolo era sempre più evidente che le affermazioni normative del neoaristotelismo politico avevano perso validità. Le distinzioni di scuola fra Ragion di Stato « vera » e « falsa », generale e speciale, ordinaria e straordinaria non fornivano più una soluzione convincente agli incalzanti problemi reali. Il vero dibattito concerneva la collocazione della Ragion di Stato nella pubblicistica imperiale, nel diritto statale territoriale ed internazionale. Sul piano dell'Impero il *topos* dava spunto a dibattiti sulla *Ratio Status Imperii* rivolti contro gli Asburgo ⁽⁴⁸⁸⁾, contro la Francia ⁽⁴⁸⁹⁾ o ad un'elencazione generale dei difetti dell'Impero.

Esempi di tali discussioni sulla « Ragion di Stato dell'Impero » rappresentano nella seconda metà del XVII secolo segnatamente gli scritti che, alla maniera di Hippolithus a Lapide, analizzano le capacità di azione politica dell'Impero e avanzano proposte per migliorarla. Samuel Pufendorf (1667), Johann Wolfgang Textor (1667) e Jakob Brunnemann (1700) sono rappresentanti di tale indirizzo. Su essi si tornerà in seguito ⁽⁴⁹⁰⁾.

Nei territori invece, facendo leva sulla « Ragion di Stato » e sulla *necessitas*, era possibile sostenere l'abrogazione o la circoscrizione di antichi diritti, fondare espropriazioni e confische, introdurre o elevare tributi, e in generale alimentare il dissidio fra signore territoriale e ceti ⁽⁴⁹¹⁾. Soprattutto l'attività di legislazione dei signori

⁽⁴⁸⁷⁾ STOLLEIS (nt. 439).

⁽⁴⁸⁸⁾ Vedi a questo proposito sopra nt. 453, 459 gli scritti citati.

⁽⁴⁸⁹⁾ AN. (= J.J. BECHER), *Machiavellus gallicus, das ist: Verwandlung und Versetzung in Ludovicum XIV dem König von Frankreich*, 1675 (lo stesso anche nel 1674 in latino: *Machiavellus gallicus seu Metempsychosis Machiavelli in Ludovico XIV Galliarum Rege*).

⁽⁴⁹⁰⁾ Vedi sotto p. 289 ss.

⁽⁴⁹¹⁾ J. W. PICHLER, *Necessitas. Ein Element des mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechts*, 1983. U. MARWITZ, *Staatsräson und Landesdefension. Untersuchungen zum Kriegswesen des Herzogtum Preußen 1640-1644*, 1984; CH. FÜRBRINGER, *Necessitas und Libertas. Staatsbildung und Landstände im 17. Jahrhundert in Brandenburg*, 1985.

territoriali si serviva delle argomentazioni della necessità, della Ragion di Stato, del bene della collettività: tanto che in seguito Johann Jakob Moser, difensore dei privilegi dei ceti, definiva ironicamente, nel criticarlo, il richiamo a Ragion di Stato e interessi collettivi il « farmaco universale dello stato » (492).

Caratteristica della discussione sulla *ratio status* nel XVII secolo è il generale attenuarsi della problematica a seguito della giuridicizzazione. Se intorno al 1600 era ancora bruciante l'associazione fra *ratio status* e machiavellismo, se nel corso della Guerra dei Trent'anni la Ragion di Stato era vista ancora come « parola straniera e viziosa » (Moscherosch) (493), nemica della *Justitia* (494) e i « ragionisti » demonizzati (495) quali « statisti », « politici », « pianificatori di assalti, destabilizzatori, carnefici della giustizia » (J. V. Andreaë) (496), i saggi sulla Ragion di Stato che si vanno accumulando

(492) J.J. MOSER, *Von der Teutschen Reichs-Stände Landen*, 1769, 1187 s.

(493) W.E. SCHÄFER, *Johann Michael Moscherosch, Staatsmann, Satiriker und Pädagoge im Barockzeitalter*, 1982; W. KÜHLMANN, *Moscherosch und die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts — Aspekte des barocken Kulturpatriotismus*, in: *Bibliothek und Wissenschaft* 16 (1982) 68-84; W. KÜHLMANN/W.E. SCHÄFER, *Frühbarocke Stadtkultur am Oberrhein. Studien zum literarischen Werdegang J.M. Moscheroschs*, 1983.

(494) Così D. REINKINGK, che nel suo *Tractatus* a partire dalla seconda edizione (1622), II, 1, 1 n. 35 reagisce alla nuova parola chiave della *ratio status*, per poi controbatterla ancora una volta con fermezza nella quinta edizione (1651). Vedi anche i versi nella *Bibliche Policy*, Frankfurt 1653, 232:

« Da quando la giustizia ha valutato il mondo / la ratio status ne ha preso il posto. / Tiene il cuore dei potenti per Dio / non osserva il diritto o la legge di Dio / Ne deriva il concupire i beni altrui, la menzogna, il dolo / la guerra, la miseria, si smembra la polizia / e regna sul diritto la forza e la tirannia. »

In questo senso più volte anche il genere di REINKINGK, JOHANN BALTHASAR SCHUPP(IUS) (1610-1661).

(495) J. V. ANDREAË, *Die Christenburg*, a cura di GRÜNEISEN, in: *Zeitschr. f. hist. Theologie* 6 (1836) 262.

(496) Al di fuori della letteratura giuridico-politica molte volte sulla scena. Così in JOHANN RIST, *Das Friedewünschende Teutschland*, 1646; ANDREAS BINGEN, *Alamodischer Politicus, welcher Heutiger Statisten Machiavellische Griff und Arcana Status sonnenklar an Tag gibt*, (Köln; 1647); MICHAEL SCHUSTER, *Ratio Status oder itziger Alemodesirender Staats-Teufel, In einem neuen Schauspiel abgebildet*, 1668; JOHANN CHRISTIAN HALLMANN, *Die Göttliche Rache oder Der Verführte Theodoricus Veronensis*, 1684; CHR. GRIMMELSHAUSEN, *Zweiköpffiger Ratio Status* (1670), in: *Simplicissimi Staats-Kram*, 1684; *an. Idolum Principum, Das ist: Der Regenten Abgott, den sie heutigs Tags anbetten, und Ratio*

a partire dal 1650 ⁽⁴⁹⁷⁾ mostrano un cambiamento di prospettiva. La *ratio status* prende la stessa direzione verso la quale si era incamminata la discussione sul principio *princeps legibus solutus*: si pone l'accento sulla sottoposizione al diritto divino e naturale, alle leggi fondamentali e ai giuramenti pronunciati; la *ratio status* è invece libera di esplicitarsi negli ambiti rimessi alla libera disposizione del principe, come la polizia (*Policey*). In tale campo l'accentuazione

Status genennet wird, in einer nicht fabelhaftigen Fabel geschichts-weiß beschrieben, 1678; CHRISTIAN WEISE, *Bäurischer Machiavellus*, 1679.

⁽⁴⁹⁷⁾ H. CONRING, *De Ratione Status*, Helmstedt 1651; J.H. IM HOF (nt. 444); H. RAHNE, *Dissertatio academica de Ratione Status*, Rostock 1652; J.H. KORNMANN, *Dissertatio de Ratione Status*, Marburg 1654; J. SCHMIEDEL, *Dissertatio de Ratione Status*, Jena 1658; J. THOMASII (nt. 479); OLPIUS (nt. 470); C. LENTULUS, *De Ratione Status bellici et togati*, Marburg 1661; CHR. WOLDENBERG, *Dissertatio de favore eius, quod publice interest*, Rostock 1665; J. NERGER, *De ratione status reip. Germanicae pars prior*, Wittenberg 1667; dello stesso autore, *Disp. Secunda de Ratione Status Reipublicae Germanicae*, Würzburg 1667; E. WEIGEL, *De Ratione Status*, Jena 1668; J.W. TEXTOR, *Tractatus iuris publici de vera et varia Ratione Status Germaniae modernae*, Altdorf 1667; J.F. HERING, *Dissertatio politica de regno eiusque ratione status*, Wittenberg 1668; J.J. ZENTGRAV, *Dissertatio de Ratione Status Germaniae modernae*, Straßburg 1670; A. RECHENBERG, *Disquisitio academica de Ratione Status religionis et ecclesiae papae*, Leipzig 1672; dello stesso autore, *Dissertatio de Interesse Civitatis*, Leipzig 1687; J.CH. TENTZEL, *Dissertatio de Interesse Reipublicae seu utilitate publica*, Altdorf 1673; CHR. WEIRAUCH, *Della Ragione di Stato. Das ist Von der Gebeimen und Ungemeinen Regierungs-Klugheit, in X Discurse verfasste Abhandlung/Worinnen/Ob etwas/und was die so berufene RATIO STATUS eigentlich sey*, Leipzig 1673; J.H. BOECLER (nt. 466); U. OBRECHT, *De ratione belli, vulgo raison de guerre*, Straßburg 1675; CH. WEISE, *Idea statisticae sive tabulae de Ratione Status*, Weisfenfels 1676; F. KOEHNE, *Disputatio de Ratione Status*, Bremen 1677; F. STYPMAN, *Arcanum de dissimulatione imperantium, pro Ratione Status*, Frankfurt-Leipzig 1677; A.M. HOLTERMANN, *Lex regia seu Ratio Status imperii Romano-Germanici*, Marburg 1674; S. STRYK, *Dissertatio solemnns de salute publica*, Frankfurt/O. 1678; L. WIDMAN, *De Ratione Status Moderna*, Irenopoli 1681; F. NITZSCH, *Dissertatio de publicae utilitatis praerogativis*, Gießen 1681; J.G. MEISSNER, *Europae ratio status consistens in Germania fiorente & triumphante*, Wittenberg (1683); G.P. RÖTENBECK, *Rationis status monstrosa aequivocatio*, Altdorf 1685; M. HOYNOVIUS, *Dissertatio pol. de Ratione Status*, Königsberg 1688; CH. WAGENSEIL, *Politica practica exhibens Rationis status et statistarum moderatorum omnium rerumpublicarum naturam ac qualitates*, Altdorf 1691; dello stesso autore/J.H. THOMAE, *Dissertatio de Ratione Status et statistis*, Altdorf 1691; CH. RÖHRENSSEE, *Theses politicae de ratione status*, Wittemberg 1691; J.F. BUDDAEUS, *De Ratione Status circa federa*, Halle-Magdebrug 1696; J. WEBER, *Dissertatio de recta pacis tempore bellicae Ratione Status*, Gießen 1700; J. BRUNNEMANN, *Dissertationes I ad IV de Ratione Status*, Halle 1701; E. V. D. BURG, *Oratio de Ratione Status*, Leipzig 1710; A.G. WINCKLER, *Ratio Status Pronuba*, Leipzig 1745; J. IHRE, *De Ratione Status*, Stockhom 1745.

dell'interesse pubblico contribuì alla spersonalizzazione dello stato e al riconoscimento di « una logica del reale a sé stante nella politica »⁽⁴⁹⁸⁾. La sottoposizione ai principi fondamentali, cui si mirava, conciliata con la discrezionalità di dettagli dell'attività legislativa e di governo corrispondeva alla situazione dell'Assolutismo territoriale « vincolato » nell'Impero: vincolato dal modello sociale tuttora permeato di religiosità, dall'ammissione senza riserva, da parte dei principi, dell'esistenza di limiti metapositivi, e del loro inserimento nella costituzione dell'Impero, il che di fatto li rendeva meno liberi di quanto *de iure* apparisse. Gli scritti universitari sulla *ratio status* diffondevano nei territori l'esistenza di tali vincoli; i loro autori così come i loro destinatori mantenevano il legame con la prassi amministrativa in quanto titolari di pubblici uffici. Non può negarsi, qualora si applichi il metro storiografico della “escursione delle rette” (*Gipfelwanderung*, che si tratti di « catacombe di letteratura della mediocrità »⁽⁴⁹⁹⁾); pure, per la storia del diritto pubblico — e proprio a causa della loro mediocrità — esse sono più vicine alla realtà e ai suoi bisogni delle opere delle grandi individualità, e pertanto di significativo interesse storico. In tali scritti si è riusciti ad attrarre la Ragion di Stato, dalla propria sfera extra-, o meglio anti-giuridica, nell'ambito dell'argomentazione giuridica, attribuendole determinati settori di esplicazione e in tal modo ponendole dei limiti.

Molto più rari, in Germania, i rappresentanti di un Assolutismo amorale puro. Fra questi Johann Elias Kessler, che Meinecke ha degnamente presentato⁽⁵⁰⁰⁾, anche se pare esagerato definirlo « una sorta di Hobbes tedesco », sottovalutando in tal modo gli influssi religiosi della sua opera. Il legame con Hobbes è di maggiore evidenza in Wilhelm Schröter, il noto cameralista, che era stato in gioventù in Inghilterra, dove aveva conosciuto di persona Hobbes: egli pubblicò a Jena nel 1663 in tema di Ragion di Stato tesi di tale

⁽⁴⁹⁸⁾ H. MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltungslehre*, 1980², 165.

⁽⁴⁹⁹⁾ MEINECKE (nt. 426) 78 nt. 1; altrettanto BREßLAU (nt. 457) 17 « ...in questa antica letteratura tedesca, per quanto ne so di poco conto ».

⁽⁵⁰⁰⁾ J.E. KEßLER, *Detectus ac a furo politico repurgatus candor et imperium indefinitum, vastum et immensum Rationis Status boni principis, das ist: Reine und unverfälschte Staats-Regul christlicher Staatsfürsten und Regenten*, Nürnberg 1678. Cfr. MEINECKE (nt. 426) 161 ss.

estremismo che il suo scritto fu subito vietato ⁽⁵⁰¹⁾. Schröter conduce infatti alle estreme conseguenze le possibilità del principe in nome della Ragion di Stato: gli consente di violare patti e trattati, se è in gioco il proprio interesse; rimprovera l'usare riguardo ai propri familiari se ciò mette in pericolo la propria egemonia; il principe, infine, deve impedire che il popolo si unisca per dar vita ad una rivolta. Fondamento della Ragion di Stato è l'interesse (*sua cuique utilitas*).

Schröter applicò in seguito queste tesi in economia: nel suo « La camera del tesoro e delle rendite del principe » (1686) predicava che il principe dovesse tenere « le redini in mano e il denaro in cassa », e « se pure a tal fine si commettesse qualche piccola irregolarità, ciò è consentito, in quanto il buono e l'utile che ne deriva compensa tutto » ⁽⁵⁰²⁾.

Tuttavia tali tesi erano un'eccezione. I contemporanei le respingevano in quanto machiavelliane, hobbesiane, atee e moralmente riprovevoli, almeno ove fossero esposte così schiettamente come nel caso di Schröter. I vincoli religiosi e morali mantennero in generale il predominio, e la giuridicizzazione della Ragion di Stato si andò innegabilmente affermando.

Ciò appare particolarmente evidente nel richiamo alla Ragion di Stato nelle relazioni internazionali. Quanto più si sviluppavano e consolidavano i sistemi del diritto naturale e internazionale nel XVII secolo, tanto più si rendeva legittima e giuridicamente rilevante l'argomentazione dell'« interesse del principe » (Heinrich von Rohan, 1638) ⁽⁵⁰³⁾. « La teoria dell'interesse degli stati » (Meinecke) vede tali interessi non più come un fattore imprevedibile di viola-

⁽⁵⁰¹⁾ Vedi sopra nt. 470. Una edizione senza luogo porta il titolo: WILHELM SCHRÖTTERS / *Illustr. Regiae Societat. Britann. Assessoris, Dissertationes duae: Altera de Ratione Status; altera de Nobilitate*. CHRISTIAN WEIRAUCH, *Della Ragion di Stato. Das ist Von der Geheimen und Ungemeinen Regierungs-Klugheit, in X Discurse verfaßte Abhandlung / Worinnen / ob etwas / und was die so berufene RATIO STATUS eigentlich sey*, Leipzig 1673 racconta che si sono stati molti giudizi sul trattato di SCHRÖTER e la maggioranza lo avrebbe trovato « freddo, sprezzante e amorale ».

⁽⁵⁰²⁾ W. SCHRÖTER, *Fürstliche Schatz- und Rent-Kammer*, 1686, C II 5.

⁽⁵⁰³⁾ H. v. ROHAN, *De l'Interest des Princes et Estats de la Chrestienté*, 1634, Paris 1638. Cfr. a questo proposito J.H.M. SALMON, *Rohan and Interest of State*, in: SCHNUR (nt. 434), 121-140.

zione giuridica, ma al contrario come criterio empiricamente individuabile e giuridicamente ammissibile di progresso giuridico, utile ai fini della stipulazione, modifica o revoca di trattati ⁽⁵⁰⁴⁾. Sia i territori dell'Impero che gli altri stati europei formulano i propri « interessi » e agiscono alla luce della propria individuale « ragione ». L'epoca delle guerre civili era stata soppiantata da quella del diritto internazionale. L'anarchia delle guerre di mercenari si trasformava nella guerra vincolata, « curata », dell'Assolutismo. La matematicizzazione e geometrizzazione della cultura progredì assai rapidamente dopo il 1650 e dispiegò il suo influsso, per mezzo del diritto di natura applicato *more geometrico*, anche sulla giurisprudenza.

VI. *Manuali, trattazioni generali.*

L'affermazione nelle università tedesche della nuova disciplina dello *ius publicum* a partire dal 1600 suscitò presto la redazione di trattazioni generali ad intento didattico. La posizione dell'autore e la natura delle dispute teoriche nella relativa università si riverberavano nel carattere dell'opera. I professori che si specializzavano nello *ius publicum* furono tutti anche attivi nell'amministrazione territoriale del loro signore, sia quali consiglieri sporadici, sia come titolari di un posto di consigliere o cancelliere, sia come legati in missione presso corti straniere, congressi di pace o la corte di Vienna. Ciò fornisce ai manuali di *ius publicum* del XVII secolo un inconfondibile carattere pratico: i libri dovevano essere facili da utilizzare e da consultare, contenere numerosi materiali e ovviamente non contrastare gli interessi del proprio territorio. L'influenza delle dispute nelle università si rivela nel fatto che, all'inizio, tali trattazioni apparvero come raccolte di dispute. I professori lavoravano spesso in « serie » o « a catena »: facevano cioè disputare i capitoli da loro formulati, nel corso della redazione dell'opera, da studenti meritevoli, per poi riunire i vari capitoli in un libro, a volte facendo anche il nome dei rispondenti.

(504) Fondamentale W. F. CHURCH, *Richelieu and Reason of State*, Princeton 1972.

1. *Raccolte di materiali.*

Precursori dei manuali di *ius publicum* sono i grandi florilegi di atti e saggi di Simon Schard, Marquard Freher, Michael Londorp e specialmente Melchior Goldast. Quelli che non erano ordinati cronologicamente si strutturavano secondo un rudimentale sistema, tratto o dalle articolazioni scolastiche (*Nomen, Genus & differentia specifica, causa materialis, causa formalis, causa efficiens, causa finalis, accidentia, effecta, divisio, cognata, opposita*), o dal diritto romano (*Personae, Res, Actiones*) o sulla base dell'analogia con l'organismo (capo e singole membra). L'enorme raccolta di fonti e saggi di Goldast, *Politica imperialia* ⁽⁵⁰⁵⁾, ad esempio, comincia trattando di elezione di imperatore e re, incoronazione, professione di vassallaggio, investitura e rinuncia alla corona, per poi passare alla dottrina del profeta Daniele dei quattro imperi universali (Dan. 2, 31-43), dei quali il romano si estenderà sino alla fine dei tempi, e descrivere l'Impero e le sue basi giuridiche, raffigurando dunque l'Impero come « corpo politico ». Tale struttura rendeva le raccolte di atti un materiale estremamente fruttifero per la successiva redazione di manuali. La materia era infatti, in certo modo, già « pronta ».

2. *Dispute e dissertazioni.*

Le prime raccolte ordinate di dispute « di diritto pubblico » si articolano secondo gli schemi citati ⁽⁵⁰⁶⁾. Già prima di Arumaeus, tradizionalmente indicato come l'iniziatore del genere, Conrad Biermann aveva collezionato *Dissertationes historico-juridico-politicae*. Si trattava di un giurista amico di Goldast, residente ad Hamm in Westfalia ⁽⁵⁰⁷⁾, che aveva raccolto materiali in parte nel Gymnasium Arnoldinum (Contea di Bentheim) e in parte anche altrove ⁽⁵⁰⁸⁾.

⁽⁵⁰⁵⁾ Frankfurt 1614 con 1384 pagine folio.

⁽⁵⁰⁶⁾ Dalla raccolta di PÜTTER II, 229 ss., vengono qui messi in rilievo solo alcuni esempi per caratterizzare la graduale sistematizzazione.

⁽⁵⁰⁷⁾ C. BIERMANN, *S. Imperii IUS Publicum*, vol. I, Hanau 1614, vol. 2 Frankfurt 1615, vol. 3 Frankfurt 1618.

⁽⁵⁰⁸⁾ Così ad esempio nel secondo volume di JOACHIM CLUTEN di Parchim in Meclemburgo, che fu più tardi professore a Strasburgo, poi il trattato sulla giurisdizione di ADAM FREISPACH, più tardi professore a Magonza, e il trattato di ARNOLD ENGELBRECHT già pubblicato a Helmstedt nel 1613.

Non è possibile ravvisare una sistematica quale che sia. I saggi della prima parte trattano *de principatu*, della Bolla d'Oro (Gerlach Buxtorf), di *majestas* e *jurisdictio* (Thomas Michaelis), comunità di persone e imposte (Caspar Klock). Nella seconda parte *De statu Romani Imperii* si torna a trattare *de jurisdictione*, e nella terza, in modo assolutamente caotico, di fondazione dello stato, *Lex Regia*, regalie, successione nella posizione di principe elettore, consigli, monetazione, ecc.

A poca distanza di tempo lo stampatore universitario di Gießen Nikolaus Hampel, che aveva edito nel 1619 il *Tractatus de Regimine seculari et ecclesiastico* di Reinking, pubblicava un *Nucleus Discursuum seu Disputationum hactenus in Iure publico editarum* ⁽⁵⁰⁹⁾. Le attività dell'università di Gießen nel diritto pubblico (Antonius, König, Reinking) e la speranza di trarre profitto economico dalla nuova disciplina devono aver motivato la pubblicazione di tale raccolta. Vi si trovano alcuni saggi già presenti nella raccolta di Biermann (Cluten, Michaelis, Klock). La sistematica acquista chiarezza: dall'Impero romano alla situazione attuale attraverso la *Translatio imperii*; la trattazione sull'Impero moderno parte dalla sommità (*summa potestas*) per discendere i vari gradi della gerarchia (imperatore, re, principi elettori, principi, conti, baroni, cavalieri, città, università). Poi i contorni si fanno più sfumati: si torna a trattare dei principi elettori, per poi discutere di tribunale camerale, della successione al principe elettore, di tributi e dazi e della pace religiosa di Augusta. Almeno l'articolazione non è del tutto arbitraria, ma fondata per lo più sullo schema organologico.

Analoga la struttura della migliore raccolta di dispute dell'epoca, quella di Dominicus Arumaeus (1579-1637), che unanimemente si riconosce « aver rotto il ghiaccio *in iure publico* » ⁽⁵¹⁰⁾, aver costruito la disciplina, « *in artis formam ... rededit* », e aver fondato una scuola ⁽⁵¹¹⁾. La raccolta, in cinque volumi, apparve fra il 1616 e

⁽⁵⁰⁹⁾ Gießen 1621. A questo proposito KULPIS, *De Studio*, 89.

⁽⁵¹⁰⁾ Così il giudizio di CHRISTOPH LORENZ BILDERBECK, *Bibliotheca iuris publici Germanici*, Leipzig 1715.

⁽⁵¹¹⁾ Cfr. KULPIS, 71 s.; MOSER, *Bibliotheca iuris publici III*, 1012 s.; PÜTTER I, 165 ss.; JUGLER, *Beyträge I/2*, 235-253; MÜTHER, ADB I (1875) 614 s.; HOKE, *Arumaeus*, HRG I (1971) 237 ss.; GROSS (vedi sopra p. 13, nt. 34) 163 ss.

il 1623 ⁽⁵¹²⁾. L'approccio metodico manca ancora, nei dettagli, di uniformità; non v'è un piano dell'opera statuito *ab initio*; vi sono ancora diverse ripetizioni e contraddizioni. Ciò nonostante, la sua fama non è ingiustificata: i saggi ivi raccolti « formano » la disciplina in quanto vengono per la prima volta approfonditamente trattati tutti i temi della costituzione imperiale e del diritto internazionale rilevanti per l'epoca, essenzialmente sulla base di una nuova consapevolezza pubblicistica. Già nel primo volume si traccia un'ampia panoramica, su *forma imperii*, *translatio* e qualifica « romana » dell'Impero, questioni speciali sull'elezione dell'imperatore, sottomissione di questi alle leggi fondamentali, posizione della dieta imperiale, del tribunale camerale imperiale e palatino, diritto di legazione, principi elettori, *Reichsstände*, alleanze, diritto di guerra, pace religiosa, frequenti ritorni a Bodin, taluni pareri sul diritto ereditario e di tutela per i principi elettori, ecc. Nei volumi successivi vi si aggiungono regalie e privilegi, diritto di caccia e di battere moneta, diritto feudale e numerosi temi di diritto internazionale.

Anche se in tali scritti compaiono spesso elementi della retorica del tardo Umanesimo (soprattutto nei contributi di Gryphiander) e delle politiche aristoteliche, l'impressione d'insieme è di qualcosa di nuovo. Lo stile è da giurista professionista. Si rinuncia spesso al diritto romano. Decisiva risulta l'argomentazione fondata su cronache, documenti e altre fonti storiche. I « realia » della costituzione rivestono un ruolo di primo piano. I principi primi della nuova giurisprudenza « pubblicistica » devono ricavarsi dagli esempi storici, come afferma lo stesso Arumaeus: « *partim rationibus, partim exemplis* » ⁽⁵¹³⁾. Il senso dei termini è stabilito secondo lo stile della giurisprudenza (*more ictorum*) ⁽⁵¹⁴⁾, e sembra essere chiaro cosa questo significhi. In generale v'è un elevato grado di consapevolezza, in particolare nello stesso Arumaeus. Egli sa di battere un terreno inesplorato ed esprime tale consapevolezza dicendo che intende percorrere la sua strada (*meo currere modo*) ⁽⁵¹⁵⁾.

⁽⁵¹²⁾ D. ARUMAEUS, *Discursus academici de iure publico*, 5 voll., Jena 1616-1623. I titoli delle singole trattazioni sono riportati da PÜTTER I, 166-170.

⁽⁵¹³⁾ ARUMAEUS I, 7, 220.

⁽⁵¹⁴⁾ ARUMAEUS, I, 8, Th. IX.

⁽⁵¹⁵⁾ ARUMAEUS I. *Dedicatio* a JOHANN ERNST D. J. V. SACHSEN.

Abbiamo già visto come in particolare Jena rappresentasse il nucleo di condensazione della nuova disciplina ⁽⁵¹⁶⁾. L'apertura all'Olanda, la recezione di Machiavelli, Moro, Bodin, Lipsius per il tramite di Wolfgang Heider, ed ora dello stesso Arumaeus, che aveva studiato a Franeker, Oxford e Rostock, ed evidentemente aveva un enorme influsso sui suoi allievi, costituivano un eccellente punto di partenza, che ebbe uguali solo ad Altdorf e Strasburgo.

Sono degne di menzione anche altre raccolte dello stesso tipo. Ad esempio Christoph Besold, nel raccogliere le sue dispute giuridico-politiche in un *Opus politicum* ⁽⁵¹⁷⁾, osservava che, da tale antologia emergeva quasi un « sistema »: *fere absolvitur Politicum systema*. E non aveva torto: partendo dalla *majestas* analizza tutte le classi sociali sino ai semplici cittadini e agli stranieri; passa poi a trattare delle cose (università, accademie, territori) e, nel secondo volume, riunisce le materie rilevanti per la costituzione dello stato (istruzione, viaggi, religione, pene e ricompense, legislazione e burocrazia, finanze, dazi e tributi, sanità, malattia e morte!): insomma, un compendio di politica fortemente caratterizzato dal punto di vista giuridico, ma più ancorato alla tradizione di quanto non fosse lo *ius publicum* a Jena.

Di origine jenese è la raccolta di Daniel Otto (ca. 1590 — prima del 1664), un allievo di Arumaeus ⁽⁵¹⁸⁾. Benché consista della raccolta di singole dispute, essa rappresenta un trattato sistematicamente articolato in tesi, il che ne motiva la diffusione come libro di testo ⁽⁵¹⁹⁾. Si prendono le mosse dalla teoria dei quattro imperi, sino all'Impero romano, attraverso la *translatio* e l'evoluzione storica dell'Impero tedesco. Si passa poi a discutere la forma di quest'ultimo — una monarchia temperata da elementi aristocratici —, la sua sommità e le sue membra. Otto attribuisce all'imperatore *maiestas*,

⁽⁵¹⁶⁾ Vedi sopra p. 83 ss., 257.

⁽⁵¹⁷⁾ CH. BESOLD, *Operi politici ... editio nova*, Straßburg 1626.

⁽⁵¹⁸⁾ Sulla biografia c'è poco materiale. Cfr. LANDSBERG, ADB 24 (1887) 746; STINTZING I, 669; II/1, 214.

⁽⁵¹⁹⁾ D. OTTO, *Dissertatio juridico-politica de Jure Publico Imperii Romani*, Jena 1617 (PÜTTER I, 171 reca la data 1616 che però non è stata comprovata, edizioni più tarde nel 1623 in ARUMAEUS V, 2, 1628, 1632 con nota di JOHANNES LIMNAEUS, 1658, 1675 con note di J. H. BOECLER, 1688). Si riferisce brevemente a DANIEL OTTO E. BUSSI, *Die Lehrmethoden des Reichsrechts im 18. Jahrhundert*, FS A. Erler, 1976, 423 (430).

ai ceti *potestas*, fornendo così una formula peculiarmente idonea all'uso didattico. Non siamo dinanzi tanto ad un metodo « rami-stico » ⁽⁵²⁰⁾, quanto ad un impianto storico-pubblicistico alla maniera di Arumaeus; il diritto romano è ampiamente abbandonato, così come la « politica », pur se anche Otto è indotto a trattare, in chiusura, lo « stato in rivolta » e il « fine dello stato » alla maniera aristotelica.

Altri due lavori mostrano il parallelismo degli interessi e dell'approccio metodico. Nel 1620 Heinrich Christian von Griesheim (1598 — dopo il 1648) pubblicava un compendio di sei dispute, che procurò subito al suo giovane autore una cattedra nella nuova scuola di Rintel. In tale compendio sono trattati nascita e strutturazione dell'Impero, elezione e incoronazione dell'imperatore, composizione e diritti della dieta imperiale e dei nobili ⁽⁵²¹⁾. Rigidamente luterano, e critico verso Bodin, Griesheim era esponente della tradizionale teoria dello *status mixtus*. Secondo lui l'opinione della non sottomissione di Brunswick all'Impero era un errore ripreso da Bodin.

Saldamente ancorata ad Arumaeus, ma con preminente ed innegabile attenzione al diritto ecclesiastico è la raccolta edita a Rostock nel 1624/25 dal professore di Greifswald Matthias Stephani, *Discursus Academici ex Jure Publico* ⁽⁵²²⁾. Vi sono inclusi saggi di interesse notevole, fra cui un breve compendio di diritto costituzionale imperiale e un'analisi del diritto statale territoriale ⁽⁵²³⁾: quest'ultima è di peculiare interesse, in quanto il *summum territorii jus*, « *vulgo LandesObrigkeit* », ivi raffigurato rappresenta la *fundata intentio* di tutti i diritti di sovranità e di giurisdizione, su tutte le

⁽⁵²⁰⁾ Così LANDSBERG (nt. 518).

⁽⁵²¹⁾ H. CHR. V. GRIESHEIM, *Jurisprudentiae publicae Romano-Germanicae brevis delineatio, sex disputationibus comprehensa*, Rostock 1620. — Sulla biografia v. L. ADB 9 (1879) 665; W. HÄNSEL, *Catalogus Professorum Rinteliensium*, 1971, nr. 38.

⁽⁵²²⁾ M. STEPHANI, *Discursus Academici ex Jure Publico; de Imperatore, Rege Romanorum, Camera Imperiali, Electoribus Principibus, Aliisque Statibus Imperii, eorum juribus & protestate: in specie; de summo territorij jure, vulgo Lands-Obrigkeit*, vol. 1, Rostock 1624, vol. 2 Rostock 1625.

⁽⁵²³⁾ Vol. 1, nr. 6 e 7. Sono da rilevare anche il volume 1, nr. 9 (città), 16 (capitolazioni elettorali) e nel vol. 2, nr. 18 una descrizione della cavalleria scritta in tedesco.

persone e le cose presenti nel territorio. La « teoria episcopale » ecclesiasticistica è un elemento (in parte di altra natura) di tale « territorialismo », cui potevano rifarsi anche altri autori ⁽⁵²⁴⁾. Ovviamente Stephani affrontava con speciale entusiasmo, dati i suoi interessi nel diritto ecclesiastico, la problematica della religione dell'imperatore ⁽⁵²⁵⁾.

3. *Manuali.*

Dalle raccolte di dispute ai manuali, destinati a fungere da base per le lezioni di diritto pubblico, il passo ormai è breve. Significativo delle nuove possibilità pedagogiche l'emergere di « lineamenti » (Istituzioni), contenenti il diritto pubblico sotto forma di brevi massime, facili da memorizzare.

Esempio lampante di quanto affermato è l'*Epitome Jurisprudentiae publicae universae* dell'allievo di Arumaeus, Georg Brautlacht ⁽⁵²⁶⁾. In frasi lapidarie, e con l'aiuto del Ramismo, si elencano e raggruppano, con eccezionale capacità sistematica e abilità pedagogica, fonti dello *ius publicum*, Impero e ceti, *Majestas* e *superioritas territorialis*, governo spirituale e temporale, legislazione e giurisprudenza, disciplina militare. In tal modo i futuri componenti delle corti avevano sottomano lo *ius publicum*, componente essenziale della loro istruzione alla *virtus togata*.

Altrettanto tipico dello sviluppo scientifico di una disciplina come l'emergere di brevi compendi e sintesi è la creazione di uno schema fisso, seguito da tutti i manuali dell'epoca. Lo schema

⁽⁵²⁴⁾ M. HECKEL, *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, 1968, 79 s.

⁽⁵²⁵⁾ Vol. 2, nr. 17 (142-282) sulle particolarità dell'imperatore da eleggere. Cfr. R. HOKE, *Die Konfession des Kaisers — eine Frage zum Staatskirchenrecht des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation*, in: *ÖArch. f. Kirchenrecht* 24 (1973) 281-302; H. DUCHHARDT, *Protestantisches Kaisertum und Altes Reich*, 1977; dello stesso autore, *Et Germani eligunt et Germanus eligendus. Die Zulassung ausländischer Fürsten zum Kaiseramt im Jus Publicum des 17. Jahrhunderts*, ZRG GA 97 (1980) 232 ss.

⁽⁵²⁶⁾ G. BRAUTLACHT, *Epitome Jurisprudentiae publicae universae*, Jena 1620 (ARUMAEUS V, 7); fu utilizzata l'edizione Jena 1622, anche in dodicesimo (altre edizioni Gotha 1661, Jena 1671, ed. da CH. L. LEUCHT). Sull'autore (BRUDLACH, BRUDTLACHT, BRAUDLACHT), che operò all'epoca presso il consigliere di Brunswick-Lüneburg THEODOR J. BEHR, vedi MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, 222 S; PÜTTER I, 172 s.; STINTZING I, 670.

risponde alle aspettative dei contemporanei su quali materie dovessero venir discusse nello *ius publicum* e in che ordine.

Nel corso dei primi due decenni può ravvisarsi come il rigido procedimento ramistico perdesse forza di convinzione, in quanto non vi si riusciva a riversare il flusso del materiale storico, ormai reputato essenziale. Mentre autori di « politica », quali Althusius e Bornitz⁽⁵²⁷⁾ vi facevano ancora ricorso, esso era ormai rifiutato dagli studiosi di diritto pubblico. Bornitz, affezionato sostenitore degli schemi ramisti, ma al contempo fautore dell'uso delle leggi fondamentali dell'Impero, del materiale di archivio, dei decreti e della prassi delle cancellerie, si incagliò nella sua opera: combinare insieme griglie ramistiche, politica aristotelica e realtà costituzionale dell'Impero voleva dire tentare la quadratura del cerchio. Anche Georg Schönborner, come abbiamo visto, dovè inquadrare il suo diritto costituzionale imperiale nella « politica »⁽⁵²⁸⁾.

Lo schema elaborato per il diritto pubblico, sviluppato a partire dall'oggetto stesso, prescindeva dunque tanto dal Ramismo quanto dallo schema istituzionale del diritto romano: la materia era ordinata in modo da poter seguire, dall'alto verso il basso, lo schema di un « declivio naturale »⁽⁵²⁹⁾. Questo rispondeva all'immagine antropomorfa di capo e membra, ma anche alla gerarchia sociale ed al cerimoniale. Anche lo *Stylus Curiae* si serviva della formula stereotipa *Caput & membra*⁽⁵³⁰⁾. Così si succedevano imperatore, re di Roma, principi elettori, principi, arcivescovi, vescovi, prelati, conti, baroni, città libere, corporazioni (università), sudditi e stranieri. Le trattazioni si iniziavano con i quattro imperi, per passare all'Impero romano, al suo passaggio ai tedeschi, all'Impero ereditario ed elet-

(527) J. BORNITZ, *Cynosura Juris Publici in Romano Germanico Imperio. Rationem praesentis status summatim exhibens, tabulisque synopticis praemonstrans*, Dresden 1625. Le tavole sono ordinate secondo *Personae, Res, Actus publica (ad Conservationem, ad Amplificationem, ad Mutationem)* e finiscono con la « *Finis Mundi* ».

(528) Vedi sopra p. 111 ss.

(529) Come esempio vedi D. OTTO, *De Jure Publico Imperii Romani methodice conscripta*, in: ARUMAEUS V, 41-217.

(530) J.J. MASCOV, *Principia Juris publici Romano Germanici*, Leipzig 1729, Lib. III, Cap. I, n. III. — Uno sguardo di insieme sull'utilizzo della formula dal 1512 al 1566 nelle leggi dell'Impero è dato da G. SCHWEDER, *Introductio in Jus publicum Imperii R. G. novissimum*, Tübingen 1685², Pars generalis, Cap. V, 2.

tivo, alle elezioni imperiali, alle qualità necessarie in un imperatore, alla tutela e al vicariato. Spesso si aggiungeva, in tale contesto, anche la discussione sulla *majestas*, l'elenco dei diritti di sovranità, una panoramica sulle leggi fondamentali dell'Impero e degli uffici imperiali (se non se ne era già trattato a proposito dei principi elettori). In questo modo si procedeva verso il basso, sinché, con la parola « straniero », non si toccava il campo del diritto internazionale.

Una variante di tale schema, presso taluni autori, consisteva nel partire dalla definizione ulpiana di *ius publicum*, distinguendo così per il diritto pubblico un settore secolare ed uno ecclesiastico. Sullo stesso piano dello *status politicus* si poneva così uno *status ecclesiasticus* ⁽⁵³¹⁾. Un esempio è fornito dallo storico jeneso Quirin Cubach (1589-1624): lo studioso prendeva le mosse, per il settore ecclesiastico, dalla pace religiosa di Augusta, sottoponendola a un'accurata analisi, in connessione con la giurisprudenza del tribunale camerale; per il settore temporale, invece, si fondava sulla Bolla d'Oro, e, citando pressoché tutta la letteratura storica e statale dell'epoca, nonché le sentenze dei tribunali, delineava il suo diritto costituzionale imperiale fra imperatore e principi elettori ⁽⁵³²⁾.

In generale, tuttavia, le linee essenziali del genere rimasero quelle descritte: lo *ius publicum*, lasciandosi alle spalle le metodiche costruttive delle politiche aristoteliche e le dicotomie ramistiche, finì per costituire un indirizzo autonomo. La scoperta del « filo conduttore » fu assai rapida: già nel 1620 ne sussistevano i tratti essenziali. E fino alla fine del XVIII secolo lo schema sarebbe rimasto essenzialmente immutato, anche dopo l'enorme accumulo di materiale realizzato da Johann Jakob Moser.

4. *Reinkingk*.

I tempi erano maturi per una prima importante « *summa* » del diritto costituzionale di Impero e territori. Essa risultò dalle lezioni universitarie di Dietrich Reinkingk (1590-1664), all'epoca professore

⁽⁵³¹⁾ Così MATTHIAS STEPHANI e DIETRICH REINKINGK.

⁽⁵³²⁾ QU. CUBACH, *Jurisprudentiae Germano Publicae Hoc est: Constitutionum Imperii, et Constitutionis Religiosae, Aureae Bullae, Ordinationis Camerae, Constit. De arestis, oppignorat pace publica etc. ... Liber I*, Erfurt 1617. Su di lui vedi sopra p. 148 e p. 208.

a Gießen, in seguito consigliere in Assia-Darmstadt (⁵³³). L'opera rappresenta da un lato uno dei primi manuali di diritto pubblico, pietra miliare della teoria giuridica protestante filoimperiale; dall'altro è rappresentativa, se non addirittura conclusiva, di un indirizzo di filosofia sociale veteroprotestante, espressione di un luteranesimo pio e devoto all'imperatore. Il *Tractatus de Regimine Seculari et Ecclesiastico, exhibens brevem et methodicum iuris publici delineationem ac praecipuarum controversiarum, circa hodiernum S. Imperii Romani statum et Gubernationem, tam secularum, quam in genere Ecclesiasticum, vertentum resolutionem* (⁵³⁴), apparso nel 1619, si compone di tre libri. Il primo, dopo un'introduzione sulla « sovranità » in generale, si occupa della costituzione di Impero e territori. Il secondo contiene sia elementi della « politica » classica (⁵³⁵) che una teoria generale su diritto, leggi, interpretazione e giurisprudenza, e in chiusura sono discussi addirittura disciplina e diritto militare. Il terzo libro è dedicato al ministero della chiesa (⁵³⁶): tale ripartizione argomentativa, nonostante taluni dubbi di qualificazione, risponde, per generale consenso, ad un « sistema territoriale

(⁵³³) Indicazioni bibliografiche in LINK, *Staatsdenker*, 1995³, 78 e KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1982², 223-225; H.MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltungslehre*, 1980², 131. Sul ruolo di REINKINGK nelle trattative per l'accordo di pace del 1648 vedi G. LORENZ, *Das Erzstift Bremen und der Administrator Friedrich während des Westfälischen Friedenskongresses*, 1969.

Il primo scritto di REINKINGK, finora sconosciuto, fu una « Disputatio de justitia et jure » al ginnasio illustre di Stadthagen nel 1611 (la copia è conservata nell'archivio di stato di Bückeburg). In 78 tesi « Reinekingk » discute, presidente JOHANN EICHROD (JÖCHER-ADELUNG vol. 2, 1787, 847 s.) le definizioni di diritto comune di « jurisprudentia, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere », la differenza tra diritto pubblico e diritto privato, le regole del diritto naturale e di quello internazionale e il legame alla legge del regnante.

(⁵³⁴) In NICOLAUS HEMPEL, Gießen 1619. Sostanzialmente rielaborata è la quinta edizione, Frankfurt 1651. L'ultima edizione è per quanto ne so la settima, Köln 1746. — L'indicazione in PÜTTER I, 175 del « 1616 » si basa su uno scambio con REINKINGK, *Conclusiones CCXC de Braccio seculari et ecclesiastico seu potestate utraque*, Gießen 1616.

(⁵³⁵) Quindi attribuzione esatta, anche se abbastanza vaga, alla « tradizione umanistica aristotelico-scolastica » di OTTO BRUNNER (Jahrb. d. Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz 1963, 94 s.). Limitativo LINK, *Staatsdenker*, 95.

(⁵³⁶) STINTZING-LANDSBERG II, 205 s.

moderato » (Landsberg), o meglio ad un « territorialismo prerazionale » (Heckel) ⁽⁵³⁷⁾.

Reinkingk intende la sovranità in modo biblico. Il sovrano è voluto da Dio e non dal popolo, e dipende da lui. Gli è dovuta obbedienza, a meno che egli stesso non infranga i comandi divini ⁽⁵³⁸⁾. Nell'ambito del discorso sulla costituzione imperiale lo studioso si sofferma anche sul diritto di resistenza, distinguendo fra ceti patrizi e sudditi. Non diversamente da Althusius il diritto di resistenza è riconosciuto ai ceti (gli 'Antichi' o gli 'Efori') ma negato ai sudditi ⁽⁵³⁹⁾.

Il Sacro Romano Impero è per Reinkingk l'ultima delle quattro monarchie universali della storia. È l'Impero romano trasferito ai tedeschi senza intermediazione papale: ai suoi tempi deve ammettersene una riduzione dei confini territoriali ⁽⁵⁴⁰⁾. Alla luce della distinzione fra sommità e membra, ivi usata per giustificare superiorità e subordinazione, Reinkingk si sofferma prima sull'imperatore e sulla sua posizione giuridica, per poi giungere, attraverso i ceti, sempre più giù sino alle città imperiali. Appellandosi alla *Lex Regia* riesce effettivamente a fornire « un'interpretazione integralisticamente cesaristica della costituzione imperiale » ⁽⁵⁴¹⁾. Recepisce la nozione indivisibile di *majestas* da Bodin, ma per strumentalizzarla contro di lui. L'Impero è una monarchia, ma al di sotto della forma di Stato, nella forma di governo (*modus administrandi*) ha subito una

⁽⁵³⁷⁾ HECKEL (nt. 524); CH. LINK, *Herrschaftsforderung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, passim; dello stesso autore, *Staatsdenker*, 78-99.

⁽⁵³⁸⁾ Tractatus I, 1, 3-5. A questo proposito CH. LINK, *Jus resistendi. Zum Widerstandsrecht im deutschen Staatsdenken*, FS A. Dordett, Wien 1976, 55.

⁽⁵³⁹⁾ H. HOFMANN, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, 1974 (4^a ed. 2003), 368.

⁽⁵⁴⁰⁾ Tractatus I, 2, 7-9. La cura di questo concetto storico (vedi ad esempio J. SLEIDANUS, *De quattuor summis imperiis libri III*, 1540) a Gießen si mostra in CH. HELVIC, *De IV summis imperiis seu monarchiis, earum ortu, incrementis, fine, synchronismis, e Prophetia Danielis*, Gießen 1609, in: M. GOLDAST, *Politica imperialia*, Frankfurt 1614, 396 ss., 474 ss. A questo proposito G. LÜBBE-WOLFF, *Die Bedeutung der Lehre von den vier Weltreichen für das Staatsrecht des römisch-deutschen Reichs*, in: *Der Staat* 23 (1984) 369; N. HAMMERSTEIN, « *Imperium Romanum cum omnibus suis qualitatibus ad Germanos est translatum* ». *Das vierte Weltreich in der Lehre der Reichsjuristen*, in: *ZHF, Beih.* 3 (1987) 188-202.

⁽⁵⁴¹⁾ LINK, *Staatsdenker*, 82.

modificazione ad opera di elementi aristocratici. Di conseguenza Reinkingk critica anche la diffusa teoria dello *status mixtus* — con le argomentazioni di Bodin! Concentra i diritti di sovranità nelle mani dell'imperatore, ma lo vincola energicamente al diritto divino, naturale e internazionale, nonché alle *leges fundamentales*, fra cui la pace religiosa di Augusta. Ciò porta a quella « dialettica fra campanilismo confessionale e fedeltà alla causa imperiale » tipica della sua opera ⁽⁵⁴²⁾. Il potere imperiale, intensificato e sacralizzato, è ridimensionato da vincoli legali e di etica sociale. Reinkingk rifiuta completamente un Assolutismo imperiale, una politica svincolata da religione e morale o un agire guidato dalla « diabolica » Ragion di Stato ⁽⁵⁴³⁾. È piuttosto il rappresentante imperiale di un'ortodossia luterana, per la quale la sacralità dell'Impero è un elemento tuttora presente. La sua giustificazione dell'autorità territoriale, perciò, si configura in modo del tutto tradizionale. Essa è uno *jus & exercitium summi, post principem seu Imperatorem, imperii* di natura derivata, per Reinkingk concepibile solo quale rapporto di carattere feudale. Egli accentua anche in tale contesto gli elementi della superiorità imperiale e qualifica i diritti di autorità da gran tempo accaparrati dai territori come in teoria revocabili e costituenti un'eccezione al principio ⁽⁵⁴⁴⁾.

Reinkingk, nel 1619, era certo ben consapevole che l'Impero ormai corrispondeva solo in parte alla sua immagine di una monarchia sacrale universale. Già lo storico Albert Krantz l'aveva definito « aquila spennacchiata » (*deplumata aquila*) e Georg Brautlacht, nel 1620, aveva scritto che la casa dell'Impero, una volta splendida, oggi aveva un tetto rattoppato (*proh dolor sartam tectam habet*). A Reinkingk erano senz'altro note tali opinioni, ma non costituivano per lui canone normativo. Quando, a seguito della Pace di Westfalia, il riconoscimento della posizione dei ceti rese evidente la discrepanza con la realtà delle sue tesi, ebbe una reazione negativa ⁽⁵⁴⁵⁾. Nel complesso compiangeva l'indebolimento dell'Impero e aborrisiva

⁽⁵⁴²⁾ LINK, Staatsdenker, 84. A causa di questo impegno gli svedesi lo arrestarono due volte, lo maltrattarono e gli rubarono i suoi averi.

⁽⁵⁴³⁾ Prefazione alla 5^a ed. Frankfurt 1651.

⁽⁵⁴⁴⁾ LINK, Staatsdenker, 91 s.

⁽⁵⁴⁵⁾ Prefazione alla 5^a ed. Frankfurt 1651. Una generazione più tardi fu considerata sorpassata. Cfr. le taglienti osservazioni in KULPIS, *De Studio*, 62 ss.

le tendenze della sua epoca alla secolarizzazione e razionalizzazione. La sua opera tarda *Biblische Policy* (1653) ⁽⁵⁴⁶⁾ deve dunque vedersi come un tentativo di respingere tali tendenze. Se la si raffronta al *Leviatano* di Hobbes del 1651, il divario è incredibile, non tanto nei risultati (entrambi vorrebbero l'affermazione di un potere centrale forte) quanto nella giustificazione globale della loro filosofia politica. Hobbes e Reinkingk furono contemporanei, ma agli antipodi quanto a pensiero politico, « moderno » l'uno, ancora « medievale » l'altro.

Reinkingk non era affatto solo, nell'attaccamento alla teoria dei quattro imperi, nell'interpretazione monarchica della costituzione imperiale e nell'opposizione, permeata di religiosità, ad una Ragion di Stato priva di vincoli ⁽⁵⁴⁷⁾. Lo scrittore popolare e prelado Johann Balthasar Schupp (1610-1661) ⁽⁵⁴⁸⁾, che nel 1651 divenne genero di Reinkingk, prese quest'ultimo come punto di riferimento nel suo « Salomone, o Specchio dei governanti » (1657), e inventò inoltre un poemetto contro la Ragion di Stato, che servì da introduzione al *Collegium publicum de Statu Rei Romanae* (1640) di Justus Sinolt detto Schütz (1592-1657) ⁽⁵⁴⁹⁾. Evidente una comune formazione culturale con Reinkingk. Sinolt si era addottorato a Gießen nel 1619 con un lavoro sull'elezione dell'imperatore e sul vicariato nell'Impero ⁽⁵⁵⁰⁾. Era destinato a diventare il successore di Reinkingk. Il suo *Collegium publicum* mostra da un lato la consapevolezza dell'autonomia dello *ius publicum* e della sua prevalenza sul diritto privato, ma si attiene ciò nonostante saldamente alle posizioni di Reinkingk

⁽⁵⁴⁶⁾ Su questa « politica a partire dalla Bibbia » vedi dettagliato MAIER (nt. 533) 131.139.

⁽⁵⁴⁷⁾ Cfr. ad esempio anche A.M. HOLTERMANN, *Lex Regia seu vera & fundamentalis imperii romano-germanici odierni Ratio Status ...* Marburg 1677, che si attiene alla profezia di Daniele, allo *status monarchicus* dell'Impero e alla sua differenziazione tra *modus administrandi* e al rifiuto della ragione di stato in quanto « *ratio Diabolica* » come Reinkingk. Su HOLTERMANN vedi J. FRANK, ADB 13 (1881) 6-8 con riferimenti alle curiosità della letteratura giuridica.

⁽⁵⁴⁸⁾ Su di lui BERTHEAU, ADB 33 (1981) 67-77.

⁽⁵⁴⁹⁾ « Monstrum illud deforme, ingens, quod nostra gubernat Secula / Caeca Status Ratio, sacra Numina Divae Astreae dudum terris ejecit / & una Regnat in insidiis crudoque tyrannidis aestu ... » ecc.

⁽⁵⁵⁰⁾ J. SINOLT GEN. V. SCHÜTZ, *Decades 5 conclusionum politico-juridicarum de Sacri Imperii Romano-Germanici vicariis, electoribus, imperatoris electione, horumque omnium jure & officiis*, Gießen 1619.

(teoria dei quattro imperi, Impero come monarchia *aristocratice temperata*, delega dell'autorità territoriale da parte dell'imperatore), coniugando tali teorie con la distinzione, elaborata da Limnaeus, fra maestà reale e personale dell'imperatore. Le 24 dispute, raccolte in due volumi ⁽⁵⁵¹⁾, sono articolate sistematicamente: imperatore, *Majestas* imperiale, incoronazione, ceti, dieta dell'Impero, amministrazione e giustizia imperiale, guerra e pace, e *cura religionis*. Come si può vedere, dunque, a Gießen ci si attenne, sino alla Pace di Westfalia, all'indirizzo tracciato da Gottfried Antonius e Reinkingk.

5. *Limnaeus*.

L'indirizzo favorevole al partito 'cetuale', che in quegli anni stava emergendo, si era manifestato per la prima volta (non a caso) a Marburgo, città riformata dal 1605, per trovare poi piena espressione nel circolo jenese di Arumaeus.

L'opera di sintesi di maggior spicco apparve dieci anni dopo quella di Reinkingk, nel bel mezzo della Guerra dei Trent'anni: si tratta del *Juris publici Imperii Romano-Germanici* di Johannes Limnaeus, l'allievo più noto di Arumaeus ⁽⁵⁵²⁾.

Come gli altri rappresentanti della pubblicistica imperiale jenese, ma anche in sintonia con Paurmeister, Knichen, Bornitz, Besold, Weyhe e altri, Limnaeus prendeva le distanze dal diritto romano, fondandosi sulle fonti « indigene ». Lo *ius publicum* romano, asseriva, non sarebbe stato affatto recepito nell'Impero tedesco ⁽⁵⁵³⁾. Pertanto egli avrebbe discusso la situazione attuale dell'Impero alla luce del diritto della propria epoca, di quel che si riferiva, cioè, *ad modernum Imperii nostri Statum* ⁽⁵⁵⁴⁾. Si tratta dei problemi essenziali sull'Imperatore e l'Impero, la forma di governo

⁽⁵⁵¹⁾ J. SINOLT GEN. V. SCHÜTZ, *Collegium publicum de Statu Rei Romanae*, vol. 1 Marburg 1640, vol. 2. Gießen 1653 (2^a ed. Con note di KARL SCHARSCHMID, Frankfurt 1682). KULPIS, *De Studio*, 73 s. nota e ammonisce tra l'altro a ragione la differenza di qualità nelle singole dispute.

⁽⁵⁵²⁾ Straßburg 1629-1634. A questo proposito comprensivo R. HOKE, *Die Reichsstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert*, 1968; dello stesso autore, *Johannes Limnaeus*, in: *Staatsdenker*, 100-117; B. ROECK, *NDB* 14 (1985) 567-569.

⁽⁵⁵³⁾ LIMNAEUS, *Juris publici*, I, 3, nr. 5.

⁽⁵⁵⁴⁾ LIMNAEUS, *Juris publici*, I, 1.

dell'Impero, il problema della sovranità e l'autorità territoriale, le questioni processuali nella dieta imperiale, le delimitazioni di competenza fra imperatore, tribunale palatino e tribunale camerale: insomma, tutte le questioni dello *status hodiernus*.

L'opera di Limnaeus è superiore ad altri scritti di contemporanei per sistematica e ricchezza di materiale. In essa « il nuovo metodo tipicamente pubblicistico è applicato per la prima volta in grande stile »; « vi è trattato il materiale positivo della costituzione tedesca, con una ricchezza sino ad allora sconosciuta » (555). Con essa inizia il tradizionale accumulo di materiale tipico del diritto pubblico tedesco, che vedrà il proprio culmine con Johann Jakob Moser alla fine del XVIII secolo. Il meccanismo di ampliamento progressivo è evidente già nella redazione della sua opera. I primi tre dei nove libri complessivi su diritto pubblico, sua posizione nell'istruzione giuridica e sue fonti, Impero e sue leggi fondamentali (I), imperatore (II) e principi elettori (III), e il nono libro su dieta imperiale e tribunali imperiali (IX) sono alquanto concisi. Ma il IV libro su doveri e diritti dei principi ha già un'estensione ragguardevole, in quanto si forniscono informazioni di dettaglio sugli obblighi finanziari dei singoli ceti e v'è un intenso capitolo (particolarmente importante dal punto di vista di Limnaeus) sulla signoria territoriale. I libri sulle case regnanti più autorevoli (V), sulla nobiltà (VI), sulle città libere (VII) e sulle università (556) si risolvono già in enormi raccolte di materiale. Lo stesso, e con maggiore evidenza, può dirsi per le voluminose appendici (1650, 1660). Il materiale non vuol essere dimostrazione della propria erudizione, quanto risparmiare all'utente il duro lavoro della ricerca degli atti. Il libro — analoga-

(555) HOKE, in: Staatsdenker, 108. Sull'« abbondanza di materiali » vedi anche N. H. GUNDLING, *Ausführlicher und vollständiger Discours über dessen Abriß einer rechten Reichs-Historie*, Frankfurt e Leipzig 1732, 51: « Il suo grande libro *de Jure publico* non serve a niente, ma le additiones in 2 tomis sono eccellenti. In esse ha delle cose utili e molti *documenta* che non si trovano altrove. Che abbia *judicium* o no, basta che abbia accumulato come un operaio abbastanza legno da permettere al costruttore di utilizzarlo ».

(556) J. LIMNAEUS, *De Academiis (Praeses A. Dinner)*, Nürnberg 1616, una delle cinque dispute tenute ad Altdorf (vedi LIMNAEUS, *Juris publici*, Lib. VIII), piccolo compendio del diritto universitario.

mente agli arsenali barocchi — è arsenale di documenti e argomenti, laddove un approfondimento analitico appare superfluo.

La tendenza ad ampie trattazioni e all'accumulo di materiale è di estremo significato per la storia evolutiva del diritto pubblico. Fiumi di materiale sul diritto vigente nell'Impero e nei territori si riversano in uno schema preordinato. Scritti burocratici di rilievo provengono dalla cancelleria imperiale di Magonza, ma anche dai governi dei singoli territori; accanto a questi, gli atti dei processi dinanzi al tribunale camerale e palatino, spesso affiancati da precisazioni ufficiose delle corti e dei loro rappresentanti, e protocolli e atti dei vari trattati di pace, senza contare che 22 università protestanti e 28 cattoliche producevano saggi e libri in abbondanza ⁽⁵⁵⁷⁾. Vi erano due modi per dominare la massa del materiale pubblicistico: fornirne documentazione in abbondanza, e/o ridurlo a principi fondamentali e a massime-guida ⁽⁵⁵⁸⁾. Limnaeus sceglie la strada, spianatagli ormai dai grandi collezionisti ed editori (Schard, Freher, Lehmann, Londorp, Hortleder, Goldast), della documentazione corredata di indice analitico, per la prima volta, però, in forma di trattato.

Essenziali sono, però, non tanto i caratteri dell'esposizione, quanto i contenuti, soprattutto in riferimento alla discussione di Bodin e Reinking per quanto attiene a distinzione fra forma di stato e forma di governo, la qualificazione dell'Impero alla luce della teoria delle forme di governo e il carattere giuridico della *Majestas*. Limnaeus, anche nella controversia che si accenderà qualche anno più tardi con un allievo di Reinking ⁽⁵⁵⁹⁾, è esponente della linea, inaugurata da Arumaeus, della pubblicistica favorevole ai ceti. Punto di partenza è la questione della titolarità della sovranità nell'Impero. Era possibile, sul punto, rifarsi a Bodin, grazie alle sue visuali sulla posizione degli ceti, e catalogare così l'Impero fra le

⁽⁵⁵⁷⁾ M. STOLLEIS, *Reformation und öffentliches Recht in Deutschland*, in: *Der Staat* 24 (1985) 51-74.

⁽⁵⁵⁸⁾ Una tale riduzione fu sperimentata da LIMNAEUS stesso attraverso PH. A. OLDENBURGER, *Pandectae iuris publici Imperii Romano-Germanici sive Limnaeus enucleatus*, Genf 1670. Critico sul « nucleo » di questa proprietà intellettuale altrui utilizzata senza remore (anche secondo i canoni del XVII secolo) KULPIS, *De Studio*, 81 s.

⁽⁵⁵⁹⁾ W. WITZENDORFF, *De Statu & Administrationis Imperii Romani forma odierna Discursus*, Bardowik 1641. Al contrario J. LIMNAEUS, *Dissertatio Apologetica de Statu Imperii Romano Germanici*, Ansbach 1643. Su WITZENDORFF vedi STINTZING II, 45 s.

aristocrazie. La presenza dell'elemento monarchico, che non gli sfugge affatto, è menzionata mediante la distinzione fra forma di stato (pura) e forma di governo (mista). Reinking, partendo da analoghi presupposti, qualificava l'Impero come una monarchia, e riconduceva così gli elementi aristocratici sul piano della forma di governo (*gubernatio*). Limnaeus sfuggiva al dilemma con il conferire all'Impero un aspetto « reale » ed uno « personale ». Si spersonalizzava in tal modo il nucleo della sovranità, rendendo possibile concepirlo, quale fondamento giuridico della persona dell'Imperatore, in chiave di *majestas personalis*, limitata dalle *leges fundamentales*. La formula « imperatore e Impero » era dunque ora leggibile alla luce della nozione teorica di sovranità.

La soluzione aveva numerosi antecedenti in letteratura, tanto da non potersi ritenere Limnaeus colui che l'ha inventata ⁽⁵⁶⁰⁾. Essa coniugava sapientemente due estremi: il fiero attaccamento di Reinkingk all'idea dell'Impero come forma monarchica pura era fuori della realtà e fu addirittura sospettato, almeno nella fase della Guerra intorno al 1635, di voler aprire la strada ad un Assolutismo cattolico-imperiale, idea, come sappiamo, del tutto estranea a Reinkingk. Le stesse difficoltà si frapponivano ad una recezione della teoria di Althusius sulla sovranità popolare: l'omogeneità, presupposta da Althusius, fra popolo di Dio e popolo terreno non sussisteva nell'Impero; in più, tale teoria degradava l'imperatore a mero funzionario, negandogli la titolarità della sovranità. La soluzione di Limnaeus aveva il vantaggio di conservare la sovranità all'imperatore, pur ponendole vincoli ad opera di un diritto sovraordinato (divino, naturale, *leges fundamentales* e trattati).

Altrettanto vincente era la teoria dello *status mixtus*, a fronte delle carenze della teoria aristotelica. Anch'essa non rappresenta una novità ⁽⁵⁶¹⁾. La « mescolanza » effettiva esistente nei rapporti istituzionali non era ravvisata sul piano della forma di governo, ma nella distribuzione della sovranità, sul piano della *maiestas personalis* ⁽⁵⁶²⁾.

⁽⁵⁶⁰⁾ Vedi sopra p. 267 ss.

⁽⁵⁶¹⁾ HOKE, in Staatsdenker, 106 con ulteriore letteratura.

⁽⁵⁶²⁾ LIMNAEUS si è occupato intensamente dei diversi significati della parola « status », sia nelle Additiones, vol. IV, Straßburg 1650, 92 ss. che nella apologia contro WITZENDORFF (nt. 559), Sectio I.

In tal modo Limnaeus otteneva una soluzione priva di cesure fondata sulla dottrina della sovranità, gettando fra l'altro un ponte verso la discussione, presente sin dall'antichità, sulle prerogative di una costituzione mista ⁽⁵⁶³⁾.

Con l'opera di Limnaeus si chiude la fase di fondazione, dal punto di vista letterario, dello *ius publicum*. I problemi emergenti dalla costituzione imperiale avevano finalmente una sede sistematica di trattazione, e gli indirizzi dogmatici apparivano delineati. Se sino alla Guerra dei Trent'anni poteva apparire possibile che l'Impero, in virtù di un enorme sforzo, si adeguasse al processo mondiale di formazione degli stati, tale eventualità risulta preclusa dopo l'entrata in guerra della Francia e la violazione della Pace di Praga del 1635. Uno *status pure monarchicus* era altrettanto irrealizzabile quanto un frantumarsi dell'Impero in parti riconosciute dal punto di vista del diritto internazionale. Le forze più influenti, fra cui anche le potenze europee, tenevano ad un consolidamento dello *status quo*, che avrebbe significato un parallelo indebolimento degli Asburgo. E pertanto gli indirizzi dogmatici di compromesso, come quello favorevole ai *Reichsstände*, prevalsero sulla teoria monarchica di Reinking. La distinzione fra *maiestas realis* e *maiestas personalis* appariva convincente, e la teoria dello *status mixtus* era un pratico espediente per sfuggire alle difficoltà di classificazione della forma di Stato.

⁽⁵⁶³⁾ LIMNAEUS, *Juris publici I*, 10: « Imperium mixtum ex monarchia et aristocratia arbitramur, ita tamen, ut aristocratiae lumen clarius apparire statuamus ». — Caratteristico per la lode alla costituzione mista e la ripresa della teoria della circolazione di Polybios è P.M. WEHNER, *Metamorphosis Rerumpublicarum, das ist: Von Mutation, Verenderung, Untergang, Auffnehmung, Verwandlung vnd Perioden der Regimenten vnd Gemeinden, in Politischem Zustand*, Gießen 1610. Sull'autore M.CHR. ERNST, *Leben des berühmten ICti Pauli Matthiae Wehneri*, Nürnberg 1735; v. EISENHART, ADB 41 (1896) 433-435; STINTZING I, 730-732; H.L. STOLTENBERG, *Geschichte der deutschen Gruppwisenschaft*, 1937, 58 ss. Sulla dottrina della costituzione mista vedi N. RONEBY, *Monarchia mixta. Maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden*, Stockholm 1962; W. NIPPEL, *Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und Früher Neuzeit*, 1980.

CAPITOLO V

IMPERO, PUBBLICISTICA DELL'IMPERO E UNIVERSITÀ, DALLA PACE DI WESTFALIA ALLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI HALLE

I. La pace di Westfalia. — II. La pubblicistica dell'Impero dopo il 1648. — 1. Conring. — 2. Pufendorf. — 3. Leibniz. — III. Le università. — 1. Wittemberg, Rinteln, Herborn, Duisburg, Königsberg. — 2. Jena, Marburgo, Gießen, Strasburgo, Tubinga. — 3. Heidelberg, Kiel, Greifswald. — 4. Francoforte sull'Oder. — 5. Ingolstadt, Trier, Würzburg, Magonza, Colonia, Salisburgo. — 6. Ginevra, Leiden. — 7. Conclusioni. — IV. Dispute e dissertazioni. — V. Prassi. — VI. Johann Jakob Moser. — 1. Vita. — 2. Opere. — 3. Il « positivismo » di Moser.

I. *La pace di Westfalia.*

La pace di Westfalia, stipulata, dopo quattro anni di trattative, il 24 ottobre 1648 ⁽¹⁾, poneva nuove basi alla costituzione imperiale, pur lasciando permanere la situazione tradizionale. Conteneva notevoli innovazioni sul piano del diritto costituzionale, dava un assetto definitivo alla questione confessionale, provvedeva ad un'amnistia generale ⁽²⁾ e sanciva modifiche territoriali. ⁽³⁾ Ma, agli occhi dei contemporanei, costituiva anche il sigillo dello *status quo*, poiché garantiva il sussistere dell'Impero ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ K. MÜLLER, *Instrumenta Pacis Westphalicae. Die Westfälische Friedensverträge 1648 (Quellen zur Neueren Geschichte, H. 12/13, bearb. v. P. HERSCHE) Bern 1975*³; H. H. HOFMANN, *Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1495-1815*, 1976, Nr. 34; A. BUSCHMANN (a cura di), *Kaiser und Reich*, 1984, 285 ss.; Sull'intera vicenda dei trattati si veda K. SCHLAICH, *Evangelisches Staatslexikon*, 1987³, col. 3970-3974.

⁽²⁾ IPO, Art. II.

⁽³⁾ M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983, 189 ss. con ulteriore letteratura.

⁽⁴⁾ Sulla valutazione nel complesso positiva dei contemporanei J. HARDELAND, *Der*

Essendosi l'Impero indebolito nell'ultima fase della guerra (1636-1648) a causa della pressione francese, si assisté al definitivo affermarsi dello *ius territorii et superioritas*, anelato dai ceti e dotato di un fondamento teorico sul piano giuspubblicistico ⁽⁵⁾. I *Reichsstände*, che dovevano ancora lottare per essere ammessi al congresso ⁽⁶⁾, ottennero un limitato diritto di alleanza e di partecipazione alla guerra, subordinato, verso l'esterno, alle prerogative di imperatore e Impero, alla pace territoriale ed a vincoli feudali: *faciendi inter se et cum exteris foedera pro sua cuiusque conservatione ac securitate singulis statibus* ⁽⁷⁾. A distanza di soli dieci anni la fondazione della Confederazione Renana (1658) mostrava che, ad ogni modo, i ceti non si lasciavano intimorire da tali precauzioni nel concludere alleanze con la Francia ⁽⁸⁾. Essi ottennero pieno diritto di voto nella dieta imperiale (*votum decisivum*). Di conseguenza perdeva potere l'imperatore, risultando vincolato all'azione della dieta imperiale e ulteriormente limitato nell'esercizio della legislazione ⁽⁹⁾, uno dei diritti di sovranità essenziali. In tal modo si risolveva il problema, così discusso ancora nella pubblicistica più recente, dei rapporti di potere fra imperatore e Impero per riversare la soluzione, a livello di diritto costituzionale, nella forma di una *perpetua lex et pragmatica Imperii sanctio*, dunque una legge fondamentale dell'Impero (art. XVII § 21 IPO; ultimo decreto imperiale 1654 § 6). I mutamenti risiedevano soprattutto nel fatto che i principali diritti di

Westfälische Frieden im Urteil der deutschen Wissenschaft und Publizistik 1648-1848; phil. Diss. (Masch.) Bonn 1955.

⁽⁵⁾ IPO, Art. VIII, §§ 1, 2. La costituzione francese utilizza addirittura « *droit de souveraineté* » (§ 62).

⁽⁶⁾ R.V. KIETZEL, *Der Frankfurter Deputationstag von 1642-45. Eine Untersuchung der staatsrechtlichen Bedeutung dieser Reichsversammlung*, in: Nassauische Annalen 83 (1972) 99-119; G. BUCHSTAB, *Reichsstädte, Städtekurie und Westfälischer Friedenskongress. Zusammenhänge von Sozialkultur, Rechtsstatus und Wirtschaftskraft*, 1976, 56-63; E. ISENMANN, *Zur Frage der Reichsstandschaft der Frei- und Reichsstädte*, in: *Stadtverfassung — Verfassungsstaat — Pressepolitik*, FS E. Naujoks 1980, 100 ss.

⁽⁷⁾ IPO, Art. VIII, § 2; IPM § 63. a questo proposito E. W. BÖCKENFÖRDE, *Der Westfälische Friede und das Bündnisrecht der Reichsstände*, in: *Der Staat* 8 (1969) 454.

⁽⁸⁾ R. SCHNUR, *Der Rheinbund von 1658 in der deutschen Verfassungsgeschichte*, 1955.

⁽⁹⁾ K. RUPPERT, *Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen Friedenskongress*, 1979.

sovranità (legislazione, dichiarazione di guerra e di pace, diritto di alleanza, fortificazione, giurisdizione suprema) venivano irrevocabilmente conferiti alla decisione della dieta imperiale (c.d. diritti comiziali): i diritti di riserva imperiale si erano dissolti anche dal punto di vista formale ⁽¹⁰⁾. Un « assolutismo » imperiale era ora anche teoricamente improponibile.

Anche alla questione confessionale la Pace di Westfalia appor-tava una soluzione, almeno di facciata. Si tracciava una demarca-zione storico-formale a partire dal c.d. anno di normalizzazione 1624: i sudditi dei *Reichsstände* erano vincolati alla situazione confessionale del 1624, assieme a tutti i beni ecclesiastici e ai donativi. I titolari di signoria territoriale, ma anche la cavalleria imperiale e, in linea di principio, le città dell'Impero, ottennero il riconoscimento dello *ius reformandi* (art. V IPO). I riformati furono inclusi nella pace religiosa, cosa che non era avvenuta nel 1555 e nel 1635: fra cattolici da un lato, luterani e riformati dall'altro avrebbe dovuto in futuro regnare « esatta e reciproca eguaglianza » (*aequalitas exacta mutuaque*), la c.d. « parità » ⁽¹¹⁾, che è rimasta — a causa della peculiare situazione confessionale tedesca — un principio fon-da-mentale del diritto ecclesiastico. Non erano valide decisioni di maggioranza su questioni religiose (art. V § 52 IPO): sin tanto che non si giungesse ad un'*amicabilis compositio* esse erano dunque destinate a restare irrisolte ⁽¹²⁾. Anche i regolamenti procedurali, in special modo quello del tribunale camerale, subirono modifiche tali da rendere impossibili futuri condizionamenti ad opera dell'una o dell'altra fazione religiosa. La cesura fra i ceti, già da tempo attuata

⁽¹⁰⁾ J. PRATJE, *Die kaiserlichen Reservatrechte - Jura caesarea reservata*, 1958.

⁽¹¹⁾ M. HECKEL, *Die religionsrechtliche Parität*, in: J. LISTL-D. PIRSON (a cura di), *Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland*, 2. ed. 1995, vol. 1, § 20 con ulteriore letteratura.

⁽¹²⁾ F. WOLFF, *Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum auf dem Westfälischen Friedenskongreß. Die Einführung der konfessionellen Ständeverbindungen in der Reichsverfassung*, 1966; U. BELSTLER, *Die Stellung des Corpus Evangelicorum in der Reichsverfassung*, Diss. Tübingen 1968; M. HECKEL, *Zur itio in partes*, FS F. Elsener 1977, 133; dello stesso autore, *Itio in partes*, ZRG KA 95 (1978) 180; K. SCHLAICH, *Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum*, in: *Der Staat* 11 (1972) 218-230; dello stesso autore, *Maioritas — protestatio — itio in partes — Corpus Evangelicorum*, ZRG KA 94 (1977) 264 und 95 (1978) 180 ss.; dello stesso autore, *Die Mehrheitsabstimmung im Reichstag zwischen 1495 und 1613*, ZHF 10 (1983) 299-340.

ma ora assurta al rango di norma costituzionale, in un *Corpus Evangelicorum*, con a capo l'Elettorato di Sassonia, ed un *Corpus Catholicorum*, al seguito dell'Elettorato di Magonza, rese ancora più complessa la struttura istituzionale dell'Impero. A fianco della gerarchia verticale, dall'imperatore verso il basso, e della ripartizione orizzontale in distretti imperiali e (nella dieta imperiale) in « collegi » e « banchi »⁽¹³⁾, si inseriva ora anche un'ufficiale suddivisione confessionale⁽¹⁴⁾. La si ammise solo quando ne divenne evidente l'inevitabilità, essendo le fazioni e il paese allo stremo delle forze e dissanguati. La pace suggellò la dolorosa consapevolezza dell'impossibilità di un ritorno all'unità religiosa.

Le c.d. materie secondarie, cui non si riusciva a trovare una soluzione o che erano state accantonate per motivi tattici, furono rinviate ad una futura dieta imperiale⁽¹⁵⁾. I c.d. *puncta remissa* rimasero in buona parte anche in seguito inevasi, non per l'egoismo dei ceti, ma perché la costituzione delineata nel 1648 era stata effettivamente « fissata in modo rigidamente retrospettivo ed arcaizzante »⁽¹⁶⁾. Prospettive di riforma dell'organizzazione distrettuale e dei registri imperiali, del sistema tributario, di polizia e giustizia imperiale (art. VIII § 3 IPO) erano destinate a dissolversi nell'ambito di un sistema tutto rivolto al bilanciamento fra gruppi di interesse ed al mantenimento della pace. Tutte le energie volte verso una modernizzazione si condensarono dunque negli stati territoriali maggiori: gli stati imperiali di minori dimensioni e la cavalleria rinunciarono progressivamente alla politica su ampia scala, per impegnarsi sul fronte culturale, ricorrendo all'imperatore e ai tribunali imperiali in caso di pericolo.

La Dieta di Ratisbona (1653/1654), la prima dopo la Pace di Westfalia, realizzata con ritardo « a causa di una serie di difficoltà e

⁽¹³⁾ H. NEUHAUS, *Zwänge und Entwicklungsmöglichkeiten reichsständischer Beratungsformen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, ZHF 10 (1983) 279 ss.

⁽¹⁴⁾ HECKEL (nt. 12); SCHLAICH (nt. 12); H.H. HOFMANN, *Heiliges Römisches Reich*, in: *Der Staat* 1970, 241; H. THIEME, *Das Hl. Röm. Reich und seine Glieder*, JuS 1981, 549.

⁽¹⁵⁾ Le materie si vedono in EITEL FRIEDRICH VON HERDEN (= RUDOLF VON HEIDEN), *Grundfeste des Heil. Röm. Reichs Teutscher Nation. Aus dem 8. Artic. Des Oßnabrückischen Friedensschlußes vorgestellt*, Frankfurt 1660, III.

⁽¹⁶⁾ HECKEL (nt. 3) 196.

di dissensi », si concluse con il c.d. ultimo decreto imperiale ⁽¹⁷⁾, che dava nuovo impulso alla giurisdizione del tribunale camerale ⁽¹⁸⁾. Nel 1653 vi fu la capitolazione elettorale di Ferdinando IV, nel 1658 quella di Leopoldo I. Entrambi erano consapevoli della nuova situazione costituzionale. A partire dal 1663 la dieta imperiale si stabilizzò a Ratisbona, quale c.d. Dieta perpetua: ciò implicava, da un lato, un certo grado di stabilità istituzionale e di « parlamentarizzazione »; dall'altro lato v'era lo svantaggio di una corrispondente immobilizzazione e della perdita di rilevanza politica di quello che andava trasformandosi in un « congresso di ambasciatori » ⁽¹⁹⁾.

Con lo statuto, ottriatato ma riconosciuto di fatto, della dieta imperiale del 16 marzo 1654 ⁽²⁰⁾, si chiude anche l'evoluzione esterna di tale organo. Esso otteneva dignità costituzionale, che non sarebbe più stata messa in discussione sino alla fine del vecchio Impero ⁽²¹⁾. L'antiquata costituzione imperiale, « goticamente » complessa, favorevole alle forze più deboli, ma nell'insieme ancora fonte di grandi energie politiche, godé dal 1648 al 1806 di una tranquillità in forte contrasto con i violenti conflitti della guerra di successione spagnola, della guerra di Slesia e di quella dei Sette Anni.

La tesi, influenzata dal diritto internazionale, che l'Impero fosse decaduto in quanto « stato » nel 1648, per continuare ad esistere

⁽¹⁷⁾ A. LAUFS, *Jüngster Reichsabschied* (Quellen zur Neueren Geschichte 32), 1975; dello stesso autore, *Jüngster Reichsabschied*, HRG II (1978) 468 ss.; BUSCHMANN (nt. 1) 454 ss.

⁽¹⁸⁾ H.CH. HAFKE, *Zuständigkeiten in geistlichen Streitigkeiten und konfessionelle Besetzung der höchsten Reichsgerichte nach dem Westfälischen Friedensschluß*, jur. Diss., Frankfurt 1972.

⁽¹⁹⁾ W. FÜRNRÖHR, *Der Immerwährende Reichstag zu Regensburg*, 1963; A. SCHINDLING, *Der Westfälische Frieden und der Reichstag*, in: H. WEBER (a cura di), *Politische Ordnungen und soziale Kräfte im alten Reich*, 1980; U. WOLTER, *Der Immerwährende Reichstag zu Regensburg (1663-1806)*, JuS 1984, 837-841; B. ROECK, *Reichssystem und Reichsberkommen*, 1984, 137 ss.

⁽²⁰⁾ W. SELLERT, *Die Ordnungen des Reichsbofrats 1550-1766*, 2. Halbband, 1990; BUSCHMANN (nt. 1) 403 ss.

⁽²¹⁾ A. RAUCH, *Kaiser und Reich im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden*, phil. Diss., München 1933; compendioso adesso R. VIERHAUS, *Staaten und Stände. Vom Westfälischen Frieden bis zum Hubertusburger Frieden, 1648-1763*, 1984.

come federazione di stati sovrani ⁽²²⁾, è stata da tempo respinta come antistorica. I contemporanei, alle cui opinioni deve attenersi lo storico, erano convinti che l'Impero continuasse a esistere in quanto « stato », sia pur con i difetti che gli si attribuivano; non hanno « mai ipotizzato la possibilità di un'estinzione dell'Impero sul piano del diritto delle genti » ⁽²³⁾. Ancora la « Lega dei principi tedeschi » del 1775 riteneva che « il sistema imperiale tedesco, innalzato nei secoli con particolare cura e impegno, e realizzato con un'imponente offerta di energie e sangue ... può esser salvaguardato nella sua essenza e amministrato alla luce dei precetti costituzionali » ⁽²⁴⁾.

Nonostante l'impressione di staticità, la costituzione imperiale ha continuato ad evolversi dopo il 1648 ⁽²⁵⁾: di speciale rilievo sono l'ampliamento del collegio elettorale (1692/1709) ⁽²⁶⁾, e l'introduzione di una capitolazione elettorale stabile (1711); anche la giustizia imperiale continuava a funzionare, forse addirittura meglio di prima ⁽²⁷⁾. Per il resto, nell'insieme, si mantennero le istituzioni tradizionali.

L'imperatore era eletto a maggioranza dei principi elettori a Francoforte, e ivi incoronato; lo stesso valeva per il re dei romani ⁽²⁸⁾. Nei periodi di vacanza subentravano i vicari imperiali

⁽²²⁾ A. RANDELZHOFFER, *Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reichs nach 1648*, 1967. Critico a questo proposito F. DICKMANN, HZ 208 (1969) 143; P. CH. STORM, *Der Schwäbische Kreis als Feldherr*, 1974, 67; WOLTER (nt. 19); ROECK (nt. 19).

⁽²³⁾ ROECK (nt. 19) 461.

⁽²⁴⁾ *Deutscher Fürstenbund v. 23 Juli 1785*, in: HOFMANN (nt. 1) Nr. 62; H. WENKEBACH, *Bestrebungen zur Erhaltung der Einheit des Heiligen Römischen Reiches 1663-1806*, 1970.

⁽²⁵⁾ H.E. FEINE, *Zur Verfassungsentwicklung des Heiligen Römischen Reiches seit dem Westfälischen Frieden*, ZRG GA 52 (1932) 65; F. DICKMANN, *Der Westfälische Friede und die Reichsverfassung*, in: *Forschungen und Studien zur Geschichte des Westfälischen Friedens*, vol. 1, 1965; HOFMANN (nt. 14) a proposito di K. O. FRHR. VON ARETIN, *Heiliges Römisches Reich 1776-1806. Reichsverfassung und Staatssouveränität*, 2 Bde 1967.

⁽²⁶⁾ F. v. ESEBECK, *Die Begründung der Hannoverschen Kurwürde*, 1935; A. RESSE, *Die Rolle der Historie beim Aufstieg des Welfenhauses 1690-1714*, 1967; G. SCHNATH, *Ausgewählte Beiträge zur Landesgeschichte Niedersachsens*, 1968; dello stesso autore, *Streifzüge durch Niedersachsens Vergangenheit*, 1968.

⁽²⁷⁾ Vedi sopra 135 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. a questo proposito gli articoli « Kaiser », « Kaisertum », « Kaiserkrönung », « Kurfürsten », « Kurfürstenrat » (ERLER, HOKE, KAUFMANN, BECKER) in HRG II

(Palatinato, Sassonia elettorale, i Savoia per l'Italia imperiale) ⁽²⁹⁾. I diritti imperiali si ridussero ad un insieme di titoli vari dal diritto feudale imperiale e dalle regalie ⁽³⁰⁾: comprendevano quello di elevare di rango e di conferire determinati titoli ⁽³¹⁾, il diritto di presenziare, presentare e nominare membri ai tribunali camerale e palatino, quello di sovrintendere alla scelta di principi secolari, di prelati e fondatori, nonché diverse competenze non scritte, basate sulle consuetudini locali dell'Impero, e possibilità di mediazione, che venivano soprattutto utilizzate dai ceti deboli dell'Impero ⁽³²⁾.

La *Dieta imperiale perpetua*, nella forma definita a Ratisbona, è stata frequente oggetto di satira a causa della sua lentezza e delle dispute sul cerimoniale. Solo negli ultimi anni si è andata affermando una sua rivalutazione ⁽³³⁾. Si ammette che i ceti che la componevano, e le assemblee di principi elettori, principi e città, non rimasero affatto inattivi, e, accanto alla legislazione, esercitarono un'importante funzione di coordinazione ed equilibrio politico. Se la dieta imperiale fosse un « parlamento » è questione in primo luogo terminologica; certo non fu un « parlamento in senso moderno, democratico » ⁽³⁴⁾, ma si trattò di un'assemblea rappresentativa dell'Impero, con poteri legislativi. I « cittadini » dell'Impero, ivi

(1978); G. SCHEEL, *Die Stellung der Reichsstände zur römischen Königswahl seit den Westfälischen Friedensverhandlungen*, Festschrift F. Hartung, 1958, 113.

⁽²⁹⁾ W. HERMKES, *Das Reichsvikariat in Deutschland. Reichsvikare nach dem Tod des Kaisers von der Goldenen Bulle-bis zum Ende des Reiches*, 1968.

⁽³⁰⁾ R. HOKE, *Jura reservata*, HRG II (1978) 476.

⁽³¹⁾ E. DOBLER, *Das kaiserliche Hofpfalzgrafenamnt und der Briefadel im alten Deutschen Reich*, 1950; J. ARNDT, *Zur Entwicklung des kaiserlichen Hofpfalzgrafenamntes von 1355-1806*, in: *Hofpfalzgrafen-Register*, a cura di HEROLD, *Verein f. Heraldik, Genealogie und verwandte Wiss.* Vol. 1, 1964 V-XXIV; G. DOLEZALEK, *Hofpfalzgraf*, HRG II (1978) 212; K. SCHOTTENLOHER, *Kaiserliche Dichterkrönungen im Heiligen Römischen Reich*, FS Kehr 1926, 648.

⁽³²⁾ Vedi sopra nt. 25, 28.

⁽³³⁾ F.H. SCHUBERT, *Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit*, Göttingen 1966; H. NEUHAUS, *Reichsständische Repräsentationsformen im 16. Jahrhundert. Reichstag — Reichskreistag — Reichsdeputationstag*, 1982 (a questo proposito la recensione di K. SCHLAICH, ZHF 11, 1984, 494); dello stesso autore, *Wandlungen der Reichstagsorganisation in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, in: ZHF, Beih. 3 (1987) 113-140.

⁽³⁴⁾ K. SCHLAICH, *Die beim Reichstag in Speyer von 1529 in verfassungsrechtlicher Sicht*, ZevKR 25 (1980) 9.

rappresentati, erano i ceti e non i loro sudditi ⁽³⁵⁾. Il tentativo, condotto poco prima del 1806, di concedere anche ai sudditi la cittadinanza dell'Impero ⁽³⁶⁾ rimase privo di conseguenze.

Il *procedimento legislativo* era tuttavia di complessa attuazione ⁽³⁷⁾: la proposta imperiale, la c.d. « proposizione », era esaminata anzi tutto dal direttorio; passava poi al consiglio degli elettori e a quello dei principi, in cui valeva, escluse le questioni religiose, il principio di maggioranza. Se principi elettori e principi si accordavano, il *commune duorum* veniva trasmesso al collegio delle città imperiali. Se anche qui si raggiungeva un accordo, veniva emesso un *consultum* che necessitava dell'approvazione imperiale, per divenire finalmente legge dell'Impero (*conclusum imperii*).

I tribunali maggiori rimasero il *tribunale camerale* e il *palatino*. Le loro significative prestazioni in campo giurisdizionale e arbitrale sono state di recente oggetto di approfondite analisi. Fa progressi anche lo studio del materiale casistico, di enormi dimensioni ⁽³⁸⁾.

I *distretti imperiali* e le *associazioni distrettuali* si mantennero quali organizzazioni intermedie fra amministrazione territoriale e imperiale, quali unità di base della « costituzione imperiale di guerra » e quali comunità amministrative dotate di limitata autonomia, sino alla fine dell'Impero ⁽³⁹⁾. Era loro rimesso il compito di

⁽³⁵⁾ H. CONRING, *De Germanici imperii civibus*, Helmstedt 1641 (Werkverz. Nr. 45). A questo proposito D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt*, 1975, 343.

⁽³⁶⁾ N. TH. GÖNNER, *Teutsches Staatsrecht*, Landshut 1804, § 54; J. CH. LEIST, *Lehrbuch des Teutschen Staatsrechts*, Göttingen 1803; TH. V. SCHMALZ, *Handbuch des deutschen Staatsrechts*, Halle 1805. Dettagli in M. STOLLEIS, *Untertan — Bürger — Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in: R. VIERHAUS (a cura di), *Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung*, 1981, 65 (83 s.).

⁽³⁷⁾ Descrizioni contemporanee in HERDEN (nt. 15) II; J. J. MOSER, *Von Teutschen Reichs-Taegen*, Frankfurt e Leipzig 1774, in particolare Teilbd. 2. Una breve presentazione in W. SELLERT, *Conclusum imperii*, HRG I (1971) 630; HOFMANN (nt. 1) XXII ss. Vedi anche TH. CHRISTMANN, *Das Bemühen von Kaiser und Reich um die Vereinheitlichung des Münzwesens*, 1988.

⁽³⁸⁾ Sullo stato delle ricerche RANIERI (sopra 134, nt. 47).

⁽³⁹⁾ H. THIEME, *Das Heilige Römische Reich und seine Glieder*, JuS 1981, 549. Sui distretti imperiali e le associazioni distrettuali vedi in particolare B. SICKEN, *Der Fränkische Reichskreis. Seine Ämter und Einrichtungen im 18. Jahrhundert*, 1970; A. LAUFS, *Der Schwäbische Kreis*, 1971; P. CH. STORM, *Der Schwäbische Kreis als Feldherr*, 1974; B. WUNDER, *Die Kreisassoziationen 1672-1748*, Zeitschr. f. d. G. d. Oberrh. 128 (1980)

attuare le esecuzioni forzate dell'Impero, nonché di finanziarne e organizzarne la difesa: riuscì loro anche, entro certi limiti, di realizzare e perseguire un'autonomia politica mercantile e monetaria.

II. *La pubblicistica dell'Impero dopo il 1648.*

Sulla base della costituzione imperiale risultante dalla Pace di Westfalia, dalle capitolazioni elettorali del 1653 e 1658, dallo statuto del tribunale palatino (1654) e dall'ultimo decreto imperiale (1654), si andò formando, nella seconda metà del XVII secolo, un'ampia pubblicistica imperiale « barocca ». Essa interpretava l'organizzazione istituzionale come un « sistema imperiale » storicamente maturo, fondato sull'equilibrio fra potenze ⁽⁴⁰⁾, il cui ordinamento possedeva tuttora un'aura di sacralità. Taluni sostenevano ancora che l'Impero fosse la quarta e ultima monarchia della predizione del profeta Daniele ⁽⁴¹⁾. Ma le discussioni, in passato animate, sulla *forma imperii* perdevano terreno; la prassi politica aveva infatti assunto un aspetto « misto », o « monarchico, ma temperato da elementi aristocratici », una distinzione che era poco più di una definizione terminologica.

Parallelamente la pacificazione, o meglio l'esaurimento, dei dibattiti dopo la Guerra dei Trent'anni e la Pace di Westfalia, aveva

167-266; F. MAGEN, *Die Reichskreise in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges. Ein Überblick*, in: ZHF 9 (1982) 409-460; G. BENECKE, *The Westphalian Circle, the Country of Lippe, and Imperial Currency Control*, in: J.A. VANN-S.W. ROWAN, *The Old Reich*, Brüssel 1974; K.O. FRHR. v. ARETIN (a cura di), *Der Kurfürst von Mainz und die Kreisassoziationen 1648-1746. Zur verfassungsmäßigen Stellung der Reichskreise nach dem westfälischen Frieden*, 1975; A. SCHNEIDER, *Der Niederrheinisch-Westfälische Kreis im 16. Jahrhundert. Geschichte, Struktur und Funktion eines Verfassungsorgans des Alten Reiches*, 1985; A.K. MALLY, *Der österreichische Kreis in der Exekutionsordnung des römisch-deutschen Reiches*, 1967; W. DOTZAUER, *Die deutschen Reichskreise in der Verfassung des Alten Reiches und ihr Eigenleben (1500-1806)*, 1989.

⁽⁴⁰⁾ B. ROECK, *Reichssystem und Reichsberkommen*, 1984, 26 ss.; H. DENZER, *Schriften der Reichspublizistik zur Staatsform des Deutschen Reiches*, in: I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Pipers Handbuch der politischen Ideen*, vol. 3, 1985, 264 s.

⁽⁴¹⁾ J. SINOLT GEN. SCHÜTZ, *Collegium publicum de Statu Rei Romanae*, Marburg 1640, 2. ed. con note di K. SCHARSCHMID, Frankfurt 1682, vol. I, Disp. I. A questo proposito G. LÜBBE-WOLFF, *Die Bedeutung der Lehre von den vier Weltreichen für das Staatsrecht des römisch-deutschen Reichs*, in: Der Staat 23 (1984), 369.

prodotto un ampio accordo anche in tema di metodo. Il diritto romano occupava una posizione meramente formale nella suddivisione della materia giuridica in *ius privatum* e *ius publicum*: scompariva del tutto invece nell'illustrazione del diritto costituzionale imperiale, in quanto inutile nell'esame di norme concrete di diritto. Era ormai unanime la convinzione che il nucleo essenziale della materia fosse costituito dal diritto costituzionale positivo tedesco e dalla sua formazione e sistematizzazione sul piano storico. Solo se si guarda alla terminologia, alla riproduzione dello schema delle pandette, alla trasposizione di istituti del diritto romano nello *ius publicum*, ed ai metodi interpretativi derivati dal diritto romano si evince che in sottofondo il diritto romano perpetuava la propria presenza. La pubblicistica imperiale restava una scienza giuridica romanistica.

Lo stesso avveniva per la *prudentia civilis*, la scienza politica, dalla quale lo *ius publicum*, come abbiamo visto, aveva iniziato a staccarsi. Anche in questo campo si era realizzata una separazione di principio delle discipline: il « politologo » insegnava nelle facoltà di arti liberali, nel contesto della filosofia pratica, e perse terreno a seguito del declino dell'autorità di Aristotele; il « pubblicista imperiale » insegna, sin dall'inizio, nelle facoltà giuridiche ⁽⁴²⁾, anche se sporadicamente ha tenuto lezioni di storia in facoltà filosofiche: e fra i giuristi, nel corso del XVII secolo, finirà per acquistare una posizione di primo piano. La separazione fra discipline si riverberò sul contenuto degli scritti, nel senso della sostituzione dello schema aristotelico con uno schema autenticamente « pubblicistico », fondato specialmente sull'analogia, già vista, fra Impero e corpo umano. Le problematiche astrattizzanti della « politica » si fecero sempre più concrete. Le deduzioni dalle premesse normative della *prudentia civilis* furono sostituite dal procedimento peculiare della pubblicistica giuridica: da processi storici presentati in forma descrittiva (logicamente già oggetto di una valutazione di interessi) si derivavano conseguenze normative. Si trattava dunque di un metodo di derivazione dei principi essenziali con l'aiuto della realtà storica dell'impero: la deduzione delle conseguenze giuridiche da essi sca-

(42) H. COCCEII, *Juris publici prudentia*, 1700², Cap. I, § 1: « Jus publicum ... estque species & pars Jurisprudentiae, non Politices ».

turenti era invece realizzata in modo scarno e senza problematizzare, valendosi del consueto strumentario giuridico romano.

1. *Conring*.

Un esempio particolarmente calzante del processo di emancipazione dallo schema aristotelico e di affermazione di trattazioni autonome, fondate sulla tradizione storica, nella pubblicistica, è dato dai contributi del poligrafo di Helmstedt Hermann Conring (1606-1681) ⁽⁴³⁾. A partire dal 1635 egli si occupò parallelamente di storia e politica, anche se « il Conring maturo si volse con maggiore interesse agli oggetti e ai metodi della pubblicistica imperiale » ⁽⁴⁴⁾. La sua notorietà nel settore è salda. Egli « ha l'onore di essere il primo ad aver trattato dalle fondamenta lo *jus publicum* e di aver riconosciuto l'utilità della storia imperiale » ⁽⁴⁵⁾; sarebbe inoltre, si dice, « il primo fra i tedeschi ad aver introdotto il vero *Usum* delle *Historiae Antiquae* e ad aver svelato agli studiosi tedeschi l'arcano dell'utilizzo della storia antica per l'illustrazione dei loro principi » ⁽⁴⁶⁾. Secondo Pütter, « il suo più grande merito risiede nel fatto di aver aperto una strada tutta nuova nello studio della storia tedesca e nei metodi di elaborazione del nostro diritto statale » ⁽⁴⁷⁾.

In effetti, per essere un outsider (era attivo infatti come professore di medicina e di politica), Conring ha esercitato un notevole influsso. I suoi lavori sulla costituzione imperiale, redatti in due diverse fasi della sua vita (dal 1641 al 1647 e dal 1666 al 1675), unitamente a un gran numero di pareri su questioni pratiche ⁽⁴⁸⁾ si

⁽⁴³⁾ D. WILLOWEIT, *Hermann Conring*, in: Staatsdenker, 129-147; dello stesso autore, *Kaiser, Reich und Reichsstände bei Hermann Conring*, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 321-334; C. FASOLT, *Conring on History* in: Supplementum Festivum. Studies in Honor of Paul Oskar Kristeller, N.Y. 1987, 563-587.

⁽⁴⁴⁾ WILLOWEIT (nt. 43), 323.

⁽⁴⁵⁾ J.F. REIMMANN, *Versuch einer Einleitung in die Historiam Litterariam*, 4 Bde, Halle (1708-1710) 1716, 159.

⁽⁴⁶⁾ G. STOLLE, *Anleitung zur Historie der Juristischen Gelahrtheit*, Jena 1745, II, 95.

⁽⁴⁷⁾ PÜTTER I, 204.

⁽⁴⁸⁾ G. SCHEEL, *Hermann Conring als historisch-politischer Ratgeber der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg*, in: STOLLEIS (nt. 43) 217; H. SCHMIDT, *Hermann Conring*

integrano reciprocamente in modo sistematico, seguono una traccia ⁽⁴⁹⁾; Conring tratta, dall'alto verso il basso, imperatore e ceti, la legislazione dell'Impero e la sua giurisdizione. Dopo la Pace di Westfalia, emerge il ruolo della dieta imperiale, cui si affianca il problema dei confini dell'Impero e quello delle capitolazioni elettorali (1675). In tal modo si delinea un'opera pubblicistica pressoché completa. L'eccezionalità di essa è dovuta non tanto all'originalità delle tesi, quanto al metodo. Conring, grazie alla sua preparazione documentaristica, ed alle sue conoscenze di storia e filologia, era in grado, meglio di chiunque altro, di percorrere la strada, iniziata da una generazione prima, della positivizzazione e storicizzazione del diritto costituzionale imperiale. Nel dimostrare le falsificazioni, sulla base dei moderni metodi critici, e nel privare date leggende della loro aura romantica, contribuì in maniera rilevante alla «scientizzazione» dello *ius publicum*. Soprattutto segnò una definitiva linea di demarcazione fra l'antico Impero Romano e l'Impero Romano dei tedeschi, per fondare lo *ius publicum* su fonti di diritto positivo «proprie» della costituzione dell'Impero ⁽⁵⁰⁾.

Accanto al merito, spesso riconosciuto, di aver fondato, con l'opera *De origine iuris Germanici commentarius historicus* (1643), una storia giuridica tedesca scientificamente impostata ⁽⁵¹⁾, l'altro, relativo alla pubblicistica imperiale, è rimasto eccessivamente negletto. Esso consiste nell'aver instancabilmente propagato l'idea, dalla metà del XVI secolo sempre più netta, che gli imperi dei romani e dei tedeschi costituissero modelli storicamente distinti (nonostante il titolo «romano» con cui si designava l'Impero tedesco), e che, pertanto, la pubblicistica imperiale dovesse cercare le sue radici al di fuori del diritto romano, ossia nella storia dell'Impero e nei suoi documenti giuridici ⁽⁵²⁾. Ciò non rappresenta una «scoperta», ma la riformulazione, puntellata da dati scientifici,

und Ostfriesland, op. cit. 303; H.J. BECKER, *Diplomatik und Rechtsgeschichte. Conrings Tätigkeit in den Bella Diplomatica um das Recht der Königskrönung, um die Reichsfreiheit der Stadt Köln und um die Jurisdiktion über die Stadt Lindau*, cit., 325.

⁽⁴⁹⁾ Così a ragione WILLOWEIT (nt. 43), 1983, 323.

⁽⁵⁰⁾ LÜBBE - WOLFF (nt. 41) 379.

⁽⁵¹⁾ A questo proposito ora dettagliato K. LUIG, *Conring, das deutsche Recht und die Rechtsgeschichte*, in: STOLLEIS (nt. 43) 355 ss.

⁽⁵²⁾ Un ruolo chiave gioca, come già notò PÜTTER I, 204 la sua prefazione

di quanto asserito già da Paurmeister, Bornitz, Knichen, Reinkingk, Limnaeus e tanti altri. Conring rese però inattaccabile tale massima con i mezzi della scienza storica, che ricevé anch'essa da lui impulso decisivo ⁽⁵³⁾, introducendo quel collegamento, in seguito caratteristico a Halle e Gottinga, fra storia dell'Impero e costituzione imperiale ⁽⁵⁴⁾. Le sue prese di posizione su questioni concrete di diritto costituzionale sono specularmente antinomiche a quelle di Reinkingk e Limnaeus o Hippolithus a Lapede. Sono estremamente attente alla realtà politica successiva al 1648 e configurano l'Impero come una confederazione sotto l'autorità dell'imperatore: la sovranità di quest'ultimo risiede nel fatto di poter imporre mediante legge ai ceti come cittadini ed ai loro sudditi il « giusto » e vietare l'« ingiusto » ⁽⁵⁵⁾. Come può osservarsi anche solo sulla base di tali formulazioni, Conring è estremamente lontano dal positivismo di Hobbes ⁽⁵⁶⁾. Lo studioso coniuga le sue idee di « giusto » ed « ingiusto », fondate sulla *prudencia civilis* (ossia la sua nozione di diritto naturale), con l'attribuzione della sovranità in base al diritto costituzionale positivo. La questione, dopo il 1648, si risolve per lui in favore dei ceti aristocratici dell'Impero, al punto da giungere ad asserire che costoro possano addirittura *communi ... consensu* modificare le leggi fondamentali dell'Impero, purché si attengano al vincoli dello *ius divinum* e del diritto di natura.

Conring, dunque, deduceva sul piano teorico quanto iniziò a delinearci, sul piano pratico, a partire dal 1653: il lento esautoramento del potere imperiale. Il suo timore di un assolutismo imperiale lo induce a porre in risalto i « vincoli », in particolare quelli dati dalle capitolazioni elettorali ⁽⁵⁷⁾. Nonostante ciò egli non dubitava della fondamentale *superioritas* dell'imperatore, pur essendo abba-

all'edizione di TACITUS, *De moribus Germanorum*, Helmstedt 1635 (indice delle opere Nr. 14).

⁽⁵³⁾ N. HAMMERSTEIN, *Die Historie bei Conring*, in: Stolleis (nt. 43) 217 ss.

⁽⁵⁴⁾ N. HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972.

⁽⁵⁵⁾ H. CONRING, *De nomothetica*, Helmstedt 1663 (Werkverz. Nr. 188). A questo proposito WILLOWEIT (nt. 43), 1983, 333.

⁽⁵⁶⁾ M. STOLLEIS, *Machiavellismus und Staatsräson: Ein Beitrag zu Conrings politischem Denken*, in: dello stesso autore, (nt. 43) 173 (194).

⁽⁵⁷⁾ H. CONRING, *Dissertatio juris publici de capitulatione Caesarea*, Helmstedt 1675 (indice delle opere Nr. 243).

stanza pratico da ammettere che i ceti godevano di piena libertà di manovra.

2. *Pufendorf.*

Conring fu l'unico autore che Samuel Pufendorf, nell'emettere il suo giudizio negativo sulla corporazione della pubblicistica imperiale, trattò con rispetto e tatto. Nello scritto sulla costituzione imperiale, apparso nel 1667⁽⁵⁸⁾, Pufendorf, con lo pseudonimo del viaggiatore italiano Severinus de Monzambano, racconta nei dettagli la sua visita al professore di Helmstedt e come si sia in generale trovato d'accordo con le sue opinioni sulla situazione tedesca. Rileva però l'estrema cautela politica di Conring.

Lo scritto di Pufendorf sulla costituzione imperiale era invece privo di queste cautele (data la protezione fornita dallo pseudonimo). L'attacco frontale era condotto con eleganza letteraria, scarno, ironico e stimolante: ciò lo distingueva notevolmente dai compendi tedeschi, sovraffollati di materiali e di citazioni. Johann Jakob Moser avrebbe in seguito detto a ragion veduta a proposito di questo stile: « La sua arte scrittoria è coltivata, pervasiva e ironica a tal punto, e così felice nei commenti e nei giudizi, che non era facile ad un avversario, se preso di mira da lui, uscirne indenne »⁽⁵⁹⁾.

Il contenuto del breve scritto, articolato in otto capitoli, è stato più volte oggetto di commento e analisi⁽⁶⁰⁾. Al di là dello schema,

⁽⁵⁸⁾ *Severini de Monzambano Veronensis De Statu Imperii Germanici ad Laelium Fratrem, Dominum Trezolani, liber unus*, Genevae (= Haag) apud Petrum Columesium 1667. - Edizione critica di F. SALOMON, Weimar 1910; H. BREßLAU (a cura di), *Severinus von Monzambano: Über die Verfassung des deutschen Reiches*, 1922; ultima edizione in ordine di tempo di H. DENZER, Reclam vol. 966, 1976.

⁽⁵⁹⁾ J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. II, Stuttgart 1730, 543.

⁽⁶⁰⁾ O. FRANKLIN, *Das deutsche Reich nach Severinus von Monzambano*, 1872; J. JASTROW, *Pufendorfs Lehre von der Monstrosität der Reichsverfassung*, *Zeitschr. f. preuß. Geschichte und Landeskunde* 19 (1882) 333; B. BÖRNER, *Die Lehre Pufendorfs von der beschränkten Monarchie. Ein Beitrag zur Geschichte des Souveränitätsgedankens*, in: *ZgStW* 110 (1954) 511; H. WELZEL, *Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs*, 1958; L. KRIEGER, *The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law*, London-Chicago 1965; E. WOLF, *Samuel Pufendorf*, in: *Große Rechtsdenker*, 1963⁴, 311; H. DENZER, *Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf*, 1972; dello stesso autore, *Pufendorf*, in: *Klassiker des politischen Denkens*, vol. 2, 1974³, 27; dello stesso autore, *Nachweis zur Übersetzung* (nt. 58); N. HAMMERSTEIN, *Pufendorf*, in: *Staatsdenker*;

alquanto tradizionale (introduzione storica, origine dell'Impero, sue componenti, imperatore ed elezioni imperiali, posizione giuridica dell'imperatore, forma dell'Impero, energie e difetti dell'Impero, ragion di stato dell'Impero), si nasconde una serie di riflessioni di storia e di teoria dello stato. Il nucleo risiede nel 5° e nel 6° capitolo, nell'analisi della posizione dell'imperatore e nella discussione dei limiti apposti all'azione imperiale (capitolazioni elettorali, leggi fondamentali, consuetudini locali dell'Impero e diritti dei ceti) ⁽⁶¹⁾ e nel celebre passaggio sulla *forma imperii*. Pufendorf abbandonava la teoria aristotelica delle forme di governo, e respingeva anche quella dello *status mixtus* ⁽⁶²⁾, perché inconciliabile con la sua idea di una sovranità indivisibile. Per lui la discussione sulla *forma imperii* era un problema apparente, non essendo, secondo lui, possibile definire un « corpo irregolare » come l'Impero ⁽⁶³⁾. La formulazione usata nella prima edizione, *irregulare aliquod corpus et (tantum non) monstro simile* ⁽⁶⁴⁾, poi ammorbidita e infine eliminata, divenne il centro della discussione ⁽⁶⁵⁾. Essa suscitò più attenzione di quanto fosse nelle intenzioni dell'autore; il punto essenziale, per Pufendorf, stava nella descrizione dell'Impero come una *civitas composita*, un *systema*

E. KLEIN, *Samuel Pufendorf und die Anfänge der Naturrechtslehre*, in: *Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986*, vol. 1, 1986, 414-439; D. WILLOWEIT, *Pufendorf*, HRG IV, 105-109.

⁽⁶¹⁾ G. KLEINHEYER, *Die kaiserlichen Wahlkapitulationen*, 1968; CH. LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, passim; ROECK (nt. 40), passim.

⁽⁶²⁾ Così già PUFENDORF, *De rebus gestis Philippi, Amyntae filio*, in: *Dissertationes Academicæ Selectiores*, Uppsala 1677; anche in *Jus Naturæ et Gentium libri octo*, con note di HERTIUS, Frankfurt 1716, Lib. VII, Cap. 5, §§2, 14, 15 con la proposta di sostituire « mixtus » con « irregularis ». A questo proposito KRIEGER (nt. 60) 153-264.

⁽⁶³⁾ S. PUFENDORF, *Dissertatio de Republica irregulari*, Heidelberg 1668 (Resp. H. SIBRAND di Rostock), anche come *Disquisitio de Republica irregulari Ad Severini Monzambano Cap. VI de Forma Imperii Germanici*, Ad exemplar Londinese, 1669.

⁽⁶⁴⁾ Cap. VI, § 9.

⁽⁶⁵⁾ R. KOSER, *Brandenburg-Preußen in dem Kampfe zwischen Imperialismus und reichsständischer Libertät*, HZ 96 (1906) 196; H. QUARITSCH, *Staat und Souveränität*, 1970, 402 nt. 29. Scettico sul riferimento a BARTOLO ora ROECK (nt. 40) 26 A. 2 con argomenti a mio parere convincenti. Infatti dice PUFENDORF, *Dissertatio* (nt. 63) § 22 stesso che la denominazione è « mostruosa » per una forma estremamente irregolare « non usuale ».

aliquod plurium civitatum ⁽⁶⁶⁾, ovvero un sistema di entità statali sovrane che nel loro insieme costituivano un organismo unitario. Da questo insieme risultava un modello intermedio, « fluttuante », fra monarchia e confederazione, il cui presidente godeva ancora di talune prerogative monarchiche.

Il modello non versava in ottime condizioni di salute. Ciò valeva anzitutto nel quadro delle relazioni internazionali, in cui si facevano dolorosamente sentire la mancanza di un governo centrale, la diffidenza reciproca dei ceti, la debolezza della difesa dei confini dell'Impero e l'influenza di estranei sulla dieta imperiale. Ciò valeva però anche per la situazione interna, la lentezza della giustizia, il difettoso funzionamento della dieta imperiale, le lacune dell'amministrazione tributaria e l'assenza di un governo imperiale. Dopo tale elenco di malattie dell'Impero si formulavano, in chiusura, le proposte di cura — tenendone presente gli « interessi » (*Ratio status imperii*). Se si paragonano le cure proposte con quelle ipotizzate da altri autori, come nelle « Riflessioni su come assicurare... nell'Impero *Securitas publica interna et externa* » di Leibniz (1670), emerge un ampio consenso in materia. È probabile che tali idee fossero diffuse in vaste cerchie, dato che la potenza francese, fondata su un governo centralizzato, appariva particolarmente minacciosa in quegli anni, dimostrando l'effettività di uno stato assoluto a fronte di un Impero ostinatamente immobile.

Le nostre affermazioni trovano fondamento in due scritti di diverso rilievo. In contemporanea con il « Monzambano » apparve il *Tractatus Juris Publici de vera et varia Ratione Status Germaniae Modernae* di Johann Wolfgang Textor ⁽⁶⁷⁾. I due scritti, confezionati in maniera indipendente, esprimono opinioni identiche su tutte le questioni di maggiore importanza. Entrambi deducono la loro « Ragion di Stato » dalla situazione costituzionale dell'Impero successiva al 1648; entrambi si astengono dall'aderire a posizioni estreme (Reinking, Chemnitz) e rilevano in maniera abbastanza simile una serie di mancanze in tema di politica interna ed estera: la mancanza

⁽⁶⁶⁾ Così anche la *Dissertatio* (nt. 63) § 6: « Ad composita referimus sistemata civitatum ».

⁽⁶⁷⁾ M. STOLLEIS, *Textor und Pufendorf über die Ratio Status Imperii im Jahre 1667*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 441-463.

di un governo imperiale effettivo, di un esercito stabile e di un'amministrazione finanziaria evoluta, la conflittualità confessionale e territoriale, la lentezza della giustizia, la flemma mostrata nei confronti della minaccia turca ⁽⁶⁸⁾ ecc. Il trattato di Textor è dunque la prova testuale che l'originalità di « Monzambano » non risiedeva nelle sue tesi, ma nel fatto che egli fosse riuscito, al momento opportuno, a formulare in maniera brillante e provocatoria opinioni diffuse.

Indizio ulteriore è rappresentato da una disputa tenuta a Halle nel 1700, sotto la supervisione di Jakob Brunnemann, e che da lui prende il nome ⁽⁶⁹⁾. Anche qui si enuclea la concreta ragion di stato dell'Impero, definendola *Prudentia promovendi juxta Regulas Politicas quod Germaniae utile, & vicissime medio tollendi, quod ei notabili nocumento est* ⁽⁷⁰⁾. Dopo le premesse letterarie e definitorie di prammatica, in cui sono citati autori italiani (Settala, Boccalini, Ammirato), francesi (Naudé) e tedeschi (Clapmar, Efferen, Chemnitz, Pufendorf e — con particolare ammirazione, anche se gli si attribuisce ingenuità politica — Textor), si passa a riflessioni sulla situazione costituzionale imperiale. Il problema principale, sostiene Brunnemann, risiede nella paralisi politica di imperatore e Impero, nei conflitti cetuali e nella discordia confessionale, nelle manchevolezze della giustizia e nella cattiva amministrazione finanziaria. Dopo un'analisi critica delle proposte di riforma dei suoi predecessori, pone in luce — richiamandosi al già citato « tacitista » e politico Christoph Forstner — la necessità della tolleranza religiosa, dell'incremento dei commerci e dell'introduzione di limiti alla libertà di spostamento, fonte di sperperi, dei tedeschi ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. a questo proposito G. W. LEIBNIZ, addottorato da TEXTOR a Altdorf nel 1667, *Bedencken Welchgestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens im Reich iezigen Umbstaenden nach auf festen Fuß zu stellen* (1670), in: Akademie-Ausgabe IV-1, 133-207.

⁽⁶⁹⁾ J. BRUNNEMANN, *Dissertatio de Ratione Status Imperii Germanici*, in: dello stesso autore, *Jurisprudentia publica*, Halle 1701 (anche in traduzione tedesca in LÜNIG, Reichsarchiv, Pars generalis, 2. Th. § 3).

⁽⁷⁰⁾ J. BRUNNEMANN, *Examen juris publici*, Halle 1710, Lib. VI, Cap. III.

⁽⁷¹⁾ W. TREUE, *Zum Thema der Auslandsreisen im 17. Jahrhundert*, Arch. f. Kulturgesch. 35 (1953) 199-211; dello stesso autore, *Zum Thema der Auslandsreisen im 18. und 19. Jahrhundert*, Arch. f. Kulturgesch. 35 (1953) 328-333; H. KÜHNEL, *Die adlige*

Per quanto strettamente attiene alla costituzione imperiale, non si ritiene più possibile un capovolgimento della situazione. Essa è ormai quel *Systema foederatarum rerumpublicarum* teorizzato da Pufendorf, un sistema da accettare in quanto tale, anche se è possibile renderlo, in dettaglio, più funzionale.

Il libro di Pufendorf fu un sensazionale successo e diede vita a un'ondata di scritti in adesione o critica ⁽⁷²⁾. La discussione verteva sulle questioni della forma di stato e della sovranità dell'insieme, ossia di quel *systema civitatum foederatarum*. Il terribile *monstrum* fece molte vittime, e fece concentrare l'attenzione sul fatto che quel che premeva era ora l'emancipazione della pubblicistica imperiale dai modelli aristotelici e il raggiungimento di un nuovo modello realistico di costituzione imperiale. L'intensità della reazione suscitata da « Monzambano » può interpretarsi in vari modi. Il patriottismo imperiale si ribellava all'idea di far parte di un « monstrum »; il tono sferzantemente ironico del luterano Pufendorf feriva i cattolici; gli aristotelisti si indignavano per l'arrogante rifiuto delle antiche categorie; tutti temevano che la nuova teoria del *systema* — per lo più da identificare con la confederazione (*foedus*) — avesse conseguenze destabilizzanti per l'Impero. Il concetto di sovranità di Bodin era per molti il collante in grado di evitare il frantumarsi dell'Impero in piccole confederazioni, anche se si era consapevoli che i caratteri essenziali della teorizzazione bodiniana non erano applicabili all'Impero, né dal punto di vista dell'imperatore, né da quello dei ceti. Soltanto nel XVIII secolo si cominciò ad accettare anche dal punto di vista teorico l'idea dell'irregolarità del « sistema imperiale ». Rimase aperta la questione della titolarità della sovranità, pur se non più inquietante come prima: « la Germania è retta 'alla tedesca' » (J.J. Moser) ⁽⁷³⁾. Non era davvero solo una formula scherzosa, ma la resa della teoria dello stato dinanzi ad una realtà troppo intricata.

Cavaliers-Tour im 17. Jabrbundert, in: Jahrb. f. Landeskunde Niederösterreichs, NF 36 (1964) 364 ss.

⁽⁷²⁾ Dettagli in F. PALLADINI, *Discussioni seicentesche su Samuel Pufendorf. Scritti latini: 1663-1700*, Bologna 1978; ROECK (nt. 40) 36-64 sugli scritti di F.C. BRÜGGEMANN, J.U. ZELLER, J.B. MULTZ, Ph.A. OLDENBURGER, M. SCHOOCK, J.L. PRASCH, Ch. v. TEUTENBURG, J.V.V. RELFENDS (ROSENFELD), G.W. LEIBNIZ, U. OBRECHT, K. SCHARSCHMID e J.G. v. KULPIS tra il 1667 e il 1682.

⁽⁷³⁾ J.J. MOSER, *Neues Teutsches Staatsrecht*, vol. I, Stuttgart 1766, 550.

3. *Leibniz.*

Di rinomanza analoga a quella del « Monzambano » di Pufendorf gode il già citato scritto di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), *De jure Suprematus ac Legationis Principum Germaniae*. La questione principale, al congresso di pace di Nimega (1678) era, come scriveva in altro contesto lo stesso Leibniz ⁽⁷⁴⁾, « se i principi dell'Impero abbiano il diritto di inviare ambasciatori a Nimega e se tali ambasciatori debbano esser trattati alla stessa stregua di quelli di re ed elettori, e dei principi d'Italia ». Leibniz risolveva positivamente la questione del diritto di legazione dei principi imperiali, a favore della casa di Brunswick-Lüneburg, di cui era al servizio, ma in tale contesto formulava pure « un sistema tutto nuovo della costituzione imperiale tedesca » ⁽⁷⁵⁾. La novità risiedeva essenzialmente nella distinzione, tracciata da Leibniz, fra ceti titolari dell'autorità territoriale (*superioritas territorialis*) e ceti che potevano in aggiunta arrogarsi vere e proprie porzioni di sovranità (*suprematus*), in quanto capaci di agire sul piano internazionale, e pertanto sullo stesso piano di imperatore e principi elettori (cap. X-XIV). Si trattava di una distinzione indubbiamente di natura politica: non era possibile porre, nella realtà dei fatti, sullo stesso piano i grandi principi dell'Impero, esclusi dal collegio degli elettori, con piccoli e microscopici *Reichsstände* privi di peso politico. La tesi incontrò tuttavia l'opposizione di imperatore, principi elettori e Francia, ed anche dal punto di vista teorico provocò più dubbi di quanti contribuì a risolverne ⁽⁷⁶⁾. Quali i criteri materiali che sovraintendevano all'attribuzione dello *Ius Suprematus*? Esisteva una sovra-

⁽⁷⁴⁾ *Entretien de Philaréte et d'Eugène sur la question du temps, agitée à Nimwege; touchant le droit d'Ambassade des Electeurs et Princes de l'Empire*, Duisburg 1678, 2. Cfr. anche L. KNABE, *Wandlungen der Tendenz in Leibniz' Bearbeitungen des « Entretien » (1677-1691)*, in: Festg. f. F. Hartung, 1958, 205; ROECK (nt. 40) 133 nt. 24, 25.

⁽⁷⁵⁾ PÜTTER I, 249. Nuovo materiale sul pensiero politico imperiale di LEIBNIZ ora in *Politische Schriften*, vol. 3, 1677-1689, a cura del Zentralinst. f. Philosophie an der Ak. d. Wiss. der DDR, 1986, Nr. 1-10.

⁽⁷⁶⁾ A mio parere esagerato H.P. SCHNEIDER, in: Staatsdenker 208: « Con questa suddivisione della *summa potestas* in diversi livelli di potere politico e in campi correlati di attività statale Leibniz era sulla base del suo concetto funzionale di sovranità non solo arrivato a una teoria della separazione dei poteri federativa ma ben oltre la teoria della federazione di stati aveva dato vita a nuovo impulsi di pensiero per l'attività unificata

nità graduata a seconda del potere politico? Lo *Ius Suprematus* spettava a tutte le case rappresentate nel consiglio dei principi dell'Impero?

La vivace reazione a tale tentativo dimostra che si era toccato un punto dolente (77). A insorgere contro Leibniz furono in particolare autori del Brandeburgo elettorale (G. v. Jena, H. Henniges). Il fatto che tale tesi non si affermasse non ne inficia l'originalità: essa risiede sostanzialmente nella « formulazione di una teoria dello stato federale orientata in senso cetuale » (78), alquanto vicina all'idea di Pufendorf di una « federazione » di stati indipendenti (79), anche nel fatto che pure Leibniz in ultima analisi ribadiva il carattere statale dell'Impero, per evitare interpretazioni centrifughe estreme.

III. *Le università.*

Uno sguardo al periodo storico che va dalla Pace di Praga (1635) alla fondazione dell'Università di Halle (1692) pone in risalto il dato che i migliori scritti sulla costituzione imperiale appartengono ad autori non provenienti da facoltà giuridiche. Chemnitz era consigliere in Svezia; Conring professore di medicina e politica; Pufendorf professore di diritto di natura e internazionale in una facoltà filosofica; Leibniz consigliere di Hannover e bibliotecario. Tre di loro si servirono di uno pseudonimo, per poter scrivere liberamente. Il fenomeno è presente anche al di fuori del campo giuridico, e in altri paesi. I grandi innovatori, da Copernico, Galilei, Bacone,

delle potenze europee e in questo modo promosso decisamente la scienza del diritto internazionale positivo ».

(77) J.G. KULPIS, *De legationibus statuum Imperii*, Gießen 1679, in: J. SCHILTER (a cura di), *Dissertationum academicarum volumen*, Straßburg 1710; H. HENNIGES, *Discursus de jure legationibus statuum imperii*, Eleutheropoli 1701; AN. (=G. v. JENA), *Notae & Animadversiones in Caesarini Fuerstenerii Tractatum*, Germanopoli 1682; AN. (=H. HENNIGES), *Discursus de Suprematu adversus Caesarinum Fürstenerium*, Hyetopoli ad Istrum 1687; M. JUNGKHER, *De legationibus summorum imperiorum libellus*, 1688; H. v. COCCEJI, *Juris publici prudentia*, 1700², Cap. XXI, 8. A questo proposito L. KNABE, introduzione a LEIBNIZ, *Akademie-Ausgabe IV-2*, 4-11.

(78) SCHNEIDER (nt. 76) 210.

(79) ROECK (nt. 40) 43.

Spinoza, Hobbes, Cartesio e Pascal, sino a Leibniz, avevano rapporti irregolari con l'università, se non la evitavano del tutto ⁽⁸⁰⁾.

Nella prassi amministrativa e di governo dell'assolutismo territoriale tedesco era ricercato non l'innovatore geniale quanto il sistematico, il perito attento e il pratico. La situazione esterna dopo la guerra dei Trent'anni imponeva umiltà. Le condizioni materiali di molte università erano catastrofiche ⁽⁸¹⁾. Alcune riuscirono a condurre una qualche forma di attività, ma furono presto di nuovo minacciate dalla guerra (Heidelberg dal 1685, Strasburgo dal 1681). Alcune università minori introdussero a malincuore lo *ius publicum* e non acquistarono grande rilevanza in materia prima del 1700 (Königsberg, Wittenberg, Basilea, Rostock, Duisburg); in talune antiche università l'introduzione della nuova materia era ostacolata dal loro celebre conservativismo (Colonia, Lipsia). In altre si era presto dissolto l'entusiasmo del primo momento. Altdorf, ad esempio, non conseguì più, nel campo, la notorietà ottenuta in origine ⁽⁸²⁾. A Helmstedt, nella seconda metà del XVII secolo, teologia, filosofia e politica avevano un risalto ben maggiore della giurisprudenza. Ad ogni modo, da lì provennero Ludolph Hugo (ca. 1630-1704), rilevante per lo sviluppo della teoria dello stato federale ⁽⁸³⁾, e il successore di Conring, Johann Werlhof (1660-

⁽⁸⁰⁾ N. HAMMERSTEIN, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, HZ 241 (1985) 287-328; WIEACKER, 281; G. KANTHAK, *Der Akademiegedanke zwischen utopischem Entwurf und barocker Projektmacherei*, 1987, in particolare 67 ss.

⁽⁸¹⁾ R.J.W. EVANS, *German Universities after the thirty years war*, in: *History of Universities*, vol. I, Avesbury 1981, 169 ss.

⁽⁸²⁾ Tra i pubblicisti oltre a J.W. TEXTOR (su di lui vedi sotto p. 302) e al politologo J.P. FELWINGER (1616-1681; cfr. le sue *Dissertationes Politicae*, Nürnberg 1666) ora anche da ricordare JOHANN CHRISTOPH WAGENSEIL (1633-1705). Egli fu a partire dal 1667 professore di diritto pubblico e storia, poi nel 1673 di lingue orientali, infine nel 1697 del diritto ecclesiastico. Cfr. E. SCHRÖDER, ADB 40 (1896) 481-483 e H. LIERMANN, *Juristen in Altdorf*, in: H.C. RECKTENWALD (a cura di), *Gelehrte der Universität Altdorf*, 1966, 61-76.

⁽⁸³⁾ L. HUGO, *De statu regionum Germaniae et regimine principum summae Imperii reipublicae aemulo*, 1661; dello stesso autore, *De abusu appellationum tollendo ... consultatio*, 1662 (2^a ed. Frankfurt a. M. 1706). Su di lui LANDSBERG III/1, 40 e note pag. 20 s. con riferimenti alla fine del XIX secolo (BRIE, TREITSCHKE, JASTROW, GIERKE).

1711) ⁽⁸⁴⁾, continuatore sia della geografia politica iniziata da Conring ⁽⁸⁵⁾ che della sua *prudencia civilis*, ridefinita, con terminologia tipica dell'epoca, *prudencia iuris publici* ⁽⁸⁶⁾.

1. *Wittemberg, Rinteln, Herborn, Duisburg, Königsberg.*

Volgiamoci anzi tutto ad alcune università protestanti minori. Esse ebbero gravi difficoltà a riprendere le attività dopo la guerra e continuare quanto avviato prima del 1620, in particolare nel campo dello *ius publicum*.

Wittemberg riprese l'insegnamento del diritto pubblico solo nel XVIII secolo. Nel XVII vi insegnò sì il noto Caspar Ziegler (1621-1690), ma la sua specialità era il diritto ecclesiastico. Per il XVIII secolo deve menzionarsi Dietrich Hermann Kemmerich (1677-1745), con la sua *Introductio ad Jus publicum Imperii Romano-Germanici* ⁽⁸⁷⁾, un ampio trattato, redatto alla maniera di Halle, ossia con vaste disquisizioni sulla storia dell'Impero, articolato secondo lo schema membra/caput e trattante, in modo insolito, anche il diritto privato dei *Reichsstände*. Di maggior rilievo Caspar Heinrich Horn (1657-1718), allievo di Samuel Stryk, con il suo *Juris publici Romano-Germanici ejusque prudentiae liber unus* ⁽⁸⁸⁾: l'opera fu positiva-

⁽⁸⁴⁾ EISENHART, ADB 42 (1897) 15 s.; W. KUNDERT, *Katalog der Helmstedter juristischen Disputationen, Programme und Reden 1574-1810*, 1984, 148. Sulla situazione a Helmstedt dopo il 1650 cfr. A. BEHSE, *Die juristische Fakultät der Universität Helmstedt im Zeitalter des Naturrechts*, 1920; A. SCHIKORA, *Die Spruchstätigkeit an der Juristenfakultät zu Helmstedt*, 1973.

⁽⁸⁵⁾ J. WERLHOF, *Notitiae S.R.I. enucleatae et in succinctas theses memoriales digestae*, specimen, 2 voll., Helmstedt 1695. A questo proposito A. SEIFERT, *Conring und die Begründung der Staatenkunde*, in: *Conring* (nt. 43), 201 ss.

⁽⁸⁶⁾ J. WERLHOF, *Juris publici enucleati* cap. I, II, Helmstedt 1706 (a questo proposito KUNDERT, [nt. 84] 148 ss.). Quali titoli di opere parallele vedi ad esempio J. Th. Sprenger, *Jurisprudencia publica*, Frankfurt 1659; B.G. STRUVE, *Juris publici prudentia*, Jena 1712, H. COCCEJI, *Jurispublici prudentia*, Frankfurt/O. 1695.

⁽⁸⁷⁾ D.H. KEMMERICH, *Introductio*, Wittenberg 1721 (2^a ed. Wittemberg 1744). A questo proposito J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, III, 1734, 792 ss., 794 ss. Informazione biografica in ADB 15, 599.

⁽⁸⁸⁾ Berlin 1707 (2^a ed. Halle 1725). Su di lui PÜTTER I, 355-358; MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, III, 1734, 1047-1055; LANDSBERG III/1, 116 s., note 68; LIEBERWIRTH (sopra 143), 20 s. « Solo verso il 1712 sotto Kaspar Heinrich Horn il diritto costituzionale avanzò a corso ordinario ».

mente valutata dai contemporanei, in particolare per lo stile scarno e articolato della trattazione, in 66 capitoli, per le nette demarcazioni tracciate fra diritto pubblico, geografia politica e teoria della ragion di stato (cap. I, §§ 23 ss.), e forse anche per la disposizione favorevole ai principi elettori. Non a caso Johann Peter Ludewig, in seguito professore a Halle, avrebbe fatto oggetto delle sue lezioni il libro di Horn⁽⁸⁹⁾. Johann Balthasar Werner (1675-1742), contemporaneo di Horn, che insegnò dal 1701 al 1729 diritto a Wittemberg, pubblicò un libro su diritto naturale e delle genti⁽⁹⁰⁾, e tenne anche lezioni di diritto statale⁽⁹¹⁾, nell'insieme non ebbe un ruolo di rilievo nel diritto pubblico.

Prive di rilievo, in tale periodo, anche le piccole scuole di *Rinteln* e *Herborn*. L'«Academia Ernestina» luterana, dapprima con sede a Stadthagen, poi a Rinteln (1620-1809), aveva avviato l'insegnamento dello *ius publicum* con il già menzionato Heinrich Christian von Griesheim⁽⁹²⁾: con la guerra incontrò tuttavia una serie di difficoltà teologiche. Una volta riprese le attività, i suoi esponenti Heinrich Ernst Kestner (1671-1723), Friedrich Ulrich (1691-1764) e Friedrich Wilhelm Pestel (1724-1805) si inseriscono nella scia di Halle e Gottinga⁽⁹³⁾. Friedrich Ulrich Pestel ad esempio utilizzava, nelle sue lezioni, il manuale di Heinrich Cocceji.

Herborn, scuola riformata (1586-1806), ebbe una sua fioritura, nella fase iniziale, grazie a Johannes Althusius (1586-1604) e Johann Heinrich Alsted (1588-1638): in seguito decadde, nel corso della Guerra dei Trent'anni, per non raggiungere più rilevanza sovrare-

(89) J.P. LUDEWIG, *Singularia iuris publici*, Halle 1730.

(90) J.B. WERNER, *Elementa iuris naturae et gentium*, Leipzig 1704 (2ª ed. 1720).

(91) A. TIMM, *Die Universität Halle Wittenberg*, Frankfurt a. M. 1960, 37.

(92) Vedi sopra p. 295. La letteratura su Rinteln si trova in L. BOEHM, *Handlexikon*, 315. Come espressione interessante di un partecipante è da valutare H.E. KESTNER, *Rintelium crescens et decrescens, h. e. de origine, progressu, fatis et statu universitatis Rinteliensis sciagraphia*, Rinteln 1703.

(93) H.E. KESTNER, *Diss. LXXVIII decisiones ex iure publico depromtas sistens*, Rinteln 1713; dello stesso autore, *Diss. XXV selectas ex iure publico conclusiones exhibens*, Rinteln 1721; F.U. PESTEL, *Programma iuris publici prudentiam in academiis esse docendam*, Rinteln 1721; F.W. PESTEL, *Oratio de damnis ex neglectu iuris publici in civitates redudantibus*, Leiden 1763. Su KESTNER e i due PESTEL cfr. W. HÄNSEL, *Catalogus Professorum Rinteliensium*, Rinteln 1971, nr. 61, 64, 72. Elenco delle opere in JÖCHER-ADELUNG, III (1810) 273-280; STRIEDER (1787) 52 ss.; v. SCHULTE, ADB 15 (1882) 664.

gionale, non essendole stato riconosciuto il diritto di rilasciare i gradi accademici ⁽⁹⁴⁾.

L'università di *Duisburg* (1655-1818) non ebbe grandi possibilità di sviluppo, a causa della sua particolare posizione di università riformata in territorio cattolico ⁽⁹⁵⁾. Non risulta che vi sia stato insegnato continuativamente il diritto pubblico, anche se Everhard Otto (1685-1756), che si acquistò fama ad Utrecht, vi insegnò negli anni fra il 1714 e il 1720 ⁽⁹⁶⁾. Nel 1668 Heinrich Mumsen (professore di etica e politica dal 1665 al 1686) insegnò privatamente a Duisburg il diritto pubblico. Solo dal 1729 furono stabilmente introdotte le discipline del diritto di natura e internazionale e del diritto pubblico, grazie a Jakob Eck (1693-1757), che tenne corsi di *ius publicum* e di « principato tedesco » alla maniera di Seckendorff dal 1721 al 1735, a J.A.G. Pagenstecher (dal 1749 al 1757), a Johan Philipp von Carrach (dal 1764 al 1768) e, infine, a Eduard Hagemann (1784-1796) ⁽⁹⁷⁾. Ciò nonostante Duisburg rimase poco nota,

⁽⁹⁴⁾ J. H. STEUBING, *Geschichte der Hohen Schule Herborn*, Hadamar 1923; G. MENK, *Die Hobe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Calvinismus im Zeitalter der Gegenreformation*, 1981; dello stesso autore, *Die Hobe Schule Herborn im 16. und 17. Jahrhundert*, Festschrift Herborn 1984. Specialmente per quanto riguarda la formazione dei giuristi ora G. SCHMIDT VON RHEIN, *Zur Geschichte der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Hohen Schule in Herborn*, ZRG GA 103 (1986) 263-275 (265s.).

⁽⁹⁵⁾ T. AHRENS, *Aus der Lehr- und Spruchstätigkeit der alten Duisburger Juristenfakultät*, Duisburg 1962; H. JEDIN - G.V. RODEN, *Die Universität Duisburg*, Duisburg 1968.

⁽⁹⁶⁾ PÜTTER II, 260; LANDSBERG III/1, 173-175, note 117 ss.; TEICHMANN, ADB 24 (1887) 747. Sono da rilevare *De Civitatibus immediatis, von denen Reichsständen*, Duisburg 1716; *Diss. De abusu legum Romanorum in iure publico*, Duisburg 1718. Il suo commento al diritto naturale di PUFENDORF (Utrecht 1728, 1738, Leiden 1769) e la sua « Staatenkunde » importante per lo sviluppo della statistica europea (*Notitia praecipuarum Europae rerum publicarum*, Utrecht 1726, 4ª ed. Utrecht 1739) sono già da attribuirsi al periodo di Utrecht.

⁽⁹⁷⁾ Di CARRACH sono tutte le traduzioni di HIPPOLITHUS A LAPIDE (vedi sopra p. 240) del *Tractatus iuris publici de exentionibus territorium Germaniae*, Ulm 1752; *Diss. iur. Publ. De interpretatione legum imperii fundamentalium, imprimis monetarium, secundum analogiam cum superioritate territoriali*, Halle 1752; *Reichsgrundgesetze und observanzmäßiger Bericht von der Reichsacht*, Halle 1758. E. HAGEMANN, *Oratio de perfecti doctoris academici juris publici officio difficillimo*, Leiden 1801.

a causa dell'esiguo numero di studenti, e, per quanto inerisce al diritto pubblico, fu messa in ombra da Halle e Gottinga.

Altrettanto scomoda la posizione geografica dell'Università Albertus di *Königsberg* (1544-1944). Ben poca importanza riveste per il diritto pubblico del periodo ⁽⁹⁸⁾. Anche *Basilea*, diversamente che nel XVI e nel primo XVII secolo, non è più sede, fra il 1650 e il 1700, di discussione pubblicistica. Le lezioni regolari di *ius publicum* iniziano nel 1706 (J.J. Battier, J. Wettstein, F. Christ, J. R. v. Waldkirch, J.R. Iselin) ⁽⁹⁹⁾, prendendo spunto dalla letteratura di Halle, e in seguito da quella di Gottinga.

2. Jena, Marburgo, Gießen, Strasburgo, Tubinga.

All'inverso, si ebbe una rinascita alquanto precoce della cultura pubblicistica soprattutto nelle università che già prima della Guerra dei Trent'anni avevano coltivato con una certa intensità il diritto pubblico. Fra queste, come sempre, Jena e Strasburgo, Marburgo, Gießen e Tubinga.

Jena, che era uno dei luoghi di nascita dello *ius publicum* ⁽¹⁰⁰⁾, rapidamente apertasi agli influssi europeo-occidentali, nella seconda metà del XVII secolo divenne « università d'avanguardia del preilluminismo e della scienza storica tedesca » ⁽¹⁰¹⁾. Nel 1674 già si dava

⁽⁹⁸⁾ G. v. SELLE, *Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen*, 2^a ed. Würzburg 1956; W. HUBATSCH, *Die Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. in der deutschen Geistesgeschichte 1544-1944*, in: *Deutsche Universitäten im Osten*, Köln-Opladen 1964, 9-39. Da notare in ogni caso G. SCHULZE (1676-1738), *Anleitung zu dem iure publico des H. R.R. Teutscher Nation in beliebter Kürze zur Instruction aller Lehrbegierigen verfasst*, Jena 1710. Cfr. sull'insegnamento in generale e sul giurista di Königsberg R.F. v. SAHME in particolare STEVEN LESTITION, *The Teaching and Practice of Jurisprudence in 18th Century East Prussia*, in: *Ius Commune* 16 (1989) 27 ss.

⁽⁹⁹⁾ A. STAEHELIN, *Geschichte der Universität Basel 1632-1818*, Basel 1957, 283 ss.; K. MOMSEN, *Auf dem Wege zur Staatssouveränität. Staatliche Grundbegriffe in Basler juristischen Doktordisputationen des 17. und 18. Jahrhunderts*, Bern 1970; M. BULLINGER, *Öffentliches Recht und Privatrecht*, 1968, 22.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi sopra p. 89.

⁽¹⁰¹⁾ O. FEYL, *Jena als Avant-Universität der deutschen Frühaufklärung und Geschichtswissenschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, in: *Wissenschaftliche Annalen zur Verbreitung neuer Forschungsergebnisse* 6 (1957) 83-91; dello stesso autore, *Deutsche und europäische Bildungskräfte der Universität Jena von Weigel-bis Wolff*, *Wiss. Zeitschr. d. Schiller-Universität* 6 (1956/57) 27 ss.

lettura di Grozio, e un decennio più tardi divengono stabili le lezioni sul diritto di natura e delle genti. Il diritto pubblico è insegnato prima da Gottfried Fibig (1612-1646) e poi da Johann Volkmar Bechmann (1624-1689) ⁽¹⁰²⁾; diritto feudale, diritto privato nei principati e storia e diritto imperiale sono affidati a Burkhard Gotthelf Struve (1671-1738) ed a Christian Gottlieb Buder (1673-1763) ⁽¹⁰³⁾. La forte propensione verso la storia, in particolare grazie a Bose e Sagittarius, si propagò, tramite allievi e seguaci di Bose, anche alla scienza giuridica jenese ed al primo professore di diritto pubblico della neonata Halle (Christoph Cellarius), così che Jena deve ritenersi tanto un precedente necessario quanto un importante alleato dell'ascesa di Halle dal 1694 ⁽¹⁰⁴⁾.

Per Marburgo e Gießen sono degni di nota Justus Sinolt detto Schütz ⁽¹⁰⁵⁾, Johann Nicolaus Hertius (1652-1710) ⁽¹⁰⁶⁾ e Johann Georg Kulpis (1652-1698) ⁽¹⁰⁷⁾. Hertius continuava, con i suoi *Elementa prudentiae civilis* del 1689, la tradizione trattatistica della politica classica: discuteva infatti, partendo dallo stato di natura, la nascita degli Stati, la sovranità, le forme di governo, l'ascesa e la decadenza degli Stati, in aggancio a Conring. In questo modo, in un periodo in cui la politica aristotelica andava perdendo terreno, gli riuscì di preservarne i contenuti, riversandoli nello schema moderno di una « teoria generale dello stato ». Egli si è anche occupato, a prescindere dalla sua passione per la ricerca sulle massime giuridiche, della composizione fra autorità territoriale e Impero ⁽¹⁰⁸⁾, e di diritto

⁽¹⁰²⁾ PÜTTER I, 269 s.; II, 238, 245.

⁽¹⁰³⁾ Su entrambi vedi sotto p. 398.

⁽¹⁰⁴⁾ N. HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972, 95 s.

⁽¹⁰⁵⁾ J. SINOLT noto come SCHÜTZ, *Collegium publicum de Statu Rei Romanae*, I, Marburg 1640, II Gießen 1653 (2^a ed. con note di K. SCHARSCHMID, Frankfurt 1682). Su SINOLT vedi sopra p. 266. Su Gießen P. MORAW, *Kleine Geschichte der Universität Gießen*, 1607-1981, 1982.

⁽¹⁰⁶⁾ J.N. HERTIUS, *Specimen prudentiae civilis*, 1703, Frankfurt 1712. - Su di lui PÜTTER I, 256; J. FRANK, ADB 12 (1880) 239 con forte accento sui lavori riguardanti i detti; LANDSBERG III/1, 62 s., note pag. 38; G. HERMANN, *Johann Nikolaus Hert und die deutsche Statutenlehre*, 1963; LINK, *Herrschaftsordnung*, passim. Manca un lavoro monografico su HERT.

⁽¹⁰⁷⁾ PÜTTER I, 254 s.; STINTZING-LANDSBERG II, 244 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ J.N. HERTIUS, *De superioritate territoriali*, 1682. a questo proposito LANDSBERG III/1, 63.

ecclesiastico ⁽¹⁰⁹⁾. Johann Georg Kulpis vanta solo gli inizi accademici a Gießen (1678-1683), in cui tuttavia si distinse come studioso di diritto pubblico, per il suo scritto sul diritto di legazione, per le sue lezioni su Grozio e per il commento al « Monzambano » di Pufendorf ⁽¹¹⁰⁾. Nel 1683 accettò una cattedra a *Strasburgo*: fu qui continuatore della tradizione, risalente a Georg Obrecht e perpetuata da Johann Heinrich Boecler e dal genero Ulrich Obrecht (1646-1701) ⁽¹¹¹⁾, che coniugava politica, scienza storica e diritto pubblico ⁽¹¹²⁾.

Johann Schilter (1632-1705) ⁽¹¹³⁾ si inserisce solo in parte in questa tradizione pubblicistica. Si tratta di una figura, per il suo ruolo nella teoria delle fonti e in quanto padre della storia giuridica tedesca ⁽¹¹⁴⁾, di primario rilievo ⁽¹¹⁵⁾. Tuttavia non ebbe seguito il suo trattato di diritto pubblico ⁽¹¹⁶⁾, probabilmente perché struttu-

⁽¹⁰⁹⁾ J.N. HERTIUS, *Tractatus iuris publici de Statuum Imperii R. G. jure reformandi juxta temporum seriem, compositionis sc. Passaviae et Pacis Westphalicae*, 1710, 2 ed. Gießen 1726, 3. ed. Gießen 1771.

⁽¹¹⁰⁾ J.G. KULPIS, *Dissertatio de legationibus statuum Imperii*, 1678, ampliata Gießen 1679; dello stesso autore, *Collegium Grotianum super jure belli ac pacis*, Frankfurt 1682 (1686, 1697, 1701, 1722); dello stesso autore, *In Sev. De Monzambano de statu Imperii Romano-Germanici liberum Commentarius*, Stuttgart 1687. - Sulla biografia completo B. ROECK, NDB 13 (1982) 280 ss.

⁽¹¹¹⁾ Su di lui KULPIS, *De Studio*, 1700², 58 s.; BREßLAU, ADB 24 (1887) 119-121; LANDSBERG, III/1, 45 s.

⁽¹¹²⁾ In J.G. KULPIS, *Dissertationum Academicarum Volumen*, cum praef. SCHILTERI, Straßburg 1705 cfr. in particolare II Reichsherkommen, V Ursprung und Stand des öffentlichen Rechts e IX Grotius.

⁽¹¹³⁾ LANDSBERG III/1, 55-62, note 32-37; EISENHART, ADB 31 (1890) 266-268.

⁽¹¹⁴⁾ WIEACKER, 207 s.; W. WIEGAND, *Studien zur Rechtsanwendungslehre der Rezeptionszeit*, 1977; dello stesso autore, *Zur Herkunft und Ausbreitung der Formel « Habere fundatam intentionem »*. Eine Vorstudie zur Rechtsquellen- und Rechtsanwendungslehre der Rezeptionszeit und des usus modernus, FS H. Krause 1975, 126-170; K. LUIG, *Universales Rechts und partikulares Rechts in den « Meditationes ad Pandectas » von Augustin Leyser*, in: *Diritto comune e Diritti Locali nella Storia dell'Europa* (Atti del Convegno di Varenna 1979), Milano 1980, 27.

⁽¹¹⁵⁾ Secondo LANDSBERG III/1, 56 avrebbe svolto « un compito nazionale tedesco, perché avrebbe reso possibile nelle fonti principali l'arginare lo straripante materiale recettivo e per la prima volta una vera trattazione scientifica del diritto privato tedesco ».

⁽¹¹⁶⁾ J. SCHILTER, *Institutionum Juris Publici Romano-Germanici*, Straßburg 1697 (questa la data del volume di Wolfenbüttel, diversamente LANDSBERG contro GIRAUD: 1696). La seconda ed. dell'opera contiene una compilazione delle *Leges fundamentales*.

rato secondo il vecchio schema espositivo. Schilter apriva, dopo la premessa (cap. I-III), con le categorie di persone, dal popolo alla nobiltà, per ascendere, servendosi delle note categorie di patria potestà, adozione e tutela, all'imperatore e ai *Reichsstände*. Il secondo libro è dedicato agli « oggetti » del diritto pubblico, il terzo a successione, possesso e trattati, il quarto a diete imperiali, tribunali imperiali, guerra e pace. Lo schema era non solo « civilistico » e antiquato, ma anche inidoneo, dato che separava la trattazione di materie che andavano raggruppate. A tale riguardo i colleghi di Schilter, Kulpis e Obrecht, si distinsero maggiormente in quanto pubblicisti.

Fra le facoltà più interessate al diritto pubblico v'era all'epoca anche *Tubinga*. Il *Collegium illustre*, accademia cavalleresca rimasta chiusa fra il 1628 e il 1653, dopo la riapertura non riacquistò il fascino che aveva esercitato fra il 1606 ed il 1628. Forse ciò non tornava a svantaggio dell'Università, che iniziò a segnalarsi nel diritto pubblico dalla metà del XVII secolo. Partito Christoph Besold, vi insegnò brevemente Nicolaus Myler von Ehrenbach (1610-1677), che ebbe durevole influsso attraverso i suoi scritti. Si segnala specialmente la sua dissertazione del 1641: un « diritto statale dei territori », un'analisi concisa e completa dei poteri di imperatore e *Reichsstände*, e della « autorità territoriale del principe », spirituale e temporale, in tutti i suoi risvolti giuridici ⁽¹¹⁷⁾. Nel 1654 Erich Mauritius (1631-1691) studiava a Tubinga: sarebbe poi passato a Heidelberg, dove nel 1659 diede lezioni private di diritto pubblico ⁽¹¹⁸⁾, per poi tornare a Tubinga nel 1660. Vi ha pubblicato, fino al 1665, numerosi saggi di diritto pubblico: fu uno

⁽¹¹⁷⁾ N. MYLER VON EHRENBACH, *De Statibus imperii Romano-Germanici. Eorumque origine, Privilegiis, Oneribus, ac exemptione*, Tübingen 1641 (più tardi come *Delineatio de Principum et Statuum I.R.G. praecipuis juribus*, Stuttgart 1656, 1658, 1659, 1671, 1685). A questo proposito KULPIS, *De Studio*², 1700, 37 s.; PÜTTER I, 223; EISENHART, ADB 23 (1886) 130.

⁽¹¹⁸⁾ E. MAURITIUS, *Dissertationes & Opuscula, De selectis Jurispublici, feudalis & privati argumentis conscripta ...* a cura di J.N. HERTIUS, Frankfurt-Wetzlar 1692 (2. ed. Straßburg 1724). Ivi nella prefazione una annotazione interessante di HERTIUS, il quale sostiene che MAURITIUS a Heidelberg avrebbe « Jus, quod vocant, Publicum docere ibi coepit ». A questo proposito STINTZING-LANDSBERG II, 239.

dei primi ad occuparsi di Hobbes e Pufendorf ⁽¹¹⁹⁾. Per l'ultimo terzo del XVII secolo si distingue, nel diritto pubblico, in particolare Gabriel Schweder (1648-1735) ⁽¹²⁰⁾. La sua *Introductio in Jus Publicum Imperii Romano-Germanici novissimum* (1681) fu un manuale universitario particolarmente amato, giungendo alla decima edizione (1733) ⁽¹²¹⁾. Dopo un'interessante premessa sulla qualificazione del diritto pubblico fra *Jurispublici prudentia*, teoria della ragion di stato e politica, forniva una solida introduzione alle leggi fondamentali dell'Impero, alla nascita e suddivisione dell'Impero (*pars generalis*), ed ai diritti di imperatore (I) e ceti (II), soffermandosi poi sui diritti di sovranità (*pars specialis*). Il giovane Johann Jakob Moser ha studiato anch'egli sullo schema di Schweder.

3. Heidelberg, Kiel, Greifswald.

Heidelberg, a cui abbiamo accennato trattando i rapporti con Tubinga mediante Erich Mauritius, era stata, prima della Guerra dei Trent'anni, il centro intellettuale di maggiore importanza dell'Umanesimo tedesco, della teologia riformata, della poesia neolatina e del pensiero politico. A seguito della conquista e distruzione della città da parte di Tilly, l'Università fu riaperta nel 1623 come cattolica, ma vi si tennero pochissime lezioni. Gustavo Adolfo, nel 1631, la ritrasformò in luterana, ma le lezioni furono sospese del tutto l'anno successivo. Solo nel 1652, dopo che la Pace di Westfalia ebbe fondato i presupposti per la ricostruzione di un paese distrutto, il principe elettore Karl Ludwig procedette a una nuova inaugurazione dell'Università ⁽¹²²⁾.

⁽¹¹⁹⁾ Soprattutto in « Dissertationum de Principiis Juris Publici Specimen, ubi de Jure Naturae quaedam, ad mentem imprimis Orientalium Popularum & Graeciae Philosophorum disceptantur », Tübingen 1665, Cap. IV, Nr. 21, 22. - Le opere in PÜTTER I, 231; MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, 466-483; STEFFENHAGEN, ADB 20 (1884) 708 s.

⁽¹²⁰⁾ PÜTTER I, 260 s.; LANDSBERG III/I, 41 s.; EISENHART, ADB 33 (1891) 323.

⁽¹²¹⁾ KULPIS, *De Studio*, 1700², 48 s.; PÜTTER I, 260-262; JUGLER, *Beyträge V/1* (1779) 108-122.

⁽¹²²⁾ G. BISKUP, *Die landesfürstlichen Versuche zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der Kurpfalz nach dem 30jährigen Kriege 1648-1674. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Pfalz*, Diss. Frankfurt 1930; K. KOLLNIG, *Die Pfalz nach dem 30jährigen Krieg* (Heidelberger Vorträge 13), 1949; V. SELLIN, *Die Finanzpolitik Karl Ludwigs von der Pfalz. Staatswirtschaft im Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg*, 1978.

L'insegnamento del diritto pubblico, avviato in modo incerto da Erich Mauritius e ancora propugnato fuori della Facoltà giuridica nel periodo heidelbergese di Pufendorf (1661-1668) — l'epoca di fondazione del diritto naturale ed internazionale nelle università tedesche —, ha ricevuto impulso definitivo solo a partire da Johann Wolfgang Textor (1638-1701) ⁽¹²³⁾. Dopo aver già pubblicato ad Altdorf il citato scritto sulla Ration di Stato ⁽¹²⁴⁾ ed avervi tenuto un corso sul « Recessum Imperii » ⁽¹²⁵⁾, trapiantò a Heidelberg le sue ricerche sul diritto pubblico dal 1673 ⁽¹²⁶⁾. Dai due volumi, apparsi successivamente a Francoforte, sul diritto pubblico d'imperatore e ceti, può dedursi che vi fosse un insegnamento stabile di *ius publicum* a Heidelberg dal 1673 al 1685. Sussistevano tuttavia limiti istituzionali e di materia: nei nuovi statuti del 1672 il diritto pubblico veniva assegnato al « Professor codicis », con l'esplicita avvertenza di non rivolgere critiche allo « statum praesentem » e di non trasmettere agli studenti « impressioni disgustose » sulle questioni politiche ⁽¹²⁷⁾.

A seguito della guerra di successione nel Palatinato del 1685 e della duplice disfatta di Heidelberg (1689, 1693), la temporanea fioritura dell'Università, e dei settori speciali dello *ius publicum* e del diritto di natura e delle genti, si arrestò. Dal 1700 in poi l'Università

⁽¹²³⁾ Sulla biografia G.L. KRIEGK, *Die Brüder Senckenberg*, 1869, 335 ss.; A. DIETZ, ADB 37 (1894) 630; LANDSBERG III/1, 42, note 22 ss.

⁽¹²⁴⁾ STOLLEIS (nt. 67).

⁽¹²⁵⁾ *Disputationes ad Recessum Imperii de ao. 1654*, Altdorf 1669 (anche Heidelberg 1686, Wetzlar 1739).

⁽¹²⁶⁾ *Synopsis iuris gentium*, Basel 1680 (a questo proposito critico A. NUSSBAUM, *Geschichte des Völkerrechts*, 1960, 193); *Dissertatio de iure cereo et ferreo*, Heidelberg 1681; *Dissertatio de successione ex linea*, Heidelberg 1685; *Dissertatio de successione regum, principum, familiarumque illustrium*, Heidelberg 1687; *Mantissa pro successione lineali*, Frankfurt 1699 (su questa discussione con SCHILTER vedi LANDSBERG III/1, Noten 23); *Decisiones Electorales Palatinae, sive in suprema Curia iustitiae inferioris Palatinatus judicatarum exempla ex legibus & constitutionibus Imperii ad praxin modernam adornata*, Frankfurt 1693; *Disputationes academicae*, Frankfurt 1697; *Jus publicum caesareum*, Frankfurt 1697; *Tractatus de jure publico statuum Imperii*, Frankfurt 1701. - Suo nipote JOHANN WOLFGANG, nonno di GOETHE, si addottorò anche ad Altdorf con un lavoro sul diritto costituzionale imperiale: *De feudis Imperii propriis non oblati annumerandis*, Altdorf 1717.

⁽¹²⁷⁾ Statuten 1672, § 66.

tornò ad essere istituzione cattolica, nelle mani dei gesuiti: situazione che condusse ad una paralisi evolutiva di circa un secolo.

Fu influenzata dalle sorti della guerra anche l'Università di *Kiel*, fondata nel 1665. Solo sino alla Guerra del Nord (1700-1721) le fu possibile impiegare giovani energie nell'insegnamento del diritto pubblico. Benché una cattedra autonoma fosse istituita solo nel 1692 ⁽¹²⁸⁾, l'insegnamento della disciplina risale al 1665. Erich Mauritius (1631-1691) vi giungeva con le esperienze accumulate a Tubinga e a Heidelberg. Contemporaneamente iniziava il proprio magistero il più anziano (1628-1691) Samuel Rachel, allievo di Conring ed esponente dell'Aristotelismo di Helmstedt: fortunatamente non dogmatico, ed abbastanza aperto da volgersi al nuovo indirizzo del diritto naturale e internazionale. Quattro anni dopo che Pufendorf aveva iniziato ad insegnare diritto naturale e internazionale a Heidelberg, Rachel gli fece eco a Kiel. Nel 1677 si interruppe la sua carriera accademica. Mentre si trovava al congresso di Nimega, scrisse una breve *Introductio ad Jus publicum* ⁽¹²⁹⁾, diciotto capitoli più eleganti che densi di contenuto, in cui pone l'accento su una *accurata scientia Politica*, da tenere però distinta dal diritto pubblico.

Se le difficoltà di Kiel dipesero dalla Guerra del Nord, quelle di *Greifswald* derivarono dalla sua annessione, a partire dal 1637, allo stato svedese ⁽¹³⁰⁾. Dopo che l'insegnamento del diritto pubblico aveva avuto avvio con i fratelli Stephani e con David Mevius (1606-1670) ⁽¹³¹⁾ (quest'ultimo solo brevemente, dal 1636 al 1638, ed a margine dei suoi interessi), dopo il 1648 subentrò il silenzio,

⁽¹²⁸⁾ E. WOHLHAUPTER, *Geschichte der juristischen Fakultät der Christian Albrechts Universität*, in: Festschr. z. 275 jährigen Bestehen der Christian Albrechts Universität, Kiel 1940, 49-108; RODENBERG-PAULS, *Die Anfänge der Christian Albrechts Universität*, Kiel 1955, 252 ss.; E. DÖHRING, *Geschichte der juristischen Fakultät*, 1965, 33.

⁽¹²⁹⁾ Sulla biografia CARSTENS, ADB 27 (1888) 104 s.; LANDSBERG III/1, 37, note p. 19; C. RÜHLAND, *Samuel Rachel, der Bahnbrecher des völkerrechtlichen Positivismus*, Niemeyers Zeitschf. f. Internationales Recht 34 (1925) 1 ss. Sulla «Introductio» pubblicata a Nimega nel 1679 vedi J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici* III, 1734, 1036.

⁽¹³⁰⁾ HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972, 291-295 con ulteriore letteratura della letteratura più antica; R. VOM BRUCH, *Greifswald*, in: BOEHM-MÜLLER, 170-172.

⁽¹³¹⁾ STINTZING II, 112-139; W. EBEL, *Forschungen zur Geschichte des Lübecker Rechts*, 1951, 135 ss.; E. MOLITOR, in: Pommersche Lebensbilder 4 (1960) 1-8; H.P. SCHNEIDER, *Iustitia universalis*, 1967, 197 ss.; DÖHRING, (nt. 128), 298, 302 ss.; WIEACKER,

sempre a causa di eventi politici. Tramite Mevius era giunto a Greifswald un po' dello spirito olandese ⁽¹³²⁾. In più, in Svezia si insegnava il diritto naturale sul modello della scuola di Uppsala (Freinsheim, Scheffer, Boecler). Ma il diritto pubblico dell'Impero tedesco fu tagliato fuori dall'insegnamento. Per questo l'accento si spostò su altre discipline: il professore di diritto naturale e delle genti, Friedlieb (1666-1713), che aveva tenuto lezioni con Grozio a Heidelberg nel 1661, continuò la sua opera a Greifswald. Caroc padre e figlio si volsero per necessità al diritto territoriale della Pomerania ⁽¹³³⁾. Greifswald poté riagganciarsi solo a partire dal 1815 alla prassi universitaria tedesco-prussiana.

4. Francoforte sull'Oder.

In chiusura della panoramica sulle università protestanti nella seconda metà del XVII secolo dobbiamo rivolgerci a *Francoforte sull'Oder*, la più importante delle università della Prussia-Brandeburgo. Diversamente che a Duisburg o a Königsberg, l'insegnamento del diritto pubblico fu ivi introdotto dopo la Pace di Westfalia ⁽¹³⁴⁾. Nel 1652 il principe elettore chiamò all'insegnamento Friedrich von Jena (1619-1682). Nel 1655 lo seguì il celebre fratello Gottfried (1620-1703) ⁽¹³⁵⁾, noto non solo come legato di Ratisbona e avversario letterario di Leibniz ⁽¹³⁶⁾, ma anche come autore sulla

218; HAMMERSTEIN (nt. 130), 292; K. LUIG, *Die Anfänge der Wissenschaft vom deutschen Privatrecht*, Ius Commune I, 196 ss.

⁽¹³²⁾ M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption in der juristisch-politischen Literatur des 17. Jahrhunderts*, in: *Der Staat* 26 (1987) 1-30.

⁽¹³³⁾ G.A. CAROC, *Decas positionum iuris publici ex materia de reservatio imperatoris*, Tübingen 1702; dello stesso autore, *Assertiones iuris publici*, Greifswald 1701; dello stesso autore, *Specimen introductionis in notitiam Pommeraniae*, Greifswald 1710. - HÄCKERMANN, ADB 4 (1876) 5; F. SCHUBEL, *Universität Greifswald*, 1960, 35.

⁽¹³⁴⁾ JÖRGEN HAALCK, *Zur Spruchpraxis der Juristenfakultät Frankfurt a. d. O.*, in: *Heimatkunde und Landesgeschichte*, zum 65. Geb. von R. Lehmann, Weimar 1958, 151-169.

⁽¹³⁵⁾ J.F. JUGLER, *Beyträge zur juristischen Biographie* III/1, 5-13; ISAACSOHN, ADB 13 (1881) 759 ss.; B. V. BROCKE, NDB 10 (1974) 399.

⁽¹³⁶⁾ R. FESTER, *Die Abberufung Gottfrieds von Jena vom Regensburger Reichstage*, *Forsch. z. brandenb. u. preuß. Geschichte* 15 (1902) 471-495; R. KOSER, *Brandenburg-Preußen in dem Kampfe zwischen Imperialismus und reichsständischer Libertät*, *HZ* 96 (1906) 201. La combinazione professionale di legato e ordinario universitario

ragion di stato. Le 24 dispute sulla *ratio status* (1658) tenute sotto la sua supervisione rappresentano, con il loro equilibrio fra calcolo politico e suggestioni etiche e religiose, la migliore sintesi del dibattito sulla ragion di stato del XVII secolo ⁽¹³⁷⁾.

Anche nella scelta del successore, l'allievo di Gottfried von Jena Johann Friedrich Rhetius (1633-1704) ⁽¹³⁸⁾, i reggenti ebbero mano felice. Rhetius (Retz) ha avuto influsso notevole, quale maestro di Christian Thomasius, attraverso il suo scritto *Institutiones Juris Publici Germ. Rom. ex ipsis recessibus republicae fundamentalis adornatae* (1683) ⁽¹³⁹⁾, ed in qualità di ministro corresponsabile della fondazione dell'Università di Halle. Il suo ruolo nella storia del diritto pubblico è tuttavia controverso: da un lato infatti si atteneva al principio, affermatosi già dai primi del Seicento, secondo cui il diritto pubblico si basa su fonti 'nazionali'; dall'altro però si serviva

Frankfurt/O. distingue anche il collega di JENA, HEINRICH HENNINGES († 1711). Su di lui PÜTTER I, 350, e sopra 237, nt. 77, ivi anche su G. v. JENA e LEIBNIZ.

⁽¹³⁷⁾ ANONIMO, *Fragmenta de ratione status*, Frankfurt/O. 1658 (2a. ed. Frankfurt/O. 1667) poi come *Illustris cuiusdam viri Tractatus singularis de Ratione Status, olim in Universitate Viadrina conceptus, et Doctorum studiis agitatus, jam, post laboriosa transsumendi manuscriptum anxie perquisitum Curiosorum studia, et editiones repetitas Bono publico tertium indultus*, Halle-Magdeburg 1693. Le 24 dissertazioni strutturate in modo sistematico iniziano con origine e definizione della ragione di stato e della loro radice nella politica del diritto pubblico (1) e passano poi alla: differenziazione della vera ragione di stato da quella falsa (2), etimologia e definizione come « modus arcanus, politicus, negotia, communis Reipubl. Salutis gratia, civiliter temperans » (3), la loro delimitazione nei confronti degli Arcana status (4), silenzio e fedeltà (5), mezzi per il raggiungimento di segreti (6, 7), utilizzo oculato dei consiglieri (8), alleanze (9), posizione dell'imperatore (10), mezzi di governo non permessi e dannosi (11), tasse (12), principi elettori e diete imperiali (13), processi nelle diete imperiali (14), decisioni di maggioranza (15), reggimento imperiale (16), tribunale camerale imperiale, collegio dei principi elettori, permanenza della dieta imperiale, sovranità territoriale (17), autorità territoriale (18), il suo contenuto (19), specialmente nelle questioni spirituali (20), pace religiosa di Augusta (21), Jus emigrandi e detrazioni (22), tolleranza e compatibilità in questioni religiose (23), declino e disfacimento dell'Impero (24).

⁽¹³⁸⁾ Su di lui KULPIS, *De Studio*, 1700², 50 s.; PÜTTER I, 254; LANDSBERG III/1, 40 s., note pag. 21. Le sue *Disputationes Juris publici undecim*, Frankfurt/O. 1678, contengono tra l'altro trattazioni *De Jure Statuum circa Sacra* (2), *De Secularisatione* (3), *De Statu Germaniae circa subditos* (4), *De absoluta principis potestate* (7), *De Pace* (9). Soprattutto il nr. 7 è significativo per lo stato della discussione e la forma dello stato imperiale dopo l'apparire del « *Monzambano* » di Pufendorf (1667).

⁽¹³⁹⁾ 2^a edizione 1687, 3^a edizione 1698.

dello schema istituzionale del diritto romano per inquadrare la materia, forse semplicemente con l'intento di semplificare agli studenti, cui lo schema era noto, l'apprendimento del diritto pubblico. Infine, nel 1690, successe a Rhetius il cosmopolita eclettico Heinrich von Cocceji (1644-1719) ⁽¹⁴⁰⁾, destinato a dispiegare influsso ben al di là di Francoforte sull'Oder.

Cocceji, nato a Brema, aveva condotto i suoi studi dal 1667 al 1669 a Leiden, dove aveva anche scritto il saggio *De monumentaria possessione* ⁽¹⁴¹⁾. Nel 1670 era partito per l'Inghilterra, per raggiungere lo zio Heinrich von Oldenburg (1615-1677), ivi residente in qualità di rappresentante del Consiglio di Brema, ed in contatto con John Milton e Robert Boyle. Cocceji conseguì ad Oxford il Dr. jur.; dopo un viaggio in Francia, successe nel 1671 a Pufendorf a Heidelberg nella cattedra di diritto naturale ed internazionale; nel 1680 passò alla cattedra di diritto feudale e delle Pandette e divenne rettore dell'università. Dopo il fallimento di un primo tentativo per ottenere che si trasferisse a Francoforte sull'Oder, Cocceji accettò, a causa della guerra di successione nel Palatinato, una chiamata a Utrecht, per poi passare, nel 1690, a Francoforte sull'Oder, dove morì nel 1719, non senza essere entrato nel Consiglio di stato ed esser stato fatto nobile. Il minore dei suoi tre figli, Samuel von Cocceji (1679-1755) sarebbe divenuto in seguito Cancelliere prussiano.

Cocceji non fu solo importante diffusore delle dottrine di Grozio ⁽¹⁴²⁾ e docente di diritto internazionale ⁽¹⁴³⁾, ma anche autore dell'importante trattato *Juris publici prudentia* ⁽¹⁴⁴⁾, basilare soprattutto a Halle e Jena ⁽¹⁴⁵⁾, e, per il loro tramite, diffuso anche a Gottinga.

⁽¹⁴⁰⁾ J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici* II, 1730, 631 ss.; ZEDLER, *Universal-Lexicon*, 39 (1744) 354; PÜTTER I, 284ss.; LANDSBERG II/1, 112 ss.; note pag. 65 ss.; STINTZING, ADB 4 (1876) 372 ss.; DÖHRING, NDB 3 (1956) 300-302.

⁽¹⁴¹⁾ H. v. COCCEJI, *Exercitationum curiosarum* vol. 1, Lemgo 1744, 1 ss.

⁽¹⁴²⁾ HEINRICH e SAMUEL v. COCCEJI, *Grotius illustratus*, 3 voll., Breslau 1744-1752 (2ª ed. Lausanne 1751; 3a. ed. Genf 1755).

⁽¹⁴³⁾ H. v. COCCEJI, *Autonomia juris gentium*, Frankfurt 1718; dello stesso autore, *Prodromus justitiae gentium*, Frankfurt 1719. Vedi anche H.P. SCHNEIDER, *Die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Leibniz und den beiden Cocceji*, in: H. THIEME (a cura di), *Humanismus und Naturrecht in Berlin — Brandenburg — Preußen*, 1979, 90 ss.

⁽¹⁴⁴⁾ H. v. COCCEJI, *Juris publici prudentia compendio exhibita*, Frankfurt/O. 1695 (ulteriori edizioni 1700, 1705, 1718, 1723).

⁽¹⁴⁵⁾ Ma anche oltre a questo a Basiles di J. R. v. WALDKIRCH (1722-1727).

Fu per un certo periodo « il più gran successo fra i *Compendia Juris publici* » (Moser), « praticamente il trattato generale di teoria giuridica dello stato » (Pütter), anche perché era guidato dal principio sistematico *Quod in caeteris Juris disciplinis ratio praestat, id in Jure publico Germaniae historia* ⁽¹⁴⁶⁾. In tal modo si tracciava una linea di demarcazione più netta che in precedenza e nel contempo « storicizzava » lo schema di articolazione del discorso. Ciò in particolare mediante due tesi fondamentali: la ripartizione dell'Impero in « distretti » operata da Massimiliano I si basava sulle primitive genti germaniche (1), e la sua suddivisione fra territori immediatamente e mediamente imperiali veniva ricondotta all'epoca franca (2). Entrambe le tesi erano in realtà storicamente insostenibili ⁽¹⁴⁷⁾: ciò non ebbe però ripercussioni negative sul valore pratico del libro; infatti, al di là dei capitoli, alquanto fantasiosi, II-VI, nei successivi ventisette si offrivano valide e ampie informazioni su Impero, sue istituzioni e uffici essenziali, ed una rilevante messe di materiale in tema di ceti, e diritto privato di principi, canonici e prelati. Il giudizio dei posteri sull'opera fu di conseguenza positivo, anche se venivano spesso rivolte critiche alla sua affidabilità storica ⁽¹⁴⁸⁾. La controversia scoppiata poi a Halle fra Ludewig e Gundling, e proseguita dai loro allievi, ha in Cocceji le sue radici ⁽¹⁴⁹⁾.

L'analisi degli esponenti della pubblicistica di Francoforte sull'Oder sarebbe incompleta, se non si ricordasse che, mentre Halle cedeva il suo primato a Gottinga, a Francoforte riusciva, per breve tempo, un colpo maestro con la chiamata di Johann Jakob Moser. Gli anni da lui trascorsi in tale città (1736-1739) non furono privi di tensioni, anche perché l'Università non era sicura di aver chiamato la persona giusta. Quanto meno il curatore dell'università dubitava che « la grafomania di Moser » risultasse « utile al pubblico » ⁽¹⁵⁰⁾.

⁽¹⁴⁶⁾ *Juris publici prudentia*, Monita ad Lectorem, Nr. 2.

⁽¹⁴⁷⁾ LANDSBERG III/1, 114-116.

⁽¹⁴⁸⁾ J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, II, 1730, 640 ss.

⁽¹⁴⁹⁾ J.M. LANGGUT, *Animadversiones in H. de Cocceji Prudentiam Juris publici*, Jena 1721 ha tenuto a Jena i suoi corsi seguendo COCCEJI e a causa della sua tendenza storica è stato degradato da MOSER (*Bibliotheca iuris publici*, III, 1734, 1144 ss.). Simile, anche se con conseguenze non altrettanto gravi, il caso di F.L. v. BERGER, *Animadversiones ad H. de Cocceji Juris publici prudentiam*, Leipzig 1724.

⁽¹⁵⁰⁾ HAALCK (nt. 134), 162.

5. *Ingolstadt, Trier, Würzburg, Magonza, Colonia, Salisburgo.*

Le università sinora passate in rassegna risiedevano in territori protestanti. È evidente che l'interesse verso il diritto pubblico, sia nella fase di fondazione intorno al 1600 che durante tutto il XVII secolo, sia stata vicenda essenzialmente protestante. L'insegnamento stabile del diritto pubblico nelle università cattoliche risale infatti alla prima metà del XVIII secolo, e in parte ad epoca ancora successiva (Magonza nel 1719, Treviri nel 1722, Würzburg nel 1729, Innsbruck nel 1733/34, Bamberg nel 1739, Vienna nel 1749, Friburgo in Br. nel 1767) ⁽¹⁵¹⁾. Talune accademie rinunciarono quasi del tutto o integralmente al diritto pubblico (Colonia, Passau, Graz, Linz, Breslau, Dillingen) ⁽¹⁵²⁾. Solo verso la fine del XVII secolo la situazione iniziò a divenire uniforme. Nel 1770 Johann Jakob Moser tirava le somme nel modo seguente: « Sono sempre meno le università evangeliche e cattoliche in Germania in cui non si rinviene un insegnamento stabile di diritto statale tedesco » ⁽¹⁵³⁾.

Uno dei principali motivi della maggiore lentezza nel settore da parte delle università cattoliche consiste nei piani di insegnamento dei gesuiti, generalmente sfavorevoli allo studio della scienza giuridica. L'ordine disponeva, intorno al 1700, di circa 770 istituti di istruzione nelle regioni di lingua tedesca ⁽¹⁵⁴⁾. Un po' dovunque, essi esclude Salisburgo che rimaneva sotto l'influsso benedettino (1622-1811), esso aveva esplicito influsso dominante nelle facoltà teologiche e di arti liberali, e provocato, in modo diretto o indiretto, anche il rallentamento dell'istruzione giuridica. Le concezioni pedagogiche (*ratio studiorum*) erano monoliticamente unitarie, mentre l'ampia frammentazione politica e teologica nel quadro del protestantesimo

⁽¹⁵¹⁾ J. KÖHLER, *Die Universität zwischen Landesherr und Bischof. Recht, Anspruch und Praxis an der vorderösterreichischen Landesuniversität Freiburg 1550-1752*, Wiesbaden 1980.

⁽¹⁵²⁾ Dettagliato a questo proposito N. HAMMERSTEIN, *Aufklärung und katholisches Reich*, Berlin 1977.

⁽¹⁵³⁾ J.J. MOSER, *Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und deren Lehrer*, Frankfurt 1770, 13.

⁽¹⁵⁴⁾ B. DUHR, *Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge*, 4 voll., 1904-1928; W. KAUSCH, *Geschichte der theologischen Fakultät Ingolstadt im 15. und 16. Jahrhundert (1472-1605)*, 1977; A. SEIFERT, *Der jesuitische Bildungskanon im Lichte zeitgenössischer Kritik*, *Zeitschr. f. bayer. Landesgesch.* 47 (1984) 43-75.

aveva dato vita a una vasta gamma di opinioni, e ad una concorrenza produttiva che fungeva da stimolo spirituale ⁽¹⁵⁵⁾.

Pertanto, per quel che concerne il diritto pubblico nelle università cattoliche del XVII e del primo XVIII secolo è possibile al più parlare di accenni. *Ingolstadt* ebbe un ruolo portante, con Caspar Manz ⁽¹⁵⁶⁾ e Christoph Besold. ⁽¹⁵⁷⁾. Nella seconda metà del XVII secolo vi fu un regresso, sino alla chiamata, nel 1745, di Johann Adam von Ickstatt (1702-1776) ⁽¹⁵⁸⁾, che le consentì di riguadagnare rapidamente terreno. A *Treviri* vi fu un tentativo marginale con il convertito August Vischer, formatosi a Jena ⁽¹⁵⁹⁾. *Würzburg* entrò nel quadro delle università che offrivano diritto pubblico solo a seguito della riforma universitaria di Schonborn del 1731 ⁽¹⁶⁰⁾. Il diritto statale imperiale insegnato a *Magonza* ha analogo percorso: l'università si inserisce, a partire dalla metà del XVIII secolo, fra quelle dipendenti da Gottinga. Il tentativo di difendere un « diritto statale imperiale » autonomo a Magonza ⁽¹⁶¹⁾, ad opera di F.A. Chr. Dürr, J.B. Horix, P.A. Frank e J.R. Roth, è valso a mostrare che si intendeva conservare lo *status quo* in diritto imperiale ed in diritto ecclesiastico, conducendo una modesta trattazione anche del diritto territoriale.

Mentre Magonza, tuttavia, godé di una breve fioritura dal 1782 fino al 1890, l'antica università di *Colonia* restò fuori da tale percorso. sino agli inizi del XVIII secolo non si occupò affatto del diritto pubblico. Nel 1705, in qualità di libero docente, vi insegna

⁽¹⁵⁵⁾ HAMMERSTEIN (nt. 152); M. STOLLEIS, *Reformation und öffentliches Recht in Deutschland*, in: *Der Staat* 1985, 51ss. (66 ss).

⁽¹⁵⁶⁾ C. MANZ, *Summa iuris publici*, Ingolstadt 1623. Sulla biografia STINTZING I, 657 s.; EISENHART, ADB 20 (1884) 281-285. Sull'insegnamento SEIFERT (nt. 154), 54 ss.

⁽¹⁵⁷⁾ H. WOLFF, *Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät 1472-1625*, 1973; K. NEUMAIER, *Jus publicum. Studien zur barocken Rechtsgelehrsamkeit an der Universität Ingolstadt 1472-1648*, 1974.

⁽¹⁵⁸⁾ HAMMERSTEIN (nt. 152), 74 ss. Sulla biografia L. HAMMERMAYER, NDB 10 (1974) 113-115.

⁽¹⁵⁹⁾ A. VISCHER, *De electione regis et imperatoris Rom. Germ.*, Luxemburg 1620 (2^a ed. Paris 1633; 3^a ed. Frankfurt 1645). Su di lui PÜTTER I, 174.

⁽¹⁶⁰⁾ HAMMERSTEIN (nt. 152), 41 ss. Ancora sempre fondamentale F.X. WEGELE, *Geschichte der Universität Würzburg*, 2 voll. 1882 (ristampa 1969).

⁽¹⁶¹⁾ Comprensivo a questo proposito E. PICK, *Mainzer Reichsstaatsrecht. Inhalt und Methode*, 1977, in particolare 73ss. sulle riforme sotto F. K. J. v. ERTHAL dal 1784.

diritto pubblico e diritto delle genti Burchard Neukirchen; nel 1726 la *lectio iuris* è affidata a Gerhard Ernst Hamm; intorno al 1770 fu affidato a Matthias Clasen, formatosi a Gottinga, un corso sul diritto dello stato; nel 1773 Johann Michael Du Mont chiedeva l'autorizzazione a tenere un corso sulla *Historia iuris publici Rom. Germ.* Solo nel 1785 un certo Peter Joseph Zurhoven, dopo aver terminato i suoi studi a Gottinga, vi divenne Extraordinarius di *ius publicum* ⁽¹⁶²⁾.

Colonia però era stata sorpassata, già nel 1777, da *Bonn*. I tentativi dagli anni '80 di allinearsi al processo evolutivo altrove in corso non furono coronati da successo ⁽¹⁶³⁾.

Posizione speciale riveste *Salisburgo*. Fu ivi attivo in qualità di cancelliere Johann Theodor Sprenger (1630-1681) che — ancora protestante — aveva scritto una serie di opere di diritto pubblico ⁽¹⁶⁴⁾. Le opere sono state soggette alla condanna, ancora a distanza di tempo, di Kulpis, Struve, Moser e Pütter: ma deve osservarsi che gli scritti di Sprengler erano ritenuti, all'epoca sua, realistici e di immediato utilizzo. Suo contemporaneo fu Hermann Hermes (1605-1680), dapprima professore a Colonia, poi migrato a Salisburgo nel 1652 ⁽¹⁶⁵⁾. Il suo *Fasciculus Juris Publici ex Labyrintho Canonico, Legali, Feudali, & S.R.I. Viridiariis collectus* (!) del 1663 ⁽¹⁶⁶⁾, una composizione floreale colta nei giardini dell'Impero,

⁽¹⁶²⁾ H. KEUSSEN, *Die alte Universität Köln. Grundzüge ihrer Verfassung und Geschichte*, 1934, Professorenliste Nr.347, 362, 378, 380, 389; H.J. BECKER, *600 Jahre Rechtswissenschaft in Köln. Aus der Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät*, in: *Festschrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Köln, 1988*, 3-30 (6 s.).

⁽¹⁶³⁾ HAMMERSTEIN (nt. 152) 135.

⁽¹⁶⁴⁾ J.TH. SPRENGER, *Iurisprudentia publica*, Frankfurt 1659 (come *Institutiones iuris publici*, Frankfurt 1667); dello stesso autore, *Lucerna iuris publici moderni Status S. Rom. Imperii*, Frankfurt 1666; dello stesso autore, *Opuscula iuris publici minora*, Frankfurt 1668; dello stesso autore, *Bonus princeps*, Frankfurt 1655. Sulla biografia ZEDLER 39, 494; JÖCHER IV, 759; EISENHART, ADB 35 (1893) 303 s. Sulla responsabilità per lo spettacolare processo di stregoneria H. NAGL, *Der Zauberer-Jackl-Prozeß*, in: *Mitt. der Gesellschaft für Salzburgerische Landeskunde* 112/113, 385 ss. e 114/79 ss. - Le voci critiche sono presentate da PÜTTER I, 224 s.

⁽¹⁶⁵⁾ JÖCHER-ADELUNG II (1787) col. 1952 con ulteriore letteratura.

⁽¹⁶⁶⁾ H. HERMES, *Fasciculus Juris publici ex Labyrintho Canonico. Legali, Feudali & S. R. I. Viridiariis collectus*, Salzburg 1663 (2. ed. 1674). Su di lui KULPIS, 64 s., che lo chiama più compilatore di LIMNAEUS che « novorum argumentorum inventor »; MOSER,

«la prima opera di un giurista cattolico sul nostro diritto statale»⁽¹⁶⁷⁾, intendeva sostituirsi ai libri di testo protestanti — un desiderio sempre presente fra gli autori cattolici sino alla fine del XVIII secolo. A Salisburgo ciò avvenne grazie al rinomato canonista e pubblicista Franz Schmier (1680-1728)⁽¹⁶⁸⁾, con il suo trattato *Jurisprudentia publica universalis* (1722) e la sua teoria, che forniva un'interpretazione continuativa di diritto dello stato, di natura e delle genti⁽¹⁶⁹⁾.

Forse non è un caso che l'unica⁽¹⁷⁰⁾ opera di qualche rilievo sullo *ius publicum* di un autore cattolico, per l'epoca, sia stata concepita al di fuori delle costrizioni universitarie. Si tratta della *Synopsis Iuris Imperii Romano-Germanici* del consulente legale di Colonia Wilhelm Becker⁽¹⁷¹⁾: nata nel 1645 e pubblicata per la prima volta nel 1648, *libellus multis amatus*⁽¹⁷²⁾, per riprendere la definizione di Kulpis. In sei anni ne apparvero cinque edizioni. Dal punto di vista del metodo, si muoveva nel solco della dottrina protestante dominante: rifiutava la continuità fra impero romano e tedesco, e riteneva pertanto assurdo affrontare i problemi dell'Impero servendosi del diritto romano. Nelle citazioni, accanto a celebri nomi della pubblicistica protestante, si rinvengono ripetutamente

Bibliotheca, 615 ss.; PÜTTER I, 232 s.; B. ROECK, *Titelkupfer reichspublizistischer Werke der Barockzeit als historische Quellen*, Arch. f. Kulturgesch. 65, 1983, 329 (334 s.).

⁽¹⁶⁷⁾ PÜTTER I, 233.

⁽¹⁶⁸⁾ LANDSBERG III/1, 37, note 18; CH. LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, 52 s. Vedi anche sotto 294.

⁽¹⁶⁹⁾ P. PUTZER, *Aspekte der Wissenschaftspflege an der Alten Salzburger Juristenfakultät*, in: Festschr. Universität Salzburg 1622-1962-1972, Salzburg 1972, 121, 206; dello stesso autore, *Das Völkerrecht an der Alten Salzburger Universität (1622-1810)*, in: CH. SCHREUER (a cura di), *Autorität und internationale Ordnung*, 1979, 209; dello stesso autore, *Ius naturae an der Salzburger Barockuniversität*, Ged. Schr. f. R. Marcic, 1983, 77; L. HAMMERMEYER, *Salzburg und Bayern im 18. Jahrhundert*, Mitt. d. Ges. f. Salzburger Landesgesch. 120/121 (1981) 129.

⁽¹⁷⁰⁾ Da ricordare J.E.O. RITTER VON HEIN, *Ius publicum Imperii Romano-Germanici novissimum*, Frankfurt e Leipzig 1717. - Su di lui J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, III (1734), 1204-1209.

⁽¹⁷¹⁾ W. BECKER, *Synopsis iuris imperii Romano-Germanici*, Köln 1648 (5^a ed. Köln 1664, 6. ed. Wien 1686 con note di HEINRICH REUTER); a questo proposito anche H. HENNIGES, *Annotata ad Wilhelmi Beckeri Synopsin iuris publici*, Frankfurt 1680. Su BECKER vedi KULPIS, *De Studio*, 1700, 34; Pütter I, 222.

⁽¹⁷²⁾ KULPI, *op. cit.*

taluni autori cattolici (Besold, Lindenspür). Dal punto di vista del contenuto, l'opera offre una panoramica succinta ⁽¹⁷³⁾ e chiara del diritto costituzionale imperiale, della formazione e traslazione dell'Impero, della preminenza dell'imperatore, delle elezioni, dei ceti e dell'amministrazione imperiale.

6. *Ginevra, Leiden.*

Se consideriamo anche la situazione all'estero, per quanto significativa ai fini della disciplina dello *ius publicum* in Germania, deve menzionarsi Philipp Reichard Vitriarius (1647-1720), che insegnò diritto pubblico a Ginevra dal 1673, a Leiden dal 1682 ⁽¹⁷⁴⁾. Grazie a lui ed al figlio Johann Jakob Vitriarius (1679-1745), che gli succedette nella cattedra nel 1719, Leiden divenne uno dei centri più attraenti per gli studenti tedeschi, in particolare per quelli provenienti dagli elettorati asburgici: si era diffusa infatti la voce, fra essi, che occorreva aver seguito le lezioni di Vitriarius per ottenere un impiego, come avrebbe sottolineato con disappunto Moser ⁽¹⁷⁵⁾. Le *Institutiones iuris publici* di Vitriarius, edite in un primo momento da un ignoto a nome Justus Danckwerth, si strutturavano secondo lo stesso schema delle *Institutiones* di Rhetius. Aumentarono in spessore con il succedersi delle edizioni (1683, 1686), per assumere forma definitiva in una raccolta di materiale in quattro volumi, curata e dotata di indici da Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730) ⁽¹⁷⁶⁾. Tale opera, assai utile come lavoro di consultazione per i contemporanei, fornisce tuttavia la prova che lo schema delle istituzioni, ormai, non era più adatto a suddividere la materia del diritto pubblico. Lo schema « organico » membra/caput era

⁽¹⁷³⁾ La 5^a ed. consta di 319 pagine in tutto.

⁽¹⁷⁴⁾ FRENSDORFF, ADB 40 (1896) 82; H. SCHNEPPEN, *Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben*, 1960, 101 s.

⁽¹⁷⁵⁾ J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici* I (1729) 6 ss.; su questa facoltà R. FEENSTRA, *Die Leydener Juristische Fakultät im 17. und 18. Jahrhundert*, in: *Leipziger Beiträge zur Universitätsgeschichte*, Heft 1, 1987, 43-53.

⁽¹⁷⁶⁾ Sulla storia delle *Institutiones iuris publici*, 1683, 1686, delle *Institutiones iuris publici* romano-germanici *selectae*, Leiden 1733 e J. PFEFFINGER, *Vitriarius illustratus, seu institutiones iuris publici*, Freiburg 1691, infine come *Corpus iuris publici*, 4 voll., Gotha 1712-1730 vedi *Pütter* I, 264 s., 280 s.; LANDSBERG III/1, 42; STOLLEIS, Pfeffinger HRG III (1984) 1723.

ormai ampiamente diffuso e si era mostrato più funzionale. L'acuta critica rivolta a tale opera dall'allievo di Thomasius, Gottlieb Gerhard Titius da Lipsia ⁽¹⁷⁷⁾ era dunque, sotto tale aspetto, giustificata.

7. Conclusioni.

La disciplina universitaria del diritto pubblico, nella seconda metà del XVII secolo, si distribuì regionalmente in modo assai poco uniforme. Anche per quanto attiene alla focalizzazione dei punti nevralgici, alle scelte tematiche ed al tipo di trattazione, si era ben lontani dal raggiungere un'uniformità: vi era invece accordo sul rifiuto del diritto romano e sull'uso del materiale di diritto costituzionale positivo, nonché sull'accettazione politica della costituzione imperiale nella forma assunta dopo il 1648/54.

Nelle università cattoliche l'insegnamento del diritto pubblico — eccezion fatta per Ingolstadt e Salisburgo — non riuscì a prendere ancora piede. La trasformazione avvenne solo fra il 1720 ed il 1750. Nelle università protestanti l'affermarsi della disciplina dipese prevalentemente dalle condizioni delle singole università dopo la guerra, dall'appoggio finanziario del signore del territorio e dalla possibilità di avviare un discorso di istruzione in base all'afflusso di studenti. Un certo ruolo ebbero, inoltre, determinate casualità individuali.

Le università in cui lo *ius publicum* aveva avuto avvio intorno al 1600, e vi era stato coltivato, rimasero interessate alla disciplina anche dopo il 1648, nella misura in cui lo permettevano le condizioni politiche del territorio. Ciò vale sinanche per il Palatinato elettorale, duramente colpito, in cui l'Università di Heidelberg riuscì a riprendersi grazie all'energico principe Karl-Ludwig ⁽¹⁷⁸⁾, sino alla nuova

⁽¹⁷⁷⁾ G.G. TITIUS, *Vindiciae pro Philippo R. Vitriario 1698 contra G. G. Titium ... castigatae*, Leipzig 1717, come appendice al suo *Specimen Juris Publici Romano-Germanici* (1698), dalla 2^a ed. Leipzig 1705 3^a ed. Leipzig 1717). Su questa discussione PÜTTER I, 302.

⁽¹⁷⁸⁾ K. HAUCK, *Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz 1617-1680*, 1903; V. SELLIN, *Die Finanzpolitik Karl Ludwigs von der Pfalz. Staatswirtschaft im Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg*, 1978.

catastrofe bellica del 1689⁽¹⁷⁹⁾. Anche le università fondate solo dopo la guerra, come Kiel, potevano cominciare i loro corsi introducendo la nuova disciplina. Se si getta uno sguardo anche alle lezioni offerte nelle accademie cavalleresche, può affermarsi che, a partire all'incirca dal 1700, il diritto pubblico aveva ormai acquisito dignità di disciplina stabile in tutte le università luterane e riformate, e veniva insegnato dove più dove meno regolarmente.

IV. *Dispute e dissertazioni.*

La presenza del diritto pubblico nelle università protestanti è provata non solo dalla messe di libri di testo, in continuo incremento, ma anche da uno sguardo alle biografie degli studiosi, o dall'esame dei diari delle lezioni. Estremamente significative sono soprattutto le *dissertazioni* e le *dispute*, anch'esse disponibili in gran numero, pubblicate come appendici (*ex iure publico*) a partire dagli inizi del XVII secolo: esse attestano che il diritto pubblico era una disciplina ben individuata per il mondo accademico.

Anche se la ricerca storica deve superare ancora difficoltà notevolissime, data la massa del materiale da analizzare (migliaia e migliaia di dispute)⁽¹⁸⁰⁾, gli studi casistici di Karl Mommsen e Werner Kundert, e soprattutto l'analisi della collezione di Francoforte, condotta da Filippo Ranieri con il sussidio di tecniche moderne⁽¹⁸¹⁾, consentono di giungere a risultati relativamente sicuri.

⁽¹⁷⁹⁾ K. v. RAUMER, *Die Zerstörung der Pfalz von 1689*, 1930 (ristampa 1982).

⁽¹⁸⁰⁾ E. HORN, *Die Disputationen und Promotionen an den deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16. Jahrhundert*, 1893; G. SCHUBART-FIKENTSCHER, *Untersuchungen zur Autorschaft von Disputationen im Zeitalter der Aufklärung*, 1970 (Sächs. Ak. D. Wiss. Phil, Hist. Kl. Bd. 114); W. ALLWEIS, *Von der Disputation zur Dissertation. Das Promotionswesen in Deutschland vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert*, in: R. JUNG- P. KAEGBEIN (a cura di), *Dissertationen in Wissenschaft und Bibliotheken*, 1979.

⁽¹⁸¹⁾ K. MOMMSEN, *Auf dem Wege zur Staatssouveränität. Staatliche Grundbegriffe in Basler juristischen Doktordisputationen des 17. und 18. Jahrhunderts*, Bern 1970; dello stesso autore, *Katalog der Basler juristischen Disputationen 1558-1818*. Editi dai lasciti di W. KUNDERT (Ius Commune Sonderh. 9), 1978; W. KUNDERT, (nt. 84); F. RANIERI, *Juristische Universitätsdisputationen im 17. und 18. Jahrhundert. Zur Analyse des deutschen Autoren- und Händlermarktes*, in: E.V. HEYEN (a cura di), *Historische Soziologie der Rechtswissenschaft*, 1986; dello stesso autore, (a cura di), *Juristische Dissertationen*

La collezione di Oxford di letteratura universitaria tedesca ⁽¹⁸²⁾, ancora da esaminare sotto tale aspetto, potrebbe contenere ulteriori materiali anche per il settore dello *ius publicum*. I punti fermi: i piccoli scritti (*Dissertatio, Exercitatio, Disputatio, Assertio, Positiones, Thesis, Conspectus, Synopsis, Controversiae*) redatti a titolo esercitativo o al fine del conseguimento di un titolo accademico (licenza, magistero, dottorato) sono sorti nel contesto di corrispondenti lezioni universitarie di diritto pubblico: se ne rinvencono spesso molti anni prima dell'istituzione di una cattedra stabile di *ius publicum*. I primi nuclei, come già visto, rimontano ad Altdorf, Jena, Marburgo, Gießen e Strasburgo. Essi mostrano una fase di espansione fra il 1600 e il 1620, perdurata sinché la guerra e le sue nefaste conseguenze portarono all'interruzione delle attività scientifiche. Sappiamo che molte università videro distrutte le proprie sedi, sospesi i finanziamenti, svaniti professori e studenti ⁽¹⁸³⁾.

A partire all'incirca dal 1640 inizia, con il normalizzarsi della situazione, una nuova evoluzione, destinata a intensificarsi nettamente negli anni Settanta e Ottanta del XVII secolo. La disciplina, già prima dell'inizio del XVIII secolo, era diffusa e praticata un po' dovunque. Vi era una « cultura pubblicistica » in espansione, e unica in Europa. Tanto lo studente alle prime armi quanto il giovane studioso potevano specializzarsi in *ius publicum* ed entrare così nell'amministrazione di un signore territoriale. A seconda del credo confessionale e delle disponibilità finanziarie ci si iscriveva, verso il 1700, a Jena, Francoforte sull'Oder, Marburgo, Gießen, Altdorf, Kiel, Tubinga, Helmstedt, Basilea o Leiden. In ciascuna di tali università era possibile seguire lezioni sullo *Ius Publicum Imperii Romano-Germanici* e conseguire il titolo corrispondente.

Per Helmstedt, ad esempio, abbiamo cifre precise ⁽¹⁸⁴⁾. Negli anni fra il 1576 ed il 1634 furono scritte 22 tesi in diritto pubblico; negli anni fra il 1635 ed il 1744, invece, 102; mancano del tutto, per

deutscher Universitäten 17.-18. Jahrhundert, vol. 1 e 2, 1986 (su questo libro; M.AHSMANN, in: *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LV* (1987) 412-421).

⁽¹⁸²⁾ J.J. W. EVANS, *German Universities after the thirty years war*, in: *History of Universities I*, Avesbury 1981, 169.

⁽¹⁸³⁾ Per esempio Heidelberg nel 1622, Helmstedt nel 1625, Praga nel 1622, Tubinga nel 1628.

⁽¹⁸⁴⁾ KUNDERT (nt. 84).

il primo periodo, tesi in diritto naturale e internazionale; nel secondo ne sono testimoniate invece già 47. Le dispute nel campo della politica, grazie in particolare all'insegnamento di Hermann Conring, salirono, fra il primo periodo e il secondo, da 4 a 70. Nell'insieme, il settore del diritto privato, a quanto osservato da Werner Kundert, dall'80% dei lavori scese al 50% nel corso del XVII e del XVIII secolo. Diritto pubblico, diritto naturale e internazionale, e per piccola parte il diritto ecclesiastico, occuparono l'altra metà. Il diritto feudale andò scomparendo, e il diritto penale « si mantenne sempre allo stesso livello, decisamente basso »⁽¹⁸⁵⁾.

La crescita di considerazione dello *ius publicum* nel corso del XVII secolo in campo universitario e in quello della pratica è alla base dell'ingente produzione letteraria. Presto ci si accorse, all'estero, della varietà e ricchezza, non di rado anche della mediocrità, di questa « pubblicistica ». Ulrich Huber affermava a Franeker, nel 1682, che non vi era insegnamento più stimato, in Germania, del diritto pubblico: tale paese produceva un ragguardevole numero di eccellenti opere in materia, e il diritto pubblico era altrettanto studiato quanto il privato⁽¹⁸⁶⁾. Johann Jakob Moser sosteneva addirittura che era parte incontestata delle consuetudini locali dell'Impero « non solo che i *Reichsständen* consentissero l'insegnamento pubblico della costituzione dell'Impero tedesco nelle loro università e altrove, e nominassero anche taluni *professores* a tale fine, ma anche che qualsiasi *privatus* avesse possibilità e facoltà di scrivere liberamente ... su tutte tali materie, di illustrare le leggi

⁽¹⁸⁵⁾ KUNDERT (nt. 84) 88. La valutazione numerica alle pagine 162-164. L'impressione parallela, però senza relazione con gli scritti giuridici, nasce leggendo H. MARTI, *Philosophische Dissertationen deutscher Universitäten 1660-1750*, 1982 sotto i punti « *ius naturale, lumen naturale, iustitia, maiestas, princeps, necessitas* » e simili.

⁽¹⁸⁶⁾ U. HUBER, *Oratio III. Quâ disseritur; quamobrem Jus Publicum olim in Academiâ nostra professione publicâ non sit honoratum*, a cura di TH. VEEN, Zwolle 1978, 38: « Sed nihil est tamen celebrius quam Juris Publici doctrina per Germaniam ubi non desunt egregia scripta hominum maximorum de hac Arte luci data, quae & in Academiis ubique non minore studio quam iuris privati disciplina colitur omnibusque exercitus in reliquis doctrinar partibus usitatis frequentatur. Videlicet, non de statu priscae Romanorum Reipublicae sed de constitutione praesentis Germanorum Regni Imperiique Romani agunt scriptores illi, qui hoc & superiori seculo de Jure publico ingenti numero scripserunt ».

fondamentali dell'Impero o di formulare le sue altre opinioni in argomento » (187).

Illuminanti, a tale proposito, le spiegazioni fornite a tale fenomeno da autori (protestanti) tedeschi. Quando non si limitassero semplicemente ad affermare che doveva essere così perché il diritto pubblico era superiore al privato per rango e per il significato per la collettività — motivazione classica anche nelle controversie per la supremazia all'interno delle facoltà —, e cercassero anche una spiegazione storica, si rifacevano sempre alla particolare condizione istituzionale dell'Impero tedesco ed alla situazione confessionale. Ad esempio Jakob Brunnemann, per breve tempo professore a Halle, in un corso di diritto pubblico (188) giustificava l'enorme produzione letteraria in materia con la divisione dei poteri fra imperatore e ceti. In Europa, diceva, dovunque vi siano ceti nobiliari in tensione politica con il monarca, si produce necessariamente una cultura giuspubblicistica. Citava ad esempio l'Inghilterra e la Polonia (189). Per converso la Francia era per lui un esempio negativo di tale tesi.

Analoghe le affermazioni, formulate con l'arroganza che gli è propria, di Johann Peter Ludewig: « In altri imperi non vi sono lezioni *de iure publico particolari*: si ignora del tutto che cosa sia un *Professor iuris publici* ». In Germania, invece, dove non v'è Assolutismo, data l'affermazione dell'antico spirito di libertà tedesco, campeggiano il diritto pubblico e la storia del diritto, anche perché « il popolo tedesco non è capace né portato ad una ribellione » e manca una censura dall'alto (190).

Altri autori, come Schilter, Kulpis e Horn, si rifanno invece agli

(187) J.J. MOSER, *Compendium Iuris Publici Moderni Regni Germanici*, 2^a ed. Frankfurt e Leipzig 1738, § 3.

(188) J. BRUNNEMANN, *Examen Iuris Publici Germanici novissimi*, Halle 1710, I, 1.

(189) Qui nomina NICOLAUS CHWALKOWSKI(US), *Regni Poloniae Jus publicum ex Statutis ac Constitutionibus depromptus*, 1676. Che lo Ius regni Poliniæ venisse già insegnato verso il 1600, per esempio da TOMASZ DREZNER (morto nel 1616) a Zamość, come aveva previsto il fondatore dell'università JAN ZAMOYSKI (1542-1605; « Institutiones Iuris Colonicæ ... Leges patriæ, quæ Statuti set Constitutionibus continentur ») è stato dimostrato da K. BUKOWSKA, *Thomas Drezner — polsi romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce*, Warschau 1960 e M. KURYLOWICZ e W. WITKOWSKI, *L'Académie de Zamość — une école de droit en Pologne, du XVI e au XVIII e siècle*, in: *Révue historique de droit français et étranger* 63 (1985) 499-551 (507).

(190) J.P. LUDEWIG, *Vollständige Erläuterung der Güldenene Bulle*, con prefazione di

effetti della Riforma, alla divisione confessionale ed ai conflitti che ne erano scaturiti. I protestanti, affermavano, sarebbero stati costretti a prendere le distanze e a salvaguardare le loro posizioni ⁽¹⁹¹⁾. Le università cattoliche, invece, sarebbero state soggette al giogo della tirannia papista, tuttora presente. Ciò nonostante, Horn ammetteva che più che di un problema confessionale doveva trattarsi di un problema di libertà, nel sostenere che lo *ius publicum* dei territori era poco evoluto in quanto erano i principi, anche i protestanti, per motivi politici, a non volerlo ⁽¹⁹²⁾.

V. *Prassi*.

Decisivi per il clima in cui si andava strutturando la materia nell'età altobarocca furono gli intensi contatti di quasi tutti i pubblicisti con la *prassi*.

Per molti l'insegnamento universitario rappresentava solo il primo scalino verso una carriera nell'amministrazione o in diplomazia, o, in ogni caso, spesso un ufficio secondario. Il percorso seguito passava attraverso un periodo di praticantato presso il tribunale camerale, per giungere ad un posto di consigliere, consigliere segreto o cancelliere, ad un invio presso la Dieta imperiale perpetua di Ratisbona, a missioni presso la Corte di Vienna o alla consulenza nella stipulazione di trattati di pace, o in contratti matrimoniali, eredità, controversie sui confini tra principi. Numerosi autori di diritto pubblico non provenivano da ambienti universitari: è il caso di Veit Ludwig von Seckendorff, Ahasver Fritsch, Franz Friedrich von Andlern, Johann Heinrich Stamler, Rudolf Heiden, Johann Wilhelm Itter, Johann Deckherr, Bernhard von Zech, Jakob Bernhard Mulz, Johann Helwig Schütz etc.

J.G. ESTOR, Frankfurt-Leipzig-Trier 1752, parte II, 1476 (« Vom Unterricht der Chur-Printzen in Spachen »).

⁽¹⁹¹⁾ J.G. KULPIS, *Dissertationum Academicarum Volumen, cum praefatione Schilteri*, Straßburg 1705, V « positiones de Origine et Constitutione Juris publici germanici », Nr. 6; allo stesso modo C.H. HORN, *Juris publici Romano-Germanici ejusque Prudentiae Liber unus*, Wittenberg 1707, cap. I (qui secondo la 2a. ed. Halle - Magdeburg 1725).

⁽¹⁹²⁾ HORN (nt. 179). Vedi anche J.F. VETTER, *Warum auf vielen hohen Schulen das ius publicum nicht gründlich gelebret wird*, Hamm 1756.

Il fatto che si rivestissero due o più funzioni dipende anche dalla circostanza che, per la domanda sorta dopo il 1648, v'era un'insufficiente offerta di personale idoneo e scarsi mezzi finanziari. Soprattutto le corti che tendevano a trasformarsi in centri politico-diplomatici o culturali assorbivano molte delle energie disponibili. I signori territoriali ponevano spesso borse di studio a disposizione di giovani talenti, o tentavano di attirare esperti da altre amministrazioni. Una situazione di mercato così favorevole grazie alla formazione di apparati statali, dopo il 1648, in territori in parte fortemente spopolati, e grazie anche alla nuova posizione costituzionale dei *Reichsstände*, ad un passo dal godimento della piena sovranità. Nella lotta per il potere i singoli ceti dimostravano la loro indipendenza e il proprio rango politico facendosi costruire residenze e castelli di campagna, conducendo una lussuosa vita di corte scandita da un proprio cerimoniale e formando un corrispondente corpo diplomatico. Quasi tutti i maggiori scrittori di diritto pubblico finirono così per essere attratti nella vita politica e nell'amministrazione territoriale. Esaminiamo da vicino alcuni esempi.

Theodor Reinking fu al servizio delle amministrazioni di Assia-Darmstadt, Meclemburgo, Brema e della Danimarca, in quest'ultima in qualità di cancelliere. Johannes Limnaeus fu istitutore di principi, poi consigliere segreto e tesoriere ad Ansbach. Nikolaus Myler von Ehrenbach fu prima istitutore e infine, dopo un intermezzo da professore, consigliere nel Württemberg. Jakob Lampadius fu vice-cancelliere nel Brunswick-Wolfenbüttel. Georg Frantzke fu attivo nelle amministrazioni di Schwarzburg-Rudolstadt, Sassonia-Weimar e Sassonia-Gotha; gli successe Seckendorff, che ebbe poi un certo influsso come cancelliere universitario nella fondazione dell'università di Halle.

Al servizio di Schwarzburg-Rudolstadt fu l'instancabile autore (e autore di inni) Ahasver Fritsch. Nikolaus Christoph Lynker fu professore, presidente di concistoro, legato, presidente del Consiglio segreto di Weimar, ed infine consigliere del tribunale palatino. Jakob Bernhard Mulz fu direttore della Cancelleria del principe di Öttingen ed in seguito consigliere del tribunale palatino. Johann Helwig Schütz fu, successivamente, professore, consigliere del tribunale palatino e cancelliere di Brunswick-Celle. Johann Nikolaus Hertius fu professore e cancelliere in Assia-Darmstadt. Johann Georg Kulpis profes-

sore e consulente del consiglio di Strasburgo, in seguito ministro e ambasciatore del Württemberg. Johann Friedrich Retz (Rhetius) fu professore a Francoforte sull'Oder ed in seguito ministro di stato di Prussia-Brandeburgo: in tale posizione diede impulso alla fondazione dell'università di Halle e vi fece chiamare Christian Thomasius e Samuel Stryk. Il suo collega nel ministero Paul von Fuchs era stato in precedenza professore di politica e diritto naturale a Duisburg ⁽¹⁹³⁾. Johann Theodor Sprengler era stato anzitutto professore, per poi rivestire varie cariche di consigliere e divenire infine cancelliere a Salisburgo. Johann Wolfgang Textor fu al servizio di Hohenlohn, Norimberga, Palatinato elettorale e Francoforte, fu consigliere di principi, consulente legale e giudice di corte. La sua attività di docente passò di conseguenza in secondo piano.

Il corrispettivo di tale mescolanza di insegnamento universitario, attività letteraria e prassi amministrativa è l'omogeneità fra opinioni colte e interessi territoriali. Non può pensarsi in termini di moderna libertà scientifica: le critiche a tale riguardo non coglierebbero il concetto che tali studiosi avevano di se stessi, e cioè di essere vincolati al giuramento di fedeltà prestato al territorio e al suo signore. Si spiega così, ad esempio, la piccata reazione di Kulpis contro la proposta di una separazione fra teoria e prassi, ossia di un allontanamento dei professori dalla prassi, propagato da « cortigiani arroganti » ⁽¹⁹⁴⁾. La possibilità di formulare un'opinione indipendente sussisteva solo laddove gli equilibri politici erano instabili, o laddove erano possibili spunti per la formulazione di un'idea dell'utile di una collettività « statale » metapersonale, che travalicasse gli interessi del signore territoriale ⁽¹⁹⁵⁾.

Del tutto naturale dunque l'arruolamento degli esperti di *ius publicum* disponibili nel paese per la realizzazione degli interessi del territorio. I professori erano dunque esplicitamente invitati a dedicarsi alla prassi, e ad astenersi da « sottigliezze » e « chimere ». Gli statuti di Strasburgo del 1634, ad esempio, raccomandano, nelle

⁽¹⁹³⁾ H.E. KESTNER, *Merita Pauli de Fuchs, Boruss. Regis ministri status primarii*, in: *Noviss. literar. Hamburgens.* 1704, 67 s.

⁽¹⁹⁴⁾ KULPIS, *De Studio* 2, 1700², 67 s.

⁽¹⁹⁵⁾ Esemplare per l'attività di perizia di HERMANN CONRING dal 1650 al 1681. Cfr. a questo proposito i contributi di G. SCHEEL e H.J. BECKER, in: *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983.

lezioni di diritto romano, di fermarsi solo su quanto « al giorno d'oggi ... sia ancora applicato e utilizzabile », ovvero « di attenersi il più possibile *ad praesentis seculi Usum* »⁽¹⁹⁶⁾.

Se le energie disponibili sul territorio non erano sufficienti, si chiamavano esperti dall'esterno, spesso dopo una serie di trattative preliminari. I grandi conflitti politici del XVII secolo⁽¹⁹⁷⁾ non ebbero, in tale riguardo, minor rilievo delle controversie locali. I conflitti fra imperatore e ceti, quello sull'incoronazione fra Colonia e Magonza, la lite sul vicariato fra Palatinato e Baviera, l'istituzione di un ottavo e di un nono Elettorado, la c.d. lite sulla cacciagione nel Palatinato Elettorale, il diritto di legazione per i principi dell'Impero ed altri conflitti politici fra principi e principi elettori, consumavano notevoli energie scientifiche. Ciascuna delle parti pubblicava o faceva pubblicare scritti, spesso sotto il velo dell'anonimato o di pseudonimi, promettendo sempre un'« analisi spassionata ». In toni moderati si presentavano al proprio signore territoriale pareri in forma di « riflessioni scovre da pregiudizi ».

Nel valutare la letteratura universitaria sul diritto pubblico del XVII secolo è necessario tener conto di questo orientamento verso le esigenze della prassi, dei doveri scaturenti dalla posizione occupata nell'amministrazione e degli interessi materiali degli autori, così come, per la storia del diritto privato e quella del diritto penale, non può prescindersi dall'esame dell'attività giurisdizionale delle facoltà ai fini di una esatta valutazione dell'attualità degli insegnamenti, delle divergenze fra opinioni insegnate ed applicate, e dell'insieme dei risultati sul piano scientifico e pratico. Sin dall'inizio il diritto pubblico fu una materia politica, il che costituisce da tempo un problema metodologico per la storia della letteratura: « Che Vultejus sia vissuto a Marburgo, Lauterbach a Tubinga, Leyser a Helmstadt e poi a Wittenberg, o in quale secolo sia vissuto uno di loro, è indifferente nel momento in cui mi occupo dei loro scritti sul diritto romano. Ma se devo servirmi di uno scrittore in materia statale o imperiale, non è affatto indifferente se costui sia vissuto e abbia scritto prima o dopo la Pace di Westfalia; se abbia svolto

⁽¹⁹⁶⁾ In: Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 28 (1876) 229; STINTZING I, 656.

⁽¹⁹⁷⁾ Un riassunto è offerto da J. STRAUCH, *Dissertatio iuris publici de controversiis quibusdam illustribus superiore seculo scriptis publicis agitatis*, Gießen 1679.

attività universitaria o amministrativa; se si sia basato solo su opere letterarie o abbia avuto accesso anche ad altre fonti; se fosse cattolico o evangelico; se fosse al servizio dell'Impero o di un suo *Reichsstand*, di un principe o di un principe elettore » (198). Anche Johann Jakob Moser ammetteva che « notoriamente... quasi ogni scrittore che pubblici in materia di costituzione imperiale tedesca si attiene alle massime e ai principi del suo signore, poiché non gli è consentito, nella maggior parte dei territori, esprimere opinione contraria ..., e pertanto ci si deve sempre chiedere al servizio di chi e in che posizione l'autore fosse » (199).

Solo nel corso del XVIII secolo si andò affermando l'idea di una neutralità della teoria dello stato, anche se su base patriottico-imperiale. Moser, oltre ad esserne fautore, vi si attenne personalmente, anche se la sua coerenza gli fece incontrare numerosi problemi e l'incarcerazione. Per la sua incorruttibilità e la sua sincerità fu spesso nominato come esperto e rappresentante processuale dai ceti cattolici e fu in grado di confermare e aumentare la fiducia nei suoi confronti. Non gli riuscì tuttavia il compromesso fra i ceti ed il signore del Württemberg. La pretesa di obiettività si fondava su un ancora intatto positivismo, « giovane » dal punto di vista di storia dello spirito, che doveva ancora affermarsi a fronte della cura di interessi di parte perseguita generalmente dalla pubblicistica. Era necessaria a tal fine la libertà scientifica che fu garantita per la prima volta a Gottinga. E pertanto non è un caso che Moser reclamasse, in sintonia con i suoi ideali di obiettività, la libertà di ogni cittadino di poter scrivere la verità, anche sulle questioni politiche (200).

VI. *Johann Jakob Moser.*

1. *Vita.*

La figura più importante, fra i pratici, è quella di Johann Jakob

(198) PÜTTER I, 17 s.

(199) J.J. MOSER, *Compendium iuris publici Germanici*, Tübingen 1731, 10 s. La citazione anche in E. SCHÖMBS, *Das Staatsrecht Johann Jakob Mosers*, 1968, 204.

(200) J.J. MOSER, *Von der Reichs-Verfassungsmäßigen Freyheit, von teutschen Staats-Sachen zu schreiben*, Göttingen und Gotha 1772.

Moser (1701-1785). Egli costituisce il culmine e il momento finale di quel positivismo, improntato al patriottismo imperiale del XVIII secolo, che accumulava montagne di materiale in modo sistematico, « tanto impossibili da leggere quanto indispensabili nella consultazione » (201).

Con Moser si realizza il passaggio dall'amministratore al servizio del principe al libero studioso del diritto pubblico, ovvero al libero giornalista politico. La vita di Moser ha affascinato i biografi. La sua vita movimentata, la fermezza di carattere, il positivismo asciutto e l'utilitarismo, che respingeva le inutili « speculazioni » del diritto naturale e la storia antiquaria, la profonda religiosità, l'imponente opera omnia da lui creata che comprende circa 500-600 volumi, la sua reclusione come « martire della libertà » e la sua vivace autobiografia lo rendono oggetto di estremo interesse (202).

Il pronipote di Moser, Robert von Mohl, ha creato l'immagine di questa figura « amante della verità »: « Fra i tedeschi esistono pochi uomini, se pur ve ne sono, di pari fama per l'enorme senso del dovere, l'incapacità di compiere o permettere ingiustizie, la devozione e l'umiltà sincere, permeanti l'intera sua vita, sino all'età più matura, la purezza di cuore e l'innocenza, conservate nonostante le

(201) LANDSBERG III/1, 323.

(202) *Lebens-Geschichte Johann Jacob Mosers, von ihm selbst geschrieben*, 1768, 3a. ed. 1777 (3 parti, 4a parte 1783). Ristampa in formato tascabile (ridotta): *Johann Jacob Moser. Ein schwäbischer Patriot*, riveduto da S. RÖDER (= Schwäb. Lebensläufe, a cura di H. CHRISTMANN, vol. 8), 1971; particolarmente apprezzato da C.F. HÄBERLIN, *Handbuch des Teutschen Staatsrechts nach dem System des Herrn Geheimen Justizrath Pütter*, vol. 1, Berlin 1794, 20-23 e da R. v. MOHL, *Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, vol. 2, 1856, 401-424; A. SCHMID, *Das Leben Johann Jacob Mosers*, 1868; H. SCHULZE, *Johann Jacob Moser, der Vater des deutschen Staatsrechts*, 1869; dello stesso autore, ADB 22 (1885) 372-382; LANDSBERG III/1, 315-330, note 212-217; O. WÄCHTER, *Johann Jacob Moser*, 1885; M. FRÖHLICH, *Johann Jacob Moser in seinem Verhältnis zum Rationalismus und Pietismus*, Wien 1925; K.S. BADER, *Johann Jacob Moser, Staatsrechtslehrer und Landschaftskonsulent*, in: *Lebensbilder aus Schwaben und Franken (Schwäb. Lebensbilder vol. 7)*, 1960, 92.

Tra la letteratura più recente ricordiamo R. RÜRUP, *Johann Jakob Moser - Pietismus und Reform*, 1965 (a questo proposito E. BUSSI, ZRG KA 85, 1968, 375-382); E. SCHÖMBS, *Das Staatsrecht Johann Jakob Mosers (1701-1785)*, 1968; MACK WALKER, J.J. *Moser and the Holy Empire of the German Nation*, Chapel Hill 1981. Riassuntivo ora A. LAUFS, *Johann Jakob Moser - Staatsrechtslehrer und Landschaftskonsulent*, JuS 1985, 670 e in: *Staatsdenker*, 284.

avversità del destino, l'instancabile laboriosità, l'insuperata preparazione culturale, l'incredibile abilità e versatilità. Egli non fu soltanto il padre del diritto pubblico tedesco, il fondatore del diritto positivo delle genti, lo scrittore più produttivo del suo e forse di ogni tempo: fu anche il martire inflessibile della costituzione della patria; nemico giurato e valoroso di ogni ingiustizia; un vero nobile, pronto a tutto pur di difendere in ogni circostanza il suo onore. E pure fu un bambino nella fede, autore di canti e preghiere mistiche, e addirittura il fulcro di una confederazione laica di cristiani della più varia estrazione sociale e livello di istruzione. Fu 'il giusto' dal punto di vista del cittadino, dello studioso e del cristiano » (203).

Johann Jakob Moser nacque il 18 gennaio 1701 in una famiglia di antica nobiltà del Württemberg. Frequentò il ginnasio accademico di Stoccarda e, dal 1717, l'Università di Tubinga (204). Nominato a diciannove anni, grazie alle relazioni intrattenute a corte e con il cancelliere universitario Pfaff, professore di diritto (senza stipendio), non riuscì ad affermarsi nell'Università (205). Nel 1721 fu chiamato a Vienna, come consigliere titolare del Württemberg: ivi accumulò importanti nozioni di diritto costituzionale imperiale ed intrecciò una serie di relazioni, per poi tornare, dopo breve tempo, a Stoccarda. Nel 1724 tornò a Vienna, dove lavorò come assistente presso un consigliere del tribunale palatino. Fra il 1726 e il 1727 è di nuovo a Stoccarda, come consigliere effettivo, posizione che lasciò fra il 1729 ed il 1733 per insegnare presso il *Collegium Illustre* di Tubinga. Non soddisfatto dal nuovo governo del duca Karl Alexander (1634), accettò la chiamata — essendo divenuto intanto celebre grazie alle sue pubblicazioni — dell'Università di Francoforte sull'Oder, dopo aver rifiutato quella della nuova Università di Gottinga. Nonostante un brillante inizio ed una prolusione sul tema « Come sia possibile ... alle università ... farsi un nome ed una posizione » (1736), sorsero presto dissidi (206), tanto che Moser

(203) R. v. MOHL (nt. 201) 402; anche BUSSI (nt. 201) 377.

(204) Dettagliato RÜRUP (nt. 201); SCHÖMBS (nt. 201) 21 ss., 62 ss.

(205) SCHÖMBS (nt. 201) 129 ss. Sulla Dissertatio iuris publici inaug. di MOSER *De nexu studii critici cum prudentia iuris publici*, Tübingen 1720, vedi nei dettagli SCHÖMBS, 147 ss.

(206) C. BORNHAK, *J.J. Moser als Professor in Frankfurt a. O.* (Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch. 11, a cura di O. HINTZE), 1898.

decise, nel 1739, di trasferirsi con la famiglia ad Ebersdorf im Vogtland, in una comunità pietista, da dove esercitava il proprio influsso come pubblicista imperiale libero da vincoli, rappresentante processuale ed esperto in missioni diplomatiche, e nel contempo acquistava fama di oracolo nel settore del diritto pubblico imperiale.

Nel 1747 Moser tornò a svolgere attività pubblica. Tentò di sanare le finanze del piccolo stato di Assia-Homburg, ma senza disporre della necessaria copertura politica; fondò a Hanau una « Staats-und Kanzlei-Akademie » per alti funzionari amministrativi ⁽²⁰⁷⁾; e nel 1751 fu finalmente richiamato nel Württemberg, in qualità di consigliere dei ceti provinciali ⁽²⁰⁸⁾. Fu così che si trovò invischiato nei conflitti fra i suoi rappresentanti e il signore territoriale, che lo fece arrestare nel 1759 e tenere in carcere illegalmente per cinque anni a Hohentwiel come « membro pericoloso per la società civile ». Lo studioso tornò finalmente in libertà grazie all'intervento del *Corpus Evangelicorum* e del tribunale palatino, e fu riconfermato nella sua posizione di consulente territoriale, per abbandonarla poi definitivamente nel 1770.

2. Opere.

Tutti i mutamenti di sede e di professione furono affiancati da un flusso permanente di pubblicazioni, in cui la congenita laboriosità sveva si rifletteva all'estremo. « Molestus sedulus », operoso sino alla noia, era stato definito sin dal ginnasio, e tale rimase fino alla fine. Solo negli ultimi 15 anni, fino al 1785, « dalla penna di Moser uscirono oltre 140 volumi, fra cui parti importanti del 'Nuovo diritto pubblico tedesco' e dei 'Lineamenti del nuovo diritto europeo delle genti in tempo di pace e di guerra' » ⁽²⁰⁹⁾. L'imponente produzione letteraria (che consta non solo di centinaia di volumi, ma anche di venticinque riviste) costituisce un monolito nel panorama pubblicistico del XVIII secolo. È possibile isolare alcuni gruppi tematici, per poi definirne i contorni.

Moser non è un poligrafo nel senso del XVII e XVIII secolo. I

⁽²⁰⁷⁾ RÜRUP (nt. 201) 88 ss.

⁽²⁰⁸⁾ A.E. ADAM, *J.J. Moser als württembergischer Landschaftskonsulent, 1751-1770, 1887.*

⁽²⁰⁹⁾ KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 196.

suoi interessi erano già volti allo studio del diritto pubblico dell'Impero, del diritto territoriale statale e del diritto internazionale europeo. Il suo campo è quello della « pratica politica » dell'Ancien Régime, l'attività di consulenza, gli scambi diplomatici, l'attività processuale dinanzi al tribunale palatino. Significativa la sua mancanza di interesse in altre questioni, come le problematiche storiche e speculative, qualora non concernessero questioni di fondazione del diritto pubblico vigente. Questa unilateralità era forse necessaria all'enorme densità quantitativa dell'opera.

a) *Diritto pubblico* (Staatsrecht).

Ruolo essenziale rivestono i 53 volumi, iniziati ad Ebersdorf, del « Diritto pubblico tedesco » (1737-1754) ⁽²¹⁰⁾, a cui si aggiunsero poi i 43 volumi, editi fra il 1766 ed il 1782, del « Nuovo diritto pubblico tedesco » ⁽²¹¹⁾. Già nel 1731 aveva pubblicato un « Compendio della moderna costituzione statale dell'Impero tedesco », già strutturato con mirabile coerenza ⁽²¹²⁾. In queste opere Moser passava in rassegna tutte le questioni fondamentali del diritto costituzionale vigente, per raccogliere tutto il materiale documentario e diplomatico relativo, nonché le decisioni dei tribunali. Passano in secondo piano i problemi costituzionali teorici, come il tradizionale dibattito sulla forma di governo, quello sulla sede della sovranità nel *Systema Imperii* e altri temi intermedi fra « politica » e « teoria generale dello stato »; dominano invece gli aspetti pratici, positivi, utilitaristici. L'incremento dei principi elettorali, le contese sul vicariato, i privilegi e le prerogative dei singoli ceti, le dispute di rango a Vienna e Ratisbona, o nell'elezione dell'imperatore a Francoforte, i diritti di riserva imperiali, i confini dell'Impero, l'esecuzione imperiale, i vincoli feudali dei ceti, etc.

⁽²¹⁰⁾ *Teutsches Staats-Recht, 50 Teile und 2 Teile Zusätze*, Nürnberg (più tardi Ebersdorf e Leipzig) 1737-1754.

⁽²¹¹⁾ *Neues Teutsches Staatsrecht, 20 Teile*, Stuttgart (più tardi Frankfurt e Leipzig) 1776-1775. L'opera di MOSER è stata ordinata da RÜRUP (nt. 201) in materie, da SCHÖMBS (nt. 201) cronologicamente in bibliografie. Sul « System des Reichsstaatsrechts » di MOSER vedi nei dettagli SCHÖMBS, 222 ss.

⁽²¹²⁾ *Compendium iuris publici Germanici, oder Grundriß der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reiches*, Tübingen 1731. A questo proposito SCHÖMBS (nt. 201) 224, 230 ss.

Lo schema in cui si articolavano le materie non era permeato da un intento pedagogico, ma rivolto alla consultazione a fini pratici. Dato che la prassi amministrativa dell'ultimo Impero si valeva ampiamente di strumenti giuridici ed era interessata ai mezzi di tutela giuridica, era incalcolabile il valore di una trattazione ordinata per gruppi di materie, da un punto di vista *super partes*, che includesse tutto lo scibile esistente. Nel tesoro sistematico di Moser si potevano trovare dunque, se non le soluzioni, senz'altro il materiale necessario. Da tempo era impresa disperata fornire un quadro completo di « tutti » gli sviluppi giuridicamente rilevanti dell'Impero. Anche per un Moser era compito interminabile descrivere la struttura matura dell'Impero, composta da molte centinaia di territori, mescolati in distretti e federazioni speciali, e regolati solo nelle grandi linee dalle leggi fondamentali dell'Impero, le cui lacune erano state colmate dalle consuetudini locali dell'Impero: soprattutto perché lo studioso aveva la capacità, invece di astrarre e di comprimere, di aggiungere appendici e supplementi.

Tale capacità si serviva però di un metodo: a Moser non interessava infatti la penetrazione intellettuale, né l'armonia formale della trattazione, quanto i dettagli fattuali e normativi. Mirava sostanzialmente a fornire tutte le fonti, in scala 1:1. Anche nella sua attività di pedagogo raccomandava il contatto diretto con le fonti, e, se esso non fosse possibile, una precisa conoscenza della prassi: così, ad esempio, nel caso delle consuetudini locali dell'Impero, che, a suo dire, rappresentavano « almeno la metà del diritto statale, generale e particolare »⁽²¹³⁾. La sistematica prescelta fungeva a tale scopo⁽²¹⁴⁾, in quanto suscettibile di ampliamento e accessibile mediante indice analitico. Era un'opera destinata all'uso pratico, non un sistema filosofico.

Ciò nonostante, la sistematica non era affatto arbitraria, anzi, aderiva il più possibile all'oggetto. La costituzione imperiale, scaturiva, per così dire, dalla « natura delle cose »: era in sintonia con l'articolazione organologica membra/caput, e con la gerarchia tradizionale delle fonti giuridiche. Nella complessa piramide del diritto costituzionale imperiale, il caput era occupato dal diritto positivo: il

(213) SCHÖMBS (nt. 201) 240.

(214) SCHÖMBS (nt. 201) 222 ss.

diritto scritto prevaleva sul non scritto, il generale sul particolare, la legge sul diritto dei trattati e sui privilegi, il diritto imperiale sul territoriale. Ciò implicava la supremazia delle leggi fondamentali dell'Impero, che Moser circoscriveva a sette fonti essenziali: Bolla d'Oro, Pace territoriale perpetua, Pace religiosa di Augusta, regolamento dell'esecuzione imperiale, statuti del tribunale camerale e del tribunale palatino, la capitolazione elettorale di volta in volta vigente. Accanto ad esse si ponevano i trattati costituzionalmente rilevanti all'interno, i concordati e i trattati di pace all'esterno. « Fonti complementari » del diritto costituzionale imperiale, con validità solo sussidiaria, erano secondo Moser (in ciò in sintonia con la tradizione) il diritto internazionale, il diritto feudale e il diritto naturale, sotto forma di *ius publicum* universale, e — in ultima analisi — addirittura il diritto romano e la Bibbia, senza che tuttavia essi godessero di molta rilevanza nel sistema di Moser.

La quantità di materiale da fronteggiare era al di là di ogni immaginazione nel momento in cui ci si rivolgeva ai dettagli dei territori nell'Impero. Sinanche le trattazioni di Moser hanno lasciato scoperti alcuni campi: spesso le sue opere si risolvono in schedari rielaborati. Pure non si deve cadere nell'errore di credere che Moser abbia meramente accumulato. C.F. Häberlin, ultimo dei pubblicisti imperiali, sosteneva: « Sono del tutto in errore, o mossi da ignoranza o cattiva fede, coloro che lo ritengono un mero compilatore »⁽²¹⁵⁾. Moser, grazie ad una fenomenale padronanza del materiale, fu in grado di discutere adeguatamente le questioni di dettaglio, di tracciare comparazioni e di giungere a risultati equilibrati. Le conclusioni erano guidate dall'intento fondamentale di preservare l'equità nella confederazione imperiale, di attribuire a ciascuno il suo, di mantenere i confini di ogni ceti nel giusto, e soprattutto di preservare i sudditi dall'oppressione. « Io non sono un fazioso », scrive di se stesso, « ma lavoro, nei limiti del possibile e del consentito, senza paure o compiacenze, secondo la mia cultura e la mia coscienza, cercando di conservare l'equilibrio fra il dovuto rango della corte imperiale, e dei suoi tribunali, e la libertà, costituzionalmente riconosciuta, dei ceti e dei sudditi: non esco mai dal seminato, restando ben ancorato al dato concreto nei confini della materia di cui mi

⁽²¹⁵⁾ HÄBERLIN (nt. 201) I, 23.

occupo ... Chi dia di me un diverso giudizio, non mi conosce, o non è imparziale » (216).

L'« obiettività » di Moser, frequentemente posta in rilievo, che lo distingue rispetto ai contemporanei, si rileva nei giudizi di valore emessi nelle decisioni politiche relative all'Impero e alla libertà cetuale. La sua provenienza dal Württemberg, e la prospettiva « territoriale » ad essa connessa, lo rendevano sin dall'inizio nemico di forme di sovranità illimitata. La sua opera è punteggiata da forti polemiche con i fautori, in letteratura, dell'Assolutismo (217), almeno dopo i conflitti personali con il Duca di Württemberg. Sarebbe però prematuro definirlo un liberale, chiamando così in causa il liberalismo del XIX secolo; infatti, all'inizio della sua carriera come professore di Tubinga, nell'episodio di Homburg, ma soprattutto nell'attività di consulente territoriale, può vedersi come egli fosse disposto a scendere a compromessi con l'assolutismo illuminato, qualora ciò portasse a riforme positive. Pertanto non lo si può definire né un conservatore dell'antica aristocrazia, né un liberale in senso antistatale: l'essenziale era per lui che sia i ceti provinciali che il singolo individuo godessero di tutela contro gli arbitri politici. Trasposta sul piano dell'Impero, la sua idea consisteva nel realizzare il più possibile un equilibrio fra le facoltà di imperatore e Impero e la « libertà costituzionale » dei *Reichsstände* (218).

b) *Giurisdizione imperiale.*

Il secondo gruppo di opere è composto dai lavori di Moser sulla

(216) *Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und deren Lehrer*, Frankfurt 1770, 116. Vedi anche in SCHÖMBS (nt. 201) 204 l'espressione rilevata « Non si deve pensare in modo fazioso, infettandosi così dell'epidemia generale che ha contagiato tanti studiosi di diritto dello stato ».

(217) AN. P. von Ickstatt *Grund-Sätze von dem Majestäts-Recht der obristen Herrschaft und dessen Folgen*, 1765; AN. J.A. von Ickstatt *Rettung der Landes-Hoheit gegen den Missbrauch derer Capitulationen, Landes-Verträge und Reversalien ... Ins Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen*, Frankfurt 1765. Questo non impedì a MOSER di riconoscere che ICKSTATT « era una stella di prim'ordine tra i docenti di diritto dello stato cattolici » (*Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und deren Lehrer*, Frankfurt 1770, 109).

(218) Vedi ad esempio la citazione nt. 216.

giurisdizione imperiale ⁽²¹⁹⁾. Moser vi teneva particolarmente, dati i suoi peculiari rapporti con il tribunale palatino e per la loro importanza per la prassi politica. In questo campo era ritenuto un esperto, date le importanti relazioni intrecciate, ad esempio con Heinrich Christian Senckenberg (1704-1768) ⁽²²⁰⁾. Già durante la sua attività di docente presso il *Collegium Illustre* di Tubinga iniziò a pubblicare l'ampia opera sul processo dinanzi al tribunale palatino ⁽²²¹⁾. Fece seguito una monografia sul ricorso presso la dieta imperiale contro le decisioni dei tribunali imperiali ⁽²²²⁾. Le maggiori ripercussioni furono però ottenute dai dodici volumi delle « Decisioni del tribunale palatino » ⁽²²³⁾: essi stimolarono la discussione scientifica in modo analogo a quanto era avvenuto alla fine del XVI secolo con la pubblicazione, da parte di Mynsinger e Gail, delle decisioni del tribunale camerale.

c) *Diritti degli Stati territoriali, riviste.*

Un terzo gruppo è formato dai diritti degli Stati territoriali ⁽²²⁴⁾. In questo campo la produttività di Moser è particolarmente impressionante: infatti gli autori universitari del periodo precedente si erano occupati, certo, della *superioritas territorialis* nel quadro della costituzione imperiale, ma senza mai preoccuparsi di analizzare nell'insieme il diritto vigente di un territorio. Poiché premeva alle università guadagnarsi un'immagine ultraregionale, le lezioni di

⁽²¹⁹⁾ RÜRUP (nt. 201), 257 (nr. 43-56).

⁽²²⁰⁾ Vedi sotto p. 403.

⁽²²¹⁾ *Einleitung zum Reichs-Hof-Raths-Proceß*, 4 parti, Frankfurt e Leipzig, 1731-1737 (2a. ed. ivi in 3 parti 1734-1742).

⁽²²²⁾ *Historisch- und rechtliche Betrachtung des Recurses von denen höchsten Reichs-Gerichten an den Reichs-Convent*, (Kassel) 1737; 2^a ed., 1738; anche Frankfurt e Leipzig 1750.

⁽²²³⁾ *Merckwürdige Reichs-Hof-Raths-Conclusa*, 8 parti, Frankfurt 1726-1732 (anonimo); *Auserlesene Reichs-Hof-Raths-Conclusa*, 8 parti, Bayreuth 1740 (anonimo); *Alte und neue Reichs-Hof-Raths-Conclusa*, 4 parti, Frankfurt e Ebersdorf 1743-1745.

⁽²²⁴⁾ Cfr. *Nachricht von dem unter Handen habenden besonderen Staats-Recht aller einzelnen Stände des heil. Röm. Reichs*, Ebersdorf 1739; *Allgemeine Einleitung in die Lehre des besonderen Staats-Rechts aller einzelnen Stände des heil. Röm. Reichs*, Ebersdorf 1739.

diritto territoriale speciale erano guardate con sfavore ⁽²²⁵⁾. Moser, invece, libero da tali condizionamenti, poteva dar fondo alle sue risorse: egli assolse al compito con estrema diligenza ⁽²²⁶⁾. Anche in tale settore raccolse tutto il materiale positivo disponibile, articolandolo e rendendolo accessibile mediante accurata indicizzazione: nacque così un settore autonomo, il « diritto pubblico particolare tedesco » ⁽²²⁷⁾. Tali elaborazioni di Moser costituiscono oggi interessanti documenti della storia territoriale ⁽²²⁸⁾.

Si nutrivano sia di fonti imperiali che territoriali la « fama imperiale » di Moser, « che tratta degli aspetti più singolari di quanto attiene alle assemblee imperiali, alle corti imperiali e territoriali, e ai restanti stati del Sacro Romano Impero, e in particolare dello *Jus publicum Germaniae*, accanto ad altre interessanti e non note materie, affiancandovi gli opportuni riferimenti storici, o le necessarie riflessioni giuridiche » ⁽²²⁹⁾. Esse costituivano il precedente del « Diritto pubblico tedesco », e fornivano un'impressionante raccolta di materiale. L'« Archivio pubblico tedesco », apparso fra il 1751 e il 1757, ne costituì la continuazione ⁽²³⁰⁾. In questo campo, quasi una sorta di giornalista di stato indipendente, Moser può paragonarsi a Schlözer ⁽²³¹⁾.

⁽²²⁵⁾ Contemporaneamente con MOSER, J.G. ESTOR, *Origines juris publici Hassiaci*, Jena 1738; dello stesso autore, *Jus publicum Hassiacum hodiernum*, Jena 1739; una generazione più tardi W.X. FRHR. V. KREITTMAYR, *Grundriß des Allgemeinen Deutschen und Bayerischen Staatsrechtes*, München e Leipzig 1769.

⁽²²⁶⁾ Testimoniato da RÜRUP, *Bibliographie*, 262 (II. Territorialstaatsrecht, Nr. 1-20).

⁽²²⁷⁾ *Allgemeine Einleitung* (nt. 224).

⁽²²⁸⁾ Cfr. ad esempio il *Mömpelgardisches Staatsrecht* edito da W. H. STEIN, Stuttgart 1983 (= Veröff. d. Kommission f. geschichtl. Landeskunde in Baden Württemberg, Reihe A, Quellen, 35).

⁽²²⁹⁾ 23 parti, Frankfurt e Nürnberg 1727-1738 (anonimo).

⁽²³⁰⁾ Teutsches Staats-Archiv, oder Sammlung derer neuest- und wichtigsten Reichs- Crays- und anderer Handlungen, Deductionen, Urtheile deren höchsten Reichs-Gerichte, Verträge, 13 vol., Hanau (dal 1755 Frankfurt e Leipzig) 1751-1757.

⁽²³¹⁾ G. MÄLZER, *Johann Jakob Moser als Journalist. Ein Beitrag zur Geschichte der Zeitschrift im 18. Jahrhundert*, in: Archiv f. Gesch. d. Buchwesens, vol. VIII (1967) 1369. Su SCHLÖZER vedi sotto p. 412 ss.

d) *Diritto delle genti.*

Il quarto gruppo di pubblicazioni è dedicato al diritto internazionale europeo. Moser schizzò la materia, quale oggetto di un corso di lezioni, per la prima volta a Hanau: si occupò dapprima del diritto di pace (1750), poi di quello di guerra (1752) ⁽²³²⁾. Da qui si è sviluppato il voluminoso « Saggio di un diritto europeo delle genti aggiornato, in tempo di pace e di guerra » ⁽²³³⁾, con i suoi relativi « supplementi ». Il « positivismo » di Moser emerge in quanto egli, in tale settore, non deduce il diritto internazionale da principi astratti, ma parte invece dal materiale concreto prodottosi fra 1740 ed 1777/80, per procedere induttivamente. I giudizi di valore sono accuratamente evitati.

e) *Critica letteraria.*

Moser, infine, per tutta la vita, raccolse e commentò la letteratura pubblicistica contemporanea. I giudizi formulati su altri autori sono nel contempo la chiave per decifrare la personalità dello stesso Moser. Recensisce in modo chiaro e conciso, a volte rude, e loda se l'autore è un abile pratico, critica, se storia e teoria sono fini a se stesse. Iniziò ventunenne ⁽²³⁴⁾, per pubblicare in seguito, in tre volumi, la *Bibliotheca juris publici Germanici* ⁽²³⁵⁾, un « Dizionario degli studiosi di diritto viventi in Germania » (1738, 1739) con trattazioni panoramiche sulla scienza del diritto pubblico ⁽²³⁶⁾.

⁽²³²⁾ *Grund-Sätze des jezt-üblichen Europäischen Völker-Rechts in Friedens-Zeiten*, Hanau 1750 e *Grund-Sätze des jezt-üblichen Europäischen Völker-Rechts in Kriegs-Zeiten*, Tübingen 1752. Cfr. a questo proposito A. VERDROSS, *Johann Jakob Mosers Programm einer Völkerrechtswissenschaft der Erfahrung*, ZöR 3 (1922/23) 36 e E. WOLF, *Nachwort zu Moser's Grundsätze des Völkerrechts*, 1960, 194-198.

⁽²³³⁾ 10 Teile, Frankfurt 1777-1780 e in aggiunta i Beiträge zu dem neuesten europäischen Völkerrechte in Kriegsszeiten, 5 parti, Stuttgart e Tübingen 1779-1781.

⁽²³⁴⁾ *Unpartheiische Urtheile von juristischen und historischen Büchern*, 6 parti, Frankfurt e Leipzig 1722-1725 (anonimo).

⁽²³⁵⁾ 3 parti, Stuttgart 1729-1734. In seguito *Neueste Bibliothec des allgemeinen Teutschen Staatsrechts*, Frankfurt 1771.

⁽²³⁶⁾ *Lexicon der jetztlebenden Rechts-Gelehrten in und um Teutschland*, Züllichau 1738 (2^a ed. 1739); *Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und deren Lehrer*, Frankfurt 1770; *Von dem neuesten Zustande des besonderen teutschen Staats-*

3. *Il « positivismo » di Moser.*

La vasta attività editoriale, che mise in ombra tutto quanto apparso in precedenza, garantì a Moser autorevolezza e fama di oracolo della giuspubblicistica. La rigida onestà scientifica, di impronta religiosa, lo stile privo di fronzoli e la scarsa propensione ai compromessi diplomatici ne fecero il prototipo dell'uomo e dello studioso onesto. Lui stesso ha contribuito al formarsi di tale leggenda, nella sua autobiografia. Pur se in sintonia con talune tendenze del suo tempo, destinate a culminare, nel figlio Friedrich Carl von Moser (1723-1798) ⁽²³⁷⁾, in una mistura di esuberanza pietistica e di « antidispotismo » illuminista, il vecchio Moser si distanziava, su punti importanti, dalle tendenze scientifiche dell'epoca.

È vero che la tendenza ad accumulare materiale era in corso già dal primo XVII secolo. Limnaeus ne era stato il primo esponente. Fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII tale tendenza aveva oltrepassato ogni confine. Lo si può rilevare nei compilatori quali Johann Friedrich Pfeffinger, nella vasta raccolta di atti di Cancelleria di Christian Leonhard Leucht ⁽²³⁸⁾, nelle raccolte di Christoph Hermann von Schweder, Ahasver Fritsch e Johann Stephan Bürgermeister ⁽²³⁹⁾, nella « Cancelleria tedesca » di Reuß ⁽²⁴⁰⁾, nelle numerose raccolte di Johann Christian Lünig, fra cui in particolare

rechts; nebst einer Anzeige derer seit 1751 hierin an das Licht getretenen Lehr- und Streitschriften, Frankfurt 1770.

⁽²³⁷⁾ LANDSBERG III/1, 423-428, note 273-275; H.H. KAUFMANN, *F.C. v. Moser als Politiker und Publizist*, 1931; N. HAMMERSTEIN, *Das politische Denken Friedrich Carl von Mosers*, HZ 212 (1971), 316 ss.

⁽²³⁸⁾ CH.L. LEUCHT (= CASSANDER THUCELIUS), *Electa juris publici curiosa*, 3 voll., 1664-1667; dello stesso autore (=ANTONIUS FABER), *Europäische Staats-Canzley*, 1697-1760 in 115 parti, continuata in 55 parti come *Neue Europäische Staats-Kanzley* fino al 1782. Su LEUCHT vedi STINTZING, ADB 18 (1883) 475.

⁽²³⁹⁾ CHR.H. VON SCHWEDER, *Theatrum historicum praetensionum et controversiarum Illustrium*, Leipzig 1712. Su di lui EISENHART, ADB 33 (1891) 323. Su A. FRITSCH (1629-1701) LANDSBERG III/1, 42 note 25. Di BÜRGERMEISTER, che si specializzò in questioni di diritto sulla cavalleria imperiale sono da ricordare *Status equestris*, Ulm 1707; *Reichsritterschaftliches corpus iuris oder Codex diplomaticus equestris*, Ulm 1707; *Teutsches corpus iuris publici et privati*, Ulm 1717. - Su di lui Pütter I, 316-321 con dettagliate testimonianze.

⁽²⁴⁰⁾ J.A. REUß (a cura di), *Deutsche Staats-Canzley*, Ulm 1783-1806. - Su di lui Landsberg III/1, 428, note 275.

l'« Archivio imperiale tedesco »⁽²⁴¹⁾ e nella documentazione relativa alla Pace di Westfalia raccolta da Johann Gottfried von Meiern⁽²⁴²⁾. Moser va ben oltre in questa direzione: non si limita a fornire la documentazione, ma elabora il materiale nell'insieme di una trattazione generale, respingendo le fonti secondo lui non più rilevanti dal punto di vista della loro validità giuridica.

Per altri versi Moser è controcorrente rispetto agli orientamenti dell'epoca. Jena, Halle e Gottinga si erano volte verso la storicizzazione del diritto pubblico, in tale misura che la storia aveva acquistato autonoma rilevanza nei piani di studio delle facoltà giuridiche, divenendo in alcuni casi fine a se stessa: così, ad esempio, nel caso, abbastanza frequente, in cui si frequentasse contemporaneamente la facoltà di giurisprudenza e quella filosofica. A Gottinga quasi tutti i giuristi insegnavano anche storia imperiale senza che la distinzione propugnata da Mascov⁽²⁴³⁾ e accolta da Moser fra *Jus* e *Historia* vi si fosse affermata pienamente. Moser criticava tale tendenza, affermando la funzione strettamente ausiliaria della storia nel campo della giurisprudenza e dichiarando di voler insegnare « solo materie utili e applicabili nella prassi », senza lasciar spazio « all'antica storia giuridica, al diritto pubblico generale, etc. »⁽²⁴⁴⁾. Per lui l'argomenta-

⁽²⁴¹⁾ J.CH. LÜNIG, *Teutsches Reichs-Archiv*, 24 voll., Leipzig 1710-1722; *Teutsche Reichskanzley*, 8 voll., Leipzig 1714; *Europäische Staatsconsilia*, 2 voll., Leipzig 1715; *Corpus iuris militaris*, Leipzig 1723; *Corpus iuris feudalis*, Leipzig 1727. - Cfr. su di lui MOSER, *Bibliotheca* III, 923-942 e 1136-1144; PÜTTER I, 308 s.; TEICHMANN, ADB 19 (1884) 641; LANDSBERG III/1, 43, note 25; K. REPGEN, *Über Lünigs « Teutsches Reichs-Archiv » (1710-1722)»: Aufbau und Zitierungs-Möglichkeiten*, in: *Forschungen und Quellen zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges*, Münster 1981; B. ROECK, NDB 15 (1988).

⁽²⁴²⁾ J.G. V. MEIERN, *Acta Pacis Westphalicae oder Westphälische Friedenshandlungen und Geschichte*, 6 voll., Hannover 1734-1736; *Acta comitialia Ratibonensia publica oder Regensburgische Reichstagshandlung und Geschichte*, 2 voll., Hannover 1738-1740; *Acta pacis executionis publica oder Nürnbergische Friedens-Executionshandlungen und Geschichte*, 2 voll. Hannover e Göttingen 1736-1737. Cfr. FREUNSDORFF, ADB 21 (1885) 211; SCHÖMBS (nt. 201) 184.

⁽²⁴³⁾ J.J. MASCOV, *Principia iuris publici Imperii R. G.*, Leipzig 1729 (4^a ed. 1750). Su di lui N. HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972, 284 ss.. Sulla relazione con MOSER vedi SCHÖMBS (nt. 201) 194 s.

⁽²⁴⁴⁾ Praefatio alla prima edizione del *Compendium Iuris Publici Germanici, oder Grundriß der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reichs*, Tübingen 1731 (ivi 2^a ed. 1738). Anche in: *Aufrichtige Gedanken von dem studio juris junger Standes- und anderer Personen*, Frankfurt 1736, Cap. I e nella prefazione programmatica al *Neues teutsches*

zione storica era certo di sostegno, a volte addirittura fondamentale, ma restava subordinata al fine del diritto vigente di giungere a soluzioni commisurate al concreto, equitative, e in quanto tali « giuste ». Nella misura in cui la storia portava a « escogitazioni intellettuali » e « mescolava *quadrata rotundis* », essa era da respingere.

La storia dominava nello studio delle origini del diritto: *ex facto oritur ius* ⁽²⁴⁵⁾. Ma una volta formatosi il diritto, il suo contenuto doveva determinarsi alla luce di strumenti conoscitivi specificamente giuridici; la storia era confinata fra le scienze ausiliarie.

Dal « positivismo storico » scaturiva anche il rifiuto di Moser verso il diritto di natura e lo *ius publicum universale*. Esso era espressione dei profondi sospetti del pratico verso il pensiero teorico. Moser aveva dato voce ai suoi dubbi nel 1767, nello scritto, anonimo, « Riflessioni sul nuovo diritto pubblico razionale dell'Impero tedesco » ⁽²⁴⁶⁾. Egli riconosceva, più chiaramente rispetto ai contemporanei, che i sistemi derivati astrattamente dai principi fondamentali non erano altro, il più delle volte, che trattazioni astratte del diritto vigente o politiche del diritto camuffate da diritto naturale. Ai suoi occhi un simile procedimento era applicabile al diritto privato, dove era più breve la distanza fra diritto comune quale *ratio scripta* e diritto naturale. Lo *ius publicum*, invece, era sparso in modo evidente in molteplici settori di diritto particolare, eccessivamente influenzato dalle ferite della storia e troppo incoerente perché si potesse tentare di ricondurlo ad unità mediante un sistema teorico. Tabelle e schemi, che al giovane Pütter consigliava di diffidare, inducevano in errore, in quanto nascondevano i dettagli, ossia l'aspetto fondamentale su cui si basavano le decisioni di tribunale camerale e palatino.

Alla fine del XVIII secolo la teoria del diritto pubblico in Germania era pervasa da tre diverse correnti di metodo, come rilevava lo stesso Moser. Le tre correnti, come abbiamo visto, esistevano sin dall'inizio. Moser rappresentava il culmine della cor-

Staatsrecht, vol. I/1, Stuttgart 1766: « ... così ho il principio osservato in tutti i miei scritti di guardare solo all'utile ... ». « Questo è il vero carattere dei miei scritti, attraverso il quale si distinguono dalla maggior parte degli insegnamenti sul diritto di stato tedesco, e a causa dei quali io mi lascio togliere volentieri il titolo di pubblicista erudito ... ».

⁽²⁴⁵⁾ A questo proposito RÜRUP (nt. 201) 101 s.

⁽²⁴⁶⁾ *Gedanken über das neu-erfundene vernünftige Staats-Recht des Teutschen Reichs*, (Frankfurt) 1767.

rente 'pratica', votata alla cancelleria ed alla prassi nei tribunali: corrente tesa a conservare l'Impero nei suoi caratteri fondamentali, che cercava di tutelare sia gli interessi dei ceti territoriali nei confronti del relativo signore, che quelli dei *Reichsstände* nei confronti dell'Imperatore. « In pace e in compromesso » si doveva proseguire nell'Impero; ciascuno doveva ottenere il suo diritto, negandosi in tal modo spazio alla politica di potere. Il ruolo della scienza, così come se lo rappresentava Moser, era ausiliario rispetto al fine generale: essa doveva essere però indipendente da interessi politici, per poter svolgere al meglio le sue funzioni ausiliarie. Essa, per dirla con le parole di Moser, trattava « *meri facta*, dati oggettivi ... che devo accettare in quanto tali, se non voglio deformare e contaminare la vera costituzione del nostro Impero tedesco ». In ciò risiedeva l'intero programma, ma anche i suoi limiti teoretici.

La seconda corrente consisteva nell'astrazione dal diritto naturale ed era destinata a sfociare nella creazione di una disciplina speciale, lo *ius publicum universale*. Sin dall'inizio aveva avuto forte impronta giuridico-politica, conservando i contatti con l'insegnamento della politica, sin tanto che si perpetuò l'autorità della dottrina aristotelica, ossia sino all'incirca al 1700. Da questo momento in poi la « Teoria generale dello stato » fu materia insegnata nelle facoltà giuridiche, mentre l'antica « Politica » atrofizzava nelle facoltà filosofiche. Di tali sviluppi ci occuperemo nel capitolo successivo.

Il terzo indirizzo fu il vincente: l'amalgama, praticato a Jena, Halle e Gottinga, fra materiale pubblicistico e suggestioni provenienti dalla storia, dalla statistica e dalle materie di scienza della polizia. Daniel Nettelbladt sosteneva addirittura che la teoria dello stato tedesca si dividesse in due sole correnti. L'una costituita dai seguaci di Moser, preoccupata « che ci si soffermasse soprattutto sul *punctum iuris* », l'altra dai fautori del modello Halle-Gottinga ⁽²⁴⁷⁾. Nel settimo capitolo si dimostrerà come tale affermazione risulti troppo semplicistica, perché proprio a Gottinga c'erano contemporaneamente forti tendenze nel senso della storicizzazione, un autonomo diritto naturale ed un positivismo tanto documentario e materialistico quanto, nella persona di Pütter, estremamente astrattizzante e sistematore.

⁽²⁴⁷⁾ J.J. MOSER, *Neueste Geschichte* (nt. 235), 9.

CAPITOLO VI

DIRITTO NATURALE E *IUS PUBLICUM UNIVERSALE*

I. Introduzione. — II. L'ascesa del diritto naturale. — 1. Rivoluzione scientifica. — 2. Crisi religiosa e secolarizzazione. — 3. Diritto naturale e assolutismo. — III. I grandi maestri. — 1. Grozio. — 2. Spinoza, Hobbes. — 3. Pufendorf. — 4. Thomasius. — 5. Wolff. — V. Lo *ius publicum universale*.

I. *Introduzione.*

L'accentuarsi e l'affermarsi di due tendenze opposte fa parte delle caratteristiche del diritto pubblico nel XVII e XVIII secolo. Da un lato si nota la tendenza — che agisce nella vera e propria pubblicistica dell'Impero da Limnaeus al primo Moser — a considerare nel suo complesso la materia del diritto associandola alla storicizzazione portata avanti a Jena, Halle e Gottinga, che cercava di rilevare il diritto vigente partendo dal materiale storico e ne accumulava quindi quantità sempre più grandi. Dall'altro lato i tentativi già precoci di astrarre e cristallizzare le figure della libertà naturale e del potere legittimo alla base di tutto il diritto pubblico positivo, della preminenza o della subordinazione sancita attraverso un contratto bilaterale o un ordine unilaterale, delle diverse forme di governo e dei cataloghi dei diritti ritenuti « indisponibili », in particolare per quanto riguarda i diritti dell'uomo e del cittadino.

Questi tentativi di sviluppare uno *ius publicum universale* (1) comune a tutte le collettività in tutti i periodi storici sono radicati

(1) L'affermazione che GEORG BRAUTLACHT fosse il creatore di questo « concetto » (H. KURIKI, *Die Rolle des Allgemeinen Staatsrechts in Deutschland von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts*, AöR 99, 1974, 556) non implica più della presenza di questa sequenza di parole; BRAUTLACHT lo intende come una versione breve dell'« intero » *ius publicum imperii*, e appunto non come diritto pubblico universale astratto dalla struttura dell'Impero.

nell'insegnamento della « politica » e nella tradizione del diritto naturale europeo. In entrambi i campi si era riflettuto sin dall'antichità sulle questioni fondamentali della socializzazione umana. Nel contesto qui indicato basti ricordare che le linee della tradizione, partendo dall'antichità e passando per il Medioevo fino a raggiungere l'età moderna, utilizzano due corsie preferenziali, da un lato la filosofia pratica della « Politica » di Aristotele attraverso la sua appropriazione tomistica fino al neoaristotelismo del XVI e del XVII secolo, dall'altro in una ampia corrente di pensiero del diritto naturale antico e medievale di impronta religiosa attraverso gli approcci tardo-scolastici spagnoli e del diritto naturale fino a Ugo Grozio (2). I quesiti storiografici della politica e i fondamenti di diritto naturale della giurisprudenza si incontravano dove l'ordine politico della cosa pubblica veniva concepito come « ordine di diritto » e doveva essere ricondotto al suo fondamento di diritto naturale. Così l'istituzione divina della sovranità era un atto allo stesso tempo sacrale e giuridico e la validità del diritto temporale poteva essere fatta risalire alla « legge di natura » ancorata da Dio nella natura o a Dio come supremo legislatore. « Politica » e scienza del diritto si incontravano nel punto in cui si servivano di argomenti di diritto naturale nell'offensiva contro un potere e delle leggi ingiuste. In breve, la stessa competenza si riconosce ad una politica che procedeva in modo normativo, ad una scienza del diritto che trattava la costituzione della collettività e ad una teologia che determinava lo *ius divinum* partendo dall'Apocalisse e dagli insegnamenti della Chiesa. Al contrario l'utilizzo del diritto naturale per la sistematizzazione del diritto vigente (sia ai fini di codificazione che di semplificazione o per scopi pedagogici) fu sempre considerato come un compito puramente giuridico.

Il diritto naturale della prima età moderna si sviluppò sulle fondamenta filosofiche teologiche e giuridiche soprattutto del XVII e XVIII secolo. Nel corso di questo periodo si possono distinguere a grandi linee quattro fasi (3): 1. Il diritto naturale del XVI e primo

(2) H. THIEME, *Naturrecht und europäische Privatrechtsgeschichte*, Basel 1954²; H. WELZEL, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, 1962⁴; WIEACKER, 249 ss.; K.H. ILTING, *Naturrecht*, in: *Geschichtliche Grundbegriffe* 4 (1978) 245-313.

(3) In riferimento a WIEACKER, 269 ss. che costituisce però solo tre fasi. Sulla

XVII secolo legato al contesto teologico della seconda scolastica ovvero agli insegnamenti della Riforma (J. Oldendorp, F. Vitoria, F. Vasquez, B. de Ayala, F. Suarez, P. Ramus, J. Althusius, U. Grozio); 2. I sistemi classici del diritto naturale e della politica in gran parte liberati dalla teologia morale e sviluppati *more geometrico* (Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Wolff); 3. Gli insegnamenti di diritto naturale del tardo Illuminismo, nei quali si separano ora anche i sistemi di regole morali e del diritto (*honestum, decorum, iustum*) soprattutto come metro sistematico-critico nei confronti degli aspetti obsoleti della legislazione (Thomasius, Wolff); 4. I sistemi di diritto naturale liberali e individualistici che sorgono dopo le « Critiche » di Kant e in seguito alla Rivoluzione e che reclamano la garanzia dei diritti fondamentali e la separazione dei poteri e segnano il passaggio al catalogo tematico del primo costituzionalismo tedesco a partire dal 1800.

Queste quattro fasi corrispondono allo sviluppo politico. I sistemi di diritto naturale sono risposte date al loro tempo. Si desume tutta la loro importanza solo dalla doppia prospettiva del legame tra risultati del pensiero individuale e dipendenza dal contesto storico. Dietro alle formule astratte si rivelano problemi pratici vissuti con passione. Così il diritto naturale riuscì a ottenere un triplice risultato nell'epoca delle guerre di religione, del primo assolutismo e della svolta imperialista degli spagnoli, degli olandesi e degli inglesi verso la conquista di imperi coloniali. Prima di tutto costituì un piano teoretico interconfessionale sul quale il conflitto religioso si lasciava neutralizzare attraverso l'elaborazione di fondamenti di diritto naturale universalmente validi. Poi offrì la possibilità di imprimere alla pressione politica dello Stato principesco una forma di diritto valido sempre ovvero di sostenere lo Stato cetuale nella lotta contro l'assolutismo attraverso le fondamenta della sovranità popolare o cetuale. Infine si poté sviluppare il diritto naturale sovrano sui popoli e il diritto internazionale positivo concepito

quarta vedi D. KLIPPEL, *Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts*, 1976; dello stesso autore, *Naturrecht als politische Theorie. Zur politischen Bedeutung des deutschen Naturrechts im 18. und 19. Jahrhundert*, in: H.E. BÖDEKER/U. HERRMANN (a cura di), *Aufklärung als Politisierung-Politisierung der Aufklärung*, 1987, 267-293 (273 ss.).

insieme per regolare e attenuare le guerre in base all'antico dualismo di *ius naturale et gentium* e *ius civile*.

Nella seconda fase, quella che coincide con il tardo assolutismo, lo Stato cetuale è *de facto* sottomesso o perlomeno messo in disparte, la questione religiosa ha perso la sua forza dirompente e gli stati europei si sono messi d'accordo su un determinato modo di limitare i conflitti (4). Tutta la forza si concentra sull'imposizione interna del monopolio del potere statale e sul soffocamento di rivoluzioni, guerre civili e rivolte locali, sulla costruzione razionale dell'apparato statale — soprattutto attraverso la legislazione — e sulla sottomissione dei residui poteri intermedi in un'associazione territoriale unitaria (5).

Nella terza fase, in cui stato, società e individuo cominciano a differenziarsi, in cui religiosità e felicità diventano parti integranti della sfera « privata », il diritto naturale offre argomenti di protezione contro l'influenza ecclesiastica, limita l'intervento statale attraverso l'abolizione di processi, delitti e pene « contrari alla ragione », cioè agisce anche a livello pratico e di riforme sulla società che si va costituendo attraverso la legislazione statale « illuminata » (6).

Infine, nella quarta fase si sviluppa quella componente rivoluzionaria da sempre inerente al diritto naturale quando sostiene la critica all'*Ancien Régime* alla fine del XVIII secolo. Dimostrando che le limitazioni e le discriminazioni imposte dalla società corporata si oppongono al « diritto naturale » giustifica i cambiamenti dello *status quo*, diventa il « diritto naturale dei rivoluzionari » che proclama il diritto inalienabile degli uomini contro l'oppressione.

La funzionalità politica del diritto naturale mostra che nono-

(4) J. KUNISCH, *Staatsverfassung und Mächtepolitik. Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter des Absolutismus*, 1979; dello stesso autore, *Der kleine Krieg. Studien zum Heerwesen des Absolutismus*, 1973.

(5) Sulla coscienza di crisi nel XVII secolo vedi T. ASTON, *Crisis in Europe, 1560-1660*, London 1965; T.K. RABB, *The Struggle for Stability in Early Modern Europe*, New York 1975; Y.-M. BERCÉ, *Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne, XVIe-XVIIe siècles*, Paris 1980; H.G. KOENIGSBERGER, *Die Krise des 17. Jahrhunderts*, ZHF 9 (1982) 143-165, che alla fine abbozza le ragioni per cui le forze antiassolutiste erano ancora relativamente deboli nei territori tedeschi dopo il 1650.

(6) H. THIEME, *Die Zeit des späten Naturrechts. Eine privatgeschichtliche Studie*, ZRG GA 56 (1936) 202-263; WIEACKER, 277, 322 ss.

stante tutti i tentativi di determinazione contenutistica, « non è una dottrina a contenuto preciso ma un metodo di fondazione del diritto che accomuna, in quanto stile di argomentazione, posizioni avverse » (7). Una caratteristica di questo metodo è il rifiuto della sottomissione all'autorità non legittima e l'introduzione di una istanza sovrapositiva che serva come fonte inattaccabile di conoscenza e legittimazione. Questo vale altrettanto per il diritto naturale sostenuto da fonti teologiche, dal *consensus prudentium*, dalla visione della natura umana o della natura delle cose o da analogie a conclusioni di carattere matematico o delle scienze naturali. Le ragioni citate sono state ovviamente da sempre combinate e poste in una gerarchia come nella triade classica di diritto divino rivelato, diritto razionale naturale e diritto legislativo creato da una autorità positiva (*ius divinum, ius naturale, ius civile*).

II. *L'ascesa del diritto naturale.*

Se è vero che il diritto naturale deve essere inteso nelle sue diverse fasi come una risposta alle sfide pratiche e teoretiche del tempo e dal punto di vista teorico del diritto più come metodo che come contenuto rimane la questione storica perché inizi la sua ascesa proprio tra il XVI e il XVIII secolo e avanzi in quanto « sovrana filosofia sociale dell'epoca tra il 1600 e il 1800 » (8) a materia principale più importante nella giurisprudenza del XVIII secolo e dove siano presenti i punti di contatto con lo sviluppo del diritto pubblico.

Le tre ragioni principali per cui il diritto naturale assunse la forza di penetrare la filosofia politica e la giurisprudenza sono: primo, i cambiamenti fondamentali nella antica concezione geocentrica del mondo e la rivoluzione teoretica nelle scienze naturali, con le quali comincia veramente l'età moderna; secondo, l'evidente crisi religiosa in Europa all'epoca delle guerre di religione, la costituzione di nuove chiese di massa e la ivi connessa relativizzazione della pretesa di possesso della verità teologica; terzo, l'avanzamento po-

(7) WIEACKER, 274.

(8) K. LUIG, *Zur Verbreitung des Naturrechts in Europa*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* XL (1972) 539.

litico dell'assolutismo e il sorgere di stati nazionali unificati a spese delle forze cittadine, feudali e di ceto.

1. *Rivoluzione scientifica.*

Nei secoli XVI e XVII avviene un cambiamento dei fondamenti teorici dell'interpretazione della natura e delle scienze naturali. I vecchi modelli di interpretazione del mondo filosofici e teologici vengono messi in dubbio e perdono gradualmente la loro autorità. La posizione della terra nel cosmo diventa mobile ⁽⁹⁾, sono calcolate le orbite planetarie, il nuovo cannocchiale (1609) permette una gran quantità di scoperte astronomiche. Contemporaneamente si scoprono le leggi della meccanica e la matematica fa veloci progressi. Nel 1628 William Harvey pubblica la sua teoria sulla circolazione sanguigna, nel 1637 è pubblicato il *Discours de la méthode de raisonner* di Descartes e nel 1638 escono i *Discorsi* di Galilei. Ovunque si mostra il cambiamento di metodo concepito dal grande iniziatore Francis Bacon (*Nova Methodus*) ⁽¹⁰⁾.

Fino a quando era stato possibile mettere insieme le nuove osservazioni e le leggi dedotte con le concezioni tradizionali di una armonia del mondo voluta e creata da Dio — è noto come l'assunzione di orbite ellittiche al posto di quelle « perfette » circolari ponessero notevoli difficoltà filosofiche — la moltiplicazione ordinata delle conoscenze aveva sprigionato una forza suggestiva irresistibile. I procedimenti metodici, la razionalizzazione degli stadi del pensiero, l'appoggio reciproco di assiomatica ed esperienza — uniti alla supposizione di un piano di creazione ordinato e dunque di una unità delle scienze sempre da riscoprire — offrivano una base per le grandi speranze che muovevano tutti gli intellettuali del XVII secolo.

⁽⁹⁾ NIKOLAUS COPERNICUS, *De revolutionibus orbium coelestium* libri VI, Nürnberg 1543. Su questo cambiamento E. ZINNER, *Entstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre*, 1943; H. BLUMENBERG, *Die Genesis der kopernikanischen Welt*, 1975; A. R. HALL, *The revolution in science 1500-1750*, 2^a ed. London-New-York 1984; B. BAUER, *A signis nolite timere. Der Weg wissenschaftlicher Aufklärung vom Gelehrten zum Laien am Beispiel der Astronomie (1543-1759)*, 1990.

⁽¹⁰⁾ P. ROSSI, *Francis Bacon. From Magic to Science*, Chicago 1968; W. KROHN, *Francis Bacon*, in: O. HÖFFE (a cura di), *Klassiker der Philosophie*, vol. 1, 1981, 262. Il « Novum Organon » (1620) fu edito da M. BUHR, 1959, 1982².

Già il successo straordinario della filosofia ramista si basava sulla promessa di offrire una sicurezza metodologica nella ricerca della verità in un'epoca di sconvolgimenti religiosi, politici e filosofici ⁽¹¹⁾. Il ramismo con la sua sistematica scissione di concetti e la sistematizzazione del sapere in tabelle e tavole è dunque una prima espressione del *mos geometricus* che dominava il XVII secolo ⁽¹²⁾, il quale fece della matematica e della geometria delle scienze guida in quanto depositarie di metodi di conoscenza sicuri, « puri » e utilizzabili in tutti i campi.

Dato che i confini tra le materie umanistiche e le scienze naturali erano pressoché sconosciuti, anzi avrebbero in quanto limitazioni addirittura contraddetto il postulato di un piano di creazione ordinato, le scoperte astronomiche, meccaniche, matematiche e mediche si ripercossero direttamente sull'etica, sulla politica e sulla giurisprudenza. Gassendi, Pascal, Hobbes, Descartes, Weigel, Leibniz e Wolff erano matematici e avevano affrontato grazie alla matematica questioni di carattere etico-politico e giuridico. La scoperta di linguaggi formali e di macchine calcolatrici, le invenzioni tecniche e la combinazione di verità suggerivano la costruzione dello Stato come « artificial animal », come disse Hobbes « imitating that rational and most excellent work of nature, man. » ⁽¹³⁾. Per raggiungere risultati sicuri si doveva a suo parere « utilizzare un metodo contro il quale le passioni e gli affetti non possono niente. Questo è il metodo matematico » ⁽¹⁴⁾.

Ma non solo lo Stato, punto centrale dell'ordine umano, finì nel vortice del processo di matematizzazione, anche tutte le altre sfere della vita furono rese « geometriche »: dal ballo, alla scherma, all'ippica, alla progettazione di giardini e all'architettura, al linguaggio dei gesti quotidiano e al teatro, al regolamento delle esercitazioni

⁽¹¹⁾ Vedi sopra p. 91, nota 118.

⁽¹²⁾ W. RÖD, *Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert*, 1970; W.H. ARNDT, *Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts*, 1971; M. HERBERGER, *Mos geometricus, mos mathematicus*, HRG III (1984) 698-703.

⁽¹³⁾ TH. HOBBS, *Leviathan*, Introduzione.

⁽¹⁴⁾ TH. HOBBS, *The Elements of Law, Natural and Politic* (1650), a cura di F. TÖNNIES, Cambridge 1928², Epistola dedicatoria.

e all'uniformità militare, al cerimoniale di corti e di stato fino ai rapporti diplomatici tra gli stati nel grande « teatro del mondo »⁽¹⁵⁾. Regolarità, prevedibilità e bellezza della simmetria diventarono il simbolo di un'epoca⁽¹⁶⁾.

Nella teoria dello stato la metafora dello stato come « macchina » razionale ed efficiente soppiantò la più antica teoria organicista. Lo stato non era più l'essere vivente che fioriva ed appassiva con le sue forze e i suoi umori, il politico non era più il medico, la collettività non era più la « nave dello Stato » con un timoniere esperto: al loro posto erano comparsi l'orologio e l'orologiaio, la macchina e il costruttore⁽¹⁷⁾. « Concerning my method » — diceva ancora Hobbes — « I took my beginning from the very matter of civil government and thence proceeded to its generation and form, and the first beginning of justice. For everything is best understood by its constitutive causes. For as in a watch, or some such small engine, the matter, figure and motion of the wheels cannot well be known, except it be taken insunder and viewed in parts; so to make a more curious search into the rights of states and duties of subjects, it is necessary, I say, not to take them insunder, but yet that they be so considered as if they were dissolved; that is, that we rightly understand what the quality of human nature is, in what matters it is, in what not, fit to make a civil government, and how men must be agreed amongst themselves that intend to grow up into a well-grounded state »⁽¹⁸⁾.

La natura, il diritto naturale e il mondo sociale sono interpretati in modo razionale in analogia alla costruzione delle macchine costruite dall'uomo. A loro volta essi possono servire da esempio per costruzioni umane. Quello che di razionale si trovava nel « libro

(15) R. ZUR LIPPE, *Naturbeherrschung am Menschen*, vol. II: Geometrisierung des Menschen und Repräsentation des Privaten im französischen Absolutismus, 1974; H. EICHBERG, *Geometrie als barocke Verhaltensform. Fortifikation und Exercitien*, ZHF 4 (1977) 17-50; P. GROßKREUTZ, *Tanz und Politik am Renaissance- und Barockhof*, in: Archiv für Kulturgeschichte 71 (1989).

(16) E. FUETER, *Das Jahrhundert der Mathematik (1650-1750)*, in: Forschungen und Fortschritte 14 (1938) 381.

(17) In dettaglio a questo proposito B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats*, 1986.

(18) TH. HOBBS, *De Cive*, Praefatio.

della natura » (19) poteva essere proiettato in giurisprudenza sul vecchio progetto di un libro delle leggi unitario e comprensivo articolato secondo un « ordine naturale » (20). Partendo dall'osservazione che gli essere umani e le stelle si muovono allo stesso modo gli uni attorno agli altri si sperava di poter studiare e fissare le leggi naturali della comunità umana. In questo senso il diritto naturale del XVII secolo combinava la fede nell'ordine divino del mondo con il nuovo ideale scientifico. La teologia e la matematica non si contraddicevano se Dio fungeva da supremo orologio.

2. *Crisi religiosa e secolarizzazione.*

Il secondo fattore essenziale all'ascesa del diritto naturale è dato dalla crisi religiosa in cui si trovava l'Europa dopo la « Riforma ». I disordini di carattere confessionale e politico e la crescente convinzione che diverse verità religiose erano paralizzanti causarono a poco a poco il desiderio di escludere la questione della verità dal campo della vita politica. Mentre i partiti in lotta si trattenevano all'inizio solo per ragioni tattiche e cercavano di ampliare il loro raggio di azione con compromessi formulati in modo vago, proprio attraverso la pace religiosa di Augusta del 1555 nacque il primo sostrato di diritto costituzionale imperiale « neutrale » al quale si dovevano forzatamente attenere entrambi i partiti nonostante l'assolutezza delle loro pretese di verità (21).

In modo simile i « Politiques » cercano di creare un « pouvoir neutre » in Francia attraverso la deconfessionalizzazione ed il rafforzamento del potere dello Stato (22). L'editto di Nantes dell'aprile

(19) E. R. CURTIUS, *Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter*, 1965⁵, cap. 16, § 7; C. ALUNNI, *Codex Naturae et Libro della Natura chez Campanella et Galilée*, in: *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, Serie III, 1982, 189 ss.

(20) H. SCHÜLING, *Die Geschichte der axiomatischen Methode im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert*, 1969; D.V. STEPHANITZ, *Exakte Wissenschaft und Recht*, 1970; HERBERGER (nt. 12) 698; G. OTTE, *Der sogenannte mos geometricus in der Jurisprudenz*, in: *Quaderni Fiorentini* 8, 1979, 179-196.

(21) M. HECKEL, *Deutschland im konfessionellen Zeitalter*, 1983, 49 ss.

(22) R. SCHNUR, *Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts*, 1962; E. HINRICHS, *Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs IV. Untersuchungen über die politischen Denk- und Handlungsformen im Späthumanismus*, 1969; W.F. CHURCH, *Richelieu and Reason of State*, Princeton 1972.

1598 coronò questi tentativi e alleggerì lo Stato dal peso della questione religiosa. Due generazioni più tardi Thomas Hobbes evocò l'immagine del *great Leviathan called a Commonwealth, or State*, che avrebbe dovuto tenere sotto controllo i gruppi rivaleggianti e offrire agli individui protezione (*protection and defence*) grazie alla sua grandezza e alla sua forza (23).

Già nel rifiuto di una politica confessionale da parte del Leviatano era innata una tendenza alla secolarizzazione. Giustificazioni di carattere giusnaturalistico si prefiggevano nella situazione politica del XVII e XVIII secolo lo scopo di eliminare materie di discussione in campo religioso. La giustificazione razionale terrena « ragionevole » del potere sostituì le argomentazioni teologiche, ponendo così nuove fondamenta allo stato e al suo diritto. Più il diritto naturale guadagnava terreno, più lo stato perdeva la sua forza di convinzione in quanto istituzione salvifica divina. L'istituzione sacrale e la fondazione politica dell'autorità si escludevano tendenzialmente a vicenda, anche considerando che proprio la costruzione del contratto permetteva l'assembramento di diverse confessioni sotto un tetto statale.

Questo processo non si sviluppò né in modo lineare né uniforme né con lo stesso ritmo. Il conflitto religioso ha lasciato segni più profondi in Germania che in altri paesi proprio per l'impossibilità di una forza di imporsi dall'alto. La necessità di dover coabitare sotto uno stesso tetto politico nonostante le tensioni confessionali mantenne sempre vivo l'interesse religioso e mobilizzò le energie ecclesiastiche. Questo non portò solo a una catena di dispute religiose e stimolò i vicendevoli tentativi di stabilizzare la propria posizione o di migliorarla, ma determinò anche il pensiero politico, la concezione dei sistemi di diritto naturale e la letteratura di diritto canonico.

Per quanto riguarda il diritto naturale è evidente un fronte forte di « diritto naturale cristiano » che si oppone alla tendenza secolarizzante (24). Qui lo *ius divinum* e lo *ius naturale* furono avvicinati il più possibile, in parte addirittura identificati, per dare in questo

(23) TH. HOBBS, *Leviathan*, Introduzione.

(24) A. VERDROSS, *Die Entfaltung der reformatorischen Natur- und Völkerrechtslehre bis Leibniz*, in: FS E.C. Hellbling, 1980, 105-114, purtroppo poco più di una lista.

modo al diritto naturale una legittimazione divina, per evitare la sua storicizzazione e lo svuotarsi di contenuti teologici e per poter scardinare nel modo più effettivo il diritto positivo contrario al diritto naturale. Con questo veniva anche assicurato un parallelismo tra diritto e morale e un forte influsso della teologia sulle basi della giurisprudenza.

Nella maggior parte dei casi erano studiosi di scienze politiche conservatori e luterani come Reinkingk e Seckendorff o teologi come Valentin Alberti e Valentin Veltheim che propugnavano un « diritto naturale cristiano » (25). In fondo essi pensavano che bastassero i dieci comandamenti, la vera devozione e l'etica pia per osservare in modo perfetto le leggi del diritto naturale, in altre parole che grazie ad un cristianesimo attivo si potesse fare a meno del diritto naturale. Eppure più il diritto naturale si sviluppò come materia d'insegnamento importante nel corso del XVII secolo più gli interessi si spostarono verso la conservazione del carattere cristiano dell'ormai accettato diritto naturale. Questo poteva succedere solo mettendo insieme la rivelazione cristiana e la ragione naturale nelle questioni delle fonti del diritto, spesso utilizzando l'argomento della creazione divina della legge naturale, del suo legame con la rivelazione divina e della sua funzione di incentivo per le verità fondamentali nel mondo.

Al termine di questi tentativi di inserimento completo della fede cristiana in un concetto di diritto naturale, di delineamento di una *polizia cristiana* (Reinkingk) e di un *Christenstaat* (Seckendorff) c'è l'ideale della *Respublica Christiana* di Gottfried Wilhelm Leibniz (26) già concepito da Erasmo. I pensieri tramandati in forma solo frammentaria hanno lo scopo di « fare rivivere l'idea medievale di Impero nel contesto di un ordine divino del mondo e di associarlo all'idea dello Stato razionale moderno. A questo fine la nuova unione delle confessioni cristiane messa in atto con tanto fervore non

(25) H.P. SCHNEIDER, *Justitia universalis. Quellenstudien zur Geschichte des « christlichen Naturrechts » bei Gottfried Wilhelm Leibniz*, 1967 con ulteriore letteratura.

(26) SCHNEIDER (nt. 25); H. SCHIEDERMAIR, *Das Phänomen der Macht und die Idee des Rechts bei Gottfried Wilhelm Leibniz*, 1970; W. SCHNEIDERS, *Respublica optima. Zur metaphysischen und moralischen Fundierung der Politik bei Leibniz*, in: *Studia Leibniana* 9, 1977, 1-26; ulteriori indicazioni in *Stollberg-Rilinger* (nt. 17) 180-187; H.P. SCHNEIDER, *Leibniz*, in: *Staatsdenker*, 1995³, 197 ss.

avrebbe solo assicurato la pace interna ma anche sostenuto la costituzione di una struttura statale razionale in senso filosofico » (27).

La grandiosa sintesi che aveva in mente Leibniz di fede e ragione, diritto e grazia, stato temporale e stato divino non era certamente concepita per servire i bisogni più elementari di politica territoriale, di appagamento confessionale o di uniformità del diritto politico attraverso il diritto naturale. Continuò ad accentuarsi la separazione tra teologia e politica, anche attraverso l'interiorizzazione e la spiritualizzazione della fede realizzate dal Pietismo, cosicché la struttura secolarizzata costitutiva dello Stato temporale divenne sempre più evidente. Con lo spegnersi degli estremismi religiosi si fece posto all'idea del contratto di potere basato su convergenze di interessi, nel quale era insita la possibilità di scioglimento nel caso di divergenze di interessi. Con questo si inserì un momento di instabilità nella costruzione dello stato. Ciò che prima pareva assicurato attraverso disposizione divina necessitava ora del consenso delle parti. Se tale consenso era in pericolo il modello di contratto poteva divenire portatore anche di contenuti rivoluzionari come successe alla fine del XVIII secolo. I « diritti naturali » in parte alla base del contratto e in parte da questo derivati divennero allora armi contro il diritto positivo attraverso cui le classi dominanti tentavano di assicurare il loro *status quo* (28).

Così il diritto naturale e la figura del contratto sociale e di sottomissione agirono in tre diverse direzioni. Prima relativizzarono la posizione elevata del reggente considerandolo nello stipulare il contratto come parte, poi lo secolarizzarono lasciando apparire Dio e lo *ius divinum* come superflui per la fondazione dell'autorità, infine aumentarono il grado di giuridicizzazione vincolando il potere al diritto, facendo sì che alla fine l'esercitare l'autorità e il realizzare il diritto divenissero la stessa cosa. L'ultimo punto citato creò la base di pensiero per lo sviluppo delle idee dominanti nello « stato di diritto » nel tardo XVIII e nel XIX secolo.

(27) SCHNEIDER, in: Staatsdenker, 221.

(28) Una breve presentazione della dottrina dell'autorità dall'antichità fino al XVII secolo si trova in WIEACKER, 167 ss. I testi sono riportati da P. BADURA - H. HOFMANN, *Der Herrschaftsvertrag*, 1965.

Le tendenze verso il « disincanto », la secolarizzazione e la giuridicizzazione del potere inerenti al diritto naturale del XVII e XVIII secolo non presentavano però solo un lato interno, bensì agirono anche verso l'esterno in quanto le potenze che avevano avuto successo nell'epoca della formazione degli stati sperimentarono quello che per gli individui allo stato naturale poteva essere ricostruito solo in modo fittizio. L'espansione dell'Europa verso l'America e l'Asia portò sia allo scontro tra stati cattolici e riformati in quanto detentori di interessi economici in concorrenza sia alla sopraffazione coloniale dei pagani attraverso i cristiani ⁽²⁹⁾. Su entrambi i fronti si sentì il bisogno di regolamenti giuridici e di una soluzione dei conflitti formalizzata alleggerita da pretese di verità.

Il programma scientifico che ne derivava si prefiggeva lo sviluppo di un diritto derivato dalla « natura dell'uomo » per tutti gli Stati senza considerazione della loro confessione e in base a « principi razionali » ⁽³⁰⁾. Dovendo essere onnicomprensivo si trattava fin dal principio di un diritto naturale (perpetuo) e internazionale (positivo). Dalla pubblicazione dell'opera epocale di Grozio del 1625 la formula *ius naturae « et » gentium* faceva parte del patrimonio della giurisprudenza europea. Dal 1661 fu insegnata in Germania e presto divenne la denominazione di una riconosciuta materia universitaria. Il ritardo nello sviluppo tedesco rispetto all'Europa si spiega prima di tutto a partire dalla guerra e dalla conseguente interruzione di scambi intellettuali. Non a caso il diritto naturale ed internazionale viene insegnato dapprima all'università di Heidelberg, che aveva una lunga tradizione di apertura nei confronti dell'Europa occidentale ed era sostenuta da un principe elettore che aveva passato la sua infelice giovinezza in esilio nei Paesi Bassi ⁽³¹⁾. Seguirono nel 1665 Kiel, nel 1674 Greifswald e Marburgo, nel 1675 Helmstedt, nel 1676 Erfurt, nel 1688 Tubinga. All'inizio del XVIII

⁽²⁹⁾ J. FISCH, *Die europäische Expansion und das Völkerrecht*, 1984.

⁽³⁰⁾ WELZEL (nt. 2) 111 ss.; WIEACKER, 266 s.

⁽³¹⁾ K. HAUCK, *Karl Ludwig Kurfürst von der Pfalz*, 1903; V. SELLIN, *Die Finanzpolitik Karl Ludwigs von der Pfalz. Staatswirtschaft im Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg*, 1978 con ulteriore letteratura.

secolo i corsi di diritto naturale e internazionale facevano parte del programma istituzionale di ogni facoltà giuridica ⁽³²⁾.

3. *Diritto naturale e assolutismo.*

La rivoluzione di metodo nella filosofia della natura e nelle scienze naturali e il richiamo delle parti religiose indebolite ad un diritto vigente superiore ad ogni conflitto favorirono l'ascesa del diritto naturale e supportarono allo stesso tempo il terzo fattore essenziale per la sua larga diffusione: l'affermazione dell'assolutismo.

L'insegnamento del diritto naturale nella fase della lotta al potere tra lo stato dei principi assolutistici e i suoi oppositori (ceti, nobiltà e città) assolse una funzione essenzialmente pratica favorendo la concentrazione del potere statale. Potendo dare un fondamento alla sequenza Dio — principe — padre di famiglia in quanto corrispondente alla naturale gerarchia del patriarcato ed al trasferimento del potere assoluto in una sola persona come più adatto a venire incontro alle esigenze di protezione dell'individuo debole, di per sé il diritto naturale si dimostrò essere uno strumento adatto alla motivazione e al consolidamento del potere dei principi. Visto che sorpassava il diritto positivo vigente servì in modo particolare alla modernizzazione dell'ordine giuridico. Grazie alla sua simmetria e alla sua proporzionalità esteriore fu impiegato per il livellamento e l'eliminazione di sopravvivenze medievali. Il nascente stato territoriale era obbligato, se voleva imporsi, a mettere da parte una molteplicità di diritti particolari superati. Il diritto non doveva più essere concesso come *privilegium* a persone singole o a collettività con diritti particolari, ma doveva essere imposto a tutti come norma oggettiva vigente. L'associazione unitaria dei sudditi prese a poco a poco il posto dei gruppi con diritti particolari suddivisi in diversi livelli, come dimostra l'uso moderno della parola *subiectus* (suddito). La concentrazione del potere ad essa collegata è allo stesso tempo la premessa per una legislazione unitaria, almeno tendente verso la parità dei sudditi. La speranza che le *uniformes leges* (J.A: Ick-

⁽³²⁾ P. HONIGSHEIM, *La doctrine allemande du droit naturel aux 17^e et 18^e siècles*, in: *Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique* 9 (1939) 216-237; M. VILLEY, *Les Fondateurs de l'école du Droit naturel moderne au XVII^e siècle*, in: *Archives de Philos. du Droit* 6 (1961) 80; H. COING, *Handbuch* II/1, 1977, 46s.

stati) ⁽³³⁾ prendessero il posto della tradizionale somma di diritti speciali diede un forte impulso agli sforzi di codificazione ispirati al diritto naturale nel XVIII secolo ⁽³⁴⁾.

Il diritto naturale ha perciò favorito lo stabilizzarsi dello stato moderno basato sull'uniformità e sul perseguimento razionale di scopi e anche la sua giuridicizzazione. Sia l'assolutismo che i suoi oppositori — ceti, città, confessioni — si sono serviti del suo arsenale e hanno legittimato e criticato l'autorità sempre partendo da ciò che consideravano il « diritto naturale » nella particolare situazione politica. Né l'ideologia né la critica all'ideologia poterono fare a meno del topos suggestivo della « natura ».

III. I grandi maestri.

La discussione sul diritto naturale nella Germania del XVII secolo risale a poco prima degli anni '50 del secolo stesso. Finita la guerra vi si delinearono soprattutto influenze olandesi e inglesi.

1. Grozio.

La recezione del *De iure belli ac pacis* di Grozio iniziò ben presto ⁽³⁵⁾ ma venne altrettanto presto soffocata. Solo a partire dal 1650 si cominciò ad occuparsi in modo approfondito di Grozio

⁽³³⁾ J.A. v. ICKSTATT, *Oratio de Eurythmia politica sive pulchritudine aedificii civilis ex uniformitate firmissimo civitatis fulcro eflorescente*, in: *Opuscula Juridica varii Argumenti*. vol. 1, Ingolstadt-Augsburg 1747, 792. A questo proposito N. HAMMERSTEIN, *Aufklärung und katholisches Reich*, 1977, 65 s. — Una posizione antitetica fu presa da J.J. MOSER, *P. von Ickstatt's Grund-Sätze von dem Majestäts-Recht der obrigsten Herrschaft und dessen Folgen*, 1765 (anonimo); dello stesso autore, *J. A. von Ickstatt's Rettung der Landes-Hobeit gegen den Mißbrauch derer Capitulationen, Landes-Verträge und Reversalien ... Ins Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen*, Frankfurt 1765 (anonimo).

⁽³⁴⁾ F. WIEACKER, *Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee*, Festschr. G. Boehmer, 1954, 34; G. DILCHER, *Gesetzgebungswissenschaft und Naturrecht*, JZ 1969, 1; H. MOHNHAUPT, *Untersuchungen zum Verhältnis Privileg und Kodifikation im 18. und 19. Jahrhundert*, in: *Ius Commune* V (1975) 71-121; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, 1: *Assolutismo e codificazione del diritto*, 1976, 97 ss.

⁽³⁵⁾ Vedi sopra p. 226 ss.

anche in concomitanza con Hobbes ⁽³⁶⁾ dentro e fuori alle università. Caratteristica dei tentennamenti iniziali rispetto alle nuove idee occidentali è l'opera matura di Veit Ludwig von Seckendorff, il *Christen-Stat* (1685), in cui l'autore si confronta con i suoi grandi contemporanei Descartes, Hobbes e Spinoza ed esprime il sospetto di avere a che fare con degli atei. Nei confronti del diritto naturale che comincia ad essere in auge, egli rimane scettico a causa del suo contenuto incerto e perché l'elaborazione di un diritto unitario astratto avrebbe potuto dare alla gioventù un pretesto per sminuire il valore delle antiche regole cristiane, non essendo neppure necessario nei rapporti con i pagani (e qui Seckendorff polemizza evidentemente contro Pufendorf). Seckendorff stesso interpretava il suo « diritto naturale cristiano » partendo da Grozio ⁽³⁷⁾ e identificando lo *ius divinum* con lo *ius naturale* perché la natura e la ragione erano determinate da Dio nel loro contenuto. Una differenza significativa esisteva dunque per Seckendorff solo tra lo *ius divinum/naturale* da una parte e lo *ius civile* dall'altra.

Questa posizione, coerente dal punto di vista cristiano, si riflette anche sull'opera di Grozio, ma in modo remoto. Anche se la giurisprudenza generale concepita da Grozio aveva un carattere unitario, il diritto e la morale restavano inseparabili nella solidarietà umana voluta da Dio. Ma l'idea che le norme potessero continuare ad essere valide anche se Dio non fosse esistito ⁽³⁸⁾ era comunque stato accennato. La linea di separazione tra lo *ius divinum* e lo *ius*

⁽³⁶⁾ A questo proposito si veda il punto 2 di questo paragrafo.

⁽³⁷⁾ V.L. V. SECKENDORFF, *Entwurf oder Versuch von dem allgemeinen oder natürlichen Recht nach Anleitung der Bücher Hugonis Grotii, und anderer dergleichen Autoren*, in: dello stesso autore, *Teutsche Reden*, Leipzig 1686 (l'edizione di 1691 è stata ristampata con introduzione di Milös Vec, 2006). Vedi anche G. MARCHET, *Studien über die Entwicklung der Verwaltungslehre in Deutschland*, 1885, 5-19; SCHNEIDER (nt. 25) 255 ss.; STOLLEIS, *Seckendorff*, in: *Staatsdenker*, 166 ss.

⁽³⁸⁾ Su quella famosa ipotesi definita da GROZIO come sacrilega cfr. J. ST. LEGER, *The « Etiamsi daremus » of Hugo Grotius. A Study in the Origins of International Law*, Roma 1962; J. HERVADA, *The Old and the New in the Hypothesis « Etiamsi daremus » of Grotius*, in: *Grotiana*, New Series 4 (1983) 3 ss. Ammonisce nei confronti di una falsa interpretazione modernista dell'« etiam daremus » ora H. HOFMANN, 1986, 53 s.; vedi anche LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, 343: « La frase spesso citata e incompresa non fonda una emancipazione della dottrina del diritto naturale dalla sorpassata tradizione teonoma ».

naturale era segnata da una sottile linea di divisione senza che si arrivasse ad una vera separazione.

Non fu comunque questa periferica osservazione nell'introduzione a rendere famosa l'opera di Grozio in Europa, ma il suo grande impianto, la profonda erudizione e il ruolo svolto di mediazione tra la tradizione scolastica, la recezione umanistica dell'antichità e i fabbisogni politici del XVII secolo ⁽³⁹⁾. La dottrina del diritto naturale di Grozio vale in linea di principio per tutti i soggetti di diritto, per gli individui, le collettività maggiori di persone e i popoli. Esso offre loro una linea normativa dedotta dal diritto positivo per la soluzione dei conflitti ⁽⁴⁰⁾. Il punto centrale non riguarda tanto il diritto internazionale quanto un abbozzo di ordine giuridico universale cristiano, senza i perni medievali quali l'Impero, l'imperatore e il papa. Il materiale di questa dottrina del diritto proveniva dalle correnti più diverse: diritto romano, filosofia antica, scolastica tardomedioevale, storia, teologia protestante e Umanesimo italo-olandese. Grozio accomunava queste linee di tradizione con un'ammirevole capacità di mediazione e le trasponeva in un concetto la cui forza di attrazione risiedeva soprattutto nell'ottimismo antropologico supportato da fiducia e disponibilità di mediazione e nella volontà di creare dei presupposti equi e corretti dal punto di vista etico. Le sue norme di diritto naturale si affermavano

⁽³⁹⁾ C. V. KALTENBORN, *Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Jus naturae et gentium sowie der Politik im Reformationszeitalter*, Leipzig 1848 (ristampa 1965); PH. MEYLAN, *Grotius et l'École du Droit naturel*, in: *Hommage à Grotius*, Lausanne 1946, 43; E. REIBSTEIN, *Die Anfänge des neueren Natur- und Völkerrechts*, Bern 1949; P. OTTENWÄLDER, *Zur Naturrechtslehre des Hugo Grotius*, 1950; WELZEL (nt. 2) 108ss.; P. HAGGENMACHER, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Paris 1983; infine HOFMANN, 1986, 45 s. con ulteriore letteratura nella nota 43.

⁽⁴⁰⁾ Per il lettore tedesco offrono delle presentazioni facilmente reperibili E. WOLF, *Hugo Grotius*, in: *Große Rechtsdenker*, 1963⁴; WIEACKER, 287 ss. specialmente riguardo alla storia del diritto privato; H. HOFMANN, in: *Staatsdenker*, 1987².

Della letteratura recente vedi F. DE MICHELIS, *Le origine storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio*, Firenze 1967; CH. EDWARDS, *Hugo Grotius. The Miracle of Holland. A Study in Political and Legal Thought*, Chicago 1982; M. AHSMANN, *Grotius as a jurist*, Delft 1983; HAGGENMACHER (nt. 39); W. GREWE, *Grotius — Vater des Völkerrechts?*, in: *Der Staat* 1984, 161; CH. LINK, *Hugo Grotius als Staatsdenker*, 1983; A. DUFOUR-P. HAGGENMACHER-J. TOMAN (a cura di), *Grotius et l'ordre juridique international. Travaux du Colloque Hugo Grotius*, Genève 1983, Lausanne 1985.

attraverso la loro « naturale evidenza », cioè l'approvazione pragmatica che sta alla base di ogni scientificità attraverso ciò che era stato sperimentato in storia, filosofia e teologia dalle menti più sagge. Saggi in questo senso sono per Grozio non gli eccentrici o i fanatici ma i temperati che cercano una via di mezzo dell'equilibrio (ad esempio attraverso contratti e arbitrati) ed evitano gli estremismi anche in questioni di fede.

I limiti del diritto naturale rispetto al diritto positivo vengono delineati formalmente: lo *ius civile* e il diritto internazionale sono le norme positive stabilite dalla rispettiva autorità o concordate tra i popoli. Possono assumere contenuti variabili, non devono però contraddire il diritto naturale cioè le leggi di giustizia ed equità, il rispetto reciproco ed il vincolo sociale ⁽⁴¹⁾.

L'influsso di Grozio sull'Europa occidentale era già forte nel XVII secolo e crebbe ancora nel XVIII, mentre la Germania a causa della concentrazione su problemi interni di diritto costituzionale, la divisione in piccoli stati e la non partecipazione a imprese coloniali diventò una nazione senza specifica cultura di diritto internazionale. Il fatto che dell'opera di Grozio siano state fatte 12 traduzioni in francese, 13 in inglese ma solo 4 in tedesco ne è ulteriore indizio ⁽⁴²⁾. Certo era il testo latino a fornire la base standard per i corsi di diritto internazionale finché venne sostituito da Pufendorf, Thomasius, Wolff e altri ⁽⁴³⁾. A corte forse si utilizzavano anche le traduzioni francesi. L'unica traduzione tedesca del XVIII secolo (1709) non era certamente in grado di dare inizio ad una cultura di diritto internazionale in lingua nazionale: a questo fine le condizioni politiche

⁽⁴¹⁾ H. WEHBERG, *Die Unterscheidung von Natur- und Völkerrecht in der Lehre von Hugo Grotius*, in: Festschr. H. Kraus, 1954, 227.

⁽⁴²⁾ *Hugonis Grotii Drey Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens*, Leipzig 1707 con prefazione di Chr. Thomasius (traduttore J. Sinolt noto come Schütz); *Hugonis Grotii Drey Bücher von Kriegs- und Friedens-Rechten ... Ins Teutsche übersetzt und hrsgg. J.N.S.K. OL. ... Frankfurt 1709*; *Des Hugo Grotius drei Bücher über das Recht über das Recht des Krieges und Friedens ... übersetzt mit erl. Anm. und einer Lebensbeschreibung des Verfassers vers. v. J.H. v. Kirchmann*, 2 voll., 1869; *Hugo Grotius. Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens ... neuer deutscher Text u. Einl. v. W. Schätzel*, 1950. Per la Francia vedi M. THOMANN, *Les traductions françaises de Grotius*, in: *XVII Siècle* (fascicolo supplementare *Actualité de Grotius*), Paris 1983, 471-485.

⁽⁴³⁾ W. PREISER, *Die Völkerrechtsgeschichte, ihre Aufgaben und ihre Methode*, 1964; W. GREWE, *Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, 1984 con ulteriore letteratura.

erano troppo sfavorevoli. Lo stesso vale per l'Italia. Dopo che nel 1719 e nel 1723 vi erano state pubblicate edizioni di Grozio in latino la prima traduzione italiana uscì nel 1777, il che significa che l'intera discussione sul diritto internazionale non si era servita fino ad allora della lingua nazionale (44).

2. Spinoza, Hobbes.

Grozio era stato recepito in modo del tutto positivo in Germania grazie alla sua fede cristiana, al suo ruolo di mediatore della tradizione e al suo idealismo gnoseologico. L'esatto opposto valse per Thomas Hobbes (1588-1679) e Baruch Spinoza (1632-1677). Entrambi furono inseriti nella linea della « letteratura diabolica » di stampo machiavellico in quanto atei (45) e rappresentanti di un assolutismo libero da legami morali e religiosi.

La dottrina del diritto naturale e la politica (46) di Spinoza hanno svolto solo una funzione di secondo piano presso gli autori tedeschi del diritto naturale e dello *ius publicum universale*. Ciò a causa della sua considerazione della democrazia come migliore forma di governo e all'individuazione del libero sviluppo degli individui come scopo dello Stato, alla negazione di ogni vincolo di diritto naturale per l'autorità dello Stato, alla vicinanza a Hobbes, dal quale però prende le distanze in punti importanti. In tutti e tre

(44) A questo proposito LUIG (nt. 8) 543, che discute la questione della diffusione del diritto naturale nelle lingue nazionali partendo dalle opere maggiori di PUFENDORF e accenna alla tarda recezione italiana.

(45) LINK (nt. 38) 38 b. La nt. 13 rileva che il rimprovero di ateismo inglese contro HOBBS non fu molto diffuso nel continente. Nel caso di SPINOZA invece tale rimprovero faceva parte del repertorio standard e in particolare — come dimostrano i suoi seguaci LESSING e GOETHE — fino al tardo XVIII e primo XIX secolo. Cfr. W. SPARN, in: K. GRÜNDER / W. SCHMIDT-BIGGEMANN (a cura di), *Spinoza in der Frühzeit seiner religiösen Wirkung*, 1984, 27-63.

(46) Per la letteratura più recente vedi HRG vol. 4, 1772 ss.; D.J. DEN UYL, *Power, State and Freedom: An Interpretation of Spinoza's Political Philosophy*, Assen 1983 e gli atti del congresso *Spinoza's Political and Theological Thought: International Symposium*, Amsterdam 1984; GRÜNDER / SCHMIDT-BIGGEMANN (nt. 45); *Studia Spinozana* vol. 1, 1985, ivi in particolare il contributo di M. WALTHER, *Die Transformation des Naturrechts in der Rechtsphilosophie Spinozas*, 73-104. — Tra i lavori di più antica data ricordiamo J.E. HORN, *Spinozas Staatslehre*, 1863² (ristampa 1964) e H. STEFFEN, *Recht und Staat im System Spinozas*, 1968.

i casi, eccetto che nell'« ateismo », le sue posizioni non corrispondevano affatto a quelle della corrente principale dell'insegnamento del diritto naturale tedesco contemporaneo (47), come dimostrano anche le frasi incise su rame sotto al suo ritratto « *Iudaeus et Ateista* » e « famigerato rinnegatore di Dio ».

Per quanto riguarda Hobbes si è chiarito attraverso recenti studi il motivo per cui la « generale condanna » si prolungò a partire dagli anni Cinquanta del XVII secolo fino al XIX secolo (48). Una forte opposizione era causata prima di tutto dall'applicazione radicale di principi meccanicistici alla teoria sociale e dalla negazione — ad essa collegata — del libero arbitrio nonché dalla riduzione dei moventi umani all'impulso basilare della « paura ». Il tema preferito era poi la descrizione dello stato di natura come stato di guerra di tutti contro tutti. Già il primo giudizio formulato da Conring, mostrava indignazione: *Manifestum itaque est, quam sit perversa doctrina, quam tradit Anglus Hobbes in libro de cive, qui pro naturali principio ponit, quod homines naturaliter se invicem oderint, impia haec est doctrina: juris itaque naturae propie illud est, quod naturae humanae est conveniens, illud autem tum demum intellegi potest, si naturam humanam habeamus cognitam* (49). La prospettiva di Hobbes — secondo Conring — non era solo irreligiosa ma rappresentava anche un pericolo per la possibilità di fondare il diritto naturale. Chi, come Hobbes, intendeva il diritto solo come positivo, non poteva ora fare alcuna differenza né tra un diritto giusto ed uno ingiusto, né tra un re e un tiranno — *inter regem & tyrannum nullam agnoscit differentiam* (50) — e identificava il giusto con l'utile. Si ritornava a Machiavelli e all'identificazione tra potere e diritto a quest'ultimo addebitata.

Infine l'opposizione si rivolgeva contro quel « potere illimitato

(47) Anche WALTHER (nt. 46) pone l'accento su questo fatto 104 « ... in a sharp opposition to the idealistic-normative mainstream of occidental political thought ».

(48) LINK (nt. 38) 37 con ulteriore letteratura; W. EUCHNER, in: I. FETSCHER-H. MÜNKLER (a cura di), *Pipers Handbuch der politischen Ideen*, vol. 3, 1985, 353 ss.

(49) H. CONRING, *Discursus ad Lampadium*, in: *Opera*, II, Braunschweig 1730, 238 (403). — Ancora prima di CONRING si esprime tuttavia l'anonimo autore del *Discursus de Necessitate Icti* ... (vedi sopra p. 241), Th. 73 a.E., che reagì nel 1647 nei confronti dell'opera di HOBBS, *De Cive* (1642).

(50) H. CONRING, *Aristoteles Politicorum Libri superstites*, ed. nov. Helmstedt 1656, cap. X, § 1.

del sovrano *in spiritualibus et temporalibus*» reso possibile da Hobbes⁽⁵¹⁾.

Gli autori tedeschi si sentivano sfidati dal materialismo e dal positivismo di Hobbes, vedevano minacciato il diritto naturale in quanto diritto che comprendeva anche lo stato naturale e derivava dal volere divino, temevano le conseguenze politiche di un assolutismo teoricamente stilizzato verso una più grande concentrazione di potere, soprattutto se vi si intravedeva alle spalle il casato cattolico degli Asburgo⁽⁵²⁾. Per lo stato di cose tedesco assumeva proprio un'importanza centrale il duplice livello del contratto di autorità messo da parte da Hobbes perché permetteva di evitare l'alternativa radicale « caos o autorità assoluta », legando in modo duraturo il sovrano al popolo attraverso il consenso fissato nelle leggi fondamentali. Essendo l'intera struttura costituzionale dell'Impero basata sui principi dell'intesa e del pacifico compromesso arbitrare la recezione delle soluzioni dirette e meccanicistiche di Hobbes non poteva che essere limitata. Al massimo la corte di Vienna o i territori con forti tendenze assolutistiche rappresentavano un terreno più propizio.

La più profonda irritazione suscitata da Hobbes discendeva dall'aver fondato sul piano formale la necessità dell'osservanza delle leggi partendo dall'ordine del sovrano e non dalla verità contenuta nell'ordine stesso. Lo Stato appariva qui per la prima volta come un apparato coercitivo privo di contenuti, come una macchina ordinatrice da usare a piacere che non doveva giustificare con i sudditi i propri ordini. Questo significava una rottura fondamentale con le tradizioni della filosofia politica, tendenzialmente un rifiuto delle possibilità di discernimento della verità delle regole di diritto. Risulta evidente il parallelismo tra il positivismo legislativo chiaramente formulato da Hobbes e le contemporanee riflessioni di Blaise Pascal (1623-1662): « Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi ... La justice est ce qui est établi; et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement

⁽⁵¹⁾ LINK (nt. 38) 38 con dettagliata presentazione di questo punto, 39 ss.

⁽⁵²⁾ È caratteristica a questo proposito l'opinione negativa di SECKENDORFF su WILHELM SCHRÖTER, seguace di HOBBS che conosceva tra l'altro anche come figlio del suo predecessore alla posizione di cancelliere a Gotha. Qui si incontrano una religiosità di antico stampo luterano e un razionalismo moderno mirato al raggiungimento di uno scopo. Sulla posizione di SCHRÖTER vedi sopra p. 352.

tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies » (53). Il legame tra queste leggi ed ogni specie di « verità » metapositiva è spezzato, i sovrani decidono sul « diritto vigente » all'interno della loro sfera di influenza, la « giustizia » diventa una questione di mera combinazione geografica: « Vérité audeçà des Pyrénées, erreur au-delà » (54).

La secolarizzazione e la meccanizzazione dello Stato e del diritto inerenti provocavano in Germania insofferenza soprattutto da parte di autori in origine legati all'ambiente ecclesiastico. Non solo « l'antica dottrina etica della politica si spaccava in un dualismo tra l'individuo che reclamava sicurezza nella sua sfera privata con i suoi bisogni di secolarizzazione e la fredda tecnicità dell'apparato statale provocato dagli esseri umani » (55), ma anche la lotta per fare corrispondere a livello di contenuti l'ordinamento giuridico positivo, lo *ius divinum* e lo *ius naturale* doveva perdere il suo significato se si accettavano queste posizioni.

3. Pufendorf.

Una posizione di mediazione era destinata ad avere successo se da una parte cercava di trasporre al materiale giuridico i pregi metodologici dell'orientamento matematico, che consistevano in una maggiore precisione e controllabilità, in trasparenza e miglior sistematica, dall'altra però conservava i contenuti dell'antica etica sociale. Questa fu la posizione di Samuel Pufendorf (1632-1694), al quale riuscì il collegamento tra la parte materiale della politica aristotelica con l'esigenza scientifica di orientamento assiomatico e matematico del suo tempo (56). Per questo deve impulsì decisivi sia

(53) B. PASCAL, *Pensées*, Fragment 198.

(54) Fragment 294. A questo proposito E. AUERBACH, *Über Pascals politische Theorie*, in: *Vier Untersuchungen zur Geschichte der französischen Bildung*, Bern 1951, 51 ss, 72 s.

(55) H. MAIER, *Hobbes*, in: *Klassiker des politischen Denkens*, I² (1968) 375. A questo proposito R. SCHNUR, *Individualismus und Absolutismus. Zur politischen Theorie vor Hobbes*, 1963.

(56) H. WELZEL, *Die Naturrechtslehre bei Pufendorf*, 1958; dello stesso autore, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, 1962⁴, 132; WIEACKER, 305-312; L. KRIEGER, *The Politics of Discretion*, London-Chicago 1965; H. DENZER, *Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf. Eine geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung*

a Grozio sia a Hobbes. Molte divergenze nell'interpretazione della sua opera si spiegano a seconda dell'importanza data alle linee di continuità dal punto di vista dei contenuti del sistema o attraverso il rilievo dato agli accenti « moderni »: la separazione più netta tra fede nella rivelazione e ragione naturale, tra la natura in senso materiale (*entia physica*) e l'essere sociale in grado di agire (*entia moralia*), « la passione per l'esattezza del sapere e del metodo, la sostituzione dell'approccio filosofico teologico con quello immanente, la differenza tra il sapere comprovabile e quello dei fatti, la ricerca di un'unità sistematica » (57).

Pufendorf mira ad un'interpretazione chiusa e razionale del mondo sia nella sua opera principale di diritto naturale *De iure naturae et gentium libri VIII* (1672) sia nel riassunto *De officio hominis et civis juxta Legem naturalem libri II* (1673) (58), che gode di ancor più ampia risonanza. Se è vero che l'ordine di questo mondo è legittimato dalla volontà creatrice divina (59), per riconoscerla non è più necessario il ricorso alla rivelazione e ad articoli di fede stabiliti dalla Chiesa. Anzi la fede e la ragione agiscono ora separatamente: la fede è la decisione di coscienza dell'individuo, personale e non forzabile, mentre l'utilizzo della ragione è accessibile ad ognuno, anche al non credente. Così si compiva la tendenza verso la secolarizzazione nell'insegnamento del diritto naturale appena accennata da Grozio nell'*etiamsi daremus*.

Il fondamento del suo sistema in un fittizio stato naturale e nel doppio contratto di associazione e di dominazione è dunque privato in linea di principio d'ogni orientamento teologico. Ma non è secondaria la constatazione che lo stato di natura viene *dopo* il peccato originale, ovvero che la persona agisce qui potendo fare del

zur *Geburt des Naturrechts aus der Praktischen Philosophie*, 1972; dello stesso autore, in: FETSCHER-MÜNKLER (nt. 48), 249-258; K.A. MODÉER (a cura di), *Samuel von Pufendorf 1632-1982*, Lund 1986.

(57) H. DENZER, *Pufendorf*, in: *Klassiker des politischen Denkens II* (1968) 29.

(58) S. PUFENDORF, *De iure naturae et gentium Libri VIII*, Lund 1672 (2^a ed. 1684, Amsterdam 1688, ristampa Oxford-London 1934); dello stesso autore, *De officio hominis et civis juxta Legem naturalem*, Libri II, Lund 1673. Testimonianze della diffusione e dell'influenza sulle generazioni successive soprattutto in KRIEGER, 255ss. Una bibliografia imponente dell'opera « *De officio* » è stata redatta da K. LUIG (nt. 8), 548-557.

(59) *De officio hominis et civis*, I, 3, 11 e II, 6, 14.

male e del bene, non essendo nello stato di natura né agnello innocente né lupo cattivo bensì individuo debole e bisognoso del sostegno di altri (*imbecillitas, socialitas*). Dare questo sostegno è un dovere fondamentale del diritto naturale. Adempiendolo possono crearsi gruppi che pian piano si rafforzano e diventano unità più grandi fino ad arrivare a un contratto fondamentale altrettanto fittizio che costituisce il terreno giuridico di tutta la collettività. Una volta stipulato, ci si può installare e costruire sopra il sistema dell'autorità statale. Questo avviene attraverso il contratto di sottomissione vero e proprio, che contiene sia la costituzione del governo sia le condizioni del suo esercizio, in modo particolare il rispetto delle leggi fondamentali. Secondo Pufendorf lo Stato raggiungerebbe la sua perfezione attraverso questo contratto ⁽⁶⁰⁾. Caratteristica principale del potere che governa lo Stato è la sovranità che si concilia tra l'altro con il vincolo alle leggi fondamentali. Partendo da questa sovranità si può derivare la forma dello stato, vale a dire che la suddivisione delle forme dello stato non è come per Aristotele il risultato di un confronto empirico-storico, ma una conseguenza giuridica della detenzione di un titolo giuridico ⁽⁶¹⁾.

Su questa base Pufendorf sviluppa con gran forza sistematica una teoria generale del diritto. Le sue parti provengono dalla tradizione del diritto comune, dell'etica sociale scolastica e dei principi etici, economici e politici dell'aristotelismo. Pufendorf collega questi elementi non solamente in un assioma o basandosi sul *fundus* letterario dell'esperienza pratica, bensì combinando entrambi i procedimenti. Le norme dedotte sono così sorrette e sature di materiale basato sull'esperienza, mentre il materiale empirico-storico assurge al rango di risultato scientificamente provato attraverso il metodo assiomatico ⁽⁶²⁾. Le caratteristiche più importanti di questo insegnamento sono la concezione dello stato come ordinamento giuridico intramondano, come garante di pace, giustizia e libertà di sviluppo individuale nel diritto contrattuale, nonché la concezione della comunità internazionale come ordine giuridico e di pace a cui dare forma attraverso libero arbitrio e ragione.

⁽⁶⁰⁾ *De iure naturae et gentium* VII, 2, 8.

⁽⁶¹⁾ *De officio hominis et civis* II, 7; II, 9, 1; *De iure naturae et gentium* VII, 6, 7.

⁽⁶²⁾ WIEACKER, 308.

Gli influssi di Pufendorf sono molteplici e durano almeno fino alla fine del XVIII secolo. Si è già accennato al dibattito vivace sulla stesura della costituzione del 1667⁽⁶³⁾. Sul piano del diritto naturale Pufendorf è la maggiore autorità in Germania e in Europa nel corso di un intero secolo. Lo dimostrano le 150 edizioni del *De officio* (1673-1834) contate da Klaus Luig e le loro rielaborazioni. Pufendorf è il primo ad avere presentato un sistema elaborato fin nei dettagli e con risultati concreti corrispondente allo standard teorico-scientifico del tempo. Ha contribuito in modo essenziale all'allontanamento del diritto naturale dall'orientamento teologico e quindi alla secolarizzazione della teoria politica⁽⁶⁴⁾, ha scientificizzato il diritto naturale e il diritto internazionale e li ha innalzati al livello di materia universitaria, e ha fornito in modo sistematico importanti lavori preliminari alle codificazioni del XVIII secolo. La diffusione dei suoi insegnamenti in Europa, anche nei paesi cattolici e nelle loro università, fornisce delle indicazioni non solo sullo stato del pensiero delle élites intellettuali dell'assolutismo, ma anche sulla graduale sostituzione del latino con le lingue nazionali e sull'apertura a una cerchia di lettori che andava dagli eruditi ai borghesi colti⁽⁶⁵⁾.

4. *Thomasius.*

Quanto sia stata grande l'importanza di Pufendorf per la generazione successiva lo dimostra soprattutto Christian Thomasius

⁽⁶³⁾ Vedi sopra p. 286 ss. Documentato da F. PALLADINI, *Discussioni seicentesche su Samuel Pufendorf. Scritti latini: 1663-1700*, Bologna 1978.

⁽⁶⁴⁾ Non si deve però dimenticare che nonostante la tendenza alla secolarizzazione rimase il legame dell'autorità a con Dio che proveniva dall'etica d'ufficio luterana. Cfr. CH. LINK, «*Jus divinum*» *im deutschen Staatsdenken der Neuzeit*, Festschrift U. Scheuner 1973, 377. Sulla secolarizzazione dello scopo dello stato cfr. dello stesso autore, *Herrschaftsordnung* (nt. 38) 132; U. SCHEUNER, *Die Staatszwecke und die Entwicklung der Verwaltung im deutschen Staat des 18. Jahrhunderts*, in: *Gedächtnisschrift H. Conrad* 1979, 467.

⁽⁶⁵⁾ S.C. OTHMER, *Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa, Kultur- und sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs Pufendorf-Übersetzungen und eine Analyse seiner Leserschaft*, 1970; a questo proposito LUIG (nt. 8). Sulla diffusione nell'Impero tedesco, in Svezia, Danimarca, Finlandia, Francia, Inghilterra, Scozia e America cfr. i contributi di HAMMERSTEIN, LINDBERG, TAMM, BJÖRNE, DUFOR e MAUTNER, in: MODÉER (nt. 56).

(1655-1728) ⁽⁶⁶⁾. Questo docente universitario (e scrittore) così tipico per l'Illuminismo tedesco ⁽⁶⁷⁾ era stato attratto dalla giurisprudenza in un corso universitario di suo padre su Grozio e leggendo il diritto naturale ed internazionale di Pufendorf. Anche i suoi primi corsi a Lipsia furono dedicati a Grozio e Pufendorf ⁽⁶⁸⁾.

L'interesse scientifico delle generazioni successive nei confronti di Thomasius è tanto intenso che egli può essere considerato uno dei pochi giuristi ad essere entrati non solo nella storia degli eruditi ma anche nella storia generale del pensiero tedesco. È popolare soprattutto come oppositore della tortura e della stregoneria, in quanto primo professore ad avere osato tenere un corso in tedesco (1687), come giornalista illuminista, filosofo pratico e pedagogo, mente ordinata e priva di pregiudizi che non evitava alcuna discussione ⁽⁶⁹⁾. Tipica per l'opinione generale è la lode, non priva di una punta polemica, espressa da Wieacker: « l'uomo polemico ed inquieto, ma al tempo stesso eloquente onesto e coraggioso, riuscì ad incidere di più come educatore e come riformatore del suo paese, ed anche come volgarizzatore e agitatore della cultura giuridica del suo tempo che non come elaboratore di teorie giusnaturalistiche » ⁽⁷⁰⁾.

L'opera di Thomasius è stata analizzata in modo abbastanza completo dal punto di vista scientifico. I suoi lavori di giurisprudenza sono interpretati bibliograficamente in modo esemplare ⁽⁷¹⁾. La sua storia del diritto naturale è stata descritta più volte e analizzata rispetto all'influsso dei modelli precedenti, particolar-

⁽⁶⁶⁾ KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 291-297; G. SAUDER, *Christian Thomasius*, in: R. GRIMMINGER (a cura di), *Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution, 1680-1789*, 1980. La presentazione di E. WOLF, in: *Große Rechtsdenker*⁴, 1963, 371 mostra nonostante la cautela espressiva le profonde riserve di filosofia del diritto. Cf. W. SCHNEIDERS (a cura di), *Christian Thomasius (1655-1728). Interpretation zu Werk und Wirkung*, 1989 con contribuzione di RÜPING, LUIG e LIEBERWIRTH e una bibliografia di F. GRUNERT.

⁽⁶⁷⁾ G. SCHUBART-FIKENTSCHER, *Christian Thomasius. Seine Bedeutung als Hochschullehrer am Beginn der deutschen Aufklärung*, 1977.

⁽⁶⁸⁾ K. LUIG, *Thomasius*, in: *Staatsdenker*, 229 ss.

⁽⁶⁹⁾ E. BLOCH, *Christian Thomasius. Ein deutscher Gelehrter ohne Misere*, 1954; M. FLEISCHMANN, *Christian Thomasius. Leben und Lebenswerk*, 1931; R. HODERMANN, *Universitätsvorlesungen in deutscher Sprache um die Wende des 17. Jahrhunderts*, Diss. Jena 1891.

⁽⁷⁰⁾ WIEACKER, 315 s.

⁽⁷¹⁾ R. LIEBERWIRTH, *Christian Thomasius. Sein wissenschaftliches Lebenswerk*.

mente di Pufendorf, e rispetto alla sua perpetuazione nella « Thomasius-Schule » (72). Meno attenzione è stata rivolta per lungo tempo ai suoi lavori sul diritto positivo, ma anche in questo campo si registra ora un cambiamento (73).

Tale cambiamento mette in evidenza che da una parte gli autori liberali e di diritto statuale del XIX secolo hanno dipinto un quadro troppo modernistico di Thomasius. Né Thomasius rifiutò nel suo insegnamento del diritto la tradizione in modo così aspro quanto si è voluto affermare, né fu rappresentante del pensiero borghese liberale nel senso del XIX secolo o addirittura precursore della società di stampo socialista (74). Le sue scelte politiche riguardavano piuttosto chiaramente l'assolutismo territoriale dal quale si attendeva riforme illuministiche e garanzie di pace, sicurezza e libertà di coscienza (75). Dall'altra parte sorsero nuove deformazioni nel XX secolo, in una storia della filosofia nella quale si incontravano fatalmente nazionalismo e idealismo. Così Larenz prospettò nel 1943 « una linea di sviluppo specificamente tedesca dalla quale solo Thomasius deviò in alcuni punti » (76), perché aveva separato il

Eine Bibliographie, 1955; LUIG (nt. 68), 228-247. Cfr. a questo proposito anche SCHNEIDERS (nt. 66).

(72) H. RÜPING, *Die Naturrechtslehre des Christian Thomasius und ihre Fortbildung in der Thomasius-Schule*, 1968; H. WELZEL, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit*, 1962⁴, 164-167; W. SCHNEIDERS, *Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick auf Christian Thomasius*, Hildesheim/New York 1971; H. RÜPING, *Thomasius und seine Schüler im brandenburgischen Staat*, in: H. THIEME (a cura di), *Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preußen*, Berlin 1979.

(73) N. HAMMERSTEIN, *Thomasius und die Rechtsgelehrsamkeit*, in: *Studia Leibnitiana* 11 (1979) 22-44; M.A. CATTANEO, *Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius*, Milano 1976; K. LUIG, *Zur Bewertung von Christian Thomasius' Staatsrechtslehren als Ausdruck liberaler politischer Theorie*, in: *Studia Leibnitiana* 12 (1980) 243-252; dello stesso autore, *Bemerkungen zum Problem des gerechten Preises bei Christian Thomasius (1655-1728)*, in: K.-H. POLLOCK (a cura di), *Tradition und Entwicklung. Gedenkschrift für J. Riederer*, 1981, 167-179; dello stesso autore, *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im Zeitalter der Aufklärung in der Sicht von Christian Thomasius*, in: *Festschr. H. Coing* 1982, 177-201.

(74) Cfr. a questo proposito il passo introduttivo di LUIG (nt. 68), 228 s.

(75) LUIG (nt. 73).

(76) K. LARENZ, *Sittlichkeit und Recht. Untersuchungen zur Geschichte des deutschen Rechtsdenkens und zur Sittenlehre*, in: dello stesso autore, (a cura di), *Reich und Recht in der deutschen Philosophie*, Stuttgart e Berlin 1943, 169 ss.

diritto dall'etica e fondato i doveri dell'individuo verso il bene comune in modo utilitaristico e non idealistico. Thomasius avrebbe cercato, secondo Larenz, « di derivare come gli inglesi sia il diritto che la morale dal concetto utilitaristico che ne avrebbe costituito il fondamento » (77). Ancora Wieacker constatò nel 1967 che Thomasius aveva indebolito pericolosamente il diritto naturale nella sostanza attraverso il suo empirismo (78), lo aveva « portato in un vicolo cieco ..., che doveva essere abbandonato se avesse voluto riprendere le forze ed essere una misura universalmente valida vincolante dal punto di vista morale ed etico del diritto in vigore » (79). Thomasius avrebbe « portato un contributo certamente autonomo, ma tale da destare più di un sospetto quando distrusse, seppur metaforicamente, la metafisica dell'antico diritto naturale » (80).

È facile riconoscere come qui il legame con la filosofia idealistica tedesca del XIX secolo non rende possibile una chiara visione dell'oggetto. Per questo motivo anche la dottrina delle passioni di Thomasius all'interno della sua gnoseologia divenne oggetto di critica da parte di tali autori. La suddivisione tra affetti positivi che agiscono come incentivi della volontà (moderazione, umiltà, modestia) e i loro contrari (lussuria, ambizione, avidità), così come la condotta dell'uomo orientata dalla norma morale interna, fondata sul libero esercizio della ragione (*obligatio interna*) e dal vincolo del diritto positivo, erano — così dice — doppiamente nocive, perché si fondava così le norme del diritto naturale invece che sull'evidenza logica su principi instabili di esperienza psicologica e si toglieva il vincolo etico all'ordine giuridico. In questo si può riconoscere

(77) LARENZ, op. cit., 370.

(78) WIEACKER, 314; allo stesso modo E. WOLF, *Große Rechtsdenker*, 372⁴ ss.

(79) WIEACKER, 318.

(80) WIEACKER, 316; N. HAMMERSTEIN, *Zum Fortwirken von Pufendorfs Naturrechtslehre an den Universitäten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation während des 18. Jahrhunderts*, in: MODÉER (nt. 56), 39 vede a mio parere a ragione la perdita dei vincoli normativi del diritto naturale in THOMASIUS nella sua « storicizzazione » che gli tolse la forza per i cambiamenti di diritto politico e lo affidò completamente al legislatore.

secondo Wieacker un « impoverimento etico del diritto naturale »⁽⁸¹⁾.

Forse è necessaria una certa distanza dalla filosofia idealistica per riconoscere i lati positivi dell'empirismo e del nominalismo di Thomasius, della sua separazione del diritto dall'etica e della grande influenza pedagogica delle sue tre leggi fondamentali dell'etica individuale (*honestum*), dell'osservanza delle leggi (*iustum*) e della condotta di vita decorosa (*decorum, bienséance*)⁽⁸²⁾. Soprattutto la dottrina del *decorum* è stata presa sul serio da Thomasius. A causa del suo impegno in questo campo è diventato una figura centrale nel passaggio da una cultura di corte a una cultura borghese accanto al rettore di Zittau Christian Weise⁽⁸³⁾.

Per quanto riguarda lo *iustum*, lo *ius divinum* di Thomasius si separa dall'antica triade di *ius divinum, ius naturale* e *ius positivum*. La fede diventa una questione di coscienza intima e privata, il che significa che le questioni di fede sono sottratte alle sanzioni terrene⁽⁸⁴⁾, non in modo agnostico ma secolarizzando la sfera « pub-

(81) WIEACKER, 317.

(82) Cfr. in particolare le sue *Institutiones Jurisprudentiae Divinae*, Halle 1730 (ristampa 1963); *Vernunftlebre*, 1691; *Sittenlebre*, 1696; *Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta*, Halle-Leipzig 1718⁴ (ristampa 1963); *Kurtzer Entwurf der Politischen Klugheit*, 1705, dt. 1707 (ristampa dell'edizione del 1710, 1971).

(83) G. FRÜHSORGE, *Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen Christian Weises*, Stuttgart 1974; W. KÜHLMANN, *Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat*, Tübingen 1982, 423 ss.; V. SINEMUS, *Poetik und Rhetorik*, 1978, 100 ss., 161 s.; J. BRÜCKNER, *Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht*, München 1977, 121 ss. con ulteriore letteratura. F.M. BARNARD, *The « Practical Philosophy » of Chr. Thomasius*, in: *Journal of the History of Ideas* 32 (1971) 221 ss.; W. SCHNEIDERS, *Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick auf Christian Thomasius*, Hildesheim - New York 1971; dello stesso autore, *Vernunft und Freiheit. Christian Thomasius als Aufklärer*, in: *Studia Leibnitiana* XI, 1971, 3; dello stesso autore, *Der Verlust der guten Sitte. Auch ein Beitrag zur Geschichtlichkeit der Moral*, in: *Studia Philosophica* 44 (1985) 61-77.

(84) CHR. THOMASIVS, *An haeresis sit crimen*, 1697. Sia la posizione dello *ius divinum* nella dottrina del primo e del tardo Thomasius che le sue dottrine sul diritto ecclesiastico possono essere qui solo abbozzate. Questo pare legittimo avendo CHRISTOPH LINK già analizzato tali questioni dettagliatamente e avendole confrontate con il loro contesto storico. LINK (nt. 38), 253 ss., 292 ss. con ulteriore letteratura che sarebbe da completare attraverso la lettura di W. WIEBKING, *Recht, Reich und Kirche in der Lehre des Christian Thomasius*, Diss. jur. Tübingen 1973.

blica». A questa conseguenza era già approdato Pufendorf, essa viene però portata agli estremi da Thomasius attraverso l'esperienza di intolleranza teologica che lo accompagna per tutta la vita, sia a Lipsia (V. Alberti) che più tardi a Halle (A.H. Francke) e che viene collegata al punto di partenza della Riforma, cioè al sacerdozio universale di tutti i credenti. La riduzione delle fonti del diritto alla ragione e al diritto positivo dettato dallo Stato illuminato rappresenta non tanto un « impoverimento etico » quanto l'ampliamento del raggio d'azione dello stato che agisce secondo « ragione ». Solo questo Stato « secolarizzato » può mettere da parte le strutture sorpassate — questa l'ottica prussiana verso il 1700 —, i delitti di stregoneria e magia ⁽⁸⁵⁾, la tortura ⁽⁸⁶⁾, le pene inumane, e rimettere in moto una legislazione « razionale » affrancata da autorità tradizionali ⁽⁸⁷⁾. Solo un tale Stato può anche limitare il potere esteriore della Chiesa e addossarsi la sua funzione di controllo sociale in virtù della sovranità (*ius territoriale in ecclesiasticis*) ⁽⁸⁸⁾.

Per dare via libera nelle riforme all'assolutismo illuminato Thomasius riduce anche le obbligazioni derivanti dal diritto naturale a semplici doveri morali del principe. Né i singoli soggetti né i ceti possono esprimersi in modo vincolante sul da farsi a meno che abbiano particolari diritti di collaborazione fissati nella costituzione. Questa libertà del principe non implica chiaramente che possa vietare ogni comportamento religioso, morale o politico sospetto attraverso l'ordinamento giuridico e per mezzo di « doveri coercitivi ». Li può tollerare — e proprio questo è l'elemento liberale dell'assolutismo illuminato. È la conseguenza benefica per l'individuo della separazione di diritto e morale, in cui le reazioni socio-morali e quelle di diritto statuale non coincidono. Il principe e il filosofo si compensano in quanto il principe deve occuparsi dello

⁽⁸⁵⁾ CHR. THOMASIIUS, *Dissertatio de crimine magiae*, 1701, ted. 1702, 1703.

⁽⁸⁶⁾ CHR. THOMASIIUS, *Dissertatio de tortura e foris christianorum prescribenda*, 1705 (Über die Folter. Unters. z. Gesch. d. Folter ed. da R. LIEBERWIRTH, 1960); W. EBNER, *Christian Thomasius und die Abschaffung der Folter*, *Ius commune* 4 (1972) 73-80; M. A. CATTANEO, *Staatsräson und Naturrecht im strafrechtlichen Denken des Samuel Pufendorf und des Christian Thomasius*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 427-439.

⁽⁸⁷⁾ LUIG, *Wissenschaft und Kodifikation* (nt. 73).

⁽⁸⁸⁾ K. SCHLAICH, *Der rationale Territorialismus*, *ZRG KA* 54 (1968) 269; LINK (nt. 38) 292 ss.

iustum e impartire ordini, mentre il filosofo deve agire come consulente preposto all'*honestum* e al *decorum* ⁽⁸⁹⁾. Limitando il potere dello Stato al campo del diritto e interiorizzando e privatizzando religione ed etica si dà origine all'individualismo nel quadro dello « Stato di diritto ». Si allevia così anche la pressione della sottomissione ad una disciplina sociale dell'individuo imposta con l'aiuto di una « morale pubblica ».

Il modello di base qui abbozzato influenza le prese di posizione di Thomasius sul diritto canonico e su quello ecclesiastico ⁽⁹⁰⁾. Thomasius diventa il principale rappresentante del « territorialismo razionale » che nega alla Chiesa i mezzi esteriori di potere, dichiara le divergenze di fede non punibili e apre teoricamente la strada alla tolleranza fridericiana nelle questioni di fede ⁽⁹¹⁾. Il suo programma pedagogico e di diritto naturale mostra il suo influsso — oltre che sui sistemi di diritto naturale dei suoi numerosi allievi e nelle università, non solo a Halle, ma anche a Jena, Francoforte sull'Oder e Göttinga ⁽⁹²⁾. Si ritornerà in seguito nell'ambito del discorso sulla fondazione dell'università di Halle sull'azione pedagogica di Thomasius, sul nuovo ordinamento degli studi giuridici e sulle sue opinioni più rilevanti riguardanti lo *ius publicum* ⁽⁹³⁾.

5. Wolff.

Il diritto naturale era diventato materia istituzionale riconosciuta a una generazione di distanza dalla pubblicazione dell'opera di Pufendorf, la materia era insegnata in parte nelle facoltà filosofiche ⁽⁹⁴⁾ e in parte (soprattutto) in quelle giuridiche. Riprese così la funzione propedeutica allo studio della giurisprudenza che prima era stata assegnata alla politica aristotelica. I giuristi preferivano però frequentare i corsi nella propria facoltà, soprattutto perché il diritto naturale era insegnato in quasi tutte le università, fatta forse sola-

⁽⁸⁹⁾ SCHNEIDERS (nt. 83).

⁽⁹⁰⁾ LINK (nt. 38) 253 ss.

⁽⁹¹⁾ E. STROMBERG, *Christian Thomasius (1655-1728). Ein Wegbereiter der Toleranz und Humanität im Zeitalter des Naturrechts*, JZ 1975, 56-59.

⁽⁹²⁾ RÜPING (nt. 72).

⁽⁹³⁾ Vedi sotto p. 383 ss.

⁽⁹⁴⁾ DENZER (nt. 56), 318 ss.

mente eccezione delle più piccole. Come è già stato più volte constatato ⁽⁹⁵⁾, sulla formazione giuridica hanno avuto meno influenza ⁽⁹⁶⁾ l'imponente *Jus naturae metodo scientifica pertractatum* (1740-1749) ⁽⁹⁷⁾ di Christian Wolff in otto volumi e le sue *Institutiones juris naturae et gentium* ⁽⁹⁸⁾. Gli studenti preferivano chiaramente utilizzare i libri di diritto naturale degli esperti di diritto presso i quali seguivano anche i corsi di diritto vigente. Questo spiega il successo che Heinrich Cocceji a Francoforte sull'Oder e Gundling e Heineccius a Halle avevano con i loro corsi di diritto naturale ⁽⁹⁹⁾, come anche Achenwall e Pütter a Gottinga ⁽¹⁰⁰⁾ e i giuristi Darjes, ⁽¹⁰¹⁾ Cramer e Nettelbladt ⁽¹⁰²⁾ influenzati da Wolff. Schmauss a Gottinga non si affermò del resto con il suo diritto naturale nonostante i successi dell'insegnamento proprio perché non conforme allo schema giuridico in uso ⁽¹⁰³⁾.

Osservando la diffusione e l'infittirsi di questi corsi universitari e contemporaneamente la frequenza delle edizioni delle opere non si

⁽⁹⁵⁾ HAMMERSTEIN, in: MODÉER (nt. 56) con ulteriore letteratura.

⁽⁹⁶⁾ Ma vedi WIEACKER, 318: « di grande effetto sulla giurisprudenza del suo tempo. »

⁽⁹⁷⁾ KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 305-312; H.M. GERLACH-G. SCHENK-B. THALER (a cura di), *Christian Wolff als Philosoph der Aufklärung in Deutschland*, Halle/S. 1980; W. SCHNEIDERS (a cura di), *Christian Wolff 1679-1754*, 1983, ivi in particolare il contributo di CHR. LINK sulla dottrina statale di Wolff; M. THOMANN, *Christian Wolff*, in: Staatsdenker, 257 ss.

⁽⁹⁸⁾ Halle-Magdeburg 1750, dt. 1754 (ristampa 1969); *Jus gentium*, Halle-Magdeburg 1749.

⁽⁹⁹⁾ HEINRICH e SAMUEL V. COCCEJI, *Dissertatio de principio Juris naturae unico, vero & adaequato*, Frankfurt/O. 1699; N.H. GUNDLING, *Jus naturae et gentium*, Halle 1715 (3^a ed. 1736); J.G. HEINECCIUS, *Elementa iuris naturae et gentium*, Halle 1737 (su di lui R. LIEBERWIRTH, NDB 8, 1969, 296 s.).

⁽¹⁰⁰⁾ J.S. PÜTTER-G. ACHENWALL, *Elementa iuris naturae in usum auditorum adornata*, Göttingen 1750; G. ACHENWALL, *Prolegomena iuris naturalis*, Göttingen 1758 (5^a ed. 1781).

⁽¹⁰¹⁾ J.G. DARJES, *Institutiones jurisprudentiae universalis*, Jena 1740 (7^a ed. 1766).

⁽¹⁰²⁾ D. NETTELBLADT, *Praecognita universae eruditionis generalia et in specie iurisprudentiae naturalis tam quam positivae*, Halle 1747; dello stesso autore, *Systema elementare universae iurisprudentiae naturalis*, 5^a ed. Halle 1785. Su di lui EISENHART, ADB 23 (1886) 460-466; LANDSBERG III/1, 288-299, note 195-199; WIEACKER, 321; WILLOWEIT, HRG III (1984), 951 s.

⁽¹⁰³⁾ J.J. SCHMAUß, *Neues System des Rechts der Natur*, Göttingen 1754; dello stesso autore, *Dissertationes juris naturae*, Göttingen 1740. Vedi su di lui sotto 311 s.

può concordare con l'opinione recentemente sostenuta che il diritto naturale nelle università protestanti abbia rappresentato una materia marginale a cui si poteva facilmente rinunciare ⁽¹⁰⁴⁾. Al contrario il diritto naturale era insieme allo *ius publicum* la materia di moda nel XVIII secolo, studiata dai rappresentanti dei ceti dirigenti che si preparavano alla carriera di funzionari e diplomatici. Questo vale fino alla fine del XVIII secolo e si intensifica addirittura dopo la Rivoluzione Francese attraverso un'ondata di sistemi di diritto naturale di stampo giacobino e kantiano ⁽¹⁰⁵⁾. Questi ultimi servirono però meno all'insegnamento universitario che alla normalizzazione di una società sconvolta nel pensiero e nella psiche che si sentiva sfidata dagli avvenimenti politici a discutere i problemi fondamentali dello Stato e del diritto.

Presso le università cattoliche si impose l'insegnamento del diritto naturale a partire dalle riforme della seconda metà del XVIII secolo in modo altrettanto intenso ⁽¹⁰⁶⁾, però con altri accenti a causa del perdurare dell'influsso del modello di studi gesuita. Christian Wolff (1679-1754), il re dei filosofi del XVIII secolo ⁽¹⁰⁷⁾, venne qui recepito in modo molto più forte che presso le facoltà giuridiche protestanti, in parte perché i suoi insegnamenti di diritto statale ecclesiastico — che permettevano tra l'altro di trasporre lo *iura circa sacra* al papa — non erano scandalosi agli occhi dei cattolici ⁽¹⁰⁸⁾, ma soprattutto perché, a differenza di Thomasius, si collegò in modo più stretto alla vecchia tradizione aristotelica della filosofia pratica ⁽¹⁰⁹⁾. Insegnava verità morali che deduceva con il metodo matematico-dimostrativo dai principi della « perfezione », della « necessità » e della « praticità ». Chi avesse seguito queste

⁽¹⁰⁴⁾ HAMMERSTEIN (nt. 64), 43.

⁽¹⁰⁵⁾ D. KLIPPEL, *Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts*, 1976, 178ss.

⁽¹⁰⁶⁾ HAMMERSTEIN, *Aufklärung und katholisches Reich*, 1977, 41 ss. (Würzburg), 88 ss. (Ingolstadt), 312 ss. (Köln, Trier, Mainz), 159 ss. (Dillingen, Bamberg, Fulda), 170 ss. (habsburgische Universitäten).

⁽¹⁰⁷⁾ W. SCHNEIDERS (nt. 96) con ulteriore letteratura.

⁽¹⁰⁸⁾ G. GMACH, *Staat und Kirche bei Christian Wolff*, Diss. jur. München 1975.

⁽¹⁰⁹⁾ R. LIEBERWIRTH, *Die staatsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Anschauungen von Christian Thomasius und Christian Wolff*, in: *Arbeiten zur Rechtsgeschichte*, Festschr. G. K. Schmelzeisen 1980, 217.

verità, così diceva, si sarebbe perfezionato e avrebbe raggiunto così la « felicità ». Chi non avesse seguito queste verità avrebbe agito in modo contrario al proprio perfezionamento, e dunque in modo cattivo.

Su questa base Wolff costruì seguendo con costanza e difficoltà i singoli passi della socializzazione umana: gli uomini eguali e liberi, nello stato di natura originario, che acquisivano oltre ai loro diritti innati altri diritti attraverso un contratto, contraevano matrimoni, costruivano case e infine attraverso il contratto sociale definivano lo Stato, la forma di governo e la sottomissione ad un sovrano. Nei suoi « Vernünftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen zur Beförderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts » (Pensieri razionali sulla vita sociale degli uomini e in particolare della collettività per l'incremento della felicità nell'umanità, 1721) ⁽¹¹⁰⁾ Wolff si tenne ben stretto dal punto di vista contenutistico alla tradizione tomistica di Aristotele, collegò questo modello però alla realtà rivestita di diritto naturale del *Wohlfahrtsstaat* del suo tempo. Ma non erano queste realtà ad interessarlo bensì la concettualità sistematica, il rapporto matematico interno tra tutte le verità e il livello raggiungibile dalla scientizzazione attraverso un'argomentazione coerente in tutti i campi del sapere ⁽¹¹¹⁾.

Visto che evitava espressamente di definirsi 'filosofo politico' (*Weltweiser*) la discussione sulle sue « vere » opinioni politiche non è proprio produttiva se non si considera l'adattamento del suo metodo in diversi contesti politici attraverso i wolfiani ⁽¹¹²⁾. Il sistema e il metodo di Wolff offrirono veramente le premesse per una critica razionale della prassi, per un insegnamento eudemonico

⁽¹¹⁰⁾ Deutsche Politik, 1721 (ristampa 1971).

⁽¹¹¹⁾ T. FRÄNGSMYR, *Christian Wolff's Mathematical Method and its Impact on the Eighteenth Century*, in: *Journal of the History of Ideas*, 36, 1975, 653-668.

⁽¹¹²⁾ MARCEL THOMANN, che ha messo fortemente in rilievo le possibilità di interpretazione liberali e democratiche in WOLFF è stato criticato in diverso modo. Cfr. per esempio H.M. BACHMANN, *Die naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs*, 1977; dello stesso autore, *Zur Wolffschen Naturrechtslehre*, in: SCHNEIDERS (nt. 96) 161; E. STIPPERGER, *Freiheit und Institution bei Christian Wolff (1679-1754)*, 1984 (a questo proposito THOMANN, in: ZNR 7 (1985) 241-243).

sullo scopo dello Stato ⁽¹¹³⁾ e per i diritti fondamentali individuali. Ma queste premesse erano discrete e non dovevano essere utilizzate ad ogni costo, cosa che favorì la diffusione dell'opera.

Così il diritto naturale introdotto a partire circa dal 1750 nelle università cattoliche si dimostra essere una ripresa della tradizione occidentale di Aristotele e Tommaso d'Aquino. I temi classici della filosofia pratica (etica, economica e politica) si presentano ora con un orientamento matematico e servono come dottrina statale e giuridica di monarchie illuminate volenterose di riforme che devono recuperare alcuni ritardi nel loro sviluppo, sottomettere la Chiesa alla legislazione territoriale e che cercano però allo stesso tempo di mantenerla come pilastro dell'ordine sociale.

I compendi di diritto naturale di autori cattolici (Schmier, Ickstatt, Martini) ⁽¹¹⁴⁾ rimasero su questa linea. Accanto a loro vennero utilizzati il *De officio hominis et civis* di Pufendorf, le *Institutiones iuris naturae et gentium* di Wolff, lo *Ius naturae* di Achenwall, gli *Elementa iuris naturae et gentium* di Heineccius, tra i quali spiccava Pufendorf che godeva addirittura di un certo privilegio in quanto considerato autore classico ⁽¹¹⁵⁾. Il diritto naturale ed internazionale era diventato in questo modo nella seconda metà del XVIII secolo una piattaforma teorica del diritto per lo più purificato da asperità confessionali. Si insegnava in modo alquanto uniforme in tutto il regno e questo contribuì in modo considerevole a dimostrare la portata dei fondamenti della cultura giuridica dell'Ancien Régime ancora nel XIX secolo, anche se ciò — sotto il rifiuto verbale ufficiale del XVIII secolo — venne reso visibile più in forma di « diritto criptonaturale » e nella dipendenza del nuovo diritto internazionale dalla sua tradizione più antica ⁽¹¹⁶⁾. Gli effetti dell'insegnamento del diritto naturale sulla scienza del diritto privato e i lavori di codificazione del XVIII e primo XIX

⁽¹¹³⁾ P. PREU, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre*, 1983, 107 ss.

⁽¹¹⁴⁾ F. SCHMIER, *Jurisprudentia publica universalis*, Salzburg 1722; J. A. V. ICKSTATT, *Opuscula juridica varii argumenti*, 2 voll. Ingolstadt e Augsburg 1747, München e Ingolstadt 1759; K.A. V. MARTINI, *Positiones de jure civitatis*, Wien 1768 (più tardi come *Allgemeines Recht der Staaten*, Wien 1797). Su SCHMIER e MARTINI vedi ora W. BRAUNEDER (a cura di), *Juristen in Österreich*, 1200-1980, Wien 1987, 63 ss., 77ss.

⁽¹¹⁵⁾ HAMMERSTEIN (nt. 80) 49 s.

⁽¹¹⁶⁾ Sul « diritto criptonaturale » WIEACKER, 372 nt. 84 e 413.

secolo sono stati analizzati ripetutamente fino nei dettagli ⁽¹¹⁷⁾. Queste analisi hanno mostrato che proprio gli elementi di diritto naturale delle codificazioni permisero ai codici di agire per un certo periodo « in sostituzione » di una costituzione, cioè di fare da ponte tra la società degli antichi ceti, radicata profondamente attraverso privilegi, diritti tradizionali e interessi speciali, e le richieste costituzionali moderne.

IV. *Lo ius publicum universale.*

Il « diritto pubblico generale » rappresenta un ramo secondario del diritto naturale ed internazionale. Come materia del diritto naturale ovvero della *iurisprudentia universalis* era il campo nel quale le norme del diritto naturale erano riassunte come « teoria generale del diritto pubblico » di tutti i popoli e le epoche. In quanto disciplina giuridica indipendente, il « diritto pubblico generale » doveva segnare i propri confini rispetto a molte altre discipline. Era necessaria una linea di confine che lo separasse dalla filosofia pratica, dall'arte di governo e della ragione di stato da un lato, e una che lo separasse dal diritto pubblico positivo dei singoli Stati dall'altro ⁽¹¹⁸⁾.

Il bisogno di una tale materia di base si risvegliò prima laddove sembrava inutile comunicare agli studenti solo i dettagli di diritto positivo dell'Impero o del rispettivo territorio. Questo poteva scaturire dalla posizione geografica limitrofa di un'università o dalla limitazione di un territorio: in entrambi i casi la trattazione di un condensato del diritto pubblico ordinato e impostato sul diritto naturale era sensata perché dava agli studenti la possibilità di inserire più tardi dettagli all'interno di questo compendio. Un altro motivo poteva essere dato dal desiderio proprio dei giuristi di liberarsi dalla

⁽¹¹⁷⁾ WIEACKER, 322 ss.; KLIPPEL (nt. 105), 277 ss.

⁽¹¹⁸⁾ W. HENNIS, *Politik und praktische Philosophie*, 1963, 51 riconduce rifacendosi a LEO STRAUß il principio dello *ius publicum universale seu naturale* all'ideale scientifico e alla concezione del diritto di HOBBS. Questo è soltanto giusto in quanto il fondatore della materia, l'oppositore di HOBBS ULRIC HUBER ne fu influenzato in campo metodologico. Molto più vicino sembra il riferimento a PUFENDORF, *Elementorum Jurisprudentia Universales Libri duo*, Den Haag 1660. Cfr. R. SCHELP, *Das Allgemeine Staatsrecht-Staatsrecht der Aufklärung*, 2001.

tradizionale propedeutica « politica » nelle facoltà di arti liberali. Offrendo una propria « politica » rivestita da diritto naturale la frequentazione delle facoltà vicine si faceva superflua.

Ulrich Huber (1636-1694), professore a Franeker dal 1657, incaricato di *ius publicum* dal 1670, ha rivendicato il diritto di essere stato il primo a sviluppare lo *ius publicum universale* come materia indipendente, separata dalla politica ⁽¹¹⁹⁾. In effetti ha compiuto questo passo misurandone pienamente la portata. Il *De jure civitatis libri tres* ⁽¹²⁰⁾ prima portava nel sottotitolo un'indicazione del contenuto, *rudimentum juris publici universalis disciplinam* ⁽¹²¹⁾, mentre l'annuncio del contenuto della terza edizione del 1694 si riferiva alla *Novam juris publici universalis disciplinam*. Tra la prima e la terza edizione dell'opera, quella conclusiva, c'è un discorso tenuto all'università nel 1682 in cui Huber spiega le ragioni per cui intende trattare lo *ius publicum universale* come materia giuridica a se stante ⁽¹²²⁾. Il fulcro della sua argomentazione è legato alla differenza tra gli insegnamenti del diritto e dell'utile introdotta rifacendosi a quel Grozio che l'autore tanto adorava, il quale a sua volta la aveva già accennata senza però trarne le conseguenze ultime. Grozio aveva infatti spiegato di essersi astenuto dall'insegnamento dell'utile che appartiene alla « politica »; al massimo aveva ricordato in determinati punti l'utile solo di sfuggita per distinguerlo con maggior chiarezza dalla questione del diritto ⁽¹²³⁾.

⁽¹¹⁹⁾ E. H. KOSSMANN, *Die Dissertationes Politicae von Ulric Huber*, in: European Context (a cura di P.K. KING-P.F.VINCENT), *Studies in history and literature of the Netherlands presented to Theodoor Weevers*, Cambridge 1971, 164-177; dello stesso autore, *Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland*, Amsterdam 1960; dello stesso autore, *Some late 17th century Dutch writings on Raison d'Etat*, in: R. SCHNUR (a cura di), *Staatsräson*, 1975, 497; T.J. VEEN, *Recht en Nut, Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694)*, Zwolle 1976; LINK (nt. 38) 46 ss. con ulteriore letteratura; M. AHSMANN, *De juridische faculteit te Franeker 1585-1635. Een studie over de professoren en hun onderwijs met listen van verdedigde disputaties*, in: *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 54 (1986) 3-72.

⁽¹²⁰⁾ Franeker 1672 (2^a edizione ampliata Franeker 1684).

⁽¹²¹⁾ Franeker 1694.

⁽¹²²⁾ U. HUBER, *Oratio III qua disseritur; quamobrem Jus Publicum olim in Academia nostra professione publica non sit bonoratum*, Franeker 1682, ed. da T. J. VEEN, Zwolle 1978. Il discorso è anche allegato alla 2a edizione del *De Jure Civitatis*, 1684.

⁽¹²³⁾ H. GROTIUS, *De Jure Belli ac Pacis*, Prolegomena § 57. A questo proposito

L'oggetto della nuova materia è per Huber costituito dalle questioni di diritto tra autorità e sudditi, stato e ceti e dal diritto internazionale in caso di guerra e di pace. L'accento posto sulla « disciplina del diritto » implicava un'esigenza normativa più importante dal punto di vista politico ⁽¹²⁴⁾. Già lo stato di natura è stato di diritto: così replica Huber nei confronti del suo maggiore rivale Hobbes. Partendo da questo presupposto descrive i tipi di diritto, la nascita della collettività e il fondamento dell'autorità, la *summa potestas*, i suoi limiti e i suoi singoli elementi (*iura maiestatis maiora et minora*), tratta le diverse forme di governo. A questo punto, trattando della Frisia, Huber si permette un unico *excursus* al di fuori del suo principio descrittivo per includere i dettagli del diritto pubblico vigente in Frisia.

Nel secondo libro Huber passa al matrimonio e alla famiglia per arrivare ai cittadini e alle comunità, tratta di università, monasteri, comunità di famiglie e di impiegati, insomma di tutto quello che si lascia riassumere nella categoria delle « persone ». Il terzo libro è dedicato al governo dello Stato nel suo interno (legislazione, giurisprudenza, finanza), poi al ruolo degli stranieri: così si apre il varco verso il diritto internazionale (inviati, alleanze, guerra e diritto di guerra, scomparsa degli Stati).

Il libro scritto in modo chiaro e ricco di contenuti suscitò nell'Impero molto interesse. Fu ripetutamente citato e usato come testo fondamentale in corsi universitari. Questo potrebbe essere ricondotto al rifiuto espresso da Huber nei confronti di Hobbes, fatto sicuramente molto gradito. Inoltre la sua separazione specialistica di scienza politica e diritto pubblico corrispondeva all'andamento generale dello sviluppo scientifico che ricevette qui una particolare connotazione attraverso la separazione attuata dalla materia dello *ius publicum*, più giovane e di successo, rispetto alla più vecchia materia politica (aristotelica) che veniva sempre maggiormente messa in dubbio. Gli artisti e i giuristi si allontanarono col tempo sempre di più.

È fatto indicativo che il primo autore tedesco il quale reagì a

VEEN (nt. 119) 230 ss., 350 ss. con una analisi della discussione contemporanea di questo passo nei commentari di Grozio del XVII e del primo XVIII secolo.

⁽¹²⁴⁾ LINK (nt. 38) 47 s.

Huber descrisse questo processo: secondo Johann Nikolaus Hert(ius) (1651-1710) ⁽¹²⁵⁾ Huber avrebbe trattato la materia prima come commento alla politica di Aristotele, poi la avrebbe integrata e ampliata per concepirla infine come *publici iuris disciplina*. Come Huber voleva anche lui solo offrire un *Sintagma iurispublici universalis*. Hert, che si rifaceva in modo palese a Conring, mise insieme la linea di tradizione di Helmstedt con la nuova esigenza di riconoscimento come disciplina giuridica. I contenuti delle due parti della sua opera *Elementa prudentiae civilis* ⁽¹²⁶⁾ corrispondevano poi completamente ai trattati di Conring: dello stato naturale, del sorgere della comunità politica, dei suoi scopi, delle forze motrici e dei soggetti, delle sue forme regolari ed irregolari e dei suoi cambiamenti. Nella seconda parte erano trattati gli errori e le malattie della comunità, dello stato ideale, le diverse forme di dominio, i regni per elezione ed ereditari, gli stati misti, le alleanze tra gli stati, gli interregni, le tirannie, le rivolte ecc. La novità rispetto a Conring è rappresentata solo dal fatto che in questo caso sono evidentemente accentuate le questioni di diritto e che il tutto appare come parte del curriculum giuridico ⁽¹²⁷⁾.

Hert si colloca dunque tra la politica aristotelica e la nuova disciplina del « diritto pubblico generale » — come sarà chiamato in seguito — e questo non solo per il titolo del libro che ricorda Conring, ma anche per la cosa stessa.

Un passo in avanti dal lato giuridico fu poi compiuto da Justus Henning Boehmer (1674-1749) con la sua *Introductio in ius publicum universale* del 1710 ⁽¹²⁸⁾, che fu caratterizzata dal suo successore

⁽¹²⁵⁾ Sulla biografia vedi LANDSBERG II/1, 62 s., note 38 s.; W. SELLERT, HRG II, 117-119; G. HERRMANN, *Johann Nikolaus Hert und die deutsche Statutenlehre*, 1963.

⁽¹²⁶⁾ J. N. HERTIUS, *Elementa prudentiae civilis, ad fundamenta solidioris doctrinae iacienda*, Gießen 1679 (1690, 1703, 1712); dello stesso autore, *Commentatio de jurisprudentia universalis*, in: *Commentationum atque Opusculorum ... tomi tres*, vol. 1 Frankfurt 1700 (vol. 2 ed. da J.J. HERTIUS, Frankfurt 1713). Su di lui PÜTTER I, 254-258; LANDSBERG III/1, 63, note 38 s. Secondo JÖCHER II (1750) 1562 sarebbe esistito il manoscritto di un « sintagma iuris publici universalis ». Si intende evidentemente J. N. HERTIUS, *Dissertatio Jursiprudentiae universalis*, Gießen 1694, in particolare il secondo paragrafo « Paedia iuris publici universalis ».

⁽¹²⁷⁾ In questo senso di legame con la « politica aristotelica » anche HISAO KURIKI (nt. 1), 556.

⁽¹²⁸⁾ 2^a ed. Halle 1726 (1755, 1771). Su BOEHMER vedi LANDSBERG III/1, 145-149,

Heinrich Gottfried Scheidemantel (1739-1788) semplicemente con l'aggiunta « Ist claßisch » (è classica) ⁽¹²⁹⁾. Questo è un attributo che l'opera merita veramente a causa della sua trasparenza e precisione in equilibrio tra tendenze contrastanti anche ad Halle. Boehmer non dedusse le sue norme dalla ragione autonoma, ma cercò proprio come studioso di diritto canonico un collegamento teologico: non si accede alle norme del diritto naturale attraverso operazioni logiche perché esse sono scritte da Dio nel cuore degli uomini — cosa che chiaramente non esclude, nella descrizione, di soddisfare il postulato di non contraddizione.

Allo stesso tempo Boehmer tenne conto della corrente predominante a Halle che prediligeva un'osservazione storica non intendendo il sorgere della comunità politica, il contratto fondamentale e il successivo sviluppo come costruzione fittizia da utilizzare per legittimare il pensiero contemporaneo ma li intese come processi storici. Il suo *ius publicum universale* doveva svolgere nel diritto pubblico la funzione del diritto naturale. Doveva riempire il vuoto, se di vuoto si poteva parlare nell'ambito del diritto positivo, doveva guidare l'applicazione del diritto e dare al legislatore delle direttive per la politica del diritto.

Nei primi due decenni del XVIII secolo la disciplina si diffuse attraverso Halle verso Jena ⁽¹³⁰⁾ e vennero alla luce anche diverse opere secondarie come quelle di Kestner ⁽¹³¹⁾, Griebner ⁽¹³²⁾, Brun-

note 89 ss.; LINK (nt. 38) 50ss.; W. RÜTTEN, *Das zivilrechtliche Werk Justus Henning Boehmers. Ein Beitrag zur Methode des Usus modernus pandectarum*, 1982, 15 ss.

⁽¹²⁹⁾ H.G. SCHEIDEMANTEL, *Das allgemeine Staatsrecht überhaupt und nach der Regierungsform*, Jena 1775 (ristampa 1979) 22.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. ad esempio l'opera dell'allievo di THOMASIIUS, conosciuto soprattutto nel campo del diritto privato, GEORG BEYER (1665-1714), *Delineatio juris divini, naturalis et positivi universalis ad fundamenta sua revocati et ad jura humana ... accomodati*, Wittenberg 1712.

⁽¹³¹⁾ H.E. KESTNER (1671-1723), *Prudentia iuris naturalis, VI Disputationes*, Rinteln 1698 (2a. ed. come *Jus naturae et gentium*, Rinteln 1705); dello stesso autore, *Compendium iuris universi s. Jurisprudentiae positivae*, Rinteln 1707, un riassunto di 10 dispute. — Una lista delle opere si trova in JÖCHER-ADELUNG III (1810) 273 s.

⁽¹³²⁾ M.H. GRIEBNER (1682-1734), *Jus Naturae*, Wittenberg 1715; dello stesso autore, *Principia jurisprudentiae naturalis libri IV*, Wittemberg 1717 (3^a ed. 1733). Su di lui JÖCHER II (1750) 1180.

nquell⁽¹³³⁾, Fritsch⁽¹³⁴⁾ e Kahrel⁽¹³⁵⁾. Nel 1722 venne pubblicata quale opera cattolica di eccezione la *Jurisprudentia publica universalis* del priore benedettino e rettore della università di Salisburgo Franz Schmier (1660-1728)⁽¹³⁶⁾. Schmier rappresentava come insegnante di diritto canonico in un certo senso il pendant confessionale di Justus Henning Boehmer, anche se senza i suoi tratti illuministici e la sua apertura verso le argomentazioni a carattere storico. Il diritto divino e il diritto canonico positivo, il diritto naturale e quello internazionale costituiscono il materiale normativo di Schmier. Partendo dallo stato di natura risale allo Stato e alle forme di governo (I), da lì alla *summa potestas* e ai suoi limiti (II), ai diritti di maestà verso l'interno (III) e verso l'esterno nel diritto internazionale (IV) e infine ai diritti e ai doveri dei sudditi (V). L'opera comunque è rimasta altrettanto isolata all'interno della pubblicistica cattolica quanto un secolo prima l'opera monumentale di Adam Contzen⁽¹³⁷⁾.

Presso le università protestanti, lo *ius publicum universale* accompagnava in quanto « teoria politica fondata sul diritto naturale con diritto di validità normativa »⁽¹³⁸⁾ i corsi di diritto pubblico (storia dell'Impero, processo imperiale, diritto costituzionale dell'Impero), dovrebbe però essere stato trattato soprattutto nei corsi di

⁽¹³³⁾ J.S. BRUNNQUELL, *Eröffnete Gedancken von dem allgemeinen Staats-Rechte und dessen höchst-nützlichen Excolierung*, Jena 1721.

⁽¹³⁴⁾ G.E. FRITSCH, *Jus publicum universale et pragmaticum*, Jena 1734. L'opera consta di 318 paragrafi con tendenze di diritto naturale, politica, diritto internazionale e diritto costituzionale imperiale che — a parte i Prolegomena — non sono assolutamente ordinati. È comunque riconoscibile la tendenza verso una trattazione più ampia possibile del diritto dei principi. FRITSCH era consigliere in Löwenstein-Wertheim.

⁽¹³⁵⁾ H.F. KAHREL (1719-1787), *Das Recht der Natur*, Frankfurt 1746; dello stesso autore, *Systema iuris veri nominis completum primis lineis delineatum*, Duisburg 1750; dello stesso autore, *Jus publicum universale et germanicum*, Gießen 1765. — KAHREL insegnò a Herborn, fu promosso a Dr. Jur. a Duisburg (1750) e insegnò poi tra il 1762 e il 1787 alla facoltà filosofica di Marburgo diritto naturale e internazionale. Cfr. TEICHMANN, ADB 15 (1882) 5.

⁽¹³⁶⁾ F. SCHMIER, *Jurisprudentia publica universalis*, Salzburg 1722 (2a. ed. 1742). Su di lui v. SCHULTE, ADB 32 (1891) 32; LANDSBERG III/1, 37, note 18; LINK (nt. 38) 52 s.; BRAUNEDER (nt. 114).

⁽¹³⁷⁾ Vedi sopra p. 117 ss. Come tardo esempio vedi J. F. L. v. SCHRÖDT (1727-1777), *Systema iuris publici universalis*, Bamberg 1765 (1780).

⁽¹³⁸⁾ LINK (nt. 38) 25.

diritto naturale ed internazionale. Esistevano contemporaneamente i corsi corrispondenti presso le facoltà filosofiche, soprattutto sotto il potente influsso di Christian Wolff⁽¹³⁹⁾ come si mostra in campo giuridico nell'opera di Daniel Nettelbladt⁽¹⁴⁰⁾.

Persino le nuove cattedre cameralistiche si indirizzavano verso una corrispondente « specie di metafisica politica » come si espresse il suo maggior rappresentante Justi⁽¹⁴¹⁾. Egli cercò in questo modo di combinare le materie camerali tra cui esisteva un'evidente frammentazione in una « scienza fondamentale di arte statuale, di polizia e di tutte le scienze di governo ». Quello che creò fu, in effetti, una « politica » nelle vesti del diritto naturale e una parafrasi « prussiana » razionalista di Montesquieu. Iniziò con l'origine, la ragione e lo scopo degli Stati, con l'istituzione dell'autorità suprema e con le forme di governo derivandone i diritti e i doveri dei sudditi. L'intera seconda parte dell'opera la dedicò poi alle leggi, comprese le « leggi di polizia »⁽¹⁴²⁾ che stavano particolarmente a cuore a Justi. Occupandosi di queste leggi redasse in pratica una delle prime trattazioni di « diritto amministrativo ».

Nonostante l'interesse generalizzato non riuscì ad inserire saldamente lo *ius publicum universale* nel curriculum degli studi giuridici. Alle materie di diritto positivo la cui abbondanza lo emarginava, si aggiunse la diffusione dei fondamenti storici del diritto naturale secondo il modello di Halle e Gottinga e infine l'ormai affermato corso di « diritto naturale » che non gli volle cedere il suo posto⁽¹⁴³⁾. Il giovane professore di Jena Heinrich Gottfried Schei-

(139) CH. WOLFF, *Jus publicum universale = Jus Naturae Pars VIII*, Leipzig und Halle 1748; dello stesso autore, *Institutiones juris naturae et gentium*, Halle und Magdeburg 1750 (ristampa 1969 e 1980 dell'edizione tedesca Halle 1754). Per la storia della recezione il riassunto è più importante dell'opera in otto volumi *Jus Naturae*, Halle e Magdeburg 1740 - 1748 (nuova ristampa 1968-1972 = Ges. Werke 2, 17-24).

(140) D. WILLOWEIT, *D. Nettelbaldt*, HRG III (1984) 951 s.

(141) J.H.G. v. JUSTI, *Die Natur und das Wesen der Staaten, als die Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policey, und aller Regierungs-Wissenschaft*, Berlin, Stettin e Leipzig 1760 (2^a ed. con note di H.G. SCHEIDEMANTEL, Jena 1771).

(142) JUSTI (nt. 141), 8. Hauptstück, 10. paragrafo.

(143) Lo stesso accadde in Austria anche se vi vennero introdotte le riforme secondo il modello di Gottinga nell'ultimo terzo del XVIII secolo (N. HAMMERSTEIN, *Aufklärung und katholisches Reich*, 1977, 170 ss.). Le *Positiones de iure civitatis* di K. A. v. MARTINI, Wien 1768 (vedi sopra nt. 114), costituivano un eccellente libro di testo.

demantel (1739-1788) disse nel 1775: « Per quanto ne so non si trova ancora in nessuna università una cattedra retribuita di diritto pubblico razionale e molti studenti abbandonano l'accademia senza potere o volere studiare questa scienza »⁽¹⁴⁴⁾. Scheidemantel, in questo campo, raggiunse risultati notevoli, non solo perché riuscì a « trattare la giurisprudenza in uno stile semplice e comprensibile »⁽¹⁴⁵⁾, ma anche perché, a differenza della maggior parte dei suoi predecessori, traspose il canone formale della politica tradizionale nel linguaggio del diritto naturale e si occupò del diritto comparato, procedendo per induzione partendo dal materiale di « diritto pubblico straniero » così ottenuto. Le sue due opere che in parte si sovrappongono ma anche si completano⁽¹⁴⁶⁾ sono eccellenti esempi di un insegnamento del diritto pubblico che porta a garanzie giuridico costituzionali nell'ambito politico dell'assolutismo illuminato. Esse mostrano che le linee di tradizione della politica aristotelica che passano per il diritto naturale come disciplina fondamentale continuano ad esistere nel « diritto pubblico generale » mentre allo stesso tempo le cognizioni di filosofia pratica si ritrovano nelle nuove materie camerali, specialmente nelle scienze di polizia. La collaborazione di Scheidemantel con Justi non era dunque solo un caso biografico. I contenuti tradizionali sono però ora passati al campo giuridico e trattati — sotto l'influsso di Montesquieu⁽¹⁴⁷⁾ — in modo confacente all'« illuminismo » cosmopolita rarissimo in Germania.

Lo *ius publicum universale* ha attraversato tutte le fasi nello

(144) H.G. SCHEIDEMANTEL, *Das allgemeine Staatsrecht überhaupt und nach der Regierungsform*, Jena 1775, prefazione.

(145) H.G. SCHEIDEMANTEL, *Das Staatsrecht nach der Vernunft und den Sitten der vornehmsten Völker betrachtet*, Jena 1770-1773, premessa.

(146) *Das Staatsrecht* (nt. 145) e *Das allgemeine Staatsrecht* (nt. 144) divergono soprattutto perché nell'opera del 1775 l'autore introdusse la dottrina delle forme di governo come seconda parte. L'opera tarda in generale è un breve riassunto della prima a scopi universitari. — Sulla biografia di SCHEIDEMANTEL vedi CHR. WEIDLICH, *Biographische Nachrichten von den jetztlebenden Rechts-Gelehrten in Teutschland*, Halle 1781-1785, parte seconda, 274-277; EISENHART, ADB 30 (1890) 708; KLIPPEL (nt. 3), 1976, 58 s.

(147) SCHEIDEMANTEL (nt. 145), vol. 1, § 164. Cfr. a questo proposito R. VIERHAUS, *Montesquieu in Deutschland. Zur Geschichte seiner Wirkung als politischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert*, in: *Colloquium philosophicum*, J. Ritter z. 60. Geb., 1965, 403.

sviluppo da diritto naturale del tardo assolutismo fino ai sistemi di diritto costituzionale rivoluzionari su base kantiana. Alla fine del XVIII secolo si sviluppò quindi così velocemente ⁽¹⁴⁸⁾ perché si offriva rispetto al tramonto della costituzione imperiale come foro scientifico per la discussione delle questioni centrali quali i diritti umani e civili, la partecipazione politica del terzo stato, la sovranità e la separazione dei poteri e in generale l'istituzione di una « monarchia costituzionale » come era auspicata dalla maggior parte dei tedeschi. Dato che lo *ius publicum universale* assumeva in questo processo il carattere di materia troppo speculativa, correva il rischio di essere relegato dai giuristi al campo della filosofia. In effetti, i grandi sistemi dell'idealismo tedesco contengono « filosofie del diritto » di cui è evidente l'origine dai manuali del più antico diritto naturale e dello *ius publicum universale*. La filosofia del diritto di Hegel lo dimostra persino nel titolo « Lineamenti di filosofia del diritto o diritto naturale e scienza dello Stato in compendio » ⁽¹⁴⁹⁾. Le cattedre di diritto naturale diventano cattedre di filosofia del diritto. Non si trattava solo di un cambiamento di denominazione, ma anche della riduzione della pretesa politica. Leopold August Warnkönig riassunse perfettamente nel 1861: « il diritto naturale è morto ed ha continuato ad esistere soltanto come fantasma nella filosofia del diritto! » ⁽¹⁵⁰⁾.

Una seconda funzione poté adempirla lo *ius publicum universale*

⁽¹⁴⁸⁾ C.N.D.V. EGGERS, *Versuch eines systematischen Lehrbuchs des natürlichen Staatsrechts*, Altona 1790; dello stesso autore, *Institutiones juris civitatis publici et gentium universalis*, Kopenhagen 1796; K.H. HEYDENREICH, *Grundsätze des natürlichen Staatsrechts und seiner Anwendung*, 2 parti Leipzig 1795; J.CHR. HOFFBAUER, *Allgemeines Staatsrecht*, Halle 1797; TH.V. SCHMALZ, *Das natürliche Staatsrecht*, 2^a ed. Königsberg 1804 (ristampa 1969); K.J. WEDEKIND, *Kurze Systematische Darstellung des Allgemeinen Staatsrechtes*, Frankfurt und Leipzig 1794. A questo proposito comprensivo KLIPPEL (nt. 3).

⁽¹⁴⁹⁾ H.CH. LUCAS-O. PÖGGELER (a cura di), *Hegels Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte*, 1986; G. LÜBBE-WOLFF, *Hegels Staatsrecht als Stellungnahme im ersten preußischen Verfassungskampf*, in: *Zeitschr. f. philosoph. Forschung* 35 (1981) 476; della stessa autrice, *Über das Fehlen von Grundrechten in Hegels Rechtsphilosophie*, in: LUCAS-PÖGGELER, op. cit.

⁽¹⁵⁰⁾ L.A. WARNKÖNIG, *Die Wiederauferstehung des Naturrechts oder kritische Übersicht der drei neuesten Lehrbücher*, in: *Krit. Vierteljahrsschr. f. Gesetzg. u. Rechtswiss.* 3 (1861) 244 s., citato da KLIPPEL 1987 (nt. 3) 280.

dopo il tramonto della costituzione imperiale. Era rimasto l'unico punto di contatto scientifico all'unità di diritto pubblico dell'Impero perché riuniva tutti gli elementi comuni ai diritti pubblici territoriali tedeschi sotto l'unico tetto di un « diritto pubblico comune tedesco ». A questo proposito si erano già avuti in precedenza dei lavori preliminari ⁽¹⁵¹⁾, ma è soltanto a partire dal 1806 che vi si aggiunse un motivo di diritto politico concreto ⁽¹⁵²⁾. Il diritto pubblico generale svolse così un compito di passaggio. Era il recipiente della tradizione scientifica di diritto naturale e pubblico dell'ancien Régime nel momento di passaggio alla confederazione germanica. Anche per la confederazione germanica, il cui fondamento di diritto positivo rimase insoddisfacente per l'insegnamento del diritto pubblico e quasi sempre motivo di scandalo politico, il diritto pubblico generale era un elemento di coesione di grande interesse e un luogo in cui si potevano esprimere desideri politici evitando di correre troppi rischi (costituzione e diritti fondamentali, separazione dei poteri e protezione giuridica). Solo tra il 1866 e il 1871 la costituzione della confederazione germanica settentrionale e quella dell'Impero riempirono questo vuoto ⁽¹⁵³⁾.

La terza e sicuramente più importante funzione dello *ius publicum universale* non era tanto l'effetto armonizzante e correttivo rispetto al diritto positivo o la possibilità di ricoprire l'antica costituzione dell'Impero con una costruzione costituzionale più moderna — per lo meno nel regno del pensiero —, quanto la risposta ad una forte nostalgia di sfuggire ai limiti particolaristici e patriottici attraverso un'apertura verso l'universalità tipica dell'epoca. Da suddito a cittadino dello Stato e da lì a cittadino del mondo, dalla provincia allo stato del mondo, dalla ristretta posizione del suddito all'umanità e alla libertà — in questo modo si aprivano le barriere e la triviale realtà della società corporata dominata dal feudo e dal clero era resa sopportabile attraverso la proiezione di un ordine politico ideale. Nell'insegnamento statale generale si sperava che la ragione e

⁽¹⁵¹⁾ CH. F. COTTA, *Einleitung in das allgemeine Staatsrecht der deutschen Lande*, Tübingen 1786.

⁽¹⁵²⁾ Vedi sotto p. 430.

⁽¹⁵³⁾ LINK (nt. 38) 60 s.; M. FRIEDRICH, *Die Erarbeitung eines allgemeinen deutschen Staatsrechts seit der Mitte des 18. Jahrhunderts*, in: JöR NF 34 (1985) 1 ss.

l'esperienza potessero essere combinate su un piano vincolante per tutti. Qui si sperava non solo di affrancarsi politicamente dalla miseria del presente, ma anche di poter mostrare all'« umanità » la strada di uscita dal dilemma tra dispotismo e rivoluzione. Questa posizione in cui si unirono gli scopi più nobili dell'intelligenza tedesca letteraria tra il 1750 e il 1800 si avvicinava fortemente alla chimera di una missione specificamente tedesca di comunicare questo messaggio a tutti i popoli e di obbligare i recalcitranti ad accettarla.

CAPITOLO VII

HALLE, GOTTINGA E IL TRAMONTO DELLA PUBBLICISTICA DELL'IMPERO

I. L'Università di Halle. — 1. Thomasius. — 2. Ludewig, Gundling. — 3. La Scuola di Halle. — 4. Compendi e raccolte di leggi. — II. L'Università di Gottinga. — 1. Le discipline pubblicistiche. — 2. Pütter. — 3. Achenwall. — III. Schlözer, F.C. v. Moser, Häberlin. — IV. Illuminismo, Rivoluzione Francese e fine del vecchio Impero. — 1. Illuminismo e diritto pubblico. — 2. La Rivoluzione Francese. — 3. La fine del vecchio Impero. — 4. L'agonia delle univesità.

I. *L'Università di Halle.*

Dall'Accademia cavalleresca fondata ad Halle nel 1686 ⁽¹⁾ scaturì, a partire dal 1691, una nuova università per il territorio di Prussia-Brandeburgo ⁽²⁾, « il cui aspetto esteriormente modesto era in forte contrasto con l'influsso spirituale da essa promanante » ⁽³⁾. È un luogo comune della storia delle università e della scienza giuridica l'osservazione che con tale fondazione inizia una nuova epoca. La fondazione dell'università di Halle rappresentò senza dubbio un essenziale fattore evolutivo per le discipline *ius publicum*, diritto naturale, storia dell'Impero, politica e statistica (geografia politica). Nel XVIII secolo addirittura si riteneva che tale evento

⁽¹⁾ W. HEHLMANN, *Die Gründung der Ritterakademie Halle im Jahre 1686*, in: *Zeitschr. f. Gesch. d. Erziehung u. d. Unterrichts* 25 (1935) 92-101.

⁽²⁾ J.P. LUDEWIG, *Historie der Friedrichs-Universität Halle*, in: dello stesso autore, *Consilia Hallensium Jureconsultorum*, vol. 2, Halle 1733, 1-94; fondatale W. SCHRADER, *Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle*, 2 voll., 1894; N. HAMMERSTEIN, *Jus und Historie*, 1972, 148 ss.; dello stesso autore, *Jurisprudenz und Historie in Halle*, in: N. HINSKE (a cura di), *Halle und die deutsche Aufklärung* (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, vol. 15) 1988; Brevemente riassunto in R. VOM BRUCH, *Halle*, in: L. BOEHM - R. A. MÜLLER (a cura di), *Universitäten und Hochschulen* 1983, 174-181.

⁽³⁾ R. v. BRUCH (nt. 2).

fosse stato fondamentale per l'ascesa della Prussia: se lo *ius publicum* « non fosse stato insegnato a Halle in modo inusitato per le università tedesche, difficilmente il Brandeburgo si sarebbe svincolato in così breve tempo dalla subordinazione alla Prussia diventando uno stato indipendente » (4).

Al 1694 data l'inaugurazione dell'Università. Nella Facoltà giuridica si segnalavano Samuel Stryk (1640-1710) (5) per il diritto civile, Christian Thomasius (1655-1728) (6) quale pubblicista, studioso di diritto naturale e filosofo; dal 1701 Justus Henning Boehmer (1674-1749), autore del monumentale *Jus ecclesiasticum protestantium* (1717-1737) e del già citato *Ius publicum universale* (7); dal 1705 Johann Peter von Ludewig (1668-1743), specialista di *ius publicum* e storia dell'Impero (8), dal 1709/1710 Nikolaus Hieronymus Gundling (1671-1729) per diritto di natura e delle genti, geografia politica e storia dell'Impero (9).

Tali nomi individuano la corrente che rese Halle, sino agli anni '30 del XVIII secolo, l'università più moderna della Germania, tanto più che anche Christian Wolff (1679-1754), già celebre filosofo, insegnò nella relativa Facoltà, sino al suo allontanamento nel 1723 (10). Un decennio più tardi iniziò l'ascesa di Gottinga.

Gli impulsi promananti da Halle imboccavano diverse direzioni. Per una prima inventariazione, si può parlare di « inizio dell'Illuminismo » e del senso civico, lotta contro la tortura e la persecuzione della stregoneria, contro pregiudizi e dipendenze teologiche, valorizzazione dello *ius publicum*, storia e diritto di natura, separazione

(4) J.D. MICHAELIS, *Raisonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland*, vol. 1, Frankfurt e Leipzig 1786, 87 (ristampa in 4 voll. 1768-1776, 1973).

(5) E. LANDSBERG, ADB 36 (1893) 699-702; dello stesso autore, *Geschichte* III/1, 64-70; G. SCHUBART-FIKENTSCHER, *Samuel Stryk, Jurisconsultus*, in: *Wiss. Zeitschr. Halle X* (1961) 383; WIEACKER, 220; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 275-278.

(6) WIEACKER, 315 con informazioni bibliografiche sulla letteratura più antica; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 291-297.

(7) W. RÜTTEN, *Das zivilrechtliche Werk Justus Henning Boehmers*, 1982; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 44-46. Vedi sopra p. 375 ss.

(8) HAMMERSTEIN (nt. 2) 169-204.

(9) HAMMERSTEIN (nt. 2) 205-265.

(10) Indicazioni comprensive ora in W. SCHNEIDERS (a cura di), *Christian Wolff 1679-1754. Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung*, 1983; KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 305-312.

fra diritto ed etica, formazione del sistema territoriale ecclesiastico-statale, sostegno all'Assolutismo illuminato, formazione di una deontologia professionale del burocrate prussiano.

Per quanto attiene allo *ius publicum*, l'indirizzo tipico di Halle e Gottinga, nel senso della storicizzazione del materiale, non è affatto una novità. Già gli inizi dello *ius publicum* intorno al 1600 si caratterizzavano per una rivalutazione delle antiche fonti delle leggi fondamentali dell'Impero, nonché degli scritti pubblicistici, delle cronache, dei documenti e atti del Medioevo. Essendosi più volte ribadito, nel corso del XVII secolo, che l'odierno Impero dei Tedeschi non era identico a quello degli antichi romani, diveniva inevitabile fare della propria storia il fondamento teorico dello *ius publicum*. Cocceji a Francoforte sull'Oder era solo uno dei tanti ad affermare: *Quod in caeteris Juris disciplinis ratio praestat, id in iure publico Germaniae historia*; infatti, spiegava, per riconoscere il giusto è sufficiente la ragione insita nell'essere umano; ma per conoscere lo *ius publicum* non codificato occorre la conoscenza delle consuetudini locali dell'Impero e della storia giuridica ⁽¹¹⁾. Senza la storia imperiale « si maneggia lo *studium iuris publici* senza essersi lavati le mani » ⁽¹²⁾, diceva Thomasius nel 1700; nel 1714 ribadiva: « Lo *ius publicum* non può esser trattato con successo se non si è prima studiata con attenzione la storia romana e tedesca » ⁽¹³⁾. « Chi vuol studiare lo *ius publicum* deve conoscere 1) l'attuale stato delle cose; 2) come ad esso si sia arrivati: deve aver dunque conoscenza anche del *praeteritum*; *praeteritum continet praesens et praesens futurum* » insegna Gundling a Halle ⁽¹⁴⁾; Burkhard Gotthelf Struve insegna a Jena nel 1718 che « *Juris publici prudentia non a Romanis nec latunde est petenda seu ipsis Germanis* » ⁽¹⁵⁾ e, a breve distanza di tempo, Johann Jakob Mascov a Lipsia afferma « *Nec tamen tractari feliciter Jus publicum potest, absque exacta Historiarum, & Politices cogni-*

⁽¹¹⁾ H. COCCEJI, *Juris publici prudentia compendio exhibita*, Frankfurt/O. 1695, Monita ad L(ectorem) n. 2.

⁽¹²⁾ HAMMERSTEIN (nt. 2) 113.

⁽¹³⁾ *Op. cit.*

⁽¹⁴⁾ N.H. GUNDLING, *Gründlicher Discours über Heinrici de Cocceji Juris publici Prudentiam...* Frankfurt e Leipzig 1732, 62. Anche dello stesso autore, « *Jus publicum et historia arctissime juncta sunt* » (HAMMERSTEIN, *op. cit.*, 137).

⁽¹⁵⁾ B.G. STRUVE, *Historia juris*, Jena 1718, cap. 10, § 1.

zione »⁽¹⁶⁾. L'indispensabilità della storia è dunque dogma incrollabile già intorno al 1700⁽¹⁷⁾.

È bene, comunque, iniziare *ex novo* la nostra analisi dall'Università di Halle, in particolare per la presenza di protagonisti quali Thomasius, Ludewig e Gundling.

1. *Thomasius.*

La personalità di Christian Thomasius è in stretta connessione con l'Università di Halle sin dal momento della sua fondazione: le sue tracce vi sono rimaste impresse per quasi quarant'anni⁽¹⁸⁾. Grazie al temperamento, al talento pedagogico e letterario ed al momento favorevole della nuova istituzione, Thomasius si acquistò fama di grande riformatore degli studi. Introdusse l'uso della lingua tedesca nelle lezioni. Condusse una lunga polemica contro l'insegnamento acritico del diritto romano senza attenzione ai risvolti processuali, promosse la sostituzione dei *Libri feudorum* con il diritto interno, scese in campo contro un Aristotele ormai scolastico e lontano dalla realtà nelle discipline dell'etica, economia e politica, combatté contro l'influsso della chiesa romana e del suo clero, e fu altrettanto diffidente verso i teologi e verso gli irrigidimenti della sua chiesa luterana. « Beati i contadini », scrive a corollario di una dissertazione del 1696, « che non sanno che cosa è un medico; ancor più felici sarebbero, se ignorassero cosa sono i giuristi; radiosì addirittura, se non avessero nulla a che fare con i teologi »⁽¹⁹⁾. Perciò fu anche accanito sostenitore della sottomissione dell'autorità

⁽¹⁶⁾ J.J. MASCOV, *Principia Juris publici Imperii R. G.*, Leipzig 1729, Prolegomeni XI.

⁽¹⁷⁾ Immutato è ancora alla fine del secolo: « L'histoire politique & ecclesiastique de l'Empire Romain est indispensable pour ceux qui veulent connoître de Droit public d'Allemagne », W.F. v. SCHMETTOW, *Abrégé du droit public d'Allemagne*, Amsterdam 1778, § 26. Riassunto ora in N. HAMMERSTEIN, *Reichs-Historie*, in: H.E. BÖDEKER e altri (a cura di), *Aufklärung und Geschichte*, 1986, 82-104.

⁽¹⁸⁾ HAMMERSTEIN (nt. 2) 102 ss.

⁽¹⁹⁾ LANDSBERG III/1, 53. Vedi anche il « giurista d'amministrazione » F. v. LOGAU, *Sinngedichte*, Deß Dritten Tausend Zweite Zugabe Nr. 195 (a cura di E.-P. WIECKENBERG, 1984, 211): « tre facoltà, giuristi, medici e predicatori, sono abili nell'alleggerire le persone in tasca, nel corpo e nella coscienza ».

ecclesiastica alla sovranità statale (20). «Le sue più grandi doti furono», scriveva Pütter due generazioni più tardi, «un'illimitata libertà di pensiero, di insegnamento e di scrittura, e la capacità di sottrarsi a qualsiasi pregiudizio; l'intera Germania deve essergli grata per aver fuggato fantasmi e streghe» (21).

La ripartizione del corso di studi, introdotta da Thomasius, in una sezione propedeutica, seguita poi da diritto privato, diritto pubblico e diritto ecclesiastico, è divenuta celebre soprattutto grazie alla sezione propedeutica, comprendente una vasta massa enciclopedica di nozioni e di comportamenti sociali (22). In essa trovavano una precisa configurazione la saggezza pratica e gli ideali di virtù e onestà della borghesia e della burocrazia prussiana. Thomasius, con il suo stile fresco e diretto, aprì loro una finestra verso l'occidente, sostituendo in cattedra una veste laica all'abito talare: insomma, Thomasius mise «in pratica» l'Illuminismo.

Nelle discipline di diritto vigente, si partiva generalmente da un'introduzione storica: in diritto pubblico vi era un corso di lezioni apposito di «storia dell'Impero», dal diritto romano all'oggi, insegnamento che fu ampiamente sviluppato nei decenni successivi dai colleghi Ludewig, Gundling e Schmauss. La «storicizzazione» che ne conseguiva ebbe ripercussioni sul piano pratico, con particolare riferimento al diritto romano (in sintonia con le fondamentali ricerche di Conring sullo svolgimento storico della recezione). Per Thomasius era scontato che «le leggi romane *in quaestionibus juris publici et politicis* in Germania non sono mai state recepite, neppure *in subsidium*» (23).

L'intero corso di studi e la gerarchia fra discipline furono riorganizzati. *Ius publicum imperii*, storia dell'Impero, diritto di natura e delle genti divenivano di primaria importanza, in quanto discipline politicamente rilevanti. I loro esponenti erano più vicini al

(20) M. HECKEL, *Territorialsystem*, *EvStaatslexikon*, 1987³, col. 3600-3603; CH. LINK, *Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit*, 1979, 292 ss.

(21) PÜTTER I, 326.

(22) Per la letteratura determinante vedi sopra p. 383 ss. Importante è soprattutto che egli si sia occupato di BALTHASAR GRACIÁN (C. GOTTSCHLING, *Entdeckter Selbstbetrug oder über die Laster des Menschen*, Frankfurt 1709) tradotto nuovamente in tedesco nel 1708. Cfr. K. BORINSKI, *Balthasar Gracián und die Hofliteratur in Deutschland*, 1894.

(23) CH. THOMASIIUS, *Melchior von Osses Testament*, Halle 1717, 177.

potere politico dei civilisti e dei penalisti, i loro pareri erano pagati meglio, ed essi erano in grado, data la vasta partecipazione di nobili alle loro lezioni, di pretendere tasse di studio più elevate.

Nell'opera scientifica di Thomasius ⁽²⁴⁾ non si rinviene una trattazione d'insieme dello *ius publicum*: vi sono però diversi spunti che consentono di intuire, nelle grandi linee, quel che insegnasse in materia di *ius publicum*, di costituzione imperiale, di autorità territoriale e dei limiti ad essa apposti ⁽²⁵⁾. Thomasius è un giurista territoriale, sia per quel che concerne la politica interna che per quanto attiene ai rapporti con l'esterno. La sua attenzione è essenzialmente rivolta alla *superioritas territorialis*, che egli, a prescindere dai vincoli feudali dei principi e dei *iura reservata* dell'Imperatore, concepisce come sovranità illimitata. Accetta lo stato della costituzione imperiale dopo la Pace di Westfalia come « irregolare ». Non si rinviene nella sua opera un impeto riformatore della costituzione imperiale. Le sue speranze risiedono nelle energie modernizzatrici dello stato territoriale, che egli cerca per quanto possibile di svincolare da obblighi verso l'Impero, servendosi di argomenti tratti dal diritto di natura e dalla storia. Dal punto di vista di teoria dello stato è dunque esponente della linea tracciata da Pufendorf nel 1667 ⁽²⁶⁾.

All'interno dello stato territoriale, Thomasius completava il catalogo classico dei diritti di sovranità con quelli che la dottrina tradizionalmente annoverava fra i diritti di riserva imperiali. In tal modo attribuiva all'Assolutismo territoriale l'autorità sovrana, illimitata, su tutti i campi sino a quel momento contrassegnati come *regalia minora et maiora* o sotto la dicitura *merum et mixtum imperium*. Fra essi, preme soprattutto la potestà legislativa, sempre più rilevante nella prima fase della corrente codificatoria del diritto naturale in Prussia-Brandeburgo. Thomasius provvedeva a rendere anch'essa immune da controlli da parte dell'Impero, esercitabili mediante il tribunale camerale, per fornire al signore territoriale

⁽²⁴⁾ Fondamentale R. LIEBERWIRTH, *Christian Thomasius. Sein wissenschaftliches Lebenswerk. Eine Biographie*, 1955.

⁽²⁵⁾ K. LUG, *Thomasius*, in: Staatsdenker 227 ss. Vedi anche R. HOKE, *Die Staatslehre des jungen Thomasius, Seine Erstlingschrift aus dem Jahre 1672*, in: Festschr. H. Demelius, Wien 1973, 111-125.

⁽²⁶⁾ Severini de Monzambano Veronensis de statu imperii Germanici, cum scholiis in usum auditorii Thomasiiani, Halle 1695.

libertà di manovra. Quest'ultimo poteva creare nuovo diritto nei settori dello *ius divinum* e dello *ius naturale*, derogare all'antico, in particolare al diritto romano, e « inventare » regalie, per procurarsi nuovi mezzi finanziari. Essenziale soprattutto il potere dispositivo del signore territoriale su questioni ecclesiastiche (27), in quanto la sfera del diritto si estendeva alla salvaguardia della pace e della serenità mediante l'uso di mezzi coercitivi esterni. L'intervento dello stato nel *forum internum* era invece vietato: ciò però non escludeva che lo stato intervenisse a controllare la correttezza, dal punto di vista della loro « compatibilità sociale », delle dottrine diffuse negli ambienti religiosi.

Thomasius determinava i limiti della sovranità territoriale fondandosi sul diritto di natura: si trattava però di limiti non valutabili in sede processuale; i sudditi non avevano mezzi giudiziali per farli valere, né potevano opporre resistenza all'intervento statale. Thomasius evidentemente credeva che l'intensificazione del potere statale portasse con sé vantaggi, più che pericoli, ai fini del raggiungimento degli scopi statali della pace, della sicurezza e della felicità dei cittadini. I pericoli, ai suoi occhi, erano senz'altro compensati dai vantaggi che un governo serio e illuminato poteva offrire, con l'abolizione di norme desuete, di istituzioni e consuetudini inefficienti, e con il soffocamento di sette, stregonerie e altre irrazionalità.

L'opzione per l'Assolutismo è stata, da Thomasius in poi, caratteristica dell'Illuminismo tedesco. Essa ha favorito la formazione degli apparati statali. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di una variante di « Assolutismo illuminato » (28) in grado di favorire l'elaborazione interna di impulsi riformatori e di tradurli in codificazioni, e in riforme amministrative e giudiziarie. L'Illuminismo tedesco rimase « immanente al sistema » sia in campo statale che ecclesiastico, senza i tratti anarchici e ateisti che ebbe altrove: esso chiedeva « riforme dall'alto » nel quadro dei singoli stati territoriali. Thomasius ha impresso il suo stampo sugli inizi di un processo evolutivo protrattosi oltre un secolo, che avrebbe condotto alle riforme teresiane e giuseppine in Austria, all'era riformista napoleo-

(27) W. WIEBKING, *Recht, Reich und Kirche in der Lehre des Christian Thomasius*, jur. Diss. Tübingen 1973; LINK (nt.20).

(28) K.O. FRHR. V. ARETIN (a cura di), *Der Aufgeklärte Absolutismus*, 1974, 11-51.

nica nella Germania del Sud, ed alle riforme fridericiane e di Stein-Hardenberg in Prussia.

2. *Ludewig, Gundling.*

Accanto allo studioso ‘universale’, esperto allo stesso tempo delle varie discipline, emerge, fra i rappresentanti dello *ius publicum* dell’epoca Johann Peter (von) Ludewig⁽²⁹⁾. Con il suo *Abbozzo di storia dell’Impero* (1707) egli non è solo l’inventore dell’espressione, ma anche il fondatore di quella disciplina che è la moderna storia costituzionale.

La *storia dell’Impero* è per Ludewig il presupposto e lo strumento essenziale per la piena comprensione del diritto pubblico vigente. Vista tale importanza, gli sembra opportuno renderne a sé stante l’insegnamento⁽³⁰⁾. Nei suoi lavori sullo *ius publicum*, in cui segue in particolare Heinrich v. Cocceji e Caspar Heinrich Horn⁽³¹⁾, il materiale storico acquista un ruolo sino a quel momento sconosciuto nella produzione letteraria: è il caso, ad esempio, della descrizione della storia evolutiva dei principati elettorali e dell’Austria (*Germania princeps*, 1702)⁽³²⁾, e dei suoi ampi commentari della Bolla d’Oro⁽³³⁾, con cui egli, come nei suoi lavori di diritto feudale⁽³⁴⁾, mirava a favorire i soli principi elettori laici. Ma

⁽²⁹⁾ KOSER, ADB 19 (1884) 379-381; LANDSBERG III/1, 117-122, note 68-72; HAMMERSTEIN (nt. 2) 169 ss.; W. SELLERT, HRG III (1984) 85-87.

⁽³⁰⁾ J.P. LUDEWIG, *Entwurf der Reichs-Historie*, Halle 1707 (2a. ed. 1710); dello stesso autore, *Rechtliche Erläuterung der Reichs-Historie vom ersten Ursprung bis 1734*, Halle 1735.

⁽³¹⁾ C.H. HORN, *Juris publici Romano-Germanici ejusque Prudentiae liber unus*, Wittemberg 1707 (2^a ed. 1725). LUDEWIG ha commentato i primi quattro capitoli e l’opera di CONRING « De finibus imperii Germanici », Helmstedt 1654 (3a. parte 1681) in: LUDEWIG, *Singularia juris publici*, Halle 1730.

⁽³²⁾ Vedi a questo proposito « *Erläuterte Germania Princeps, das ist, historisch-politisch und rechtliche Anmerkungen ... durch D.H. von Finsterwald*, (= CH. F. HEMPEL)«, 6 parti in 4 voll., Frankfurt e Leipzig 1744-1749.

⁽³³⁾ J.P. v. LUDEWIG, *Vollständige Erläuterung der Gülden Bulle, in welcher viele Dinge aus dem alten Teutschen Staat entdeckt ... werden*, 2 voll., Frankfurt und Leipzig 1716, 1719 (2^a ed. di J.G. ESTOR, Gießen 1753).

⁽³⁴⁾ J.P. LUDEWIG, *Jura feudorum R. I. atque Germaniae principis et provinciarum nobilium landsassiorum ex medii aevi antiquitatibus et diplomatibus eruta et illustrata*, Halle 1740.

Ludewig espresse in modo pieno le sue conoscenze archivistiche solo nei suoi pareri di diritto pubblico redatti per la corte di Berlino, come nel caso della giustificazione dell'invasione nella Slesia ⁽³⁵⁾. In tale caso Ludewig, come scrive egli stesso, aveva ricevuto da un ministro l'incarico, già prima della guerra, ed aveva quindi iniziato per tempo a raccogliere materiale. Anche le sue decisioni nel quadro dell'attività di consulenza a Halle sono, per quanto possibile, storicamente fondate ⁽³⁶⁾.

Si è spesso rimproverato a Ludewig, già durante il XVIII secolo, ma soprattutto nell'ottica della scienza storica del XIX secolo, di aver saccheggiato in modo tendenzioso il materiale storico per dar vita a costruzioni insostenibili ed ottenere in tal modo vantaggi politici per la Prussia-Brandeburgo. Le critiche sono sostanzialmente fondate, come risulta già dal raffronto con la contemporanea produzione di Gundling. Johann Jakob Moser, nel 1770, osservava che le costruzioni dottrinali di Cocceji e Ludewig « sono ormai del tutto crollate e dimenticate, e non mi risulta di alcuna università ove vengano ancora insegnate » ⁽³⁷⁾. Ciò nonostante Ludewig ha esercitato un influsso positivo, elevando il livello dell'argomentazione storica mediante una consapevole esposizione del materiale e tesi stimolanti, formando allievi e contribuendo ad alimentare il ruolo di Halle come università leader sino agli anni '30 del XVIII secolo. Senza gli impulsi da essa emanati sarebbe impossibile chiarire il ruolo dello *ius publicum* di Gottinga nel XVIII secolo ⁽³⁸⁾.

Agli antipodi di Ludewig come personalità di studioso e suo collega nell'insegnamento, l'allievo di Thomasius, Nikolaus Hie-

⁽³⁵⁾ J.P. v. LUDEWIG, *Preußisches Neuburg und dessen Gerechtsame*, Halle 1708; dello stesso autore, *Rechts-gegründetes Eigenthum des kgl. Chur-Hauses Preußen und Brandenburg auf die Herzogtümer und Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnitz, Brieg, Wobblau und zugehörige Herrschaften in Schlesien*, 1741. Ulteriore letteratura in PÜTTER I, 331 s.

⁽³⁶⁾ J.P. v. LUDEWIG, *Consilia Hallenium Jureconsultorum*, 2 voll., Halle 1733, 1734.

⁽³⁷⁾ J.J. MOSER, *Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und dessen Lebrer*, Frankfurt 1770, 18.

⁽³⁸⁾ HAMMERSTEIN (nt. 2) *passim*; CH. LINK, *Zur Entstehung des modernen Staatsgedankens: Der Beitrag Göttingens*, in: *Jahrb. des öff. Rechts der Gegenwart* NF 30 (1981) 1-20.

ronymus Gundling ⁽³⁹⁾, gli è nettamente superiore per capacità di analisi storico-critica, così come lo fu nell'insegnamento — per non parlare del lato umano. Il suo *Compendio di un'esatta storia imperiale* (1708), concepito in concorrenza e a precisazione del lavoro di Ludewig, non era altro che un dettagliato indice analitico delle lezioni: è possibile tuttavia completarne i contorni con le appendici postume in seguito pubblicate ⁽⁴⁰⁾. Gundling lavorava con meno pregiudizi e più cautele di Ludewig, rifiutando di retrodatare (come avevano fatto Cocceji e Ludewig) all'Alto Medioevo le origini della *superioritas territorialis*. Nell'insieme le sue visuali sono più favorevoli all'imperatore rispetto a quelle di Ludewig, tanto che potrebbe quasi intravedersi nella controversia fra Ludewig e Gundling a Halle il riemergere dell'antico conflitto fra la pubblicistica favorevole ai *Reichsstände* e quella filoimperiale, in forma scientificizzata.

Nella sua *Jurisprudentia naturalis* (1715) Gundling proseguiva nella direzione tracciata da Thomasius ⁽⁴¹⁾. Con le sue lezioni e pubblicazioni sulla situazione degli stati europei, sui più importanti trattati di pace, sul diritto delle genti e sulla storia della giurisprudenza, Gundling incarnava l'ideale del « pubblicista imperiale » di Halle, dotato di vaste competenze, estese anche al diritto feudale. L'oggetto del suo insegnamento era la storia imperiale come « descrizione pragmatica di quanto si è finora verificato in Germania, 1) *quoad iura Caesaris*, 2) *quoad iura statuum*: com'era, come è andato mutando, com'è oggi ». Il suo credo scientifico era riposto nel principio che il presente si poggia sul passato e il futuro è contenuto nel presente. Il diritto pubblico è a suo parere in special modo influenzato dai processi storici: non è quindi possibile né compren-

⁽³⁹⁾ STINTZING, ADB 10 (1879) 129 s.; LANDSBERG III/1, 122-125; LIEBERWIRTH, NDB 7 (1966) 318 e HRG I (1971) 1861 s.; HAMMERSTEIN (nt. 2) 205-265 con ulteriore letteratura.

⁽⁴⁰⁾ N.H. GUNDLING, *Abriss zu einer rechten Reichs-Historie*, Halle 1708 (2a. ed. 1724); dello stesso autore, *Ausführlicher und vollständiger Discours über dessen Abriss einer rechten Reichs-Historie*, Frankfurt e Leipzig 1732; dello stesso autore, *Gründlicher Discours über Heinrich de Cocceji Juris Publici Prudentiam*, Frankfurt e Leipzig 1735.

⁽⁴¹⁾ N.H. GUNDLING, *Jurisprudentia naturalis*, Halle 1715; dello stesso autore, *Jus Naturae et Gentium*, 3^a ed. Halle 1736; dello stesso autore, *Ausführlicher Discours über das Natur- und Völker-Recht*, 2^a ed. Frankfurt e Leipzig 1747. A questo proposito H. RÜPING, *Die Naturrechtslehre des Christian Thomasius und ihre Fortbildung in der Thomasius-Schule*, 1968, 70-73.

derlo né insegnarlo senza fermarsi sui contesti storici che l'hanno prodotto (42).

3. *La Scuola di Halle.*

L'influsso della « scuola storico-politica di Halle », ruotante intorno a Samuel Stryk e Christian Thomasius, Ludewig e Gundling, fu enorme. Soprattutto Thomasius, « che creò dal nulla una facoltà giuridica, ed ebbe per allievi, fra altri, Beyer, Titius, Stolle, Gerhard, Joh. S. Stryk, Jakob Gabriel Wolf, von Meyern, Gundling, Schmauß, Leyser, Heineccius, J.B. Bohmer » (43), ha lasciato dei segni profondi (44). Le sue suggestioni furono perseguite sistematicamente da Georg Beyer nel diritto privato, da Justus Henning Boehmer nel diritto ecclesiastico, in diritto pubblico positivo soprattutto da Gundling e Johann Jakob Schmauss (1690-1757) (45), ed in *ius publicum* universale da Justus Henning Boehmer (46).

Quest'ultimo diede alle stampe, sempre a Halle, un *Breve compendio di storia dell'Impero* (1720), un'opera chiaramente influenzata da Ludewig e Gundling, che mirava a una sintesi del materiale storico diretta « all'uso *in jure publico* » (prefazione). Il materiale è compresso, ed ordinato secondo una sistematica nuova: nel contenuto si rifà in parte a Ludewig, in parte a Gundling. Grazie a questi due eruditi (fra loro nemici giurati) la disciplina, secondo Schmauss, avrebbe preso « la piega giusta » (47).

Mentre Schmauss proseguiva con grande talento pedagogico la linea tracciata da Ludewig e Gundling (48), l'originale allievo di

(42) HAMMERSTEIN (nt. 2) 227 ss.

(43) LANDSBERG III/1, 109, che tratta degli allievi « non di diritto statale » di THOMASIVS op. cit. 135-149.

(44) RÜPING (nt. 41) 163-172 su gli influssi sul diritto statale; dello stesso autore, *Thomasius und seine Schüler im brandenburgischen Staat*, in: H. THIEME (a cura di), *Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preußen*, 1979, 76 ss. Gli influssi sull'estero per quanto ne so non sono ancora stati analizzati. A Lund insegnò per esempio il suo allievo DAVID NEHRMAN-EHRENSTRÄLE (1695-1769). Cfr. J.E. ALMQUIST, *Svensk Biogr. Lex. XII* (1949) 385-391.

(45) W. SELLERT, *Johann Jacob Schmauss - ein Göttinger Jurist*, JuS 1985, 843-847.

(46) Vedi sopra p. 375 ss.

(47) HAMMERSTEIN (nt. 2) 343-351 con ulteriore letteratura.

(48) HAMMERSTEIN (nt. 2) 348. Cfr. di SCHMAUSS anche « *Historisches Jus publicum*

Thomasius, Gottlieb Gerhard Titius (1661-1714) ⁽⁴⁹⁾, si incamminava con il suo *Specimen iuris publici Romano-Germanici* su una strada diversa, sia con riguardo all'articolazione che in riferimento all'accentuazione dell'elemento storico ⁽⁵⁰⁾. Abbandonando lo schema, già da tempo affermatosi, « membra/caput », Titius comincia dalle membra, cioè dai ceti, per passare all'imperatore. Solo successivamente si dedica ai problemi dell'impero nel suo insieme, ai distretti e alle diete imperiali, nonché alla giurisdizione imperiale. Devia dallo schema tradizionale anche la trattazione della *forma imperii*, posta in sede conclusiva. Su tale tema Titius si attiene strettamente a Pufendorf. L'Impero è un *corpus civile, ex pluribus corporibus ita consociatum, ut unumquodque summum, ac plerumque etiam plenum imperium civile habeat, eoque etiam res suas seorsim gubernet, sed ita limitatum, caeterisque coniunctum, ut quaedam ejus partes conjunctim ab omnibus sint exerdendae*: insomma, un *plurium corporum sistema* ⁽⁵¹⁾. Per quanto attiene alla storicizzazione del materiale, egli è assai più conservatore degli esponenti della storia imperiale. Essa è tutta concentrata nel primo libro, ed è altrimenti utilizzata solo laddove effettivamente necessaria all'argomentazione.

Il sistema poco ortodosso di Titius, che analizziamo in quanto egli contemporaneamente rifiuta con veemenza lo schema delle Istituzioni, non ebbe successo: secondo Moser, soprattutto « per l'eccessiva mescolanza fra la filosofia e il diritto pubblico generale nell'insegnamento del diritto pubblico » ⁽⁵²⁾. La sua scarsa diffusione potrebbe essere anche dovuta alla complessità del suo stile.

Con Titius ⁽⁵³⁾ e il suo allievo Carl Otto Rechenberg (1689-1751) ⁽⁵⁴⁾, comunque, l'insegnamento del diritto pubblico e soprat-

des Deutschen Reichs, oder Auszug der vornehmsten Materien der Reichs-Historie », Göttingen 1752.

⁽⁴⁹⁾ LANDSBERG III/1, 139; RÜPING (nt. 41) 81-83.

⁽⁵⁰⁾ Leipzig 1698 (2^a ed. 1705; 3^a ed. 1717).

⁽⁵¹⁾ G.G. TITIVS, *Dissertatio de habitu territoriorum Germanicorum et inde veniente totius Reipublicae forma* (a CH.A. REMER), Leipzig 1705; in: *Specimen*, 2a. ed. 1705 (nt. 50) 315 s.

⁽⁵²⁾ MOSER (nt. 37) 19.

⁽⁵³⁾ H. RÜPING, *Gottlieb Gerhard Titius und die Naturrechtslehre in Deutschland um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert*, ZRG GA 87 (1970) 315-326.

⁽⁵⁴⁾ C.O. RECHENBERG, *Institutiones iuris naturae*, Leipzig 1714; dello stesso

tutto del diritto di natura ebbe a Lipsia un impulso decisivo. Dopo l'arrivo, nel 1719, anche di Johann Jakob Mascov, anche la conservatrice Lipsia finì per entrare nell'orbita di Halle ⁽⁵⁵⁾.

Del circolo di Thomasius va menzionato ancora Jakob Brunne-
mann (1674-1735). Egli pubblicò, da laureato, fra il 1700 ed il 1704
una serie di dissertazioni sul diritto pubblico (esclusivamente con
rispondenti del Brunswick), ne raccolse dodici nel volume *Jurispru-
dentia publica* ⁽⁵⁶⁾, per trarne poi un volume di domande e risposte
dal titolo *Examen juris publici Germanici novissimi* ⁽⁵⁷⁾. Ovviamente
partiva anch'egli dal presupposto che « *Ius publicum Germaniae non
feri potest citra exactam notitiam historiae Germanicae* » ⁽⁵⁸⁾.

Quanto intensa fosse l'esigenza di facilitare agli studenti l'ap-
prendimento della materia pubblicistica, in costante aumento, è
dimostrato anche dall'*Examen Juris publici Imperii Germanici*, di
poco successivo, di Johann Ehrenfried Zschackwitz (1669-
1744) ⁽⁵⁹⁾, che a breve distanza di tempo avrebbe iniziato a Halle il
suo insegnamento di storia dell'Impero e diritto pubblico, e che fu
senza dubbio uno dei membri di minor rilievo di una facoltà che
andava perdendo prestigio ⁽⁶⁰⁾. Ad ogni modo, nel 1742, ancora

autore, *Institutiones iuris publici*, Leipzig 1718. Su di lui LANDSBERG, ADB 27 (1888) 499
s.; RÜPING (nt. 41) 94.

⁽⁵⁵⁾ H. HELBIG, *Universität Leipzig*, 1961, 50. - Leipzig ottenne solo nel 1702 una
cattedra di diritto naturale e nel 1710 una cattedra di diritto pubblico, nel 1750 vi si
aggiunse una cattedra di storia del diritto (*antiquitates iuris*), quest'ultima evidentemente
come reazione a Göttingen.

⁽⁵⁶⁾ L'ordine è il solito dipendente dall'imperatore e dalle leggi fondamentali al di
sopra dell'imperatore, la sua posizione giuridica e l'elezione al collegio degli elettori, da
lì ai *Reichsstände*, alle diete imperiali e alle circoscrizioni. Alla fine appare, come da
TITUS, la « *Ratio status imperii* ». Critico J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. II,
Stuttgart 1730, 483-493.

⁽⁵⁷⁾ J. BRUNNEMANN, *Jurisprudentia publica*, Halle 1701 (identico con *Introductio
in iuris publici prudentiam*, Halle 1702); dello stesso autore, *Examen iuris publici
Germanici novissimi*, Halle 1710 (1711, 1722 e Salisburgo 1730 con annotazione di F. J.
HERZ). Cf. v.L., ADB 3 (1876) 445.

⁽⁵⁸⁾ J. BRUNNEMANN, *Jurisprudentia publica*, Monita ad L(ectorem).

⁽⁵⁹⁾ Coburg 1716. Su di lui PÜTTER, I, 363 s.; LANDSBERG III/1, nota pag. 102; B.
BRODE, ADB 45 (1900) 444 s.

⁽⁶⁰⁾ Ebbe una critica distruttiva da parte di MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. III,
Stuttgart 1734, 889-895. Cf. L. JELOWIK, *Die Reichspublizistik am Ende des Alten Reiches
an der halleschen Juristenfakultät*, in: *Wiss. Zeitschr. Univ. Halle* XXXX 1991, 97-105;

1500 degli 8000 studenti di diritto in Germania, frequentavano Halle.

I motivi del calo di prestigio di Halle, a circa quarant'anni dalla fondazione, sono complessi. Stryk era morto nel 1710, Thomasius nel 1728, Gundling nel 1729, Schmauss era andato via nel 1721, ancora agli inizi della sua carriera: restavano dunque, della generazione dei fondatori, solo il noto J.H. Boehmer, specializzato però in diritto ecclesiastico, e l'egocentrico Ludewig. A ciò si aggiunse la politica del risparmio praticata da Federico Guglielmo I, nociva per lo sviluppo delle scienze in generale. Si affermarono i mediocri, che era possibile ottenere a buon mercato. I professori di Halle della metà del XVIII secolo (J.G. Wolff, Schlitte, Knorre, Schmeitzel) e, fra i pubblicisti, J.F. Joachim (1713-1767) ⁽⁶¹⁾, J.Ph. Carrach (1730-?) ⁽⁶²⁾, J.Chr.W. von Steck (1730-1797) ⁽⁶³⁾, Carl Renatus Hausen (1740-1805) ⁽⁶⁴⁾, J.H. Fricke († 1775) ⁽⁶⁵⁾, F.Chr.J. Fischer (1750-1797) ⁽⁶⁶⁾ furono presto del tutto dimenticati. A ciò si aggiungeva, paradossalmente, che altrove si offrivano generosi sussidi agli studenti poveri, mentre i più abbienti si concentravano a Gottinga a discapito di Halle ⁽⁶⁷⁾.

È forse la caratteristica principale del movimento di riforme nel diritto pubblico nato a Halle che esso non vi si perpetuasse ma si diffondesse presso numerose altre università oltre a Gottinga. In special modo la storia, resa sistematicamente utilizzabile nello studio del diritto vigente, è criterio nevralgico — ben prima di Hugo, Savigny ed Eichhorn ⁽⁶⁸⁾ — dello *ius publicum* praticato a Helm-

J. SCHRÖDER, *Zur Entwicklung der juristischen Fakultäten im nachfriederizianischen Preußen (1786-1806). Am Beispiel von Halle im Vergleich mit Göttingen*, in: H. HATTENHAUER - G. LANDWEHR (a cura di), *Das nachfriederizianische Preußen 1786-1806*, 1988, 259-303.

⁽⁶¹⁾ PÜTTER II, 109 s.

⁽⁶²⁾ PÜTTER II, 85; STEFFENHAGEN, ADB 4 (1876) 26.

⁽⁶³⁾ PÜTTER II, 104 s.; EISENHART, ADB 35 (1893) 541 s.

⁽⁶⁴⁾ PÜTTER II, 106; SCHWARZE, ADB 11 (1880) 87.

⁽⁶⁵⁾ PÜTTER II, 63 s.

⁽⁶⁶⁾ PÜTTER II, 112; INAMA, ADB 7 (1877) 65 s.; E. DERDAY, *Die Darstellung des Handelsrechts im «Lehrbegriff sämtlicher Kameral- und Policeyrechte» von Friedrich Christoph Jonathan Fischer*, jur. Diss. Mainz 1975.

⁽⁶⁷⁾ MICHAELIS (nt. 4) 23 ss.

⁽⁶⁸⁾ Per relativizzare la « novità » della Scuola storica attraverso il riferimento alla

stedt, Wittenberg, Lipsia e Jena. Benché tale storia, nelle mani dei suoi elaboratori, cominciasse a vivere di vita propria, anche fuori di Halle era principio consolidato quanto Schmauß aveva espresso in modo particolarmente efficace: storia 'viva', e in quanto tale degna di studio, è solo quella tuttora rilevante per il presente, per i giuristi, cioè, per il diritto vigente. Al di fuori di tale ambito essa deve considerarsi 'morta'.

L'accordo, in tale campo, andava ben al di là dei confini di Halle. Il pubblicista di Helmstedt Simon Friedrich Hahn (1692-1729) scriveva una « Introduzione generale alla storia dello stato, dell'Impero e degli imperatori tedeschi e dello *ius publicum* che ne è promanato », senza peraltro fermarsi sul diritto vigente ⁽⁶⁹⁾, Jakob Karl Spener (1684-1730) ⁽⁷⁰⁾, formatosi a Halle e Helmstedt, diede alle stampe una *Historia Germaniae universalis et pragmatica* (1716/1717) che gli fruttò la chiamata a Wittenberg quale professore di diritto feudale. Le visuali di Halle, nel senso dell'applicazione pratica della storia nel diritto pubblico, sono presenti anche nel suo trattato in lingua tedesca *Jus publicum, o dottrina generale dello Stato del Sacro Romano Impero* ⁽⁷¹⁾.

La tendenza individuata ad Halle acquista particolare risalto nell'opera di Johann Jakob Mascov (1689-1761) ⁽⁷²⁾. Il suo lavoro principale che qui interessa, i *Principia Juris publici imperii Romano-Germanici, ex ipsis legibus, actisque publicis eruta et ad usum rerum*

protostoria, appunto quei continui sforzi per radicare storicamente il diritto (pubblico) vigente vedi HAMMERSTEIN (nt. 2) 323 A. 57 a.

⁽⁶⁹⁾ Halle e Leipzig 1721-1723 in quattro parti, da Carlo Magno agli Hohenstaufen. Dello stesso autore, *Observationes quaedam iuris publici ad medii aevi mores*, Helmstedt 1723; dello stesso autore, *Teutsches Staatsrecht unter den Kaisern Conrad dem II und Friedrich dem I*, Frankfurt e Leipzig 1740. - Anche J.D. v. OLENSCHLAGER (1711-1778), *Origines iuris publici Imperii Romano-Germanici illustratae ex rebus imperatorum Saxoniorum*, Leipzig 1732 (Praeses J.J. MASCOV). Su OLENSCHLAGER vedi PÜTTER II, 139 s.; LANDSBERG III/1, 249 s., note 167 s.; GROTEFEND, ADB 24 (1887) 285 s.; H. J. BECKER, HRG III (1984) 1239 s.

⁽⁷⁰⁾ LANDSBERG, ADB 35 (1893) 101 s.; dello stesso autore, III/1, 128, note 76.

⁽⁷¹⁾ Frankfurt e Leipzig 1723-1727; Teil VII di J. A. FRANKENSTEIN, 1733.

⁽⁷²⁾ MOSER (nt. 37) 68; PÜTTER I, 388; EISENHART, ADB 20 (1884) 554 s.; LANDSBERG III/1, 128 s., note 76; G.VOIGT, J.J. Mascov, HZ 15 (1886) 327; W. GOERLITZ, *Die historische Forschungsmethode J.J. Mascovs*, 1901; HAMMERSTEIN (nt. 2) 284-288 ha a ragione accentuato l'importante lato giuridico dell'opera di MASCOV.

accomodata (73), palesa già nel titolo il proprio metodo programmatico (74). In sette libri Mascov fornisce un compendio essenziale dell'intero settore del diritto pubblico. Fornisce una teoria delle fonti del diritto, descrive storicamente gli sviluppi del territorio dell'Impero e dei distretti imperiali e si occupa (l. III) ancora una volta della questione della forma di governo, alla maniera divenuta classica con Pufendorf. Il problema, *utrum Germania una sit Respublica, an Systema plurium Civitatum, in aequali foedere connexarum*, è risolto, evitando di servirsi di termini quali « irregolare » o « mostruoso », con l'affermazione che la forma di governo dei tedeschi è « particolare » (*propria Germanis est Reipublicae Forma*), e la « particolarità » risiederebbe nella pacificità e libertà della costituzione, pur non priva di lacune. Mascov si sofferma poi su elezioni imperiali, incoronazione, titoli e uffici imperiali, passa in rassegna, dall'alto verso il basso, i *Reichsstände*, tratta di *Jurisdictio*, amministrazione imperiale e relazioni esterne di diritto internazionale, per occuparsi in chiusura, prima di passare alla cavalleria imperiale, all'Ordine Teutonico e a quello dei Gerosolimitani, in modo completo della sovranità territoriale (l. VI). L'opera ebbe successo. Moser criticava l'eccesso di riferimenti storici, ma ammetteva che « gli autori prediletti nell'insegnamento universitario sono Mascov e Schmauß: i loro trattati sono infatti assai brevi... » (75).

Deve infine farsi cenno agli storici-giuristi jenesi Christian Gottlieb Buder (1673-1763) (76) e Burkhard Gotthelf Struve (1671-1738) (77), per porre in luce quanto intenso e ovvio fosse il legame fra la storia e il diritto. Struve non solo pubblicò antiche raccolte di fonti, nuove raccolte di fonti, e scrisse trattati di storia tedesca, di storia della letteratura giuridica tedesca (*Bibliotheca iuris se-*

(73) Leipzig 1729 (1738, 1744, 1750, 1759, 1761, 1769 edito da H. G. FRANK).

(74) A questo proposito anche MASCOV, *Oratio de ortu et progressu iuris publici Germanici*, Leipzig 1719.

(75) MOSER (nt. 37) 19, 31. - Così J. R. ISELIN, che aveva tra l'altro studiato a Halle, teneva lezioni sui « Principia » di Mascov. Su di lui vedi F. HEITZ, *Johann Rudolf Iselin*, Basel 1949.

(76) MOSER (nt. 37) 54; WEGELE, ADB 3 (1876) 502; LANDSBERG III/1, note 79 s.

(77) MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. 3, Stuttgart 1734, 1045; PÜTTER I, 364-369; MITZSCHKE, ADB 36 (1893) 671-676; LANDSBERG III/1, 130-135, note 78 s.

lecta)⁽⁷⁸⁾, di storia giuridica, di diritto feudale e di diritto privato dei principi⁽⁷⁹⁾, ma anche un noto manuale sistematico di diritto pubblico⁽⁸⁰⁾, che poneva l'accento in modo alquanto deciso sulla distinzione fra storia e diritto pubblico positivo⁽⁸¹⁾, ma seguiva nei presupposti le visuali di Halle, nella sistematica sviluppata da Cocceji. L'opera, carica di materiale storico, è ancora una volta di ragguardevole ampiezza: molte delle affermazioni sono documentate, per avere le fonti a disposizione, senza che il rapporto (sottinteso) con il diritto vigente sia sempre riconoscibile.

4. *Compendi e raccolte di leggi.*

Nella prima metà del XVIII secolo si accrebbe enormemente il numero di opere destinate alla preparazione giuridica in diritto pubblico. Non furono editi soltanto « compendi di storia imperiale », utilizzati dagli studenti quale sussidio mnemonico al fine di riordinare gli appunti, o come 'libri di testo', ma anche trattati in più volumi *in quarto*, contenenti enormi quantità di documenti, più o meno rielaborati, del Basso e dell'Alto Medioevo. Tale materiale era senz'altro spropositato per lo studente medio. Quel che gli occorreva erano brevi sintesi (*Manuale, Epitome, Specimen, Nucleus, Fasciculus*, etc.) di diritto pubblico, nonché — almeno a Halle, Jena, Lipsia e Gottinga — una panoramica, ben articolata, di storia imperiale, come quella fornita prima da Mascov e in seguito da Pütter, oltre (via via che si andava affermando una tendenza positivista in seno alla pubblicistica imperiale) ai testi delle leggi imperiali di maggiore importanza.

Nel 1720 Johann Jakob Moser, nella sua prolusione di Tubinga,

(78) 8^a ed. 1756, ristampa 1970.

(79) LANDSBERG III/1, 130 ss.

(80) B.G. STRUVE, *Syntagma iuris publici Imperii nostri R. G.*, Jena 1711 (624 s.), 2^a ed. 1720, ora già ricca di 1392 pagine; 3^a ed. 1738 come *Corpus iuris publici imperii nostri R. G.*, da non scambiare con la raccolta delle leggi « *Corpus iuris publici Germanici academicum* », Jena 1726, 1734. - Un riassunto del manuale è apparso come « *Iuris publici prudentia* », Jena 1712, 1730, 1740.

(81) Come materiale ausiliario dello *Jus publicum* vengono citati storia, politica, diritto naturale ed internazionale, diritto feudale, civile ed ecclesiastico (cap. i, §18), ma di fatto la storia ha il maggior peso. Critico verso un « vero eccesso di storia » MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. 2, Stuttgart 1730, 709.

aveva definito « urgente » la necessità che « nell'ampia gamma dei pubblicisti imperiali vi sia qualcuno che fornisca alla nostra scienza del diritto pubblico una base sicura, dedicando energie, capacità e zelo alla produzione di un *Corpus iurium publicorum Imperii* scevro da contaminazioni, affidabile e ordinato » (82).

Evidentemente programmava di esser lui quel qualcuno: il suo piano fu però sventato dalla pubblicazione, due anni dopo, da parte di Johann Jakob Schmauss, della maneggevole edizione di testi dal titolo *Corpus iuris publici Germanici academicum* (83). Non solo le sette edizioni sino al 1794, ma anche i contemporanei tentativi di imitazione, dimostrano come vi fosse un sensibile bisogno di simili raccolte. Poco dopo Schmauss, che aveva nel frattempo pubblicato un'analogia raccolta di testi per il diritto internazionale (84), apparve un'opera simile a cura di Burkhard Gotthelf Struve (85), quasi un plagio del lavoro di Schmauss. Una terza raccolta plagìò a sua volta quella di Struve (86), una quarta tentò di inserirsi nel vuoto editoriale creatosi durante la temporanea assenza di Schmauss da Gottinga (1743/44) (87). Una quinta costituiva un estratto dal lavoro di Schmauss destinato agli studenti di Vienna (88). Fra il 1760 e il 1766 fu pubblicata a Francoforte da Senckenberg la vasta raccolta di fonti giuridiche tedesche *Corpus iuris Germanici publici ac privati*, piut-

(82) J.J. MOSER, *Diss. iuris publici de nexu studii critici cum prudentia iuris publici*, Tübingen 1720, 23 s. (Traduzione E. SCHÖMBS, *Das Staatsrecht Johann Jakob Mosers*, 1968, 153).

(83) Un giudizio dettagliato di questa raccolta del 1722 si trova in MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. 2, Stuttgart 1730, 714-733; quattro decenni più tardi PÜTTER II, 443 s.

(84) J.J. SCHMAUSS, *Corpus iuris gentium academicum*, Leipzig 1730; a questo proposito ancora « *Einleitung zu der Staats-Wissenschaft und Erleuterung des von ihm herausgegebenen Corporis Juris Gentium academici* », Leipzig 1741/43, che contiene nella prima parte una storia degli stati europei (« *Historia der Bilance von Europa* ») 1483-1740 e nella seconda parte una storia dei regni del Nord fino al 1743.

(85) B.G. STRUVE, *Corpus iuris publici academicum*, Jena 1726; SCHMAUSS, *Corpus iuris publici*, Vorrede; PÜTTER II, 445.

(86) F.L. WAIZENEGGER, *Corpus iuris publici S. R. I. academicum*, Freiburg 1750.

(87) L.M. KAHLE, *Corpus iuris publici S. I. R. G., das ist vollständige Sammlung der wichtigsten Grundgesetze ...*, Göttingen I, 1744, II, 1745. Su KAHLE vedi MOSER (nt. 37) 110. KAHLE era collaboratore di MOSER presso l'accademia a Hanau nel 1749/50.

(88) P.J. v. RIEGGER, *Corpus iuris publici et ecclesiastici Germaniae academicum*, Wien 1764.

tosto un'edizione di fonti storico-giuridiche che un 'testo unico' di diritto vigente.

Analogo cammino verso la sintesi, a carattere codificatorio, del diritto pubblico si realizza nei territori. In essi la spinta propulsiva non viene però dalle università, dato che lo *ius publicum territoriale* (*ius patrium*) non era previsto fra gli insegnamenti, ma dalle esigenze della prassi, in particolare quelle delle amministrazioni territoriali, che cercavano ora di rendere per quanto possibile accessibile la folla di disposizioni normative addentatesi nei territori dal XVI secolo⁽⁸⁹⁾.

II. *L'Università di Gottinga.*

1. *Le discipline pubblicistiche.*

La fondazione dell'Università di Gottinga e la sua ascesa a prima Università nell'Impero sono state accuratamente studiate e descritte a più riprese⁽⁹⁰⁾. È opinione comune che la Gottinga del XVIII secolo meriti di esser lodata come « l'Università più celebre, tipica, moderna, in certo modo 'epocale' »⁽⁹¹⁾ e che tale fama sia dovuta anche in buona parte alla Facoltà giuridica. A ciò contribuirono le peculiari circostanze della fondazione, nonché la situazione dell'Università in un territorio il cui signore risiedeva a Londra e governava in modo alquanto lassista la sua patria di origine. Ciò condusse a formulare l'incredibile affermazione, che impressionò fortemente i contemporanei, per cui: « Ai nostri professori è consentito insegnare senza riserve persino il diritto pubblico tedesco secondo le loro convinzioni, senza controllare se i loro insegnamenti rispondano agli interessi di quella classe cui appartiene il nostro reggente, o se concordino con l'interesse specifico della nostra Corte o

⁽⁸⁹⁾ Una raccolta contemporanea di H.CH. v. SELCHOW, *Elementa iuris Germanici*, 4.ed. Göttingen 1771.

⁽⁹⁰⁾ Indicazioni in HAMMERSTEIN (nt. 2) 309 ss.; L. MARINO, *Praeceptores Germaniae. Die Universität Göttingen 1770-1820*, 1995.

⁽⁹¹⁾ HAMMERSTEIN (nt. 2) 309.

meno » (92).. Era la libertà di insegnamento che caratterizzò Gottinga e fece dell'Università un catalizzatore di energie.

Nella Facoltà giuridica avevano forte influsso verso l'esterno ed attiravano studenti soprattutto gli insegnamenti di storia imperiale, geografia politica europea, diritto naturale e diritto internazionale, nonché lo *Ius publicum imperii* (93). Ad essi si connettevano i nomi di Schmauss, Gebauer, Pütter, Selchow, Achenwall e Schlözer. Alle loro spalle dominava la figura del vero fondatore della scuola, Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen (1688-1770), il quale, formatosi a Jena e Halle in particolare con Gundling, ebbe dal 1731 l'opportunità di trasporre le concezioni scientifiche ivi praticate in una nuova e ben attrezzata università (94). Essendo egli stesso un pubblicista, interessato specialmente alla storia imperiale ed al diritto costituzionale dell'Impero, era naturale che favorisse tale settore dell'istruzione giuridica. In tal modo la pubblicistica imperiale di Gottinga continuava le visuali di Halle e le diffondeva infondendovi nuova energia.

In principio, però, vi furono difficoltà, come vividamente tratteggia Frensdorff: « Delle celebrità di Halle, su cui Münchhausen aveva fatto conto, non aveva accettato nessuna, dato che il 22 aprile del 1733 il principe Friedrich Wilhelm I aveva vietato sotto la pena di una dura punizione, di accettare chiamate dall'esterno e imposto l'osservanza del divieto a tutti i professori di Halle. I Sassoni ne avevano seguito l'esempio a Lipsia e a Wittenberg, e i Duchi di Sassonia vi si erano adeguati a Jena; l'Assia aveva bocciato il trasferimento di Rambach, il Württemberg quello di Pfaff, Mosheim aveva declinato l'invito per fedeltà al suo signore e a Helmstedt, verso cui anche lo stesso Münchhausen doveva rispetto. Altri, la cui

(92) W. EBEL, *Der Göttinger Professor Johann Stephan Pütter aus Iserlohn*, 1975, 15; anche MOSER loda questa « libertà di insegnamento a Gottinga » (nt. 37) 37; dello stesso autore, *Von der reichsverfassungsmäßigen Freyheit von Teutschen Staatssachen zu schreiben*, Göttingen e Gotha 1772.

(93) Su questa combinazione di materie J.J. MOSER, *Plan für die Universität Göttingen* (in F. FRENSDORFF, *Die ersten Jahrzehnte des staatsrechtlichen Studiums in Göttingen*, 1887; R. RÜRUP, *Johann Jakob Moser - Pietismus und Reform*, 1965, 81).

(94) W. BUFF, *G. A. v. Münchhausen als Gründer der Universität Göttingen*, 1936; W. EBEL, *Die Privilegien und ältesten Statuten der Universität Göttingen*, 1961; G. MEINHARDT, *Die Universität Göttingen*, 1977.

richiesta di trasferimento era stata accettata, non risposero alle speranze in loro riposte, come il giurista Mascov [Gottfried M., il fratello del giurista di Lipsia, n.d.A.], o non furono bene accolti dagli studenti, come Gebauer. Alcuni morirono poco dopo il loro arrivo, come il giurista Brunnquell, che godeva a Jena di ottima fama... »⁽⁹⁵⁾.

Nonostante tutto, dopo un inizio incerto, Münchhausen trovò una soluzione ai problemi. Chiamò anzitutto Georg Christian Gebauer (1690-1773)⁽⁹⁶⁾, allievo di Thomasius e Gundling, Gottlieb Samuel Treuer (1683-1743)⁽⁹⁷⁾, allievo di Thomasius, e ottenne in particolare la presenza di J.J. Schmauss quale *Professor iuris naturae et gentium*. Nel 1735 si aggiunsero lo storico Johann David Köhler (1684-1755)⁽⁹⁸⁾ ed il giurista Heinrich Christian Senckenberg (1704-1768)⁽⁹⁹⁾; nel 1736 Georg Henrich Ayrer (1702-1774)⁽¹⁰⁰⁾, nel 1737 Christian Ludwig Scheidt (1709-1761)⁽¹⁰¹⁾ e Ludwig Martin Kahle (1712-1775)⁽¹⁰²⁾. Nel 1740 fu chiamato l'ecclesiastico e feudalista Georg Ludwig Boehmer (1715-1797), il figlio, formatosi a Halle, di Justus Henning Boehmer⁽¹⁰³⁾, nel 1744 Christian Gottlieb Riccius (1697-1784)⁽¹⁰⁴⁾. Tra questi, i docenti più importanti furono Gebauer, Köhler, Senckenberg e Schmauss.

Gebauer, allievo di Gundling, era responsabile per diritto feudale, storia imperiale e in specie per una geografia politica storica-

⁽⁹⁵⁾ F. FRENSDORFF, ADB 22 (1885) 736. In quanto descrizione di chi vi partecipò è interessante leggere J.S. PÜTTER, *Versuch einer academischen Gelehrten-geschichte von der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen*, Göttingen 1765. Su BRUNNQUELL vedi HAMMERSTEIN (nt. 2) 340 s.

⁽⁹⁶⁾ FRENSDORFF, ADB 8 (1878) 449-452; W. EBEL, *Catalogus Professorum Göttingensium 1734-1962*, 49; HAMMERSTEIN (nt. 2) 332 ss.

⁽⁹⁷⁾ PÜTTER I, 375-377; HAMMERSTEIN (nt. 2) 342.

⁽⁹⁸⁾ v. WEGELE, ADB 16 (1882) 442 s.; HAMMERSTEIN (nt. 2) 352 ss.

⁽⁹⁹⁾ PÜTTER II, 447-456; G.L. KRIEGK, *Die Brüder Senckenberg. Eine biographische Darstellung*, 1869; LANDSBERG III/1, 245-249, note 162; sulla autobiografia J. JESSEN, *Die Selbstzeugnisse der deutschen Juristen*, 1983, nr. 870. Il catalogo del suo lascito bibliotecario si trova nella Universitätsbibliothek Frankfurt a. M.

⁽¹⁰⁰⁾ MOSER (nt. 37) 79 s.; PÜTTER II, 25 ss.

⁽¹⁰¹⁾ PÜTTER II, 31 s.

⁽¹⁰²⁾ Sopra nt. 87 e PÜTTER II, 30 s.

⁽¹⁰³⁾ MOSER (nt. 37) 87 s.; PÜTTER II, 27 ss.

⁽¹⁰⁴⁾ PÜTTER II, 33; LANDSBERG, ADB 28 (1889) 409 s.

mente impostata, vertente, a completamento della storia imperiale, sulle vicende del resto d'Europa: nel quadro di tale insegnamento diede alle stampe un « Compendio per una storia di insieme dei maggiori imperi e stati » (1732). In esso si perpetuava (per il tramite di Halle) l'antica tradizione di Strasburgo e Helmstedt della *notitia rerumpublicarum* (Boecler, Conring) (105). Successivamente, con esplicito riferimento a Conring, vi si sarebbero dedicati Gottfried Achenwall e Johann Christoph Gatterer (106).

Anche Johann David Köhler, uno storico di vasta cultura, che si estendeva anche a genealogia, cronologia e numismatica, insegnò storia imperiale (107): già nella fase di fondazione dell'Università abbiamo dunque almeno tre diversi esponenti, in contemporanea, di questa disciplina, come si era verificato, una generazione innanzi, a Halle. Senckenberg rimase comunque a Gottinga solo per tre anni (1735-1738): le sue notevoli attività nella feudistica, nella storia dell'Impero e nell'edizione di fonti sono, del resto, essenzialmente al di fuori del diritto pubblico in senso stretto (108).

Gebauer e Köhler, per quanto attiene alla diffusione editoriale della storia imperiale, furono ampiamente superati da J.J. Schmauss. Schmauss (109), attivo nella prassi dal 1721 al 1734, prese piede a Gottinga con lezioni e compendi di storia imperiale, diritto costituzionale dell'Impero e dei territori, e diritto internazionale e storia degli stati europei (110). Le sue pubblicazioni sul diritto naturale

(105) A. SEIFERT, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 202.

(106) M. RASSEM-J. STAGL (a cura di), *Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit, vornehmlich im 16.-18. Jahrhundert*, 1980. Sempre indispensabile V. JOHN, *Geschichte der Statistik*, 1984 (ristampa 1968) e A. GÜNTHER, *Geschichte der deutschen Statistik*, in: *Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen Stand*. Ehrengabe für Georg v. Mayr, ed. F. ZAHN, 2 vol., 1911.

(107) J.D. KÖHLER, *Kurz gefaßte und gründliche Teutsche Reichs-Historie*, Göttingen 1736. A questo proposito HAMMERSTEIN (nt. 2) 354 s.

(108) JUNG, ADB 34 (1892) 1; *Stolleis*, HRG IV, 1628-30. Cfr. anche le indicazioni nt. 99.

(109) Vedi sopra nt. 45, 48.

(110) J.J. SCHMAUSS, *Kurzer Begriff der Reichshistorie*, Leipzig 1720 (1729, 1740, 1744, 1751): dello stesso autore, *Compendium iuris publici S.R.I.*, Leipzig 1746 (1751, 1754, 1766 preparato da J. H. CH. v. SELCHOW, 1782); dello stesso autore, *Neues System des Rechts der Natur*, Göttingen 1754 (sotto rielaborazione delle *Dissertationes iuris*

erano frutto del loro tempo, in quanto principalmente permeate dalla polemica contro l'allora re dei filosofi Christian Wolff e da un'aspra critica sul piano teologico. Con la decisa distinzione fra morale e diritto, e la motivazione utilitaristica della « generalizzazione » e della « regola d'oro », si trovavano in sintonia con Thomasius, ma anche con le contemporanee tendenze della filosofia inglese e scozzese. Tale interpretazione è confermata dal fatto che Schmauss era liberale in politica, privo di interesse per le questioni religiose e giurista positivista ⁽¹¹¹⁾. Schmauss corrispondeva all'ideale di professore di diritto tracciato da Münchhausen: coniugava teoria e prassi, si valeva di vaste conoscenze storiche, si interessava di diritto naturale e riusciva a trasmettere con grande abilità pedagogica « l'utile e il necessario », cosa che più di ogni altra attirava gli studenti, principalmente nelle discipline, interessanti la nobiltà, del diritto internazionale e della storia degli stati europei ⁽¹¹²⁾.

2. Pütter.

La chiamata di maggior rilievo effettuata da Münchhausen fu comunque quella di Johann Stephan Pütter (1725-1807) ⁽¹¹³⁾. Già diciottenne aveva iniziato a tenere lezioni a Marburgo: a ventitre fu chiamato a Gottinga come professore di procedura presso il tribunale camerale e il palatino. Nel corso dei sessant'anni di attività universitaria a Gottinga divenne il maggiore pubblicista imperiale

naturae, Göttingen 1740); dello stesso autore, *Entwurf zu encyklopädischen Vorlesungen*, Göttingen 1737.

⁽¹¹¹⁾ LANDSBERG III/1, 127 caratterizza SCHMAUSS secondo me perfettamente mentre RÜPING (nt. 41) 100 s. riporta i giudizi negativi su SCHMAUSS in modo acritico.

⁽¹¹²⁾ HAMMERSTEIN (nt. 2) 343 ss. - Sul sistema delle retribuzioni a Göttingen per anno e corso cfr. la proposta di J.J. MOSER secondo cui i borghesi dovevano pagare 12 talleri, la nobiltà semplice 25, i conti con cerimoniere 50 e i principi con cerimoniere 100 (FRENSDORFF, sopra nt. 93, 21).

⁽¹¹³⁾ FRENSDORFF, ADB 26 (1888) 749-777; LANDSBERG III/1, 331-353; H. ZACHARIAE, *Johann Stephan Pütter und Karl Friedrich Eichborn*, in: *Göttinger Professoren*, 1872; U. SCHLIE, *Johann Stephan Pütters Reichsbegriff*, 1961; H. MARX, *Die juristische Methode der Rechtsfindung aus der Natur der Sache bei J. St. Pütter und J. Fr. Runde*, 1967; W. NEUSÜß, *Gesunde Vernunft und Natur der Sache. Studien zur juristischen Argumentation im 18. Jahrhundert*, 1970, 76 ss.; W. EBEL (nt. 92); KLEINHEYER-SCHRÖDER, 1983², 209-212; D. WILLOWEIT, *Pütter*, HRG IV (1984) 114-117; LINK, in: *Staatsdenker*, 310-331.

conosciuto in un'università tedesca del XVIII secolo ⁽¹¹⁴⁾. Era una celebrità internazionale e richiamò schiere di contemporanei, anche dai territori cattolici. « Quasi tutte le personalità di spicco nella vita politica e statale degli ultimi trent'anni del XVIII secolo sono stati allievi di Pütter » ⁽¹¹⁵⁾.

Estremamente ampia fu la sua attività di studioso di diritto pubblico. Per quanto attiene al diritto pubblico tedesco emerge il manuale *Elementa iuris publici Germanici* (dal 1770 *Institutiones iuris publici Germanici*). Esso apparve nel 1754 e ne furono realizzate costantemente, ogni tre o quattro anni, nuove edizioni ⁽¹¹⁶⁾, affiancate da tavole sinottiche sulla materia ⁽¹¹⁷⁾ e da un sommario ⁽¹¹⁸⁾. « In quasi tutte le università tedesche il diritto pubblico si insegna sulla base di questo testo », si sosteneva ancora alla fine del secolo ⁽¹¹⁹⁾. Il celebre talento di Pütter nella realizzazione di una trasparente sistematica è estremamente evidente in tale settore. Il problema di come riversare la complessa struttura dell'Impero in una sistematica convincente era sin dall'inizio di difficile soluzione. La ricerca di un sistema genuinamente pubblicistico aveva portato allo sviluppo di uno schema tipico (nascita del diritto pubblico, metodo, imperatore, elezioni imperiali, vicariato, *Reichsstände*, amministrazione con inclusa la giurisdizione imperiale, autorità territoriale). Altri modelli, come lo schema istituzionale proveniente dal diritto romano (*Personae, Res, Actiones*), ma anche il tentativo di Titius, erano stati respinti. Pütter si rifece solo in parte allo schema

⁽¹¹⁴⁾ MOSER (nt. 37) 31 testimonia, che PÜTTER « ha forse il maggior numero di tali uditori in Germania ». Fu raccomandato per l'ammissione alla Berliner Akademie der Wissenschaften nel 1787 come « un des plus célèbres publicistes de notre tem(p)s, et qui instruit les princes et la noblesse d'Allemagne, d'Angleterre et de France » (cit. da H. KLUETING, *Die Lehre von der Macht der Staaten*, 1986, 238).

⁽¹¹⁵⁾ EBEL (nt. 92) 53.

⁽¹¹⁶⁾ *Elementa* 1754, 1756, 1760, 1766; *Institutiones* 1770, 1776, 1782, 1787, 1792, 1802. Vedi PÜTTER II, 12 s. e EBEL (n. 92) 97 ss.

⁽¹¹⁷⁾ *Tabulae iuris publici synopticae ad filum institutionum iuris publici editarum*, Göttingen 1770 (2a. ed. 1773).

⁽¹¹⁸⁾ *Kurzer Begriff der Teutschen Staatsrechts*, Göttingen 1764 (2^a ed. 1768).

⁽¹¹⁹⁾ C.F. HAEBERLIN, *Handbuch der Teutschen Staatsrechts*, vol. 1, Berlin 1794, prefazione. Cf. anche J.S. PÜTTER, *Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus Universität zu Göttingen*, 2 vol., Göttingen 1765-88.

tradizionale ⁽¹²⁰⁾, trattando anzi tutto dei principi del diritto pubblico, della forma di governo e della « connessione » fra « membra e caput » all'interno dell'Impero, ma rinunciando in un primo momento a trattare di vicariato, elezioni ed incoronazione. Rappresentò poi Impero e territori visti come insieme, ossia dell'intero *Systema Imperii* (ormai la definizione era divenuta ufficiale) ⁽¹²¹⁾. Faceva seguito l'innovazione vera e propria: una trattazione generale dell'amministrazione dell'Impero, ossia dell'esercizio dei diritti sovrani e delle istituzioni ad esso intese (diete imperiali, assemblee degli stati evangelici e cattolici, deputazioni imperiali, diete distrettuali). Con la descrizione « funzionale » delle attività dello stato, articolata sui singoli diritti di sovranità ⁽¹²²⁾, e ancora su Impero da un lato e territori dall'altro, v'è quanto meno un primo passo nel senso dell'abbandono della tradizionale concezione personalistica — alla luce della quale era possibile rappresentarsi i diritti di sovranità solo « nelle mani » di un titolare — in favore di una concezione meta personale di Stato. *Iura regiminis* imperiali e territoriali non sono più concepiti in chiave antagonistica, come proprietà esclusive, ma quali mansioni statali da svolgere in parallelo ⁽¹²³⁾.

I diritti feudali non fanno più parte dei diritti statali di sovranità. Nel XVIII secolo si sono ridotti o a diciture cerimoniali o sono divenuti titoli patrimoniali soggetti al diritto privato. Anche in ciò emerge l'abilità di Pütter come giuspubblicista: egli rende esplicito un processo evolutivo già da tempo riconoscibile, mediante una piccola modifica nel sistema espositivo ⁽¹²⁴⁾.

Non può dirsi lo stesso per la definizione, continuamente citata, del potere di polizia, che avrebbe reso Pütter « l'artefice del mo-

⁽¹²⁰⁾ La spiegazione per la sua nuova suddivisione fu data nella Praefatio, IX ss.

⁽¹²¹⁾ B. ROECK, *Reichssystem und Reichsberkommen*, 1984, 64 ss.

⁽¹²²⁾ PÜTTER suddivide queste « iura maiestatica » (per lui un sinonimo delle più antiche « regalia ») in essenziali e casuali, cioè in diritti di sovranità (regalia maiora) e diritti fiscalmente vantaggiosi (regalia minora). La suddivisione contemporaneamente usuale in regalie di diritto privato e pubblico vi corrisponde. A questo proposito cfr. anche EBEL (nt. 92) 100 nt. 103.

⁽¹²³⁾ Pars II, Lib. I, Sect. II degli *Elementa*.

⁽¹²⁴⁾ EBEL (nt. 92) 101.

derno concetto di polizia »⁽¹²⁵⁾, ossia della sua circoscrizione, di stampo liberale, alla difesa interna. In tale contesto si cita ripetutamente il suo detto « *Promovendae salutis cura proprie non est Politiae* ». Peter Preu, a seguito di un'arguta analisi, ha quanto meno ridimensionato notevolmente l'opinione tradizionale, rendendo nuovamente possibile datare l'origine di una richiesta di restrizione del potere di polizia statale agli anni fra il 1792 e il 1804⁽¹²⁶⁾.

Le enormi capacità di sistemazione ed analisi di Pütter si rivelarono particolarmente proficue anzitutto nel suo corso di lezioni — quel *collegium praeparatorium*, introdotto nel 1737 e inizialmente affidato a Schmauss — e nel « Progetto di un'enciclopedia giuridica » (1757)⁽¹²⁷⁾. In questa il diritto vigente è ripartito — non senza difficoltà — in diritto pubblico, diritto privato e una terza categoria-contenitore; si pongono in luce i collegamenti con le scienze extragiuridiche; si trattengono i metodi dell'esposizione, fondati su una chiara separazione fra le materie, e si prospetta un moderno piano di studi da realizzarsi in cinque o sei semestri. L'enciclopedia è stata testo-base nelle università, a fini di orientamento degli studenti, sino al XIX secolo⁽¹²⁸⁾. L'« ordine » di Pütter

⁽¹²⁵⁾ EBEL (nt. 92) 103.

⁽¹²⁶⁾ P. PREU, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre. Die Entwicklung des Polizeibegriffs durch die Rechts- und Staatswissenschaften des 18. Jahrhunderts*, 1983, 167-191.

⁽¹²⁷⁾ *Entwurf eine juristischen Encyclopädie*, Göttingen 1757; *Neuer Versuch einer juristischen Encyclopädie und Methodologie*, Göttingen 1767. A questo proposito LANDSBERG III/1, 337; EBEL (nt. 92) 61 ss.; NEUSÜß (nt. 113) 76 ss.; J. SCHRÖDER, *Wissenschaftstheorie und Lehre der « praktischen Jurisprudenz » auf deutschen Universitäten an der Wende zum 19. Jahrhundert*, 1979, 105 s.; L. BJÖRNE, *Deutsche Rechtssysteme im 18. und 19. Jahrhundert*, 1984, 18-21.

⁽¹²⁸⁾ A. F. SCHOTT, *Entwurf einer juristischen Encyclopädie und Methodologie zum Gebrauch akademischer Vorlesungen*, Leipzig 1777 (6a. ed. di J. F. KEES, Leipzig 1794); J. F. REITEMEIER, *Encyclopädie und Geschichte der Rechte in Deutschland*, Göttingen 1785 (a proposito di REITEMEIER cf. A. BUSCHMANN, in *Festschr. K. Kroeschell*, 1987, 29-51); R. F. TEERLINDEN, *Versuch einer Vorbereitung zu der heutigen positiven in Teutschland üblichen gemeinen Rechtsgelahrtheit für angehende Rechtsgelehrte*, Münster e Osnabrück 1787; TH. SCHMALZ, *Encyclopädie des gemeinen Rechts*, Königsberg 1790; G. HUGO, *Lehrbuch der juristischen Encyclopädie*, Berlin 1792; CH. CH. DABELOW, *Einleitung in die deutsche, positive Rechtswissenschaft*, Halle 1793; A. J. THIBAUT, *Juristische Encyclopädie und Methodologie zum eigenen Studio für Anfänger und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen*, Altona 1797; C. F. MÜHLENBRUCH, *Lehrbuch der Encyclopädie und Methodologie des positiven in Deutschland geltenden Rechts*, Rostock e Leipzig 1807; J.

ha avuto notevole influsso, anche grazie a Gustav Hugo (1764-1844), il suo allievo più conosciuto, che, a partire dal 1790, tenne anche lezioni di « enciclopedia »⁽¹²⁹⁾: esso andava incontro alle tendenze dell'epoca, nel senso della specializzazione delle discipline. La terza categoria intermedia in cui Pütter, per togliersi dall'imbarazzo, aveva riunito le materie difficilmente qualificabili *tout court* come diritto pubblico o privato, si dissolse, per l'influsso della « Rivoluzione e della riforma », fra il 1789 e il 1815, per lasciare finalmente il campo alla dicotomia fra settore pubblicistico e privatistico.

Pütter, che nel 1757 successe a Schmauss nell'insegnamento⁽¹³⁰⁾, tenne ovviamente anche lezioni di « storia imperiale », rendendola « proprietà della facoltà giuridica »⁽¹³¹⁾: a tali lezioni corrisposero svariate pubblicazioni⁽¹³²⁾. Come già per Ludewig, si riversava in esse la convinzione dell'integrazione dell'analisi storica con la trattazione del diritto pubblico vigente. La storia imperiale non era dunque né meramente preliminare, né parte integrante del diritto vigente, bensì disciplina autonoma, benché « ausiliaria »: in

RUDHART, *Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft*, Würzburg 1812; K. A. D. UNTERHOLZNER, *Allgemeine Einleitung in das juristische Studium*, München e Burg-hausen 1812; A. HUMMEL, *Encyclopädie des gesamten positiven Rechts*, 4 voll., Gießen 1804; J. N. WENIG, *Lehrbuch der Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft*, Landshut 1821; J.F.H. ABEGG, *Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft im Grundriss*, Königsberg 1823; N. FALCK, *Juristische Encyclopädie, auch zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen*, 2^a ed. Kiel 1825; K.TH. PÜTTER, *Der Inbegriff der Rechtswissenschaft oder Juristischen Encyclopädie und Methodologie*, Berlin 1846 (ristampa 1978).

⁽¹²⁹⁾ G. MARINI, *L'opera di G. Hugo nella crisi del giusnaturalismo tedesco*, Milano 1969.

⁽¹³⁰⁾ F. FRENSDORFF, *Die Anstellung Pütters als Professor in Göttingen*, Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen, 1883, 256 ss.

⁽¹³¹⁾ FRENSDORFF (nt. 93) 35.

⁽¹³²⁾ Questo nonostante l'osservazione scettica di J.J. MOSER sulla mancanza di « disposizione » di PÜTTER (FRENSDORFF, nt. 93, 14). PÜTTER rispose che non voleva farlo « ex professo ». Sono usciti: *Staatsveränderungen des Teutschen Reichs, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten im Grundrisse entworfen*, Göttingen 1755 (rielaborata nel 1764, 1769, 1776); *Vollständigeres Handbuch der teutschen Reichshistorie*, 3 voll., Göttingen 1762 (2a. ed. 1772); *Teutsche Reichsgeschichte im ihrem Hauptfaden entwickelt*, Göttingen 1778 (1783, 1793) e infine riassunta come *Kurzer Begriff der Teutschen Reichsgeschichte*, Göttingen 1779 (1780, 1793); *Historische Entwicklung der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen-Reichs*, 3 voll., Göttingen 1786; *Geist des Westphälischen Friedens, nach dem inneren Gehalte und wahren Zusammenhange der darin verhandelten Gegenstände historisch und systematisch dargestellt*, Göttingen 1795.

ultima analisi, infatti, gli sforzi si concentravano sulla miglior comprensione dello « stato attuale ».

Oltre a diritto pubblico, enciclopedia e storia dell'Impero, si rinvenivano in Pütter alcuni altri settori speciali, in cui primeggiava ed era ricercato come esperto. Fra essi la giurisdizione ⁽¹³³⁾, la ristampa di libri e il diritto privato dei principi ⁽¹³⁴⁾. Oltre a ciò, era un pratico: a partire dal 1749 pubblicò una « introduzione alla pratica giuridica », sotto forma di esercitazioni esemplari, da lui tenute per oltre quarant'anni ⁽¹³⁵⁾.

Già nel « programma, secondo cui intenderei approssimativamente dirigere la mia attività » indirizzato nel 1747 a Münchhausen ⁽¹³⁶⁾, Pütter annunciava di voler lavorare assieme a Gottfried Achenwall, « dato che egli costantemente coniuga lo *ius naturae et gentium* con le sue ricerche storiche », trattando in tale contesto assieme *ius publicum* e *ius civile universale*. Da tale collaborazione è sorto un noto trattato di scienza del diritto naturale ⁽¹³⁷⁾. Oggi potremmo tentare di definirne il contenuto come « filosofia sociale » e « teoria generale dello stato ». In sintesi, questo *Jus naturae* fornisce i lineamenti concettuali della teoria illuminista dello stato e della società. Al di là della confusa massa di dati sul diritto positivo e sulla storia, emerge la limpida ricostruzione del contratto di associazione e di sottomissione, dei diritti e doveri di coniugi, genitori e figli, delle società civili sino ai vincoli reciproci fra signore

⁽¹³³⁾ *Patriotische Abbildung des heutigen Zustandes beider höchsten Reichsgerichte*, 1749 (1756); *Opuscula rem iudicariam imperii illustrantia*, Göttingen 1766; *Patriotische Gedanken über einige das Kaiserl. und Reichs-Cammergericht und dessen Visitation betreffende Fragen*, 1768; ulteriori singole trattazioni in PÜTTER II, 14 s. e LANDSBERG III/1, note 220s.

⁽¹³⁴⁾ EBEL (nt. 92) 93 ss. con ulteriore letteratura.

⁽¹³⁵⁾ *Vorbereitung zu einem collegio practico iuris publici*, 1749; *Nähere Vorbereitung zur Teutschen Reichs- und Staatspraxi(s)*, 1750; *Anleitung zur Juristischen Praxi(s)*, Göttingen 1759 (= 2a. parte). Sul rapporto particolarmente stretto a Göttinga con la prassi giuridica cfr. anche MICHAELIS (nt. 4) I, 134.

⁽¹³⁶⁾ FRENSDORFF (nt. 93) 10.

⁽¹³⁷⁾ J.S. PÜTTER - G. ACHENWALL, *Elementa iuris naturae in usum auditorum adornata*, Göttingen 1750 (2^a ed. 1753; a partire dalla 3^a ed. nel 1755 manca lo *ius civile universale* di ACHENWALL e continua come *Jus naturae*; 7a.ed. 1781 con prefazione di J. H. v. SELCHOW). A questo proposito in particolare PREU (nt. 126) 141 ss. Prima traduzione in tedesco di J. SCHRÖDER, *Anfangsgründe des Naturrechts*, 1995.

e sudditi. Il tutto è posto in reciproco equilibrio: i conflitti fra potere e diritto sono sfumati, ed è possibile intravedere la realtà sociale vetero-aristocratica solo tramite sporadici accenni.

3. *Achenwall*.

Gottfried Achenwall (1719-1722), amico e collega di Pütter, e marito di una figlia di J.J. Moser, Luise⁽¹³⁸⁾, fu docente sia di diritto naturale che di « *prudentia politica* ». Mentre il diritto naturale era inteso come disciplina puramente normativa (senza peraltro esserlo del tutto), la « *prudentia politica* » era la *prudentia* intesa sia sul piano normativo che empirico a conservare, ingrandire e ben governare uno Stato: una continuazione, dunque, della « politica » classica alla maniera di Conring, coniugata con il senso pratico di Seckendorff, cui ampiamente si richiamava Achenwall. Il suo trattato apparve di conseguenza nell'anno della nomina a professore di diritto naturale e politica (1761)⁽¹³⁹⁾.

L'aspetto prettamente empirico della « *prudentia politica* » è costituito dalla geografia politica (*notitia rerumpublicarum*) o statistica. Achenwall la perseguì nel senso moderno di disciplina fondata sui numeri⁽¹⁴⁰⁾, il suo collega più giovane Johann Gatterer (1727-1799)⁽¹⁴¹⁾, principalmente interessato alla storia universale e alle

⁽¹³⁸⁾ STEFFENHAGEN, ADB 1 (1875) 30; J.C. BLUNTSCHLI, *Geschichte des Allgemeinen Staatsrechts und der Politik*, 1864, 426-431; LANDSBERG III/1, 354, note 225; G. ACHILLES, *Die Bedeutung und Stellung von Gottfried Achenwall in der Nationalökonomie und Statistik*, Diss. phil. Bern 1906; P. SCHIEFER, *Achenwall und seine Schule. Ihre Bedeutung für die heutige Entwicklung der Statistik*, diss. phil. Erlangen 1915, München 1916; H.H. SOLF, *Gottfried Achenwall. Sein Leben und Werk. Ein Beitrag zur Göttinger Gelehrten-geschichte*, Diss. jur. Göttingen 1938; J. HRUSCHKA, *Das deontologische Sechseck bei Gottfried Achenwall im Jahre 1767. Zur Geschichte der deontischen Grundbegriffe in der Universaljurisprudenz zwischen Suarez und Kant*, 1986.

⁽¹³⁹⁾ *Die Staatsklugheit nach ihren ersten Grundsätzen*, Göttingen 1761 (1763, 1779). A questo proposito PREU (nt.126) passim; D. JOHANNSEN, *Politik als Staatsklugheit und Staatskunst. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland*, Diss. phil. Freiburg 1972.

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi sopra nt. 106 e H. KLUETING, *Die Lehre von der Macht der Staaten. Das außenpolitische Machtproblem in der « politischen Wissenschaft » und in der praktischen Politik im 18. Jahrhundert*, 1986, 39 ss.

⁽¹⁴¹⁾ WEGELE, ADB 8 (1878) 410-413; H. STOLTENBERG, *Geschichte der deutschen Gruppwissenschaft (Soziologie)*, 1937, 174-176.

scienze storiche ausiliari, l'avrebbe definita come « l'ideale di una statistica universale generale »⁽¹⁴²⁾: in quanto tale essa sarebbe stata poi ripresa da August Ludwig Schlözer⁽¹⁴³⁾. La tendenza all'empirica, già evidente nella *Notitia rerumpublicarum* di Conring⁽¹⁴⁴⁾, trova in Achenwall piena espressione. I suoi scritti di statistica⁽¹⁴⁵⁾ rappresentano l'infrastruttura di dati dell'intero *ius publicum* di Gottinga. Poiché Achenwall era anche un acuto studioso della storia statale europea⁽¹⁴⁶⁾, le sue lezioni di diritto naturale, statistica e storia costituivano un complemento naturale all'insegnamento del diritto costituzionale imperiale e territoriale, « *Reichspraxis* » e storia imperiale.

Nell'insieme risulta evidente, grazie all'opera di tale studioso, come al diritto pubblico insegnato a Gottinga si mescolassero elementi storicistici ed empirico-pragmatici. E non solo. Anche l'interesse mostrato a Gottinga verso le altre culture europee e la loro storia è straordinario, a paragone di altre università. Schlözer, Gatterer, Schlosser, Rotteck e Heeren aprivano gli orizzonti all'universale. È probabile che, nella storia delle università tedesche, né prima né dopo si sia praticata in un lasso tanto ridotto di tempo e con tale intensità l'unità delle scienze dello stato. Gottinga è in certo qual modo il collettore di uno *ius publicum* generalmente inteso, prima che i vari elementi si scindessero, ad opera della rapida

⁽¹⁴²⁾ J. GATTERER, *Ideal einer allgemeinen Weltstatistik*, Göttingen 1773; anche E. TOZE, *Einleitung zur allgemeinen und besonderen europäischen Staatenkunde*, Bützow e Wismar 1779.

⁽¹⁴³⁾ A.L. SCHLÖZER, *Theorie der Statistik*, Heft 1, Einl., Göttingen 1804.

⁽¹⁴⁴⁾ SEIFERT (nt. 105). Il nesso tra CONRING e ACHENWALL è J.N. HERTIUS, *Commentatio de notitia singularis Reipublicae*, Gießen 1692. Vedi a questo proposito ancora A. SEIFERT, *Staatenkunde. Eine neue Disziplin und ihr wissenschaftstheoretischer Ort*, in: RASSEM-STAGL (nt. 106), 217 ss.

⁽¹⁴⁵⁾ G. ACHENWALL, *De notitia rerumpublicarum academiis vindicanda*, Göttingen 1748; *Abriß der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten Europäischen Reiche und Republiken*, Göttingen 1749 (1752, 1756, 1762 come « Staatsverfassung der Europäischen Reiche und Völker im Grundrisse »; 6^a ed. 1781; 7a. ed. 1790-1798, rielaborata da M.C. SPRENGEL). - A questo proposito JOHN (nt. 106); RASSEM-STAGL (nt. 106); STOLTENBERG (nt. 141) 172 ss.

⁽¹⁴⁶⁾ G. ACHENWALL, *Grundsätze der Europäischen Geschichte*, Göttingen 1754 (1759 come « *Geschichte der heutigen vornehmsten Staaten im Grundrisse* »; 5a. ed. 1779); dello stesso autore, *Entwurf der allgemeineren Europäischen Staatsbündel des 17. und 18. Jahrhunderts*, Göttingen 1756 (4^a ed. 1779).

specializzazione del XIX secolo, in politica, economia nazionale, statistica, diritto pubblico, scienza amministrativa (diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione), storia giuridica, storia costituzionale e storia generale. Anche l'approccio cosmopolita, di storia universale e comparativo dell'Illuminismo di Gottinga fu pretermesso dai nazionalismi politici e storico-filosofici del XIX secolo.

L'accezione dello stato e del diritto dei pubblicisti di Gottinga è orientata in senso pratico, positivistico ⁽¹⁴⁷⁾. « Colto e utile sono sinonimi » (Schlözer): era il motto della loro attività. Il carattere dell'« utilità », senz'altro peculiare del XVIII secolo, era, come già in Johann Jakob Moser, seriamente inteso. Ma non si può ignorare che, al di là dell'utilitarismo ufficiale, vi fossero anche utopia e sottintesi satirici, come traspaiono nella poesia del « Göttinger Hainbund » in Gottfried August Bürger o nel genio filosofico di Georg Christoph Lichtenberg.

III. *Schlözer, F.C. v. Moser, Häberlin.*

Con ben minore cautela di Pütter il poligrafo di Gottinga August Ludwig Schlözer (1735-1809) ⁽¹⁴⁸⁾ — dal 1769 docente presso la Facoltà di Filosofia e dal 1772/73 successore di Achenwall nell'insegnamento — combatté, da giornalista, dispotismo, intolleranza ed egemonia aristocratica. Nel suo opuscolo « Diritto pub-

⁽¹⁴⁷⁾ W. ZORN, *Zur Reichspublizistik des späteren 18. Jahrhunderts*, diss. phil. München 1945, pubblicato sotto il titolo *Reichs- und Freiheitsgedanken in der Publizistik des ausgehenden 18. Jahrhunderts (1763-1792)*, in: *Darstellungen und Quellen zur Gesch. d. dt. Einheitsbewegung*, vol. II, 1958, 11-66; P. RATHJEN, *Die Publizisten des 18. Jahrhunderts und ihre Auffassung vom Begriff des Staatsrechts*, Diss. jur. Kiel 1968.

⁽¹⁴⁸⁾ Sulla biografia cfr. l'articolo particolarmente dettagliato di FRENSDORFF, ADB 31 (1890) 567-600; dello stesso autore, *Von und über Schlözer*, Abh.d.K.-gl.Ges.d.Wiss. zu Göttingen, Phil.Hist.Kl. NF 11 (1909); F. FÜRST, *August Ludwig Schlözer, ein deutscher Aufklärer im 18. Jahrhundert*, 1928; G. SCHILFERT, *A. L. v. Schlözer*, in: *Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft*, vol. 1, 1963; B. WARLICH, *August Ludwig v. Schlözer, 1735-1809, zwischen Reform und Revolution. Ein Beitrag zur Pathogenese frühliberalen Staatsdenkens im späten 18. Jahrhundert*, Diss. phil. Erlangen 1972; STOLLEIS, HRG IV, 1442 s. Un ritratto della sua famosa figlia DOROTHEA si trova in B. e H. KERN, *Madame Doctorin Schlözer. Ein Frauenleben in den Widersprüchen der Aufklärung*, 1988.

blico generale e teoria generale dello stato »⁽¹⁴⁹⁾ diede espressione durevole alla sua concezione di uno stato strumentale, « antimetafisico ». La teoria dello stato-macchina, visto come invenzione umana intesa alla salvaguardia dei diritti, formulata nel bel mezzo della Rivoluzione Francese, avrebbe suscitato, a distanza di qualche anno, le critiche e l'ironia della filosofia idealistica, del Romanticismo politico e, dopo il 1815, dei governi della « Sacra Alleanza ».

La nuova concezione si snodava soprattutto nell'« Epistolario » di Schlözer (1776-1782) e negli « *Staatsanzeigen* » (1782-1783): l'Assolutismo non andava abolito, ma moralizzato; l'esercizio del potere sovrano doveva esser vincolato alle leggi, indirizzato da « consiglieri illuminati », esplicarsi mediante « istituzioni benefiche », in particolare modo pedagogiche⁽¹⁵⁰⁾.

Gli « *Staatsanzeigen* » di Schlözer, fra le varie pubblicazioni periodiche, sono i più espliciti ed efficaci nei toni⁽¹⁵¹⁾; l'« Archivio patriottico della Germania » (1784-1790) di Friedrich Carl von Moser è per converso più cauto, si serve di paraventi storici ed è permeato di quella mescolanza, tipica del giovane Moser, di impetuosità, sentimentalismo morale e Pietismo⁽¹⁵²⁾. Non si pone in dubbio il fondamento della società vetero-aristocratica: si criticano anzi i pregiudizi antiaristocratici e si propone una moderata apertura verso i ceti borghesi. Anche la religione conserva il suo ruolo: anzi, l'appello ai vincoli religiosi imposti al signore territoriale si sostituisce, in certa misura, al richiamo ai vincoli costituzionali. Il principe riveste il suo ufficio per diritto divino. Questo è il fondamento della

⁽¹⁴⁹⁾ Göttingen 1793.

⁽¹⁵⁰⁾ TH. ZERMELO, *A. L. Schlözer als Publizist*, 1875.

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. ora « *August Ludwig Schlözer und die 'wahre Demokratie'. ... und die 'wahre Democrati'. Geschichts- und Obrigkeitskritik eines Anwalts der Unterdrückten unter dem Absolutismus* », in: W. GRAB (a cura di), *Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte* XII (1983).

⁽¹⁵²⁾ H.H. KAUFMANN, *Friedrich Carl von Moser als Politiker und Publizist (vornehmlich in den Jahren 1750-1770)*, 1931; A.M. WOLFF, *Das politische Denken F. K. von Mosers. Eine Studie zum Problem der Revolution in Deutschland*, Diss. phil. (a macchina) Köln 1751; N. HAMMERSTEIN, *Das politische Denken Friedrich Carl von Mosers*, HZ 212 (1971) 316; A. STIRKEN, *Der Herr und der Diener, Friedrich Carl von Moser und das Beamtenwesen seiner Zeit*, 1984; U.A.J. BECHER, *Moralische, juristische und politische Argumentationsstrategien bei Friedrich Carl von Moser*, in: H.E. BÖDEKER-U. HERRMANN (a cura di), *Aufklärung als Politisierung - Politisierung der Aufklärung*, 1987, 178 ss.

legittimazione nella Germania del XVIII secolo, nonostante i fiumi d'inchiostro versati sui contratti di associazione e di sottomissione del diritto naturale razionale. Legittimazione razionale ed etica funzionariale e di servizio luterana sono in sé conciliabili. L'idea che la carica del principe sia di carattere temporaneo, revocabile in qualsiasi momento ad opera della sovranità popolare, e priva di dignità religiosa, non è stata efficacemente propugnata in Germania, a mezzo stampa, neppure dopo il 1750 ⁽¹⁵³⁾.

Nella teoria pubblicistica dell'Illuminismo tedesco non si custodiscono però soltanto l'ordinamento sociale e la tradizionale coloritura religiosa della riflessione sullo Stato. Anche il diritto conserva il suo ruolo. Si ha l'impressione che il patriottismo imperiale dei pubblicisti si rafforzi nella fase finale dell'impero ⁽¹⁵⁴⁾. Non può negarsi la « tendenza a un nuovo 'spirito nazionale' dei tedeschi nella seconda metà del XVIII secolo » ⁽¹⁵⁵⁾. Ne sono espressione Klopstock, Möser e Herder.

Pressoché scontata la posizione filoimperiale di Moser figlio ⁽¹⁵⁶⁾, sin dall'inizio « pubblicista imperiale » ⁽¹⁵⁷⁾, giudice del tribunale palatino, fatto nobile a Vienna, e salvato dalla corte viennese dai suoi problemi con l'Assia-Darmstadt ⁽¹⁵⁸⁾. Ciò nonostante egli non escludeva una riforma della costituzione imperiale e proponeva addirittura il superamento del principio corporativo mediante un'« assemblea nazionale ».

Nell'ultimo trentennio del XVIII secolo si levano però anche altre voci in favore della costituzione imperiale. Voltaire e Rousseau l'ave-

⁽¹⁵³⁾ Sul legame religioso del potere di stato in Germania fondamentale LINK (nt. 20).

⁽¹⁵⁴⁾ R. VIERHAUS, « *Patriotismus* » — *Begriff und Realität einer moralisch-politischen Haltung*, in: dello stesso autore (a cura di), *Deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften*, 1980, 9-29.

⁽¹⁵⁵⁾ N. HAMMERSTEIN, *Voltaire und die Reichspublizistik*, in: P. BROCKMEIER, R. DESNÉ, J. VOSS (a cura di), *Voltaire und Deutschland*, 1979, 335.

⁽¹⁵⁶⁾ F.C. v. MOSER, *Sammlung der Kreisabschiede im Allgemeinen*, Leipzig und Ebersdorf 1747; dello stesso autore, *Pragmatische Geschichte und Erläuterung der Kaiserlichen Reichshofratsordnung*, 2 voll., Frankfurt e Leipzig 1751, 1752; dello stesso autore, *Sammlung von Reichshofratsgutachten*, 5 voll., Frankfurt 1752-1769.

⁽¹⁵⁷⁾ In dettaglio a questo proposito HEIDENHEIMER, ADB 22 (1885) 764-783.

⁽¹⁵⁸⁾ BLUNTSCHLI (nt. 138) 408.

vano appoggiata come garante della pace europea ⁽¹⁵⁹⁾, e ciò era stato accolto con entusiasmo dagli autori tedeschi, in particolare per quanto relativo ai ceti imperiali di minore influenza: essi temevano infatti di dissolversi a seguito di una caduta della costituzione imperiale e delle istituzioni a tutela della loro esistenza, provocata dall'intensificarsi della dialettica fra Austria e Prussia. Tale tendenza si rafforzò dopo il 1789, a seguito della pressione esercitata sull'Impero dalle armate rivoluzionarie. Quel che in passato si era criticato e motteggiato, la « giuridicità » della costituzione imperiale, la lentezza nei riflessi, il 'compromesso pacifico', apparivano ora situazioni idilliache, se paragonate alle vicende della Francia, sconvolta dai disordini, sommersa dal *Régime du terreur* e pericolosa per i vicini ⁽¹⁶⁰⁾.

In tale contesto il professore di Helmstedt Carl Friedrich Haebler (1756-1800) ⁽¹⁶¹⁾ scriveva un articolo « Sulla bontà della costituzione tedesca » ⁽¹⁶²⁾ e nel suo voluminoso trattato, l'ultimo sulla vecchia costituzione tedesca, affermava di essere « fra gli estimatori della nostra costituzione poiché credo effettivamente e sono fermamente convinto che la nostra costituzione sia una delle migliori » ⁽¹⁶³⁾.

⁽¹⁵⁹⁾ H.A. KORFF, *Voltaire im literarischen Deutschland des 18. Jahrhunderts*, 1917; R. VIERHAUS, *Deutschland im Zeitalter des Absolutismus*, 1980, 152; HAMMERSTEIN (nt. 155). Di grande rilievo per la mediazione in Francia fu la presentazione comprensibile per un vasto pubblico e votata al modello di Gottinga di W. F. GRAF V. SCHMETTOW, *Abrégé du droit public d'Allemagne*, Amsterdam 1778. Inizia con una storia dell'Impero da Cesare all'Imperatore Giuseppe II e presenta poi la costituzione imperiale secondo lo schema consueto. Cfr. anche CH.F. PFEFFEL, *Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Allemagne*, Paris 1754. Su di lui ADB 25 (1887) 612-614.

⁽¹⁶⁰⁾ K.O. FRHR. V. ARETIN, *Heiliges Römisches Reich 1776-1806. Reichsverfassung und Staatssouveränität*, 1967.

⁽¹⁶¹⁾ EISENHART, ADB 10 (1879) 278; Landsberg III/1, 430-433, note 276 s.; E. FISCHER, *Carl Friedrich Haebler, ein braunschweigischer Staatsrechtslehrer und Publizist 1756-1808*, Diss. phil. Göttingen 1914; E.W. BÖCKENFÖRDE, *Gesetz und gesetzgebende Gewalt*, 1958, 61 s.

⁽¹⁶²⁾ Braunschweigisches Magazin 1792, St. 40-42 e in una forma lievemente modificata in Deutsche Monatsschrift 1973, 3 ss.

⁽¹⁶³⁾ C.F. HÄBERLIN, *Handbuch des Teutschen Staatsrechts nach dem System des Geheimen Justizrath Pütter, zum gemeinnützigem Gebrauch der gebildeten Stände in Deutschland mit Rücksicht auf die neuesten merkwürdigsten Ereignisse*, vol. 1 e 2, Berlin 1794, vol. 3, Berlin 1797, qui vol. 1, 5 nt. *.

C.F. Haerberlin è l'ultimo degli epigoni del vecchio Impero, sia quale sostenitore dell'Assolutismo illuminato che come ultimo rappresentante della pubblicistica imperiale di Gottinga.

Nacque nel 1756; il padre, professore di storia imperiale a Helmstedt, Franz Dominikus Haerberlin (1720-1787), aveva studiato a Gottinga presso Schmauss e Gebauer ed era autore di una storia imperiale in 32 volumi ⁽¹⁶⁴⁾. Il figlio studiò prima a Helmstedt, divenne assessore nel gabinetto di giustizia di Wolfenbüttel nel 1781 e professore a Erlangen nel 1782. Dal 1786 al 1808 Haerberlin fu poi attivo a Helmstedt come pubblicista, deputato all'assemblea degli stati nel Regno di Westfalia, rappresentante processuale, prevosto nel convento di Mariental e altro ancora.

La direttrice della sua opera è data dalla convinzione che occorra ricercare un compromesso riformista fra il dispotismo dei principi da un lato e la sovranità popolare permeata di libertà ed eguaglianza dall'altro. Come la maggioranza degli esponenti della sua generazione, dopo un iniziale entusiasmo per la Rivoluzione Francese, aveva fatto marcia indietro dopo il Terrore: egli tentò comunque di preservare le conquiste della Rivoluzione, combattendo la censura della stampa, i privilegi nobiliari (l'esenzione dalle imposte) e sostenendo la battaglia di Friedrich Ludwig von Berlepsch (1749-1818) ⁽¹⁶⁵⁾, licenziato nel 1795 dalla sua posizione nel governo di Hannover. Sia nell'opera principale, il « Trattato » di commento alle *Institutiones iuris publici* di Pütter ⁽¹⁶⁶⁾ che nei 47 fascicoli del suo « *Staatsarchiv* » (1796-1807) si conserva inalterata l'adesione all'ideale di una costituzione imperiale riformata alla luce dei principi costituzionali ⁽¹⁶⁷⁾. La costituzione avrebbe dovuto fornire tutela ai diritti fondamentali; giustizia e amministrazione dovevano essere vincolate alle leggi ⁽¹⁶⁸⁾; i *Reichsständen* dovevano rappresentare un baluardo contro l'arbitrio.

⁽¹⁶⁴⁾ MOSER (nt. 37) 100 s.; WEGELE, ADB 10 (1879) 274 s.; LANDSBERG III/1, note 166 s.

⁽¹⁶⁵⁾ Su di lui SCHAUMANN, ADB 2 (1875) 403 s.

⁽¹⁶⁶⁾ Nt. 163.

⁽¹⁶⁷⁾ Lo stesso G.H. v. BERG, *Ueber Deutschlands Verfassung und die Erhaltung der öffentlichen Ruhe in Teutschland*, in: Schlözers Staatsanzeigen, Göttingen 1795.

⁽¹⁶⁸⁾ C.F. HAEBERLIN, *Grundlinien einer Geschichte der teutschen Landstände*, in: Schlözers Staatsanzeigen, Göttingen 1792, 265-277.

Schlözer, Moser figlio e Haeblerlin ⁽¹⁶⁹⁾ rappresentano dunque la fase finale della pubblicistica imperiale, alle soglie del trapasso verso il pensiero costituzionale. Essi si volsero alla « opinione pubblica » del XVIII secolo, superando i confini della loro disciplina in direzione di una pubblicistica politica, stigmatizzarono gli abusi e tentarono sia di spingere i territori a riforme nel senso di uno Stato di diritto protettore dell'individuo, sia di smuovere la costituzione imperiale dalla paralisi in cui versava. Oggi è evidente che tali tentativi erano disperati: ma all'epoca, nonostante la dialettica austriaco-prussiana e la pressione francese, si trattava di prospettive promettenti.

IV. *Illuminismo, Rivoluzione Francese e fine del vecchio Impero.*

1. *Illuminismo e diritto pubblico.*

Uno sguardo al periodo finale della pubblicistica imperiale mostra quanto intenso fosse il divario fra l'insieme delle prospettive culturali e la situazione istituzionale di Impero e territori. La società si andava rapidamente modificando, l'ordinamento cetuale aristocratico era in dissoluzione, la borghesia in ascesa: il diritto costituzionale di Impero e territori era invece in situazione di stallo.

Ciò nonostante non rimasero affatto inerti il diritto pubblico del periodo illuminista e gli indirizzi riformisti del XVIII secolo ad esso collegati. I nessi non sono così evidenti come per il diritto penale, dove si osservano notevoli mutamenti nel diritto penale materiale, nella procedura e nell'esecuzione penale. Anche in altre discipline l'Illuminismo ha lasciato tracce più evidenti che nel diritto pubblico. Si pensi soltanto alle polemiche contro i privilegi della nobiltà, contro servitù della gleba e corvéé, contro tributi ormai privi di senso o antieconomici, nonché ai programmi fisiocratici di riforma per un migliore sfruttamento della terra, la coltivazione del trifoglio, l'allevamento di api e di bachi da seta o il moderno allevamento del bestiame, alle trasformazioni economiche e sociali nell'ambito dell'industria e dell'artigianato ed all'emancipazione degli ebrei.

Dato però che le riforme si servivano dell'amministrazione, è

⁽¹⁶⁹⁾ Su questa triade vedi anche LINK (nt. 20) 57 s.

per tramite di essa che è possibile instaurare un collegamento fra Illuminismo e diritto pubblico. Le modifiche si realizzavano ad un livello inferiore a quello costituzionale, mediante legislazione territoriale, nell'ambito della « polizia », della diffusione di nuovi insegnamenti nell'università e nella Chiesa, e mediante un gran numero di nuove riviste. Il legame, tipico dell'Illuminismo tedesco, con lo Stato territoriale, poneva l'amministrazione nelle mani dei riformatori: essi influivano sulla legislazione, ponendo in cantiere vaste codificazioni, ed erano titolari di cattedre in facoltà importanti per la formazione dei funzionari. L'istituzione delle Università di Halle e Gottinga rappresenta una vittoria dell'Illuminismo: entrambe svilupparono infatti un tipo particolare di insegnamento dello *ius publicum*.

Chi desideri comprendere il tipo di legame instauratosi fra Illuminismo e disciplina del « diritto pubblico » deve appunto dedicarsi all'analisi di tale insegnamento. Tuttavia da tale indagine risulta che i caratteri fondamentali di esso sono da considerate « illuministi » solo in senso lato. L'utilizzazione sistematica della storia nello *ius publicum*, l'enorme rilievo della storia imperiale, l'introduzione di discipline empiriche, i risultati pedagogico-sistematici — sono tutti fenomeni cui sono sottese forze portanti diverse, e più antiche, rispetto all'Illuminismo. Tali forze portanti erano la struttura costituzionale dell'Impero, pensabile solo storicamente, la realizzazione della statualità nei territori e la connessa esigenza di funzionari amministrativi dotati di una formazione moderna, cui si richiedevano conoscenze di base di « lingua, teoria dei costumi, diritto naturale, politica, diritto delle genti, storia dello stato tedesco, *ius publicum*, statistica e geografia »⁽¹⁷⁰⁾. Halle e Gottinga si erano specializzate nel senso di ovviare a tali esigenze, conseguendo i dovuti risultati.

Gli aspetti specificamente illuministi dello *ius publicum*, dunque, risiedono non tanto nel legame fra « *ius* e *historia* », nell'atten-

(170) Così il catalogo delle conoscenze necessarie in J.J. MOSER, *Aufrichtige Gedanken von dem Studio Juris junger Standes- und anderer Personen*, 1734, cap. 2. MOSER rispose all'ovvia obiezione che gli studenti ne sarebbero stati sopraffatti rilevando che sarebbe loro bastato concentrarsi su ciò che era utile e limitarsi alle linee generali (ne avrebbero ottenuto almeno una « tintura »!).

zione alle materie empiriche, nel miglioramento della sistematica o nell'attenzione alla prassi nel contesto dell'insegnamento, quanto piuttosto nei contenuti. Essi tuttavia erano modificabili e modernizzabili soltanto in determinati campi, in particolare il diritto di natura e lo *ius publicum universale*.

In tali ambiti si realizzò la rifondazione teorica della sovranità statale, e sorsero inevitabilmente tensioni produttive fra le costruzioni teoriche pure e la prassi, nebulosa e antiquata. Dette tensioni fecero spostare l'attenzione alle dottrine politiche inglesi e francesi, che furono ampiamente recepite. È caratteristico della vicenda tedesca che la recezione del pensiero occidentale abbia condotto a spinte in senso razionalistico e laicizzante, che si infrangevano contro gli scogli della costituzione imperiale, della Chiesa e delle università, ma contribuivano pure a modificarle e trasformarle.

Solo a grande distanza di tempo è possibile comprendere come alla diffusa interpretazione religiosa di natura e organizzazione sociale si siano andate a poco a poco sostituendo concezioni empirico-razionali e storiche. Tali processi si sono realizzati nel corso di secoli, e a piccoli passi. Cristiani devoti, che tentavano al contempo di fornire una spiegazione razionale del creato, cercavano di colmare il baratro mediante le combinazioni più varie di elementi teorici sacrali e non. L'affermazione di Grozio, secondo cui le norme erano valide anche se si prescindeva da Dio quale loro fondamento validativo⁽¹⁷¹⁾, è espressione di un simile tentativo — parallelamente alla discussione sulla subordinazione di Dio alle leggi di natura da lui stesso create: l'orologio, una volta logicamente costruito e messo in funzione, non aveva più bisogno dell'orologiaio⁽¹⁷²⁾.

In tale indirizzo evolutivo generale si inseriscono anche i dibattiti nei principali settori della teoria politica. Dapprima in modo impercettibile, poi sempre più sensibilmente, si persegue la secolarizzazione dei fini dello stato⁽¹⁷³⁾. La cura delle anime è sempre

(171) J. ST. LEGER, *The « Etiamsi daremus » of Hugo Grotius. A Study in the Origins of International Law*, Rome 1962; M. BERLJAK, *Il Diritto naturale e il suo rapporto con la divinità*, in: Ugo Grozio, Rome 1978, 75; J. HERVADA, *The Old and the New in the Hypothesis 'Etiamsi daremus' of Grotius*, in: *Grotiana*, New Series 4, 1983.

(172) Questa metafora insieme alle sue implicazioni teorico-statuali è stata dettagliatamente analizzata da B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine*, 1986.

(173) LINK (nt. 20) 132 ss.

meno compito dell'autorità, sempre più un problema esistenziale dell'individuo. Via via che l'autorità statale si libera dell'obbligo di occuparsi della « buona religione » dei sudditi, per trasferirlo alla chiesa e poi ai sudditi stessi, si apre essa stessa ad una concezione secolarizzata dei compiti dello stato. Prescindendo dal se gli strati egemoni abbiano spontaneamente rinunciato a preoccuparsi dell'aldilà o se tale compito sia stato loro sottratto, è innegabile che gli elementi sacrali abbiano via via perduto terreno nella concezione (in precedenza più ampia) di « bene comune », per venir sostituiti da scopi terreni.

Analoga sorte toccò all'intero apparato territoriale, in particolare al signore del territorio. L'idea, di antichissima origine, di una concessione divina del potere sovrano — simbolizzata dalla discendenza da radici divine, da consacrazione, unzione, simboli di sovranità e poteri miracolosi — si estingue progressivamente nell'età moderna, sostituita da costruzioni razionali. Così l'idea della rappresentazione è soggetta ad una mondanizzazione in più fasi, per sfociare in una teoria della rappresentanza giuridicamente intesa (174). In special modo però la costruzione del contratto sociale, favola didattica di intonazione mitica (175), in quanto punto di partenza per la generazione spontanea del diritto costituzionale mediante accordo consensuale fra pari, si sostituisce all'antico mito della concessione divina. Per quanto i monarchi tentassero di affermarsi come insostituibili, pari a semidei, nella loro posizione giuridica, dovevano accettare che, a causa dell'indebolirsi dell'idea di una legittimazione sacrale, si rafforzassero le tendenze alla secolarizzazione per eliminare quasi del tutto la sacralità. L'enorme impegno di mezzi materiali e ideali allo scopo di sollevare la posizione del signore nell'età barocca può dunque concepirsi anche come reazione, più o meno consapevole, all'incalzante desacralizzazione.

Anche le teorie dello stato di natura, del contratto sociale e dei suoi contenuti si propagarono incessabilmente dalla fine del XVII

(174) Fondamentale H. HOFMANN, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis im 19. Jh.*, 1974.

(175) WIEACKER, 268. Cfr. a questo proposito J.W. GOUGH, *The Social Contract*, Oxford 1957²; H. HOFMANN, *Zur Lehre vom Naturzustand in der Rechtsphilosophie der Aufklärung*, in: R. BRANDT (a cura di), *Rechtsphilosophie der Aufklärung*, 1982, 12-46.

secolo. I *Two treatises of Government* (1690) di John Locke, con la loro fondazione razionale della società civile e dei vincoli di diritto naturale posti alla sovranità, nonché con la loro altrettanto razionale motivazione della tutela necessaria di « libertà e proprietà » e la loro teoria della divisione dei poteri, spiegarono grazie a Christian Thomasius ed ai suoi allievi, il loro influsso sulla teoria tedesca: essa non raggiunse forme spettacolari come l'antimachiavellismo o l'antihobbesianesimo, o l'ampio consenso verso Montesquieu⁽¹⁷⁶⁾ e Rousseau⁽¹⁷⁷⁾, ma ebbe profondo influsso, per riversarsi nella teoria dello stato liberale del XIX secolo⁽¹⁷⁸⁾. Nell'ambito del diritto ecclesiastico fu recepito in modo particolarmente positivo da Thomasius il suo *Letter Concerning Toleration* (1689)⁽¹⁷⁹⁾.

La realizzazione di diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo indica la direzione che le costruzioni dello stato di natura e del contratto sociale sono destinate a imboccare. Se in origine si era diffusa la convinzione che il concentramento nelle mani di un singolo del potere statale — la « statualizzazione della libertà »⁽¹⁸⁰⁾ — rappresentasse la difesa più efficace contro la guerra civile e gli abusi da parte di potenze locali e corporative a partire circa dal 1750 si diffuse la sensazione che proprio l'affidamento della libertà a un potere centrale costituisse una nuova fonte di pericolo. Perciò si iniziò ad inserire fra i fini statali del *bonum commune* la *libertas*,

⁽¹⁷⁶⁾ H. TRESCHER, *Montesquieus Einfluß auf die Geschichts- und Staatsphilosophie bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts*, in: Schmollers Jahrb. 42 (1918) 267-305; H. 2, 49-79; H. 3, 77-115; M. IMBODEN, *Montesquieu und die Lehre von der Gewaltentrennung*, 1959; R. VIERHAUS, *Montesquieu in Deutschland*, in: *Collegium philosophicum*, Studien J. Ritter z. 60. Geb. Basel 1965, 403-437; dello stesso autore, *Politisches Bewußtsein in Deutschland vor 1789*, in: *Der Staat* 6 (1967) 175-196; E. VOLLRATH, *Die Staatsformenlehre Montesquieus*, in: P. HAUNGS (a cura di), *Res publica*, D. Sternberger z. 70. Geb. 1977, 392-414.

⁽¹⁷⁷⁾ I. FETSCHER, *Rousseaus Politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs*, 1968²; R. DERATHÉ, *Jean Jacques Rousseau et la science politique de son temps*,² Paris 1974.

⁽¹⁷⁸⁾ J. DUNN, *The Political Thought of John Locke*, Cambridge 1969; J.W. Yolton (a cura di), *John Locke. Problems and Perspectives*, Cambridge 1969; J.W. GOUGH, *John Locke's Political Philosophy. Eight Studies*, 2^a ed. Oxford 1974.

⁽¹⁷⁹⁾ LINK (nt. 20) 296 ss.

⁽¹⁸⁰⁾ LINK (nt. 38) 7.

dapprima ancora nel quadro del fine generale della felicità, poi sempre più come autonoma libertà di movimento dell'individuo.

L'argomentazione circolare era: poiché nella vera felicità rientra anche la libertà, non può pensarsi la felicità senza libertà. Si trattava ancora di una libertà vincolata, senza effetti dirompenti, non era ancora il contrappeso ad una felicità definita e realizzata dall'alto⁽¹⁸¹⁾: ma via via che si affermavano tendenze individualistiche si andava sempre più allentando il legame. Non solo: il principio, ampiamente diffuso, dello sviluppo della propria personalità e dell'autoperfezionamento, sostenuto ad esempio da Christian Wolff, forniva a tali tendenze il carattere di necessità filosofica. A poco a poco «la concentrazione del potere senza controllo nelle mani dell'élite assolutistica diveniva essa stessa oggetto di critica. Dispotismo, 'obbedienza servile', onnipotenza dello Stato di polizia assolutistico apparivano l'opposto della libertà»⁽¹⁸²⁾.

Al tempo stesso andavano emergendo gli interessi economici della borghesia, e l'irritazione per progetti manifatturieri statali andati a male, e fonte di ulteriori danni, per l'ingerenza statale nello sviluppo economico, per la corruzione e la scarsa efficienza dell'amministrazione. La filosofia morale scozzese ed il connesso liberalismo economico di Adam Smith si affacciavano sul continente, venivano tradotti e commentati⁽¹⁸³⁾. Il settore dell'economia forniva i primi e convincenti esempi di una vantaggiosa separazione fra stato e società. Il successo di imprenditori privilegiati cui si lasciava mano libera al di fuori di vincoli corporativi ne era un lampante esempio.

Parallelamente al liberalismo economico, e sporadicamente in connessione con esso, si estendeva anche la libertà della professione religiosa, anzitutto con l'assicurazione del *forum internum*, poi con l'ammissione dell'esercizio del culto, prima in modo officioso, poi

(181) D. KLIPPEL, *Politische Freiheit und Freiheitsrechte*, 1976.

(182) LINK (nt. 38) 8.

(183) W. TREUE, *Adam Smith in Deutschland. Zum Problem des 'politischen Professor' zwischen 1776 und 1810*; in: W.CONZE (a cura di), *Festchr. H Rothfels, 1951, 101-133*; sul traduttore CHRISTINA GARVE cfr. M. STOLLEIS, *Staatsraison, Recht und Moral in philosophischen Texten des späten 18. Jahrhunderts*, 1972, 4-7; il contenuto socialfilosofico della scuola scozzese viene chiarito da H. MEDICK, *Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei S. Pufendorf, J. Locke und a. Smith*, 1973.

ufficiale, sino al riconoscimento dei pari diritti di tutte e tre le confessioni cristiane in tutti i settori della vita pubblica ⁽¹⁸⁴⁾.

Da ultimo si realizzò anche la trasformazione della *libertas civilis* giusnaturalistica nei diritti individuali di azione e partecipazione in campo politico. In tale ambito Impero e territori mantennero le antiche posizioni: non si verificò in alcun luogo un'apertura delle forme costituzionali verso la partecipazione politica dei cittadini. Caratteristico della mentalità dominante in Germania il persistere della diffusa convinzione che il potere monarchico avrebbe fatto tutto il possibile « per agire con saggezza e prudenza: il suo discernimento ha ad oggetto il bene dello stato e la sua volontà non può volere altro »; « virtù e saggezza del monarca colmano l'assenza di libertà politica » ⁽¹⁸⁵⁾. Era dunque esclusa una partecipazione attiva alla determinazione dei destini politici: ci si rassicurava affermando che « la vera libertà » non era « partecipazione al potere supremo », ma « il godimento indisturbato dei diritti individuali dell'uomo, della sicurezza e della proprietà » ⁽¹⁸⁶⁾.

Un contentino per l'assenza di partecipazione politica era dato dal perfezionamento della tutela giuridica dovuto all'influsso illuminista, la realizzazione progressiva di una separazione fra materie amministrative e giuridiche e la sottrazione della giurisdizione alla sfera di potere del sovrano ⁽¹⁸⁷⁾. È in tale periodo che nascono i neologismi più importanti: « cittadino » ⁽¹⁸⁸⁾, « autogoverno » ⁽¹⁸⁹⁾ e

⁽¹⁸⁴⁾ Fondamentale K. SCHLAICH, *Kollegialtheorie - Kirche, Staat und Recht in der Aufklärung*, 1969; dello stesso autore, *Der rationale Territorialismus*, ZRG KA 54 (1968) 269; M. HECKEL, *Zum Sinn und Wandel der Freiheitsidee im Kirchenrecht der Neuzeit*, ZRG KA 55 (1969) 395; CH. LINK, *Staatskirchenboheit. Religionsgeschäftliche Autonomie und säkuläre Gemeinwohlerantwortung im deutschen Staatskirchenrecht seit der Aufklärung*, ZevKR 20 (1975) 1-42; dello stesso autore, *Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter*, in: G. DILCHER-I. STAFF (a cura di), *Christentum und modernes Recht*, 1984, 110.

⁽¹⁸⁵⁾ J.A. EBERHARD, *Über die Freyheit des Bürgers und die Principien der Regierungsformen*, in: *Vermischte Schriften*, vol. 1, Halle 1784, 22.

⁽¹⁸⁶⁾ I. ISELIN, *Versuch über die gesellige Ordnung*, Basel 1772, 113.

⁽¹⁸⁷⁾ W. OGRIS, *Maria Theresia Iudex*, Anzeiger d. phil. Hist. Kl. d. Österr. Ak. der Wiss. 110 (1973) 232; M. DIESELHORST, *Die Prozesse des Müllers Arnold und das Eingreifen Friedrichs des Großen*, 1984.

⁽¹⁸⁸⁾ M. STOLLEIS, *Untertan-Bürger- Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in: R. VIERHAUS (a cura di), *Bürger und Bürger-*

« stato di diritto »⁽¹⁹⁰⁾. In particolare « cittadino » e « stato di diritto » sono prodotti tipici del tardo XVIII secolo, e condensano in sé l'accennato mutamento di consapevolezza. È sintomatico che essi — anche se la primogenitura risalga ad altri — siano inscindibilmente connessi col nome di Immanuel Kant. Infatti Kant realizzò, anche in tale ambito, una cesura.

Il Kant « critico », dal 1781 dominante nel panorama filosofico, non si limitò ad osteggiare il tradizionale eudemonismo e la connessa nozione di felicità⁽¹⁹¹⁾: egli distrusse anche le premesse normative del diritto naturale, la cui esistenza si fondava sul ponte fra natura empirica dell'uomo e corrispondenti asserzioni normative. La critica kantiana della conoscenza costrinse, a lungo andare, a rivedere le premesse. Ne seguiva immediatamente, sul piano politico, la critica all'azione statale fondata sulla realizzazione della « felicità ». Kant, in corrispondenza con la critica esercitata, sostituiva la 'felicità' con la legge generalmente approvata: in tal modo formulava l'idea fondamentale dello stato di diritto fondato sulla costituzione, per elevare in tal modo su un nuovo piano le pretese formali di motivazioni giuridiche per gli atti di ingerenza. Inoltre Kant riduceva lo spettro di azione dello stato esigendo che esso si limitasse a garantire la « sicurezza », perseguendo in tale ambito « il fine della più perfetta corrispondenza fra la costituzione e i principi del diritto »⁽¹⁹²⁾.

Già a breve distanza dalla pubblicazione della « Dottrina del diritto » (1797), Kant e i suoi seguaci venivano indicati come « la

lichkeit im Zeitalter der Aufklärung, 1980, 65-99; F.C. FINSEN, *Das Werden des deutschen Staatsbürgers. Studien zur bürgerlichen Ideologie unter dem Absolutismus in der zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts*, Kopenhagen-München 1983.

⁽¹⁸⁹⁾ Per la prima volta in J.A. SCHLETTWEIN (1731-1802), *Grundveste der Staaten, oder die politische Oekonomie*, Gießen e Marburg 1778, 587.

⁽¹⁹⁰⁾ La letteratura più recente in M. STOLLEIS, *Rechtsstaat*, HRG IV (1986) 367-375.

⁽¹⁹¹⁾ W. HENNIS, *Zum Problem der deutschen Staatsanschauung*, in: dello stesso autore, *Politik als praktische Wissenschaft*, 1986, 27.

⁽¹⁹²⁾ *Metaphysik der Sitten*, Rechtslehre, §§ 45, 49. Questa è la richiesta pratica allo stato che è derivata dal diritto « in quanto essenza delle condizioni secondo le quali l'arbitrio dell'uno può essere riconciliato con l'arbitrio dell'altro secondo una legge generale di libertà » (*Metaphysik d. Sitten*, Rechtslehre, Einl. § B).

teoria critica, o la scuola della teoria dello stato di diritto » (193). « Stato di diritto », in tale contesto, non era la descrizione di una situazione di fatto, bensì un programma politico, con lo scopo di comprimere lo stato-tutore assolutista per vincolarlo alle regole liberamente formulate dall'insieme dei cittadini (194). Tale esigenza si componeva delle tendenze del liberalismo economico, del pathos di libertà della Rivoluzione Francese e del programma politico del movimento costituzionale: limitazione dell'onnipotenza statale, in particolare in campo penale (195), *government of laws and not of men* (196), sottomissione di giudici e funzionari alla « legge » (197), sottomissione del legislatore alla costituzione fondata sulla divisione dei poteri e sul cardine dei diritti umani.

Certo, attorno al 1797 questa era ancora « teoria »: ma teoria in direzione di una prassi futura. Al contempo, dall'antico « suddito » prendeva forma il « citoyen » mirante ad una partecipazione politica: non costituiva impedimento per gli effetti di lunga durata il fatto che Kant avesse limitato, assai rigidamente, i suoi risultati alla popolazione di sesso maschile ed economicamente indipendente, e che altri addirittura tentassero, ancor più rigidamente, di circoscrivere il diritto di voto ai soli « proprietari terrieri » (Th. Schmalz) (198) (199). Libertà dalla tutela statale e corresponsabilità politica erano ormai mete formulate e, grazie alla loro dinamica interna, si svincolarono presto dalle proprie origini.

È possibile rilevare tale processo in special modo nei sistemi giusnaturalistici di ispirazione kantiana apparsi fra il 1785 ed il 1805.

(193) J.W. PLACIDUS (= J.W. PETERSEN), *Literatur der Rechtsstaatslehrer - Ein Versuch*, Straßburg 1798, 73.

(194) La formula classica di W.V. HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen*, 1792 (pubblicato per la prima volta per intero nel 1851).

(195) P.J.A. FEUERBACH, *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, I, Erfurt 1799, 63 ss., 109 ss.

(196) Costituzione del Massachusetts 1780, Art. XXX.

(197) R. OGOREK, *Richterkönig oder Subsumtionsautomat? Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert*, 1986, in particolare 39 ss.

(198) STOLLEIS (nt. 187); R. FRITZSCHE, *Gedanken Kants zur Staatsbürgerschaft*, in: *Jahrb. d. Albertus-Universität Königsberg/Pr. Vol. XXI/XXII* 1986, 169.

(199) KLIPPEL (nt. 180) che ha compilato la prima lista completa di questo gruppo di sistemi giusnaturalistici.

Nella misura in cui non si trattava di mere trasposizioni dei contenuti dell'antico diritto di natura nel gergo moderno rapidamente diffusosi, essi tentavano una rifondazione degli assiomi fondamentali del diritto di natura sulla base dell'imperativo categorico. Alcuni autori aderivano alla Rivoluzione Francese: le loro schiere si sfoltirono però drasticamente dopo il 1793. La maggioranza, ad ogni modo, tendeva verso una monarchia costituzionale basata sulla divisione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali sul tipo delle costituzioni francese e americana, nonché su una rappresentanza popolare composta di « cittadini »⁽²⁰⁰⁾. Anche in campo economico la maggioranza era costituita da liberali, che propugnavano l'abolizione delle barriere industriali e sociali nelle realtà lavorative e una modernizzazione dell'economia agricola. Il fulcro era costituito proprio da tali richieste economiche, e non da quelle politiche. Ciò corrispondeva non solo ad una visione realistica delle condizioni politiche ma anche alla colorazione alquanto apolitica dell'intero Illuminismo tedesco.

2. *La Rivoluzione Francese.*

La Rivoluzione Francese, messa irrimediabilmente in moto dal superamento della società corporata tramite la costituzione in assemblea nazionale del « Terzo Stato » il 17 giugno del 1789, apparve immediatamente evento storico epocale per i contemporanei.

Non si trattava solo di una cesura nella storia francese: essa ebbe influsso, sul piano politico, spirituale e militare, su tutti gli stati europei. Il pensiero politico entra con tale evento in una nuova fase, per fare il suo ingresso nel XIX secolo con i principi-guida dei diritti dell'uomo e del cittadino, della nazione e della costituzione⁽²⁰¹⁾. Da

(200) Cfr. ad es. B. WEYERGRAF, *Der skeptische Bürger. Wielands Schriften zur Französischen Revolution*, 1972; R. SCHNUR, *Tradition und Fortschritt im Rechtsdenken Christoph Martin Wielands*, in: *Tradition und Fortschritt im Recht*, a cura di F. ELSENER, 1977, 91-112.

(201) F. HARTUNG, *Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart*, 1972; G. OESTREICH, *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß*, 1978²; R. SCHNUR (a cura di), *Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte*, 1964.

quel momento in poi sono le « idee del 1789 » ad essere oggetto di discussione e a fungere da impulso sino ai giorni nostri, anche se se ne affermò con decisione la fine, in Germania, sia nel 1914 che nel 1933.

L'entusiasmo con cui si accolse in Germania l'Illuminismo francese dei diritti dell'uomo e del cittadino ⁽²⁰²⁾ e lo si indicò come l'aurora di una nuova epoca è variamente attestato. Un fiume di riviste, opuscoli e libelli si riversò su un pubblico eccitato, seppure non motivato alla rivoluzione ⁽²⁰³⁾. In Germania l'Assolutismo illuminato aveva già accolto molteplici richieste; mancava inoltre la « massa critica » fornita dalla plebe cittadina di una capitale come Parigi: la frammentazione politica comportava una dispersione degli obiettivi e l'isolamento degli individui di sentimenti rivoluzionari.

Quando si resero note le impiccagioni avvenute a Parigi gli intellettuali accessi agli ideali rivoluzionari si sentirono ripugnati e delusi. I più anziani fra essi (Klopstock, Herder, Kant, Wieland, Schiller) risentirono del colpo forse più dei giovani (Hölderlin, Hegel, Schelling, Fichte). Lo scettico cristiano Matthias Claudius aveva invitato alla cautela rispetto all'Illuminismo sin dall'inizio, parlando di una « Medusa » ⁽²⁰⁴⁾. « In questo gioco cruento »,

⁽²⁰²⁾ S.-J. SAMWER, *Die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789/91*, 1969. Importanti riassunti sono in G.P. GOOCH, *Germany and the French Revolution*, 1920; R.C. COBB, *Reactions to the French Revolution*, 1972.

⁽²⁰³⁾ Cfr. ad es. A. v. HENNING (a cura di), *Annalen der Leidenden Menschheit*, Altona 1795-1801; E. SCHNEIDER (a cura di), *Argos*, Straßburg 1792-1794; P. USTERI (a cura di), *Beyträge zur Geschichte der Französischen Revolution*, Leipzig 1795/96; J.F. REICHARDT (a cura di), *Deutschland*, Berlin 1796; (rivista) *Eudämonia oder Deutsches Volksglück*, Leipzig 1795-1798; K. HARTMANN-J.D. MEUTH (a cura di), *Der Fränkische Republikaner*, Mainz 1792-1793; W.L. WEKHRLIN, *Das Graue Ungebeuer*, Nürnberg 1784-1787; dello stesso autore, *Hyperboreische Briefe*, Nürnberg 1788-1790; F. v. GENTZ (a cura di), *Historisches Journal*, Berlin 1799-1800; *Klio*, Leipzig 1795-1796; *Neue Klio*, Leipzig 1796-1797; F.W. v. SCHÜTZ (a cura di), *Niedersächsischer Merkur*, Altona 1792-1793; J.G. FORSTER, *Neue Mainzer Zeitung oder Der Volksfreund*, Mainz 1793; G. CH. G. WEDEKIND (a cura di), *Der Patriot*, Mainz 1792-1793; M. METTERNICH (a cura di), *Politische Unterhaltungen am Linken Rheinufer*, Bingen 1797-1798 e Mainz 1798; F.CH. COTTA (a cura di), *Straßburgisches Politisches Journal*, Straßburg 1792; F. v. TRENCK, *Monatsschrift für das Jahr 1792*; dello stesso autore, *Proserpina*, Altona 1793.

⁽²⁰⁴⁾ M. CLAUDIUS, *Sämtliche Werke*, 6^a ed. 1987, 432 (= *Asmus omina sua secum portans*, Sechster Teil, « Nähere Untersuchung des neuen Systems »); a questo proposito fondamentale R. GÖRISCH, *Matthias Claudius und der Sturm und Drang*, 1981.

scriveva il giovane Hegel, « si è dissolta la nuvola della libertà, e sono precipitati nella miseria i popoli attratti da questo miraggio » (205). L'ondata di disgusto politico mutò prospettive e personalità. L'imperialismo nazionalrivoluzionario produsse per contraccolpo un nazionalismo militare. Gli elementi umanitari ed egualitari della rivoluzione andarono in frantumi, dal lato francese a seguito della neofeudalizzazione da parte di Napoleone, da quello tedesco ad opera della reazione politica dopo il 1815. Nazionalità e umanità, di cui si era giurato il connubio, divorziavano irreparabilmente.

Alcuni degli entusiasti della Rivoluzione ritrattavano. Klopstock scrisse nel 1793 una poesia dal titolo « Il mio errore ». Altri tacquero, per volgersi a nuovi interessi. Il passaggio da un individualismo illuministico cosmopolita ad una concezione sociale nazionalistica (Fichte), la diffamazione dell'Illuminismo come « stoltezza » e « vuoto mentale » (Schelling), introspezioni e ritorni al medioevo di stampo romantico, rivalutazione della purezza dell'arte classica, ma anche rigida fedeltà ai criteri di valore illuministi e rivoluzionari sino al 1848: nel 1800 tutti questi elementi sono compresenti. Non fa meraviglia che alcuni abbiano reagito alla sensazione di aver tradito gli ideali cosmopoliti del 1789 con « combattimenti » romantici o con il brutale trapasso a ideali reazionari (F. Schlegel, A. Müller, F. v. Gentz) (206).

Minori turbamenti psicologici si riscontrano ovviamente in coloro che già prima del 1789 si erano mostrati diffidenti verso l'Assolutismo illuminato, per porre l'accento, nell'ottica del pre-storicismo di Gottinga, sul portato dell'evoluzione storica, sulla federazione sociale e sulla peculiarità culturale tedesca, nonché sui diritti politici dei ceti. Principale rappresentante di tale corrente è

(205) G.W.F. HEGEL, *Die Verfassung Deutschlands*, in: *Politische Schriften*, postfazione di J. HABERMAS, 1966 (Werkausgabe, red. da E. MOLDENHAUER-K. M. MICHEL, 1791, vol. 1, 572).

(206) M. BOUCHER, *La révolution de 1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains*, Paris 1954; R. BRINKMANN, *Deutsche Frühromantik und Französische Revolution*, in: *Deutsche Literatur und Französische Revolution*, 1974, 172-191; B. KOEHLER, *Ästhetik der Politik. Adam Müller und die politische Romantik*, 1980; U. SCHEUNER, *Der Beitrag der deutschen Romantik zur politischen Theorie*, 1980; H. KURZKE, *Romantik und Konservatorismus. Das 'politische' Werk Friedrich von Hardenbergs (Novalis) im Horizont seiner Wirkungsgeschichte*, 1983.

Justus Möser (1720-1794), le cui opere « Storia di Osnabrück » (1768) e « Fantasie patriottiche » (1774-1786) sono assurte a pietre miliari di un conservatorismo aperto e suscettibile di sviluppi ⁽²⁰⁷⁾. La traduzione, realizzata da Friedrich von Gentz, delle *Reflections on the Revolution in France* di Burke (1790), vi si venne ad aggiungere ben presto, e provocò un rilevante mutamento di opinione ⁽²⁰⁸⁾. Agli inizi del secolo il giovane Hegel, che aveva sott'occhio l'impotenza dell'Impero dinanzi agli abusi dei singoli centri di interesse, tirava un bilancio della situazione giuridica imperiale, in toni da carnefice: « La Germania non è più uno stato ... Ciò che non è più razionalmente comprensibile non esiste più... l'insieme si è dissolto, lo stato non esiste più » ⁽²⁰⁹⁾. Egli descriveva l'erosione del potere imperiale sul piano politico e militare, la sua impotenza contro i ceti egoisti, la stasi della giustizia imperiale e la catastrofe dei conflitti religiosi. Anche la dottrina del diritto pubblico, a suo dire, non si atteneva ad alcuna « idea razionale », si limitava ad accumulare materiale senza scopo alcuno, giustificava tutto, ma non comprendeva più nulla.

Hegel, nella sua diagnosi critica, era più efficace che nella parte propositiva, in cui si limitava ad alcuni cenni: una monarchia forte con struttura costituzionale rappresentativa e garanzie di partecipazione politica dei cittadini, riordinamento di esercito e finanze imperiali — e, infine, l'affermazione che tutto ciò non sarebbe

⁽²⁰⁷⁾ H. REISS, *Justus Möser und Wilhelm von Humboldt. Konservative und liberale politische Ideen im Deutschland des 18. Jahrhunderts*, Polit. Vierteljahressch. 8, 1967; G. WAGNER, *Zum Stand der Möser-Forschung*, in: Osnabrücker Mitteilungen 87 (1981) 114-136; G. PHILIPP, *Justus Möser*, HRG III (1984) 705-716; J.B. KNUDSEN, *Justus Möser and the German Enlightenment*, Cambridge 1986; J. SCHRÖDER, *Justus Möser als Jurist*, 1986 con ulteriore letteratura.

⁽²⁰⁸⁾ 2 voll., Berlin 1793. Cfr. F. BRAUNE, *Edmund Burke in Deutschland*, 1917; H. BARTH, *Edmund Burke und die deutsche Staatsphilosophie im Zeitalter der Romantik*, in: *Die Idee der Ordnung*, Zürich 1958, 28; D. HILGER, *Edmund Burke und seine Kritik der Französischen Revolution*, 1960; brevemente riassunto in G. GILLESSEN, *Burke, Staatslexikon*, 7^a ed. vol. 1, 1985, 1063-1065 e P. ALTER, *Edmund Burke*, in: *Geschichte und politisches Handeln. Studien zu europäischen Denkern der Neuzeit*. Th. Schieder z. Gedächtnis, 1985, 70-84.

⁽²⁰⁹⁾ Vedi sopra nt. 204. Cfr. anche « *L'empire germanique est un être moral sans action par lui-même, et il est un corps, mort par sa constitution* », in: Werkausgabe (nt. 204) vol. 2, 546.

avvenuto mediante un 'accordo pacifico', ma solo ad opera di un « Teseo », da cui ci si attendeva grandezza d'animo ⁽²¹⁰⁾.

Il « Teseo » auspicato da Hegel era già apparso sulla scena: la sua comparsa avrebbe implicato il colpo ferale per la costituzione imperiale.

3. *La fine del vecchio Impero.*

La Rivoluzione Francese, le guerre di coalizione dal 1792 e la trasformazione dei rapporti di forza sul continente, sono le cause, ben note, del crollo della antica costituzione imperiale ⁽²¹¹⁾. Il processo causale più importante fra quelli che portarono agli eventi del 1806 comincia con l'accordo segreto fra Francia ed Austria, stipulato nel contesto della pace di Campoformio del 1797. L'Austria cedeva i territori a sinistra del Reno, immediatamente soggetti all'annessione da parte francese — in attesa di una regolamentazione ufficiale. Dopo che il Congresso di Rastatt si era trascinato, senza successo, da novembre 1797 sino ad aprile 1799 ed era terminato con il chiacchierato assassinio di un ambasciatore, scoppiò la seconda Guerra di Coalizione. La Pace di Lunéville, ancora a carattere di legge fondamentale dell'Impero, suggellò la sconfitta: la perdita dei territori al di là del Reno diveniva ora ufficiale, e si considerava la possibilità di un riequilibrio alla destra del Reno.

Era chiaro chi avrebbe subito le conseguenze del riequilibrio: i territori ecclesiastici, le città e la cavalleria imperiali, ossia tutti coloro che sinora avevano difeso la loro esistenza all'ombra che della costituzione imperiale, dell'imperatore e della giurisdizione imperiale. Il tutto a vantaggio degli stati centrali, che Napoleone intendeva potenziare a scapito degli Asburgo e rendere suoi alleati e satelliti.

La realizzazione del programma di Lunéville era nelle mani dell'Impero stesso. Sotto gli occhi e secondo le direttive delle grandi potenze gli stati centrali si ingrandivano e modificavano la costituzione imperiale in modo rivoluzionario. Sparirono i principati di Colonia e Treviri; 44 abbazie imperiali e 41 città persero la loro indipendenza; il collegio elettorale giunse a dieci voti, con Salisburgo, Württemberg,

⁽²¹⁰⁾ H. MAIER, *Hegels Schrift über die Reichsverfassung*, Polit. Vierteljahresschr. 4, 1963, 334-349.

⁽²¹¹⁾ E.R. HUBER, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, vol. 1, 1957, 19 ss.

Baden e Assia-Kassel; il consiglio dei principi dell'Impero fu riformato; si andò attuando la secolarizzazione giuridico-statuale, con le relative conseguenze per i beni ecclesiastici ⁽²¹²⁾.

È difficile dire se la deputazione riunita a Ratisbona credesse davvero ad una riforma della costituzione imperiale o se il cosiddetto « decreto della deputazione imperiale », l'ultima delle leggi imperiali, fosse concepita come una mera razzia a favore degli stati centrali. In ogni caso non era possibile negare l'affermarsi di tendenze centrifughe.

Dopo che Napoleone ebbe acquisito il titolo di Imperatore, l'Austria esprime la sua adesione con il decreto del 1804, riducendo così la corona imperiale a un titolo privo di significato. La guerra del 1805 produsse ulteriori fratture nell'Impero: in coerenza dunque con tali eventi il fatto che, per la prima volta nella pace di Bratislava, esso sia menzionato non come « Impero », ma come « Confédération Germanique ». A distanza di qualche giorno, nel gennaio del 1806, iniziarono le trattative per la costituzione della confederazione Renana, che venne in essere il 12 luglio 1806.

I motivi di Napoleone per tale costruzione si fondavano su tre diversi intenti. Anzi tutto, una simile cerniera di stati confederati contribuiva all'indebolimento di imperatore e Impero. In secondo luogo, si realizzava verso Est una zona di difesa sotto l'influsso francese, che assicurava la permanenza sotto il dominio francese delle zone a sinistra del Reno. Infine gli premeva esportare le conquiste della Rivoluzione, incarnate nel *Code civil* ⁽²¹³⁾.

L'atto di nascita della Confederazione Renana del 12 luglio 1806 fu coerentemente seguito da una dichiarazione (dal punto di vista costituzionale impossibile) di uscita degli stati confederati dall'Impero e da una corrispondente dichiarazione francese del 1° agosto 1806. A seguito dell'ultimatum di Napoleone, l'imperatore Francesco II, il 6 agosto 1806, deponeva la corona imperiale e liberava dai

⁽²¹²⁾ HUBER (nt. 210), 44 ss.; K.D. HÖMIG, *Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 und seine Bedeutung für Staat und Kirche*, 1969.

⁽²¹³⁾ H. BERDING, *Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik*, 1973; E. FEHRENBACH, *Traditionelle Gesellschaft und revolutionäres Recht*, 1974; W. SCHUBERT, *Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts*, 1976; dello stesso autore, *Das französische Recht in Deutschland zu Beginn der Restaurationszeit (1814-1820)*, ZRG GA 94 (1977) 129-184.

loro obblighi tutti gli appartenenti all'Impero e tutti i funzionari imperiali ⁽²¹⁴⁾. Se ciò fosse possibile ai sensi della costituzione imperiale, e se vi fosse la possibilità di riattivare la costituzione stessa, che ci si rappresentava come meramente « sospesa » ⁽²¹⁵⁾, si rivelò domanda oziosa. Tale processo politico era ormai chiuso. È evidente che non solo i principi imperiali quanto anche la maggioranza dei contemporanei non riconosceva più alcuna possibilità per l'Impero. Diritti dell'uomo e del cittadino, monarchia costituzionale, stato di diritto e partecipazione politica, riforme legislative ed amministrative, nonché il superamento delle conseguenze della guerra nell'ambito dei territori erano temi di gran lunga più pressanti che non l'altamente precaria, date le circostanze, se non politicamente reazionaria, riesumazione del Sacro Romano Impero.

4. *L'agonia delle università.*

L'epilogo storico-scientifico determinato dagli eventi della Rivoluzione Francese e delle guerre napoleoniche è rappresentato dal c.d. agonia delle università verso il 1800. Riguardò circa la metà delle 40 università dell'Impero.

I motivi di tale fenomeno risiedono anzi tutto nelle università stesse. Il numero degli studenti, negli anni fra il 1740 e il 1800, era diminuito di oltre un terzo ⁽²¹⁶⁾. Già in precedenza si era parlato di chiudere alcune università. Il migliore osservatore dell'epoca, il teologo e orientalista di Gottinga Johann David Michaelis (1717-1791), già una generazione prima aveva sostenuto la necessità di chiudere le università più piccole, che rappresentavano un mero onere economico

⁽²¹⁴⁾ I testi degli atti della Confederazione renana e della deposizione della corona imperiale si trovano in A. BUSCHMANN (a cura di), *Kaiser und Reich. Klassische Texte und Dokumente zur Verfassungsgeschichte des Hl. Röm. Reichs Dt. Nation*, 1984, 650 ss., 563 ss.

⁽²¹⁵⁾ HUBER (nt. 210) 71 s. e G. WALTER, *Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und die Problematik seiner Restauration in den Jahren 1814/15*, 1980, dettagliatamente trattati da R. GRAWERT, AÖR 107 (1982) 637-640.

⁽²¹⁶⁾ MICHAELIS (nt. 4), vol. 3, 114 ss.; CHR. MEINERS, *Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten*, 2 voll. Göttingen 1801/02; F. EULENBURG, *Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart*, Leipzig 1904, 131, 165.

per i territori ⁽²¹⁷⁾. Effettivamente vi era un esubero, provocato dall'impallidire dei motivi confessionali che avevano determinato le fondazioni del XVI secolo, e dal fatto che gli istituti ormai costavano più di quanto fruttassero. Più erano piccoli meno erano in grado di concorrere con le università di maggiore importanza — Michaelis cita Francoforte sull'Oder, Lipsia, Halle, Gottinga, Marburgo e Tubinga. Svantaggi economici e lacune — ad essi connesse — sul piano scientifico delle piccole università provocavano soltanto un'accelerata diminuzione del numero degli studenti.

Altre cause risiedono nella storia dei territori. I decreti francesi di chiusura si limitavano spesso a dare realizzazione alle intenzioni già presenti nei governi territoriali, non in grado, tuttavia, di concluderle in prima persona. Ciò vale soprattutto per i territori ecclesiastici. Nei territori cattolici, a seguito dell'abolizione dell'ordine gesuita del 1773, si era creata una situazione spinosa. Inoltre l'ingrandimento degli stati centrali e l'eliminazione di 112 *Reichsstände* ad opera del decreto della deputazione imperiale del 1803 condussero alla formazione di nuove sedi politiche, e dunque anche allo spostamento o alla fondazione di nuove università (Berlino, Monaco) ⁽²¹⁸⁾.

Il problema aveva tuttavia radici ancora più profonde. Le università perdevano la loro attrattività, per la confluenza di più fattori: allo spirito dello « Sturm und Drang », della rivoluzione e del movimento romantico le università apparivano istituzioni antiquate e codine; quanto meno le Facoltà giuridiche, con la loro tradizione latina. La rottura spirituale verificatasi intorno al 1750 ⁽²¹⁹⁾ aveva

⁽²¹⁷⁾ MICHAELIS, vol. 1, 21, 23, 247 ss., 287.

⁽²¹⁸⁾ Sulla politica universitaria francese, specialmente su Coblenza (1804-1817) H. COING, *Die Französische Revolution zu Koblenz*, Festschr. F. Wieacker 1978, 195-208; E. FRANÇOIS, *Koblenz im 18. Jahrhundert. Zur Social- und Bevölkerungsstruktur einer deutschen Residenzstadt*, 1982; L. MALLMANN, *Französische Juristenausbildung im Rheinland 1794-1814. Die Rechtsschule von Koblenz*, 1987. Sul cambiamento di struttura nelle università in generale R. v. BRUCH, *Deutsche Universitäten 1734-1980*, 1988.

⁽²¹⁹⁾ Questa linea viene affermata più volte. Cfr. ad es. KLIPPEL (nt. 180), VIERHAUS (nt. 187) o C. WIEDEMANN, *Römische Staatsnation und griechische KulturNation. Zum Paradigmawechsel zwischen Gottsched und Winckelmann*, in: Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses Göttingen 1985, vol. 9, 173 ss., che inizia con la frase: « Poco dopo il 1750 si deteriorò in Germania, come è risaputo, la concezione tradizionale dell'unità dell'antichità greco-romana e si separò in due tradizioni essenzialmente contraddittorie ... ».

prodotto un'« opinione pubblica borghese » che si serviva sempre meno delle università come sedi di comunicazione, avendo ormai a disposizione riviste, società di lettura e salotti. Migliorando l'istruzione scolastica si rendeva sempre meno utile la facoltà di arti liberali come sede di istruzione generale ⁽²²⁰⁾. Infine la società preindustriale esigeva in misura sempre maggiore una specializzazione nei settori dell'economia agricola, della tecnica, della scienza finanziaria e dell'economia, che la vecchia università non era — o non era ancora — in grado di fornire. Di conseguenza nell'ultimo trentennio del XVIII secolo sorse un vivace dibattito sull'istruzione universitaria, in cui si sosteneva da alcuni la necessità di chiudere le università e sostituirla con scuole specialistiche, ma soprattutto si chiedevano riforme e rinnovamento. Pressoché unanime l'accordo sul fatto che le università erano troppe e la qualità dell'istruzione poteva solo migliorare a seguito della chiusura degli istituti non più autosufficienti.

Il fenomeno ebbe dunque inizio già prima della Rivoluzione Francese (Stoccarda nel 1784). Fecero seguito una serie di chiusure ad opera delle autorità francesi (Strasburgo nel 1792, Magonza, Colonia, Treviri, Bonn nel 1798, Helmstedt e Rinteln nel 1809) e le numerose chiusure di istituti cattolici nel quadro della secolarizzazione e della riforma territoriale, come lo spostamento dell'Università di Ingolstadt a Landshut nel 1800, nonché le chiusure di Bamberg, Dillingen e Fulda nel 1803, di Innsbruck e Salisburgo nel 1810/1811, di Erfurt nel 1816 e di Paderborn nel 1818. In genere i nuovi signori territoriali non avevano più bisogno delle vecchie università: la chiusura rappresentava dunque la possibilità più economica. La nuova articolazione territoriale e le tensioni al risparmio determinarono anche le chiusure di Altdorf nel 1809, di Francoforte sull'Oder nel 1811, di Wittenberg (di fatto nel 1813, giuridicamente nel 1816), di Duisburg e Münster nel 1818. Herborn, che chiuse la Facoltà giuridica nel 1806 e definitivamente i battenti nel 1817, ebbe fra il 1802 e il 1806 ancora due studenti di diritto, che seguivano le lezioni di un unico professore ⁽²²¹⁾. Analoga la situazione a Basilea,

⁽²²⁰⁾ R. RÜRUP, *Johann Jacob Moser. Pietismus und Reform*, 1965, 52-58 con ulteriore letteratura.

⁽²²¹⁾ G. SCHMIDT VON RHEIN, *Zur Geschichte der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Hohen Schule in Herborn*, ZRG GA 103 (1986) 263 (269).

dove, intorno al 1817 si trovavano ancora sei studenti nella Facoltà giuridica (222).

In tal modo anche per la scienza del diritto pubblico si segnava, dal punto di vista istituzionale, nel volgere di pochi anni, la fine dell'antico regime. La complessa costituzione imperiale come oggetto di studio era venuta meno, i diritti degli stati territoriali non erano oggetto di studio scientifico. Era appena iniziato l'esame, presso le università, della costituzione della Confederazione renana, che questa venne a cadere: gli autori dovettero volgersi allo studio della Confederazione tedesca. I nuovi poli universitari Heidelberg, Landshut e Berlino, nonché la persistente (nonostante la perdita della pubblicistica imperiale) Gottinga (223), fondavano il proprio fascino non più sul diritto pubblico, ma sulla scuola storica del diritto, sulla storia giuridica tedesca e sulla rinnovata scienza del diritto penale (224). Oscurati dai grandi nomi dell'epoca (Hugo, Savigny, Puchta, Thibaut, Heise, Eichhorn, Grimm, Beseler, Feuerbach, Mittermaier) i giuspubblicisti passavano in secondo piano. Heidelberg rappresentò un'eccezione, riuscendo improvvisamente, dal 1807 « grazie ad una fortunata serie di chiamate, a fondare una tradizione di diritto pubblico » (225). Con Johann Ludwig Klüber, Karl Salomo Zachariä e Robert von Mohl si gettavano le basi di un programma liberale, conservando nel contempo i legami di metodo con l'antica tradizione della pubblicistica imperiale. Il fatto che sia Klüber sia Mohl perdessero la cattedra nel « Vormärz » e che Zachariä mutasse le proprie opinioni già prima del 1849 mostra quali fossero i limiti di tale liberalismo.

(222) A. STAEHELIN, *Geschichte der Universität Basel 1632-1818*, Basel 1957, 324.

(223) R. VIERHAUS, *Göttingen im Zeitalter Napoleons*, in: *Göttinger Jahrbuch* 27 (1979) 177-188 (183 ss. sull'università).

(224) Sui penalisti di Heidelberg, in particolare MITTERMAIER, ora W. KÜPER (a cura di), *Heidelberger Strafrechtslehrer im 19. und 20. Jahrhundert*, 1986.

(225) E.I. BEKKER (a cura di), *Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert*, Festschr. z. 500-Jahrfeier der Universität, 1903 (ivi il contributo di G. JELLINEK); R. B. WEIGLE, *Die Staatsrechtslehrer an der Heidelberger Universität im 19. Jahrhundert. Lebensbilder und Forschungsbeiträge*, 1986; J. RÜCKERT, *Heidelberg um 1804, oder: die erfolgreiche Modernisierung der Jurisprudenz durch Thibaut, Savigny, Heise, Martin, Zachariä u. a.* in: F. STRACK (a cura di), *Heidelberg im säkularen Umbruch*, 1987, 83-116.

CAPITOLO VIII

LA BUONA POLIZIA

I. Introduzione. — II. Casa e corte. — III. Territorio e popolazione. — 1. Specchi dei principi e letteratura di corte del XVII secolo. — 2. Trattati di governo. — 3. Seckendorff. — 4. Formulari, ordinanze, testi giuridici. — 5. L'etica dei funzionari.

I. *Introduzione.*

Nella trattazione sinora compiuta si è concepito lo *ius publicum* del XVII e XVIII secolo dal punto di vista delle relazioni fra imperatore e ceti imperiali e dei problemi inerenti alla costituzione imperiale (*ius publicum imperii romano-germanici*), dei rapporti fra signore e ceti territoriali e delle questioni di diritto territoriale (*ius publicum territoriale*) o, più in generale, delle questioni di diritto naturale fra sovrano e sudditi (*ius publicum universale*). Di *ius publicum* si parlava anche in altro senso, diverso dal moderno « diritto dello stato », in quanto comprendente anche il diritto ecclesiastico e il diritto internazionale. Esso non corrisponde neppure al moderno concetto di diritto costituzionale, a meno che non si guardi al più ristretto concetto di costituzione del XIX secolo. Ad ogni modo un « diritto dell'Impero e della costituzione territoriale » in senso materiale, unitamente al diritto scaturito dall'insieme delle consuetudini locali dell'Impero ed alla « teoria generale dello stato » è quanto di più vicino, approssimativamente, all'uso dell'epoca dell'espressione *ius publicum*. Questo era l'oggetto degli sforzi di studiosi e insegnanti.

Per converso, la letteratura giuridica universitaria dei secoli fra il XVI e il XVIII si è interessata solo a poco a poco di quel settore che si definiva generalmente « gute Policey », ossia dell'ambito dell'attività amministrativa pratica. Esso era certo oggetto di inte-

resse letterario ⁽¹⁾, ma in quanto parte della filosofia pratica o nei piani di studio, di nuova istituzione, della cameralistica: non era invece preso in considerazione dai giuristi nelle loro facoltà. A quest'epoca non vi era né un « diritto amministrativo » né una « teoria » dello stesso.

La moderna teoria del diritto amministrativo è pertanto una disciplina recente. La sua storia inizia, se vogliamo attenerci ai luoghi comuni, poco prima della fondazione del nuovo Impero nel 1870/1871: e solo con il XX secolo si afferma un insegnamento universitario, dapprima di modeste proporzioni ⁽²⁾. Si iniziano a richiedere ai giovani laureati in giurisprudenza approfondite conoscenze di diritto amministrativo solo a partire dagli anni Trenta, e in alcuni casi solo dagli anni Cinquanta del XX secolo.

Dietro tale « ritardo » v'è una lunga storia evolutiva. L'inquadramento dell'attività amministrativa in precetti giuridico-formali è un fenomeno moderno. Esso ha per fine una maggiore razionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, il governo di essa ad opera di parlamenti dotati di potestà legislativa ed il controllo mediante una giurisdizione che ne assicuri la conformità alle leggi. Diritto amministrativo formalizzato e Stato di diritto sono dunque in rapporto di reciproca dipendenza ⁽³⁾. Lo Stato di diritto presuppone la legge del moderno parlamentarismo; senza vincoli formali lo strumentario dello Stato di diritto risulterebbe inefficace. La tutela giuridica implica il controllo sul mantenimento di determinate forme di

⁽¹⁾ Fondamentale H. MAIER, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*, 1980²; J. BRÜCKNER, *Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht. Ein Beitrag zur Geschichte der Politischen Wissenschaft in Deutschland des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts*, 1977. — Tra la letteratura di più antica data sono da rilevare G. MARCHET, *Studien über die Entwicklung der Verwaltungslehre in Deutschland von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts*, 1885 (ristampa 1966) e H.L. STOLTENBERG, *Geschichte der deutschen Gruppwissenschaft (Soziologie) mit besonderer Beachtung ihres Wortschatzes*, 1937.

⁽²⁾ W. BLEEK, *Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg*, 1972; dello stesso autore, *Die Preußische Reform: Verwaltungsqualifikation und Juristenbildung (1800-1817)*, in: *Die Verwaltung* 7 (1984) 179; M. STOLLEIS, *Verwaltungslehre und Verwaltungswissenschaft 1803-1866*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 2, 1983, 56-94 e vol. 3, 1984, 85-108.

⁽³⁾ P. BADURA, *Verwaltungsrecht im liberalen und sozialen Rechtsstaat*, 1966; dello stesso autore, *Das Verwaltungsrecht des liberalen Rechtsstaats*, 1967.

innovazione e applicazione del diritto: nulla di più e nulla di meno. È per ciò che, nel quadro delle lotte politiche per il diritto al voto e per lo Stato di diritto, si realizza verso la fine del XIX secolo anche quella concentrazione, oggetto di critica ma efficace proprio per la sua uniformità, dell'attività amministrativa nell'armamentario giuridico ⁽⁴⁾. Si colloca in questo momento la nascita del diritto amministrativo e della scienza amministrativistica in senso proprio.

Molto meno chiaro, invece, a partire da quale momento possa iniziarsi a parlare di « amministrazione ». Chi si rifà ad elementi astratti, come la divisione del lavoro, la delega, soggetta a regole, di compiti comuni a funzionari autorizzati ⁽⁵⁾, rinverrà l'amministrazione in qualunque struttura sociale o cultura storica dotata di un minimo di differenziazione. Questa nozione ampia di « amministrazione » non è atta tuttavia all'analisi di sottili mutamenti, come ad esempio il passaggio dall'amministrazione imperiale e territoriale del tardo medioevo a quella del XVI e XVII secolo. Numerosi indizi depongono nel senso che debba tracciarsi fra le due epoche una linea di demarcazione, in quanto l'incremento quantitativo di determinati fattori, nel loro insieme, conduce ad un mutamento qualitativo. Fattori di tal genere sono la « scrittura », la « scientificizzazione » e la « burocratizzazione » ⁽⁶⁾. Il trapasso all'epoca delle pubblicazioni a stampa, le riforme universitarie del XVI secolo e l'enorme incremento quantitativo delle amministrazioni territoriali sono forti indizi nel senso di un realizzarsi della cesura nel XVI secolo.

Pure, grava sulla scelta di tali fattori un che di arbitrario; in tal modo infatti si delinea un modello evolutivo che trova il suo sbocco nell'evoluto stato amministrativo contemporaneo. Tale modello presuppone l'intensificarsi progressivo della regolamentazione, la crescita più o meno lineare degli apparati amministrativi e l'analoga espansione della sfera dei rapporti soggetti all'intervento statale. Ciò

⁽⁴⁾ Particolarmente tipico O. MAYER, *Deutsches Verwaltungsrecht*, vol. 1, 1895, § 5: « Lo stato di diritto è lo stato del diritto amministrativo ben ordinato ». A questo proposito cfr. A. HUEBER, *Otto Mayer. Die 'juristische Methode' im Verwaltungsrecht*, 1982; E.V. HEYEN, *Otto Mayer. Studien zu den geistigen Grundlagen seiner Verwaltungswissenschaft*, 1981.

⁽⁵⁾ H.J. WOLFF-O. BACHOF, *Verwaltungsrecht*, I, 1974⁹, § 2, II, III.

⁽⁶⁾ P. MORAW, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1, 1983, 30 s.

è forse storicamente esatto nei risultati: occorre però non dimenticare che il moderno stato amministrativo non è l'« obiettivo » di un'evoluzione necessaria, che « doveva » esser raggiunta, ma il prodotto del concorso innegabile di elementi di impulso e di rallentamento forniti dal relativo contesto sociale: non dunque un'entità dotata di una consapevolezza propria o fondata su una legge evolutiva necessaria.

Analogamente, si pongono problemi di ordine temporale e inesattezze nel tentativo concreto di stabilire quando possa effettivamente parlarsi di « scientificizzazione »: da quale momento in poi, cioè, possa parlarsi di una « teoria dell'amministrazione » o addirittura di una « scienza dell'amministrazione ». Si tratta di termini moderni, derivati dalla ben più antica « scienza di polizia » del XVIII secolo (7). Quella « scienza di polizia » in quanto « teoria scientifica della politica interna dell'antico stato territoriale tedesco » affonda a sua volta le proprie radici nella dottrina aristotelica delle virtù individuali (etica), domestiche (economica) e collettive (politica), nelle istituzioni per principi e nella geografia politica, nei trattati sui costumi, in manuali sul matrimonio, galatei, letteratura per padri di famiglia, in trattati su commercio, finanza e tributi, agricoltura e allevamento del bestiame, caccia e pesca, medicina e politica demografica, le cui diramazioni economicamente rilevanti si riversavano, dal canto loro, nelle scienze camerali o mercantili (8).

In principio si rinvenivano solo tracce di elementi giuridici in tali generi letterari: essi variano nel significato e spesso non sono altro che riflessi non originali della scienza giuridica dell'epoca. Le questioni giuridiche non sono evidentemente rilevanti: se ne tratta, se vi capita il discorso, qualora siano di utilità per il padre di famiglia, l'agricoltore, il commerciante, il funzionario o il signore territoriale. Non sono dunque fini a se stesse sul piano scientifico.

L'osservatore moderno, aduso alla specializzazione delle discipline, si impelaga facilmente in analisi anacronistiche, qualora cerchi in tali accenni dei « precedenti » per formazioni moderne e dei

(7) MAIER (nt. 1) 1.

(8) MAIER (nt. 1) 166 con ulteriore letteratura; P. KOSLOWSKI, *Haus und Geld. Zur aristotelischen Unterscheidung von Politik, Ökonomie und Chrematistik*, in: *Philos. Jahrb.* 86, 1979, 60.

collegamenti, ove ve ne siano. Per gli autori del XVI e del XVII secolo era ovvio concepire le conoscenze necessarie alla conduzione « di una intera casa » come modello in scala delle conoscenze necessarie a un « politicus » o a un principe. Etica, economia e politica non si insegnavano semplicemente in successione: esse rappresentavano un climax necessario dall'individuo alla casa alla *polis*. L'autore dei regolamenti cittadini, in cui si affrontavano l'uno accanto all'altro prezzi e mercati, artigianato, rischi di incendio e di inondazione, difesa, usanze e costumi, partiva dal presupposto dell'unitarietà di tali discipline; non si concepiva una separazione fra pubblico e privato. Così ad esempio il giurista, arcidiacono di Würzburg e canonico di il Bamberg e Eichstädt, Albrecht von Eyb (1420-1475), dedicava il suo « manualetto matrimoniale » del 1472 alla città di Norimberga « *a lode, onore e potenziamento del suo governo e della sua polizia* » ⁽⁹⁾.

Analoga unitarietà interna presuppongono gli autori delle vaste ordinanze di polizia imperiale e delle corrispondenti ordinanze territoriali nel XVI e XVII secolo ⁽¹⁰⁾. Le ammonizioni presenti negli Specchi dei principi e nei manuali di governo, nei libri sul « cortigiano sagace » e sul « buon funzionario », nei trattati di *prudencia regnativa*, nella letteratura per padri di famiglia e nei manuali di « politica » hanno a comune denominatore la convinzione che un'esistenza virtuosa nel proprio ceto e nel proprio ambito domestico, in quanto singolo, in quanto parte della comunità domestica e in quanto membro della collettività presupponesse analoghe qualità.

Problemi e nozioni giuridiche, in tale contesto, rivestono un ruolo gregario. Solo laddove le norme etiche, economiche e politiche si trasformano, per tramite dell'autorità cittadina o territoriale, in precetti concreti, laddove si risveglia un impulso legislativo e una volontà concreta impone sanzioni, emergono giuristi all'interno di consigli e cancellerie, rivestono di una forma armonica il precetto di « polizia » e costruiscono corrispondenti meccanismi di sanzione e reazione. Divengono responsabili anche del ripetutamente citato

⁽⁹⁾ Citato secondo l'edizione di Augsburg 1474 b. JOH. BAEMLER, fol. 1. — Erroneamente « 1572 » in MAIER (nt. 1) 97.

⁽¹⁰⁾ G. K. SCHMELZEISEN, *Polizeiordnungen und Privatrecht*, 1955; R. SCHULZE, *Policey und Gesetzgebungslehre im 18. Jahrhundert*, 1982.

« disciplinamento sociale » dell'età moderna. Gerhard Oestreich ha sintetizzato tali fenomeni nel modo seguente: « Burocratismo, militarismo e mercantilismo, funzioni statali di tipo civile, militare ed economico costituiscono analoghe forme di disciplinamento sociale nei campi dell'amministrazione, della scienza militare e dell'economia. Ministri civili e funzionari, ufficiali e soldati, imprenditori economici e artigiani, e per finire i sudditi nel loro insieme, sono addestrati nel loro lavoro e nella loro condotta. L'evolversi della libertà veteroaristocratica, regionalmente delimitata, verso un moderno ordinamento politico, il passaggio da forme di signoria feudale medievale alla statualità premoderna presupponeva l'introduzione di regole e di forme, connesse con quelle del nuovo Stato, e spesso anche delle chiese parte di esso, con quelle degli eserciti organizzati e dell'economia di Stato » (11). Sono le stesse idee sviluppate anche da Max Weber e confermate, sul piano della storia della cultura, da Norbert Elias (12).

La formazione e regolamentazione di un apparato sovrano era essa stessa il presupposto per tali fenomeni. Amministrazione e funzionari ne furono dunque le prime vittime. I primi regolamenti di cancelleria e amministrazione, che si andarono poi trasformando, sino alla fine del XVIII secolo, in complicati apparati normativi (13), rientrano fra i mezzi di tale regolamentazione, così come la disciplina degli impieghi e i diversi strumenti pedagogici e giuridici volti all'ottenimento e alla conservazione delle « virtù dei funzionari ».

Il campo, così approssimativamente tratteggiato, definito, in un misto di aristotelismo tradizionale e di mentalità sistematrice dello stato moderno, con la formula *gute Policey* (= buona polizia), non è, fra il XVI ed il XVIII secolo, un settore dello *ius publicum*, e neppure della scienza giuridica in generale. In quanto tale esso va ben oltre gli orizzonti della presente ricerca. E pure, accanto alla *iurisdictio*, è settore centrale di esercizio della sovranità statale. Lo stato moderno nasce soprattutto ad opera dell'amministrazione. Dal

(11) G. OESTREICH, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, 1969, 191; cfr. a questo proposito ora W. SCHULZE, *ZHF* 1987, 265.

(12) M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 5ª ed. (edizione scolastica) 1972; N. ELIAS, *Über den Prozeß der Zivilisation*, 7ª ed. 1980.

(13) D. WILLOWEIT, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1, 1983, 132 ss., 292 ss.

punto di vista storico se ne diramano l'economia nazionale e la statistica, la scienza delle finanze e la politica sociale, la teoria dell'amministrazione e la scienza del diritto amministrativo. Il tentativo, nel XVIII e nel XIX secolo, di riunire tali discipline sotto la dicitura di « scienze generali dello Stato », è stato paradossalmente appunto il segnale che la specializzazione dei saperi era ormai eccessivamente progredita perché fosse possibile tornare indietro (14).

II. Casa e corte.

Lo scrupolo del governante verso una buona amministrazione della collettività prende le mosse, nella prima età moderna, dall'unità sociale più piccola, la famiglia. La famiglia, o meglio, l'« insieme domestico » da essa rappresentato, è, originariamente, secondo Aristotele e tutti gli autori di « politiche » che a lui si rifanno, una collettività sociale (15). Tutte le teorie del « bene vivere » e della *prudencia civilis* dovevano partire da tale cellula fondamentale.

Con l'invenzione della stampa ebbe la stura una serie di manuali matrimoniali o istituzioni matrimoniali, in cui si parlava dell'origine divina del matrimonio, del matrimonio giusto e della vita coniugale virtuosa, e se ne enucleavano le regole. Essa si estende dal *Manualetto matrimoniale* di Albrecht von Eyb (1472) al *Sermone sullo stato coniugale* (1519) e al *Della vita matrimoniale* di Lutero (1522), alle *Istituzioni matrimoniali* di Cyriacus Spangenberg (1561), il *Trattato sulla vita matrimoniale* di Johann Fischart (1578), le *Istituzioni matrimoniali* di Nikolaus Selnecker (1589) (16) e l'*Ammi-*

(14) V. HENTSCHEL, *Die Staatswissenschaften an den deutschen Universitäten im 18. und frühen 19. Jahrhundert*, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 1 (1978) 181.

(15) Fondamentale riprendendo l'espressione di W.H. RIEHL, O. BRUNNER, *Das 'ganze Haus' und die alteuropäische 'Ökonomik'*, in: *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, 1968², 103; K. KROSCHELL, *Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht. Ein methodischer Versuch*, 1968.

(16) A. v. EYB, *Das Ehebüchlein*, Nürnberg 1472; M. LUTHER, *Sermon von dem ehelichen Stand*, 1519 (Weimarer Ausg. vol II); dello stesso autore, *Vom ehelichen Leben*, 1522 (Weimarer Ausg. vol. X); ERASMUS SARCERIUS, *Ein Buch vom heiligen Ehestande*, Leipzig 1553; C. SPANGENBERG, *Ehespiegel ... sibentzig Braut predigten*, Straßburg 1561 (2^a ed. 1563); J. FISCHART, *Das philosophisch Ehzuchtbüchlein*, Straßburg 1578 (in: J.

nistrazione domestica di Aegidius Albertinus (1601/02). Detti trattati teologico-morali erano di complemento al fondamentale rinnovamento del diritto e della giurisdizione matrimoniale nell'età della Riforma (17). Le norme in essi contenute si fecero, dalla metà del XVI secolo, più rigide e anguste, in sintonia con la crescente confessionalizzazione e con la formazione dell'ortodossia peculiare a ciascuna confessione. Resta il dubbio se sia possibile interpretarli come tentativi di stabilizzare un ordine sociale che minacciava di uscire dal seminato (18). Ad ogni modo i regolamenti sul vestiario, le norme sul lusso, le regole relative al gioco, al bere, a giuramenti e bestemmie, e i corrispondenti « galatei » e manuali di buone maniere vanno tutti in direzione di un « disciplinamento sociale ». Da rilevare, in tutti i trattatelli del genere, il cumularsi degli argomenti, che lascia pensare a una domanda in incremento. Se tale « domanda » dipendesse effettivamente da un aumento del lusso, del vizio del bere, del gioco, dello spergiuro, delle bestemmie e della « villania », o se non sia motivata piuttosto da accresciute sensibilità e senso di colpa, è problema aperto. Le ricerche di Norbert Elias mostrano che vi fu un tale aumento di sensibilità, e che la società reagì con una maggiore severità e/o un maggior numero di norme. In tale campo teologi e moralisti prepararono il terreno, stabilendo regole « sociali » destinate poi a venir tramutate in norme giuridiche dalle autorità ecclesiastiche e laiche.

Se si passa dal matrimonio alla « casa », si cambia genere letterario, passando dalla c.d. « letteratura per padri di famiglia

KÜRSCHNER, a cura di, Dt. National-Litteratur vol. 18, 1894, III); N. SELNECKER, *Ehespiegell*, Eisleben 1589; dello stesso autore, *Speculum coniugale et politicum. Ehe und Regenten Spiegel, Darinne Christliche lere/Erstlich vom heiligen Ehestand ... Item vom Ehescheiden ... Zum andern/ Vom Ampt der Eltlichen Obrigkeit/ vnd der Unterthanen*, Eisleben 1600.

(17) R. KIRSTEIN, *Die Entwicklung der Sponsalienlehre und der Lehre vom Eheschluß in der deutschen protestantischen Eherechtslehre bis zu J.H. Böhmmer*, 1966; D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit*, 1967, 104 ss.; H. DIETERICH, *Das protestantische Eherecht in Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts*, 1970.

(18) M. STOLLEIS, *Luxusverbote*, HRG III (1984), 119-122; dello stesso autore, *Pecunia Nervus Rerum*, 1983, 9 ss.; dello stesso autore (a cura di), *Jus potandi oder Zech-Recht* (1616), 3^a ed. 1985.

(*Hausväterliteratur*) »⁽¹⁹⁾, che forma una « serie di trattati pratici unitaria dal punto di vista della tipologia letteraria, dal XVI secolo sino al tardo XVIII secolo »⁽²⁰⁾. Il modello fondamentale è l'Economia aristotelica, la conoscenza di tutto il necessario all'oculata amministrazione della casa⁽²¹⁾. La conduzione spetta all'uomo, al « padre di famiglia »⁽²²⁾; infatti — è la visuale corrente all'epoca — « l'economia è una monarchia »⁽²³⁾. Il padre di famiglia era in cima alla piccola piramide del potere domestico, che si snodava alla luce di accurate distinzioni interne secondo età e sesso, mentre lo stesso padre di famiglia si inseriva a sua volta in un sistema piramidale di rapporti nei confronti del 'padre' territoriale, costui a sua volta in quelli dell'imperatore, e tutti verso Dio padre⁽²⁴⁾.

Variegato il contenuto di questi libri. Jutta Brückner li ha

(19) G. SCHRÖDER-LEMBKE, *Die Hausväterliteratur als agrargeschichtliche Quelle*, Zeitschr. f. Agrargesch. u. Agrarsoziologie 1/2 (1953/54); J. HOFFMANN, *Die 'Hausväterliteratur' und die 'Predigten über den christlichen Hausstand'. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehre von Haus und Bildung für das häusliche Leben im 16., 17. und 18. Jahrhundert*, 1959; S. KRÜGER, *Zum Verständnis der Oeconomia Konrads von Megenberg. Griechische Ursprünge der spätmittelalterlichen Lehre vom Haus*, Dt. Archiv f. Gesch. d. Mittelalters 20 (1964) 475 ss.; F. WAGNER, *Das Bild der frühen Ökonomik*, 1969; BRÜCKNER (nt. 1) 51 ss.; G. FRÜHSORGE, *Die Begründung der 'väterlichen Gesellschaft' in der europäischen oeconomia christiana. Zur Rolle des Vaters in der 'Hausväterliteratur' des 16 bis 18. Jahrhunderts in Deutschland*, in: H. TELLENBACH (a cura di), *Das Vaterbild im Abendland*, I, 1978; dello stesso autore, *Herkommen und Wegegeben. Tradition und Krise des 'ganzen Hauses'* (tesi di abilitazione non pubblicata, Heidelberg); W.H. KRAUTH, *Wirtschaftsstruktur und Semantik. Wissenssoziologische Studien zum wirtschaftlichen Denken in Deutschland zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert*, 1984.

(20) M. SYROCKI, *Die deutsche Literatur des Barock*, 1979, 101.

(21) ARISTOTELE, *Politica*, primo libro (1253 b).

(22) J. TRIER, *Vater. Versuch einer Etymologie*, ZRG GA 65 (1947) 232.

(23) BRÜCKNER (nt. 1), 54. Questo chiaramente non esclude la dettagliata trattazione delle 'madi di casa', così in W.H. VON HOHBERG (nt. 26) nel libro III.

(24) E. SKARD, *Pater Patriae. Zum Ursprung einer religiös-politischen Idee*, in: Festschrift til Halvdan Koht, Oslo 1933, 70; A. ALFÖLDI, *Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken*, 1971; P. MÜNCH, *Die « Obrigkeit im Vaterstand » — Zu Definition und Kritik des « Landesvaters » während der Frühen Neuzeit*, in: Daphnis 11 (1982) 36 f.; G. FRÜHSORGE, *Oeconomia des Hofes. Zur politischen Funktion der Vaterrolle des Fürsten im Oeconomus prudens et legalis des Franz Philipp Florinus*, in: Daphnis 11 (1982) 41-48; B.A. SØRENSEN, *Die Vater-Herrschaft in der frühaufklärerischen Literatur*, in: W. BARNER (a cura di), *Tradition — Norm — Innovation. Soziales und literarisches Traditionsverhalten in Deutschland*, 1988.

descritti in modo incisivo: « Essi trattano delle riflessioni da farsi al momento dell'acquisto o dell'affitto di un terreno, della costruzione della casa, dei compiti religiosi del padre di famiglia, del rapporto tra padre e madre di famiglia, del loro rapporto con i bambini e il personale, delle loro virtù e vizi domestici, delle relazioni con amici, vicini e poveri, di regole di economia e di meteorologia. Forniscono un calendario lavorativo, tessono le lodi della vita agreste, si occupano delle tecniche dei diversi campi di attività economica, dell'igiene e della medicina domestica, di gravidanze, parti e puerperio, della cura di neonati e infanti. Accanto a tali precetti si trova, in diversa ampiezza a seconda dell'opera, un cumulo di materiale necessario alle conoscenze del padre di famiglia, come l'insegnamento delle tecniche industriali che possono realizzarsi in ambito domestico (cottura di mattoni e di calce, cava di pietre), lettura dei sogni e astrologia, raccomandazioni per la contabilità domestica, formulari per lettere, argomenti di diritto e cenni a 'rarietà' o 'curiosità'. E tale ammasso di materiale appariva spesso nello stesso intricato disordine in cui è stato appena descritto » (25). Esempio è l'articolazione delle materie presso Florinus: si tratta separatamente del padre di famiglia e del reggente. Nella prima parte si tratta di matrimonio ed educazione dei figli per poi passare alla costruzione della casa; da qui si passa all'agricoltura e alla botanica, al giardinaggio, alla viticoltura, alla silvicoltura, all'allevamento di cavalli e bestiame, a quello di pollame, alla sericoltura, alla produzione di miele e cera, alla piscicoltura, alla panificazione e alla fabbricazione della birra, per concludere con anatomia, malattie, farmacia domestica e un manuale di cucina.

Nella seconda parte, dedicata alla costruzione statale del vivere civile, è delineata una compiuta teoria dei doveri del principe, nonché un modello della corte principesca, con uffici e cerimoniale. Segue, come momento culminante, l'« arte di governo »: si va dall'educazione del principe, attraverso regalie, diritto feudale e imperiale, allo stato territoriale (ceti, diritto feudale, consiglio, cancelleria, archivio, disciplina militare, disciplina ecclesiastica, scienza delle finanze). Infine, con ampia digressione, si passa ad architettura e giardini, tessitura e caccia, con corredo di splendide illustrazioni.

(25) BRÜCKNER (nt. 1) 53.

Non per mera curiosità antiquaria si citano le opere di Justus Menius, Johann Mathesius, Cyriacus Spangenberg, Abraham von Thumbshirn, Konrad Heresbach, Georg Albrecht, nonché gli eccezionali lavori di Johann Coler, Wolf Helmhard von Hohberg e Franz Philipp Florinus ⁽²⁶⁾: gli insegnamenti in esse contenuti offrono in scala l'insieme delle conoscenze che si ritenevano essenziali anche ai fini dell'amministrazione di un intero territorio. Nella misura in cui i mezzi finanziari per il mantenimento di una corte e l'amministrazione territoriale provenivano dalle rendite del patrimonio del principe, l'analogia fra padre di famiglia e padre territoriale non era relativa solo alla titolarità dei poteri sovrani, ma anche all'attività economica. La letteratura del XVI secolo raccomandava a entrambi di tenere ordine nel proprio patrimonio, di agire oculatamente e di non sfruttare le persone soggette al loro controllo. Economia statale e privata, come ha giustamente osservato Fritz Hartung, erano « in stretta mescolanza fra loro, come si può evincere a tratti anche negli elenchi dei funzionari amministrativi e di corte, che enumerano 'marescialli, cancellieri, tesorieri, maggiordomi, economisti, stallieri e altri'. In particolare emerge l'economia privata. Le finanze del

(26) L.B. ALBERTI, *Della famiglia*, 1434 (Vom Hauswesen, introduzione di F. SCHALK, Zürich 1962, 250); J. MENIUS (1499-1558), *Oeconomia christiana, das ist von Christlicher Haushaltung*, Wittenberg 1529 (1543); J. MATHESIUS, *Oeconomia oder Bericht vom Christlichen Hauswesen*, Wittenberg 1564; C. SPANGENBERG, *Geistlichen Wirtschaft oder Christliches Wolleben*, 1562; A. v. THUMBSHIRN (1535-1593), *Oeconomia Oder Nothwendiger Unterricht und Anleitung wie eine ganze Hauss-Haltung Am nützlichsten und besten ... kann angestellet werden. Jezo erstlich in Druck verordnet ... durch Casparum Iugeliūm*, Leipzig 1616 (1677); K. HERESBACH, *Rei rusticae libri quattuor*, Köln 1570 (su di lui C. BEUTLER-F. IRSIGLER, in: *Rheinische Lebensbilder*, a cura di B. POLL, vol. 8, 1980, 81-104); G. ALBRECHT, *Hierarchia Oeconomica: Das ist/ Der Hauss-Stand ...*, Nördlingen 1649; DE GLEN, *Oeconomia Christiana, Das ist Volkomme Christliche Haushaltung*, Köln 1641; J. COLER, *Oeconomia oder Haussbuch*, I-V, Wittenberg 1593-1599 (diverse edizioni fino al 1711); dello stesso autore, *Oeconomia ruralis et domestica*, 6 parti, Wittenberg 1591-1601; W.H. v. HOHBERG, *Georgica curiosa. Das ist umständlicher Bericht und klarer Unterricht von dem Adelichen Land- und Feld-Leben* I, II, Nürnberg 1682 (2a. ed. 1687. — A questo proposito O. BRUNNER, *Adliges Landleben und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf Helmbards von Hohberg 1612-1688*, Salzburg 1949); F.P.H. FLORINUS, *Oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner Kluger und Rechtsverständiger Haus-Vatter*, Nürnberg 1702; dello stesso autore, *Großer Herren Stands und Adelicher Haus-Vatter*, Nürnberg 1719 (unito in 2 parti Frankfurt e Leipzig 1722. — A questo proposito G. FRÜHSORGE, nt. 24).

principe poggiavano soprattutto sulla proprietà terriera e sul tesoro » (27) ... « Non si trattava di uno stato vero e proprio, ma in parte di stato, in parte di amministrazione patrimoniale su più ampia scala » (28).

L'economia aristotelica, nella forma assunta nella tradizione scolastica medievale, si ispirava ai numerosi modelli italiani, francesi e inglesi di tipo cristianizzato, ampliandoli mediante l'aggiunta delle conoscenze economiche, tecniche e mediche del tempo (29). Per il passaggio all'ambito più ampio del territorio la distanza era breve: tali libri divennero introduzioni all'attività amministrativa. Dalla buona amministrazione domestica si formò la « gute Policy » dell'amministrazione territoriale, con analogo confuso ammassarsi di materiali. In special modo l'ampio lavoro di Wolf Helmhard von Hohberg offre, con la propria ricchezza di dati in tema di viticoltura, giardinaggio, rifornimento idrico e attività mineraria spunti per determinati campi di azione dell'amministrazione territoriale. La sua opera rappresentò in certo qual modo un bacino enciclopedico per le varie scienze ed arti, prima che l'aumento della specializzazione dei saperi provocasse il diramarsi delle varie discipline in tecniche, economiche, mediche, naturali, politiche e giuridiche (30). Già l'ultima grande opera della letteratura per padri di famiglia, quella di Florinus (31), separa il materiale economico dal giuridico. Il consulente giuridico di Nördling Johann Christoph Donauer affiancava alle materie economiche distinte annotazioni giuridiche, che si andarono poi accrescendo, nella seconda parte dell'opera, dedicata allo stato (seconda parte, primo libro), fino a formare un manuale sistematico del diritto dell'impero, e soprattutto dei territori.

(27) F. HARTUNG, *Der deutsche Territorialstaat des 16. und 17. Jahrhunderts nach den fürstlichen Testamenten*, in: dello stesso autore, *Volk und Staat in der deutschen Geschichte*, 1940, 140.

(28) HARTUNG (nt. 27) 109.

(29) Cfr. ad es. K. KRÖGER, *Das Vermessungswesen im Spiegel der Hausväterliteratur*, 1986 con importanti riferimenti al diritto di vicinato, diritto delle acque e ai fondamenti giuridici e alle consuetudini giuridiche dell'agrimensura dell'epoca.

(30) In qualità di trattato specialistico ad es. G.CH. LEISER, *Jus Georgicum, sive Tractatus de Praediis, von Land-Güthern, in quo universum jus praediorum cum eorum constitutione, differentia et pertinentiis ex jure gentium, romano, feudali et usu moderno illustratum*, 2^a ed. Leipzig e Frankfurt 1713.

(31) Vedi sopra nt. 26.

La letteratura per padri di famiglia è dunque, dal punto di vista storico, al crocevia di più indirizzi: poiché padre e madre di famiglia valevano come modelli in piccolo di padre e madre territoriale, sussistono intensi legami con i manuali di educazione e degli Specchi dei principi; contenendo essi informazioni materiali sulla « buona amministrazione », v'è affinità con i trattati di buon governo del genere della *prudencia regnativa*; se il loro baricentro poggia sull'economia, essi trovano continuazione nella letteratura cameralistica e mercantilistica, o nelle opere specialistiche dedicate all'agricoltura e all'economia forestale ⁽³²⁾; se l'accento è posto sulle questioni di diritto, essi rappresentano i primi modelli dei successivi trattati di diritto amministrativo.

III. Territorio e popolazione.

1. Specchi dei principi e letteratura di corte del XVII secolo.

Gli Specchi dei principi, già menzionati a proposito delle 'politiche', devono esser nuovamente analizzati in questa sede. Essi contenevano infatti non solo dottrine personalizzate in tema di politica, ammonimenti teologici, morali e pedagogici per il principe e l'educazione dei suoi figli, ma anche numerosi spunti informativi sulle regole di comportamento nell'amministrazione.

Se si annoverano nel genere tutti gli scritti che si rivolgono a un principe (anche senza apostrofarlo in prima persona), e gli propongono il modello del *bonus princeps*, esso si rivela estremamente ricco, andando dai ridotti trattatelli politico-morali alle opere più ponderose. Interessante la linea evolutiva nel tempo: dapprima, all'inizio del XV e nel primo XVI secolo dominano le brevi ed eleganti istituzioni per principi, in stile umanistico, in cui si continua la trattazione medievale, rivestendola dei nuovi panni di citazioni

⁽³²⁾ O. BRUNNER, *Johann Joachim Bechers Entwurf einer 'Oeconomia ruralis et domestica'*, Sitzungsber. d. österr. Akademie der Wissensch. 226/3, Wien 1951; J. GARBER, *Spätaufklärerischer Konstitutionalismus und ökonomischer Frühliberalismus. Das Staats- und Industriebürgergesetz der postabsolutistischen Staats-Kameral- und Polizeiwissenschaft* (Chr. D. Voss), in: *Revolution und Demokratie in Geschichte und Litteratur*, a cura di J. SCHOEPS e I. GEISS, 1979, 67; FRÜHSORGE (nt. 24) sul passaggio della letteratura sui padri di famiglia alla cameralistica.

classiche, mentre sono in secondo piano le opinioni teologiche. Sotto l'influsso del processo di confessionalizzazione e a seguito dell'inasprimento dei conflitti religiosi, la teologia, a partire dalla metà del XVI secolo, riacquista un ruolo primario ⁽³³⁾. Evidenti le intenzioni: il principe doveva esser saldamente vincolato al contesto della propria religione, e già da bambino influenzato in modo da rendere impossibile una successiva conversione ⁽³⁴⁾. Erano infatti dolorosamente presenti intorno al 1600 taluni esempi di conversioni, aspramente criticate, come ovvio, dal punto di vista teologico e politico. Accanto ad esse apparivano anche istituzioni per principi che sfumavano il più possibile le questioni religiose, proprio a causa dei conflitti in corso, per evitare di prendere partito.

Più rilevante però dell'intensificazione o dell'aggiramento della teologia è il moltiplicarsi delle informazioni pratiche per l'amministrazione territoriale. Mentre da principio si consigliava semplicemente al principe di procurarsi consiglieri avveduti ⁽³⁵⁾, in seguito si passò a descrivere il consigliere ideale, per conoscenze specifiche e requisiti, a polemizzare contro l'economia dei privilegi, contro parassiti e adulatori nelle corti, ed a formulare proposte per introdurre il principio del massimo rendimento. Esperienza ed età, modestia, diligenza e abilità nelle trattative erano ritenute caratteristiche essenziali per i consiglieri. Tipico della separazione fra istituzioni per principi e insegnamenti amministrativi è il secondo libro del *De educandis erudiendisque principum liberis ... deque republica Christiana administranda* di Conrad Heresbach (1570), ricco di dati concreti sull'amministrazione ⁽³⁶⁾.

Nel transito dagli Specchi dei principi del XVI a quelli del XVII secolo si verificò un mutamento formale. Il materiale, nel frattempo

⁽³³⁾ B. SINGER, *Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, 1981 con ulteriore letteratura. Sugli specchi dei principi più importanti vedi sopra p. 103 s., nt. 167-181.

⁽³⁴⁾ S. SKALWEIT, *Das Herrscherbild des 17. Jahrhunderts*, HZ 184 (1957) 65-80.

⁽³⁵⁾ M. STOLLEIS, *Grundzüge der Beamtenethik 1550-1650*, in: *Die Verwaltung* 13 (1980) 447 con ulteriore letteratura. — Sulla scelta degli educatori vedi i contributi di M. v. KATTE, N. HAMMERSTEIN e L. BOEHM (vedi sopra p. 105, nt. 183) e L. FERTIG, *Die Hofmeister. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehrerstandes und der bürgerlichen Intelligenz*, 1979.

⁽³⁶⁾ A questo proposito vedi SINGER (nt. 33).

— in sintonia con l'espansione di fatto dell'amministrazione nei territori —, era talmente cresciuto da renderne sempre più complessa la trattazione nel vecchio contenitore del manuale per principi. Ciò condusse alla nascita di nuovi generi.

Accanto agli Specchi dei principi, che si perpetuano sino al XVIII secolo ⁽³⁷⁾, per allontanarsi solo con la svolta antiassolutistica del tardo Illuminismo dal cammino di una morale unitaria per principi, si fa strada la diramazione che va sotto il nome di letteratura borghese di corte. Parallelamente all'affermazione politica dei principati nel XVI e XVII secolo fiorisce la « critica di corte » ⁽³⁸⁾. Si sconsiglia ai saggi e ai devoti di cercare un ufficio a corte: « la strada della corte è la strada per l'inferno », e « le minestre di corte hanno un buon sapore / ma finiscono sempre in terrore » ⁽³⁹⁾. Racconti e prediche, istituzioni di corte in rima, romanzi sulla vita di corte e spettacoli ammonivano di guardarsi dalle apparenze della corte, dalle sue tentazioni, dalla amoralità e in particolare dall'imprevedibilità politica di essa. Da un lato si stigmatizzava la boria dei nobili, per giustificarne dall'altro i privilegi ⁽⁴⁰⁾. Al di là di tali schermaglie si annidano lotte per il primato a corte e timori di decadenza della piccola nobiltà, che si vede insidiata da borghesi qualificati. I due gruppi vivevano dunque in un'atmosfera di insicurezza, di concorrenza e di diffidenza reciproca. Laddove tutto dipendeva dal capriccio del principe erano inevitabili cambiamenti improvvisi. Ove la letteratura non sconsigliasse in assoluto di astenersi dalle corti — *procul a Jove procul a fulve* —, essa forniva consigli su come conservare la propria integrità morale e al tempo

⁽³⁷⁾ Bibliografia in SINGER (nt. 33), 158 ss.

⁽³⁸⁾ V. SINEMUS, *Poetik und Rhetorik im frühmodernen deutschen Staat. Sozialgeschichtliche Bedingungen des Normenwandels im 17. Jahrhundert*, 1978; E.-P. WIECKENBERG, *Herrscherlob und Hofkritik bei Friedrich von Logau*, in: *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert*, 1981, 67-74 (70 ss.).

⁽³⁹⁾ H. KIESEL, « *Bei Hof, Bei Höll* », *Untersuchungen zur literarischen Hofkritik von Sebastian Brant bis Friedrich Schiller*, 1979; B. WUNDER, *Hof und Verwaltung im 17. Jahrhundert*, *Daphnis* 11 (1982) 5 s.

⁽⁴⁰⁾ K. BLECK-J. GARBER, *NOBILITAS. Standes- und Privilegienlegitimation in deutschen Adelstheorien des 16. und 17. Jahrhunderts*, in: *Daphnis* 11 (1982) 49-114.

stesso soddisfare le esigenze di corte (41). Ne derivò la creazione di una determinata tipologia di cortigiano (*Aulicus*). Costui doveva essere esperto e poliglotta, conoscitore del suo paese e del resto d'Europa, e in particolare delle corti straniere, fedele ai principi e flessibile, devoto al principe, senza ridursi a schiavo (42); insomma il modello del diplomatico — identico a quello che emergeva contemporaneamente in una con l'affermarsi del diritto delle genti — quale perfetto funzionario dell'amministrazione (43).

I libri più importanti di questo genere, cui è possibile dedicare solo un cenno, sono l'*Aulicus politicus* di Duri de Pascalos (= Eberhard von Weyhe, 1553-1629) (44), e l'*Aulicus* di Hippolitus à Collibus (1561-1612) (45). Per quanto distanti fra loro nell'impianto (una raccolta di massime quella di Weyhe, un trattato scientifico tardoumanistico quella di Colli) il tipo di cortigiano ad esse presente è lo stesso. Entrambi gli autori rifiutano la critica morale di principio della vita di corte: sono ben consapevoli che essa è la culla delle più importanti decisioni politiche e che sarebbe irrealistico chiudere gli occhi dinanzi a tale dato. Entrambi consigliano una linea intermedia

(41) R.A. MÜLLER, *Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische Pädagogik*, HZ 240 (1985) 571-597 con ulteriore letteratura.

(42) Cfr. ad es. HENRICUS PETREUS HERDESIANUS, *Aulica vita et opposita huic vita privata*, Frankfurt 1578; NICOLAS FARET, *L'honneste homme. Das ist: Der Ehrliebende Welt/ Mann/ Oder Die von vielen Leuten gesuchte schöne Kunst/ wie einer an großer Herren Höfen durch besondere Tugenden und geschicktes Wohlverhalten gegen männlichen sich beliebt und belobet machen könne*, Leipzig 1647; ADAM SAMUEL FREYSTEIN, *Consiliarius ex Tacito formatur*, Frankfurt 1653; DU REFUGE, *Kluger Hofmann: Das ist/ Nachsinnige Vorstellung deß untadelichen Hoflebens ...* Frankfurt 1655; MICHAEL MAYER, *Hoffschul/ wie man junge vom Adel aufferziehen/ unnd dann sich selbige Cavaliers zu Hoff und in dem Krieg/ in all jhrem Thun und Leben verhalten sollen*, Augsburg 1659; A. FRITSCH, *Aulicus peccans*, Osterrode 1682.

(43) R. VIERHAUS, *Höfe und höfische Gesellschaft in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert*, in: *Kultur und Gesellschaft in Deutschland von der Reformation bis zur Gegenwart*, Kopenhagen-München 1981, 36-56 con ulteriore letteratura.

(44) E. v. WEYHE, *Aulicus politicus, diversis regulis, praeceptisque ...*, Hanua 1596 (Rostock 1597, Frankfurt 1615, Wolfenbüttel 1622).

(45) H.A. COLLIBUS, *Palatinus sive Aulicus*, Hanau 1595; anche in *Opera omnia*, a cura di MARTIN NEURATH, Frankfurt 1670. A questo proposito K. CONERMANN, *Hippolitus à Collibus. Zur Ars politica et aulica im Heidelberger Gelehrtenkreis*, in: *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert*, vol. 3, 1981, 693-700.

fra morale e politica, fornendo un catalogo di requisiti e regole di comportamento, con cui è possibile avere successo a corte.

Dal circolo più ristretto della politica assolutistica, la famiglia del principe, emerge nel XVII e nel XVIII secolo il genere dei *testamenti dei principi* (46). Sono redatti dal principe (e sporadicamente da talune principesse) per i suoi successori, nel periodo di reggenza, o, nel caso di Richelieu, da un uomo di governo. Di regola non sono indirizzati al pubblico, in quanto contengono consigli politici e l'eredità del più vecchio al più giovane. I testamenti dei principi sono fonti di primaria importanza per la storia politica. in modo particolare per decifrare le intenzioni dei governanti, ma rivestono un'utilità solo di secondo piano per la storia dell'amministrazione (47). Pure, nel contesto in esame, hanno rilievo, in quanto mostrano il diversificarsi dei generi letterari con il modificarsi della situazione politica agli inizi del XVII secolo: la materia riservata, gli *Arcana*, è trattata nell'ambito dei testamenti dei principi, non destinati alla pubblicazione, mentre le informazioni pratiche necessarie ai funzionari amministrativi sono elaborate in modo politicamente neutrale nei trattati sull'amministrazione. Accanto ad essi i tradizionali Specchi dei principi adempiono alla loro specifica funzione pedagogica dell'educazione del principe, o affidano i loro autori al favore del principe, mentre la « letteratura di corte », con toni critici o moralistici, si volge ad un più vasto pubblico, ma in particolare ai cortigiani stessi.

I generi si vanno dunque specializzando a seconda dei destinatari e degli specifici interessi teologico-morali, umanistico-filologici o politici degli autori. Le diverse esigenze di principi e regnanti, cortigiani e funzionari « produssero » letterature differenti.

(46) HARTUNG (nt. 27); J. ENGELFRIED, *Der deutsche Fürstenstand des 16. und 17. Jahrhunderts im Spiegel seiner Testamente*, Diss. Tübingen 1961; R. DIETRICH (a cura di), *Politische Testamente der Hohenzollern*, 1981; H. DUCHHARDT, *Das Politische Testament als Verfassungsäquivalent*, in: *Der Staat* 25 (1986) 600-607; dello stesso autore (a cura di), *Politische Testamente und andere Quellen zum Fürstenethos der Frühen Neuzeit*, 1987.

(47) Così i testamenti della duchessa ELISABETH VON BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG con la sua descrizione dettagliata dell'amministrazione, dell'istituzione di cancelleria, dell'archivio e del registro del feudo, degli incarichi a corte e delle qualificazioni necessarie per ottenerli (F. K. v. STROMBECK, *Deutscher Fürstenspiegel aus dem sechzehnten Jahrhundert*, 1824; SINGER (nt. 33), 93 ss.

2. *Trattati di governo.*

Il nucleo delle « discipline amministrative » del XVI e XVII secolo si trova nei c.d. trattati di governo. A prescindere dal loro aspetto esteriore, Specchi dei principi o commentari della politica aristotelica, « precetti di polizia » (Oldendorp) ⁽⁴⁸⁾ o pareri di esperti indirizzati al signore territoriale, essi intendono tutti trattare di come sia possibile amministrare in modo saggio e proficuo un territorio, come impiantare una *gute Policey* e come perseguire, dunque, il bene comune. Alle numerose formule per una buona amministrazione dall'alto è sotteso sempre il principio aristotelico del *bene beateque vivere*. « L'antica teoria amministrativa », afferma Hans Maier, cui la presente analisi deve molto, « ruota ... prevalentemente intorno ad Aristotele » ⁽⁴⁹⁾. Il modello di società, proposto in base a tali suggestioni soprattutto nel nearistolismo luterano intende *gute Policey* (*bona administratio*, *gute Ordnung*) nel duplice senso di situazione e di attività. La collettività è ben ordinata o deve esserlo e il principe, per raggiungere o conservare tale condizione di fatto, deve valersi della *gute Policey*. Le riflessioni contenutistiche che ne derivano sono influenzate da una visione del mondo inizialmente ancora dominata dalle immagini delle cosmologie medievali fondate sull'armonia, immagini trasposte sul piano del « territorio e del suo governo ». Il principe e i ceti, i ceti e i sudditi, devono vivere in pace e armonia reciproca: ciascuno deve adempiere ai suoi doveri nella posizione assegnatagli da Dio, tutti devono adorare il Signore, vivere secondo i suoi precetti e ravvisare nel signore territoriale il suo rappresentante terreno. La morale politica è derivata dai dieci comandamenti. Via via che la teoria luterana dei due imperi va assumendo dignità di teoria politica, e l'ordinamento statale terreno si va concependo come ordinamento di fortuna, il portato del peccato originale, si apre sempre più il campo a un intervento ordinatorio del principe in ambito terreno. Nonostante le intenzioni originarie la teoria dei due imperi finisce per dare impulso a un processo di secolarizzazione della politica: aldilà e mondo terreno si allontanano. In corrispondenza si pone l'accento sulla *gute Policey*.

⁽⁴⁸⁾ MAIER (nt. 1) 106.

⁽⁴⁹⁾ MAIER (nt. 1) 172.

Il modello sociale si laicizza, divenendo più razionale e funzionale; i due ruoli, quello spirituale e quello secolare del principe, si vanno sempre più distanziando. Pertanto la cura delle anime del popolo può venir delegata a un'« amministrazione speciale », rappresentata dalla chiesa territoriale, mentre i sudditi acquistano sempre maggiore rilevanza nella sfera terrena, in quanto oggetti statistici, soprattutto soggetti d'imposta.

Tutto ciò è però ancora lontano nella metà del XVI secolo. Johann Oldendorp, Johannes Ferrarius, Melchior von Osse, Andreas Modrczewski, Georg Lauterbeck e Detlev Langeberg intendono il « buon ordinamento » come armonia fra principe e ceti, rispetto di Dio e dei precetti ecclesiastici, osservanza delle leggi su produzione e commercio, scuola e chiesa. Le soluzioni concrete si evincono sulla base del buon senso, della ragione pratica, delle autorità da sempre riconosciute. Il *ductus* è improntato a devozione ed equilibrio, a cautela conservatrice verso le innovazioni.

a) *Oldendorp*.

Oldendorp, ad esempio, confida « ancora in modo quasi puerile nella 'ragione di corte' fondata e cumulatasi sulla base della tradizione antica: la legge mosaica quale 'arcaico ordinamento di polizia', ma anche 'polizia e regolamenti pagani o greci ... gli *Officia Ciceronis*, la *Politica* di Aristotele, ed altri scritti di vasta esperienza', fra cui le Pandette, sono chiamati ad esempio per il 'governante accorto', e ai fini della istituzione di una buona polizia. »⁽⁵⁰⁾. L'introduzione organica di nuovo diritto per l'istituzione di una *gute Policey* non ha ancora assunto in Oldendorp un ruolo di primo piano, il « mutamento » non è ancora fine a se stesso: « Cambiare le cose (come puoi facilmente notare) implica necessariamente qualche mutamento nella polizia e nelle leggi, che vi ineriscono: allo stesso modo in cui la medicina cambia a seconda delle malattie da curare »⁽⁵¹⁾. Ogni attività amministrativa (« gude Politie ») è attività esterna, secolare, in quanto tale limitata e difettosa. Essa mira al mantenimento

⁽⁵⁰⁾ MAIER (nt. 1) 113.

⁽⁵¹⁾ STOLTENBERG (nt. 1) 40 ss.; MAIER (nt. 1) 111.

dell'ordine, laddove l'ordine spirituale e quello terreno si condizionano e sostengono reciprocamente.

b) *Lorich*.

A paragone di Oldendorp, il quasi contemporaneo Reinhard Lorich⁽⁵²⁾ appare ben più attivo: egli spinge il signore territoriale a intensificare le attività di controllo, ad una più trasparente organizzazione dell'amministrazione e al contatto diretto fra cittadini e principe, per evitare che essi vengano trascurati da parte dall'amministrazione. Il principe deve aver cura « di come si comportino governatori/ funzionari/ amministratori delle rendite/ domestici/ coloni/ servi della gleba/ guardie forestali e doganieri », e deve compiere visite annuali, « perché tutto quanto di buono o cattivo avviene nella sua terra/ è imputato al signore e le attività dei suoi servitori si ritengono compiute per sua volontà ». Pertanto riveste per lui grande importanza che le cariche siano occupate da persone « abili », ed è criticata la vendita delle cariche e la successione in esse. Importanti strumenti di governo sono le leggi, che devono essere orientate al bene comune, efficacemente tutelate da frodi e violazioni, e soprattutto egualmente valide per grandi e piccoli.

Lorich sa che vi è il male nel mondo, che i forti opprimono e sfruttano i deboli, e non si fa scrupoli nel reputare il diritto mezzo adeguato di disciplina: « Nelle cose del mondo / e fra i figli del vecchio Adamo/ occorre esser versati in giurisprudenza ». Anche signori e principi avevano bisogno « di scegliersi giuristi/ e di usare la giurisprudenza / come la spada/ per il mantenimento della pace sociale/ e della concordia ».

Nelle differenze fra Oldendorp e Lorich si delinea l'accennato passaggio da una concezione statica ad una dinamica e strumentale del diritto. Si affaccia alla storia lo stato territoriale attivo, non inteso semplicemente ad assicurare la pace sociale ed ad evitarne il deteriorarsi per il tramite di statuti territoriali, ma diretto a « formare » la società in modo finalizzato.

(52) Vedi sopra p. 104, nt. 180.

c) *Osse*.

Il c.d. « Testamento Politico » ⁽⁵³⁾ di Melchior von Osse del 1555 conferma tale tendenza, in particolare in quanto l'opera — nonostante il sicuro conservatorismo — va contemporaneamente in entrambe le direzioni. Da un lato essa possiede i caratteri dei tradizionali Specchi dei principi, con tipica mescolanza di umanesimo e Luteranesimo: si cita Seneca a sostegno dell'amore che i sudditi devono nutrire per il sovrano, addirittura l'apostolo Paolo (*Romani* 13) per quel che concerne l'obbedienza. Dall'altro lato, il « buon ordinamento » con i suoi quattro elementi (governante, saggi consiglieri, giurisdizione imparziale, popolo devotamente obbediente) è un'anticipazione delle moderne virtù amministrative: ordine, controllo, tutela giuridica ed economicità dell'agire. Il principe deve informarsi personalmente, i sudditi devono aver agevolmente adito al sovrano per le loro lamentele, nessuno deve venire arrestato in base a meri sospetti o calunnie, l'amministrazione della giustizia deve essere regolare, la tutela giuridica sicura. Soprattutto le razzie della soldataglia, evidentemente un fattore nuovo, devono venire impedito.

Per quanto concerne le finanze, Osse si mantiene sul terreno tradizionale del finanziamento basato sul tesoro per motivi eminentemente pratici: tali rendite erano infatti relativamente uniformi e rendevano il principe indipendente da autorizzazioni dei *Reichsstände*. Insiste sulla parsimonia nelle spese (attività di costruzione, gioco d'azzardo, mantenimento della corte, guerre) e ricorda « che in tali questioni alla fine occorrerà rendere conto al giudice supremo ».

Proprio nel campo dell'amministrazione Osse si muove nel porre la questione su « come un governante possa amministrare e nominare funzionari in modo adeguato ». In tale contesto l'autore

⁽⁵³⁾ K. LUIG, *Melchior von Osse*, HRG III (1984) 1329-1333. — L'edizione pubblicata nel 1607 dall'editore di Francoforte PETER KOPFF contiene una eloquente prefazione a EBERHARD VON WEYHE, l'allora consigliere di Assia-Darmstadt e cancelliere di Schaumburg. Il libro doveva, così è scritto, alleviare alla mancanza di buone « politiche » che si faceva particolarmente evidente in rapporto all'Italia. I funzionari dovevano in seguito rendere più intensivo il loro « studium politicum » e non « occuparsi solo di giurisprudenza ».

fornisce consigli, derivati da conoscenze pratiche, su come assoldare persone esperte; affronta le conseguenze di lacune nella preparazione, critica i cambiamenti troppo frequenti e il sovraccarico, discute di questioni di stipendio, di rango e di delega. Osse tratta anche accuratamente dell'amministrazione minore del territorio e dei possibili casi, in tale ambito, di corruzione, sconsideratezza, bassi salari.

La divisione dei compiti nell'organizzazione politica è già evoluta. La giustizia è strutturata in modo organico, ma collegata sul piano personale con gli altri organi amministrativi per il tramite del signore territoriale, del cancelliere e dei consiglieri di corte. Le faccende di alta politica sono estrapolate e poste nelle mani di tre o quattro eletti, scelti « dal più ampio consiglio segreto ». Osse è consapevole che tale « consiglio segreto », la cui istituzione si va ormai diffondendo nei territori tedeschi ⁽⁵⁴⁾, implica anche pericoli per il signore. Osse rafforza le redini del governo, come è stato giustamente notato ⁽⁵⁵⁾, poiché è preoccupato per l'ordine costituito. L'ordine corporativo ne risulta minato, e compito di un « buon governo » è di stabilizzarlo, se necessario intervenendovi ripetutamente. Osse non è stato in grado di riconoscere che ciò avrebbe portato non solo alla stabilizzazione dell'ordine cetuale ma anche al rafforzamento del potere statale ⁽⁵⁶⁾.

d) *Lauterbeck.*

Altresì conservativo è il quarto libro del « Manuale di governo » di Georg Lauterbeck ⁽⁵⁷⁾: lo *status quo* è rafforzato con l'affermare che l'ordinamento giuridico dovrebbe modificarsi il meno possibile. Nel contempo si raccomandava di assistere i poveri, di controllare gli oziosi e di reprimere lusso, sperpero e truffe.

⁽⁵⁴⁾ H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. 2, 1966, 249 s. (lit.); A. ERLER, *Geheimer Rat*, HRG I (1971) 1442s.; D. WILLOWEIT, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 1, 1983, 307 ss., 318 ss. — Una esemplare descrizione del processo in Baviera si trova ora in R. HEYDENREUTHER, *Der landesherrliche Hofrat unter Herzog und Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1598-1651)*, 1981.

⁽⁵⁵⁾ MAIER (nt. 1) 118 s.

⁽⁵⁶⁾ MAIER (nt. 1) 119.

⁽⁵⁷⁾ Vedi sopra p. 67 ss.

Per quanto attiene in particolare a vestiario, bere e morale sessuale non v'era una linea ben definita. Modrevius, Lauterbeck, Osse e diversi altri ammonivano l'autorità di intervenire con sanzioni. Sino alla metà del XVII secolo vi sono lamentele sul demone dello sfarzo, su quello del bere, del gioco, del matrimonio, della danza, etc. Impero, signori e città tentavano di controllare i casi estremi con ordinamenti di polizia ⁽⁵⁸⁾. La dinamica di energie sociali liberatesi a seguito della situazione disestata e caotica del XVI secolo aveva suscitato la controdinamica del nascente stato territoriale, soggetto alla pressione del « disciplinamento sociale » ad esso collegato. Il dissolversi dell'antica società di ordini produsse un certo vuoto di regolamentazione, in cui v'era spazio per l'espandersi delle signorie territoriali. Le difficoltà economiche in cui caddero le città tedesche alla fine del XVI secolo e l'indebolirsi dell'autorità imperiale dopo il 1556 (Ferdinando I) e soprattutto dopo il 1576 (Rodolfo II) favorirono tale processo.

Su tale sfondo i trattati sul governo, i volumi sull'amministrazione e altri scritti sulla « Polizei » hanno carattere ambivalente. Essi sostengono infatti di voler conservare l'antico ordine, e pongono le basi per un'amministrazione centralistica, burocratizzata, autoritaria e interventista. L'argomentazione prende le mosse dal fine tradizionale del « buon ordine » per trasformarsi, in tali opere, in quella, dai contenuti ben più sfumati, del « benessere », il cui concreto tenore può esser fissato solo da uno Stato assolutista attivo.

Si tratta però di mutamenti impercettibili. La distanza di un secolo fra il cancelliere sassone Melchior von Osse e quello di Sassonia-Gotha Veit Ludwig von Seckendorff è meno ampia, nei contenuti, di quanto lascerebbe presumere l'intensità dei mutamenti storici nel frattempo intervenuti. Le condizioni politiche degli staterelli luterani, quanto meno in Sassonia, non erano mutate. Il clima di ortodossia confessionale si era mantenuto stabile; lo stesso può dirsi — in mancanza di maggiori possibilità sul fronte della politica estera — per la concentrazione sul versante dell'amministrazione interna. Da ultimo, anche la situazione universitaria, decisiva per l'insieme degli atteggiamenti verso l'esterno, non era andata soggetta

⁽⁵⁸⁾ STOLLEIS (nt. 18) con ulteriore letteratura. Sui diversi « diavoli » vedi M. OSBORN, *Die Teufelsliteratur des 16. Jahrhunderts*, 1893.

a cambiamenti di rilievo. Il tardo umanesimo italo-olandese si era, certo, rapidamente diffuso, per raggiungere anche le università della Germania settentrionale e orientale ⁽⁵⁹⁾, ma i piani di studio erano rimasti, nei territori protestanti, invariati — se si eccettua l'introduzione delle lezioni ed esercitazioni, a partire dal 1620, di *ius publicum*. Ma esso si interessava al diritto dell'Impero; lezioni universitarie di *gute Policey*, *administratio* o addirittura *ius administrationis* sembravano talmente superflue ai contemporanei da non essere neppure oggetto di discussione.

e) *Obrecht*.

V'era da attendersi un qualche mutamento. Esso va in direzione di un utilizzo razionale delle ordinanze di polizia, di deleghe per la concentrazione dei poteri nelle mani del principe, di un abbandono dell'idea di « buon governo », di un definitivo distacco fra religione e ordine pubblico.

Tali tendenze si ravvisano con particolare evidenza nell'opera di Georg Obrecht, secondo Hans Maier l'innovatore in tale campo ⁽⁶⁰⁾. Ciò vale quanto meno per l'occasione e la presentazione dello scritto; si tratta infatti di una perizia segreta per l'imperatore Rodolfo II, su come tirarsi fuori dalle sue note, croniche, difficoltà finanziarie ⁽⁶¹⁾. L'autore si erge a promulgatore di « segreti politici »

⁽⁵⁹⁾ H. SCHNEPPEN, *Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben. Von der Gründung der Universität Leiden bis ins späte 18. Jahrhundert*, 1960.

⁽⁶⁰⁾ MAIER (nt. 1) 122-1313. G. OBRECHT (1547-1612) aveva studiato a Tubinga, Basilea, Besançon, Dôle e Orléans, era professore di diritto a Strasburgo dal 1575, fu nobilitato nel 1604 dall'imperatore RODOLFO II e fu nominato nel 1609 Comes palatinus. Lo scritto di cui qui si tratta, « Fünff Unterschiedliche Secreta politia con Anstellung, Erhaltung und Vermehrung guter Policey und von billicher, rechtmäßiger und nothwendiger Erhöhung eines jeden Regenten Jährlichen Gefällen und Einnahmen » fu pubblicato prima in una edizione evidentemente limitata come « Politische Bedecken und Discours: von verbesserung Land und Leut ... » Straßburg 1606 e postumo Straßburg 1644. — Su di lui I. C. GLASER, *Anfänge der ökonomisch-politischen Wissenschaften in Deutschland*, *Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss.* 10 (1854); STOLTENBERG (nt. 1) 56-58; STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum* (nt. 18) 81-83 (lit.).

⁽⁶¹⁾ Il legame tra RODOLFO II e OBRECHT potrebbe essere stato fornito da ZACHARIAS GEIZKOFLE (1560-1617), maestro generale delle provviste per l'armata imperiale e maestro della zecca (1589-1604), perché GEIZKOFLE aveva studiato a Strasburgo e discusso la sua tesi sul diritto matrimoniale sotto HUBERT GIPHANIUS. Suo fratello LUCAS

nell'*Arcanum* del principe, un'atteggiamento assolutamente usuale a cavallo fra XVI e XVII secolo ⁽⁶²⁾. Ma ne è influenzato anche il contenuto: si parte dalla necessità di procurarsi mezzi economici, per discutere gradualmente anche di economia e di amministrazione territoriale. Statistica demografica, valutazione esatta delle disponibilità patrimoniali dei sudditi ai fini dell'imposizione tributaria e rigido controllo sui costumi tramite funzionari appositi si armonizzano nella sua costruzione di una organica rete di controlli sociali. Le proposte finanziarie e sinanche di politica sociale di Obrecht, come il deposito presso lo Stato di un capitale ad interesse del 4-5 % in occasione della nascita di un figlio — in luogo di un all'epoca costoso banchetto battesimale — sono di incredibile modernità. Ciò vale anche per l'idea di riunire i comuni in federazioni, a scopi di difesa reciproca, per la creazione di una banca nazionale di prestito e cambio e per quella di una cassa straordinaria, collegata ad un'assicurazione contro gli incendi.

Obrecht è il primo a stabilire in modo del tutto razionale un collegamento tra la riscossione statale dei tributi e la garanzia di sicurezza e benessere come prestazioni reciproche in campo economico. Non si tratta più in questo caso della corrispondenza tradizionale di « protezione » in cambio di « obbedienza » ma di una forma di pensiero razionale, funzionale e tecnico che punta ad obiettivi determinati. I punti di vista normativi lasciano spazio ai punti di vista utilitari. Non sussistono più limiti seri nei confronti di un'estensione del controllo sociale, quando adempie solo al suo scopo: la tecnica amministrativa è dominante, e la sua qualità non viene misurata in proporzione alle intenzioni normative ma al prodotto. « La tecnicità che domina nei suoi scritti » così afferma Hans Maier « è anche propria dello stato territoriale in formazione. In entrambi la politica si riduce ai termini della polizia, dello Stato e

(1550-1620) che ha lasciato una avvicente autobiografia visse allo stesso tempo con OBRECHT la notte di San Bartolomeo a Parigi nel 1572 (A. WOLF, ADB 8, 1878, 529; dello stesso autore, *Lucas Geizkofler und seine Selbstbiographie (1550-1620)*, Wien 1873). Cfr. a questo proposito J. MÜLLER, *Die Verdienste Zacharias Geizkoflers um die Beschaffung der Geldmittel für den Türkenkrieg Rudolf II*, MIÖG 21 (1900).

⁽⁶²⁾ M. STOLLEIS, *Arcana imperii und Ratio status*, 1980, anche in STOLLEIS, *Stato e ragion di stato nella prima età moderna*, Bologna 1998, 31 ss.

dell'apparato statale » (63). Che si condivida o meno la simpatia di Maier per questo modello, si tratta di un'audace anticipazione della tecnica amministrativa futura desacralizzata e orientata verso scopi precisi. Non a caso il desiderio di incrementare la quantità di denaro ne è il vero motore principale, perché la discrepanza tra l'enorme bisogno di denaro dell'apparato statale e di corte con rispettiva diplomazia ed esercito e le fonti che scorrono faticosamente dai poteri camerali, dalle regalie e dalle contribuzioni dei ceti ha liberato le energie più importanti per trasformare e livellare le condizioni medievali in campo sociale e giuridico.

Con questo si rende evidente ciò che si mostra come tendenza conclusa solo alla fine del XVIII secolo, ovvero la divisione delle scienze politiche secondo le entrate e le uscite. Dalla parte delle entrate ci sono le dottrine fiscali e le scienze delle finanze che sembrano non necessitare più di una etica loro propria. Dalla parte delle uscite ci sono gli insegnamenti del buon governo, le scienze di polizia e il futuro insegnamento amministrativo. Dalla parte del reclutamento dei finanziamenti si poteva quindi affermare il pensiero razionale sulla scia dello scopo « trovare risorse ». Ogni proposta che potesse servire a questo scopo era in linea di principio bene accolta fintanto che erano rispettati i limiti estremi del diritto penale e del diritto naturale. Questo è il campo dei progetti mercantili, della fondazione di manifatture e banche di stato, della ricerca di giacimenti di metalli nobili, della produzione di porcellana, seta, alizarina ecc. È allo stesso tempo il campo della ricca letteratura del cameralismo e mercantilismo che certamente comincia a svilupparsi in questo periodo, e alla quale vogliamo qui almeno accennare (64).

f) *Löhneyß*.

Georg Engelhard von Löhneysen (Löhneyss) (65) dimostra quanto si parlasse e scrivesse ancora in modo tradizionale e prosaico

(63) MAIER (nt. 1) 131.

(64) F. BLAICH, *Die Epoche des Merkantilismus*, 1973; BRÜCKNER (nt. 1) con ulteriore letteratura di antica data (ROSCHER, ZIELENZIGER, HECKSCHER, SOMMER); E. DITTRICH, *Die deutschen und österreichischen Kameralisten*, 1974.

(65) v. INAMA-STERNEGG, ADB 19 (1884) 133-135 (non completamente affidabile).

come Obrecht di amministrazione con la sua opera *Aulico politica* del 1622 ⁽⁶⁶⁾. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che Löhneyß non fu molto più di un compilatore senza scrupoli, ma anche che rappresenta un modo di pensare ancora attuale ⁽⁶⁷⁾. Egli mostra ancora una volta la tipica combinazione di « pedagogia » per i principi (libro I) e di « Specchi dei principi » (libro II) e il passaggio a un manuale di amministrazione vasto e ricco di materiali (libro III). Sono trattati la scelta e la qualifica dei consiglieri (II, 3) e la struttura istituzionale delle autorità. In quest'ultimo caso si riconoscono non solo il modello di Brunswick-Wolfenbüttel e le particolari conoscenze di Löhneyß delle miniere ma anche una divisione più netta rispetto al passato secondo il principio delle competenze. Löhneyß vuole vedere istaurate in tutto 12 autorità (consiglio spirituale / *Consistorium*; consiglio provinciale / *Provinziale*; Consiglio d'ufficio / *Quaestorium* per l'economia, le foreste, la caccia e la pesca; Consiglio di corte e di casa / *Oeconomicum* per questioni di corte; Consiglio camerale segreto / *Arcanum*; Consiglio di cancelleria / *Justitiae*; Tribunale di corte / *Judiciale*; Consiglio di appello per la seconda istanza; Consiglio penale / *Criminale*; Consiglio di città (*Civicum* per le città principato; Consiglio di miniera / *Metallicum*; Consiglio militare / *Militare*).

Löhneyß si posiziona in effetti sulla linea tra Osse e Seckendorff soprattutto per la sua vicinanza ad Osse ⁽⁶⁸⁾. Seckendorff a sua volta ha riconosciuto il carattere di modello dell'opera di Löhneyß e si è benevolmente rifatto a lui nella prefazione al « Fürstenstaat » (lo stato dei principi). Tutti e tre sono impregnati dallo spirito del Luteranesimo sassone, dall'idea di una autorità fortemente religiosa legata a dei doveri che è sviluppata a partire dall'immagine del padre

⁽⁶⁶⁾ *Aulico Politica. Darin gehandelt wird 1. Von Erziehung und Infomation Junger Herrn, 2. Vom Ampt Tugent vnd Qualitet der Fürsten vnd bestellung der Conclien, die ein Fürst in seinen Lande haben mus ...* Remlingen 1622 (la prefazione dei figli, che diedero alle stampe l'opera postuma, è datata 1624); 2^a ed. ed. a cura di J. A. GERHARD, *Hof-Staats-und Regierkunst, Bestehend in dreyen Büchern*, Frankfurt 1679.

⁽⁶⁷⁾ N. CONRADS, *Ritterakademien der frühen Neuzeit*, 1982, 100-102. Lo stesso vale per la *Aulico Politica* — con riferimento a OSSE — K. ZIELENZIGER, *Die alten deutschen Kameralisten*, 1913, 456 ss.

⁽⁶⁸⁾ ZIELENZIGER (nt. 67) 458.

di famiglia cristiano ⁽⁶⁹⁾. Le loro intenzioni sono ridotte perlopiù ai territori più piccoli (Brunswick-Wolfenbüttel, Sassonia-Gotha). Una politica di estensione del potere verso l'esterno e i conflitti ad esso legati di diritto internazionale ed etico-politici vi sono estranei. La loro *ratio status* consisteva nello sviluppo del paese e in una intelligente conduzione del bilancio, in una politica di neutralità cauta e nella lealtà nei confronti dei poteri imperiali. Per questo è ovvio che gli sforzi intellettuali fossero rivolti verso l'amministrazione. Ivi è da ricercarsi anche la risposta all'azzeccata osservazione che la Germania in rapporto all'Italia, alla Francia e all'Inghilterra non abbia avuto dei teorici dello Stato ma molti importanti teorici dell'amministrazione ⁽⁷⁰⁾.

3. Seckendorff.

Per Veit Ludwig von Seckendorff (1626-1692) questa caratteristica vale in modo particolare. Il suo «*Teutscher Fürstenstaat*» (1656) era «*il manuale di politica tedesca più amato all'epoca del Grande Elettore*» ⁽⁷¹⁾. L'opera di Seckendorff serviva da base per l'insegnamento universitario e conobbe 12 edizioni.

Quello che Seckendorff vi offriva non era giurisprudenza né diritto pubblico inteso in senso stretto, né politica aristotelica astratta né machiavellico insegnamento dell'arte del mantenimento del potere ma un compendio di conoscenze e regole di statistica, giurisprudenza, scienze di polizia ed economia statale, politica ed etica, una «*scienza dello Stato*» onnicomprensiva, specializzata nella sua parte amministrativa.

Seckendorff aveva studiato a Strasburgo e conosciuto la variante della pubblicistica imperiale influenzata dai Paesi Bassi che lì si

⁽⁶⁹⁾ Lo stesso vale per CH.W. FRIEDLIEB, *Prudentia Politica, das ist: Beschreibung einer Christlichen/ Nützlichen und guten Policey/ wie dieselbe beschaffen sein solle/ auch mit Gottes hülfe in gutem Zustandt erhalten werden könne. Durch Vergleichung deren mit dem Menschlichen Körper und dessen vornehmsten Gliedmassen und Eigenschaften*, Gofklar 1614.

⁽⁷⁰⁾ MAIER (nt. 1) 293.

⁽⁷¹⁾ L. v. RANKE, *Neun Bücher Preußischer Geschichte*, I, 1847, 54; lievemente adattato in dello stesso autore, *Zwölf Bücher preußischer Geschichte*, vol. 1/ 2, 1874, 275.

insegnava (72). Dopo essere stato a servizio dell'Assia-Darmstadt arrivò in Sassonia-Gotha e vi lavorò alla rappresentazione statistica e alla realizzazione dell'ordinamento del paese (1653). Da qui nacque il « Teutscher Fürstenstaat », che comincia con una parte descrittiva comprendente il paese e la popolazione, l'economia e le finanze, per guadagnare una solida base di fatto. Su questa si fonda lo Stato con le sue tre funzioni fondamentali per questioni temporali (consiglio), spirituali (concistoro) e finanziarie (camera). Queste funzioni centrali statali vengono sormontate dal « governo, dall'autorità e dalla nunziatura (*maiestas, summum imperium*) ».

La supremazia territoriale è limitata verso l'interno dal diritto ereditario e feudale e dagli obblighi verso i ceti, i sudditi, l'Impero. I legami con l'Impero si derivano ora, nel 1656, dalla pace di Westfalia. Seckendorff cerca così una via di mezzo tra l'egoismo territoriale e il patriottismo imperiale da perseguire per i piccoli Stati.

La messa in pratica dell'autorità territoriale stabilita in questo modo come attività di governo concreta necessitava nel campo delle situazioni temporali di una collaborazione tra il principe e la burocrazia nella camera di consiglio, modificata a seconda della grandezza del paese. Lo « Stato principesco » permette qui di gettare uno sguardo sul funzionamento dell'amministrazione territoriale protoassolutista. I suoi compiti sono trasversali alla divisione dei poteri oggi comunemente accettata. L'amministrazione territoriale deve occuparsi da sola del « mantenimento della sovranità e dell'autorità del principe », poi della « instaurazione di buoni regolamenti e leggi per il benessere e l'interesse comune della patria », infine dell'esercizio della giustizia. Si tratta soprattutto accanto alla educazione e alla religione che stanno particolarmente a cuore a Seckendorff del mantenimento del potere finanziario del territorio e della sottomissione di tutte le parti al diritto dal quale neppure la « Ragione di Stato » deve deviare (73).

(72) Riferimenti singoli in M. STOLLEIS, *Seckendorff*, in: *Staatsdenker*, 1995³, 148 ss.

(73) Sul rifiuto di SECKENDORFF nei confronti di « stato », « ragione di stato », « finanza », « sovranità » cfr. *Staatsdenker*, 154. Nella prefazione e dedica alla terza ed. del 1664 è scritto che « non c'è quasti infedeltà, azione vergognosa o sbadataggine che

Per quel che riguarda la legislazione essa spetta solamente al signore territoriale come diritto di maestà. Lo scopo e la legittimazione della legge sono il sostegno degli scopi dello stato di giustizia, carità e pace che non sono però gli scopi ultimi, perché « lo scopo principale di tutto questo è il salutare mantenimento della polizia o dell'intero reggimento nel suo onore, forza e autorità e il fine ultimo è l'onore di Dio » (74).

Da questo trascendere gli scopi terreni nasce il diritto, nonostante la tolleranza verso altre confessioni, di chiedere in questioni di fede e di morale di più della sola osservanza delle regole esteriori: « in una 'polizia' cristiana l'autorità può e deve entrare in merito anche in questo campo » (75). Seckendorff non ha dunque remore nel prescrivere l'osservanza della dettagliata regolamentazione nella vita quotidiana non solo rispetto alla diligenza e alla limitazione del lusso ma anche alla lettura del catechismo e all'andare in chiesa. Chiaramente non era questo l'argomento principale. Con la massa del diritto di polizia territoriale che comprendeva anche il diritto fondiario, il diritto edilizio, dell'artigianato e del commercio si cercò di realizzare quello che era più urgente dopo la Guerra dei Trent'anni: moltiplicazione della popolazione, lavorazione della terra, costruzione delle città, ravvivamento dell'artigianato e del commercio.

A questo scopo dovevano essere ordinati i matrimoni, regolati però dal governo spirituale. Il governo temporale doveva occuparsi poi di ostetriche e medici, della gioventù, della proibizione dell'utilizzo eccessivo di alcool e tabacchi, dell'acqua pura, dell'aria pura, delle strade pulite, della qualità degli alimenti, degli ospizi per anziani, delle case per disabili e degli ospedali, di costruire strade e canali, di istituire un servizio postale — per quelle regole e istituzioni elementari dunque che oggi fanno parte dell'amministrazione sociale. Lo Stato principesco rivendicò inoltre ovviamente l'intero regolamento della produzione e del consumo anche se con poco successo pratico. Seckendorff, subendo l'influsso dei successi eco-

non sia stata ripetutamente a torto scusata mettendo in campo i concetti di stato, *ratione status* o questioni di stato ».

(74) *Teutscher Fürstenstaat*, 1664³, 205.

(75) *Op. cit.* 207.

nomici olandesi, arrivò così ad una posizione notevolmente liberale e anticorporativa.

Uno dei punti principali dell'amministrazione territoriale era l'ottenimento dei mezzi finanziari, perché « la risorsa migliore per il principe è procurarsi il *nervum rerum gerendarum* attraverso un bilancio pubblico positivo e altre sagge istituzioni, con l'aiuto delle quali sarà in grado di deviare molte frecce infuocate » (76). Seckendorff descrive prima istituzione e corso degli affari della camera delle finanze. Poi fa delle ricerche sui titoli di diritto finanziariamente rilevanti dal punto di vista delle entrate (capitale proprio, regalie, in caso eccezionale tasse), a cui corrispondono dalla parte delle uscite le spese private del principe non separate da quelle pubbliche dello stato (77).

Lo Stato principesco viene concluso attraverso una descrizione modellistica dello « Stato di corte principesco » basata più o meno sulla situazione a Gotha. Incentrando la trattazione sul principe e sulle sue caratteristiche Seckendorff torna al vecchio genere degli « Specchi dei principi » e termina con esortazioni in rima a un giovane principe. L'etica di servizio e di lavoro che vi sta alla base è altrettanto lontana dal dogmatismo e dall'entusiasmo. Anche se Seckendorff negli ultimi anni della sua vita si avvicinò al Pietismo rimase un pratico dell'amministrazione e un erudito umanista, un cristiano attivo che pronunciava con il cuore la frase *non in subtilitate religio sed in factis*. Rifiutò chiaramente Hobbes, Spinoza, ovviamente anche Machiavelli e restò altrettanto scettico nei confronti di tutte le correnti filosofiche moderne. Alla fine della sua vita osservò anche con riserva i segni di irrigidimento della Chiesa ufficiale e mise in guardia contro le tendenze verso un Assolutismo temporale senza limiti.

4. *Formulari, ordinanze, testi giuridici.*

a) *Formulari.*

Diventata l'attività amministrativa nelle cancellerie dei territori

(76) *Op. cit.* 123.

(77) STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum* (nt. 18) 76-78.

sempre più intensa crebbe anche il bisogno di uniformare le procedure più ricorrenti, organizzare l'amministrazione secondo norme precise, creando chiare competenze e responsabilità e compendi facilmente comprensibili del diritto vigente.

Le ordinanze di cancelleria, i libri di formule, le « dottrine amministrative » e le raccolte di fonti del diritto a scopi amministrativi accompagnano quindi d'ora in poi il processo di razionalizzazione in corso, di formalizzazione e di obiettivizzazione che costituisce la caratteristica più evidente dello Stato nell'Europa moderna.

Già a partire dal Primo Medioevo (78) si trovano spesso legate a indicazioni sulla stesura (« Arti dello scrivere ») grammatiche e retoriche, libri di formule per il tribunale e la cancelleria (79). In essi sono raccolti i modelli per i documenti e i giudizi, i modi di rivolgersi alle persone agenti correttamente e sono date indicazioni pratiche per i sigilli (80), per la conduzione degli atti e dei carteggi.

Le prime stampe di collane di tali scritti ad Augusta e Strasburgo risalgono all'anno 1483 (81). Ad Augusta viene pubblicata la raccolta « Formulari darinn begriffen sind allerhand brieff auch Rethorick ... » (82), (= formulari, comprese anche lettere e retorica) che fu contemporaneamente lanciata sul mercato con il titolo di « Formulare und Tütsche Retorica » (83). L'opera fu continuata nel 1486 e nel 1488 (84). Poco dopo Johannes Amerbach pubblicò un

(78) Questa delimitazione temporale non deve fare dimenticare che le « formule » e le loro collezioni fanno parte delle più antiche tradizioni di scrittura giuridica. La loro origine religiosa-magica è conosciuta quanto il loro pronto utilizzo come prodotto di arte giuridica per l'adeguamento del diritto più antico a nuove esigenze. Su quest'ultimo vedi J.G. WOLFF, *Altzivilrechtliche Geschäfte*, conferenza tenuta al ventiseiesimo congresso tedesco degli storici del diritto, Frankfurt 1986.

(79) L. ROCKINGER, *Ueber Formelbücher vom 13. bis 16. Jahrhundert als rechtsgeschichtliche Quellen*, 1885; dello stesso autore, *Ueber Briefsteller und Formelbücher während des Mittelalters*, 1861; O. STOBBE, *Geschichte der Deutschen Rechtsquellen*, vol. 2, 1864 (ristampa 1965) 157-164; riassuntivo P. CSENDES, *Lex MA* 4 voll. (1987), col. 646 ss.

(80) G. L. LUEDECKE, *Dissertatio juridica de Cera Rubra et Sacro Encausto*, 1680.

(81) P. JOACHIMSEN, *Gesammelte Aufsätze*, a cura di N. HAMMERSTEIN, vol. 2, 1983, 23-120 con ulteriore letteratura.

(82) STOBBE (nt. 79) 158.

(83) Sulla storia della sua nascita cfr. JOACHIMSEN, ricco di particolari (nt. 81).

(84) STOBBE (nt. 79) 159.

« Formularium advocatorum et procuratorum Romanae curie et regii parlamenti »⁽⁸⁵⁾. Seguirono lo « Spiegel der wahren Rhetoric »⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾ (= specchio della vera retorica) di Friedricj Riedrer e la « Neu praticirt Rhetoric und Brieff-formulari, des Adels, Stetten und Landes des hochteutschen yezlaufenden Stylums und Gebrauchs »⁽⁸⁸⁾ (=nuova retorica pratica e formulari di lettere, della nobiltà, delle città e del paese di stile ed uso moderno in alto tedesco) di Heinrich Gessler. Nonostante i suoi predecessori il notaio e scrittore cittadino Alexander Hug lodò la sua « Retorica vnd Formulae Teütsch » (= retorica e formule tedesche) 1528) con l'aggiunta che « non si fosse mai visto niente di simile ». Nell'anno seguente (1529) uscì la nuova edizione del « Formular und Cantzleybüchlin » (= libro di formule e di cancelleria) di Moritz Breunle ⁽⁸⁹⁾ e l'anonimo « Formular gerichtlichen Process, und teutscher Rhetoric, nach jetzigem cantzleiischen Gebrauch, in jeden Rechten geründet, schriftlich und mündtlich zugebrauchen » (= formulario giudiziario e retorica tedesca secondo il moderno uso delle cancellerie, adatto ad ogni diritto, da utilizzare sia per iscritto che nella lingua parlata)⁽⁹⁰⁾. L'editore Egenolff di Francoforte aveva pubblicato nel 1534, 1538 e 1556 un libro notarile parallelo⁽⁹¹⁾, nel 1556 vi si aggiunse ancora un « Formular, allerlei Schrifftten, Instrumenten/ vnd Brieffe/ So in hohen Cantzleien der Keyser/Fürsten vnd Herren Hofe/Auch anderer Stände und Stett/Schreibereien und Consistorien gefertigt/und gestellt werden » (= formulario di ogni specie di scritti, strumenti e lettere, così come sono utilizzati

⁽⁸⁵⁾ F. GELDNER, *Johannes Amerbach*, Lexikon des Mittelalters, vol. 1 (1980) 527.

⁽⁸⁶⁾ F. RIEDRER, *Spiegel der wahren Rhetoric*, (Freiburg) 1493 (HAB Wolfenbüttel Kc 4° 3).

⁽⁸⁷⁾ H. GEßLER, *Neupracticirt Rhetoric ...* Straßburg 1493 (HAB Wolfenbüttel QuH 26.8).

⁽⁸⁸⁾ A. HUG, *Rethorica vnd Formulae Teütsch*, Tübingen 1528 (utilizzato nell'edizione di Tübingen 1554).

⁽⁸⁹⁾ La grafia del nome cambia: MAURITIUS BREIJNLE, *Ein kurtz Formular unnd Cantzleybüchlin*, Augsburg 1529 (Leipzig 1530; Augsburg 1546; Wittenberg 1554).

⁽⁹⁰⁾ Frankfurt 1556 presso EGENOLFF.

⁽⁹¹⁾ STOBBE (nt. 79) 161 s.

nelle cancellerie, presso i principi e alle corti dei Signori, anche espressioni di altri scritti di ceti e città e concistori) (92).

Questo genere è di grande importanza per la prassi amministrativa. Cresce con la differenziazione delle singole attività e inizia poi a specializzarsi. I veri e propri libri di formule continuano con le opere di Johann Helias Meichßner (93) e Johann Thomas Frey (94). Accanto a queste opere si trovano speciali libri notarili come quelli di Samuel Lettscher e Abraham Saur (95), i libri di formulari giudiziari e i *Laienspiegel* (96). I manuali di amministrazione in cui l'accento era più sul contenuto, sulle questioni etico-politiche che sulle formule giuste si differenziavano fin dall'inizio da questi essendo radicati nelle lezioni universitarie sulla « politica » e nella tradizione degli Specchi dei principi mentre i libri di cancelleria e di tribunale erano prodotti della prassi.

I libri di cancelleria e i manuali di amministrazione tradotti in tedesco costituirono il *fundus* letterario di un'amministrazione che con l'aiuto delle nuove possibilità della stampa iniziava a schematizzare i procedimenti amministrativi attraverso formulari. La novità di questo procedimento non è l'utilizzo di formule fisse perché ciò fa parte dei modi più antichi del diritto fino dai tempi della tradizione orale non scritta. Nuova è la massa delle formule, il loro facile utilizzo in forma stampata e l'effetto di uniformazione che rendeva il formulario attraente proprio per lo Stato territoriale che si stava rafforzando.

Dopo che la Guerra dei Trent'anni aveva interrotto lo sforzo di

(92) Frankfurt 1556 dagli eredi di EGENOLFF.

(93) J. H. MEICHßNER, *Handbüchlein gründtlichs Berichts/ recht vnd wolschreibens/ der Orthographie vnnnd Grammatic ...* 1537 (5ª ed. Frankfurt 1562), dello stesso autore, *Thesaurus aureus. Hoch oder gemainer Teutscher Nation Formular*, 1537 (6ª ed. curata da M.W. BÜTTNER, Frankfurt 1588). A questo proposito STOBBE (nt. 79) 162; JOACHIMSEN (nt. 81) 105.

(94) J.TH. FREY, *Neue Practica Juris und Formular oder Concepten allerley*, Basel 1574.

(95) S. LETTSCHER, *Notariatbuch*, Dillingen 1576; A. SAUR, *Penus notariorum, Das ist: Ein new außserlesen Formular vnd volkomlich Notariat, Buch oder Spiegel, Allerley Instrumenten/ Schrifften/ Briefen vnd Acten*, Frankfurt 1588. — Una delle prime opere scientifiche sui documenti è quella di J. BORNITZ, *De Instrumentis sive Documentis literariis*, Dresden 1625.

(96) STOBBE (nt. 79) 165 ss con ulteriore letteratura.

uniformazione amministrativa si rinnovarono presto i tentativi in questa direzione. A partire dalla seconda metà del XVII secolo nasce una nuova ondata di manuali. Come esempi ricordiamo « Der Kluge Beamte » (=Il saggio funzionario) di Christoph Heinrich Schweser ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾ e « Der wohlinstruierte Amts- und Gerichtsactuarius » (=L'actuarius d'ufficio e di tribunale ben istruito). Del funzionario amministrativo del conte di Hatzfeld G. S. Hunold fu pubblicato nel 1716 « Der Alte und Neue Amtmann, in welchem Der Ursprung und die Beschaffenheit der Amtleute bey den Israeliten/Griechen/Römern und Teutschen gründlich untersucht/ Und die Fehler bey heutiger Bestellung der Aemter und Verwaltung der Justiz umständlich gezeiget werden » ⁽⁹⁹⁾ (= Il funzionario antico e moderno, in cui sono mostrati in dettaglio l'origine e il carattere dei funzionari presso gli israeliti, i greci, i romani e i tedeschi, e gli errori nell'affidamento odierno delle cariche e nell'amministrazione della giustizia). Il funzionario amministrativo di Eisenach Jacob Döpler (1650-1700) scrisse un libro di istruzioni sui rendiconti nell'amministrazione ⁽¹⁰⁰⁾, il consigliere camerale di Waldeck Joachim Grupen (1654-1729) una corrispondente « Gründliche Information von Amts-, Verwalt- und Verrechnungen » ⁽¹⁰¹⁾ (= Informazione fondata di ufficio, amministrazione e contabilità). Il consigliere ecclesiastico e di appello superiore del Palatinato elettorale Philipp Wilhelm Ludwig Fladt curò una « Anleitung zur Registratur-Wissenschaft und von Registratoribus deren Amt und Pflichten » ⁽¹⁰²⁾ (=Istru-

⁽⁹⁷⁾ GERMANUS PHILOPARCHUS (= CH. H. SCHWESER), *Der Kluge Beamte/ Oder Informatorium Juridicum Officiale*, 5voll., Nürnberg 1704-1729; dello stesso autore, *Deß Klugen Beamten auserlesenes vnd nach dem heutigen Curial-Stylo wohleingerichtetes Formular-Buch*, 2 voll., Nürnberg 1760. SCHWESER era anche autore del « *theatrum servitum* », importante per la prassi, Nürnberg 1709.

⁽⁹⁸⁾ I. G. B. *Der wohlinstruierte Amts- und Gerichts-Actuarius*, 1727.

⁽⁹⁹⁾ Leipzig-Halle 1716.

⁽¹⁰⁰⁾ J. DÖPLER, *Neu vermehrter Getreuer und Ungetreuer Rechnungs-Beamter, Oder Ausführlicher Bericht, wie ein jedweder Beamter und Verwalter ... richtige Rechnungen thun und ablegen solle*, 3 ed., Frankfurt e Leipzig 1724.

⁽¹⁰¹⁾ J. GRUPEN, *Gründliche Information ... Hannover 1724*. Si tratta del padre del famoso CHRISTIAN ULRICH GRUPEN (1692-1767). Cfr. D. HOPPENSTEDT, *Christian Ulrich Grupen als Jurist und Rechtshistoriker*, in: *Hannoversche Geschichtsbl.* Vol. 25 (1971) con ulteriore letteratura.

⁽¹⁰²⁾ Frankfurt und Leipzig 1764.

zione sulla scienza del registro, sulle sue funzioni e doveri). Karl Friedrich Walch (1734-1799) compilò una « Einleitung in die Wissenschaft aus Acten einen Vortag zu thun und darüber zu erkennen »⁽¹⁰³⁾ (=Introduzione nella scienza di tenere una relazione partendo dagli atti e di giudicare), ovvero una « tecnica di relazione » esercitata fino ad oggi⁽¹⁰⁴⁾.

Si tratta di letteratura per pratici. Le università hanno certo sempre tentato di « completare l'istruzione giuridica attraverso una istruzione orientata alla pratica dell'economia e dell'amministrazione »⁽¹⁰⁵⁾, ma questi tentativi non furono spesso coronati dal successo. Sotto l'influsso della fondazione dell'Accademia di Hanau per cancelleria e pratica del tribunale imperiale ad opera di Johann Jakob Moser (1749), Johann Stephan Pütter cercò di introdurre a Gottinga equivalenti corsi universitari ed esercitazioni, nei quali furono presentati atti originali, elaborate relazioni e tenute brevi relazioni orali⁽¹⁰⁶⁾. Anche il suo collega Schmauss che era stato pratico teneva le sue lezioni sulla « prassi delle cancellerie ». Ma l'Accademia di Moser ebbe breve durata e i tentativi di Gottinga furono presto dimenticati.

Questo non significa chiaramente che non ci fosse un bisogno di tale istruzione pratica. Visto che al di fuori delle università anche scrittori di primo rango pubblicavano libri del genere se ne può

⁽¹⁰³⁾ Jena 1773, Su di lui LANDSBERG, ADB 40 (1896) 656.

⁽¹⁰⁴⁾ Vedi anche CHR. MARTIN, *Anleitung zur Abfassung von Aufsätzen über nichtstreitige Rechtsgegenstände*, Göttingen 1796 (2a. ed. 1819 come « Anleitung zu dem Referiren über Rechtssachen »). — Tra la letteratura più recente ricordiamo H.L. BERGER, *Die Entwicklung der zivilrechtlichen Relationen und ihrer denktechnisch-methodischen Argumentationsformen*, Diss. Frankfurt 1975; F. RANIERI, *Stilus Curiae. Zum historischen Hintergrund der Relationstechnik*, in: *Rechtshistorisches Journal* 4 (1985) 75-88.

⁽¹⁰⁵⁾ V. HENTSCHEL, *Die Staatswissenschaften an den deutschen Universitäten im 18. und frühen 19. Jahrhundert*, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 1 (1978) 181 (183).

⁽¹⁰⁶⁾ J.S. PÜTTER, *Anleitung zur Juristischen Praxis, wie in Teutschland sowohl gerichtliche als aussergerichtliche Rechtsbündel oder andere Canzley-Reichs- und Staats-Sachen schriftlich oder mündlich verhandelt, und in Archiven beygelegt werden*, Göttingen 1753; dello stesso autore, *Zugaben zu seiner Anleitung zur Juristischen Praxis als deren zweyter Theil, insonderheit von der Orthographie und Richtigkeit der Sprache und vom Teutschen Canzley-Ceremoniell*, Göttingen 1759.

supporre il bisogno. Notevoli esempi sono le « Anweisungen zu einer guten deutschen Schreibart und allen in den Geschäften und Rechtssachen vorkommenden schriftlichen Ausarbeitungen »⁽¹⁰⁷⁾ (= Istruzioni per una buona scrittura tedesca e per le elaborazioni scritte da tenersi nelle questioni di affari e diritto) di Justi, il « Unterricht eines alten Beamten an junge Beamte, Kandidaten und Praktikanten » (= Lezione di un vecchio funzionario a giovani funzionari, candidati e praticanti) di Simon Rottmanner⁽¹⁰⁸⁾ e il pendant all'opera di Pütter « Über den Geschäftsstil. Die ersten Grundlinien für angehende österreichische Kanzleybeamte » (=Sullo stile negli affari. I principali lineamenti per aspiranti funzionari austriaci di cancelleria) di Joseph von Sonnenfels⁽¹⁰⁹⁾.

b) *Ordinanze e prime forme del diritto del 'pubblico impiego'.*

I formulari dell'amministrazione si svilupparono non solo tra autorità e sudditi ma cambiarono anche il campo interno della stessa amministrazione. Ogni amministrazione regolata aveva bisogno di un ordine, di un piano di lavoro, di una gerarchia delle competenze. Dietmar Willoweit ha mostrato in un'ampia ricerca, che ha reso accessibile un campo praticamente sconosciuto, che l'amministrazione fu ordinata in modo più prettamente normativo nei territori a partire dal XIV secolo e soprattutto nel XV secolo⁽¹¹⁰⁾, che la creazione consensuale di queste norme fu soppiantata da un comando unilaterale del signore territoriale e come in questo modo lo stato territoriale si sia creato un apparato manovrabile chiaramente differente da quello feudale⁽¹¹¹⁾. Gli ordinamenti di corte, quelli del

⁽¹⁰⁷⁾ 2^a ed. Leipzig 1778.

⁽¹⁰⁸⁾ S. ROTTMANNER, *Unterricht*, 3 vol., Linz 1783-1787. Su di lui WITTMANN, ADB 53 (1907) 570 s. L'opera è una interessante fonte per la ricerca sullo stile dell'antica amministrazione bavarese prima dell'epoca di MONTGELAS e sui movimenti di cultura territoriale in Baviera.

⁽¹⁰⁹⁾ J. v. SONNENFELS, *Über den Geschäftsstil*, 2^a ed. Wien 1775. Una appendice edita da « uno dei suoi ascoltatori » fu pubblicata a Vienna nel 1787.

⁽¹¹⁰⁾ D. WILLOWEIT, *Allgemeine Merkmale der Verwaltungsorganisation in den Territorien*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 1 (1983) 289 ss.

⁽¹¹¹⁾ E. WYLUDA, *Lehnrecht und Beamtentum*, 1969; H. HATTENHAUER, *Geschichte des Beamtentums*, 1980.

consiglio e della cancelleria, gli ordini camerali e quelli dell'ufficio delle rendite si trovano in gran numero a partire dal XVI secolo. Essi sono un « indicatore non secondario per lo sviluppo della moderna statalità nei territori » (112). In essi si esercitava il trattamento accurato di atti, documenti e archivi di epistolari e la comunicazione di avvisi. Più questo movimento si sviluppava, più le norme amministrative diventavano concise e sistematiche, applicandosi anche agli atti più elementari, il posto del « buon'ordine » fu preso gradatamente ma sempre più chiaramente dallo « scopo » definito dal principe, soprattutto nell'amministrazione militare, nell'amministrazione delle finanze e nelle nuove autorità create dalla politica del mercantilismo. Ma anche gli ordinamenti universitari dopo la guerra dei Trent'anni rispecchiano la volontà di rinnovare e di combattere abusi.

Nel passaggio tra il XVII e il XVIII secolo le ordinanze contengono sempre più regolamenti per la posizione personale dei funzionari, ovvero le prime forme di un diritto del 'pubblico impiego' (113). Il titolare di un ufficio superiore a servizio di un principe prima del 1500 era per lo più indipendente finanziariamente e il suo tempo era solo parzialmente occupato dai servizi da rendere. Anche se non era « consigliere per formazione » la sua vita privata e lavorativa si focalizzava in campo domestico, non sull'incarico. Gli spazi finora esistenti erano ora lentamente limitati dai bisogni di un'organizzazione che diventava sempre più continua e fitta di impegni. I consiglieri erano legati al loro posto di lavoro e quindi controllati non solo per il loro obbligo di residenza, erano anche resi sempre più dipendenti dallo stipendio nella misura in cui non potevano occuparsi dei propri beni. Il peso delle ore lavorative crebbe e le richieste di qualificazione passarono dalle caratteristiche

(112) WILLOWEIT (nt. 110) 295.

(113) A. LOTZ, *Geschichte des deutschen Beamtentums*, 1909; HATTENHAUER (nt. 111); WILLOWEIT (nt. 110) 359 s. Dalla fine del XVIII secolo in poi migliora lo stato delle ricerche nei confronti del tardo Medioevo o della prima Età Moderna. Cfr. ad esempio I. DOLD, *Die Entwicklung des Beamtenverhältnisses im Fürstentum Fürstenberg in der Zeit des späten Naturrechts (1744-1806)*, 1961; B. WUNDER, *Privilegierung und Disziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeamtentums in Bayern und Württemberg (1780-1825)*, 1978.

innate a quelle acquisite, ovvero gli studi e il relativo diploma universitario assunsero un ruolo sempre più importante.

La massima secondo cui si doveva trovare l'uomo giusto per una carica, e non una carica per l'uomo ⁽¹¹⁴⁾, mostra l'avanzare della professionalizzazione. Grazie a questo principio crebbe anche l'importanza di formulari di impiego unitari in cui erano prefissati gli obblighi e i diritti individuali per lo scrivano e il direttore della cancelleria, il consigliere e il cancelliere. Queste nomine servivano a disciplinare e a dare una direzione all'insieme dei funzionari ma anche alla loro protezione in situazioni di conflitto con i superiori o con il principe. Si stabilizza a poco a poco, non per ultimo grazie alla forza modellistica di raccolte e pubblicazioni, e accompagna la lenta crescita dei rapporti di impiego, un processo che venne concluso temporaneamente solo con il passaggio al costituzionalismo del XIX secolo ⁽¹¹⁵⁾. Chi aveva a disposizione una nomina su formulario poteva legittimamente pretendere di ricevere le rispettive competenze e pagamenti. Non serviva più « per grazia » ma « per diritto ».

Rappresentativa per il XVII secolo è quindi la raccolta di 13 formulari di nomina che sono riportati nella quarta parte del « Teutscher Fürstenstaat » di Seckendorff ⁽¹¹⁶⁾. In testi dettagliati vengono descritti compiti, qualificazioni, obblighi e diritti di consiglieri segreti, cancellieri, consiglieri di corte e di giustizia, presidenti dei concistori, consiglieri camerali, maestri di corte, scudieri, educatori dei principi, funzionari amministrativi, tesoriere e contabili, amministratori di immobili, amministratori annonari e soprintendenti.

Contemporaneamente alla creazione delle nomine diventò abitudine l'accomunarsi dei gruppi con simili campi di attività soprattutto a causa del loro inserimento nella scala dei pagamenti ma anche per le differenziazioni sociali all'interno della burocrazia,

⁽¹¹⁴⁾ M. TYMPE, *Aureum speculum principum, consiliatorum, iudicum*, Köln 1617, Pars posterior Nr. 33 (pag. 681).

⁽¹¹⁵⁾ J.M. SEUFFERT, *Von dem Verhältnisse des Staats und der Diener des Staats gegeneinander im rechtlichen und politischen Verstande*, Würzburg 1793; F.A. v. D. BECKE, *Von Staatsämtern und Staatsdienern*, Heilbronn 1797; N.TH. GÖNNER, *Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunkt des Rechts und der Nationalökonomie betrachtet*, Landshut 1808.

⁽¹¹⁶⁾ *Teutscher Fürstenstaat*, ristampa dell'edizione di Jena del 1737, a cura di A.S. v. BIECHLING, 659-864.

complicate e tuttavia necessarie per il funzionamento dell'apparato. Visto che il numero generale dei funzionari occupati nel settore pubblico cresceva continuamente diventò sempre più importante l'inserirli in determinate « categorie »⁽¹¹⁷⁾. La « geometrizzazione » di tutti i rapporti quotidiani e di rango propria del Barocco e utilizzata effettivamente come mezzo di autorità creò vere opere d'arte proprio nella differenziazione di rango e cerimoniale⁽¹¹⁸⁾. Più erano raffinate, meno erano i margini di libertà concessi ad un'attività autonoma o arbitraria. Gli individui erano ridotti a piccole ruote all'interno di un grande macchinario. Allo stesso modo in cui nell'apparato militare del tempo l'ancora informe mucchio di lanzichenecchi era diventato un esercito in uniforme e addestrato secondo rigide regole, l'« esercito dei funzionari » imparò a ricevere ogni comando dall'alto e a realizzarlo fin nell'angolo più remoto del territorio facendo parte di un meccanismo ben istruito e diligente.

Così le ordinanze realizzavano due scopi. Creavano un differenziato apparato di funzionari e lo adeguavano, soprattutto dopo una successione dinastica, alle nuove esigenze e ai cambiamenti di direzione politica, disciplinavano i funzionari e gli conferivano in cambio anche alcuni diritti attraverso la descrizione delle funzioni, l'assegnazione di un ordine di rango e di un compenso fisso. Contemporaneamente agivano verso l'esterno sui rapporti tra l'apparato statale e i sudditi rendendo più prevedibile l'*habitus* amministrativo, assicurando che l'amministrazione decidesse almeno formalmente secondo l'assunto giuridico del giudice e rendendo trasparente la costruzione istituzionale e delle competenze per il cittadino. Verso l'interno e verso l'esterno le ordinanze avevano un effetto allo stesso tempo neutralizzante e obiettivizzante. Anche se nei rapporti tra un reggente politicamente attivo e i suoi consiglieri predominava ancora l'elemento personale, le decisioni immediate e le violazioni di competenza erano altrettanto possibili quanto il licenziamento subitaneo, si nota almeno la tendenza a mettere da

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. a questo proposito i riferimenti di WILLOWEIT (nt. 110) 303 ss. sul cerimoniale, sull'ordine dei posti e a tavola.

⁽¹¹⁸⁾ J.B. v. ROHR, *Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der Privat-Personen*, Berlin 1728; lo stesso autore, *Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der Grossen Herren*, Berlin 1733 (a cura e con commento di G. FRÜHSORGE e M. SCHLECHTE, 1990).

parte tali elementi imprevedibili. La crescente ripartizione del lavoro e la sottile differenziazione tra le funzioni erano alla lunga difficilmente conciliabili con un « reggimento personale ».

Le ordinanze, considerate interne all'amministrazione e cioè esterne al mondo del diritto, non hanno avuto effetti notevoli dal punto di vista letterario. Erano usate dall'amministrazione nella specifica forma vigente, non risvegliavano né un interesse scientifico né uno documentaristico. Solo la ricerca moderna le ha considerate come genere di fonti accanto alle ordinanze di polizia territoriale, della città e della campagna ⁽¹¹⁹⁾.

c) *Testi giuridici.*

I testi di diritto vigente assumono invece importanza in coincidenza con una crescente attività di ufficio.

Mentre i compendi e gli estratti delle leggi fondamentali dell'Impero, le raccolte dei decreti imperiali e dei documenti storicamente rilevanti e degli atti (Chr. Lehmann, M. Goldast, F. Hortleder, M. Lundorp) ⁽¹²⁰⁾ furono utilizzati quasi esclusivamente nei consigli segreti e nelle cancellerie e anche in misura sempre maggiore presso le università, l'amministrazione aveva bisogno di altri testi: ordinanze di polizia imperiale e territoriale, diritti cittadini e ordinamenti municipali, ordinanze forestali, diritti di caccia, diritti di pascolo, diritti di pesca e molti altri. Visto che questi norme riguardavano anche direttamente i sudditi si trovarono presto degli editori che ne composero delle raccolte.

Così nel 1658 fu pubblicato a Francoforte uno « Statutenbuch/ Gesetz/ Ordnungen vnd Gebräuch/ Kaiserlicher/ Allgemeiner/ vnd etlicher Besonderer Land vnd Stett Rechten » ⁽¹²¹⁾ (= libro di statuti, leggi, ordinanze e usi, diritti imperiali, comuni e diversi diritti particolari dei paesi e delle città), allo scopo — come affermava il compilatore, « che un uomo comune in questi tempi di rapido mutamento » potesse trovare consiglio. Le norme qui raccolte riguardano il diritto processuale, il diritto matrimoniale e ereditario,

⁽¹¹⁹⁾ H. HAUSHERR, *Verwaltungseinheit und Ressorttrennung vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, 1953; WILLOWEIT (nt. 110), 293.

⁽¹²⁰⁾ Vedi sopra p. 133 ss.

⁽¹²¹⁾ HAB Wolfenbüttel: 65 Ju (2).

accanto a questi anche materie della *gute Policey* come diritto edilizio e diritto dei mercati. La legislazione territoriale che diventava sempre più fitta con il suo sterminato contenuto di regole dettagliate e di norme generali aveva bisogno di queste raccolte per essere almeno in parte trasparente. La differenziazione tra legge e atto individuale in uso dal XIX secolo non era ancora stata attuata e non sarebbe stata compatibile con la teoria dello Stato assolutista. Ordini, privilegi, mandati, rescritti, ordinanze, statuti, leggi e atti individuali vigono contemporaneamente. Molte norme sono ripetutamente precisate, come le ordinanze riguardanti gli abiti ⁽¹²²⁾, senza che fosse teoricamente chiaro (o sembrasse anche solo bisognoso di chiarimento) se si trattava solo di un « ricordo » o di un nuovo regolamento con effetto di deroga per il diritto precedentemente in vigore. Tutto ciò rese all'utente più difficile l'orientamento. Erano d'uopo allora raccolte correlate di un registro.

I *Codices* o *Corpora iuris publici* nati da questi bisogni apparvero sempre più spesso verso la fine del XVII secolo, come il *Corpus constitutionum imperialium* di Franz Friedrich von Andlern ⁽¹²³⁾, il sistema a fogli separati della *Rapsodia Iuris Publici* di Adolf Freimund ⁽¹²⁴⁾, definito con bella chiarezza da Moser come « gioco di carte pubblicistico » e « pasticcio molto confuso » ⁽¹²⁵⁾. Seguono le raccolte di Ahasver Fritsch ⁽¹²⁶⁾, un'opera anonima del 1701 ⁽¹²⁷⁾, il *Corpus Iuris Publici Sac. Rom. Imperii* ⁽¹²⁸⁾, il *Corpus Sanctionum Pragmaticarum S.R.I* ⁽¹²⁹⁾ di Christopher Ziegler, soprattutto il *Corpus Iuris Publici Academicum* ⁽¹³⁰⁾ di Burkhard Gotthelf Struve e

⁽¹²²⁾ STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum* (nt. 18) 9 ss.

⁽¹²³⁾ Regensburg 1689 (2^a ed. come *Collectio Actorum Imperii Publicorum ...* Regensburg 1705.

⁽¹²⁴⁾ PÜTTER I, 272 s.

⁽¹²⁵⁾ J.J. MOSER, *Bibliotheca iuris publici*, vol. 2, Stuttgart 1730, 608.

⁽¹²⁶⁾ A. FRITSCH, *Manuale Iurisprudentiae Publicae*, 1672 (2a. ed. come *Manuale Iuris Publicae*, 1690).

⁽¹²⁷⁾ *Sacri Romani Imperii leges fundamentales, pacificationes principales, recessus novissimus, diversae sanctiones pragmaticae*, Kassel 1701.

⁽¹²⁸⁾ A. CORTREIUS, *Corpus Iuris publici Sacri Romani Imperii*, 4 voll., Frankfurt 1707-1710. A questo proposito PÜTTER I, 322 s.

⁽¹²⁹⁾ CH. ZIEGLER, *Corpus Sanctionum Pragmaticarum S.R.I. oder der Heiligen Römischen Reichs vornehmste Grund-Gesetze*, Frankfurt 1712.

⁽¹³⁰⁾ Vedi sopra p. 400.

il *Corpus Juri Publici* (1720) di Johann Jakob Schmauss, la raccolta con più successo del diritto costituzionale imperiale del XVIII secolo ⁽¹³¹⁾.

Accanto a queste si sviluppano corrispondenti raccolte dei territori, nei quali le fonti dello *ius publicum speciale* erano raggruppate ⁽¹³²⁾ percorrendo le attuali raccolte di diritto territoriale. A partire dalla metà del XVIII secolo queste raccolte acquisirono un carattere semi-ufficiale, per esempio attraverso un privilegio speciale, e sfociarono poi — con il passaggio al movimento costituzionale — alla prassi della pubblicazione in bandi e infine nei fogli ufficiali di leggi e ordinamenti la cui redazione cominciò soprattutto nel primo decennio e che acquistarono così la loro forma oggi ancora in uso.

5. *L'etica dei funzionari.*

La preparazione del materiale normativo e dei sussidi tecnici rappresentava però solo uno degli aspetti di un'amministrazione funzionante. Per il pensiero dell'epoca, legato alla religione e all'etica, le persone erano in primo piano. Le « virtù » necessarie al *bonus consiliarius* furono ulteriormente chiarite ⁽¹³³⁾. Avere dei servitori esperti e capaci, pii e fedeli, era per ogni principe presupposto per un « buon reggimento ». Il catalogo delle virtù del « buon funzionario » formato nella letteratura politica, etica e pubblicistica è per questo significativo per lo stato della cosa pubblica. Si deve presupporre che non a caso particolari *topoi* siano stati ripetuti con insistenza. Allo stesso tempo i punti nei quali si possono osservare i cambiamenti sono di grande interesse in quanto riflessi dell'incremento dei compiti dello stato, della differenziazione nell'apparato amministrativo e dell'incalzante oggettivazione e giuridicizzazione.

La novità dell'incremento dei compiti era entrata nella consapevolezza dei contemporanei. Non solo si era moltiplicato il numero delle scuole nel paese, delle università e delle accademie equestri e si era riformato il piano di studi per rispondere alle nuove esigenze. Anche il peso delle ore di servizio per i singoli funzionari crebbe

⁽¹³¹⁾ Vedi sopra p. 400.

⁽¹³²⁾ Vedi sopra p. 400, nt. 89.

⁽¹³³⁾ HATTENHAUER (nt. 11) 44-108; STOLLEIS (nt. 35).

nella misura in cui l'ufficio di corte del nobile divenne il posto « di ruolo », fisso, oggettivo, con uno stipendio fisso. Nel 1470 bastavano ancora in Brandeburgo due giorni di riunione alla settimana, nel 1537 doveva svolgersi quotidianamente un consiglio, il mattino e il pomeriggio ⁽¹³⁴⁾. 150 anni più tardi Seckendorff ribadì ulteriori incrementi di questo peso: « Si cerchi negli archivi se cento o centocinquanta anni fa in un anno o forse in tre o quattro si svolgevano tante questioni di stato e di giustizia come oggi in un trimestre o meno in corti importanti. Sembra che a quel tempo i consiglieri, soprattutto dei signori e dei nobili, passassero più tempo nei loro poderi che a corte e che bastassero loro uno o due giorni per svolgere i pochi affari. Certamente non si ha la metà del tempo di cui si ha oggi bisogno poiché si è sempre intenti a scrivere, comunicare, contraddire, dedurre, rifiutare, anche corrispondere, penetrare quando non si è occupati con commissioni, riunioni, conferenze e simili ... » ⁽¹³⁵⁾. Il numero dei funzionari crebbe di conseguenza ⁽¹³⁶⁾. Mentre nei vecchi Specchi dei principi ci si accontentava di chiarire come dovesse essere composta la stretta cerchia di consiglieri del principe ⁽¹³⁷⁾, la presenza di un apparato di funzionari diventa man mano cosa naturale ed ovvia. Il principe viene sempre più allontanato dall'esercizio diretto del governo; tra di lui e il processo concreto interferisce la burocrazia. Lo stesso vale anche per la sua partecipazione alla guerra: anche qui si trovano a partire dal 1600 circa nella letteratura raccomandazioni secondo le quali il principe non si deve esporre in prima persona ai pericoli. L'esercizio del potere è così distanziato e mediato ⁽¹³⁸⁾, d'altra parte diventa più oggettivo e può integrare la competenza del funzionario di cui normalmente non dispone il principe, diventa però anche più lenta,

⁽¹³⁴⁾ F. HARTUNG, *Volk und Staat in der deutschen Geschichte*, 1940, 5.

⁽¹³⁵⁾ *Teutscher Fürstenstaat*, Additiones del 1664, § 32 nr. 5.

⁽¹³⁶⁾ La corte bavarese comprendeva nel 1508 in tutto 162 persone con un impiego fisso. Nel 1552 divennero 384 e nel 1572 già 711: SINGER (nt. 33) 261 nt. 64.

⁽¹³⁷⁾ STOLLEIS (nt. 35) 453 s.

⁽¹³⁸⁾ N. ELIAS, *Die höfische Gesellschaft*, 1969; dello stesso autore, *Engagement und Distanzierung*, 1980; K. PLODECK, *Hofstruktur und Hofzeremoniell in Brandenburg-Ansbach vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Zur Rolle des Herrschaftskultues im absolutistischen Gesellschafts- und Herrschaftssystem*, 1972; J. FRHR. V. KRUEDENER, *Die Rolle des Hofes im Absolutismus*, 1973, 38.

inefficace e soggetto alla corruzione. Più questa distanza aumenta, soprattutto grazie all'utilizzo mirato del cerimoniale barocco, più diventano chiare l'intangibilità e il lustro del reggente. La moltiplicazione dei funzionari organizzati in una corporazione stabile con relativo spirito di gruppo corrisponde all'apoteosi del principe che assume tratti divini.

Nel « catalogo delle virtù » si distinguono tre categorie di caratteristiche: criteri oggettivi, la cui presenza è indipendente dalla volontà del funzionario (1), criteri oggettivi, la cui acquisizione rimane però lasciata all'iniziativa dei singoli, soprattutto la formazione (2), criteri soggettivi sotto forma di tratti del carattere o « virtù » (3).

1. Fanno parte dei criteri oggettivi della prima categoria l'appartenenza al paese, l'origine sociale dei consiglieri, la loro eventuale dipendenza dall'influsso di principi stranieri e l'età ⁽¹³⁹⁾.

2. Per quanto riguarda la formazione, sono egualmente richieste le conoscenze di storia e di lingua, le capacità retoriche, la *prudencia politica* e le conoscenze giuridiche. A partire dal 1600 cresce il bisogno di conoscenze specifiche dello *ius publicum* anche se la giurisprudenza gioca ancora un ruolo più che secondario. L'ideale di formazione del XVII secolo rimane il *Consiliarius*, che padroneggia allo stesso tempo politica, scienze politiche interne e europee, giurisprudenza, storia, lingue e retorica. Solo verso la fine del secolo si riforma questo ideale, sotto l'influsso di Christian Weise ma soprattutto di Christian Thomasius e dell'indirizzo di Halle nella pubblicistica, arrivando ad un canone a carattere più dichiaratamente giuridico ⁽¹⁴⁰⁾. La giurisprudenza diventa così la « scienza guida », non solo nel sistema delle scienze ma anche nel profilo di qualifica dei servitori dello stato.

Fino alla fine del XVIII secolo non si verificarono più cambiamenti. Crebbe il peso della giurisprudenza, anche se in linea di massima si continuò a tenere all'immagine del funzionario formatosi in modo completo sulle scienze politiche ⁽¹⁴¹⁾. È questo peso della

⁽¹³⁹⁾ STOLLEIS, nt. 35) 456-459 con ulteriore letteratura.

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi sopra p. 393 ss.

⁽¹⁴¹⁾ J.E. v. BEUST, *Consiliarius in compendio, Oder Kurtzer Begriff von Amt, Pflicht und Rechten Fürstlicher Rätbe*, Gotha 1743.

giurisprudenza nel canone di formazione universitaria e nella prassi amministrativa attraverso il modello di Halle e Gottinga che consentirà il formarsi del « monopolio dei giuristi » nel XIX e XX secolo ⁽¹⁴²⁾.

3. La vera e propria etica del funzionario formulata a partire dalla metà del XVI secolo comprendeva sia caratteristiche religiose che pratico-etiche. La richiesta di religiosità viene accentuata in modo differente e viene diminuendo nel corso del XVII secolo ⁽¹⁴³⁾. Accanto a ciò viene richiesta di continuo integrità nella condotta di vita e integrità professionale, incorruttibilità, correttezza, riservatezza e fedeltà. Con la graduale separazione tra il principe e lo « stato », tra il mantenimento della corte e l'amministrazione del paese, passano in secondo piano anche gli elementi reali di queste aspettative etiche. I funzionari devono rispettare una disciplina interiore, devono adempiere al loro compito di rappresentanti dello stato nel suo complesso attraverso una condotta di vita esemplare, devono cioè sottomettersi anche del punto di vista psichico alla loro « funzione ».

Soprattutto il confronto con il problema della corruzione occupa un grande spazio sin dall'inizio. Questo problema non è risolto fino alla fine del XVIII secolo. Gli stipendi non bastavano per una vita decorosa confacente al ceto, il sistema di controllo aveva delle lacune e non fu che imperfettamente completato da un'etica parzialmente interiorizzata e dal giuramento all'atto di assumere le funzioni. Solo la garanzia di un pagamento adeguato, ottenuto in un determinato ufficio definito da un'atto di nomina produssero dei miglioramenti. Soprattutto Seckendorff si è espresso in modo equilibrato su questioni di compenso e standard sociali argomentando che chi investe in uno studio universitario e rinuncia ad altri tipi di guadagno doveva avere una posizione sociale superiore a quella

⁽¹⁴²⁾ W. BLEEK, *Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg. Studium, Prüfung und Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert*, 1972; B. WUNDER, *Die Rekrutierung der Beamtenschaft in Deutschland*, 1979; U. BAKE, *Die Entstehung des dualistischen Systems der Juristenausbildung in Preußen*, Diss., Kiel 1971; G. DILCHER, *Die preußischen Juristen und die Staatsprüfungen. Zur Entwicklung der juristischen Professionalisierung im 18. Jahrhundert*, in: Festschr. f. H. Thieme z. 80. Geb., 1986.

⁽¹⁴³⁾ STOLLEIS (nt. 35) 462 s.

degli artigiani e dei bottegai per potersi dedicare pienamente al Paese e al suo signore.

Ulteriori caratteristiche essenziali erano la sincerità, la discrezione, la fedeltà. Con la richiesta di sincerità si associava il complicato problema della concentrazione dell'amministrazione presso il principe che non rendeva necessariamente le strutture più chiare ma piuttosto ne minava la trasparenza. Più il flusso di informazioni e la volontà dello stato si concentravano in un punto, più diventava importante l'accesso ad un centro decisionale. Per questo divenne ancora più difficile per i principi decidere a quale degli « informatori » e « referendari » poter e dover dare fiducia. Le infinite lamentele nella letteratura del XVI-XVIII secolo sulla soppressione della verità, sulla menzogna e sulla diffamazione a corte nascono qui. È chiaro che non tutti quelli che si lamentavano avevano motivazioni disinteressate. Potevano essere dei ceti esclusi dalla corte, rappresentanti della nobiltà decaduta o dei ceti provinciali, dei predicatori morali o dei rivali nella lotta di potere presso la corte.

Altrettanto importante appare agli autori delle opere sul tema *Bonus Consiliarius* la virtù della discrezione. Tutti gli Specchi dei principi e i manuali di governo le richiedono all'unanimità, graduando secondo le regole della discrezione e del decoro quando si tratta degli affari privati del principe, fino al più alto livello di segretezza negli « affari di stato ». Il funzionario doveva giurare di mantenere i segreti già al momento dell'assunzione ⁽¹⁴⁴⁾. L'importanza di questa virtù risulta subito evidente. Lo Stato sovrano moderno che nasceva nell'Assolutismo, che definiva i suoi limiti territoriali, politici, economici ed eventualmente anche confessionali nei confronti dei vicini e che viveva tendenzialmente sempre in stato di conflitto necessitava della segretezza del proprio apparato per potere agire. Per quanto nel tardo Barocco il culto della rappresentanza pubblica fosse così importante necessitava di un culto altrettanto importante nel « campo degli arcana ». Non a caso le istituzioni centrali si chiamavano « consiglio segreto » e « gabinetto » e non a caso in questo periodo vennero coltivati sistematicamente gli

⁽¹⁴⁴⁾ W. v. RIENEN, *Frühformen des Datenschutzes? Die historische Entwicklung der Amtsverschwiegenheit*, Diss. jur. Bonn 1985.

alfabeti segreti ⁽¹⁴⁵⁾, vennero create delle reti di agenti e di spie e i servizi segreti iniziarono ad aprire la corrispondenza.

Dall'altra parte nei cataloghi della virtù perde posizioni la richiesta di fedeltà nei confronti del signore territoriale e del paese. Anche se era nata da un lato da concezioni feudali tradizionali di fedeltà non poteva essere troppo elevata nell'Assolutismo perché le mancava l'equivalente di un impiego a vita. Chi può essere licenziato « su due piedi » e al limite lottare per arretrati di stipendio non deve dare molto di più della lealtà nel compiere i suoi compiti materiali. Proprio a causa dei tratti fortemente legati alle persone nell'amministrazione che include per il funzionario il sopportare i capricci del principe e le sue decisioni arbitrarie, la letteratura raccomandava sempre oltre alla « fedeltà » anche la distanza nei confronti del principe. Un cambio continuo di signore era per i funzionari di spicco più la regola che l'eccezione.

Una caratterizzazione riassuntiva dei generi letterari sul tema dell'« etica dei funzionari » non è fattibile. Le trattazioni si trovano sparse negli Specchi dei principi, nei manuali di politica, nei trattati di governo e nella letteratura di corte. La letteratura giuridica, sia di diritto pubblico imperiale, sia territoriale, sia di *ius publicum universale*, si mostra quasi sterile ⁽¹⁴⁶⁾. Questa è ancora una conferma indiretta che la questione nella sua essenza sia da rapportare alla filosofia pratica e che dalla fine del XVIII secolo ci siano pochi approcci per la giuridicizzazione dell'etica dei funzionari. L'unica eccezione è data per quanto si possa vedere dal libro edito nell'anno 1678 da Nicolaus Myler von Ehrenbach, professore a Tubinga ⁽¹⁴⁷⁾. Tratta il diritto sovrano di impiegare funzionari, le qualifiche necessarie, il tema dell'inganno e della corruzione, della slealtà nell'esercizio delle funzioni, altre questioni di supplenza, di tribunale competente e di domicilio, la posizione della famiglia e il rapporto del

⁽¹⁴⁵⁾ Un'opera fondamentale sugli scritti segreti è stata redatta dal duca AUGUST D. J. VON BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL: *Gustavi Seleni Cryptomenytices et Cryptographiae Libri IX*, Lüneburg 1624. Cfr. J. KLEINPAUL, *Das Nachrichtenwesen der deutschen Fürsten im 16.- 17. Jahrhundert*, 1930.

⁽¹⁴⁶⁾ Vedi sopra p. 372 ss.

⁽¹⁴⁷⁾ NICOLAUS MYLER VON EHRENBACH, *Hyparchologia seu de Officialibus Magistratibus et Administris*, Stuttgart 1678. Cfr. a questo proposito anche il riferimento a D. WILLOWEIT, ZNR 9 (1987) 103.

funzionario con i suoi colleghi. Anche se vengono utilizzati autori antichi e moderni di politica e di etica largamente e senza pregiudizi, le questioni di diritto sono chiaramente in primo piano. Per risolverle viene utilizzato, accanto alle fonti del diritto particolare, il diritto romano, così che si ha l'impressione che la separazione di diritto romano e leggi fondamentali dell'Impero, realizzatasi a livello 'costituzionale', si sia stabilita solo con grande ritardo ai livelli più bassi, in particolare laddove dovevano mano a mano essere create fonti di diritto indipendenti come nel caso del diritto dei funzionari.

CAPITOLO IX

SCIENZA DI POLIZIA E DIRITTO DI POLIZIA

I. La scientificizzazione della « polizia ». — 1. Cambiamenti nella struttura amministrativa. — 2. Polizia. — 3. La scienza di polizia. — 4. La scienza di polizia dopo la Rivoluzione. — II. Il diritto di polizia.

I. *La scientificizzazione della « polizia »*

1. *Cambiamenti nella struttura amministrativa.*

Uno dei risultati più importanti della pace di Westfalia fu il passaggio definitivo del processo di statualizzazione dall'Impero ai territori. Mentre il diritto costituzionale imperiale mutava solo in senso quantitativo ma non qualitativo, si compirono nei territori quei processi di ammodernamento che costituiscono il lato innovativo dell'Assolutismo. Dopo le devastazioni della guerra, i signori territoriali erano sopravvissuti come potenze politiche. I paesi erano spopolati, le città sfinite e le loro vie commerciali interrotte, i *Landstände* erano spesso esistenti solo dal punto di vista formale e politicamente esclusi, soprattutto perché la guerra aveva reso normali i metodi di prelievo fiscale senza il loro permesso. I principi si occupavano di « popolamento », distribuivano privilegi ai nuovi coloni e agli imprenditori di manifatture, emettevano nuovi ordini di polizia, ordinavano le loro amministrazioni, il loro sistema di tribunali, le loro finanze e l'esercito. Affidavano i grandi contratti di costruzione, sostenevano l'arte, fondavano nuove accademie e università ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ U. SCHEUNER, *Die Kunst als Staatsaufgabe im 19. Jahrhundert*, in: E. MAI-S. WAETZOLDT, *Kunstverwaltung, Bau- und Denkmal-Politik im Kaiserreich*, vol. 1, 1981, 13 ss.

Dopo il 1648 non c'era più spazio per la messa in opera di amministrazioni sovraterritoriali. Teoricamente avrebbero potuto godere dell'appoggio sia dell'Impero che dei circoli dell'Impero ma dovettero confrontarsi subito non solo di fatto ma anche, a partire dalla pace di Westfalia, di diritto con la completa sovranità dei territori. Mentre i circoli imperiali potevano ancora adempiere ad una certa funzione laddove il paesaggio politico era frammentato in una moltitudine di piccoli ceti e cavallerie imperiali (2), l'« amministrazione imperiale » — laddove se ne poteva ancora parlare — si irrigidiva in un atteggiamento di apatia in mancanza di un proprio fondamento amministrativo. Proprio i tentativi delle ricerche più recenti di contraddire questa impressione generale (3) hanno mostrato che le energie politiche più importanti erano passate ai territori (4).

Nei territori hanno luogo i cambiamenti strutturali decisivi dell'amministrazione nel corso del XVI e del XVIII secolo.

a) *Organi collegiali.*

I *consigli aulici* costituitisi alla fine del XV secolo e soprattutto nel XVI secolo alla corte imperiale e nei territori erano organi collegiali presso i quali i compiti amministrativi e giurisdizionali più importanti coincidevano. Una parte dei compiti della giustizia andò ai tribunali di corte, una parte rimase ai consigli aulici che poterono assumere nel corso del XVIII secolo il carattere di organi giudiziari.

I consigli di corte, all'inizio responsabili per tutto, dovettero

(2) B. SICKEN, *Der Fränkische Reichskreis. Seine Ämter und Einrichtungen im 18. Jahrhundert*, 1970; A. LAUFS, *Der Schwäbische Kreis als Feldherr*, 1974.

(3) R. BASSENGE, *Die deutsche Handelspolitik der Reichsgesetzgebung von 1498 bis 1806*, Diss. München 1948; H. PROESLER, *Das gesamtdeutsche Handwerk im Spiegel der Reichsgesetzgebung von 1530 bis 1806*, 1954; I. BOG, *Der Reichsmerkantilismus. Studien zur Wirtschaftspolitik des Hl. Röm. Reiches im 17. und 18. Jahrhundert*, 1959; F. BLAICH, *Die Wirtschaftspolitik des Reichstages im Hl. Röm. Reich. Ein Beitrag zur Problemgeschichte wirtschaftlichen Gestaltens*, 1971.

(4) Non si può però ignorare il fatto che nel XVIII secolo, partendo dalla ascesa al trono di GIUSEPPE I (1705), l'Impero acquisisce nuovamente una notevole libertà d'azione e una nuova possibilità di fare valere la propria autorità. Lo testimonia ampiamente H.E. FEINE, *Zur Verfassungsentwicklung des Heil. Röm. Reiches seit dem Westfälischen Frieden*, ZRG GA 52 (1932) 65 (80 ss.).

ancora sottomettersi alla legge della specializzazione e della ripartizione delle funzioni. Nei territori luterani e riformati nacquero dei *consistori*, in quelli cattolici dei *consigli ecclesiastici*. Accanto a questi si costituirono contemporaneamente agli eserciti presenti le autorità speciali dei *consigli di guerra*. Si dimostrò ancora inutile trattare le questioni politiche di rango più alto e relativa necessità di segretezza nel grande consiglio aulico. Il « circolo interno » intorno al signore territoriale si costituì per questo già nella seconda metà del XVI secolo come *consiglio segreto*. Anche questo consiglio segreto si istituzionalizzò gradualmente, si ingrandì e diventò più lento e allo stesso tempo inadatto ai veri *Arcana*, fatto che fece nascere nel XVII secolo l'ancor più ristretto *gabinetto* ⁽⁵⁾.

In generale questo significa che i crescenti compiti amministrativi richiedevano un fondamento amministrativo sempre più ampio a partire dal livello più basso. Ciò comportava obbligatoriamente un ampliamento anche del livello medio e superiore e spinse ripetutamente i vertici della politica a delegare le decisioni sulla conduzione dello stato al di fuori delle autorità superiori divenute troppo complesse.

b) *Amministrazione delle finanze.*

Particolarmente netta diventa la ripartizione dei compiti per quanto riguarda la separazione tra *affari di consiglio* non fiscali e *affari camerali* fiscali. Questi ultimi comprendevano i benefici di tutti i diritti signorili e regali, costituivano dunque la base degli introiti del signore territoriale. Visto che le « Camere » non avevano come solo compito quello di riscuotere il denaro da diverse fonti e di amministrarlo, ma anche di curare queste fonti personalmente e quindi dovevano svolgere la funzione di « autorità economica generale e luogo di vigilanza sulla maggior parte degli uffici territoriali,

(5) Cfr. ad esempio H.J. v. D. OHE, *Die Zentral- und Hofverwaltung des Fürstentums Lüneburg (Celle) und ihre Beamten (1520-1648)*, Diss. Göttingen 1953; W. BERNHARDT, *Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre Beamten 1520-1629*, 1972; M. LANZINNER, *Fürst, Räte und Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden in Bayern 1511-1598*, 1980; R. HEYDENREUTHER, *Der landesherrliche Hofrat unter Herzog und Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1598-1651)*, 1981.

dei tribunale e degli impiegati » (6) il confine con l'amministrazione non fiscale era tanto labile quanto discutibile. Le Camere non furono dunque solo i precursori dei ministeri delle finanze, ma anche dell'economia, in parte addirittura delle Corti dei conti in quanto dovevano badare all'utilizzo parsimonioso delle risorse.

c) *Autorità specializzate.*

Infine si crearono tra il XVI e il XVIII secolo nella maggior parte dei territori ulteriori autorità specializzate con competenze peculiari. Anch'esse subirono la legge che imponeva l'autonomizzazione e l'estensione delle competenze. Così si costituirono in paesi con significative risorse minerarie i consigli delle miniere; per il commercio e la produzione manifatturiera si costituirono i consigli di commercio e manifattura; furono stabilite autorità speciali per i boschi, la caccia e la pesca. Nel corso del XVIII secolo vi si aggiunsero uffici per le strade e le vie fluviali. Come già mostra quest'elenco si tratta per lo più di materie che prima facevano parte di quelle camerali ma che si svilupparono e si affinarono fino al punto in cui la loro separazione diventò necessaria (7).

Il piccolo e controllabile organo collegiale in forma di « consiglio aulico » era sfociato già nel XVIII secolo in una struttura di uffici di ampio respiro che conobbe una lunga evoluzione da un cerchio di governo determinato in primo luogo da caratteristiche personali fino a una costituzione di uffici determinata dalle materie. La triade già molto presto riconoscibile di consiglio aulico, tribunale aulico e camera (cui spesso si aggiungeva il concistoro) si sviluppò sotto la pressione della moltiplicazione delle conoscenze tecniche ed economiche, attraverso l'intervento crescente dell'Assolutismo in tutti i campi della vita, spinto da ragioni ideologiche e di prassi politica, e attraverso le tendenze probabilmente immanenti ad ogni burocrazia al rafforzamento e all'ampliamento delle competenze

(6) D. WILLOWEIT, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1 (1983) 300 ss. (330).

(7) Vedi ad es. G. SLAWINGER, *Die Manufaktur in Kurbayern. Die Anfänge der großgewerblichen Entwicklung in der Übergangsepoche vom Merkantilismus zum Liberalismus, 1740-1833*, 1966; H.M. KARNER, *Manufaktur und Verlag in Kurpfalz am Rhein in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Untersuchung der großgewerblichen Unternehmen in spätmerkantilistischer Zeit*, Diss. Innsbruck 1975.

verso un'amministrazione moderna, articolata secondo il principio delle risorse.

La forte espansione dell'amministrazione cambiò l'immagine dei compiti del sovrano e delle funzioni dello Stato in generale. L'immagine centrale non era più il giudice sovrano ⁽⁸⁾ ma il « padre della patria », onnipresente attraverso leggi e ordini. La giustizia rimase indietro rispetto all'amministrazione senza arrivare ad una chiara separazione tra i due campi. Si trattava però di uno spostamento dei punti centrali chiaramente intuibile nelle rappresentazioni del principe dell'età barocca. Il signore del XVII e del XVIII secolo si presentava come « reggente », legislatore o comandante in campo, mentre fino al XV secolo si era mostrato in qualità di « giudice ». Il seggio del giudice e il trono, le insegne della sovranità e gli attributi del giudice erano strettamente collegati. Ora il signore si presentava come sovrano con il bastone del comando, il libro (delle leggi) o in armatura completa, illustrando così l'antica massima del sovrano che svolge il suo compito sia di legislatore (*nomothetikos*) sia di comandante in campo (*polemikos*) ⁽⁹⁾.

2. *Polizia.*

Finché il sovrano si presentava in qualità di « giudice » la giustizia e il mantenimento della pace costituivano lo scopo e la legittimazione del suo operato. Il « padre della patria » invece serviva il bene comune attraverso la sua amministrazione. Con lo spostamento del punto focale a favore dell'« amministrazione » si creò un rispettivo punto di riferimento nella lingua: la *polizia*.

La parola *Policey* comparve in Germania nella seconda metà del XV secolo, nelle forme « Polletzey », « Pollucy », « Pollicei » e « Pollicey » ⁽¹⁰⁾, regolarmente nel contesto del « buon ordine », del

⁽⁸⁾ « Il re è giudice comune ovunque », Sachsenspiegel Landrecht III, 26, § 1.

⁽⁹⁾ « Imperatorium maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari » (GIUSTINIANO, *Institutionen*, Prefazione); « Summa reipublicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum veniens ... » (GIUSTINIANO, *Codex*, Prefazione).

⁽¹⁰⁾ K. ZOBEL, *Polizei. Geschichte und Bedeutungswandel des Wortes und seiner Zusammensetzungen*, Diss. München 1952; F.L. KNEMEYER, *Polizei*: in: *Geschichtliche Grundbegriffe*, vol. 4 (1978) 875-897; dello stesso autore, *Polizeibegriffe in Gesetzen des*

« buon reggimento », della « sicurezza », del « bene comune » e della cura dell'autorità superiore. Ciò che si intende con questa parola è all'inizio molto vago e comprende persino lo « Stato », la « costituzione » e la « comunità politica ». Può definire sia l'attività di governo che un fine definito positivamente. Gli ordinamenti della polizia imperiale e di quella territoriale a partire dal 1530 ripresero la parola utilizzandola per indicare un « buon ordine pubblico ». « Protetti dalla polizia e dall'ordine civile » — si legge nel libro di Heinrich Pantaleon « Teutscher Nation Heldenbuch » del 1562 « i popoli nell'antica Germania hanno vissuto in ogni tempo in grande libertà » ⁽¹¹⁾.

Gli spostamenti di contenuto avvenuti gradualmente passando da una determinazione etico-sociale della *polizia* nel senso di politica aristotelica e da un « buon ordine » realizzato attraverso pace e diritto ad un concetto di polizia determinato formalmente dall'autorità sovrana sono stati mostrati attraverso copiose raccolte di fonti tra gli altri da Maier, Brückner, Knemeyer, Wessel, Schulze, Preu e Willoweit ⁽¹²⁾. Lo stato dell'età moderna tendeva anche in questo campo a stabilire attraverso il potere conferitogli dall'autorità e senza tener conto dei tentativi di determinazione contenutistica quello che considerava adatto o contrario ai principi della *polizia*. Ciò significava un ampliamento delle competenze e una crescita del potere di definizione per coloro i quali potevano stabilire i contenuti della *polizia*. Ad eccezione del diritto penale e civile, degli affari segreti di Stato, dell'apparato di guerra e del nocciolo più interno

15. bis 18. *Jahrhunderts*, AöR 92 (1967) 153-180; H. MAIER, *Die ältere Staats- und Verwaltungslehre*², 1980, 92 ss.; G.CH. v. UNRUH, *Polizei, Polizeiwissenschaft und Kameralistik*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte* vol. 1 (1983) 388-427, in sintonia con KNEMEYER e purtroppo non sempre attendibile.

⁽¹¹⁾ H. PANTALEON, *Teutscher Nation Heldenbuch*, Basel 1562, 11.

⁽¹²⁾ Sopra nt. 10; J. SEGALL, *Geschichte und Strafrecht der Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577*, 1914; K. WOLZENDORFF, *Der Polizeigedanke des modernen Staats*, 1918; J. BRÜCKNER, *Staatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht*, 1977; H. WESSEL, *Zweckmäßigkeit als Handlungsprinzip in der deutschen Regierungs- und Verwaltungslehre der frühen Neuzeit*, 1978; R. SCHULZE, *Policey und Gesetzgebungslehre im 18. Jahrhundert*, 1982; P. PREU, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre*, 1983; D. WILLOWEIT, *Gesetzgebung und Recht im Übergang vom Spätmittelalter zum frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaat*, in: O. BEHREND-CHR. LINK (a cura di), *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff*, 1987, 123-146.

delle questioni ecclesiastiche praticamente tutta l'amministrazione interna del XVII e della prima metà del XVIII secolo faceva parte della *polizia*. Solo a partire dal XVIII secolo ebbe luogo quella « separazione completa della giustizia dagli affari *pubblici* e *politici* », come aveva ordinato Maria Teresa nel 1749. All'origine di questa separazione c'erano state riflessioni in primo luogo di carattere pratico per evitare conflitti di competenze, solo in secondo luogo forse un miglioramento delle possibilità di tutela giuridica per i sudditi (13).

Allo stesso tempo cominciò verso la fine del XVIII secolo un'opposizione intellettuale contro un concetto di *polizia* definito troppo ampiamente. Si diffuse la sfiducia nei confronti di un intervento onnipotente di un'autorità investita del bene comune che portò al rafforzamento degli elementi teorici della *libertas civilis* nel diritto naturale, allo sviluppo dei primi cataloghi di diritti dell'uomo e del cittadino (14) e nel campo della *polizia* ai primi tentativi a livello amministrativo — sostenuti parallelamente anche dall'evoluzione dei diritti umani e del cittadino — per arrivare a « spazi liberi dalla polizia » (15). Questo processo si svolse in modo relativamente lento nei casi di benevolo Assolutismo illuminato, mentre negli Stati con tensioni interne e tendenze prevaricatrici ne risultò più che altro stimolato e accelerato.

Il campo d'azione della *polizia* rimase fino alla fine del XVIII secolo nonostante l'esclusione della giustizia da una parte e la limitazione del concetto di polizia dall'altra ancora tanto vasto da poter comprendere tutta quanta la « politica interna » sul piano dell'amministrazione. Le forme d'azione usate andavano dal comando di polizia fino alle complesse codificazioni delle ordinanze di polizia. Quest'ultime a partire dal XVI secolo comprendevano senza differenziazione tra materie di diritto pubblico e privato i campi della vita di tutti i ceti. Il loro obiettivo era il mantenimento dell'« ordine e dell'onore cristiani » (ordine dei vestiti, divieto di

(13) B. DENNEWITZ, *Die Systeme des Verwaltungsrechts*, 1948, 18 ss.; MAIER (nt. 10) 190; W. OGRIS, *Maria Theresia Iudex*, Anz. d. phil. hist. Kl. d. Österr. Akad. d. Wiss. 110 (1973) 232-247; dello stesso autore, *Zwischen Absolutismus und Rechtsstaat*, in: *Österreich im Europa der Aufklärung*, Wien 1985, 365-376.

(14) D. KLIPPEL, *Politische Freiheit und Freiheitsrechte*, 1976.

(15) SCHULZE (nt. 12).

lusso, divieto di maledire e di giurare), davano regole per i matrimoni e le tutele, regolavano il mondo del lavoro, l'artigianato, il mercato con le sue sedi fisse, i prezzi e i pesi, vietavano specifiche forme contrattuali, emanavano norme penali per i falsari di monete, per le frodi in commercio, per chi prediceva il futuro e per gli imbrogliatori, si preoccupavano di allontanare i contadini dalla città dopo il mercato, cercavano di opporsi all'abuso di alcolici, esortavano ai buoni costumi, all'andare in chiesa e all'imparare il catechismo. Di grande importanza per la convivenza cittadina erano le prescrizioni edili, d'igiene, della prevenzione degli incendi, la protezione delle fontane e la rimozione dei rifiuti. Accanto a ciò si trovano prescrizioni sanitarie sulle ostetriche, i bagni pubblici, i medici e i dentisti e infine il grande complesso di norme in parte caritative e in parte repressive nei confronti dei mendicanti e dei poveri (16).

Divenendo le ordinanze più dettagliate si rafforzarono le tendenze alla suddivisione in singole materie. Si ripeté qui sul piano normativo ciò che si era già mostrato durante la costituzione delle autorità, la crescita dei compiti e il suo svolgimento attraverso la moltiplicazione dei funzionari e la formazione di competenze specifiche. Mentre all'inizio bastava ancora una generale *ordinanza di polizia* alla quale aggiungere le nuove materie — fu il caso delle ordinanze di polizia imperiale del 1530, 1548, 1570 e dei loro corrispettivi nei territori — si costituirono nel XVII e nel XVIII secolo sempre più leggi particolari: ordinanze per i poveri e i

(16) K.G. GREENFIELD, *Sumptuary Law in Nürnberg*, Baltimore 1918; J.M. VINCENT, *Costume and conduct in the laws of Basel, Bern and Zurich 1370-1800*, Baltimore 1935; R. FELLER, *Die Sittengesetze der bernischen Reformation*, Festschr. Fr. E. Walti, Aarau 1937, 54; O. GÖNNENWEIN, *Die Anfänge des Kommunalen Baurechts*, Festg. f. H. Fehr, 1948; G.K. SCHMELZEISEN, *Polizeiordnungen und Privatrecht*, 1955; G. HAMPKALLBRUNNER, *Beiträge zur Geschichte der Kleiderordnungen mit besonderer Berücksichtigung Österreichs*, Wien 1962; E. ROACH-J.B. EICHER, *Dress, adornment and the social order*, New York 1965; L.C. EISENBART, *Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350 und 1700*, 1962; H. LIEBERICH, *Die Anfänge der Polizeigesetzgebung in Bayern*, Festschr. M. Spindler, 1969; V. BAUR, *Kleiderordnungen in Bayern vom 14. bis 19. Jahrhundert*, 1975; R. SCHULZE, *Die Polizeigesetzgebung zur Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Mark Brandenburg in der frühen Neuzeit*, 1978; CH. SACHSE-F. TENNSTEDT, *Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland*, 1980; degli stessi autori (a cura di), *Bettler, Gauner und Proleten*, 1983; WILLOWEIT (nt. 12) in particolare 138 ss.

mendicanti, per i mercati, per le costruzioni e la prevenzione degli incendi, per le strade e per le fontane, per l'artigianato e per le scuole ecc.

Non è chiaro se queste ordinanze presentino in fondo un carattere comune di « modernizzazione dinamica »⁽¹⁷⁾ nonostante tutte le differenze nei singoli territori, la diversità dei motivi e la diseguaglianza dei risultati di attuazione pratica. Le affermazioni generali sono difficili fino a quando la maggior parte di queste ordinanze non è resa accessibile in forma testuale — nonostante l'attrazione esercitata dalla possibilità di scoprire in questa massa di norme differenti tratti ricorrenti di « disciplinamento sociale » e « modernizzazione ». Si sa con certezza solo che queste ordinanze perseguivano l'interesse pubblico, che variava però secondo la grandezza del paese, la situazione politica, le condizioni economiche, i problemi sociali concreti e l'insieme delle circostanze presenti in ogni paese. Se si interpreta tutta l'epoca tra il XVI e il XVIII secolo come un'epoca di modernizzazione, cosa che pare particolarmente fondata per la Germania dopo il 1648, questo si esprime anche nelle ordinanze di polizia. Ma « modernizzazione » è parola vaga e definita solo attraverso il passaggio al liberalismo politico ed economico del XIX secolo. È anche indubbio che molte disposizioni non abbiano in nessun senso lo scopo della modernizzazione ma dell'assicurazione dello *status quo*, o addirittura del ristabilimento di uno stato precedente. Molte disposizioni devono essere definite reazionarie — se ci si vuole veramente avventurare nell'ingannevole dicotomia di progresso e recessione.

Ci si dovrà quindi ancora trattenere da una considerazione finale complessiva sullo Stato di « polizia » del XVII e XVIII secolo sulla base delle norme amministrative da esso emesse. Solo giudizi più limitati nello spazio e nel tempo sono possibili e quindi sensati allo stato attuale delle ricerche⁽¹⁸⁾.

(17) M. RAEFF, *The Well-Ordered Police State. Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia 1600-1800*, Yale Univ. Press, New-Haven-London 1983.

(18) Così giustamente R. SCHULZE, ZHF 1986, 71-73.

3. *La scienza di polizia.*

a) *Prassi e « prudentia civilis ».*

« Solo però in questo secolo », disse Günter Heinrich von Berg nel 1799, « gli studiosi tedeschi avevano incominciato a studiare sistematicamente la scienza di polizia nel suo complesso »⁽¹⁹⁾, e si cominciò secondo Rössig a « trattare la polizia in modo più filosofico »⁽²⁰⁾. In effetti si può parlare di scienza di polizia solo a partire dall'istituzione di due cattedre speciali in Prussia (1727) e dalla letteratura per l'insegnamento che ne deriva. Ancora dopo il 1750 però la disciplina fa parte di un « ambito di sapere che non gode di grande considerazione universitaria »⁽²¹⁾. Nel 1748 Federico il Grande affermava in un'istruzione che si studiava economia « presso i contadini e non presso le università » e che un « abile mercante » capiva meglio le questioni economiche di uno « che aveva studiato Cuiacio, Bartolo e altri autori simili ».

La trattazione letteraria della *polizia* rimane chiaramente al di fuori di quella soglia ed è all'inizio una questione pratica. La sistematica scientifica e l'insegnamento delle conoscenze necessarie ad una « buona polizia » si stabiliscono lentamente a partire dalla seconda metà del XVII secolo. Presso le università era la triade aristotelica di etica, economia e politica nella sua forma tarda ad offrire il contesto tradizionale di tutte le conoscenze relative all'individuo, alla casa e alla comunità statale. Lo schema ivi fornito contiene anche nell'ultimo terzo del XVII secolo ancora alcune possibilità di ampliamento e di modernizzazione. Laddove all'Aristotelismo riuscì l'apertura verso le scienze naturali e le conoscenze statistiche ed economiche del tempo esso si mostrò relativamente flessibile e ancora attraente grazie alla sua chiara sistematica.

Evidente era il caso di Helmstedt. Conring non solo vi fondò la statistica⁽²²⁾, vi tenne lezioni su commercio e navigazione, dogane e

⁽¹⁹⁾ G.H. v. BERG, *Handbuch des teutschen Policyrechts*, vol. 1, Hannover 1799, 66.

⁽²⁰⁾ C.G. RÖSSIG, *Lehrbuch der Policywissenschaft*, Jena 1786, § 22.

⁽²¹⁾ J.D. MICHAELIS, *Raisonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland*, vol. 1, Frankfurt e Leipzig 1768, 164.

⁽²²⁾ A. SEIFERT, *Staatenkunde. Eine neue Disziplin und ihr wissenschaftstheoreti-*

tasse, denaro e finanze dello stato, ma toccò anche nella teoria delle legislazione la questione della polizia e integrò scopi e mezzi di polizia nel suo concetto complessivo di *prudencia civilis* (23).

Ma offerte di insegnamento di questo tipo e di questa qualità rimasero rare nelle facoltà di arti liberali e anche Conring non fu in grado, nella fase in cui si volse verso le materie cameralistiche (24), di istituire una forte tradizione disciplinare. L'economia come materia universitaria era sottosviluppata quasi dovunque (25). Già non era stata considerata nella denominazione della cattedra di « etica e politica ». In più l'Aristotelismo scolastico nell'ultimo terzo del XVII secolo era in ogni modo alla fine della sua forza di convinzione: ai rinnovatori del primo Illuminismo pareva vuoto e pedante.

In quest'epoca c'era poco interesse per la formazione della *scienza di polizia* anche presso le facoltà giuridiche. L'insegnamento amministrativo consisteva in un insieme di conoscenze economiche, di scienza delle finanze, di pratica del paese, tecnica e politica, soprattutto però di conoscenze pratiche che erano esercitate nell'amministrazione al di fuori delle scuole. Non era possibile fare rientrare conoscenze di questo tipo nel canone degli insegnamenti di diritto privato, diritto feudale, diritto ecclesiastico, *ius publicum* e diritto naturale ed internazionale. Le fondamenta dell'insegnamento giuridico erano ancora i testi del diritto vigente da spiegarsi commentandoli. Questi testi erano raramente a disposizione dell'amministrazione, il loro vigore era limitato localmente o territorialmente ed erano così aperte alla disposizione dell'autorità tanto da destare

scher Ort, in: M. RASSEM-J. STAGL (a cura di), *Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit*, 1980, 217; dello stesso autore, in: M. STOLLEIS (a cura di), *Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk*, 1983, 202 ss.

(23) H. DREITZEL, in: *Hermann Conring* (nt. 22) con ulteriore letteratura.

(24) H. CONRING, *Dissertatio pol. De importandis et exportandis*, Helmstedt 1665; *Disputatio de vectigalibus*, Helmstedt 1665; *Dissertatio pol. De commerciis et mercatura*, Helmstedt 1666; *Dissertatio de contributionibus*, Helmstedt 1669, *Exercitatio acad. De dominio maris*, Helmstedt 1676; *Disseratio pol. de maritimis commerciis*, Helmstedt 1680.

(25) Altrettanto preciso, anche se con una propria altezzosità, J.P. v. LUDEWIG, *Die, von Sr. Königlichen Majestät, unsero allergnädigsten Könige/ auf Dero Universität Halle, am 14. Julii 1727, neu angerichtete Profession, in Oeconomie, Policy, und Cammer-Sachen ...* Halle 1727. — Sulla situazione precaria dell'economia cfr. tra l'altro MAIER (nt. 10) 170.

già dubbi sulla loro qualifica come « diritto » o almeno sull'utilità della loro preparazione scientifica.

Certamente l'attività amministrativa dal momento in cui aveva raggiunto un certo grado di spessore, era anche avviata e supportata da norme. Questo successe attraverso un regolamento più intenso dell'apparato dei funzionari e nel rapporto tra autorità e sudditi attraverso le « ordinanze di polizia » e regolamenti specifici di tutti i tipi. Eppure questo materiale normativo era frammentato e dal punto di vista del contenuto tanto determinato da scopi mutevoli che la sua comprensione e sistematica dovevano sembrare ancora senza via d'uscita. Ma anche se questo fosse stato possibile non ce ne sarebbe stata ragione: non c'era nella teoria dello Stato dell'Assolutismo alcun contrasto di principio necessario tra la legge, il regolamento e l'atto individuale ⁽²⁶⁾, e il diritto di tutela dell'individuo — che fu in seguito motore importante per la nascita del diritto amministrativo — non era considerato nel XVII secolo ⁽²⁷⁾. I poteri di varare delle leggi e di dare degli ordini erano uniti nelle mani del sovrano. Le norme da lui create potevano al limite essere suddivise attraverso criteri esterni di tradizione e dignità ma non in linea di principio secondo criteri contenutistici. La loro suddivisione secondo i destinatari seguiva la suddivisione dei ceti della società. Il loro utilizzo era strumentale e guidato dai bisogni quotidiani della ricostruzione e della politica delle riforme dei rispettivi principi. Per la formazione di una disciplina scientifica di « diritto di polizia » nel senso di un diritto dell'amministrazione interna mancavano sia per ragioni pratiche che costituzionalistiche le rispettive forze motrici.

I principi che si applicavano all'amministrazione e le singole questioni di diritto rimasero ancora separate all'inizio. I fondamenti si trovarono nell'insegnamento della *prudencia civilis*, nel diritto naturale e nello *ius publicum universale* ⁽²⁸⁾. La giustificazione di diritto costituzionale data al potere di polizia veniva dal diritto costituzionale imperiale e territoriale, dai quali si deduceva quanto l'utilizzo dello *ius politiae* fosse legato ai *Reichsstände* ovvero ai

⁽²⁶⁾ TH. MAYER-MALY, *Das Verhältnis von Gesetz und Verordnung in der Rechtsgeschichte*, AöR 80 (1955) 157 ss.

⁽²⁷⁾ W. RÜFNER, *Verwaltungsrechtsschutz in Preußen von 1749 bis 1842*, 1962.

⁽²⁸⁾ Vedi sopra p. 372 ss.

Landstände. Inoltre le singole questioni di regalie, dazi e tasse, dei *privilegia fisci*, dell'espropriazione per la costruzione di strade, canali o opere di fortificazione, del mercato e del diritto del commercio trovavano spazio nelle rispettive fonti di diritto competente, cioè nel diritto generale e nel diritto feudale, nello *ius publicum* e nel diritto naturale, ad esempio nei casi di espropriazione (29).

b) *La scienza di polizia come disciplina universitaria.*

Gli inizi di una scienza di polizia allo stato odierno delle conoscenze e considerando queste premesse devono essere cercati al di fuori delle facoltà di giurisprudenza, in parte addirittura al di fuori delle università.

L'espressione di formazione adeguata al primo Assolutismo e ai suoi scopi specifici nei campi d'azione dell'« esercito » e della « corte » era l'« accademia cavalleresca » (*Gymnasium illustre*) (30). Il suo canone d'insegnamento si orientava alle « materie di cavalleria » e il suo obbiettivo non era all'inizio il tipo dell'amministratore ma il « gentilhomme » secondo il modello italo-francese. Questo nobiluomo riceveva solo insegnamenti superficiali nelle materie camerali, ammesso che li ricevesse.

Solo dopo la Guerra dei Trent'anni fu percepita più urgentemente la mancanza di una larga formazione di fondo per l'amministrazione. Lo stato territoriale assolutistico cercava esperti per il complesso programma di costruzione civile e militare, per lo sfruttamento agricolo di nuove superfici e la ri-coltivazione di « terreni deserti », cercava specialisti per le finanze dello stato, per lo sviluppo di commercio e mestieri, per manifatture e miniere. Non erano più i predicatori o i consiglieri del principe con cultura generale o i puri

(29) Cfr. ad. es. G.H. ZINCKE, *Programma, in quo de Utilitate et Necessitate Juris Germanici in Cameralibus quaedam disserit*, Braunschweig 1746, che si occupa delle questioni di diritto inerenti all'agricoltura, come la costituzione del paese, il fitto, gli interessi e i dazi, i registri, il diritto di confine, la giurisdizione ecc.

(30) A. KUHLENKAMP, *Die Ritterakademie Rudolf-Antoniana in Wolfenbüttel 1687-1715*, 1975; W. BLEEK, *Adelserziehung auf deutschen Ritterakademien. Die Lüneburger Adelsschulen 1655-1850*, 1977; A.V.D. BUSSCHE, *Die Ritterakademie zu Brandenburg (1705-1945)*, 1989; N. CONRADS, *Ritterakademien der frühen Neuzeit*, 1982 con ulteriore letteratura.

giuristi ad essere in primo piano, ma gli specialisti e i tecnici ⁽³¹⁾. « La promozione della cameralistica a disciplina universitaria, il contatto con il diritto naturale e l'utilizzo dell'ideale metodico geometrico vanno di pari passo e sono fattori all'interno di una svolta generale dell'organizzazione tradizionale delle scienze » ⁽³²⁾.

Questi spostamenti si mostrano più decisamente in Prussia, che sviluppò specialmente sotto la guida di Federico Guglielmo I straordinarie energie nell'incentivare e rendere più concisa la sua amministrazione interna ⁽³³⁾. Gli esperti necessari non potevano essere presi dalle università tradizionali ⁽³⁴⁾. Anche la neonata università di Halle (1694) non aveva un programma di studi corrispondente.

aa) *Halle, Francoforte sull'Oder.*

Dopo i relativi lavori preliminari il governo prussiano istituì dunque con un ordine del gabinetto del 23 luglio 1727 due nuove cattedre per economia, questioni di polizia e camerali presso le due università principali ⁽³⁵⁾. A Halle venne chiamato Simon Peter Gasser (1676-1745) ⁽³⁶⁾, giurista di formazione. Insieme al suo successore, il teologo e filosofo Johann Friedrich Stiebritz (1707-1772) ⁽³⁷⁾ cambiò la sede della cattedra presso la facoltà di filosofia e costituì così il punto di partenza per la successiva evoluzione

⁽³¹⁾ ANASTASIUS SINGERUS (= CH. H. AMTHOR), *Projekt der Oeconomie in Form einer Wissenschaft*, Frankfurt-Leipzig 1717.

⁽³²⁾ B. STOLLBERG-RILINGER, *Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats*, 1986, 75 con ulteriore letteratura.

⁽³³⁾ E. HELLMUTH, *Naturrechtsphilosophie und bürokratischer Werthorizont in Preußen. Studien zur preußischen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts*, 1985.

⁽³⁴⁾ W. BLEEK, *Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg*, 1972.

⁽³⁵⁾ BRÜCKNER (nt. 12) 60 ss.; BLEEK (nt. 34) 65 ss.; P. SCHIERA, *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano 1968, 331 ss.; dello stesso autore, *La Concezione amministrativa dello Stato in Germania (1550-1750)*, Torino 1980 con ulteriore letteratura.

⁽³⁶⁾ GASSER aveva studiato a Lipsia (1694) e ad Halle (1696), si era diplomato in diritto ad Halle, aveva praticato più tardi la professione dell'avvocato e dopo la promozione era diventato professore (1710), aveva insegnato diritto ad Halle (1721). Su di lui W. ROSCHER, *Geschichte der deutschen National-Oekonomie*, 1874, 372 ss; INAMA, ADB 8 (1878) 401 s. L'idea di GASSER riguardo alla nuova disciplina è presentata nel suo « *Programma publicum* », Wittenberg 1728.

⁽³⁷⁾ J.G. MEUSEL, *Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller*, 13 (1813) 387-392.

dell'economia nazionale a Halle ⁽³⁸⁾. A Francoforte sull'Oder si chiamò come titolare della nuova cattedra il professore di storia, diritto naturale e internazionale Justus Christoph Dithmar (1677-1737) ⁽³⁹⁾.

Gasser e Dithmar scrissero immediatamente delle *Introduzioni* ⁽⁴⁰⁾ e Dithmar pubblicò a partire dal 1729 una rivista critica, la « Oekonomische Fama, von allerhand zu den ökonomischen, Polizei und Cameralwissenschaften gehörigen Büchern ...handelnd » (Fama economica, che tratta di tutte le cose relative ai libri sull'economia, la polizia, le scienze camerali).

bb) Rinteln.

Nel 1730 la piccola università di Rinteln seguì il modello prussiano e chiamò Johann Hermann Fürstenau (1688-1756) che in qualità di medico si occupò particolarmente di veterinaria, agraria ed economia domestica ⁽⁴¹⁾. Suo figlio e successore, Karl Gottfried Fürstenau (1734-1803), si distingue attraverso uno scritto fisiocratico ⁽⁴²⁾.

cc) Lipsia, Jena, Lautern, Brunswick, Stoccarda, Austria.

Lipsia incominciò nel 1742 dapprima con dei corsi, evidentemente anche per paura dell'emigrazione di studenti verso Halle o

⁽³⁸⁾ W. KÄHLER, *Die Entwicklung des staatswissenschaftlichen Unterrichts an der Universität Halle*, 1898; B. FEIST, *Die Geschichte der Nationalökonomie an der Friedrich-Universität zu Halle (Saale) im 18. Jahrhundert*, Diss. Halle 1930.

⁽³⁹⁾ ROSCHER (nt. 36) 431; INAMA, ADB 5 (1877) 259 s.

⁽⁴⁰⁾ S.P. GASSER, *Einleitung zu den ökonomischen, politischen und Cameralwissenschaften*, Halle 1729; J.CH. DITHMAR, *Programm von der ihm gnädigst anvertrauten Profession der Cameralwissenschaften*, Frankfurt/O. 1727; dello stesso autore, *Einleitung in die Oeconomische, Policey- und Cameral-Wissenschaften*, Frankfurt/O. 1731 (1740, 1745 — ristampa 1971-1748, 1755, infine a cura di D.G. SCHREBER 1768).

⁽⁴¹⁾ J.H. FÜRSTENAU, *Gründliche Anleitung zu der Haushaltungskunst und denen dabın gehörigen Schriften*, Lemgo 1736; dello stesso autore, *Desiderata oeconomica*, Rinteln 1731, uno scritto che tratta tra l'altro di questioni di agricoltura, veterinaria e di produzione della birra..

⁽⁴²⁾ K.G. FÜRSTENAU, *Versuch einer Apologie des physiokratischen Systems*, Kassel 1779. Lo scritto fu aspramente criticato, tra gli altri da J.F. PFEIFFER, *Antiphysiokratie*, 1780 e G. A. WILL, *Versuch über die Physiokratie*, 1782. Su K.G. FÜRSTENAU vedi INAMA, ADB 8 (1878) 216 s.

Francoforte sull'Oder⁽⁴³⁾. Nel 1763 seguì una propria cattedra « economica »⁽⁴⁴⁾. A Jena insegnò filosofia pratica Joachim Georg Darjes (1714-1791) ed estese a partire dal 1744 il suo insegnamento deduttivo alle scienze camerali⁽⁴⁵⁾. Il suo concetto di scienza della polizia era però limitato al punto di vista di « evitare la povertà e aumentare la ricchezza »; la polizia serviva ad aumentare le entrate dello stato. Nel 1763 Darjes si trasferì a Francoforte sull'Oder⁽⁴⁶⁾.

A partire dalla metà del XVIII secolo furono fondate delle università con punti focali espressamente cameralistici (Lautern, Braunschweig, Stoccarda)⁽⁴⁷⁾ e una cattedra cameralistica divenne un obiettivo da raggiungere per un'università ambiziosa. Gottinga la ottenne solo nel 1755⁽⁴⁸⁾. A Brunswick insegnò a partire dal 1745 al *Collegium Carolinum*⁽⁴⁹⁾ l'emozionato Georg Heinrich Zincke⁽⁵⁰⁾. A (Kaisers)Lautern a partire dal 1778 Johann Heinrich Jung-Stilling fungeva da docente di agraria, tecnologia, scienza di

⁽⁴³⁾ V. HENTSCHEL, *Die Staatswissenschaft an den deutschen Universitäten im 18. und frühen 19. Jahrhundert*, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 1 (1978) 181-200; MAIER (nt. 10) 177 nt. 339.

⁽⁴⁴⁾ C.G. RÖSSIG, *Lehrbuch der Policy-Wissenschaft*, Jena 1786; dello stesso autore, *Versuch über die ökonomische Polizey*, Leipzig 1779.

⁽⁴⁵⁾ J.G. DARJES, *Erste Gründe der Cameral-Wissenschaften, darinnen die Haupt-Theile so wohl der Oeconomie als auch der Policy und besonderen Cameral-Wissenschaft ... entworfen*, Jena 1756. L'opera tratta in quattro parti di agricoltura, economia cittadina, scienza di polizia e cameralistica (entrate dello stato) in quanto parti della filosofia pratica. Vedi a questo proposito, ROSCHER (nt. 36) 419 ss. e RICHTER, ADB 4 (1876) 758 s.

⁽⁴⁶⁾ J.G. DARJES, *Commentatio de Differentiis Jurisprudentiae atque Politiae quae vulgo Die Policy dicitur*, Frankfurt/O. 1763 (lezione inaugurale).

⁽⁴⁷⁾ R. UHLAND, *Geschichte der Hohen Karlsschule in Stuttgart*, 1953; O. POLLER, *Kameral-Hobe-Schule zu Lautern 1774-1804*, 1979; A. GRÄFIN v. PLETTENBERG, *Die Hobe-Kameral-Schule zu Lautern*, München 1983. Cfr. anche O. HAUßLEITER, *Die alten deutschen Kameral-Fakultäten, ihre Geschichte und ihre Bedeutung für die Gegenwart*, DÖV 20 (1967) 705 ss.

⁽⁴⁸⁾ MAIER (nt.10) 178.

⁽⁴⁹⁾ J.J. ESCHENBURG, *Entwurf einer Geschichte des Collegii Carolini in Braunschweig*, 1745-1808, Berlin e Stettin 1812 (ristampa 1974).

⁽⁵⁰⁾ G.H. ZINCKE, *Grund-Riß einer Einleitung zu denen Kameralwissenschaften*, Leipzig 1742-1743; dello stesso autore, *Anfangsgründe der Cameralwissenschaft*, 4 voll., Leipzig 1755; dello stesso autore, *Cameralisten-Bibliothek*, 4 parti, Leipzig 1751-1752 (ristampa 1973) con 2290 titoli importanti.

commercio e veterinaria ⁽⁵¹⁾. Nel 1777 Gießen ottenne una cattedra cameralistica, nel 1780 Ingolstadt completò la cerchia.

In Austria si iniziò nel 1752 al *Theresianum* con Johann Heinrich Gottlob v. Justi ⁽⁵²⁾; seguirono Praga (1763), Friburgo (1768) ⁽⁵³⁾, Innsbruck (1768) e Klagenfurt (1768) ⁽⁵⁴⁾.

c) *Differenziazione della disciplina.*

Le cattedre furono ovunque associate alle facoltà filosofiche o in quanto derivate dalla filosofia pratica, o in quanto « filosofiche scienze dello Stato », o come nuove materie tecniche, di scienza delle finanze, statistiche o economiche o come diramazioni della medicina e della biologia (zoologia, veterinaria). Queste, avendo una struttura interna relativamente flessibile e godendo del grosso ventaglio della filosofia pratica, erano evidentemente le più indicate allo scopo. La parte di giurisprudenza in queste materie era piccola e poteva secondo l'opinione dei contemporanei essere integrata al campo corrispondente all'interno della facoltà di giurisprudenza partendo dalle concrete questioni di diritto. Le scienze camerali e la giurisprudenza mantennero le distanze: la più antica scienza del diritto nutrivà dubbi sul carattere scientifico della nuova disciplina. Il

⁽⁵¹⁾ J.H. JUNG, *Lehrbuch der Staats-Policey-Wissenschaft*, 1788. su di lui POLLER (nt. 47) 30 ss.

⁽⁵²⁾ Sulla biografia INAMA, ADB 14 (1881) 747-753; E. DITTRICH, NDB 10 (1974) 707-709. — Sull'opera W. ROSCHER, *Der sächsische Nationalökonom Johann Heinrich Gottlob von Justi*, in: Archiv f. d. sächs. Geschichte 6, 1868, 76-106; G. MARCHET, *Studien über die Entwicklung der Verwaltungslehre in Deutschland von der zweiten Hälfte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts*, 1885, 271-329; F. FRENDSORFF, *Über das Leben und die Schriften des Nationalökonom J. H. G. v. Justi*, in: Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil. Hist. Kl. 1903, 1904; H.L. STOLTENBERG, *Geschichte der deutschen Gruppwissenschaft (Soziologie)*, 1937, 210-220; J. REMER, *Johann Heinrich Gottlob Justi. Ein deutscher Volkswirt des 18. Jahrhunderts*, 1938; E. KLEIN, *J. H. G. v. Justi und die preußische Staatswirtschaft*, VSWG 48 (1961); BRÜCKNER (nt. 12) 229; MAIER (nt. 10) 181-187; A. EBIHARA, *Justis Staatslehre und Wolffs Naturrechtslehre*, ZRG GA 102 (1985) 239-246; H. KLUETING, *Die Lehre von der Macht der Staaten*, 1986, 87; H. DREITZEL, *Justis Beitrag zur Politisierung der deutschen Aufklärung*, in: H.E. BÖDEKER-U. HERRMANN (a cura di), *Aufklärung als Politisierung — Politisierung der Aufklärung*, 1987, 158 ss.

⁽⁵³⁾ J.F. BOB, *Von dem Systeme der Policeywissenschaft und dem Erkenntnißgrundsätze der Staatsklugheit und ihrer Zweige*, Freiburg/Br. 1779.

⁽⁵⁴⁾ MAIER (nt. 10) 177.

cameralista Rüdiger che insegnava a Halle, per esempio, si accorse con rabbia che un « certo tipo di giuristi giudicava in modo molto negativo i cameralisti e la loro scienza » e ribadiva che « l'utilità delle scienze camerali è abbastanza chiara ai più nella nostra epoca »⁽⁵⁵⁾.

I compiti affidati alle cattedre di economia, polizia e scienze camerali erano a malapena eseguibili a causa delle loro dimensioni. Presto diventò chiaro che non era più possibile mantenere unite le diverse componenti tradizionali, i cui singoli elementi si espandevano e spingevano verso una specializzazione⁽⁵⁶⁾. Non solo la vecchia economia nella forma già « deformata » di « economia della casa »⁽⁵⁷⁾ di Wolf Helmhard von Hohberg si ingrandì attraverso scissione interna e specializzazioni, ma anche la letteratura sulla tecnica⁽⁵⁸⁾ che cresceva rapidamente e trattava l'uno accanto all'altro le fabbriche, le manifatture, l'artigianato. Dall'economia veniva adesso anche la letteratura specialistica sull'agricoltura, sulla silvicoltura e sull'« economia cittadina »⁽⁵⁹⁾ nel senso di commercio e

⁽⁵⁵⁾ J.CH. RÜDIGER, *Ueber die systematische Theorie der Cameralwissenschaften*, Halle 1777, §§ 8, 9. — Il suo sistema, abbozzato nei §§ 79 e ss., si ritrova trasformato in « *Grundriß des wahren Physiokratismus und preußischen Cameralwesens zum Gebrauch bey mündlichen Unterricht* », Halle 1781. Notevole è la sua opera perché interpreta la cameralistica come parte della teoria di stato generale e la presenta nell'ambito di una scienza dell'« amministrazione dello stato » comprendendovi anche una parte organizzativa sulle autorità amministrative e sui funzionari.

⁽⁵⁶⁾ HENTSCHEL (nt. 43) 186.

⁽⁵⁷⁾ Vedi sopra p. 447 ss. La portata letteraria del XVII secolo è riassunta da J.B. v. ROHR, *Haußhaltungs-Bibliothec, darinnen die meisten und besten Auctores von der Haußhaltung so wohl überhaupt / als auch insonderheit vom Ackerbau / Viehzucht / Jagen etc. beurtheilet werden*, Leipzig 1716. Rappresentativo per la fine del XVIII secolo è poi A.F. BÜSCHING, *Grundriß der allgemeinen Haushaltungswissenschaft*, Hamburg 1777.

⁽⁵⁸⁾ J.H.G. v. JUSTI, *Abhandlung von Manufakturen und Fabriken*, Kopenhagen 1758; J. F. v. PFEIFFER, *Die Manufacturen und Fabricken Deutschlands nach ihrer heutigen Lage betrachtet*, 2 voll., Frankfurt 1780; J. BECKMANN, *Anleitung zur Technologie oder zur Kenntnis der Handwerker, Fabriken und Manufakturen*, Göttingen 1780; J.S. HALLE, *Technologie*, Brandenburg 1782. Su questo genere vedi U. TROITZSCH, *Ansätze technologischen Denkens bei den Kameralisten des 17. und 18. Jahrhunderts*, 1966; H. AAGARD, G. BAYERL, R.J. GLEITSMANN, *Literaturbericht zur technologischen Literatur des 18. Jahrhunderts*, in: *Das Achtzehnte Jahrhundert* 4 (1980) 33-61.

⁽⁵⁹⁾ F.L. STISSER, *Einleitung in die Landwirthschaft und Policy der Teutschen*, Jena 1735 (1746); J.B. v. ROHR, *Einleitung zur allgemeinen Land- und Feldwirthschaftskunst der Teutschen*, Leipzig 1736; J.A. BLOCK, *Lehrbuch der Landwirthschaft*, Leipzig 1774; J. BECKMANN, *Grundsätze der teutschen Landwirthschaft*, Göttingen 1775; J.G. v.

mestieri, senza considerare gli scritti particolari sulle miniere, la regimazione delle acque, l'allevamento del bestiame, le malattie del bestiame, la coltivazione dei vigneti, la preparazione della birra ecc.

Al centro di queste tendenze centrifughe dello sviluppo delle scienze rimase, come nelle opere cameralistiche classiche di Becher, Schröder e Hoernigk, la questione del benessere dello Stato, ora trattata sotto il nome di « Staatswirtschaft », della più tarda economia politica ⁽⁶⁰⁾. Questa mantenne al massimo il legame con il contesto filosofico della vecchia politica dell'Aristotelismo, come la vicina scienza delle finanze ⁽⁶¹⁾, che trattava da un lato le fonti di entrata dello Stato (demanio, regalie, dogane e tasse), dall'altro le uscite, il loro calcolo e il controllo. Di questo campo delle scienze statali facevano parte a loro volta forme speciali della statistica nel senso più stretto ⁽⁶²⁾, le teorie della bilancia commerciale, della funzione del mercato, le teorie monetarie e molto altro ancora ⁽⁶³⁾.

Tra le materie sopra citate, la scienza di polizia era la più adatta a fungere da bacino di drenaggio per tutte le scienze e le tecniche che si intendevano come « insegnamenti amministrativi » ⁽⁶⁴⁾. Sulla base di un concetto comprensivo di « polizia » si poteva comprendere tutto il movimento interno alla politica e ordinarlo in un più

SCHÖNFELD, *Lehrbuch der ganzen Landwirtschaft für Stadt- und Dorfschulen*, Leipzig 1778; J.F. v. PFEIFFER, *Grundriss der Forstwissenschaft*, Mannheim 1781.

⁽⁶⁰⁾ J.H.G. v. JUSTI, *Staatswirtschaft oder systematische Abhandlung aller oeconomischen und Kameralwissenschaften, die zur Regierung einer Landes erfordert werden*, Leipzig 1758; J.F. v. PFEIFFER, *Grundriß der Staatswirthschaft zur Belehrung und Warnung angegebender Staatswirthe*, Frankfurt 1782.

⁽⁶¹⁾ J.G. DARJES, *Erste Gründe der Cameral-Wissenachften*, Jena 1756, 4a parte; J.H.G. v. JUSTI, *System des Finanzwesens*, Halle 1766; A.M. LIPIUS, *Einleitung in die Finanzwissenschaft überhaupt und der Schlesischen insbesondere*, Breslau 1761; J.F. v. PFEIFFER, *Grundriß der Finanzwissenschaft*, Frankfurt 1781. — A questo proposito F.A. MANN, *Steuerpolitische Ideale. Vergleichende Studien zur Geschichte der ökonomischen und politischen Ideen und ihres Wirkens in der öffentlichen Meinung 1600-1933*, 1937 (ristampa 1978), in particolare 28 ss.

⁽⁶²⁾ J.G. MEUSEL, *Litteratur der Statistik*, Leipzig 1790.

⁽⁶³⁾ E. FRHR. V. HEYKING, *Zur Geschichte der Handelsbilanz-Theorie*, 1880; MANN (nt. 61).

⁽⁶⁴⁾ MARCHET (nt. 52). La valutazione di questo processo verso la tecnologizzazione e la scientificizzazione dell'amministrazione come « degenerazione della politica » (BRÜCKNER, nt. 12, 41) premette un giudizio non confutabile con mezzi storici.

ampio concetto di compiti e facoltà dello Stato ⁽⁶⁵⁾. Solamente all'interno di una tale struttura teorica erano sostenibili le decisioni di valore, in quali casi prendere misure « di polizia » e in quali ometterle, cioè in quali casi bilanciare le forze dello Stato e quelle della società. I grandi sistemi letterari e le raccolte delle scienze camerali e di polizia della metà del XVIII secolo ⁽⁶⁶⁾ furono dunque nella seconda metà del secolo sempre più spesso accompagnati da brevi scritti ⁽⁶⁷⁾ che cercavano di analizzare al di là della raccolta di materiale anche, ad un più alto livello teorico, il « legame » tra le scienze dello Stato comprendendo che gli interessi della società civile e gli interessi dello Stato non si identificano a priori, anzi possono essere opposti. Le idee dei diritti di libertà sviluppate nello *ius publicum universale* e nel generale sistema di diritto naturale, inalienabili nello stesso contratto sociale, entrarono nella scienza di polizia e portarono alla delimitazione di uno spazio sottratto alla polizia (libertà di fede, di coscienza e di pensiero) e all'appello a non restringere la libertà d'azione individuale e con questo lo sviluppo economico personale senza una ragione e senza passare la misura.

La scienza di polizia così concepita accompagna dal punto di vista del contenuto il processo di separazione tra Stato e società che comincia in Germania verso il 1750. Per questo divide le masse di

⁽⁶⁵⁾ STOLLBERG-RILINGER (nt. 32) 92.

⁽⁶⁶⁾ J.A. HOFFMANN, *Unmasgeblicher Entwurf von dem Umfange, den Gegenständen, Einrichtungen, Eintheilungen und Verordnungen ... des Policywesens, wie überhaupt im teutschen Reiche als auch besonders in den Casselschen Ländern*, Marburg 1765; J.F. v. PFEIFFER, *Lehrbegriff sämtlicher Oekonomischer und Kameralwissenschaften*, 4 voll., Mannheim 1773-1778; dello stesso autore, *Grundriß der Staatswirthschaft*, Frankfurt 1782 (ristampa 1977); ZINCKE (nt. 50); RÖSSIG (nt. 44); J.H.L. BERGIUS, *Cameralisten-Bibliothek*, Nürnberg 1762; dello stesso autore, *Polizey- und Cameral-Magazin*, 9 voll., Frankfurt 1761-1774; D.G. SCHREBER, *Sammlung verschiedener Schriften, welche in die ökonomische Polizei, Cameral- und andere verwandte Wissenschaften einschlagen*, Halle 1755-1765; J.G. KRÜNITZ, *Oekonomische Encyclopädie*, 33 voll., 1769 ss.; J.J. HARL, *Vollständiges Handbuch der Polizei-Wissenschaft, ihrer Hülfquellen und Geschäfte*, Erlangen 1809.

⁽⁶⁷⁾ J.H.G. v. JUSTI, *Vom Zusammenbang der Kameralwissenschaften*, Leipzig 1754; dello stesso autore, *Die Natur und das Wesen der Staaten als die Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policy und aller Regierungswissenschaft*, Berlin-Stettin-Leipzig 1760; F.W. TAFINGER, *Von der Lehre der Policywissenschaft auf teutschen Universitäten*, Tübingen 1767; RÜDIGER (nt. 55); G. HENRICI, *Grundsätze zu einer Theorie der Polizeiwissenschaft*, Lüneburg 1808.

materiale in diversi sottogruppi che, seguendo un punto focale, possono attribuirsi allo Stato o alla società. Più i teorici della scienza di polizia assolutistica si resero conto quanto dannoso fosse l'intervento continuo dello Stato, soprattutto grazie alla recezione della filosofia anglo-scozzese a partire dal 1750 ⁽⁶⁸⁾, e notarono quanto potessero essere utili le attività imprenditoriali liberate da limiti e imposizioni, tanto più chiaramente l'economia privata assurse a campo indipendente rispetto alla « economia di Stato », le cui leggi richiedevano riconoscimento rispetto alle leggi dell'amministrazione. Sembrava sempre più necessario trarre anche le conseguenze nell'insegnamento delle materie economiche e amministrative all'università ⁽⁶⁹⁾. La scienza di polizia, la scienza delle finanze e l'economia statale, nel processo di differenziazione, si collocarono dalla parte dello Stato ⁽⁷⁰⁾ mentre l'« economia privata » (agraria, scienza del commercio e « tecnologia »), in quanto scienza dello sviluppo della produzione sociale, passò dalla parte della società ⁽⁷¹⁾.

d) *Justi*.

Le tendenze di diversificazione scientifica interna disegnate nella panoramica precedente e la loro corrispondenza con il processo di cambiamento delle prospettive politiche nell'« Assolutismo illuminato » si mostrano dettagliatamente soprattutto nell'opera del più importante teorico della materia, Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717-1771) ⁽⁷²⁾.

Justi sviluppò la polizia prima nel contesto della più vecchia « politica », come sosteneva, per « mantenere il patrimonio complessivo dello stato nella sua costituzione interna e per moltiplicarlo

⁽⁶⁸⁾ Fondamentale H. MEDICK, *Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft*, 1973.

⁽⁶⁹⁾ TAFINGER (nt. 67); RÜDIGER (nt. 55); vedi H. MOHNHAUPT, *Vorstufen der Wissenschaft von « Verwaltung » und « Verwaltungsrecht » an der Universität Göttingen (1750-1830)*, in: *Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte*, ed. E.V. HEYEN 1 (1989) 73-103.

⁽⁷⁰⁾ Così J.F. VETTER, *Deutlicher Unterricht von der zur Staats- und Regierungswissenschaft gebörenden und einem jeden Lande so nöthig — als nützlichen Policey, um aller Menschen wahre Wohlfahrt und zeitliche Erprießlichkeit zu befördern*, Wetzlar 1753.

⁽⁷¹⁾ HENTSCHEL (nt. 43).

⁽⁷²⁾ Vedi sopra nt. 52.

nonché per concorrere alla felicità generale e renderla sempre più disponibile e utile » (73). Risulta evidente il legame con la « politica » di Christian Wolff e con il suo ideale di metodo (74). Il benessere dello Stato e dei sudditi da lui governati sono identici, quello che rende lo Stato più forte è un vantaggio per i sudditi. Una differenza tra obiettivi statali e fini privati non è dapprima riconoscibile, tutto anela verso una « beatitudine comune » (§ 4) (75). In questo senso sono trattati i miglioramenti di città e campagna, la crescita della popolazione, le manifatture e le fabbriche, il commercio e l'industria e il miglioramento morale dei sudditi attraverso la polizia religiosa, dei costume e del lusso. Accanto al « benessere » appare la « sicurezza » del tutto e delle singole parti all'interno, cioè le precauzioni contro i rischi del fuoco e dell'acqua, la criminalità, i tumulti ecc., affermati attraverso una giurisdizione di polizia distinta dalla giustizia. Gli strumenti della polizia di benessere e di sicurezza sono le *leggi di polizia* con le loro pene e le loro ricompense, eseguite da *collegi di polizia* e da *ufficiali di polizia*.

Un decennio più tardi *Justi* era passato dall'Assolutismo teresiano con la sua forte accentuazione del ruolo dello stato alla Prussia di Federico II economicamente più liberale (76). Nel suo manuale in due volumi « *Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit des Staates; oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policy-Wissenschaft* » (I principi del potere e della felicità dello Stato, ovvero concezione dettagliata di tutta la scienza di polizia; 1760/61) la differenza è chiaramente riconoscibile: la società come insieme di

(73) J.H.G. v. JUSTI, *Grundsätze der Policy-Wissenschaft*, Göttingen 1756 (2^a ed. 1759; 3^a ed. ed. da BECKMANN, Göttingen 1782) § 7. Spiegazioni di questo fondamento si trovano poi nei §§ 8-24. Cfr. a questo proposito U. ENGELHARDT, *Zum Begriff der Glückseligkeit in der kameralistischen Staatslehre des 18. Jahrhunderts* (J. H. G. von Justi), in: ZHF 8 (1981) 37-79; STOLLBERG-RILINGER (nt. 32) 94 s., 110 con ulteriore letteratura.

(74) EBIHARA (nt. 52). Rispetto allo scritto di DARJES (nt. 61), anche pubblicato nel 1756, in cui la polizia serve alla riduzione della povertà e all'aumento della ricchezza (3^a parte, 393 ss), JUSTI è più moderno tenendo una maggiore distanza rispetto alla più antica cameralistica. A questo proposito A.W. SMALL, *The Cameralists. The Pioneers of German Social Polity*, Chicago 1909, 267 ss. e P. SCHIERA, *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano 1968, 425 ss.

(75) MAIER (nt. 10) 181 ss.; BRÜCKNER (nt. 12) 233 ss.; STOLLBERG-RILINGER (nt. 32) 112.

(76) FRENSDORFF (nt. 52) con tutti i particolari.

unità di base, delle « famiglie » e dello Stato devono ora attraverso gli effetti dell'amministrazione « essere mantenute in armonia e relazione ». Un'armonia a priori non c'è più. La burocrazia illuminata offre una prestazione di mediazione e di equilibrio, stimola la società, le mostra però anche i suoi limiti. Sorveglia lo sviluppo della popolazione attraverso statistiche (77), supporta la sua crescita attraverso misure adatte (liberalizzazione del diritto matrimoniale, in particolare per i servi della gleba, i servitori e i soldati, il miglioramento del « nutrimento »), amplia la superficie coltivabile per l'agricoltura (nuovi areali, drenaggi, ricoltivazione) e richiede il passaggio a forme di utilizzo più intense. Un ruolo più passivo le spetta nell'industria e nel commercio; lì si deve accontentare di stimolare e lasciare agire (78). Per questo la scienza del commercio deve ormai dividersi in due scienze distinte, l'una propria dello Stato, l'altra del mercante » (79).

In corrispondenza esatta alla politica del commercio fridericiana Justi preconizza una miscela di provvedimenti statali il cui peso si sposta dalla massa dei divieti nelle più datate ordinanze di polizia alla combinazione di stimolo, supporto e garanzia di sicurezza. La competenza dello Stato non è in questo modo intaccata ma si mostrano delle aperture in direzione di una società economicamente più libera (80). Gli strumenti dell'intervento statale sono in questo modo più differenziati, cresce la fiducia nell'iniziativa dei singoli e guadagna terreno l'idea che il benessere generale sia più sicuro attraverso l'incentivazione indiretta del benessere individuale che cercandolo direttamente. La linea di separazione ora visibile tra interessi dello Stato e della società si mostra la dove i punti di vista

(77) Fondamentale JOHANN PETER SÜßMILCH (1707-1767), *Die göttliche Ordnung in denen Veränderungen des menschlichen Geschlechts*, Berlin 1742 (1761, 1765, 1775). Su di lui V. JOHN, ADB 37 (1894) 188-195; dello stesso autore, *Geschichte der Statistik*, I, 1884, 241 ss.; KLUETING (nt. 52) 78 ss.; H. BIRG, *Ursprünge der Demographie in Deutschland. Leben und Werk Johann Peter Süßmilchs 1707-bis 1767*, 1987; CL. POGGLIANO, *La misura dell'ordine. L'aurora del pensiero quantitativo*, in: Belfagor XLIII (1988) 255-276.

(78) JUSTI, *Grundfeste*, 2a. parte.

(79) JUSTI, *Grundfeste*, Vorrede.

(80) JUSTI, *Grundfeste*, vol. I, VII libro, §§ 794 ss. « Von der Freyheit der Commerciën und Gewerbe ».

fiscali collidono con la libertà di commercio e d'industria. Justi si decide a favore di un montante liberalismo, nel quale dare alla libertà di commercio e d'industria il primato nei confronti degli interessi fiscali dello Stato ⁽⁸¹⁾. Questa linea di divisione non ha ancora un significato politico — nel senso di un'opposizione della società nei confronti dello Stato —, e ancora non sono richieste delle garanzie costituzionali, però è messo il seme per differenze future.

Al di fuori della sfera economica questo processo si mostra nella « polizia religiosa » per quanto riguarda la censura, il sostegno della scienza e la stampa. Justi cerca ovunque una via di mezzo tra sottomissione timorosa e liberalismo senza limiti e tende ad affievolire le limitazioni del diritto e a sostituirle con limitazioni « immanti » della moralità e del rispetto dovuto ai governanti.

L'evoluzione di Justi dai « Grundsätzen » (1756) alle « Grundfeste » (1760/61) e alla « Natura ed essenza dello Stato » (1760) non dà però solo informazioni sulla differenziazione di Stato e società ma anche sulla separazione di « polizia » e « diritto di polizia » o, come si direbbe oggi, amministrazione e diritto amministrativo. L'attenzione dello scrittore si dirigeva sempre più su questo punto come dimostra la lezione inaugurale di Darjes a Francoforte sull'Oder *De differentiis Jurisprudentiae atque Politiae quae vulgo Die Policey dicitur* (1763). Justi aveva già trattato in via separata il diritto di polizia nel 1760 ⁽⁸²⁾ e tre anni prima era stato pubblicato il compendio di diritto di polizia di Heumann ⁽⁸³⁾.

I contenuti della polizia e le forme di diritto utilizzate per attuarli cominciarono dunque ad assumere caratteri distinti. Questa distinzione non è solo dovuta all'intenzione di Justi di riprendere la controversia con l'opera di Montesquieu che colpiva profondamente i contemporanei e quindi di rielaborare in questo senso lo « spirito delle leggi di polizia » ma corrisponde anche alla tendenza delle università di realizzare l'autonomia del diritto polizia parallelamente

⁽⁸¹⁾ JUSTI, *Grundfeste*, vol. I, VII libro, §§ 799 ss (801).

⁽⁸²⁾ JUSTI, *Natur und Wesen der Staaten*, VIII Hauptstück, X paragrafo, « Von denen Policeygesetzen ».

⁽⁸³⁾ JOHANN HEUMANN VON TEUSCHENBRUNN, *Initia iuris politiae Germanorum*, Nürnberg 1757. A questo proposito vedi sotto p. 519, nt. 108. Cf. J.CHR. PAULY, *Die Entstehung des Polizeirechts als wissenschaftliche Disziplin. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des öffentlichen Rechts*, 2000.

al fiorire della scienza di polizia nelle facoltà vicine e di esporlo separatamente. Questo è il principio di quello che una generazione più tardi si chiamerà *diritto amministrativo* ⁽⁸⁴⁾.

e) *Sonnenfels*.

In Austria l'unità di Stato e società all'epoca dell'Assolutismo di Maria Teresa e di Giuseppe II era ancora praticamente incrollabile ⁽⁸⁵⁾. La scienza di polizia che aveva ricevuto un impulso consistente attraverso il breve soggiorno di Justi a Vienna rimase più forte in Germania in quanto materia cameralistica legata secondo lo scopo e i mezzi all'obbiettivo « di fondare la sicurezza interna dello Stato e di mantenerla » ⁽⁸⁶⁾. Comprendevasi così l'intera politica interna per quanto potesse essere compresa dal punto di vista amministrativo. Le differenze tra il bene dello Stato e quello dei cittadini non erano visibili in teoria, certamente anche perché non sarebbero state accettate dal punto di vista politico ⁽⁸⁷⁾.

Questa linea fondamentale rimase immutata dall'epoca della Rivoluzione Francese fino all'Austria di Metternich. Altrettanto a lungo si mantennero anche le tradizioni di insegnamento della scienza di polizia. Visto che una teoria del diritto pubblico ed una teoria politica indipendenti avrebbero avuto poche possibilità di svilupparsi nel periodo dopo il 1815, la scienza di polizia riprese parzialmente la funzione dell'amministrazione interna dello Stato in

⁽⁸⁴⁾ M. STOLLEIS, *Verwaltungslehre und Verwaltungsrechtswissenschaft 1803-1866*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol 2 (1983) 56-94 (85-87).

⁽⁸⁵⁾ H. MATIS (a cura di), *Von der Glückseligkeit des Staates. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Österreich im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus*, 1981; CH. LINK, *Die Habsburgischen Erbländer, die böhmischen Länder und Salzburg*, in: *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, vol. 1 (1983) 468 ss., 508 ss.

⁽⁸⁶⁾ J. v. SONNENFELS, *Sätze aus der Polizey, Handlungs- und Finanzwissenschaft*, I, Wien 1765, II, 1769; più tardi come *Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz*, 5^a ed., Wien 1787, qui 7^a ed. Wien 1804, I, 49. A questo proposito F. SIMONSON, *Joseph von Sonnenfels und seine « Grundsätze der Polizei »*, 1885. Nuova edizione delle « Grundsätze » da W. OGRIS, 2004.

⁽⁸⁷⁾ Rappresentativo è K.A. v. MARTINI, *Lehrbegriff des Naturrechts*, Wien 1799. Cfr. anche J.F. BOB, citato da MAIER (nt. 10, 53), 120, che rifiuta chiaramente questa diversificazione: « Ci sono forse due differenti benessere dello stato? Non è forse il benessere dello stato la somma dei benessere dei singoli? »

quanto per lo più priva di ambizioni politiche. Essa fornì i mezzi per raggiungere scopi di politica interna e partecipò delle necessarie norme di diritto amministrativo. Sotto il peso di questa tradizione statualista, il liberalismo economico in Austria si stabilì solo con difficoltà ⁽⁸⁸⁾. La considerazione che l'insegnamento dell'amministrazione nato a Vienna con Lorenz von Stein potesse collegarsi a una continua tradizione di insegnamento della scienza di polizia ci sembra dunque plausibile ⁽⁸⁹⁾. Al posto dell'Assolutismo illuminato di Sonnenfels, c'era per Stein una monarchia costituzionale che svolgeva il suo compito sociale.

Sonnenfels, che in quanto professore di scienza di polizia e camerale dal 1763 si tenne dapprima all'ordine e ai principi di *Justi*, identificò poi nel suo importante manuale ⁽⁹⁰⁾ la « polizia » e l'« amministrazione interna » incaricata di garantire la sicurezza pubblica e privata. Per la sicurezza esterna era responsabile la politica estera e la « Ragion di Stato ». Il concetto della « sicurezza interna » era comunque ancora estremamente ampio. Comprende le misure di intervento, protettive e preventive, non però attività di politica economica (« moltiplicazione dei mezzi di sussistenza ») che venivano attribuite alla scienza del commercio ⁽⁹¹⁾. Anche Sonnenfels separava come *Justi* una parte commerciale (privata) e una statale (pubblica). Tutto sommato limitò la polizia all'assicurazione

⁽⁸⁸⁾ J. WEIDENHOLZER, *Der sorgende Staat. Zur Entwicklung der Sozialpolitik von Joseph II. bis Ferdinand Hanusch*, Wien 1985.

⁽⁸⁹⁾ K.Th.V. INAMA-STERNEGG, *Die Entwicklung der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts seit dem Tode von Lorenz von Stein*, in: *Staatswissenschaftliche Abhandlungen*, vol. 2, 1903, 57-84.

⁽⁹⁰⁾ Vedi sopra nt. 86. — Su SONNENFELS vedi in particolare R.A. KANN, *A Study in Austrian Intellectual History*, New York 1960, 146 ss. (ed. tedesca *Kanzel und Katheder*, 1962, 168 ss.); SCHIERA (nt. 74) 164 ss.; MAIER (nt. 10) 187 ss.; K. OSTERLOH, *J. v. Sonnenfels und die österreichische Reformbewegung im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Eine Studie im Zusammenhang von Kameralwissenschaft und Verwaltungspraxis*, 1970; H. REINALTER, *J. v. Sonnenfels und die Französische Revolution*, in: *Innsbrucker Historische Studien* 1 (1978) 77; W. OGRIS, in: W. BRAUNEDER (a cura di), *Juristen in Österreich, 1200-1980*, Wien 1987, 82-87; dello stesso autore, *Joseph von Sonnenfels als Rechtsreformer*, in: H. REINALTER (a cura di), *Joseph von Sonnenfels*, Wien 1988, 11-95.

⁽⁹¹⁾ La novità di questa suddivisione fu presto riconosciuta: J. v. PFEIFFER, *Berichtigung berühmter Staats-Finanz-, Polizei-, Cameral-, Commerz- und ökonomischer Schriften*, vol. 1, 1781, 187.

della sicurezza di più di quanto avessero fatto i suoi predecessori, staccando l'economia e la scienza delle finanze e comprese anche il diritto di polizia come campo separato con il cui aiuto era condotta l'« amministrazione interna dello Stato »⁽⁹²⁾. Nonostante questi tratti che prevengono il XIX secolo non aveva l'immagine di uno Stato liberale davanti agli occhi: Sonnenfels, in quanto seguace dell'Assolutismo illuminato, era profondamente convinto che la società dovesse essere mobilitata e istruita dall'alto. Il suo pensiero era di tipo illuminista-autoritario.

4. *La scienza di polizia dopo la Rivoluzione.*

La serie serrata degli avvenimenti politici tra il 1789 e il 1815, nella quale si annodava il destino europeo, ha provocato nei contemporanei un tale sconvolgimento mentale paragonabile solo a quello dell'epoca della Riforma. Il numero degli scritti e delle pubblicazioni che si occupano di diritti civili, forme di governo e questioni costituzionali cresce mostruosamente.

Pur non essendo le questioni dell'amministrazione naturalmente in primo piano, vi si mostrarono presto profondi effetti. Negli stati della Confederazione renana il partito delle riforme utilizzò la pressione che veniva dalla Francia per attuare le riforme da tanto tempo urgenti « in tutti i rami dell'amministrazione »⁽⁹³⁾. La riforma agraria e la liberazione dei contadini, la secolarizzazione del possesso spirituale e l'emancipazione degli ebrei, la libertà degli artigiani e degli imprenditori, la riduzione dei privilegi dei nobili e un — più o meno intensamente realizzato — passaggio alle forme di governo costituzionale nel Sud della Germania costituirono i diversi campi d'azione in cui l'amministrazione doveva ricevere un nuovo assetto. Questo era per esempio più urgente nei casi in cui la grande « ricomposizione fondiaria » aveva ingrandito alcuni territori attraverso il decreto finale della deputazione imperiale del 1803 annettendovi nuove porzioni territoriali. Dalla comunità di campagna fino

⁽⁹²⁾ J. V. SONNENFELS, *Handbuch der inneren Staatsverwaltung*, vol. 1, Wien 1798. STOLTENBERG (nt. 52) 223 nt. 13 nota il parallelismo con CH.D.VOß, *Handbuch der allgemeinen Staatswissenschaft*, Leipzig 1797.

⁽⁹³⁾ F.W. EMMERMANN, *Ueber die Polizei, ihren vollständigen Begriff und ihr eigenthümliches Verfahren*, Dillenburg und Siegen 1811, 20 s.

alla divisione in dipartimenti dei ministeri si cambiò l'intera struttura dello stato, sia considerando le riforme bavaresi tra il 1799 e il 1817, sia quelle del Württemberg e del Baden verso il 1808 o quella prussiana dal 1806. Solo a partire dal 1820 l'ondata di riforme si esaurì e fu trattenuta e attraversata da tendenze politiche opposte⁽⁹⁴⁾.

Le scienze di polizia, del commercio e dello Stato dell'Assolutismo illuminato quali erano insegnate da Sonnenfels in Austria, da Johann Friedrich von Pfeiffer (1718-1787) a Magonza⁽⁹⁵⁾, da Schlettwein e Friedrich Ludwig Walther (1759-1824) a Gießen⁽⁹⁶⁾, Jung-Stilling (1740-1817) a Lautern, Marburgo e Heidelberg⁽⁹⁷⁾, Johann Adam Völlinger (1756-1799) a Heidelberg⁽⁹⁸⁾ e Johann Georg Büsch (1728-1800) ad Amburgo⁽⁹⁹⁾ non erano subito in grado di rielaborare in modo sistematico il turbinio degli eventi. I loro autori reagirono più lentamente dei teorici dello stato anche

⁽⁹⁴⁾ E. FEHRENBACH, *Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Die Einführung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten*, 1974; E. WEIS (a cura di), *Reformen im rheinbündischen Deutschland*, 1984, ivi nella introduzione pag. VII ss. la letteratura principale sul « periodo delle riforme tedesche ».

⁽⁹⁵⁾ A.F. NAPP-ZINN, *Johann Friedrich von Pfeiffer und die Kameralwissenschaft an der Universität Mainz*, 1955.

⁽⁹⁶⁾ STOLTENBERG (nt. 52) 337 s. Su SCHLETTWEIN vedi ZUCKERKANDL, ADB 31 (1890) 467-471; A. KREBS, J.A. Schlettwein, *der « deutsche Hauptphysiokrat »*, 1909; J.P. KÖHLER, *Staat und Gesellschaft in der deutschen Theorie der auswärtigen Wirtschaftspolitik von Schlettwein bis Friedrich List*, 1920; J. STUHLMACHER, *Die Physiokratie in Baden und ihr Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik Karl Friedrichs*, Diss. Leipzig 1922; K. SCHMIDT, *Johann August Schlettwein, ein deutscher Physiokrat*, Diss. Frankfurt 1924; A. H. SPECHT, *Das Leben und die volkswirtschaftlichen Theorien Johann August Schlettweins*, Diss. Gießen 1929; H. HÄUFLE, *Aufklärung und Ökonomie*, 1978; D. KLIPPEL, *Der Einfluß der Physiokraten auf die Entwicklung der liberalen politischen Theorien in Deutschland*, in: *Der Staat* 23 (1984) 205-226; D. MÖLLER, HRG IV, 1439-1442.

⁽⁹⁷⁾ STOLTENBERG (nt. 52) 238-247. Alcune opere di JUNG-STILLING sono pubblicate in nuove edizioni da G. MERK, BERLIN 1987-1990.

⁽⁹⁸⁾ J.A. VÖLLINGER, *Grundriß einer Allgemeinen kritisch-philosophischen Wirtschafts-Lehre*, Heidelberg 1796; dello stesso autore, *System einer angewandten Wirtschaftslehre überhaupt, und ins Besondere angewendet auf Staatswirtschaft*, Heidelberg 1797. — STOLTENBERG (nt. 52) 339-347.

⁽⁹⁹⁾ J.G. BÜSCH, *Schriften über Staatswirtschaft und Handlung*, 3 parti, Hamburg 1784. A questo proposito E. WEBER, *Literaturgeschichte der Handelsbetriebslehre*, 1914; STOLTENBERG, (nt. 52) 187-195.

perché il loro oggetto, l'amministrazione in senso lato — si evolveva più lentamente della forma istituzionale dello stato. In alcuni piccoli territori ci si poteva forse anche illudere che nonostante i grandi sconvolgimenti tutto sarebbe rimasto come prima.

I cambiamenti spirituali e politici si fecero strada nonostante tutto e si chiarì che la scienza di polizia come ramo scientifico era accomunata al campo dell'ambito politico nel quale era nata. Si mantenne a lungo alle università soprattutto in paesi in cui il movimento costituzionale era stato frenato dopo il 1815, vale a dire in Austria e in Prussia; sparì invece in modo relativamente veloce dove si stabilirono le richieste politiche dello « Stato di diritto » e garanzie costituzionali delle libertà dei cittadini ed un liberalismo di natura politico-economica, vale a dire negli Stati mediani della Germania meridionale ⁽¹⁰⁰⁾.

La loro legittimazione intellettuale era già stata messa in dubbio una generazione prima nel suo punto centrale dall'acuta opposizione di Kant nei confronti del concetto di « felicità », centrale per la scienza di polizia. Il rigetto dell'eudemonismo empirico e la sua sostituzione con l'« imperativo categorico » si riferiva negli ultimi decenni del XVIII secolo al rifiuto politico della « felicità » realizzata dall'autorità. Per i liberali che determinarono l'opinione pubblica tedesca tra il 1780 e il 1800 la « polizia » tradizionale dava allo Stato troppi poteri in campi che venivano oramai sempre più definiti « privati ». La polizia è la parte dell'autorità dello Stato — così si dichiara in una retrospettiva del 1811 — « che non solo garantisce la sicurezza all'interno ma anche il benessere fisico e morale e contribuisce al perfezionamento dell'individuo, cerca di accrescere la ricchezza dello stato, regge i diversi commerci utili secondo le intenzioni dello stato e cura la bellezza, la comodità e la pulizia. Si tratta dunque in breve di un tipo di governo paterno, una tutela dell'imperetto per condurlo alla perfezione » ⁽¹⁰¹⁾. Questo tipo di paternalismo sembrava ora sorpassato.

Dal rigetto politico del principio di felicità e della sfiducia politica contro la tutela paternalistica dell'Assolutismo nacque la

⁽¹⁰⁰⁾ H. MAIER, *Zur Frühgeschichte des Rechtsstaats in Deutschland*, in: *Neue Polit. Literatur* 7, 1962; M. STOLLEIS, *Rechtsstaat*, HRG IV (1986) 367-375.

⁽¹⁰¹⁾ EMMERMANN (nt. 93) 2 s.

richiesta di una riduzione dell'attività dello Stato all'assicurazione della sicurezza ovvero — nel caso in cui si utilizzasse un altro concetto di « sicurezza » come faceva Sonnenfels — alla riduzione di questo concetto. I « limiti dell'attività dello Stato » (W. v. Humboldt, 1792) dovevano essere tracciati là dove cominciava lo sviluppo personale libero di un individuo di formazione classicistico-umanistica. I confini di Humboldt erano certamente lontani dalla realtà ma si marcò in modo ancora più chiaro il nuovo approccio di pensiero che avrebbe tolto alla fine sostanza alla « scienza di polizia » di struttura comprensiva. Se si metteva al bando, come Humboldt immaginava, l'intero strumentario degli interventi di autorità, nell'educazione, nei costumi e nel miglioramento della religione, nel sostegno delle opere caritative, dell'economia della campagna e della città, nelle misure per l'aumento della popolazione, in breve tutta l'attività positiva, del concetto di polizia rimaneva solo in senso stretto la difesa dai pericoli ⁽¹⁰²⁾.

Anche la difesa dai pericoli avrebbe dovuto apparire solo in forma limitata, limitata cioè dal diritto. Il rifiuto della polizia di benessere e la richiesta attuale di uno « Stato di diritto » si intersecavano dunque, dapprima in modo non ancora evidente per la prassi e anche puramente a livello di tendenza nell'articolazione letteraria sebbene non trascurabile. Quello che sarebbe avvenuto gradualmente nel XIX secolo, ovvero il tramonto della scienza di polizia e l'ascesa del diritto amministrativo, si annunciava nel periodo intercorso tra l'apparire delle *Critiche* di Kant (1781 e ss.) e la vittoria su Napoleone (1814/15).

⁽¹⁰²⁾ Non tutti gli studiosi concordano sul fatto che la riduzione della funzione della polizia al mantenimento del diritto e della sicurezza non sia mai stata accettata nella prassi in modo così rigoroso come gli scrupoli teoretici nei confronti di un tale diniego delle proprie responsabilità da parte dello stato, in particolare chiaramente espresse da ROBERT VON MOHL. Anche il passaggio in § 10 II.17 ALR, spesso citato, insieme alla formula di PÜTTER sui compiti della polizia sono stati stilizzati più tardi, nel tardo XIX secolo, da autori liberali in quanto primi ambasciatori dello stato di diritto. Equilibrata la posizione di MAIER (nt. 10) 201 ss. e ora particolarmente curato P. PREU, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre*, 1983.

II. *Il diritto di polizia.*

Rivolgendo ancora una volta lo sguardo verso lo sviluppo letterario nel campo dell'amministrazione dal XVI secolo si nota come le norme stesse e gli scritti che le accompagnano siano cresciuti lentamente e continuamente. La prima prassi di cancelleria richiedeva determinati formulari e libri di formulari. La presa di possesso pianificata di un territorio e la guida dell'apparato burocratico che diventava più grande riuscì solo in conformità ad ordinanze amministrative, regolamenti territoriali, diritto dei funzionari. Anche questo materiale fu reso accessibile attraverso la collezione e l'ordinamento in libri come mostrano i *Corpora Iuris Publici* del XVII e XVIII secolo.

Dato che l'attività amministrativa formatasi completamente durante l'Assolutismo aveva portato la scienza di polizia ad una propria disciplina accademica è giocoforza analizzare i sistemi della scienza di polizia pubblicati a partire dagli anni Trenta del XVIII secolo secondo il valore che danno alle norme di diritto (« leggi di polizia »). È già stato constatato che le facoltà giuridiche in un primo momento non si occuparono di diritto di polizia. Le questioni di diritto necessarie da utilizzare nella polizia erano sparse e si potevano al massimo considerare adeguatamente dal punto di vista del diritto costituzionale come forme di sovranità territoriale nelle questioni di polizia ⁽¹⁰³⁾. Solo a partire dalla prima metà del XVIII secolo si compì il passaggio verso un nuovo ordine strutturato secondo i punti di vista dell'« economia », della « cameralistica » e della « polizia ». Dopo che fu raccolto il materiale della scienza di polizia nelle facoltà filosofiche i giuristi poterono presentare le loro norme come triade di « diritto di polizia », « diritto camerale » e « diritto del commercio ». I corsi come quelli di Ickstatt a Würzburg sullo *ius civile oeconomico-camerale* ⁽¹⁰⁴⁾ erano un'integrazione ideale dei rispettivi corsi della facoltà vicina. I trattati di scienza di polizia prima del 1750 ⁽¹⁰⁵⁾ hanno sempre trattato le « leggi di

⁽¹⁰³⁾ J.J. MOSER, *Von der Landeshoheit in Policeysachen*, Frankfurt e Leipzig 1773.

⁽¹⁰⁴⁾ Testimoniato da PREU (nt. 102) 124.

⁽¹⁰⁵⁾ N. DE LA MARE, *Traité de la Police*, 4 voll., Paris 1705-1719; TH.L. LAU, *Entwurf einer wohl-eingerichteten Policey*, Frankfurt 1717; J.F. VETTER, *Unvorgreifliche Gedanken von Einrichtung und Verbesserung der Policey*, 1736; C.B. v. LOEN, *Ohnver-*

polizia » come strumenti per la creazione di una buona polizia e visto le loro interpretazioni occasionalmente anche come fondamento di scienze politiche per l'autorità legislativa. In questo senso Georg Heinrich Zincke definì la scienza di polizia come « una scienza erudita, o una parte della cameralistica, che insegna a fare buone leggi di polizia e buone istituzioni, aiutando, particolarmente in Germania, la buona polizia con l'aiuto dell'economia » ⁽¹⁰⁶⁾. Zincke, allo scopo di fornire un'istruzione corrispondente, pose le « leggi della polizia nazionale » a compendio dei « diritti dei paesi e delle nazioni » ⁽¹⁰⁷⁾. Questa non era sicuramente una trattazione giuridica della materia, ma forniva almeno un'importante *condictio sine qua non*.

Pochi anni più tardi apparve il primo libro di giurisprudenza che si dedicava esplicitamente alla scienza di polizia e a cui riuscì subito una convincente strutturazione della materia. Si tratta degli *Initia iuris politiae Germanorum* di Johann Heumann von Teutschenbrunn (1711-1760) ⁽¹⁰⁸⁾ dedicati a Heinrich Christian Sencckenberg. L'opera inizia con una dettagliata introduzione alla « polizia », *quam ... in perfecta vitae civilis felicitate consistere videtur* e con la dichiarazione di volersi concentrare sul diritto di polizia. Anche se la separazione di scienza di polizia e diritto non è ancora netta, Heumann pone l'accento essenzialmente sui punti di vista del diritto traendo esempi dalle ordinanze imperiali e territoriali di polizia. Le singole materie seguono i trattati di polizia del tempo: popolazione, questioni di ceto e di dignità, istruzione, biblioteche, questioni religiose, sanità, assicurazione della sicurezza e amministrazione della giustizia, polizia dei costumi e del lusso, povertà,

fängliche Vorschläge zur Einrichtung einer guten Policy, 1739; L. LANGEMACK, *Abbildung einer vollkommenen Policy*, Berlin (1747); G.H. ZINCKE, *Grund-Riß einer Einleitung zu denen Cameral-Wissenschaften*, Leipzig 1742-1743; dello stesso autore, *Von der Policy-Wissenschaft überhaupt*, Leipzig 1751. — Un primo bilancio è offerto da J.J. MOSER, *Gesammelte und zu gemeinnützigen Gebrauch eingerichtete Bibliothek von Oeconomischen-, Cameral-, Policy-, Handlungs-, Manufactur-, Mechanischen und Bergwercks-Gesetzen, Schriften und kleineren Abhandlungen*, Ulm 1758.

⁽¹⁰⁶⁾ ZINCKE, *Cameralisten-Bibliothek*, Leipzig 1751-52, 381.

⁽¹⁰⁷⁾ *Op. cit.*, 468 ss., 517 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ Nürnberg 1757. Sull'autore vedi EISENHART, ADB 12 (1880) 331 s. e fondamentale J.CH. PAULY, *Die Entstehung des Polizeirechts als wissenschaftliche Disziplin*, 2000.

ebrei, agricoltura, boschi e caccia, miniere, produzione della birra, commercio e industria. Gli ultimi capitoli sono dedicati ai « funzionari di polizia », al rapporto con i militari e ai procedimenti nelle questioni di polizia.

Sembra si sia subito percepito l'interesse della prassi giuridica a raggruppare così le norme di diritto secondo gli scopi dell'amministrazione. Heumann è sempre citato e copiato. Nel 1776 appare il libro di diritto di polizia del Freiherr von Hohenthal ⁽¹⁰⁹⁾ che prima limita la polizia, la separa dalle questioni giuridiche e poi, seguendo il modello di Justi e Heumann, commenta le materie in modo giuridico.

Trovato lo schema, si poté sviluppare l'interesse per la mania collezionista positivista propria del XVIII secolo. Friedrich Christoph Johann Fischer (1750-1797), universitario singolare ed attivo, è stato definito in questo senso « Vitarius della scienza del diritto amministrativo » ⁽¹¹⁰⁾. La sua opera in tre volumi « Lehrbegriff sämtlicher Cameral- und Policey-Rechte » (Concetto d'insegnamento per tutti i diritti camerali e di polizia) ⁽¹¹¹⁾ è un lavoro impressionante per la quantità del materiale ma che manca di coordinazione, il cui fine si realizza con la presentazione pratica della materia. La materia non è raggruppata secondo punti di vista superiori e non si mostrano approcci di sviluppo di figure di diritto che ricorrono nella dogmatica. La separazione tra questioni camerali e di polizia diventa più labile. In quest'opera si realizzava l'idea della « collezione » che allo stesso tempo si avviava verso la sua fine. Per

⁽¹⁰⁹⁾ F.C.W. FRHR. V. HOHENTHAL, *Liber de Politia*, Leipzig 1776 e come precursore JOH.B. HOFFER, *Beiträge zum Policeyrecht der Teutschen*, Frankfurt e Leipzig 1764. A questo proposito MAIER (nt. 10) 201.

⁽¹¹⁰⁾ L. V. STEIN, *Verwaltungslehre*, parte II, 1866, 34 s.

⁽¹¹¹⁾ F.CH.J. FISCHER, *Lehrbegriff sämtlicher Cameral- und Policey-Rechte*, 3 voll. Halle 1785; dello stesso autore, *Lehrbegriff und Umfang der teutschen Staatswirtschaft oder von der Verbindung mit dem Verhältnisse der Kameralwissenschaften zum teutschen Staatsrechte*, Halle 1783, un'enciclopedia delle scienze dello stato e dell'intero diritto pubblico, compreso il diritto internazionale, il diritto privato dei principi e il diritto ecclesiastico-statuale; dello stesso autore, *Entwurf einer Geschichte des teutschen Rechts*, Leipzig 1781 solo fino al Sachsenspiegel); dello stesso autore, *Kurzer Begriff des Cameralrechts*, 1796. — Sulla biografia PÜTTER II, 112; INAMA, ADB 7 (1878) 65 s.; E. DERDAY, *Die Darstellung des Handelrechts im « Lehrbegriff sämtlicher Kameral- und Policeyrechte » von Friedrich Christoph Jonathan Fischer*, Diss. Mainz 1975.

tutto il tempo in cui la situazione costituzionale era rimasta la stessa sembrò poco sensato continuare a lavorare in questa direzione. Non è un caso che «dopo nascesse un gran vuoto»⁽¹¹²⁾. Questo «vuoto» è però più una metafora della distanza nel pensiero e che nel tempo perché solo 14 anni dopo Fischer apparve il grande manuale di diritto di polizia di Günter Heinrich von Berg (1765-1843)⁽¹¹³⁾. Tra lui e Fischer c'erano la rivoluzione filosofica di Kant, la rivoluzione francese e la sua posizione più liberale trasmessagli attraverso l'origine e il contatto con Pütter a Gottinga.

Berg non ha torto quando afferma audacemente che «il diritto di polizia tedesco non è stato ancora elaborato completamente»⁽¹¹⁴⁾, cioè secondo le sue intenzioni in una chiara separazione di polizia e giustizia⁽¹¹⁵⁾, nell'accentuare i compiti della polizia, «nel preservare da futuri mali la cosa pubblica all'interno dello Stato»⁽¹¹⁶⁾ e soprattutto nel proteggere libertà e proprietà dei cittadini⁽¹¹⁷⁾. È già per lui ovvio che ci sia un diritto di polizia e chiaramente separato dalla scienza di polizia: «non è ancora stato messo in dubbio da nessun studioso di diritto»⁽¹¹⁸⁾, ma una frase negativa di Nikolaus Thaddäus Gönner⁽¹¹⁹⁾ portò Berg ancora una volta a giustificare il diritto di esistenza della disciplina⁽¹²⁰⁾.

Per questo si dedicò con particolare cura alle fonti del diritto di polizia. L'Impero, le province dell'Impero, i territori e le città libere

⁽¹¹²⁾ STEIN (nt. 110) 35.

⁽¹¹³⁾ G.H. v. BERG, *Handbuch des Teutschen Policeyrechts*, Hannover 1799 (1^a e 2^a parte), 1800 (3^a parte), 1803 (Zusätze); la seconda edizione fu pubblicata ad Hannover nel 1802 (1^a e 2^a parte), 1803 (3^a parte) e fu proseguita anche per chi aveva acquistato la prima edizione con le parti IV (1804), V e VI/1 (1806), 6/2 (1808) e 7 (1809). Un'analisi dettagliata dell'opera si trova in MAIER (nt. 10) 207-219. Sulla biografia MERZDORF, ADB2 (1875) 363.

⁽¹¹⁴⁾ *Handbuch* (nt. 113) I/1, 67.

⁽¹¹⁵⁾ *Handbuch* (nt. 113) I/1, 131-204 e ancora in una trattazione a parte IV/ 1, 369 ss.

⁽¹¹⁶⁾ *Handbuch* (nt. 113) I/1, 12; modificato in IV, 19.

⁽¹¹⁷⁾ *Handbuch* (nt. 113) I/1, 206 (Sicherheitspolicey).

⁽¹¹⁸⁾ *Handbuch* (nt. 113) IV, 3.

⁽¹¹⁹⁾ N.TH. GÖNNER, *Teutsches Staatsrecht*, Landshut 1804, § 328, 549 s.: «Non c'è un diritto di polizia» — anche se GÖNNER confermava pienamente la limitazione della polizia agli scopi di sicurezza.

⁽¹²⁰⁾ *Handbuch* (nt. 113) IV «C'è un diritto di polizia?».

dell'Impero partecipano al diritto sovrano del potere di polizia (legislativo e amministrativo) ⁽¹²¹⁾, così che Berg può esaminare per ogni materia le ordinanze di polizia imperiale, dei territori dell'Impero, delle città e in modo sussidiario il « diritto romano di polizia » ⁽¹²²⁾. Per quello che riguarda l'estensione del potere di polizia Berg cercò una ben meditata via di mezzo tra onnipresenza illimitata della polizia e richiesta di severa limitazione allo scopo della sicurezza. Entrambe gli sembrano esagerate. Preferisce dare spazio alla « polizia di sicurezza »: è questo il compito centrale per « evitare i disturbi della quiete e della sicurezza » e i suoi contorni sono chiaramente definibili. Per questo non vuole però assolutamente escludere la polizia di benessere, più copiosa in termini di materia e importante per la pratica. Il rifiuto del sostegno statale al benessere come lo sostenevano Kant, Fichte ⁽¹²³⁾ e i loro studenti di giurisprudenza — per esempio Gönner all'inizio — gli sembra non realistico e poco sensato ⁽¹²⁴⁾. Ai suoi occhi basta distinguere sicurezza e benessere, vietare la costrizione alla felicità individuale e per il resto sottoporre altri interventi dello Stato ai limiti del diritto.

Nell'ambito della struttura della « polizia di benessere » Berg dimostra di essere stato influenzato dalla letteratura della scienza di polizia del XVIII secolo. Nella scelta delle norme di diritto era più ricco di Heumann e Hohenthal ma anche molto più critico e chiaro di Fischer. Il suo lavoro raccoglieva in campi formati sulla scienza di polizia ⁽¹²⁵⁾ ancora una volta le norme di diritto dell'ancien régime forse sapendo di rispecchiare un mondo in decadenza ⁽¹²⁶⁾. Anche per il futuro la mano ordinatrice dello Stato era in ogni caso irrinunciabile nelle questioni centrali della politica demografica e

⁽¹²¹⁾ *Handbuch* (nt. 113) I/1 (II libro: Sul diritto della forza di polizia in Germania).

⁽¹²²⁾ A questo proposito lo scritto del suo allievo E.L.F. ARNOLD, *Dissertatio inaug. de legum romanorum, quae politiam spectant, usu hodierno*, Göttingen 1800.

⁽¹²³⁾ J.G. FICHTE, *Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas* (1793), prefazione.

⁽¹²⁴⁾ *Handbuch* (nt. 113) II, 1-18 come introduzione prima della trattazione delle particolari polizie di assistenza.

⁽¹²⁵⁾ *Handbuch* (nt. 113) II, 4: popolazione, sanità, ordine di casa, religione, lezione, usi, fuoco e acqua, povertà, agricoltura e allevamento, foreste, caccia e pesca, miniere, industria e commercio, manifatture, fabbriche, artigianato e commercio.

⁽¹²⁶⁾ MAIER (nt. 10) 209.

sanitaria, nella religione e nell'istruzione, per i lavoratori agricoli, soprattutto però per il sostegno dell'economia, lo stabilirsi delle industrie, l'artigianato e il commercio e sembrava importante anche qui limitare un « benevolo dispotismo » nei confini del diritto secondo le sembianze di un liberalismo moderato. I diritti individuali dei cittadini ed i poteri di intervento statale per il benessere sono portati da Berg in un equilibrio che presuppone la fiducia nella ragione e le « buone intenzioni » degli uomini. Il suo manuale segna secondo il giudizio di Hans Maier « il punto nel quale il movimento dei cittadini, rafforzato dalla polizia dello Stato assolutistico, cosciente della sua crescente indipendenza, comincia a liberarsi lentamente ma con forza dalle catene e dai limiti posti dalle disposizioni consuete del diritto di polizia, senza però rinunciare al loro effetto stabilizzante sulla società e neppure a chiederne l'alleggerimento » ⁽¹²⁷⁾.

Il suo libro definisce però anche una chiara cesura tra il XVIII e il XIX secolo nella storia dello sviluppo del diritto amministrativo. Il diritto dell'amministrazione interna è stabilito come disciplina. I concetti di « amministrazione dello Stato », « diritto amministrativo » si consolidano poco dopo la fine del secolo ⁽¹²⁸⁾. Il movimento costituzionale che si sviluppa anche in Germania a partire dalle dichiarazioni americana e francese dei diritti dell'uomo e del cittadino forgia un concetto più ristretto di « costituzione » e di « diritto costituzionale » che rende sensato contrapporre, su di un piano più basso, il « diritto amministrativo ». I contenuti e l'estensione di questo diritto costituzionale erano predisposti dalla letteratura del diritto di polizia che era stata sviluppata in un certo senso come sovrastruttura giuridica della scienza di polizia e adesso aveva una funzione centrale nel passaggio dall'Assolutismo allo Stato di diritto. Il manuale di Berg può per questo anche essere visto come prima trattazione completa del diritto amministrativo. La sua intenzione è volta verso lo Stato di diritto anche se non vuole limitare inutilmente

⁽¹²⁷⁾ MAIER (nt. 10) 218.

⁽¹²⁸⁾ W. DAMKOWSKI, *Die Entstehung des Verwaltungsbegriffs. Eine Wortstudie*, 1969; la parola « amministrazione statale » non appare per la prima volta nel 1866 (così STOLTENBERG, nt. 52, 223 nt. 13), ma è introdotta contemporaneamente alla parola « diritto amministrativo » a partire dal 1825 (vedi sopra nt. 84).

lo Stato. Lo scopo della sicurezza e del benessere dovrebbero rimanere separati ma non contraddirsi anche se la polizia di benessere si esercita nei limiti della legge. L'ideale di Stato di diritto di Berg è dunque materiale e quindi vicinissimo a quello di Robert von Mohl ⁽¹²⁹⁾ assai più di quanto potesse sembrare nel XIX o all'inizio del XX secolo.

Con la fondazione della Confederazione renana da un lato e l'inizio dell'età delle riforme prussiane dall'altro la questione della delimitazione del campo di azione della polizia, già riconosciuta come problema centrale di diritto costituzionale, assurse a grande attualità specialmente sul raggio d'azione della giustizia ⁽¹³⁰⁾. Il dibattito su di essa diventa fitto e vivace e tocca anche la formazione dei giuristi ⁽¹³¹⁾. Anche se non si pensava ancora ad una formazione universitaria in diritto di polizia o amministrativo doveva essere fatta chiarezza sulla portata della giustizia. Si afferma su tutti i fronti la linea seguita da Berg di ampliarne il campo a favore delle procedure costituzionali, di limitare la libertà del cittadino solo sulla base di scopi « legittimi », ma allo stesso tempo anche di mantenere alla polizia il suo grande campo d'azione nell'ambito del benessere. Nella storia della filosofia si tratta, in una parola, di un kantismo temperato attraverso i bisogni della prassi amministrativa.

L'accumularsi degli scritti dal 1807 al 1811 è evidente: Rosshirt, Lotz, Butte, un anonimo, Henrici, Jacob, Gerstner, Emmermann e altri condussero questo dibattito naturalmente con grande partecipazione dei pratici che si occupavano delle riforme ⁽¹³²⁾. I rappre-

⁽¹²⁹⁾ M. STOLLEIS, *Robert von Mohl*, HRG III (1984) 617-621.

⁽¹³⁰⁾ H.G. SCHEIDEMANTEL, *Das Staatsrecht nach der Vernunft und den Sitten der vornehmsten Völker betrachtet*, vol. 2, Jena 1771, §§ 41, 42; C.F. HOMMEL, *De Differentia causarum, politiae et justitiae*, Leipzig 1770; F.C.W. ab HOHENTHAL, *De ambitu politiae ejusque a justitia discrimine*, Leipzig 1774; J.F. DE NEURATH, *De cogn. et pot. jud. in causis, quae politiae nomine veniunt*, 1780.

⁽¹³¹⁾ W. BLEEK, *Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg*, 1972; dello stesso autore, *Die Preußische Reform: Verwaltungsqualifikation und Juristenbildung (1800-1817)*, in: *Die Verwaltung* 7 (1974) 179; B. WUNDER, *Privilegierung und Disziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeamtentums in Bayern und Württemberg (1780-1823)*, 1978.

⁽¹³²⁾ K.F. ROßHIRT, *Über den Begriff und die eigentliche Bestimmung der Staatspolizei*, Bamberg e Würzburg 1807; J. F. E. LOTZ, *Über den Begriff der Polizei und den Umfang der Staats-Polizei-Gewalt*, Hildburghausen 1807; G. GERSTNER, *Versuch einer*

sentanti della scienza di polizia stessa, per lo più non giuristi e naturalmente interessati ad un vasto campo di applicazione della loro disciplina, difendevano il concetto estensivo di polizia, a volte già in un linguaggio antirazionalista e romantico, la cui imprecisione si poteva certamente collegare con una precisa volontà di potere politico. Così lo scopo della polizia fu considerato il « proteggere dal male derivato dalle tendenze umane contrarie alla legge e prevenirlo. Allo stesso tempo però unire gradualmente la massa tanto diversa dei cittadini dello Stato per formare un organismo morale perenne e forte » (133). Ancora più vagamente si esprimeva il filosofo di Würzburg Wagner, protetto da Schelling: « ... la polizia è la riflessione continua dello Stato su se stesso. — È controllo superiore che determina contemporaneamente la linea e il gioco della manifestazione vivente dello Stato » (134).

Dall'altra parte i « liberali moderati » cercavano almeno tendenzialmente di ridurre la polizia alla sicurezza, limitavano la polizia dei costumi e il controllo della religione, mantenevano però nel campo d'azione della polizia per lo più una censura intesa in modo liberale, il sostegno dell'economia, l'istruzione e la sorveglianza dell'industria, commercio e artigianato. Le loro definizioni di polizia rappresentavano quello che sembrava realizzabile sul piano delle riforme prima del tornante politico del 1815/1819. La polizia, questa era la definizione un po' complicata ma tipica, è « quel ramo del potere dello Stato, attraverso il quale devono essere prevenuti i mali

Entwicklung des Begriffs von Polizei, in: Kameral-Korrespondent 1807, Nr.58; W. BUTTE, *Versuch der Begründung eines endlichen und durchaus neuen Systems der sogenannten Polizeiwissenschaft*, Landshut 1807; ANONIMO, *Ueber das Prinzip, die Grenzen und den Umfang der Polizei*, Leipzig 1808; G. HENRICI, *Grundsätze zu einer Theorie der Polizeiwissenschaften*, Lüneburg 1808; L.H. JACOB, *Grundsätze zu einer Theorie der Polizeiwissenschaft und der Polizeianstalten*, Halle 1809; F.W. EMMERMANN, *Ueber Polizei, ihren vollständigen Begriff und ihr eigenthümliches Verfahren*, Dillenburg e Siegen 1811. Cfr. NAOKO MATSUMOTO, *Polizeibegriff im Umbruch. Staatszwecklehre und Gewaltenteilungspraxis in der Reichs- und Rheinbundpublizistik*, 1999.

(133) H. BENSEN, *Versuch eines systematischen Grundrisses der reinen und angewandten Staatslehre für Kameralisten*, Erlangen 1798, 2ª parte, 7.

(134) J.J. WAGNER, *Grundriß der Staatswirthschaft und Politik*, Leipzig 1805; § 859. Il giudizio di HEGEL su di lui è notevole: « L'empiria più grezza con il formalismo delle materie e dei poli, inasprito da analogie irragionevoli e ubriachi lampi di genio » (*Aphorismen 1802-1806*). Sulla biografia WAGNER, ADB 40 (1896) 510-515.

provocati da persone o gli incidenti che minacciano la sicurezza del complesso dei cittadini dello Stato. Essa deve mantenere questa sicurezza interna della società, l'ordine pubblico, la disciplina e il decoro esterno, le spetta il compito di ristabilirli nel caso di pericolo reale e infine di giudicare e punire, sulla base delle disposizioni del potere legislativo, le infrazioni delle norme di polizia nate da negligenza, malizia, precipitazione, ingiuria, indebitamento, frode »⁽¹³⁵⁾.

La situazione della scienza di polizia e del diritto di polizia alla soglia politica del « Vormärz » era instabile e in gran misura dipendente dalle condizioni politiche dei singoli Stati. La scienza di polizia continuava ad essere insegnata, la sua unità era però minacciata dalla tendenza allo sviluppo separato delle singole discipline di economia agraria e forestale, produzione industriale e manifatturiera, popolazione e sanità, istruzione ecc. diventata visibile da lungo tempo. Allo stesso tempo era esposta al sospetto politico di insegnare una « benessere imposto » nel senso dell'Ancien Régime. Nell'ambito dell'imminente riforma delle università poteva dunque solo risultare perdente.

Nella misura in cui la polizia abbassò la sua quotazione, iniziò la scalata il « diritto amministrativo », dopo aver rifiutato la denominazione di diritto « di polizia ». Diventò la disciplina con la quale si potevano realizzare nella pratica le riforme amministrative ovunque propuguate. Era un nuovo campo giuridico con il compito di realizzare il postulato della subordinazione costituzionale dell'amministrazione al diritto. Fino a che punto arrivasse questa subordinazione era argomento di discussione: alla base c'era la semplice questione di sapere fino a che punto l'amministrazione dovesse sottomettersi alla giustizia e fino a che punto fosse possibile una chiara divisione di campo tra le « questioni di governo » e di « giustizia ». Soprattutto la divisione tra la giustizia e il potere penale di polizia, per la quale era così importante la sottoposizione alle regole dello Stato di diritto, procurava dei problemi⁽¹³⁶⁾, perché

⁽¹³⁵⁾ EMMERMANN (nt. 132) 12 s.

⁽¹³⁶⁾ Per una concentrazione del potere penale sulla giustizia vedi LOTZ (nt. 132), per una separazione dei poteri tra polizia e giustizia invece EMMERMANN (nt. 132). Cfr. i contributi di W. NAUCKE, M. STOLLEIS e R. SCHULZE, in: G. DILCHER-B. DIESTELKAMP (a cura di), *Recht, Gericht, Genossenschaft und Policey*, 1986, 177 ss.

anche il campo d'azione della polizia era discusso: alla richiesta teorica di ritiro della polizia dal campo del benessere si contrapponeva il peso della prassi amministrativa e l'interesse di una società civile per niente autonoma dagli interventi dello Stato, che non voleva più essere tutelata ma assistita.

Per questo motivo il preteso antagonismo tra lo Stato di polizia e lo Stato di diritto, secondo la formula corrente più tardi affermata, non ha mai avuto luogo in Germania ⁽¹³⁷⁾. La polizia svolse sempre anche se con denominazioni diverse un ruolo di promozione del benessere, non è mai stata solamente strumento di repressione e la giuridicizzazione della sua attività fu un lento processo di crescita di vincoli e controlli giuridici che basandosi su ben più antichi fondamenti teologici, sociali ed etici si rafforza verso la metà del XVIII secolo e conduce fino alla creazione della giustizia amministrativa nella seconda metà del XIX secolo fino al presente.

L'Assolutismo in Germania non è mai stato un puro « Stato di polizia » ma un potere dello Stato sempre giuridicamente vincolato secondo rapporti di forza mutevoli o frenato da diverse possibilità di protezione giuridica, da considerazioni di natura territoriale o dalle reliquie di autorità dell'« Impero e dell'imperatore » ⁽¹³⁸⁾. Le strutture tradizionali dell'Ancien Régime non si ruppero però di colpo nel 1800. Non ci fu rivoluzione, ma una serie di passaggi che si susseguirono secondo un modello evolucionista: i denari pagati per il riscatto dai pesi feudali soppressi continuarono fino all'epoca di Bismarck, gli ultimi diritti feudali furono messi da parte nel 1919 e solo nel 1938 una legge mise fine al fedecommesso dei nobili. L'ordine sociale corporato, reso unitario *more geometrico* dall'Asso-

⁽¹³⁷⁾ Cfr. GEORG BESELER nella Paulskirche nel 1848: « Ora vogliamo uscire da ciò a cui ci ha portato lo stato di polizia dei secoli passati. Vogliamo fondare lo stato di diritto anche in Germania » (F. WIGARD, a cura di, *Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main*, vol. 3, 1614); molto più ricca di conseguenze l'introduzione storica di O. MAYER, *Deutsches Verwaltungsrecht*, 1895, perché qui generazioni di studiosi del diritto amministrativo si formarono sulla storia della loro materia.

⁽¹³⁸⁾ W. RÜFNER, *Verwaltungsrechtsschutz in Preußen von 1749-1842*, 1962; H. CONRAD, *Rechtsstaatliche Bestrebungen im Absolutismus Preußens und Österreichs am Ende des 18. Jahrhunderts*, 1961; dello stesso autore, *Staatsgedanke und Staatspraxis des aufgeklärten Absolutismus*, 1971.

lutismo se pur in modo non completo, e la società industriale del XIX e XX secolo si sovrapposero a vicenda come placche tettoniche e non si sciolsero completamente le une nelle altre ⁽¹³⁹⁾. Quando il liberalismo del 1873 entrò in una crisi economica e politica gli elementi interventisti del benessere del XVIII secolo erano nuovamente presenti e con essi anche l'ideologia dell'Assolutismo illuminato.

Su questo sfondo la scienza di polizia, il diritto di polizia e la polizia stessa attuarono tra la Confederazione renana e il Congresso di Vienna quel complicato passaggio verso l'età costituzionale. Con l'atto federale, l'atto finale di Vienna e soprattutto con i decreti di Karlsbad del 1819 le forze costituzionali furono però prima represses per sorgere a nuova vita solo con la rivoluzione di luglio del 1830.

⁽¹³⁹⁾ W. CONZE, *Staat und Gesellschaft in der frührevolutionären Epoche Deutschlands*, HZ 186 (1958) 10 ss.

CAPITOLO X

SINTESI

I. Il sorgere del diritto pubblico come risposta alla crisi della prima età moderna. — II. Razionalità e disciplinamento. — III. Tre cause dello sviluppo del diritto pubblico. — IV. Diritto pubblico e politica.

I. *Il sorgere del diritto pubblico come risposta alla crisi della prima età moderna.*

Rivolgendo lo sguardo verso il passato e osservando nuovamente i rapporti tra la formazione di un canone disciplinare di Scienze dello Stato e lo sviluppo storico in generale si comprende la ragione per cui sarebbe fuori luogo parlare di causalità immediate. I fatti storici non sono solo, metaforicamente parlando, le pietre bagnate, trasportate e levigate dalle correnti di pensiero: i fatti stessi sono nominati per la prima volta e resi visibili e comprensibili attraverso uno sforzo intellettuale. I fatti storici assumono consistenza nominandoli e possono essere ammessi nel mondo della rappresentazione umana una volta acquisita tale denotazione linguistica. La comprensione descrittiva e la ricostruzione di come in passato si sono messi in ordine e interpretati i fenomeni fornisce allora non solo l'accesso alle immagini linguistiche rappresentanti il mondo ma porta alla realtà stessa costituita attraverso il linguaggio per lo meno nella misura in cui ha influenzato i testi.

Così intesa l'emersione del diritto pubblico come discorso teorico dai contorni ben definiti nell'ambito del gioco di parole « scienza giuridica dell'età moderna », rappresenta il processo attraverso cui una nuova realtà si costituì grazie alla produzione di nuovi concetti. Il linguaggio e il pensiero sono anche in questo caso un'unità inscindibile. All'interno del complesso delle norme di « diritto pubblico » il Sacro Romano Impero con la relativa ammi-

nistrazione e la giustizia imperiale, le signorie territoriali e gli stati territoriali con la loro giurisdizione e le loro amministrazioni, perfino l'ultimo tribunale signorile o ufficio delle rendite furono raggruppati in modo nuovo attraverso il loro nuovo collocamento e la loro nuova interpretazione. L'opinione, costituitasi entro pochi anni, che dovesse nascere un nuovo insegnamento universitario e ci fosse bisogno di libri di testo, commenti e monografie, è solo espressione di una mutata prospettiva. Lo spostamento dei rapporti di potere verso l'esterno e quello dei rapporti d'autorità all'interno erano presenti allo stesso tempo come fenomeni linguistici e si esprimevano sia nei lenti processi di capovolgimento della lingua pubblica sia nel rimodernamento dell'offerta di insegnamento presso le facoltà giuridiche.

La metafora della nascita del diritto pubblico come « risposta » ai cambiamenti di struttura dell'esercizio dell'autorità nella prima età moderna è semplice ma imprecisa: le trasformazioni strutturali sono rapporti d'autorità di persone tra di loro, confinate nel mezzo della lingua, che non « risponde » ai cambiamenti ma crea autonomamente la realtà. Eppure la metafora della « risposta » non è inutile in quanto chiarisce che i rapporti d'autorità e il comune utilizzo linguistico si muovono di solito in modo parallelo. Si può dunque dire che, circa a partire dal 1600 presso le università dell'Impero, il « diritto pubblico » era una « risposta » ai nuovi problemi concreti, alle crisi e alle sfide politiche.

Ovviamente non è « il » diritto pubblico a rispondere come *persona mystica* ma un numero abbastanza cospicuo di persone rappresentanti quelle professioni che richiedono una riflessione su questioni pubbliche, parlano e scrivono, cioè determinano l'utilizzo linguistico in questo campo: consiglieri, giudici, teologi, filosofi, educatori dei principi, per lo più giuristi, il cui impulso nell'età moderna fu decisivo per la formazione della comunità politica.

Il graduale avvicinamento dei giuristi alle corti dei principi, negli uffici amministrativi e nei tribunali è spesso intimamente connesso con lo spazio crescente assunto dalla scrittura a partire dal Medioevo e con la sempre più grande complessità dei rapporti di autorità nel passaggio dal mondo agrario al mondo moderno determinato dalla divisione dei compiti di lavoro e dal commercio a distanza. I giuristi, in quanto élite disponibile e leale non incasellata

nel più antico modello dei tre ceti di contadini, clero e nobili, non costituivano un pericolo politico per i ceti regnanti. I giuristi erano dipendenti e manovrabili perché non avevano un proprio sostentamento, avevano conoscenze particolari ed una propria terminologia che serviva tra l'altro anche alla sicurezza dello Stato, costituivano dunque in un certo senso un ceto ecclesiastico mondano a cui era demandata l'interpretazione vincolante dei testi normativi approvati. Erano legati personalmente ma dominavano in gruppo occupando posizioni chiave e si moltiplicarono dove era necessario il loro consiglio, dove si regnava e si prendevano delle decisioni. Negli « eserciti » amministrativi che crebbero tra il XV e il XVIII secolo essi costituivano insieme ai medici personali dei principi, ai professori di politica e delle *artes liberales*, ai teologi, ai pedagoghi e ai letterati quel ceto di borghesia erudita che determinava la vita nelle città di residenza dei principi dell'Ancien Régime. Questo ceto era anche la base per la burocrazia riformatrice che avrebbe avuto tanta influenza nel XVIII e nel primo XIX secolo ⁽¹⁾.

Non solo la costituzione del ceto dei giuristi è una risposta ai cambiamenti fondamentali nella cornice storica della prima età moderna, anche la produttività intellettuale di questo ceto accademico in tutta la sua ampiezza e vivacità « rispondeva » a sfide collettive o individuali, a crisi o deficit. Il sorgere del diritto pubblico come nuovo piano di discorso a livello della formazione universitaria, dei dibattiti eruditi e dell'attività politico-diplomatica sotto la guida normativa dello *ius publicum* era, come si è visto, portato avanti da quattro fattori principali, vale a dire:

1. l'emancipazione dell'attività politica dai vincoli religiosi;

⁽¹⁾ N. HORN, *Soziale Stellung und Funktion der Berufsjuristen in der Frühzeit der Europäischen Rechtswissenschaft*, in: G. DILCHER/N. HORN (a cura di), *Sozialwissenschaften im Studium des Rechts*, Bd. IV, 1978, 125 ss.; K. LUIG-D. LIEBS (a cura di), *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition*, 1980; J. KUNISCH, *Die deutschen Führungsschichten im Zeitalter des Absolutismus*, in: H.H. HOFMANN-G. FRANZ (a cura di), *Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit. Eine Zwischenbilanz*, 1980, 111-141; S. JAHNS, *Juristen im Alten Reich - das richterliche Personal des Reichskammergerichts 1648-1806*, in: B. DIESTELKAMP (a cura di), *Forschungen aus den Akten des Reichskammergerichts*, 1984, 1 ss.; R. SCHNUR (a cura di), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, 1986.

2. il passaggio dallo Stato feudale medievale allo Stato istituzionale moderno e centralizzato;

3. il crollo dell'idea occidentale che univa l'Impero e la Chiesa e l'avanzamento di singoli Stati nazionali o dinastici concorrenti;

4. la crisi evidente, nei conflitti religiosi e nei tentativi di emancipazione dei territori maggiori, della costituzione imperiale tedesca tra il 1555 e il 1648.

1. L'emancipazione dell'attività politica da vincoli di carattere religioso è un processo annunziatosi molto prima del XVI secolo e non ancora concluso nel XVIII secolo. Si compì in modo particolarmente drammatico — segnalata come un fulmine nell'opera di Machiavelli — nell'epoca dello scissionismo religioso, dell'espansione geografica del vecchio mondo e nel crollo del geocentrismo pre-copernicano. La politica si rendeva ora anche ufficialmente indipendente, seguiva le sue leggi concrete, il calcolo dell'interesse, quindi una « ragione » propria. La religione e la vecchia chiesa non potevano dunque più dare alle forze liberatesi una guida unitaria sul piano etico.

La risposta a questo processo di liberazione consisteva nel ridurre da una parte le esigenze normative nei confronti della politica dichiarando che l'azione politica non era legata ai dettagli della dottrina della fede ma solo ai precetti fondamentali del diritto divino e del diritto naturale. Dall'altra parte si stabilivano allo stesso tempo sottosistemi normativi delle singole confessioni: l'ortodossia luterana, riformata e cattolica stabilirono nei rispettivi campi con grande durezza l'unità di comando religioso e azione politica.

In questo modo vengono a formarsi due linee parallele: nei casi in cui diverse confessioni erano costrette a convivere o laddove singoli individui speravano di superare la scissione confessionale, la linea della secolarizzazione e della neutralizzazione del pensiero politico era seguita ma sempre conservando le ultime barriere di costume e religiose. Questo si mostra nel campo del neostocismo filosofico, nel concetto francese della sovranità che supera le lotte di religione e nella lenta creazione di un diritto costituzionale imperiale « neutrale » dal punto di vista religioso a partire dalla pace religiosa di Augusta del 1555. Laddove le confessioni avevano però il monopolio e non erano dipendenti da compromessi, si impegnarono in

una politica di « confessionalizzazione », proteggendosi verso l'esterno e cercando di rendere sicuro il terreno. Così il luteranesimo si appoggiò ai signori territoriali, costruì un apparato ecclesiastico di funzionari ed ebbe un effetto limitante e disciplinante sui propri adepti. Nel cattolicesimo si mostrano corrispondenti fenomeni di rinnovamento spirituale e organizzativo della Chiesa attraverso la Controriforma e attraverso il sistema pedagogico dell'ordine dei gesuiti esteso a tutto il mondo cattolico. Anche l'ortodossia riformata cercò di consolidare il campo interno attraverso severe premesse di natura organizzativa ed etico-sociale. La severità dei costumi da qui derivata e l'ascesi intramondana hanno notoriamente influenzato in modo molto profondo tutto il mondo anglosassone.

L'evidente perdita avvenuta nel XVI secolo da parte della religione della sua forza di guida sociale doveva risvegliare le relative energie o per raggiungere una stabilizzazione interna dei settori confessionali o per produrre nuove normative riempiendo così il vuoto lasciato dal caos confessionale. Tre nuovi gruppi di norme erano adatti allo scopo:

— il diritto naturale e internazionale che coinvolgeva tutta l'umanità e che, rinunciando al magistero della Chiesa, poteva essere teoricamente pensato senza premesse teologiche, in un certo senso offriva la sostanza secolarizzata giuridica ed etica di ciò che sembrava indispensabile come base comune normativa cristiana per individui, gruppi e popoli in conflitto;

— le nuove leggi della natura, scoperte da astronomi, fisici e medici dell'epoca e per le quali a partire da Machiavelli si cercava un parallelo nell'ordine interno del mondo sociale e dell'attività politica;

— la legge positiva promulgata dal sovrano, liberata dall'esigenza di verità, che era a sua volta solo esternamente limitata attraverso lo *ius divinum*, lo *ius naturale* e le leggi fondamentali dello Stato.

Il diritto naturale ed internazionale, le leggi socio-scientifiche e il diritto positivo posto dallo Stato poterono riuscire vincitori dal XVI al XVIII secolo solo perché la presa unitaria della religione era stata allentata e l'antica interpretazione cosmica unitaria del mondo non era più sentita come vincolante.

2. Altrettanto profondo fu il passaggio della prima età moderna dal sistema feudale medievale allo Stato Moderno. La causa di questo passaggio è da ricercarsi nell'incipiente fallimento dell'ordine tradizionale: il sistema feudale non era adatto come struttura portante di una amministrazione territoriale centralizzata, dal punto di vista militare gli eserciti di cavalieri erano sorpassati già dal XV secolo, con il crescente bisogno finanziario non era più sufficiente il finanziamento autonomo dell'« apparato statale » assicurato in passato in modo rudimentale dal tesoro camerale, le antiche forze dell'ordine sociale presentavano una dopo l'altra sintomi di debolezza: la cavalleria nel XV, la Chiesa nel XVI e le città nel XVII secolo. Lo Stato principesco conquistò gradualmente e con lentezza gli spazi liberatisi. L'unione personale si mutò in unione territoriale, la società medievale strutturata in molteplici cerchi di diritto fu livellata in un'unica massa di sudditi, l'autonomia del diritto rispetto al potere politico fu sostituita da un'eteronomia dettata dall'alto.

Si trattava anche in questo caso di un dare e ricevere: quello che i poteri tradizionali perdevano lo acquistava lo Stato territoriale. Questo implicava però una continua trasformazione dei propri organi, i quali a loro volta crescevano con i nuovi compiti, si differenziavano e si complicavano ulteriormente. Più gli antichi diritti di signoria si concentravano nelle mani di una sola persona, più si avvicinava anche la possibilità di sostituire alla legittimazione induttiva dell'autorità un processo deduttivo che partiva da un unico titolo, quello della sovranità. Il centro della sovranità non era più come nel Medioevo la funzione giudiziale del sovrano, ma il potere di comandare e di promulgare delle leggi. Il nuovo mezzo attraverso il quale si esprimeva l'autorità divenne la legge, legittimata dal volere del principe, attuata attraverso un apparato burocratico organizzato razionalmente che si serviva sempre più dei processi scritti e dei « formulari » moltiplicati attraverso la stampa.

Questo Stato non poteva più esistere senza un proprio « diritto pubblico ». Si trasformarono nella prima metà del XVII secolo sotto la spinta dei bisogni anche le priorità nella formazione dei giuristi. Il diritto ecclesiastico e quello feudale si ritirarono gradualmente, il diritto privato mantenne dapprima una posizione centrale, il diritto pubblico e quello penale occuparono nuovo terreno. Alla fine del XVIII secolo le discipline di Scienze dello Stato erano dominanti

pur essendo state considerate come materie marginali fino a poco prima della guerra dei Trent'anni. Da umili inizi era nato un insieme di scienze specializzate: il diritto costituzionale imperiale, la storia dell'impero, il diritto naturale ed internazionale, la statistica e la scienza di polizia, questa ultima a sua volta con molteplici ramificazioni.

3. La sostituzione dell'unione personale feudale attraverso lo Stato territoriale istituzionale non aveva però solo un aspetto interiore che riguardava i sudditi. Cambiarono anche i rapporti verso l'esterno. Se il diritto feudale aveva ancora un « tipico carattere internazionale » (Heinrich Mitteis), la formazione del monopolio di potere portò anche obbligatoriamente all'interno alla delimitazione dei singoli campi di sovranità verso l'esterno. I sovrani europei da molto tempo non erano più vassalli dell'imperatore, ammesso che lo fossero mai stati, ma sovrani di pari rango le cui rivalità politiche di potere avevano bisogno di un ordine e di una « cura » a carattere normativo se non volevano degenerare in lotte di distruzione. La cornice tracciata da Chiesa e Impero nel Medioevo era comunque stata oltrepassata nel momento in cui le nuove potenze coloniali e commerciali erano uscite dal contesto europeo. La Spagna e il Portogallo, i Paesi Bassi e l'Inghilterra erano anche per questo all'origine del nuovo diritto naturale ed internazionale. Furono poste le questioni delle rappresentanze diplomatiche, delle leghe, delle dichiarazioni di guerra e dei trattati di pace su un nuovo piano indipendente da liti confessionali e si regolarono i nuovi problemi della conquista di territori legati all'espansione coloniale, della delimitazione delle sfere nel diritto marittimo e della giurisdizione arbitrale.

I processi di trasformazione della prima età moderna non soltanto tolsero valore agli ordini normativi tradizionali ma indussero anche la formazione di nuovi: il diritto legislativo interno dello Stato con un nuovo fulcro di *ius publicum*, il diritto naturale e internazionale e — in un senso lato — anche le leggi della natura che hanno, sino ai nostri giorni, preso il posto dell'ordine divino, offrendo un surrogato normativo per un ordine de-teologizzato: solo molto recentemente queste hanno cessato, a loro volta, di essere considerate indubitabili.

4. La quarta causa, che è anche la più importante riguardo allo sviluppo del diritto tedesco per la costituzione del nuovo diritto pubblico al punto di rottura tra l'epoca della Riforma e il primo Assolutismo, fu il critico inasprimento della posizione del diritto costituzionale dell'Impero tra il 1555 e lo scoppio della guerra nel 1618. L'Impero, che con le leggi di riforma del 1495 aveva intrapreso faticosi tentativi per raggiungere il livello di sviluppo europeo orientato verso lo « Stato moderno », fu respinto all'indietro dopo la scissione religiosa e le tendenze centrifughe dei territori. Questo facilitò il sopravvento delle tendenze di centralizzazione nei territori, da molto tempo ben più efficaci. L'Impero, fissato lo *status quo* nel 1555, non fu più in grado di sviluppare un volere politico centrale, non ebbe più una capitale propria e diventò sempre di più una sovrastruttura al di sopra di singoli Stati attivi e ambiziosi nei quali si affermava l'Assolutismo. Le questioni costituzionali e confessionali erano inscindibili in quest'ambito. Ogni problema di potere si trasformava in una questione di diritto costituzionale e sfociava per lo più in processi davanti al consiglio di corte imperiale o al tribunale camerale imperiale.

Erano soprattutto i protestanti a sperare in un sostegno da parte del nuovo *ius publicum* per la difesa della riconversione al cattolicesimo che aveva ovunque luogo, o almeno in una neutralizzazione confessionale degli elementi portanti della costituzione imperiale, per mettere le questioni di confessione e costituzione alla distanza indispensabile per la stabilità dell'Impero. Parallelamente a questa funzione di protezione e di neutralizzazione del diritto pubblico, nei territori si avviò una modernizzazione e una trasformazione della struttura statale interna, la costituzione di amministrazioni centrali, la creazione dell'apparato funzionariale, l'abolizione dei diritti tradizionali in nome della Ragion di Stato, della *necessitas* o del bene comune. Il rafforzamento del diritto e l'abrogazione del diritto si servivano dunque dello stesso strumentario di diritto pubblico. Non poteva del resto essere diversamente: il diritto privato comune si mostrava non adatto a comprendere i fatti del diritto dello Stato (l'antico diritto statale romano era da molto tempo svanito e non poteva più essere riattivato), il diritto feudale conservava sorpassati rapporti giuridici e si trasformava gradualmente in un diritto patri-

moniale speciale, il diritto canonico infine era diviso confessionalmente e aveva perso la sua universale forza vincolante.

II. *Razionalità e disciplinamento.*

Le ipotesi sulla nascita del « diritto pubblico », poste alla base di questa trattazione, alla fine del XVI secolo presuppongono una certa intercambiabilità tra norme religiose, etiche e giuridiche. Esse presuppongono infatti che i sistemi sociali abbiano un bisogno fondamentale e costante di orientamento normativo e che — sorgendo delle debolezze in determinati punti e venendo meno alcune norme — cerchino un equilibrio o un sostituto non potendo sopportare a lungo un deficit normativo. La questione delle norme attraverso cui può essere reso stabile un certo sistema può essere solo risolta considerando il livello di sviluppo storico. Il diritto imposto dallo Stato, ammesso che si possa veramente parlare di « Stato », occupa uno spazio assai limitato laddove le prescrizioni religiose esercitano una reale influenza, si sia stabilito un canone di costumi famigliari, di vicinato, di corporazione, di commercio, nelle relazioni politiche e siano rispettati i relativi meccanismi di sanzioni. Quando le norme non scritte vengono meno, avanzano le norme giuridiche imposte da un potere ordinatore. Se queste a loro volta falliscono si costituiscono istituzioni di autodifesa, patronati, milizie o bande per creare l'« ordine », preferibili pur se di natura criminale al totale caos sociale.

In altre parole: la nascita di nuovi campi del diritto e dei rispettivi rami scientifici permette di supporre che ci sia stato un deficit normativo preso in considerazione contemporaneamente da un numero sufficiente di persone in posizioni dirigenti. In questo senso si potrebbe concepire il processo di una « creazione » o « scoperta » del diritto pubblico in esatto parallelo temporale con la nascita dello Stato moderno come un tentativo realizzato su vasta scala di ordinare il mondo diventato caotico. In effetti nella seconda metà del XVI secolo si innalzano molte voci secondo le quali il mondo sembra un enigma irresolubile. Caos, labirinto, artificialità e malinconia sono le parole chiave dell'epoca del Manierismo. Ciò che all'inizio del XVI secolo veniva festeggiato come scoperta e liberazione si trasforma due generazioni più tardi in paura. La molteplicità

delle libertà crea irritazione e preoccupazione nei confronti di conflitti violenti, nuove scoperte scientifiche capovolgono l'ordine tradizionale delle cose e non a caso la parola « rivoluzione » utilizzata da Copernico nel suo *De revolutionibus orbium coelestium* è datata 1543. Allo stesso tempo gli ordinamenti della società corporata sono in gravissimo pericolo: i contadini vogliono essere come i cittadini, i cittadini come i nobili. Si predica con sconosciuta intensità che il trapassare la soglia del ceto assegnato da Dio è peccato, si moltiplicano con crescente frequenza regolamenti matrimoniali, divieti di lusso e ordinanze di polizia nel tentativo di opporsi ad una evoluzione percepita come minacciosa.

In tutti i settori della vita, i poteri decisivi cercano di ridurre la libertà d'azione e vietare comportamenti che divergono dalla norma. Ciò che sul piano religioso appare nelle vesti di « confessionalizzazione » e di « ortodossia » è stato denominato nella storia della civilizzazione « disciplinamento sociale ». Gli storici osservano un infittirsi e un intensificarsi dell'attività dello Stato, un respingere le forme organizzative più antiche attraverso uno Stato istituzionale che procede in modo sovrano. Gli storici dell'economia caratterizzano il passaggio dal libero commercio e industria al mercantilismo interventista. Gli storici militari descrivono la trasformazione della massa di lanzichenecchi in eserciti in uniforme e rigidamente disciplinati. Gli storici dell'arte vedono nelle arti figurative e nell'architettura il passaggio dal Manierismo al Barocco, da un'« arte anticlasica », « problematica », intellettualistica e oscura ad un'arte rappresentativa disciplinata e ordinata geometricamente. Il cerimoniale di corte e i costumi quotidiani, la moda e la danza, l'arte della cavalleria e della spada si trasformano conformemente fino ad un'estrema formalizzazione e regolamentazione.

Di conseguenza la storia della scienza registra accanto all'ascesa dei sistemi di diritto ordinati *more geometrico* una sempre più grande responsabilizzazione statale del sistema delle scienze attraverso un fitto catalogo di norme nell'apparato universitario e nei programmi di formazione soprattutto in occasione della nuova fondazione delle università. La tendenza verso una « utilità » definita dallo Stato e la punizione severa di opinioni non ortodosse diventeranno ovvie — con la conseguenza che gli spiriti non conformi rimarranno lontani dalla università.

Un parallelo processo di imposizione dell'ordine e della disciplina si svolge nei rapporti esterni dello Stato. La rete dei rapporti feudali internazionali è dipanata, i confini militari e doganali sono tracciati più severamente, si costituisce un insieme di ambasciatori attraverso cerimonie e titoli, perfino la guerra è « addomesticata » attraverso un diritto di guerra internazionale — ed anche con un certo successo. Al posto di un'egemonia imperiale diventata fittizia da lungo tempo, l'« equilibrio europeo » è la formula d'ordine efficace fino alla Rivoluzione Francese.

Tutti questi cambiamenti sono normativamente guidati, chiaramente non tutti attraverso norme di diritto, eppure proprio le norme di diritto fanno dei grandi passi in avanti. L'invenzione della stampa e i miglioramenti delle lezioni scolastiche e universitarie diventano centrali in tutti i livelli della comunicazione umana. Gli ordini dello Stato sono ora più generalizzati e formali; sono stampati e disponibili ovunque. Laddove sussistono minacce si promulgano delle « ordinanze » che si rendono sempre più severe. L'apparato dei funzionari, l'esercito e la diplomazia sono guidati da regole scritte interne. Complicandosi le strutture di comando cresce anche il peso dei « testi » e della loro applicazione pratica insegnata dalla scienza.

Su questo sfondo diventa anche comprensibile il noto fenomeno della continua ascesa sociale dei giuristi e del loro diffondersi quantitativo. Il bisogno di ordine e norme nella prima età moderna porta con sé anche un proprio personale: i giuristi producono le norme, le commentano e le completano, impartiscono le conoscenze delle norme, delle tecniche interpretative e della retorica e applicano soprattutto le norme ai casi concreti, definendo la fattispecie e giudicando in nome del sovrano.

III. *Tre cause dello sviluppo del diritto pubblico.*

I fenomeni descritti — in parte cause, in parte conseguenze della nascita del diritto pubblico — fanno la loro apparizione più o meno in tutti gli Stati del continente europeo. La forma assolutistica o non assolutistica dello Stato non ha qui importanza alcuna. Non fu l'Assolutismo a comportare l'infittirsi dei regolamenti normativi e l'intensa cultura letteraria del diritto pubblico, ma la complessa serie di cause incentrate su tre punti focali. Le condizioni

di sviluppo più favorevoli ad un diritto pubblico indipendente si presentarono soprattutto:

1. nei casi in cui il territorio era suddiviso in molte sottounità con un diritto indipendente;
2. nei casi in cui all'interno vigevano situazioni di tensione politica, sociale o confessionale che erano ancora suscettibili di soluzione giuridica, in altre parole che non raggiungevano in generale la soglia di autodistruzione del sistema;
3. nei casi in cui esisteva un alto livello di istruzione e di cultura scritta.

Non è difficile riconoscere che questa serie di cause è tratta dalle osservazioni fatte sul Sacro Romano Impero prima del 1806. Tuttavia possono servire anche come categorie analitiche di altri paesi, poiché la Germania non è la sola a corrispondere a questi canoni anche se lo fa in modo più rilevante. La cultura del diritto pubblico tedesco godeva di grande rispetto soprattutto nell'Europa del XVIII secolo o veniva almeno osservata con un certo rispetto non privo di una sfumatura ironica. In effetti, il grado di giuridicizzazione delle questioni pubbliche, il numero e la durata delle liti, l'intensità della formazione e soprattutto la massa dei libri raggiunsero livelli quasi grotteschi. La Germania è quindi un terreno di analisi particolarmente adeguato per la verifica dello schema di spiegazione proposto.

1. La caratteristica più sorprendente dell'Impero era il numero delle unità territoriali giuridicamente indipendenti, ammontante a 1800/3000. Vi era rappresentata ogni forma di Stato, dagli Stati più piccoli fino agli Stati medi e grandi governati in modo assolutistico. Se non potevano attuare una politica di consolidamento o addirittura di espansione, la loro esistenza dipendeva dal diritto e dalla tutela del diritto. Le leggi fondamentali dell'Impero garantivano loro il seggio e il voto nella Dieta Imperiale, gli ordinamenti circondariali garantivano facoltà di partecipazione ai circondari dell'Impero, l'ordinamento del tribunale camerale dell'Impero e del consiglio di corte dell'Impero offrivano loro una protezione giuridica, rafforzata dalla ordinanza di esecuzione del 1555. I loro rapporti con altri territori e la loro struttura interna erano assicurati attraverso un « diritto pubblico » qualitativamente variabile. Laddove esistevano e funzionavano i ceti, i loro diritti e doveri erano fissati costituzional-

mente; il diritto pubblico era considerato come un vessillo « dell'antica libertà tedesca ».

Un'altra conseguenza della molteplicità territoriale nell'Impero Tedesco è la predominanza del punto di vista dell'amministrazione territoriale sulle teorie politiche di ampio respiro che restavano confinate sullo sfondo. Si è più volte notato che la Germania ha avuto pochi classici del pensiero politico del rango di Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu o Rousseau, ma numerosi e straordinari teorici dell'amministrazione. Non mancano anche i grandi sistematici e gli specialisti del diritto costituzionale. Le scienze economiche e finanziarie, la statistica, le scienze agrarie, le scienze minerarie e la tecnologia sono curate in modo particolarmente intenso in rapporto ai bisogni dei territori e sostenute in particolare dall'Assolutismo illuminato. Alla teoria politica mancava invece un'energia politica centralizzata ed il *forum* di una capitale.

2. La costituzione dell'Impero con la sua « mostruosa complessità » serviva da cornice flessibile per trattenere le diverse tensioni tra imperatore e Impero, principi elettori, principi e ceti imperiali e sottometerle a forme giuridiche. Soprattutto il radicato conflitto religioso fu trasposto nel 1555 e nel 1648 nel diritto costituzionale e reso in questo modo sopportabile. Si fece grande utilizzo delle possibilità di elisione, delle formule di compromesso, dell'*itio in partes*, del ritardo e « sorpasso con il passare del tempo ». In questo modo la materia di discussione rimaneva senza sviluppare effetti distruttivi — una premessa elementare per il lavoro di mediazione del giurista. Fino alla fine del XVIII secolo era evidente il rapporto tra la pace dell'Impero e l'alto grado di giuridicizzazione. Anche gli storici del diritto lo hanno rilevato volentieri in seguito, pur assumendo spesso incondizionatamente l'esistenza del diritto pubblico. Non è dunque forse inutile capovolgere per una volta la prospettiva e notare che proprio la massa dei conflitti sparsi nei territori all'interno ha influito stimolandola la formazione del diritto pubblico.

3. Un terzo fattore principale consiste nell'alto livello di cultura scritta. In questo caso sono decisivi soprattutto il numero e la qualità delle università. Già i piccoli principati, ma addirittura le città dell'impero potevano permettersi università proprie dal XVI al

XVIII secolo. La borghesia che cominciava a crearsi, impedita in molti modi nel suo sviluppo economico e politico, si faceva strada nelle professioni accademiche ⁽²⁾. In mancanza di una vera capitale, di grandi accademie e salotti, le università costituivano i centri della vita culturale. La ricchezza qui prodotta di letteratura sapienziale e religiosa favorì un clima intellettuale assai diverso da quello presente in Inghilterra, Francia o Italia. Il « professore tedesco » non è solo un prodotto del XIX secolo ammirato o ridicolizzato ma un tipo borghese già formatosi nel XVII secolo che aveva superato nella gerarchia sociale l'esploratore, il conquistatore, l'imprenditore o il mercante.

Anche la vita artistica sotto l'Ancien Régime in Germania ha mantenuto un carattere « erudito » ⁽³⁾. Fino allo « Sturm und Drang » la poesia era spesso legata allo stile provinciale e pedante dell'erudizione universitaria. La carriera dell'intellettuale dallo studio della giurisprudenza o della teologia passando per il posto di educatore fino al funzionario amministrativo o al pastore venne considerata per lungo tempo come inevitabile perché erano poche le altre possibilità di mantenimento. Solo alla fine del XVIII secolo il mondo erudito e quello amante delle belle lettere si separarono e infine apparvero addirittura come rivali nell'estetica soggettivista del XIX secolo.

IV. *Diritto pubblico e politica.*

Il diritto pubblico dal XVI fino al XVIII secolo nella sua duplice funzione di *corpus* normativo e disciplina scientifica è un prodotto della prima età moderna ed ha accompagnato la nascita dello Stato moderno e contribuito alla sua formazione. Originatosi dalla politica

⁽²⁾ N. HAMMERSTEIN, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, HZ 241 (1985) 287; dello stesso autore, *Territorialstaat — gelehrte Räte — Universitäten*, in: SCHNUR (nt. 1) 687 ss.; dello stesso autore, *Universitäten*, in: U. HERRMANN-R. VIERHAUS (a cura di), *Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte*, Bd. II, 1987.

⁽³⁾ W. BARNER, *Barockbetorik*, 1970; W. KÜHLMANN, *Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat*, 1982; G. GRIMM, *Literatur und Gelehrtentum in Deutschland*, 1982; S. NEUMEISTER-C. WIEDEMANN (a cura di), *Res Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit*, 1987 con ulteriore letteratura.

aristotelica, dal diritto romano e dal potere giurisdizionale dell'Impero e dei territori le sue radici si estendono fino alla profonda antichità e al mondo medievale. Tuttavia ciò che appare sulla scena a partire dal 1600 è particolarmente « nuovo ». Lo *ius publicum* cambiò la forma e l'esercizio del potere. I rapporti tra i governanti e i governati si modificarono profondamente. I ceti dirigenti furono rimpiazzati, chi era comandato divenne « suddito », i diritti particolari e le libertà particolari furono abolite. Un mondo più comprensibile, calcolabile e controllabile che doveva possibilmente essere guidato a partire da un punto centrale prese il posto dei molteplici spazi di diritto e privilegi non più compatibili con la razionalità dello Stato moderno. La metafora della « macchina » prese il posto di quella dell'« organismo ».

Trasparenza e regolamentazione non avevano però solo effetti che minacciavano la libertà ma che pure la costruivano. Quando amministrazione ed esercito funzionavano secondo regole, la regolazione aveva anche una funzione vincolante per i principi e i generali di campo. L'elisione dei poteri intermedi effettuata dall'Assolutismo, l'aver reso i sudditi uguali e i loro diritti paritari, la costituzione di un'etica dei funzionari fondata sulla non corruttibilità, l'obiettività e l'uguaglianza costituivano le premesse più importanti sia per l'industrializzazione che per la creazione dello Stato di diritto del XIX secolo.

Il diritto pubblico dell'età moderna non costituiva dunque solo la neutralizzazione del conflitto religioso e l'addomesticamento delle guerre ma rendeva obiettivi e razionali soprattutto i rapporti tra individuo e autorità, affrancandoli da ogni dipendenza personale. La giuridicizzazione, elevando il piano del discorso, permise il loro controllo effettivo. Anche la loro trasformazione doveva ora percorrere la faticosa strada dei cambiamenti del diritto pubblico.

Questi effetti benefici avevano chiaramente il loro prezzo. Con la spersonalizzazione dell'autorità divenne anche sensibile la « freddezza del Leviatano ». Un apparato statale che funzionava razionalmente non era amato, non offrendo possibilità di identificazione. Più grave era ancora il fatto che la giuridicizzazione dell'apparato statale avrebbe bloccato completamente anche le possibilità di sviluppo di una politica creativa. È proprio evidente nello sviluppo tedesco prima del 1806 quanto strettamente corrispondano l'alto grado di

normativizzazione della struttura costituzionale e dell'intera vita pubblica con una relativa mancanza o (ancora peggio) l'esecrazione del pensiero politico. In Germania la politica è stata sentita come un ambito al di fuori o contrario al diritto. Per una coscienza comune fortemente impregnata di giuridico, questo ha portato al timore della politica da un lato e alla glorificazione della politica e del potere dall'altro. Lo sviluppo del diritto, necessariamente legato alla razionalizzazione scientifica dell'età moderna, e la politica si separarono, come testimoniano i versi di Goethe:

*L'Impero tedesco
La Germania? Dov'è? Non so trovare il paese;
laddove inizia la terra dei giuristi, finisce la politica.*

FONTI

- ABEGG, J.F.H. Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft im Grundrisse, Königsberg 1823
- ACHENWALL, G. Notitiam rerum publicarum academiis vindicatam, Göttingen 1748 Abriß der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten Europäischen Reiche und Republicken, Göttingen 1749 (ab 1762 als Staatsverfassung der Europäischen Reiche und Völker im Grundrisse)
- /J.S.PÜTTER Elementa iuris naturae in usum auditorum adornata, Göttingen 1750
Grundsätze der Europäischen Geschichte, Göttingen 1754
Entwurf der allgemeineren Europäischen Staatshandel des 17. und 18. Jahrhunderts, Göttingen 1756
Die Staatsklugheit nach ihren ersten Grundsätzen, Göttingen 1761 Prolegomena iuris naturalis, 5. Aufl. Göttingen 1781
- AFFELMANN, A. De summa summi Principis potestate, Rostock 1624
- ALBRECHT, G. Hierarchia Oeconomia: das ist/ Der Hausstand, Nördlingen 1649
- ALSTED, J.H. De statu rerumpublicarum, Herborn 1612
- ALTHUSIUS, J. Dissertatio politica de regno recte instituendo et administrando, Herborn 1602
Politica, methodice digesta, Herborn 1603 (3. Aufl. 1614, ND 1961)
- AMMIRATO, S. Discorsi sopra Cornelio Tacito, Firenze 1594 (Dissertationes politicae sive Discursus in C. Cornelium Tacitum, Helenopolis, d.h. Frankfurt 1609)
- AMTHOR, CH.H. (ANASTASIUS SINCERUS) Project der Oeconomie in Form einer Wissenschaft, Frankfurt-Leipzig 1717
- ANONIMO I. G.B., Der wohlinstruirte Amts-und Ge-

richts-Actuarius, o. O. 1727

Discursus de Necessitate Iurisconsulti, Ad Hippolithi a Lapide, Praefationem libri, cui Titulum fecit: De ratione status, Autore G. M.T., Straßburg 1650 Formular, allerlei Schrifftten, Instrumenten/ vnd Brieffe/ so in hohen Cantzleien der Keyser/Fürsten vnd Herren Hofe/ Auch anderer Stände und Stett/ Schreibereien vnd Consistorien gefertigt/ und gestellet werden, Frankfurt 1556

Formular gerichtlichen Process, und teutscher Rhetoric, nach jetzigem cantzleiischen Gebrauch, in jeden Rechten gegründet, schriftlich und mündtlich zugebrauchen, Frankfurt 1535

Formulari darinn begriffen sind allerhand brieff auch Rethorik, Augsburg 1483 (= Formulare und Tütsche Rhetorica, Straßburg 1483)

Ein gründliches und ohnpassionirtes Bedenken, Was von deß Abtrinnigen C. Scioppi blutdürstigen Buch, genant Classicum Belli sacri zuhalten, oO. 1619

(= J.J. BECHER) Machiavellus gallicus, das ist: Verwandlung und Versetzung der Seele des Machiavelli in Ludovicum XIV dem König von Frankreich ... oO. 1675 (lat. oO. 1674)

Quaestio odiosa, sed notabilis, de Remotione Austriacae Domus abs Imperiali dignitate, oO. 1633

Sacri Romani Imperii Ius publicum, 3 Teile, Frankfurt 1618

Sacri Romani Imperii leges fundamentales, pacificationes principaliores, recessus novissimus, diversae sanctiones pragmaticae, Kassel 1701

Statutenbuch/ Gesetz/ Ordnungen vnd Gebrauch/ Kaiserlicher/Allgemeiner/ vnd etlicher Besonderer Land vnd Stett Rechten, Frankfurt 1658

Tractatum praestantissimi cuiusdem iuris consulti ... de translatione Imperii Romani ad Franco-Germanos sive Theutonas, an & quatenus a Pontifice Romano facta sit, in: M. GOLDAST, Politica Imperialia, Frankfurt 1614

- Ueber das Prinzip, die Grenzen und den Umfang der Polizei, Leipzig 1808
 Vindiciae secundum libertatem Germaniae contra Pacificationem Pragensem. Das ist: Rettung der alten Teutschen Freyheit, gegen dem schadtlichen und schändtlichen Pragerischen Friedens Unfrieden ... oO. 1636
- ANDLAU, P. v. Libellus de Cesarea Monarchia, ed. J. HÜRBIN, ZRG GA 12 (1891) 34-103; 13 (1892)163-219
- ANDLERN, F.F.v. Corpus constitutionum imperialium, Regensburg 1675
- ANDREAE, J.B. Sammlung von Reichs-Hof-Raths-Gutachten, 6 Bde, Frankfurt 1752-1769
- ANDREAE, J.V. Die Christenburg, hrsgg. v. GRÜNEISEN, in Zeitschr. f. histor. Theologie 6 (1836) 262
- ANTONIUS, G. Disputatio de Jurisdictione veteri et nova seu hodierna maxime quatenus in Principe Germano residet, Gießen 1606
 Disputatio de Camerae imperiali iurisdictione, Gießen 1607
 Disputatio apologetica de potestate Imperatoris legibus soluta, et hodierno Imperii statu ... adversus Hermannum Vultejum, Gießen 1608
 Disputatio Anti-Vultejana secunda, Gießen 1609
 Disputatio Anti-Vultejana tertia, Gießen 1609
 Disputatio Anti-Vultejana quarta, Gießen 1610
- ARNISAEUS, H. Doctrina Politica in genuinam methodum quae est Aristotelis reducta, Frankfurt 1605
 De iure maiestatis libri tres, Frankfurt 1610
 De auctoritate principum in populum semper inviolabili, Frankfurt 1612
 De subiectione et exemptione clericorum. Item de potestate temporali Pontificis in Principes, Frankfurt 1612
 De republica seu relectionis politicae libri duo, Frankfurt 1615
- ARNOLDT, J.G. Brunnenquell der Politischen Weißheit, Dresden 1605
- ARUMAEUS, D. Discursus academici de iure publico, 5 Bde, Jena 1616-1623

- AYALA, B. DE
Discursus academici ad auream bullam Caroli quarti Romanorum imperatoris, Jena 1617
De iure et officiis bellicis et disciplina militari libri tres, 1582, ed. by John Westlake, Washington 1912
- BABEL, J.J.
Praxis iuridica ad Camerae Imperialis processum, Frankfurt 1620
- BARTH, CH.
Urteil und Bescheide des Kaiserlichen Kammergerichts, Speyer 1604
- BECKE, F. A.V. D.
Von Staatsämtern und Staatsdienern, Heilbronn 1797
- BECKER, W.
Synopsis iuris imperii Romano-Germanici, Köln 1648
- BECKMANN, J.
Grundsätze der teutschen Landwirtschaft, Göttingen 1775
Anleitung zur Technologie oder zur Kenntnis der Handwerke, Fabriken und Manufakturen, Göttingen 1780
- BEINDORFF, CH.
De Romani imperii initiis, progressu et ad Germanos translatione, in: ARUMAEUS, Bd. III
- BELLARMIN, R.
Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, 3 Bde, Ingolstadt 1587-1593
- BENCKENDORFF, J.
De summa imperii maiestate, 1619
- BENDER, J.L.
Conclusionum practicarum de revisione actorum liber singularis, Frankfurt 1589
- BENSEN, H.
Versuch eines systematischen Grundrisses der reinen und angewandten Staatslehre für Kameralisten, Erlangen 1798
- BERG, G.H.V.
Ueber Teutschlands Verfassung und die Erhaltung der öffentlichen Ruhe in Teutschland, Göttingen 1795
Handbuch des Teutschen Policeyrechts, 7 Teile, Hannover 1799-1803
- BERGER, F.L.V.
Succintae animadversiones ad Henrici de Cocceji juris publici prudentiam, Leipzig 1724
- BERNEGGER, M.
Tuba pacis occenta Scioppiana belli sacri classico, Straßburg 1621
Dissertatio de consiliario principis, Straßburg 1623
- BERTRAM, B.
Dissertatio de comitiis imperii Romano-Germanici, Jena 1615
- BESCHREIBUNG
Wahrhaffte unpartheyische Beschreibung:

- Warumb vnd was gestalt/ deß Heyligen Römischen Reichs Statt Schwäbisch Werth (sonsten Dona Werth genandt) von jhr Kayss:Mayest: Rudolphen dem andern in die Acht erkändt, oO. 1608
- BESOLD, CH. De aerario publico, Tübingen 1615
 Discursus de iurisdictione imperii Romani ad praesentem reipublicae Rom. Germanicae faciem accomodatus, Tübingen 1616
 De imperatoris et statuum iurisdictione, Tübingen 1618
 Dissertationis de superioritate territoriali breviarium, Tübingen 1618
 Politicorum libri duo, Tübingen und Frankfurt 1618
 De iure Regio Samuelis Prophetae, Tübingen 1620
 Disputatio de maiestate, Tübingen 1621
 Dissertatio politico-juridica de Foederum jure, Straßburg 1622
 Discursus politici, Straßburg 1623
 Dissertatio de pace pacisque iure, Straßburg 1624
 Dissertatio philologica de arte iureque belli, Straßburg 1624
 1. Politicae doctrinae, 2. Institutionum iuris, qua eae adhuc in usu, item, 3. Rerum ab orbe condito gestarum Synopsis, Straßburg 1624
 Spicilegia Politico-Juridica de Legatis, Straßburg 1624
 De maiestate in genere eiusque iuribus specialibus, Straßburg 1625
 Dissertatio singularis de statu Reipublicae mixto, in: Opera Policiti ... editio nova, Straßburg 1626
- BEUST, J.E. v. Consiliarius in compendio, oder Kurtzer Begriff von Amt, Pflicht und Rechten Fürstlicher Rätthe, Gotha 1743
- BEYER, G. Delineatio iuris divini, naturalis et positivi universalis ad fundamenta sua revocati et ad iura humana ... accomodati, Wittenberg 1712
- BIERMANN, C. S. Imperii Ius Publicum, 3 Bde Hanau 1614-1618

- BLOCK, J. A. Lehrbuch der Landwirthschaft, Leipzig 1774
- BOB, F.F. Von dem Systeme der Policywissenschaft und dem Erkenntnißgrundsatz der Staatsklugheit und ihrer Zweige, Freiburg/Br. 1779
- BOCCALINI, T. Commentarii sopra Cornelio Tacito, Ginevra 1590
- BOCER, H. Disputationum de universo ... Classes I-V, Tübingen 1592-1602
Tractatus de regalibus, Tübingen 1608
De iurisdictione tractatus, Tübingen 1609
- BODIN, J. Methodus ad facilem historiarum cognitione, Paris 1566
Les Six Livres de la République, Paris 1576
De Republica libri sex, Frankfurt 1591 (Frankfurt 1594, Oberursel 1601, Frankfurt 1609, Frankfurt 1622, Frankfurt 1641)
Respublica, Das ist: Gruentliche und rechte Underweysung, oder eigentlicher Bericht, in welchem außfuehrlich vermeldet wird, wie nicht allein das Regiment wol zubestellen, sonder auch in allerley Zustandt, so wol in Krieg und Widerwertigkeit, als Frieden und Wolstand zu erhalten sei, Mömpelgard 1592, Übers. J. OSWALDT (dass. mit geringfügig abgewandeltem Titel Frankfurt 1611)
- BOECLER, J.H. In Hippolithi a Lapide Dissertationem de Ratione Status in Imperio nostro Romano Germanico Animadversiones, Straßburg 1674 Institutiones Politicae, Straßburg 1674 In H. Grotii ius belli et pacis commentatio, Straßburg 1693
- BOEHMER, J.H. Introductio in ius publicum universale, Halle und Magdeburg 1710
- BÖRTIUS, M. De natura iurium maiestatis et regalium, Jena 1614
- BÖTTICHER, U. Oratio contra Nicolaum Machiavellum Florentinum Pseudopoliticum, Rostock 1606
- BONAVENTURA, F. Della ragion di stato e della prudenza politica, Urbino 1623

- BORNITZ, J. Discursus Politicus de Prudentia Politica comparanda, Erfurt 1602
 Politicus, id est, Brevis Designatio et Declaratio Artificis & officii Policiti, Görlitz 1606
 De Nummis, Hanau 1608
 Partitionum Politicarum Libri IV, in quibus ordine & summatim capita artis Politicae designantur De Republica Fundanda, Conservanda, Amplificanda & Curanda, Hanau 1608
 De maiestate Politica et summo imperio, Leipzig 1610
 Cynosura iuris publici in Romano Germanico Imperio. Rationem praesentis status summatim exhibens, tabulisque synopticis praemonstrans, Dresden 1625
 De Instrumentis sive Documentis literariis, Dresden 1625
- BORTIUS, M. De natura iurium maiestatis et regalium, Jena 1614
 De legationibus et legatis, in: ARUMAEUS, Bd. I
- BOTERO, G. Della Ragion di Stato libri dieci, Venezia 1589
- BRAUNSCHWEIG, M. De reservata Imperatori Jurisdictione, Basel 1519
- BRAUTLACHT, G. Epitome iurisprudentiae publicae universae, Jena 1620 (Erfurt 1622)
 De Romani Imperii Vicariatu Disquisitio, cura Dominici Arumaei, Jena 1621
- BREUNLE, M. Ein kurtz Formular und Cantzleybüchlin, Augsburg 1529
- BRÜGGEMANN, F.C. Tractatus iuris publici de statu et scopo reipublicae Germanicae, Jena 1667
- BRUNNEMANN, J. Jurisprudentia publica, Halle 1701 (als Introductio in iuris publici prudentiam, Halle 1702)
 Examen iuris publici Germanici novissimi, Halle 1710
- BRUNNQUELL, J.S. Eröffnete Gedancken von dem allgemeinen Staats-Rechte und dessen höchstnützlichem Excolirung, Jena 1721
- BRUNSEMA, M. Oratio pro nova Juridicae Facultatis Groningae instituta praelectione habita 6. Julii 1596,

- hrsgg. u. eingel. von T.J. Veen, Groningen 1967
- BUDDAEUS, J.F. De ratione Status circa foedera, Halle-Magdeburg 1696
- BÜSCH, J.G. Schriften über Staatswirtschaft und Handlung, Hamburg 1784
- BÜSCHING, A.F. Grundriß der allgemeinen Haushaltungswissenschaft, Hamburg 1777
- BURG, E.V.D. Oratio pro Ratione Status, Leipzig 1710
- BURGERMEISTER, J.S. Teutsches Corpus Juris publici et privati, Teil 1-2, Ulm 1717
- Thesaurus iuris equestris publici et privati, 2 Bde, Ulm 1718
- Bibliotheca Equestris, 2 Bde, Ulm 1720
- BUTTE, W. Versuch der Begründung eines endlichen und durchaus neuen Systems der sogenannten Polizeiwissenschaft, Landshut 1807
- BUXTORF, G. Dissertatio historico-juridica in XVII priora Aureae Caroli IV. Bullae capita, Basel 1613
- CANON(H)IERO, P.A. Il perfetto Cortegiano, Roma 1609
- Dell'introduzione alla politica, alla ragion di stato e alla practica del buon governo libri dieci, Antwerpen 1614
- CAROC, G.A. Specimen introductionis in notitiam Pommeraniae, Greifswald 1710
- CARPZOV, B. In legem regiam Germanorum Commentarius, Leipzig 1640
- CARRACH, J.PH. v. Tractatus iuris publici de exemptionibus territorium Germaniae, Ulm 1752
- Dissertatio iuris publici de interpretatione legum imperii fundamentalium, imprimis monetarium, secundum analogiam cum superioritate territoriali, Halle 1752
- Reichsgrundgesetze und observanzmäßiger Bericht von der Reichsacht, Halle 1758
- Hippolithi a Lapide Abriss der Staats-Verfassung, Staats-Verhältniß und Bedürfniß des Röm. Reichs Deutscher Nation, nebst einer Anzeige der Mittel zur Wiederherstellung der Grund-Einrichtung und alten Freyheit nach dem bisherigen Verfall, Mainz und Coblenz 1761
- CASA, G. DELLA Opere, Bd. III, Venezia 1728
- CASE, J. Sphaera civitatis, Oxford 1586

- CASMANN, O. Doctrinae et vitae politicae methodicum et breve systema, Frankfurt 1603
- CASTELLANO, V. De officio regis libri IV, Marburg 1597
- CHEMNITZ Vedi LAPIDE, HIPPOLITHUS A
- CHWALKOWSKI, N. Regni Poloniae Jus Publicum ex Statutis ac Constitutionibus depromptus, oO. 1676
- CLAPMARIUS, A. Miscellanea politica, Nürnberg 1601
 Conclusiones de iure publico, Altdorf 1602
 Disputatio de iure publico, Altdorf 1602
 De arcanis rerum publicarum libri sex, Bremen 1605
 Nobilis adolescentis triennium, Wittenberg 1611
- CLUTEN, J. De Statu Romani Imperii, in: BIERMANN
- COCCEJI, H.v. Disputatio de summa potestate, Heidelberg 1674
 Juris publici prudentia compendio exhibita, Frankfurt 1695, 2. Aufl. 1700
- / COCCEJI, S. Dissertatio de principio iuris naturae unico, vero & adaequato, Frankfurt/O. 1699
 Autonomia iuris gentium, Frankfurt 1718
 Prodomus Justitiae gentium, Frankfurt 1719
 Grotius illustratus, seu commentarii ad Hugonis Grotii de iure belli ac pacis, 3 Bde, Breslau 1744-1752
 De monumentaria possessione, in: ders. Exercitationum curiosarum, Bd. 1, Lemgo 1744
- COLER, J. Oeconomia oder Haussbuch, I-V, Wittenberg 1593-1599
 Oeconomia ruralis et domestica, 1609 (Magdeburg 1636-1645)
- COLLIBUS, H.A. Princeps, Basel 1593
 Palatinus sive Aulicus, Hanau 1595
 Opera omnia, hg. v. M. Neurath, Frankfurt 1670
- COMENIUS, B. (= Johann von Rusdorf?) Prodomus Exequiarum funestae Pacificationis Pragensis, Rotterdam 1639
- CONRING, H. Tacitus G.C. De moribus Germanorum, Helmstedt 1635
 De germanici imperii civibus, Helmstedt 1641
 De origine iuris germanici, Helmstedt 1643

- De ratione Status, Helmstedt 1651
 Vicariatus imperii Palatini defensus, oO. 1658
 De foederibus, Helmstedt 1659
 Disputatio politica de legatis, Helmstedt 1660
 Dissertatio de capitulatione caesarea, Helmstedt 1675
 Opera, ed. J.W. Goebel, 6 Bde, Braunschweig 1730
- CONTZEN, A. Politicorum libri decem, Mainz 1620
 CORTREIUS, A. Corpus iuris publici Sacri Romani Imperii, 4 Bde, Frankfurt 1707-1710
- COTTA, CH.F. Einleitung in das allgemeine Staatsrecht der teutschen Lande, Tübingen 1786
- CRANIUS, H.A. De pace religionis Romano imperio servanda
 Dissertatio juridico-politica, in tres partes distincta, Helmstedt 1619
- CHRISTIUS, F. De Nicolao Machiavello libri tres, Halle 1731
- CUBACH, QU. Discursus iurisprudentiae germano-publicae capita aliquot exhibens, imprimis explicationem methodicam Aureae Bullae, in: ARUMAEUS II
 An imperator vel aula eius, der Reichshofrath, concurrat cum camera in causis imperii?, in: ARUMAEUS IV
 Jurisprudentiae Germano-publicae hoc est: Constitutionum Imperii, et Constitutionis Religiosae, Aureae Bullae, Ordinationis Camerae, Const. de arestis, oppignorat. pace publica, etc. Liber I, II, Erfurt 1617
- DABELOW, CH.CH. Einleitung in die deutsche, positive Rechtswissenschaft, Halle 1793
 Lehrbuch des Staats- und Völkerrechts der Deutschen, Erster Theil, welcher das Staatsrecht der Deutschen enthält, Halle 1795
- DANAEUS, L. Politices Christianae libri septem, oO. (Genf) 1596
 Politicorum Aphorismorum Silva, Anvers 1583
- DARJES, J.G. Erste Gründe der Cameral-Wissenschaften, darinnen die Haupt-Theile so wol der Oeconomie als auch der Policy und besonderen

- Cameral-Wissen-schaft ... entworfen, Jena 1756
- Commentatio de Differentiis Jurisprudentiae atque Politiae quae vulgo Die Policey dicitur, Frankfurt/O. 1763
- DEDEKIND, F. Grobianus, Frankfurt 1549 (dt. von Kaspar Scheidt, 1551)
- DENAIISIUS, P. Compendium iuris cameralis, 1599 (dass. als Jus camerale, Straßburg 1600, Speyer 1604, 1605, 1616, 1624)
- DIETER(US), R. Assertio iurisdictionis camerae Imperialis et libertatis cameralium, Heidelberg 1601
- DITHMAR, J.CH. De Summa Summi Imperii Potestate, quae Maiestatem appellamus, Basel 1607
- Programman von der ihm gnädigst anvertrauten Profession der Cameralwissenschaften, Frankfurt/O. 1727
- Einleitung in die Oeconomische, Policey- und Cameral-Wissenschaften, Frankfurt/O. 1731
- DÖPLER, J. Neu vermehrter Getreuer und Ungetreuer Rechnungs-Beamter, Oder Ausführlicher Bericht, wie ein jedweder Beamter und Verwalter ... richtige Rechnungen thun und ablegen solle, 3. Aufl. Frankfurt und Leipzig 1724
- DONEIXUS, H. Commentarii de iure civili, I, II Frankfurt 1589-1590 Opera omnia, Lucca 1762
- DOVERINUS, H. Trinum Secretorum Politicorum. Politische Geheimnissen, warinnen Fürsten, Herren und Obrigkeiten, dero Rätthe, und Officianten; So dann: die Stätte insonderheit sich nutzlichen zuerschen haben, Straßburg 1623
- DUCCI, L. Arte Aulica, Ferrara 1601
- EFFEREN, W.V. Manuale politicum de ratione status seu idolo principum, 1630 (Frankfurt 1662)
- EGGERS, G.W. Versuch eines systematischen Lehrbuchs des natürlichen Staatsrechts, Altona 1790
- Institutiones iuris civitatis publici et gentium universalis, Kopenhagen 1796
- EHEM, CHR./REUBER J. Consilia et tractatus de tutela legitima electorum adversus testamentariam, 1583
- EHRENBERG, W.V. (= E.V. WEYHE), Meditamenta pro foederibus ex prudentum Monumentis discursim

- congesta, Lib. I, Hanau 1601, Lib. II Frankfurt 1609
- EINSIEDEL, C.V. Tractatus de iuribus ad imperatoris Romano-Teutonici maiestatem pertinentibus sive regalibus, Halle 1619
- EMMERMANN, F.W. Ueber Polizei, ihren vollständigen Begriff und ihr eigenthümliches Verfahren, Dillenburg und Siegen 1811
- ENGELBRECHT, A. De iurisdictione veteris Reipub. Romanae tum translato ad Germanos Imperio, Imperatoris, ordinis ecclesiastici, Camerae imperialis, Statuum Imperii, Civitatum Inferiorum, Helmstedt 1613
Quaestio ad Titulum VII Aureae Bullae Caroli Quarti, quae est de successione electoribus ex jure primogeniturae enucleata, Halle 1614
- ENGELBRECHT, G. De usu iuris Romani in iure publico R. G., Helmstedt 1692
- ENS, K. Thesaurus Politicus, Köln 1609 Schola politica, Köln 1615
Nucleus historico-politicus, Köln 1625
Pharsos politicus duplex, Köln 1625
- ERASMUS v. ROTTERDAM Institutio Principis christiani, 1516 (Studienausg. Bd. 5, hrsgg. v. W. Welzig, 1968)
- ERINNERUNG Notwendige Erinnerung Was bey dem gantz gefährlichen Auff: und Ehrnrührigen scripto vnder dem Titul Beständige Informatio ... zu bedencken, Ingolstadt 1613
- ERNST, M.CH. Leben des berühmten ICti Pauli Matthiae Wehneri, Nürnberg 1735
- ESCHENBURG, J.J. Entwurf einer Geschichte des Collegii Carolini in Braunschweig 1745-1808, Berlin und Stettin 1812
- ESTOR, J.G. Delineatio iuris publici ecclesiastici protestantium, Frankfurt und Leipzig 1732
- EYB, A.V. Das Ehebüchlein, Nürnberg 1472
FABER, A. (= Ch.L. LEUCHT) Europäische Staats-Kanzley, 115 Teile, Frankfurt und Leipzig 1697-1760; Neue Europäische Staats-Kanzley, 55 Teile, 1760-1782
- FABRICIUS, F. Corpus Iuris Cameralis, Frankfurt 1613
FAMA Die Europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt, Leipzig 1702-1735

- FELWINGER, J.P. Dissertationes Politicae, de omnibus rerum-publicarum speciebus, Altdorf 1666
- FERRARIUS MONTANUS J. De Republica bene instituenda, Paraenesis: in qua turn privati, quam qui aliis praesunt, officii sui non sine pietatis studio praestanti, secus atque à philo- sophis traditum sit, monentur, Basel 1556 Von dem gemeinen Nutze, Marburg 1533
- FESCH, R. Dissertatio de foederibus ex iure publico, Basel 1620
- FINCKELTHAUS, S. Dissertatio de regalibus, Leipzig 1615
- FISCHART, J. Das philosophisch Ehzuchtbüchlin, Straß- burg 1578
- FISCHER, F.CH.J. Entwurf einer Geschichte des teutschen Rechts, Leipzig 1781
Lehrbegrif und Umfang der teutschen Staatswirtschaft oder von der Verbindung mit dem Verhältnisse der Kameralwissen- schaften zum teutschen Staatsrechte, Halle 1783
Lehrbegrif sämtlicher Cameral- und Policy- Rechte, 3 Bde, Halle 1785 Kurtzer Begriff des Cameralrechts, Halle 1796
- FLACIUS ILLYRICUS, M. De translatione imperii Romani ad Germa- nos, Basel 1566
- FLADT, PH.W.L. Anleitung zur Registratur-Wissenschaft und von Registratoribus, deren Amt und Pflich- ten, Frankfurt und Leipzig 1764
- FLORINUS, F.PH. Oeconomus prudens et legalis oder Allge- meiner Kluger und Rechtsverständiger Haus-Vatter, Nürnberg 1702Grosser Her- ren Stands und Adelicher Haus-Vatter, Nürnberg 1719
- FOMANN, O. De iure et privilegiis Comitum Palatinorum Caesareorum, in: ARUMAEUS III
- FORSTER, J. Processus iudiciarius cameralis, Mühlhausen 1606
- FORSTNER, CH. Notae politicae ad libros sex priores Anna- lium C. Cornelii Taciti, Padova 1626
Ad libros Annalium XI-XIIL C. Cornelii Ta- citi Notae politicae, Leiden 1652
(Frankfurt 1662)
Epistolae, Negotium Pacis Osnabrugo-Mo- nasteriensis concernentes, Mömpelgard 1657

- FRACHETTA, G. In tres postremos libros Annalium C. Cornelii Taciti Notae politicae, Frankfurt 1661
II Prencipe, nel quale si considera il Prencipe & quanto al governo dello Stato, & quanto al maneggio della Guerra, distinto in due Libri, Roma 1597 Festgesetzter Printzen- oder Regenten-Staat, Frankfurt 1681
- FRANTZKE, G. Disputatio juridico-politica de maiestate in genere, Jena 1629 De statu reipublicae mixto, in: ARUMAEUS III
Dissertatio de iure belli, Jena 1629
- FRASCATUS, D. Antihippolithus seu calamus apologeticus quinque Invectivarum contra principaliora Maledicta, ubi H. a. L., Pseudostatista phraeneticus, Calvinista rabidus, Consiliarius invecundus frontoso stylo abstrept adversus Principes Austriae, oÖ. 1652
- FREHER, M. Germanicarum rerum scriptores, 2 Bde, Frankfurt 1600, 1602
Chronica von Johannes Trithemius, Frankfurt 1601
De legitima tutela curaue electorali Palatina, Heidelberg 1614
Commentariolus ad Caput VII Aureae Bullae Carolinae de successione principum in primogenitis et haeredibus eorum, item de principum juniorum electoralibus domibus natorum institutione, Heidelberg 1615
- FREIMUND, A. Rhapsodia Iuris Publici, Regensburg 1689 (2. Aufl. Regensburg 1705 als Collectio Actorum Imperii Publicorum)
- FREISPACH, A. De iurisdictione, Mainz 1613
- FREY, J.TH. Neue Practica Juris und Formular oder Concepten allerley, Basel 1574
- FREYSTEIN, A. S. Consiliarius ex Tacito formatus, Frankfurt 1653
- FRIDENREICH, Z. Politicorum liber, ex sacris profanisq. scriptoribus veros artis Politicae fontes investigans ad Serenissimum Electorem Brandenburgicum, Straßburg 1609
Controversiae, quae hodie in S. Rom. Imperio de tutela et administratione electorali Palatina, agitur, synopsis, Marquardi Freheri et Dionysii Gothofredi, sparsis ea de re scriptis potiss. opposita, Köln 1613

- FRIEDRICH, J. De pace publica. Ad praesentem Germanorum reipublicae formam & usum accommodata, Gießen 1618
- FRIEDTLIEB, CH. W. Prudentia Politica, das ist: Beschreibung einer Christlichen/ Nützlichen und guten Policy/ Wie diesselbe beschaffen sein solle/ auch mit Gottes hülfe in gutem Zustand erhalten werden könne ... Goslar 1614
- FRITSCH, A. Exercitationes variae iuris publici, Pars I-III, Naumburg 1668-1670, Volumen novum, Pars I-II, Frankfurt und Leipzig 1675-1679 Manuale iurisprudentiae publicae, 1672 (2. Aufl. Jena 1690 als Manuale iurispublici) Electa iuris publici Romano-Germanici, Frankfurt und Leipzig 1672, Jena 1674 Princeps peccans, Jena 1674
- FRITSCH, G.E. Jus publicum universale et pragmaticum, Jena 1734
- FRUMELIUS, E. De maiestate, Liegnitz 1618
- FÜRSTENAU, J.H. Desiderata oeconomica, Rinteln 1731
Gründliche Anleitung zu der Haushaltungskunst und denen dahin gehörigen Schriften, Lemgo 1736
- FÜRSTENAU, K.G. Versuch einer Apologie des physiokratischen Systems, Kassel 1779
- FUERSTENERIUS, C. (= LEIBNIZ) De Jure Suprematus ac Legationis Principum Germaniae, oO. 1677
- GAIL, A. Practicarum Observationum, tarn ad processum iudicarium, praesertim imperialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium, Libri Duo, Köln 1578
De pace publica et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis imperii, Köln 1580
Deß Keiserlichen Cammergerichts sonderliche Gerichtsbreuche und Rechts-Regeln, Hamburg 1601 (Übers. Th. Loncius)
- GASSER, S.P. Einleitung zu den ökonomischen, politischen und Cameralwissenschaften, Halle 1729
- GATTERER, J.CH. Ideal einer allgemeinen Weltstatistik, Göttingen 1773
- GEBAUER, G.CH. Grund-Riß zu einer Umständlichen Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, Leipzig 1732
- GEBHARDT, J. De translatione, in: N. HAMPPEL

- GEISLER, J.T. De statu politico secundum praecepta Taciti formato, Amsterdam 1656
- GEITZKOFLE, Z. Drey Politische Discurs deß Edlen und Gestrengen Herrn Zachariae Geitzkofflers von Gailenbach zu Haunßheim Ritters etc. oO. 1614
Wolgegründtes Fundamental Bedencken über das eingerißne höchstschädliche Müntz Unwesen, oO. 1621
Bedencken von dem Zustandt Teutscher Nation ... 1614 an Herrn Cardinalen Melchior Cleseln geschrieben, oO. 1623
- GENTILI, SC. Dissertatio de regalibus, Altdorf 1609
- GENTILI, A. De legationibus libri tres, London 1585
De iure belli commentatio prima, London 1588, Commentatio secunda 1589, Commentatio tertia 1589 (zusammengefasst als De iure belli libri tres, Hanau 1598
De Armis Romanis libri duo, Hanau 1599
Discours contre Machiavel, 1576, ed. A. d'Andrea-P.D. Steward, Florenz 1974
- GENTIIXET, I. An legati munera accipere possint, in: ARUMAEUS IV
An legato mandati fines transgredi liceat, in: Arumaeus IV
- GERICKE, B. Commentarius ad pragmaticam constitutionem de pace religionis 1555 promulgatam, Frankfurt 1612
- GERSTNER, G. Versuch einer Entwicklung des Begriffs von Polizei, in: Kameral-Korrespondent 1807, Nr. 58
- GESSLER, H. Neu practicirt Rhetoric und Brieff-formulari, des Adels, Stetten und Landen des hochteutschen yezlaufenden Stylums und Gebrauchs, Straßburg 1493
- GEWOLD, CH. Dissertationes academicae ad Auream Bullam Caroli IV, Tübingen 1619
- GILMANN, A. Decisiones sive rerum in Camera Imperiali iudicatarum libri duo, Frankfurt 1603
- GOBLER, J. De pace publica, Basel 1543
Imp. iudicii camerae constitutio et ordinatio, Frankfurt 1564
- GLEN, J.B. DE Oeconomia Christiana, Das ist Volkomne Christliche Haushaltung, Köln 1641
- GÖNNER, N.TH.V. Teutsches Staatsrecht, Landshut 1804

- Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunkt des Rechts und der Nationalökonomie betrachtet, Landshut 1808
- GOLDAST V.
HAIMINSFELD, M. Imperiales recessus constitutiones et ordinationes, Hanau 1607 Statuta et rescripta Imperialia, Hanau 1607 Reichshandlung und Reichssatzung, 2 Bde, Hanau 1609
- Monarchia S. Romani Imperii sive tractatus de iurisdictione imperiali seu regia et pontifica seu sacerdotali, 3 Bde, Hanau 1611 (ND Graz 1960)
- Politica Imperialia, sive Discursus Politici, Acta publica et Tractatus generales, Frankfurt 1614
- GOTHOFREDUS, D. Politische Reichshändel, Frankfurt 1614
- De tutelis electoralibus testamentariis legitimis excludentibus libri sex, Heidelberg 1611
- GOTTSCHLING, C. Entdeckter Selbstbetrug oder über die Laster des Menschen, Frankfurt 1708
- GRIEBNER, M.H. De praeiudicio principum imperii ex abusu iuris Iustinianei, Wittenberg 1715 Jus Naturae, Wittenberg 1715 Principia iurisprudentiae naturalis libri IV, Wittenberg 1717
- GRIESHEIM, H.CH.V. Jurisprudentiae publicae Romano-Germanicae brevis delineatio, sex disputationibus comprehensa, Rostock 1620 Discursus ad basin Aureae Bullae eiusque titulos, Rinteln 1621
- GROTIUS, H. Mare liberum, sive de iure quod Batavis competit ad Indicana Commercia dissertatio, Leiden 1609
- De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium: item juris publici praecipua explicantur, Paris 1625
- GRUPEN, J. Gründliche Information von Amts-, Verwalt- und Verrechnungen, Hannover 1724
- GUARIENT, F.A. EDLER ZU Codicis Austriaci ordine alphabethico compilati pars, Wien 1704, fortges. Leipzig 1748 durch S.G. HERRENLEBEN sowie Wien 1777 durch Th.J. Frhr. v. PÖCK
- GUMPELSHEIMER, G. De Senatu Imperiali aulico, Straßburg 1623
- GÜNTHER, S. Thesaurus Practicum, Speyer 1608
- GUNDLING, N.H. Abriß zu einer rechten Reichs-Historie, Halle 1708 Jurisprudentia naturalis, Halle 1715

- Ausführlicher und vollständiger Discours über dessen Abriß einer rechten Reichs-Historie, Frankfurt und Leipzig 1732
 Gründlicher Discours über Henrici de Cocceji Juris Publici Prudentiam, Frankfurt und Leipzig 1732
 Jus Naturae et Gentium, 3. Aufl. Halle 1736
 Ausführlicher Discours über das Natur- und Völker-Recht, 2. Aufl. Frankfurt und Leipzig 1747
- GRYPHIANDER, J.
 De arcanis politicis, Jena 1611 (auch in: Arumaeus V)
 De legatis, in: Arumaeus I
 De salubri contra vim externam foederibus remedio, in: Arumaeus I
- HÄBERLIN, C.F.
 Grundlinien einer Geschichte der teutschen Landstände, in: Schlözers Staatsanzeigen, Göttingen 1792, 265-277
 Ueber die Güte der deutschen Staatsverfassung, in: Braunschweigisches Magazin 1792, St. 40-42 (auch in: Deutsche Monatsschrift 1793, 3ff.)
 Handbuch des Teutschen Staatsrechts nach dem System des Herrn geheimen Justizrath Pütter, Bd. I, II, Berlin 1794, Bd. III, Berlin 1797 Staatsarchiv, Helmstedt und Leipzig 1796-1807
- HAGEMANN, E.
 Oratio de perfecti doctoris academici juris publici officio difficillissimo, Leiden 1801
- HAGEN, G.v.
 Comitologia Ratisbonensis, de anno 1654, Das ist: Was bey selbigem Reichstage zu Regensburg ... in Jure anzumercken ... Item Unpasionirte Gedankken wider deß Hippolithi de Lapide von dem hochlöblichen Hause Österreich, von Reformirung deß gantzen Römischen Reichs ... vorgestellte verdamliche Anschläge, Frankfurt 1657
- HALBRITTER, J.
 De Regalibus conclusiones, Tübingen 1593
- HALLE, J.S.
 Technologie, Brandenburg 1782
- HAMPEL, N.
 Nucleus Discursuum seu Disputationum hactenus in Iure publico editarum, Gießen 1621
- HARTMANNI, H.
 Gründliche, Wahrhaffte kurtze Beschreibung ... Heidelberg 1573

- HEIN, J.E.O.v. Jus publicum Imperii Romano-Germanici novissimum, Frankfurt und Leizig 1717
- HELVIC, CH. De IV summis imperiis seu monarchiis, earum ortu, incrementis, fine synchronismis, è Prophetia Danielis, Gießen 1609
- HENNIGES, H. Annotata ad Wilhelmi Beckeri Synopsin iuris publici, Frankfurt 1680
Discursus de Suprematu adversus Caesarium Fürstenerium, Hystopoli ad Istrum 1687
Discursus de iure legationis statuum imperii, Eleutheropoli 1701
- HENRICI, G. Grundsätze zu einer Theorie der Polizeiwissenschaft, Lüneburg 1808
- HERCHENHAHN, J.CH. Geschichte der Entstehung, Bildung und gegenwärtigen Verfassung des kaiserlichen Reichshofrats, 3 Teile, Mannheim 1792, 1793
- HERDEN, E.F.v. (= R. v. Heiden) Grundfeste des Heil. Römischen Reichs Teutscher Nation. Aus dem 8. Artic. des Oßnabrückischen Friedensschlusses vorgestellt, Frankfurt 1660
- HERDESIANUS, C. De iure maiestatis, Frankfurt/O. 1618
- HERESBACH, K. De educandis erudiendisque principum liberis... deque republica Christiana administranda, Frankfurt 1570
Rei rusticae libri quattuor, Köln 1570
- HERMES, H. Fasciculus Juris publici ex Labyrintho Canonico, Legali, Feudali & S.R.I. Viridiariis collectus, Salzburg 1663
- HEROLD, T. Regentenbuch, Leipzig 1620
- HERTIUS, J.N. De superioritate territoriali, 1682, in: Commentationes et opuscula, Frankfurt 1700
Specimen prudentiae civilis, Gießen 1689 (Elementa prudentiae civilis, Gießen 1689)
Commentatio de notitia singularis Reipublicae, Gießen 1692
Dissertatio Jurisprudentiae universalis, Gießen 1694
De fide diplomatum Germaniae imperatorum et regum, Gießen 1699
Tractatus iuris publici de Statuum Imperii R.G. jure reformandi juxta temporum seriem, compositionis sc. Passavianae et Pacis Westphalicae, 2. Aufl. Gießen 1726

- HESSE, V. *Dissertatio de summa Imperii maiestate, Magdeburg 1616*
 HESSLEIDEN, J. *Antiscioppius oder Symsons Backenzahn: mit welchem der in-, über- und durchteufelte Gaspar Sciof zerschmettert wirdt, oO. 1619*
 METERANO V.D.
 HEUMANN *Vedi TEUTSCHENBRUNN*
 HIPPOLITHUS A LAPIDE *Vedi LAPIDE*
 HIRSCHBACH, W. *Dissertatio politico-juridica de regalibus, Wittenberg 1618*
 HEYDENREICH, K.H. *Grundsätze des natürlichen Staatsrechts und seiner Anwendung, 2 Theile, Leipzig 1795*
 HOBBS, TH. *Leviathan or The Matter, Form and Power of a Commonwealth, The English Works of Thomas Hobbes, hrsgg. v. W. Molesworth, Bd. 3, 1839, ND 1966*
 HOF, J.H. IM *Singularia Politica quae XXV Capitibus sub nomine Rationum Status ea quae a Principe in salutem Status sui, observanda, & simul in Repub: imitanda sunt: docent, Nürnberg 1652*
 HOFER, J.B. *Kurzer Unterricht über die äußere und innere Verfassung der Reichsstadt Rotweil, Ulm 1796*
 HOFFBAUER, J.CH. *Allgemeines Staatsrecht, Halle 1797*
 HOFFMANN, J.A. *Unmasgeblicher Entwurf von dem Umfange, den Gegenständen, Einrichtungen, Eintheilungen und Verordnungen... des Policywesens, wie überhaupt im teutschen Reiche als auch besonders in den Casselschen Ländern, Marburg 1765*
 HOHBERG, W.H.v. *Georgica curiosa. Das ist umständlicher Bericht und klarer Unterricht von dem Adlichen Land- und Feld-Leben, Nürnberg 1682*
 HOHENTHAL, F.C.W.v. *De ambitu politiae eiusque a iustitia discrimine, Leipzig 1774 Liber de Politia, Leipzig 1776*
 HOLTERMANN, A.M. *Idea boni principis, Guilelmi VI. Hass. Landgr., Marburg 1674 Princeps Machiavelli, Osor religionis ... refutatus, Marburg 1674 Lex Regia seu Ratio Status imperii Romano-Germanici, Marburg 1677*
 HOMMEL, C.F. *De Differentia causarum politiae et iustitiae, Leipzig 1770*
 HORN, C.H. *Juris publici Romano-Germanici, eiusque*

- Prudentiae liber unus, Wittenberg 1707, 2. Aufl. Halle-Magdeburg 1725
- HORN, J.F. Politicorum pars architectonica de civitate, Utrecht 1664
- HORSTIUS, PH. De Bello, in Arumaeus IV
- HORTLEDER, F. Der Röm. kayser- und königlichen Majestät auch des heiligen Römischen Reichs geistlicher und weltlicher Stände... Handlungen und Ausschreiben ... von den Ursachen des Teutschen Kriegs Kayser Carls V. wider die Schmalcaldischen Bunds-Obersten Chur- und Fürsten Sachsen und Hessen und ihre Mitverwandten anno 1546 und 47, 2 Bde, Frankfurt 1617, 1618
- HOTMAN, F. De feudis commentatio, Köln 1573
- Antitribonianus ou discours d'un grand et renommé iurisconsulte de nostre temps, sur l'estude des loix, 1567 (1603, 1616)
- HOYNOVIUS, M. Diss. pol. de Ratione Status, Königsberg 1688
- HUBER, U. De iure civitatis libri tres, Franeker 1672, 2. Aufl. 1684
- Oratio III Quâ disseritur; Quamobrem Ius Publicum olim in Academiâ nostra professione publica non sit honoratum, Franeker 1682 (ed Th. Veen, Zwolle 1978)
- HUG, A. Rethorica vnd Formulare Teütsch, Tübingen 1528
- HUGO, L. De statu regionum Germaniae et regimine principum summae Imperii reipublicae aemulo, Helmstedt 1661 (1662, 1679, 1708)
- De abusu appellationum tollendo ... consultatio, Helmstedt 1662
- HUNOLD, G.S. Der Alte und Neue Amtmann, in welchem Der Ursprung und die Beschaffenheit der Amtleute bey den Israeliten/ Griechen/ Römern und Teutschen gründlich untersucht/ Und die Fehler bey heutiger Bestellung der Aemter und Verwaltung der Justiz umständlich gezeigt werden, Leipzig-Halle 1716
- ICKSTATT, J.A. v. Opuscula juridica varii argumenti, 2 Bde, Ingolstadt und Augsburg 1747; München und Ingolstadt 1759
- IHRE, J. De Ratione Status, Stockholm 1745
- IM HOF Vedi HOF

- INFORMATIO Beständige Informatio facti & Juris wie es mit den am Keiserlichen Hof wider des H. Römischen Reichs Statt Donawerth außgangenen Processen/ und darauff vorgenommenen Execution/ aigentlich und im Grund der Wahrheit beschaffen seye, oO, 1611
- JACOB, L.H. Grundsätze der Polizeigesetzgebung und der Polizeianstalten, Halle 1809
- JENA, G.V. Collegium iuris publici, Frankfurt/O. 1658
 Notae & Animadversiones in Caesarini Fuerstenerii Tractatum, Germanopoli 1682
 Illustris cuiusdam viri Tractatus singularis de Ratione Status, olim in Universitate Viadrina conceptus, et Doctorum studiis agitatus, jam, post laboriosa transsumendi manuscriptum anxie perquisitum Curiosorum studia, et editiones repetitas Bono publico tertium indultus, Halle-Magdeburg 1693
- JUNGKHER, M. De legationibus summorum imperiorum libellus, 1688
- JUNIUS, M. Politicarum quaestionum centum et tredecim, Straßburg 1600
- JUSTI, J.H.G. v. Von Zusammenhange und practischen Vortrage aller Oeconomischen und der Cameral-wissenschaften, Leipzig 1754
 Grundsätze der Policey-Wissenschaft, Göttingen 1756
 Abhandlung von Manufakturen und Fabriken, Göttingen 1756
 Staatswirthschaft oder systematische Abhandlung aller oeconomischen und Cameral-wissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden, 2 Bde, Leipzig 1755 (1758)
 Die Natur und das Wesen der Staaten, als die Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policey, und aller Regierungs-Wissenschaft, Berlin-Stettin-Leipzig 1760
 System des Finanzwesens, Halle 1766
 Gesammelte Politische und Finanzschriften über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Cameral- und Finanzwesens, 3 Bde, Kopenhagen und Leipzig 1761, 1764
- KAHL, J. De Maiestate, ac Privilegiis eius: Proinde et de Lege Regia: Commentatio Juridico-Poli-

- tica, & Historico-Juridica, Frankfurt 1600
 De principe, maiestate et eiusdem privilegii,
 Frankfurt 1600
- KAHLE, L.M. Corpus iuris publici S. I. R. G. das ist voll-
 ständige Sammlung der wichtigsten Grund-
 gesetze, Göttingen 1744-1745
- KAHREL, H.F. Das Recht der Natur, Frankfurt 1746
 Systema iuris veri nominis completum pri-
 mis lineis delineatum, Duisburg 1750
 Jus publicum universale et germanicum,
 Gießen 1765
- KECKERMANN, B. Systema disciplinae politicae, Hanau 1608
 Opera omnia, 2 voll, Ginevra 1614
- KELLER, M. De Ratione Status Reipublicae Germanicae,
 Wittenberg 1667
- KEMMERICH, D.H. Introductio ad ius publicum Imperii Roma-
 no-Germanici, Wittenberg 1721
- KESSLER, J.E. Detectus ac a fuce politico repurgatus can-
 dor et imperium indefinitum, vastum et im-
 mensum Rationis Status boni principis, das ist: Reine und unverfälschte Staats-Regul
 christlicher Staatsfürsten und Regenten,
 Nürnberg 1678
- KESTNER, H.E. Prudentia iuris naturalis, VI. Disp., Rinteln
 1698
 Rintelium crescens et decrescens, h. e. de
 origine, progressu, fatis et statu universitatis
 Rinteliensis sciagraphia, Rinteln 1703
 Compendium iuris universi s. Jurispruden-
 tiaae positivae, Rinteln 1707
 Diss. LXXVIII decisiones ex iure publico
 depromtas sistens, Rinteln 1713
 Diss. XXV selectas ex iure publico conclu-
 siones exhibens, Rinteln 1721
- KIRCHNER, H. Theses politicae de prudentia mixta, Mar-
 burg 1595
 Legatus, eiusque Jura, Dignitas & Officium,
 Lieh 1604
 Militia, Marburg 1608
 Respublica, Marburg 1608
- KITZSCHER, J.v. Dialogus de Sacri R. Imperii rebus perq.
 utilis..., Wittenberg, post 1504
- KLEPPERBEIN, M. Disputatio pol. de arcanis rerumpublicarum
 generalibus et ex classe specialium de Regiis,
 Frankfurt/O. 1650

- KLUGKIST, H. Oratio de auctoritate legum Romanarum in iurisprudentia publica, Bremen 1729
- KNICHEN, A. De sublimi et regio territorii iure synoptica traetatio, in qua principum Germaniae realia territorio subnixa, vulgo Landes-Obrigkeit indigetata, nuspiam antehac digesta, luculenter explicantur, Frankfurt 1600
Opera omnia, Hannover 1613
- KNICHEN, R.G. Opus Politicum in tribus libris, Frankfurt 1682
- KNIPSCHILD, PH. Von Stammgütern, Tractatus de fideicommissis familiarum nobilium, Ulm 1654
- KOCH, C. De regalibus dignitatem annexam habentibus, in: Arumaeus III
- KOCH, C. UND W. Notae et commentarii in ord. iud. camerae imperialis de anno 1548 et 1555, cum additionibus Conradi ab Uffenbach editae cura Iulian Magenhorst, Frankfurt 1601
- KÖHLER, H. Exercitationes iuris naturalis eiusque imprimis externi, Jena 1729
Juris Socialis & Gentium ad Jus Naturae revocati Specimina VII, Jena 1736
- KÖHLER, J.D. Kurz gefaßte und gründliche Teutsche Reichs-Historie, Göttingen 1736
- KÖHNE, F. Disputatio de Ratione Status, Bremen 1677
- KÖNIG, R. De origine electorum / De statu imperii Romani, Gießen 1608
Dissertatio politica de maiestate, Gießen 1608
Acies Disputationum Politicarum, methodice instructa, 2. Aufl. Jena 1619
Theatrum politicum, Jena 1622
De amplificatione rerumpublicarum per foedera, in: Arumaeus II
De iure vectigalium et tributorum, itemque collectarum, in: Arumaeus II
De legatis et legationibus, in: Arumaeus II
De maiestate et iuribus imperatori specialiter reservatis, in: Arumaeus II
- KÖRNMANN, J.H. Dissertatio de Ratione Status, Marburg 1654
- KREITTMAYR, W.X.A.V. Grundriß des allgemeinen, deutsch- und bayrischen Staatsrechts, München 1770
- KREPS, M. Teutsche Politick oder Von der Weise wol

- zu Regieren in Frieden und Kriegszeiten, Frankfurt 1620
- KULPIS, J.G. Dissertatio de legationibus statuum Imperii, Gießen 1678
Collegium Grotianum super iure belli ac pacis, Frankfurt 1682
In Severinum de Monzambano de statu imperii Germanici librum commentationes academicae, Stuttgart 1682
De observantia imperiali, vulgo Reichs-Herkommen (1685), in: Joannis Georgii de Kulpis ICti famigeratissimi dissertationum academicarum volumen, ed. J. Schilter, Straßburg 1705
- KUNDTMANN, S. Schola principum juniorum, Das ist: Gründlicher Unterricht/ wie sich junge Regenten und Potentaten gegen sich selbst/ gegen Freund und Feind/ auch ihre Officirer und Unterthanen ... verhalten sollen, Schleusingen 1631
- LAMPADIUS, J. De Jurisdictione, Juribus Principum et statuum Imperii, Heidelberg 1620
De republica Romano-Germanica... cum annotatis Hermanni Conringii, Helmstedt 1671
- LANGEBECK, D. Der ander Teil des Regentenbuchs. De iustitia, iure et aequitate. Von der Rechtfertigkeit, auch was Recht und die Billigkeit sey und heiße, Wittenberg 1572
- LANGEMACK, L. Abbildung einer vollkommenen Policey, Berlin o.J. (1747)
- LANGGUT, J.M. Animadversiones in H. de Cocceji Prudentiam iuris publici, Jena 1721
- LAPIDE, H.A. Idea seu Effigies, cum veri, tum spurii Politici, quam in alma Viadrina, ex veterum historicorum monitis, exemplis, adumbrare conatus est, ac publice proposuit, Frankfurt/O. 1625
Senatus Deorum de praesentibus afflictissimae et periclitantis Germaniae miseriis et reducendae pace, oO. (Jena) 1625
Dissertatio de ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico, oO, (Stettin und Hamburg) 1640 (?), Frey Stadt 1647

- Königlich Schwedischen in Teutschland geführten Kriegs, 1. Teil Stettin 1648, 2. Teil Stockholm 1653, 3. und 4. Teil hrsgg. v. F. A. Dahlgreen, Stockholm 1855
- LAPIDE, PACIFICUS A (= Ph. A. Oldenburger) Dominus de Monzambano illustratus et restrictus ... oO. 1668
- LAU, TH.L. Entwurf einer wohl-eingerichteten Policey, Frankfurt 1717
- LAUTENSACK, F.G. De inepta ratione decidendi controversias iuris publici ex legibus Romanis et iure canonico, Erfurt 1710
- LAUTERBECK, G. Regentenbuch, 2. Aufl. Leipzig 1557
Ein kurtz Formular/ oder unterricht/ aus welchem sich einer/ so sich an Fürsten/ Graffen/ oder Herren Höfen/ für einen Rath oder Diener/ wil gebrauchen lassen, Erfurt 1559
- LEHMANN, CH. Chronik der Stadt Speyer, Frankfurt 1612
De Pace Religionis Acta Publica et Originalia, das ist: Reichshandlungen, Schrifften und Protocollen über die Constitution deß Religion-Friedens in Drey Büchern abgetheilet, Frankfurt 1631
- LEIBFRIED, CH. De pace publica profana et religiosa, Basel 1599
- LEIBNIZ, G.W. siehe FÜRSTENERIUS
Disquisitio de Republica monstrosa contra Monzambanum, ejusque asseclas, Germanopoli 1674
Entretien de Philarete et d'Eugene sur la question du temps, agitée à Nimwegue, touchant le droit d'Ambassade des Electeurs et Princes de l'Empire, Duisburg 1678
- LEIPOLD, C. De Concurrentia iurisdictionis in imperio Romano-Germanico, Jena 1613
- LEISER, G.CH. Jus Georgicum, sive Tractatus de Praediis, von Land-Güthern, in quo universum jus praediorum cum eorum constitutione, differentia et pertinentiis ex jure gentium, romano, feudali et usu moderno illustratum, 2. Aufl. Leipzig und Frankfurt 1713
- LENTULUS, C. Arcana regnorum et rerum publicarum e locuplete Cornelii Taciti penu eruta, Herborn 1655

- De Ratione Status bellici et togati, Marburg 1661
 Princeps absolutus. Politicus in sex posteriores Annalium Taciti libros commentarius, Herborn 1663
- LETTSCHER, S. Notariatbuch ... Dillingen 1576
- LEYDEN PH. v. De cura reipublicae et sorte principantis, ed. R. Fruin - P. C. Molhuysen, s'Gravenhage 1900
- LEYSER, P. Regentenspiegel, gepredigt aus dem 101. Psalm, Leipzig 1605
- LIEBENTHAL, CH. Collegium Politicum, in quo de Societatibus, Magistratibus, Juribus Majestatis et Legibus Fundamentalibus ... tractatur, Gießen 1619
- LIMNAEUS, J. De Academiis, Nürnberg 1616
 Juris publici Imperii Romano-Germanici libri IX, 3 Bde, Straßburg 1629-1634
 Dissertatio Apologetica de Statu Imperii Romano Germanici, Ansbach 1643
 In Auream Bullam Caroli Quarti Imperatoris Romani Observations, Straßburg 1662
 Dissertatio de regalibus, 1613
- LINDEMANN, T. Notae ad Auream Bullam, Ingolstadt 1639
- LINDENSPÜR, G L. De Arcanis Imperii Monarchici, contra Monarchomachos, Ingolstadt 1639
- LIPSIUS, J. C. Cornelii Taciti Historiarum et Annalium libri qui exstant, Antwerpen 1574
 Ad Annales Cornelii Taciti liber Commentarius sive Notae, Antwerpen 1581
 C. Cornelii Taciti Opera omnia quae exstant, Antwerpen 1581
 Politicorum seu civilis doctrina libri sex, Leiden 1589
 De militia Romana libri quinque, 2. Aufl. Antwerpen 1598
 Polyorcticon, sive de machinis, tormentis, telis libri quinque, Antwerpen 1596
 Monita et Exempla Politica Libri Duo, qui virtutes et vitia Principum spectant, Paris 1605
 Opera, Antwerpen 1595-1606
- LOEN, C.B. v. Ohnverfängliche Vorschläge zu Einrichtung einer guten Policey, Frankfurt 1739
- LOEN, J.M.v. Der redliche Mann am Hofe, Frankfurt, 1742 (ND 1966)

- Entwurf einer Staats-Kunst, 3. Aufl. Frankfurt u. Leipzig 1751
- LÖHNEYSS, G.E. v. Hoffschull - wie man Junge vom Adel ufferziehen soll, Remlingen 1609
Aulico Politica. Darin gehandelt wird 1. Von Erziehung und Information Junger Herrn, 2. Vom Ampt Tugent vnd Qualitet der Fürsten vnd bestellung derselben Rächt vnd Officiren, 3. Von bestellung der Concilien, die ein Fürst in seinem Lande haben mus, Remlingen 1622 (dass. hrsgg. v. J. A. Gerhard, Hof-Staats und Regier-Kunst, Frankfurt 1679)
- LONDORP, M.C. Der Römischen Kayserlichen Majestät und deß Heiligen Römischen Reichsgeist- und weltliche Stände, Chur-und Fürsten, Grafen, Herren und Städte Acta publica, Vol. I-XVII, Frankfurt 1668-1719 (zuerst Frankfurt 1621)
- LORICH, R. Wie junge fürsten vnd groser Herren Kinder rechtschaffen instituirt vnd unterwisen, Auch in welchen stücken, lant vnd leut zu gut, sy fruchtbarlich vnterricht mögen werden ... Marburg 1537, ND in: Samml. selten gew. pädag. Sehr. Nr. 11, Zschopau 1884 (lat. De institutione principum loci communes, Frankfurt 1538)
- LOTZ, J.F.E. Über den Begriff der Polizei und den Umfang der Staats-Polizeigewalt, Hildburghausen 1807
- LUDEWIG, J.P. v. Entwurff der Reichs-Historie, Halle 1707
Preußisches Neuburg und dessen Gerechtsame, Halle 1708
Vollständige Erläuterung der Güldenene Bulle, in welcher viele Dinge aus dem alten teutschen Staat entdeckt ... werden, 2 Bde, Frankfurt und Leipzig 1716-1719
Die, von Sr. Königlichen Majestät, unserm allergnädigsten Könige/ auf Dero Universität Halle, am 14. Julii 1727, neu angerichtete Profession, in Oeconomie, Policey, und Cammer-Sachen, Halle 1727
Singularia iuris publici, Halle 1730
(A CURA DI) Consilia Hallensium Jureconsultorum, 2 Bde, Halle 1733/1734

- Rechtliche Erläuterung der Reichs-Historie vom ersten Ursprung bis 1734, Halle 1735
 Jura feudorum R. I. atque Germaniae prineipis et provinciarum nobilium landsassiorum ex medii aevi antiquitatibus et diplomatibus eruta et illustrata, Halle 1740
 Rechts-gegründetes Eigenthum des kgl. Chur-Hauses Preußen und Brandenburg auf die Herzogthümer und Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnitz, Brieg, Wohlau und zugehörige Herrschafften in Schlesien, Halle 1741
 Erläuterte Germania Princeps, das ist, historisch-politisch und rechtliche Anmerkungen über desselben Teutsche Fürsten-Staaten ... Frankfurt und Leipzig 1744-1749
 Vollständige Erläuterung der Guldernen Bulle, Vorrede von J. G. Estor, Frankfurt-Leipzig-Trier 1752
 Oeconomische Anmerkungen über Seckendorffs Fürsten-Staat, hg. v. Klotz, Frankfurt u. Leipzig 1766
- LUDOLF, G.M. v. De jure camerali commentatio systematica, 3. Aufl. Frankfurt 1730
- LÜNIG, J.CH. Teutsches Reichsarchiv, 24 Bde, Leipzig 1710-1722
 Teutsche Reichs-Cantzley, 8 Bde, Leipzig 1714
 Europäische Staatsconsilia, 2 Bde, Leipzig 1715
 Theatrum ceremoniale historico-politicum, 2 Bde, Leipzig 1719
 Codex Augusteus, Oder Neuvermehrtes Corpus Juris Saxonici... 2 Bde, Leipzig 1724 (Fortsetzungen 1772, 1805, 1824)
 Thesaurus iuris derer Grafen und Herren des Heil. Rom. Reichs, Frankfurt und Leipzig 1725
- LUNDORP Vedi LONDORP
- MACHIAVELLI, N. Il Principe e le opere politiche, Milano 1976 con introduzione di D. Cantimori
- MAJER, J. CH Teutsches weltliches Staatsrecht, Vol. I-III, Leipzig 1775-1776
- MALVEZZI, V. Discorsi sopra Cornelio Tacito, Venezia 1622

- MANZ, C.
MANZEL, J. CH. Summa iuris publici, Ingolstadt 1623
Logitata de vera nominis Hippolithi a Lapide origine, in: Juristischer Büchersaal 1738, 513-517
- MARE, N. DE LA
MARTIN, G. Traité de la Police, 4 Bde, Paris 1705-1719
Disputatio prima in institutiones iuris civilis: De potestate Imperatoris legibus soluta & hodierno Imperii statu, adversus Gothofredum Antonium, IC Gießenem, Marburg 1607
Contraria non Contraria, id est, Conciliationes omnium antinomiarum, quae in institutionibus Imperialibus occurrunt... Quibus etiam annexa est Apologia, Calumniis D. Antonii... opposita, Marburg 1608
- MARTINI, K.A.V. Positiones de iure civitatis, Wien 1768/1773
Erklärung der Lehrsätze über das Allgemeine Staats- und Völkerrecht, Wien 1791
Lehrgebriff des Naturrechts, Wien 1799
- MASCOV, J.J. Oratio de ortu ac progressu iuris publici in Germania, Leipzig 1719
Principia Juris Publici Imperii Romano-Germanici, ex ipsis legibus, actisque publicis eruta et ad usum rerum accomodata, Leipzig 1729
- MATHESIUS, J. Oeconomia Oder Bericht vom Christlichen Hauswesen, Wittenberg 1564
- MAUKISCH, J.
MAURITIUS, E. De Arcanis politicis, Leipzig 1645
Dissertationum de Principiis Juris Publici Specimen, ubi de Jure Naturae quaedam, ad mentem imprimis Orientalium Populorum & Graeciae Philosophorum disceptantur, Tübingen 1665
Dissertatio Juris Publici de iudicio Rothwilensi, vom Kayserl. Hof-Gericht zu Rotweil, Kiel 1666
Exercitatio Juris Publici de S. Caes. Maj. & Imperii Iudicio Aulico, Kiel 1666
Dissertationes & Opuscula De selectis Jurispublici, feudalis, & privati argumentis conscripta, hrsgg. v. N. Hertius, Frankfurt-Wetzlar 1692
- MEICHSNER, J. Decisiones diversarum causarum in Camera Imperiali indicatarum, 4 Bde, Frankfurt 1603-1606

- MEICHSSNER, J.H. Handbüchlin gründtlichs Berichts/recht vnd wolschreibens/der Orthographie vnnnd Grammatic ... (1537), Frankfurt 1567
Thesaurus aureus, Hoch oder gemainer Teutscher Nation Formular, 1537
- MEIER, J. Juris publici quaestio capitalis, sintne Protestantes iure Caesareo haeretici et ultimo supplicio afficiendi, Straßburg 1621
- MEISSNER, J.G. Europae ratio status consistens in Germania florente & triumphante, Wittenberg o. J. (1683)
- MELANCHTHON, PH. Commentarii in aliquot politicos libros Aristotelis, Wittenberg 1530/31
- MELANDER, O. Commentaria ad Noae Meureri processum cameralem, Mülhausen 1601
- MENIUS, J. Oeconomia christiana, das ist von Christlicher Haushaltung, Wittenberg 1529
- METZGER, TH. De potestate principis assertiones, Freiburg 1615
- MEURER, N. Practica von des Kais. Cammergerichts-Ordnung und Prozeß neben allerley desselben Formen und Exemplaren, Frankfurt 1566
- MEVIUS, D. Tacitus politice resolutus, hrsgg. v. Friedrich Gerdessen, Stralsund 1663
Prodromus juris gentium communis pro exhibendis ejusdem principiis et fundamentis praemissus, Stralsund 1671, 2. Aufl. als Nucleus juris naturalis et gentium principia eius et fundamenta exhibens, Frankfurt u. Leipzig 1686
- MEVIUS, F. Lectio cursoria regalium maiestatis fisciue iurium, Greifswald 1613
- MEYFISCH, J. CH. De potestate et Jurisdictione Cam. Imp., Gießen 1618
- MICELLUS, J. Tacitus, cum versione Germanicâ, Frankfurt 1612
- MICHAELIS, J.D. Raisonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland, 4 Bde, Frankfurt und Leipzig 1768-1776 (ND 1973)
- MICHAELIS, TH. Conclusiones Juridicae de S. S. Caesareae Majestatis, Camerae, Statuum Imperii & aliorum Magistratum Jurisdictione ad prae-

- sentem Germanorum Reipublicae formam & usum accomodatae, Basel 1601
- MIDDENDORPIUS, J.
MINGIUS, CH. Politicae quaestiones, Münster i. W. 1593
De superioritate territoriali et ejusdem juri-
bus adfinibus, Gießen 1619
- MODRZEWSKI, A.F. (= Modrevius) De Republica emendanda,
1551, in: Opera omnia, Bd. I, hrsgg. Casimir
Kumaniecki, Warschau 1953
- MONZAMBANO
MORUS, TH. Vedi PUFENDORF
Utopia, Löwen 1516 (Basel 1518, ed.ted.
Basel 1524)
- MOSER, F.C. v. Sammlung der Kreisabschiede im Allge-
meinen, Leipzig und Ebersdorf 1747
Pragmatische Geschichte und Erläuterung
der Kaiserlichen Reichshofrathsordnung, 2
Bde., Frankfurt und Leipzig 1751, 1752
Sammlung von Reichshofrathsgutachten, 5
Teile, Frankfurt 1752-1769
Der Herr und der Diener, geschildert mit
patriotischer Freyheit, Frankfurt 1759
Ueber Regenten, Räthe und Regierung.
Schutt zur Wegebesserung des künftigen
Jahrhunderts, Frankfurt 1784
Patriotisches Archiv für Teutschland,
Frankfurt u. Leipzig 1784-1790 (Fort-
setzung: Mannheim u. Leipzig 1792-1794)
Politische Wahrheiten, Zürich 1796
- MOSER, J.J. Reichs-Fama, 22 Bde. Frankfurt und Leipzig
1727-1737
Compendium Juris Publici Moderni Regni
Germanici, oder, Grund-Riß der heutigen
Staats-Verfassung des Teutschen Reichs,
Stuttgart 1731
Die gerettete Souverainité der löblichen
schweizerischen Eidgenossenschaft, Tübin-
gen 1731
- MOSER, J.J. Einleitung zum Reichshofratsprozeß, 4
Teile, Frankfurt 1731-1737 (Auszug hieraus
als Grundsätze der Reichshofratspraxis,
Frankfurt 1743)
Anfangsgründe der Wissenschaft von der
gegenwärtigen Staatsverfassung von Europa
und unter den europäischen Potenzen übli-
chen Völker- oder allgemeinen Staatsrechte,
Tübingen 1732

- MOSER, J.J.
- Aufrichtige Gedanken von dem Studio Juris junger Standes- und anderer Personen, 1734 (Nachdruck Frankfurt 1736)
- Historische und rechtliche Betrachtung des Recursus von den höchsten Reichsgerichten an den Reichs-Convent, Frankfurt und Leipzig 1738
- Teutsches Staatsrecht, 53 Bde., Nürnberg, Leipzig und Ebersdorf 1737-1754
- Allgemeine Einleitung in die Lehre des besonderen Staatsrechts, Ebersdorf 1739
- Nachricht von den unter Händen habenden besonderen Staatsrechten aller einzelnen Stände des H. R. Reiches, Ebersdorf 1739
- Merkwürdige Reichshofrats-Conclusa, Teil 1-8, Frankfurt 1726-1732, Fortsetzung in 12 Teilen 1740-1745
- Grundsätze des jetzt üblichen europäischen Völkerrechts in Friedenszeiten, Hanau 1750
- Grundsätze des jetzt üblichen europäischen Völkerrechts in Kriegszeiten, Tübingen 1752
- Teutsches Staatsarchiv, 13 Bde., Hanau und Frankfurt 1751-1757
- Lebens-Geschichte Johann Jakob Mosers, von ihm selbst beschrieben, 3 Bde, Offenbach 1768
- Neueste Geschichte der Teutschen Staats-Rechts-Lehre und deren Lehrer, Frankfurt 1770
- Von dem neuesten Zustande des besonderen teutschen Staatsrechts; nebst einer Anzeige derer seit 1751 hierin an das Licht getretenen Lehr- und Streitschriften, Frankfurt 1770
- Von den Kaiserlichen Regierungsrechten und -pflichten, Frankfurt 1772
- Von der reichsverfassungsmäßigen Freyheit von Teutschen Staatssachen zu schreiben, Göttingen und Gotha 1772
- Von der Landeshoheit in Policeysachen, Frankfurt und Leipzig 1773
- Neues Teutsches Staatsrecht, 43 Bde., Stuttgart, Frankfurt, Leipzig 1766-1782
- Versuch des neuesten europäischen Völkerrechts in Friedens- und Kriegszeiten, vor-

- nehmlich aus denen Staatshandlungen der europäischen Mächte, auch anderen Begebenheiten, so sich seit dem Tode Kaiser Carls VI. im Jahre 1740 zugetragen haben, 10 Teile, Stuttgart und Frankfurt 1777-1780
- MOTHE LE VAYER,
F. DE LA Legatus, seu de Legatione, Legatorum Privilegiis, officio ac munere Libellus, Hanau 1596 (antea Paris 1579)
- MÜHLENBRUCH, C.F. Lehrbuch der Encyclopädie und Methodologie des positiven in Deutschland geltenden Rechts, Rostock und Leipzig 1807
- MÜLLER, JS. Programma de vero Libelli de Ratione Status in Imperio Germanico Auctore, Hamburg 1739
- MULTZ, J.B. Dissertatio de libertate omnimoda, quatenus ea cum primis Germaniae competit, cui interserta praecipue opinionis Monzambaniae refutatio, Nürnberg 1668
- MYLER VON EHRENBACH,
N. De Statibus imperii Romano-Germanici. Eorumque origine, Privilegiis, Oneribus, ac Exemptione, Tübingen 1641
- MYLIUS, CH. O. Hyparchologia seu de Officialibus, Magistratibus et Administris liber singularis, Stuttgart 1678
- MYNSINGER VON
FRUNDECK, J. Corpus Constitutionum Marchicarum, Berlin und Halle 1737-1755
- Singularum observationum iudicii imperialis Camerae (uti vocant) centuriae quatuor, Basel 1563 (7. Aufl. Helmstedt 1584)
- Responsorum iuris, sive consiliorum decades sex, Basel 1573
- NELLER, G.CH. Periculum iuris publici ecclesiastici catholicorum ad statum Germaniae accomodati ... Frankfurt 1745 (2. Aufl. als Principia iuris publici ecclesiastici, Frankfurt und Leipzig 1746)
- NERGER, J. De ratione status reip. Germanicae pars prior, Wittenberg 1667
- Disputatio secunda de Ratione Status Reipublicae Germanicae, Würzburg 1667
- NETTELBLADT, D. Praecognita universae eruditionis generalia et in specie iurisprudentiae naturalis tamquam positivae, Halle 1747
- Erörterungen einiger einzelner Lehren des teutschen Staatsrechts, Halle 1773

- Systema elementare universae iurisprudentiae naturalis, 5. Aufl. Halle 1785
Sammlung kleiner juristischer Abhandlungen, Halle 1792
- NITSCHKE, F. Dissertatio de publicae utilitatis praerogativis, Gießen 1681
- NOUE, F. DE LA Domini de la Nove discours de meliori juvenum nobilium Gallorum institutione, latine e gallice interpretatus ad Radislaio Wchynskio lib. baro de Wchnicz et Tettau, Nürnberg 1601
- OBERLÄNDER, S. Lexicon juridicum Romano-Teutonicum, das ist: vollständiges Lateinisch-Teutsches Juristisches Hand-Lexicon, Nürnberg 1721
- OBRECHT, G. Tractatus de iurisdictione et imperio ... ex iure interpretum & textibus Iuris Civilis, ac hodierna seculi huius Praxi luculentissime pertraetatus, hrsgg. v. Otho Melander, Mühlhausen 1602
Fünff Unterschiedliche Secreta politica von Anstellung, Erhaltung und Vermehrung guter Policey und von billicher, rechtmäßiger und nothwendiger Erhöhung eines jeden Regenten Jährlichen Gefällen und Einnahmen, Straßburg 1644
- OBRECHT, U. De ratione belli, vulgo raison de guerre, Straßburg 1675
Annotationes in Hugonem Grotium de jure belli ac pacis, Straßburg 1684
Specimen exercitationum ad Monzambanum, Straßburg 1684
- OLDENBURGER, PH. A. Pandectae iuris publici Imperii Romano-Germanici sive Limnaeus enucleatus, Genf 1670
- OLDENDORP, J. Wat byllick un recht ys, eyne kôrte erklaring, allen stenden denstlick, Rostock 1529
Van radtslagende/wo men gude Politie vnd ordenunge/yinn Steden vnd Landen erholden möghe, Rostock 1530
Eisagoge iuris naturalis, Köln 1539
De iure et aequitate, Köln 1541
- OLENSCHLAGER, J.D. v. Origines iuris publici Imperii Romano-Germanici illustratae ex rebus imperatorum Saxoniorum, Leipzig 1732

- OLPIUS, S.CH./
SCHRÖTER, W.
OMPHALIUS, J.
- OSSE, M. v.
- OSTERMANN, P.
OTTO, D.
- OTTO, E.
- PACIANUS, F.
- PALAZZO, A.
- PASCALO, D. DE
- PATRICIUS, F.
- PAULI, G.
PAURMEISTER VON
- Disputatio de Ratione Status, Jena 1663
- De officio et potestate Principis in Republica bene ac sancte gerenda libri duo, Basel 1550
- De civili politia libri tres, Köln 1565
- Politisches Testament, 1555, in: O. A. Hecker (Hg.), Schriften D. Melchior von Osses mit Lebensabriß, Briefe und Akten, Leipzig 1922
- Prudentia regnativa, Frankfurt 1607 (vedi anche THOMASII)
- Syntagma Juris Cameraiis, Köln 1633
- De Jure Publico Imperii Romani methodice conscripta, in: Arumaeus V
- Dissertatio Juridica-Politica de Jure Publico Imperii Romani, Jena 1617
- De Maiestate, Basel 1617
- De regalibus, Jena 1620
- Tractatus politicus de maiestate imperii et imperantis, Heidelberg 1623
- De Civitatibus immediatis, Von denen Reichsständen, Duisburg 1716
- Dissertatio de abusu legum Romanarum in iure publico, Duisburg 1718
- Primae lineae notitiae rerum publicarum, Utrecht 1726 (als Notitia praecipuarum Europae rerum publicarum, 5. Aufl. Jena 1749)
- Sam. Pufendorffii de officio hominis et civis, cum annotationibus Ottonis ac Titii observationibus, Utrecht 1728
- Discursus politicus, de vero justoque Principe, das ist: ein Discurs, von der Edlen tewren und werten Kunst/Wie ein Fürst sein land und Leute ... recht wol und also regiren sol ... übersetzt durch Statium Borchholten, Hamburg 1614
- Discorso del governo e della ragion vera di stato, Venezia 1606
- (= E. v. WEYHE) Aulicus politicus: diversis regulis, praeceptisque ... Hanau 1596
- De Regno et regis Institutione Libri IX, Paris 1519
- De bello, in: Arumaeus III
- Tractatus de Iurisdictione imperii Romani libri duo, Hanau 1608 KOCHSTÄDT, T.

- PELZHOFFER, A. Arcanorum statum libri decem, 2. Aufl. Frankfurt 1725
- PESTEL, F.U. Programma iuris publici prudentiam in academiis esse docendam, Rinteln 1721
Oratio de Damnis ex neglectu iuris publici in civitates redundantibus, Leiden 1763
- PETTENBECK, B. Disputatio de regalibus, Freiburg 1616
- PFEFFINGER, J.F. Vitriarius illustratus, seu institutiones iuris publici, Freiburg 1691 (dass. als Corpus iuris publici, 4 Bde, Gotha 1712-1730 u. 1731-1739)
- PFEIFFER, J.F. v. Lehrbegrif sämtlicher Oekonomischer und Kameralwissenschaften, 4 Bde, Mannheim 1773, 1778
Natürliche aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende allgemeine Policywissenschaft, Frankfurt 1779
Der Antiphysiocrat oder umständliche Untersuchung des sogenannten physiocratischen Systems, Frankfurt 1780
Die Manufacturen und Fabricken Deutschlands nach ihrer heutigen Lage betrachtet, 2 Bde, Frankfurt 1780
Grundriß der Finanzwissenschaft, Frankfurt 1781
Grundriß der Forstwissenschaft, Mannheim 1781
Grundriß der Staatswirthschaft zur Belehrung und Warnung angehender Staatswirthe, Frankfurt 1782
- PFOCH, N. De regalibus, Würzburg 1617
- PHILOPARCHUS, G. Vedi SCHWESER
- PIGIUS, St. W. Hercules Prodicus seu Principis Iuventutis Vita et Peregrinatio, Antwerpen 1587
- PINGITZER, V. De regalibus, Jena 1613
- PITSILLIUS, M.A. De instruendo Principe, Commentariorum Imago, Straßburg 1606
- PLACIDUS, J.W. Literatur der Staatslehre - Ein Versuch, Straßburg 1798
- PRASCH, J.L. Severini de Monzambano de germana imperii Germanici forma ad Laelium fratrem litterae secretiores, oO. 1668
- PRUCKMANN, F. Tractatus de Regalibus, Berlin 1587
Paragraphi Soluta Potestas Tractatus de regalibus, in qua, quid Princeps ratione legum,

PÜTTER, J.St.

contractuum, & ultimarum voluntarium, prae aliis jure possit, accuratissime tractatur, Wittenberg 1592

Kurzer Begriff des Teutschen Staatsrechts, Göttingen 1746

Patriotische Abbildung des heutigen Zustandes beider höchsten Reichsgerichte, Hannover 1749

Vorbereitung zu einem collegio practico iuris publici, Göttingen 1749 /Gottfried Achenwall, Elementa iuris naturae in usum auditorum adornata, Göttingen 1750

Nähere Vorbereitung zur Teutschen Reichs- und Staats-Praxis, Göttingen 1750

Anleitung zur Juristischen Praxis, wie in Teutschland sowohl gerichtliche als aussergerichtliche Rechtshandel oder andere Canzley-, Reichs- und Staats-Sachen schriftlich oder mündlich verhandelt, und in Archiven beygeleget werden, Göttingen 1753

(Zugaben zur Anleitung zur Juristischen Praxi, Göttingen 1759) Staatsveränderungen des Teutschen Reichs, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten im Grundrisse entworfen, Göttingen 1753 (2. Aufl. 1755 als Grundriß der Staatsveränderungen des Teutschen Reichs; 3. Aufl. 1764; 4. Aufl. 1769)

Elementa iuris publici Germanici, Göttingen 1754 (1756, 1760, 1766; seit 1770 als « Institutiones iuris publici Germanici », 1776, 1782, 1787, 1792, 1802)

Entwurf einer Juristischen Encyklopädie, Göttingen 1757

Vollständigeres Handbuch der Teutschen Reichshistorie, 3 Bde, Göttingen 1762 (2. Aufl. 1772)

Kurzer Begriff des Teutschen Staatsrechts, Göttingen 1764 (2. Aufl. 1768)

Versuch einer academischen Gelehrten-geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen, Göttingen 1765

Opuscula rem iudiciariam imperii illustrantia, Göttingen 1766

Neuer Versuch einer juristischen Encyklopädie und Methodologie, Göttingen 1767

- Patriotische Gedanken über einige das kaiserl. und Reichs-Cammergericht und dessen Visitation betreffende Fragen, Göttingen 1768
- Tabulae iuris publici synopticae ad filum institutionum iuris publici 1770 editarum, Göttingen 1773
- Teutsche Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaden entwickelt, Göttingen 1778
- Kurzer Begriff der Teutschen Reichsgeschichte, Göttingen 1779
- Historische Entwicklung der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reichs, 3 Bde, Göttingen 1786/87
- Geist des Westphälischen Friedens, nach dem inneren Gehalte und wahren Zusammenhänge der darin verhandelten Gegenstände historisch und systematisch dargestellt, Göttingen 1795
- PÜTTER, K.TH. Der Inbegriff der Rechtswissenschaft oder Juristische Encyclopädie und Methodologie, Berlin 1846
- PUFENDORF, S. Severini de Monzambano Veronensis De Statu Imperii Germanici ad Laelium Fratrem, Dominum Trezolani, liber unus, Genf 1667
- Dissertatio de Republica irregulari, Heidelberg 1668 (dass. Disquisitio de Republica Irregulari Ad Severini Monzambano Cap. IV de Forma Imperii Germanici, Ad exemplar Londinense, oO. 1669)
- De jure naturae et gentium, Libri VIII, Lund 1672
- De officio hominis et civis juxta Legem naturalem, libri II, 1673, hrsgg. u. engl. v. Walther Schücking, New York 1927
- De rebus gestis Philippi, Amyntae filio, in: Dissertationes Academicae Selectiores, Upsalae 1677
- RACHEL, S. Introductio ad Jus publicum, Nymwegen 1679, Amsterdam 1680
- RAHNE, H. Dissertatio academica de Ratione Status, Rostock 1652
- RANTZAU, H.-V. Commentarius bellicus, Frankfurt 1595
- RECHENBERG, A. Disquisitio academica de Ratione Status re-

- ligionis et ecclesiae papeae, Leipzig 1672
 Dissertatio de Interesse Civitatis, Leipzig 1687
 De officio civis christiani erga principem, Leipzig 1695
- RECHENBERG, C.O. Institutiones iuris naturae, Leipzig 1714
 Institutiones iurisprudentiae publicae Leipzig 1718
- REINKING(K), D. Disputatio de justitia et jure, Stadthagen 1611
 Conclusiones CCXC de Bracchio seculari et ecclesiastico seu potestate utraque, Gießen 1616
 Tractatus de Regimine Seculari et Ecclesiastico, exhibens brevem et methodicam juris publici delineationem ac praecipuarum controversiarum, circa hodiernum S. Imperii Romani statum et gubernationem, tam secularem, quam in genere Ecclesiasticum, venturorum resolutionem, Gießen 1619
 Biblische Polickey, Frankfurt 1653
- REITEMEIER, J.F. Encyklopädie und Geschichte der Rechte in Deutschland, Göttingen 1785
- RELATION Dona wertische Relation, das ist: Gründtlicher wahrer bericht ... oO. 1610
- RELFENDS, J.V.V. (= ROSENFELD) De summa principum Germanicorum potestate, Regensburg 1669
- REUSNER, E. Thesaurus Bellicus, Jena 1609
 Speculum boni principis historico-politicum, Jena 1610
- REUSNER, N. Aureolorum Dogmatum de Principe et principis officio, Jena 1596
 Consiliorum sive Responsorum vol. I, II, Frankfurt 1601, 1602
- REUSS, J.A. (a cura di) Teutsche Staats-Canzley, Ulm Teil 1-39, 1783-1806
- RHEGIUS, U. Enchiridion oder Handbüchlein eines Christlichen Fürsten, Wittenberg 1535
- RHETIUS, J.F. Disputationes Juris publici undecim, Frankfurt/O. 1678
 Institutiones iuris publici, Frankfurt/O. 1683
- RIBADENEIRA, P.DE Tratado de la religion y virtudes que deve tener el Principe Cristiano, Madrid 1595

- RIEDRER, F. Spiegel der wahren Rhetoric, Freiburg 1493
 RIEGGER, P.J.V. Corpus iuris publici et ecclesiastici Germaniae academicum, Wien 1764
- RIEMER, V. De Jure Bellico, in: Arumaeus III
 RODING, W. Libri duo institutionum de Judicio Romani Imperii summo, Amberg 1594
- RÖHRENSSEE, CH. Theses politicae de ratione status, Wittenberg 1691
- RÖSSIG, C.G. Versuch über die ökonomische Polizey, Leipzig 1779
 Lehrbuch der Polizey Wissenschaft, Jena 1786
- RÖTENBEC, GP. Rationis Status monstrosa aequivocatio, Altdorf 1685
- ROHAN, H. v. De l'Interest des Princes et Estats de la Chretiené, 1634, Paris 1638
- ROHR, J.B.V. Einleitung zur Ceremonialwissenschaft der grossen Herren, Berlin 1729
 Einleitung zur allgemeinen Land- und Feldwirtschaftskunst der Teutschen, Leipzig 1736
- RORER, TH. Fürstenspiegel, Schmalkalden 1566
 ROSBACH, J.E. v. Praxis civilis sive processus judicarius, Frankfurt 1609
- ROSSHIRT, K.F. Über den Begriff und die eigentliche Bestimmung der Staatspolizei, Bamberg und Würzburg 1807
- ROTTMANNER, S. Unterricht eines alten Beamten an junge Beamte, Kandidaten und Praktikanten, 3 Bde., Linz 1783-1787
- RUDHART, J. Encyclopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, Würzburg 1812
- RUDINGER, J. Singularum observationum Juris Camerailis & Centuria, Straßburg 1611
- RUDOLPHINUS, L. De suprema principis potestate, Frankfurt 1613.
- RÜDIGER, J.CHR. Ueber die systematische Theorie der Cameralwissenschaften, Halle 1777
 Grundriß des wahren Physiokratismus und preußischen Cameralwesens zum Gebrauch bey mündlichen Unterricht, Halle 1781
- RULANDT, R. De commissariis et commissionibus camerae imperialis, Frankfurt 1596
- SAGITTARIUS, TH. Lipsius Proteus ex Antro Neptuni Protractus et claro soli expositus, Frankfurt 1614

- SAILER, R. *Selectae sententiae camerales, 1571-1573, fortges. v. Chr. Barth, Speyer 1604*
- SALVELD, J.F. *Princeps Christianus et perfectus, Frankfurt 1619*
- SÄUR, A. *Penus notariorum, Das ist: Ein new außserlesen Formular vnd volkomlich Notariat, Buch oder Spiegel, Allerley Instrumenten/Schriffthen/Briefffen vnd Acten ..., Frankfurt 1588*
- SCHARD, S. *De iurisdictione, autoritate, et praeceminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica, deque Juribus regni & Imperii, Basel 1561*
Idea Consilarii, Frankfurt 1588
- SCHARDT, G. *Dissertatio deregalibus, Regensburg 1610*
- SCHARSCHMID, K. *Disquisitionis de republica monstrosa defensio contra Monzambano et Samuel Pufendorfium, Lund 1678*
- SCHAEFFER, J.G. *Index in libros Grotii de jure belli ac pacis a Boeclero 1657 ed. sine nomine auctoris, Amsterdam 1670, Jena 1673*
- SCHNEIDEMANTEL, H.G. *Das Staatsrecht nach der Vernunft und den Sitten der vornehmsten Völker betrachtet, Jena 1770-1773*
Das allgemeine Staatsrecht überhaupt und nach der Regierungsform, Jena 1775
- SCHNEPSIUS, A. *Quaestio an princeps legibus sit solutus explicata, Marburg 1596*
- SCHILTER, J. *Institutionum Juris Publici Romano-Germanici tomi duo, Straßburg 1696*
- SCHLÖZER, A.L. *Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts, 10 Tle in 60 Heften, Göttingen 1775-1782*
Stats-Anzeigen, 18 Bde in 72 Heften, Göttingen 1782-1795
Theorie der Statistik, Einleitung, Göttingen 1804
- SCHMALZ, T. *Encyclopädie des gemeinen Rechts, Königsberg 1790*
Das natürliche Staatsrecht, 2. Aufl. Königsberg 1804
Handbuch des teutschen Staatsrechts, Halle 1805
- SCHMAUB, J.J. *Kurzer Begriff der Reichshistorie, Leipzig 1720*
Corpus juris publici Germanici academicum, Leipzig 1722

- Corpus juris gentium academicum, Leipzig 1730
 Entwurf zu encyklopädischen Vorlesungen, Göttingen 1737
 Dissertationes juris naturae, Göttingen 1740
 Einleitung zu der Staats-Wissenschaft und Erleuterung des von ihm herausgegebenen Corporis Juris Gentium Academici, Leipzig 1741
 Compendium iuris publici S. R. I., Leipzig 1746
 Historisches Jus publicum des Teutschen Reichs, oder Auszug der vornehmsten Materien der Reichs-Historie, Göttingen 1752
 Neues System des Rechts der Natur, Göttingen 1754
 Akademische Reden und Vorlesungen über das teutsche Staatsrecht, hrsg. v. Johann Albert Hermann Heldmann, Lemgo 1766
- SCHMETTOW W.F. Abrege du droit public d'Allemagne, Amsterdam 1778
- SCHMIDT, B. Principia iuris publici Germanici, München und Leipzig 1776
- SCHMIEDEL, J. Dissertatio de Ratione Status, Jena 1658
- SCHMIER, F. Jurisprudentia publica universalis, Salzburg 1722
 Jurisprudentia publica imperii R. G., Salzburg 1731
- SCHNAUBERT, A.J. Vom Gebrauch der in Teutschland geltenden fremden Rechte bei Erörterung der ins teutsche Staatsrecht gehörigen Materien, in: Beyträge zu dem teutschen Staats- und Kirchenrecht, Göttingen 1783
 Anfangsgründe des Staatsrechts der gesamten Reichslande, Jena 1787
 Lehrbuch des teutschen Staatsrechts, Jena 1806
- SCHÖNBORNER, G. Politicorum libri septem, Liegnitz 1609, 4. Aufl. Frankfurt 1628
- SCHÖNFELD, J.G. v. Lehrbuch der ganzen Landwirthschaft für Stadt- und Dorfschulen, Leipzig 1778
- SCHOOCK, M. Exercitationes Duodecim ..., Verona (Berlin?) 1668
- SCHOTT, A.F. Entwurf einer juristischen Encyclopädie und

- Methodologie zum Gebrauch akademischer Vorlesungen, Leipzig 1777
- SCHOTTELIUS, J.G. Ausführliche Arbeit Von der Teutschen Haupt-Sprache, Wolfenbüttel 1663 (ND Tübingen 1967, hrsg. v. W. Hecht)
- SCHRAMM, J. Politia historia, Eisleben 1606
- SCHREBER, D.G. Sammlung verschiedener Schriften, welche in die ökonomische Polizei, Cameral- und andere verwandte Wissenschaften einschlagen, Halle 1755-1765
- SCHROETER, E.F. De ambasciatoribus, Jena 1665
- De sublimi Jure Territoriorum, Jena 1665
- SCHRÖTER, W. Dissertationes duae: Altera de Ratione status, altera de Nobilitate, o.O. 1674 (vedi anche OLPIUS)
- Fürstliche Schatz- und Rent-Kammer, Leipzig 1686 (1704)
- SCHULZE, G. Anleitung zu dem iure publico des H. R. R. Teutscher Nation in beliebter Kürze zur Instruction aller Lehrbegierigen verfasst, Jena 1710
- SCHWANMANN, CHR. Processus Judicii Camerae Imperialis, Hamburg 1609
- Practicae observationes processum summi camerae iudicii, Frankfurt 1620
- SCHWEDER, G. Introductio in Jus Publicum Imperii R. G. novissimum, Tübingen 1681, 2. Aufl. 1685
- SCHWESER, CHR.H. Der Kluge Beamte/oder Informatorium Juridicum officiale, 5 Bde., Nürnberg 1704-1729
- Deß Klugen Beamten auserlesenes und nach dem heutigen Curial-Stylo wohleingerichtetes Formular-Buch, 2 Bde., Nürnberg 1760
- Theatrum servitutum, Nürnberg 1709
- SCIOPIO, G. Classicum belli sacri, Padova 1619
- Paedia politices sive Suppetiae Logicae, Roma 1623
- SCOTO, A. In P. Cornelii Taciti Annales et Historiae commentarii ad politicam et aulicam rationem praecipue spectantes, Roma 1589
- SECKENDORFF, V.L. v. Teutscher Fürstenstaat, Frankfurt und Leipzig 1656, 3. Aufl. Jena 1737
- Unterthänigstes kurzes Bedenken über des von Ihro Churfürstl. Durchlaucht mir entde-

- ckte intention wegen aufrichtung eines Collegij Illustris, veröff. in: ZGdO 2 (1851) 144-150. Christen-Staat, Leipzig 1684
- SELCHOW, J.H.CHR. v. Elementa iuris publici Germanici, Bd. I, Göttingen 1769, Bd. II (Fürstenprivatrecht) 1792
Elementa iuris Germanici privati hodierni, Göttingen 1757
Grundriß der Teutschen Reichsgeschichte, Göttingen 1775
- SELENUS, G. = Herzog August d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel, Cryptomenytices et Cryptographiae Libri IX, Lüneburg 1624
- SELNECKER, N. Ehespiegel, Eisleben 1589
Speculum coniugale et politicum. Ehe- und Regenten Spiegel, Darinne Christliche lere/Erstlich vom heiligen Ehestand ... Item vom Ehescheiden ... Zum Andern/Vom Ampt der Weltlichen Obrigkeit/vnd der Unterthanen ... Eisleben 1600
- SEUFFERT, J.M. Von dem Verhältnisse des Staats und der Diener des Staats gegeneinander im rechtlichen und politischen Verstande, Würzburg 1793
- SINCERUS, A. Vedi AMTHOR
- SINOLT, J. Decades 5 conclusionum politico-juridicarum de Sacri Imperii Romano-Germanici vicariis, electoribus, imperatoris electione, horumque omnium jure & officiis, Gießen 1619
- noto come v. SCHÜTZ Collegium publicum de Statu Rei Romanae, Bd. I Marburg 1640, Bd. II Gießen 1653
- SIXTINUS, R. Tractatus de regalibus, Mühlhausen 1602
- SLEIDANUS, J. De quattuor summis imperiis libri III, 1540, Hrsgg. v. H. Meibom, Helmstedt 1599 (weitere Auflagen Leiden 1624, 1631, 1658, 1669, 1683)
- SLEVOGT, J.P. De Lipsio deque libris eiusdem politicis, Jena 1689
- SLÜTER, J. In p. I Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII & IIX publicata a quodam, qui Hippolithus a Lapide vocari voluit, dissertationis de ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico, Tychopolis 1652
In Hippolithi al Lapide ... Dissertationes De

- ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico Animadversio, Hamburg 1653
 De Subiecto summae potestatis in Imperio seu Republicâ Rom. Germ. Commentario, Dubiis à Dn. Johanneo Limnaeo adv. quaedam istius argumenti in Hippolitho a Lapide olim animadversa ante annos aliquot motis opposita, Rostock 1674
- SONNENFELS, J.V. Sätze aus der Polizey-, Handlungs- und Finanzwissenschaft, 2 Bde., Wien 1765, 1769 (dann als Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz, 7. Aufl. Wien 1804)
 Über den Geschäftsstil, 2. Aufl. Wien 1775
 Handbuch der inneren Staatsverwaltung, I, Wien 1798
- SPANGENBERG, C. Ehespiegel, sibentzig Braut predigten, Straßburg 1561
 Geistliche Wirtschaft oder Christliches Wollen, o.O. 1562
- SPENER, J.K. Historia Germaniae universalis et pragmatica, Halle-Magdeburg 1716/17
 Teutsches Jus publicum oder des Heil. Rom. Reichs vollständige Staatsrechtslehre, Frankfurt 1723
- SPONTONE, C. Dodici Libri del Governo di Stato, Verona 1599
- SPRENGER, J.T. Bonus Princeps, Frankfurt 1652
 Compendium Juris Cameraii novissimi, Frankfurt 1655
 Tacitus axiomatus de principe, ministris & bello cum sacris exemplis & Thukydidè locis congruis sparsim collatus, Frankfurt 1658
 Iurisprudentia publica, Frankfurt 1659 (ovvero Institutiones iuris publici, Frankfurt 1667)
 Lucerna iuris publici moderni Status S. Rom. Imperii, Frankfurt 1666
 Fontes Juris publici Rom. Germ., Frankfurt 1666
 Opuscula iuris publici minora, Frankfurt 1668
- STAATS-ARCHIV Europäisches Staats-Archiv, Vorstellend Die merckwürdigsten darinn vorgefallene Begebenheiten und Veränderungen in Kriegs- und Regiments-Sachen, Frankfurt und Leipzig 1706

- STAMLER, J.H. De Reservatis Imperatoris Romano-Germanici, Gießen 1657
- STEPHANI, J. De iurisdictione Iudaeorum, Graecorum, Romanorum, et ecclesiasticorum libri IV, 1582, 2. Aufl. Frankfurt 1604
- STEPHANI, M. Tractatus de iurisdictione, Frankfurt 1606
Codicis Iustiniani libri primi, priorum tredecim titulorum, qui sunt de sacro sive ecclesiastico iure et iurisdictione, interpretatio, Frankfurt 1611
Discursus Academici ex Jure Publico, de Imperatore, Rege Romanorum, Camera Imperiali, Electoribus Principibus, Aliisque Statibus Imperii, eorum juribus & potestate: in specie, de summo territorij iure, vulgo LandsObrigkeit, Bd. I, Rostock 1624, Bd. II, Rostock 1625
Tractatio methodica, De Arte Juris et ejus Principiis, Greifswald 1631
- STISSER, F.L. Einleitung in die Landwirthschaft und Policy der Teutschen, Jena 1735
- STRAUCH, J. Diss. juris publici de controversiis quibusdam illustribus superiore seculo scriptis publicis agitatis, Gießen 1679
Institutiones iuris publici, hrsgg. v. Kulpis, Frankfurt 1683
- STRUVE, B.G. Bibliotheca Philosophica, Jena 1704
Syntagma iuris publici Imperii nostri R.G., Jena 1711
Iuris publici prudentia, Jena 1712
Historia juris, Jena 1718
Corpus Iuris Publici Academicum, in sich haltend die vornehmsten Grund-Gesetze des Heil. Rom. Reichs, Jena 1726
- STRUVE, G.A. De Superioritate principum imperii, Jena 1657
- STRYK, S. Dissertatio solemnis de salute publica, Frankfurt/O. 1678
- STUCKE, J. Discursus iuridico-politicus circa cap. unum feud. quae sunt regalia, Helmstedt 1617
- STURM, J. De educatione principum, Straßburg 1551
- STYPMAN, F. Arcanum politicum de dissimulatione imperantium, pro Ratione Status, Frankfurt und Leipzig 1677
- SÜSSMILCH, J.P. Die göttliche Ordnung in denen Verände-

- rungen des menschlichen Geschlechts, Berlin 1742 (1761, 1765, 1775)
- SVEVIUS, J. De iure bellico, in: Arumaeus I
 SYLVIUS, G. De pace publica profana, Straßburg 1625
 TAFINGER, F.W. Von der Lehre der Policywissenschaft auf
 teutschen Universitäten, Tübingen 1767
 TAFINGER, W.G. Encyklopädie und Geschichte der Rechte in
 Teutschland zum Gebrauch bey
 Vorlesungen, Erlangen 1789
 TARCHANIOTA, M.M. De Principum Institutione, Basel 1578 (in-
 sieme a AQUAVIVA BELISAR, De Principum
 Liberis educandis)
 TENTZEL, H. CH. Diss. inauguralis de interesse reipublicae seu
 utilitate publica, Altdorf 1673
 TERLINDEN, R.F. Versuch einer Vorbereitung zu der heutigen
 positiven in Teutschland üblichen gemeinen
 Rechtsgelahrtheit für angehende Rechtsge-
 lehrte, Münster und Osnabrück 1787
 TEUTEBURG, CHR. v. (Ps.) Solida ac necessaria disquisitio de forma im-
 perii Romano-Germanici ad Severini de
 Monzambano, Cap. IV, o.O. 1668
 TEUTSCHENBRUNN, J. Initia iuris politiae Germanorum, Nürnberg
 1757
 HEUMANN v. TEXTOR, J. Obrigkeits-und Richter-Spiegel ...,
 Frankfurt a. M. 1617
 TEXTOR, J.W. Disputationes ad Recessum Imperii de ao.
 1654, Altdorf 1669
 Tractatus iuris publici de vera et varia Ra-
 tione Status Germaniae modernae, Altdorf
 1667
 Synopsis iuris gentium, Basel 1680, eingel.
 und hrsgg. v. L. v. Bar, in: « Classics » 6, 2
 Bde., Washington 1916
 Jus publicum caesareum, Frankfurt 1697
 Tractatus de jure publico statuum Imperii,
 Tübingen und Frankfurt 1701
 THIBAUT, A.J. Juristische Encyklopädie und Methodologie
 zum eigenen Studio für Anfänger und zum
 Gebrauch akademischer Vorlesungen, Al-
 тона 1797
 THOLOSANUS, G. De republica sexetviginti, Lyon 1586
 THOMAS, S. Aulicus Praeceptor: Wie man der Könige,
 Fürsten, Graffen, deren vom Adel und für-
 nemmer Leut Kinder von Jugent auff zu aller

- Gottseligkeit und Erbarkeit unterweisen soll, Erfurt 1594
- THOMASIVS, CHR. Institutiones Jurisprudentialiae Divinae, Frankfurt und Leipzig 1688
 Severini de Monzambano Veronensis de statu imperii Germanici, cum scholiis in usum auditorii Thomasiani, Halle 1695
 Fundamenta Iuris Naturae & Gentium ex sensu communi deducta, Halle und Leipzig 1705
 Melchior von Osses Testament, Halle 1717
 Paulo plenior historia juris naturalis, Halle 1719
- THOMASIVS, J. Exercitatio Politica de Ratione Status, definitionem ejus a Scipione Amirato propositam expendens: ... (1665), Leipzig 1672
 Dissertatio Philosophica de Plagio Literario, Leipzig 1673
 De Machiavellistis et Monarchomachis (1662), in: Jacobi Thomasii Dissertationes LXIII, ed. Christian Thomasius, Halle-Magdeburg 1693
- THUCELIVS, C. = Chr. L. Leucht, Electa juris publici curiosa, 3 Bde. Frankfurt 1694-1697
 Des Heiligen Römischen Reichs-Staats Acta, Vol. I-V, Frankfurt und Leipzig 1715-1722
- THUMBSHIRN, A. v. Oeconomia Oder Nothwendiger Unterricht und Anleitung wie eine gantze Hauss-Haltung Am nützlichsten und besten ... kan angestellet werden. Jetzo erstlich in Druck verordnet ... durch Casparum Iugelium, Leipzig 1616
- THURMANN, C. Bibliotheca Statistica, Halle und Magdeburg 1701
- TILEMANN, F. Dissertatio de eversionibus rerumpublicarum, Wittenberg 1591
 Systema studii politici, Stettin 1605
- TITIVS, G.G. Specimen iuris publici Romano-Germanici, Leipzig 1698
 Dissertatio de habitu territoriorum Germanicorum et inde veniente totius Reipublicae forma, Leipzig 1705
 Vindiciae pro Philippo R. Vitriario 1698
 contra G. G. Titium ... castigatae, Leipzig 1717

- TOZE, E. Einleitung zur allgemeinen und besonderen Europäischen Staatskunde, Bützow und Wismar 1779
Der gegenwärtige Zustand von Europa, 2 Bde, Bützow und Wismar 1767
- TREUTLER, H. Disputatio de Justitia & Jure, 1593, in: ders., Selectarum Disputationum ad Jus Civile ... Volumina Duo, Marburg 1596, 1603
- TYMPE, M. Aureum speculum principum, consiliariorum, iudicum, Köln 1617
- UFFENBACH, J. CHR. Tractatus de consilio Caesareo-Imperiali aulico: vom kaysrerlichen Reichshoffrath, Frankfurt 1700
- UNTERHOLZNER, K.A.D. Allgemeine Einleitung in das juristische Studium, München und Burghausen 1812
- VETTER, J.F. Unvorgreifliche Gedanken von Einrichtung und Verbesserung eines Policity-Collegii, Frankfurt u. Leipzig 1748
Deutlicher Unterricht von der zur Staats- und Regierungswissenschaft gehörenden und einem jeden Lande so nöthig- als nützlichen Policity, um aller Menschen wahre Wohlfarth und zeitliche Ersprießlichkeit zu befördern, Wetzlar 1753
Warum auf vielen hohen Schulen das ius publicum nicht gründlich gelehrt wird, Hamm 1756
- VIGELIUS, N. Institutionum Iuris Publici Libri III, Basel 1572
Methodus observationum cameralium, 1588 (2. Aufl. Köln 1601)
- VISCHER, A. De electione regis et imperatoris Romanorum, Luxemburg 1620
- VISCHER, CH. Bericht ... wie man junge Fürsten und Herren dermassen auferziehen solle, das sie hie nützliche Gefes und heilsame Regenten und dort in jenem leben Himmelsfürsten werden mögen, Schmalkalden 1573
- VITRIARIUS, PH. R. Institutiones iuris publici, Leiden 1683 (1686); vedi anche PFEFFINGER VÖLLINGER, J. A.
Grundriß einer Allgemeinen kritisch-philosophischen Wirtschafts-Lehre, Heidelberg 1796

- VORBURG, J.P. v. System einer angewandten Wirtschaftslehre überhaupt, und ins Besondere angewendet auf Staatswirtschaft, Heidelberg 1797
 Encyklpaedia juris publici, privatique, civilis, criminalis, feudalis etc., Frankfurt 1640
- Voß, CHR. D. Handbuch der allgemeinen Staats Wissenschaft, Leipzig 1797
- VULTEJUS, H. Commentarius ad titulos Codicis qui sunt de jurisdictione et foro competenti, Frankfurt 1599
 Consiliorum sive responsorum ..., Bd. IV, Marburg 1631
- WAGENSEIL, CHR./ THOMAE, J.H. Politica practica exhibens Rationis status et statistarum moderatorum omnium rerumpublicarum naturam ac qualitates, Altdorf 1691
- WAGNER, J.J. Grundriß der Staatswirthschaft und Politik, Leipzig 1805
- WAIZENEGGER, F.L. Corpus iuris publici S. R. I. academicum, Freiburg 1750
- WALBAUM, H. Conclusiones inauguales De Jurisdictione Camerae imperialis Spirensis et foro eius competenti, Marburg 1627
- WALCH, C.F. Einleitung in die Wissenschaft aus Acten einen Vortrag zu thun und darüber zu erkennen, Jena 1773
- WEBER, J. Diss. de recta pacis tempore bellique Ratione Status, Gießen 1700
- WEDEKIND, K.J. Kurze Systematische Darstellung des Allgemeinen Staatsrechtes, Frankfurt und Leipzig 1794
- WEHNER, P.M. Metamorphosis Rerumpublicarum, das ist: Von Mutation, Verenderung, Untergang, Auffnehmung, Verwandlung und Perioden der Regimenten vnd Gemeinden, in Politischem Zustand, Gießen 1610
 Practicarum Juris observationum selectarum liber singularis, Frankfurt 1608
- WEIGEL, E. De Ratione Status, Jena 1668
- WEIRAUCH, CHR. Della Ragione di Stato. Das ist Von der Geheimen und Ungemeinen Regierungsklugheit, in X Discurse verfaste Abhandlung/Worinnen/Ob etwas/und was die so beruffene RATIO STATUS eigentlich sey, Leipzig 1673

- Iuris publici enucleati Cap. I, II, Helmstedt 1706
- WEISE, CHR. Idea statisticae sive tabulae de Ratione Status, Weißenfels 1676
- WEISSENBERGER, M. Tabulae super ordinatione iudicii camerae imperialis, Mainz 1577
- WENIG, J.N. Lehrbuch der Encyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, Landshut 1821
- WERDENHAGEN, J.A. v. Johannis Bodini Andegavensis de republica librorum breviarium, Amsterdam 1645
- WERLHOF, J. Introductio universalis in omnes res publicas sive Politica generalis, Amsterdam 1632
- Notitiae S. R. I. enucleatae et in succinctas theses memoriales digestae, specimen, Helmstedt 1695
- WERNER, J.B. Elementa juris naturae et gentium, Leipzig 1704
- WESTPHAL, E.C. Vom Gebrauche des römischen Rechts in dem teutschen Staatsrecht und der Privatrechtsgelehrsamkeit der erlauchten Personen im Reich, Halle 1779
- Das teutsche Staatsrecht, Leipzig 1784
- WEYHE, E. v. Aulicus politicus, Hanau 1596
- Meditamenta pro foederibus, ex prudentum Monumentis discursim congesta, I, Hanau 1601, II Frankfurt 1609
- WICHERS, J.G. Grotius enucleatus ... in compendium redacti a Jo. Scheffero, 1693 (Groningen 1771)
- WICQUEFORT, J. DE L'Ambassadeur & ses fonctions, Den Haag 1681
- WIDMAN, L. De Ratione Status Modernae, Irenopolis 1681
- WILL, G.A. Versuch über die Physiokratie, Nürnberg 1782
- WIMPFELING, J. AGATHARCHIA sive Epitoma Conditionum Boni Principis, Straßburg 1498
- WITZENDORFF, W. De Statu & Administrationi Imperii Romani forma hodierna Discursus, Bardowik 1641
- WOLDENBERG, CHR. Dissertatio de favore eius, quod publice interest, Rostock 1665
- WOLFF, CHR. Jus Naturae methodo scientifica pertractatum, 8 Bde., Frankfurt und Leipzig/Halle-Magdeburg 1740-1748

- Institutiones Juris Naturae & Gentium, Halle-Magdeburg 1750
 Jus publicum universale = Jus Naturae, VIII, 1748
- WURMSER, B./
 HARTMANNI, H.
 WURMSER, J. Practicarum Observationum ... Libri duo, Basel 1570
- ZABARELLA, J. Exercitationes academicae, ex Jure Publico depromptae, et maxime ad hodiernum S. R. I. statuum accomodatae, Tübingen 1631
- ZELLER, J.U. De natura logicae libri duo, in: ders., Opera logica, Frankfurt 1608
- ZENTGRAV, J.J. Disquisitio de sacri imperii Romano-Germanici forma et statu, adversus Severinum de Monzambano, Stuttgart 1667
- ZESCHLINUS, J. Dissertatio de Ratione Status Germaniae modernae, Straßburg 1670
- ZIEGLER, C. De tutela electorali legitima, Lauingen 1613
- ZIEGLER, CHR. De juribus majestatis tractatus academicus, Wittenberg 1698
- ZIEGLER, H. Corpus Sanctionum Pragmaticarum S. R. I. oder des Heil. Röm. Reichs vornehmste Grund-Gesetze, Frankfurt 1712
- ZINCKE, G.H. Conclusiones ad Auream Bullam Caroli IV, Leipzig 1617
- ZSCHACKWITZ, J.E. Grund-Riß einer Einleitung zu denen Cameral-Wissenschaften ... Leipzig 1742/43
- Programma, in quo de Utilitate et Necessitate Juris Germanici in Cameralibus quaedam disserit, Braunschweig 1746
- Von der Policy-Wissenschaft überhaupt, Leipzig 1751
- Examen Juris Publici Imperii Germanici, Coburg 1716
- Einleitung zu denen vornehmsten Rechtsansprüchen derer gechrönten hohen Häupter und anderer Souveränen in Europa, Frankfurt und Leipzig 1733
- ZUCCALIUS, L. Dissertatio de Ratione Status, traduzione di Johannes Garmers, Hamburg 1663

INDICE DEI NOMI

- AAGARD, H., 504
ABEGG, J.F.H., 409
ABEL, G., 77, 79
ACCURSIO, 157
ACHENWALL, G., 368, 371, 383, 402,
404, 410, 411, 412, 413
ACHILLES, G., 411
ADAM, A.E., 325
ADAM, M., 180
ADAMS, R.P., 59
ADELUNG, J.CH., VI, 115, 166, 263,
295, 310, 376
AFFELEN, J. v., 105
AFFELMANN, A., 204
AGOSTINO TRIONFO, 193
AHRENS, T., 296
AHSMANN, M., 230, 315, 353, 373
ALBERTI, A., 234
ALBERTI, L.B., 447
ALBERTI, V., 189, 206, 366
ALBERTINI, R. v., 196
ALBERTINUS, AE., 444
ALBERTO MAGNO, 62
ALBRECHT, G., 447
ALFÖLDI, A., 445
ALLWEIS, W., 314
ALMQUIST, J.E., 393
ALSTEDT, J.H., 94, 102, 295
ALTER, P., 430
ALTHUSIUS, J., 63, 93-97, 99, 102,
113, 120, 150, 198, 202, 203,
206, 218, 229, 261, 264, 270,
295, 339
ALUNNI, C., 345
AMELOT DE LA HOUSSAIE, A.N., 236
AMERBACH, J., 468, 469
AMMIRATO, S., 78, 83, 84, 85, 234,
238, 248, 289
AMTHOR, CH.H., 500
ANDERSON, P., 7
ANDLAU, P. v., 35, 133
ANDLERN, F.F. v., 318, 478
ANDREA, A. d', 72
ANDRAEAE, J.B., 145
ANDRAEAE, J.V., 120, 154, 250
ANDREAS, W., 233
ANGERMEIER, H., 41, 145
ANTHOLZ, H., 95
ANTONIUS, G., 102, 114, 174, 175,
199, 206, 256, 267
ANTONIUS, W., 221
APINUS, J.L., 83
ARETIN, K.O. v., 10, 54, 144, 160,
191, 224, 278, 281, 389, 416
ARISTOTELE, 443, 445, 454, 455
ARND, C., 237
ARNDT, A., 185
ARNDT, H.W., 343
ARNDT, J., 279
ARNISAEUS, H., 55, 62, 63, 100, 101,
102, 113, 128, 150, 184, 189,
199, 201, 203, 204, 206, 210
ARNOLD, E.L.F., 521
ARNOLDT, J.G., 103
ARUMAEUS, D., V, 88, 112, 129, 149,
150, 156, 182, 188, 199, 204,
206, 211, 212, 220, 221, 226,
227, 255-261, 267, 269
ASTON, T., 340
AUBRY, DAN., 228
AUBRY, DAV., 228
AUERBACH, E., 358

- AUGUST (*duca di Braunschweig e Lüneburg*), 106, 484
 AUGUSTO, 75, 77
 AVENARIUS, J., 102
 AVENTINUS [JOHANN TURMAIR], 135
 AYALA, B. DE, 226, 339
 AYRER, G.H., 403

 BABEL, J.J., 139
 BABINGER, F., 225
 BACHMANN, H.M., 370
 BACHOF, O., 439
 BACHOV VON ECHT, R., 180
 BACONE, F., 91, 236, 292, 342
 BADER, K.S., 144, 323
 BADURA, P., 348, 438
 BAEMLER, J. (*editore*), 441
 BAKE, U., 482
 BALDO DEGLI UBALDI, 159, 161, 164
 BARBEYRAC, J., 361
 BARCIA TRELLES, C., 218
 BARINCON, E., 71
 BARISCH, G., 33
 BARNARD, F.M., 365
 BARNER, W., 15, 81, 445, 542
 BARTH, CH., 139
 BARTH, H., 430
 BARTOLO DA SASSOFERRATO, 34, 156,
 157, 159, 161, 164, 216, 287, 496
 BARTSCH, J., 189
 BASKIEWICZ, J., 34
 BASSENGE, R., 488
 BATTIER, J.J., 297
 BAUER, B., 119, 342
 BAUMGART, P., 39, 45, 86
 BAUR, V., 494
 BAYERL, G., 504
 BEAULIEU, E.F.P., 87
 BEC, CH., 233
 BECHER, J.J., 249, 505
 BECHER, U.A.J., 414
 BECHMANN, J.V., 298
 BECKE, F.A. v., 475
 BECKER, G., 106
 BECKER, H.J., 133, 278, 284, 310,
 320, 417
 BECKER, W., 311
 BECKMANN, J., 504, 508
 BEHNEN, M., 94, 96, 224, 226, 236,
 BEHR, TH.J., 260
 BEHREND, O., 2, 492
 BEHSE, A., 294
 BEINDORFF, CH., 211, 212
 BEKKER, E.I., 436
 BELISAR, A., 104
 BELLARMINO, R., 163, 203, 211
 BELLI, P., 226
 BELLOY, P. DE, 200
 BELOW, G. v., 7
 BELSTLER, U., 275
 BENCKENDORF, J., 204
 BENDER, J.L., 139
 BENDER, P., 28
 BENECKE, G., 281
 BENOIST, CH., 74
 BENRATH, G.A., 98
 BENSEN, H., 524
 BENSON, R.L., 192
 BENZING, J., 221
 BERCÉ, Y.M., 340
 BERDING, H., 432
 BERG, G.H. v., 417, 496, 520-523
 BERGER, F.L. v., 307
 BERGER, H.L., 472
 BERGES, W., 103
 BERGIUS, J.H.L., 506
 BERLEPSCH, F.L. v., 417
 BERLJAK, M., 420
 BERNEGGER, M., 82, 86, 87, 113, 133,
 150, 228
 BERNHARDT, W., 489
 BERTELLI, S., 71
 BERTHEAU, C., 266
 BERTOLDO DI HENNEBERG, 41
 BESELER, G., 26, 436, 526
 BESOLD, CH., 57, 85, 102, 113, 114,
 116, 121, 123, 152, 160, 161,
 179, 181, 182, 199, 204, 205,
 206, 220, 221, 226, 227, 239,
 258, 267, 300, 309, 312
 BETTERMANN, K.A., 42

- BEUST, J.E. v., 481
 BEUTLER, C., 447
 BEYER, G., 376, 393
 BEZA, TH., 92
 BIECHLING, A.S. v., 475
 BIERMANN, C., 204, 212, 255, 256,
 BILDERBECK, CH.L., 256
 BINGEN, A., 250
 BIRCHER, M., 164
 BIRELEY, R., 118
 BISKUP, G., 301
 BISSEL, CH., 236
 BITTNER, L., 160
 BJÖRNE, L., 361, 408
 BLAICH, F., 462, 488
 BLASCHKE, K., 13, 46, 125
 BLEEK, W., 152, 438, 499, 500, 523
 BLICKLE, P., 123
 BLOCH, E., 362
 BLOCK, J.A., 504
 BLUMENBERG, H., 342
 BLUNTSCHLI, J.C., 14, 411, 415
 BOB, J.F., 503, 511
 BOCCALINI, T., 77, 78, 234, 289
 BOCER, H., 172, 176, 188, 189
 BÖCKENFÖRDE, E.W., 216, 274, 416
 BÖDEKER, H.E., 339, 386, 414, 503
 BODIN, J., 50, 82-87, 96-101, 113,
 114, 163, 175, 176, 179, 192-213,
 216, 219, 242, 243, 257, 258,
 259, 264, 265, 269, 290, 541
 BOECLER, J.H., 86, 87, 199, 242, 244,
 251, 258, 299, 304, 404
 BOEHM, L., V, 2, 44, 106, 125, 295,
 303, 383, 450
 BOEHMER, G.L., 351, 403
 BOEHMER, J.H., 375-377, 384, 393,
 396
 BOG, I., 488
 BOLDT, H., 3, 13
 BONAVENTURA, F., 117, 118, 248
 BONFATTI, E., 17
 BONGERT, Y., 193
 BORCHARDT, F.L., 76
 BORCHOLT, S., 117
 BORGIA, C., 93, 235
 BORINSKI, K., 387
 BORN, L.K., 103
 BÖRNER, B., 286
 BORNHAK, C., 324
 BORNITZ, J., 108, 111, 113, 115, 121,
 150, 158, 163, 201, 202, 203,
 233, 234, 235, 242, 261, 267,
 285, 470
 BÖRTIUS, M., 204, 206, 221
 BORZÁK, S., 75, 76
 BOSIUS [BOSE], J.A., 89, 298
 BOSL, K., 193
 BOTERO, G., 80, 100, 233, 234
 BÖTTICHER, M., 235
 BOUCHER, J., 203
 BOUCHER, M., 429
 BOURGEOIS DE CHASTENET, L., 241
 BOURQUIN, M., 230
 BOYLE, R., 306
 BRANDT, R., 421
 BRANDT, S., 451
 BRAUNE, F., 430
 BRAUNEDER, W., 12, 37, 45, 371, 377,
 512
 BRAUNFELS, W., 32
 BRAUNSCHWEIG, M., 182
 BRAUTLACHT, G., 149, 171, 172, 189,
 205, 206, 260, 265, 337
 BREITLING, R., 158, 169
 BRENZ, J., 46
 BREŔLAU, H., 241, 252, 286, 299
 BREUNLE, M., 469
 BRIE, S., 293
 BRINKMANN, R., 429
 BRISSON, B., 50
 BROCKMEIER, P., 415
 BRODE, B., 395
 BRÖSIGKE, H.F. v., 247
 BROWN SCOTT, J., 218
 BRUCH, R. VOM, 303, 383, 434
 BRÜCKNER, J., 190, 365, 438, 445,
 446, 462, 492, 500, 503, 505, 508
 BRÜGGEMANN, F.CH., 244, 290
 BRUNI, L., 62

- BRUNNEMANN, J., 152, 249, 251, 289, 317, 395
 BRUNNER, O., V, 7, 46, 263, 443, 447, 449
 BRUNNQUELL, J.S., 103, 377, 403
 BRUNSEMA, M., 49
 BRUTUS, ST.J. (PSEUDONIMO DI PHILIPPE DUPLESSIS-MORNAY E/O HUBERT LANGUET), 203
 BRUYÈRE, N., 91
 BRYDE, B.O., 57
 BUCHANAN, G., 203
 BUCHSTAB, G., 274
 BUCK, A., 71, 78, 79, 225
 BUDDAEUS [BUDE], J.F., 251
 BUDER, CH.G., 298, 398
 BUFF, W., 402
 BUGENHAGEN, J., 46
 BUHR, M., 342
 BUISSON, L., 192
 BUJANDA, J.M. DE, 72
 BUKOWSKA, K., 317
 BULLINGER, M., 4, 46, 48, 49, 51, 97, 297
 BÜNGER, C., 86, 228
 BURCKHARD, H., 139
 BURG, E. V.D., 251
 BÜRGER, G.A., 413
 BÜRGERMEISTER, J.ST., 333
 BURKE, E., 430
 BURKE, P., 54
 BURMEISTER, K.H., 39, 40, 45
 BÜSCH, J.G., 514
 BÜSCHING, A.F., 504
 BUSCHMANN, A., 41, 273, 277, 408, 433
 BUSSI, E., 258, 323, 324
 BUTTE, W., 523, 524
 BÜTTNER, M., 98
 BÜTTNER, M.W., 470
 BUXTORF, G., 129, 256
 CALASSO, F., 192
 CALIXT, G., 227, 228
 CALLMER, CH., 87
 CALVINUS, *vedi* Kahl
 CAMMAN, J., 187, 189
 CAMPANELLA, T., 345
 CANONHIERO, P.A., 78, 79, 117, 150
 CANTIMORI, D., 71
 CAPPELLINI, P., 21, 51
 CARACCILOLO, A., 7
 CARBONNEL, Y., 17
 CARLO IV, 129
 CARLO MAGNO, 163, 211, 212, 397
 CARLO V, 11, 56, 168, 232
 CAROC, G.A., 304
 CARPZOV, B., 156, 188
 CARPZOV, C., 188
 CARRACH, J.PH., 241, 244, 296, 396
 CARSTENS, C.E., 303
 CARTESIO, 293, 342, 352
 CASA, G. DELLA, 232, 233
 CASCIA, SIMON FIDATI VON, 59
 CASE, J., 100, 113
 CASELIUS, J., 150
 CASMANN, O., 101, 203
 CASTELLANO, V., 117
 CASTRONOVO, V., 117
 CATTANEO, M.A., 363, 366
 CELLARIUS, CH., 298
 CELTIS, K., 76
 CESARE, 416
 CHAMBERLAIN, H.ST., 28
 CHEMNITZ, B.PH. V., 241, 242, 243, 288, 289, 292
 CHEVRIER, G., 193
 CHIAPPELLI, L., 34
 CHRIST, F., 237, 297
 CHRISTIAN, G., 104
 CHRISTMANN, H., 280, 323
 CHROUST, A.H., 170, 218
 CHURCH, W.F., 196, 197, 254, 345
 CHWALKOWSKI, N., 317
 CHYTRAEUS [KOCHHAFFE], D., 113
 CICERONE, 51, 75, 91, 209
 CISNER [KISTNER], N., 138, 139
 CLAPMARIUS [KLAPMEIER], A., 82-88, 101, 147, 148, 153, 202, 234, 235, 238, 239, 248
 CLAPMARIUS, J., 83

- CLARK, P., 215
 CLASEN, C.P., 182
 CLASEN, M., 310
 CLAUDIUS, M., 428
 CLEMEN, O., 125
 CLUTEN, J., 113, 212, 255, 256
 COBB, R.C., 428
 COCCEJI, H. v., 282, 292, 294, 295, 306, 307, 368, 385, 390, 391, 392, 399
 COCCEJI, S. v., 306
 COCCINIUS [KÖCHLIN], M., 163
 COCHRANE, E., 234
 COING, H., VI, 10, 23, 32-35, 39, 44, 47, 350, 363, 434
 COLER, A., 205
 COLER, CH.M., 83, 161
 COLER, J., 447
 COLLIBUS [COLLI], H. VON, *vedi* Hippolithus a Collibus
 COMENIUS [KOMENSKÝ], J.A., 86, 154
 COMENIUS, B., [J.J. v. RUSDORF?] 241
 CONERMANN, K., 105, 452
 CONGEDO, U., 234
 CONRAD, H., 13, 142, 361, 458, 526
 CONRADS, N., 107, 152, 153, 154, 463, 499
 CONRING, H., 40, 76, 85, 117, 161, 162, 181, 199, 220, 222, 227, 228, 236, 237, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 251, 273, 280, 283-286, 292, 293, 294, 298, 303, 316, 320, 356, 375, 387, 390, 404, 411, 412, 496, 497
 CONTZEN, A., 55, 63, 102, 117-120, 227, 377
 CONZE, W., V, 8, 124, 423, 527
 COPERNICO, N., 292, 342, 532, 538
 CORTREJUS, A., 478
 COSTA, P., 170
 COTHMANN, E., 187
 COTTA, CH.F., 381, 428
 CRAMER, A., 153
 CRAMER, J.U., 368
 CRANIUS, H.A., 128
 CRANZ, F.E., 61, 62
 CRISTINA DI SVEZIA, 87
 CROLL, M.W., 81
 CRÜGER, J., 102
 CSENDES, P., 468
 CUBACH, Q., 129, 148, 182, 208, 262
 CUIACIO [CUJAS, CUJACIUS], J., 49, 134, 496
 CUNO, M., 187
 CURTIUS, E.R., 345
 DABELOW, CH.CH. v., 408
 D'ADDIO, M., 227
 DAHLGREEN, F.A. v., 242
 DAHM, G., 27
 DAHM, K.W., 94
 DAMKOWSKI, W., 522
 DANAEOUS [DANEAU], L., 93, 94, 98, 203
 DANCKWERTH, J., 312
 DANIELE (*profeta*), 163, 174, 255, 266, 281
 DARJES, J.G., 368, 502, 505, 508, 510
 DAVID, M., 34
 DE MATTEI, R., 74, 197, 232, 234
 DECKHERR, J., 318
 DENAISIIUS [DE NAYS], P., 89, 139, 141
 DENNERT, J., 8, 195
 DENNEWITZ, B., 493
 DENZER, H., 61, 124, 192, 194, 198, 208, 210, 281, 286, 358, 359, 367
 DERATHÉ, R., 194, 197, 422
 DERDAY, E., 396, 519
 DESNÉ, R., 415
 DEUTSCHMANN, A.H., 189
 DICK, B., 137
 DICKMANN, F., 278
 DIEDENHOFEN, W., 105
 DIEDERIKS, H., 124
 DIEHL, A., 160
 DIERMANSE, P.J.J., 229
 DIESSELHORST, M., 60
 DIESTELKAMP, B., 2, 125, 136, 145, 525, 531
 DIETERICH, H., 444

- DIETERUS [DIETER], R., 201, 205
DIETRICH, R., 107, 453
DIETZ, A., 302
DIETZE, H.H., 64
DILCHER, G., 8, 13, 39, 60, 103, 125,
186, 351, 424, 482, 525, 531
DINNER, A., 268
DITHMAR, J.CH., 102, 501
DITTRICH, E., 462, 503
DOBLER, E., 279
DOHNA, A. v., 170
DÖHRING, E., 138, 142, 303, 306
DOHRN VAN ROSSUM, G., 103
DOLD, J., 474
DOLEZALEK, G., 279
DONAUER, J., CH., 448
DONELLO [DONELLUS, DONEAU], U.,
49, 82
DÖPLER, J., 471
DOVERINUS, H., 87
DREIER, H., 8, 14, 193
DREITZEL, H., 62, 63, 90, 101, 120,
128, 150, 151, 153, 161, 199,
201, 203, 204, 241, 246, 497, 503
DREZNER, T., 317
DROUIN, D., 200
DU MONT, J.M., 310
DUCCI, L., 150
DUCHHARDT, H., 107, 230, 260, 453
DUFOUR, A., 16, 218, 226, 353, 361
DUHR, B., 308
DULCKEIT, G., 27
DÜLMEN, R. VAN, 120
DUMBAULD, E., 230
DUNN, J., 422
DÜNNHAUPT, G., 12
DURI DE PASCALO, *vedi* Weyhe
DÜRR, F.A.CH., 309
EBEL, F., 2
EBEL, W., 2, 303, 402, 403, 405-408,
410
EBERHARD, J.A., 424
EBIHARA, A., 503, 508
EBNER, W., 366
ECK, J., 296
ECKERT, B., 65
EDWARDS, CH., 16, 353
EFFEREN, W.F. v., 239, 289
EGENOLF, CH. (*editore*), 117
EGGERS, G.W., 380
EHEM, CH., 129, 139
EHRENBERG, *vedi* Weyhe
EICHBERG, H., 224, 344
EICHEL, J., 158, 179
EICHER, J.B., 494
EICHHORN, K.F., 396, 405, 436
EICHROD, J., 263
EINSIEDEL, C. v., 188, 189, 204
EISENBART, L.C., 494
EISENHART, J., 113, 177, 188, 271,
294, 299, 300, 301, 309, 310,
333, 368, 379, 396, 397, 416, 518
EISENSTEIN, E.L., 125
EISERMANN, *vedi* Ferrarius
ELIANO, 223
ELIAS, N., 442, 444, 480
ELISABETTA DI BRAUNSCHWEIG-LÜNE-
BURG, 453
ELLIOTT, R.C., 59
ELSENER, F., 116, 275, 427
EMMERMANN, F.W., 513, 515, 523,
524, 525
ENDEMANN, W., 136
ENGELBRECHT, A., 129, 161, 179,
180, 255
ENGELBRECHT, G., 25, 167
ENGELFRIED, J., 453
ENGELHARDT, U., 508
ENRICO II (*re di Francia*), 200
ENRICO III (*re di Francia*), 200
ENRICO IV (*re di Francia*), 197, 200
ENS, K., 118
ENZLIN, M., 127
ERASMO DA ROTTERDAM, 66, 104, 347
ERBE, M., 72, 216, 231
ERCOLE, F., 34
ERDMANN, K.D., 7, 226
ERLER, A., VI, 29, 51, 54, 258, 278,
458
ERLER, G., 62
ERNST, M.CH., 271

- ERTHAL, F.K.J. v., 309
 ESCHENBURG, J.J., 502
 ESCHMANN, TH., 51
 ESEBECK, F. v., 278
 ESTOR, J.G., 12, 214, 318, 331, 390
 ETTER, E.L., 73, 75, 77, 78, 86-89, 105
 EUCHNER, W., 356
 EUCLIDE, 92
 EULENBURG, F., 433
 EVANS, R.J.W., 75, 86, 142, 197, 293, 315,
 EYB, A. v., 441, 443
 FABER, A., *vedi* Leucht
 FABER, S., 159
 FABRICIUS, F., 139
 FAGIANI, F., 151
 FAHNENBERG, E.J.K. v., 138, 139, 141, 143
 FALCK, N., 409
 FARET, N., 452
 FATIO, O., 93
 FEDERICO GUGLIELMO (*re di Prussia*), 396, 402, 500,
 FEDERICO IL GRANDE, 424, 496
 FEENSTRA, R., 35, 218, 312,
 FEHRENBACH, E., 432, 514
 FEINE, H.E., 39, 144, 278, 488
 FEIST, B., 501
 FELICE, P. DE, 93, 94
 FELLER, R., 494
 FELWINGER, J.P., 152, 293
 FERDINANDO I D'ASBURGO, 168, 459
 FERDINANDO IV D'ASBURGO, 277
 FERRARIUS [EISERMANN], J., 64, 65, 66, 70, 107, 455
 FERTIG, L., 450
 FESCH, R., 220
 FESTER, R., 304
 FETSCHER, I., 61, 124, 218, 232, 281, 356, 359, 422
 FEUERBACH, P.J.A., 426, 436
 FEYL, O., 297
 FIBIG, G., 298
 FICHTE, J.G., 428, 429, 521
 FINCKELTHAUS, S., 187, 188
 FINKE, H., 53
 FINSCHER, L., 16
 FINSSEN, F.C., 425
 FINSTERWALD, D.H. v., *vedi* Hempel
 FIRPO, L., 59, 74, 103, 233
 FISCH, J., 217, 221, 349
 FISCHART, J., 443
 FISCHER, E., 134, 416
 FISCHER, F.CH.J., 396, 519-521
 FISCHER, P., 197
 FLACIO ILLIRICO [MATTHIAS FLACIUS, o VLACICH], 133, 163, 211
 FLADT, PH.W.L., 471
 FLECKENSTEIN, J., 32
 FLEISCHMANN, M., 25, 32, 362
 FLORIN [FLORINUS], F.PH., 445-448
 FOITZIK, W., 86, 228
 FOMANN, O., 149
 FORSTENOW, C., 64
 FORSTER, J., 139
 FORSTER, J.G., 428
 FORSTHOFF, E., 3
 FORSTNER, CH., 87, 88, 289
 FRACHETTA, G., 117, 234
 FRANCESCO I (*re di Francia*), 200
 FRANCESCO II (*imperatore*), 432
 FRANCESCO II (*re di Francia*), 200
 FRANCKE, A.H., 366
 FRANÇOIS, E., 434
 FRÄNGSMYR, T., 370
 FRANK, E., 59
 FRANK, H.G., 398
 FRANK, J., 266, 298,
 FRANK, P.A., 309
 FRANKENSTEIN, J.A., 397
 FRANKLIN, J.H., 197
 FRANKLIN, O., 286
 FRANTZKE, G., 204-206, 226, 319
 FRANZ, G., 45, 124, 531
 FRASCATUS, D., 244
 FRAUENHOLZ, E. v., 224
 FREHER, M., 89, 115, 129, 133, 134, 182, 183, 255, 269

- FREIDANK (O MEISTER FRIGEDANC), 185
 FREIGIUS [FREIG, O FREY], J.TH., 101
 FREIMUND, A., 478
 FREINSHEIM, J., 86, 87, 304
 FREISPACH, A., 183, 255
 FRENSDORFF, F., 312, 402, 403, 405, 409, 410, 413, 503, 508
 FREY, D., 75
 FREY, J.T., 470
 FREYBE, A., 64
 FREYSTEIN, A.S., 452
 FRICKE, J.H., 396
 FRIDENREICH, Z., 114, 115
 FRIED, J., 185
 FRIEDLÄNDER, E., 178
 FRIEDLIEB, CH.W., 64, 102, 235, 304, 464,
 FRIEDRICH, C.J., 94
 FRIEDRICH, J., 128
 FRIEDRICH, M., 31, 381
 FRITSCH, A., 238, 318, 319, 333, 452, 478
 FRITSCH, G.E., 377
 FRITZ, W.D., 129
 FRITZSCHE, R., 426
 FRÖHLICH, M., 323
 FRONTINO, 223
 FRÜHSORGE, G., 103, 365, 445, 447, 449, 476
 FRUIN, R., 35
 FUETER, E., 344
 FUHRMANN, H., 193
 FUHRMANN, M., 76
 FÜRBRINGER, CH., 249
 FÜRNRÖHR, W., 277
 FÜRST, F., 413
 FÜRSTENAU, J.H., 501
 FÜRSTENAU, K.G., 501
 GAGNÉR, S., 4, 8, 22, 33, 49, 51, 62, 193
 GAIL, A., 48, 51, 127, 128, 139, 143, 330
 GALILEI, G., 86, 292, 342, 345
 GALL, L., 20
 GARBER, J., 449, 451
 GARBER, K., 16, 89
 GARMERS, J., 248
 GARVE, CH., 423
 GASQUET, E., 72
 GASSENDI, P., 343
 GASSER, S.P., 500, 501
 GATTERER, J.CH., 404, 411, 412
 GAUDEMET, J., 51, 192
 GEBAUER, G.CH., 402, 403, 404, 417
 GEBHARDT, J., 169, 211
 GEHRKE, H., 126, 140
 GEISLER, J.T., 89
 GEISS, L., 449
 GEIZKOFLE, L., 461
 GEIZKOFLE, Z., 460, 461
 GELDNER, F., 469
 GELSTRUPIUS [GJELSTRUP, O GELSTRUP], N., 102
 GENTILI, A., 202, 221, 222, 226, 236
 GENTILI, S., 82, 176, 187
 GENTILLET, L., 72, 93, 100, 114, 203, 234
 GENTZ, F. v., 428, 429, 430
 GERBER, A., 72
 GERBER, C.F. v., 30, 31
 GERDESSEN, F., 89
 GERHARD, E., 393
 GERHARD, J., 65, 102
 GERHARD, J., 221
 GERHARD, J.A., 107, 463
 GERIKE, B., 128
 GERLACH, H.M., 256, 368, 402
 GERSTNER, G., 523
 GESENIUS, J., 105
 GESSLER, H., 469
 GEWIRTH, A., 33
 GEWOLD, CH., 129
 GIERKE, J. v., 94
 GIERKE, O. v., 26, 94, 171, 198, 293
 GIESEY, R.E., 192, 194
 GILBERT, F., 72
 GILLESSEN, G., 430
 GILMANN, A., 141

- GIOVANNI CASIMIRO DI WITTELSBACH-SIMMERN (*elettore palatino*), 129
 GIPHANIUS [VAN GIFFEN], H., 82, 460
 GIUSEPPE I, 488
 GIUSEPPE II, 416, 511
 GIUSTINIANO, 49, 210, 215, 491,
 GLASER, H., 129, 169
 GLASER, J.C., 460
 GLEITSMANN, R.J., 504
 GLEN, J.B. DE, 447
 GLITSCH, H., 142
 GMACH, G., 369
 GOBLER, J., 127, 138
 GOELENUS, R., 102, 117
 GODEN, H., 56
 GOEDEKING, F., 93, 98
 GOERLITZ, W., 397
 GOETHE, J.W. v., 302, 355, 544
 GOEZ, W., 32, 193, 211, 212
 GOLDAST VON HAIMINSFELD, M., 51,
 126, 133, 134, 135, 161, 164,
 172, 174, 204, 208, 212, 255,
 264, 269, 477
 GOLIVS, TH., 102
 GÖNNENWEIN, O., 494
 GÖNNER, N.TH., 280, 475, 520, 521
 GONZENBACH, A., 133
 GOOCH, G.P., 428
 GÖPPERT, H., 188
 GÖRISCH, R., 428
 GÖRLITZ, A., 17
 GOTHOFREDUS [GODEFROY], D., 102,
 115, 129
 GOTTSCHED, J.CH., 20, 434,
 GOTTSCHLING, C., 387
 GOUGH, J.W., 421, 422,
 GRAB, W., 414
 GRACIÁN, B., 387
 GRAF, F.W., 65
 GRANE, L., 44, 59,
 GRAß, H., 60
 GRAWERT, R., 2, 8, 433
 GRAZIANO, 39, 60, 192
 GREENFIELD, K.G., 494
 GREIFFENHAGEN, M., 124
 GREINER, CH., 224
 GREWE, W., 11, 217, 230, 353, 354
 GRIEBNER, M.H., 25, 167, 376
 GRIESHEIM, H.CH. v., 130, 259, 295
 GRIMM, G.E., 16, 154, 542
 GRIMM, J., 135, 185
 GRIMMELSHAUSEN, J.J.CH. v., 17, 250
 GRIMMINGER, R., 362
 GROH, G., 136
 GROSS, H., 13, 61, 178, 179, 198,
 256
 GROSSMANN, M., 35
 GROTEFEND, W., 397
 GROZIO, U., 16, 86, 150, 206, 220,
 222, 226-229, 298, 299, 304, 306,
 337, 338, 339, 351-355, 359, 362,
 373, 374, 420
 GRUA, G., 220
 GRUBE, G., 142
 GR ÜNDER, K., 355
 GRUPEN, CH.U., 471
 GRUPEN, J., 471
 GRUTER, J., 89
 GRYNÆUS [GRYNÄUS], S., 92
 GRYPHIANDER, J., 88, 220, 221, 239,
 257
 GRYPHIUS, A., 16, 111
 GSCHLIEßER, O. v., 139, 143, 144
 GUEINZIUS [GUEINTZ], CH., 102
 GUICCIARDINI, F., 72, 232
 GUMPESHEIMER, G., 143
 GUNDLACH, F., 65
 GUNDLING, N.H., 134, 268, 307,
 368, 383-387, 390, 393, 396, 402,
 403
 GÜNTHER, O., 404
 GÜNTHER, S., 101, 141
 GURGEL DE AMARAL, S., 218
 GUSTAVO ADOLFO DI SVEZIA, 301
 HAALCK, J., 304, 307
 HABERMAS, J., 429
 HÄCKERMANN, A., 304
 HAEBERLIN, C.F., 406, 416, 417, 418,
 HAEBERLIN, F.D., 417
 HAFKE, H.CH., 277

- HAGANAEUS, M., 80
 HAGEMANN, E., 296
 HAGEN, G. v., 244
 HAGGENMACHER, P., 16, 218, 226,
 230, 353
 HAHLWEG, W., 81, 223
 HAHN, S.F., 397
 HALBRITTER, J., 127, 187
 HALL, A.R., 342
 HALLE, J.S., 504
 HALLMANN, J.CH., 16, 250
 HALM, K. v., 86
 HAMM, G.E., 310
 HAMMERMAYER, L., 309
 HAMMERSTEIN, N., 3, 10, 16, 35, 37,
 38, 39, 45, 54, 58, 76, 86, 88, 89,
 106, 160, 191, 264, 285, 286,
 298, 303, 304, 308, 309, 310,
 333, 334, 351, 361, 363, 368,
 369, 371, 378, 383-386, 390-393,
 397, 401, 403, 404, 405, 414,
 415, 416, 450, 468, 542
 HAMPPEL, N., 181, 211, 256
 HANCKE, E., 198
 HANNEMANN, K., 141
 HÄNSEL, W., 113, 259, 295
 HANSEN, R., 225, 226
 HANUSCH, F., 512
 HARDELAND, J., 273
 HARL, J.J., 506
 HARSDÖRFFER, G.PH. v., 16
 HARTMANN, K., 428
 HARTMANNI [BECKER] (HARTMANN
 DER JÜNGERE, O HARTMANN VON
 EPPINGEN), H., 105, 139
 HARTUNG, F., 3, 107, 126, 279, 291,
 427, 447, 448, 453, 480
 HARTZ, W., 131
 HARVEY, W., 342
 HATTENHAUER, H., 8, 125, 396, 473,
 474, 479
 HATZFELD, L., 233
 HAUCK, K., 313, 349
 HÄUFLE, H., 514
 HAUGWITZ, A.A. v., 16
 HAUNGS, P., 422
 HAUSEN, C.R., 396
 HAUSHERR, H., 477
 HAUßLEITER, O., 502
 HAVERKATE, G., 57
 HECKEL, J., 60, 65
 HECKEL, M., 44, 60, 144, 157, 168,
 169, 178, 210, 211, 216, 260,
 264, 273, 275, 276, 345, 387, 424
 HECKER, H.J., 47, 133, 144
 HECKER, O.A., 69
 HECKSCHER, E.F., 462
 HEEREN, A.H.L., 412
 HEGEL, G.W.F., 380, 428, 429, 430,
 431, 524
 HEGELS, H., 83, 153
 HEHLMANN, W., 383
 HEIDEN, R. v., 276, 318
 HEIDENHEIMER, H., 415
 HEIDER, W., 82, 102, 258
 HEIN, J.E.O. v., 311
 HEINECCIUS [HEINECKE], J.G., 368,
 371, 393
 HEINEMEYER, W., 114
 HEINEN, H., 78
 HEINSIUS [HEINS, O HEYNS], D., 227
 HEISE, G.A., 436
 HEITZ, F., 398
 HELBIG, H., 395
 HELLMUTH, E., 500
 HELVIC, CH., 264
 HEMPEL, CH.F., 263, 390
 HENKE, W., 14
 HENKEL, G., 198, 209
 HENNING, A. v., 428
 HENNINGES, H., 305
 HENNIS, W., 56, 64, 372, 425
 HENRICI, G., 506, 523, 524
 HENTSCHEL, V., 443, 472, 502, 504,
 507
 HERBERGER, M., 92, 343, 345
 HERBERGER, P., 35, 161
 HERCHENHAHN, J., CH., 143
 HERDEN, E.F. v., *vedi* Heiden
 HERDER, J.G., 280

- HERDESIANUS, CYR., 204, 452
 HERDING, O., 104
 HERESBACH, K., 105, 106, 447, 450
 HERGEMÖLLER, B.U., 129
 HERING, J.T., 251
 HERMELINK, H., 65
 HERMES, H., 310
 HERMESDORF, B.H.D., 36
 HERMKES, W., 279
 HEROLD, H., 57
 HEROLD, T., 105
 HEROLDT, J.CH. v., 188
 HERRMANN, U., 339, 414, 503, 542
 HERSCHE, P., 273
 HERT [HERTIUS], J.N., 287, 298, 299,
 300, 319, 375, 412
 HERTZ, F., 137
 HERVADA, J., 352, 420
 HESSE, V., 204
 HESSEN, M. v., 83, 147
 HEUMANN VON TEUTSCHENBRUNN, J.,
 510, 518
 HEYDENREICH, K.H., 380
 HEYDENREUTHER, R., 458, 489
 HEYEN, E.V., 76, 314, 439, 507
 HEYKING, E. v., 505
 HEYLLINGEN, CH. v., 90
 HILGER, D., 430
 HILGERS, J., 72
 HINOJOSA, E. DE, 218
 HINRICHS, E., 197, 345
 HINSKE, N., 383
 HINTZE, O., 324
 HIPPOLITHUS A COLLIBUS (VON COLLI,
 O A COLLE) [J.W. GEBHART] 105,
 106, 150, 234, 452
 HIPPOLITHUS A LAPIDE [BOGISLAUS
 PHILIPP VON CHEMNITZ] 163, 208,
 240-245, 249, 285, 296
 HIRSCHBACH, W., 188, 189
 HITZIGRATH, H., 240, 241
 HOBBS, TH., 75, 197, 252, 266, 285,
 293, 301, 337, 339, 343, 344,
 346, 352, 355-359, 372, 374, 467,
 541
 HOCHÉ, R., 88, 148
 HOCKE, G.R., 75
 HODERMANN, R., 362
 HOENONIUS [HOEN], PH.H., 102,
 203, 206
 HOFFBAUER, J.CH., 380
 HÖFFE, O., 342
 HOFFMANN, J., 445
 HOFFMANN, J.A., 506
 HOFFMANNSWALDAU, CH. HOFMANN
 v., 16
 HOFMANN, H., 14, 97, 228, 229, 264,
 348, 352, 353, 421
 HOFMANN, H.H., 7, 8, 193, 273, 276,
 278, 280, 531
 HOFMANN, J., 8, 193
 HOFMANN, W., 75
 HOHBERG, W.H. v., 445, 447, 448,
 504
 HOHENTHAL, F.C.W. v., 519, 521,
 523
 HOKE, R., 24, 88, 126, 133, 150, 156,
 170, 186, 198, 206, 241, 242,
 243, 256, 260, 267, 268, 270,
 278, 279, 388
 HÖLDERLIN, F., 428
 HOLLER, H., 127
 HOLLERBACH, A., 64
 HÖLSCHER, L., 51
 HOLTERMANN, A.M., 235, 238, 251,
 266
 HOLTZMANN, R., 53, 98, 118
 HÖMIG, K.D., 432
 HOMMEL, C.F., 523
 HOMRICHHAUSEN, CH., 124
 HONECKER, M., 65
 HONIGSHEIM, P., 350
 HONSELL, TH., 51
 HÔPITAL, M. DE L', 196, 200
 HOPPENSTEDT, D., 471
 HORAWITZ, A., 225
 HORIX, J.B., 309
 HORN, C.H., 294, 295, 317, 318, 390
 HORN, E., 59, 314
 HORN, J.E., 355

- HORN, N., 531
 HORSTIUS [HORST], PH., 226
 HORTLEDER, F., 51, 123, 134, 155,
 156, 161, 269, 477
 HOTMAN, F., 49, 203
 HOYNOVIUS, M., 251
 HRUSCHKA, J., 411
 HUBATSCH, W., 297
 HUBER, E.R., 3, 431, 432, 433
 HUBER, U., 10, 316, 372-375
 HÜBNER, H., 39
 HUEBER, A., 439
 HUG, A., 469
 HUGO, G., 15, 21, 396, 408, 409,
 436
 HUGO, L., 293
 HUMBOLDT, W. v., 426, 430, 516
 HUMMEL, A., 409
 HUNNIUS, H.U., 182
 HUNOLD, G.S., 471
 HÜRBIN, J., 35
 HUTTEN, U. v., 76

 ICKSTATT, J.A., 309, 351, 371, 517
 IHRE, J., 251
 ILTING, K.H., 338
 IM HOF, J.H., 237, 238, 251
 IMBODEN, M., 422
 IMHOFF, CH. v., 238
 IMMENKÖTTER, H., 35
 INAMA VON STERNEGG, K.TH., 107,
 109, 186, 500, 501, 503, 512, 519
 INGEN, F. v., 164
 INGMANN, H., 72
 INNOCENTI, P., 71
 IRSIGLER, F., 447
 ISAACSOHN, S., 304
 ISELIN, I., 424
 ISELIN, J.R., 297, 398
 ISENMANN, E., 35, 36, 274
 ISENSEE, J., 19, 64
 ISERLOH, E., 41, 47, 60
 ISRAEL, A., 106
 ITO, F., 226
 ITTER, J.W., 318

 JÄCKEL, E., 7
 JACOB, L.H., 524
 JÄHNS, M., 225
 JÄHNS, S., 136, 531
 JANSSEN, W., 2
 JARRE, E., 197
 JASTROW, J., 286, 293
 JEDIN, H., VI, 47, 296
 JELLINEK, G., 42, 436
 JENA, F. v., 304
 JENA, G. v., 159, 292, 304, 305
 JENETZKY, J., 190
 JESERICH, K.G.A., V, 3, 95
 JESSEN, J., 403
 JIRGAL, E., 87
 JOACHIM, J.F., 396
 JOACHIMSEN, P., 54, 76, 468, 470
 JÖCHER, CH.G., VI, 67, 68, 89, 109,
 113, 114, 115, 118, 263, 310,
 375, 376
 JÖCHER, W., 158, 160
 JOHANN ERNST VON SACHSEN-WEIMAR,
 257
 JOHANNSEN, D., 411
 JOHN, V., 404, 412, 509
 JONAS, J., 46
 JUD, L., 104
 JUGLER, J.F., VI, 48, 89, 138, 219,
 256, 301, 304
 JUNG, J.H., 503
 JUNG, RUDOLF (*collaboratore della*
Allgemeine Deutsche Bio-
graphie), 404
 JUNG, RUDOLF, 314
 JUNGHANS, H., 33
 JUNGKHER, M., 292
 JUNG-STILLING, J.H., 502, 514
 JUNIUS, M., 101, 102
 JUSTI, J.H.G. v., 378, 379, 473, 503-
 512, 519

 KAEGBEIN, P., 314
 KAEHLER, S.A., 65, 224
 KAHL (CALVINUS, o CALVUS), J., 50,
 199, 201, 204
 KAHLE, L.M., 400, 403

- KÄHLER, W., 501
 KAHREL, H.F., 377
 KALLEN, G., 35
 KALTENBORN, C. v., 353
 KÄMPF, H., 193
 KAMPTZ, C.A. v., 231
 KANN, R.A., 512
 KANT, I., 98, 339, 411, 425, 426, 428, 515, 516, 520, 521
 KANTHAK, G., 293
 KAPLAN, S.L., 5
 KAPPNER, H., 89
 KARL ALEXANDER VON WÜRTTEMBERG, 324
 KARL FRIEDRICH DI BADEN, 514
 KARL-LUDWIG DEL PALATINO, 313
 KARNER, H.M., 490
 KASER, M., 27, 51, 52
 KATTE, M. v., 106, 450
 KAUFMANN, E., VI
 KAUFMANN, G., 45
 KAUFMANN, H.H., 333, 414
 KAUSCH, W., 308
 KECKERMANN, B., 63, 93, 97-100, 102, 113, 150
 KEES, J.F., 408
 KELLER, L., 86
 KELTER, E., 86
 KEMMERICH, D.H., 294
 KEMMERLING, F., 247
 KEPLERO, G., 86, 116
 KERN, B.R., 26
 KERN, E., 7
 KEßLER, J.E., 252
 KESTNER, H.E., 295, 320, 376
 KEUSSEN, H., 310
 KEUTGEN, F., 7
 KIENAST, W., 217
 KIESEL, H., 451
 KIETZELL, R. v., 274
 KIMMINICH, O., 3, 8, 218
 KING, P.K., 373
 KIRCHBERGER, G., 182
 KIRCHHOF, P., 19, 64
 KIRCHMANN, J.H. v., 354
 KIRCHNER, H., 89, 102, 113, 114, 115, 121, 204, 205, 206, 221, 222
 KIRFEL, H.J., 53
 KIRSTEIN, R., 444
 KITZSCHER, J. v., 35
 KLANICZAY, T., 79
 KLEE, H., 218
 KLEIN, E., 229, 287, 503
 KLEIN, J., 94
 KLEIN, TH., 114, 221
 KLEINECKE, W., 103
 KLEINHEYER, G., VI, 94, 116, 126, 180, 241, 263, 287, 325, 362, 368, 384, 405
 KLEINPAUL, J., 484
 KLEMPT, A., 54
 KLEPPERBEIN, M., 240
 KLEVE, K. v., 105
 KLINKENBERG, H.M., 193
 KLIPPEL, D., 339, 369, 372, 379, 380, 423, 426, 434, 493, 514
 KLIPPEL, R., 133
 KLOCK, C., 256
 KLOPSTOCK, F.G., 415, 428, 429
 KLÜBER, J.L., VII, 14, 186, 436
 KLUETING, H., 231, 406, 411, 503, 509
 KLUGKIST, H., 25, 167
 KNABE, L., 222, 291, 292
 KNEMEYER, F.L., 491, 492
 KNICHEN, A., 113, 123, 155, 156, 213, 214, 242, 267, 285
 KNIGHT, W.S.M., 226
 KNIPSCHILD, PH., 29
 KNOLL, G., 133
 KNORRE, C.G., 396
 KOCH, C., 188
 KOCH, W., 138
 KOCKA, J., 124
 KOEHLER, B., 429
 KOEHNE, F., 251
 KOENIGSBERGER, H.G., 340
 KÖHLER, J., 308
 KÖHLER, J.D., 403, 404
 KÖHLER, J.P., 514

- KÖHLER, K., 65
 KOLLNIG, K., 301
 KÖLMEL, W., 33, 236
 KÖNIG, H.J., 53
 KÖNIG, J., 225
 KÖNIG, R., 102, 112, 113, 114, 121,
 204, 206, 208, 220, 221, 256
 KÖNNECKER, B., 15
 KOPFF, P., 198, 457
 KORFF, H.A., 416
 KORNEXL, D., 133, 182
 KORNMANN, J.H., 251
 KOSCHAKER, P., 27, 32, 51
 KOSELLECK, R., 2, 8, 71
 KOSER, R., 244, 287, 304, 390
 KOSLOWSKI, P., 440
 KOSSMANN, E.H., 373
 KOTZER VON REICHENSTORFF, J.CH.,
 83, 147
 KRANTZ, A., 265
 KRAPF, L., 76
 KRAUSE, H., 23, 32, 36, 40, 52, 193,
 299
 KRAUSE, O.W., 64
 KRAUTH, W.H., 445
 KREBS, A., 514
 KREITTMAYR, W.X.A. v., 331
 KREPS, M., 103
 KREY, F., 59
 KREYSSIG, J., 58
 KRIEGER, L., 286, 287, 358, 359
 KRIEGK, G.L., 302, 403
 KRIPNER, S., 206
 KROESCHELL, K., 41, 408, 443
 KRÖGER, K., 448
 KROHN, W., 342
 KRUEDENER, J. v., 42, 152, 480
 KRÜGER, S., 445
 KRÜNITZ, J.G., 506
 KUHLENKAMP, A., 499
 KÜHLMANN, W., 16, 17, 81, 86, 87,
 89, 90, 105, 250, 365, 542
 KÜHNEL, H., 289
 KULPIS, J.G. v., VI, 166, 179, 207,
 228, 256, 265, 267, 269, 290,
 292, 298-301, 305, 310, 311, 317-
 320
 KUMANIECKI, K., 66
 KUNDERT, W., 294, 314, 315, 316
 KUNISCH, J., 2, 7, 42, 215, 223, 224,
 230, 340, 531
 KUNKEL, R., 233
 KUNST, H., 46
 KUNSTMANN, H., 82, 154
 KÜPER, W., 436
 KURIKI, H., 337, 375
 KÜRSCHNER, J., 444
 KÜRSCHNER, O., 245
 KURYLOWICZ, M., 317
 KURZKE, H., 429

 L. v., (*collaboratore della Allgemeine
 Deutsche Biographie*), 259, 395
 LA CAPRA, D., 5
 LABAND, P., 26, 28, 31, 35
 LAGARDE, G. DE, 33, 71
 LAMMERT, F., 225
 LAMPADIUS [LAMPE], J., 171, 179,
 180, 181, 319
 LANDFESTER, R., 54, 71
 LANDSBERG, E., VI, VII, 13, 14, 89,
 228, 229, 258, 259, 263, 264,
 293, 294, 296, 298-307, 311, 312,
 323, 333, 334, 368, 375, 377,
 384, 386, 390, 392-399, 403, 405,
 408, 410, 411, 416, 417, 472
 LANDWEHR, G., 160, 396
 LANGE, H., 19
 LANGE, W.CH., 219
 LANGEMACK, L., 518
 LANGENBECK, D., 67, 68, 455
 LANGGUT, J.M., 307
 LANZINNER, M., 225, 489
 LARENZ, K., 39, 363, 364
 LAU, F., 60
 LAU, TH.L., 517
 LAUFS, A., 41, 136, 137, 138, 277,
 280, 323, 488
 LAUTENSACK, F.G., 25, 167
 LAUTERBACH, W.A., 321

- LAUTERBECK, G., 67, 68, 107, 455, 458, 459
 LE BRET, C., 196
 LE ROY, L., 200
 LEFFTZ, J., 164
 LEGENDRE, P., 13
 LEGER, J.St., 352, 420
 LEGOHEREL, H., 13
 LEHMANN, CH., 128, 163, 269, 477
 LEHMANN, H., 19
 LEIBFRIED, CH., 128
 LEIBNIZ, G.W., 220, 222, 231, 247, 273, 288-293, 304, 305, 306, 343, 346, 347, 348
 LEIPOLD, C., 182
 LEISER, G.CH., 448
 LEISNER, W., 8
 LEIST, J.CH., 280
 LENTULUS, C., 89, 239, 251
 LEOPOLDO I, 277
 LESSING, G.E., 355
 LESTITION, St., 297
 LETTSCHER, S., 470
 LEUCHT, CH.L., 260, 333
 LEUNCLOVIUS [LÖWENKLAU], J., 89
 LEY, K., 233
 LEYSER, A., 299, 321, 393
 LEYSER, P., 105
 LICHTENBERG, G.CH., 413
 LIEBENTHAL, CH., 102, 112, 113, 121
 LIEBERICH, H., 35, 57, 494
 LIEBERWIRTH, R., 150, 151, 152, 294, 362, 366, 368, 369, 388, 392
 LIEBS, D., 531
 LIERMANN, H., 44, 83, 293
 LIMNAEUS [LIMNÄUS], J., 123, 130, 146, 149, 150, 160-164, 198, 199, 206, 242, 258, 267-271, 285, 310, 319, 333, 337
 LINDBERG, B., 361
 LINDEMANN, Th., 149, 187
 LINDENSÜR, G.L., 130, 312
 LINGELSHEIM, G.M., 86, 89
 LINK, A., 73, 207, 211
 LINK, CH., VI, 2, 61, 175, 199, 230, 263, 264, 265, 287, 298, 311, 352, 353, 355, 356, 357, 361, 365-368, 373, 374, 376, 377, 381, 387, 389, 391, 405, 415, 418, 420, 422, 423, 424, 428, 492, 511
 LIPENIUS, M., VI, 15, 237
 LIPIUS, A.M., 505
 LIPP, M., 64
 LIPPE, R. ZUR, 344
 LIPSIUS, J., 55, 63, 75, 78-106, 113, 119, 147, 179, 225, 226, 234, 236, 258, 304
 LISANDRO, 73
 LIST, F., 514
 LIVIO, 75
 LOCKE, J., 422, 423, 541
 LOEN, C.B. v., 517
 LÖFFEN, M., 182
 LOGAU, F. v., 16, 386, 451
 LOHENSTEIN, D.C. v., 16, 17
 LOHMEIER, D., 153, 225
 LOHMEYER, K., 187
 LÖHNEYß, G.E. v., 107, 153, 237, 462, 463
 LOISEL, CH., 200
 LOJEWSKI, G. v., 169
 LONCIUS, Th., 127, 139
 LONDORP, M., 135, 255, 269
 LONGINO, C.C., 78
 LONGO, G., 51
 LORENZ, G., 263
 LORENZ, K., 140
 LORENZ, W., 116
 LORICH, R., 106, 456
 LOSSEN, M., 158, 169
 LOTARIO III, 40
 LOTZ, A., 474
 LOTZ, J.F.E., 523, 525
 LÖW, B., 87
 LÖWENKLAU, *vedi* Leunclavius
 LOYSEAU, CH., 196
 LÜBBE, H., 71
 LÜBBE-WOLFF, G., 162, 264, 281, 284, 380
 LUCAS, H.CH., 380

- LUCZAK, A., 66
 LÜDECKE, G.L., 468
 LUDEWIG, J.P. v., 295, 307, 317, 383-393, 396, 409, 497
 LUDOVICO IL BAVARO, 146
 LUDOVICO VI DEL PALATINATO, 129
 LUIG, K., 39, 40, 69, 162, 284, 299, 304, 341, 355, 359, 361, 362, 363, 366, 388, 457, 531
 LUIGI XI DI FRANCIA, 200
 LUIGI XIV DI FRANCIA, 245
 LUNDORP, M.C., 134, 477
 LÜNIG, J.CH., 289, 333, 334
 LUPOLD VON BEBENBURG, 33, 34, 133
 LUTERO, M., 43, 44, 46, 59, 60, 61, 66, 70, 124, 135, 443
 LUTTENBERGER, A.P., 124
 LUTZ, H., 232
 LYNKER, N.CH., 319
 MACEK, J., 74
 MACHIAVELLI, N., 55, 60, 70-80, 82, 85, 93, 98, 99, 100, 114, 197, 212, 225, 232, 234, 235, 236-240, 243, 246-253, 258, 285, 355, 356, 422, 464, 467, 532, 533, 541
 MACKE, P., 64
 MAGEN, F., 281
 MAGENHORST, J., 138
 MAGER, I., 227
 MAGER, W., 7
 MAI, E., 487
 MAIER, H., VII, 13, 15, 56, 61, 69, 102, 173, 190, 197, 198, 252, 263, 266, 358, 431, 438, 440, 441, 454, 455, 458, 460-464, 492, 493, 497, 502, 503, 508, 511, 512, 515, 516, 519-522
 MALARCZYK, J., 66
 MALINIAK, W., 66
 MALVEZZI, V., 78
 MÄLZER, G., 331
 MANEGOLD VON LAUTENBACH, 193
 MANN, F.A., 505
 MANTEL, K., 138
 MANUEL, T.P., 59
 MANZ, C., 309
 MANZEL, J.CH., 241
 MARCHAND, C., 200
 MARCHET, G., 352, 438, 503, 505
 MARE, N. DE LA, 517
 MARGHERITA DI NAVARRA (*principessa di Angoulême e regina di Navarra*), 200
 MARIA TERESA D'ASBURGO, 493, 511
 MARINI, G., 409
 MARSILIO DA PADOVA, 33, 133, 172, 211
 MARTI, H., 316
 MARTIN, CH.R.D., 472
 MARTIN, G., 172, 174
 MARTINI, K.A. v., 102, 371, 378, 511
 MARULLO TARCANIOTA, M., 104
 MARWITZ, U., 224, 249
 MARX, H., 405
 MARZI, G., 117
 MASCHKE, E., 61, 88
 MASCOV, G., 403
 MASCOV, J.J., 261, 334, 385, 386, 395, 397, 398, 399
 MASSIMILIANO I (*duca di Baviera*), 118, 156, 158, 169, 213, 458, 489
 MASSIMILIANO I (*imperatore*), 41, 183, 307
 MASTELLONE, S., 72, 75
 MATHESIUS, J., 447
 MATIS, H., 511
 MATTIA (*imperatore*), 133
 MAUCKISCH, J., 239
 MAURER, W., 44
 MAURITIUS [MURITZ, O MORITZ], E., 142, 143, 300-303, 469
 MAURIZIO D'ASSIA, 83, 147
 MAUTNER, TH., 361
 MAYER, M., 452
 MAYER, O., 31, 439, 526
 MAYER, TH., 7, 193
 MAYER-MALY, TH., 12, 51, 498
 MAYR, G.K. v., 404
 MAZZACANE, A., 48, 174

- MAZZARINO, G., 197
 McGRADE, A.S., 33
 MEDICK, H., 423, 507
 MEGENBERG, K. v., 445
 MEICHSNER, J., 140
 MEICHSNER, J.H., 470
 MEIER, J., 227
 MEIERN (O MEYERN), J.G. v., 334
 MEINECKE, F., 72, 216, 231, 232,
 233, 239, 246, 252, 253
 MEINHARDT, G., 402
 MEISSNER, J.G., 251
 MEISTER, A., 169
 MELANDER [SCHWARZMANN], O., 138,
 173, 188
 MELANTONE [SCHWARZERD], F., 55,
 59, 60, 61, 66, 91, 151
 MELCHIOR, W., 102
 MELISSUS [SCHEDE], P., 89
 MENDOÇA, B. DE, 225
 MENGER, CH.F., 3
 MENIUS, J., 447
 MENK, G., 94, 296
 MENKE, K., 137, 141
 MENKE-GLÜCKERT, E., 54
 MERTENS, D., 89
 MERZBACHER, F., 213
 MERZDORF, J.F.L.T., 520
 MESNARD, P., 211
 MESTRE, L., 13
 METERANUS v.D. HEÛLEIDEN [ROE-
 RIG], J., 227
 METTERNICH, J. v., 511
 METTERNICH, M., 428
 METZLER, D., 225
 MEURER, N., 138, 139
 MEUSEL, A., 35
 MEUSEL, J.G., 500, 505
 MEUTH, J.D., 428
 MEVIUS, D., 89, 229, 303, 304
 MEVIUS, F., 187, 189
 MEYER, A.O., 7
 MEYFISCH, J.CH., 181, 182
 MEYLAN, PH., 353
 MICHAELIS, J.D., 384, 396, 410, 433,
 434, 496
 MICHAELIS, K., 19
 MICHAELIS, TH., 176, 177, 180, 204,
 256
 MICHAUD-QUANTIN, P., 55
 MICHEL, K.M., 429
 MICHEL, W., 94
 MICHELIS, F. DE, 353
 MICYLLUS, J., 79
 MIDDENDORPIUS [MIDDENDORP], J.,
 118
 MIETHKE, J., 33, 34, 71
 MIKAT, P., 123
 MILTON, J., 306
 MINIO-PALUELLO, L., 55
 MITTEIS, H., 7, 142, 535
 MITTERMAIER, K.J.A., 436
 MITTLER, E., 89, 138
 MITZSCHKE (*collaboratore della All-
 gemeine Deutsche Biographie*),
 398
 MIZIA, R., 13
 MOCHI-ONORY, S., 193
 MODÉER, K.Å., 359, 361, 364, 368
 MODREVIUS [MODRCZEWSKI], A.F.,
 66, 69, 70, 107, 459,
 MOELLER, B., 123
 MOERBEKE, W. v., 55
 MOHL, R. v., 14, 323, 324, 436, 516,
 523
 MOHNHAUPT, H., 26, 199, 224, 351,
 507
 MOKRZECKI, L., 98
 MOLDENHAUER, E., 429
 MOLEN, G.H.J. VAN DER, 221, 222
 MOLHUYSEN, P.C., 35
 MOLTSMANN, J., 91
 MOMMSEN, K., 199, 297, 314
 MOMMSEN, W.J., 5, 123
 MONTAIGNE, M. DE, 200
 MONTESQUIEU, CH., 378, 379, 422,
 510, 541
 MONTGELAS, M. v., 473
 MONZAMBANO, *vedi* Pufendorf

- MORAW, P., 10, 35, 38, 54, 57, 160, 298, 439
MORHOF, D., 237
MORO, T., 58, 82, 258
MOSCHEROSCH, J.M., 16, 87, 250
MOSER, F.C. v., 333, 413-418
MÖSER, J., 415, 430
MOSER, J.J., VII, 14, 142, 143, 145, 157, 182, 244, 250, 256, 260, 262, 268, 273, 280, 286, 290, 294, 301-312, 316, 317, 322-337, 351, 391, 394-406, 413, 417, 419, 435, 472, 478, 517, 518
MOSHEIM, J.L. v., 402
MOSSE, G.L., 197
MOTHE LE VAYER, F. DE LA, 221
MOUT, M.E.H.N., 218
MÜHLENBRUCH, C.F., 408
MÜLLEJANS, H., 51
MÜLLER, A., 429
MÜLLER, J., 461
MÜLLER, J.S., 241
MÜLLER, K., 273
MÜLLER, K.O., 142
MÜLLER, L., 159
MULLER, R.A., 98
MÜLLER, R.A., V, 35, 144, 303, 383, 452
MULTZ, J.B., 290
MUMMENHOFF, G., 82
MUMSEN, H., 296
MÜNCH, P., 445
MÜNCHHAUSEN, G.A. v., 402, 403, 405, 410
MÜNKLER, H., 61, 71, 124, 218, 232, 236, 281, 356, 359
MURET, A., 79
MUTH, H., 69
MÜTHER, TH., 45, 117, 256
MYLER VON EHRENBACH, N., 130, 300, 319, 484
MÛNSINGER VON FRUNDECK, J., 48, 51, 113, 128, 138, 139, 140, 143, 330
NÄF, W., 8, 193
NAGL, H., 310
NAPOLEONE, 429, 431, 432, 436, 516
NAPP-ZINN, A.F., 514
NAUCKE, W., 525
NAUDÉ, G., 236, 237, 289
NEHRMAN-EHRENSTRÄLE, D., 393
NELLER, G.CH., 12
NERGER, J., 251
NETTELBLADT, D., 15, 336, 368, 378
NEUHAUS, H., 276, 279
NEUKIRCH, B., 16
NEUKIRCHEN, B., 310
NEUMAIER, K., 309
NEUMANN, D., 14
NEUMANN, F.L., 42
NEUMARK, G., 16
NEUMEISTER, S., 17, 90, 542,
NEURATH, J.F. v., 523
NEURATH, M., 452
NEUSÜß, W., 405, 408
NEWALD, R., 35
NICERON, J.P., 102
NIGRINUS [SCHWARZ], G., 72, 73
NIPPEL, W., 205, 271
NIPPERDEY, H.C., 42
NIPPERDEY, TH., 59
NITZSCH, F., 251
NONN, U., 160
NÖRR, D., 78, 131
NOUE, F. DE LA, 153, 200
NOVALIS [F. VON HARDENBERG], 429
NUSSBAUM, A., 11, 217, 221, 226, 302
NÜSSLEIN, F., 222
NYS, E., 221
OBERLÄNDER, S., 166
OBERNDÖRFER, D., 56
OBRECHT, G., 102, 138, 172, 173, 199, 203, 299, 460, 461, 463
OBRECHT, J.TH., 173
OBRECHT, U., 228, 251, 290, 299, 300
OCKHAM, G. D', 33, 71
ODENHEIMER, M.J., 8
OERTZEN, P. v., 31
OESTREICH, G., 37, 42, 79, 81, 82, 83, 88, 97, 223, 225, 226, 427, 442

- OEXLE, O.G., 2
 OGOREK, R., 426
 OGRIS, W., 424, 493, 511, 512
 OHE, H.J., v.d., 489
 OLDENBURG, H. v., 306
 OLDENBURGER, PH.A., 269, 290
 OLDENDORP, J., 51, 64, 65, 70, 339, 454, 455, 456
 OLENSCHLAGER, J.D. v., 397
 OLPIUS [OLPE], S.CH., 245, 251
 OMEIS, M.D., 83
 OMPHALIUS [OMPHAL], J., 106, 118
 OMPTEDA, D.H.L. v., 231
 ONG, W.J., 91
 OPITZ, M., 82
 OPORINUS [JOHANNES HERBST] (*editore*), 48, 66
 OPPERMANN, C.H., 181, 182
 ORNSTEIN, M., 86, 164
 OSBORN, M., 459
 OSSE, M. v., 69, 70, 455-459, 463
 OSTERLOH, K.H., 512
 OSTERMANN, P., 141
 OSWALDT, J., 198
 OTHMER, S.C., 229, 361
 OTT, J., 185
 OTTE, G., 345
 OTTENWÄLDER, P., 353
 OTTO, D., 148, 188, 199, 201, 204, 206, 211, 258, 259, 261
 OTTO, E., 25, 167, 296
 PACIANI, F., 117
 PAGENSTECHE, J.A.G., 296
 PALAZZO, G.A., 117
 PALLADINI, F., 290, 361
 PALMA, M., 117
 PANTALEON, H., 492
 PANVINIUS [PANVINIO], O., 172
 PAOLO (*apostolo*), 457
 PAPKE, G., 224
 PARALTA, J., 226
 PAREUS [WÄNGLER], D., 98
 PASCAL, B., 293, 343, 357, 358
 PASCALO, DURI DE, *vedi* Weyhe
 PATRICIUS [PATRIZI], F., 104, 132
 PATTERSON, D., 172
 PATZELT, E., 32
 PAULI, G., 98, 226
 PAULSEN, F., 45
 PAULY, A. v., 75
 PAULY, J.CH., 510, 518
 PAURMEISTER, T., 123, 155, 157, 158, 176-181, 188, 202, 242, 267, 285
 PEIL, D., 103
 PELLETARIUS, H., 95
 PELZHOFFER, A., 239
 PERNA, P. (*editore*), 104
 PESTEL, F.U., 295
 PESTEL, F.W., 295
 PETERSEN, J.W., 426
 PETERSEN, P., 61, 62, 91, 92, 247
 PETRARCA, F., 103
 PETREUS HERDESIANUS [LETZNER], H., 452
 PETRY, L., 45
 PETTENBECK, B., 188
 PFAFF, CH.M., 324, 402
 PFEFFEL, CH.F., 416
 PFEFFINGER, J.F., 167, 312, 333
 PFEIFFER, J.F. v., 501, 504, 505, 506, 512, 514
 PFLUG, CH., 79
 PFOCH, N., 188
 PHILIPP VON LEYDEN, 35
 PHILIPP, G., 430
 PHILLIPSON, C., 226
 PHILOPARCHUS, G., *vedi* Schweser
 PIANO MORTARI, V., 91
 PICCARTUS [PICCART], M., 101
 PICCOLOMINI, E.S., 35
 PICHLER, J.W., 249
 PICK, E., 126, 183, 309
 PICKER, E., 12
 PIGHIUS, S.V., 105
 PISTORIUS, S., 56
 PITSILLIUS [PITSILLIO], M.A., 104
 PLACIDUS, *vedi* Petersen
 PLATONE, 62, 109,
 PLESSIS-MORNAY, PH. DU, 200
 PLODECK, K., 480

- PLUTARCO, 73
 POCOCK, J.G.A., 72
 PÖGGELER, O., 380
 POHL, H., V, 3, 95
 POLIBIO, 205
 POLL, B., 447
 POLLER, O., 502, 503
 POLLOCK, K.H., 363
 PONTANO, G., 68, 119
 PÖRTKEN, J., 102
 PÖSCHL, V., 75
 POST, G., 51, 192, 193
 POTTHAST, A., 127
 PRASCH, J.L., 16, 290
 PRATEJUS [DU PRAT], P., 50
 PRATJE, J., 186, 275
 PREISER, W., 11, 354
 PRESS, V., 138, 182
 PREU, P., 371, 408, 410, 411, 492,
 516, 517
 PROCACCI, G., 74
 PROESLER, H., 488
 PRUCKMANN, F., 140, 187, 188, 190
 PRUESCHENK, Z., 134
 PUCHTA, G.F., 436
 PUFENDORF, S., 209, 229, 242, 249,
 273, 286-292, 296, 299, 301-306,
 337, 339, 352, 354, 355, 358-363,
 366, 367, 371, 372, 388, 394,
 398, 423
 PUIG PEÑA, F., 218
 PÜTTER, J.St., VII, 14, 24, 46, 48-51,
 56, 102, 126-130, 134-141, 165,
 172, 179, 186, 189, 208, 222,
 241, 243, 255-263, 283, 284, 291,
 294, 296-313, 322, 323, 333-336,
 368, 375, 383, 387, 391, 395-417,
 472, 473, 478, 516, 519, 520
 PÜTTER, K.Th., 409
 PUTZER, P., 311

 QUARITSCH, H., 8, 193, 194, 198, 287

 RABB, Th.K., 77, 340
 RABE, H., 123, 141
 RABELAIS, F., 200

 RACHEL, S., 303
 RAEFF, M., 495
 RAHNE, H., 251
 RAISER, L., 19, 31
 RAMBACH, J.J., 402
 RAMUS (O RAMO), P. [PIERRE DE LA
 RAMÉE], 55, 63, 91, 98, 339
 RANDELZHOFFER, A., 278
 RANIERI, F., 11, 136, 280, 314, 472
 RANKE, L. v., 464
 RANTZAU, H. v., 225
 RASSEM, M., 404, 412, 497
 RATHJEN, P., 413
 RATICHIVS [RATKE], W., 154
 RAUCH, A., 277
 RAUMER, K. v., 314
 RAUSCH, H., 194
 RECHENBERG, A., 251, 394
 RECHENBERG, C.O., 166
 RECKTENWALD, H.C., 83, 293
 REFUGE, E. DU, 452
 REIBSTEIN, E., 11, 218, 229, 353,
 REICHARDT, J.F., 428
 REIFFERSCHIED, A., 86
 REIMMANN, J.F., 283
 REINALTER, H., 512
 REINHARD, W., 8, 57, 81
 REINKING(K), D., 102, 113, 114, 123,
 160, 162, 175, 176, 183, 199,
 205, 208, 212, 242, 243, 245,
 250, 256, 262-271, 285, 288, 319,
 347
 REISS, H., 430
 REITEMEIER, J.F., 408
 RELFENDS (O ROSENFELD), J.V.V., 290
 REMER, Ch.A., 394
 REMER, J., 503
 RENS, J., 226
 RENZ, H., 65
 REPGEN, K., 2, 168, 227, 334
 RESSE, A., 278
 REUBER, J., 129
 REULOS, M., 194
 REUSCH, F.H., 72, 106
 REUSNER, E., 88, 105, 106, 225

- REUSNER, N., 30, 104, 133, 140
 REUß, J.A., 333
 REUTER, H., 311
 REYGER, A. v., 187
 RHEGIUS, U., 105
 RHENANUS, B., 75
 RHETIUS [RHETZ], J.F., 305, 306, 312, 320
 RIBADENEIRA, P. DE, 80, 100, 234
 RICCIUS, CH.G., 403
 RICHELIEU, 197, 254, 345, 453
 RICHTER (*collaboratore della Allgemeine Deutsche Biographie*), 101, 502
 RICHTER, G., 103
 RIEDRER, F., 469
 RIEGGER, P.J. v., 400
 RIEHL, W.H., 443
 RIEMER, V., 226
 RIESENBERG, P., 193
 RIEZLER, S., 33
 RIST, J., 250
 RITTER, M., VII, 140, 144, 156, 158, 168, 169, 170
 RITTERSHUSIUS [RITTERSHAUSEN], C., 82, 85, 148
 RITTERSHUSIUS [RITTERSHAUSEN], N., 82
 ROACH, E., 494
 ROCKINGER, L., 468
 RÖD, W., 343
 RODEN, G. v., 296
 RÖDER, J., 103
 RÖDER, S., 323
 RODING, W., 139
 RODOLFO II (*imperatore*), 142, 154, 158, 174, 200, 459, 460
 ROECK, B., 12, 30, 142, 208, 209, 267, 277, 278, 281, 287, 290, 291, 292, 299, 311, 334, 407
 ROELLENBLECK, G., 198, 210
 ROHAN, H. v., 253
 ROHR, J.B. v., 476, 504
 RÖHRENSSEE, CH., 251
 ROLOFF, H.-G., 105
 RÖNNE, L. v., 18
 RORER, TH., 105
 ROSBACH, J.E. v., 141
 ROSCHER, W., 15, 462, 500-503
 ROSELLI, F., 148
 ROSSAEUS [RAINOLDS?], G., 203
 ROSSHIRT, K.F., 523
 ROSSI, P., 5, 342
 RÖSSIG, C.G., 496, 502, 506,
 RÖSSLER, H., 45, 124
 RÖTENBECK, G.P., 251
 ROTH, J.R., 309
 ROTTECK, K. v., 412
 ROTTMANNER, S., 473
 ROUSSEAU, J.J., 415, 422, 541
 ROWAN, S.W., 281
 RUBLACK, H.-CH., 124
 RÜCKERT, H., 45
 RÜCKERT, J., 436
 RUDHART, J., 409
 RÜDIGER, J.CH., 504, 506, 507
 RUDINGER, J., 141
 RUDOLF, H.U., 164
 RUDOLPHINUS [LODOVICO RIDOLFINI DA SABBIONETA], L., 204
 RÜFNER, W., 498, 526
 RÜHLAND, C., 303
 RÜLAND(T), R., 139
 RÜMELIN, M., 130
 RUNDE, J.F., 405
 RUNEBY, N., 271
 RÜPING, H., 11, 362, 363, 367, 392-395, 405
 RUPPERT, K., 274
 RÜRUP, R., 323, 324, 325, 326, 330, 331, 335, 402, 435
 RÜSEN, W., 53
 RÜTTEN, W., 376, 384
 SACHSE, R., 247
 SACHSE, CH., 494
 SAGITTARIUS, J.CH., 83
 SAGITTARIUS, TH., 88, 148, 298
 SAHME, R.F. v., 297
 SAILER, R., 139
 SALMON, J.H.M., 75, 198, 253

- SALOMON, F., 286
 SAMWER, S.-J., 428
 SASSO, G., 72
 SAUDER, G., 362
 SAUNDERS, J.L., 79
 SAUR, A., 470
 SAUR, M.A., 65
 SAVIGNY, K.F. v., VIII, 24, 25, 396, 436,
 SAVONAROLA, G., 75
 SCHÄFER, R., 60
 SCHÄFER, W.E., 87, 250
 SCHAFFSTEIN, F., 11
 SCHARD, S., 50, 133, 150, 172, 255, 269
 SCHARDT, G., 187
 SCHARSCHMID, K., 267, 281, 290, 298
 SCHÄTZEL, W., 354
 SCHAUBE, A., 222
 SCHAUMANN (*collaboratore della Allgemeine Deutsche Biographie*), 417
 SCHECKER, H., 133
 SCHEDE, *vedi* Melissus
 SCHEEL, G., 161, 279, 283, 320
 SCHEEL, O., 45
 SCHEFFER, J.G., 86, 228, 304
 SCHEIDEMANTEL, H.G., 376, 378, 379, 523
 SCHEIDT, CH.L., 403
 SCHELLHASE, K.C., 73, 75, 76,
 SCHELLING, F.W.J., 428, 429, 524
 SCHELVEN, A.A. VAN, 93
 SCHENK, G., 368
 SCHEPER, H. DE, 136
 SCHEPSIUS [SCHEPS], A., 201, 204
 SCHERBIUS [SCHERB], PH., 101
 SCHERER, E.K., 225
 SCHEUNER, U., V, 13, 42, 46, 94, 215, 230, 361, 429, 487
 SCHEYHING, R., 3
 SCHICKHARDT, W., 116
 SCHIEDER, TH., 7, 98, 430
 SCHIEDERMAIR, H., 220, 347
 SCHIEFER, P., 411
 SCHIERA, P., 186, 500, 508, 512
 SCHIKORA, A., 294
 SCHILFERT, G., 413
 SCHILLER, F. v., 428, 451
 SCHILLING, H., 16, 47, 89, 124, 125, 168, 215
 SCHILTER, J., 207, 292, 299, 300, 302, 317, 318
 SCHINDLING, A., 85, 86, 173, 277
 SCHLAICH, K., 124, 244, 273, 275, 276, 279, 366, 424
 SCHLEGEL, F., 429
 SCHLEICH, C., 228
 SCHLETTWEIN, J.A., 425, 514
 SCHLIE, U., 405
 SCHLIEBEN, A.G. v., 240
 SCHLITTE, J.G., 396
 SCHLOCHAUER, H.J., 11, 73, 222
 SCHLOSSER, H., 23, 131
 SCHLOSSER, J.G., 412
 SCHLÖZER, A.L. v., 331, 383, 402, 412, 413, 414, 418
 SCHMALZ, TH. v., 280, 380, 408, 426
 SCHMAUSS, J.J., 368, 387, 393, 396, 400, 402-405, 408, 409, 417, 472, 479
 SCHMEITZEL, M., 396
 SCHMELZEISEN, G.K., 87, 143, 369, 441, 494
 SCHMETTOW, W.F. v., 386, 416
 SCHMID, A., 323
 SCHMIDT VON RHEIN, G., 435
 SCHMIDT, E., 11, 19
 SCHMIDT, G., 123, 296
 SCHMIDT, H., 283
 SCHMIDT, K., 514
 SCHMIDT, K.-P., 133
 SCHMIDT-ARßMANN, E., 19
 SCHMIDT-BIGGEMANN, W., 91, 98, 355
 SCHMIDTCHEN, V., 223
 SCHMIEDEL, J., 251
 SCHMIER, F., 311, 371, 377
 SCHMITT, C., 230
 SCHMITT, CH.B., 56, 61, 63, 91
 SCHMOLLER, G., 15, 422

- SCHNATH, G., 278
 SCHNAUBERT, A.J., 25, 167
 SCHNEIDER, A., 281
 SCHNEIDER, E., 428
 SCHNEIDER, H.-P., 220, 229, 291, 292, 303, 306, 347, 348, 352
 SCHNEIDERS, W., 347, 362-370, 384
 SCHNEPPEN, H., 10, 86, 89, 312, 460
 SCHNUR, R., 12, 17, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 75, 82, 150, 194-200, 215, 225, 234, 237, 242, 244, 253, 274, 288, 345, 358, 366, 373, 427, 531, 542
 SCHOEPS, J., 449
 SCHOLZ, J.M., 5
 SCHOLZ, R., 33, 172
 SCHÖMBS, E., 322-329, 334, 400
 SCHÖNBAUER, E., 27
 SCHÖNBORNER, G., 109, 111, 112, 113, 115, 121, 261
 SCHÖNE, A., 15
 SCHÖNFELD, J.G. v., 505
 SCHOOCKIUS [SCHOOK], M., 83, 290
 SCHORN-SCHÜTTE, L., 124
 SCHOTT, A.F., 408
 SCHOTTELIUS, J.G., 135, 165
 SCHOTTENLOHER, K., 160, 279
 SCHRADER, E., 185
 SCHRADER, W., 383
 SCHRAMM, J., 102
 SCHRAMM, P.E., 32
 SCHREBER, D.G., 501, 506
 SCHREUER, CH., 311
 SCHREY, H.H., 60
 SCHRÖDER, E., 293
 SCHRÖDER, J., 94, 116, 180, 241, 263, 325, 362, 368, 384, 396, 405, 408, 410, 430
 SCHRÖDER-LEMKE, G., 445
 SCHRÖDT, J.F.L. v., 377
 SCHROETER, E.F., 130, 222
 SCHRÖTER, W. v., 245, 252, 253, 357
 SCHUBART-FIKENTSCHE, G., 314, 362, 384
 SCHUBEL, F., 304
 SCHUBERT, E., 39
 SCHUBERT, F.H., 86, 138, 163, 174, 178, 206, 212, 241, 279
 SCHUBERT, W., 126, 432
 SCHÜLING, H., 92, 345
 SCHULTE, A. v., 295, 377
 SCHULTZ, H., 135, 164
 SCHULZ, F., 28
 SCHULZ, H., 190
 SCHULZ, P., 136
 SCHULZE, G., 297
 SCHULZE, H., 323
 SCHULZE, R., 2, 13, 95, 441, 492, 495, 525
 SCHULZE, W., 136, 168, 224, 227, 442
 SCHUMANN, S., 138, 139
 SCHUPP, J.B., 227, 250, 266
 SCHUSTER, M., 250
 SCHÜTZ, F.W. v., 428
 SCHÜTZ, J. v., *vedi* Sinolt
 SCHÜTZ, J.H., 318, 319
 SCHWAB, D., 44, 444
 SCHWAN, B., 133, 182
 SCHWANEMANN, CH., 139
 SCHWANHÄUßER, C., 60
 SCHWARZ, R., 65
 SCHWARZE (*collaboratore della Allgemeine Deutsche Biographie*), 396
 SCHWARZMANN, O., *vedi* Melander
 SCHWEDER, CH.H. v., 333
 SCHWEDER, G., 130, 261, 301
 SCHWENDI, L. v., 225
 SCHWESER, CH.H., 471
 SCIOPPIO, G., 119, 227, 228, 236
 SCOTO, A., 78
 SCUPIN, H.U., 11, 13, 94, 97, 198
 SECKENDORFF, V.L. v., 107, 153, 237, 296, 318, 319, 347, 352, 357, 411, 437, 459, 463-467, 475, 480, 482
 SEE, K. v., 73, 76
 SEEBERG, R., 34
 SEGALL, H., 33
 SEGALL, J., 492

- SEIBT, F., 59
 SEIER, H., 114
 SEIFERT, A., 56, 117, 294, 308, 309,
 404, 412, 496
 SEILS, E.A., 118, 119
 SELCHOW, H.CH. v., 401, 402, 404,
 410
 SELLE, G. v., 297
 SELLERT, W., 138, 141, 143, 145,
 213, 277, 280, 375, 390, 393
 SELLIN, V., 5, 301, 313, 349
 SELMNITZ, K.F. v., 189
 SELNECKER, N., 443, 444
 SENCKENBERG, H.CH. v., 302, 330,
 400, 403, 404, 518
 SENECA, 75, 457
 SENN, M., 17
 SETTALA, L., 248, 289
 SEUFFERT, J.M., 475
 SHARRATT, P., 91
 SHENNAN, J.H., 7
 SIBRAND, H., 287
 SICKEN, B., 224, 280, 488
 SIDNEY WOOLF, C.N., 34
 SIEDSCHLAG, K., 79
 SIMMONDS, K.R., 221, 222
 SIMON, D., 2, 8, 17, 20
 SIMONSON, F., 511
 SINAPIUS, J., 109, 111
 SINCERUS, A., *vedi* Amthor
 SINEMUS, V., 15, 365, 451
 SINGER, B., 67, 69, 104, 105, 106,
 132, 133, 238, 450, 451, 453, 480
 SINOLT (DETTO SCHÜTZ), J., 266, 267,
 281, 298, 354
 SIRTORI (SIRTURUS), G., 88
 SIXTINUS, R., 138, 187, 188, 189
 SKALWEIT, S., 7, 450
 SKARD, E., 445
 SKINNER, Q., 71
 SLAWINGER, G., 490
 SLEIDANUS, J., 264
 SLEVOGT, J.PH., 89
 SLÜTER (SLUTERUS), J., 244
 SMALL, A.W., 508
 SMEND, R., 136, 169
 SMITH, A., 423
 SOCRATE, 91
 SODER, J., 218
 SOLF, H.H., 411
 SÖLLNER, A., 126
 SOMMER, L., 462
 SOMMER, W., 105
 SONNENFELS, J. v., 473, 511-514, 518
 SØRENSEN, B.A., 445
 SPALATIN, G.B., 104, 105
 SPANGENBERG, C., 443, 447
 SPANGENBERG, H., 136
 SPARN, W., 355
 SPECHT, A.H., 514
 SPEIDEL, J.J., 130
 SPENER, J.K., 397
 SPENGLER, O., 28
 SPIEGEL, J., 50
 SPINOZA, B., 236, 293, 337, 339, 352,
 355, 467
 SPONTONE, C., 117
 SPRANDEL, R., 7
 SPRENGEL, M.C., 412
 SPRENGER, J.TH., 166, 238, 294, 310
 STACKELBERG, J. v., 76, 78, 234
 STAEHELIN, A., 297, 436
 STAFF, I., 60, 103, 424
 STAGL, J., 404, 412, 497
 STÄLIN, P., 87
 STAMLER, J.H., 244, 318
 STARKE, J.G., 229
 STECK, J.CH.W. v., 396
 STEFFEN, H., 355
 STEFFENHAGEN (*collaboratore della*
Allgemeine Deutsche Bio-
graphie), 50, 83, 105, 174, 199,
 301, 396, 411
 STEGMAN, A., 75, 76
 STEIGER, H., 217
 STEIN, L. v., 186, 512, 519, 520
 STEIN, W.H., 88, 331
 STEINMETZ, H., 61
 STEINMETZ, M., 88
 STEINWENTER, A., 51, 170

- STELZER, W., 23
 STENGEL, E.E., 54
 STEPHANI, J., 177, 303
 STEPHANI, M., 149, 165, 176-180,
 202, 259, 260, 262, 303
 STEPHANITZ, D. v., 92, 345
 STEUBING, J.H., 296
 STIEBRITZ, J.F., 500
 STIEVE, F., 158, 169
 STINTZING, R. v., VI, VII, 13, 14,
 46-50, 56, 82, 97, 136-139, 149,
 150, 151, 155, 156, 172-180, 188,
 198, 199, 205, 208, 229, 241,
 243, 258, 260, 263, 269, 271,
 298, 300, 303, 306, 309, 321,
 333, 392
 STIPPERGER, E., 370
 STIRKEN, A., 414
 STISSER, F.L., 504
 STOBBE, O., VII, 14, 468, 469, 470
 STOLL, CH., 134, 164
 STOLLBERG-RILINGER, B., 43, 68, 103,
 344, 347, 420, 500, 506, 508
 STOLLE, G., 283, 393
 STOLTENBERG, H.L., 15, 64, 67, 68,
 69, 271, 411, 412, 438, 455, 460,
 503, 513, 514, 522
 STORM, P.CH., 224, 278, 280
 STRACK, F., 436
 STRAUCH, J., 166, 321
 STRAUß, L., 372
 STRAYER, J.R., 8
 STRIEDER, F.W., VII, 48, 89, 113,
 114, 188, 219, 295
 STROMBECK, F.K. v., 453
 STROMBERG, E., 367
 STRUPP, K., 11, 222
 STRUVE, B.G., 15, 166, 237, 294,
 298, 310, 385, 398-400
 STRYK, J.S., 393
 STRYK, S., 251, 294, 384, 393, 396
 STUCK, K., 129
 STUCKE, J., 187, 188, 190
 STUHLMACHER, J., 514
 STURM, J., 105
 STYPMAN, F., 251
 SUÁREZ, F., 92, 218, 339
 SULLY, MAXIMILIEN DE BÉTHUNE
 (DUCA DI), 79
 SÜßMILCH, J.P., 509
 SWEERTIUS [SWEERTS], F., 88
 SYLVIUS, G., 128
 SYROCKI, M., 445
 TACITO, 73-84, 88, 89, 90, 94, 151,
 191, 234, 235, 240
 TAFINGER, F.W., 506, 507
 TAMBORRA, A., 72
 TAMM, D., 44, 45, 361
 TARCANIOTA, *vedi* Marullo
 TARELLO, G., 351
 TAUSCHER, A., 186
 TEICHMANN (*collaboratore della All-
 gemeine Deutsche Biographie*),
 82, 105, 296, 334, 377
 TELLENBACH, H., 445
 TENNSTEDT, F., 494
 TENTZEL, J.CH.O., 251
 TER MEULEN, J., 229
 TERLINDEN, R.F., 408
 TEUTEBURG, CH. v., 290
 TEXTOR, J.W. (IL GIOVANE), 302
 TEXTOR, J.W. (IL VECCHIO), 242, 249,
 251, 288, 289, 293, 320
 THALER, B., 368
 THEIMER, W., 9
 THIBAUT, A.F.J., 408, 436
 THIEME, H., 38, 185, 276, 280, 306,
 338, 340, 363, 393, 482
 THOMAE, J.H., 251
 THOMANN, M., 354, 368, 370
 THOMAS, S., 105
 THOMASIIUS, CH., 24, 69, 206, 229,
 247-251, 305, 313, 320, 337, 339,
 354, 361-369, 376, 383-405, 422,
 481
 THOMASIIUS, J., 85, 247, 251
 THUCELIUS, CH.L., *vedi* Leucht
 THUMBSHIRN, A. v., 447
 THURMANN, C., 15, 237
 TIERNEY, B., 193
 TILEMANN, F., 101

- TILLY, J.T. v., 301
 TIMM, A., 295
 TIRABOSCHI, G., 117
 TITIUS, G.G., 166, 167, 313, 393-395, 406
 TOFFANIN, G., 77
 TOLOSANUS [PIERRE GRÉGOIRE], 100, 113,
 TOMAN, J., 16, 218, 353
 TOMMASO D'AQUINO, 51, 62, 371
 TÖNNIES, F., 343
 TOZE, E., 412
 TREITSCHKE, H., 293
 TRENCK, F., v.d., 428
 TRESCHER, H., 422
 TREUE, W., 289, 423
 TREUER, G.S., 403
 TREUTLER, H., 155, 173, 174
 TREVES, P., 232
 TRIER, J., 445
 TRITHEMIUS, J., 133
 TROITZSCH, U., 504
 TROJE, H.E., 40, 50
 TRUCHSEß, G. (*arcivescovo*), 169
 TRUSEN, W., 45
 TÜCHLE, H., 118
 TYMPE, M., 118, 150, 475
 UFFENBACH, J.C. v., 138, 143
 UGOLINO DA ORVIETO, 59
 UHLAND, R., 502
 ULLMANN, W., 193
 ULPIANO, 48-51, 165, 170, 207, 239
 UNRUH, G.CH. v., V, 3, 46, 95, 492,
 UNTERHOLZNER, K.A.D., 409
 URSINUS, Z., 92
 USTERI, P., 428
 UYL, D.J. DEN, 355
 VACCARI, P., 34
 VAHLE, H., 197
 VALERA, G., 151
 VANN, J.A., 281
 VASELLA, O., 133
 VASOLI, C., 91
 VEEN, T.J., 50, 373, 374
 VEGEZIO, 223
 VEHUS, H., 35
 VELSTENIUS [VELSTEIN], H., 102
 VELTHEIM, V., 347
 VERDROSS, A., 51, 332, 346
 VERNARECCHI, A., 117
 VERPAALLEN, A.P., 51
 VERWEYEN, TH., 141
 VETTER, J.F., 318, 507, 517
 VICKERS, B., 59
 VIERHAUS, R., 277, 280, 379, 415,
 416, 422, 424, 434, 436, 452, 542
 VIGELIUS [VIGEL], N., 23, 48
 VILLEY, M., 350
 VILLGRADTER, R., 59
 VINCENT, J.M., 494
 VINCENT, P.F., 373
 VINCENTIUS HISPANUS, 193
 VISCHER, A., 148, 309
 VISCHER, CH., 105
 VITORIA, F. DE, 218, 339
 VITRIARIUS, J.J., 10, 312
 VITRIARIUS, PH.R., 10, 167, 312
 VOCELKA, K., 142
 VOIGT, A., 120
 VOIGT, G., 397
 VÖLLINGER, J.A., 514
 VOLLRATH, E., 422
 VOLTAIRE, 415, 416
 VORBURG, J.PH. v., 165
 VOSS, CH.D., 449
 VOSS, J., 415
 VOSSKAMP, W., 16
 VULTEJUS, H., 172-174, 227, 321
 WACHENHAUSEN, M., 190
 WÄCHTER, O., 323
 WADLE, E., 185
 WAETZOLD, ST., 487
 WAGENSEIL, J.CH., 251, 293
 WAGNER, B., 228
 WAGNER, CH., 206
 WAGNER, F., 445
 WAGNER, G., 430
 WAGNER, J.J., 524
 WAGNER, S., 127

- WAHREMUND VON EHRENBURG, *vedi*
 Weyhe
 WAITZ, H.W., 185
 WAIZENEGGER, F.L., 400
 WALBAUM, H., 182
 WALCH, K.F., 472
 WALDKIRCH, J.R. v., 297, 306
 WALKER, M., 323
 WALLENSTEIN, A. v., 154
 WALLMANN, J., 227
 WALTER, G., 433
 WALTHER, F.L., 514
 WALTHER, H.G., 33, 193
 WALTHER, M., 105, 355, 356
 WALTON, C., 91
 WANDRUSZKA, A., 164, 241, 245, 246
 WARLICH, B., 413
 WARNKÖNIG, L.A., 380
 WEBER, E., 514
 WEBER, F., 242
 WEBER, H., 144, 277
 WEBER, J., 251
 WEBER, M., 442
 WEBER-MÖCKL, A., 57
 WECHEL (*editori*), 197, 225
 WECHEL, J., 197
 WEDEKIND, G.CH.G., 428
 WEDEKIND, K.J., 380
 WEGELE, F.X. v., 134, 309, 398, 403,
 411, 417
 WEGENER, W., 185
 WEHBERG, H., 354
 WEHNER, P.M., 102, 141, 142, 271
 WEIDENHOLZER, J., 512
 WEIDLICH, CH., 379
 WEIGEL, E., 251, 297, 343
 WEIGLE, R.B., 436
 WEIMAR, P., 39, 186
 WEINACHT, P.L., 233, 234
 WEIRAUCH, CH., 238, 251, 253
 WEIS, E., 514
 WEISE, CH., 103, 251, 365, 481
 WEISSENBERGER, M., 139
 WEITZEL, J., 138
 WEKHLIN, W.L., 428
 WELLER, E., 227
 WELZEL, H., 286, 338, 349, 353,
 358, 363
 WELZIG, W., 104
 WENIG, J.N., 409
 WENKEBACH, H., 278
 WERDENHAGEN, J.A. v., 120, 205
 WERLHOF, J., 293, 294,
 WERMINGHOFF, A., 54, 103, 160
 WERNER, J.B., 295
 WESENBECK, M., 113
 WESENER, G., 23
 WESSEL, H., 67, 69, 492
 WESSELING, H., 165, 166
 WESTLAKE, J., 226
 WESTPHAL, E.C., 25, 167
 WETTSTEIN, J., 297
 WETZEL, E., 185
 WEYDT, G., 17
 WEYERGRAF, B., 427
 WEYHE, E. v., 85, 113, 148, 150,
 201, 219, 220, 267, 452, 457
 WEYMAR, E., 7
 WHYNSKIUS DE WCHYNICZ ET TETTAU
 [KINSKY], R., 153
 WICHERS, J.G., 228
 WICHERT, A., 17
 WICQUEFORT, A. DE, 222
 WIDENMANN, L.TH., 102
 WIDMAN, L., 251
 WIEACKER, F., VIII, 17, 19, 22, 23,
 27, 28, 29-32, 35, 36, 38, 47, 51,
 82, 141, 230, 245, 293, 299, 303,
 338, 340, 341, 348, 349, 351,
 353, 358, 360, 362, 364, 365,
 368, 371, 372, 384, 421, 434
 WIEBKING, W., 365, 389
 WIECKENBERG, E., 386, 451
 WIEDEMANN, C., 15, 16, 17, 20, 90,
 434, 542
 WIEGAND, W., 299
 WIELAND, CH.M., 427, 428
 WIGARD, F., 526
 WILHELM, W., 31
 WILKS, M.J., 193

- WILL, G.A., 83, 501
 WILLMS, B., 33
 WILLOWEIT, D., VIII, 8, 30, 41, 45,
 52, 57, 58, 76, 124, 131, 140,
 156, 170, 185, 194, 214, 243,
 280, 283-287, 368, 378, 405, 458,
 473, 474, 476, 477, 484, 490,
 492, 494
 WILPERT, P., 193
 WIMMER, B., 198, 199
 WIMPFELING, J., 76, 104, 132
 WINCKLER, A.G., 251
 WINTERS, P.J., 94
 WIRTH, G., 89
 WISSENBURG, W., 66
 WITKOWSKI, W., 317
 WITTMANN, P., 473
 WITZENDORFF, W., 162, 269, 270
 WOHLFEIL, R., 123
 WOLDENBERG, CH., 251
 WOLF, A., 62, 127, 129, 193, 461
 WOLF, E., 64, 286, 332, 353, 362,
 364
 WOLF, J.G., 393
 WOLFF, A.M., 414
 WOLFF, CH., 229, 297, 337, 339,
 343, 354, 367-371, 378, 384, 405,
 423, 508
 WOLFF, F., 275
 WOLFF, H., 308
 WOLFF, H.J., 429
 WOLFF, J.G., 468
 WOLFF, J.G., 396
 WOLTER, U., 277, 278
 WOLZENDORFF, K., 492
 WORSTBROCK, F.J., 81, 223, 225, 226
 WUNDER, B., 280, 451, 474, 482, 523
 WUNDT, M., 82, 247
 WURMSER, B., 139
 WYDUCKEL, D., V, VIII, 9, 14, 15,
 33, 94, 194, 196
 WYLUDA, E., 8, 473
 YOLTON, J.W., 422
 ZABARELLA, G., 92
 ZACHARIA, K.S., 436
 ZACHARIAE, H.A., 405
 ZAMOYSKI, J., 317
 ZECH, B. v., 318
 ZEDLER, J.H., 109, 306, 310
 ZEEDEN, E.W., 47, 141, 168
 ZELLER, J.U., 290
 ZELLER-LORENZ, B., 116
 ZENTGRAV, J.J., 251
 ZERMELO, TH., 414
 ZESCHLINUS [ZESCHLIN], J., 129
 ZETZNER, L., 104, 172
 ZEUMER, K., 41, 54, 160,
 ZIEGLER, C., 229, 294
 ZIEGLER, CH., 478
 ZIEGLER, H., 130
 ZIEGLER, K.H., 217
 ZIELENZIGER, K., 15, 186, 462, 463
 ZIMMERMANN, P., 120
 ZINCREF, J.W., 16, 89
 ZINCKE, G.H., 499, 502, 506, 518
 ZINNER, E., 342
 ZOBEL, K., 491
 ZORN, PH., 18
 ZORN, W., 413
 ZSCHACKWITZ, J.E., 395
 ZUCCOLO, L., 248
 ZUCKERKANDL (*collaboratore della All-
 gemeine Deutsche Biographie*),
 514
 ZURHOVEN, P.J., 310
 ZUYLEN, W.H., 98

INDICE SOMMARIO

<i>Pagina introduttiva</i>	v
<i>Abbreviazioni</i>	vii

CAPITOLO I INTRODUZIONE

I. Compiti dell'opera	1
II. Delimitazioni della trattazione	6
1. Periodizzazione	6
2. Ambito geografico	9
3. Oggetto	10
III. Il quadro storiografico	12
IV. Interesse e scopo della ricerca	17

CAPITOLO II DIRITTO ROMANO E DIRITTO PUBBLICO

I. 'Recezione' e diritto pubblico: stato della ricerca	23
II. L'unità del diritto' nel Medioevo.	32
III. Crisi e tentativi di riforma.	39
1. Istruzione giuridica e riforma dell'Impero.	39
2. Rinascimento e Riforma.	41
3. Effetti sulla formazione dei giuristi.	44
IV. Indizi di un'autonomizzazione del diritto pubblico?	47
1. Vigelio	48
2. La bipartizione ulpiana	49
V. Conclusioni.	52

CAPITOLO III POLITICA E DIRITTO PUBBLICO

I. Aristotele latino	55
--------------------------------	----

II.	Neoaristotelismo protestante	58
1.	Melantone	59
2.	Politiche aristoteliche del XVI secolo	62
	a) Oldendorp	64
	b) Ferrarius	64
	c) Modrevius	66
	d) Lauterbeck, Langenbeck	67
	e) Osse.	69
III.	L'autonomia della politica: Machiavelli.	70
IV.	Tacitismo e neostoicismo	75
1.	Tacitismo	76
	a) « Germania »	76
	b) <i>Annales, Historiae</i>	77
2.	Neostoicismo	79
3.	La recezione di Lipsius	81
	a) Altdorf	82
	b) Strasburgo	85
	c) Jena, Heidelberg	88
V.	Gli sviluppi della dottrina politica sino agli inizi del XVII secolo	90
1.	Ramus	91
2.	Politiche riformate	93
	a) Danaeus	93
	b) Althusius	94
	c) Keckermann	97
3.	Diffusione della materia politica - Arnisaeus	100
4.	Letteratura extrauniversitaria	102
	a) Politiche in lingua tedesca.	102
	b) Specchi dei principi	103
5.	Politiche e « <i>ius publicum</i> ».	108
	a) Bornitz	108
	b) Schönborner	111
	c) König, Liebenthal	112
	d) Kirchner, Fridenreich, Besold.	114
6.	Politiche cattoliche. Contzen	117
VI.	Conclusioni.	119

CAPITOLO IV

IUS PUBLICUM IMPERII ROMANO-GERMANICI

I.	Conflitti religiosi e formazione dello Stato	123
1.	Giuridicizzazione	125
2.	Legislazione	130
3.	Trattati, pubblicazioni di atti.	132

II.	Giurisdizione superiore	135
1.	<i>Reichskammergericht</i>	135
2.	Tribunale palatino.	143
III.	La nuova disciplina	146
IV.	Le nuove fonti del diritto	154
1.	Treutler, Knichen, Hortleder, Paurmeister	155
2.	Il conflitto di Donauwörth	158
3.	Besold, Reinking, Limnaeus	160
4.	L'unitarietà del diritto	165
V.	La nuova tematica	167
1.	Confessionalizzazione e costituzione imperiale	168
2.	<i>Iurisdictio</i>	170
a)	I primi trattati	172
b)	La controversia fra Marburgo e Gießen	173
c)	Michaelis, Stephani, Paurmeister	176
d)	Engelbrecht, Lampadius.	179
e)	1613: anno di crisi	181
f)	Conclusioni	184
3.	Regalie	184
4.	Sovranità.	190
a)	La problematica del potere supremo	190
b)	Bodin	194
c)	La recezione di Bodin nell'Impero	197
d)	Conclusioni.	212
5.	Diritto delle genti	215
a)	Diritto d'alleanza.	218
b)	Diritto di legazione	221
c)	<i>Ius belli ac pacis</i>	223
6.	Ragione di Stato	231
a)	« Ragion di Stato »	232
b)	« <i>Ratio status</i> »	233
c)	Generi letterari	236
aa)	Specchi dei principi	237
bb)	Letteratura sugli Arcana	238
d)	Ragion di Stato dell'Impero: Hippolithus a Lapide	240
e)	Ragion di Stato e prudenza di governo: Conring	246
f)	Giuridicizzazione della Ragion di Stato	249
VI.	Manuali, trattazioni generali.	254
1.	Raccolte di materiali	255
2.	Dispute e dissertazioni	255
3.	Manuali	260
4.	Reinkingk	262
5.	Limnaeus.	267

CAPITOLO V
 IMPERO, PUBBLICISTICA DELL'IMPERO E UNIVERSITÀ,
 DALLA PACE DI WESTFALIA ALLA FONDAZIONE
 DELLA UNIVERSITÀ DI HALLE

I.	La pace di Westfalia	273
II.	La pubblicistica dell'Impero dopo il 1648	281
	1. Conring	283
	2. Pufendorf	286
	3. Leibniz	291
III.	Le università	292
	1. Wittemberg, Rinteln, Herborn, Duisburg, Könisberg.	294
	2. Jena, Marburgo, Gießen, Strasburgo, Tubinga	297
	3. Heidelberg, Kiel, Greifswald	201
	4. Francoforte sull'Oder	304
	5. Ingolstadt, Trier, Würzburg, Magonza, Colonia, Salisburgo	308
	6. Ginevra, Leiden	312
	7. Conclusioni	313
IV.	Dispute e dissertazioni.	314
V.	Prassi	318
VI.	Johann Jakob Moser	322
	1. Vita.	322
	2. Opere	325
	a) Diritto pubblico (<i>Staatsrecht</i>)	326
	b) Giurisdizione imperiale	329
	c) Diritti degli Stati territoriali, riviste	330
	d) Diritto delle genti	332
	e) Critica letteraria	332
	3. Il « positivismo » di Moser	333

CAPITOLO VI
 DIRITTO NATURALE E *IUS PUBLICUM UNIVERSALE*

I.	Introduzione	337
II.	L'ascesa del diritto naturale	341
	1. Rivoluzione scientifica.	342
	2. Crisi religiosa e secolarizzazione	345
	3. Diritto naturale e assolutismo	350
III.	I grandi maestri	351
	1. Grozio	351
	2. Spinoza, Hobbes	355
	3. Pufendorf	358
	4. Thomasius	361

5. Wolff	367
IV. Lo <i>ius publicum universale</i>	372

CAPITOLO VII

HALLE, GOTTINGA E IL TRAMONTO
DELLA PUBBLICISTICA DELL'IMPERO

I. L'Università di Halle	383
1. Thomasius	386
2. Ludewig, Gundling	390
3. La Scuola di Halle	393
4. Compendi e raccolte di leggi	399
II. L'Università di Gottinga	401
1. Le discipline pubblicistiche	401
2. Pütter	405
3. Achenwall	411
III. Schlözer, F.C. v. Moser, Häberlin	413
IV. Illuminismo, Rivoluzione Francese e fine del vecchio Impero	418
1. Illuminismo e diritto pubblico	418
2. La Rivoluzione Francese	427
3. La fine del vecchio Impero	431
4. L'agonia delle università	433

CAPITOLO VIII

LA BUONA POLIZIA

I. Introduzione	437
II. Casa e corte	443
III. Territorio e popolazione	449
1. Specchi dei principi e letteratura di corte del XVII secolo	449
2. Trattati di governo	454
<i>a)</i> Oldendorp	455
<i>b)</i> Lorich	456
<i>c)</i> Osse	457
<i>d)</i> Lauterbeck	458
<i>e)</i> Obrecht	460
<i>f)</i> Löhneyß	462
3. Seckendorff	464
4. Formulari, ordinanze, testi giuridici	467
<i>a)</i> Formulari	467
<i>b)</i> Ordinanze e prime forme del diritto del 'pubblico impiego'	473

c) Testi giuridici	477
5. L'etica dei funzionari	479

CAPITOLO IX

SCIENZA DI POLIZIA E DIRITTO DI POLIZIA

I. La scientificizzazione della « polizia »	487
1. Cambiamenti nella struttura amministrativa	487
a) Organi collegiali	488
b) Amministrazione delle finanze	489
c) Autorità specializzate	490
2. Polizia	491
3. La scienza di polizia	496
a) Prassi e « <i>prudencia civilis</i> »	496
b) La scienza di polizia come disciplina universitaria	499
aa) Halle, Francoforte sull'Oder	500
bb) Rinteln	501
cc) Lipsia, Jena, Lautern, Brunswick, Stoccarda, Austria	501
c) Differenziazione della disciplina	503
d) Justi	507
e) Sonnenfels	511
4. La scienza di polizia dopo la Rivoluzione	513
II. Il diritto di polizia	517

CAPITOLO X

SINTESI

I. Il sorgere del diritto pubblico come risposta alla crisi della prima età moderna	529
II. Razionalità e disciplinamento	537
III. Tre cause dello sviluppo del diritto pubblico	539
IV. Diritto pubblico e politica	542
<i>Fonti</i>	545
<i>Indice dei nomi</i>	599

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- Vol. 1 (1972), 8°, p. 486
- Vol. 2 (1973), 8°, p. 798
- Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041
- Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140
- Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648
- Vol. 8 (1979), 8°, p. 564
- Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590
- Vol. 10 (1981), 8°, p. 584
- Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200
- Vol. 13 (1984), 8°, p. 782
- Vol. 14 (1985), 8°, p. 646
- Vol. 15 (1986), 8°, p. 748
- Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718
- Vol. 17 (1988), 8°, p. 640
- Vol. 18 (1989), 8°, p. 744
- Vol. 19 (1990), 8°, p. 736
- Vol. 20 (1991) - François Génys e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588
- Vol. 21 (1992), 8°, p. 750
- Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706
- Vol. 23 (1994), 8°, p. 554
- Vol. 24 (1995), 8°, p. 620
- Vol. 25 (1996), 8°, p. 810
- Vol. 26 (1997), 8°, p. 744
- Vol. 27 (1998), 8°, p. 590
- Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180
- Vol. 29 (2000), 8°, p. 578
- Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988
- Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950
- Vol. 32 (2003), 8°, p. 796
- Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408
- Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120
- Vol. 36 (2007), due tomi in 8°, p. 1562

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484

- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO
GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-
CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDEN-
TALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202

- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87

- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO
TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536
- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755

- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO
(1998), 8°, p. X-474
- 53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276

- 55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden
(1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE
CLASSICO
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTIONE
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo I (1910-1927)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, NEL SEGNO DEI TEMPI
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, *GENERALIA DELICTORUM*
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA
(SECOLI XVII-XX)
(2006), 8°, p. XII-374
- 68 Franco Cipriani, SCRITTI IN ONORE DEI PATRES
(2006), 8°, p. XIV-502

- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*
(in *preparazione*)
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*
Un recupero per il diritto
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520
Tomo II Il *codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, *STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA*
I. Pubblicità dell'impero e scienza di polizia 1600-1800
(2008), 8°, p. X-632

Per Informazioni e Acquisti

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè

STAMPATO CON I TIPI
DELLA TIPOGRAFIA
«MORI & C. S.p.A.»
VARESE

€ 55,00

5320-20

ISBN 88-14-14087-1



9 788814 140877